

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(VIII^a LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1863-64

(2^a della Legislatura)

3^o PERIODO - DAL 30 MARZO AL 16 MAGGIO 1865

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. QUARTO

ROMA, 1874

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO
Palazzo Madama.

DISCUSSIONI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI

CXCIV.

TORNATA DEL 30 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedo — Istanza del Senatore Benintendi per stampa di documenti — Parole in risposta del Ministro dell'Interno — Avvertenza del Senatore Roncalli F. — Schiarimenti del Senatore di Pollone — Parole del Senatore Farina in appoggio dell'istanza — Proposta del Senatore di S. Martino accettata dal Senatore Benintendi — Approvazione dei progetti di legge segnati coi N. 160-161 — Discussione del progetto di legge per la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia — Avvertenze del Ministro delle Finanze in appoggio del progetto ministeriale, del Relatore a sostegno di quello dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Ministro dell'Interno — Schiarimenti del Senatore Della Verdura — Dichiarazione del Senatore Manzoni Tommaso — Obiezioni al progetto ministeriale del Senatore Benintendi — Risposta del Ministro delle Finanze — Schiarimento del Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Farina contro il progetto ministeriale — Spiegazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Proposta del Senatore Valerio intorno alla quale parlano il Relatore e il Ministro dell'Interno — Richiami del Senatore Farina — Richiesta di schiarimenti del Senatore San Martino — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 10.

Sono presenti il Ministro dell'Interno e di Finanze; e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, quelli di Agricoltura e Commercio, della Guerra e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3737. Le Giunte municipali di Pescopagano, Sant'andrea e Conza (provincia napoletana), domandano che nella legge pel riordinamento delle ferrovie dello Stato venga mantenuta la linea da Contursi a Candela. »

« 3738. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Mondovì in n. di 3095, la maggior parte crocesegnati, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di matrimonio civile. »

Lo stesso legge una lettera del Senatore Cbigi, il quale domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

Senatore **Benintendi**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Benintendi**. Signori Senatori. Noi stiamo per entrare nella discussione di molte leggi di finanza, perciò domanderei al vostro ufficio di presidenza di far stampare l'elenco delle registrazioni fatte con riserva dalla Corte dei conti, il quale elenco è già stato comunicato al Senato nel mese di gennaio passato. Queste registrazioni ammontano alla non mediocre somma di 39 milioni, e credo sia molto utile che ciascun Senatore possa averlo sott'occhio per darsi conto del come è stato speso il danaro dei contribuenti.

Presidente. Se non vi ha opposizione, io porrò ai voti la proposta del signor Senatore Benintendi di far stampare i mandati registrati con riserva.

Voci. L'elenco...

Presidente. L'elenco dei mandati registrati con riserva dalla Corte dei conti.

Senatore Benintendi. Il rapporto della Corte dei conti.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Veramente l'onorevole Senatore Benintendi dovrebbe spiegarsi un po' più chiaramente, giacchè se si tratta dei rapporti annuali della Gran Corte dei conti, questi sono stampati periodicamente. Se si tratta poi di un esercizio non chiuso o di un esercizio in corso e di spese dell'anno, allora può benissimo chiedersi la stampa dell'elenco dei mandati non registrati, poichè questo elenco non è ancor fatto; ma del resto è stabilito nella nostra legge di contabilità osservata religiosamente dalla Corte dei conti, che ogni anno sia distribuita e comunicata alle due Camere del Parlamento la sua relazione con nota di tutte le riserve che ha fatto nella spedizione dei mandati.

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Benintendi. Fino dal mese di gennaio questa comunicazione in iscritto è stata fatta al Senato, ma essa non fu stampata.

Siamo quasi alla fine della sessione, ed affinchè tornando alle nostre case abbiamo agio di esaminare minutamente il modo con cui sono stati spesi i danari dello Stato, domando che sia tale relazione della Corte dei conti stampata al più presto.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Prego il signor presidente di far verificare, quando non l'abbia già fatto, se siamo in numero, perchè si tratta di una risoluzione da prendersi per alzata e seduta e non per appello nominale, ed è necessario di sapere prima se siamo in numero legale.

Ministro dell'Interno. Io pregherei prima di tutto la Presidenza di voler verificare se per avventura questi documenti non fossero già stampati.

Voci. No, no.

Ministro dell'Interno. Mi permetta, queste relazioni si stampano sempre appena presentate dalla Corte dei conti, quindi appunto perchè sono decorsi già alcuni mesi, io pregherei la Presidenza di verificare se avesse già dato le disposizioni per la stampa.

Qui non si tratta di prendere un'apposita deliberazione, perchè è una questione d'ordine cui spetta unicamente alla Presidenza il dar corso.

Senatore Di Pollone. Sta in fatto che i documenti stati richiesti dall'onorevole Senatore Benintendi, sono

stati deposti sul tavolo della Presidenza del Senato, poi mandati nella Segreteria, affinchè ciascun Senatore potesse prenderne conoscenza, ma la stampa non è stata ordinata, e senza un voto speciale del Senato non si sarebbe eseguita.

Debbo però dichiarare, che i precedenti del Senato dimostrano come non siasi realmente eseguita questa stampa, perchè ordinariamente l'altro ramo del Parlamento, quando riceve simili documenti, ne fa eseguire immediatamente la stampa, e poscia ne manda un numero di copie per essere distribuite a ciascun Senatore, come usa per tutti i suoi atti.

Soggiungerò, che da particolari informazioni mi risulta, che trattandosi di documenti assai voluminosi, non è stato finora possibile ultimarne la stampa, ma trovasi in corso, quindi accadrà quello che è già accaduto in simili circostanze, che sarà distribuita al Senato appena ne sarà ultimata la stampa ordinata dalla Camera elettiva e consegnato nella Segreteria quel numero di esemplari soliti a ricoversi, come dissi, dalla Camera stessa.

Ciò non toglie però che anche dal Senato possa essere ordinata la stampa, quando ciò creda utile.

Mi limito a dare questi schiarimenti, affinchè il Senato possa giudicare con cognizione di causa quello che occorre di fare in questa circostanza.

Presidente. Il Senato è adunque in grado di giudicare sulla opportunità della stampa di questi documenti, come anche su ciò che si è fatto altra volta in proposito.

Il mio predecessore venne a notificarmi che altra volta fu dal Senato stampato quest'elenco, di modo che vi è già un precedente.

La stampa ordinata dalla Camera dei Deputati, e la consecutiva distribuzione che avrà luogo, basteranno, io spero, a soddisfare i desideri del Senatore Benintendi e degli altri Senatori che convengono nella medesima opinione.

Del resto lascio giudice il Senato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io prego il Senato di considerare che la stampa di questi documenti è necessaria perchè ognuno possa conoscere quali siano i crediti sui quali possa più specialmente portare la propria attenzione, giacchè le spese furono fatte senza che vi fosse quella regolarità voluta dalla legge, per cui si richiede poi un voto espresso del Parlamento per convalidarla.

Ora, se questi crediti non si hanno sotto gli occhi, questa speciale considerazione di spese autorizzate con riserva non si può più fare, perchè non si sa quali esse siano.

Evidentemente adunque mi pare che resti dimostrato, che qui non si tratta di una deliberazione in merito, perchè è cosa d'ordine, ma che la legge dando diritto a ciascun membro del Parlamento di avere questi documenti sott'occhio, debb'essere eseguita, giacchè la

legge, dice non che le indicazioni di queste spese siano presentate al banco della Presidenza ma che siano distribuite.

Ora la distribuzione si debbe effettuare, perchè sia data esecuzione alla legge, perchè lo spirito della stessa abbia il suo effetto. In conseguenza insisto perchè si sappia, se realmente la stampa dell'altro ramo del Parlamento è già abbastanza avanzata in modo che si possa sperare prossima la distribuzione di questo documento, e perchè, ciò non essendo, si faccia eseguire la stampa dal Senato senza che occorra, parmi, alcuna deliberazione, giacchè è cosa d'ordine, come diceva giustamente l'onorevole Ministro dell'Interno, è cosa portata dalla legge, ed ogni Senatore ha diritto d'insistere perchè la legge venga eseguita.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola per chiarire il mio intendimento.

Io non mi sono opposto, nè punto nè poco, alla domanda fattasi per la stampa de' documenti in discorso, ho voluto semplicemente porre in chiaro i fatti, ed ho accennato alcuni precedenti e quello segnatamente dell'anno scorso in cui non si sono stampati questi documenti, ma non sono andato più in là.

Del resto, se questa stampa non si potesse avere altrimenti, io sarei certamente il primo ad instare perchè si eseguisse per cura del Senato.

Ciò detto, aggiungerò, che quando il Senato voglia prescrivere che la stampa si faccia, questa si eseguirà con tutta la sollecitudine possibile, ne prendo il formale impegno, ma ciò non toglie che non si richiedano perciò parecchi giorni, e certamente non si arriverà ad un risultato più prossimo di quello, che, sono certo, noi otterremmo attendendo la distribuzione dalla Camera dei Deputati. Io sono così lontano dall'oppormi ai desideri spiegati dal Senatore Benintendi, che se si pone ai voti la stampa, voterò pel sì.

Senatore **Di San Martino**. Io credo, che il Senato farebbe bene ad incaricare l'ufficio di presidenza di verificare, se il tempo che occorre ancora per la stampa dei documenti alla quale si procede per cura della Camera dei Deputati, sia maggiore di quello che occorrerebbe per averne la stampa che fosse fatta per ordine del Senato.

Se il tempo occorrente per l'esecuzione della stampa ordinata dalla Camera dei Deputati non è maggiore, mi pare che sia inutile fare questa spesa.

Senatore **Benintendi**. Mi unisco alla proposta fatta dall'onorevole San Martino.

Presidente. Domando se il Senato vuole deliberare in proposito.

Senatore **Farina**. Non occorre, perchè è cosa d'ordine.

Presidente. Siccome non v'ha istanza per una espressa votazione, secondo la proposta dell'onorevole San Martino, cui si è unito l'onorevole Benintendi, è delegata la presidenza a verificare se sia più conveniente attendere la stampa della Camera dei Deputati.

Senatore **Farina**. Quando avremo la relazione dell'ufficio di presidenza, vedremo ciò che occorra fare.

Senatore **Di Pollone**. Come esecutore di quanto il Senato avrà ordinato, ho bisogno d'accertarmi se ho ben inteso. Mi pare che siasi stabilito in massima di avere questi documenti stampati, si tratta solo di verificare se vi abbia modo di averli più speditamente mercè la distribuzione della Camera dei Deputati, ovvero di fare eseguire la stampa per conto del Senato.

Ora, se la Camera dei Deputati ci favorirà questo documento in tempo prossimo, resta inteso che si attenderà questa distribuzione, in caso contrario, si darà mano senza dilazione alla stampa per conto del Senato.

Credo, se non vado errato, che questa sia l'intenzione del Senato.

Voci. Sì, sì, ha inteso benissimo.

Presidente. Secondo l'ordine del giorno verrebbe in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860-62-63 del Ministero dell'Interno.

(V. Atti del Senato N. 160)

La legge è composta di due articoli di cui darò lettura.

(Vedi *infra*).

(Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura delle relative tabelle.)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Non chiedendosi la parola rileggo gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860, 1862 e 1863 del Ministero dell'Interno per la complessiva somma di L. 5,974,494 85, fra i diversi capitoli come nell'annessa tabella A.

Tab. A.

	RIASSUNTO		
	Ordinarie	Straord.	Totale
Bilancio dell'Emilia 1860 L.	477,300 75	61,431 12	541,731 92
Bilancio del Ministero dello Interno 1862 »	3,510,345 71	673,640 24	4,133,985 95
Bilancio del Ministero dello Interno 1863 »	648,747 23	600,029 75	1,248,776 98
	<u>4,636,393 69</u>	<u>1,338,101 16</u>	<u>5,974,494 85</u>

(Approvato.)

« Art. 2. È annullato sui bilanci 1862-63 medesimi, il credito complessivo di lire 3,842,403 93 da ripartirsi fra i diversi capitoli come dall'annessa tabella B.

Tab. B.

RIASSUNTO

	Ordinarie	Straord.	Totale
Bilancio del Ministero dell'Interno 1862 . .	2,646,454 98	»	2,646,454 98
Bilancio del Ministero dell'Interno 1863 . .	1,202,042	» 906 95	1,202,948 95
	<u>3,848,496 98</u>	<u>906 95</u>	<u>3,849,403 93</u>

(Approvato.)

Si passa all'esame della legge per l'approvazione di una spesa straordinaria per l'acquisto di mobili ad uso degli uffici delle dogane.

(V. *Atti del Senato* N. 161)

Do lettura degli articoli.

(Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, rileggo l'articolo primo.

Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 185,000 per l'acquisto mobili, pesi e casse forti, ad uso degli uffici delle gabelle. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questa spesa sarà stanziata nel bilancio straordinario del Ministero delle Finanze, sotto la denominazione: *Acquisto mobili, pesi e casse forti ad uso degli uffici delle gabelle*, e ripartita come segue:

Bilancio 1864	L. 85,000
Idem. 1865	» 100,000 »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA SISTEMAZIONE DELLE SPESE
E DELLE ENTRATE RELATIVE AI COMPENSI
PER I DANNEGGIATI
DALLE TRUPPE BORBONICHE IN SICILIA.

(V. *Atti del Senato* N. 185)

Presidente. Queste due leggi essendo di natura tale che possono essere votate in una sola urna, io passo, prevalendomi della presenza del Ministro delle Finanze, all'altra legge che riflette la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia.

Leggo il testo ministeriale e poi contrapporrò il testo dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E., Relatore. Bisogna sentire se il Ministro accetta la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale o se vuole che si apra sul progetto ministeriale.

Ministro delle Finanze. Adesso non sta a me il dire se si debba leggere l'uno o l'altro dei due pro-

getti, ma io non potrei a meno di pregare il Senato di fare la discussione sopra il progetto ministeriale, sebbene quanto al primo articolo tra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale non vi sia divergenza.

Senatore Castelli E., Relatore. Dopo la dichiarazione del signor Ministro, mi pare naturale che la lettura della legge si debba fare sul testo ministeriale, e quando si apra la discussione sovresso, io contrapporrò, come emendamenti, gli articoli proposti dall'Ufficio Centrale.

(Il Senatore Segretario, Arnulfo dà lettura del progetto di legge, testo ministeriale).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. L'Ufficio Centrale ed il Ministero convengono pienamente in ciò che si riferisce all'articolo 1 di questo progetto di legge, secondo il quale si stabilisce che debba lo Stato procedere alla riscossione delle somme le quali a termini del decreto di Garibaldi del 9 gennaio 1860, sono dovute dalle Opere pie, fidecommissarie o da altri istituti, affine di soddisfare ai compensi che con uguale decreto vennero assegnati a coloro che furono danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia; ma vi ha una divergenza per ciò che riguarda gli articoli susseguenti.

Il progetto del Ministero stabilisce che debbano essere soddisfatte dall'erario le somme le quali valgono a pagare gl'interessi dei buoni che furono creati per essere dati a questi danneggiati, mentre secondo l'Ufficio Centrale dovrebbero, tanto gl'interessi di questi buoni, quanto l'estinzione loro, essere soddisfatti a misura che procedono gl'incassi delle somme dovute dagli istituti pii.

Ma per dare una qualche ragione al Senato dei motivi per cui il Ministero lo prega a volersi attenere al suo progetto, sarà indispensabile che io faccia un passo addietro e dica qualche parola a costo di incorrere in ripetizioni colle relazioni che furono fatte su quest'argomento sia nell'uno sia nell'altro ramo del Parlamento.

Infatti, o Signori, il Decreto di Garibaldi stabiliva puramente e semplicemente che dovessero essere pagati i danni cagionati dalle truppe borboniche nel bombardamento di Palermo e nelle altre occasioni nel Decreto stesso accennate; stabiliva poi che per soddisfare a questi danni, dovessero essere acquistati certi redditi di Opere pie, di fidecommissarie, nei modi e termini ivi pure fissati. Ma intanto che cosa è avvenuto all'atto pratico? È avvenuto che prima che fossero bene accertati gli enti morali a cui il Decreto di Garibaldi si applicava, avanti che fossero riconosciuti i redditi di codesti enti, ai quali poteva anche ritenersi applicabile il Decreto medesimo, un certo tempo trascorse; e siccome per altra parte le lagnanze, le domande, ed anche (bisogna pur dire la verità) la miseria, e per ta-

luni dei danneggiati l'assoluta privazione di mezzi, faceva grande impressione, e come si era in circostanze politiche abbastanza vive ed eccezionali, delle quali bisogna pur tener conto, il fatto sta che si cominciarono a pagare i danni rappresentati da somme di poco momento inaino a che si fossero poi riconosciuti i danni stessi; imperocchè evidentemente, quando il Decreto fu fatto, non si aveva dal Ministero nè conoscenza dei danni recati dalle truppe borboniche, nè cognizione dei redditi che si dovevano sequestrare per risarcirli.

Epperò in quella speciale circostanza fu creduto dal Governo dittatoriale, e poi dal Governo luogotenenziale, che si dovessero pagare questi danni cominciando da quelli minori che non eccedevano, credo, 10 ducati (L. 42 50, se non isbaglio), e fossero, come furono pagati dal Governo.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Non dal Governo luogotenenziale.

Ministro delle Finanze. Sì, sì; vi sono del resto le date nella relazione fatta alla Camera, e nella relazione stessa dell'onorevole Castelli.

Per fare dunque questi pagamenti, si ebbe ricorso, come diceva, ad alcuni di quei redditi, che già erano stati incassati da Opere pie, e sequestrati a tale oggetto in virtù del Decreto di Garibaldi; ed in parte ancora si fece uso di somme ricavatesi da una pubblica sottoscrizione, che erasi aperta nei primi momenti della liberazione di Palermo, non che di fondi materiali di cassa appartenenti al pubblico erario.

Intanto però erano sopravvenute ulteriori circostanze abbastanza critiche; vi erano pericoli di turbamenti; questi danneggiati facevano le più vive istanze di modo che è avvenuto che qualche altra anticipazione si sia dovuta fare nella cifra totale di circa 2 milioni di lire, se non erro, pagando i danni inferiori a 10 ducati, cioè a L. 42 50, e pagando i danni superiori a 10 ducati per un ammontare di 3/10.

Tale era lo stato delle cose nel 1862.

Per una parte lagnanze senza fine di tutti questi danneggiati, e di tutti coloro i quali o per umanità o per ragioni politiche le appoggiavano, ed appunto perchè si trovavano questi danneggiati in numero piuttosto grande, talvolta le loro lagnanze minacciavano di compromettere l'ordine pubblico; dall'altra parte si avevano queste istituzioni pie le quali si rifiutavano in tutti i modi di dar esecuzione al citato Decreto di Garibaldi, ed erano quindi molto restie a versare al Governo le somme dovute.

In questo stato di cose mi era sembrato nel 1862 che anzitutto si dovesse fare uno stato accurato dei danni da risarcire per una parte, ed un altro stato dei redditi di questi pii istituti per l'altra, affine di avere un concetto dell'ordine, con cui si doveva procedere nella relativa estinzione. Fatto questo stato, riconobbi che i danni ammontavano a circa 7 milioni, di cui però restavano a risarcire soli 5 milioni circa (cito solo le cifre approssimative, perchè in questi ultimi giorni

non ebbi proprio campo di rivedere le cifre esatte, ma ne ho ancora sufficiente memoria per dirle all'ingrosso) e che i redditi di questi istituti, cui pareva doverli applicare il Decreto di Garibaldi, ascendevano a circa 500 mila lire.

Ora qual sistema si doveva seguire? Procedero così lentamente nell'estinzione del capitale consacrando 500 mila lire annue?

Parve invece che fosse miglior consiglio di applicare questa somma annua disponibile di 500 mila lire al pagamento degli interessi dei danni, che erano, come ho detto, ancora di 5 milioni circa, e così al pagamento di annue L. 250 mila, cui ascendevano in ragione del 5 0/10, e le altre annue L. 300 mila che costituivano la differenza fra le 500 mila lire di entrata e le 300 mila di spese a titolo di interessi, riserbarle per l'indennizzo delle spese di amministrazione e per l'estinzione dei buoni stessi.

In questo modo si sarebbe potuto annualmente dare l'interesse del danno; e dall'altra parte procedere alla estinzione del capitale. Una volta estinto il capitale rappresentando il danno, veniva meno lo scopo del Decreto dittatoriale, e per conseguenza si potevano restituire agli Istituti o altre Opere pie i redditi che erano stati a tale oggetto sequestrati dal dittatore Garibaldi.

Fu quindi creduto nel 1862, che miglior consiglio fosse quello di istituire dei buoni, il cui valore nominale fosse uguale al danno sofferto per cagione delle truppe borboniche, stimato e riconosciuto dalla Commissione appositamente creata, in guisa che si avesse in sostanza con i redditi degli Istituti ed altre Opere pie a pagare gli interessi di quei buoni, e quindi ad estinguere i buoni stessi colla differenza disponibile.

Veramente nel 1862 pareva che questi istituti, visto che si rifiutava di continuare il sistema delle anticipazioni, pareva, ripeto, che vi portassero migliore buona volontà nel pagare allo Stato le somme, le quali a termini del Decreto di Garibaldi sarebbero state da loro dovute. Inoltre tutti coloro i quali conoscevano le circostanze di questi istituti bene addentro ed erano sul sito, consultati, risposero che non vi sarebbe stato alcun dubbio che i loro redditi sequestrabili in virtù del Decreto di Garibaldi superavano d'assai gli interessi dei buoni somministrati ai danneggiati.

Quindi pareva che senza esporre lo Stato a nuove anticipazioni pel pagamento dei decimi sopra i danni medesimi si potesse così servire l'interesse ai danneggiati, salvo poi a fare l'estinzione a misura che vi fossero state somme disponibili.

Ed infatti dapprima ogni cosa procedette abbastanza regolarmente, ma poi insorsero tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli, tutte le resistenze immaginabili. È naturale che gli amministratori degli Istituti cercassero di non avere ad eseguire questi pagamenti tentando tutte le vie dilatorie. Il fatto sta, che mentre si aveva per una parte da pagare gli interessi di questi buoni, dall'altra parte vi era un ritardo nell'incasso delle somme do-

vute dagli istituti. Allora il mio predecessore ha creduto che fosse buon consiglio l'anticipare l'interesse dei buoni, come, debbo confessare candidamente, io stesso ne ho ordinato l'anticipazione non appena fu adottato nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge che sta ora davanti al Senato. Intanto vi era un ritardo nell'incasso. Ora importava anzi tutto, a parer mio, in tale circostanza di regolare questa contabilità, onde uscire una volta dal sistema delle anticipazioni; importava poi essenzialmente, onde poter eseguire il Decreto di Garibaldi, che ha vigore di legge, importava, dico, accertare l'incasso delle somme dovute dalle pie istituzioni.

Da ciò conseguiva la necessità di un progetto di legge che si divide in due parti.

Per una parte si dà mano regia al Governo per poter esigere le somme dovute da quelli Istituti pii, le quali si riscuoterebbero colle stesse norme con cui si riscuote l'imposta fondiaria. Dall'altra parte si chiede che queste somme siano versate dagli Istituti, e pagate per conto del Governo, il quale avrebbe soddisfatto l'interesse dei buoni, ed avrebbe di poi proceduto all'estinzione dei buoni stessi, a misura che vi fossero delle somme disponibili, cioè a dire, a misura che le somme introitate dagli Istituti fossero più grandi di quelle spese dal Governo, sia per l'interesse dei buoni, sia ancora per gli interessi delle anticipazioni, sia infine per le spese di amministrazione che il Governo sostiene in proposito.

Ora qui comincia la divergenza tra il Ministero e l'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale riconosce che sia savio consiglio quello di riscuotere le somme dovute dagli Istituti pii colle stesse norme, colle quali si riscuote l'imposta fondiaria; ma l'Ufficio Centrale non crede utile cosa che lo Stato s'incarichi egli di incassare per conto proprio queste entrate e di pagare gli interessi dei buoni dei danneggiati. Reputa invece che debba lo Stato riscuotere queste entrate, come riscuoterebbe l'imposta fondiaria, e poi a misura che ha delle somme disponibili, pagare gli interessi dei buoni e procedere alla loro estinzione.

Vede bene il Senato, anzitutto, che se si riguarda il lato finanziario di questo progetto di legge, si può dire che nè coll'uno, nè coll'altro sistema venga un aggravio propriamente detto alla finanza, imperocchè egli è fuor di dubbio, per tutti gli accertamenti che furono fatti, che i redditi di queste Opere pie attribuibili alla indennizzazione dei danni recati dalle truppe borboniche, sono più che sufficienti per pagare gli interessi dei danni medesimi.

Infatti l'ammontare di queste somme, a cui il Governo ha ragione, sono di 500,000 lire all'anno, mentre gli interessi dei buoni sono di 250,000 lire all'anno. Si potrebbe dire che il Governo ha un danno per le anticipazioni che egli è costretto a fare. Ma io prego il Senato a voler considerare che all'art. 2 è detto che lo Stato si rimborserà non solo degli interessi dei buoni, non solo delle spese di esazione e di amministrazione, ma

si rimborserà inoltre degli interessi delle anticipazioni, a cui lo Stato fosse stato soggetto. Di modo che sotto il punto di vista finanziario, un vero danno non viene alla finanza, sia che si adotti l'uno, sia che si adotti l'altro sistema. Quindi è che rimarrebbe semplicemente la questione la quale io chiamerei amministrativa; e benchè in materie di finanze mi paia che il meno possibile si debba parlare di cose politiche, pure rimane, ed anch'io non lo debbo nascondere, una certa questione politica intromessa in questo progetto di legge.

Questione amministrativa. Domando agli uomini egregi che compongono l'Ufficio Centrale; ma è egli regolare che il Governo abbia là in disparte una piccola amministrazione, la quale non si sa con quali norme si governi, e che riscuota e paghi indipendentemente dalle leggi generali d'amministrazione e contabilità?

Pare a me che sia molto più conforme alle buone regole di amministrazione che le somme le quali si incassano debbano figurare nel bilancio attivo, e le somme che si spendono debbano figurare nel bilancio passivo, e che delle sue operazioni il potere esecutivo debba in questo come in ogni altro caso dar conto al Parlamento. Pare a me che tanto i mandati che si spediscono, quanto gli ordini di riscossione debbano essere sottoposti a tutte quelle formalità alle quali la legge vuole debbano essere sottoposte tutte le somme che si riscuotono e che si pagano, e che debbano figurare nel bilancio attivo e passivo come ogni altra spesa e riscossione fatta dallo Stato.

Ma si dirà; si tratta di entrate, si tratta di spese che veramente non riguardano lo Stato, e sono invece rivolte ad uno scopo speciale, a cui, potrebbe dir taluno, lo Stato è estraneo.

Ma, Signori, in molti capitoli del bilancio troviamo che tante volte lo Stato incassa delle somme, delle quali egli non è possessore, ma che deve restituire ad altri.

Così, per esempio, quando lo Stato riscuoteva il dazio consumo dei comuni toscani non lo riscuoteva per conto proprio, ma lo restituiva ai comuni; di modo che figurava nel bilancio attivo d'entrata il prodotto di questo dazio-consumo, figurava nel bilancio passivo la spesa di riscossione, come anche la somma che si pagava ai comuni.

Prego il Senato di voler considerare ancora la cosa sotto un punto di vista che chiamerei nettamente politico.

Il Senato non ignora in quali condizioni sia per tante ragioni la Sicilia. Non ignora come da taluno, quando nasce qualche difficoltà nell'applicazione dei decreti dittatoriali, vogliansi vedere delle questioni di partito, vogliasi vedere che si osteggiano le leggi che sono state promulgate.

Piacciavi, o Signori, il venire in altra considerazione: fin da quando sono stati emessi questi buoni per opera del Governo, cioè nel 1862, il Senato potrà ritenere che io abbia, per tale emissione, fatta opera biasimevole,

sebbene io creda, che se il Senato volesse considerare ciò che è avvenuto in quella circostanza, forse troverebbe che la mia opera non fu degna di biasimo. Ed infatti l'agitazione che fu sempre assai viva relativamente al pagamento dei danni fatti dalle truppe borboniche si è invece arrestata; in gravi condizioni di cose furono dati i buoni ai danneggiati, i quali si trovavano in deplorabili strettezze, ed essi hanno potuto trarne un partito alienandoli.

Il credito è diventato liquido, trasferibile; e chi giaceva nella miseria la più grave (imperocchè, o Signori, quando accade che un bombardamento ha distrutto il tetto ed ogni arredo di un capo di famiglia potete ben capire quali sono le conseguenze che ne nascono), coloro che si trovavano nella più deplorabile miseria hanno potuto, avendo il loro credito liquido, trarne un partito vendendo il buono che era perfettamente alienabile; dopo quel tempo sono cessate le agitazioni che di tratto in tratto nascevano; giacchè prima ogni due mesi, ogni tre mesi, a intervalli, si avevano sempre delle perturbazioni per dimostrazioni a cagione delle indennità reclamate dai danneggiati dalle truppe borboniche.

Io credo pertanto, che se il Senato si riferisce a quello che è accaduto nel 1862, troverà che il mio operato non è biasimevole. Ad ogni modo si è creduto che gli interessi di questi buoni sarebbero stati puntualmente soddisfatti dal Governo, il quale aveva in buona fede nel 1862 emesso un decreto in questi termini, imperocchè da tutte le informazioni che si avevano, ampiamente risultava come si avessero redditi più che sufficienti per pagare questi interessi.

Ciò nonostante, o Signori, malgrado che sia io stesso l'autore di questo Decreto del 1862, poichè lo consigliai a S. M., io non nascondo, che quando ho dovuto riconoscere come da una parte mentre la decorrenza dei buoni procedeva, dall'altra le entrate si facevano aspettare, io non volli continuare nel sistema delle anticipazioni, e mi sono fatto un dovere, malgrado che le più vive lagnanze fossero sorte pel pagamento degli interessi che scadevano al 1° ottobre 1864, mi sono fatto un dovere, dico, di presentare al Parlamento un progetto di legge: e quando questo progetto di legge ebbe l'approvazione della Camera dei Deputati, parendomi che come là non ebbe alcuna specie di difficoltà, come là fu riconosciuto unanimente dalla Commissione e dalla Camera stessa che il miglior partito ed il più semplice era quello di accettare le idee proposte dal Ministero, così ho creduto che fosse debito mio di soddisfare a questi interessi anche per far cessare le lagnanze sempre più vive che andavano ognor più complicandosi per tante cause le quali è inutile di riandare.

In conclusione, Signori, io credo che il Senato faccia opera più utile adottando il partito del Ministero, che non adottando il progetto dell'Ufficio Centrale. Infatti col progetto ministeriale non si espone la Finanza ad alcun danno, mentre la Finanza sarà rimborsata non solo delle somme che ha anticipato, ma ancora degli

interessi delle anticipazioni, e di tutte le spese che ha dovuto sostenere per tal oggetto; si dà esito finale a questa faccenda sempre spinosa, e finalmente si regolarizzano meglio le entrate e le spese facendole figurare nel bilancio.

Finalmente si fa onore alla buona fede di coloro i quali hanno fatto acquisto di questi buoni, e che sempre crederono che lo Stato avrebbe regolarmente soddisfatto gli interessi dei medesimi. Facendo altrimenti, si porta nell'Isola una causa di perturbazione veramente gratuita.

Se vedessi un interesse di qualche importanza per la Finanza nel fare in un modo diverso, certamente io direi: non sacrifichiamo la Finanza per amore di popolarità o per qualsiasi altra causa; ma, Signori, vi è danno per la Finanza, facendo in un modo piuttosto che in un altro?

Ognuno che esamini anche superficialmente la cosa dovrà riconoscere che danno per la Finanza per l'adozione del progetto del Ministero non v'è.

Ora, se non v'è danno qual ragione vi può essere per mettere una causa di perturbazione e dare, dirò di più, un pretesto che fino ad un certo punto può sembrare fondato, per accusare in certo modo il governo di aver fatto opera che abbia dato luogo ad inconvenienti e accagionarlo quasi di mala fede pei danni recati?

Imperocchè riflettete, o Signori, che moltissimi hanno fatto acquisti di questi buoni da quelli che furono veramente danneggiati, i quali per lo più essendo gente miserabile, li hanno venduti sulla fede assoluta che il Governo li avrebbe pagati.

In questa condizione di cose, da una parte non essendovi danno delle Finanze e dall'altra parte essendovi un vero svantaggio amministrativo e politico (imperocchè un rifiuto non sarebbe bene interpretato), io credo che il Senato non esiterà ad accettare il progetto del Ministero.

L'Ufficio Centrale, il quale certo non mancò di vedere le ragioni che militavano pel progetto del Ministero, parmi sia stato indotto nel suo avviso da un certo timore di creare un precedente. Io ho letto colla debita cura la relazione dell'Ufficio Centrale e parmi di avervi scorto un siffatto timore di creare un precedente che potesse essere forse invocato a danno delle Finanze, oppure di dare un voto che fosse meno equo in questo senso che si trattino alcune Provincie in modo diverso da certe altre.

Vedo per esempio che si fa cenno dei danni arrecati dalle truppe austriache nelle guerre del 1859 in Lomellina e via discorrendo; ma, Signori, vi è qualche punto di paragone fra l'uno e l'altro caso?

Nell'un caso: Garibaldi quando ha detto, saranno indennizzati questi danni, ha detto l'ancora, per pagarli saranno assegnate le tali rendite; nell'altro caso citato vi è forse qualche cosa di simile? vi sono i danni, ma non vi sono delle rendite assegnate pel loro indennizzo,

e non credo che vi sarebbe chi volesse andare a sequestrare i redditi di Opere pie o di altre istituzioni per applicarle in simil modo a queste indennità.

Là invece vi è un fatto compiuto, una legge, quindi non vedo quale relazione vi possa essere tra l'un fatto e l'altro; qui non è il Governo che indennizza del proprio i danni fatti dalle truppe borboniche, laddove non fa altro che eseguire un Decreto, il quale stabilisce il modo con cui si indennizzano ed il modo con cui sarà rimborsata l'indennità. Perciò io non credo che con la adozione del progetto ministeriale si stabilisca per nulla un precedente il quale possa essere citato in casi analoghi e che possa far credere a talune Provincie di essere trattate con minor favore di quello che lo sieno le altre. Quindi io mi permetto di pregare il Senato a volere attenersi al progetto del Ministero.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Come ha udito il Senato dall'esposizione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze la questione della quale deve occuparsi oggi trae la sua origine da un Decreto dittatoriale del general Garibaldi, emanato nel momento che entrava nell'isola di Sicilia. Con questo primo decreto egli aveva stabilito che i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche si dovessero dare dai comuni i quali avrebbero diritto ad esserne rimborsati dallo Stato. Con un secondo decreto però, forse riconoscendo che non incombesse allo Stato il sopportare veruna spesa per quei danni, autava il provvedimento e stabiliva che da certe rendite di Opere pie e di altri Istituti esistenti in quell'isola si sarebbe invece prelevata la somma necessaria per indennizzare i danneggiati dalle truppe borboniche. Quindi questo decreto toglieva affatto di mezzo lo Stato e non ne impegnava per nulla le finanze.

Alla Dittatoria succedeva la Luogotenenza: si trattava di dare esecuzione al Decreto di Garibaldi che, attesi i suoi poteri illimitati, era legittimo. La luogotenenza per prestar la sua mano, che questa era la sola sua missione, all'esecuzione di questo decreto, creava apposite Commissioni incaricandole di verificare la natura dei danni e il loro ammontare, e di presentarle uno stato completo che dimostrasse a qual somma ascendevano in complesso.

Fatta questa verifica dalla Commissione nominata, risultava che i danni ascendevano a lire 7,060,000 circa. Non restava più allora che esigere annualmente dalle diverse Opere pie le rendite vincolate dal decreto Dittatoriale e distribuirle. Ma il Luogotenente del Re, per una parte trovava resistenza in quelle Amministrazioni, e, per altra parte, era vivamente sollecitato dai richiami dei danneggiati, i quali chiedevano inaspettatamente il pagamento delle indennità loro dovute.

Nell'impossibilità di esigere colla prontezza che era necessaria da quelle Opere pie la somma da distribuire, la Luogotenenza ordinava per intanto che si pagassero quei danni che non eccedessero la somma di 42 lire,

è che per quelli che fossero superiori, si pagasse un decimo.

Qui cominciava già la Luogotenenza ad impegnare, tuttochè in proporzione assai leggera, le finanze dello Stato. Frattanto le fidecommissarie e le Opere pie persistevano a non pagare.

Allora fu che, cessata la Luogotenenza, il Governo centrale molestato continuamente dai reclami di quei danneggiati, si induceva esso pure a far pagare altri due decimi; ma ciò non bastava ancora ad acquietare i danneggiati. Onde il Governo, sicuramente, non sentendosi sufficiente autorità per anticipare l'intera somma, mentre le Opere pie continuavano a non pagare il loro debito; il Governo, dico, per attutire i reclami che non cessavano malgrado il pagamento dei tre decimi, escogitava un mezzo che in certo modo per i danneggiati equivaleva ad un pagamento, emetteva cioè per virtù di un Decreto reale del 21 agosto 1862, appositi buoni nominativi per una somma corrispondente al credito che era ancora da pagarsi in cinque milioni e 300 o 400 mila lire, obbligandosi a pagare gli interessi con danari dello Stato.

Questo sistema continuò dall'agosto 1862 fino all'ottobre dell'anno scorso, alla qual epoca l'onorevole Ministro delle Finanze, dubitando quanto meno, come ha detto egli stesso al Senato, che fosse regolare la procedura tenuta fino allora, e non volendo ad ogni modo continuarla, pensava di mettersi in regola. Per mettersi in regola, trovava prima di tutto che bisognava assicurare il pronto e regolare pagamento per parte dei veri debitori, ed in secondo luogo, che bisognava intanto continuare a pagare, perciò presentava primieramente alla Camera dei Deputati che l'adottava, e poscia al Senato il progetto di legge di cui abbiamo inteso lettura.

Demandato all'Ufficio Centrale questo progetto di legge, l'Ufficio dovette procedere a diversi esami; dovette esaminare in primo luogo se fosse necessario che si accordasse la facoltà di esigere dalle opere pie debtrici le somme da esse dovute secondo le prescrizioni delle leggi che regolano l'esazione delle imposte dirette. E qui fu unanime l'Ufficio nel riconoscere che era provvida la ideata disposizione: ma, quanto alle altre parti del progetto ministeriale, rifletteva che il Decreto di Garibaldi non impegnava per nulla lo Stato, il quale non aveva che da agevolare ai danneggiati l'esazione di ciò che era loro dovuto, non dallo Stato, ma da terze Amministrazioni.

Partendo da questo principio, osservava che nel progetto ministeriale non si stava a queste semplici norme di aiutare i danneggiati a conseguire il pagamento del loro credito, ma che invece il Governo in certa tal guisa, assumeva su di sé il pagamento delle somme dovute, e l'assumeva, non già sicuramente esonerandone i vari debitori, ma obbligandosi tuttavia ad effettuarlo esso medesimo indipendentemente dai versamenti che da coloro si dovevano eseguire.

Dalle quali considerazioni era l'Ufficio Centrale, ec-

attuazione ad uno solo dei membri, condotto a riconoscere che la seconda parte del progetto andava oltre ciò che veramente si sarebbe dovuto fare nei limiti di una semplice assistenza a questi creditori: e perchè? Perchè il progetto ministeriale vorrebbe che nel bilancio passivo dello Stato siano portate annualmente le somme necessarie per pagare l'interesse dei buoni ascendente a 240 o 280,000 lire all'anno, mentre nulla dimostra, che per corrispettivo di questa somma portata nel bilancio passivo, il Governo sia certo di riscuotere la corrispondente somma dovuta dai veri e soli debitori dei danneggiati.

È detto nella relazione ministeriale presentata alla Camera, che dalle indagini, che si sono fatte, e dai risultati finora avuti, si debbe ritenere che ascenderanno oltre a 500,000 lire le somme che annualmente dovranno versare queste Opere pie, fidecommissarie, ecc., ma questa asserzione sulla quale noi non intendiamo nullamente di muover dubbi, non si appoggia, per quanto se ne sappia, a verun documento che chiarisca che annualmente lo Stato incasserà con certezza questa somma.

Dunque l'Ufficio Centrale ha dovuto dire: o siete sicuri che incasserete questa somma, ed allora è inutile che portiate nel vostro bilancio passivo l'obbligo di pagare col denaro dello Stato per poi indennizzarlo con quello dei debitori; siete sicuri, avete un modo regolare di riscossione; dunque aspettate; riscuotete, e pagherete.

Questo modo ci è parso molto più regolare.

O non avete questa piena sicurezza, e in questo caso il vostro sistema impegna le finanze dello Stato, epperò non è accettabile.

Ho detto questo per rispondere ad una osservazione dell'onorevole signor Ministro il quale diceva, che non sa comprendere come l'Ufficio trovi qualche cosa che ripugni all'interesse delle Finanze nel suo progetto.

Non ci è qualche cosa che ripugni, ma c'è qualche cosa che impegna per lo meno eventualmente, indirettamente le Finanze dello Stato.

Voglio supporre, che i calcoli che si sono fatti, che i riscontri che il Ministero ha avuti, siano fallaci, che non sia reale questa rendita, che sia soggetta a diminuzioni, e che quindi lo Stato non possa veramente in tutto o in parte esigere questa somma: ma intanto, se noi passiamo la legge presentataci lo Stato sarà obbligato a continuare i pagamenti.

Senatore Della Verdura. Domando la parola.

Senatore Castelli E., Relatore. Quindi mentre il Decreto del generale Garibaldi non impegna nè punto nè poco le Finanze, con questo progetto di legge, in altri termini, si perdurerebbe nel sistema, nel quale il Governo ha creduto in passato di dover entrare a riguardo di questi danneggiati, vale a dire si continuerebbe ad anticipare senza esigere; senza avere il corrispettivo dei versamenti, che sinora si sono fatti e che si farebbero ulteriormente.

Ma non c'era solamente la considerazione finanziaria

che determinava l'Ufficio a dissentire dal Ministero circa il modo di dare esecuzione al Decreto di Garibaldi.

L'Ufficio Centrale trovava, che se anche in definitiva si potesse esser certi, che le Finanze non siano esposte ad una anticipazione senza sicurezza di rimborso, tuttavia il suo progetto implicava per lo meno una garanzia in favore di questi danneggiati per parte del Governo: e ciò all'Ufficio bastava per mostrargli la poca convenienza di entrare in questo sistema. Si è detto dal signor Ministro, che il sistema che si è tenuto prima di presentare questa legge ha la sua giustificazione anche in considerazioni politiche: ed io rispondo che il sistema contrario adottato dall'Ufficio Centrale, ha appunto la sua ragione di essere in considerazioni politiche.

Ho già detto che eventualmente le Finanze possono essere impegnate, ho già detto che quando non fossero impegnate, implica il progetto di legge del Ministero una garanzia a favore di questi danneggiati.

Ma, Signori, non ve ne sono altri danneggiati in Italia? Non vi è un gran numero di altri danneggiati gravemente per identiche cause, i quali hanno fatto e fanno incessanti reclami per ottenere compensi? Non ho bisogno di scendere a questo riguardo a verun particolare.

Tutti sanno a che cosa voglio alludere con queste mie parole; tutti comprendono che se non fu giustizia fu per lo meno necessità il non ascoltare le lagnanze di tutti gli altri danneggiati dell'Italia, e che quindi ragion vuole che, non solo non si agisca con una misura diversa e privilegiata a favore di altre provincie, ma che non se ne abbia neppure l'apparenza. Qui sta la vera considerazione politica.

Io vorrei anche ammettere che per i danneggiati della Sicilia il progetto del Ministero non contenga un vero favore, perchè infine de' conti, se le Opere pie pagheranno, saranno rimborsate le Finanze; ma nessuno si dissimulerà che il progetto del Governo avrà sempre l'apparenza di un favore. Che se del resto in Sicilia vi è malcontento per questa questione, è un malcontento che si spiega benissimo, perchè i poveri danneggiati reclamando e non avendo compenso de' danni sofferti, non possono certo essere contenti; ma se vi è malcontento per questa causa in Sicilia, Signori miei, e chi non sa che ci hanno malcontenti in altre Provincie, e chi non sa che in queste altre Provincie, nessunissimo favore si potrà ottenere a questo riguardo? Epperò parve all'Ufficio Centrale, che sia da preferirsi il suo sistema a quello proposto dal signor Ministro delle Finanze.

Col sistema che propone l'Ufficio Centrale si ottiene pienissimamente l'intento a cui hanno diritto che si giunga i danneggiati della Sicilia. Qual è il loro diritto? Di essere compensati. E da chi, e con quali mezzi? Dalle Opere pie della Sicilia colle rendite vincolate a tale uso dal Decreto Dittatoriale.

Ora, finora non hanno potuto conseguire quest'intento, perchè le Opere pie della Sicilia non hanno voluto pagare, tanto che derogando alle norme solite di ammi-

nistrazione, il Governo si trovò indotto ad assumere il loro posto e a pagare esso invece delle Opere pie debitorie. Ma se il progetto dell'Ufficio Centrale assicura che quindi innanzi questi pagamenti saranno fatti dalle Opere pie, che quindi potranno annualmente essere corrisposti gli interessi, che oltre ciò, col residuo, si potrà di mano in mano venire ad ammortizzare questi buoni del Tesoro, come era già stato stabilito dal Decreto del 1862, quale ragione avranno di dolersi i danneggiati di Sicilia, se al progetto del Ministero sarà sostituito quello dell'Ufficio Centrale? D'altra parte vi è qualche cosa nel progetto dell'Ufficio Centrale che è di molta importanza nell'interesse delle Finanze, e che manca nel progetto del Ministero. Il Governo ha già anticipato per compensi di questi danneggiati un milione e oltre settecento mila lire; si dice nella relazione ministeriale che l'arretrato già dovuto da queste Opere pie oltrepassa i due milioni, ma frattanto nel progetto ministeriale non si parla di questi arretrati e dell'uso che se ne debba fare.

L'Ufficio Centrale invece ha detto: vi è un arretrato di due milioni, vi diamo un mezzo di esigerli prontamente; dunque questi due milioni prima di tutto siano destinati necessariamente, imprescindibilmente a rimborsare un milione e settecento mila lire che avete anticipato, se ce ne avanza, andrà coll'annata corrente per pagare gli interessi dei buoni, per contribuire all'ammortizzazione. In questa parte quindi il progetto dell'Ufficio Centrale, a senso nostro, migliora la legge.

Il signor Ministro diceva ancora: non si sa in verità comprendere come si sia fatto un paragone fra i danneggiati Siciliani e i danneggiati delle altre Provincie italiane. Si sa che i Siciliani si trovano in una condizione affatto diversa. Ed io sono pienamente dell'opinione del signor Ministro, ma trovo che i danneggiati Siciliani sono in una posizione infinitamente migliore, e che a questa migliore condizione che hanno già, non è mestieri che si aggiunga un altro favore.

I danneggiati Siciliani hanno avuto una ventura che non è toccata a nessuno degli altri danneggiati, vale a dire, che un potere eccezionale, un potere sovrano, un potere assoluto, ha tolto dalle amministrazioni, direi, private, rendite loro proprie, e le ha attribuite a questi danneggiati; questa è stata una vera fortuna, che non si è verificata nel resto dell'Italia. Dunque, secondo noi, bastava questo favore. Quindi il confronto che si fa dall'Ufficio Centrale, si fa opportunamente per dimostrare che vi sarebbe tanto maggior ragione di dolersi per parte degli altri danneggiati dell'Italia, se, mentre i danneggiati della Sicilia sono già favoriti da una condizione eccezionale, vi si aggiungesse ancora il nuovo favore, di obbligare lo Stato a continuare anticipazioni. Io non dico che si tratti di continuare pagamenti perduti, ma è una continuazione di anticipazioni, epperò è un favore. Quindi neppure per questo rispetto credo che meriti di essere criticato il progetto dell'Ufficio Centrale.

Si è detto ancora che il progetto arrecherebbe una grave perturbazione nei Siciliani. Ma in verità io non so come. Delle due l'una; o il progetto ministeriale non implica nessun impegno per parte delle Finanze, ed in tal caso non cangia la posizione dei Siciliani; dunque sia che si adotti il suo o che si adotti il nostro, per i Siciliani nel fondo sarà sempre lo stesso, perchè la garanzia sta nelle rendite di queste Opere pie che il Governo dice che sono sicure; ed allora non si può tenere nessuna perturbazione. O il progetto del Ministero migliora in qualche parte la posizione dei Siciliani rispetto a tutti gli altri danneggiati italiani, ed allora noi crediamo, mi permetta il signor Ministro di dirlo, che gli stessi danneggiati siciliani troveranno giusto il procedere del Parlamento nell'adottare il progetto dell'Ufficio Centrale, a preferenza di quello del Ministero, in quanto essi medesimi riconosceranno che non si vollero fare parzialità ingiustificabili, epperò spontanei si persuaderanno di non aver motivo a dolersi.

Senatore **Manzoni T.** Domando la parola.

Senatore **Castelli E., Relatore.** Io credo di aver ribattuti gli appunti, che il signor Ministro ha creduto di dover fare al progetto dell'Ufficio Centrale, e non parmi conseguentemente di dover prolungare maggiormente questa discussione, la quale il Senato vede quanto sia delicata; dirò solo che io, e dicendo io intendo parlare a nome dell'Ufficio Centrale, io, ripeto, ritengo certissimo che col progetto dell'Ufficio Centrale, del quale è bene che si dia lettura perchè il Senato ne conosca le varianti, si provvede molto bene al doppio interesse di non impegnare le finanze e di assicurare i diritti dei danneggiati.

Il signor Ministro ha già detto che quanto all'articolo primo era d'accordo coll'Ufficio Centrale, il quale non vi ha fatto che una piccola variante; avevamo cioè detto: « Le somme, anche arretrate, che a termini, ecc. » mentre l'articolo del Ministero diceva semplicemente: « Le somme, che a termini, ecc... »

Ministro dell'Interno (ridendo). Ma questo si intende; parlando di somme dovute, si intende anche delle arretrate.

Senatore **Castelli E., Relatore.** Questo non fa che l'Ufficio Centrale non abbia creduto conveniente di meglio spiegarlo per eliminare perfino l'ombra del dubbio, e non parmi quindi che sia cosa che debba muovere al riso.

Quanto all'art. 2 l'Ufficio Centrale diceva:

« Sul montare già scaduto delle suddette somme, si opererà primieramente l'integrale rimborso alle finanze dello Stato, delle somme da esse anticipate ai danneggiati siciliani, coi relativi interessi scalari; e il sopravanzo, qualora ve ne sia, sarà erogato negli usi indicati nell'articolo seguente. »

L'art. 3 poi l'aveva così redatto:

« Ogni altra somma che al titolo e nel modo sovra indicati verrà esatta in appresso, sarà annualmente impiegata:

» I. Nel rimborso delle spese di emissione e d'amministrazione;

» II. Nel pagamento degli interessi dei buoni rilasciati in seguito al Reale Decreto del 21 agosto 1862, N. 1224;

» III. Nell'ammortizzazione dei suddetti buoni per mezzo di annuali estrazioni a sorte, nel modo che sarà determinato dal Reale Decreto con cui si provvederà a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.»

Dette queste cose, io ripeterò le conclusioni dell'Ufficio Centrale, perchè al progetto Ministeriale venga sostituito quello dell'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Interno. Chieggo di parlare.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Dopo aver udito con molta attenzione le osservazioni dell'onorevole Relatore a sostegno del progetto dell'Ufficio Centrale, pare a me che esse non suffraghino sufficientemente il progetto medesimo.

A mio modo di vedere, questo progetto è amministrativamente cattivo, e non scevro di inconvenienti politici. Amministrativamente cattivo, perchè mentre stabilisce che queste rendite che le Opere pie debbano fornire al pagamento dei danneggiati dalle truppe borboniche, fermato con Decreto dittatoriale di Garibaldi, siano riscosse con tutte le norme stabilite per le riscossioni dello Stato, e vengano anche raccolte nelle Casse delle Tesorerie dello Stato; non vorrebbe l'Ufficio Centrale che queste entrate figurassero nel bilancio dello Stato e neppure vi figurassero le spese. A me pare che in qualche modo questa contabilità deve apparire, e che il danaro che è riscosso dagli agenti del Governo non vi sia altro modo di farlo comparire se non nel bilancio dello Stato; e così pure le spese che si fanno debbono trovare sede opportuna nel bilancio medesimo.

Dunque qui ci è già una lacuna nel progetto dell'Ufficio Centrale. Se non s'intende che coteste spese figurino nel bilancio dello Stato come pure le entrate relative, si deve allora stabilire in qual modo esse debbano figurare e debbano essere riscotrate; bisognerà allora che si stabilisca un'Amministrazione apposita, la quale raccolga questi fondi e sia incaricata di pagare le persone le quali hanno diritto ad una quota parte di queste rendite.

Ora questa parte importantissima, essenziale, la quale deve garantire una buona Amministrazione, è omessa nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Dunque, amministrativamente, questo progetto non può essere accettato dal Senato, e, se non altro, occorrerebbe rinviarlo all'Ufficio medesimo perchè volesse completarlo.

Politicamente poi, o Signori, io credo che gli effetti di questo sistema sarebbero assai tristi. Noi non possiamo disconoscere i fatti precedenti, i quali essendo emanati da un governo riconosciuto, la cui eredità è

stata da noi accettata, dobbiamo religiosamente mantenerli.

Or bene col Decreto dittatoriale di Garibaldi, il governo dello Stato non ha egli assunto un impegno verso cotesti danneggiati di far pagare quelle somme con i fondi, o colle rendite di certe opere pie? Quale azione volete che abbiano questi danneggiati verso le Opere pie, senza l'interposizione del Governo? Come potrà ognuno di coloro che ha un credito, ricorrere a quelle Opere pie, le quali devono pagare la quota che a lui appartiene?

Non so veramente a quale delle Opere pie ognuno di questi si possa rivolgere. Se vi esistesse un centro, un ente morale collettivo, il quale raccogliasse tutte queste rendite dovute dalle diverse Opere pie, e si obbligasse a pagarle, comprenderei come ogni creditore potesse rivolgersi al medesimo; ma non esistendo questo ente, o non volendo che il Governo si interponga, non comprendo qual valore potrebbero avere questi titoli di crediti per ognuno de' danneggiati, quando non sa a chi rivolgersi per averne il pagamento. D'altra parte, o Signori, è sopravvenuto un altro fatto, il fatto cioè dell'emissione dei buoni rappresentanti appunto l'equivalente delle indennità dovute dalle Opere pie. Questi buoni, i quali furono emessi dal Governo, e dei quali fu promesso il pagamento degli interessi a scadenza regolare...

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Ministro dell'Interno.... sono diventati un titolo pubblico, di cui il Governo ha assunto l'impegno d'assicurare il pagamento.

Non bisogna illudersi; io non voglio ora discutere del merito e della convenienza di questa emissione; considero il fatto; e quantunque io non conosca appieno la ragione che determinò l'emissione di questi buoni, io credo però che siano stati emessi per provvedere ad una necessità politica. Ma ora, ripeto, non è questione di entrare nel merito e nella convenienza di avere emesso, o no questi buoni: è un fatto che il Governo li ha emessi; questi buoni sono in circolazione; questi buoni hanno un valore, perchè si sa che il Governo che li ha emessi ne ha promesso il pagamento semestrale.

Ora io domando se, dopo questo fatto, sarebbe politicamente conveniente, e dirò anche, solamente equo, il rendere quasi aleatorio il pagamento di questi interessi; perchè l'onorevole Relatore vorrebbe sottemettere il pagamento alla eventualità che venga regolarmente pagata quella data rendita dalle Opere pie alle quali venne imposta.

Or bene, quantunque...

Senatore Farina. Domanda la parola.

Ministro dell'Interno.... il Governo possa essere armato dei mezzi legali, efficaci per ottenere tale pagamento; è pur naturale che può essere ritardato se non in tutto, almeno in parte, pel fatto dell'Opera pia, la quale non paghi puntualmente alla scadenza del semestre, in modo che non vi sia tutta la somma necessaria; e che si debba ritardare anche per riguardi particolari

verso quelle amministrazioni, per non venire ad operazioni esecutorie contro di esse. Parmi che alcun riguardo bisogna pure averlo. Quando però il Governo è sicuro che questo pagamento si farà, e che soltanto può esser differito di qualche mese; ma perchè volete costringere il Governo a fare atti odiosi senza vantaggio della cosa pubblica, e col pericolo di suscitare maggiori lagnanze contro di esso? Io non ne vedo veramente la necessità.

Dunque è evidente, che, se il Governo non adempie all'impegno che io credo abbia contratto di pagare gl'interessi di questi buoni, si griderà alla mala fede del Governo, e si leveranno gravi lagnanze, non solamente da quelli i quali soffrirebbero direttamente del ritardo e della sospensione de' pagamenti, ma anche da tutti gli altri i quali vedono di mal occhio un fatto che non potrebbero intieramente approvare.

Dunque nello stato attuale delle cose, io stimo che il progetto del Ministero non sia soltanto preferibile a quello dell'Ufficio Centrale, ma sia il solo possibile. Giacchè io noto ancora un altro inconveniente nel progetto dell'Ufficio, il quale prova sempre maggiormente, come diventerebbe ben aleatorio il pagamento degli interessi di questi buoni, ed è che prima di ogni cosa stabilisca che col prodotto delle rendite di queste Opere pie il Governo cominci a rimborsar sé, e poi pagherà gl'interessi.

Ora è chiaro che non sarà possibile, nei primi sei mesi, di ricavar tanto da queste Opere da rimborsare il Governo dei due milioni circa che ha già speso, e avere una somma sufficiente per pagare il semestre dei buoni che sono in corso.

Or bene, che cosa fate voi accettando il progetto dell'Ufficio Centrale?

Voi pregiudicate il valore di questi buoni, in modo da vietarne quasi il corso; e per conseguenza coloro i quali, spinti da una strettezza, faranno costretti di alienarli, si troveranno alla mano una carta quasi senza valore, o almeno con valore d'assai scemato.

Ora, perchè si vorrà andare incontro a tutti questi danni, e generare malcontento, mentre si può evitare tutto questo senza scapito delle finanze?

Io dico senza scapito, giacchè una volta stabilito nella legge a voi sottoposta, che il Governo potrà, coi mezzi legali ed eccezionali, che già può usare per la riscossione delle entrate pubbliche, riscuotere quelle dovute dalle Opere pie a pro di questi danneggiati; si può essere sicuri che, o tardi o tosto, il Governo sarà rimborsato intieramente. Dipenderà in gran parte dal Governo lo spingere più o meno; ma non volete lasciare al Governo un po' di spazio per scegliere il momento opportuno onde indurre queste Opere pie a pagare i loro arretrati, e non metterle nella condizione di dover forse venir meno ad impegni presi in forza di quegli stessi statuti pei quali esistono?

Io credo che ciò non si dovrebbe assolutamente ri-

chiedere; e non credo che il Senato voglia approvare un tale sistema.

Perciò conchiudo col dire, che nello stato attuale delle cose, il progetto del Ministero è l'unico il quale possa attuarsi senza inconvenienti, senza danni effettivi per parte delle Finanze, senza inconvenienti politici ed amministrativi; mentre che il progetto dell'Ufficio Centrale, a parer mio, comincierebbe ad essere inattuabile; inoltre avrebbe per effetto di far scapitare molto i titoli che sono stati emessi sulla buona fede del Governo; e varrebbe certo ad accrescere il malcontento non solamente di quelli che verrebbero direttamente colpiti da questa disposizione, ma anche in generale della popolazione dell'Isola.

Per conseguenza, non tanto sotto l'aspetto finanziario, giacchè l'onorevole mio collega delle finanze si è assunto, come è di suo diritto, e come sa fare assai bene, la difesa di questa parte; ma anche sotto l'aspetto politico, credo che sarebbe assai dannoso il voler accettare il progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Della Verdura.

Senatore **Della Verdura**. Io mi proponeva di non prendere parte a questa discussione, appunto perchè riguarda il mio proprio paese, ma credo necessario il prendervi parte, onde apportar luce ai fatti non esattamente esposti.

Il titolo dei danneggiati è un solo: il Decreto di Garibaldi del 18 maggio 1860. Con esso fu detto: i Comuni anticipassero per ora il pagamento ai danneggiati, che poi sarebbero stati messi a peso della Nazione.

Il 27 maggio Garibaldi entrò in Palermo, il paese fu bombardato e forse alcuni furono contenti di vedere bruciate le loro case, di vedere distrutte le loro mazzette, perdere il letto dove dormire, perchè sapevano che i loro danni servivano al trionfo della causa nazionale non solo ma che all'indomani il generale Garibaldi avrebbe mantenuta la sua parola.

Quel Decreto contribuì alle nostre vittorie.

I Comuni di Sicilia non vivono che dei soli dazi comunali, e le condizioni di guerra in cui erano i Comuni di Sicilia impedivano questa unica entrata ai Comuni.

Essi non potevano quindi dare ai danneggiati danaro chè di esso interamente difettavano.

Garibaldi per provvedere al pagamento dei danneggiati ordinò allora che i fondi destinati ai legati in certo genere soddisfacessero al pagamento cui erano preventivamente chiamati i Municipi; nè credete che il pagamento dei legati sia in gran parte dovuto da soli Istituti di pie beneficenze; questi legati sono nella maggior parte dovuti dalle corporazioni religiose, e questo è il motivo per cui hanno posto ogni ostacolo a soddisfarli.

Non è denaro destinato nè ad infermi, nè a sollievo

d'inabili e vecchi, nè a distribuire vitto, ma solamente denaro destinato alla celebrazione di messe incerte o alla celebrazione di feste senza alcuno scopo.

È stato impossibile per molto tempo all'amministrazione delegata al pagamento dei buoni ai danneggiati di avere in mano anche i titoli; e senza i mezzi offerti dal giudice delegato dalla monarchia quell'amministrazione non avrebbe mai avuto in mano i bilanci delle corporazioni religiose. E notate, Signori, che i fondi sinora destinati al pagamento dei danneggiati, sono quei soli che stanno nei bilanci delle corporazioni maschili, perchè è tuttavia riuscito impossibile al Governo di conoscere i bilanci delle corporazioni femminili, le quali essendo soggette ai vescovi, questi vietano di far conoscere lo stato della loro amministrazione ed i legati che vi gravitano.

Ritornando adunque alla questione del diritto, i danneggiati di Sicilia non pongono mente al secondo Decreto di Garibaldi colla data, credo, del 9 giugno 1860, ma si appoggiano solo sul decreto del 18 maggio, e molto meno poi a quello del 21 agosto 1862.

I due Decreti posteriori non sono per così dire che sistemazione del primo e modo di regolarizzazione del pagamento. È un fatto che la Nazione in forza del primo Decreto è obbligata non solo a pagare gli interessi, ma il capitale de' danni liquidati.

Quel Decreto infatti diceva che i danneggiati sarebbero stati indennizzati in capitale; e siccome nelle condizioni della nostra finanza era questa una cosa assai difficile, così il Governo invece distribuì dei buoni con l'interesse semestrale al 5. Vorrei ora far considerare in quali condizioni fu emanato provvidamente il Decreto dell'agosto 1862, credo con la data del 21 agosto, se male non mi appongo; vorrei rammentare in quali condizioni era la Sicilia, quando vi arrivava l'ottimo generale Cugia. Palermo era in fermento per la spedizione del generale Garibaldi alla Ficuzza; il paese versava in gravissima situazione; io suggerii come uno dei mezzi atti a cattivare l'animo della popolazione, e quindi a facilitare la missione del Cugia, di fare un atto che potesse riuscire gradito a quelle popolazioni, sistemando l'affare dei danneggiati; e credo non ingannarmi, che nella sera del suo arrivo fu per mezzo del telegrafo dal Cugia interessato il Ministro Rattazzi, perchè emanasse una disposizione a favore dei danneggiati di Sicilia.

Quel Decreto fu infatti prontamente emanato dal Governo del Re in quell'occasione, e fu in Sicilia pubblicato dal Cugia che aveva pieni poteri.

Cosa volete che pensino ora quelle popolazioni che videro in quel momento pubblicare un Decreto di quella natura, e che l'accossero festanti, che vi prestarono piena fede e che oggi lo vedono mettere non solo in dubbio, ma dichiarato nullo e illegale?

Voi dite: il Ministro delle Finanze non aveva quella facoltà. Ma cosa importerà a tutti coloro che hanno negoziato quei buoni creati in forza di un Decreto emana-

nato quando era aperto il Parlamento i cui membri non l'ignorarono, leggendolo nel giornale ufficiale, nella raccolta delle leggi e dei decreti? Che cosa diranno quelle popolazioni alle quali è convenienza a sperar fede nel Governo? vi si rimprovererà che ebbero fiducia in un atto del Governo, e animati da questa fiducia quei titoli sono stati e sono colizzati alla Borsa?

Signori, la presente quistione ha doppio aspetto: ne ha uno di diritto per parte dei danneggiati in forza del primo Decreto del 18 agosto 1860, e ne ha uno di onore e di credito per parte della Nazione e della finanza italiana.

Presidente. Ha la parola il Senatore Manzoni Tommaso.

Senatore **Manzoni T.** Unico membro dissidente dell'Ufficio Centrale, mi sta a cuore di esporre al Senato quale sia il mio modo di vedere in questa questione.

Io non ho potuto adattarmi al parere della maggioranza dell'Ufficio, perchè appunto mi son persuaso che il progetto di legge quale fu presentato dal Ministero salva gli interessi della finanza dello Stato, tenendo per certe le cifre presentate dal signor Ministro, poichè si offre il modo di rimborsarsi per mezzo della mano regia.

Io credo del resto che sospendendo il pagamento degli interessi, si darebbe luogo ad una perturbazione, come vi fu esposto dagli onorevoli Ministri della Finanza e dell'Interno, molto più in un paese dove il principio di autorità non ha fortissime radici, e dove certamente farebbe cattivissimo effetto questa sospensione. Quindi io pregherei il Senato a volere accogliere il progetto ministeriale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Benintendi.

Senatore **Benintendi.** Sorgo per ribattere alcune asserzioni del signor Ministro dell'Interno che mi paiono almeno molto azzardate.

Prima di tutto il signor Ministro dell'Interno dice: gli impegni presi dal Governo impegnano la Nazione. Io accetterei quest'asserzione se si trattasse di un Governo assoluto, ma non posso ammetterla se si parla di un Governo costituzionale. Anzi vorrei che il Senato prendesse una buona volta l'occasione per protestare nettamente contro questa teoria; e così quelli che troppo facilmente si accontentano di questo modo di procedere, vedrebbero che comprando cose non affatto legali, si va molto a rischio di perdere.

Suolsi sempre mettere in campo la quistione politica. Signori! l'altro giorno già dovetti dire che la politica per noi è la ragione di tutti i mali delle nostre finanze.

Quando le popolazioni si mostrano inquiete, quando nasce un po' di malcontento, immediatamente si prodiga con le finanze. Si è perfino detto che il generale Cugia aveva pieni poteri per fare questo Decreto...

Senatore **Della Verdura.** Non ho detto questo.

Senatore **Benintendi.** Non ho mai conosciuto i pieni

poteri di un Commissario straordinario in materie di finanze.

L'onorevole Senatore Della Verdura mi ha poi molto tranquillato sul timore che aveva cagionato in me l'onorevole Ministro dell'Interno, il quale asseriva che dovevasi con questa legge provveder pane alle vedove ed agli orfani, perchè ha detto che tutti questi corpi morali sono corpi ecclesiastici ricchissimi, e in conseguenza credo che il Ministro potrà agire con molto maggiore energia per farsi rimborsare.

Ministro dell'Interno. Però nella relazione si legge *Opere pie*.

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola per una spiegazione.

Senatore Benintendi. Signori! si è detto: non vi è alcun pericolo per le finanze. Io avrei voluto, giacchè si cita la relazione, che il signor Ministro di Finanze mi dimostrasse chiaramente in qual modo queste 500 mila lire si potranno prendere da tali Corpi morali. Finora ciò si è asserito, ma non lo si è provato. Il provarlo non sarebbe stato male.

Vi sarà poi in tutti i casi la perdita sull'anticipazione. Signori! I nostri fondi sono a 64, e Dio sa quando lo Stato potrà operare forti anticipazioni per farsene rimborsare! Mi pare però poter dire che la differenza fra il corso di Borsa, ed il corso reale sarà sopportato dallo Stato, e da quegli stessi danneggiati di altri paesi ai quali non sono stati loro rimborsati.

Per ultima debbo parlare di una cosa che sarà sicuramente sfuggita all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Egli ha detto: Signori miei, dopo che la Camera dei Deputati ha votato la legge, io ho già ordinato di pagare l'interesse dei buoni. Mi sembra che questo sia un fare non gran conto dell'autorità del Senato. (*Sensazione*).

Ministro delle Finanze. Io non posso a meno di dichiarare al Senato, che assolutamente non regge l'appunto fattomi dall'onorevole Senatore Benintendi, nel dire che io non mostro tenere conto di questo Consiglio, perchè dopo una deliberazione della Camera io abbia ordinato il pagamento degli interessi di questi buoni. Signori, per me la questione deve riportarsi al 1862, epoca in cui questi buoni furono creati. Se si vuole non tener conto alcuno di quello che è avvenuto, e gettare là ciecamente un voto, si faccia pure, ma, io credo che chi vuole spassionatamente esaminare questa cosa non possa a meno di studiarne la genesi, e di vedere come sia avvenuta.

Erano ordinarie le condizioni della Sicilia in agosto 1862, quando Garibaldi la percorreva, supponendosi da taluno, malgrado ogni contraria dichiarazione, che egli fosse d'accordo col Governo, il quale doveva per altra parte mandare delle truppe contro di lui?

Si deve considerare che in quel momento vi era agitazione in tutta l'Isola, e che si avevano le più grandi difficoltà per impedire delle conflazioni. Se si vuole

chiudere un occhio sopra tutte queste circostanze, si voti pure ciecamente.

Ma io credo, Signori, che in quel momento dovevasi pure tenere in qualche conto l'agitazione sussistente anche a riguardo delle indennità, che si richiedevano dai danneggiati, vi erano domande vivissime, appoggiate con dimostrazioni di ogni genere perchè danari si dessero.

A me pareva che si potesse evitare di dar danari con quest'istituzione di buoni: e non nascondo che molto mi sono occupato personalmente di questo argomento, imperocchè quel sistema delle anticipazioni fin d'allora non mi andava molto a sangue. Non nascondo neppure, che quando venni combinando l'istituzione dei buoni, mi pareva che si fosse preso un provvedimento, il quale, mentre tornava utile alle finanze, fosse anche acconcio a soddisfare le esigenze del momento.

Ed infatti, Signori, io debbo dichiarare che quantunque le circostanze della Sicilia, e specialmente di Palermo, fossero allora quelle che ognuno sa, ciò non pertanto mi è pervenuta una dichiarazione firmata da non so quanti cittadini, i quali ringraziavano il Governo di ciò che aveva operato in quelle circostanze, mentre il Governo non aveva tirato fuori un obolo.

Ora, Signori, questi danneggiati hanno alienati i loro buoni, i buoni furono venduti. In conseguenza non regge quello che dice l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che si voglia trattare questi danneggiati con una misura diversa da quella con cui si trattarono i danneggiati di altre provincie.

I danneggiati sono interamente scomparsi, o Signori, e se l'onorevole Relatore crede di proporre qualche disegno di legge per cui in altre provincie dove vi furono dei danneggiati si debbano sequestrare delle rendite e destinarle al pagamento di danni, io sono d'avviso che il Governo non esiterà ad applicare lo stesso trattamento proposto per le provincie siciliane.

Non dubito che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale per certo si farebbe mai nè autore, nè approvatore di un Decreto come quello del dittatore Garibaldi, di cui parliamo; ma osservo, che se si trovasse il Governo in circostanze come queste, e fossero assegnate certe rendite fisse per il pagamento di questi danni, non ci sarebbe per parte del Governo stesso difficoltà nell'incaricarsi da una parte di riscuotere e dall'altra parte di pagare, tanto più, come bene osservava il mio collega il Ministro dell'Interno, che evidentemente quella legge Garibaldina alla fine dei conti impone un obbligo assoluto da una parte di pagare, e dall'altra di riscuotere. E se coloro i quali debbono essere pagati, non possono avere azione sopra coloro che debbono pagare si può fare appunto al Governo che a lui spetta la responsabilità e la conseguenza del ritardo.

Ma l'obiezione principale che ho sentito a fare, e non nascondo con qualche meraviglia dai membri dell'Ufficio Centrale, è la seguente.

Mi si dice. Voi asserite nella vostra relazione che si

hanno redditi per 500,000 lire da una parte, e dall'altra si hanno da pagare interessi dei buoni per 250,000 lire e, mi dicono i membri dell'Ufficio Centrale, ma chi ci assicura che siano effettivamente di 500,000 lire queste rendite?

Io domando alla mia volta ai membri dell'Ufficio Centrale. Perciò non mi avete fatto l'onore di farmi prima questo quesito o di chiamarmi nel vostro seno come ne facevo proposta al Relatore?

Io avrei portato un mucchio di documenti all'Ufficio Centrale ed avrei reso un conto accurato delle mie asserzioni.

L'Ufficio Centrale non ha creduto di smentirmi. Non gliene faccio un appunto, ma mi fa meraviglia sentirmi dire adesso in seduta pubblica, che non consta per nulla, che non ho dato dimostrazioni come effettivamente sia di 500,000 lire il reddito applicabile ai danneggiati di Sicilia.

Mi perdoni l'Ufficio Centrale, ma mi pare che una domanda di questo genere, se dubbio v'era, avrebbe dovuto farcela prima, ed io certamente avrei dati all'Ufficio Centrale i documenti occorrenti su questo argomento.

Non mi dilungo ulteriormente, ma credo che qui vi sono due sistemi da seguire: o adottare il progetto del Ministero, ed annullare il decreto del 1862, che ha creato questi buoni, e continuare come prima, cioè pagare nessun interesse, ma solo rimborsare di tanto in tanto parte del capitale.

Non capisco come si mantengano buoni emessi dal Governo italiano, col bollo del Governo italiano, i quali portano delle scadenze e che alla scadenza non si paghi.

Questo è un sistema che nuoce al credito pubblico, specialmente in paesi i quali, alla fine dei conti, sono nuovi al Governo italiano; quindi credo sia condannevole sotto il punto di vista del credito, e per conseguenza delle finanze, il tenere della carta-valore alla cui scadenza nessuno soddisfa. Pensi il Senato quali allusioni, quali voci andrebbero in giro, quando si desse l'esempio di una carta di valore del Governo italiano, che il popolo mal distinguerà da altre carte di rendita del Governo stesso, la quale alla scadenza non sia pagata!

Quindi se si crede che siasi fatto male nel 1862 a venire all'istituzione di questi buoni e che si possa venire alla soppressione di essi, si faccia; ma allo stato delle cose, credo che il solo partito possibile sia quello di adottare il progetto del Ministero.

Signori. Ho già detto che non intendeva continuare nel sistema delle anticipazioni, e fu appunto per sottrarmi a questo sistema, che sono venuto davanti al Parlamento con un progetto di legge.

Questo progetto fu presentato prima, siccome concorrente materia finanziaria, all'altro ramo del Parlamento, nel quale ebbe ampia approvazione per parte di tutti

coloro che lo esaminarono, e non diede luogo ad osservazione di sorta.

Posso per avventura essere biasimato perchè ho creduto, in perfetta buona fede, che lo stesso sarebbe avvenuto in questo Consesso. Non nascondo come io credetti che in una questione di questo genere, dove le finanze non hanno danno alcuno, dove non si fa nessuna specie d'ingiustizia, nè diverso trattamento fra questi o quelli danneggiati, dove in fin dei conti si vantaggia il credito del Governo, e dove senza obiezioni di sorta già aveva emesso il suo voto un ramo del Parlamento, non si sarebbero elevate difficoltà neppure in questo Consesso.

Sarò forse biasimevole per avere supposto questo: se il Senato crede biasimarmi, supporterò le conseguenze del suo biasimo, ma non posso ammettere che per parte mia vi sia stata mancanza di deferenza al Senato siccome ne sono stato accusato dall'onorevole Benintendi.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore Farina. Non so perchè il Senato voglia, o per meglio dire, parecchi dei suoi membri vogliano con tanta precipitazione venire ad una decisione. Mi pare che la questione sia abbastanza grave.

Si tratta di riconoscere, senza osservazioni consentaneo alla gravità della cosa, titoli di credito emessi dal Governo, il quale non aveva autorizzazione a farlo. Siamo in sistema parlamentare, e credo che coloro che rivendicano i diritti del Parlamento saranno sentiti dal Senato con un poco di tolleranza.

Non era mia intenzione di prendere la parola su questo argomento; ma dacchè ho sentito l'onorevole Ministro dell'Interno mettere per massima che il Ministero può emettere buoni che obbligano lo Stato...

Ministro dell'Interno. No non ho detto questo.

Senatore Farina. Io ho così inteso; conseguentemente se non lo ha detto, sarà tanto meglio per lui, ma io non credo di dovere per ciò cambiare l'andamento del mio dire, nel quale premetto di avere inteso che egli ha sostenuto che il Ministero può emettere buoni che obbligano lo Stato.

Ministro dell'Interno. No, no.

Senatore Farina. Credo che la sostanza del suo dire si riduca a questo...

Ministro dell'Interno (interrompendo). Mi permetta una rettificazione, perchè se egli posa il suo discorso su questo dato, che è inesatto, ogni conseguenza che ne deriva è erronea. Io non ho mai avuto intendimento di dire che il Governo abbia il diritto di emettere de' buoni del tesoro dello Stato, e pagarli senza che intervenga un voto parlamentare. Anzi, io ho detto e ripeto, che io considerava come un fatto compiuto quello della omissione dei buoni, che non esaminava in merito la questione; che prendeva il fatto come è, e ragionava su quel fatto, poichè nè nella relazione della Commissione, nè nei discorsi degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale mai si censurò il Governo riguardo all'emis-

sione di questi buoni; ond'è che io non potevo immaginarmi mai che si sollevasse una questione riguardo alla legalità dell'emissione di questi buoni. Ciò non ostante ripeto che io non ho voluto entrare in merito, ho anzi indicato che si poteva esaminare se fosse conveniente siffatta emissione di buoni, se il Governo passato ha fatto bene o male ad emetterli. Ma ora prendiamo le cose come sono; pel fatto stesso che questi buoni furono emessi a nome del Governo, io credo che in nome della buona fede e dell'equità, non conviensi di sospendere il pagamento degli interessi.

Ecco in quali termini io poneva la questione: vede bene l'onorevole Senatore Farina, come la questione da me posta, sia ben altra da quella ch'egli la immaginava; supponendosi da lui, che io avessi sostenuto che il Governo ossia il potere esecutivo abbia il diritto, senza il concorso del Parlamento, di emettere dei buoni e di pagarne gli interessi e l'ammortizzazione.

È impossibile che dalla bocca mia possa uscire una eresia di tal fatta: e ripeto che questa parola assolutamente non l'ho detta; e che la mia proposta ebbe ed ha altro significato, cioè il significato che ho avuto il pregio di esporre. E siccome ho interrotto il discorso del signor Senatore Farina, non me n'anderò più lungi: avrei ancora qualcosa da rispondere al Senatore Benintendi; ma mi riservo a miglior occasione di farlo.

Senatore Farina. Per me io non faccio grande differenza tra il dire che il Governo ha il diritto di emettere buoni che debbono essere in fatto mantenuti e pagati dallo Stato, ed il sostenere che quando questo fatto irregolare ed illegale è avvenuto, si debba mantenere; ogni censura in proposito riesce meno opportuna, inefficace ed inconcludente.

Per conseguenza io non posso che protestare altamente contro queste pretese, per le quali si vuol riconoscere che il Governo abbia la facoltà di emettere de' buoni del tesoro senza che questa facoltà dal Parlamento gli sia stata data prima e non dopo che l'emissione succede.

Se si vuole che necessariamente si riconoscano questi effetti come un debito dello Stato, i rappresentanti dello Stato debbono essere consultati prima che il debito sia fatto e non dopo che il debito è contratto.

Del resto la questione non è propriamente questa: qui non si tratta di non pagare; qui non si tratta di sottrarsi all'adempimento di quelle obbligazioni che si sono emesse; ma che si sono emesse in base al decreto del generale Garibaldi.

Ora io ritengo che il Decreto del dittatore Garibaldi, il quale viene invocato in contrario, sia valevole; non il primo però, come voleva l'onorevole Senatore Della Verdura, perchè dopo che il mondo è mondo, si è sempre inteso dire che le leggi posteriori derogano alle anteriori; per conseguenza non so come si invochi un Decreto anteriore per togliere efficacia a un Decreto posteriore.

Ora se è il Decreto posteriore che deve avere esecu-

zione, evidentemente è quello che è stato riferito nella relazione dell'Ufficio Centrale, ed in base al quale l'Ufficio Centrale ha proposto un sistema, nel quale non trovo nessuna contraddizione col Decreto del generale Garibaldi medesimo.

Tutta la contraddizione che si è pretesa trovare tra il Decreto del generale Garibaldi e la proposta dell'Ufficio Centrale sui banchi ministeriali ha consistito nel dire: ma voi non date azione ai portatori di questi buoni per conseguire il pagamento del loro credito, mentre invece incaricandosene il Governo, l'azione sarà esercitata da lui.

Ma se si trattasse semplicemente di dare facoltà al Governo di esercitare egli stesso l'azione per conto dei portatori dei buoni, io non farei difficoltà; ma qui il Governo si costituisce egli debitore e si riserva poi di farsi pagare da queste Opere pie.

E nello stesso tempo poi che si riserva questa facoltà di farsi pagare, non dissimula la possibilità di grave malcontento nelle località, nel caso ch'egli voglia ottenere quel pagamento; di maniera che in sostanza si viene a dire: Signori, noi persevereremo nella bella carriera che ci hanno aperta i nostri antecessori, cioè che i debitori siano bensì le Opere pie, ma che invece sia lo Stato che paghi.

Ai miei occhi questa conseguenza risulta evidentemente e dal tenore del progetto, e dalle spiegazioni che i signori Ministri hanno aggiunto al medesimo: e siccome non trovo nè conveniente, nè opportuno che si faccia più di quello che il generale Garibaldi ha creduto di fare, così io critico altamente il progetto ministeriale.

Signori, non sono i soli Siciliani che furono danneggiati dalla guerra dell'indipendenza; gravissimi danni ebbero i cittadini delle antiche provincie, gravissimi ne ebbero i cittadini della Lombardia; lo Stato ha fatto qualche cosa per loro? No.

Dunque se non ha fatto niente per loro, abbia la bontà di far niente anche per gli altri.

Io non dico con questo che debba distruggere il Decreto di Garibaldi; dico che lo Stato non si deve sostituire a quei debitori che il generale Garibaldi ha indicati.

Che se il Governo mi verrà a dire: ma i portatori di buoni non potrebbero avere un'azione diretta verso le singole Opere pie, perciò concedete questa facoltà a me, ed io terrò una cassa apposita per pagare questi buoni; io di buon grado gli darò la pienissima autorizzazione di ciò fare; ma questo non è quello ch'egli fa colla legge attuale; egli sostituisce invece se stesso ai debitori, rimpetto ai creditori, che sono i portatori di buoni.

Ora io dico che questo non è regolare, che ciò costituisce una diversità di trattamento fra i vari cittadini dello Stato che hanno sofferto, al pari dei Siciliani, danni per la guerra d'indipendenza.

Io non mi farò ad esaminare se siano veramente

Opere pie od invece soltanto Corporazioni religiose assai ricche, le debitrice, perchè questa questione, una volta che devono essere debitori quelli che il generale Garibaldi ha dichiarato nel suo Decreto, non mi riguarda gran fatto.

Quello che nego si è che lo Stato debba sostituire la sua obbligazione a quella di queste Opere pie, di queste Corporazioni religiose.

L'onorevole Ministro ci viene dicendo che all'epoca in cui si emisero questi buoni, vi era malcontento, e che la quindi cosa ben fatta l'emissione loro per calmare gli animi.

Io non so quanto il malcontento possa essere una buona ragione perchè lo Stato faccia debiti, e si obblighi a contastare tutti i malcontenti. Erigete, o Signori, in teoria di Governo questa bella massima, e poi ditemi, di grazia, dove andrete...

Ministro dell'Interno. Ma qui si tratta dell'esecuzione d'una legge.

Senatore Farina. Le leggi nessuno ricusa d'eseguirle, e la legge sta nel Decreto del generale Garibaldi; ma ciò non fa che sia necessario di cambiare il debitore, sostituendovi lo Stato a vece delle Opere pie.

Si dice ancora: Ma guardate che, se non paghiamo esattamente, se vogliamo separare l'Amministrazione (perchè insomma la questione sta nel separare l'Amministrazione dello Stato da quella delle Opere pie, che sono le vere, le uniche debitrice), allora ne scapiterà il credito dello Stato.

Io credo che il credito generale dello Stato progredisce così malamente, va scapitando orribilmente, ed è ridotto al punto, che tutti sanno, precisamente perchè si è largheggiato nello spendere, e nell'assumere oneri, che si sarebbero potuti evitare; perciò non posso ammettere questa ragione. Credo invece che sia col dare una buona volta un esempio, che il credito generale ne guadagnerà a vece di scapitarne; e così tutti coloro che hanno a fare con un Governo costituzionale, andranno un po' più a rilente nel tenere per ottime le obbligazioni dei signori Ministri, quantunque talvolta rilasciate senza facoltà, come è occorso nell'emissione di questi buoni, per la quale era necessario che l'autorizzazione precedesse e non susseguisse, od almeno la sanatoria dell'operato venisse chiesta subito, e non molti anni dopo.

Per conseguenza anche sotto a questo aspetto non potrei riconoscere per giusto quanto il signor Ministro ha asserito.

Vengo in fine ad un'ultima osservazione, a quella che tenderebbe a dire non essere vero che il Ministero, dopo aver sospeso il pagamento degli interessi di questi buoni, l'ha ripreso semplicemente dietro il voto di uno solo dei due rami del Parlamento.

Io aveva fin qui creduto che i voti dei due rami del Parlamento fossero egualmente necessari perchè le leggi potessero avere vigore ed effetto. Perchè ad un ramo del Parlamento si debba dare l'iniziativa di alcune

leggi, non vuol dire che non sia necessaria anche l'approvazione dell'altro ramo, acciò queste leggi di iniziativa di uno dei due rami diventino obbligatorie per tutto lo Stato.

Si dice ancora: ma volevate voi sospendere il pagamento? Questo avrebbe prodotto discreditato.

Ma, di grazia, o signori Ministri, non eravamo noi che spendevamo; era il Ministero che aveva speso, e quando chiedeva la sanatoria ad un solo ramo del Parlamento, la doveva invece chiedere a tutti e due, perchè il voto di tutti e due era necessario per costituire la legalità dell'operazione che egli intendeva intraprendere.

Dopo di ciò io non mi dilungherò di più su questi errori che sono stati commessi, mentre non son qui per fare il processo, per così dire, a nessuno; ma nemmeno non son qui perchè abbia a sentir proclamare teorie, che, a mio credere, non sono conformi al diritto costituzionale. Riassumendomi, dico che in fatto di esecuzione, vi può benissimo essere qualche aggiunta, o qualche modificazione al progetto dell'Ufficio Centrale, ma che questo a me pare somnamente preferibile al testo ministeriale, pel motivo che il progetto dell'Ufficio Centrale mantiene la divisione dei debitori verso i portatori dei buoni creati in Sicilia, dipendentemente dalla disposizione del Dittatore generale Garibaldi, mentre invece il progetto ministeriale confonde i debitori stessi, sostituendo il Governo agli enti obbligati in forza del Decreto del Dittatore medesimo.

Per tutte queste considerazioni, ripeto, io appoggerò il sistema dell'Ufficio Centrale, salvo a fare al medesimo quelle modificazioni che possono operarsi nella pratica, e renderlo di più facile applicazione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Signori, sarò breve, poichè sotto diversi rapporti la questione è stata svolta da ambe le parti, da chi impugna il progetto ministeriale e da chi lo difende.

Il punto però una parte essenziale nella quale forse ancora qualche cosa resta a dire, e sono argomenti di fatto.

Il punto di partenza degli oppositori è questo: deve rimanere il Decreto di Garibaldi; poi l'onorevole Farina stesso dice: ma le leggi, i decreti posteriori derogano alle anteriori, quindi bisogna attenersi all'ultima.

Questo mi pare che non ammette dubbio; dunque comincerò ad eliminare questo principio che si debba stare unicamente al primo Decreto di Garibaldi.

Senatore Benintendi. Al secondo, all'ultimo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Al secondo che deroga il primo, e si vuole ausi all'ultima deliberazione.

Ora, chi ha cominciato a rendersi responsabile a

nome del Governo? Chi rappresenta l'ultimo in questa questione? precisamente un luogotenente generale che aveva facoltà di farlo; chi fu che fece pagare il decimo? fu il luogotenente generale, ed il medesimo aveva facoltà di farlo, quindi è ciò un precedente che parte dall'azione del Governo.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Non era Dittatore, era Commissario.

Senatore **Farina**. Era già aperto il Parlamento.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se non era Dittatore, aveva però facoltà di farlo. Ma del resto: se noi, o Signori, oggi con questa calma, se non assoluta almeno relativa, in confronto a quei tempi del 1860-61, vogliamo giudicare tutti i fatti con quel senso di giustizia che pur è necessario, noi dobbiamo anche saperci trasportare a quei tempi e non giudicarli dal giorno d'oggi.

Io ebbi l'onore di reggere quale Prefetto, anzi fui il primo che resse Palermo dopo abolita la luogotenenza, erano tempi difficilissimi, ed ora alla difficoltà non si vuol far la minima parte; io trovai che la questione dei danneggiati era una di quelle che si potevano dire più vive, veramente ardenti.

Non passava settimana che non ci fossero deputazioni che venivano a dire: *Pagate, siamo tutti poveri*. Io rispondeva: ma i veri debitori sarebbero questi luoghi pii. Essi rispondevano tutti i luogotenenti ci diedero le più positive assicurazioni; che volete che andiamo noi a riscuotere dai luoghi pii? chi rappresentava il Governo ci promise, e voi dovete mantenere la promessa, e tanto è vero che ce l'avete data, che ci avete perfino fatto pagare un decimo. Io non esito a dire che feci le più calde raccomandazioni al Ministero, e fu in parte anche dietro le mie sollecitazioni che venne adottata poi questa misura.

Fin d'allora io diceva che non era che una questione di anticipazione, ma il Governo perdeva nulla, ed il signor Ministro delle Finanze ve lo dimostrò. In realtà poi la vera questione, quale ora si è fatta, è questione politica; la questione finanziaria è risolta nel senso che l'uno o l'altro sistema nella parte sostanziale è il rimborso che conduce allo stesso risultato, poiché è certissimo che il Governo infine non deve sottostare a nessuna perdita; quindi, o Signori, io credo che se vogliamo essere giusti non possiamo a meno di trasportarci col pensiero a considerare le circostanze nelle quali versava allora il Governo e dietro queste riflessioni riconoscere l'opportunità della misura, ed io spero che il Senato nella sua giustizia vorrà accettare il progetto del Ministero.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Valerio.

Senatore **Valerio**. L'ora tarda non permette al Senato di sciogliere questa grave questione nella presente seduta.

Una delle più gravi obiezioni che udii presentarsi dall'Ufficio Centrale fu quella dell'incertezza in cui ve-

niva posto lo Stato circa il possibile rimborso delle somme che avrebbero versate ai danneggiati di Sicilia. Udii di rincontro l'onorevole Ministro delle Finanze asserire che ove fosse stato chiamato in seno dell'Ufficio Centrale egli avrebbe dato i più ampi schiarimenti.

Io propongo quindi che, affinché la questione nella seduta di domani possa essere sufficientemente illuminata, l'Ufficio Centrale riceva nel suo seno il Ministro delle Finanze acciò gli porga tutti quegli schiarimenti, i quali ci porranno domani in condizioni di poter dare un voto più sicuro per le considerazioni finanziarie, e con quell'affetto largo e sincero che ciascuno di voi sente per quella parte di Italia, degli interessi della quale qui si tratta.

Io propongo quindi che la questione sia rimandata a domani e che l'Ufficio Centrale riceva in proposito le comunicazioni del signor Ministro delle Finanze.

Presidente. Domando all'Ufficio Centrale se acconsente a questa proposta.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Valerio propone che l'Ufficio Centrale senta il signor Ministro per avere maggiori schiarimenti sui redditi delle Opere pie obbligate a pagare i compensi, sui quali si possa fare maggiore assegnamento.

Questa proposta dell'onorevole Senatore Valerio è determinata da un equivoco, e l'equivoco è questo. Il signor Ministro delle Finanze ci ha detto; voi dubitate di ciò che asserisco, dubitate che ci siano tante rendite per 500 mila franchi; dovevate chiamarmi nel vostro seno, e v'avrei presentati tanti documenti che vi avrebbero tolto ogni dubbio.

Io mi permetto di osservare al signor Ministro che noi non abbiamo mai messo in dubbio l'esattezza delle sue asserzioni.

Noi abbiamo unicamente detto: voi avete accertato che le Opere pie hanno tanta rendita, da attribuire al pagamento dei compensi, pel valore di 500 mila franchi; ma abbiamo detto anche, riteniamo benissimo che l'abbiate accertato, ma non siamo certi che l'esigerete, non siamo certi che sieno rendite immancabili: non ci è niente a questo riguardo, e di questo sarà difficile che ci si possa dare una giustificazione. Potrà dirci e provarci con documenti, che fatti gli spogli risulta che ci sono tante rendite; ma che queste rendite si sia certi di esigerle regolarmente, senza che lo Stato debba continuare sempre ad anticipare, questo non ce lo può affermare sicuramente.

Quindi io non so di quale utilità potrebbe essere che l'Ufficio Centrale sentisse il signor Ministro.

D'altronde le difficoltà che noi facciamo, e per le quali abbiamo proposto delle modificazioni al progetto di legge, il Senato ha sentito che non si restringono a questa sola considerazione dell'incertezza delle rendite di queste Opere pie.

Noi abbiamo prodotto molte altre considerazioni; quindi quand'anche fosse spianata questa, tutte le altre rimarrebbero.

Io credo quindi che questo nuovo esame nel seno dell'Ufficio Centrale, non avvanzerà, non semplificherà niente affatto la questione, sulla quale il Senato ha già tanto inteso pro e contro, che mi pare possa essere in grado di poter deliberare se non oggi, perchè l'ora è tarda, domani, senza bisogno che si faccia un nuovo lavoro preparatorio per parte dell'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Interno. Io mi associo all'onorevole Relatore; credo inutile l'invio dei documenti chiesti dal Senatore Valerio all'Ufficio Centrale; giacchè, come il Relatore bene avvertiva, la questione fu collocata ben diversamente.

Sono ben altre le considerazioni, le quali inducono l'Ufficio Centrale a respingere il progetto del Ministero.

Si tratta nè più nè meno, per esser proprio franchi, si tratta nè più nè meno di disapprovare l'atto di quel Ministero che emise i buoni.

Voci. No, non è per questo.

Ministro dell'Interno. Mi perdonino, mi pare che fin qui i rimproveri che si sono mossi, abbiano avuto di mira l'emissione dei buoni per parte del potere esecutivo. Qui specialmente si sono rivolti gli argomenti di tutti gli avversari.

Affrontiamo dunque la questione nel suo nodo: non giriamo attorno alle difficoltà.

Questa è l'obbiezione principale, giacchè qualora riconosciate, o Signori, che il Ministero per considerazioni politiche, bene operò ad emettere in quelle contingenze quei buoni, non vi sarebbe più ragione alcuna per opporsi al sistema del Ministero. Quando abbiate riconosciuto che era utile, sotto l'aspetto particolarmente politico (ed aggiungo anche sotto l'aspetto amministrativo) l'emettere quei buoni per i danneggiati politici, pare a me derivarne la conseguenza che tali buoni si debbano pagare regolarmente.

Se invece voi credete che quei buoni non dovevano emettersi, non solo per ragione amministrativa, ma anche per ragione politica; se credete, cioè, che non v'era alcuna circostanza talmente grave da poter giustificare od almeno scusare il Ministero di averli emessi; allora avete motivo, anzi debito di disconoscerli, e di opporvi che il Governo possa pagarli regolarmente.

Questa, ripeto, è la vera questione; quindi mi pare del tutto inutile il presentare ulteriori documenti al Senato a questo riguardo; nè voglio estendermi maggiormente...

Senatore Farina. Domando la parola. La questione è falsata...

Ministro dell'Interno. La questione io l'ho compresa in questi termini.

Senatore Farina. La questione è falsata...

Ministro dell'Interno. Il signor Senatore Farina insiste nelle sue espressioni poco parlamentari, che il Ministero ha falsato la questione.

Io gli domando se può contestare che egli censurò me ed il mio collega amaramente, per aver emessi quei buoni a pro de' danneggiati politici.

Egli ha detto che il potere esecutivo non aveva tale facoltà; che ci voleva preventivamente l'approvazione del Parlamento, e che non v'è giustificazione alcuna la quale possa scusare il Ministero di avere compiuto questo fatto.

Dunque io ripeto che dopo siffatte censure, la questione principale a risolversi dal Senato, si è questa: se veramente il Governo, nello emettere quei buoni per i danneggiati politici di Sicilia, abbia male operato, abbia operato contro la costituzione, contro le norme amministrative, senza che possa essere in nessun modo scusato dalle contingenze politiche.

Non bisognava mettere innanzi una tale questione: ma poichè fu posta, è interesse di tutti e particolarmente di quelli che l'hanno collocata su questo punto, il richiedere una soluzione dal Senato.

Senatore Di San Martino. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Farina. Ho domandato prima la parola appunto sull'ordine della discussione che il Ministro ha falsato.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io non posso ammettere che la questione attuale resti sul punto sul quale piacque di porla al signor Ministro delle Finanze ed al Ministro dell'Interno che si fece interprete dei di lui desideri, e delle sue opinioni.

Io ho censurato il Ministro per quello che fu fatto e credevo nel mio diritto di farlo; ma conchiusi che si facesse un'amministrazione separata per pagare questi debiti, e che nella cassa di quest'amministrazione separata si versassero le rendite che dal Decreto originario erano destinate per pagare quei debiti.

La questione si riduce a scegliere tra i due progetti, fra il progetto del Ministero il quale vuole costituirsi egli debitore di coloro dei quali non è debitore, ed il progetto dell'Ufficio Centrale il quale mantiene quella separazione che in origine esisteva.

Ecco dove sta la questione, e non sul punto sul quale l'ha posta il signor Ministro, perchè sebbene io abbia riconosciuto che quello che fu fatto era stato fatto irregolarmente, io non ho mai voluto rendermi giudice delle circostanze politiche nelle quali quel fatto ebbe luogo, ove avessi creduto che il Ministero fosse censurabile politicamente, avrei proposto un voto di biasimo per il suo operato.

Solamente risalendo al principio della questione, io ho detto: l'antico debitore, l'Opera pia rimanga debitrice; lo Stato faciliti l'esazione a chi deve esigere; dei portatori dei buoni si costituisca egli procuratore rimpetto ai corpi morali debitori; ma non si costituisca debitore in proprio verso di loro.

Ecco la questione che io ho sollevata. Il signor Ministro l'ha voluta portare su di un altro terreno, ve l'ha portata perchè aveva voglia di portarcela, ma non è colpa mia.

Ministro delle Finanze. Lascio giudice il Se-

nato se quando si ode dire che bisogna dare una lezione al Ministero, se siavi un Ministro che possa fare a meno di mettere la questione nei termini in cui l'ha messa il mio collega Ministro dell'Interno. (Rumori)

Senatore **Alfieri**. Fu detto: dare un esempio dal Senatore Farina, e dare una lezione dal Senatore Benintendi. (Rumori)

Senatore **Benintendi**. Ho detto: bisogna dare una lezione a coloro che comprano buoni non regolari. (Rumori, interruzioni.)

Presidente. Ha la parola il Senatore Di San Martino.

Senatore **Di San Martino**. Io credo che anzichè occuparci di queste quistioni personali, noi dobbiamo portare l'attenzione sul merito della questione, che non è chiarita.

Io ho domandato la parola sull'ordine della discussione, perchè nella mia mente non posso ancora farmi un concetto pienamente sicuro su questa differenza.

Domando se sia chiarito se le condizioni del fatto non sono le seguenti: che per Decreto del Dittatore avente pieni poteri, fu concesso il sussidio equivalente al danno patito; che con altro Decreto avente gli stessi caratteri, il primo fu modificato, e fu dichiarato che le indennità sarebbero pagate da quelle Opere pie citate nel Decreto medesimo; che successivamente un provvedimento del Luogotenente del Re, Senatore Montezemolo, ha ordinato un pagamento (ma da tutto quello che fu detto finora, apparisce che tale pagamento venne ordinato come cosa di fatto, non applicantesi che allo stesso pagamento eseguitosi allora, e non pertanto validamente ordinato, e non per tutte le somme che fossero dovute posteriormente); che con un altro provvedimento del Commissario straordinario, il

quale governava la Sicilia in epoca in cui il Parlamento era già radunato, ed in cui non si possedevano i pieni poteri, fu provveduto all'emissione di buoni (e qui mi è necessario sia precisamente chiarito se fossero buoni del Tesoro)...

Voci. No! no!

Senatore **Di San Martino**... Ciò osservo, poichè fu detto nella discussione più volte buoni del Tesoro. Se non sono tali, ma buoni rilasciati unicamente in testa delle Opere pie debitorie...

„Voci. No! no!...

Senatore **Di San Martino**... allora noi veniamo a fare un'innovazione di contratto, noi, sostituendo lo Stato a queste Opere pie, veniamo a fare una innovazione di contratto.

Questo è il punto che desidero aver chiarito in modo preciso ed assoluto, perchè in me prevale il pensiero di fare bensì onore alla parola data, ma di non ammettere alcuna innovazione di contratto che pigli la sua origine da un fatto che è principiato in momenti eccezionali, e che ora non bisogna più raffigurare sotto un punto di vista eccezionale.

Io quindi domando che le questioni domani sieno perfettamente chiarite con documenti autentici specialmente su questo punto, onde possiamo votare con piena cognizione di causa.

Voci. A domani! a domani!

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se il Senato crede di rinviare la discussione a domani, io mi riservo di domandare la parola per uno schiarimento di fatto.

Presidente. Stante l'ora tarda, si rinvia il seguito della discussione alla tornata di domani che avrà principio alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CXCV.

TORNATA DEL 31 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Congedo — Omaggi — Schiarimenti del Senatore Di Pollone sull'incidente sollevato ieri dal Senatore Benintendi — Istanza del Senatore Valerio in ordine alla legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche — Raggugli del Senatore Capriolo e del Ministro Guardasigilli — Seguito della discussione sul progetto di legge per la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia — Spiegazioni e ordine del giorno del Senatore Castelli E. (relatore) — Rettificazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Farina — Replica del relatore — Adozione dell'ordine del giorno — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli art. 1, 2, 3, 4 ultimo del progetto ministeriale — Squittinio segreto dei seguenti progetti di legge; 1. per l'approvazione d'una spesa straordinaria per l'acquisto di mobili ad uso degli uffici delle dogane, 2. per maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860-62-63 del Ministero dell'Interno; 3. per la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia — Approvazione del progetto di legge per l'ordinamento del Museo industriale di Torino — Discussione del progetto di legge per l'anzianità degli Allievi dell'ultimo anno di corso nella militare Accademia promossi Sottotenenti — Istanza del Senatore Pastore (relatore) — Risposta del Ministro della Guerra — Replica del Relatore — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Schiarimenti del Relatore — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 ultimo del progetto dell'Ufficio Centrale — Squittinio segreto per questi due ultimi progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura e Commercio, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge la lettera del Senatore Amari professore, il quale domanda un congedo per ragione d'ufficio che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Do comunicazione al Senato dei seguenti omaggi.

Del Ministro d'Agricoltura e Commercio di 200 esemplari del R. Decreto 12 febbraio 1865 concernente la

società anonime e la loro vigilanza da parte del Governo, non che di 12 copie del movimento della popolazione per l'anno 1865;

Del Prefetto di Ravenna, degli Atti di quel Consiglio provinciale 1864;

Del signor Francesco Tenerelli Contessa, delle sue Osservazioni sugli ordini religiosi e sui loro beni.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati politici dalle truppe borboniche.

Prima però debbo dare la parola al Senatore Di Pollone, il quale è in grado di fornire schiarimenti sull'incidente di ieri sollevato dal Senatore Benintendi.

Senatore Di Pollone. In seguito alle deliberazioni prese dal Senato nella seduta di ieri, non ho tralasciato di assumere informazioni intorno allo stato della stampa dei documenti di cui fece cenno l'onorevole Senatore

Benintendi, e mi è risultato che la stampa era in corso, e che non più tardi di domenica essi potranno essere distribuiti. Se invece noi li avessimo fatto stampare, sarebbero occorsi sei giorni almeno.

Vede dunque il Senato che aspettando la distribuzione solita farsi dalla Camera dei Deputati, guadagneremo tempo. Spero che al più tardi lunedì ciascun Senatore potrà ricevere un esemplare.

Senatore **Valerio**. Domando la parola per un eccitamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Valerio**. Fin dal 31 gennaio 1865 dalla Camera dei Deputati era votata e veniva trasmessa al Senato la legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche.

Finora, per quanto io so, l'Ufficio Centrale non ha ancora presentato la sua relazione. Io faccio calda istanza perchè l'Ufficio Centrale la prepari, onde tal legge possa essere prontamente discussa.

Molti sono i motivi per i quali faccio questa domanda.

La legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento ha scosso molti interessi. Coloro che hanno diritto alla retribuzione di queste decime ecclesiastiche si trovano in pessima condizione per poter ricevere quello che ricevevano prima: e per molti ciò che ricevevano prima era il pane quotidiano.

Inoltre questa questione interessa particolarmente alcune provincie della Sicilia le quali si trovano, sotto il riguardo delle decime, in condizione molto diversa dalle altre provincie, e ne soffrono grandemente.

Fra le altre evvi la provincia di Girgenti nella quale pur troppo, come certamente non ignora l'onorevole signor Ministro dell'Interno, le condizioni della pubblica sicurezza non sono buone, e nella quale, e per la quale urge di togliere qualunque motivo, o pretesto di disordini.

Io quindi rinnovo all'Ufficio Centrale l'istanza, acciò la relazione venga prontamente preparata onde nello esercizio di questa sessione possa tale schema di legge essere approvato ed attuato.

Io non voglio credere che a ciò possa essere di ostacolo l'opinione che questa legge debba venire dopo quella sull'asse ecclesiastico; un'eccezione simile venne fatta nell'altro ramo del Parlamento, ma ad essa fu risposto molto vittoriosamente; ed io non credo di dover ora qui ripetere quegli stessi argomenti.

Sarei pertanto molto lieto di udire che questo rapporto possa venire prontamente presentato alla discussione del Senato.

Senatore **Capriolo**. Domando la parola.

Presidente. Mi risulta che ieri l'Ufficio Centrale si è riunito, e ha incaricato il Senatore Capriolo di preparare il lavoro da sottoporre al Senato. Accordo quindi al medesimo la parola per dare que' ragguagli che crederà opportuni.

Senatore **Capriolo**. Non so se il desiderio manife-

stato dall'onorevole Senatore Valerio possa essere così sollecitamente soddisfatto.

L'Ufficio Centrale tenne già più sedute; ma fin dalla sua prima riunione credette trovare un ostacolo difficilmente superabile, credette, cioè, che questa legge aveva un nesso inscindibile con quella dell'asse ecclesiastico.

Per determinare la quota ai parroci, che venivano privati delle decime, venne stabilita la stregua, che sarebbe assegnata dalla legge sull'asse ecclesiastico, anche per la cessazione dell'obbligo nei Comuni di rappresentare queste decime.

Siccome era nell'ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento quest'ultima legge, l'Ufficio Centrale ha concluso, che sarebbe stato meglio aspettarne l'esito, che in allora avrebbe potuto determinare anche a questo riguardo.

Quando poi seppe, che la legge non era più messa in discussione od almeno si erano poste altre leggi all'ordine del giorno, l'Ufficio Centrale tornò a riunirsi, e venne in questo partito di cercare modo di compilare un progetto nel quale la legge sulle decime venisse separata o resa indipendente da quella sull'asse ecclesiastico, prendendo per tal effetto le opportune intelligenze col signor Ministro.

Ed a questo lavoro si accinse l'Ufficio collo scopo di compierlo quanto più questo sarà possibile; ma io non so quando potrà essere presentato al Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sento l'obbligo di associarmi al richiamo dell'onorevole Senatore Valerio.

Non debbo tacere, che questa legge sulle decime ecclesiastiche si presenta con caratteri di somma urgenza.

Dall'altra parte il Relatore dell'Ufficio Centrale faceva osservare esistere un legame strettissimo fra essa e l'altra sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Anche qui mi si permetterà di osservare, che questa stessa questione mossa all'altro ramo del Parlamento fu sciolta, essendo rimasti facilmente persuasi non esistere questo legame, cioè che l'una e l'altra legge si possano separare, e ciascuna possa stare da sé.

Quando l'Ufficio Centrale mi voglia invitare nel suo seno, sarò in grado di dare tutte quelle spiegazioni all'uopo che possono essere desiderabili.

Senatore **Capriolo**. L'Ufficio Centrale ha già detto che appena sia posto nel suo seno in discussione il nuovo progetto, il signor Ministro sarà pregato di volerli intervenire per venire ad un accordo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SISTEMAZIONE
DELLE SPESE E DELLE ENTRATE RELATIVE
AI COMPENSI PER I DANNEGGIATI
DELLE TRUPPE BORBONICHE IN SICILIA.

Presidente. Riprendendosi la discussione ieri incominciata, accordo la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Nella mia qualità di Relatore dell'Ufficio Centrale ho il dovere di rispondere prima di tutto ad un apprezzamento fatto ieri dall'onorevole Ministro dell'Interno relativamente allo scopo, che avesse determinato l'opposizione fatta dall'Ufficio Centrale stesso al progetto ministeriale.

Diceva ieri l'onorevole sig. Ministro dell'Interno che l'opposizione dell'Ufficio Centrale non era altrimenti determinata da che riconoscesse che il progetto ministeriale impegnasse le Finanze dello Stato, ma che altre siano le considerazioni le quali inducono l'Ufficio Centrale a respingere il progetto del Ministero:

Si tratta, diceva egli, nè più nè meno di disapprovare l'atto di quel Ministero, che emise i buoni.

In verità mi recò non mediocre meraviglia il sentire emettere questo apprezzamento. L'intera relazione dell'Ufficio Centrale dalla prima all'ultima parola esclude tale apprezzamento. In essa sono messe costantemente in rilievo le condizioni eccezionali nelle quali versava il Governo quando non solo fece anticipazioni, ma emise quei buoni. Fu sempre detto che il Governo volendo concorrere all'eseguimento del Decreto Dittatoriale del 1860, alla cui esecuzione mettevano ostacolo la ritrosia e l'inerzia delle Opere pie, che dovevano fare i versamenti; che molestato continuamente dalle istanze altronde giustissime dei danneggiati, si era veduto costretto a seguire la via che aveva tenuto; ed in ciò non ripeteva che le parole dette dal signor Ministro delle Finanze nella sua relazione che accompagnò la Legge davanti alla Camera dei Deputati, nella quale relazione soggiungeva anzi lo stesso signor Ministro che non volendo perdurare in quella via, aveva determinato di presentare il progetto di legge ora in discussione.

Lungi era quindi e dall'animo e dalle parole della relazione di voler disapprovare l'atto di quel Ministro che emise i buoni, anzi si studiò particolarmente di dimostrare che era stata la conseguenza di una necessità.

Nella discussione poi seguita ieri, io verbalmente espose le ragioni che avevano determinato l'Ufficio Centrale a dissentire dal Ministero, ma mi sono preso cura di rileggere le parole che ho pronunziato nel discorso di ieri, e non una ne ho trovata che accenni all'idea di disapprovare l'operato del Governo.

Forse il signor Ministro dell'Interno fu tratto ad apprezzare nel modo che fece l'opposizione dell'Ufficio Centrale da qualche giudizio emesso nel corso della discussione da uno de' membri dell'Ufficio Centrale.

Ma questo membro dell'Ufficio Centrale fece apprezzamenti individuali, non a nome dell'Ufficio.

Bensì a nome dell'Ufficio Centrale parlava il Relatore.

Io non starò a dichiarare se io divide o no le idee espresse da questo membro dell'Ufficio Centrale, ma le parole da lui pronunziate non erano l'espressione dell'opinione dell'Ufficio. Quindi credo men giusto che il

signor Ministro abbia attribuito all'Ufficio Centrale l'intendimento di disapprovare il Ministero.

Tanto meno poi credo che nel fatto le modificazioni proposte dall'Ufficio implicino questa disapprovazione.

Dopo questa dichiarazione, dalla quale credeva di non potermi dispensare, venendo ora a dar conto della verificazione fatta sulla mozione dell'onorevole Senatore Di San Martino, il quale avvertiva il Senato essere inutile che si progredisse nella discussione se prima non venisse chiarito come fossero emessi questi buoni, se cioè fossero emessi a carico delle Opere pie gravate dei compensi, ovvero direttamente a nome del Tesoro, per cui in questo secondo caso il Tesoro fosse direttamente impegnato e obbligato, devo altresì dichiarare che questa verificazione fu fatta in seguito della cortese comunicazione data dal Ministro delle Finanze del Decreto Ministeriale del 18 novembre 1862 emanato in esecuzione del Decreto Reale del 21 agosto stesso anno, dal quale abbiamo riscontrato al modulo A, che la forma data a questi buoni, è tale che implica un'obbligazione assoluta del Tesoro, come apparisce dalla relativa intestazione così concepita:

« *Ministero delle Finanze del Regno — Direzione speciale del Tesoro in Palermo —* Esecuzione del Decreto Reale per i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860. »

Così stando le cose, evidentemente la questione cambia d'aspetto.

Se con questi buoni, come è indubitato, il Governo ha assunto l'obbligo diretto di pagare gli interessi ai danneggiati, egli è chiaro che non si potrebbe attualmente subordinare il pagamento di questi stessi danni alla circostanza di fatto che prima siano eseguiti i versamenti dalle Opere pie obbligate; quindi delle due l'una: o bisognerebbe disdire assolutamente il fatto del Governo nell'emissione di questi buoni, o bisogna ammettere il modo suggerito dal Governo stesso per regolarizzare il precedente operato, e per provvedere a quanto resta a fare nell'avvenire.

L'Ufficio Centrale, al quale era stata attribuita l'intenzione di disapprovare il Governo, non si sente per nulla disposto a rigettare allo stato attuale delle cose il progetto del Ministero, perocchè tale rigetto implicherebbe appunto un'aperta disapprovazione dell'operato del Governo, nè crede con ciò di porci in contraddizione col sistema che aveva proposto nella sua relazione e nel suo progetto.

Giova ripetere che nè colla relazione nè col progetto riformato era mai stato intendimento dell'Ufficio Centrale d'infiggere una nota di disapprovazione all'operato del Governo, e come ha detto nella relazione, ripete ora. Il Governo si è trovato in circostanze affatto eccezionali, delle quali l'Ufficio ha creduto, e crede gli si debba tener conto; il Ministero trascinato in questa via anormale, cessate le emergenze così gravi come erano al momento che adottava la misura che si tratta ora di

regolarizzare, si è fatto premura di chiedere al Parlamento che provveda con legge per l'avveuire.

Quindi mentre nessuno sicuramente vorrebbe sostenere che la forma adottata nel passato dal Governo per provvedere a questi compensi fosse una forma regolare, essendochè si obbligava a pagare debiti non suoi, senza che avesse ancora il corrispettivo dai veri debitori, tuttavia l'Ufficio Centrale riconosce che per avere agito in questa guisa non si può, per le circostanze speciali del caso, nè biasimare il Governo, nè negargli quelle providenze che valgano a regolarizzare la situazione e ad assicurare nello stesso tempo l'esecuzione effettiva del Decreto Dittatoriale.

Per tutti questi motivi, a nome dell'Ufficio Centrale, io sottopongo al Senato il seguente ordine del giorno.

« Il Senato avendo riconosciuto che i buoni creati a favore dei danneggiati Siciliani a seguito del Decreto Dittatoriale del 9 giugno 1860, e in esecuzione del Reale Decreto 4 agosto 1862, furono emessi in nome del Tesoro dello Stato;

» Considerando che la forma di tale emissione fu consigliata al Governo da considerazioni gravi ed affatto eccezionali;

» Che il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato ha per oggetto di imprimere la dovuta regolarità ai suddetti titoli di credito, delibera di passare alla discussione degli articoli del progetto ministeriale. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Il Ministero rende grazie all'onorevole Relatore, il quale a nome dell'Ufficio Centrale diede spiegazioni assai benevole e rette in ordine agli intendimenti dell'Ufficio stesso, e pose la questione sul suo vero campo. Mi si permetta però di rettificare una delle asserzioni dell'onorevole Relatore, e ciò sempre nell'intendimento di mostrare quanto dall'una e dall'altra parte si cerchi di evitare tutto ciò che possa esservi di aspro in una discussione, di scansare qualsiasi interpretazione men benevola per rispetto reciproco degli oratori, che in essa ragionarono.

Nel parlar ieri sulla questione che ora il Senato esamina, io, per quanto mi sovvengo, non ho mai inteso d'imputare all'Ufficio Centrale od al suo Relatore l'intendimento di volere, direi, sotto l'aspetto d'una questione di regolarità, farne un'altra, la quale implicasse una sfiducia verso gli atti del Ministero passato e del presente. Non mai, io credo, non mai una parola mi è sfuggita la quale accennasse a tale concetto che fosse in me sorto o dalla relazione, o dalle intenzioni, che sarebbe ancor peggio, dell'Ufficio Centrale. Anzi, se ben ricordo, la prima volta che presi a parlare, non allusi per nulla alla questione, se si volessero approvare o no i buoni emessi da un Ministero precedente; ma venni ad essa, dopo che alcuni oratori parlarono veramente tutte le loro argomentazioni su questo punto, cercando dimo-

strare che il Governo aveva fatto male ad emettere tali buoni. Egli è allora ch'io dissi, che, così facendo, la questione mutava d'aspetto; ma non ho mai detto, ripeto, che sia l'Ufficio Centrale il quale abbia pronunciata un'opinione in questo senso, non l'ho detto perchè sarebbe stato contrario alla verità.

Se dunque io ho asserito che la questione cambiava d'aspetto, ciò fu solo nel rispondere a quegli oratori di sopra accennati, quando si voleva da essi sostenere che male aveva operato quel Ministero ad emettere i buoni per i danneggiati della Sicilia; e posta da essi tale questione io sosteneva che dovesse risolversi dal Senato. Siccome poi le giustificazioni di quest'atto dipendono tutte da un apprezzamento delle circostanze politiche; così la questione diventa interamente politica.

Date queste spiegazioni nell'intendimento, come già dissi, di togliere tutto quanto possa per avventura esserci stato d'un po' vivo per qualche parte nella discussione di ieri, io ed il mio collega Ministro delle Finanze ci associamo per accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale; giacchè, ripeto, la questione, come venne ultimamente esaminata ed esposta dall'onorevole signor Relatore, è quella stessa che io poneva ieri, cioè a dire che, ammesso il fatto di questi buoni per i danneggiati, siccome furono emessi, e portano una garanzia del Governo, così di necessità ne conseguita, che o si deve assolutamente disapprovare l'emissione loro, o se non si disapprova, deve il Governo garantirne il pagamento.

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E., Relatore. Non dirò altro in risposta alle osservazioni contrapposte alle mie dall'onorevole Ministro dell'Interno, se non che le parole che io testè riferiva, come pronunciate da esso, furono da me tolte letteralmente dal rendiconto stampato della seduta di ieri.

Capisco perfettamente che nell'animazione della discussione, il signor Ministro possa aver esteso, senza volerlo, all'Ufficio Centrale l'apprezzamento che egli voleva restringere ad alcun oratore che avevagli fatto opposizione, ma nel rendiconto è detto testualmente così:

« Altre sono le considerazioni le quali inducono l'Ufficio Centrale a respingere il progetto; si tratta nè più nè meno che di disapprovare l'atto del Ministero che emise i buoni. »

Sono le parole testuali che ho letto stampate; se poi nel rendiconto le parole del signor Ministro furono male riferite, io non saprei che dire.

Del resto accetto perfettamente le spiegazioni date dal signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Mi permetta; io non ho nemmeno veduto le bozze; di modo che quello che c'è c'è. Se questa frase io l'ho pronunciata, protesto

che non fu mio pensiero di accusare l'intendimento dell'Ufficio Centrale; ed una prova di ciò si è, che nella prima mia risposta all'Ufficio medesimo, non ho fatto alcuna allusione alla questione di fiducia, la feci solo, dopo che l'onorevole Senatore Benintendi e poi l'onorevole Senatore Farina portarono la questione sulla validità dei buoni emessi. Sarà una frase che mi è sfuggita: per esempio, invece di dire: *il precipitante o il Senatore tale*, avrò detto: *l'Ufficio Centrale*, ma se questa frase fu detta, io la ritiro.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. All'Ufficio Centrale basta perfettamente questa dichiarazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Il signor Ministro avendomi nominato, io credo di dover dire il senso preciso della mia apprezzazione.

Io ho contestato la regolarità dell'emissione dei buoni non per censurare l'atto che allora in vista delle considerazioni politiche, venne fatto, ma per dimostrare che da quanto si era operato per considerazioni politiche transitorie, non si poteva dedurre una conseguenza avveire, la quale restasse così ferma ed incrollabile, da non potersi esaminare la legalità dell'atto medesimo. Non mi sono quindi riferito all'epoca in cui l'atto fu fatto; non ho voluto apprezzare le condizioni politiche nelle quali l'atto medesimo venne emesso; ma ho detto che questo mancando delle forme legali che lo Statuto richiede, non poteva servire di base per un ragionamento di fatti compiuti ed inattaccabili nel momento attuale.

Questo era l'esame che ho fatto della legalità dell'atto, non per censurare quello che si era operato, ma per vedere se veramente si dovesse considerare come un fatto legalmente compiuto, in modo che non si potessero più rivocare in dubbio le conseguenze del medesimo.

Presidente. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, col quale s'intende che si passi alla discussione del progetto che fu presentato dal Ministero.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Debbo però prima chiudere la discussione generale, sulla quale provoco il voto del Senato.

Chi vuol chiudere la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Le somme che a termini del Decreto del dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860 sono dovute dalle Opere pie, dalle fidecommissarie o da altri istituti per soddisfare i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, saranno riscosse e versate a favore dell'erario dello Stato fino a che avvenga il soddisfacimento di tutte le spese indicate nell'articolo seguente.

» La riscossione di tali entrate sarà fatta in confor-

mità alla legge che regola la riscossione delle imposte dirette. »

(Approvato.)

« Art. 2. Saranno pagate sul bilancio dello Stato le spese seguenti :

1. Gli interessi dei buoni rilasciati in seguito al R. Decreto del 21 agosto 1862, N.° 1224;
2. Le spese di esazione e di amministrazione;
3. Il rimborso e gli interessi delle anticipazioni fatte dal tesoro dello Stato;
4. L'ammortizzazione dei buoni suaccennati colle eccedenze disponibili. »

(Approvato.)

« Art. 3. Con Decreti Reali sarà provveduto onde inscrivere nei bilanci attivi e passivi dello Stato le somme corrispondenti alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, e provvedere a quanto occorre alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Soddisfatti i compensi, di che è parola nel decreto dittatoriale 9 giugno 1860, non che le anticipazioni e le spese fatte dallo Stato, le Opere pie, fidecommissarie ed altri istituti indicati nell'art. 1 della presente legge ricupereranno la libera disposizione delle loro entrate. »

(Approvato.)

Si procede allo squittinio anche sulle due leggi votate ieri, le quali ammettono un voto unico.

Avverto il Senato che dopo questo squittinio vi sono altre due leggi da discutere.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	89
Favorevoli	63
Contrari	26

(Il Senato approva.)

Sul secondo progetto intorno al compenso per i danneggiati di Sicilia:

Votanti	89
Favorevoli	65
Contrari	24

(Il Senato approva.)

Si passa alla discussione delle altre leggi poste all'ordine del giorno.

Viene prima il progetto di legge per l'ordinamento del Museo industriale di Torino.

(V. *Atti del Senato* N. 197)

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Rileggo i due articoli.

« Art. 1. La somma di L. 317,028 90, rimasta disponibile sul fondo di L. 1,368,807 iscritto nel capitolo 79 del bilancio 1862 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in dipendenza della legge 26 giugno 1862 per le spese dell'Esposizione Internazionale di Londra, sarà trasportata agli esercizi successivi per la liquidazione delle spese suddette ed anche per provvedere alla conservazione ed al necessario sviluppo del Museo industriale eretto con Reale Decreto 23 novembre 1862. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questo Museo industriale potrà essere collocato in qualcuno degli edifici pubblici dello Stato, i quali rimarranno disponibili in seguito del traslocamento della Capitale. »

(Approvato.)

Si farà un solo equitino colla legge che viene dopo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ANZIANITA' DEGLI ALLIEVI
DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO
NELLA MILITARE ACCADEMIA
PROMOSSI SOTTOTENENTI.
(V. Atti del Senato N. 178)

Presidente. Si passa alla lettura del progetto di legge segnato col numero 178 concepito in un articolo unico.

« Articolo unico. Gli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia Militare Accademia promossi Sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del Ministro della Guerra saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso. »

La parola è al signor Senatore Pastore.

Senatore Pastore, Relatore. Come relatore dell'Ufficio Centrale io mi proponeva di domandare al signor Ministro della Guerra una dichiarazione sopra una riserva che è accennata nella relazione dell'Ufficio Centrale ma non essendo presente....

Presidente. Ho disposto or ora perchè sia chiamato, se vuole attendere....

Avverto intanto il Senato che votata questa legge, nulla rimane più all'ordine del giorno, dimodochè il Senato sarà convocato con avvisi a domicilio.

(Giunge il Ministro della Guerra.)

Il signor Senatore Pastore è invitato a parlare.

Senatore Pastore, Relatore. Il Senato ha potuto scorgere dalla relazione come fosse intendimento dell'Ufficio Centrale di aggiungere a questo progetto di legge una speciale disposizione colla quale si stabilisse in massima generale che gli allievi così dell'Accademia militare come delle Scuole di fanteria e cavalleria, i quali abbiano lodevolmente superato gli esami e la cui promozione al grado di sottotenente sia stata ritardata per deficienza di età, possano tuttavia concorrere coi loro compagni di corso per la determinazione della relativa sede di anzianità.

Questa idea fu comunicata al signor Ministro della Guerra, il quale però dichiarò di non potervi assentire; e siccome le ragioni dal medesimo addotte sono certamente meritevoli di apprezzamento, così l'Ufficio Centrale non credette di dover insistere.

Tuttavia persuaso della necessità o quanto meno della giustizia di riparare agli inconvenienti cui si accennava, l'Ufficio inserì nella relazione una raccomandazione al signor Ministro della Guerra, affinchè volesse in un modo o nell'altro provvedere a che il lamentato sconcio non avesse più a riprodursi.

Ora, affinchè questa raccomandazione non rimanga senza effetto, il relatore dell'Ufficio Centrale prega il signor Ministro della Guerra a voler dire se sia disposto ad aderire all'invito fattogli.

La questione che gli è proposta è assai grave per gli ufficiali cui riguarda, imperocchè quando questi giovani ufficiali non possano concorrere coi loro compagni di corso, perchè furono promossi uno, due o tre mesi più tardi al grado di sottotenente per mancanza di età, sono rimandati in coda de'compagni di corso, ed allora ne proviene un grandissimo scapito nella loro carriera.

Io potrei citare parecchi esempi, ma mi limiterò ad un solo, di un giovane per nome Gallone, allievo del corso terminato or son due anni.

Per ragione dei punti di merito acquistati negli esami, avrebbe questi avuto dritto ad occupare il quarto posto, ma perchè non aveva l'età del 18 anni per conseguire cogli altri la promozione a sottotenente, e perchè fu quindi promosso a sottotenente due o tre mesi più tardi, fu rimandato in coda del corso. Intanto contemporaneamente vennero promossi, come si usa, i sott'ufficiali a sottotenenti, e questo giovane pel solo fatto della mancanza di pochi mesi a raggiungere l'età voluta per la promozione a sottotenente, ha perduto 168 posti, vale a dire ha avuto uno scapito immenso nella sua carriera.

Si dirà che vi si potrà supplire coll'avanzamento a scelta, ma la scelta ossia preferenza della scelta è un diritto che bisogna ancora acquistare e conservare; intanto si perde quella dell'avanzamento ad anzianità che è determinato.

Perciò l'Ufficio Centrale ha creduto che facendosi una legge nuova, per accordare agli allievi del terzo anno di corso di far risalire la loro anzianità di ufficiale ad un anno indietro, si potesse inserire in questa legge un articolo che avesse provveduto a tale emergente.

Il Ministro non lo ha creduto opportuno, e per buone ragioni; ma siccome non vi ha altro mezzo di ovviare a questo inconveniente, così l'Ufficio Centrale ha inserito questa raccomandazione, ed ora per mezzo mio prega il signor Ministro di voler dichiarare quali siano le sue intenzioni in proposito.

Ministro della Guerra. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Se io avessi creduto che quanto si è discusso nell'Ufficio Centrale a vantaggio degli Ufficiali, i quali hanno compiuto il 18. anno di

età, potesse avere la gravità che vi attribuisce l'onorevole preopinante, avrei trovato anch'io essere cosa naturale l'aderire alla proposta di introdurre in questa legge un articolo affine di ovviare agli inconvenienti che furono citati.

Ma io non l'accetto, perchè vedo la questione sotto un punto di vista alquanto diverso; non ci vedo però tutta quella gravità che le si vuol dare, e per conseguenza non iscorgo una così urgente necessità per prendere disposizioni a questo riguardo.

L'onorevole preopinante ha addotto l'esempio di un giovane che sicuramente merita di essere citato per la sua distinzione; ma è questa una eccezione, ve ne possono essere anche altre, e come ognuno sa, le leggi non si fanno per le eccezioni, ma per la generalità.

Colla legge ora sottoposta al Senato, io ho creduto necessario proporre una modificazione alle regole della anzianità per un caso che tocca la disciplina e per ovviare ad inconvenienti che non si possono negare, e che si producono nella generalità degli allievi dell'Accademia; ma non credo, dico, necessario per alcune eccezioni, quantunque onorevolissime, l'andar a toccare, con nuove disposizioni, un principio che è quello che domina in tutta la legge dell'avanzamento, principio, che, secondo me, ha una importanza gravissima, che ci ha fatto togliere moltissimi abusi, che si ingeneravano pel passato e che tutti coloro che han servito nell'antico nostro esercito, rammentano senza dubbio, abusi provenuti appunto dall'incertezza circa le norme da seguirsi sull'anzianità degli ufficiali.

Nella legge dell'avanzamento si è voluto stabilire che non ci fosse che una sola regola per l'anzianità; e questa è la data del decreto di nomina. Con la legge attuale io propongo una modificazione, ma mantengo il principio della data certa, e d'altronde è una modificazione che interessa una classe intera di allievi ufficiali; ed ora si vorrebbe che io facessi una modificazione ad un principio tanto essenziale per una eccezione.

Se alcuni ufficiali si troveranno nel caso in cui si trova il giovane allievo citato dall'onorevole preopinante, è presumibile che essi conserveranno la qualità che furono loro concesse dalla natura, e che se per la loro giovane età ebbero dalla legge a soffrire qualche scapito nell'anzianità, nell'avanzamento a scelta precederanno i loro compagni e saranno così compensati. Egli è già un grandissimo vantaggio quello che hanno naturalmente pel loro precoce ingegno, di potere essere ufficiali prima di aver compiuto i 18 anni, perchè stante questa circostanza sono quasi sicuri di fare una bella carriera.

Io non credo per conseguenza di dover per ora prendere altra disposizione riguardo a quanto fu accennato dall'onorevole preopinante. Se verrà giorno in cui si debba modificare interamente la legge sull'avanzamento, per evitare alcuni altri inconvenienti che potesse produrre l'applicazione della medesima, come ne produ-

cono tutte le leggi, allora sarà il caso di vedere se si debba introdurre una disposizione anche per questi casi; ma per ora, ripeto, non credo poterlo fare.

Senatore *Pastore, Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Pastore, Relatore*. Il regolamento per gli istituti militari stabilisce che nessun allievo vi può essere ammesso se non ha compiuto il 16° anno. La durata del corso essendo di due anni, ne viene di conseguenza che se le cose procedono regolarmente, tutti gli allievi dell'Accademia, al termine del secondo anno di corso hanno compiuto 18 anni, quindi hanno i requisiti per essere promossi sottotenenti. Procedendo le cose in questi termini, non vi è più pericolo che possa succedere l'inconveniente che venne notato e lamentato dall'Ufficio Centrale; ma ognuno sa che coll'andar del tempo avvengono casi in cui diventa quasi necessario l'allontanarsi dalle regole ordinarie.

E per esempio, allorchè si verificano molte vacanze nei quadri degli ufficiali, il Ministro della Guerra è obbligato ad abbreviare la durata dei corsi com'è accaduto in passato che si fecero in sei mesi gli studi che si facevano prima in un anno, e che il corso di due anni fosse ridotto ad un solo. Allora accadde che colui il quale era entrato nell'istituto adempiendo ai voluti requisiti di età, si trovò, per effetto di questa disposizione, indipendente dalla propria volontà, nell'impossibilità di conseguire quel grado che ottenevano gli altri, e rimase quindi grandemente danneggiato nella sua carriera.

Sta benissimo che non si debba dare il grado di sottotenente a chi non ha compiuto l'età di 18 anni; parmi però che non vi sarebbe inconveniente a dire che l'anzianità degli ufficiali i quali appartengono agli istituti militari, allorchè sono promossi a sottotenenti, rimanga sospesa fino alla fine del corso, acciò possano concorrere tutti insieme.

Questa è una mia idea; però vi sarebbe ancora altro mezzo di antivenire quest'inconveniente, ed è quello di ritardare di un anno l'ammissione, portandola a 17 anni invece di 16. Allora si avrebbe certamente maggiore probabilità, che nessuno dopo due anni di corso non abbia ancora compiuto l'età di 18 anni.

Il signor Ministro fa osservare che quanto io dico si riferisce ad un solo caso eccezionale; ma lo debbo osservargli che questi casi furono molti e che ad ogni volta gli furono segnalati dal Comandante superiore della scuola d'applicazione, invitandolo a portarvi rimedio. La cosa venne esaminata dal Congresso permanente della guerra e da speciale Commissione appositamente nominata, la quale rispose che la legge sull'avanzamento si opponeva in modo assoluto, acciò l'anzianità degli ufficiali si potesse far decorrere altrimenti che dalla data del decreto di nomina.

E veramente la legge è precisa: *Dura lex, sed lex*.

Ma ora che si fa una legge nuova, sarebbe stata cosa ovvia lo stabilire che l'uffiziale promosso alcuni mesi

dopo i colleghi per deficienza di età, ma che compl con essi il suo corso, potesse concorrere coi medesimi per la sua sede d'anzianità da fissarsi secondo il risultato degli esami.

Questo diritto egli lo ha acquistato il giorno in cui fu ammesso nell'istituto. Se l'allievo al momento della sua ammissione sapesse che egli può correre il pericolo di essere mandato alla coda del corso perchè troppo giovane, probabilmente non avrebbe accettato una tale posizione.

Conchiudo dicendo che a questo inconveniente si deve porre riparo in un modo od in un altro; e ciò detto non insisto maggiormente, perchè ho tutta la confidenza nel senno del signor Ministro, e sono persuaso che consentendo egli di far studiare la questione dalle persone illuminate che lo circondano, si arriverà facilmente a risolvere questa difficoltà in modo soddisfacente e senza alterare le leggi organiche dell'esercito.

Ministro della Guerra. Forse non mi sarò abbastanza spiegato. Io non ho detto che fosse un solo il caso.

L'onorevole Senatore Pastore ha citato una fra le eccezioni, ma io so benissimo che ve ne sono altre, credo però poche.

Egli ha poi notato che se questi sapessero ciò che può loro accadere, non avrebbero intrapreso questa carriera.

Io dirò che la legge del 1853 che fu sempre applicata alle scuole e che lo è ancora, obbliga il giovane ad aspettare il 18. anno per essere ufficiale: e però questi giovani sanno bene ciò che loro tocca, poichè questa disposizione sta nella legge che è in vigore: ciò malgrado quelli che dotati d'ingegno possono sperare d'entrare nelle scuole un anno prima, non si trattengono per questa considerazione, perchè sanno benissimo di poter andare avanti.

Senatore Pastore, Relatore. Domando la parola per rettificare semplicemente un'espressione, ed osservo che questi giovani non possono conoscere la posizione in cui si troverebbero allorchè il corso venisse ultimato prima del tempo: allorchè gli allievi, al momento della loro ammissione hanno l'età prescritta, non possono prevedere se il corso verrà interrotto prima di due anni, ed anticipata la promozione. È questo che io voleva dire, e non intendevo parlare di coloro che vengono ammessi nell'istituto prima dell'età prescritta, perchè costoro sanno benissimo che anche al termine del corso regolare non avranno gli anni richiesti per la promozione a sottotenente. Invocarono un'eccezione privilegiata e devono essere preparati a subirne le conseguenze, ma per gli altri la cosa è ben diversa. Ammessi nell'istituto adempendo a tutte le condizioni richieste dai regolamenti, non è loro colpa se essendosi ridotta la durata del corso da due anni ad uno solo, al termine di esso non hanno raggiunto i 18 anni, ed

hanno quindi diritto di richiamarsi se per questa causa si veggono rimandati alla coda di quel corso col quale avevano diritto di concorrere per intelligenza ed assiduità allo studio.

Parmi che la questione meriti di essere studiata e risolta a termini di giustizia.

Presidente. La legge consta di un solo articolo.

Ministro della Guerra. Dichiaro che accetto il progetto dell'Ufficio Centrale con i due articoli d'aggiunta.

Senatore Pastore, Relatore. L'Ufficio Centrale ha aggiunto a questo progetto due articoli che furono accettati dal Ministero.

Il primo è per dare forza di legge a ciò che il Ministro aveva detto nella sua relazione, cioè che la pensione degli allievi del terzo anno di corso, i quali godono attualmente lo stipendio d'ufficiali, sarà a totale carico dell'erario. E qui mi occorre notare che dopo le parole ultimo anno vennero dimenticate le parole di corso che si dovranno aggiungere.

L'articolo 3 poi ha per iscopo di dare la stessa forza di legge ad altra proposta del Ministro, statuendo che la presente legge non è applicabile agli allievi che si trovano attualmente in accademia, ma soltanto a coloro che vi sono entrati o vi entreranno a partire dal 1 gennaio 1865.

Presidente. Darò lettura del progetto di legge qual è stato riformato dall'Ufficio Centrale assenziente il Ministro.

(Vedi infra)

Dichiaro su questo aperta la discussione generale.

Se non domandasi la parola, riterrò per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Gli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia militare accademia promossi sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del Ministro della Guerra saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso. »

(Approvato.)

« Art. 2. Durante lo stesso ultimo anno di corso l'intera pensione degli allievi sarà a carico dell'Erario. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli allievi ammessi nell'Accademia militare anteriormente al 1 gennaio 1865. »

(Approvato.)

Si procede allo squittinio separato sulle due leggi.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

TORNATA DEL 31 MARZO 1865.

Risultato dello squittinio segreto.

Sul progetto di legge per l'ordinamento del Museo industriale di Torino.

Votanti 86

Favorevoli 76

Contrari 10

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso nella militare Accademia promossi sottotenenti.

Votanti 86

Favorevoli 81

Contrari 5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CXCVI.

TORNATA DEL 10 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Generale Fanti — Proposta del Senatore Chiesi, assentita dal Senato — Presentazione di otto progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, delle Finanze, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Legge pure il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3739. Esposito Antonio Pietro di Napoli domanda un aumento di pensione cui allega avere diritto per i prestati servizi. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3740. I religiosi teatini della casa di S. Paolo in Napoli porgono al Senato motivate istanze onde essere eccettuati dalla soppressione portata dal progetto di legge relativo a tale misura per le corporazioni religiose dello Stato. »

« 3741. L'avvocato Giovanni Battista Scovazzi fa istanza perchè il Senato voglia adottare l'abolizione della pena di morte. »

« 3742. La Giunta municipale di Macerata porge al Senato motivate istanze acciò nella legge per la soppressione delle corporazioni religiose venga stabilito che una parte dei beni delle medesime, sia devoluta

ai Comuni e provincie per essere erogati in opere di pubblica utilità. »

« 3743. I consiglieri del Comune di Osilo (Sardegna) e parecchi abitanti in numero di 74, domandano che dal Senato non venga approvata l'abolizione della pena di morte, e sia eccettuata dalla soppressione delle corporazioni religiose la collegiata dello stesso comune, o in difetto, i beni della medesima vengano accordati al Municipio. »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Ministro della Pubblica Istruzione d'una incisione del quadro del Correggio rappresentante S. *Girolamo*.

Il signor A. De Gaetani, direttore delle carceri in ritiro, delle sue *Considerazioni sull'abolizione della pena di morte*.

Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio di 250 copie del *Quadro delle società industriali, commerciali e finanziarie* costitutesi in Italia dal 1845 al 1864, e di altrettanti esemplari del 3° volume delle *Relazioni dei commissari italiani all'esposizione internazionale del 1862*.

I Prefetti di Cremona e di Chieti degli *Atti di quei Consigli provinciali della Sessione 1864*.

Il signor cav. L. Prato, di 100 esemplari d'una sua *Risposta all'ultima Enciclica del Santo Padre*.

Il signor Ministro delle Finanze di 12 esemplari del 4° volume della *Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti sulle Gabelle del Regno*.

È inoltre pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Eccellenza.

« Compio al doloroso incarico di rendere informata l'Eccellenza vostra della morte di mio fratello Fanti cavaliere Manfredo, Generale d'armata e Senatore del Regno, con preghiera di far distribuire a tutti i signori Senatori le qui unite lettere di partecipazione. Colgo questa luttuosa circostanza per professarle i sensi della mia distinta stima e devozione.

Firenze, 6 aprile 1865.

« *Suo Dev. Servo* :

« GAETANO FANTI. »

Signori Senatori,

È cosa per me somnamente dolorosa il dovervi intrattenere di questo triste annunzio la prima volta che ho l'onore di parlarvi da questo seggio.

Voi non vi aspetterete ora da me parole che convenientemente tratteggino la vita dell'illustre generale Manfredo Fanti di cui piange la perdita il Senato, l'esercito e tutto il paese. Il suo nome è scritto nella storia dei nostri tempi e dei fatti più memorabili della nostra patria. Sin dai più giovani anni addetto a continui e severi studi, la sua mente e le sue opere si ispirarono sempre all'amore della patria che era in lui profondo e connaturato. Già or sono 35 anni questo affetto lo costringeva ad esular dall'Italia. Recatosi in Ispagna, colà valorosamente guerreggiava nei supremi gradi; e combattendo sotto il vessillo della libertà, vi teneva alto e riverito il nome nazionale.

Ritornato in patria appena l'Italia diè segno di prossima risurrezione, egli nel 1848-49 prese larga parte alla guerra nazionale parimente nei sommi gradi dell'esercito. Il suo nome è scritto fra quelli degli illustri generali che valorosamente e gloriosamente combatterono nella Crimea accanto ai primi eserciti dell'Europa. Nel 1859 come comandante di un corpo d'armata pigliò parte a quella gigantesca lotta da cui doveva sorgere l'Italia e ognuno sa con quanto onore per lui e con quanto frutto pel paese. Chiamato a reggere di poi il Ministero della Guerra nel gabinetto presieduto dal Conte di Cavour, egli fu contemporaneamente capitano generale nella guerra che con ammirabile rapido successo riuniti al Regno d'Italia le Romagne, le Marche e l'Umbria. Dopo tanti e sì illustri servigi resi alla patria, lo attendeva sventuratamente una di quelle terribili prove in cui si rivela la vera virtù. Un lungo e acerbo morbo accompagnato da inenarrabili patimenti da lui sopportati con una calma ed una forza d'animo meravigliosa, pose in chiaro quanta potenza, e quanto coraggio vi fosse in quell'animo nobile e costante. La sua morte, che tolse al paese un uomo benemerito e caro, e che privò il Senato di uno dei suoi ornamenti, orbò il bravo nostro esercito di uno de' più illustri suoi Generali.

Omai da qualche tempo il nostro paese è assoggettato a dure e numerose prove; e questa rimarrà lungamente e dolorosamente nella di lui memoria. Faccia almeno la Provvidenza che, non ostante queste sventure, l'Italia palesi al mondo come essa abbia la potenza e la ragione di essere, e di sedere degnamente ed onorevolmente fra le principali nazioni dell'Europa. (*Benissimo*)

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Signori, in questo stesso giorno, in cui il Senato ascoltò con viva commozione le eloquenti e patriottiche parole del nostro onorevole Presidente in elogio dell'illustre generale Fanti, la cui perdita è veramente un lutto nazionale; in questo stesso giorno, Carpi, sua terra natale, rende gli onori funebri alla salma che vi fu trasportata da Firenze.

Io credo che alla benemerita città di Carpi, che ha dato all'Italia tanti valorosi, riuscirà di non lieve conforto al suo giusto dolore, se il Senato vorrà decretare che le siano comunicate le belle ed eloquenti parole ora proferite dal nostro onorevolissimo Presidente, ed io mi permetto di farne la proposta.

Presidente. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi; se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata.

PRESENTAZIONE DI OTTO PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per l'ampliamento del territorio della città di Firenze. Prego caldamente il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza, giacchè è atteso con molta ansietà dal Consiglio Provinciale, per dar sollecita mano ai lavori indispensabili per l'assetto definitivo della capitale.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione del progetto di legge ora indicato.

Se non vi sono opposizioni, si intenderà dichiarato di urgenza.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento concernente l'alienazione ad asta pubblica della tenuta *Torre di Coceno*, spettante alla Regia Università di Bologna, e ne chiedo l'urgenza.

Presidente. Si dà atto al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge; e se non vi sono opposizioni, si intenderà dichiarato d'urgenza.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie relative all'acquisto di materiali occorrenti a compiere la dotazione di campagna delle Divisioni attive militari; e pregherei il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Si dà atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto.

Il Senato ha inteso che il signor Ministro fa istanza perchè ne sia dichiarata l'urgenza, la quale s'intenderà decretata se non vi sono opposizioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento: il primo concerne l'approvazione di varii contratti di vendita, di permuta e di gratuita cessione di beni demaniali coi Municipii di Ferrara, Milano, Potenza-Picena, Castiglione delle Stiviere, col Municipio di Massa e coi signori Gonella e Scaravaglio, inoltre i contratti coi Municipii di Torino, dell'Isola del Giglio, di Santo Stefano al Corno, di Serravezza e di Firenze.

Il secondo è relativo ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi del 14 aprile e 17 giugno 1864.

Il terzo per maggiori spese ed annullamenti di crediti sui bilanci 1860, 1861 ed anteriori.

Finalmente, d'accordo col mio collega Ministro di Agricoltura e Commercio, ho l'onore anche di presentare al Senato il progetto di legge pur già votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alla distribuzione dell'acqua del Canale Cavour.

Mi faccio lecito di chiedere l'urgenza per due progetti che si riferiscono a cessioni di stabili ai Municipii; e ciò perchè essendo seguiti contratti di permuta e di cessione di stabili, è necessario che si dia mano agli occorrenti lavori.

Presidente. Si dà atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Il Senato ha udito l'istanza fatta per i due progetti relativi alle cessioni di stabili a' Municipii.

Se non vi sono opposizioni si intenderà che la chiesta urgenza è approvata.

In ordine ai progetti relativi ad oggetti finanziari, se non vi sono osservazioni in contrario, secondo il regolamento del Senato, essi saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanza.

Gli Uffici sono pregati di riunirsi mercoledì al tocco per l'esame di questi progetti, che saranno stampati il più sollecitamente che sia possibile. Non essendovi altro all'ordine del giorno, sciolgo la seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 25).

CXCVII.

TORNATA DEL 13 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Carlo Torrigiani — Presentazione di tre progetti di legge — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Lausi e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro di Agricoltura e Commercio e quello di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Leonardo Carpi, di un suo scritto per titolo: *La demolizione;*

Il sig. Camillo Bonfigli, di due suoi opuscoli sul *Disseccamento del Lago Trasimeno;*

Il sig. avv. Giuseppe Farese, de' suoi *Scritti filosofico-politici e giuridici.*

Debbo inoltre con dolore dare un altro triste annunzio al Senato, ed è che l'Ufficio di Presidenza ha ricevuto la partecipazione della morte dell'egregio nostro collega il marchese Carlo Torrigiani.

Il marchese Torrigiani fu un inimitabile esempio del connubio felice della nobiltà del casato colla nobiltà di una vita spesa interamente a far del bene ai suoi simili.

Egli, dopo essersi laureato a Siena, continuando nei prediletti suoi studi, ne diede insogni testimonianze, imperocchè appartenendo all'Accademia dei Georgofili vi lesse molti suoi studi e lavori tra i quali andarono in particolar modo lodati quelli relativi alle carceri.

Il marchese Torrigiani predilesse singolarmente gli atti che avevano per iscopo di promuovere la pubblica istruzione, ed egli spontaneamente ed anche per onorevole incarico che ne aveva dal Municipio di Firenze di cui faceva parte, se ne occupò indefessamente. Egli fu nel novero di quegli uomini nei quali il sentimento del dovere e l'affetto sono così profondi che ogni loro azione si impronta a questi sentimenti e ne è resa maggiormente efficace.

Il marchese Torrigiani poi di animo nobile, benefico e caritatevole diè chiare prove di queste sue virtù soccorrendo in ogni modo il povero; ed appartenendo ad alcuna delle Società che cotanto onorano la nobile città di Firenze, lo si vedeva soventi volte recarsi al letto dell'ammalato e nel tugurio del povero a soccorrere ed a consolare la miseria e la sventura. Egli, di patriottici sensi fin dai suoi giovani anni fu però sempre modestissimo ed assegnato; accontentandosi di giovare alla patria senza ostentazione di sorta.

Il marchese Torrigiani lasciò, principalmente nella sua città natale, un doloroso vuoto: e specialmente lo compiangono i poveri i quali perdonano in lui un tutore ed un validissimo sostegno.

Egli mancò in maturamente; il che rende ancora più acerba la sua perdita: ma la sua memoria non perirà nei suoi concittadini, imperocchè essa sarà conservata dalla nobiltà delle sue opere. (*Bravo*)

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sull'ordinamento ed ampliamento delle reti ferroviarie del Regno già stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Si dà atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dall'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione d'una Convenzione fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ed il Ministro delle Finanze, con il signor Domenico Martuscelli di Napoli per il prosciugamento del Lago di Agnano.

Essendo questa un'opera vivamente reclamata dalla città di Napoli, pregherei il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Si dà atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Siccome ne fu chiesta l'urgenza, se non vi sono opposizioni, essa si intenderà decretata.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro dell'Interno. A nome del mio collega il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge relativo alla facoltà da concedersi al Municipio d'Ancona di derivare per proprio uso una condotta d'acqua dal Musone.

Presidente. Si dà atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà pure stampato e distribuito.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non mi dolgo dell'assenza dell'onorevole Ministro delle Finanze, in quanto che lo so legittimamente occupato nell'altro ramo del Parlamento; ma amerei che qualcuno dei signori Ministri presenti, come è consuetudine del Senato in occasioni analoghe, volesse avere la bontà d'informare lo stesso signor Ministro delle Finanze, che alla prima occasione che si troverà ad assistere alle sedute del Senato, dovrà fargli una piccola interpellanza, dico piccola, perchè non mi occorre che una semplice risposta su di un fatto.

Ne indicherò l'oggetto, perchè lo stesso signor Ministro possa, se occorre, assumere le necessarie informazioni.

In Lombardia, come è noto, si pagava l'imposta per i caseggiati in due modi; vi erano due generi di imposta.

L'imposta pagata sull'estimo antico, e l'imposta sulla rendita introdotta nel 1851 dal Governo austriaco. Col secondo semestre 1864 è entrata in attività la nuova Legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, la quale basa su di un altro nuovo metodo, quello di una imposta unica misurata sul reddito dei fabbricati ridotto al netto nel modo indicato dalla Legge, e tassato al 12 e 1/2 per 100.

Siccome era impossibile di fare allora i necessari calcoli di quanto avrebbero dovuto pagare i contribuenti, così si stabilì di pagare ancora secondo il sistema antico, salvo il conguaglio; il che vuol dire che quelli che avrebbero pagato meno di ciò che dovebbero pagare per la nuova Legge, dovevano pagare un supplemento, e quelli che avevano pagato di più dovevano avere un abbuono.

Ora i calcoli pel secondo semestre 1864 sono stati fatti, in occasione del pagamento della prima rata trimestrale d'imposta, secondo il metodo vigente in Lombardia, cioè quelli che avevano pagato meno, hanno dovuto versare il supplemento a titolo di conguaglio.

Ma l'idea di conguaglio suppone anche l'altro operato, vale a dire suppone che quelli i quali hanno pagato di meno pagano il di più, e quelli che hanno pagato di più, debbono ricevere l'abbuonamento del pagato in più.

Ora, questa seconda parte sembra che si sia dimenticata, e mi consterebbe che non si sono nemmeno fatti i calcoli di ciò che deve rimborsarsi ai contribuenti.

Io quindi desidero, quando avrò opportuna occasione, d'interpellare il signor Ministro delle Finanze e di pregarlo acciò si diano le disposizioni perchè il conguaglio sia veramente un conguaglio, e perchè come si è fatto pagare chi era in debito, si indebitizzi chi è in credito. Nel caso diverso vi sarebbe un'ingiustizia, e si preleverebbe l'imposta al di là della misura dalla Legge permessa.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non mancherò di fare presente al mio collega il Ministro delle Finanze l'oggetto dell'interpellanza che l'onorevole Senatore Lauzi intende rivolgergli; sicuramente non ispetta a me l'entrare in siffatta materia, ma però parmi che qui non si tratti che di una liquidazione alquanto complicata, e potrebbe darsi benissimo che il ritardo lamentato dal precorriente provenga in gran parte dalle solite norme d'ufficio che si debbono seguire a fine di dar corso ad una pratica siffatta.

Del resto non intendo per nulla pregiudicare la questione alla quale sarà per dare adeguata risposta il Ministro di Finanze.

Senatore Lauzi. L'operazione non può essere più complicata di ciò che fosse il calcolo per quelli c e

TORNATA DEL 13 APRILE 1865.

avevano pagato in meno; ma il bisogno ch'io ho di interpellare il signor Ministro nasce da ciò che mi consterebbe che l'autorità la quale dovrebbe occuparsi di questa seconda parte del conguaglio, non se ne occupa.

Presidente. Essendo inteso di rimandare l'interpellanza al Ministro delle Finanze, quando egli sia presente, nè essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

CXCVIII.

TORNATA DEL 18 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Scioglimento della seduta per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Niun Ministro è presente.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3744. Abram Rimini di Firenze porge al Senato motivate istanze acciò il progetto di legge per disposizioni relative ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi e delle pensioni venga modificato nel senso che non abbiano ad essere lesi i diritti acquistati precedentemente dai creditori. »

« 3745. Parecchie donne di diversi Comuni della diocesi d'Ivrea in N. di 336, la maggior parte crocese-gnate, domandano che venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. »

« 3746. La Giunta Municipale di Pettinea (Sicilia) domanda che venga stabilito in quel Comune un ufficio di riscossione delle imposte. »

Lo stesso legge le lettere dei Senatori d'Adda, Pepoli, Porro e Salmour, i quali chiedono un congedo ch'è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato;

Il Ministro della Guerra, d'una copia dell' *Annuario militare pel 1865*

Il parroco Mongini cav. Don Pietro, d'un suo opuscolo per titolo: *La politica in confessione, ecc.*

Il signor Eugenio Offerini d'un libro dell'avv. Sigismundo Bonfiglio intitolato: *Italia e Confederazione germanica*;

La Camera di commercio di Genova della *Relazione di essa Camera sulle nuove condizioni fatte a quella città dal trasferimento della capitale.*

I Prefetti di Modena, di Alessandria e di Cagliari degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie 1864.*

Il signor Marco Calvo d'alcuni esemplari della seconda edizione della sua *Risposta all'opuscolo del Deputato P. C. Boggio intorno al prestito volontario-forzoso.*

Il signor Jean-Daniel Bentzien dello sue *Memoria sopra un nuovo sistema di riforma penitensiarica*, non che di una sua *Lettera diretta ai Consigli generali di Francia nel 1860 in ordine ad un progetto di Codice penale modello per l'Europa intiera.*

Ora l'ordine del giorno chiamerebbe in discussione il disegno di legge (segnato col N. 179) per la facoltà al Governo di estendersi a tutte le provincie del regno la legge consolare del 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.

Sono costretto di far presente al Senato che il numero dei Senatori intervenuti è così scarso che in verità non pare che si possa neppure cominciare la discussione colla speranza che esso abbia a compiersi successivamente.

Prima però di sciogliere l'adunanza, debbo rivolgermi ai signori Senatori presenti pregandoli a volere anche dal canto loro far avvertiti quei colleghi, che sono assenti, d'intervenire alle sedute.

Io non ho bisogno di dire le cause che rendono urgentissimi i provvedimenti sottoposti al Senato; conseguentemente propongo che domani alle ore 2 vi sia seduta pubblica e che alle ore 2 1/4 si faccia l'appello nominale.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arrivabene ha la parola.

Senatore Arrivabene. Ho domandato la parola per far osservare all'onorevole signor Presidente che il quinto Ufficio di cui sono Vice-Presidente, e che in assenza del Presidente devo presiedere, non si è potuto riunire; pregherei quindi il signor Presidente a voler eccitare i membri di esso a trovarsi domani all'ora che egli sarà per credere conveniente.

Presidente. Per quanto mi è stato riferito, alcuni altri Uffici si sono trovati in una posizione analoga, quindi per domani saranno spediti gli avvisi di convocazione pel mezzogiorno a quegli Uffici, i quali non

avranno potuto adunarsi oggi, o che non abbiano potuto compiere oggi le loro deliberazioni, tranne quelli i quali avessero altrimenti determinato nel loro seno, o che si fossero prorogati a giorno e ora fissa.

L'ordine del giorno per domani è lo stesso che fu indicato nell'invito per la seduta d'oggi.

Senatore Arrivabene. Resta adunque convenuto che gli Uffici si radunano domani.

Presidente. Gli Uffici che non si sono ancora radunati oggi, e che non hanno ancora compiuto le loro deliberazioni, sono convocati per domani a mezzogiorno, ed oltre a questa convocazione che io faccio in seduta, saranno spediti gli avvisi.

Mi si fa osservare che la convocazione degli Uffici potrebbe farsi al tocco, quindi, se non c'è osservazione in contrario, quelli che non hanno deliberato oggi s'intendono convocati domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 3 1/4).

CXCIX.

TORNATA DEL 19 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Messaggio del Guardasigilli partecipante la nomina a Regi commissario del Commendatore De Falco per sostenere la discussione della legge sull'estensione del Codice penale alla Toscana — Appello nominale — Relazione sui titoli del Senatore Pellegrino Canestri — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative ai compromessi politici militari circa le interruzioni di servizio per causa politica — Dichiarazione del Ministro della Guerra sugli articoli 1 e 2 — Approvazione di questi e degli articoli 3, 4 e 5 — Dichiarazione dello stesso Ministro all'articolo 6 — Approvazione di esso e del 7 ed ultimo — Approvazione del progetto di legge per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni — Squittinio segreto sulle due leggi annullato per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3747. — La Giunta Municipale di Osimo (provincia delle Marche) domanda che nella concessione alla città di Ancona della derivazione d'acqua di cui nel relativo progetto di legge, si stabilisca che si debba preventivamente procedere ad una nuova perizia. »

« 3748. — Il Consiglio Comunale del Municipio di Pellegrino, porge al Senato motivate istanze acciò nell'aggregazione dello stesso Municipio a quello di Firenze, in forza della legge per l'ampliamento del territorio di quest'ultima città, vengano mantenute le condizioni alle quali era allegata tale aggregazione colle deliberazioni del 21 gennaio e 4 febbraio ultimo unite per copia alla presente petizione. »

« 3749. — Giuseppe Tortora, usciere in Torino, domanda che nel progetto di legge relativo a disposizioni sui sequestri e sulle cessioni degli stipendi e delle pensioni vengano introdotte modificazioni mercè cui siano salvati i diritti da lui precedentemente acquistati. »

Dà pure lettura delle domande dei signori Senatori Giovanola, Gamba, Nazzari e Di Galliera, per un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli scrive al Presidente del Senato il seguente dispaccio :

« Torino, 18 aprile 1865.

« Il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. S. che con Decreto in data d'ieri S. M. ha nominato il commendatore De Falco, avv. generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, a Regio Commissario per sostenere la discussione che avrà luogo nel Senato del Regno sul progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale vigente nelle altre parti dello Stato.

Il Ministro
VACCA. »

Si procede ora all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale da cui risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Audiffredi, Balbi Senarega, Barracco, Beretta, Beana, Devilacqua, Discaretti, Bolmida, Bona, Borghesi, Camozzi, Capone, Cataldi, Caveri, Colla, Colonna Gioachino, Conelli, Corsi, Cotta, D'Afflito, Dalla Valle, De-Gori, Della-Verdura, Doria, Fenzi, Flingeri Colonna, Florio, Fontanelli, Galvagno, Gbignoli, Gravina, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissou, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marsili, Martinengo Giovanni, Martinengo Leopardo, Massa-Saluzzo, Melodia, Meuron, Monti, Moscuza, Natoli, Pallavicini Fabio, Pandolfina, Pareto, Pasolini, Pavese, Pernati, Piazzoni, Piria, Pizzardi, Prudente, Quarelli, Ricotti, Sant'Elia, San Marzano, San Vitale, Scarabelli, Scovazzo, Sella, Serra Orso, Simonetti, Stora, Taverna, Tommasi, Torrearsa, Vacca, Varano, Venini, Zanolini.

Presidente. Debbo prevenire il Senato che trovandosi in congedo due dei Senatori che compongono l'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per modificazioni alla cauzione per la ferrovia della Sardegna, il Presidente, usando della facoltà datagli dal Regolamento in siffatti casi, ha surrogato pel primo Ufficio, a cui apparteneva il Senatore Porro, il Senatore Montanari, e pel quarto Ufficio, il Senatore Capriolo, i quali prego di voler assumere questo incarico.

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE PELLEGRINO CANESTRI

La parola è ora al signor Senatore Montanari per riferire sui titoli d'ammissione del signor Senatore conte Canestri.

Senatore Montanari. Ho l'onore di riferire al Senato come il conte Pellegrino Canestri, di Forlì, fosse nominato Senatore del Regno con Decreto Reale il 13 marzo 1864.

Dai documenti presentati risulta che ha l'età prescritta dallo Statuto. Paga da più di tre anni oltre lire 4,000 di tasse dirette; Quindi a norma dell'art. 33 cat. 21, il primo Ufficio, a cui furono demandati i titoli relativi, ve ne propone l'ammissione.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni dell'Ufficio primo per l'ammissione a Senatore del conte Pellegrino Canestri.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la leva dei giovani nati nel corso dell'anno 1845. Prego il Senato a vo-

lente decretare l'urgenza trattandosi del contingente attuale, che non si potrebbe levare senza l'approvazione di questo progetto.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito, e se non vi sono opposizioni, si intenderà pure decretata l'urgenza per la quale il signor Ministro ha fatto apposita istanza.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di estendere a tutte le provincie del Regno la legge consolare del 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.

(V. *Atti del Senato* N. 179.)

Do innanzi tutto lettura del progetto ministeriale.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare ed a rendere esecutoria con Decreto Reale in tutte le provincie del Regno la legge consolare del 15 agosto 1858, N. 2984, introducendo, tanto nella legge stessa quanto nell'annessa tariffa, quelle modificazioni che si ravvisino realmente utili per la migliore applicazione di essa. »

« Art. 2. In tale circostanza è pure fatta facoltà al Governo del Re di determinare in modo stabile la posizione dei magistrati da destinarsi presso alcuni Consolati all'estero per coadiuvare e surrogare il Console nel disimpegno delle funzioni giudiziarie. »

L'Ufficio Centrale propone, in luogo di questi due articoli, un articolo unico del tenore seguente:

« Articolo unico. Il Governo del Re ha facoltà di promulgare e rendere esecutoria con Decreto Reale in tutte le provincie del Regno la legge consolare del 15 agosto 1858, N. 2984; introducendovi ad un tempo quelle modificazioni, che le nuove esigenze del servizio e le leggi di unificazione rendano necessarie. »

Domando se il Ministero accetta questa modificazione.

Ministro della Guerra. Io non potrei rispondere; si manderà pel Ministro competente.

Presidente. In attesa di ripigliare la discussione del progetto di legge di cui ho dato lettura e rimasto in sospenso per assenza del Ministro degli Esteri, darò lettura di uno degli altri progetti che sono pure all'ordine del giorno e presentati dal Ministro della Guerra.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI COMPROMESSI POLITICI MILITARI CIRCA L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA POLITICA.

(V. *Atti del Senato* N. 208.)

Presidente. Leggo il progetto.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Il vostro Ufficio Centrale nel proporvi alcune modificazioni a questo progetto di legge, ha espresso l'avviso che il Governo per mezzo del Ministro della Guerra debba fare alcune dichiarazioni per chiarire certi punti e togliere alcuni dubbi che possono sorgere sulla proposta legge; io perciò mi riservo di fare tali dichiarazioni man mano che si presenteranno gli articoli sui quali sarà necessario farle.

Presidente. Se non si domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa alla discussione particolare degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo primo.

« Art. 1. I militari che attualmente fanno parte dell'esercito o dell'armata, i quali avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituiti in Italia negli anni 1848 e 1849 per ragioni politiche al cessare di questi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione. »

Do la parola al signor Ministro della Guerra per gli schiarimenti richiesti dall'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Intorno a questo articolo io convengo perfettamente nell'opinione dell'Ufficio Centrale.

Le parole che si leggono in esso, cioè che i militari ai quali debba essere totalmente valutato il tempo d'interruzione di servizio, devono avere cessato dal servizio per ragioni politiche, escludono di loro natura quegli ufficiali i quali lo abbiano abbandonato volontariamente, mentre pur potevano continuarlo, se non nelle armate dei Governi provvisori in cui si trovavano, nell'armata sarda nella quale molte di queste stesse armate dei Governi provvisori sono state fuse.

Il Governo nello ammettere questa redazione alquanto diversa dal progetto primitivo presentato alla Camera dei Deputati, non ha creduto di poter allargare il beneficio fino a questo punto, di comprendere individui che abbandonarono volontariamente il servizio, mentre avrebbero potuto continuarlo.

La sola ragione per cui si è cambiato la redazione di questo articolo si è per escludere la necessità di mettere avanti atti o sentenze di licenziamento definitivo, perocchè per avere questo diritto non è necessaria una sentenza del Governo ristoratore, e neppure un licenziamento personale.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:

» 1. Se ufficiali, presentare una nomina regolare, ed in difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa-forza, provare di avere appartenuto a quegli eserciti od a quelle armate per ar-

ruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato;

» I certificati di cui nell'alienea precedente dovranno essere rilasciati per comprovare il grado di ufficiale, da quegli ufficiali generali o rispettivi comandanti di corpo, degli eserciti o armate in discorso, che ora sono in servizio nell'esercito o nell'armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa-forza, dagli ufficiali generali o comandanti di corpo predetti, oppure dai rispettivi comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, comandanti od ufficiali incaricati del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'esercito o nell'armata italiana.

» 2. Provare di avere perduto nel servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento;

» 3. Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro della Guerra. Il Governo dovrà per la esecuzione di questa legge emanare un Decreto Reale.

In questo Decreto si stabiliranno norme per ovviare agli inconvenienti ai quali ha accennato l'Ufficio stesso, vale a dire, che mancando l'Ufficiale generale, o il Comandante di Corpo, ai quali alcuni di questi individui devono essere appartenuti, si provveda in modo che gli Ufficiali generali dei Corpi, ai quali questi presentemente appartengono, possano essi stessi fare la dichiarazione sulle testimonianze di persone, nelle quali abbiano piena fiducia.

Presidente. Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'art. 2.

Chi approva l'art. 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili a coloro che, trovandosi nelle condizioni dei precedenti articoli 1 e 2, coprono attualmente nell'esercito o nell'armata cariche assimilate a grado militare. »

(Approvato.)

« Art. 4. Una Commissione apposita, composta di tre ufficiali generali, e di due consiglieri della Corte dei conti, nominata per Sovrano Decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato art. 1. »

(Approvato.)

« Art. 5. È stabilito il limite di un anno per la presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del decreto di creazione della Commissione anzidetta. »

(Approvato.)

« Art. 6. Gli emigrati politici ex-ufficiali veneti dell'esercito e dell'armata, i quali non percepiscano o non abbiano ottenuto l'assegno fissato dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma, quando anche non abbiano offerti i loro servizi al Governo nella

guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.

» La pensione sarà loro liquidata sul grado da essi coperto a Venezia, colle norme applicate agli ufficiali contemplati dalla legge 27 novembre 1864, e nella misura voluta dalla legge 27 giugno 1850 se ufficiali dell'esercito, e da quella del 20 giugno 1851 se ufficiali dell'armata. »

(Entra in questo punto il Presidente del Consiglio.)

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Non vi è dubbio che questo articolo sarebbe stato meglio redatto se ci si fossero aggiunte le parole: *del Governo Provvisorio della Venezia*, come ha accennato il relatore dell'Ufficio Centrale.

Io ho creduto che indicando la legge del 7 giugno 1850, indicando i vari Decreti che comprendono solamente individui i quali hanno servito sotto il Governo Provvisorio, tali parole dovessero rimuovere ogni dubbio.

Nondimeno siccome ho già detto che per l'esecuzione di questa legge vi sarà un Decreto Reale, così in esso si accennerà la cosa in modo che non ci sia luogo a dubbio veruno.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 6, lo pongo ai voti.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 7. Agli ufficiali sanitari e ai cappellani dell'esercito e dell'armata dell'ex-regno delle Due Sicilie, retrocessi dopo la rivoluzione del 1848 dai rispettivi gradi alla posizione di *requisiti* per causa politica, sarà computato pel conseguimento della pensione di riposo il servizio prestato nella detta posizione di *requisiti*. »

(Approvato.)

Si procederà alla votazione di questo progetto di legge dopo la discussione di quello per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.

Avendo già dato lettura di questo disegno di legge tanto nel testo ministeriale quanto in quello proposto dall'Ufficio Centrale, interrogo il Ministro se accetta la proposta modificazione.

Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri. Il Governo accetta.

Presidente. Rileggo l'articolo unico proposto dall'Ufficio Centrale.

(V. sopra.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione per passare allo squittinio segreto, trattandosi di una legge concepita in un articolo unico.

Si procede all'appello nominale per la votazione delle due leggi testè discusse.

(Il Senatore, Segretario, Aruffo fa l'appello nominale.)

Il numero legale essendo di 78, e risultando dalla votazione che il numero dei presenti è di soli 74, lo squittinio rimane annullato; il Senato non essendo in numero, debbo necessariamente sciogliere l'adunanza.

Il Senato è convocato per domani alle ore due. Alla 2 1/4 si farà l'appello nominale, e il nome degli assenti verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Anzi tutto si rinnoverà lo squittinio segreto sulle due leggi dianzi discusse, poi sarà posto in discussione il progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

La seduta è sciolta (ore 3 20).

CC.

TORNATA DEL 20 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione della Giunta Municipale di Carpi — Discussione del progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana — Dichiarazione del Ministro Guardasigilli e accettazione del progetto dell'Ufficio Centrale — Parlano sull'ordine della discussione i Senatori Marzucchi, Chiesi, Siotto-Pintor — Considerazioni dei Senatori Musio e Arrivabene — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del Senatore De Foresta, Relatore — Parole del Senatore Musio per un fatto personale — Squittinio segreto per due progetti di legge, ieri approvati: 1. Per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni; 2. Per disposizioni relative ai compromessi politici militari circa le interruzioni di servizio per causa politica — Discorso del Senatore Marzucchi in favore dell'abolizione della pena di morte, e sua proposta di emendamento — Discorso del Senatore Siotto-Pintor in merito — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, della Guerra, della Marina, dell'Istruzione Pubblica ed il Commissario Regio, De Falco.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3750. Il Sindaco di Varese (Como), a nome del Consiglio comunale e degli abitanti della detta città, presenta al Senato il voto perchè venga tolta dal Codice penale la pena di morte. »

Il **Presidente** dà lettura delle lettere dei Senatori Merini, Sanvitale, Imperiali, Irelli e Martinengo Leopardi i quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. La Giunta municipale di Carpi con sua nota del 15 aprile ringrazia il Senato della delibera-

zione colla quale ha ordinato di trasmettere a quel Comune le parole pronunciate dal Presidente rispetto al compianto Senatore generale Fanti; dalla quale deliberazione fu data comunicazione con dispaccio telegrafico a quel Comune nello stesso giorno 11 del mese corrente in cui essa fu presa.

Nello stesso tempo quella Giunta trasmette una copia della pubblicazione fatta dal Comune del dispaccio telegrafico annunciante la deliberazione del Senato ed anche di una composizione poetica riguardante il detto infausto avvenimento.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA.
(V. *Atti del Senato N. 196.*)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Do lettura anzitutto del progetto di legge ministeriale.

« Art. 1. Il Codice penale del 20 novembre 1859 è esteso alle provincie toscane, ed entrerà in vigore nelle

medesime dal 1° gennaio 1866, salve le disposizioni degli articoli seguenti. »

« Art. 2. È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune.

» Alla pena di morte è sostituita quella della reclusione cellulare perpetua.

» In tutti i crimini puniti nello stesso Codice coi lavori forzati a vita, a questa pena rimane surrogata quella de' lavori forzati per anni 30.

» Sono applicabili a quest'ultima pena le disposizioni del Codice penale concernente i lavori forzati a vita. »

« Art. 3. Sono abrogati gli articoli 531 e 534 delle disposizioni contenute nel Decreto del 17 febbraio 1861 e nella legge del 30 giugno 1861, riguardanti le modificazioni introdotte, per le provincie meridionali, nel Codice penale del 20 novembre 1859.

» Sono richiamati in vigore in quelle provincie gli articoli 530, 531 e 534 del detto Codice. »

« Art. 4. Un regolamento approvato con Decreto Reale determinerà le case ed i modi di espiazione delle anzidette pene; le discipline penitenziarie da osservarsi. »

« Art. 5. Fino a nuove disposizioni, nelle provincie toscane la pena della reclusione cellulare perpetua sarà espiaa nell'*Ergastolo* e quella dei lavori forzati a tempo nella *casa di forza*, sotto le discipline prescritte dal Regolamento per gli stabilimenti penali pubblicato in Toscana nel 2 giugno 1853, e dal Decreto del Governo toscano del 1 gennaio 1860. »

« Art. 6. Il Codice penale pubblicato in Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno, e tutte le altre leggi e disposizioni nelle materie contemplate nel nuovo Codice, sono abrogati.

» Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso novello Codice. »

« Art. 7. È stanziata sul bilancio del 1865 del Ministero dell'Interno la somma di un milione di lire per adattamento delle carceri, tanto destinate alla reclusione cellulare perpetua, quanto ai lavori forzati a tempo. »

Do pure lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. In tutti i casi previsti dagli articoli 222, 232, 366, 367, 368, 376, in quello dell'infanticidio, non che nei casi preveduti dall'art. 533 numero 4 e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

» Questa disposizione non ha luogo pel reato di rottura o guasto delle ferrovie o avviamento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona, contemplato eziandio nel suddetto articolo 660. »

« Art. 2. Sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del Luogotenente Generale del Re delli 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno

stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425 e 481, i quali sono modificati come segue :

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento.

» Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come Perito o Giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

» Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila.

» La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisivo colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento.

» Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere da uno a due anni.

» Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

« Art. 3. Il suddetto Codice modificato in conformità del disposto dagli art. 1 e 2 della presente legge, non che dell'art. 1 dell'allegato E della legge delli 2 aprile 1865, è esteso alle provincie toscane e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866.

» Dallo stesso giorno avranno pure vigore in tutto il Regno le soppressioni, le modificazioni e le aggiunte approvate e sancite coi suddetti art. 1 e 2 di questa legge, e coll'art. 1 del suddetto allegato E della legge delli 2 aprile 1865. »

« Art. 4. Sono abrogati a partire dal medesimo giorno 1 gennaio 1866 nelle provincie napoletane e siciliane le soppressioni e le modificazioni di cui negli art. 1 e 2 dell'anzidetto decreto del Luogotenente Generale del Re delli 17 febbraio 1861 e della successiva legge delli 30 giugno stesso anno non state estese a tutte le altre provincie cogli art. 1 e 2 della presente legge; ed a datare dal medesimo giorno sono pure abrogati il Codice penale pubblicato nella Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno e tutte le altre leggi e disposizioni

nelle materie contemplate nel suddetto Codice penale del 1859. »

« Art. 5. Il Governo del Re è incaricato di eseguire nel suddetto Codice penale del 1859 e coordinare con appositi articoli le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate e sancite colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge delli 2 aprile 1865; e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato, non più tardi del 1 ottobre corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il progetto formulato dall'Ufficio Centrale racchiude tre parti: la prima estende il Codice penale sardo alla Toscana; la seconda riguarda la riduzione dei casi di pena capitale ad un numero meno esteso di quello contemplato dal vigente Codice penale sardo; la terza comprende le modificazioni attinte al Codice penale napoletano che l'Ufficio Centrale avvisa doversi elevare a legge generale ed estendersi a tutto il Regno.

Il Governo del Re è lieto di riconoscere come l'Ufficio Centrale sia entrato in quella stessa via che il Ministero stesso avevasi tracciato e che era precisamente nei suoi intentimenti, imperocchè l'estensione del Codice penale sardo alla Toscana soddisfa a quello scopo di unificazione cui tutti noi intendiamo.

Il concetto poi di ridurre i casi di pena capitale si risolve essenzialmente nel sistema dell'abolizione graduale della pena capitale, ed era questo propriamente il sistema conciliativo che il Governo del Re recava innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Io conseguenza il Governo del Re dichiara di accettare in massima il progetto dell'Ufficio Centrale, riservando solo talune osservazioni quando si passerà alla discussione degli articoli, le quali principalmente si attengono sia al sistema della riduzione dei casi della pena di morte, sia al sistema delle modificazioni al Codice napoletano nel senso cioè che si potrebbero per avventura allargare.

Sento poi il debito di dichiarare alla Camera che la mia posizione impegnandomi in una grave discussione nell'altro ramo del Parlamento, discussione che riguarda la legge sull'asse ecclesiastico, ciò mi pone nella necessità di non potere seguire, come vorrei, quella che si agita dinanzi al Senato, onde la convenienza, la necessità che stringeami di sottoporre alla firma del Re un Decreto che affida l'ufficio di Commissario regio all'onorevole magistrato, l'avvocato generale presso la Corte di cassazione di Napoli che mi sta a fianco.

Presidente. È aperta la discussione generale sul progetto di legge come è formulato dall'Ufficio Centrale.

Prima di dare la parola all'oratore primo iscritto, mi pare dover proporre al Senato il sistema che sarebbe più conveniente di seguire nella discussione, acciocchè essa non debba ripetersi due volte. Siccome i più degli iscritti pare vogliano parlare sull'abolizione della pena di morte, ora che non vi sarebbe più un articolo su cui fare apposita discussione, così è probabile che alcuni di essi abbiano intenzione di proporre qualche emendamento relativo all'abolizione di questa pena.

Quindi proporrei al Senato che innanzi tutto si ponesse in discussione quell'emendamento che per caso si fosse per presentare da alcuno dei signori Senatori all'oggetto di ristabilire l'art. 2 del progetto ministeriale, ed allora pregherei gli oratori iscritti sulla discussione generale che intendono parlare intorno all'abolizione della pena di morte, di volere rimandare i loro discorsi all'occasione della discussione di quest'emendamento, discussione che io metterei per la prima, subito dopo quella generale.

Se non vi sono opposizioni a questo sistema, io lo terrei a norma della discussione, e di mano in mano che verranno i nomi di coloro che sono iscritti per la discussione generale. Io pregherò di voler dire se intendano parlare su questa, o semplicemente sulla questione della pena di morte.

Seguendo dunque tale sistema io pregherò il Senatore Marzucchi, che è il primo iscritto, a voler dire se intenda parlare sulla discussione generale, ovvero unicamente sulla pena di morte.

Senatore Marzucchi. Io avrei poche cose da dire sulla discussione generale: si tratta di stabilire l'unificazione alla quale io sono favorevole.

Le mie parole si aggireranno propriamente sopra l'abolizione della pena di morte; e sotto questo rapporto io intendo mantenere l'ordine della mia iscrizione.

Se vi sono altri oratori che abbiano da parlare in genere sulla legge, e non specialmente sull'abolizione della pena di morte, questi potranno avere la preferenza nella discussione generale.

Presidente. L'onorevole Senatore Marzucchi essendo il primo iscritto, naturalmente avrà il primo la parola sulla questione speciale, e gli altri l'avranno secondo l'ordine della loro iscrizione.

Il secondo iscritto è il Senatore Chiesi; rinnovo al medesimo la stessa preghiera.

Senatore Chiesi. Io intendo parlare unicamente sulla questione della pena capitale, per giustificare il mio voto.

Presidente. Allora le darò la parola dopo il Senatore Marzucchi.

Il terzo iscritto è il Senatore Pallavicino Trivulzio.
Voci. È assente.

Presidente. Il quarto iscritto è il Senatore Musio, che invito a volermi dire se intende parlare sulla discussione generale, oppure sulla pena di morte.

Senatore Musio. Io vorrei parlare tanto sul tema in generale dell'unificazione legislativa penale, quanto sulla pena di morte.

Presidente. Allora gli darò la parola sulla discussione generale dopo interrogati gli altri oratori iscritti.

Il Senatore Siotto-Pintor è il quinto iscritto, e interrogherò lui pure se intende parlare sulla questione generale, oppure far tema del suo discorso solamente la questione della pena di morte.

Senatore Siotto-Pintor. Io intendo di parlare esclusivamente sull'abolizione della pena di morte.

Presidente. Allora le riserverò la parola sulla questione speciale quando verrà il suo turno.

L'ultimo iscritto è il Senatore Arrivabene, e lo prego ad avere la compiacenza di dirmi se intende di parlare unicamente sulla pena di morte, oppure sulla generalità della legge.

Senatore Arrivabene. Io dirò poche parole, alcune delle quali verseranno sulla discussione generale, altre sull'abolizione della pena di morte. L'onorevole Presidente, giudicherà se sarà conveniente che io continui il mio discorso, oppure se sia il caso di rimandarlo alla discussione speciale.

Presidente. Due soli oratori rimangono iscritti sulla discussione generale, il Senatore Musio ed il Senatore Arrivabene.

Do la parola al Senatore Musio che è il primo iscritto.

Senatore Musio. Dal giorno in cui i plebisciti hanno annunciato a tutto il mondo civile la solenne consecrazione della politica unità d'Italia, venne preoccupando i nostri cuori un desiderio, un bisogno, un impegno, un'impazienza ed un fermo proponimento di rendere viepiù saldi i vincoli dell'unità nazionale con quelli dell'unità legislativa, e quindi ogni pensiero, ogni parola, ogni moto, ogni passo del Governo, del Parlamento e del paese fu principalmente diretto a questa nobile meta.

Quindi una parte degli studii fu preparata, altra parte era in corso, e già si era dato mano alla grand'opera per le consuete vie della legge e della prudenza; ma il trasferimento della capitale fu come una scossa elettrica, che troncò ogni indugio e ne spinse ad operare per le vie, che taluno chiamerebbe del fulmine. Fu tosto decretata l'unificazione amministrativa; fu poscia decretata l'unificazione legislativa civile; ed in questa si andò così presto, che l'Ufficio Centrale riferente non poté che darci un'idea sommaria delle principali disposizioni, dicendo che sarebbe mancato il tempo a lui di scriverla, ed a noi di leggerla.

Oggi poi vi si propone l'unificazione legislativa penale estendendo il Codice penale sardo del 1859 alla Toscana.

L'Ufficio Centrale, eminentemente benemerito, col'ampia, bella e dotta sua scrittura, venne in quattro distinte conclusioni:

1. Doversi estendere alla Toscana il Codice penale sardo del 1859;

2. Doversi mantenere la pena di morte;

3. Doversi questa pena ripristinare in Toscana;

4. Doversi i casi della pena di morte da 26 ridurre solamente a 9.

Io dubito forte della prima conclusione, della quale mi limiterò solamente a parlare.

Credo immatura la questione della pena di morte e ne domando il rinvio. Rifuggo dal recare in Toscana il miserando dono dell'estremo supplizio. Applaudo di gran cuore alla quarta conclusione. Comincerò e finirò per il momento nella prima parte, cioè della unificazione legislativa penale.

Signori, quando in nome dell'unità d'Italia ci si viene domandando una cosa, io non rifuggirò mai da qualunque sacrificio, con che questo sia realmente necessario. L'unità è per noi prima e suprema delle questioni e dee dominarle tutte. Essa non racchiude solo una questione di autonomia, di dignità, di grandezza, di potenza e di gloria, ma di esistenza; essa è, come suol dirsi, una questione di vita o di morte. Qualunque sacrificio essa domandi, è male immensamente minore del beneficio che essa ci reca; giacchè l'Italia borbonica, estense, lorenese, teocratica, austriaca, può essere ed è quel noto insulto della espressione geografica, ma l'Italia è degli Italiani. Ma nel determinare le fonti onde l'unità deriva, gli elementi onde si compone, i mezzi onde si attua, il tempo ed il modo dell'attuazione, bisogna distinguere con molta esattezza e precisione le cose d'ordine urgente che ritardate possono compromettere l'unità nazionale dell'Italia, dalle altre che non solo comportano ma impongono lungo tempo proporzionato agli studii ed alle meditazioni che sono necessarie.

Ora io domando: l'unificazione legislativa d'Italia è cosa d'ordine urgente, che, ritardata, possa compromettere l'unità politica nazionale, oppure appartiene a quelle cose, le quali impongono lunghi studii e meditazioni?

L'Ufficio Centrale ha risposto affermativamente al primo e negativamente al secondo quesito. Io rispondo viceversa, e credo d'avere l'appoggio della storia e della ragione. La storia m'insegna che il mescolamento dei popoli nordici coi popoli meridionali dell'Europa ha costituito il germe di tutte le politiche unità degli Stati moderni d'Europa.

Ora questo grande avvenimento che ha preparato la fusione di tanti popoli in uno, e che ha creato tante imperiture unità, non si è operato riducendo ad una sola le varie leggi lombarde, gotiche, saliche e romane; ma conservando per secoli ad ogni popolo le sue leggi, non solamente circa gli ordini domestici, ma circa tutti gli ordini civili, amministrativi, giudiziari, giuridici e religiosi.

Venendo a tempi posteriori e moderni, veruno ignora, e veruno il vorrà negare, che la Francia di Luigi XIV fu popolo uno, grande e chiarissimo per sapienza di leggi, per splendore di scienze e di lettere, per l'incremento d'industria, commercio e di ogni ricchezza, e per altezza di gloria politica e militare. Pure anche questo gran fatto non si è operato mediante l'unità di Codici e di leggi; ma in mezzo alle più disparate leggi e consuetudini.

Molti altri argomenti potrei dedurre dall'antica e moderna storia; ma io ne aggiungerò un solo, ed è che la stessa Francia nel 1789 stentò molti anni per avere unità di leggi nei Codici di Napoleone il grande, sanciti non già coi moti della precipitazione, ma con lunghi studi e colle profonde meditazioni che Locré ci ha conservato in 19 grossi volumi. Ora questa stessa Francia discordante e disunita di leggi ha saputo mostrare all'Europa intera congiurata a' suoi danni che un solo spirito presiedeva ne' suoi consigli, un solo cuore le batteva nel petto, ed una sola mano impugnava la spada nei tanti campi di battaglia illustrati dal suo sangue e dalle sue vittorie; ove poté dettare alla vinta Europa, le leggi del suo volere e del suo esempio, ove poté considerare un grande, antico e vasto impero come un vaso di porcellana che spezzò in mille frantumi gettandoli per terra, ed ove dall'altezza della sua maggior maestà poté ricevere gli umili omaggi dei re debellati.

E se dai libri della storia vogliamo passare agli insegnamenti della ragione, io credo che ciascuno dovrà essere convinto che l'unità legislativa non è un elemento di necessità assoluta e d'urgenza per l'unità politica.

Io vi prego, o Signori, a gettare uno sguardo sopra i due più grandi imperi d'Europa, io vi prego di ricordarvi che codesti despoti strapotenti per secoli si vanno travagliando inutilmente per aggiogare al loro carro tirannico, col posticcio vincolo delle leggi, popoli fra loro eterogenei; le loro prigioni, i loro esilii, le loro proscrizioni, le mannaie, le torture, i patiboli, e la più inumana ecatombe dei popoli hanno potuto riuscire ad insanguinare le città, a desolare le terre ed a popolare le tombe; ma non hanno potuto giungere nè a creare, nè a distruggere, nè a diminuire lo spirito nazionale. Se quindi l'inesistenza di questo vincolo non ha potuto creare nè abbattere lo spirito nazionale, io crederci logico il dire che la inesistenza dello stesso vincolo, e questa momentanea, in Italia non possa debilitare la nostra politica unità.

Chi colla storia e colla ragione vuole esaminare da che dipenda intimamente la morale e politica unità dei popoli e degli uomini, deve convincersi che essa nasce nell'intima sede della loro anima, che si paee e fortifica nella concordia degli spiriti, che muove da quel sentimento che spinge irresistibilmente ad unirsi fra loro uomini che nascono nel possesso della stessa terra, che discendono dagli stessi avi, che ne portano e perpetuano il nome, che ne serbano le più lontane tradi-

zioni, che considerano come proprie le istituzioni, le credenze, le sventure e le glorie avite, che hanno comuni fra loro il sangue e la lingua, le idee e gli affetti, i bisogni e le aspirazioni, gl'interessi ed i mezzi, il cuore e la mente; che in quanto sentono dentro di sé, e gli circonda al di fuori trovano non solo omogeneità ma una perfetta medesimezza, che in questo elemento fondano gli inviolabili e sacrosanti diritti alla loro autonomia, al dominio e signoria di se stessi; che insomma non sanno vivere e non possono quietare finchè liberi, indipendenti, autonomi, padroni, e signori dentro le loro case ed in tutta l'ampiezza della loro terra non sono riusciti a far riconoscere e rispettare la loro personalità nazionale da tutto il mondo civile, a far brillare tutte le loro virtù in cospetto dell'umanità ed a conseguire il posto d'onore che loro si addice nella vasta repubblica delle nazioni.

Chi dunque colla scorta della storia e della ragione esamina l'argomento, resta convinto che l'unità politica non si fonda sull'unità legislativa, che questa può andarne disgiunta per secoli, e che popoli visuti nell'unità politica senza l'unità legislativa han potuto non solo farsi rispettare, ma salire perfino all'apogeo della gloria, della grandezza e della poteuza.

Taluno dirà che io non metto a calcolo il trasferimento della capitale, fatto di suprema importanza.

Veramente ho letto tre argomenti; la capitale si trasferisce da Torino a Firenze; la capitale si trasferisce da un punto estremo ad un punto centrale; noi dobbiamo ancora affermare coll'unità delle leggi la nostra indipendenza nazionale; ma io confesso che non so scoprire alcun nesso, nè giuridico nè logico tra le tre preiudicate premesse e la conseguenza, la quale asserisce urgente, l'unificazione legislativa, e specialmente la penale.

Che il punto topografico della capitale debba influire sul più o meno celere movimento dell'azione governativa, io lo capisco; ma che la medesimezza, l'unificazione dei Codici possa pure influire sull'azione del Governo, io non me ne so persuadere.

I Codici non sono affari del Governo, ma sono affari dei tribunali; ai Codici appartiene il mio ed il tuo; i Codici sono elementi in cui non ha e non debbe avere ingerenza il Governo, dunque dal trasferimento della capitale io non so logicamente argomentare all'unificazione dei Codici.

I nostri Codici, a parlar proprio, sono oggidì libri cui fogli in bianco. Signori, io vi prego di pensare che coordinare un Codice con se stesso, coordinare più Codici fra loro, coordinare tutti i Codici colle altre leggi e modificare queste e quelli nella forma e nella sostanza, equivale a far libri coi fogli in bianco, a cancellarli, ed a scriverli di nuovo.

Io ripongo la più illuminata fiducia nel senno, nel sapere, nella probità, nel patriottismo dell'onorevole Ministro della Giustizia e degli uomini eminentissimi di cui si è circondato; ma so che anche agli uomini grandi

non si possono domandare che cose possibili; so che il far tutto quel che si vuole e si spera senza le debite proporzioni di tempo, è cosa impossibile; so che la fiducia delle cose impossibili si risolve in disinganno, od in un pio e mal calcolato desiderio. Io tengo molto che uno straordinario impeto di zelo ci strascini molto al di là.

Io mi ricordo che l'onorevole Ministro della Giustizia colla sagacia e coll'acume che lo distingue dichiarava nell'altro recinto che il Codice penale sardo del 1859 quantunque fosse preferibile pei pregi politici pure esso non era all'altezza cui era pervenuta la scienza penale, che esso aveva molti difetti legislativi, e presentava molti vizi pei quali credeva che bisognava di un'assoluta riforma; io quindi son lieto di aderire all'avviso dell'onorevole Ministro della Giustizia, dicendo il Codice penale sardo del 1859 è pieno di vizi, dunque per conseguenza logica purgatelo prima ed unificatelo dopo.

Presidente. Il Senatore Arrivabene ha facoltà di parlare.

Senatore Arrivabene. Signori Senatori, probabilmente sarete stati sorpresi, quando l'onorevole nostro presidente ha detto che io avevo chiesto la parola sopra questa questione.

Io non sono giureconsulto, ma nutro fiducia che le poche parole che sarò per dire faranno sì che mi applicherete le circostanze attenuanti.

Sino dalla mia giovinezza, nella mia città natale, uno spirito poetico fece dalla propria stanza un'escursione nelle varie vie della città, dando una qualificazione ad un individuo ed una qualificazione ad un altro; egli fu così benigno verso di me che mi disse: *Arrivabene filantropo*.

D'allora in poi ho sempre cercato di meritare questo nome, corroborato dal precetto cristiano, che ci obbliga ad amare il nostro prossimo come noi stessi; io fui quindi sempre portato verso la dolcezza e verso le pene non troppo rigorose; ma ho pur sempre fatto una distinzione tra i buoni ed i cattivi, e non ho mai creduto che si dovesse portare la stessa affezione tanto a quelli, come a questi.

A me pare che la riforma che si è voluto introdurre sia stata un poco precipitata; mi sembra che non fosse questa una questione che si dovesse prendere, per così dire, d'assalto, ma bisognasse studiarla profondamente, fare ricerche, non solamente nel paese, ma anche all'estero, e soprattutto tastare, dirò così, l'opinione pubblica.

Io quindi crederei che sarebbe stato temperamento molto conveniente il fare ciò che si fa in Inghilterra, quando si vuol recare nelle leggi un cambiamento di grande rilevanza.

Voi conoscete tutti qual è questo sistema. Uno scrittore, un oratore mette innanzi un'opinione; quest'opinione, o innovazione che si voglia dire, è presentata alla Camera dei Comuni; in sulle prime suole essere appoggiata da pochi, non ammessa. Ma questi non si

scoraggiano, ed insistendo anche per anni, corredandola di studi, finiscono per farvela ammettere.

Dopo questa prova, la proposizione passa alla Camera dei Lords, ed in questa esiziano trova gravi difficoltà; ma alla fine la riforma è adottata, ed allora è talmente radicata che nulla vale più a svelerla.

Così fece Vilbèforce quando propose la soppressione della tratta dei negri; così O'Connell quando volle ottenere la emancipazione dei cattolici; così il signor Villers quando iniziò nella Camera la riforma dei cereali.

Io vi prego, o Signori, in questa occasione di permettermi una brevissima digressione.

Voi sapete che questa legge dei cereali è stata ottenuta con grandi sforzi, e questi sforzi furono sostenuti principalmente da quell'uomo egregio di cui in questo momento, non solamente l'Inghilterra, ma la Francia e tutti i paesi inciviliti compiangono altamente la perdita. Voi comprendete ch'io voglio alludere al celebre Riccardo Cobden.

Non mi fermerò lungamente a farne gli elogi, voi li avete letti dappertutto; ma ciò che mi ha determinato a domandarvi il permesso di dire qualche parola sopra questo distinto uomo, si è che anche nella Camera francese, dove i sentimenti di libertà economica non sono così sviluppati come presso noi, un organo del Governo ha pagato un tributo di lodi a questo distinto cittadino. Voi sapete che Cobden è sorto da una famiglia affatto oscura e povera; ma colla sua intelligenza, col suo coraggio, colla sua onestà, col suo disinteresse è stato accolto in Inghilterra da quella società tanto aristocratica e tanto difficile ad ammettere come compagni gli uomini che escono dal nulla.

Io non mi tratterò lungamente sopra quest'argomento; dirò soltanto che i due fatti ai quali ha preso tanta parte il Cobden, la soppressione della legge dei cereali e il trattato di commercio colla Francia sono eminentemente cristiani, eminentemente umani, e che ora le nazioni le quali hanno pane in abbondanza ne possono mandare a quelle che ne difettano, e la libertà di commercio, ch'è uno stretto legame di pace e di concordia fra le nazioni, introdotta in Francia, si farà agevolmente una larga strada.

Ritorno ora sull'argomento.

In Inghilterra è nato in alcuni il desiderio di veder soppressa la pena di morte; voi sapete come il Governo abbia nominata una Commissione; ma vedrete che passerà gran tempo prima che la soppressione abbia luogo; e quando avrà luogo, lo avrà definitivamente.

Noi abbiamo l'esempio che in seguito alle rivoluzioni in tutti i paesi si domanda l'abolizione della pena di morte; così in Francia, in Germania, nel Belgio... (vi domando scusa se ricado nella mia consueta abitudine di citare il Belgio), ma poi la domanda non ottiene risposta.

In questo paese, dal 1831 al '35, la pena di morte rimase sospesa, perchè il Re, quel sovrano così distinto che ha tenuto in vigore per 30 anni le leggi del suo paese e lo ha reso uno dei più prosperi del mondo, quel Re non volle in questi quattro anni sottoscrivere veruna sentenza di morte. Nel 1831 vi furono 9 condanne; nel 1832, 9; nel 1833, 7; nel 1834, 28.

Questo numero spaventò il Senato, spaventò l'opinione pubblica, ed allora il Re, qual principe saggio, ha ceduto all'opinione pubblica, e si è sottomesso a sottoscrivere le sentenze di morte, e d'allora in poi queste sentenze si eseguono, rarissimamente sì, ma si eseguono.

Sarebbe forse stato utile che tale esperienza si fosse continuata per vedere se questo aumento dell'ultimo anno era un caso straordinario dovuto a circostanze speciali, oppure se era sgraziatamente un accrescimento di delitti avente per cagione la soppressione della pena di morte...

Presidente. Sono persuaso che il signor oratore non sarà per parlare a lungo su questo soggetto...

Senatore Arrivabene. Non ho che poche cose ancora, e finisco.

Presidente. Se non intendo dire che poche cose, non interromperò il filo delle sue idee.

Senatore Arrivabene. Una cosa che mi dispiacerebbe molto nella soppressione immediata di questa pena di morte si è che essa non si estenderebbe ai militari.

Quanto a me, io credo di dividere l'opinione di tutti, dicendo che ho un rispetto profondo per l'esercito, ho una somma riconoscenza verso di un esercito ammirato anche da coloro che chiamandosi nostri amici, sono in realtà nemici nostri.

Dunque io vorrei che quando si sopprimesse la pena di morte per i civili, si trovasse modo di poterla sopprimere anche pei militari.

Questi militari sia quando si trovano nelle guardie, sia quando tornano alle case loro, sono missionari di civiltà; ed io ho visto ultimamente un rapporto, una lettera scritta da un Sindaco di un grosso borgo delle provincie meridionali ad un giovine capitano che trovavasi qui in congedo, il quale faceva elogi senza fine di lui e del suo squadrone di cavalleria che trovavasi colà da sei mesi.

Non mi estenderò più oltre, e riservando il mio giudizio sopra gli emendamenti che potranno essere presentati, io voterò il progetto di legge quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se altri non domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Dirò solamente due parole nella discussione generale.

Non risponderò per ora all'onorevole Senatore Arrivabene, giacchè le sue osservazioni sono dirette unica-

mente alla questione dell'abolizione o no della pena di morte, la quale verrà in seguito quando si discuterà l'art. 1., ma è mio dovere di rispondere brevemente all'onorevole Senatore Musio.

Mentre egli si dichiara partigiano dell'unità politica che dice essere per noi questione di vita o di morte, revoca in dubbio se sia necessaria e tanto più se sia urgente anche l'unificazione legislativa.

Anzi tutto io devo osservare all'onorevole preopinante che la questione così in genere non può più essere presentata a questo Consesso, giacchè quanto alle leggi civili l'unificazione è già stata decretata dal Parlamento e la relativa legge è già stata sanzionata e promulgata.

Può solo essere questione al di d'oggi di vedere se questa unificazione sia egualmente necessaria e da provarsi per le leggi penali.

L'onorevole preopinante opina che non sia necessaria nè urgente.....

Senatore Musio. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore De Foresta, Rel..... l'unificazione legislativa, e dico che la sua opinione è fondata sulla storia e sulla ragione.

Ma quanto alla storia, io farò osservare che per invocarla a suo pro' l'onorevole preopinante confondeva le leggi civili colle leggi penali. Per le prime concederò che non pochi paesi unitari siano rimasti anche lungo tempo con leggi diverse nelle varie provincie, ma quanto alle altre cioè alle leggi penali, difficilmente se ne troverebbe un esempio. Si è parlato della Francia, ma l'onorevole preopinante meglio verificando i fatti si persuaderà ch'egli versa in errore.

Quanto alla ragione mi permetta l'onorevole Senatore Musio che gli dica, che mai poteva invocarsi con minor fondamento.

Se vi fu chi abbia dubitato della necessità dell'unificazione delle leggi civili, nessuno ha mai messa in forse questa necessità in quanto alle leggi penali, le quali toccano così da vicino il dritto pubblico interno dello Stato, anzi ne fanno parte integrante.

Tutti convengono essere perfino immorale che nel medesimo Stato un'azione sia considerata come innocente in un luogo e reato in un altro, o che lo stesso reato sia punito in un luogo con una pena maggiore ed in un altro con una pena minore.

Come dunque, dopo massime che si è unificata tutta la legge civile, si può rievocare in dubbio la necessità e l'urgenza dell'unificazione delle leggi penali?

Io credo inutile di dirne di più; e mi limito a pregare il Senato di passare alla discussione degli articoli.

Presidente. Il Senatore Musio ha chiesto di parlare per un fatto personale; io gli accordo la parola sperando che vorrà limitarsi strettamente al fatto personale.

Senatore Musio. Sono certamente, come è noto a tutti, due concetti molto distinti, quello della necessità e quello della urgenza di una cosa. Io, nel mio discorso, parlando dell'unificazione legislativa penale, ho distinto perfettamente questi due concetti, ammettendo la necessità dell'unificazione vieppiù in materia penale e ne ho negata solamente l'urgenza. Dunque l'onorevole proponente mi farà grazia di ritenere che io non ammettevo l'urgenza, ho ammesso la necessità dell'unificazione legislativa penale.

Io non disastro nemmeno che non possa a lungo sussistere che una cosa sia ingiusta al di qua e giusta al di là di un ruscello; ma mentre io ammetto che quello è un fatto grave, ritengo pure che questo fatto non è nostra opera volontaria, che non è perpetuo, che esso è una consolante e necessaria conseguenza della nostra unione, che questo fatto non è durativo, che è fatto transitorio, che è fatto momentaneo e che il levarlo tost, non giustificherebbe l'atto che precipitasse gl'indugi necessari per l'unificazione legislativa penale.

Presidente. Prima di passare alla votazione degli articoli, e prima di dare la parola al Senatore Marzucchi, io pregherei il Senato di passare alla votazione dei progetti di legge che furono votati ieri.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.

Votanti	81
Favorevoli	71
Contrari	10

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per disposizioni relative ai compromessi politici militari.

Votanti	81
Favorevoli	57
Contrari	24

(Il Senato approva.)

Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana.

Il Senatore Marzucchi intende fare una proposta, colla quale sostanzialmente ristabilisce la prima parte dell'articolo 2 del progetto ministeriale con cui è abolita la pena di morte nel Regno d'Italia per tutti i crimini previsti nel Codice penale.

Gli do la parola per lo sviluppo di questa sua proposta.

Senatore Marzucchi. La legge che oggi è sottoposta alla discussione del Senato è il compimento dell'unificazione legislativa. In quanto questa legge unifica io

non posso esserle contrario. Ma la Camera dei Deputati unificava, abolendo la pena di morte in tutto il Regno, mentre il vostro Ufficio Centrale, o Signori, la ristabilisce anche in Toscana. Certo non vuole applicato alla Toscana il Codice penale del 1859 con tutti i 26 casi di pena di morte contemplati in quel Codice, ma li riduce a 7 casi.

Voci. A 9 casi soltanto.

Senatore Marzucchi. E questo è già un gran passo ed un gran colpo contro la pena di morte, la quale finora era stata riputata necessaria per quei 26 casi, ed ora non si reputa necessaria che per 9.

Vorrete sicuramente, o Signori, compatirmi, se io toscano sento dolore che la pena di morte sia riportata in Toscana, dove da 35 anni non è stata eseguita, dove da 35 anni si può dire che fosse positivamente abolita.

Vissuto per tanti anni dove la pena di morte o non si applicava, o era abolita, io mi sono assuefatto a considerare che stato naturale di una società civile sia la mancanza del carnefice. Ed è per questo, o Signori che avvezzo a considerare come stato naturale di una società civile la mancanza del carnefice, io mi trovo in una difficoltà anche maggiore di quella in cui altri si troverebbe per difendere l'abolizione della pena di morte; come a me toscano riuscirebbe difficile di provare i vantaggi del libero cambio, della libertà dell'industria, perchè in Toscana oramai e il libero cambio e la mancanza del carnefice sono considerati come stato naturale, come, dirò così, lo stato di salute.

E che sia naturale per la Toscana l'assenza del carnefice, lo prova la triplice abolizione della pena di morte. Fu abolita nel 1786, ripristinata nel 1790 per alcuni casi, ed estesa ad altri casi nel 1795, fu poi nuovamente abolita nel 1847, quando erano 17 anni dacchè non ne era stata fatta applicazione; ristabilita nel 1852 fu nuovamente abolita nel 1859.

Questa persistenza nell'abolizione della pena di morte parmi che abbia un gran valore. *Provando e riprovando*, si può applicare in questo caso alla Toscana. Non si tratta di un tentativo d'abolizione del quale si stiano aspettando e guardando gli effetti, si tratta di una prova fatta.

E in quali condizioni si aboliva, in quali si ripristinava? Si aboliva nel 1786 quando il Gran Duca Pietro Leopoldo, con tutte le riforme che sono ben note a Senato, si poneva nella vera strada del governo civile, si aboliva nel 1847 quando sull'esempio del pontefice Pio IX il Gran Duca Leopoldo II anch'egli si poneva nella via del governo veramente civile; si aboliva nel 1859 quando la Toscana si preparava a rinunziare alla sua autonomia per fare l'Italia.

E in quali condizioni si ripristinava? Si ripristinava nel 1790 in seguito dei tumulti che avvennero in Pistoia, in Livorno, in Firenze, come reazione contro le leggi anonarie e le leggi di giurisdizione, e si ripristinava per colpire non gli autori veri dei tumulti che

erano i reazionari, fra i quali anche i componenti la reggenza ed il clero, si minacciava quella pena non contro gli eccitatori dei tumulti, ma contro gli sciagurati i quali erano da essi eccitati.

Nel 1852 si ripristinava a seguito dell'intervento austriaco.

Se così è, o Signori, permettetemi di domandare, come riportare la pena di morte in Toscana? Per unificare, mi si risponde.

Ma, non sarebbe egli meglio unificare piuttosto nel senso opposto, cioè abolendo la pena di morte nelle altre parti del Regno?

Che si oppone a questo modo più civile di unificazione?

Si sostiene forse che la pena di morte non debba abolirsi mai?

No.

Gli oppositori si professano abolizionisti, ma, dicono, non è tempo ancora.

Mi duole che nel campo avversario vi siano tanti uomini che venero ed onoro; la loro opinione è rispettabile; nè di certo io mi unirò a coloro, i quali, sostituendo alla ragione l'insulto, dicono che i difensori della pena di morte ciò fanno per tenerezza che hanno per il carnefice.

A costoro ben rispose chi disse non avere tenerezza per il carnefice, ma odiare più l'assassino che il boia.

D'altronde l'insulto potrebbe ritorcersi contro coloro, i quali difendono l'abolizione della pena di morte, poichè a costoro pur potrebbesi dire: voi volete far mancare alla società la sua sicurezza; voi volete proteggere l'assassino.

Ma se gli oppositori all'abolizione della pena di morte non vogliono abolire per ora, quando vorrebbero abolire?

Quando il paese sarà più civile e più educato.

Mi sia permesso di esprimere almeno il dubbio che il mantenere la pena di morte non sia un buon sistema educativo, e lo dirò colle parole dell'Ufficio Centrale.

A pagina 53 della dottissima relazione io leggo:

« Da una parte sembra invero conveniente di togliere al popolo quel lurido spettacolo che lo avvezza alla vista del sangue, inferocisce ed incrudelisce i suoi istinti, lo fa guardare il patibolo con indifferenza, se non con compiacenza, ed è talvolta perfino occasione di immoralità e di reati. »

Se ciò è vero, io temo che la pena di morte non sarà un gran bel modo per affrettare la civiltà e l'educazione delle popolazioni del Regno, ma invece ne aumenterà la barbarie.

Io sostanza però a me pare di rilevare che la pena di morte non si vorrà abolita mai.

Diffatti che cosa leggo nella relazione?

« Volgiamo il pensiero ai tempi futuri, ed auguriamo che giungano veloci quelli in cui, migliorata e per-

» fezionata la specie umana, non vi siano più vite » spente nè dagli assassini nè dal carnefice. »

Io dubito che se si aspetta ad abolire la pena di morte a quel tempo nel quale non saranno più assassini, dubito, dico, che la pena di morte non sarà abolita mai.

L'Ufficio Centrale molto saviamente ha posto le due questioni che sogliono farsi quando si tratta della pena di morte; ha posto la questione della legittimità od illegittimità della pena di morte; ha posto la questione della sua necessità. Io qui mi trovo di fronte all'Ufficio Centrale in una posizione molto vantaggiosa, perchè se difendo l'abolizione della pena di morte, non ho saputo mai persuadermi della assoluta illegittimità di essa, nel che coll'Ufficio Centrale mi trovo d'accordo.

Io non ho saputo mai persuadermi dell'inviolabilità assoluta della vita dell'uomo; sul quale proposito ebbi anche nel 1832 una breve discussione con il conte De Sellon, come appare dal *Giornale dell'Antologia* di Firenze.

Io adunque vengo nel campo in cui si tiene l'Ufficio Centrale, nel campo della necessità della pena di morte, nel campo della opportunità. È veramente nello stato attuale della società necessaria la pena di morte? Quando si dice necessaria, ritengo che ciò debba tradursi in quest'altra formula: è veramente la pena di morte l'unica pena efficace a trattenere i malvagi dal commettere i più gravi delitti? Mi sia lecito di leggere poche parole che nel 1822 pronunciava sir Makintosh in Inghilterra.

« È la necessità sola che può giustificare la pena di morte; avanti di togliere la vita ad un uomo deve essere provato che non esiste altro mezzo di prevenire la violazione della sicurezza pubblica fuorchè il sacrificio del colpevole. Il peso dunque di questa dimostrazione ricade sopra coloro i quali pretendono mantenere l'uso di questo sacrificio. »

Si desume forse la efficacia veramente prevalente della pena di morte dall'assenza di quei delitti ai quali è minacciata? No davvero, poichè questi delitti pur si commettono; dunque per coloro che hanno commesso quei delitti la pena di morte non è stata efficace a trattenerli dal commetterli.

Ma si risponderà: la pena di morte è stata efficace per tutti quelli che quei delitti non hanno commesso: ma io rispondo e domando: potete voi assicurarmi che quelli i quali non hanno commesso quei delitti non si sarebbero egualmente trattenuti dal commetterli anco quando fosse stata minacciata una pena che non fosse la pena di morte, quando a quei delitti fosse stata minacciata la reclusione cellulare a vita? Questa prova io credo impossibile a farsi.

Ma, si dice: abolita la pena di morte si aumenteranno i delitti. O come va che si aumentano anco sotto la minaccia della pena di morte?

È affermato nella relazione che siamo in un pro-

gressivo aumento di quei delitti che sono minacciati della pena di morte.

A questo proposito permettetemi, o Signori, che io vi faccia due allegazioni riferendomi a ciò che risulta dalla discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Lo strenuo difensore dell'abolizione della pena di morte in quel consesso citava in suo favore la opinione di lord John Russell, il quale avrebbe recentemente riconosciuto, non essere altrimenti necessaria la pena di morte. E uno degli abilissimi oppositori all'abolizione replicava citando l'autorità di un altro inglese, di lord Grey.

Ricordava che nell'aprile (se la memoria non m'inganna) del 1862, lord Grey aveva detto che sarebbe stata somma imprudenza l'abolire la pena di morte in presenza dell'aumento sempre crescente degli assassinii.

Ma come va che questi assassinii crescono non ostante che la pena di morte sia minacciata?

Se la pena di morte fosse stata abolita prima dello aumento di questi assassinii, cosa si sarebbe detto?

Vedete, si sarebbe detto, la conseguenza dell'abolizione della pena di morte: voi avete abolita la pena di morte e gli assassinii sono cresciuti.

Che la pena di morte sia necessaria conviene provarlo con una certezza assoluta, ma essa con questa assoluta certezza non si prova.

In ogni società più civile oggi, come rammentava il Senatore Arrivabene, è nato il dubbio che la pena di morte non sia necessaria; in Inghilterra, in Francia, nel Belgio questo dubbio è nato, e non sono pochi coloro i quali portano opinione non essere necessaria la pena di morte.

Questo dubbio che agita dappertutto le menti a me pare un grande argomento contro la necessità di quella pena.

Ma come potrà difendersi la società contro i grandi delinquenti?

Se abolite la pena di morte, mi si opporrà, i grandi delinquenti si aumenteranno.

Io credo che la reclusione solitaria a vita equivalga per la sua efficacia alla minaccia della pena di morte.

Cesare Beccaria reputava più della pena di morte efficace la pena dei lavori forzati, ma la pena dei lavori forzati è molto minor pena che la reclusione cellulare.

Diffatti si preferisce dai rei di andare ai lavori forzati piuttosto che essere chiusi in una cella.

Dico di più, o Signori, io credo (forse m'ingannerò) ma io credo che la minaccia della reclusione cellulare a vita debba aver maggior efficacia che la minaccia della pena di morte.

Il delinquente ordinariamente spera di andare impunito, di non essere scoperto e quindi qualunque sia la pena spera di poterla evitare.

Ma se il delinquente veramente si pone a fare i suoi calcoli del bene che spera dal delitto col male che gli può avvenire se egli è scoperto, io credo che il pensiero di dover passare tutta intera la vita in un carcere solitario deve aver maggior efficacia che non il pensiero della morte la quale è un momento.

Ma, si dice, il minacciato della reclusione ha la speranza di evadere: al che rispondo che anche il minacciato della pena di morte ha la speranza della grazia, ha la speranza che la pietà dei giurati inventerà qualche causa attenuante.

Si vuol trovare contro l'abolizione della pena di morte una manifestazione dell'opinione pubblica nei verdetti ultimi dei giurati.

Io non posso trovarvela, o Signori, e non posso trovarvela per fare onore alla istituzione dei giurati.

Se in quei verdetti io dovessi riconoscere la manifestazione dell'opinione pubblica contraria all'abolizione della pena di morte, io non li potrei considerare come verdetti, ma come reazione contro al voto della Camera dei Deputati.

No, o Signori, io voglio piuttosto ritenere che nei casi che si presentarono al giudizio dei giurati le circostanze fossero così gravi che loro non riuscì di inventare una causa attenuante per declinare dalla pena di morte.

E qui mi sia lecito, Signori, di leggere poche parole che io scriveva nel 1861 a proposito appunto del giudizio dei giurati e delle *cause attenuanti*.

« Ora dovrà considerare il Parlamento, io diceva, se sia bello aver posto la scure in mano dei giurati.

» Dovrà considerare se il voto di dodici giurati possa chiamarsi veramente l'espressione della coscienza pubblica.

» Dovrà considerare se questo sistema non equivalga a far la legge caso per caso.

» Dovrà infine considerare se l'aver accolto questo sistema non annunci nel legislatore un'incertezza, un dubbio sulla necessità della pena di morte.

» Che quest'incertezza, che questo dubbio desse origine alla teoria *delle circostanze attenuanti* in Francia, da cui l'ha presa la legge Sarda, è ciò che affermano due insigni giureconsulti francesi, Chauveau ed Hélie. »

E poi aggiungeva:

« Ora, se il legislatore dubita veramente della necessità della pena di morte, non deve metterla a disposizione di dodici giurati; la deve abolire. Queste e molte altre cose dovrà considerare, io diceva, il Parlamento, ma più specialmente che trattasi di una pena irrimediabile.

» Pur troppo può avvenire ed è avvenuto che anche con giudici coscienziosi ed illuminati, sotto il reggimento di savi leggi, e malgrado l'osservanza di regolari forme giudiziarie, i giudici sieno stati vittime di un errore deplorabile, e che sia stato condannato un innocente. »

E l'Ufficio Centrale dice:

« L'argomento più grave di tutti, il solo che veramente abbia un valore incontestabile, è quello dell'irreparabilità della pena e della possibilità dell'errore giudiziario; esso merita per certo tutta l'attenzione del legislatore e scuote qualunque animo gentile. »

Ora, io dico, se questo argomento scuote qualunque animo gentile, io non posso che desiderare che venga tolto al popolo quel lurido spettacolo che lo avvezza alla vista del sangue, inferocisce ed incrudelisce i suoi istinti, lo fa guardare il patibolo con indifferenza, e non con compiacenza, ed è talvolta persino occasione di immoralità e di reati.

Signori, chiudendo queste poche e disadorne parole, mentre insisto nell'emendamento che ho proposto, e che, se ho ad essere sincero, debbo dire che ho poca speranza venga accolto, io esprimerò il voto che per tutto il Regno d'Italia venga abolita per i delitti comuni la pena di morte, e che il Governo italiano, trasportando la sua sede in Firenze, non si faccia accompagnare dal carnefice!

Presidente. Onde alternare gli oratori che parlano in senso diverso, debbo ora dare la parola al Senatore Siotto-Pintor, il quale è il primo fra gli iscritti in merito.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori, io non mi fo sostenitore sfogato della pena di morte, me ne guardi Dio! Portai all'Ufficio Centrale il voto dell'Ufficio III che mi onorava del suo mandato. Dappoi, non essendomi, contro ogni mia previsione, trovato presente alla lettura della Relazione, meditando fermai l'opinione mia, che è di vedere se non sia modo di conciliare gli opposti, di metter pace tra l'ideale e il reale.

Io non verrò discutendo le origini e il principio della pena. Né indagherò se sia nella società e per essa nello Stato un vero e proprio diritto di punire, ciò che molti scrittori moderni negano con ogni ragione d'argomenti.

Punizione, o repressione, la società ha il diritto di far male a chi ha fatto il male.

Onde il diritto? Da Dio immediatamente? ovvero mediatamente pel solo fatto della coesistenza sociale, secondochè insegna la scuola teologica? Dal patto sociale di Gian Giacomo Rousseau, oppure dal diritto della difesa messo innanzi da Geremia Bentham? Dalle porzioni di libertà cedute da' singoli alla podestà sociale, come pretese il Beccaria, o anzi dal diritto dell'uomo extrasociale, o vogliam dire dalla vendetta, secondochè piacque ai Filangieri? Concediamo al Romagnoli che la pena è il diritto della minaccia messo in atto? O piuttosto ommettiamo col Mably che sia il diritto della morte che hanno i terzi? È essa un ufficio sociale alla cooperazione morale, la remunerazione del male pel male, giusta la teoria di Pellegrino Rossi? È il diritto dell'essere collettivo alla propria conservazione, dottrina illustrata da un novissimo scrittore napoletano, da Ferdinando Villani? O è, per ultimo, un

diritto che discende da quella legge primaria universale della solidarietà umana, arcondochè a me parrebbe più verosimile? È tutto questo la pena, o è niente di tutto questo?

Questioni inestricabili e inestricate, tentate sempre, risolte mai.

Dio e la coesistenza degli uomini in società. Ma di ciò disputiamo. Il patto sociale è un sogno. Il diritto della difesa è la scuola utilitaria che giustifica i mezzi col bene, nè da esso scaturisce il diritto di punire, si soltanto il diritto della guerra. La cessione di parte di libertà suppone quel patto assurdo. La minaccia messa in atto e la necessità di eseguirlo è il diritto della difesa. L'uomo extrasociale non fu mai, nè dalla vendetta, passione immorale, si può derivare la ragione del diritto. La riparazione del male confonde l'ordine morale col l'ordine giuridico; lo che è errore gravissimo. Imperochè la società non punisce il reo come malvagio, chè non ha questo sacerdozio, sibbene come violatore di un diritto. Chi vi dice, d'altra parte, che il male morale si debba punire con un male fisico? Io lascio le altre due teorie che mi trarrebbero troppo per le lunghe.

Ma quale che sia l'origine e il principio della pena, il diritto sociale può estendersi infino alla morte? Ricoci alla questione. Questione da libri, non da discorsi. E i libri sono scritti, e stoltamente presuntuoso sarebbe chiunque s'avvisasse che oramai si possa sovra tale argomento dire cosa non detta.

Perchè la pena e la repressione sia legittima e bisogna, dicono, che si conformi alla giustizia assoluta e alla convenienza politica. La pena è giusta, in primo luogo, se non leda un diritto inviolabile. Ora i beni dell'intelletto e della coscienza inviolabili sono. La legge non potrebbe rendere pazzo o depravato un delinquente, non potrebbe per pena minacciare un oltraggio al pudore. Potrà l'esistenza, la personalità, supremo diritto?

La terra è luogo di prova. Chi può arrestare l'esistenza della creatura prima che piaccia a Dio? Chi sa a quali destini serbava Dio quell'uomo che muore sul patibolo? Ogni uomo è bene a se stesso, non istromento d'altri né della società. Se dunque fosse anche utile o necessaria la morte, non si potrebbe irrogarla. L'esistenza è un sommo diritto e un sommo dovere.

Come mai? Abolite le pene che affliggono direttamente la integrità della salute, la fustigazione, il marchio, la mutilazione: e manterrete la pena della morte?

Non si dica che la libertà e l'onore e la proprietà sono diritti sommi come quello della esistenza. La esistenza è diritto principale, diritto sommo per eccellenza, gli altri sono accessori. Le altre pene si irrogano parzialmente. La libertà non si viola sì che l'uomo diventi un automa, l'onore non sì che si oltraggi Dio e l'umana natura, la proprietà non sì che si neghi pane e acqua e un cencio da cuoprirsi. Le pene affittive irrogano un dolore, ma non mai lesivo della personalità. Il carcere, i lavori forzati, il digiuno, la fustigazione, l'esilio, la reclusione non violano la personalità; e se talora talora

vita o salute al condannato, è per caso, non per scopo. Le pene infamanti non sono degradazione reale dell'uomo né ingiuria. Sono una nota della legge e della opinione che creverano il condannato dagli altri cittadini. L'onore che si toglie al condannato non è il morale e l'assoluto, ma il fittizio e relativo, una creazione sociale che la società concede a' buoni e toglie a' tristi riconosciuti. Il diritto di proprietà può essere ristretto anche fuor dell'azione penale delle obbligazioni sorgenti per contratto o per quasi contratto. La restrizione adunque di questi tre diritti non è incompatibile colla esistenza, non offraggia la personalità, non toglie all'uomo di essere fine a sè stesso.

In secondo luogo la pena dee essere necessaria per la conservazione della società, e la necessità giustifica il diritto. Ma la pena di morte non è necessaria. Sono delitti atroci dove sono pene atroci. Di che fanno fede Solone e Dracone, Elisabetta e Caterina, l'Egitto e la Giudea, la Grecia e Roma, l'Inghilterra e la Francia, il Caucaso e la Toscana. Non si dica che la mitigazione delle pene fu l'effetto de' minorati misfatti. Anche nei paesi selvaggi giovò l'abolizione. Se gli uomini tristi fanno le tristi istituzioni, è vero ancora dire il contrario. La pena non dee essere soltanto efficace ma indispensabile. Or v'hanno pene più efficaci, l'esilio in Siberia, a cagion d'esempio, i colpi di staffe.

La pena dee inoltre avere le condizioni seguenti. Dee essere rassicurante da altre offese. Or bene, private il condannato della libertà: che può egli fare? Dee essere corrigente il reo. Per correggerlo inferocite, l'uccidete! La morte, termine della vita umana, principio di una vita sconosciuta, non ha mai corretto nessuno. Dee essere risarciente il danno. Un morto non ristora la società né l'offeso. Dee essere esemplare ai terzi. Ma non è. I suicidi eccedono il numero de' giustiziati, principalmente nei malvagi. Anziché orrore al delitto, la morte produce il terrore della pena e la compassione del reo. I delitti si moltiplicano là dove essa è più frequente. Vi si va per curiosità. Se pubblica, insegna la ferocia; se privata, dov'è l'esempio?

E per ultimo la pena dee avere tre altre condizioni. Fessa vuol essere personale, graduabile, riparabile. Ma la pena di morte non ha alcuna di queste tre condizioni. Non è personale, vale a dire non si restringe alla personalità. Maggior disonore torna ai congiunti d'un giustiziato che a quelli d'altri condannati, maggior dolore alla famiglia privata del suo capo per sempre. La donna condannata può portare nel seno la speranza di un uomo.

Non è graduabile. Ferocia, lussuria, cupidigia, superbia sono i movimenti più ordinari dei reati. Ebbene! faccate il feroce castigate il lussurioso, impoverite il cupido, umiliate il superbo. Vuolsi una analogia morale fra il delitto e la pena, vuolsi che il reo combatta il movente delittuoso. La pena di morte per i reati di sangue ha soltanto l'analogia materiale. Non si può graduare. Le esacerbazioni sono ridicole, impos-

sibili le mitigazioni. I moderni legislatori vietano le prime, e puniscono con egual pena il falsario e il parricida. Non è graduabile come dolore fisico che nessuno de' viventi ha provato (si vide), oltrechè da tutti è ammesso che debbasi ridurre al minimo possibile. La pena grave è la preparazione alla morte, non è il punto impercettibile che parte la morte dalla vita, cosicchè il condannato muore quando la pena è divenuta meno necessaria. Cherchè sia della dottrina del Barbacovi sul valore assoluto o relativo della pena di morte, questa, grave per molti, non lo è per altri in confronto d'altre pene. Se gran dolore la morte, nulla scusa l'atrocità; se piccolo, risolvesi in inutile apparato.

Infine non è riparabile. La pena di morte è la bestemmia della infallibilità della carne e del sangue. Basta la possibilità dell'errore perchè sia iniquissima una pena irrevocabile come il tempo. Spesso si assolve nel tribunale superiore un condannato nel tribunale inferiore. E se anche il secondo è inganni? Quanti finirono la vita nel patibolo che avrebbero dovuto finirlo nel manicomio? La pena irrimediabile vuole più guarentigie, giugne sempre tarda, è più difficile a proferirsi per la coscienza del giudice, a eseguirsi per la clemenza del principe, a provarsi per la difficoltà dei testimoni.

Eccettuano la ribellione il Beccaria, il Pastoret, il Voltaire, e altri molti. Ma se i perduelli sono più forti è guerra; se più deboli, è pena. Vogliono comandare? Infamateli.

Eccettuano i delitti militari. Ma è iniquo tutto che è contro la giustizia assoluta. Meno di tutti temono i soldati la morte. Sostituite la relegazione, la prigione perpetua, l'infamia. Abolita la pena di morte per la diserzione, diminui nella Francia il numero de' delinquenti. I Turci vestivano da donna i disertori.

Adducono Mosè. Ma dunque lapidate il bestemmiatore, lapidate l'adultera, il ladro de' sacri arredi, la femmina che veste le brache! Accettate il taglione! (*Harità*).

Ricordano la necessità dei casi straordinari. Ma nel sovvertimento degli ordini sociali non può più parlarsi di diritto penale si di guerra. La sovranità lotta col sudditi, o meglio con una parte di essi, non vi sono tribunali, ma eserciti, non sanzioni ma armi; la società combatte e uccide perchè non può più giudicare e punire.

Io vi ho addotte le ragioni principalissime che militano per l'abolizione, tratte dalle scritture di Pietro Ellero, l'uno de' più forti e più appassionati campioni contro la pena di morte.

E le ragioni di umanità e di convenienza io intendo benissimo. Ma la negazione del diritto sociale d'infiggere la pena di morte a chi ha dato la morte io non intendo.

Quando ci si dice che la vita è il bene più prezioso; che la personalità dataci da Dio nessuno ci può togliere; che la vita è cosa sacra è inviolabile, ci si dicono tali argomenti che significando tutto, non significano veramente nulla. La proposizione non ha senso se con ciò

vuolsi intendere che nulla vale quanto la vita. Perocchè anzi la morte vale quanto la vita, in alcuni casi è migliore della vita. Il maresciallo Ney quante morti non preferirebbe alla vita nell'ergastolo! La storia ci presenta il compenetrarsi continuo della vita e della morte, come il moto degli astri è il compenetrarsi continuo della forza attrattiva e della forza ripulsiva. In quella guisa dunque che se l'una di queste due cose mancasse, il moto degli astri cesserebbe, del pari se si cancellasse l'un di questi due fattori della storia, non vi sarebbe più umanità né storia dell'umanità.

E invero, fra i principii e gli stromenti dell'essere e dell'armonia universale vi ha la vita e la morte, come ogni altra dualità, indivisibilmente congiunte nella idea, egualmente necessarie al compimento dei fini dell'universo. Or come sono varie forme della vita secondo i gradi dell'essere animato, così sono varie forme della morte, tutte, se consentanee a ragione e a natura, egualmente necessarie e legittime.

Vi ha nel sangue e nella morte una efficacia che niente può surrogare. Essa è il suggello della vita, del riscatto, della grandezza de' popoli. Un popolo che non sa morire e non infligge la morte o si toglie il potere d'infliggerla, è un popolo fiacco in cui non vibra lo spirito della umanità, non comprende l'eroismo e il sacrificio, e non sa dare la vita per ciò che rifugge dalla morte.

Senza la pena di morte non si spiega il passato. Dove sarebbe, senz'essa, Socrate o Cristo? Socrate che non bee la dicuta non è più Socrate, Cristo che non muore non è più il Cristo. Abolite la croce, e voi abolite la redenzione! Ben si può dire che Dio poteva valersi di altro mezzo per la redenzione. Ma ecco siamo alla favola anziché alla storia.

Egli è vero che Dio ci dà la vita. Ma dunque se Dio mi fa storpio non potrò racconciarli le membra! Dio fa tutto. L'essenziale è sapere la Legge, ossia l'idea o il pensiero, giusta il quale le cose sono fatte. Ora noi vediamo che accanto alla luce stanno le tenebre. Senza l'una non s'intende l'altra, senza la morte non s'intende la vita, l'Universo si scioglierebbe.

Ma quali sono le forme razionali della morte? Si può comprenderci la morte che infligge lo Stato? L'uomo, si obbietta, dee morire di morte naturale. Quale è? Rispondono: quella che ci viene dalla natura o da Dio. Bene! Moriamo in ogni età, per mille cagioni naturali, ciò che prova che Dio è largo dispensatore della morte come della vita, e che non mira che all'armonia del tutto.

Forma di morte è pure la guerra, dove spicca nella sua sovrana bellezza, ministra dello spirito delle Nazioni, stromento di civiltà, fonte d'eroismo, di gloria, di grandezza. Or lo Stato ha esso diritto di fare la guerra? La negazione di questo diritto è l'utopia della pace perpetua propugnata da quell'uomo grandissimo che fu Riccardo Cobden, cui soltanto da pochi giorni tutto il mondo deplora perduto, ed equivale all'aboli-

sione della pena di morte. Il principio che fa rigettare la guerra, perchè cioè è inumana, perchè i popoli sono fratelli, fa egualmente contro la pena di morte. E pure, quando la guerra è necessaria, niente la surroga. Essa alimenta lo spirito bellicoso e le arti della pace, e adduce in queste il primato ai popoli guerrieri. Nel petto di tali popoli arde e sfavilla la vera fiamma dell'umanità. Un popolo pacifico e imbellè è un popolo egoista e servo a un tempo. Un popolo guerriero non versa il sangue soltanto per sè, ma per l'umanità, e le sue conquiste non sono soltanto nazionali ma storiche; fatte a beneficio di tutti i tempi e di tutte le Nazioni, esse si connettono al disegno generale della storia. Quanto non valse il sangue versato dalla Grecia e dall'Italia? Alto significato della guerra, essa entra profondamente nella vita delle Nazioni e nella ragione della storia.

Notano che nella guerra vi ha di mezzo la salvezza della Nazione. Quivi la morte non è certa, è soltanto possibile, è gloriosa. Ma qui i limiti sono segnati dalla conservazione della Società, al che basta punire adeguatamente il colpevole e toglierli facoltà di nuocere.

Ma la morte nella guerra e nel patibolo sono due forme di un solo genere, due diritti di un solo diritto. Morte possibile e gloriosa. Che fa? Sono accidenti di uno stesso diritto. Nella guerra la morte è soltanto possibile per l'individuo, ma per l'esercito è certa. Anzi è più crudeltà mandare alla guerra migliaia d'uomini che vi periscono crudelmente.

Alle forti argomentazioni replicano con forti argomentazioni.

L'infamia del patibolo. Perchè infame il patibolo? Il patibolo infama per un istante, i ferri infamano per tutta la vita. Se nel concetto del condannato, la pena è indipendente dalla affezione e dal sentimento subbiiettivo o individuale del paziente. Se nella opinione pubblica, è falsa come in altre cose, oppure è mescolanza di vero e di falso. La pena non può dirsi infamante se non in quanto è compagna e segno della colpa. Ma in questa unione della colpa e della pena l'infamia è nella colpa, e non nella pena. Anzi la pena lava e cancella l'infamia, è il contrario dell'infamia, purifica e glorifica il colpevole. Infine, anche nella opinione pubblica la pena non trae sempre l'infamia, a cagione d'esempio nelle condanne politiche.

L'emenda non è il principio o lo scopo supremo della pena. Nelle cose complesse vi ha un principio che domina tutto. Così al di sopra delle varie forme e dei vari fini delle singole parti del corpo umano vi ha un principio che tutti li determina e pel quale tutti sono fatti, la vita, fine supremo dell'organismo. Tra molti fini ve n'ha uno supremo. L'emenda può seguire la pena ma non può farne l'obbietto proprio e finale. Che si emendi o no il reo, è fatto estrinseco alla pena. Può emendarsi, può non emendarsi. Anzi talora la pena irrita il delinquente. Si falsa il concetto della pena dando a principio una conseguenza estrinseca, possibile, incerta, subbiettiva.

L'esempio nè meno non è scopo della pena. Il colpevole si punisce perchè ha violato la legge, non per disturbo gli altri dal violarla dee essere punito pur quando l'esempio non accompagni la pena.

Indarno parlano di pena graduabile per escludere la pena di morte. La graduazione dimostra che vi ha una proporzione tra il reato e la pena. La scala ascendente della pena non dee incontrare un limite assoluto nella vita; anzi la proporzionalità accenna a un punto dove il capo solo può soddisfare la Legge. Ciò sta nella natura stessa della pena.

E che sia così o il rapporto fra colpa e pena è obiettivo, naturale, necessario, o è contingente e convenzionale. Questo ultimo non può essere, ossia perchè, nel caso, potrà venir tempo in che la colpa non sarà punita, ossia perchè non vi sarebbe ragione perchè una colpa fosse più punita di un'altra, ossia perchè la pena sarebbe ingiustizia imposta da una violenta convenzione, e non da un principio razionale e necessario.

Che se la colpa e la pena sono unite da un legame obiettivo e indissolubile, ciò significa che vi sono due principii, e che questi sono uniti da un nesso indissolubile. Ma due o più principii indivisibilmente congiunti non possono essere interamente identici, sibbene operare in campo separato, con fini distinti; il che vuol dire che questi termini e principii non sono eguali in dignità e in valore. L'un principio dunque sorpassa l'altro, ma lo sorpassa non già escludendolo, si rinchiodandolo nella sua propria natura, e rinchiodandolo non quale è in sé e fuori di siffatta natura, ma quale è o può essere combinato con questa natura, lo rinchioda cioè trasformandolo.

In qual guisa da questi principii svolti con una lunga serie di metafisiche speculazioni si tragga la necessità ideale e assoluta della pena di morte; in qual guisa se ne derivi l'antagonismo, la contraddizione, la conciliazione della contraddizione che è l'unità profonda, la legge immanente dell'Universo, la dialettica assoluta, fonte di tutto; per qual modo l'idea dell'ente giuridico, non figlio del caso, non un accidente nella vita dell'umanità, ma ente razionale e necessario, un momento, uno stadio necessario nel sistema universale delle idee, delle cose, dell'ente sociale, contenga tre elementi essenziali, vale a dire la legge, la negazione della legge (la colpa), e l'unità della legge e della colpa (la pena), donde poi si conchiude irrefutabilmente che non altrimenti che colla morte può punirsi il fatto della morte io non istarè qui a dire, ossia perchè vorrebbe a ciò avere un'alta capacità, ossia perchè lo dovrei a lungo nè troppo pienamente ragionare.

Lo abuso del diritto è questione affatto accidentale, non entra nella essenza del diritto stesso, o che dovrebbero abolirsi le bevande e il diritto di proprietà perchè quelle e questo si abusano.

Parimenti l'abuso del diritto non toglie il diritto; altrimenti dovrete abolire la pietosa professione dei me-

dici, gli errori de' quali sono assai più frequenti degli errori dei giudici. (*Hariti generale*).

Io vi ho compendiate le dottrine del Vera, il più novello forse, forse anche o senza forse lo scrittore più filosofo sopra questo vitale argomento. I suoi ragionamenti ci stringono a meditare seriamente prima che contendiamo allo Stato il diritto di che si tratta. Egli è soltanto biasimevole, a parer mio, allorchè tenendosi stretto alle navole della filosofia Hegeliana s'argomenta di provare che lo Stato è signore della personalità e della vita dell'individuo. Lo Stato, egli scrive, non è un ente artificiale e di convenzione, ma ente immutabile e assoluto, quanto alla sua natura e agli essenziali poteri. Lo Stato è parte della Società, ma è il compendio di essa, è il pensiero sociale, più che il Generale non sia il pensiero dell'esercito che guida. L'individualismo è errore o ipocrisia de' nostri tempi, negazione dello Stato e della Società, una forma del sensismo applicata alle dottrine politiche; nello Stato è riposta l'unità dell'ente sociale; negato l'universale, anche l'individuale si nega. Nè giova il dire che gl'individui componenti lo Stato non son meno necessari dello Stato. Tutto è necessario nell'ente complessivo e sistematico, ma non tutto ha la stessa dignità nè lo stesso intrinseco valore. L'armonia, l'unità, la finalità dell'ente intero, tutto ciò costituisce il diritto assoluto e la giustizia assoluta dello Stato e della Nazione, giacchè lo Stato è la Nazione. L'individuo egoista si lagna, ma se lo Stato potesse parlare, noi ne udremmo di buone e di belle. Che vale che la legge penale punisca un ente morale e ragionevole, o che essa debba essere strumento di risurrezione e di conciliazione, non già di morte e di vendetta? L'essenziale è l'alto dominio dello Stato sulla vita dell'individuo. Esso rappresenta la volontà, il pensiero, e perciò il diritto assoluto della Nazione. Se la vita è da Dio, noi la riceviamo nello Stato. L'ente umano non genera come l'animale, ma come ente morale e socievole; lo Stato quindi entra anche nella generazione; la vita fuori dello Stato è astrazione. La ragione della pena è la difesa e la conservazione della Società. Adunque, quando sia necessaria, lo Stato può infliggere la morte.

Nè giova lo asserire che non è necessaria. La facoltà di nuocere non può essere assolutamente tolta, potendo il condannato fuggire o delinquere di nuovo ne' recinti stessi del carcere. Anche per la guerra si dice: non è necessaria. E nondimeno vi sono litigi che la diplomazia può sciogliere, altri che solo la spada. Nella stessa guisa vi sono macchie che il carcere può cancellare, altre che il solo sangue può lavare... Di che tutto viene a questa ultima conclusione; che cioè lo Stato può dare la morte perchè dà e sostiene la vita. Lo Stato che l'abolisce pone la nazione fuori della ragione e della storia, come farebbe abolendo il diritto d'imporre tasse e di fare la guerra. La pena di morte è, come ogni altra, parte integrante dell'ente giuridico, e quindi un de'diritti essenziali dello Stato.

Le quali dottrine così assolute e ricise se dovessero prendersi alla lettera e spingersi insino alle ultime conseguenze, ci condurrebbono, mi sembra, contro le intenzioni dello esimio scrittore, alla statolatria, all' onnipotenza dello Stato, all'annullamento dell'individuo, alla santificazione della tirannide. Manifestamente il signor Vera abusa l'uno de' termini sociali che è l'*ente sociale*, trasanda l'altro termine che è l'*individuo associato*, in quella guisa che i suoi contraddittori fanno appunto il contrario, donde appare che tutti i sillogismi delle scuole estreme sono sofistica impotente a conciliare gli oppositi, non sono dialettica atta a trovare il vero.

In questo grande conflitto l'animo resta dubbio e perplesso. Certamente se la pena di morte fosse illegittima, sarebbero omicidi il legislatore che la minaccia, i testimoni che depongono, il giudice che condanna, il carnefice che eseguisce. La legge sarebbe simile a un medico il quale uccidesse l'ammalato ch'ei non ha potuto guarire. (Si ride)

Ma è egli poi vero che sia atto nefando la pena di morte, orribile omicidio, assassinio legale? che la società che uccide, come dicono, con pompa un uomo inerme, disonori la umanità? Altri avrà assassinato il proprio padre per fretta di succedergli. La società che tronca senza ira la vita di quell'essere snaturato dovrà io dunque assomigliare alla tigre che lamba il sangue della sua vittima con crudele appetito? o dirò io che faccia oltraggio all'ordine morale, all'ordine giuridico, alla convenienza politica? L'uomo potrà uccidere i suoi simili, e lo Stato dovrà rispettare l'assassino? Oh! questo poi mi sembra troppo, o Signori, mettere il potere dell'individuo al di sopra del potere dello Stato! Perché dunque ognuno, il dotto e l'ignorante, il nobile e il plebeo, il vecchio e il fanciullo, il prete e il secolare, l'uomo e la femmina, la moltitudine e l'individuo, perchè ognuno, io dico, grida morte all'assassino? Interrogate il condannato. Se egli debba perire senza che abbia con premeditazione ucciso, la sua coscienza si rivolta contro la giustizia sociale. Ma se uccise per uccidere, se per predare, se per saziare gli ardori della libidine o per esercitare una brutale vendetta, voi lo udrete a dire: io l'ho meritato! È scolpito dal dito di Dio nel cuore dell'uomo il « perisca di spada chi di spada ha ferito » e una voce segreta ci ammonisce che chiunque avrà versato il sangue dell'uomo sarà versato il sangue di lui, conciossiachè a immagine di Dio è fatto l'uomo.... Fuvvi, e non è gran tempo (io vi sto garante del fatto), un padre che uccideva i figliuoli, non istosto avessero respirato: vero Saturno, divorava i nati suoi. Undici ne uccise acciò che la sua donna potesse dare il latte a prezzo e lui nutrire nella inerzia non contrastata pure da rimorsi (*sensazione*).

Io domando a voi: era egli un uomo? I mostri si uccidono, o Signori, perchè fanno rabbrivire la umana natura! (*sensazione*).

Il sangue chiama il sangue, lo dicono gli oppositori, e il solo sangue può espiare delitti commessi con fe-

rocia estraumana (chè a questo caso unico io riduco il diritto d'irrogare la pena di morte). Esca dalla umanità chi non ha d'uomo altro che il semblante. Caino fratricida paventa che ogni uomo in cui si abbatte vendicbi nel suo sangue il sangue del trucidato Abele. Nella coscienza di quel primo omicida si compendia la coscienza di tutta la umanità!

Nè io vo' per tutto questo fare l'apologia, e meno ancora l'epopea del carnefice, secondochè fece l'uomo dai sublimi paradossi, Giuseppe De Maistre. No, Signori. Io intendo benissimo la pena di morte inflitta a colui che studiosamente e spietatamente ha ucciso, ma non intendo il carnefice, questo essere terribilmente misterioso, l'uomo destinato a uccidere il suo simile freddamente, direttamente, per empia mercede, per professione di vita!... Ma poichè ben può stare, senza il carnefice, la pena di morte, io penso che, tutto ponderato, generosa ma falsa dottrina c'inecgnano coloro che, impotenti ad abolire l'assassinio contrastano alla società il diritto d'indigerla.

E nondimeno, o Signori, pure riconosciuto il diritto dello Stato, io non voterò per la pena di morte: e ve ne esporrò succintamente le ragioni.

L'umanità è perfettibile, la società migliora. Il cristianesimo indù, per così dire, l'uomo nella identità della origine, nella eguaglianza della natura, nella sublimità dello scopo. Cristo venne pel ministero di riconciliazione; ultima e volontaria vittima (ben lo prova il Malanimo), venne per uccidere la morte. Senza la croce non s'intende Cristo, dopo la croce non s'intende troppo lo strazio legale dell'anima redenta (*sensazione*). Il Dio del timore non è il Dio dell'amore. Il supplizio del Salvatore è un anatema eterno contro la pena di morte. Il vangelo ha abolito la schiavitù, nè più possibili sono oramai il paria indiano, l'iloto lacedemone, il servo romano, l'aldio germanico, il negro colono della Virginia. L'America del Settentrione versa, per il trionfo di un principio, il sangue di milioni d'uomini. Il cristianesimo ha abolito la tortura, le tanaglie, la ruota, e tutta la ferità delle pene. La chiesa va a abolire indirettamente la pena di morte. La causa capitale dell'adultera finì col perdono. Giudicare e testificare in causa capitale reca irregolarità canonica. I chierici non possono essere spettatori di un supplizio. S. Ambrogio consiglia a' giudici di astenersi aleno tempo dalla eucaristia dopo avere proferita una sentenza di morte. Tertulliano interdica a' cristiani l'uffizio della magistratura. Gli antichi canoni divietano al chierico l'esercizio della professione del medico. S. Agostino declama contro la pena capitale. I monaci antichi sottraevano i rei dannati a morire.

L'abolizione dell'ultimo supplizio non è più una opinione scientifica; essa è una credenza morale. Elisabetta l'abolì nella Russia, Niccolò nel Ducato di Finlandia, i due Leopoldi la fecero scomparire dalla Toscana. Il barone di Montesquieu la restringe, l'avvocato Robespierre consiglia di schiantarla, l'Italia benedetta

fu la prima a dare pel marchese Beccaria il grido di abolizione.

Il Codice penale ha progredito, e pur siamo quasi tuttavia nella infanzia! Si punisce troppo, o si punisce troppo poco. Poco fa il Codice sardo puniva di morte il furto sacrilego. Il Codice francese fa morire il falso monetario. L'abigeato e la contravvenzione di caccia sono crimini capitali negli statuti inglesi. Prima del Beccaria erano nella legislazione inglese almeno cento sessanta crimini capitali, quaranta nelle altre legislazioni. Or si riducono al più a cinque casi o sei.

Per la qual cosa, o Signori, non sono per noi cristiani e italiani, concetti inintelligibili questi. Il senso di ribrezzo con che miriamo il carnefice non è esso la condanna della pena capitale? Scuola di crudeltà la scuola del carnefice! Tutti commuove, nessuno migliora! Ben disse Caterina di Russia che la pena di morte non ha mai migliorato una nazione. Gli uni la vogliono pubblica affinché atterrisca, gli altri la vogliono segreta acciò non demoralizzi. Il sangue chiama sangue, il supplizio chiama il supplizio. Dalla pena di morte ebbe vita la ghigliottina. L'uomo è una fiera mansuefatta, disse colui. Definizione sdegnosa! Ma noi la rendiamo più barbari! La società non può dunque durare senza patiboli? L'immagine di Dio è ella fatta per essere pendaglio di un gibetto?

Per noi cristiani, dico, e cristiani del secolo diciannovesimo. A' pagani parrebbero stranezze e assurdità questi veri perchè non intesero il mistero della redenzione; ciò che prova una volta più che l'abolizione della pena di morte è lo svolgimento naturale del cristianesimo.

Signori, una legge durissima obbliga i magistrati a leggere al condannato, in udienza pubblica, la sentenza di morte. Oh quante volte mi toccò lo ingrato ufficio! No, Signori, io non potei giammai, adempiendolo, guardare in faccia la vittima di questa ferocia legale... L'uomo può errare, un tribunale può errare: or chi evoca dalle mute sedi di morte l'innocente condannato? Chi può quelle anime sdegnate richiamare a' corpi sui? Stolto chi non trema pensando alla possibilità dell'errore! Quanti non furono uccisi in nome della legge siccome uccisori d' uomini che poi si rividero vivi? Io lo ripeto ancora una volta. La pena irrevocabile è la infallibilità della umana creta. Rammento il processo del cav. Giulio Tolu stato decapitato in Cagliari per sentenza della Reale udienza a classi unite: e poco dopo apparve manifesta l'innocenza, e fu dal re Carlo Alberto riabilitata la memoria dell'infelice, e assegnata una pensione alla derelitta vedova madre!... (*Sensazione.*)

Una voce. Ha fatto benissimo.

Senatore Stotto-Plutor. Lo rammento con orrore perchè sebbene quel sangue, certo per grazia speciale del cielo, non cadde sovra il mio capo, mi stanno ancora nella mente le lacrime sconsolate de' miei colleghi, traditi da un tremendo apparato di prove... E mi rimbombano tuttavia all' orecchio le grida disperate di tre

o quattro uomini sciaguratissimi i quali, dopo i dibattimenti di settanta e più giorni, udito lo irrevocabile giudizio, protestando della innocenza, bestemmiavano i giudici (a' quali io presiedeva) e i testimoni e sè stessi e il seme della loro semenza... L'argomento più concludente contro la pena di morte egli è questo per me: e io voto con animo tranquillo e sicuro.

Se non che, o Signori, demolendo questo terrore degli assassini, e' bisogna creare un'altra pena. A non scomporre tutta la scala penale, si vorrebbe sostituire il carcere cellulare. Ma ciò è, a mio avviso, un deplorabile errore. Ne' ricoveri de' condannati entra e vive la speranza, non così per la clemenza del principe, come per le facili fughe, entra la certezza dell'aiuto de' congiunti, entra il conforto di mirare il cielo, respirare l'aere, calpestare il suolo che li vide nascere. Soltanto la iattura di tutto questo può sostituire la pena di morte. Viva lo scellerato, ma viva nel dolore di avere perduto per la vita quello che più si ama, la famiglia e la patria. Viva, ma non contristi i concittadini lo aspetto di una fiera che ha oltraggiato l'umana natura, disfatta la immagine di Dio. Viva, ma in un'isola rimota e deserta dove a lui non approdi novella del mondo in cui a vivere fu posto. Viva, ma come i dannati al supplizio eterno, suddito alla patria ma legato non con altro vincolo che per quello della pena, in preda ai rimorsi, senza perdono quaggiù, senza consolazione, senza speranza! (*Segni di approvazione.*)

Or voi qui mi direte: ma dove è essa questa isola rimota che tu vai immaginando? Signori, perdonatemi. Io non vorrei che noi fossimo l'un giorno e l'altro condotti ad abolire l'abolizione. Non abolitela, se così vi piace, finchè non abbiate in mano il mezzo della deportazione. Non abolitela, ma fate l'equivalente, sospendetela, dichiarando fin d'ora che sarà quanto prima abolita in tutto il regno italiano.

Signori, io vo' in sul finire esclamare con un egregio scrittore: Inaino a quando il vezzo archeologico dei legislatori e dei giureconsulti soffocherà il generoso anelito dell'umanità? La pena di morte si può dire abolita. Su via, coraggio! un altro passo ancora! Dichiarate del tutto proscritto questo obbrobrio della terra. Una voce universale si leva contro la pena di morte. È la coscienza della umanità. Ella sia maledetta, se non altro, perchè ha oltraggiato la sapienza in Socrate, la virtù in Severino Boezio, la giovinezza in Corradino Svevo, la bellezza in Beatrice Cenci, la divinità nel figlio della Vergine di Nazaret. (*Bravo*)

Così egli presso a poco. E io soggiungerò che essa ci ha renduto il servizio per cui era stata trovata, nè altro ce ne può rendere omai. Essa ha ucciso il Cristo, ha redenta la umanità; la sua missione è compiuta. (*Movimenti diversi*)

Adunque, o Signori, prepariamoci a uccidere la morte, per quanto sta da noi, e avremo fatta opera degna di un gran popolo rigenerato, degna del cristianesimo, degna di questa Italia, madre di ogni civiltà.

Io fo la proposta della quale do lettura; e se il signor Presidente vorrà a suo tempo permetterlo, io la svolgerò con parsimonia di concetti e di parole.

1. La esecuzione della sentenza di morte è a spesa in tutto il Regno.

2. Nondimeno sarà eseguita contro chiunque uccida meditatamente il Capo dello Stato o alcuno dei Principi Reali.

3. Non si tosto si potrà, la pena di morte sarà abolita e surrogata dalla deportazione.

4. Prima che si metta in atto la deportazione, i condannati all'ultimo supplizio saranno tenuti nella carcere co' ferri separati da tutti gli altri, ond' essere dappoi deportati.

Quando il signor Presidente mi permetta di farlo, in pochi minuti svolgerò questo mio emendamento.

Varie voci. A domani.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco e mezzo, riunione negli Uffici per l'esame del disegno di legge per la leva sui nati nell'anno 1845.

Prego i signori Senatori a voler intervenire a questa riunione trattandosi di un progetto di legge di molta urgenza.

Alle due precise, seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CCI.

TORNATA DEL 21 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana* — *Emendamento proposto dal Senatore Siotto-Pintor, non appoggiato* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Discorso del Senatore Pinelli contro l'abolizione della pena di morte, dei Senatori Chiesi, Pallavicino Trivulzio, Marliani e Musio in favore* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Commissario Regio, i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, dell'Interno, della Guerra, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Séretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE
ALLA TOSCANA.

Presidente. Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

Ieri alla fine del suo discorso l'onorev. Siotto-Pintor si era riservato di riassumere in poche parole i motivi della sua proposta.

Io pregherei l'onorevole Senatore di esporre questi motivi, acciò io possa interpellare il Senato in proposito.

Senatore Siotto-Pintor. Nella tornata di ieri presimpegno coll'egregio nostro Presidente e col Senato che avrei svolto succintamente il mio tema: ed eccomi a mantenere la parola.

Riassumo le mie convinzioni così:

La pena di morte è legittima.

Quando? Nel caso unico di assassinio consumato. La società non ha diritto di uccidere se non colui che ha ucciso.

Ma non è riparabile, non è efficace, non è necessaria.

Che non sia riparabile non occorre provare. Che non sia efficace a impedire i grandi reati dimostrano quaranta secoli di storia. Che non sia necessaria palesa il fatto di un'altra pena meno combattuta, meno crudele, più temuta.

Questa pena è la deportazione.

Conseguenze.

La pena di morte è legittima. Dunque la si può, in primo luogo, adoperare in qualche specie d'assassinio.

Propongo di mantenerla per l'omicidio del capo dello Stato o di alcuno de' principi reali.

I motivi sono manifesti l'assassinio del principe è, come usano dire, un omicidio *complesso*. Il principe è allo Stato quello che il duce supremo è all'esercito; in esso si coarta l'ente giuridico, lo Stato. Colui che osa troncargli la vita del principe tenta di distruggere lo Stato nel magistrato primario, nel rappresentante di quella data società, nell'uomo che ha l'esercizio dei diritti della sovranità. Egli fa a suo modo e secondo le forze sue guerra allo Stato. Ora nessuno mette in dubbio che sia lecito e necessario di uccidere nella guerra. E qui trovate la ragione del proposto articolo 2.

Dunque, in secondo luogo, non è mestieri di abolirla subito, quando non si ha in mano altra pena da sostituire. Si sospenda la esecuzione delle sentenze capitali, e basta. Ciò vi dà ragione dell'art. 1.

La pena di morte è legittima soltanto nel caso di assassinio consumato. Perciò non fo distinzione tra i reati comuni e i reati militari. Me, come l'onorevole Relatore, impressiona la considerazione che il giorno in cui una fatale coincidenza volesse che in forza di questa abolizione della pena di morte si vedesse salvata la vita a un parricida... e nello stesso tempo passato per le armi un giovane soldato che, forse solo per avere sortito dalla natura un carattere impetuoso, fosse trascorso a inveire contro il suo superiore, da quel giorno stesso l'accennata restrizione avrebbe cessato di esistere, perchè nessun italiano avrebbe il cuore di reggere a questo desolante, e, convien pur dirlo, immorale paragone. Io non so farmi ragione del come possa accettare la pena di morte pe' reati militari quegli che nega in senso assoluto allo Stato il diritto d'indigerla.

La pena di morte non è riparabile, non è efficace, non è necessaria. In queste tre parole voi avete senza altro i motivi più salienti pe' quali nessuno d'ora in poi dovrà morire sul patibolo.

Vi ha una pena meno crudele, meno contrastata, più temuta, pena riparabile, necessaria, efficace, la deportazione. E io propongo di sostituire all'ultimo supplizio la deportazione. Questa è la ragione dell'art. 3.

Ma oggidì non si può metterla in atto. Sia. Serbate alla deportazione i condannati, e prima ancora che abbiate mezzo di deportarli, voi avrete conseguito lo scopo. Tale è il concetto dell'art. 4.

Conciliare gli oppositi, metter pace tra l'ideale e il reale, questa mi par dialettica arte a trovare il vero.

Presidente. Prima di procedere oltre nella discussione, interrogherò il Senato se appoggia la proposta fatta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

La rileggo:

« 1. L'esecuzione della sentenza di morte è sospesa in tutto il Regno.

» 2. Nondimeno sarà punito di morte chiunque uccidesse meditatamente il Capo dello Stato, od alcuno dei Principi Reali.

» 3. Non sì tosto si potrà, la pena di morte sarà abolita, e surrogata dalla deportazione.

» 4. Prima che si metta in atto la deportazione, i condannati all'ultimo supplizio saranno tenuti nel carcere coi ferri, separati da tutti gli altri condannati. »

Chi appoggia questa proposta, è pregato di alzarsi. (Non è appoggiata.)

Non credo che sia mestieri dimandare se sia appoggiata la proposta del Senatore Marzucchi, poichè non è che la riproduzione che viene da lui fatta del secondo articolo del progetto ministeriale.

Ora per procedere nella discussione, do la parola all'onorevole Senatore Pinelli, il quale è il primo fra gli iscritti per parlare nel senso dell'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che fu già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo ad un assegnamento di lire 400,000 sul bilancio del Ministero dell'Interno per i manicomiali di Lombardia. Si tratta di un rimborso a farsi a parecchi ospedali della Lombardia i quali hanno provvisto i fondi per il mantenimento dei maniaci e degli esposti. Siccome questi ospedali si trovano piuttosto in angustie, occorre fornire loro un'anticipazione, attendendo che sia definitivamente liquidato il conto che corre tra essi e il Governo.

Pregherei quindi il Senato di volere dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Essendosi fatta istanza per l'urgenza, questa si intenderà dichiarata, se non vi è opposizione.

La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Signori Senatori. Arduo ed ingrato compito è il contrastare una riforma che si invoca nel nome santo dell'umanità. Ingrato maggiormente per chi profondamente sia convinto quale io mi professo, che le riforme sapientemente condotte nella legislazione penale, oltre il merito intrinseco, hanno forse più che le altre riforme, il pregio di diminuire le morali disuguaglianze create dalle condizioni sociali, e di promuovere lo sviluppo di quella mitezza di costumi che è opera divina del Cristianesimo.

Ma se l'umanità ha i suoi diritti, la giustizia ha pure i suoi, la sicurezza sociale ha le sue necessità.

A qualunque delle due opinioni si appartenga nella questione dell'abolizione della pena di morte, bisogna convenire di una cosa: che una pena sì grave, della quale si sarebbe dovuto usare con tanta parsimonia, pure sino ad epoche ben prossime è stata profusa anche nelle legislazioni italiane. E che bisogno ho di citarvene altre, quando da questa aberrazione, sebbene in minori proporzioni, non è andato esente lo stesso Codice toscano del 1853?

Ebbene, io credo non ingannarmi, o Signori, nell'asserire che al ribrezzo tramandato di generazione in generazione per l'abuso fatto della pena di morte in gran parte debbesi ascrivere quella riprovazione che per l'ultimo supplizio si è manifestata in tempi di più progredita civiltà: e me ne fa fede l'opinione, propugnata or fa un secolo dall'immortale Beccaria, il quale, come ognuno sa, neppur egli propose l'abolizione della pena di morte in modo assoluto.

Tutte le altre ingiustizie in fatti nella scala penale non eccitano un'impressione sì viva: anche supposta evidente l'eccessiva severità, i suoi effetti non sono paragonabili nelle altre pene con quella ripulsione istintiva che suscita la pena capitale male applicata.

Ma da ciò si inferirà che l'abolizione immediata della pena di morte sia una logica necessità?

Lo sarebbe, se nello statuire la pena di morte, il civile consorzio commettesse un eccesso di potere, o se i fini che con questa pena esso si propone, si potessero raggiungere con una pena meno severa.

Il primo supposto indarno si vuole sorreggere collo argomento, che lo Stato, il quale non può dare la vita all'individuo, nemmeno gliela possa togliere.

Questa dottrina che da qualche tempo ha acquistato in Italia, ed in Germania specialmente, una certa voga, la dottrina cioè della superiorità assoluta dei diritti individuali su quelli del consorzio civile; questa dottrina, io non esito a dirlo, è in se stessa erronea, ed in tempi massime di politiche commozioni, può essere fomite delle più perniciose conseguenze.

È una dottrina che scalta le basi dell'ordine sociale non meno che della moralità. V'hanno doveri per l'individuo da cui egli non può affrancarsi verso il consorzio civile. La vita stessa di cui egli fruitore è un beneficio che egli deve, sto per dire, anche materialmente a quell'ordinato consorzio in seno del quale soltanto lo individuo può sicuramente respirare e superare i primi stadi di una fragile esistenza.

E lo Stato che è la somma, non già dei diritti individuali, ma dei poteri che sorgono dall'ordine sociale, lo Stato è in diritto di domandar conto all'individuo della sua vita stessa, sia quando il suo sacrificio, indipendentemente da un fallo personale può far salvo il consorzio, sia e molto più quando dall'individuo un odioso attentato è stato rivolto contro le basi fondamentali dell'ordine sociale. Notate, o Signori, io parlo dell'ordine sociale, da cui può, e parlando esattamente, deve distinguersi l'ordine politico. Non dubbio che nella sfera politica potenti considerazioni anche d'ordine morale concorrano ad escludere la perdita della vita da quelle penalità che sono dirette a proteggere l'ordine politico unicamente.

Voi vedete, o Signori, che a questo punto la quistione discende nel secondo ordine dei principii, alla dottrina cioè della misura nella quale la legge sociale possa fare della perdita della vita un mezzo indispensabile per la repressione dei reati. Giunti a questo punto, ci troviamo di fronte ad un fatto incontestabile, che cioè le legislazioni di tutti i paesi di tutti i tempi, che le legislazioni dell'epoca attuale, salve rare eccezioni, fecero della pena capitale la cima della scala penale.

Egli è, che v'hanno azioni, la cui reità siffattamente trasmoda a tutte le altre, che il confonderle con queste per non distinguerle che col divario di qualche anno di pena od anche colla perdita della libertà per tutta la vita, non risponde all'orrore che queste azioni deggiono sollevare nella coscienza umana.

V'hanno ferocie d'animi che accoppiate col più perfetto uso della intelligenza e del libero arbitrio, quando ricevono una spinta alta a metterle in azione, non possono essere contenute che con mezzi di una energia e

di una severità proporzionata. W predone che in guerra abituale con chi possiede alcun che atto a tentare la sua cupidità e la sua infingardaggine, conta per nulla il sangue della sua vittima, ne porge uno de' più spiccati esempi. E in questi rispetti, e lo stesso dicasi di altri casi che a questo possono equipararsi, che la grande virtù della scala di penalità, senza escludere la pena capitale del sommo grado, ha fatto, può dirsi, le sue prove. Nelle provincie della monarchia piemontese al promulgarsi del Codice penale del 1840 avendo cessato d'essere in vigore le vecchie costituzioni che al latrocinio indistintamente irrogavano la pena capitale, e ristretta questa al caso di depredazione con omicidio o gravissime ferite, si videro diminuire grandemente le uccisioni per causa di depredazione. Fu detto allora che i grassatori avevano studiato il Codice, ed era preta verità, che risponde in modo stringente a coloro che contestano l'efficacia della pena di morte.

Ed è qui, o Signori, dove mio malgrado mi è forza separarmi dalle opinioni con sì schietto ed arguto linguaggio sostenute dall'onorevole mio collega di magistratura, Senatore Marzucchi. Egli contesta questa tesi in genere, che a certi reati indispensabile o proficuo ritengo sia la pena di morte, e vuole che per lo meno si provi che lo stesso effetto non si possa conseguire con altre pene.

Parmi che più giusto e più razionale sia capovolgere questa argomentazione; e provato, come è dall'esperienza, che a certa genia di malfattori salutare e terribile ritengo sia la minaccia della perdita della vita, per natural conseguenza debbasi rigettare sovra chi dissente l'assunto di dimostrare, assunto arduo certamente, che lo stesso effetto sortirebbe tal'altra pena: arduo assunto, io dico, perchè quello che solo può atterrire codesti animi perversi, è l'effetto sicuro, irrevocabile della condanna.

Vengo ora a quel concetto particolare di civiltà che l'onorevole Marzucchi fa consistere nell'assenza del carnefice, senza informarsi poi dell'assenza o no, come egli si esprime, degli assassini. Per verità il bene od il male di un'istituzione o massima qualunque di legislazione non pare potersi giudicare che dagli effetti. Ma sia pure quanta si voglia l'eccellenza di quella civiltà che produce l'abolizione della pena di morte, non si vorrà almeno prostrarla tant'oltre da inferire che avigorito sia il senso morale delle popolazioni che non possono di tanto vantarsi. Io sono certo che l'onorevole Marzucchi non ricusa di riconoscere una dimostrazione del contrario nel saggio che diedero le popolazioni del Piemonte in dodici anni di libertà non macchiata da eccessi di sorta, locchè pure significa qualche cosa in questa civiltà.

Non mi lascerò adescare maggiormente dal ticchio di frugare per entro ai fattori di quell'incivilimento di cui il Senatore Marzucchi ci scopre il portentoso fenomeno nella riforma del grande Lorenese. Io potrei per avventura chiedere se un governo di un piccolo Stato che per

quanto liberale nelle riforme economiche, in ogni sorta però di sociali relazioni non rifuggiva dal più indefesso spionaggio, se un tale governo munito di tutte le armi contro il più semplice sospetto, non dovesse riguardare come una conseguenza del proprio sistema il rinunciare ai gagliardi mezzi repressivi. Se per lo contrario una forma di governo che rialza il pregio dei diritti dei singoli cittadini coi dono della più invidiabile libertà, non debba per i più semplici dettami della prudenza, assicurarsi del concorso legale, e di un uso, moderato sì, ma proporzionato di mezzi repressivi, contro chi turba un ordine siffatto.

Ma senza punto rinunciare a questi ulteriori beneficii che i veri mezzi civilizzatori del popolo, cioè non la sua istruzione soltanto ma la sua educazione ci permettono di vagheggiare in un lontano avvenire, il fatto stesso che ha svolto l'onorevole Marzucchi delle vicende di abolizione e successivo ripristinamento, già avvertitosi riguardo alla pena capitale in Toscana, ci permette di cogliere qualche utile lezione. E senza scostarci dall'era leopoldina, è degno di meditazione come il ristabilimento della pena capitale seguisse fra il romoreggiare di politici eventi; e come l'epoca attuale più analoga per avventura abbia con le condizioni di quella in cui rivocava Leopoldo la fatta riforma, che con quella in cui l'ha proclamata.

Alla domanda pertanto del Senatore Marzucchi, quando verrà tempo propizio per l'abolizione assoluta dell'estremo supplizio nel Codice italiano, io risponderò che ho fiducia che il tempo verrà, ma che i sogni di questo tempo, per servirmi di un'espressione di un illustre germano, in Italia per ora non appaiono.

Lo sperarlo all'indomani di una scossa politica come quella che ci volle per avviare l'Italia all'unità, è aspettar più che non si può nell'ordine delle cose umane, per quanto questo popolo italiano, lo dico con orgoglio, abbia fatto per tanti altri rispetti maravigliare sia ora l'Europa de' suoi progressi nelle vie della legalità.

I ragguagli i più positivi, ben lo sapete, o Signori, sul movimento della criminalità, non permettono illusioni; la progressione pur troppo è ascendente, e non nelle sole contrade infestate dall'orrida piaga del brigantaggio, ma nelle regioni stesse che furono sin ora meno funestate da certi misfatti, la Liguria, per esempio, e la stessa Toscana. Quanto alla Liguria in ispecie, i verdetti che i giurati hanno dovuto rendere da due mesi soltanto a questa parte, lungi dall'essere indistintamente improntati di uno spirito di severità, o di irragionevole reazione, attestano il ridestarsi della coscienza umana contro l'audace dispregio della legge e della moralità.

Ora, quando la piena delle passioni antisociali fa urto contro i pubblici ordinamenti e le leggi, e che l'ardire stesso ispirato dalle declamazioni di una stampa inconsculta ed appassionata, aumenta le lusinghe dell'impunità, l'abbassare il livello della scala penale sarebbe atto altrettanto saggio quanto il rovesciare le dighe,

quando irrompe la corrente, nel pio scopo di diminuirne l'impeto.

Io non posso comprendere, lo confesso, che ciò che gli uomini assennati d'ogni parte d'Italia, e delle provincie meridionali principalmente, dirò di più, gli uomini dedicati di proposito agli studi ed alle dotte meditazioni, con ansietà attendono in questa congiuntura dalla saggezza del Senato, possa tenerci dalla Toscana in conto di ingiuria contro di essa diretta: che la Toscana, io dico, provincia italiana se alcuna ve ne può essere, non si scuota ai pericoli che circondano la patria comune; non ascolti i cupi echi di quei festosi tripudi, lo posso affermare, o Signori, che destarono nella carcere di Palermo, gli annunci delle deliberazioni della Camera elettiva. No, non è colpa di quei propositi generosi che propugnarono eletti oratori se i pensieri loro dovranno ancora attendere ad attuarsi. È colpa unicamente di certe condizioni per le quali necessariamente dee passare ogni popolo, senza eccettuarne l'italiano, per assodare sovra sicure basi l'ordine e la libertà.

Permettemi, o Signori, ancora una citazione ed ho finito. Una nazione a noi congiunta per istinti generosi, e per glorie di perigliose navigazioni altrettanto che per nodi faustissimi tra l'una e l'altra delle regnanti dinastie, il Portogallo, ha fatto l'ammirazione dell'Europa per la filosofia che ha presieduto alla recente confezione del suo Codice penale; il Portogallo non diciassette anni soltanto, come la Toscana, ma ben ventisette, durò, senza aver veduto un'esecuzione di condanna capitale: eppure non ha creduto che fosse ancor tempo di eliminare tal sanzione dalla sua scala penale.

Io non entrerò, Signori, in maggiori sviluppi intorno alla proposta dell'Ufficio Centrale. La giustizia delle vedute che la rendono così apprezzabile, non poteva esser più assennatamente esposta di quello che ha fatto con grave ed elegante linguaggio il relatore dello stesso Ufficio.

Io per conseguenza mi unisco totalmente alla sua proposta.

Presidente. Il signor Senatore Chiesi ha facoltà di parlare.

Senatore Chiesi. Signori Senatori, un'antica e profonda convinzione, nata in me sin dagli anni in cui mi occupava degli studi della scienza penale, convinzione che l'età, l'esperienza le dissertazioni di eminenti scrittori, i discorsi di eloquentissimi oratori non poterono, nonchè cancellare, intiepidire, mi sforza mio malgrado a dissentire sul punto della pena di morte dalla opinione dell'Ufficio Centrale, del quale fanno parte uomini che altamente onoro e rispetto, e la cui opinione è per me di grandissima autorità.

Forse anche troppo si è parlato e scritto su questo tema della pena di morte.

Ciascuno ha la propria convinzione, o Signori, ed io non ho la pretesa di convincere e di guadagnar altri alla mia, ma permettetemi che con brevi parole vi esponga le ragioni del mio voto.

Quando non ha guari, in quest'aula si discuteva la grave quistione del matrimonio civile, un eloquente oratore, che combattè il matrimonio civile, l'onorevole De Gori, sentì il bisogno di ricorrere al sentimento e proferiva queste parole: « Nelle alte quistioni sociali il sentimento intimo ha un' influenza profonda. » Se vi ha quistione che si presti al sentimento, è certamente quella della pena di morte. Lo spettacolo di un uomo trasciuato al patibolo, è il funerale d'un uomo vivo. Un' esecuzione capitale è una scena che mette orrore e ribrezzo e ricorda i sacrifici di sangue, coi quali gli antichi sacerdoti pretendevano placare la collera dei loro falsi Dei con vittime umane.

Ma mettiamo un velo, o Signori, su questo lurido spettro del patibolo ed ascoltiamo la fredda ragione. È ella giusta la pena di morte? Ecco per me il solo punto di quistione.

Lascio qualsiasi investigazione di opportunità, perchè se la pena di morte è ingiusta, qualunque momento è opportuno per abolirla.

Per me la pena di morte è ingiusta, e per conseguenza prescindendo da qualunque considerazione di opportunità, io per addurre il motivo che mi convince dell'ingiustizia di questa pena, non ricorrerò agli argomenti del celebre Beccaria.

Egli, come sapete meglio di me, sosteneva che l'uomo non può rinunciare alla vita, e che per conseguenza la società, la quale non è che il complesso della volontà dei singoli individui, non può avere alcun diritto sulla vita di un cittadino.

Confesso francamente che questo argomento non mi convince dell'ingiustizia della pena di morte.

Io ammetto col Filangieri che un uomo può perdere il diritto alla vita, e che un altro uomo può acquistare il diritto alla vita che l'altro ha perduto. E questo caso, o Signori, si verifica nella circostanza dell'aggressione: l'aggressore perde il diritto alla vita; l'agredito può riscattare la vita propria durante la lotta anche colla vita dell'aggressore.

Ma questo diritto alla vita altrui si acquista e può solo esercitarsi durante la lotta, la quale crea una necessità che giustifica in quel momento il diritto di salvare la vita propria col sacrificio della vita dell'aggressore.

Cessata l'aggressione, cessa il diritto di togliere la vita all'aggressore. Ora la società, il potere civile, che la rappresenta, non può avere maggior diritto di quello che abbia un aggredito sulla vita dell'aggressore. Cessata l'aggressione, cesserà per questo il diritto di punire il malfattore? No certamente. Potrete infliggergli la maggior pena possibile, ma non mai troncarli la vita.

Perchè la pena di morte fosse giusta, sarebbe mestieri, o Signori, che i giudizi umani fossero infallibili. La fallibilità dei giudizi umani rende ingiusta la pena di morte. Dio solo è infallibile, e Dio solo può punire di morte, chè la morte è una pena irreparabile. La storia molti casi ricorda di vittime innocenti che lasciarono la vita sul patibolo.

Voi udiste, o Signori, dall'onorevole Siotto-Pintor l'orrendo caso del cavaliere Tolu di Cagliari, che, non molti anni sono, condannato con 22 voti, lasciò sul patibolo la vita e dopo parecchi mesi venne scoperta la sua innocenza. La magnanimità del Re potè dare una pensione alla vedova e ai figli, si potè riparare alla riabilitazione della sua memoria. Ma la vita, o Signori, non si potè richiamare dal sepolcro, perchè ciò sta solo nelle mani di Dio.

La pena di morte in fine, a parer mio, ripugna alla civiltà cristiana.

Gli antichi avevano della morte un ben diverso concetto da quello che è suggerito dalle dottrine della cristiana religione. Permettami che io legga alcune parole di Cicerone, il quale appunto trattando nella quarta Catilnaria la grave quistione che si agitò in Senato sulla pena di morte nell'occasione del giudizio contro i complici di Catilina, riporta la opinione di Cesare che propose il carcere perpetuo, e così, esprime:

« Alter intelligit mortem a Diis immortalibus non esse supplicii causa constitutam, sed aut necessitate naturae, aut laborum, ac miseriarum quietem esse... vincula vero et ea sempiternum certe ad singularem poenam nefaril sceleris inventa sunt. »

Ma ben altro è il concetto della vita e della morte secondo i principii della religione cristiana. Ed a questo proposito non sia discaro al Senato che io legga alcune brevi parole tolte dal Primato del sommo filosofo Vincenzo Gioberti.

« La religione cristiana, santificando la vita rivela il valore morale, lo scopo supremo della morte, e ci porge di questa calamità comune un concetto nuovo e mirabile. Che cos'è infatti la morte giusta la dottrina dell'Evangelio, se non l'esito definitivo di quello stato temporario di prova, onde le sorti eterne degli animi umani dipendono? Che cos'è se non l'evento maggiore della storia terrena, o il fatto più rilevante della creazione, quando la moralità e la beatitudine sono il colmo di ogni perfezione finita, lo scopo supremo delle esistenze? Qual avvenimento è comparabile a quello, che determina in modo irrevocabile la sorte perpetua di uno spirito immortale? Niun sistema religioso o filosofico può gareggiare col cristianesimo per l'importanza che i suoi dogmi assegnano alla vita umana. »

E se tanto, o Signori, è il valore della vita, chi oserà accordare al potere esecutivo la facoltà di spegnerla?

È antica la lotta fra i difensori della pena di morte ed i suoi oppugnatori.

Grandi filosofi, sommi pubblicisti sostengono, e sostengono ancora chi l'una, chi l'altra opinione, ed io credo, o Signori, che almeno dovrete concedere che questo punto è assai dubbio, e che *adhuc sub iudice lis est*.

In questo stato di dubbiezza, vorremo noi dimenticarci dell'insegnamento delle leggi romane: *Conditores legum acquiritatis convenit esse fautores?* Vorremo noi

porre in non cale l'altro precetto delle stesse leggi romane: *Odiosa in dubio restringenda sunt, ac poenae minuendae?*

Cicerone ambiva alla gloria del suo consolato di liberare il foro dal carnefice, di togliere la croce dal campo. Permettetemi che io vi citi le sue stesse parole che si leggono nell'orazione pro C. Rabirio:

« Quid enim optari potest, quod ego mallein, quam me in Consulatu meo carnificem de foro, crucem de campo sustulisse? Sed iata laus primum est majorum nostrorum, Quirites, qui, expulsis Regibus, nullum in libero populo vestigium crudelitatis retimerunt: deinde multorum virorum fortium, qui vestram libertatem non acerbitate suppliciorum, sed lenitate legum munitam esse voluerunt. »

La civiltà cristiana spese i roghi del Santo Ufficio, abolì la tortura, abolì le verghe, la pena del bastone, tutti i tormenti onde erano straziati i colpevoli. Il Parlamento italiano abbia la gloria di distruggere per sempre il lurido spettro del patibolo.

L'onorevole Senatore Arrivabene si doleva ieri che l'abolizione della pena di morte non fosse estesa anche all'esercito, e tributava alla nostra valorosa armata ogni sorta di encomii. Io fo plauso alle sue nobili parole, e mi associo a lui nel fare ogni maniera di elogi a questo valoroso esercito, che è la nostra speranza, la nostra salvezza ed il nostro orgoglio. Io non credo che la pena di morte sia necessaria a conservare la disciplina nell'esercito italiano, ed il giorno in cui ne verrà proposta l'abolizione, io pel primo tutto lieto le darò il mio voto.

Dichiaro intanto di associarmi all'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Senatore Marzucchi.

Presidente. La parola è al Senatore Pallavicino Trivulzio.

Senatore Pallavicino Trivulzio. Signori! Io mi associo a coloro che respingono la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune. Che il carnefice non è il perno fatale dell'umana società fu, a mio credere, dimostrato da molti. « L'impotenza del patibolo è confermata dagli stessi opposenti » disse Niccolò Tommaseo. Posta la controversia su questo terreno, ogni dubbio è sciolto: noi dobbiamo abolire il carnefice, ancorchè il farlo non sembrasse opportuno. La questione d'opportunità non è ammissibile nel caso nostro: la coscienza non transige.

Se non che una difficoltà, e questa gravissima, presentavasi agli eloquenti propugnatori dell'abolizione. Abolita la pena di morte, obbiettavano i loro avversari coll'accento del trionfo, abolita la pena di morte, come punirete voi certi mostri, non uomini, ma belve in forma umana?

Tale difficoltà fu tolta, quando alla mannaia ed alle forche, vergogna di tanti secoli, sostituivasi provvidamente la reclusione cellulare perpetua.

Dite all'assassino che la reclusione cellulare perpetua non è la morte, ma l'agonia, un'agonia che può durare molti e molti anni.... Ditegli ciò, e voi lo ve-

drete impallidire foss'egli un Cipriano La Gala! Il misero invocherà la morte, quando sappia che il carcere, a cui venne condannato, sarà per lui un sepolcro ma un sepolcro senza la pace dei cadaveri!

Considerate l'assassino, punito colla reclusione di cui ragioniamo. Nel pieno esercizio delle sue facoltà intellettuali, solo, in faccia a Dio ed alla propria coscienza, egli può meditare, pentirsi, correggersi. E voi sapete, o Signori, che la giustizia cristiana è correggitrice e non vendicatrice; non è la Nemei del mondo pagano. Ma voi non correggete il colpevole togliendogli la vita. Troppi sono gli esempi d'uomini tratti all'estremo supplizio che vomitarono l'anima scellerata con una bestemmia. E non pochi sono coloro che, avvolgendosi nel manto di un falso eroismo, sfidano sul palco la legge che li ha condannati. Direte voi che fatti di tal natura giovino alla educazione del popolo? Io non oserei affermarlo.

Togliete al patibolo la pubblicità — e voi non avete l'esempio.

Questo santissimo scopo d'ogni legge penale — il miglioramento del colpevole — voi l'otterrete il più delle volte assoggettando il carcerato ad un trattamento severo ed anche duro, ma sempre umano; combattendo l'ignoranza, l'ignoranza e gli istinti feroci col lavoro e coll'istruzione. A questi farmaci aggiungete il balsamo laumaturgo della speranza. Sappia il colpevole che un sincero pentimento potrà un giorno procacciargli una diminuzione di pena. Fate che l'uomo veramente pentito, possa — dopo lunga prova — passare gradatamente ad una pena minore. In tal modo saranno salvi, per opera vostra, i sacri diritti dell'umanità e quelli non meno sacri dell'individuo.

Io qui vi parlo della reclusione cellulare perchè la conosco, e la conosco perchè l'ho provata. Voi dunque potete credermi quando vi dico non esservi maggior supplizio in un secolo civile della reclusione cellulare perpetua, quante volte sul mio triplice Calvario — Spilbergo, Gradisca e Lubiana — io proruppi in queste amare parole: « Mi hanno ingannato!... Il codice austriaco punisce l'alto tradimento colla morte. Io affrontai la morte cospirando contro l'Imperatore; ma forse — conoscendola, come ora la conosco — non avrei affrontato la grazia. Ah, perchè non fu eseguita la mia sentenza!... »

Così, prigioniero solitario, discorreva meco stesso invocando la morte come un minor male. Eppure io non era un assassino, condannato in perpetuo alla solitudine delle catene, la mia coscienza era tranquilla, io soffriva per l'Italia!..

Queste poche parole valgono di risposta al signor Presidente del Consiglio, il quale diceva in un altro recinto: « Quale sarà dunque la pena che punirà tanti mostri che infettano la società? » La pena l'abbiamo trovata, e più terribile, avvegnacchè meno barbara della morte: la reclusione cellulare perpetua.

Se questa pena non fosse già proposta, io la proporrei per non rendermi colpevole di lesa umanità, patrocinando il carnefice. È possibile ch'io m'inganni col mio grande concittadino Cesare Beccaria: ma, più che un errore, io temo lo scandalo. Recare alla Toscana la forca in premio dei suoi sacrifici, in rimedio delle sue nuove piaghe, in riconoscimento delle antiche sue glorie (esclama qui un grande italiano) sarebbe davvero uno scandalo. E sarebbe, io soggiungo, non che ingiusto, assurdo quel Codice che uccidesse l'assassino a Bologna e lo lasciasse vivere a Firenze.

Mentre l'opinione pubblica in Italia decreta un monumento al Beccaria, è egli possibile che il Senato del Regno, mettendosi in disaccordo co' tempi, respinga una legge ormai sancita dalla coscienza del mondo civile? Il Senato può egli mostrarsi meno pio e meno giusto del popolo italiano e dei suoi degni rappresentanti? Per queste considerazioni io voterò contro il disegno di legge che ci viene presentato dall'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Marliani, il quale trovandosi indisposto di salute e non potendo parlare in piedi, desidererebbe di parlare seduto, se il Senato glielo permette.

Voci. Parli, parli seduto.

Presidente. Il Senatore Marliani ha facoltà di parlare seduto.

Senatore Marliani. Signori, il sentimento profondo di un dovere di coscienza ha potuto decidermi a prender la parola. In presenza di una ripulsa unanime negli Uffici della legge votata nell'altro ramo del Parlamento, alla lettura della relazione dell'Ufficio Centrale che asseconda questo voto, vano sarebbe parlare collo scopo di far prevalere un'opinione contraria; ma non sono le cause che hanno meno fautori, che hanno meno ragione. Dalla mia infanzia ho voluto quello che voglio oggi, e sebbene senza nessuna speranza di buon successo più che mai fermo nella mia fede, vengo a difendere la causa della inviolabilità della vita umana, e se vi poteva essere un giorno nella mia vita che mi fosse compenso di tanti affanni, di tante peripezie politiche sofferte per la mia incrollabile fede nella libertà de' popoli, lo trovo oggi, poichè vedo realizzato un sogno costante della mia lunga carriera parlamentare, quello di votare una legge che abolisca il patibolo.

Signori, non sono giurista nè criminalista, non ho l'onore di essere magistrato nè avvocato; ho però studiato da molti anni quest'arduo problema, ho letto quanto mi è venuto a mano sulla questione che vi è sottoposta; più ho letto, e maggiormente ho studiato, e più sono rimasto persuaso che non è possibile discutere questa parte del Codice penale con soli studi giuridici, col concorso di dati statistici. La vita, la morte dell'uomo, la conseguenza della cessazione della nostra esistenza, non sono semplici questioni sociali. Il nostro principio, la nostra fine sono di tal maniera al di sopra della nostra intelligenza, che le argomentazioni legali

sono impotenti a renderci ragione della legittimità della pena di morte.

Io, Signori, potrei condensare tutto quanto ho da dire in poche parole, e mi potrei sedere dopo; quanto avrò da dire poi non sarà che un corollario di questa formula: *Pena irreparabile suppone giudizio infallibile*; ora Dio ci ha negato questo dono, e la vanità umana ha dovuto riconoscere la sua fallibilità nell'aforismo *Errare humanum est*; questo è dirvi senza titubanza che nego assolutamente, recisamente, inesorabilmente alla Società il diritto di disporre della vita di uno de' suoi membri. Così l'onorevole Presidente del Consiglio non potrà più come nell'altro ramo del Parlamento, appigliarsi in favore del suo modo di vedere, al fatto che nella Camera dei Deputati nessuno, neppure l'onorevole Mancini, avesse messo in dubbio che la Società avesse il diritto di punire colla morte uno de' suoi soci.

Io modesto oratore semplice Senatore, io lo contesto con tutte le forze dell'anima mia. No, e mille volte no, la società non ha il diritto di punire colla morte, e senza transizione da le ragioni di questa mia profonda convinzione.

Signori, la discussione che ha preceduto il voto dell'abolizione della pena di morte nell'altro ramo del Parlamento, più che qualunque altro studio ha corroborato in me l'opinione che professo da lunghi anni; nessuno degli oratori dell'altra Camera avendo discusso il punto della questione che nella mia opinione deve esser pria di tutto dilucidato, io raccogliendo tutte le mie piccole forze discuterò come meglio possa il diritto.

L'onorevole oratore che ha avuto la gloria invidiabile d'aver iniziata questa sacrosanta riforma del Codice penale, esordì il suo discorso dicendo che non parlerebbe da filosofo nè da poeta; da poeta, lo capisco, da filosofo non l'intendo; ma da legislatore a legislatori, e che tratterebbe la questione *come un affare*, abbandonando quella di *diritto*.

Privo di tutte le fortunate doti dell'ingegno e della parola che possiede l'onorevole Deputato, mi sento irresistibilmente spinto sulla via ch'egli negò di calcare; io vi parlerò da filosofo, da uomo a uomini, da cristiano a cristiani; non vi farò nessuna teoria, ma aprirò davanti a voi il libro dell'inesorabile storia; io accetto ben volentieri di discutere come *affare* tutto il Codice penale salvo una eccezione, come il Codice civile, come il Codice commerciale, perchè castighi in terra da applicare ai criminali, regolamenti civili e commerciali, sono affari sociali; ma quando avete così fatto uso dei vostri incontestabili diritti sociali, v'è una barriera ove vi dovete fermare, ed è quella che vi ha posta l'Onnipotente, il vostro *nec plus ultra*, è il diritto di disporre della vita del vostro simile, secondo il precetto di Dio: *Non ammazzare*.

Signori, ogni patto umano, ogni consorzio è di sua essenza un contratto sinallammatico di doveri e di diritti, è una protezione reciproca mutua che assicura ad

ognuno il godimento pacifico di ciò che apporta alla comunità di beni sociali, cioè la sicurezza personale, la proprietà, la libertà secondo norme stabilite consentite od imposte, beni tutti sociali, opera dell'uomo: ma fra i soci se ne trova uno che rompe il contratto sinallammativo e commette un omicidio perchè, mi si dice, dovrà avere la vita illesa? Perchè? Perchè la vita dell'uomo non è una proprietà nè sua nè della società, e la società non può togliere ciò che essa non può dare. Lo scellerato che ha troncato una vita umana, ha commesso un orribile attentato contro Dio e contro la società, dev'essere per sempre segregato dal consorzio umano, ma non fate di sangue freddo, in virtù di un diritto che non avete, ciò che l'uccisore fa nel delirio di sangue e della scelleratezza, non l'uccidete, perchè la sua vita non è una proprietà sociale, la vita, la sua origine, le conseguenze della sua cessazione, sono e saranno eternamente per noi un mistero impenetrabile, e il Creatore ha segnato l'uomo di un'impronta sacra d'immortalità, e ne sentiamo istintivamente l'autenticità dal nostro breve passaggio sulla terra: o credete all'immortalità dell'anima, ed allora uccidendo un grande colpevole fate un atto di ferocia empia, perchè non sapete le conseguenze del vostro atto, o non vi credete, ed allora non posso che compiangervi, ma credete tanto a quella vita futura, che mandate col condannato da una legge atea un ministro dell'altare che accompagni la vittima, sino a che il carnefice se ne impadronisce, e questo lo fate colla speranza che il ministro di Dio possa raccogliere una parola di pentimento che faccia ottenere al colpevole la misericordia divina, ubbidite in ciò alla vostra coscienza più che al precetto evangelico, poichè comandate la morte del reo e non aspettate il pentimento tanto possibile col tempo, e vi contentate di provocarlo nel breve transito dal carcere al patibolo.

Ecco perchè vi nego il diritto di troncare una vita umana, perchè anche voi colla vostra legge fate, atto di ribellione contro l'Essere Supremo, che ha segnato l'ora primiera e l'ultima d'ogni sua creatura, le generazioni succedendo alle generazioni, lavorando la materia, trasformandola, senza poter creare nulla, sentitelo: NULLA, e senza penetrare il mistero della loro successione.

Ed a coloro che vedono la Società in pericolo se il carnefice è abolito, dirigerò questa tremenda domanda. Volete la pena di morte? Ebbene ditemi cosa è la morte? Voi ne conoscete gli effetti terrestri: la scure abbatte una testa, l'uomo non si muove più, poi il corpo si scompone e poi.... Ah quel poi è la sentenza della vostra legge il cui effetto al postutto ha tutti i caratteri di una cieca, orribile vendetta di cui non ci è dato di apprezzare le conseguenze, quando in mancanza di salde convinzioni filosofiche o religiose, tutto ci dice che il mondo sul quale passiamo non è, non può essere l'effetto del caso, che un'altra vita ci aspetta come conseguenza di questa, e la consolatrice speranza di un altro

avvenire è il faro verso il quale tutti dirigiamo le nostre più pure aspirazioni.

Ecco perchè vi nego il diritto di uccidere un vostro simile, anche reo di omicidio, perchè ammazzando non sapete cosa fate.

Uscite da questo circolo, non trovate più che tenebre e dubbi, ed arrivate a discussioni interminabili che durano dall'origine del mondo, troverete avversarii, o propugnatori che avranno alla loro disposizione argomenti pro e contro, perchè libri e dissertazioni sopra questo subbietto ve n'è da fare una innumerevole biblioteca.

Fermo in questo circolo, il solo nel mio senso nel quale si deve trattare una questione sulla quale l'orgoglio umano ha voluto passar oltre, io nulla avrei più da dire, poichè la mia fede, la mia dottrina, la mia credenza stanno nella formola che mi servi d'cordio: *pena irreparabile suppone giudizio infallibile*. Dio vi ha negato questo privilegio che neghiamo noi, ed io per il primo, al Vicario di Gesù Cristo in terra.

Ma non mi basta l'aver esposta la più incrollabile convinzione, mi credo anche in dovere di seguire i partigiani della pena di morte nelle argomentazioni che con tanto talento si sono prodotte della discussione della Camera elettiva.

Nella discussione solenne che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento si è parlato della legittimità prodotta dalla necessità, l'esemplarità, la convenienza, l'opportunità della pena di morte: ebbene, Signori, per far risaltare l'insanabile inconveniente di trattare la questione della pena di morte come un affare, basterebbe un brevissimo quadro sinottico di quella memorabile discussione: e per quanto sapiente sia stata, ho l'intima convinzione che non v'è stato un solo voto che sia passato dall'affermativa alla negativa e viceversa, per coavvinzione venuta dalla discussione, e la ragione è questa.

Non v'è stata una sola asserzione di fatto, una sola questione di principii messa avanti che non sia stata contraddetta da un'altra voce altrettanto valida e rispettabile quanto quella che aveva accennato un fatto ed un principio.

Presidente. Pregherei l'oratore a volersi astenere dal fare allusioni alle cose pronunziate nell'altro ramo del Parlamento. Egli ha piena facoltà di confutare gli argomenti, ma non fare diretta allusione a cosa detta o fatta in un'altro recinto: l'onorevole oratore comprenderà che ciò è di tutta convenienza; è inoltre prescritto dall'articolo 36 del nostro regolamento.

Senatore **Maritani**. Lo ignoravo. Non avrei però che due o tre cose ad aggiungere.

Presidente. Ella ha facoltà di dire quelle cose che crederà opportune solo per confutare gli argomenti contrarii alla sua tesi.

Senatore **Maritani**. Le sopprimerò....

In mezzo ad una lotta di argomenti contrarii accade sempre che la questione principale scompare in ogni

discussione di affari; quindi il punto supremo di questa questione, la legittimità della pena di morte sfuggiva e scompariva in mezzo alle opinioni di fatto di distinti criminalisti. Io certo non respingo le statistiche criminali, le voglio anzi come documenti preziosi, ma confesso che ne ho esaminate molte, ma non ne ho veduta una che mi abbia soddisfatto. Sono elenchi aridi di cifre, senza apprezzamenti morali, locali, sulle cause, senza tenere conto dei luoghi, delle circostanze permanenti o transitorie di clima, di stagioni, tutte cause che cambiano completamente il valore del fatto. Sono statistiche d'affari come quelle che riguardano gli affari.

I difensori della pena capitale credono nella loro intemerata coscienza, che mettono a repentaglio la vita d'innocenti, se si salva dal patibolo gli scellerati che uccidono, e pensano proteggere la Società colla conservazione dell'ultimo supplizio.

Se degnassero gettare uno sguardo retrospettivo sul passato, vedrebbero che allorquando i progressi morali della Società promossero l'abolizione della tortura, della questione, non mancarono coscienze allarmate che considerarono la Società in pericolo, coll'abolizione di quelli spaventevoli tormenti, ma furono aboliti grazie al Cielo, e la Società non ha periclitato e i delitti di sangue non sono cresciuti in numero.

Sapete cosa mi ricordano questi timori eccessivi? ve lo dirò: quando Roland fu da Luigi XVI nominato Ministro dell'Interne, il suo collega Generale Dumouriez, Ministro degli Affari Esteri, lo presentò allo sventurato Monarca, Roland era vestito da borghese, aveva le scarpe allacciate con nastri. Il Cerimoniere di Corte che doveva annunziare i Ministri, gettando uno sguardo scrutatore, ed esaminando da capo a piede Roland, vide con orrore quelle scarpe allacciate. Si avvicina al Generale Dumouriez, e li esprime il suo spavento che con tali scarpe si entrasse nel gabinetto del Re. Dumouriez sodo sodo gli risponde: amico avete ben ragione. Il mondo è perduto.

Poichè non vi è più etichetta, non vi è più Monarchia; ognuno apprezza le cose al suo punto di vista.

Il Cerimoniere di Luigi XVI vedeva il mondo perduto nella sostituzione dei nastri alle fibbie delle scarpe! I sostenitori della pena di morte vedono la fine del mondo nella sostituzione del carcere penitenziario al patibolo. Gli estremi si toccano sempre.

Signori, quando si considera al passato il punto di vista delle nostre idee, anche i propugnatori del supplizio inorridiscono all'immagine delle mostruose torture che si infliggevano ai condannati a morte, eppure i nostri avi non erano più crudeli di noi, ma credevano che quegli orrendi esempi proteggessero la società, come oggi lo si crede della morte sul patibolo. Queste scene di sangue attraevano numerosi spettatori delle più alte classi. Fortunatamente i nostri costumi respingono generalmente questi crudeli spettacoli, salvo quando la curiosità è sopraeccitata da qualche straordinario delinquente.

Signori, difendo la causa dell'umanità senza stolido sentimentalismo, nè poesia, e non invoco che fatti storici d'irrefragabile autenticità; ebbene con raccapriccio vi domando di permettermi di parlarvi storicamente: quali leggi penali servirono due secoli e mezzo fa per punire gli uccisori o feritori di tre Re di Francia, di quella Francia, una delle nazioni che ha vantato più alta civiltà?

Enrico III fu trucidato a Saint-Cloud, il 30 luglio 1589, da un infame frate Domenicano di nome Giacomo Clement; alle grida del Re orribilmente ferito da una coltellata nel ventre, le sue guardie accorsero e fecero nell'atto a pezzi l'atroce regicida, e questo si capisce. Enrico morì il 2 agosto, aveva 38 anni; 21 anno dopo nel finire di aprile del 1610, il migliore dei Re, Re tollerante che promulgò l'Editto di Nantes, Re magnanimo che mandava viveri ai Parigini che assediava; Re cavalleresco che a Ivry diceva alle sue truppe: « Seguite il mio pennacchio bianco, sarà sempre sul sentiero dell'onore; » è assassinato nella sua carrozza in una strada di Parigi. Enrico IV cadde pugnalato da Ravaillac novizio in un convento di Parigi.

Signori, vi farò scorrere il brivido nelle vene leggendovi quale fu il supplizio al quale fu condannato l'infame regicida, ma questa lettura servirà di prova della immensa mitezza di costumi alla quale siamo arrivati, e mi fa sperare che compiremo l'opera della riforma penale. Prendo la narrazione nella storia di Francia di Enrico Martin, premiata due volte col grande premio Gobert nel 1844 dall'accademia delle iscrizioni e belle arti, nel 1846 dall'accademia francese.

« Supplice de Ravaillac.

« Le 27 avril 1610, Ravaillac fut condamné à un supplice qui dépassait tout ce qu'autorisait la terrible législation du temps: l'arrêt portait qu'il serait ténéillé aux mamelles et aux membres, qu'on lui brûlerait le poing droit, qu'on verserait du plomb fondu et d'huile bouillante dans les plaies ouvertes par les ténailles, que son corps enfin serait tiré et démembré à quatre chevaux, ses restes brûlés, et les cendres jetées au vent. Son père et sa mère furent bannis du royaume.

» On le mena le jour même à la mort. Une foule innombrable encombrait les quais, les ponts et la place de Grève. Quand le funèbre tombereau sortit de la Conciergerie, il s'éleva une si furieuse tempête de cris et d'imprécations, qu'il semblait que le ciel et la terre se fussent mêler ensemble.

» La multitude se ruait avec une telle fureur sur le condamné, que la garde qui l'escortait eut grand peine à l'amener vivant jusqu'à la Grève. Ravaillac parut fort étonné: le misérable s'était imaginé que le peuple lui saurait gré d'avoir percé le cœur de la France! Alors enfin, il témoigna quelque repentir. Mais le peuple fut aussi implacable que les bourreaux, qui durant deux heures et demie épuisèrent leur terrible science pour

donner au coupable le temps de se sentir mourir et de « distiller son âme goutte à goutte » suivant l'énergique expression d'un contemporain. Au moment d'expirer sous les efforts des chevaux qui lui disloquèrent les membres, il implora du peuple une *Salve Regina* pour son âme « Non! » cria-t-on de toutes parts, « qu'il soit damné comme Judas. » Son confesseur le dévoua à l'enfer s'il n'avouait pas ses complices: il jura une dernière fois qu'il n'en avait pas, et se soumit à la damnation éternelle s'il mentait.

« L'arrêt du Parlement ne fut pas complètement exécuté: le bourreau ne put brûler les restes du *parricide*, la foule s'en empara et les traîna par lambeaux dans toute la ville; les paysans des environs de Paris emportèrent les débris de ses entrailles pour les brûler dans leur village! »

Vedete che un medesimo sentimento animava Parlamento e Popolo, e quelle scene senza nome per noi, sembravano nel 1610 pena appena sufficiente a punire il regicida. Certamente non si fece di più, perchè l'ingegno della crudeltà si trovò esaurito.

Cosa direbbero i propugnatori della pena di morte se simili orrori si commettersero oggi? E purtroppo in Francia la restaurazione, Luigi Filippo, l'Impero attuale hanno veduto il regicidio fatalmente spesse volte rinnovato, e una sola volta fu seguito da funesto esito sulla persona del Duca di Berry, lungi da rinnovare il supplizio di Ravallac, non tutti i tentativi di regicidio sono stati puniti colla morte.

Nel 1610, nel 1757, l'opinione dei più era in armonia con quelle scene di barbarie, non per godimento, ma per convinzione d'incutere timore ai scellerati e di proteggere la società. Levate la barbara tortura del supplizio, il sentimento dei difensori della pena di morte è oggi lo stesso d'allora; morte sempre morte a pro' della sicurezza pubblica, benchè morte più mite.

Il quadro che ho abbozzato sulla differenza dei tempi nella crudeltà dei castighi, non può lasciar dubbio che in un avvenire più o meno prossimo la pena di morte sarà cancellata da tutti i Codici penali.

Ora vengo al principio della necessità donde si fa scaturire la legittimità della pena di morte.

La massima scettica della necessità non può legittimare nessuna ingiustizia. Con siffatta teoria ognuno avrebbe alla sua disposizione un caso di necessità, modellato ai suoi fini. La necessità, Signori, è stato il pretesto, o l'occasione delle più grandi iniquità dell'istoria umana, e senza rimontare a tempi molto lontani da noi, vediamo che le atrocità commesse dal feroce duca di Alba nei Paesi Bassi furono eseguite perchè v'era necessità di vincere l'eroica insurrezione di quelle provincie. Tutta la sua corrispondenza con Margherita di Parma e con Filippo II, ne fanno fede. In nome della necessità di distruggere i due magnanimi difensori della libertà fiamminga fece innalzare il patibolo ove morirono gli eroici conti d'Esmond e di

Horio il 5 giugno 1568, e se il magnanimo Guglielmo principe d'Orange, primo duce militare di quella insurrezione, potè fuggire la triste sorte dei suoi due fratelli d'armi, 16 anni dopo si trovò un fanatico assassino che credette necessario di trucidare Guglielmo il Taciturno, e lo ammazzò di un colpo di pistola, nella propria casa il 10 luglio 1584.

In nome della necessità ebbe luogo la spaventevole scena del S. Bartolomeo il 24 agosto 1572. La messa o la morte gridavano Carlo IX ed i suoi sicari, perchè era necessario annientare gli Ugonotti.

Versarono torrenti di sangue, e spinsero la loro abominevole crudeltà sino a farsi un trofeo della venerabile testa dell'ammiraglio di Coligny trucidato nel suo letto, e che fu mandata in dono al papa Gregorio XIII.

Potrei estendere molto il quadro delle nequizie umane fatte in nome della necessità; anche nei tempi più moderni se ne hanno prove dolorosamente autentiche.

Aprasi il libro della rivoluzione francese, e si vedrà che quelle ecatombe che dai settembristi al 9 termidoro si fecero ogni ora più terribili e sanguinolenti furono tutte eseguite invocando la necessità di distruggere il nemico che si aveva davanti, senza accorgersi che quello che seguiva, agirebbe nello stesso modo. Spinta dal principio della necessità venne la fratricida e tremenda guerra di America sollevata e sostenuta per la necessità d'aver degli schiavi.

Fin qui vi ho narrato fatti; permettete che io vi riproduca le proprie parole d'un uomo annoverato fra gli eroi della storia, e che tutto calpestò per arrivare al potere supremo, che esercitò con tremenda e sanguinosa energia.

Voglio parlare di Cromwell; dopo l'immolazione del re Carlo I d'Inghilterra, vennero i supplizi dei molti suoi fedeli partigiani; una delle vittime destinate alla morte dai vincitori fu lord Capel. Sua mirabil moglie tipo di tutte le virtù presentò una supplica al Parlamento chiedendo la vita di suo marito salva. Allorquando si trattò di discutere la petizione di lady Capel, Cromwell prese la parola, fece un magnifico elogio di lord Capel, professò il maggior rispetto per la lealtà del suo carattere, e quando ognuno si aspettava ad una conclusione favorevole, Cromwell dichiarò che il suo zelo per il bene dello Stato era al di sopra di un affetto particolare, che la questione si riduceva a sapere se bisognava conservare il più implacabile nemico della Repubblica, che lord Capel, per la magnanimità dell'anima sua, sarebbe l'ultimo uomo d'Inghilterra che abbandonerebbe la causa realista, che aveva valore, talenti, generosità, ed un numero grande di amici, e che sarebbe fedele mentre avesse vita, era uomo da temere in qualunque situazione lo portasse la fortuna, quindi che si dovesse rigettare la supplica. Si rigettò, e lord Capel espì sul patibolo le virtù che Cromwell con sanguinaria ipocrisia annoverò. Lord Capel, dice l'istorico Witelock, morì coll'attitudine di uno stoico romano. Ecco la virtù fatta scala al patibolo in nome della necessità.

Vedrete più avanti, o Signori, che Cromwell aveva indovinato la teoria della necessità che Beccaria accenna per cause politiche, e che la mise in pratica colla più abbominevole derisione d'ogni morale, cioè prodigando gli elogi della sua vittima messa a morte in nome della necessità.

Accettate questa teoria, e non mancheranno i Cromwell.

Terminerò con un esempio di somma importanza. Cesare Beccaria a cui compete la gloria di essere stato se non il primo, uno dei primi ad iniziare l'abolizione della pena di morte, è certamente quello che più ha chiamato l'attenzione universale sopra questa questione. Beccaria pensava ed esprimeva teorie che avvenimenti celebri contemporanei hanno smentite.

Beccaria diceva in quanto ai delitti politici: « La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi, il primo quando, anche privo di libertà, abbia ancora tali relazioni, e tale potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di Governo stabilito, la morte di qualche cittadino diviene dunque necessaria, e quando la nazione ricupera o perde la sua libertà. » Beccaria in queste parole fece la storia di Elisabetta e di Maria Stuarda.

Ognuno di voi, Signori, ricorda e conosce gli avvenimenti di Strasburgo nel 1836, di Boulogne del 1840. Se mai vi fu un caso in cui l'opinione di Beccaria fosse ammissibile, era certamente in questi due casi che avevano le circostanze aggravanti della recidiva. Ma grazia a Dio la vita dell'uomo era protetta da principii più umani che nel tempo in cui scriveva Beccaria, ed il Monarca assolse spontaneamente; ed il giurato di Strasburgo logicamente assolse nel primo caso d'ogni colpa e d'ogni pena i prevenuti, e nel secondo, la Camera dei Pari pronunziò una pena carceraria, carcere che probabilmente non era molto duro, perchè il prigioniero poté evadersi.

La necessità dunque che Beccaria accettava per certi casi, Luigi Filippo, grazia a Dio, la ripudiò a gloria sua. Quel Re che, come ce lo dice un suo antico Ministro ed amico, Montalivet, lasciava ai suoi figli una memoria nella quale diceva che mai aveva firmato una sentenza di morte se non costretto dalle esigenze del Governo; felici i principii, diceva, che vedranno sparire la pena di morte d'ogni Codice civile.

Ora che ho dimostrato ove ha condotto e condurrà sempre il principio della necessità invocato come massima politica, impendo a combattere un altro argomento che è stato messo avanti per dimostrare l'opportunità o la saggezza di conservare la pena di morte, e questo argomento è, che una legge che ha durato molti secoli, ha per sé la presunzione di essere buona.

Il signor Presidente del Consiglio diceva nell'altro ramo del Parlamento, che sarebbe enorme il dichiarare adesso che non si può spegnere la vita di un scellerato, mentre sono secoli e secoli che tutti i governi, non

esclusi i governi più civili, hanno adottato e praticato questa pena, ed attualmente ancora due maggiori nazioni d'occidente persistono in questo sistema di punizione, l'Inghilterra e la Francia. L'onorevole Relatore partecipa della medesima opinione.

Mi permettano l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Relatore che loro manifesti la dolorosa impressione che ho provato leggendo queste loro parole. Come! il generale La Marmora dall'anima cavalleresca, uno de' più prodi difensori e creatori della nazionalità italiana, argomenta dalla durata di una legge per raccomandarla al suo paese? Ma l'opera gloriosa alla quale egli ha tanto potentemente contribuito è stata appunto la distruzione di ciò che durava da secoli e secoli per opprimere l'Italia: ma la tirannia ha durato secoli e secoli in tutta Europa, esclusa l'Inghilterra, e sino al 1814 sul continente in generale, in Italia sino al 1859 e dura ancora in Russia, ed esisteva sono pochi anni in Austria. Ma colla teoria dell'onorevole Presidente del Consiglio, quella tirannia che perdurava da tanti secoli, doveva conservarsi e non distruggersi. Ah! questo non è il pensiero del generale La Marmora e quella massima è troppo crudele, troppo contraria ai suoi sentimenti, perchè non debba tenersi per una di quelle interpretazioni che sfuggono nell'improvvisazione.

Ma il generale La Marmora sa pure che in Inghilterra la pena capitale s'impondeva per un delitto di caccia, per un cavallo rubato e venduto, che un marito aveva, e non so se ha ancora, il diritto di condurre la moglie al mercato, la corda al collo, e di venderla. Questi barbari usi hanno durato secoli e secoli, e certo non vorrebbe il generale La Marmora che si fossero conservati, certamente no. Ebbene l'Inghilterra, che va lentamente in ogni sua riforma, ma che le opera radicalmente, è il paese che più progressi ha fatto nel cammino dell'abolizione della pena di morte, restringendo vieppiù il circolo dei reati di pena capitale. Sta certo l'onorevole generale La Marmora, egli vedrà l'abolizione del supplizio estremo in Inghilterra. Abbia anche presente che la tortura fu conservata in Francia sino alla rivoluzione del 1789, e che la pena del taglio del pugno al parricida non fu abolita che nel 1832.

Ecco un altro memorabile esempio della fatale durata di certe legislazioni come quelle dell'inquisizione, limitandomi a parlare di ciò che essa produsse nella sola Spagna. L'inquisizione, d'escranda memoria, cominciò le sue stragi nel 1481, e l'ultima vittima dei roghi del Santo Ufficio fu una povera donna abbruciata a Siviglia il 7 novembre 1781. L'infelice era accusata di aver fatto un patto e d'aver commercio carnale col diavolo. Ecco dunque tre secoli di rogo ardente, ma spente le fiamme, l'inquisizione ebbe ancora una esistenza interrotta di 39 anni nella quale ebbe luogo ed occasione di far molte vittime della sua barbarie e non cessò di far del male che col cessare di essere. Fu definitivamente abolita dalla rivoluzione del 1820, dopo non è più stata ristabilita.

L'inquisizione ha dunque durato dal 1481 al 1820, cioè 339 anni. Questa durata di più secoli sarebbe una ragione, nel sistema dell'onorevole Presidente del Consiglio, una ragione per conservarla. Ma se egli avesse, ciò che non credo, quest'opinione sono certo di fargliela abbandonare sottomettendogli un'esposizione autentica delle gesta di quell'infernale istituzione, chiamata Sant'Ufficio per una sacrilega beffa di ciò ch'è santo, e logicamente chiamata tribunal di sangue.

L'inquisizione durante questi 339 anni è stata diretta da un'associazione di 49 inquisitori generali; il numero delle vittime ch'hanno fatte ascende a 341,021 divise in tre categorie nella Penisola.

Abbruciate 31,912. Abbruciate in effigie 17,659. Condannate a crude eevizie, a torture infami sofferte 291,450, totale 341,021.

Questo, senza contare le innumerevoli vittime che furono immolate nel Messico, nel Perù ed in tutti i possedimenti della Corona di Castiglia ove potè stabilirsi l'inquisizione. Così si vede che durante 300 anni si sono successivamente abbruciate più di 100 persone all'anno, e che nel complesso vi sono state più di 1000 vittime ogni anno durante 339 anni.

Ora io domando all'onorevole Presidente del Consiglio se crede ancora che l'esistenza per secoli o secoli di una istituzione sia ragione per conservarla.

E giacchè ho detto cos'è stata l'inquisizione, ne completerò l'istoria, perchè la sua prima abolizione fu accompagnata da circostanze che ne rendono la narrazione istorica molto istruttiva pel caso presente.

Le Cortes di Cadice ch'ebbero il sublime coraggio di proclamare la libertà politica della nazione quando tutto il suo territorio era invaso dalle legioni imperiali di Francia, discussero il Codice costituzionale che doveva reggere la Spagna sotto una pioggia di bombe dei francesi, bombardamento che durò tre anni, senza scoraggiare nè intimorire i rappresentanti d'un popolo che aveva sostenuto una guerra di 775 anni contro l'islamismo.

Fra le riforme che vollero gli eroici deputati spagnuoli, fu l'abolizione del Santo Ufficio. Ebbene, Signori, il sanguinario Torquemada ed i suoi degni successori trovarono in quelle Cortes ardentissimi difensori. Io vorrei metter sott'occhio dei propugnatori della durata del patibolo, come li ho avuti io, i discorsi che furono pronunciati in quell'occasione, e vedrebbero che fatale, che dolorosa similitudine esiste fra quei discorsi in favore della inquisizione e quelli testè pronunciati per conservare la pena capitale. La sicurezza pubblica, la santità della religione, la purezza dei costumi, la salvezza della morale, l'esemplarità, la necessità, la convenienza, la legittimità di quei supplizi furono gli argomenti usati per far rigettare il progetto di abolire l'inquisizione, e questo si diceva, in nome di una religione di misericordia, di mansuetudine, di perdono, e di tolleranza, infamemente trasformata in un tribunale di carnefici, profanando e disonorando l'abito dei ministri di Dio.

La discussione fu solenne; occupò 14 sedute, ed il 26 gennaio 1813 le Cortes votarono l'abolizione con 91 voti contro 60.

L'altro ramo del Parlamento ha impiegato 7 sedute nella discussione che ha preceduto il voto dell'abolizione della pena di morte, ed i voti si sono divisi 150 favorevoli e 91 contrari. La cifra della maggioranza di Cadice nel 1813 è esattamente quella della minoranza della Camera dei deputati nel 1865, e la divisione è nella medesima proporzione.

Non posso felicitare il nostro paese di questo fatto che prova parlamentariamente che la questione della pena di morte nel 1865 è allo stadio in cui era in Spagna nel 1813 l'abolizione dell'inquisizione, che è quasi una medesima cosa.

Ho parlato, Signori, della legittimità che nasce dalla necessità della pena di morte nei casi di delitti politici e ne lamentai la furcata elasticità interpretativa. Vediamola nei casi dei delitti ordinari. Prendo per esempio l'Austria in Italia, uno dei paesi che più si sono distinti nei progressi di umanità nel Codice penale, e si è ricordato che la pena di morte stabilita nell'impero sino dal 1787, ripristinata nel 1803. Il Governo austriaco dà prove di avere due pesi e due misure: regge l'Impero con leggi umane ed importava in Italia, non ne' suoi domini, ma nello Stato allora Pontificio, la sua legge stataria che non conosce che la pena di morte. Ne usarono largamente con beneplacito di Roma che aveva abdicato ogni potere temporale nelle mani di generali austriaci. Questi in nome della necessità commisero atrocità inaudite fucilando nella sola città di Bologna 186 vittime dal 1841 al 1857. Non vi narro che alcuni casi onde gli apologisti della necessità sappiano a che eccesso giunsero gli austriaci.

Il 6 settembre 1850, 26 individui furono condannati a morte per furti ed attentati alla proprietà, 16 furono fucilati: di questi infelici, due avevano 18 anni a 19, tredici 20 a 25 anni, uno ne aveva 30. Uno di questi era già stato condannato per furto, un altro per illecita detenzione d'armi, gli altri tutti (lo dice la sentenza) non erano mai stati inquisiti. L'orrore di questa carneficina senza dubbio spaventò il Generale che l'ordinò; la sentenza, affissa ne' soliti luoghi della città, non era firmata, come se si avesse voluto sottrarre il nome del generale all'ignominia di tanta crudeltà. Chi comandava a Bologna in quel giorno era il generale Graver.

Il 3 novembre 1853 due individui furono giudicati per aver fatta un'aggressione di notte tempo, senza armi, lo dice la sentenza; l'agredito consegnò 4 baioncette, solo danaro che aveva, e gli fu preso un orologio d'argento che fu venduto dai ladri uno scudo e mezzo. Furono condannati a morte dal Tribunale militare di Bologna; l'uno ebbe la pena capitale commutata in 15 anni di galera e l'altro venne fucilato. La sentenza era firmata dal Tenente Maresciallo governatore civile militare, comandante l'ottavo corpo d'armata, Principe di Lichstentein.

Il 16 agosto 1856 a Imola, il maggiore Mehofer fece fucilare Francesco Gherardi, il cui delitto, secondo la sentenza pubblicata, era che, trovandosi raccogliendo foglie pel suo bestiame, passarono carabinieri che gli domandarono se aveva veduto passare malfattori, esso aveva risposto negativamente. A poca distanza trovarono i malfattori e furono fucilate. L'infelice Gherardi, incolpato di aver veduto e risposto negativamente, venne fucilato. Ecco dove conduce la teoria della necessità; non posso credere che ufficiali austriaci trucidassero pel solo gusto di versar sangue, ma bensì credendo questi esempi necessari. Vi potrei citare cento di questi atti di barbarie, bastano tre. Citerò un solo esempio di processo politico.

Dodici individui nel 1853 furono inquisiti a Ferrara come autori d'un progetto di società segreta e d'un comitato rivoluzionario; se il progetto abbia mai esistito lo ignoro, ma non vi fu principio di esecuzione. Pure dieci furono condannati a morte, uno a 15 anni di galera, uno a 2 anni di prigione.

Il maresciallo Radetzki commutò la pena capitale di 7 in pene minori; tre furono fucilati il 16 marzo 1863, perchè, lo dice la sentenza, non si trovò carnefice. La sentenza è firmata dal generale che comandava la forza, Nobili di Robn.

Le tre vittime furono Giacomo Succi, Domenico Maglutti, Luigi Parwigiani.

Di alcune di queste sentenze e di molte altre portai a Londra copie autentiche quando, dopo la rivoluzione del 1859, fui mandato dal Governo delle Romagne con missione presso il Governo Britannico onde meglio spiegare il legittimo diritto della nostra sollevazione, e consegnai quelle copie al degnissimo Ministro Sir William Gladstone che con tanto calore aveva denunciato al mondo i tristi casi di Napoli.

Bologna e la sua Provincia, trattata per otto anni con tanta crudeltà, chiamata necessità, vide sempre aumentarsi le grassazioni e i delitti d'ogni genere. Sono celebri le gesta del Passatore che invadeva persino le città, e del Lazzarini suo degno successore. Ognun sa il fatto memorabile di Forlimpopoli preso dalla banda del Passatore, il quale impadronitosi delle porte della città, assediò il teatro e mise gli spettatori a contribuzione.

Cessò quel terrore de' buoni, quello scherno de' tristi colla partenza dei tedeschi, ma il male aveva gettate salde radici, e durò anche per qualche tempo dopo la liberazione del paese dal doppio giogo dell'Austria e di Roma. Nel 1861 venni a Bologna come Prefetto un nostro degnissimo collega, il Senatore Oldofredi: testimonia il giornaliero de' suoi affanni, per dare alla città ed alla Provincia una perfetta sicurezza, egli propose al Governo un complesso di mezzi, i soli, i veri che potevano dare questa sicurezza turbata solamente da un numero dato di scellerati. Non erano nè fucilazioni, nè patiboli: per una fatalità di cui non saprei dar ragione, questo di-

segno non fu accettato, ed egli lasciò la Prefettura di Bologna.

Ebbe per successore il commendatore Magenta; appena installato ebbero luogo due grandi attentati alla proprietà stessa; allora si accordò al nuovo Prefetto ciò ch'era stato negato al suo predecessore.

Questi, con somma perizia ed attività mise in esecuzione i nuovi provvedimenti.

Bologna perdette, dopo cinque mesi, quell'eminente magistrato, rapito ai vivi da una disgrazia accaduta in viaggio, ma Bologna riconoscente ha innalzato un monumento alla memoria dell'esimio Prefetto, e da quell'epoca, grazie a quel sistema seguito dal suo degnissimo successore Montezemolo, Bologna tante volte calunniata come ricettacolo impuro di malfattori, Bologna annoverando il marchese di Montezemolo fra suoi, gli ha dato una prova della sua gratitudine e stima per la sua ottima amministrazione, gode della più perfetta sicurezza come qualunque altra città del Regno.

Ma voglio fare vieppiù patente l'orribile inconseguenza della legge della pena capitale.

La legge ci comanda l'ubbidienza; il magistrato sul suo seggio, interprete della legge, deve essere ed è quasi sempre oggetto di legittimo rispetto: ebbene, seguite logicamente la concatenazione dalla legge al magistrato e fate un passo più in là, e vi trovate in faccia dell'esecutore, obbrobrio della società ed obbrobrio spaventevole... Oh! sì, maledetto sia colui che ha preso volontariamente l'infernale missione di versare il sangue umano, ma egli non diviene esecrabile se non perchè la vostra legge è empia, sacrilega, atea e vuole l'assassinio legale.

I più miti sostenitori della pena capitale credono che la facoltà data al giurato di diminuire i casi della sua applicazione colle circostanze attenuanti, è la concessione che concilia tutto. Il giurato essendo la legge viva che esce dal diritto elettorale, base di un Governo di libertà, ogni disposizione che diminuisce i casi possibili dell'ultimo supplizio, è sempre un bene, ma cosa sono le circostanze attenuanti se non che una transazione nata dall'istintiva ripulsa che l'universalità sento per la pena di morte? Il giurato non ha che una brevissima formula per rispondere alla questione che gli vien fatta; il *si* od il *no* conduce al patibolo o salva il reo. Posto fra la sua coscienza ed un monosillabo, segue la prima castigando severissimamente col *si*, e non innalza il patibolo accettando circostanze attenuanti.

Ma in molti casi non esistono le circostanze attenuanti che si concedono, ed allora cosa diventa la legge? Per chi ha seguito con qualche attenzione i dibattimenti delle Corti di assise è subbietto di meraviglia questa concessione in casi in cui evidentemente non esistono. Io ne ho fatto un vero studio; io mi consolavo, è vero, facilmente, di questa indulgenza vedendo in questa facilità un progresso immenso verso l'abolizione della pena capitale, ed in appoggio della mia opinione

citerò un fatto di triste ma clamorosa celebrità: vi ricorderò il processo drammatico della Corte d'assise di Tulle, nel 1840, contro Marie Capelle maritata Lafarge, che ebbe da dilucidare l'orribile dramma *des Herbiers*, ove la moglie avvelenò il marito. Il giurato di Tulle non volle mandare al patibolo Marie Capelle, avvelenatrice di suo marito Lafarge; ammise le circostanze attenuanti in un caso di avvelenamento orribilmente premeditato con pasticcini preparati, e con bibite date al letto del marito ammalato. Era rea o non di avvelenamento? Il giurato dice sì, ma con circostanze attenuanti; questa fu una mostruosità giuridica patente.

Si è parlato di esemplarità, e di questa i sostenitori della pena capitale non si sono mostrati partigiani, nè l'hanno considerata di grande efficacia: hanno ragione. Siamo giunti fortunatamente a tal punto che la giustizia penale ha in certo modo vergogna del suo orribile esercizio, agisce nelle tenebre; in vece di quelle esecuzioni in pien meriggio, sulla piazza più vasta del luogo, va, come un malfattore, di notte tempo preparando l'istromento del supplizio, di soppiatto, comanda che l'orrendo sacrificio sia fatto al crepuscolo dell'alba, come se temesse di vedere il lago di sangue che ha versato, è obbligata di cercare operai degni dell'opera omicida, nessuno operaio onesto e probo si presenterebbe a ricevere un salario gocciolante di sangue umano!

L'onorevole Relatore a tal riguardo dice: « Chi sa quanti rei propositi, quanti feroci progetti di vendetta il malfattore medita e non traduce in fatti, spaventato dall'estremo supplizio. »

Mi sarebbe assai difficile di rispondere a quella interrogazione di « chi sa » perchè provare quello che non ha mai potuto esistere è al disopra d'ogni intelligenza, ma a quell'interrogativo di *chi sa*, posso rispondere: so quante sventurate vittime sono state sacrificate sul patibolo da giudici prevaricatori, accecati, infami. Crede l'onorevole Relatore che la morte di Maria Stuarda, di Carlo I, di quel lord Capel di cui parlava testè, di Luigi XVI e di tutte le vittime di quella tremenda rivoluzione di Francia siano state giudicate da giudici degni di tal nome? Crede che la morte del duca d'Enghien nei fossi di Vincennes, del valoroso maresciallo Ney nel giardino del Luxembourg, furono sentenze giuste? o furono un continuo olocausto alle passioni violente del cuor umano? E ieri ancora l'onorevole Senatore Siotto-Pintor vi parlava di un fatto tremendo accaduto in Sardegna. E quante altre vittime ignorate avranno avuta l'istessa sorte! Ricordatevi che le più belle pagine dei lavori di Voltaire furono le sublimi difese di Servan e cav. De Labar. Vedete che io non rimango nel vago dell'ipotesi; non vi cito che un'impercettibile parte delle vittime di giudizi iniqui, perchè non vi cito che quelle i cui nomi sono conservati nell'istoria.

Signori, ho combattuto come meglio ho saputo il diritto, la legittimità, la necessità, la convenienza, l'esemplarità della pena di morte, ho parlato delle incoerenze mostruose che offre questa penalità, ora avrò da fermarmi sull'irreparabilità, punto che non avrei immaginato dover trattare, tanto mi pareva fuori di questione.

Si è detto che se la pena di morte non è riparabile, non lo sono neppure le altre pene; ecco ancora una volta l'inconveniente di trattare, come affare, questa suprema questione! Se fosse esatta, bisognerebbe cancellare dalla nostra lingua la parola *riparazione*, perchè non avrebbe più nè senso grammaticale, nè senso giuridico, nè senso morale, perchè ci conduce a questo strano sillogismo, che ciò che è stato danno materiale, danno morale, ingiuria, offesa, calunnia, sarebbe fatto irreparabile, ed ogni giorno vediamo il contrario, e che volontariamente, cavallerescamente, o per sentenza di Tribunali, si ottiene riparazione del mal fatto. È appunto perchè sono partito dall'aforismo di pena irreparabile che suppone giudizio infallibile, e sì che le pene che non tolgono la vita hanno adito a riparazione, avvegnachè un errore giudiziale è sfortunatamente possibile per quante guarentigie si prendano.

Per fortuna, nella nostr'epoca, molte vittime del dispotismo smentiscono questa teoria; quante illustri vittime hanno passato anni ed anni nelle prigioni che oggi vivono fra di noi amati, considerati, ottenendo riparazione dalla stima pubblica e dalla considerazione di tutta Europa! Se fossero state trucidate dai tiranni che governarono l'Italia, avremmo noi la fortuna di pagar loro un tributo di amore e di rispetto?

E qui, in quest'augusto Consesso non mancano vittime della loro generosa aspirazione, vedo l'amico della mia gioventù, il mio coaccusato, Senatore De-Castilia. Per vero, nessuno può fare che non abbia sofferto un martirio di 15 anni, al quale io mi sottrassi per un avviso salvatore, quando lavorammo assieme per preparare questo meraviglioso risorgimento d'Italia, freschi e giovani, risorgimento che abbiamo la sorte di vedere compiuto nella nostr'età avanzata.

Nulla può fare che non abbiamo sofferto, io infinitamente meno. Salvo dai pericoli d'Italia, andai a combattere le armi alla mano in Spagna, noi che abbiamo sopravvissuto a tante sventure, accettiamo con cuor riconoscente come riparazione solenne l'alto onore di sedere fra gli onorevolissimi Senatori del Regno.

Una delle ragioni addotte per conservare la pena di morte, è la possibile evasione dei grandi scellerati. In primo luogo è uno strano argomento quello di ammazzare un colpevole onde non possa fuggire, e la incuria della custodia ed il cattivo stato delle carceri, accuse tremende contro il Governo, diventano circostanze aggravanti in un processo di pena capitale. Poi io non ho conoscenza di evasione di grandi colpevoli destinati a processi di pena capitale.

E poi, che cosa rispondereste allo sventurato che è condotto al delitto, perchè non gli avete somministrato nessun pascolo morale, religioso, intellettuale che l'avrebbe salvato?

Come! la società lascerà l'uomo mancante di mezzi, in balia ai suoi brutali istinti, e quando li avrà messi in pratica scelleratamente, questa medesima società gliene dimanderà conto con implacabile ira, e lo manderà al patibolo per fatti che un'educazione morale avrebbe resi impossibili? prendete le statistiche di cui si fa tanto vanto, e riconoscerete che l'immensa maggioranza di delinquenti di sangue è formata di uomini rozzi e senza verun'educazione. Dite che i delitti in Italia sono più numerosi che altrove, ma abbiate sott'occhio quella lagrimevole proporzione di 21 milioni d'italiani, di cui 17 milioni non sanno nè leggere, nè scrivere, mentre in Prussia 98 per cento degli abitanti lo sanno, e la conseguenza logica di questo paragone sarà che, se gl'italiani fossero in quelle condizioni d'educazione, sarebbe il paese che al mondo conterebbe meno delitti, poichè con una sì dolorosa differenza d'educazione, ne conta meno in paragone degli altri.

Il legislatore deve anche riflettere e prendere in considerazione le malattie mentali, le monomanie di delitto che sono istinti feroci di certe nature che sono spinte al male, al sangue, da non si sa qual fatale orribil furore interno.

Signori, ho singolarmente abusato della vostra indulgenza; mi resterebbe a parlare dei reati militari, ma la mia coscienza non accettando nessuna eccezione, nulla di nuovo potrei dire: solamente non arrivo a capire come la corporazione, il ceto, la famiglia direi militare che più d'ogni altro vive d'onore, di abnegazione, perchè la famiglia militare mi sembra la più rispettabile della società perchè l'unica che sacrifichi la sua vita, facendo più del suo dovere; che questa famiglia che ha la disciplina e la subordinazione per regola abituale di ogni suo atto, abbia bisogno della pena di morte per rispettare queste regole, è cosa per me inconcepibile.

I delitti politici sottratti alla pena capitale in Francia, sono già un primo passo per la completa abolizione: la Corte di cassazione di Parigi diede un primo e grande esempio di moralità quando nel 1832 cassò varie sentenze capitali pronunciate da tribunali militari sedenti nella capitale contro insorti in quei giorni di torbidi civili, presi le armi alla mano. La rivoluzione del 1848 compì l'opera abolendo la pena di morte per delitti politici. Fu giustizia provvidenziale che la Francia prendesse questa grande iniziativa che, giova sperare, troverà generosi imitatori, perchè la sua storia dal 1790 ai nostri giorni forma un vero e quasi mai interrotto martirologio politico sotto una forma o sotto un'altra.

Signori, nel domandare o nel votare l'abolizione della pena di morte, non sento meno di nessuno l'orrore di un delitto di sangue. Voglio la pena la più severa per i grandi delinquenti, li voglio segregati dal consorzio umano in preda ai loro rimorsi, aiutati, confortati dai

frutti della morale e della religione che indegnamente avevano offese, ma eterno Iddio, non voglio, no, il patibolo; fremo al pensare che nello Stato vi siano uomini salariati dal Governo che si chiamano carnefici!

L'onorevole Presidente del Consiglio disse nell'altro ramo del Parlamento: « non faccio della poesia, ma dirò che coll'abolizione, la sicurezza pubblica è in pericolo e questa mia intima convinzione è ciò che anzi tutto mi preoccupa. »

Mi permetta l'onorevole generale La Marmora di dirle che di poesia ve n'è d'ogni sorta, cioè l'esagerazione di un'idea in un senso od in un altro, e quand'egli è convinto che senza la pena di morte la società è in pericolo, egli fa della poesia, poesia alla foggia delle notti di Young, ma infine della poesia.

In quanto a me, non credo averne fatta, e neppure sfoggiato uno stolto sentimentalismo, filosofo studioso ed umanitario, ho molto, molto studiato la questione: convinto di grandi e sublimi verità che fanno la consolazione della mia vita, ho formulato le mie convinzioni in parole poco poetiche ma d'inesorabile verità; scongiuro i miei onorevoli colleghi che nel decoro il loro voto nell'urna dello scrutinio, si ricordino che pena irreparabile suppone giudizio infallibile, e che la giustizia umana non può passare i limiti della terra, che al di là non v'è più che la giustizia di Dio, davanti alla quale tutti dobbiamo sommessamente chinare il capo.

Presidente. Il signor Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. L'ora è avanzata; però se il Senato crede che io parli, parlerò.

Voci. Parli, parli.

Senatore Musio. Signori Senatori. Ieri avendo dovuto interrompere il mio discorso, dovetti limitarmi a due soli ordini di considerazioni, contro alla pronta, ed in senso mio, precipitata unificazione del Codice penale. Io mi limitai a considerazioni desunte dalla storia e dalla ragione. Oggi ripigliando il discorso avrò l'onore di sottoporre alla saviezza del Senato altre considerazioni, che chiamerò intrinseche desunte dalle immense difficoltà che circondano la grave questione dell'abolizione o conservazione della pena di morte. Unificando le leggi penali, bisogna risolvere la questione, od abolendo la pena ovunque, o regalando alla Toscana questa pena. Questa per me è troppo grave questione, e siccome mi parve che i dati necessari per poterla risolvere, non fossero tutti abbastanza chiariti, perciò diceva, sospendete la decisione, e mi accordava coll'idea manifestata dall'onorevole signor Ministro della Giustizia nell'altro ramo del Parlamento.

Egli disse che il Codice penale sardo del 1859 offre moltissimi vizi, e che bisogna purgarlo prima di estenderlo alla Toscana.

A quest'idea accoppiava l'altra, delle somme difficoltà che in questo momento circondano la questione, quindi mi pare logico e necessario che si studii da una parte questa grande questione, e si pensi dall'altra a riformare il Codice.

Signori, in antico si diceva che una cosa era giusta perchè era legge, la ragione progredita ha invertita la frase, oggi si dice che una cosa è legge, perchè essa è giusta.

Quindi la prima questione che si presenta è la giustizia della cosa; non basta che le istituzioni umane abbiano origini che si perdono nel buio dell'antichità, per liberarsi dalla interrogazione se esse, come opera dell'uomo, sieno leggi conformi all'eterna legge di Dio.

A questo quesito naturalmente rispondono in senso contrario coloro che vogliono l'abolizione e coloro che vogliono il mantenimento della pena di morte.

Coloro che la vogliono proscritta da tutti i Codici, per venire a questa conclusione, affermano quattro fatti cardiali.

Essi affermano che in Europa come in America, in Inghilterra come in Francia, in Portogallo come in Russia, in Germania come in Italia, in ogni paese, in ogni classe, in ogni forma di governo, qualunque sia lo stato dell'educazione, della moralità pubblica, ed in ogni incipiente o progredita civiltà, si sono verificati sempre e si verificano tuttavia i seguenti fatti:

1. Abolita la pena di morte, lungi dall'essere cresciuto il numero dei misfatti che si punivano colla medesima, è diminuito;

2. Ripristinata la pena di morte, lungi dall'essersi diminuito il numero dei misfatti che si puniscono colla medesima, è cresciuto;

3. La pena di morte demoralizza i popoli, e non diminuisce i malfattori.

Citano una serie di statistiche, citano delitti tramati sotto lo stesso patibolo. Citano 168 casi di condannati alla pena di morte in Inghilterra, 162 dei quali avevano tutti assistito una o più volte alle esecuzioni capitali.

Da questi fatti essi deducono che la sicurezza sociale non ha bisogno di questa pena, che essa è ingiusta, che essa non è efficace, non è morale, non è graduabile, non è riparabile in caso d'errore, e deve essere assolutamente proscritta.

L'Ufficio Centrale non ha nè ammessi, nè negati questi fatti; egli ha stimato di localizzare la questione, di fare di questa questione umanitaria e sociale, una questione italiana, e riducendola a questi termini, egli crede che la sicurezza sociale in Italia ha bisogno di questa pena, e che in conseguenza non possa essere abolita.

Io concedo che, se non si trattasse di fatti di ordine generale, potrebbero essere nè ammessi, nè negati, ma messi in disparte, potrebbero essere scartati, ma essendo fatti di ordine generale, bisogna che o si ammettano o si neghino.

I fatti che credono di mettere in sodo gli abolizionisti, sono fatti che non dipendono da eventualità di casi materiali, che non dipendono dalla libera condizione della Società umana, che non dipendono da fasi transitorie dell'uomo, ma dall'uniforme impasto dell'es-

sere umano, dall'intima sua natura, da quella parte di elementi fatali che compongono la sua vita, e dalle leggi impreteribili che governano la sua anima.

Dunque, o bisogna ammetterli, o bisogna negarli, bisogna sapere se i fatti sono veri, o sono falsi: se i fatti sono veri in tutto il rimanente mondo, saranno falsi solamente in Italia?

Io capisco che l'Ufficio Centrale è giustificato se non li ammette, nè li nega. Egli non poteva fare il miracolo in pochi giorni di esaminare una sterminata serie di statistiche, di stabilire il confronto necessario, di illuminare bene la sua coscienza, e di poter dire, sono veri, o sono falsi. Ma dunque, io ripeto, noi siamo circondati da difficoltà inestricabili, noi siamo in caso di dubbio, noi abbiamo bisogno di lumi, non possiamo colla sola ragione decidere la questione, noi non possiamo troncarla colla precipitanza. Quindi l'Italia deve fare come fa l'Inghilterra, *sospendersi o studiare*.

Qui mi si affaccia un'altra ragione che mi sgomenta più di tutte, e devo interrogarmi, se nello stato di cose in cui siamo, non si può dire con certezza se la pena di morte dev'essere abolita dov'è ancora per legge, siamo noi in grado di dire che la pena di morte si ripristini in Toscana dov'è stata abolita una volta, dov'è stata abolita la seconda volta, dov'è stata abolita anche la terza volta?

Signori; permettete ch'io non dissimuli una pena immensa nel vedere che il Senato, che noi ci facciamo ultroneamente gli iniziatori di questa feroce proposta. Era nostro dovere rispondere al quesito se, o no, la pena di morte si debba abolire o conservare, ma adempiuto questo dovere, tutto voleva che ci astenessimo dall'essere noi gli autori di questo miserando dono alla colta e mita Toscana.

Signori; un oratore più eloquente di me vi faceva la storia dell'abolizione della pena di morte in Toscana, e vi ha provato, che i Toscani per istinto e per convinzione, per legge del cuore, e della mente non hanno mai potuto soffrire la vista del patibolo.

Vurremo noi offrir loro questo spettacolo per spontaneo moto?

Signori; io m'immagino il corteo di quel giorno in cui l'Italia personificata ne' suoi grandi e supremi ordini porrà solennemente il piede nella sua novella capitale.

Alla testa vi sarà quell'eroe che cinge il diadema e la spada d'Italia, spada invitta che ha da dare altri due colpi ancora, affinchè l'Italia sia quale la vogliono il suo diritto ed il suo valore, Dio e la natura.

Vi sarà il Parlamento, e permettete ch'io lo dica, vi sarà come un'opera di pompa, avendo abdicato il suo potere!

Vi saranno gl'illustri consiglieri della Corona: vi saranno gli altri grandi Corpi dello Stato, vi saranno i Codici con i fogli in bianco in uno stato di crisalide, come un'incognita, e fra i trofei vi sarà pure il patibolo? e fra gli enti vi sarà anche quell'ente, quell'alto

TORNATA DEL 21 APRILE 1865.

dignitario che De Maistre denomina il civilizzatore del mondo, e che i mantenitori della pena di morte pongono in conto di altro redentore della società, e che gli abolizionisti considerano come la più ingiustificabile degradazione e la più aborrita ignominia della umanità?

Signori, finisco.

Vi ringrazio della bontà di cui mi avete dato prova oggi appunto in cui la mal ferma mia salute ne aveva maggior bisogno; ma io finisco con una preghiera. Signori, vi prego di rigettare lungi dal Senato l'odio-

sità di avere ripristinata la pena di morte in Toscana, ve ne prego in nome della comune dignità.

Deh! non vogliate intercalare nei fasti del Senato, splendenti finora per alti sensi d'umanità, una pagina di tanto dolore! (*Sensazione*)

Presidente. L'ora essendo avanzata, scioglierò la seduta.

L'ordine del giorno per domani alle ore due è il seguito della discussione di questo progetto di legge, e di quegli altri che già sono stati annunziati.

La seduta è sciolta (ore 5).



CCII.

TORNATA DEL 22 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Sunto di petizione — Congedi — Presentazione di tre progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana — Discorso del Senatore Plessa in favore dell'abolizione della pena di morte — Dichiarazione del Senatore Marzucchi in risposta alle parole pronunziate ieri dal Senatore Pinelli — Considerazioni del R. Commissario in favore del progetto dell'Ufficio Centrale — Riassunto del Relatore — Parole del Senatore Siotto-Pintor per un fatto personale — Schiarimenti del Senatore Lausi — Relazione di petizioni in ordine alla pena di morte — Revisione delle proposte dei Senatori Marzucchi e Plessa — Fissazione a lunedì di un'interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno — Osservazioni e proposta soppressiva del Senatore Castelli E. relativa all'enunciazione dell'articolo 222 del Codice penale — Risposta del R. Commissario — Replica del Senatore Castelli E. — Spiegazioni del Relatore — Approvazione della proposta soppressiva del Senatore Castelli E. — Approvazione dell'enunciazione dell'articolo 232 del Codice penale — Proposta del Senatore Castelli E. sull'art. 366 del Codice penale, oppugnata dal Relatore, dal R. Commissario, e dal Ministro Guardasigilli — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pom.

Sono presenti il Ministro degli Esteri, Presidente del Consiglio ed il Commissario Riggio e più tardi intervengono eziandio i Ministri della Marina, di Agricoltura e Commercio, della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3751. I signori Mancini, Bellazzi, Pessina, Macchi e Pisanelli, membri del Comitato promotore per l'erezione del monumento a Cesare Beccaria, esprimono la fiducia che il Senato voglia sancire l'abolizione della pena di morte, e presentano in appoggio le adesioni per iscritto di 80 municipii e 3 Corpi morali italiani. »

« 3752. Il Consiglio comunale di Serra S. Bruno (Calabria Ultra 2.a) domanda che dalla soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuata la Certosa dei

S.^u Stefano e Bruno che giace a poca distanza dal predetto Comune. »

« 3753. Leoncini Giuseppe, d'Acqui, residente in Torino, fa istanza acciò il progetto di legge relativo al sequestri ed alle cessazioni degli stipendi degli impiegati venga modificato nel senso che non abbiano ad essere lesi i diritti prima d'ora acquistati dai creditori, e domanda inoltre di essere raccomandato presso il Ministero di Grazia e Giustizia onde ottenere un posto di usciere. »

Legge dopo le lettere di domande di congedo dei Senatori Besana, Marsili e Sylos-Labini, che vengono dal Senato accordati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Il Senatore Plezza ha facoltà di parlare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento, riflettenti due convenzioni postali; l'una colla Grecia e l'altra cogli Stati Uniti d'America.

Presidente. Il Senato dà atto della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti per avere il solito corso.

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore Plezza. Per sentimento e per convinzioni antiche, corroborate dall'aver scrupolosamente tenuto dietro a tutte le fasi di discussione su questo argomento nei Parlamenti, nella stampa e nell'opinione pubblica, il mio voto è favorevole alla soppressione della pena di morte, l'esistenza della quale nei nostri Codici io considero come un delitto permanente quantunque involontario della società nostra contro la legge eterna di Dio.

Permettete che ad esempio di altri Senatori motivi anch'io il mio voto. Lo farò con brevi parole riducendo ad un solo argomento il sostegno della mia opinione, a dimostrare cioè insussistente l'allegata necessità di tal pena, il quale argomento, quando siano capaci i propugnatori della pena di morte e del carnefice di provare fallace, io mi darò per vinto; ma fino a tanto che ciò non sia da loro dimostrato io li reputerò vittime infelici di antichi pregiudizi e di vane e immaginarie paure.

Niuno a parer mio poteva o potrà mai mettere in termini più chiari e precisi la questione che ci divide di quello che ha fatto il nostro Ufficio Centrale a pagina 11 della sua Relazione. Tutta la controversia, egli disse, sta nel sapere se la pena capitale è, o non è necessaria e indispensabile. Se con quanta felicità e chiarezza ha posto la questione, avesse anche dimostrata l'allegata necessità di tal pena, necessità da cui discendono le sue conclusioni, non vi sarebbe più discussione.

Certo se questa pena è necessaria e indispensabile alla difesa della società e degli onesti cittadini, non può non essere giusta e legittima quanto è giusto e legittimo il diritto di esistenza che ha la società e i singoli membri che la compongono.

Ma tale necessità nè fu provata, nè può provarsi, e invero: la pena capitale non può essere necessaria, indispensabile, se non per uno di questi due motivi:

O per impedire al condannato di commettere altri nuovi crimini:

O per atterrire coll'esempio della di lui morte gli altri ribaldi, e con tal timore trattenerli dal commettere delitti simili.

Quanto al primo motivo permettete che vi risponda con quell'istesso argomento del quale ha fatto sì largo

uso l'Ufficio Centrale in questa discussione, cioè che questo argomento non è serio.

Signori, che il Governo di una nazione di 22 milioni di cittadini, che dispone di un Bilancio attivo di centinaia di milioni, che ha un esercito di 400,000 soldati, che ha 25,000 carabinieri, che ha un sì gran numero di fortezze, di isole, di carceri, di carcerieri ereditati dai Governi caduti, sia nell'impossibilità di custodire pochi condannati a pena capitale, e non abbia mezzo d'impedir loro di commettere altri crimini salvo uccidendoli per mano del carnefice, permettete che il dica non è argomento serio.

Facciamo i conti colle cifre alla mano; il che se avesse fatto il nostro Ufficio Centrale si sarebbe forse risparmiato di proporci di conservare ed estendere la pena di morte per economia delle finanze come ha fatto a pagina 21.

Quanti sono questi condannati all'anno?

L'Ufficio Centrale ha detto che attualmente nei vigenti nostri Codici 26 specie di delitti sono puniti colla morte; ha detto che i delitti di sangue sono oggi in proporzioni insolite ed in aumento per le circostanze eccezionali in cui l'Italia si trova. Ora è di fatto che nel 1864 le condanne capitali nel Regno Italiano furono 95. Vi concedo di prendere tal cifra per media normale. Ebbene, se 26 specie di delitti hanno dato in un anno 95 condanne capitali, ridotte tali specie a 9 non daranno nell'anno più di 32 condanne, e supposto che ogni condannato viva in carcere 20 anni, tutta la popolazione dei condannati a pena capitale sarà in Italia di 637 individui. Duplicateli, triplicateli se volete, e non è ancora argomento serio l'asserire che all'Italia è difficile o dispendioso troppo il custodirli in modo sicuro e impedir loro nuovi delitti.

Ma l'Ufficio Centrale stesso ha fatto più che sul primo, assegnamento sul secondo motivo, sulla necessità cioè di tal pena per incutere nei ribaldi col massimo degli spaventi una sufficiente contropinta alle prave loro passioni.

Signori, bisogna non avere mai istudiato e non conoscere l'umana natura per credere che il timore di una morte lontana, incerta, che mille speranze di segretezza o di fuga rendono poco probabile, possa essere sufficiente contropinta alle passioni attuali e prepotenti di fanatismo, di odio, di vendetta che possono spingere al regicidio, al parricidio, all'omicidio, e sufficiente contropinta agli stimoli attuali della fame, della miseria, del vizio che ponno spingere alla graziazione.

Anche nei tempi di più viva fede il timore dell'inferno, della morte cioè eterna, sicura, inevitabile applicata da un giudice che vede tutto, che tutto sa, non fu mai sufficiente ad impedire i crimini. Ora come sperate voi una sufficiente contropinta ai delitti dalle minacce anche atroci della giustizia umana, tanto facile ad essere delusa, ingannata, sfuggita?

La morte poi, o Signori, spaventa tutti quando è vista da lontano, per quelli che vivono nella miseria e negli stenti, non è quello spettro così terribile come se lo immaginano le persone agiate e felici. Tre quarti dei delitti di sangue sono commessi da persone ineducate che vi furono spinte dall'ignoranza, dalla miseria e dal vizio, e per questi la morte è sovente la cessazione di grandi sofferenze; i pericoli del patibolo sono sovente molto minori dei pericoli di morte che ogni giorno affrontano con indifferenza nell'esercizio dei loro mestieri. Non si fabbrica un palazzo o una chiesa senza la mutilazione o la morte di qualche muratore; non si attiva una miniera, non si prosciuga una palude senza sacrificio di umane vite o per accidenti imprevisi o per malattie più dolorose del capestro. In alcune miniere di carbon fossile fu calcolato che annualmente muore 1 sopra 18 operai. Maggiore è la mortalità nelle miniere di piombo; maggiore ancora in alcune miniere di oro combinato coll'arsenico. E nella professione di assassino volete voi sapere quanta è la mortalità? Più della metà non sono scoperti o non sono condannati per insufficienza di prove. Dei condannati 1 ogni 35 è giustiziato davvero, gli altri 34 ottengono la grazia o dai giurati colle circostanze attenuanti o dal Sovrano.

E quando vedete la parte più miserevole del popolo, quella che asciuga le paludi, quella che lavora nelle miniere affrontare e cercare in professioni oneste una morte più sicura, più prossima, più dolorosa di quella che voi potete minacciare e minacciate agli assassini, crederete ancora che sia principalmente la vostra minaccia di morte che trattenga le masse dai crimini? Crederete ancora necessaria la conservazione di una pena che è atroce nelle forme, che è degradante per chi l'infligge, e che se la pena fisica separarsi potesse nel delitto dai rimorsi della coscienza, sarebbe meno pericolosa e meno dura dei pericoli e dei dolori ordinari della vita di molti poveri?

Se i pericoli di morte e i dolori ordinari della professione onesta di molti operai sono maggiori, come la statistica dimostra, dei pericoli di morte e dei dolori che la legge minaccia agli assassini, la pena di morte è dunque insufficiente e inefficace a trattenerli dai crimini, e se è insufficiente e inefficace non può essere necessaria, è una crudeltà senza scopo e senza risultato.

Se poi esaminate la natura umana ed in qual modo d'ordinario l'uomo s'incammina e giunge al delitto, troverete che il primo delitto è commesso dalla più parte del criminosi sotto l'impulso di veementi passioni o di bisogni urgenti che l'uomo vizioso è incapace di dominare. Quando l'uomo commette il primo delitto d'ordinario è affatto ignaro del Codice penale e delle sue minacce.

Commesso il primo delitto capitale, che cosa trova il ribaldo nel Codice penale dei fautori della pena di morte, quando per conoscere il destino che lo minaccia si mette a studiarlo? Trova la disperazione, perchè la

sua vita è già irrimediabilmente perduta e l'impunità assicurata per tutti i delitti futuri, qualunque ne sia il numero e la gravità, perchè non può essere più che giustiziato una volta. Trova che il Legislatore ha esaurito tutte le sue forze nella difesa della vittima del suo primo misfatto, quando egli ignorava le minacce del Codice, e gli abbandona a discrezione indifesi ed inermi tutti gli altri cittadini. Trova che egli non ha più nulla a perdere col farsi capo banda di assassini, coll'iniziare altri al delitto, e che forse è questo il solo mezzo per lui di prolungare la sua esistenza. La Gala si dice abbia commessi 40 omicidi. Se è vero, il primo è dal Codice penale punito di morte, gli altri 39 non hanno nel Codice alcuna sanzione penale.

Esaminate il numero dei recidivi nei delitti capitali e sarete spaventati. I fautori della pena di morte sono complici dei delitti dei recidivi. Se non avessero privata la società dei mezzi di proporzionare la durezza dell'espiatione al numero ed alla qualità dei delitti, se non avessero spinto il ribaldo alla disperazione nel tempo stesso che gli garantivano l'impunità per i delitti ulteriori, forse molti delitti sarebbero stati risparmiati.

Non solo, a mio parere, la pena di morte non è necessaria perchè non è necessario ciò che è insufficiente ed inefficace, essa è anche dannosa allo scopo che il legislatore si propone, perchè la di lei esistenza nei Codici corrompe la morale pubblica, l'abbassa ad un grado di abiezione al quale non avrebbe potuto essere abbassata da delitti privati, e creando nel carnefice un ente legale più vile e più spregevole degli stessi assassini, toglie loro nell'opinione pubblica quel disprezzo, quell'esecrazione che è loro dovuta e che, unita alla voce interna della coscienza, sarebbe per molti il più valido dei freni possibili.

Che il carnefice sia più vile degli assassini, niuno credo, vorrà negarlo. Un uomo che per vile moneta fa l'ammazzatore per mestiere, di uomini incatenati ed inermi senza le scuse di passioni violente, senza stimoli di bisogni imperiosi, senza neppure il prestigio del pericolo e del coraggio, è più vile degli assassini.

Se la legge non avesse creato il carnefice, gli assassini sarebbero ai loro propri occhi ed a quelli di tutto il popolo gli uomini più disprezzati e più esecrati del mondo, e se noi sono è perchè sotto di loro e più basso di loro la legge ha creato un assassino permanente senza circostanze attenuanti.

Signori, ho combattuto sinora la pena di morte; non crediate che lo l'abbia fatto per tenerezza platonica, come direbbe il Relatore dell'Ufficio Centrale, per gli assassini. Io non nutro simpatia alcuna per loro e sacrificerei senza difficoltà la vita di più ribaldi, se credessi con ciò di poter salvare la vita anche di un solo onesto cittadino.

Ho combattuto la pena di morte non per compassione degli assassini ma per compassione della società,

che a mio parere è in delitto permanente, uccidendo violentemente a sangue freddo senza lotta o bisogno di attuale difesa, uomini inermi ed incatenati.

Non è di salvar la vita ad assassini che io mi curo, ma vorrei che il delitto di ucciderli fosse risparmiato alla società. Vorrei che la vita di un ribaldo che ha ucciso un suo simile non fosse troncata da un altr'uomo, il carnefice, ma fosse tutta spesa a risparmiare la vita di onesti cittadini.

Ho già detto e dimostrato che vi sono paludi da prosciugare, miniere da scavare, fabbriche da esercire che sono necessarie alla società e nelle quali la probabilità di prossima e dolorosa morte sono maggiori, immensamente maggiori che nella professione di assassino anche coi Codici i più crudeli. In quelle paludi, in quelle miniere, in quelle fabbriche l'uomo è in battaglia colla natura e non può conquistare le vittorie se non col sacrificio di molte e molte umane vite. Nel prosciugamento di una palude pestifera migliaia d'uomini della generazione presente contraggono febbri miasmatiche e muoiono innanzi tempo per migliorare la salute, per prolungare la vita alle generazioni future. È un sacrificio d'uomini necessario, onesto, generoso che la società fa o deve fare per la legge di progresso nella civiltà che è il destino dell'umana specie. Se questi lavori faticosi e malsani sono necessari, e in conseguenza è necessario ed onesto il sacrificio di vite dei cittadini, senza il quale è impossibile eseguirli, sarà egli vietato al potere sociale di sacrificarvi di preferenza le vite dei cittadini malvagi a risparmio di quelle degli onesti? Se non è tacciato di crudeltà un generale d'armata il quale in vista di assicurare sempre meglio la vittoria, quando ha facoltà di scelta, risparmia di preferenza i soldati più valorosi e le armi dotte che sono più difficili da rinnovare per le spese ed il tempo che richiede la loro educazione, e sacrifica di preferenza i soldati peggiori e meno valorosi dell'esercito, potrà egli essere tacciato di crudeltà quel potere civile che nella battaglia della civiltà, quando un sacrificio di vite è inevitabile e necessario allo scopo sempre di meglio assicurare il progresso e il trionfo della virtù che ne è inseparabile, esponga al maggior pericolo le vite dei ribaldi risparmiando altrettante vite di onesti padri di famiglia, dai quali soli oggi o per avidità di lucro, o per ignoranza, o per eccesso di miseria si soddisfano i bisogni sociali meno saluti nelle paludi e nelle miniere? O quei lavori malsani non sono necessari o lo sono. Se non sono necessari devono essere proibiti come suicidi, se lo sono è diritto, è interesse sociale che vi si consumi di preferenza la vita dei facinorosi. Il ribaldo che ha spinto la sua malvagità sino a privare violentemente di vita un onesto cittadino, può egli lagnarsi se la società esige da lui in riparazione del male che ha fatto col suo delitto, che egli esponga a pericolo la vita sua per risparmiare quella di altri onesti cittadini? È crudeltà, è più che crudeltà, è barbarie che un uomo senza necessità di

diffesa uccida un altr'uomo come fa il carnefice. È crudeltà che i giudici ordinando e i carcerieri eseguendo si facciano tormentatori dei condannati, privandoli nel carcere cellulare di luce, di spazio e della conversazione umana; tormenti inutili, infruttuosi e senza altro scopo che di tormentare, e perciò crudeli; ma non è crudeltà che al più misero stato di esistenza fisica sociale sia respinto quell'uomo che col suo delitto è da se stesso volontariamente disceso al più basso grado nell'ordine morale; non è crudeltà che chi ha tolto la vita ad altri, compensi la società spendendo la sua vita a vantaggio ed a risparmio dell'altrui.

Io propongo che si ristabilisca l'art. 2 della legge colle seguenti modificazioni:

« Art. 2. È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti colla medesima nel Codice penale comune. Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita con impiego nei lavori più faticosi, più spiacevoli e più malsani che sono tollerati perchè necessari nella società, con aggravazione di rigore in proporzione della qualità o numero dei crimini commessi. »

Formolando in tal modo la legge, voi avrete raggiunto lo scopo che tanto sta e merita a cuore dell'Ufficio Centrale, di spaventare cioè col terrore della pena i ribaldi futuri i quali avranno la prospettiva di vedersi ridotti per sempre nel più misero stato sociale e di vedersi accorciata, quantunque naturalmente, la vita. Non è tanto il grado di maggiore o minor malessere che tormenta l'uomo, quanto la certezza di avere una esistenza più misera e più precaria di tutti gli altri uomini.

Voi non avrete creato né un nuovo dolore né un nuovo pericolo, né una nuova morte, voi avrete risparmiato ai galantuomini ed applicato ai ribaldi i dolori, i pericoli, le premature morti che già esistono nella società nostra come necessità di natura. Sarà la più giusta, la più ragionevole, la meno crudele delle espiazioni.

Voi sopprimendo il carnefice che nell'ordine voluto da Dio non può essere, che che ne dica l'Ufficio Centrale, un membro necessario indispensabile della società umana, rialzerete la morale pubblica corrotta e depressa dall'esistenza di questo esempio vivo di degradazione, di questo tipo di crudeltà insuperabile, e concentrerete sull'assassino tutto il disprezzo e l'eccezione pubblica che gli è dovuta e che avrebbe intera e terribile se non esistesse il carnefice ancor più vile e spregievole di lui.

Signori, se io ho provato che la pena di morte per man di carnefice è inefficace e insufficiente allo scopo, se ho provato che non è necessaria, essa è un delitto il carnefice è un assassino, e i legislatori che la sanciscono sono rei involontari ed inconsci bensì, ma rei di omicidio per mandato.

A chi di voi non tremerà la mano nell'atto di deporre nell'urna il voto che la mantenga al pensiero che

forse una reverenza soverchia ad abitudini e pregiudizi antichi, forse il timore soverchio di lasciar indifesa l'innocenza e l'ordine sociale vi fa velo alla ragione e vi rende complici di quelli omicidi? Io ho ferma speranza che, qualunque sia stata l'opinione del Senato all'esordire di questa discussione, oscirà dopo di essa da voi un voto che cancelli per sempre dai Codici italiani questa macchia sociale.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Piazza di recare al banco della Presidenza l'emendamento che ha proposto. Riservandomi di darne più tardi novella lettura, do intanto la parola ad altro oratore che, secondo l'ordine d'iscrizione, è il Senatore Marzucchi.

Senatore Marzucchi. Signori, non intendo rientrare nella discussione relativa all'abolizione della pena di morte, ma prima che questa discussione si chiuda, sento il bisogno di dire alcune parole, che potrebbero chiamarsi per un fatto personale, in quanto l'onorevole, e da me onorato Senatore Pinelli, alludendo al mio discorso, disse alcune parole le quali non posso accettare senza dar loro una replica.

Due cose diceva il Senatore Pinelli: l'una la quale farebbe poco onore al mio intelletto; l'altra la quale farebbe poco onore anco al mio cuore.

Disse, per quanto mi pare, che io formandomi un concetto particolare della civiltà, la faccio consistere nell'assenza del carnefice, senza informarmi poi dell'assenza o no degli assassini.

Lasciò poi supporre che io quasi volessi inferire che sia svigorito il senso morale nelle popolazioni che non possono di tanto vantarsi. E qui mi richiamava a contemplare la prova che di questo senso morale diedero le popolazioni del Piemonte in 12 anni di libertà.

Ora io mi affretto, o Signori, a dichiarare che di questo richiamo non avevo bisogno.

Onoro quant'altri mai questo nobile Piemonte; e come potrei non onorarlo se è a lui più specialmente che debbo se posso chiamarmi italiano?

Come potrei non onorarlo, se ha dato all'Italia in questi ultimi tempi il più gran filosofo, il Gioberti; il più grande uomo di Stato, il Cavour?

Come potrei non onorarlo se ci ha dato un Re che ha meritato il raro e il più glorioso titolo che possa avere un Re, il titolo di Re galantuomo?

Che se a questo nobile Piemonte ancora vorrei estesa l'abolizione della pena di morte, nego io forse la sua civiltà? Non intendesi invece che lo reputo tanto civile da poter anche qui abolirsi la pena di morte?

Ed ora rispondo al primo degli appunti; che io cioè mi sia formato un concetto particolare della civiltà facendola consistere nell'assenza del carnefice.

Io non ho detto questo, o Signori; io ho detto di aver creduto stato naturale di una società civile l'assenza del carnefice, locchè è molto differente dal dire che la civiltà consista nell'assenza del carnefice.

Allora dovrei pensare che Francia, Inghilterra e quasi tutte le parti più colte del mondo siano nello stato di barbarie, non siano civili.

Ora questo concetto non fu nella mia mente, e spero che nessuno di voi, o Signori, me lo vorrà attribuire.

Se in qualche cosa posso avere sbagliato, si è quando ho ritenuto la Toscana per paese civile. Ma l'ho sentito ripetere tante volte da non toscani; me lo sono sentito tante volte ribadire nella mente in questa ospitale Torino, nei primi tempi nei quali ho avuto il piacere di venirvi, che io l'aveva creduto. Ecco perchè osai dire che, nato e vissuto per tanti anni in Toscana, ove da 35 anni il trono del carnefice è abbattuto, mi era avvezzato a ritenere che stato naturale di una società civile fosse l'assenza del carnefice.

Del resto l'assenza del carnefice non è il fatto nel quale si sostanzia la civiltà di un paese; l'incivilimento consta di virtude e conoscenza, come diceva Dante consta del triplice perfezionamento, morale, economico e politico, come diceva Gio. Domenico Romagnosi.

Ma non credo di dire una cosa strana se ritengo che l'assenza del carnefice deve essere conseguenza della civiltà. Me ne appello all'onorevole amico mio, relatore dell'Ufficio Centrale, il quale vi dice che la pena di morte sarà abolita quando le popolazioni saranno più educate e più morali.

Non ho fede che l'umanità abbia a riuscire a tanto perfezionamento da non aver più assassini. Dio voglia che ciò sia, ma non ho fede che sia; ed è per questo che reputo differita di troppo l'abolizione della pena di morte, quando mi si dice: che dal carnefice non si spegneranno più vite, quando più vite non si spegneranno dall'assassino.

Non ho altro da dire.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Commissario Regio. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Signori, il Ministro della giustizia dichiarò l'altro giorno al Senato quali fossero le idee e le intenzioni del Governo intorno al progetto di legge, che è in discussione. Egli dichiarò che accettava in sostanza il progetto formulato dall'Ufficio Centrale del Senato, salve alcune modificazioni ad alcuni degli articoli ond'esso si compone; e ciò perchè quel progetto di legge è conforme alle vedute ed ai convincimenti del Governo; per i quali convincimenti il Governo, secondo il Ministero dichiarò, tiene a queste due cose:

La prima che sia utile, anzi necessaria cosa comprendere nell'unificazione legislativa, che si va compiendo con tanto studio in Italia, principalmente la unificazione della legislazione penale; imperocchè se prima della legge del 2 aprile si poteva discutere e dubitare della maggiore o minore opportunità di riformare ed unificare le leggi che riguardano il giure civile, ed

i diritti privati; lo stesso dubbio non può rimanere per le relazioni che concernono il diritto pubblico interno dello Stato; fra le quali vanno indubitatamente comprese le leggi ed i giudizi penali.

E sarebbe invero cosa assai grave, e da confondere per avventura nella coscienza pubblica le nozioni più comuni del giusto e dell'ingiusto, il vedere che in un medesimo Stato e nella stessa famiglia politica una medesima azione fosse riputata giusta e lecita in una provincia, ingiusta ed illecita in un'altra; sarebbe, come diceva l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, un dare occasione di ripetere quelle dolorose parole del Pascal: « Giustizia burlesca cui è limite un fiume o una montagna: verità al di qua, errore al di là, non già de' Pirenei, ma del Tronto o dell'Arno! »

Nè minori sarebbero gli inconvenienti politici, che da questa diversità di leggi penali potrebbero nascere; imperocchè in questo grande scambio di commerci, di comunicazioni, di viaggi, che necessariamente hanno luogo nel Regno medesimo, i diritti la sicurezza e la vita dei cittadini sarebbero diversamente garantiti dalla legge secondo il luogo ed i paesi dove essi si troverebbero.

La seconda cosa di cui, a dichiarazione del Ministro della Giustizia, il Governo è convinto, si è che la pena di morte, per le condizioni presenti d'Italia, non possa essere, senza grave danno della sicurezza pubblica, abolita per regola generale; sia invece una triste, ma inesorabile necessità il serbarla ancora, almeno per i reati più gravi, e per i fatti più atroci.

Certamente verrà il giorno, e speriamo non tardi, nel quale potrà questa pena terribile essere, senza pubblico danno, interamente cancellata dal Codice; verrà il giorno in cui per le migliorate condizioni del paese si potrà senza turbamento della pubblica sicurezza proclamare quella legge, che desiderava l'onorevole Senatore Marliani, coronasse il capo augusto del Re Vittorio Emanuele, la quale abolirà per regola generale la pena capitale.

Ma nello stato presente delle cose il Governo è convinto che non si possa far altro che entrare in una via di progressi moderati e successivi: nella via di cui ci han dato esempio altri popoli civili; nella via, cioè, della riduzione al minor numero possibile de' casi di pena capitale, e della scelta ed aumento delle maggiori e più opportune garantigie dirette a tutelare e a viemeglio assicurare la rettitudine e esattezza di tali giudizi.

Ora gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Marzucchi e Plezza, e da essi e dagli altri onorevoli oratori così ampiamente sviluppati, essendo affatto opposti alle dichiarazioni fatte a questo riguardo dal Ministro Guardasigilli, io debbo dichiarare che il Governo non crede poterli accettare.

Nè dirò altro sul proposito, per due motivi.

Il primo è che la questione della pena di morte è stata già sì ampiamente, sì dottamente, sì eloquentemente

svolta, nell'un senso e nell'altro, che ognuno ha potuto formarsene un criterio senz'altro che vi sia bisogno di discussioni e di sviluppi maggiori, i quali alla fin fine non potrebbero che ripetere sotto altre forme le stesse idee, i medesimi principii.

Il secondo motivo è che in una questione sì grave la quale tocca la società e l'individuo, la giustizia e l'umanità, l'interesse individuale e la sicurezza sociale, io credo che chi non abbia per ragione d'ufficio il dovere di dare il suo voto, debba astenersi dal prendere una parte molto diretta nella discussione della stessa.

Ed è stato questo il motivo pel quale nell'accettare l'onorevole incarico commessomi, io mi credetti incompetente a prender parte a questa prima e sostanziale questione, e pregai il Ministro di venire di persona a dichiarare le intenzioni del Governo intorno ad essa. Egli lo ha fatto con brevi ma recise parole, ed io non credo dover aggiungere altro a quello che su tal subbietto fu da lui dichiarato.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto sopra la presente questione, se il Senato acconsente io dichiarerò chiusa la discussione sulla medesima, riservando però la parola al signor Relatore, al quale l'accordo.

Senatore De Foresta, Relatore. Signori Senatori. Più per la dignità dell'Ufficio Centrale e per riguardo agli onorevoli oppositori al progetto dell'Ufficio medesimo, che per la necessità della discussione, io sorgo a dar loro una breve risposta; imperocchè sono persuaso che nè con tutto quanto vennero dicendo gli onorevoli avversari, nè con ciò che sono io per osservare giungeremo a dirvi cose che non siano a voi ben note, e che non abbiate già letto od intese più volte.

Prima però di dare questa risposta credo necessario di fare un'osservazione onde dissipare un equivoco in cui si versò sovente in questa discussione.

Signori, voi avete inteso parlare sovente di abolizionisti e di non abolizionisti della pena di morte; ebbene, questo è un errore; non vi sono quivi nè veri abolizionisti nè anti abolizionisti; non vi sono che riduzionisti.

I nostri avversari propongono che la pena di morte sia ridotta ai soli casi previsti dal codice penale militare e dal Codice marittimo, e dalle leggi speciali, cioè applicata unicamente all'armata di terra e di mare, ed ai casi previsti dalle leggi speciali.

L'Ufficio Centrale invece crede, che se si riconosce che non sia ancora possibile di abolire interamente la pena di morte, e se si crede doversi ancora questa pena mantenere per i casi previsti dal Codice penale militare e dal Codice penale marittimo e per i casi previsti dalle leggi speciali, non si possa neppure ancora abolire per quei maggiori reati, previsti dal Codice penale comune che mettono in pericolo l'ordine sociale e la pubblica sicurezza e che si debba soltanto abolire per reati minori puniti dallo stesso Codice. Siamo dunque da una parte e dall'altra soli riduzionisti; e la diversità che ci

separa sta soltanto nel numero e nelle qualità dei casi ai quali vogliamo applicare la riduzione.

Ciò detto, entro in materia.

Parlarono in questa discussione gli onorevoli Senatori Siotto-Pintor, Marzucchi, Cbiesi, Pallavicino Trivulzio, Musio, Marliani e Plezza: non risponderò all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, perchè egli con gran franchezza espose le ragioni, che, secondo lui, militano in favore e contro la proposta dell'Ufficio Centrale. Egli ha fatto due veri discorsi: uno in favore, e l'altro contrario. Io credo che il discorso che egli ha fatto in favore della proposta dell'Ufficio Centrale sia più concludente, e pare che il Senato sia stato pure di questo avviso, giacchè l'emendamento che l'onorevole Senatore ha poi proposto in seguito ai suoi due discorsi non fu appoggiato; comunque sia starà al Senato il vedere nel voto definitivo quale dei due discorsi sia più concludente.

Una sola osservazione debbo fare intorno alle cose dette da esso Senatore Siotto-Pintor, protestando però dal fondo dell'anima che colle mie parole non intendo muovergli nemmeno per ombra alcuna censura, essendovi, mio malgrado, obbligato per riguardo a un altro membro dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Senatore Amari. Dico dunque che nell'Ufficio Centrale fummo unanimi in tutte le deliberazioni che vennero prese, e che l'onorevole Siotto-Pintor concorse con noi, salvo che fece qualche riserva circa il modo dell'esecuzione della pena di morte, della quale ci occorrerà di parlare nella discussione degli articoli successivi.

Il solo che fu dissenziente è il Senatore Amari, il quale votò per il rigetto totale della legge onde le cose rimanessero come sono sino alla presentazione ed approvazione di un nuovo Codice, e manifestò il desiderio che si facesse risultare che uno dei Commissari aveva votato in questo senso.

Vede dunque il Senato e lo vede pure l'onorevole Siotto-Pintor che siccome io ho detto nella mia relazione che un solo dei Commissari fu dissenziente, ero obbligato da un dovere di lealtà a dichiarare che quel solo dissenziente non era egli, come il suo discorso potrebbe far credere.

Del resto io non revoco menomamente in dubbio che egli fosse in diritto di mutare la prima sua opinione, se dopo le deliberazioni dell'Ufficio Centrale un più maturo esame lo ha persuaso che si possa fin d'ora abolire intieramente la pena di morte.

Vengo ora agli altri oppositori, e cominciando dall'ottimo mio amico il Senatore Marzucchi debbo ringraziarlo anzitutto delle due dichiarazioni che ha fatto incominciando il suo discorso e che reputo preziosissime, massime venendo da un sì eminente magistrato, da una persona così leale e sì dotta.

Egli cominciava per riconoscere la necessità di unificare fin d'ora pienamente le leggi penali in tutto il regno; e quindi dichiarava lealmente di non contestare menomamente la legittimità della pena di morte, e fu

anzi grandissima la mia soddisfazione di udire che egli stesso abbia già anni sono sostenuto questa verità in progevoli scritti stati pubblicati. Fatte queste dichiarazioni, l'onorevole preopinante diceva: se si deve unificare la legge penale in tutto il Regno, perchè volete unificare portando la pena di morte nella Toscana? Unifichiamo sopprimendola nelle altre parti del Regno dove ancora esiste. Del resto aggiungeva: Voi opposenti all'abolizione provate che sia necessaria. Or, come questa prova non l'avete data, nè potete darla, non avete in ogni caso ragione di volerla lasciar sussistere dove è, e tanto meno estenderla dove non è.

Io confesso che questi due argomenti sono molto accorti e che a primo aspetto possono abbagliare, ma quando si esaminino con attenzione e con calma ben è facile riconoscerne la fallacia. E per verità, in quanto al primo, io non osserverò che le provincie dove la pena capitale è fin d'ora reputata necessaria, hanno una popolazione di oltre 20 milioni, mentre nella Toscana la popolazione non arriva a due milioni: lascio a parte questo riflesso benchè abbia il suo peso, ma dico, che onde l'argomento potesse stare converrebbe che i termini fossero uguali, cioè le conseguenze della non abolizione fossero identiche tanto in un luogo come nell'altro. Ora siamo noi in questo caso? Tutt'altro. Difatti quali saranno per la Toscana le conseguenze del ristabilimento della pena di morte? Saranno tutto al più che quella pena rimanga inutile se non vi sono grandi misfatti; che se ne accade alcuno il scellerato che lo avrà commesso subisca la decapitazione invece della morte lenta nell'ergastolo; che in fine l'amor proprio della Toscana sia offeso. Ora vediamo quali sarebbero le conseguenze dell'abolizione della pena di morte nelle altre provincie; se tale pena sia veramente necessaria. La conseguenza per esse sarebbe che l'ordine sociale fosse in pericolo, che la pubblica sicurezza non potesse essere guarentita, che forse centinaia di onesti cittadini perdessero miseramente la vita e le sostanze per mano di assassini e grassatori.

Ora, io lascio a voi, o Signori, di decidere quale nel conflitto sia il partito da prendersi.

Posta la questione nei termini premessi, io non avrei difficoltà di abbandonarne la decisione al senno di qualunque toscano, persuaso che quei nostri concittadini che hanno date tante prove di tatto politico e di patriottismo, direbbero tutti, se è vero che la pena capitale sia necessaria in tutte le altre provincie del Regno, si estenda anche alla Toscana; si faccia questa estensione se così esige la necessità della unificazione; faremo anche questo sacrificio sull'altare della patria.

Tutta la vera questione sta dunque nell'accertare se sia vero o no che questa pena sia ancora necessaria nelle altre provincie per la pubblica sicurezza ed affinchè l'ordine sociale non sia in pericolo. Ed è qui che devo rispondere al secondo argomento dell'onorevole Senatore Marzucchi.

Senatore **Slotto-Pintor**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Dimostrate, egli mi dice, che questa pena sia necessaria; questa dimostrazione spettava a voi, eppure non l'avete data; dunque non avete ragione per opporvi all'abolizione della detta pena.

Ho già detto che questo argomento è ingegnoso molto giacché si tenta d'intervertire l'ordine delle prove, ma non è logico né giusto.

La pena capitale esiste in tutto il Regno ed in tutto il mondo civile, meno poche eccezioni; si vuol abolire, e perchè? Perchè, si dice, non è necessaria. Dunque si è a chi propone l'abolizione che incombe l'obbligo della prova dell'inutilità.

E difatti, tutti quelli che hanno proposta e propugnata l'abolizione, sia fuori sia dentro il Parlamento, hanno cercato di dimostrare che la immane pena non sia efficace, né necessaria.

Ma lasciamo anche questa quistione. Noi crediamo che la necessità riulti abbastanza dalla frequenza dei grandi misfatti e dalle condizioni nostre sociali; né su di ciò ripeteremo ciò che abbiamo detto nella nostra relazione.

Vengo ora agli altri oppositori. Essi hanno contestata la legittimità della pena, ne hanno fatta un'orrida pittura, l'hanno detta inefficace e non necessaria, infine hanno adottato il grande argomento della sua irreparabilità. Poche parole dirò sovra ciascheduno di questi argomenti.

Quanto al primo, cioè alla pretesa illegittimità della pena, io senza quivi entrare nelle questioni scientifiche, oppongo loro anzitutto la dichiarazione del dotto e leale Senatore Marzucchi, e specialmente ciò che egli stampava già assai prima che si potesse pensare a questa discussione. Oppongo loro in secondo luogo il fatto che ho già accennato di tutte indistintamente le Nazioni, da migliaia e migliaia di anni, e di tutti gli Stati qualunque ne sia la forma, compreso il più teocratico che vi sia, giacché è governato dal Vicario stesso di Dio sopra la terra. Oppongo loro in terzo luogo quegli stessi che sostengono l'abolizione solo parziale esclusi tutti i reati previsti dai Codici penali di terra e di mare e da tutte le altre leggi speciali, imp. rocchè se la pena assolutamente fosse illegittima, dovrebbero proporre l'abolizione intiera ed assoluta. Opponga infine essi stessi giacché, meno l'onorevole Mariani, e l'onorevole Pallavicino-Trivulzio, tutti gli altri non vogliono che l'abolizione parziale e ristretta come fu votata dall'altra parte del Parlamento.

Che poi questa pena sia terribile ed abbia gravi inconvenienti; che se ne sia, nei tempi andati, miseramente abusato, che sia in somma da desiderarsi che possa farsene a meno; Oh! non saremo sicuramente noi che lo contesteremo. Noi l'abbiamo detto nella nostra relazione e lo ripetiamo quivi al cospetto del Senato, desideriamo quanti'altri mai che possa farsene a

meno. Ma ciò non basta perchè si abolisca fin d'ora se è ancora una necessità dolorosa, ma incontestabile di conservarla.

Ma non lo è, dicono gli avversari, perchè non ostante l'applicazione di questa pena si continuano sempre a commettere i reati per impedire i quali si vuole conservare nel Codice la pena di morte.

Potrei limitarmi a rispondere che se si commettono dei gravi reati non ostante che vi sia questa grave pena, so ne commetterebbero ben più se non vi fosse.

Ma abbandono questa ed altre simili risposte che potrei dare, e dico solo che se questo argomento avversario potesse valere, converrebbe bruciare il Codice e togliere tutte le pene. Infatti non ostante le pene che sono inflitte da migliaia d'anni contro i ladri, i grassatori, i falsari, i truffatori, si continua a rubare ad aggredire, a commettere falsità e truffe: dunque converrebbe abolire anche queste pene e rimettersi intieramente alla discrezione dei ribaldi. Mi pare che un argomento di questa fatta non regga ad una seria riflessione.

Quanto alla necessità, si ha bel dire che la pena dell'ergastolo, od altra consimile, produca lo stesso effetto e fors'anche maggiore della pena di morte. Questa non è che un'asserzione dei filosofi e dei propugnatori dell'abolizione, che non è punto giustificata e che ha contro di sé il fatto e la ragione. Nessuna pena potrà mai incutere maggior timore e spavento dell'estremo supplizio. Io non voglio entrare quivi in una lunga quistione scientifica e statistica, e mi riferisco a ciò che ho detto nella mia relazione.

Ho promesso di essere brevissimo e voglio tenere parola, astenendomi di ripetere cose che ho già detto e che tutti sanno.

Dirò solo ancora una parola contro il massimo degli argomenti che si invoca dagli onorevoli avversari, l'irreparabilità della pena e la possibilità degli errori giudiziari.

Signori, io l'ho già detto nella mia relazione e lealmente lo ripeto al vostro cospetto. Per me questo argomento è quello che ha maggior valore di tutti gli altri, e confesso che è quello che grandemente e profondamente mi ha sempre preoccupato. Come semplice cittadino mi farebbe forse schierare sotto la bandiera degli abolizionisti fin d'ora. Ma come legislatore, io devo ricordarmi che la gran massima si è di scegliere sempre tra due mali il minore. Ora, la possibilità della condanna di un innocente alla pena di morte e l'estremo supplizio di questo innocente è certamente un male grave, gravissimo ed un pensiero che fa rabbrivire.

Ma è ancora più grave il pensiero che per evitare questo gravissimo male si può cagionare la morte di centinaia e centinaia di onesti cittadini. Quindi nel bivio mentre il cuore dell'uomo privato sanguina di dolore al pensiero della condanna e della morte dell'innocente, il voto del legislatore che non è persuaso che con abolire la pena di morte non si cagiona un altro

male più grande ancora, l'assassinio di centinaia di cittadini ugualmente innocenti, non può affrettarsi all'abolizione assoluta sino a che si possa con maggior fondamento sperare che per evitare il primo di questi mali non si cagioni il secondo.

Del resto e la pena dell'ergastolo e le altre pure non possono essere ugualmente irreparabili?

Sì certamente, e massime la prima, se l'innocenza del condannato non si scopre che quando l'immanità della pena stessa lo ha privato della vita o della ragione, come gli osservatori e gli scrittori attestano che avviene fra pochi anni a quelli che sono sottoposti alla segregazione cellulare continua ed assoluta. A che serve dunque questo argomento, se non a farci lamentare la fralezza degli umani giudizi, e a farci desiderare che la civiltà, l'istruzione e tutte le cause che possono migliorare le condizioni sociali, aboliscano nel tempo stesso i gravi reati e le gravi pene?

Signori, io terminerò ritornando da dove ho preso le mosse al mio discorso. Noi non siamo contrari alla abolizione per principio; anzi affrettiamo col nostro desiderio quest'abolizione, ma crediamo che non possa venire che quando potrà essere completa.

Noi non crediamo che possa abolirsi nei regicidi, parricidi, assassini e grassatori, mentre si lascia ancora per tutti i reati di ben minore gravità puniti dalle leggi speciali e quel che è peggio per tutta l'armata di terra e di mare per reati militari che sono immensamente lontani dall'aver il dolo e l'immoralità che hanno quelli che abbiamo menzionati.

Signori io lo dico ardentemente, questa abolizione parziale non solo sarebbe illogica, ma non potrebbe a meno di fare dolorosa impressione in tutta la nazione e nell'armata. Non so se i filosofi e le altre Nazioni ci applaudirebbero.

Non fosse che per questo motivo noi spereremmo con fiducia che il Senato non vorrà darvi la sua approvazione.

Presidente. Il Senatore Slotto-Pintor ha la parola per un fatto personale, al quale lo prego di attenersi puramente.

Senatore Slotto-Pintor. Dirò solo quattro parole.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Slotto-Pintor. Signori. Mi stringerò alla questione personale.

Io esordiva, non già i miei discorsi, sibbene il mio discorso (*si ride*), affermando che senza fatto mio io non fui presente alla lettura della relazione dell'Ufficio Centrale. Durante la discussione, io volli variato il modo della pena, respinsi cioè il carnefice, volli variato il modo del giudizio, volli la unanimità dei giurati per la dichiarazione del fatto, o almeno i tre quarti dei voti. Venuto a questa città, scppi dall'onorevole nostro collega Senatore Lauzi che nè l'uno nè l'altro de' miei desideri era stato accettato. Oltrecchè dunque, ne' sedici giorni corsi tra l'ultima adunata de' membri dell'Ufficio Centrale e la lettura della relazione, io poteva

avere acquistata una convinzione contraria, egli è manifesto che il solo mutare delle condizioni nelle quali io aveva aderito al voto della pluralità de' membri dell'Ufficio mi dava buon diritto e buoni motivi a recedere da quella prima sentenza.

L'onorevole Senatore De Foresta mi fa l'onore di chiamarmi autore di due discorsi. Accusa grave, per qualunque mitigata con cortese protestazione di non volerne fare argomento di censura.

No, Signori, assolutamente no. Io non feci due discorsi. Se l'onorevole De Foresta pensa altrimenti, ritenga per fermo essere due libri quel libro in cui si espongono le ragioni dell'una e dell'altra sentenza, giudichi essere due quadri quel quadro unico nel quale sienointe due diverse figure, disconosca la varietà nella unità, onde sorge l'armonia di tutto il creato.

Io trattai la doppia questione: Ha egli diritto lo Stato di uccidere colui che ha ucciso? Se ha il diritto, vi ha la necessità e la convenienza politica di metterlo in atto?

Addussi le ragioni della scuola filosofica o umanitaria, e le ragioni della scuola storica e meno umanitaria, se così vi piaccia di chiamarla. Posi in sodo il potere, o meglio il diritto dello Stato, negai la necessità e la convenienza della pena di morte. Con fatti e con ragioni molte dimostrai la prevalenza delle ragioni che militano per l'abolizione di questa terribile pena.

Io conchiusi dunque proponendo per ora la sospensione della esecuzione delle sentenze che condannano all'ultimo supplizio, sostituendo a suo tempo la pena della deportazione.

L'onorevole Senatore De Foresta notava che il Senato sembra non avere approvato il mio ragionamento, dappoichè esso non era stato *appoggiato*, secondochè usa dirsi nel nostro linguaggio parlamentare, o come piuttosto io vorrei che si dicesse, non è stato rincarato col voto di altri tre Senatori. Risponderò molto breve a quest'ultima osservazione.

La mia logica mi diceva che i partigiani della abolizione avrebbero senza dubbio rincarata la mia proposta, conciossiachè non potendo fin d'ora ottenere l'abolizione, era un grande acquisto per la dottrina da essi professata lo impetrare almeno la sospensione della esecuzione delle sentenze capitali insinchè la pena di morte si potesse pure in fatto surrogare colla deportazione.

Il Senato opinava altrimenti.

E davvero che il miglior senno del Senato è prova provata, come dicono i giuristi, è presunzione *juris et de jure*. Ma se l'onorevole De Foresta ha provato con ciò che la logica del Senato è migliore, gli resta ancora da provare che sia cattiva logica la mia (*ilarità*).

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola... due sole parole...

Presidente. L'onorevole Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Sono stato chiesto come testimoniaio,

si è fatto appello alla mia reminiscenza, e per quanto questa mi può servire, espongo il fatto come sta.

Nella seconda, anzi nella terza riunione dell'Ufficio Centrale dopo aver sentito anche il signor Ministro, si sono poste le questioni cardinali: la prima fu, se si accettava, o non l'abolizione della pena di morte contenuta nel progetto venutoci dalla Camera elettiva: su questa proposta tutti e cinque i Commissari, dopo aver riferito antecedentemente il suffragio quasi unanime dei rispettivi Uffici, furono unanimi nel dare anche il proprio voto.

Sulla seconda questione, cioè, se in conseguenza del rigetto della abolizione della pena di morte si avesse a fare un nuovo progetto, o se si avesse a respingere puramente e semplicemente la legge, come ha esattamente esposto l'onorevole De Foresta, e come è ben lungi dal negare l'onorevole Siotto-Pintor (*segnis assertivi del Senatore Siotto Pintor*); non ci fu che il Senatore Amari, il quale per mandato del suo Ufficio, che fece proprio, fu d'avviso che era meglio respingere la legge puramente, lasciando le cose come sono attualmente; laddove la maggioranza dell'Ufficio, vinta dal pensiero dell'unificazione, e dall'idea che si portavano solo a nove i casi nei quali era possibile la condanna capitale, e che mentre questa pena si estendeva alla Toscana si levava un molto maggior numero di casi in tutto il Regno, adottò l'opinione diversa.

È vero che quando poi l'Ufficio si riunì per la lettura della relazione, l'onorevole Siotto-Pintor non poté intervenire, e arrivò nel punto che la riunione era già sciolta, ed io ebbi l'onore di esporgli come egli ben disse, le cose che si erano fatte nel seno dell'Ufficio stesso.

Mi manifestò allora, come ha realmente detto, che per studi fatti nel tempo intermedio aveva forse cambiato in qualche modo di parere, e che si proponeva perciò di fare alcune proposte; delle quali nè io aveva diritto di saper l'argomento, nè egli intese dirmele. Quanto ai fatti non ho altro a dire.

Senatore Siotto-Pintor. E dei giurati?

Senatore Lausi. Quanto ai giurati dico niente perchè l'onorevole preopinante non ne parlò egli stesso ieri nel suo discorso, e perchè per parte nostra lo crediamo argomento di procedura penale.

Bensi voglio dire (nel che forse faccio la parte dell'onorevole Senatore De Foresta, e ne domando scusa) che non furono due discorsi quelli che vennero pronunciati dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor; ciò ammetterò anche l'onorevole De Foresta: fu un discorso solo: ma se debbo dichiarare la impressione che fece in me, dirò anch'io che con un'aria di convinzione perfetta, con eguale calore, con eguale lealtà, l'onorevole Siotto-Pintor in quel suo discorso rappresentò la parte di un'opinione favorevole, e la parte di un'opinione contraria, ed a me sembra che l'unico argomento che lo determinò finalmente ad emettere un'opinione sua non nascesse da uno di quei due sistemi, ma da una sua idea che chiamerei piuttosto ascetica che legale quale era il pensiero

che colla redenzione, colla morte per condanna capitale del nostro Redentore fosse finita la missione della pena di morte.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola per riferire alcune petizioni.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Sono state rimesse all'Ufficio Centrale varie petizioni di municipii e di individui i quali domandano al Senato di abolire la pena di morte.

Una di queste petizioni è stata presentata al Senato da un onorevole nostro collega a nome dei signori deputati Mancini, Bellazzi e Pisanelli membri del Comitato promotore per l'erezione del monumento a Beccaria e contiene l'istanza di ottanta municipii e corpi morali perchè sia abolita la pena di morte.

V'ha un'altra petizione nello stesso senso del sindaco di Varese. Leggerò al Senato le conclusioni di altra firmata Firmino Vallero di Fermo di Rivara, provincia di Torino che meritano di essere conosciute. Eccole. Il petente domanda che sia inserita nel Codice penale una disposizione per cui abolita la pena di morte;

a) Sia dichiarato che a questa pena è sostituita quella dell'abbandono;

b) Che nella casa che ne porterà il nome si richiuda il condannato senza sussidio alcuno, messo solamente a sua disposizione il veleno del più pronto effetto;

c) Che la sentenza si pronunzi coll'annunziare al delinquente che la società lo abbandona;

d) Che seguitane la morte si annunzi al pubblico nella medesima forma che la sentenza, che la società ne è liberata.

Giacchè ho la parola ritirando la qualificazione di due discorsi che ho dato all'orazione dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor giacchè gli ha dispiaciuto, nè lo vorrei dispiacergli, dirò che ha fatto un discorso distinto in due patti, di cui una favorevole e l'altra contraria all'Ufficio Centrale.

Senatore Siotto-Pintor. Rinforzando le ragioni della scuola umanitaria, e concludendo per l'abolizione dell'ultimo supplizio.

Presidente. Rileggo le due proposte fatte dai signori Senatori Marsucchi e Piazza.

La proposta dell'onorevole Senatore Marsucchi è la riproduzione testuale della prima parte dell'articolo 2 come venne dall'altro recinto, ed è la seguente:

« È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune. »

La proposta dell'onorevole Senatore Piazza comincia anche colla riproduzione testuale della prima parte di questa stessa disposizione.

« È abolita ecc. »

Poi soggiunge:

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita con impiego nei lavori più faticosi, più spiacevoli e più malsani che sono tollerati perchè ne-

cessarii nella società, con aggravazione di rigore in proporzione della qualità e numero dei crimini commessi. »

Siccome la prima parte della proposta del Senatore Plessa è identica alla proposta del Senatore Marzucchi, io chiamerò il Senato unicamente a votare su questa proposta che fece il soggetto della discussione. Non ho creduto fosse necessario di domandare se la proposta Plessa fosse appoggiata perchè essa, come dissi, in questa parte non è che la riproduzione di quella dell'onorevole Senatore Marzucchi.

Io dunque porrò ai voti le due proposte identiche che rileggo: « È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune. »

Chi è d'avviso di adottare questa proposta, si compiacca di alzarsi. (Si alzano pochi Senatori.)

Prima di dichiarare la votazione domando se nessuno esige la controprova.

Voci. Nol nol

(Non è approvato.)

Ora vorrebbe in discussione l'articolo 1 del disegno di legge come è stato presentato dall'Ufficio Centrale.

Prima però debbo annunziare al Senato che il Senatore Arrivabene ha comunicato all'Ufficio di presidenza la sua intenzione di muovere un'interpellanza al signor Ministro dell'Interno relativa ad un argomento che avrebbe qualche attinenza colla discussione attuale. Io lo pregherei di indicare unicamente il soggetto della medesima salvo poi a stabilire l'epoca in cui, d'accordo col signor Ministro dell'Interno, potrà svilupparla.

Voci. Non è presente il signor Ministro dell'Interno.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. La mia interpellanza ha rapporto ad un soggetto affine all'attuale discussione cioè è relativa a disordini che accadono in certe prigioni; quindi io pregherei il signor Presidente a voler far richiedere il signor Ministro dell'Interno se sarebbe disposto a rispondere lunedì.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Non essendo presente il Ministro dell'Interno, io prendo l'impegno che il medesimo verrà in Senato nella seduta di lunedì, poichè trattandosi di argomento attinente alla legge ora in discussione, egli si farà premura di non frapporre indugio al corso della medesima.

Presidente. È fissata la seduta di lunedì per l'interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alla provvista di materiali per dotazione di ospedali militari, e prego il Senato a volerlo decretare d'urgenza.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, e se non vi sono opposizioni, sarà pel medesimo accordata l'urgenza richiesta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Prima che si cominci la discussione sopra gli articoli particolari della legge presentata dall'Ufficio Centrale, io debbo dichiarare che qualora le modificazioni introdotte in questo progetto fossero accettate, alcuni altri articoli del Codice penale per ragione di coordinamento dovrebbero subire certe modificazioni, e specialmente gli articoli 552 e 660. Mi riservo quindi in nome del Governo di proporre queste modificazioni, a misura che saranno accettate dal Senato le modificazioni principali cui esse si attendono.

Presidente. S'intende che naturalmente è riservata al sig. Commissario Regio la facoltà di proporre quelle modificazioni che crederà opportune.

Do lettura dell'articolo primo dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. In tutti i casi previsti dagli articoli 222, 232, 366, 267, 368, 376, in quello dell'infanticidio, non che nei casi preveduti dall'art. 533, num. 4 e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

» Questa disposizione non ha luogo per reato di rottura o guasto delle ferrovie e sviamiento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona, contemplato eziandio nel suddetto art. 660. »

Faccio presente al Senato che per questo articolo è abrogata la pena di morte irrogata da parecchi articoli del Codice penale.

Ciascuna di queste modificazioni può dar luogo separatamente a discussione. Sarebbe opportuno che per maggior celerità, tali modificazioni si discutessero di mano in mano che si presentano, procedendo separatamente alla votazione su ciascuna di esse, per votare poi complessivamente l'articolo in fine.

Se il Senato non disente da questo sistema, verrebbe innanzi tutto in discussione l'abrogazione della pena di morte irrogata dall'articolo 222 del Codice penale.

Il Senatore Castelli è iscritto su quest'articolo. Lo prego a voler dire se intende parlare unicamente su questa od anche su qualche altro.

Senatore Castelli E. È mia intenzione di parlare su questo, non che su vari altri.

Presidente. Allora lo prego a limitare per ora la discussione esclusivamente a questo articolo.

Senatore Castelli E. Signori Senatori, l'Ufficio Centrale del Senato, chiamato ad esaminare il progetto stato adottato dall'altro ramo del Parlamento, giusta il quale sarebbe abolita la pena di morte, vi ha sostituito un sistema mezzano fra l'abolizione assoluta e la integrale conservazione dei diversi casi ora compresi nel Codice penale del 1859. La ragione di questo

sistema, che io chiamerò misto, fu questa, secondo si legge a pag. 95 della Relazione dello stesso Ufficio.

Il progetto che egli vi propone, è detto nella Relazione, tende a migliorare in questa parte essenziale il Codice penale vigente, e tutto il sistema penale stesso, togliendo parecchi reati dalla classe dei reati maggiori e più atroci alla quale in realtà non appartengono.

Io dichiaro d'accettare questo sistema, soggiungo però che non posso accettarne tutta l'applicazione. E prima di tutto dichiaro che non accetto la modificazione in quanto ha tratto al reato contemplato nell'art. 222 del Codice penale:

Leggo l'art. 222 del Codice penale.

« Art. 222. Se la corruzione (del giudice) ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di un imputato di crimine o di delitto, il giudice soggiacerà alla pena della reclusione non minore di anni cinque, oltre alla interdizione dai pubblici uffici. Se per effetto della corruzione è seguita condanna ad una pena più grave della reclusione, la stessa pena più grave sarà applicata al giudice che avrà ceduto alla corruzione. »

In forza di questa disposizione, se la corruzione ha avuto per conseguenza una condanna alla pena capitale, questa medesima pena colpisce il giudice corrotto. L'Ufficio Centrale invece vi propone, o Signori, di esonerare da questa il giudice corrotto, anche quando avvenga dalla sua corruzione non solo la condanna, ma anzi l'esecuzione della pena capitale.

Ora, per ammettere questa modificazione, bisogna che risulti dall'intrinseco apprezzamento del fatto che il reato che commette il giudice corrotto è meno grave del reato che commette l'assassino comune nell'uccidere un cittadino; altrimenti mancherebbe la causa determinante, nel pensiero dell'Ufficio Centrale, la proposta modificazione. Quindi conviene istituire un confronto fra il caso dell'assassinio ordinario ed il caso della condanna alla pena di morte che abbia avuto luogo per corruzione del giudice.

Se da questo confronto risulterà una differenza attenuante il reato commesso dal giudice in confronto di quello perpetrato dall'assassino, io converrò che si possa, facendo applicazione del sistema adottato dall'Ufficio Centrale, esonerare il giudice dalla pena capitale.

Se per contro risulterà, come credo mi sarà facile dimostrare che non solo il reato commesso dal giudice corrotto non è meno grave dell'assassinio ordinario, ma è più grave assai, si dovrà necessariamente inferirne che avendo il Senato respinta la proposta dell'abolizione della pena di morte, le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale non possano estendersi al caso del reato di corruzione. Comincerò dall'esaminare il reato di assassinio comune.

Questo reato d'ordinario è commesso da persona dell'infima società priva affatto d'educazione, stretta sovente volte dalla miseria, e incitata talora da gravi offese o reati, o supposte, le quali lo spingono a to-

gliere la vite al suo simile, pur esponendo il più delle volte la propria esistenza.

Ora esaminiamo il caso del giudice corrotto.

Il giudice è persona che ha avuto tutti i vantaggi di un'educazione colta, che non è stretta da bisogni, che non si trova mai nel caso di essere determinato da una provocazione qualunque della vittima, che safferica, ma agisce per sola avidità di turpe guadagno; macchia il suo reato in segreto, e non espone affatto la propria vite.

Vediamo le conseguenze del reato.

L'assassino volgare toglie solamente la vite materiale alla sua vittima, mentre il giudice, oltre di toglierle la vite, gli toglie insieme l'onore, facendo ricadere sulla di lui famiglia l'infamia che ha colpito il misero condannato; e dico l'infamia, perchè sebbene la legge dica che le pene non sono infamanti e che l'infamia ad ogni modo non colpisce la famiglia del condannato, certo è tuttavia che nella società un pregiudizio grandissimo soffre nell'estimazione pubblica una famiglia, un membro della quale abbia dovuto perdere sul patibolo la vite.

Dunque voi vedete, o Signori, che gli effetti del reato sono materialmente gli stessi nel caso del giudice corrotto, e nel caso dell'assassinio volgare, che una differenza bavi quanto agli effetti morali la quale sta a carico del giudice corrotto; che l'immoralità intrinseca dell'azione tra l'uno e l'altro reato risulta infinitamente maggiore nel giudice corrotto, in confronto col l'assassinio volgare; e quindi se vi fosse fra i due casi una ragione per esonerare l'uno o l'altro di questi delinquenti dalla pena capitale, ragion vorrebbe evidentemente che si esonerasse l'assassino volgare, non mai il giudice corrotto. Ma preveggo un'obbiezione alla quale rispondo anticipatamente; si dirà: l'assassino volgare agisce egli stesso sulla vittima sua, il giudice corrotto non imbratta la sua mano col sangue della vittima, e corre ancora l'eventualità che la sua vittima non sia colpita dalla pena capitale: Ma che perciò? se l'effetto è eguale, se l'intenzione è eguale, se i mezzi usati sono stati efficaci in ambi i casi, qual ragione potrebbe giustificare la strana distinzione, tra il colpevole che abbia direttamente agito sulla vittima, e il delinquente che l'avrà colpita indirettamente?

Nel caso dell'omicidio commesso per mandato forse che la legge o l'Ufficio Centrale ammettono una diversità di pena fra il mandatario ed il mandante? Niente di tutto questo; se il mandatario è punito di morte, ma è punito di morte egualmente il mandante! Eppure neanche in questo caso, il mandante ha agito direttamente sulla vittima, ed è ad ogni modo meno malvagio del giudice che pensatamente e per spirito di vendetta fa un atto che trae seco la condanna di un cittadino a pena capitale.

Io credo che senza dilungarmi maggiormente in questo esame, tanto più che dovrò incomodare il Senato varie altre volte, si possa concludere che, non solo

non è il caso di istituire una distinzione favorevole al giudice corrotto in confronto dell'assassino volgare, ma che (mi si permetta l'espressione, perchè così la sento) sarebbe un'immoralità se, in un Codice che mantiene la pena di morte per l'assassino volgare, si facesse una dichiarazione (e sarebbe necessario che si facesse) che il giudice corrotto, quando in conseguenza della sua corruzione fu pronunciata ed eseguita contro un innocente la pena capitale, sarà esente dall'estremo supplizio.

Io quindi non esito a proporre al Senato di respingere dall'art. 4 del progetto dell'Ufficio Centrale l'indicazione dell'articolo 222, siccome compreso fra i casi in cui non si faccia luogo all'applicazione della pena di morte.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.
Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che prima di tutto sarebbe bene che il Ministero si spiegasse.

L'Ufficio Centrale ha tolta la pena di morte dal reato di cui in quest' articolo, perchè è entrato nella via aperta dal Governo nell'altro ramo del Parlamento; io desidererei pertanto sapere anzitutto se il Governo persiste nella stessa via, e se intende opporsi alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

Presidente. Il Commissario Regio ha domandato la parola.

Senatore De Foresta, Relatore... Riservandomi, dopo di rispondere all'onorevole preopinante.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Signori, tra i casi di riduzione che il Ministero propose allorquando sostenne nell'altro ramo del Parlamento, come solo sistema attuabile al presente, la diminuzione dei casi di pena capitale, vi fu quello dell' articolo 222 relativo al giudice corrotto.

L'Ufficio Centrale del Senato ha ritenuto ancora esso questo caso tra quelli per i quali la pena di morte possa essere sostituita da quella dei lavori forzati a vita. L'onorevole Senatore Castelli ha oppugnato questa conclusione, istituendo un terribile paragone tra il giudice corrotto e l'assassino; e mettendo a riscontro il dolore ed il danno che nasce dal reato dell'uno e da quello dell'altro, si è fatto a dimostrare come il reato del giudice corrotto, sia assai più immorale, assai più triste, assai più odioso di quello che può essere l'omicidio commesso dall'assassino; e ciò per la diversa educazione dell'uno dall'altro, per i diversi motivi che spingono o possono spingere l'uno all'assassinio l'altro ad un male anche maggiore, la condanna di un uomo all'ultimo grado dell'obbrobrio e della sventura, la morte del supplizio; per la differenza infine delle conseguenze, perchè l'uno col suo malefizio toglie la vita, l'altro toglie la vita e l'onore.

Io converrei perfettamente, Signori, coll'onorevole Castelli se effettivamente nel moderno ordinamento dei giudizi fosse possibile verificarsi il caso che la condanna di un uomo sia l'effetto unico della corruzione del giudice...

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Commissario Regio... se nei tempi, nei quali viviamo, e con le presenti forme dei giudizi potesse con certezza provarsi che un uomo sia stato condannato non per altro che per la corruzione del giudice.

Quando un sol uomo era colui che istruiva il processo e giudicava e condannava, si comprende facilmente che alla corruzione del giudice nessuna pena, per gravissima che sia, fosse stata equamente proporzionata.

E voi rammenterete come un Re di Sicilia non ricordo al momento, se Guglielmo il buono o il malo, seguendo l'esempio dell'antico Re Cambise facesse decorticare un giudice corrotto, e ne ponesse la pelle sulla di lui sedia a sgomento perenne degli altri giudici che avessero voluto imitarne l'esempio.

Ma il male che può oggi derivare dalla corruzione del giudice può egli essere sì grave, sì terribile quanto quello dei tempi cui ho accennato? Può egli avvenire oggi, colle presenti forme di giudizi, che la corruzione del giudice sia essa sola la cagione unica della condanna di un innocente?

Egli pare difficile che ciò possa essere, e molto più che possa provarsi. Ed è stato questo il motivo pel quale il Ministero e l'Ufficio Centrale hanno creduto di poter porre fra i casi di eliminazione della pena capitale, anche quello del giudice corrotto, di cui è parola nell'art. 222.

E qui io debbo pregare il Senato a considerare un fatto grave, che ci offre il confronto delle legislazioni moderne.

Voi sapete, o Signori, che nel Belgio, nel 1862, fu presentato a quelle Camere legislative un progetto di Codice penale, che era il frutto di 12 anni di lavoro, perchè ne cominciarono gli studi fin dal 1850. Ebbene, nel progetto governativo vi era appunto una disposizione simile a quella dell'articolo in esame, val dire che la corruzione del giudice fosse punita colla morte, quando fosse stata conseguenza di questa corruzione la condanna capitale dell'accusato.

Ma che cosa ha fatto la Commissione del Senato?

Essa ha proposto la soppressione dell'articolo.

Io ho qui presenti le disposizioni di quel Codice, e mi permetto di ricordarle nel modo come erano concepite nel primo progetto, e in quello onde vengano dalla Commissione del Senato modificate.

Nell'articolo 275 si diceva « se per effetto della corruzione l'accusato è stato condannato ad una detenzione di più di 10 anni, od ai lavori forzati, e questa condanna sia stata eseguita, il giudice, che si è lasciato corrompere, subirà la pena dei lavori forzati da 10 a 15 anni. »

Nell'articolo 276 si soggiungeva: « se per effetto della corruzione l'accusato è stato condannato alla pena di morte, il giudice che si è lasciato corrompere subirà la stessa pena: non pertanto se questa pena non fosse stata messa in esecuzione, il giudice riconosciuto colpevole subirà la pena dei lavori forzati a vita. »

L'Ufficio Centrale del Senato ha opinato doversi sopprimere ambedue questi articoli; e dover rimanere la pena stabilita pel solo fatto di corruzione.

Le ragioni che han dettato questo mutamento, o Signori, sono quelle appunto, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ha indicate nel suo rapporto. Egli è perchè fra il giudice e la condanna vi è una serie di fatti intermedi, sempre, o pressochè sempre indipendenti da lui; sì che la condanna non è propriamente l'opera di quel giudice, nè l'effetto della sua corruzione.

Aggiungete, o Signori, che nel sistema dei nostri giudizi le condanne capitali si pronunziano dai giurati, i quali non danno ragione del loro voto; e per di più, bruciandosi per disposizione di legge le schede sulle quali questo voto è scritto immediatamente dopo letto, egli è impossibile conoscere il voto, e i suoi motivi, e il suo autore. Laonde può esser provata e punita la corruzione; ma sarà estremamente difficile e pressochè impossibile il conoscere e il dichiarare quale e quanta parte abbia avuta la corruzione negli eventi del giudizio e nella pronunziazione della sentenza. Fra le quali incertezze il reato del giudice corrotto non può essere eguagliato a quello dell'assassino, e la pena dell'uno non può essere quella stessa che è serbata per l'altro.

Presidente. La parola spetta al senatore Castelli.

Senatore Castelli E. L'argomento capitale sul quale fonda l'onorevole Commissario Regio le opposizioni che ha fatto alla mia proposta consiste in ciò che a suo credere la corruzione del giudice non può mai portar seco per se stessa e solo per se stessa la condanna dell'accusato.

Risponderò prima di tutto che ciò sembra escludere l'articolo 222 nel quale è detto:

« Se per effetto della corruzione, ecc. » vuole, cioè quest'articolo che per infliggere la condanna al giudice risulti che è per effetto della sua corruzione che la condanna di un innocente ha avuto luogo.

Ma soggiunge il Commissario Regio:

Come potrà avervi la prova che la sentenza sia unicamente la conseguenza della corruzione del giudice?

La risposta a quest'obbietto ci sembra assai facile: o questa prova si sarà comechessia ottenuta e allora i giudici non potranno esitare ad infliggere al giudice corrotto la pena edittale, sia pur quella della morte: o questa prova farà difetto ovveroamente riuscirà incompiuta, e ciò avvenendo i giurati applicheranno le circostanze attenuanti, od anche colpiranno col loro verdetto il solo reato di corruzione, astrazione fatta dalle conseguenze che ne sono derivate.

Gli argomenti adunque che il Commissario regio deduceva non dall'intima immoralità dei due reati, non

dall'intrinseca gravità delle conseguenze che ne sono in entrambi i casi derivate, ma solo dall'idea, che mi pare piuttosto astratta che concreta, che dal fatto del giudice corrotto non si possa necessariamente ripetere l'omicidio giuridico succeduto, non sono argomenti sufficienti per poter persuadere il Senato ad accettare una modificazione che per niun rispetto io credo ammissibile.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Dalle cose che sono state dette finora intorno a quest'articolo il Senato avrà già compreso che si fa piuttosto una questione accademica che una questione di reale applicazione.

Dopo che si è introdotto il sistema dei dibattimenti pubblici e quello dei giurati non è più possibile che si verifichi il caso della condanna di un innocente alla pena di morte per effetto della corruzione di un giudice. E difatti nel progetto del nuovo Codice penale del Belgio si è eliminata questa supposizione. Si comprende quindi che il Governo volendo fare un passo verso l'abolizione della pena di morte abbia cominciato per cancellarla dal Codice nei casi che come questo sono rarissimi e pressochè impossibili affatto.

L'Ufficio Centrale ha creduto entrando nella stessa via, di poter accettare questa riduzione, tanto più che il reato di corruzione quantunque sia un reato assai grave, non potrà mai mettere in pericolo l'ordine sociale come lo possono quelli per quali il Governo come l'Ufficio Centrale credono che si debba ancora lasciare la pena capitale.

La sola circostanza che si tratti di un reato rarissimo, se non affatto impossibile, e difficilissimo a praticarsi dimostra che basta per impedirlo una controspinta minore, e che perciò secondo la scienza deve applicarsi una pena minore.

Per queste considerazioni e per quelle egregiamente esposte dal signor Commissario Regio, l'Ufficio Centrale spera che non sarà eliminato l'articolo 222 dalla riduzione di pena che proponiamo nell'art. 1 del progetto che sta davanti al Senato.

Presidente. Ora ha chiesto la parola il signor Senatore Castelli, ma avendo egli già parlato due volte...

Senatore Castelli E. Mi permetta, come proponente, mi pare...

Presidente. Se intende di limitarsi a poche parole per non prolungare la discussione, le darò la parola.

Senatore Castelli E. L'argomento, a sostegno della modificazione proposta dall'Ufficio, testè posto innanzi dall'onorevole suo Relatore, porterebbe alla conseguenza logica che si dovrebbe sopprimere l'art. 222.

L'onorevole Senatore De Foresta diceva: secondo il sistema dei giudizi penali che è attualmente in vigore, è impossibile l'accertare, il riconoscere, il dimostrare che la corruzione del giudice è stata la causa efficiente della condanna capitale. Ma io rispondo: se in questo stato di legislazione è impossibile dimostrare che la corruzione ha cagionato tale condanna, perchè mai con-

dannate il giudice corrotto ai lavori forzati a vita, solo perchè fu corrotto? Evidentemente anche questa pena sarebbe esorbitante, e voi non siete logici nell'ammetterla.

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore **Castelli E.** La vera questione si deve ridurre a questi termini. O a seguito del dibattimento vi saranno elementi tali che il giudice possa essere processato per corruzione e da convincere i giudici che la corruzione è stata la vera causa della condanna, e il giudice sarà condannato alla pena edittale; o rimarrà incertezza nei casi che ha figurato l'onorevole Relatore, e vuol dire che i giudici che dovranno pronunciare sull'accusa di corruzione, applicheranno all'accusato giudice le circostanze attenuanti che sono apprezzabili dai giurati senza che siano determinate da un fatto più che da un altro.

Ma ripeto, che per ciò solo che non si possa essere certi di ottenere la positiva prova del reato, non è nè giusto, nè ragionevole, nè logico di abolire la pena capitale.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Il signor Senatore Castelli sostanzialmente propone un emendamento soppressivo, cioè la soppressione dell'enunciazione dell'art. 232 del Codice penale nell'art. 1 del progetto di legge.

Siccome gli emendamenti soppressivi, a termini del Regolamento, si debbono porre ai voti mettendo a partito l'approvazione o non della parte d'articolo su cui cadono, così io interrogherò il Senato se intende mantenere nell'art. 1 l'enunciazione dell'art. 232 del Codice penale fatta dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli E.** Credo sarebbe più chiaro che il signor Presidente proponesse la questione in questi termini...

Presidente (interrompendo). Faccio osservare che a termini del Regolamento non si deve mettere ai voti la soppressione, e quindi io debbo proporre al Senato se intenda o no mantenere l'enunciazione dell'art. 232 nell'art. 1. Del resto la votazione non può avere un effetto diverso, imperocchè coloro che intenderanno votare nel senso della proposta del Senatore Castelli, voteranno contro la proposta dell'Ufficio Centrale.

Dunque chi è d'avviso che debba essere mantenuta nell'art. 1 la enunciazione dell'art. 232 del Codice penale, si alzi.

(Dopo prova e controprova il Senato elimina l'enunciazione dell'art. 232.)

Pongo ora in discussione l'art. 232 del Codice penale. L'Ufficio Centrale propone che sia abolita la pena di morte comminata da quest'articolo.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Propongo la soppressione anche dell'art. 232.

Questo pure è un emendamento, e prego il signor Presidente a voler domandare se è appoggiato.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola per sviluppare la sua proposta.

Senatore **Castelli E.** Io non ho eccezione a muovere a questo proposito, perchè il reato contemplato in quest'articolo non presenta quella gravità che presentava quello sul quale feci la prima proposta.

Senatore **Arrivabene.** Si desidera la lettura dell'articolo 232.

Presidente. L'art. 232 del Codice penale è così concepito:

« Se in conseguenza dei detti ordini o delle dette richieste fossero stati commessi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle indicate negli articoli 229 e 230, queste maggiori pene saranno inflitte agli ufficiali pubblici, agenti o impiegati, colpevoli di aver dati gli ordini, o fatte le richieste anzidette. »

Siccome quest'articolo si riferisce ad articoli precedenti, così darò lettura anche di questi.

« Art. 229. Ogni ufficiale pubblico, ogni agente, od impiegato qualunque del Governo, che avrà ordinato o richiesto, fatto ordinare, o richiederà l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione di una legge, la riscossione di contribuzioni legalmente imposte, l'esecuzione di una ordinanza, di un mandato di giustizia e di qualunque altro ordine emanati da una legittima autorità, sarà punito colla relegazione. »

« Art. 230. Se questo ordine o questa richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci, ed inoltre colla interdizione dai pubblici uffizi. »

« Art. 231. Le pene enunciate nei due precedenti articoli non saranno applicate ai pubblici ufficiali, od impiegati che avranno agito per ordine dei superiori in oggetti della competenza di questi, e per quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza.

» In questo caso le pene suddette saranno soltanto inflitte ai superiori che avessero i primi dato questo ordine. »

Senatore **De Foresta, Relatore.** Sebbene nella relazione siasi già esposti i motivi per quali si è proposto di surrogare la pena dei lavori forzati a vita a quella della morte nel caso previsto, credo bene tuttavia di dire quivi poche parole per spiegare il motivo della proposta dell'Ufficio Centrale.

Questo motivo si è, che il reato in se stesso non può avere mai la stessa gravità dei grandi misfatti per quali si conserva la pena di morte sia rispetto al dolo, sia riguardo al danno sociale, e che in ogni caso non è necessaria la medesima contropunta per impedirli.

Si aggiunge ancora che qualunque sia la responsabilità che possa pesare sugli ufficiali pubblici che hanno dato gli ordini, essi non potranno mai considerarsi come autori diretti della morte avvenuta se non risulta che abbiano dato il mandato espresso di uccidere, nel

qual caso il reato cambierebbe di natura, nè sarebbe più compreso all'articolo di cui è questione.

Presidente. Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio Centrale cioè, che debba essere mantenuta nell'art. 1 l'annunziata dell'art. 232 del Codice penale.

(Il Senato approva.)

Ora viene in discussione l'art. 366 del Codice penale di cui darò lettura.

Innanzi tutto però leggerò il numero 1 dell'art. 366: esso è in relazione col seguente:

« Art. 365. Il colpevole di falsa testimonianza è punito come segue:

» Se in materia criminale ha depresso in aggravio dell'imputato, soggiacerà alla pena dei lavori forzati a tempo. »

Poi nell'art. 366 di cui si tratta, si dice:

« Nei casi preveduti dal numero 1 dell'articolo precedente, se l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella per i lavori forzati a tempo, il testimone che ha falsamente depresso in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo.

» Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli E. Mi occorrono poche parole per dimostrare al Senato che il voto che ha dato relativamente all'art. 222 deve darlo ugualmente per l'art. 366.

La massima parte delle ragioni che ho addotte per dimostrare che il giudice corrotto non merita un favore maggiore di quello che merita l'assassino volgare, si applicano al testimone falso, con questa differenza ancora, che relativamente al caso della falsa testimonianza in conseguenza della quale è avvenuta la condanna capitale dell'accusato non suffragherebbe i sostenitori della diminuzione della pena, l'argomento desunto dalla quasi impossibilità di accertare che il teste falso abbia dato causa, e dirò anche, esclusiva alla condanna.

Io suppongo un caso, che non è per nulla improbabile, che spero sarà rarissimo, improbabile non certo.

Due testimoni falsi compariscono davanti ai giurati ed attestano di aver visto l'accusato ad uccidere la vittima.

Segue la condanna alla pena capitale dell'accusato.

Chi dubiterà che i giurati si siano determinati su queste due uniche deposizioni a provocare con un verdetto di colpevolezza, la condanna dell'innocente accusato alla pena capitale?

Or se queste deposizioni sono false chi mai vorrebbe affermare che il reato di questi testimoni sia minore del misfatto dell'assassino, che colpisce di coltello la sua vittima?

Forse che concorrono in questo caso, le ragioni che hanno mosso l'Ufficio Centrale a disapplicare in alcune contingenze la pena di morte? Non si tratta forse di uno dei reati più gravi? In altri termini si può dire questo reato minore dell'assassinio? Il Senato col suo voto risponderà.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Anche qui io prego il Senato di ritenere le circostanze nelle quali è venuta la proposta di surrogare alla pena di morte quella dei lavori forzati.

Mentre non si è creduto di aderire alla abolizione della pena di morte per i più gravi reati previsti dal Codice penale, il Governo avea già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che era disposto ad arrivarvi gradatamente cominciando ad abolirla per quelli che hanno una gravità minore, e fra questi ha indicato quello di cui ora ragioniamo.

L'Ufficio Centrale lo ha egli pure riconosciuto tale, cioè di minor gravità e di minor pericolo che quelli per quali si lascia la pena capitale.

Io credo che se l'onorevole Castelli tien conto non solo della questione in astratto, ma la esamina anche nel suo criterio complessivo vedrà che non può appuntarsi la proposta dell'Ufficio Centrale e che per voler essere rigorosi contro un reato che è quasi impossibile che avvenga, ed in ogni caso impossibile di provarlo, non conviene pregiudicare l'esito della questione ben più grave nella quale l'onorevole preopinante consente con l'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Io non voglio dirne di più, bastando le cose dette dall'onorevole Commissario Regio. Concluderò pregando il Senato di esaminare la questione sotto l'aspetto che ho adombrato e mi affido che egli approverà la proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. Risponderò prima di tutto all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che io non mi sono determinato ad accettare in massima il sistema dell'Ufficio stesso per spirito di conciliazione; mi sono determinato unicamente dalla persuasione che nel Codice penale attuale alcuni reati sono puniti con pene soverchiamente severe; io quindi mi sono indotto ad accettare il sistema in tutti quei casi nei quali sono persuaso che c'è soverchio rigore ma nei casi in cui credo che la legge sia giusta io mantengo la necessità di conservare la pena che attualmente è scritta nel Codice.

Detto questo, risponderò brevemente agli obietti che mi sono stati contrapposti.

Uno di questi è che il reato di falsa testimonianza fortunatamente è rarissimo, e quindi sarà estremamente eccezionale il caso in cui produca gli effetti dei quali si discute.

Per me mi basta che vi possa essere qualche caso perchè non abbia motivo di prescindere dalla pena sancita. Non è la frequenza dei casi che autorizza l'applicazione di una pena anzichè di un'altra; nessun caso è meno frequente del regicidio, nessun caso è meno frequente del parricidio, e malgrado ciò il legislatore ha trovato necessario che questi due gravissimi fra i reati siano puniti della pena di morte.

Mi si è opposto ancora che vi è la pressochè assoluta impossibilità di riconoscere e di accertare che il verdetto dei giurati sia stato determinato unicamente dalla deposizione falsa.

Vorrei anche ammettere che questa fosse una verità, ma che perciò? Quando il giurato si è determinato a pronunciare il suo verdetto di colpevolezza, fondandosi suppongo, sopra due distinte risultanze, forse che se queste due risultanze, che isolate non avrebbero bastato a determinare la condanna dell'accusato, siano entrambe false, forse che non si dovrà dire che autori dell'omicidio legale che si è commesso sono coloro nei quali si concretano le due circostanze che hanno determinato il verdetto dei giurati?

Io poi ho fatto un'ipotesi, che è semplicissima, e che parmi impossibile non sia riconosciuta grave e giusta. Io ho finto il caso di due testimoni i quali depongono d'aver assistito alla consumazione dell'assassinio. Ma chi è che possa dire che i giurati nel loro verdetto di colpevolezza siano stati in tal caso determinati da altre cause, fuori che dalla deposizione concorde e chiara e piena dei due falsi testimoni?

Ma se anche si volesse supporre che nell'opinione dei giurati hanno concorso altre considerazioni, voi ammetterete certamente che, senza quelle desunte dalla deposizione dei testimoni falsi, non si sarebbero determinati a profferire il verdetto di colpevolezza.

Dunque se non sono causa esclusiva della condanna, se sono causa principalissima queste due deposizioni; epperò coloro che le hanno fatte dolosamente, hanno da riguardarsi quali agenti principali, perchè è evidente che senza queste deposizioni non sarebbe l'ingiusta condanna verificata. Epperò non è il caso di dire che, non volendo ammettere la diminuzione di pena, io sia soverchiamente severo, mentre altro io non voglio che tutelare la vita dei cittadini in un caso non meno urgente e non meno pericoloso dell'assassinio stesso.

D'altronde, anche col sistema dei giurati, le deposizioni dei testimoni sono il primo elemento, l'elemento indispensabile su cui si fonda il giudizio dei giurati stessi. Ora, come volete che falsato completamente questo elemento, e venutane per conseguenza una sentenza capitale assolutamente ingiusta, come volete, dico, che al falsatore del principale, del massimo elemento del giudizio si usi un riguardo di cui giustamente si ritiene immeritevole l'assassino?

Per queste considerazioni io insisto perchè il Senato elimini dall'articolo 1. i casi previsti dall'articolo 366.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, l'onorevole Senatore De Foresta ha indicato con eloquenti parole il concetto generale e le ragioni speciali della legge che è in discussione.

Il concetto generale è, che in presenza del voto dell'altro ramo del Parlamento per l'abolizione totale della pena di morte, e del convincimento del Governo e dell'Ufficio Centrale che questa abolizione non potesse al presente aver luogo, bisognava per lo meno studiar modo di migliorare il Codice penale, di mettere le sue disposizioni in maggiore armonia coi progressi della scienza, e degli altri Codici europei; cominciare dal ridurre almeno i casi di pena capitale, e quindi scegliere fra i reati quelli, che moralmente e politicamente sono i più gravi; serbare per questi soltanto la pena di morte, e stabilire per quelli che non hanno la medesima gravità, una pena minore.

Ora il concetto giuridico che ha seguito il Ministero nel proporre, e l'Ufficio Centrale nell'accogliere questa idea di riduzione, è stato questo: che la pena di morte bisogna serbarla per i soli casi nei quali la morte di un uomo sia stata voluta, meditata e compiuta, sia direttamente dal reo, sia pure da altri, ma per effetto di precedenti accordi fra essi, e in modo che l'esecutore non abbia agito che unicamente per causa del suo mandante.

Quando si è venuto all'applicazione di questo principio, si è trovato fra i casi di pena di morte quello del giudice corrotto; e partendosi dalle osservazioni che or ora ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, si è detto: la corruzione del giudice non è stata, o almeno è difficilissimo il provare che sia stata, la cagione assoluta, immediata e diretta della morte del condannato; dunque questo crimine può andar collocato nei casi di minor penalità.

Si è venuto ai falsi testimoni, e si è seguito lo stesso criterio.

L'onorevole Senatore Castelli per oppugnare queste conclusioni ha detto: il falso testimone vuole essere allogato nella stessa categoria del giudice corrotto; ma or ora avete votato che il crimine del giudice corrotto non possa andar compreso fra i casi di esclusione dalla pena capitale; dunque la regola medesima dovete seguire pel falso testimone.

Io credo, Signori, che lasciando pur stare ogni altra ragione, vi sia una grande differenza fra i due fatti.

E per fermo l'onorevole Senatore Castelli nell'esaminare l'art. 222 si è soffermato sulle parole della legge. E quando si diceva: ma badate che non sempre la condanna di morte è l'effetto della corruzione del giudice; egli con fina logica opponeva: ma voi argomentate in opposizione al testo della legge; vedete l'art. 222 che cosa dice? Se per effetto della corruzione è seguita condanna a pena più grave della relegazione, la stessa pena sarà applicata al giudice; dunque l'ipotesi dell'ar-

ticolo è che appunto per *effetto della corruzione* sia seguita la condanna; e in questo caso, egli diceva, non può esser risparmiata al giudice la pena di morte che per la sua corruzione è stata inflitta ad un innocente.

Ma la medesima locuzione non segue la legge nell'art. 366 dove si parla dei falsi testimonii. Quivi non si dice: *se per effetto della falsa testimonianza* sia derivata la condanna a morte di un innocente, si applicherà al falso testimone la pena di morte; invece è statuito che la pena di morte si applica al colpevole di falsa testimonianza e che ha deposto in aggravio dell'imputato, ove questi sia stato condannato alla *pena capitale*; e ciò indipendentemente dall'influenza che questa falsa testimonianza possa avere avuto nel giudizio. Di guisa che se per avventura il condannato era effettivamente reo, ovvero sia stato condannato per altre prove diverse dalla testimonianza falsa, pure il testimone che ha deposto falsamente e quantunque non abbia influito direttamente alla condanna, sol perchè condanna vi è stata, è punito di morte.

È dunque evidente che secondo il testo della legge una grande differenza vi sia fra i due casi e le due ipotesi; nell'una si prevede propriamente la condanna di morte siccome effetto della corruzione del giudice; nell'altra si riguarda solo la falsa testimonianza nel giudizio penale indipendentemente dalle conseguenze che ha prodotte, e dall'influenza che ha avuta nel giudizio.

Certo che un sentimento d'orrore si desta nell'animo quando si pone mente all'iniquità di una falsa testimonianza in causa capitale. Ma qui, o Signori, non si tratta che di proporzionare la pena secondo la gravità dei reati; e quando si è scabata la pena di morte per i massimi crimini, per quelli nei quali la morte dell'uomo è l'opera meditata e diretta del reo; si può, si deve nei casi nei quali questa connessione strettissima di cause ed effetti non si ravvisa, stabilire una pena minore.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Sarò breve. Prego il Senato di mettersi in guardia dall'argomento addotto dall'onorevole Commissario Regio contro la mia proposta, argomento per verità sottilissimo, ma che io non credo egualmente giusto.

Quest'argomento è deaunto dalla diversa redazione degli articoli 222 e 366. Quanto al primo, il Regio Commissario, che aveva combattuto la mia proposta, osservò che poteva trovarsi molta logica nel mio ragionamento dacchè in quell'articolo è detto che se *per effetto della corruzione* del giudice la condanna della pena di morte è applicata, sarà applicabile anche al giudice la pena eguale, mentre invece nell'art. 366 non vi sono più queste espressioni, di modo che non vi si contempla il caso che la falsa testimonianza abbia essa sola e necessariamente portata la conseguenza della condanna capitale.

Ho detto che l'argomento è sottile e lo è veramente ed a prima giunta anzi potrebbe far molta impressione, quasi che vi corra una sostanziale differenza tra un caso e l'altro; ma ho soggiunto che non è giusto del pari, ed ammissibile, e credo sia facilissimo il dimostrarlo.

Infatti è bensì vero che nell'articolo 366 è detto esplicitamente che la pena da infliggersi al falso testimone si applicherà solo quando risulti che *per effetto della falsa testimonianza* sia seguita la condanna capitale; ma io, quando ho parlato la prima volta su quest'articolo, ho messo sotto gli occhi al Senato il caso pratico di una sentenza capitale emanata a seguito di formale ed esplicita deposizione di due testimoni che sian dichiarati presenti alla consumazione del reato; io adunque ho supposto il caso che la condanna di morte sia stata conseguenza necessaria, unica della falsa testimonianza; che vuol dire ciò?

Vuol dire che l'articolo 366 lascia un campo più largo all'apprezzamento dei giudici che devono pronunziare sulla sorte dei testimoni falsi, in guisa che se ai giudici non risulti dimostrato che la sentenza capitale fu pronunziata solo perchè vi furono quelle due testimonianze, loro appartiene di apprezzare quanta e quale influenza possa aver avuto la falsa deposizione sull'esito del giudizio, onde trarne norma per determinare la pena da infliggersi al falso testimone; ma quando risulterà che senza di essa, malgrado il concorso di altre risultanze, la sentenza capitale, l'ingiusta condanna non sarebbe stata pronunziata, si applicherà al teste falso la pena ordinaria.

Il proposto obbietto adunque non esclude affatto la mia proposta, e tanto meno la esclude in quanto che non si è prodotto verun argomento per dimostrare che intrinsecamente questo reato sia meno grave che quello dell'assassinio.

Non mi occorre pertanto di aggiungere altri ragionamenti a sostegno della mia proposta, sulla cui accettazione mi rimetto senza più alla decisione del Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non intendo aggiungere nulla alle osservazioni egregiamente esposte tanto dal Commissario Regio, quanto dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; se non che reputo mio debito il chiamare l'attenzione del Senato sopra una considerazione già adombrata invero dal Relatore dell'Ufficio, che mi par degna della più seria attenzione del Senato nella disamina dei casi di riduzione della pena capitale.

Signori, noi non possiamo dissimularci che ci troviamo in presenza di una questione che ha vivamente commosso la pubblica opinione, vi è una tendenza, diciamo il vero, specialmente in Italia, tendenza non pure

raccomandata dalla scienza, ma entrata eziandio nella coscienza universale, che la pena di morte abbia fatto il suo tempo e che col progresso della civiltà debba sparire dai Codici. Questa, o Signori, è una tendenza visibile, irrecusabile e tanto patente, che noi vediamo i Governi saggi, entrare nella via dell'abolizione progressiva della pena di morte. Ci è entrata l'Inghilterra, la quale aveva certamente per sé la macchia di un Codice disumano, duro, prodigo di penalità eccessive, e quella legislazione che prodigava a piene mani la pena capitale ebbe ristretta questa pena a dieci casi. Ci è entrato il Belgio; ci è entrata la Francia colla riforma del 1832; ci è entrato finalmente il Portogallo, e ci è entrato per guisa, che dopo avere nel Codice del 1861 ridotti i casi di pena capitale a quattro e non più, infine nell'ultimo discorso del trono, il Re ha potuto annunziare essere giunto il momento per l'abolizione assoluta della pena di morte.

Ora, o Signori, io sento il dovere di raccomandare al Senato queste gravi considerazioni. Noi abbiamo creduto, presentando la nostra proposta nell'altro ramo del Parlamento, di porgere, dirò così, un pegno di conciliazione. Noi abbiamo creduto che il nostro sistema potesse avviarci all'abolizione progressiva della pena di morte. Abbiamo creduto d'altra parte che sarebbe grandemente pericoloso seguire il voto ed il desiderio dell'abolizione assoluta della pena di morte, epperò a nome dei grandi interessi della società per la conservazione della pubblica sicurezza, il Ministero credette opporsi all'abolizione assoluta della pena capitale. Ma credemmo d'altra parte di dover restringere i casi della pena di morte a quei soli misfatti che possono

veramente porre a repentaglio i grandi interessi della sicurezza pubblica.

Io quindi mi permetto di raccomandare al Senato perchè in questa disamina dei casi di riduzione della pena capitale, voglia non rimanere indifferente a queste gravi considerazioni, le quali, a creder mio, potranno consigliare qualche temperamento di prudenza.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione sopra quest'articolo: però il Senato non essendo più in numero, non posso proporre la votazione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì. Innanzi tutto dirò al Senato che i progetti di legge finanziari che furono presentati nella seduta d'oggi, se non vi ha opposizione, saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Lunedì dunque al tocco riunione negli Uffici per l'esame delle due proposte di legge relative alle convenzioni postali colla Grecia e cogli Stati Uniti d'America; alle due precise in seduta pubblica nei seguenti oggetti:

1. Interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno.

2. Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

Vengono quindi gli altri progetti di legge già enunciatii negli ordini del giorno precedenti. Annunzio finalmente al Senato che vi sono altri dodici progetti di legge le cui relazioni sono già state stampate e distribuite e che saranno pure messi all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CCIII.

TORNATA DEL 24 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Dichiarazione di voto del Senatore Tommaso Manzoni* — *Sunto di petizione* — *Congedi* — *Giuramento del Senatore Cianestri* — *Interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell' Interno* — *Risposta e schiarimenti di questo* — *Istanza del Senatore Scialoja per la discussione del progetto di legge per l'ampliamento del territorio di Firenze* — *Approvazione dei tre articoli componenti il progetto, non che del progetto di legge per assegnamenti a favore dei danneggiati politici del 1820 e 1821* — *Squittinio su queste due leggi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana* — *Parole del Senatore Lauzi* — *Approvazione dell'enunciazione dell'articolo 366 del Codice penale* — *Osservazioni del Senatore Lauzi sopra gli emendamenti al progetto di legge dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'enunciazione degli articoli 367, 368, 376 del Codice penale* — *Proposta suppressiva del Senatore Castelli E. circa l'infanticidio, combattuta dal Relatore, e dal R. Commissario* — *Avvertenze dei Senatori Scialoja e Pinelli* — *Nuove obiezioni e aggiunta del Senatore Castelli E.* — *Accettazione di quest'ultima proposta dal Relatore* — *Dichiarazioni del R. Commissario* — *Proposta del Senatore Scialoja* — *Sospensione della votazione su entrambe queste proposte* — *Schiarimenti del Relatore sull'articolo 533* — *Approvazione dell'enunciazione di quest'articolo* — *Emendamento del Senatore Castelli E. all'articolo 660 combattuto dal Relatore e dal R. Commissario* — *Sospensione della votazione sopra quest'emendamento* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro dell' Interno, ed il Commissario Regio.

Il Senatore, Segretario, Scialoja dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3754. Il conte Ernesto Lefebvre di Napoli, per mezzo di procuratore, domanda che sia mantenuta ferma in suo favore la provvisione sovrana la quale gli delegava sulla pensione di Olimpia Clary un assegnamento mensile di ducati 50 fino ad estinzione del mutuo fatto alla medesima di 3000 ducati. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Senatore Manzoni T. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Tommaso Manzoni.

Senatore Manzoni T. Valendomi della facoltà che accorda l'articolo 28 del regolamento, desidero che nel processo verbale si dica che io, trovandomi presente, avrei votato per l'emendamento proposto dal Senatore Marzucchi.

Presidente. A termini del regolamento, sarà fatta menzione della dichiarazione del Senatore Tommaso Manzoni.

Se non vi sono altre osservazioni, il verbale s'intenderà adottato.

Si dà lettura delle lettere colle quali i Senatori Strozzi e Merini domandano un congedo che è loro accordato dal Senato.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore conte Canestrì, prego i signori Senatori Simonetti e San Vitale d'introdurlo nell'aula per prestare il giuramento.

(Introdotta nell'aula il nuovo Senatore conte Canestrì presta il giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor Senatore Canestrì del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

INTERPELLANZA DEL SENATORE ARRIVABENE AL MINISTRO DELL'INTERNO.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene per un'interpellanza al Ministro dell'Interno.

Senatore Arrivabene. Signori Senatori, mentre stiamo discutendo i destini futuri dei grandi colpevoli, ho creduto che vi fosse una certa opportunità chiamando l'attenzione del Ministro dell'Interno sopra colpevoli minori che subiscono la loro pena nelle carceri di reclusione.

Da alcun tempo venne osservato che nelle carceri di reclusione la mortalità è aumentata.

Io non ho dati particolari sopra tutte le prigioni di questa natura, ma ne ho dei particolarissimi sopra il carcere di Milano. Questi dati mi sono stati forniti da uno dei nostri colleghi, il quale adempiendo con amore ai doveri del suo ministero, è condotto a visitare sovente le prigioni. Ebbene, o Signori, nella casa di reclusione di Milano, dal 1 gennaio 1865, a tutta la metà di questo mese, sopra 550 prigionieri ne sono morti 42 e ne entrarono nell'infermeria 100.

Non si sa a che cosa attribuire questa straordinaria mortalità; la prigione è salubre, esiste da circa 100 anni e non si è mai verificato che esercitasse un'influenza sinistra sopra i prigionieri.

D'altra parte il cibo dato loro è sano, e sono circondati da cure che i sentimenti di umanità esigono.

Non sapendo dunque a che attribuire questo triste fatto, si vorrebbe quasi credere che sia dovuto al sistema introdotto da tre anni, di obbligare i detenuti nel tempo del lavoro al silenzio.

Voi sapete, o Signori, che quando il governo di Francia mandò i signori Toqueville e Beaumont a studiare in America il sistema penitenziario, ritornati fecero conoscere i due sistemi che vigevano allora in quelle prigioni, uno chiamato di Filadelfia, l'altro di Auburn.

Il sistema di Filadelfia consiste nel carcere cellulare assoluto; quello di Auburn nell'essere i detenuti separati la notte, e nel lavoro in comune di giorno col silenzio.

Entrambi questi sistemi sono, a mio avviso, difettosi, ad essi è preferibile quello proposto dalla Commissione governativa, perchè evita gli eccessi di dell'uno che dell'altro.

I fatti da me accennati sono abbastanza gravi perchè io mi permetta di pregare l'onorevole signor Ministro dell'Interno di volere prendere speciali informazioni sopra quest'argomento e fare studiare quali possono essere le vere cagioni di quest'infortunio, e trovare il modo, se è possibile, di porvi riparo.

Ministro dell'Interno. Fui informato dall'illustre mio collega il Presidente del Consiglio, che l'onorevole Senatore Arrivabene intendeva oggi muovermi un'interpellanza sulla condizione sanitaria del carcere di pena di Milano.

Io quindi ho cercato in questo breve spazio di tempo, da ieri ad oggi, di avere tutte quelle notizie di fatto, le quali fossero sufficienti per poter dare le spiegazioni, che sarebbero state riconosciute necessarie, avuto riguardo alla natura dell'interpellanza che intendeva muovermi l'onorevole Senatore. Or bene, io debbo prima di tutto dichiarare, che il fatto della mortalità relativo al carcere di pena di Milano annunziato dall'onorevole Senatore Arrivabene è esatto. È vero che in questo primo trimestre, e dirò quasi quadrimestre dell'anno, la mortalità fu assai maggiore nel carcere di pena di Milano, di quello che sia stata negli anni precedenti.

Bisogna adunque indagarne le cause. L'onorevole interpellante già notava bene a ragione, che la località e l'edificio del carcere di pena di Milano non lasciano nulla a desiderare sotto l'aspetto igienico; che il vitto è sano, e che il numero dei detenuti non è sproporzionato alla capacità del carcere, ma sta precisamente entro i limiti segnati dalle ragioni igieniche.

L'onorevole Senatore Arrivabene suppone che ciò possa provenire dal sistema introdotto del lavoro di questi detenuti col silenzio obbligatorio. Io non sarei del suo avviso, perchè questo sistema è generale in tutte le carceri di reclusione dello Stato; eppure non si è avvertito quell'eccesso di mortalità nelle altre carceri.

Potrei addurre in prova i dati statistici, che dimostrano, come nelle altre carceri non ebbe luogo un'eccedenza insolita di mortalità, benchè vi sia lo stesso sistema del lavoro in comune col silenzio obbligatorio.

Dunque questo non potrebbe esserne la causa.

Io stimo, che la causa sia accidentale.

Dalle notizie raccolte risulta, che nella carcere di Milano venne accolto un numero considerevolissimo di detenuti delle Provincie Meridionali, e per una coincidenza difficile a spiegarsi, i più di questi si trovavano già infetti da malattie gravi e croniche.

La cosa fu riconosciuta dapprima; e non dopochè venne annunziata quest'interpellanza.

E per verità, il rapporto medico in data 10 aprile constatava appunto, e chiama l'attenzione della direzione generale delle carceri e del Ministero su questa eccessiva mortalità; giacchè al 10 aprile il numero dei decessi era già di 38 sopra 550 detenuti; ma 36 erano morti per malattie croniche, i cui germi molto svilup-

pati avevano i reclusi portato seco al loro ingresso nella casa di pena.

Le malattie croniche che hanno alimentato la mortalità, sono la tabe polmonare, e la tisi intestinale.

In quel rapporto medico si soggiunge ancora, che sopra 113 ammalati che ci sono attualmente, 10 versano in grave pericolo di vita, e poco meno di 80 sono affetti da malattie, che tardi o tosto minacciano di farli fatali, e appunto quasi tutte di questa natura, tabe polmonare, o tisi intestinale.

La ragione che può spiegare questo genere di malattia è difficile trovarla. Credo vi contribuisca molto l'impressione che provano i detenuti delle Provincie Meridionali trasportati nelle carceri dell'Alta Italia.

Il cambiamento di clima, l'allontanamento dal luogo natio, lo sconforto che nasce dal sapersi lontani dai parenti, dalle persone da cui possono ottenere qualche sussidio, avere qualche visita amichevole, affettuosa, influiscono molto sul morale, e può benissimo la tristezza, che ne è la conseguenza, dare origine a questa specie di malattie, che generalmente riescono fatali.

Quindi è, che il Governo avendo riconosciuto tale stato di cose, e supponendo, che la causa di cotesta mortalità potesse provenire appunto dalle ragioni che ho addotte, si occupa ora precisamente di farci studiare un modo d'ingrandire, e moltiplicare le case di pena nelle Provincie Meridionali, giacchè il Senato forse non ignora, che ivi è scarsità grande di locali destinati per scontare la pena della reclusione.

In tutte queste Provincie non c'è sito che per mille detenuti, mentre che nell'Italia superiore vi sono locali destinati ed adatti per 6500 individui.

Questa è la ragione per cui appunto per diminuire il numero dei detenuti nelle carceri delle Provincie Meridionali, cagione di gravissimi inconvenienti, si era cercato di farne venire dalle Provincie Meridionali nelle settentrionali. Ma poichè si vede che l'effetto sarebbe veramente lamentevole e disastroso all'umanità, già fin d'ora il Ministero, e particolarmente la Direzione delle carceri, si occupa di cercare locali che sieno fra i conventi o altri edifici approssimativamente adatti, per quindi rinviare nelle Provincie Meridionali quegli infelici i quali soffrono tanto nelle Settentrionali. Appunto per eliminare ogni dubbio che la malattia potesse nascere da un cibo meno salubre o da lavori i quali potessero nuocere specialmente a questa classe di detenuti, massime nella condizione fisica in cui versavano, si è tolto il lavoro della cardatura nel carcere di Milano, lavoro che influisce molto a peggiorare la condizione degli individui affetti da tisi; e così pure i lavori di trecce di paglia per i cappelli, anche perchè arrecano una grande umidità, che tutti sanno, essere assai nociva.

Si è inoltre migliorato il cibo, se n'è sostituito uno più salubre, si è introdotto, a vece degli erbaggi, maggior quantità di carne, si è accresciuto il numero dei letti, appunto per allontanarli dall'umidità del terreno.

Così si sono esauriti tutti i mezzi, direi, per vedere se questi miglioramenti nel vitto e nel lavoro potessero produrre buon frutto e scemare i casi di mortalità; ma si è veduto che questo influisce poco. Non rimane perciò altro mezzo che avvicinarli di più al proprio clima, alle Provincie Meridionali; ed è ciò che il Ministero con tutta la sollecitudine possibile va facendo. Ho anzi ora già preparato un progetto di legge, per convertire in carcere un grande edificio a Solmona, un castello che era già stato destinato a ricovero dei mendici, ma di cui le Provincie non hanno tratto partito, il quale sarebbe capace di circa 500 individui. Il Governo ha fatto di più: per diminuire il numero de' detenuti, sproporzionato alla capacità dei locali, e quindi per trovare un ambiente più sano, ha pure cercato di accrescere il numero dei locali destinati per i lavori forzati a vita.

È tristo a dire, ma pure è la verità, ed è perciò che bisogna cercare di ripararvi: nelle carceri di reclusione o giudiziarie ci hanno alcune migliaia di condannati ai lavori forzati, perchè manca nei bagni il locale per poterli ricoverare; questo è inconveniente gravissimo, che voi potete apprezzare: costoro occupano ora il posto di quelli che sono condannati alla reclusione; il perchè bisogna tenere questi ultimi nelle carceri giudiziarie, ed altri nelle carceri mandamentali, con gravi inconvenienti; perchè i detenuti sono in isproporzione colla capacità del locale. Per ovviare a tali difficoltà d'accordo col Ministro della Marina, si è inteso di stabilire ancora un bagno, e di giovare anche di alcune navi fuori d'uso per raccogliere un certo numero di questi condannati ai lavori forzati, che tuttora si trovano nelle carceri di pena.

Io credo che fra 8 o 10 giorni, 700 o 800 circa di questi condannati ai lavori forzati i quali giacciono ancora nel carcere di pena, oppure nel carcere giudiziario, saranno consegnati all'Amministrazione della Marina per essere messi in locali appositi; e quindi si potrà accrescere lo spazio per i condannati alla reclusione, ed anche far posto nelle Provincie Meridionali, per spedire, ritornare, al loro paese natale, quelli che si trovano qui, con molto danno della loro salute.

Io spero che queste spiegazioni varranno ad appagare l'onorevole Senatore Arrivabene, e persuaderlo che per parte del Ministero si fa quanto è materialmente ed umanamente possibile a migliorare la condizione di questi infelici, onde non soccombano, direi, per difetto di locali, o per altre cause dipendenti dal Governo.

Se le Finanze dello Stato si trovassero in condizioni meno tristi, si potrebbe chiedere una spesa anche ragguardevole per la costruzione di altre carceri di pena di cui si sente la necessità; ma, Dio buono! si sa che bisogna subito ricorrere a milioni per tale oggetto; e quindi è uopo andare a rilento.

Anche a questo riguardo però il Ministero studia ora un progetto, il quale, ove riesca, potrebbe forse, senza

grande aggravio immediato dello Stato, provvedere in un tempo non troppo remoto una certa quantità di carceri di pena per potervi ricoverare meglio i detenuti.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Io non ho mai dubitato un momento che l'onorevole Ministro dell'Interno, conosciuto per i suoi sentimenti d'umanità, non si sarebbe preso carico di questo doloroso fatto.

Io però non posso essere interamente del suo avviso, quanto alla triste efficacia del silenzio forzato; giacchè non è solamente nel carcere di Milano, ma anche in altri carceri che questo male si è manifestato; perchè bisogna essere persuasi, che quando una creatura umana si trova in faccia del suo simile e non può mai dire una parola, è come un affamato che vedendo una tavola ben imbandita, non vi si potesse accostare.

D'altra parte sono assicurato che vi è un tale spavento tra i prigionieri giacenti nelle carceri di reclusione, che domandano in grazia di essere a preferenza condannati ai lavori forzati.

Dopo ciò ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che ha avuto la bontà di dare.

Senatore Scialoja. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Scialoja. Fra gli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno ve n'è uno che concerne l'ampliamento del territorio della città di Firenze; la sola enunciazione di questo disegno di legge fa intendere al Senato come esso sia di grandissima urgenza.

Crederei quindi che, interrompendo l'ordine del giorno, si cominciasse oggi da questo progetto di legge la di cui discussione forse sarà o nulla o brevissima.

Presidente. Il Senato ha udito la proposta del Senatore Scialoja; se non vi sono opposizioni, darò lettura del disegno di legge che sarà intercalato ora nell'ordine del giorno.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 214.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli, di cui darò nuova lettura.

« Art. 1. È approvata l'ampliamento del territorio della città di Firenze, secondo che trovasi stabilito d'accordo in via di massima tra i Comuni di Firenze, Pellegrino da Careggi, Fiesole, Rovizzano, Legnaia, Galluzzo e Bagno a Ripoli, salvo le modifiche che nel determinare sopra luogo la delimitazione, i Comuni stessi crederanno necessarie.

» In caso di dissenso, il Governo del Re, previo parere del Consiglio compartimentale, è autorizzato a regolare le questioni relative. »

(Approvato.)

« Art. 2. La liquidazione degli interessi dei Comuni suddetti sarà fatta a norma delle leggi in vigore sull'amministrazione comunale e provinciale, senza che tale liquidazione possa in alcun modo impedire l'ampliamento immediato. »

(Approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo del Re di ricomporre le parti residue dei detti Comuni secondo il voto espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze nella sua adunanza del 20 febbraio 1865. »

(Approvato.)

Poichè si deve procedere ad una votazione per appello nominale, io propongo al Senato di pigliare anche fin d'ora in considerazione il progetto di legge distinto col numero 203, composto d'un articolo solo intitolato: Progetto di legge per assegnamenti a favore dei danneggiati politici del 1820 e 1821, che credo non possa dar luogo a gran discussione.

Se non sonvi opposizioni, leggerò questo progetto.

(V. Atti del Senato N. 203.)

« Articolo unico. È iscritta nel bilancio del Ministero dell'Interno la somma di lire 60,000 a favore di coloro che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione del 1820 e 1821, per la causa della libertà e della indipendenza italiana versano in stretto bisogno, e meritano per servizi resi alla patria la considerazione del Governo. »

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, rileggerò l'articolo per la sua votazione.

(Vedi sopra.)

Non facendosi opposizione ed essendo questo progetto di un articolo solo, si passerà immediatamente allo squittinio segreto, congiuntamente all'altro progetto per l'ampliamento del territorio della città di Firenze, e prego uno dei signori Segretari di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio.

Pel progetto di legge relativo all'ampliamento del territorio della città di Firenze.

Votanti	81
Favorevoli	68
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Pel progetto di legge per l'assegnamento ai danneggiati politici del 1820 e 1821.

Votanti	81
Favorevoli	53
Contrari	28

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE
ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale.

Ritornamento al Senato che la discussione si era fermata all'articolo 366 accennato nell'articolo 1 del disegno di legge dell'Ufficio Centrale.

Su questo articolo la discussione era stata chiusa, e non rimane ora che passare alla sua votazione.

Però prima di ciò fare, darò nuovamente lettura dell'articolo del Codice penale a cui si riferisce l'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Lauzi. Domando la parola prima di questa votazione.

Presidente. Ritene dunque il Senato che nell'articolo 1 l'Ufficio Centrale propone la surrogazione dei lavori forzati a vita ad alcuni casi di reati, che ora col Codice penale sono puniti colla morte.

Tra questi casi vi ha quello contemplato nell'articolo 366 del Codice penale, pel quale reato l'Ufficio Centrale propone che, in luogo della pena di morte, sia surrogata quella dei lavori forzati a vita.

Io quindi rileggo l'articolo 366, e prima di esso il N. 1 dell'articolo 365, per la relazione che hanno questi due articoli fra di loro.

• Art. 365. N. 1. Se in materia criminale ha deposto in aggravio dell'imputato, soggiacerà (il colpevole di falsa testimonianza) alla pena dei lavori forzati a tempo.

• Art. 366. Nei casi preveduti del N. 1 dell'articolo precedente, se l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il testimone, che ha falsamente deposto in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo.

• Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi. »

Io porrò ora ai voti la conservazione del cenno dell'articolo 366, testè letto, nell'articolo 1 del progetto dell'Ufficio Centrale; ond'è che chi intende conservare questo cenno abolisce la pena di morte per questo reato e vi surroga quella dei lavori forzati a vita, e chi lo toglie mantiene per tale reato la pena di morte.

Ora do la parola al signor Senatore Lauzi, ben inteso, non sul merito, perchè, come sa, la discussione di merito è chiusa.

Senatore Lauzi. Non entro nel merito della questione anche per una ragione che il Senato facilmente comprende; che cioè io non sono atleta da entrare in una lotta nella quale hanno combattuto persone che

per scienza e per esperienza sono tanto al di sopra di me.

Ma io sento qui, prima che si progredisca nella votazione di questi emendamenti, la necessità di dire qualche cosa in nome dell'Ufficio Centrale, cioè vorrei che il Senato mi permettesse di esporgli brevemente, non le ragioni intrinseche, che si bene furono segnalate e sviluppate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio medesimo, della unificazione, che ebbe per scopo l'Ufficio, ma le ragioni estriuseche, le quali se non trovarono luogo nella detta relazione, è però bene che il Senato le conosca.

Presidente. Io prego l'onorevole Senatore Lauzi di avvertire che egli rientra nella discussione di merito.

Senatore Lauzi. La mia discussione è generica.

Presidente. La discussione di merito è chiusa ed io non potrei, secondo il regolamento, accordarle più la parola su essa.

Senatore Lauzi. Mi perdoni. Si ritiene che non si possa più parlare di ciò che anche indirettamente tocca il progetto ...

Presidente. Siccome la discussione generale sull'art. 366 è chiusa, e le osservazioni che intende fare l'onorevole Senatore Lauzi pare che non solo si attaglino a questo articolo ma anche ai successivi, io lo pregherei di riservarsi a parlare su di essi, perchè evidentemente se ora che la discussione è chiusa, do a lui la parola, non potrei negarla ad altri Senatori che la domandassero.

Pongo dunque ai voti anzitutto la conservazione nell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale dell'enunciazione dell'articolo 366 del Codice penale.

Chi intende conservare quest'enunciazione dell'articolo 366, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. L'articolo 367 immediatamente successivo è così concepito:

« I periti che scientemente attestassero fatti falsi, o false circostanze in giudizio, ovvero dolosamente vi portassero falsi giudizi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei due precedenti articoli. »

La parola è all'onorevole Lauzi.

Senatore Lauzi. Quando l'Ufficio Centrale obbedendo al voto quasi unanime degli Uffici, che venne confermato anche recentemente nella pubblica udienza del Senato, non potè accogliere l'abolizione della pena di morte, esso dovette proporsi il quesito, se si doveva respingere puramente e semplicemente la legge, lasciando le cose come sono; o se si doveva approfittare di questa occasione per proporre un progetto che unificasse in tutto il Regno la legislazione penale.

Le ragioni intrinseche per le quali fu prescelto il tentativo di unificazione, mi si perdoni se lo ripeto, furono esposte nella relazione dell'Ufficio Centrale; le ragioni estriuseche non furono ancora dette.

Quando l'Ufficio Centrale si propose di presentare all'approvazione del Senato un progetto di unificazione, non intese già di proporre un progetto che fosse il migliore possibile; ma di proporre un progetto che potesse essere posto in atto subito, contemporaneamente a tutta l'altra parte dell'unificazione legislativa. Perché il progetto di unificazione divenisse un fatto, tre essendo i poteri legislativi, l'Ufficio Centrale ha dovuto avere presente questa difficoltà, che bisognava avere almeno un altro dei poteri legislativi aderente, perchè il progetto potesse avere autorità di tornare innanzi al terzo; e che bisognava a questo terzo potere portare un progetto che non urtasse troppo le opinioni già manifestate, e che potesse essere accolto.

Il Governo da principio si era astenuto dal proporre l'unificazione della legislazione penale per ragioni diverse, già note, ma soprattutto per le difficoltà dell'argomento.

Ma da sezzo, quando era per finire la discussione nell'altra aula parlamentare, il Governo, che non accoglieva il punto cardinale, che fu poi ammesso nella Camera elettiva, era venuto in campo con un progetto di conciliazione. Aveva detto: se non aboliamo interamente la pena di morte, perchè questo desiderio di tutti i cuori generosi, di tutti gli animi onesti, disgraziatamente non lo crediamo immediatamente e completamente attuabile, ci pare già opera buona ed utile, e che sarà accolta benignamente dal sentimento universale, se proponiamo la riduzione dei casi in cui possa essere applicata la pena di morte, ai più atroci delitti, a quelli che più offendono la pubblica coscienza, ma pur sempre ad un piccolo numero.

Ravvisò necessario l'Ufficio Centrale di porsi su questa via di concerto col Governo del Re, perchè appunto avesse questo ausiliare, e perchè unito a quello potesse presentare il progetto alla Camera elettiva.

Però l'Ufficio non seguì servilmente la proposta ministeriale.

Da una parte i desiderii e le proposte governative relative al numero dei giurati necessari per giudicare dei casi di pena capitale, li credette cosa estranea al Codice, e lasciò l'esame di una mutazione, se può essere utile, alla Commissione incaricata dello studio della procedura penale.

Dall'altra parte non istette nemmeno al numero preciso dei casi a cui il Governo riduceva la applicazione della pena capitale, cioè a sette casi: ma per quanto gli dolesse ravvisò ancora ragioni di ordine superiore, ravvisò ancora motivi di necessità per aumentare a nove questi casi.

Però da 26, come stanno nel Codice che (meno la Toscana ed in parte le Provincie Meridionali) vige nel resto del Regno d'Italia, nel Codice del 1859, da 26 casi, ripeto, ridurre a 9, era già un passo notevole in questa graduata abolizione, o diminuzione della pena capitale.

Assicuratosi in certo modo l'Ufficio Centrale dell'assenso governativo, il quale infatti in massima fu già

dichiarato innanzi al Senato, gli rimaneva a vedere come avrebbe potuto conciliarsi a questo progetto di unificazione, perchè fosse attuato, anche il favore della Camera elettiva, la quale sicuramente dovrebbe fare un grande sforzo retrocedendo in parte dal giudizio già emesso relativamente alla pena capitale.

Ora questo principalmente si credette ottenere colla idea stessa dell'unificazione.

Tutto si unificava, e grande è l'importanza di unificare anche le leggi penali.

Il Relatore (questa è una ragione intrinseca) vi ha già dimostrato come forse c'era maggior bisogno di unificare la legislazione penale che la civile; ma il progetto della Camera non aveva unificato interamente; restavano ancora nelle Provincie Meridionali delle mutazioni fatte, le quali erano disgiunte, dirò così, dal corpo della legislazione penale che si adottava per tutto il Regno e che si estendeva alla Toscana.

L'Ufficio Centrale comprese anche questo, e quindi con lievi modificazioni che credette reclamate da ragioni che è inutile che io qui ripeta, cercò di introdurre nella legislazione il maggior numero di quei miglioramenti che, a detta di tutti gli uomini versati nelle scienze del diritto penale, erano stati introdotti nelle Provincie Meridionali coi decreti del febbraio e del giugno 1861.

Restava un'ultima cautela perchè l'unificazione diventasse un fatto; restava che si presentasse con poche complicazioni, con una certa semplicità, tale che potesse rendere più breve che fosse possibile la discussione, affinchè nella posizione in cui ci troviamo, che il termine dei lavori parlamentari dipende da circostanza fatale, non dipende nè dalla volontà del Governo nè da quella del Parlamento, potesse aver tempo il nuovo progetto di essere presentato, comunque poi accolto, alla Camera elettiva.

Se queste cose mi sono permesso di rammentare, egli è perchè, col massimo rispetto alla scienza ed alle realissime intenzioni di chi viene proponendo man mano di introdurre variazioni nel progetto mantenendo la pena di morte in quei casi in cui l'Ufficio Centrale propose di abolirla, è perchè (torno a dire non entro nel merito, rispetto le alte ragioni di convenienza, e scientifiche che dettano questa proposta) mi pare che ove per avventura il progetto dell'Ufficio Centrale venisse modificato coll'aumentare i casi di pena di morte, potrebbe essere migliore (non decido la questione), potrebbe essere meno imperfetto, voglio ammetterlo, ma non sarebbe tale che potesse diventare immediatamente, come aveva per iscopo l'Ufficio Centrale, un progetto di unificazione da attuarsi unitamente a tutte le altre leggi unificatrici già votate.

Questa cosa, io prego il Senato e, con tutta la considerazione dovuta, anche gli onorevoli Senatori che avessero intenzione di migliorare la legge con nuove proposte, di aver presente. Io soggiungerò poi ancora due brevi riflessi.

Oltre l'idea stessa di unificare, si è lusingato l'Ufficio Centrale che causa di buon accoglimento per parte della Camera elettiva potesse essere questo sicuramente imponente numero di casi che si tolgono alla pena capitale: 17 sopra 26. Un nuovo caso oramai, col rispetto dovuto al Senato, fu ammesso, per cui dirò ora 10 contro 16. Ma se per avventura altri casi si ammettessero, che i 10 diventassero 14 e i 17 diventassero 12, io temo molto che si potesse ottenere dalla Camera elettiva il recesso dalla presa risoluzione.

L'ultima osservazione che intendo fare è questa: se questa legge, già dal Senato variata, non ha la fortuna, non ha forse il tempo di essere accolta dall'altro ramo del Parlamento, le cose rimarranno nello stato in cui sono. Lo stato in cui sono, voi lo conoscete. La Toscana nella quale tanto si dolse di dover, sebbene in numero ristretto di casi, riportare la pena di morte e speriamo non per lunghissimo tempo, non avrebbe nemmeno i 10 casi, ma il resto del Regno, dove vige il Codice del 1859, resterebbe coi 26! In Toscana sarebbero punite alcune azioni che in forza del Codice del 1859 non lo sono nelle altre Provincie, e colà non sarebbero invece puniti nuovi reati che per rispetto all'indipendenza e alla libertà del voto elettorale furono introdotti nel nostro Codice.

Rammento di fuga che alcuni reati non sarebbero puniti nelle Provincie Meridionali che puniti sono nelle rimanenti del Regno.

Ora, vede il Senato se a fronte di questi gravissimi interessi non possa essere il caso di lasciare il meglio per prendere il bene, di non cercar troppo di perfezionare il progetto, acciocchè riesca possibile di effettuarlo.

Presidente. Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'enunciazione di questo articolo.

Chi intende di mantenere nell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale la menzione dall'Ufficio stesso, postavi dell'articolo 366 del Codice penale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo l'articolo 368.

« Alle stesse pene rispettivamente stabilite ne' tre precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gli istigatori ed altri cooperatori alle false testimonianze o perizie. Tali pene saranno accresciute d'un grado qualora nella subornazione, istigazione o cooperazione sia stato dato o promesso danaro od altro corrispettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatto violenza. »

Vede adunque il Senato che secondo quest'articolo vi sono due casi nei quali è applicata la pena di morte, e l'Ufficio Centrale ha suggerito che a questa venga sostituita quella dei lavori forzati a vita.

È aperta la discussione su questo articolo 368.

Se non vi sono osservazioni, lo porrò ai voti.

Chi intende mantenere nell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale la menzione dall'Ufficio stesso fatta dell'articolo 368 del Codice penale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'Ufficio Centrale fa la stessa proposta relativamente all'articolo 376 del Codice penale, del quale do lettura.

« Art. 376. Se in conseguenza della calunnia abbia avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato.

» La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi qualora la condanna non abbia avuto la sua esecuzione. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende mantenere nell'articolo primo dell'Ufficio Centrale la menzione dell'art. 376 del Codice penale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Proseguendo, l'articolo fa menzione dei reati di infanticidio; io rileggerò i due articoli del Codice penale che si riferiscono a questi casi, cioè: l'art. 525 e l'articolo 531. Il primo è così concepito:

« Art. 525. L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio. »

« Art. 531. I colpevoli di crimini di parricidio, di veneficio, d'infanticidio e di assassinio sono puniti colla morte.

» Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto d'un velo nero. »

È aperta la discussione sulla proposta dell'Ufficio Centrale, di surrogare anche per l'infanticidio la pena della morte con quella dei lavori forzati a vita.

Senatore Castellì E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì E. Io spero, signori Senatori, che malgrado le considerazioni che vi sono state testè sottoposte dall'onorevole Senatore Lauzi sulla convenienza generica di non alterare per nulla il progetto dell'Ufficio Centrale, mi permetterete di farvi alcune osservazioni speciali relativamente al reato di infanticidio per dimostrarvi che la conclusione a cui tenderebbe l'Ufficio Centrale non è accettabile.

Il Codice penale del 1859 all'articolo 531 uguaglia il reato d'infanticidio al parricidio, al veneficio, all'assassinio.

Con questa disposizione significa l'articolo, che nella mente del legislatore l'infanticidio è un reato *sui generis* assai più grave degli omicidii comuni; tanto che nell'infanticidio, come nel parricidio, la circostanza della premeditazione non influisce sulla applicazione della pena; sia premeditato l'infanticidio, e quindi costituisca un assassinio nei termini generali della legge, sia commesso per un moto istantaneo e costituisca quindi un omicidio scervo delle circostanze aggravanti che costituiscono l'assassinio, in ambi i casi il legislatore vi applica la pena di morte.

Questa disposizione, a mio avviso, come è pure l'avviso dell'Ufficio Centrale, è esorbitante. Secondo me l'omicidio di un infante non diversifica per nulla da qualsivoglia altro omicidio nè per l'immoralità dell'azione, nè per il danno sociale che ne deriva.

Perchè adunque si dovrebbe proteggere maggiormente l'infante, quasi che la di lui vita e conservazione siano più preziose della vita, della conservazione di un adulto?

Manteneudo questa disposizione si viene a questa conseguenza, che siccome dall'articolo 525 l'infanticidio è definito — l'omicidio di un infante di recente nato — tutta la differenza nell'applicazione della pena starebbe nell'apprezzare se sia, e in quali casi si debba intendere di recente nata la persona uccisa, di guisa che la sola circostanza della sua nascita anteriore o posteriore di un giorno basterebbe a rendere o no applicabile all'uccisore la pena di morte; non è mestieri che io dica quanto questo criterio sarebbe contrario ai retti principii del diritto penale sulla imputabilità.

Io quindi convengo coll'Ufficio Centrale che non si possa indistintamente mantenere una disposizione, la quale, senza distinguere i casi di premeditazione dal reato commesso per determinazione istantanea, punisca sempre di morte l'infanticidio.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Perdoni l'onorevole Senatore Castelli, ma parmi che le sue osservazioni starebbero meglio allora quando verrà in discussione la modificazione che si propone all'articolo 533.

Senatore Castelli E. Siccome l'Ufficio Centrale propone che si abolisca la pena di morte per l'infanticidio, io debbo discutere la questione su questo terreno, ed io intendo dimostrare che va tolta la pena di morte all'infanticidio quando il reato è commesso per moto istantaneo e che va mantenuta quando è commesso con premeditazione.

Io ripeto, che per me l'infanticidio è un omicidio qualunque. Invece nel Codice attuale non c'è distinzione; tanto che è punito sempre colla morte.

Or che cosa propone l'Ufficio Centrale?

Senza distinguere fra il caso di premeditazione, e il caso dell'istantaneità del reato, vuol sempre esonerare l'infanticida dalla pena di morte.

E qui, a mio parere, l'Ufficio Centrale cade, in senso opposto, nello stesso errore in cui cadde il Codice del 1859.

L'Ufficio Centrale, come il Codice del 1859, non ha voluto distinguere fra l'infanticidio commesso con premeditazione e l'infanticidio commesso per un moto istantaneo, e ciò, a senso mio, è contro i principii del diritto.

In conseguenza di questa considerazione, alla quale male potrei prevedere che cosa possa obbiettarsi, mi sembra evidente, che in luogo di abolire indistintamente la pena di morte per questi reati, si debba provvedere in modo, che la legge lo consideri come un omicidio qualunque, per guisa che vi si applichi la

pena che si applicherebbe se l'omicidio fosse commesso sulla persona di un adulto.

Io quindi, riservandomi di proporre specificamente una modificazione all'art. 533, quando esamineremo le modificazioni che sono proposte nel Codice, debbo intanto, nel senso dell'opinione che sostengo, proporre al Senato, che non ammetta nell'art. 1 del progetto dell'Ufficio Centrale le parole, che vi si leggono: *in quello dell'infanticidio*, colle quali si vorrebbe in modo assoluto ed indistinto abolire la pena di morte per l'infanticidio.

Senatore De Foresta, *Relatore*. È facile la risposta alle osservazioni dell'onorevole preopinante, ed io credo, che se esso avesse presente le modificazioni che furono fatte a questo Codice penale per le provincie napoletane, e delle quali dovremo discorrere quando verrà in discussione l'articolo secondo di questo disegno di legge, egli, l'onorevole preopinante, non le avrebbe neppure poste innanzi. Difatti di che si tratta ora?

Si tratta della pena da applicarsi all'infanticidio, cioè dell'omicidio volontario che la legge considera come qualificato, e perciò meritevole di pena maggiore allorchè ha luogo sulla persona di un fanciullo nato di recente. Il Codice applicava a questo omicidio qualificato la pena di morte; l'Ufficio Centrale vi propone di applicare invece la pena dei lavori forzati a vita.

Ma ciò impedisce forse che quando, invece di esservi un semplice omicidio volontario a danno del neonato, vi sia stato un omicidio con premeditazione, si applichi la pena di morte?

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. -No, certamente perchè in questo caso vi sarebbe un vero assassinio, pel quale si lascia ancora la pena di morte, nulla importando che l'assassinio sia commesso sulla persona di un fanciullo piuttosto che su quella di un adulto.

Io lo ripeto ancora una volta onde non possa mai rimanere alcun equivoco, noi intendiamo di togliere la pena capitale soltanto alla circostanza aggravante di essere il semplice omicidio volontario stato commesso sulla persona di un fanciullo nato di recente, e vogliamo che questa circostanza aggravante sia bensì valutata e punita severamente, ma non oltre i lavori forzati a vita.

L'Ufficio Centrale mantiene pertanto la sua proposta, e si oppone alla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Castelli.

Presidente. Ha la parola il Senatore Castelli E.

Senatore Castelli E. L'onorevole Senatore De Foresta ha fatto osservare al Senato che se io avessi avuto presente la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 525, non avrei fatto la proposta che ho avuto l'onore di sottomettere al Senato, ma osservo che tale proposta era determinata appunto dall'aver esaminato l'articolo modificato dall'Ufficio Centrale, e dall'averlo raffrontato con quella che esso presenta all'art. 1. del

suo progetto, secondo il quale vuole che indistintamente per l'infanticidio si abolisca la pena di morte.

L'onorevole De Foresta mi ha chiamato a riflettere che l'omicidio di un infante di recente nato se sarà premeditato, malgrado la proposta che fa l'Ufficio Centrale, continuerà ad essere punito di morte, perchè costituirà il reato d'assassinio. Io nego questa proposizione, e la nego fondandomi appunto sull'articolo 525, anche riformato nel modo che ha detto il Relatore. L'art. 525 stabilisce che l'omicidio volontario di un infante recentemente nato è qualificato infanticidio senza punto distinguere tra il caso premeditato e quello di una deliberazione istantanea, il che evidentemente significa che volle entrambi comprenderli sotto la medesima disposizione. Questo risulta da tutta l'economia degli articoli che precedono, nei quali sono definiti i reati di parricidio e di venefizio, nei quali la legge non fa similmente distinzione tra il caso della premeditazione e quello della istantaneità della deliberazione dell'agente, donde la ovvia conseguenza, che a quel modo che nessuno vorrebbe supporre che nella mente del legislatore il solo parricidio premeditato si sia voluto punire col l'estremo supplizio, per identità di ragione deve ritenersi che la premeditazione non è neppure una condizione in mancanza della quale non si faccia, a termini del Codice del 1859, luogo all'applicazione della pena capitale nel caso dell'infanticidio.

Conseguenza adunque di tutto questo è sempre quella alla quale sono venuto da principio, alludendo che se cioè si ammette la proposta dell'Ufficio Centrale, l'infanticidio senza veruna distinzione di circostanze sarà punito coi lavori forzati. Ora non vi è evidentemente nessuna ragione per proteggere meno l'infante di quello che si protegga l'adulto; e in conseguenza, avendo il Senato respinto l'abolizione della pena di morte relativamente agli assassini, rigetterà la proposta dell'Ufficio Centrale, secondo la quale l'infanticidio premeditato, che è del pari un assassinio, non sarebbe punito colla pena capitale.

Commissario Regio. Io credo, Signori, che tutta la questione che propone l'onorevole Senatore Castelli possa essere facilmente risolta, quando ci intendiamo intorno alla definizione dell'infanticidio, ed alle ragioni per le quali il legislatore ha fatto una disposizione speciale per questo reato.

L'Ufficio Centrale d'accordo col Governo credono che quella disposizione di rigore potesse scomparire dal Codice, od almeno venir mitigata col sostituirsi alla pena di morte quella dei lavori forzati a vita.

Il Codice penale, negli articoli che l'onorevole Senatore Castelli ha avuto la bontà di ricordare, distingue l'omicidio volontario semplice dall'omicidio, che si appella dai criminalisti ed anche dalla legge « *qualificato*. »

Le circostanze che qualificano gli omicidi e ne aggravano per legge la pena, alcune provengono dalla

qualità della persona uccisa; altre dal modo onde l'omicidio è eseguito.

Fra le prime di queste qualifiche va allogato l'infanticidio, ossia l'omicidio volontario di un fanciullo appena nato: fra le seconde l'assassinio, ossia l'omicidio volontario commesso con premeditazione. L'infanticidio adunque non è altro che l'omicidio volontario di un fanciullo di recente nato, secondo la definizione attuale del Codice: vedremo or ora se a questa definizione bisogna aggiungere qualche spiegazione. Certo è però che pel rigore de' principii quest'omicidio non dovrebbe essere punito che con la pena ordinaria degli omicidi volontari.

Ora, perchè la legge fa qui un'eccezione e punisce l'infanticidio con pena maggiore di quella serbata per la punizione di ogni altro omicidio volontario? Certo non è d'ordinario il dolo e lo stato morale del colpevole quello che consiglia questa aggravazione di pena: a questo reato, dice con molta giustizia l'onorevole Relatore, spingono quasi sempre o la tema del disonore o la miseria, o altre cause che, se non escludono, ne diminuiscono più o meno l'intenità. E nemmeno è il danno propriamente detto quello che consiglia quest'aggravamento di pena, poichè l'uccisione di un fanciullo non è d'ordinario più dannosa dell'uccisione di un adulto. Chi uccide un fanciullo appena nato non reca al certo più danno alla società di chi uccidesse Mirabeau, o anche un onesto padre di famiglia. Quale è dunque la ragione di questo aggravamento di pena? La ragione sta tutta nella condizione miserevole di questi poveri esseri che non si possono difendere e che la società può poco difendere: sta nella speciale protezione che richiedono questi esseri infelici che la società non ancora conosce e la cui distruzione è sì facile, e può essere sì facilmente occultata.

È per questi motivi che la legge aggrava la pena dell'omicidio semplicemente volontario di questi fanciulli; lo dichiara qualificato per la sola qualità della persona uccisa, e senza guardare se la determinazione ad uccidere il fanciullo fosse stata istantanea o premeditata, ne colpisce l'omicidio volontario semplice (*le meurtre*) di pena severissima.

Questa pena dal Codice del 1859, come dal Codice francese è per la sola considerazione delle condizioni dell'ucciso elevata fino alla morte. Non per tanto voi conoscete, o Signori, come questa pena stabilita indistintamente per l'infanticidio sia stata soggetta a gravi censure; e ricorderete certamente come nel 1829 quella gloria italiana che fu Pellegrino Rossi, facendo nel suo trattato di diritto penale l'esame del Codice penale francese, scriveva queste gravi parole che mi permetto di ricordare:

« La pena di morte, diceva egli, quantunque prodigata nel Codice francese meno che nell'antica legislazione, vi si trova pur nondimeno serbata a troppo gran numero di crimini. Ma essa viene specialmente applicata senza discernimento, senza le distinzioni che

la giustizia e l'opinione pubblica richiamano.... Si tratta di omicidio *qualificato*, viene applicata la pena di morte; *anche per l'infanticidio!* » È dietro queste riflessioni che le legislazioni più moderne hanno cercato di temperare quella eccessiva ed indistinta severità.

Così, per recarne qualche esempio, la legge pubblicata in Francia il 25 giugno 1824, conservò la pena di morte per l'infanticidio, ma ammise per esso il beneficio delle circostanze attenuanti, beneficio che allora non era concesso per gli altri reati. Il Codice di Baviera ridusse alla pena della casa di lavoro quella dell'infanticidio; e lo punì di morte solo quando fosse stato commesso da pubbliche meretrici condannate altra volta per lo stesso reato. Il Codice di Prussia del 1852 non ha disposizioni speciali per l'infanticidio; loonde va compreso fra gli omicidi semplici (*isdtschlog*) o l'assassinio (*mord*) secondo che è stato commesso o no con premeditazione.

Un concetto simile ha seguito il progetto del Codice belga del 1862, e lo ha espresso in due articoli, che vedrei volentieri riprodotti nella nostra legislazione, se si trattasse di fare un Codice anziché di modificare soltanto il Codice in vigore. Questi articoli sono gli articoli 441 e 442 di quel progetto così concepiti:

« Art. 441. È qualificato infanticidio l'omicidio commesso sopra un fanciullo al momento della sua nascita, o immediatamente dopo. »

« Art. 442. L'infanticidio sarà punito secondo le circostanze come omicidio volontario (*meurtre*), o come assassinio (*assassinat*).

» Non pertanto la madre che avrà commesso l'infanticidio sopra il figlio illegittimo, sarà punita con i lavori forzati da 10 a 15 anni.

» Se abbia premeditato l'omicidio prima del parto sarà punita con i lavori forzati da 15 a 20 anni. »

L'Ufficio Centrale, Signori, è andato più oltre, non ha creduto cancellare affatto dall'omicidio volontario di un fanciullo la qualifica che è suggerita dalla sua misera condizione; ha creduto dover tener conto fino ad un certo punto delle ragioni che ho innanzi indicate, le quali raccomandano questi esseri deboli ad una speciale protezione della società. Ha quindi continuato a ritenere come qualifica dell'omicidio volontario quella dell'infanticidio, solo perchè l'omicidio è stato commesso sopra un fanciullo di recente nato. Ma non ha creduto, ed a ragione, che questa qualifica potesse elevarne la pena fino alla morte, come era statuito dall'articolo 531. E però opinando che la pena dell'infanticidio non potesse essere quella stabilita per ogni altro omicidio volontario, la quale, come indi a poco ci occorrerà vedere, è fissata al massimo dei lavori forzati a tempo, e quella di morte serbata per gli omicidi più atroci, e specialmente per l'omicidio commesso con premeditazione; ha proposto per l'infanticidio, o sia per l'omicidio volontario di un fanciullo di recente nato, la pena de' lavori forzati a vita.

È quest', Signori, il concetto che ha dettato questa

parte dell'articolo 1. del progetto di legge in discussione. Ed il Governo lo ha accettato, siccome quello che non solo risponde al bisogno ed al concetto di ridurre i casi di pena capitale, ma è ancora informato da sani principii di giustizia e di legalità.

Ma se l'omicidio volontario in persona di questi fanciulli è commesso con premeditazione, cioè con fredda riflessione e con disegno fermato prima dell'azione, allora esso riunisce due qualifiche, quella che nasce dalla qualità della persona uccisa, e quella che proviene dalla maniera con cui è stata uccisa: allora esso è ad un tempo infanticidio ed assassinio; chè l'infante non cessa di essere uomo, e se ha una protezione speciale come fanciullo, non perde al certo la protezione generale, che in date circostanze la legge concede a tutti gli uomini. E quindi la pena dell'assassinio non può non venire applicata in questo caso all'infanticidio, salvo se concorra nel fatto la scusa prevista dall'articolo 352, che sarebbe un fatto speciale il quale si rannoda ad un'altra serie di ragioni, di cui non accade per ora ragionare.

Ora, io credo, Signori, che questo concetto sorga affattamente limpido e incontestabile dall'insieme delle disposizioni del Codice da non poter far sorgere alcuna difficoltà, e da non esservi bisogno di alcun emendamento all'articolo nel modo come dall'Ufficio Centrale è stato compilato. Perlocchè prego il Senato ad accoglierlo così come è redatto.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli E.** La prima parte delle risposte state date dall'onorevole Commissario regio. mi aveva indotto nella credenza che, lungi dal contrastare, egli appoggiasse la mia proposta.

Infatti tutto il suo ragionamento ha avuto per iscopo, di dimostrare che l'omicidio di un infante è un omicidio pari a quello di un adulto, e che perciò la legge deve irrogare la pena stessa tanto nell'un caso come nell'altro.

Ma ad un tratto, contro la mia aspettazione, l'onorevole opponente ha conchiuso che malgrado queste premesse, la proposta dell'Ufficio Centrale deve essere accolta, e perchè? Perchè, secondo ha egli accennato, se l'omicidio dell'infante è premeditato cessa di essere un infanticidio; ma dove il Commissario regio abbia trovato questa distinzione nella legge, io per verità non so vederlo.

La legge ha detto in termini assoluti, chiari, precisi: l'omicidio di un infante di recente nato è qualificato infanticidio.

Ora tra gli omicidi volontari vi sono gli assassinii, che sebbene premeditati, comprendonsi sempre nella generica denominazione di omicidio volontario, siccome è chiarito dalla stessa intestazione del titolo sotto il quale è scritto l'art. 525 che porta la seguente rubrica: *Degli omicidi volontari*, e vi comprende il parricidio sia o no premeditato, il veneficio premeditato o no, l'infanticidio sia o no premeditato; l'assassinio quando è premeditato.

Or dunque se noi manteniamo l'art. 525 nei termini espressi nel Codice, ed anche nei termini nei quali lo riformerebbe l'Ufficio Centrale, starà sempre che o premeditata o no sia l'uccisione di un infante, il reato sarà sempre un infanticidio: e in conseguenza se si ammette la proposta scritta nell'art. 1 del progetto che tende a far dichiarare che per l'infanticidio si applicherà la pena dei lavori forzati, la conseguenza necessaria per i giudici sarà che neppure per l'infanticidio premeditato si potrà infliggere la pena della morte.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Credo che ciò che desidera l'onorevole Senatore Castelli è testualmente detto nella legge che noi stiamo discutendo.

In effetto nell'art. 1 si dice: In tutti i casi previsti dagli art. 222, 232, 366, 367, 368, 376 in quello dell'infanticidio ed altri è sostituita alla pena di morte la pena dei lavori forzati a vita, ma nell'articolo 2 si soggiunge: sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del luogotenente generale del Re del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane.

Ora in queste modificazioni che noi siamo chiamati ad adottare coll'art. 2, leggo la definizione dell'infanticidio che s'intende sostituire a quella portata dall'articolo 525 del Codice del 1859 e immediatamente dopo leggo un altro articolo sotto il numero 531 che dice così: « I colpevoli di parricidio, di veneficio, di infanticidio e di assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. »

Dunque mi pare che sia testualmente detto qui.....

Senatore **De Foresta, Relatore**. Vi si derogherebbe.

Senatore **Scialoja**. Vi si deroga, e con quale articolo?

Senatore **De Foresta, Relatore**. Col primo articolo del progetto in discussione quando non vi sia premeditazione.

Senatore **Scialoja**. La pena di morte è abolita per l'infanticidio, col primo articolo che ora è in discussione; ma per l'infanticidio con premeditazione è conservata dall'art. 531.

Abolite voi la pena di morte per l'assassinio con premeditazione? No, dunque mi pare che la conserviate per tutti i casi previsti nell'articolo 531; tra i quali io trovo l'infanticidio premeditato.

Non vale il dire che quando nell'articolo 525 è definito l'infanticidio in genere e nell'art. 1, di questa legge è detto in genere che per l'infanticidio non avrà più luogo la morte, debba intendersi che questa pena è abolita così pel caso dell'infanticidio premeditato come per quello del non premeditato. Periocchè se nell'articolo 525 delle modificazioni napoletane che si sostituisce a quello dello stesso numero del Codice per le antiche provincie, è definito l'infanticidio distintamente dagli altri reati di sangue, ciò si è fatto per due ragioni. La prima è come ha detto bene il Commissario Regio, che la pena per

l'infanticidio è maggiore di quella che è inflitta all'omicidio volontario non qualificato; difatto, quantunque l'omicidio volontario vada sottoposto a una gradazione di pena, che può scendere di sotto dei lavori forzati a vita, pure per l'infanticidio non si mantiene questa gradazione e si applica in genere la pena massima al di sotto di quella della morte, cioè la pena dei lavori forzati a vita. E per vero il Codice napoletano, con molto senso di filosofia penale dice: « L'omicidio volontario è qualificato infanticidio quando è commesso, ecc. » dunque l'infanticidio è qualificato un omicidio volontario; e perciò punito con una pena più grave anche quando non premeditato.

In secondo luogo l'infanticidio doveva essere indicato a parte perchè per esso vi sono scuse speciali, che non convengono ad altra specie di omicidi volontari. E per vero la pena dell'infanticidio sarà diminuita da uno a tre gradi quante volte sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima, secondo l'art. 532.

Ecco le sole due ragioni per le quali questa definizione speciale dell'infanticidio doveva essere conservata: ma in quanto al resto, il reato di omicidio qualificato infanticidio non cessa di essere sottoposto a tutte le altre circostanze o qualifiche aggravanti o scusanti dell'omicidio in genere, per modo da non lasciar dubbia l'applicazione della pena.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Scialoja adempiono già in parte lo scopo delle considerazioni che intendevo presentare al Senato; che cioè l'infanticidio è una qualificazione dell'omicidio volontario.

Stanno per conseguenza tutte le osservazioni che si sono fatte a questo proposito, tanto dal signor Senatore Scialoja, quanto dal Commissario Regio.

Mi pare anzi che nel principio della sua esposizione l'onorevole Senatore Castelli assentisse a questo avviso, e solamente pel timore che non fosse abbastanza riconosciuto il principio che anche la premeditazione dello infanticidio porti seco le conseguenze che avrebbe nell'omicidio volontario, egli avrebbe insistito per qualche maggior dichiarazione a questo riguardo.

Ora io osservo che se ci atteniamo all'idea propria dell'infanticidio non sarà tanto da desiderarsi una speciale disposizione in proposito.

Mi pare che le osservazioni fatte dagli onorevoli precopinanti in risposta all'onorevole Castelli possano essere di una sicura scorta al criterio di ogni giudice per inferirne che quando vi sarebbe il carattere della premeditazione, un tale caso non potrebbe sfuggire alla applicazione della pena capitale.

Io sono confortato in questa opinione dal riflettere che secondo una teoria, che credo adottata dal più dei criminalisti, ha carattere d'infanticidio quella uccisione che sia opera dei genitori sopra la prole, ma che rispetto ad un terzo, non esistendovi questo carattere

speciale, la distruzione dell'ente che si suppone nato ritiene il semplice carattere di omicidio.

Io credo che abbia sicuramente molto preponderato nella definizione dell'infanticidio la considerazione accennata dall'onorevole Commissario Regio che trattavasi di difendere l'esistenza di una creatura appena nata da quei maggiori pericoli che poteva correre.

Ora questi pericoli senza dubbio sono quelli che possono nascere dalla qualità della persona che commette lo infanticidio e che ha maggiore facilità ed agevolezza a commetterlo.

A sostegno di questa opinione si potrebbe anche citare la disposizione che veniva indicando l'onorevole Senatore Scialoja, che cioè vi sono poi attenuazioni della pena e che tutte queste attenuazioni sono per loro natura principalmente riferibili a quell'agente che ha maggior interesse a commettere l'infanticidio, siccome colpito dal disonore, vale a dire la madre della prole uccisa. In conseguenza di queste premesse, e per le considerazioni altresì egregiamente svolte dall'onorevole Commissario Regio, io seco lui mi unisco per consigliare al Senato di non ammettere alcuna aggiunta alla redazione adottata dall'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Do la parola al Senatore Castelli perchè è proponente, ma gli faccio osservare che è la quarta volta che parla.

Senatore Castelli E. Non posso farne a meno, perchè mi corre obbligo di ribattere argomenti nuovi.

Tutti i miei oppositori hanno in sostanza ammesso che nel caso di infanticidio premeditato la pena di morte sarebbe conservata. La questione è solo di vedere se, stando le cose nei termini che propone l'Ufficio Centrale, questo concetto rimanga bene chiarito.

L'onorevole Senatore Scialoja ha detto: Voi domandate ciò a cui già provvede l'articolo 531. Ora l'articolo 531 nel modo in cui sarebbe modificato è così concepito:

« Il colpevole di parricidio, virgola, di veneficio, virgola, di infanticidio, (Risa) virgola, (bisogna pure che dica così per farvi ben intendere) e di assassinio con premeditazione sono puniti con la morte. »

L'onorevole Senatore Scialoja dice: Voi volete che sia punito di morte l'infanticidio con premeditazione, ma se è punito con questo articolo! Io lo nego assolutamente perchè se il signor Senatore Scialoja intende che le parole con premeditazione si applichino anche allo infanticidio, allora esse devono pure applicarsi al parricidio.

Ora, chi vorrà sostenere che nella legge si voglia stabilire che il parricidio se non è premeditato non è punito colla pena di morte? Evidentemente le parole con premeditazione, sono nell'articolo soltanto riferibili al caso dell'assassinio, o vi sono inserite, come è detto nella relazione, nell'intendimento di non comprendervi gli altri due casi che erano contemplati nel Codice del 1859, e a dire l'omicidio con prodizione e l'omicidio con ag-

guato; si è cioè voluto che l'assassinio punibile colla morte sia soltanto quello che risulti positivamente commesso con premeditazione. A questo proposito sarebbe forse lecito discutere e non inutilmente se l'omicidio commesso con agguato o con prodizione non implichi la premeditazione. Ma ora non è il caso di entrare in questa discussione. Certo è che nel concetto dell'Ufficio Centrale l'articolo è redatto in modo da significare che la premeditazione è solo indicata per qualificare l'assassinio e non l'infanticidio.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Senatore Castelli E. Per lo meno potrebbe il caso essere dubbio. Ma evidentemente non potrebbe dipendere dal criterio del giudice di applicare o no la pena di morte, perchè in materia di pene e sovra tutto di pena capitale non si può lasciar luogo a interpretazioni; la legge deve dichiarare in termini assoluti e chiari la sua volontà.

Io quindi siccome tendo ad uno scopo che poco mi cale ottenere più in un modo che in un altro, mi accingerei a questo, che invece di sopprimere nell'articolo 1. le parole: in quello dell'infanticidio, si dicesse: in quello dell'infanticidio non premeditato, epperò proporrei l'aggiunta di queste due parole.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Io aveva domandato la parola per fare alcune osservazioni nel merito, ma tornano inutili dopo la proposta testè formulata dall'onorevole Senatore Castelli. Io credo, che a questo punto il Senato ha inteso perfettamente che non si è voluto da nessuno applicare la pena dei lavori forzati a vita all'omicidio premeditato di un fanciullo, sia che l'omicidio sia avvenuto prima o dopo che sia stato battezzato o iscritto sui registri dello stato civile. Ciò che ha voluto fare l'Ufficio Centrale, come lo diceva chiaramente ed eloquentemente l'onorevole signor Commissario Regio, si è solo di diminuire le pene della qualifica dell'omicidio quando è commesso sulla persona di un infante.

L'infanticidio, o Signori, è punito colla morte, quand'anche non sia premeditato; l'Ufficio Centrale crede che la pena di questa qualifica, ossia circostanza aggravante, sia eccessiva, e vi propone di ridurla ai lavori forzati a vita, ecco tutto.

L'onorevole Senatore Castelli crede che possa esservi dubbio su questa verità. L'Ufficio Centrale non lo pensa, come non lo pensa neppure l'onorevole signor Commissario Regio, ma giacchè il dubbio è sorto ad un Magistrato così doto e distinto come l'onorevole Castelli, l'Ufficio Centrale non si opporrà a che si introduca una frase come propone l'onorevole proponente, la quale prevenga il temuto dubbio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Al punto cui è giunta la questione, non si tratta più, o Signori, di una questione di principii, ma di una semplice questione di redazione.

Quanto ai principii, Governo, Ufficio Centrale, e credo tutto il Senato convengono che l'infanticidio volontario semplice può essere punito con una pena più grave di quella dell'omicidio volontario in persona di un altro individuo; ma che quando si tratti d'infanticidio premeditato, non sia possibile immaginare che la protezione di questa vita che il legislatore ha voluto garantire con pena più severa anche nel caso di determinazione istantanea a spegnerla, volesse abbandonarla poi a pena minore quando l'omicidio fosse stato commesso con premeditazione; salvo sempre il caso di scusa previsto dall'art. 532. E se fosse lecito soffermarsi ad un'interpretazione eargetica, basterebbe per avventura porre mente alle disposizioni degli articoli 522 e seguenti del Codice penale, posti sotto la sezione degli *omicidi volontari*, per vedere come il legislatore comincia dal definire l'omicidio volontario in generale; poi definisce le qualifiche che derivano dalla qualità della persona uccisa, fra cui il parricidio e l'infanticidio; indi determina le qualifiche che provengono dalla maniera come l'omicidio fu eseguito, quindi veneficio, sevizie, tormenti; infine le qualifiche che nascono dalle condizioni morali e dai modi prescelti per l'esecuzione, cioè premeditazione, prodizione, agguato. Queste diverse qualifiche possono concorrere in un omicidio separate o riunite, o l'una non esclude l'altra. Separate, si applica al reato la pena dovuta per la qualifica speciale che l'aggrava: unite, si applica al crimine la pena dovuta alla qualifica maggiore.

Ora l'omicidio, sia di un individuo qualunque, sia di un fanciullo di recente nato, sia del padre, può certamente esser commesso o per effetto di determinazione istantanea, o per effetto di premeditazione. Nel primo caso è omicidio volontario semplice, ovvero infanticidio o parricidio per la qualità della persona uccisa. Nel secondo è assassinio, ossia omicidio volontario premeditato o che l'ucciso sia stato un adulto, o un fanciullo, o il padre; che sempre è un uomo l'ucciso, ed è ucciso con premeditazione; ed è regola di diritto che nelle cose giuridiche *id sequitur quod principale est*. La qualifica più grave abbraccia allora le altre, e la pena corrispondente a questa è la sola che vuol essere applicata. Così immaginate, Signori, che la legge punisca de' lavori forzati a vita il parricidio: se il parricidio fosse stato allora commesso con premeditazione, si potrebbe dubitare che sarebbe a punirsi di morte, come assassinio? Certo, nessuno ne muoverebbe dubbio. Ora è evidentemente lo stesso dell'infanticidio. Ed io di una sola cosa meraviglio, ed è questa: che in tanta chiarezza di concetto si voglia ancora un emendamento ed una spiegazione.

Ma giacchè non si tratta più di questione di principii, ma di sola redazione, il Governo non ha nulla ad

opporre a che si aggiunga o no la spiegazione che l'onorevole Senatore Castelli vuole per maggior chiarezza aggiunta all'articolo in esame.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io ho domandato la parola per proporre un altro emendamento, perchè mi pare poco consentaneo alle regole ordinarie nella compilazione degli articoli di un Codice penale il definire un reato per una qualifica che non ha.

Parlo dell'infanticidio non premeditato.

Il Codice nomina un reato, aggiunge le qualifiche, ma non parla mai di un reato meno la qualifica, la definizione negativa non suol essere usata nel Codice penale.

Io credo che raggiungiamo lo stesso scopo aggiungendo all'articolo 531 qualche parola che dia ad esso quella intelligenza che per me primitivamente era chiara.

Dove è detto: « I colpevoli di parricidio, veneficio, infanticidio e assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. »

Se trova dubbia questa redazione, il Senato potrà dire:

« I colpevoli di parricidio, di veneficio e quelli sia d'infanticidio, sia d'assassinio commessi con premeditazione, sono puniti colla morte. »

Mi pare che questo sia più consentaneo al modo con cui ordinariamente sono redatti gli articoli del Codice penale.

Presidente. Faccio osservare al Senato che tale modificazione non potrebbe trovar luogo nell'attuale discussione, poichè questa ha unicamente per oggetto la surrogazione di una pena ad un'altra, mentre invece la proposta del Senatore Scialoja sarebbe una modificazione all'articolo 531 in un senso assolutamente diverso, e si riferirebbe piuttosto alle modificazioni che debbono essere votate quando si discuterà l'art. 2.

Senatore De Foresta, Relatore. Prendiamo un impegno morale di soddisfare al suo desiderio quando la discussione sarà giunta a quel punto.

Presidente. Io proporrei al Senato di voler sospendere la votazione di questa parte dell'articolo 1 finchè si voti la modificazione dell'art. 531, dalla quale debbe dipendere poi la votazione sulla questione che ora si agita.

Necessariamente, in una legge come la presente, è forza ricorrere a questo mezzo, poichè vi si trovano cose, le quali legalmente debbono precedere altre, sebbene nella disposizione della legge vi debba essere un ordine diverso.

Propongo adunque al Senato di sospendere la votazione dell'emendamento del Senatore Castelli, finchè non sia votato in occasione della discussione dell'articolo 2 quello del Senatore Scialoja che modifica l'articolo 531.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà adottata questa riserva, la quale non pregiudica punto la questione.

Ciò premesso, continuo nella lettura dell'art. 1.

« Nonchè nei casi preveduti dall'articolo 533, numero 4. »

Do lettura dell'art. 533 del Codice penale.

« L'omicidio volontario è anche punito colla morte.

» 4. Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione, o quando è stata la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi preveduti negli articoli 203 e 265. »

Anche qui bisogna ricorrere ad altri articoli precedenti.

Al soggetto dell'arresto dei delinquenti, l'articolo 200 dice:

« Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito colla pena della reclusione.

» 1. Se la detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese;

» 2. Se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o sotto un nome falso, o con falso ordine di un'autorità pubblica.

» Art. 201. Se nell'arresto, nella detenzione o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sovra indicate, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette.

» Art. 202. Avrà luogo la stessa pena di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto o sequestrato, siasi fatte minacce di morte, o siasi usate violenze, sevizie o altri mali trattamenti nella persona, che costituiscano di per sé un delitto.

» Art. 203. Qualora al detto individuo siasi usate violenze di natura tale che costituiscano per sé un crimine, o il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a tempo. »

Leggo ora l'altro articolo citato:

« Art. 265. Qualora le percosse, le violenze, o le ferite o le malattie che esse hanno cagionate avessero per se stesse il carattere di reato punibile con pena criminale, se sono fatte contro le persone designate negli articoli 262 e 263, la pena criminale in cui il colpevole sarebbe incorso, sarà accresciuta di uno o due gradi, a seconda dei casi. »

Le persone indicate negli articoli 262 e 263 sono il pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo od un giurato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ecco l'articolo 263:

« Quando le percosse o violenze accennate nell'articolo precedente siano dirette contro un agente della forza pubblica, od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, saranno punite col carcere da un mese a sei mesi. »

Ora rileggo l'art. 533. Nel suo numero 4 è detto: « Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione, o quando è stata la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi preveduti negli art. 203 e 265. »

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Sorgo unicamente per avvertire il Senato, a scanso di equivoco e di nuova discussione superflua, che in tutti i casi previsti da quest'articolo si tratta sempre di semplice omicidio volontario, cioè di morte data senza animo premeditato di uccidere.

A termini del Codice attuale in tutti questi casi in vista delle circostanze aggravanti previsti negli articoli citati nel n. 4 dell'art. 533 si applica la pena di morte; noi vi proponiamo di applicare soltanto la pena dei lavori forzati a vita. Con ciò l'aggravamento di pena per la qualifica di questi omicidii vi sarà sempre, perchè, come lo vedrete quando discuteremo le modificazioni napoletane, il semplice omicidio volontario senza circostanze aggravanti non sarà più punito d'ora in poi che col *maximum* dei lavori forzati a tempo, cioè per anni 20.

Dalla lettura che l'onorevole signor Presidente ha fatto degli articoli 203 e 265, avete già inteso, o Signori, quali siano quei casi che la legge considera come circostanze aggravanti, nè fa più d'uopo pertanto che io li ripeta.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questa prima parte che rileggo.

« Non che nei casi preveduti dall'articolo 533, numero 4. »

Chi intende ciò approvare, voglia levarsi.

(Approvato)

Segue « e 600 del Codice penale del 1859. »

È aperta la discussione su questa parte dell'articolo 1.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** L'articolo 660 dispone in questi termini:

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte. »

Questa disposizione si riferisce agli articoli precedenti, il primo dei quali è l'art. 651, così concepito: « chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti o navi, porti, molini natanti barche da trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri o a qualunque altro edificio, *semprechè tali edifici o manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto o in parte abitati* e tanto nel caso che i medesimi siano propri dell'autore dell'incendio o d'altrui sarà punito coi lavori forzati estensibili ad anni 15. »

Dopo quest'articolo ne seguono altri nei quali si contemplano altri casi di incendio, di distruzione, di sommersione di bastimenti, ecc., e l'articolo 660, come ho

già detto, stabilisce indistintamente che se per uno di questi reati ne sia avvenuta la morte di qualche persona sarà sempre inflitta la pena di morte. Ora l'Ufficio Centrale si propone di abolire indistintamente per tutti questi casi la pena di morte. Ma io non posso associarmi intieramente alla sua proposta.

L'articolo 651 che ho letto prevede il caso dell'incendio appiccato ad una casa, o fabbrica, o bastimento o nave, o molino, sempre che tali edifici o manufatti siano destinati in tutto o in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente abitati. Anche in questi casi se occorre la morte di una persona che si trovasse nell'edificio stato incendiato, secondo l'Ufficio Centrale si dovrebbe disapplicare la pena di morte.

Io, come ho detto, non posso associarmi a questa proposta perchè evidentemente il reato d'incendio è per sè un reato straordinariamente grave e per la profonda immoralità che presuppone nell'agente e per i danni incalcolabili che può cagionare; difatti la legge ne ha fatto soggetto di disposizione specialissima ed ha voluto punirlo sempre, in tutti i casi con pena più grave di quella con cui nei casi ordinari punisce i danni comunque gravissimi fatti alla proprietà, e ciò appunto perchè per mezzo di questo reato si compromette la sicurezza, la vita delle persone.

Ma se un incendio trascorre sino al reato di appiccare il fuoco ad un edificio serviente ad abitazione ancorchè non sappia che al momento che pone il fuoco a quest'edificio vi si trovino persone, evidentemente commette un reato della massima gravità perchè deve naturalmente prevedere, che assai probabilmente toglierà la vita a qualche cittadino; ed in conseguenza se non ostante si determina a commettere il reato d'incendio in luogo abitato e che ne derivi la morte di alcuna persona, egli ha data implicitamente opera ad un omicidio premeditato.

Che si voglia non applicare la pena di morte ai casi d'incendio anche quando hanno portato la morte a qualcuno se il fuoco è stato appiccato ad un edificio, e luoghi qualunque che non siano destinati ad abitazione, questo si può comprendere, perchè l'incendiatore poteva anche verosimilmente proporsi, e credere di fare solo un danno alla proprietà, senza attentare alla vita di alcuna persona. Ma quando il delinquente ha potuto e dovuto prevedere le più fatali conseguenze che dalla sua scellerata azione verosimilmente sarebbero derivate, nessuna considerazione può giustificare a suo riguardo l'applicazione di una pena meno severa di quella che la legge infligge all'assassino.

Mi si risponderà forse dall'Ufficio Centrale: ma guardate bene che allora potrà essere il caso di un omicidio con premeditazione, perchè potrà risultare che l'incendio ebbe per iscopo l'omicidio.

Ma altro è che la legge presupponga la premeditazione, come nel caso attuale io credo che debba fare, altro è che vi sia necessità, per applicare la pena ordinaria, di provare questa premeditazione.

Nel caso dell'incendio dell'edificio serviente ad abitazione, la premeditazione è implicita, e risulta dal fatto stesso dell'incendio.

Per conseguenza io credo che sarebbe improvvido lo accettare in tutta la sua ampiezza la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale escluderebbe sempre meno che con argomenti indipendenti dal fatto dell'incendio sia provata la premeditazione, l'applicazione della pena di morte.

Quindi io proporrei che invece di dichiarare che in tutti i casi previsti dall'art. 660 non sarà applicata la pena di morte, si redigesse invece l'articolo in questi termini.

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito, nel caso previsto dall'articolo 651, colla pena della morte, e, negli altri casi, con quella dei lavori forzati.

» Se ne sono derivate ferite costituenti per sè medesime un crimine, il colpevole sarà punito, nel primo caso coi lavori forzati a vita, e, negli altri casi, coi lavori forzati per anni venti.

» Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà in tutti i casi anzidetti, quella dei lavori forzati a tempo.

» Se però la morte, o il pericolo di morte, o le lesioni personali siano avvenute per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite saranno diminuite di un grado. »

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Io prego il Senato di avvertire che l'articolo 1. del disegno di legge dell'Ufficio Centrale è concepito d'un unico soggetto, cioè dell'abolizione della pena di morte in alcuni casi, in cui è comminata dal Codice penale, con surrogazione a questa pena di quella dei lavori forzati a vita; perciò tutte le modificazioni le quali non hanno per iscopo di far cessare la pena di morte, non possono trovare la loro sede nell'articolo 1. ma sibbene nel 2. in cui è fatto cenno di molte altre modificazioni.

Quindi, onde la discussione proceda regolarmente, occorrerebbe che le proposte fossero fatte in modo, che non turbassero l'ordine di quelle dell'Ufficio Centrale, perchè non si potrebbero comprendere disposizioni di diverso valore nello stesso articolo, a meno che ad ognuna di tali proposte si volesse applicare il sistema di sospendere la discussione.

Ora siccome la proposta dell'onorevole Senatore Castelli si riferirebbe in parte all'articolo 1. perchè in alcuni casi sarebbe necessaria la pena di morte, ed in parte all'art. 2. perchè nei casi in cui non è comminata la pena di morte, stabilirebbe un'altra pena, quasi bisognerebbe sospendere la discussione di quest'articolo in quanto riguarda la soppressione della pena di morte, fuo a che non fosse votata tutta intera la sua proposta

per la parte che ha tratto all'art. 2. Quindi io interrogo il Senato, e l'onorevole proponente stesso se debbasi adottare questo sistema.....

Senatore Castelli E. Io farò osservare che la mia proposta non troverebbe luogo neppure all'art. 2...

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Senatore Castelli E.... in quanto che ivi si dice che « sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del Luogotenente generale del Re del 17 febbraio 1861, » e nell'elenco annesso a questo Decreto non si parla punto dell'articolo 660 del Codice penale.

Ora l'Ufficio Centrale per i casi previsti da questo articolo proponendo la soppressione della pena di morte, ed io, mentre l'accetto per taluni, volendola conservata per altri, bisogna per forza che questa mia proposta la contrapponga ora a quella dell'Ufficio Centrale; pare quindi si possa sospendere per ora la discussione della mia proposta relativa all'articolo 660 del Codice penale che io poi riproporrei allorchè si esamineranno le modificazioni al Codice stesso, come aggiunta a quelle dell'Ufficio Centrale, e non ho conseguentemente veruna difficoltà di rimettermi intorno a ciò al giudizio dell'onorevole nostro Presidente.

Presidente. L'art. 2 dell'Ufficio Centrale non impedisce che si possano fare proposte di altre modificazioni; ma è necessario separare nella discussione le modificazioni che riguardano l'abolizione della pena di morte con surrogazione dei lavori forzati da tutte le altre che riguardano altre pene ed altri articoli.

Commissario Regio. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ricorderà il Senato che quando cominciò la discussione di questa legge io, in nome del Governo, mi riserbai presentare delle modificazioni che sarebbero state la conseguenza di quelle che verrebbero accolte dal Senato; e tra queste vi era precisamente indicata quella relativa agli articoli 552 e 660. Il Governo perciò si riserva di presentare, sia nella discussione dell'art. 2, sia al termine della legge stessa, queste modificazioni, che saranno la conseguenza necessaria di quelle accettate dal Senato per la coordinazione degli articoli dell'intero Codice. Così se il progetto dell'Ufficio Centrale è accolto, in guisa che l'alinea dell'art. 660 che commina la pena di morte, venga modificato con la sostituzione de' lavori forzati a vita; in questo caso sarà necessario rettificare gli alinea successivi per modificare le pene in esse contemplate in rapporto al primo mutamento: se per contrario venisse rigettato, è inutile discorrere di queste modificazioni successive.

Ripeto che la riserva che il Governo fece al principio della discussione, fu questa appunto, che se saranno adottate le modificazioni generali proposte, si dovesse mettere in discussione quelle che sono la con-

seguenza delle prime. Laonde credo che il voto del Senato dovesse innanzi tutto versare sull'accettazione delle parti principali del progetto.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Castelli di fare passare al banco della Presidenza la sua proposta.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio Centrale mantiene la sua proposta. Signori, noi siamo d'accordo col Senatore Castelli e col Commissario Regio, ed il Senato ha già votato due volte che non s'intende di togliere la pena di morte che agli omicidi non premeditati. La questione che qui sorge dalle osservazioni dell'onorevole Castelli sta solo nel vedere se debba dichiararsi che la morte di alcune persone nel caso di incendio debba sempre considerarsi come omicidio premeditato.

L'Ufficio Centrale crede che la premeditazione possa esservi o non esservi anche nelle morti che avvengano in seguito all'incendio volontario, e che il determinarlo spetti al giudizio dei giurati e che non si debba dichiarare *a priori* nella legge per tutti i casi.

Il Senatore Castelli vorrebbe che si stabilisse nella legge una presunzione di diritto che la morte d'una persona avvenuta per caso d'incendio è sempre premeditata.

Ma mi permetta ch'egli dica che ciò non si deve né si può. Non si deve perchè la legge determina mai il fatto, ossia l'esistenza della premeditazione in alcun caso. Non si può perchè si lederebbe in tal modo la principale attribuzione dei giurati, che è quella di dichiarare la colpevolezza e le circostanze aggravanti o mitiganti.

Ma egli dice: come volete che non si creda premeditata la morte di una persona che era in un edificio pubblico, come sarebbe una chiesa, teatro o simile, od anche in una casa privata, incendiati da chi sapeva che la casa o l'edificio qualunque erano abitati?

Io rispondo, sarà così, od almeno lo sarà nella pluralità dei casi, e lo dichiareranno i giurati; per esempio potrebbe essere così se qualcheduno venisse ad incendiare questo palazzo, mentre siamo quivi raccolti, e per sopraggiunta chiudesse tutte le porte per impedirci l'uscita; ma non potete dichiararlo *a priori* nella legge, tanto più che non sarebbe affatto impossibile l'ipotesi che l'incendiario, anche sapendo che la casa era abitata, pensasse che nessuna persona perdesse la vita.

Donque, lo dirò anche una volta, lasciamo questo caso di fatto ed intenzionale alla coscienza dei giudici, come sono lasciate tutte le altre circostanze aggravanti, e basti che sia ben inteso che si applicheranno soltanto i lavori forzati a vita nel caso che ci occupa, allora soltanto che non vi sia stata premeditazione.

L'Ufficio Centrale respinge pertanto la proposta dell'onorevole Senatore Castelli perchè inutile e pericolosa. Inutile, perchè nessuno può dubitare che la riduzione proposta dall'Ufficio Centrale concerne solo il caso in cui non vi sia premeditazione; pericolosa, perchè, come

abbiamo detto e ridetto, con definire nella legge la premeditazione, oltrecchè si potrebbe ledere l'onnipotenza del giudizio dei giurati, foremmo una cosa di cui non v'ha esempio in nessun altro Codice, e che non lo abbiamo fatto per nessuno degli omicidi volontari, cioè dichiarare *a priori* la premeditazione, ossia l'intenzione anticipata.

Presidente. Do lettura della proposta fatta dall'onorevole Senatore Castelli.

L'onorevole Senatore Castelli propone una redazione compiuta dell'art. 660 così concepita:

(Vedi sopra).

Vede il Senato che nella prima parte di questo articolo è mantenuta la pena di morte, in tutte le altre disposizioni si indica l'applicazione di altre pene.

Evidentemente dunque tutte queste disposizioni sono estranee all'articolo primo dell'Ufficio Centrale.

Pregherei perciò l'onorevole Senatore Castelli di dire, se non credesse di poter ridurre la proposta in modo che quella parte che si riferisce all'articolo primo venisse inserita in questo stesso articolo, l'altra fosse riservata allorchando si verrà alle altre modificazioni del Codice penale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Mi sarebbe impossibile di redigere diversamente la mia proposta perchè si tratta di vedere che cosa debba stabilire in definitiva l'articolo 660. In esso è contemplata una molteplicità di casi, in nessuno dei quali si dovrebbe, secondo l'Ufficio

Centrale, applicare la pena di morte; io sostengo invece che in un caso si deve far luogo all'applicazione di questa pena, il che importerebbe imprescindibilmente la necessità di formare una nuova scala graduale per tutti gli altri casi di cui è cenno nel Codice penale; e quindi non potrei redigere attualmente la mia proposta in termini diversi da quello che ho fatto, talchè credo appunto conveniente, come accennava l'onorevole Presidente, che si sospenda ogni deliberazione sulla proposta dell'Ufficio Centrale relativa all'articolo 1, finchè vengano in discussione le modificazioni a farsi al Codice penale, di cui si parla nell'articolo 2 della legge.

Presidente. Vedrà il Senato che se io ponessi ai voti questo articolo come è proposto dall'onorevole Senatore Castelli, esso non potrebbe far parte dello articolo 1, nè per la forma della redazione nè pel suo soggetto.

Quindi è indispensabile sospendere questa discussione e rinviarla all'art. 2. Siccome poi il capoverso dell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale si riferisce parimenti all'articolo 660, così per necessità rimane sospesa anche la discussione intorno a questo.

Domani si passerà alla discussione dell'articolo 2.

L'ordine del giorno per domani sarà: alle ore due precise, seguito della discussione della presente legge; quindi discussione dei progetti già indicati nei precedenti ordini del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 20).

CCIV.

TORNATA DEL 25 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione per l'estensione del Codice penale alla Toscana — Proposta riformata del Senatore Castelli E., in ordine all'art. 600 del Codice penale, combattuta dal R. Commissario e dal Relatore — Reiezione della proposta del Senatore Castelli E. — Osservazioni del R. Commissario contro l'alinea dell'art. 1 dell'Ufficio Centrale — Obbiezione del Relatore — Approvazione dell'alinea — Proposta del R. Commissario intorno al N. 3 dell'art. 533 del Codice penale — Sviluppo della medesima — Considerazioni del Relatore in contrario — Reiezione della proposta — Istanze del Relatore in ordine all'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale — Appunti e proposta del Senatore Castelli E. sull'art. 14 del Codice penale — Avvertenze del Relatore a sostegno dell'articolo stesso — Risposta del Senatore Castelli E. — Approvazione della proposta — Emendamento del Senatore Castelli E. all'art. 374 del Codice penale enunciato nell'art. 2 dell'Ufficio Centrale, accettato dal Relatore — Osservazioni e proposte del R. Commissario sull'articolo medesimo — Accettazione per parte del Relatore della prima delle proposte del Regio Commissario — Obbiezione del Senatore Castelli E. — Adozione della prima proposta del R. Commissario con sottoemendamento dell'Ufficio Centrale — Adozione della proposta del Senatore Castelli E. — Reiezione della seconda proposta del R. Commissario — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri della Marina, di Agricoltura e Commercio ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Audiffredi, Barracco, Bona, Borghesi, Cataldi, Caveri, Colla, Colonna Gioachino, D'Amitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Doria, Durando Giacomo, Fenzi, Filingeri Colonna, Florio, Fontanelli, Gbiglini, Gianotti, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Mamiani, Maona, Marliani, Martinengo Gio., Massa-Saluzzo, Melodia, Meuron, Mon-

tanari, Monti, Moacuzza, Natoli, Nigra, Oldofredi, Pandolfina, Pareto, Pasolini, Pavese, Piria, Pizzardi, Plezza, Prudente, S. Elia, Scovazzo, Sella, Sforza, Tommasi, Torreatsu, Vacca, Vesme.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

(Si dà lettura della lettera del Senatore Spada, colla quale domanda un congedo che gli è accordato dal Senato.)

Presidente. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, per il quale il Governo del Re verrebbe autorizzato a spendere in quattro anni 16,562,000 lire per la costruzione di 8 navi da guerra; due fregate corazzate, due corvette e quattro cannoniere corazzate.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Se non vi è opposizione, esso sarà trasmesso alla Commissione centrale di finanze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Il Senato ricorda che nella seduta di ieri dopo essersi rinviiata ai successivi articoli la discussione relativa alla proposta intorno al reato d'infanticidio, si suspendeva pure la discussione sulla proposta dell'onorevole Senatore Castelli concernente l'art. 660 del Codice penale che contempla il caso d'incendio.

Ora, l'onorevole Senatore Castelli ha presentato la proposta sua in forma tale che potrebbe essere votata in occasione dell'art. 1 stesso intorno al quale si è finora disputato.

La proposta del Senatore Castelli sarebbe un nuovo alinea, anzi diventerebbe il 4 alinea dell'art. 1.

L'art. 1 stabilisce « che in tutti i casi previsti dagli articoli ecc. e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita. »

La proposta del Senatore Castelli è del tenore seguente: « Questa disposizione non ha luogo pel reato d'incendio volontario preveduto dall'art. 651 da cui sia derivata la morte di qualche persona. »

Domando al signor Commissario Regio ed all'Ufficio Centrale se accettino questa proposta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, dirò brevemente le ragioni per le quali il Governo crede dovere tenere piuttosto pel progetto dell'Ufficio Centrale, anzichè per l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli.

Ieri l'onorevole Senatore Lauzi indicò con chiarissime ed eloquenti parole quali fossero le principali ragioni della legge in discussione; e dimostrò come non si tratti in questo momento di formare un Codice penale e nemmeno una legge perfettissima; si tratta di soddisfare un supremo bisogno: quello di unificare la legislazione penale. E per riuscire a questo proposito si tratta di modificare il Codice penale, di metterlo in armonia coi maggiori progressi della scienza, restringere i casi di pena capitale al minor numero possibile, ai reati più atroci; affinchè possa essere per avventura accolta questa legge di modificazioni da coloro che

hanno manifestato il voto più esteso, più assoluto dell'abolizione totale della pena capitale.

D'altra parte l'onorevole Senatore De Foresta indicò con pari felicità le ragioni speciali, le ragioni giuridiche per le quali l'Ufficio Centrale d'accordo col Governo del Re, aveva creduto di poter mettere fra i casi di riduzione della pena capitale anche quella della morte derivante da incendio volontario di una casa abitata o destinata ad abitazione.

Diceva l'onorevole Senatore De Foresta: il concetto giuridico che ha informato tutto il progetto di legge che il Senato è chiamato a votare, è questo, di serbare la pena di morte per soli omicidii che fossero stati voluti, meditati e consumati dal reo, qual è per l'appunto l'assassinio, ed anche a quelli che sono serviti di mezzo ai crimini di grassazione o di estorsione violenta; e per gli altri reati che non mostrassero questa grande perversità morale, serbare una pena minore. Ora, diceva l'onorevole Senatore, quando si tratta di incendio di casa abitata o destinata ad abitazione, due ipotesi si possono fare: o che la casa è stata incendiata col proposito di attentare alla vita delle persone che l'abitano; ed allora noi avremo un omicidio premeditato commesso col mezzo dell'incendio, e la pena sarà appunto quella stabilita per l'assassinio. Se poi si tratta di un individuo che abbia commesso l'incendio di una casa anche abitata e destinata ad abitazione, ma col solo proposito di danneggiare la proprietà altrui, senza la volontà e il proposito di attentare alla vita delle persone che l'abitano, e ciò non pertanto da questo fatto dell'incendio sia derivata la morte sia delle persone che si trovavano nella casa, sia di altre che fossero accorso a spegnere il fuoco, o avessero preso una parte qualunque in quel fatto luttuoso dell'incendio; in questo caso, conchiudeva l'onorevole Senatore, l'Ufficio Centrale crede che si possa statuire una pena minore. E siccome la pena immediatamente minore è quella dei lavori forzati a vita, così questa pena appunto si propone per siffatto reato.

Io non potrei, o Signori, esprimere le medesime idee con maggiore chiarezza o con maggior precisione; e se volessi soffermarmi a svolgerle, non potrei certamente farlo, nè colla facilità della parola, nè colla chiarezza di concetto con cui la tesi in esame è stata trattata dagli onorevoli Senatori Lauzi e De Foresta.

Non pertanto siccome il Governo del Re ha a questo riguardo accettato la proposta dell'Ufficio Centrale, che era stata già presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia all'altro ramo del Parlamento, io ho il debito di aggiungere, per quanto possa, alcune altre ragioni a quelle che furono svolte ieri dagli onorevoli Senatori.

E queste ragioni io le trarrò dal testo dell'art. 651 del Codice penale; le trarrò dall'esame del principio al quale alludeva l'onorevole Senatore Castelli; o per meglio dire stabiliva egli siccome base e fondamento dei suoi ragionari, il principio cioè, che nell'ipotesi dell'art. 651, occorra stabilire per disposizione di legge

siccome presunzione *iuris*, che colui che incendia la casa, abbia avuto la volontà, anzi il proposito ed il disegno d'incendiare ancora le persone.

Signori, a me duole di dovere intrattenere il Senato su una questione di interpretazione legale, e di tramutare un Corpo così eminentemente politico, in una specie di Corte di giustizia; ma è questo il soggetto che abbiamo fra le mani: trattandosi di modificazioni di leggi penali non possiamo far altro che interpretare legalmente la legge.

Ora io domando al Senato il permesso di leggere l'articolo 651 in confronto coll'articolo 660, e di vedere quali sono i principii che hanno informati questi articoli, quali sono le conseguenze che ne derivano.

L'articolo 651 così si esprime:

« Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti e navi, porti, molini nautanti, barche da trasporto sui laghi, e lungo i fiumi, magazzini, cantieri, e qualunque altro edificio, sempreché tali edifici e manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto od in parte abitati e tanto nel caso che i medesimi siano proprii dell'autore dell'incendio, o d'altrui, sarà punito coi lavori forzati estensibili ad anni quindici. »

Segue l'articolo 660 che comprendendo questo caso, e gli altri che non cadono al presente in discussione, dico:

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti (e fra questi vi è quello che io ho or ora ricordato) è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla pena di morte. »

Ora, Signori, qual'ipotesi prevede l'art. 651?

Certo non altra che quella di un individuo che incendia una casa destinata ad abitazione, sia attualmente abitata, sia attualmente inabitata, e sia che il colpevole conosca che era abitata nell'atto dell'incendio sia che ignori questa circostanza.

E a quali casi l'articolo 660 estende la pena di morte stabilita pel colpevole d'incendio?

A tutti gli svariati casi che ho indicati; sicché tutte le volte che l'incendio di una casa destinata ad abitazione abbia avuto luogo, che il colpevole sappia, o non sappia che nel momento dell'incendio era abitata, che ne sia derivata la morte di un individuo che era fra gli abitanti della casa, o fra quelli accorsi sul luogo dell'incendio; è sempre applicata la pena di morte, poichè la legge in termini generalissimi e comprensivi dice:

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole è sempre punito di morte. »

Ora io innanzi tutto questa domanda:

Se si presentassero ad essere giudicate da voi due persone, una delle quali avesse incendiato una casa con la volontà ed il deliberato proposito di uccidere le persone che in essa si trovavano, e l'abbia così effettivamente uccise mercè l'incendio; e l'altra che avesse

messso fuoco ad una casa destinata ad abitazione, ma senza sapere se era o non era abitata e senza alcun fine, senza alcuna volontà di spegnere le persone che abbiano potuto trovarsi in essa, ma unicamente per incendiare la casa, e non pertanto sia da questo fatto derivata la morte di alcuno; io domando: innanzi alla coscienza morale, quale di questi due reati è più grave, il primo o il secondo?

Certamente nessuno vorrà negare, che gravissimo è il primo; meno grave, in proporzione almeno, è il secondo. Il primo offre il massimo del dolo, la volontà di uccidere, e di uccidere con un mezzo insidiosissimo, e prepotentissimo, qual'è l'incendio; il secondo ha una volontà ed un proposito meno criminoso: l'effetto è stato uguale, ma la volontà del colpevole era diversa.

Ora, voi conoscete, Signori, che quando si tratta di definire la gravità de' reati si guarda non solamente al danno, ma anche al dolo; si guarda alla volontà ed all'effetto materiale.

Ora se si riserva la pena di morte per il primo di questi casi, per colui cioè che incendia con volontà di uccidere, ragione di giustizia vuole, che una pena minore sia applicata al secondo caso; poichè se è vero che i due fatti hanno diversa gravità morale e se è vero che la pena si proporziona non soltanto al danno materiale ma ancora alla perversità morale del colpevole, certamente, serbata la massima delle pene per il primo reato, non si potrebbe senza ingiustizia punire colla pena medesima il secondo.

Ebbene, Signori, questo è appunto il motivo che ha consigliato il Governo del re e quindi l'Ufficio Centrale a dire: quando l'incendio è commesso con volontà di uccidere, e dall'incendio è derivata la morte è inutile una disposizione speciale. Questo caso si comprende fra quelli dell'assassinio, ove non si distingue, se la morte sia stata commessa col veleno, col pugnale, coll'archibugio, o con questo mezzo più grave e più terribile, dell'incendio.

Per l'opposto, se l'incendio è stato commesso non con volontà di uccidere, e ciò non pertanto ne è derivata la morte di un uomo, questo è uno di que' casi gravi ed eccezionali che i criminalisti direbbero di colpa equiparata al dolo. Nel reato che si compie vi è una parte di volontà, ed una parte d'imprevidenza; una parte di dolo, ed una parte di colpa. Effetto della volontà e del dolo è l'incendio: effetto dell'imprevidenza è la morte che ne è derivata, la quale non si voleva, ma avrebbe potuto e dovuto prevedersi; ed a rigore di diritto l'un reato dovrebbe punirsi come volontario, l'altro come colposo.

Ciò non pertanto è quello un fatto gravissimo, un fatto spaventevole, che può avere terribili conseguenze; e la legge, facendo un'eccezione ai principii, equipara la colpa al dolo, e lo punisce colla massima delle pene, coi lavori forzati a vita. Ma può questa eccezione estendersi fino alla morte? Può essa legittimare quella pena suprema che è l'ultima nella scala penale, la quale

pena non può essere applicata giustamente se non al massimo grado della perversità morale?

La risposta a questo quesito sorge spontanea nella coscienza umana, e parmi sia indubitabilmente questa, che se i fatti sono moralmente diversi la pena non può non essere che diversa.

Signori, l'onorevole Senatore Castelli pare, che anch'egli accedesse a questo concetto, e se io non ho franteso, e non mi sono ingannato nell'interpretare le sue parole, a me sembra, che egli convenendo nel principio, dicesse: ma in questi casi i fatti sono così gravi che bisogna presumere il dolo; bisogna presumere qualche cosa di più, presumere che questo dolo fosse stato meditato, e che il colpevole avesse voluto non solamente incendiare, ma ancora uccidere, quindi il reato in discorso deve per presunzione di diritto esser punito come omicidio premeditato, ossia colla pena di morte.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale diceva per contrario: nei giudizi penali non si debbono ammettere presunzioni d'imputabilità: queste questioni sono essenzialmente individuali, e vanno risolte secondo i casi speciali. Lasciamo dunque l'esame e la risoluzione di questa questione a coloro cui spetta per legge, ai giurati. I giurati dall'esame de' fatti vedranno quale era la volontà del colpevole, e secondo i risultamenti del dibattimento pronunzieranno il giudizio di colpeabilità, e sarà applicata la pena più grave o quella meno grave secondo i risultamenti del loro verdetto.

L'onorevole Castelli replicava per l'opposta sentenza, esser questo uno de' casi nei quali il dolo si rileva unicamente dal fatto materiale, basta provar questo perchè la volontà di uccidere venisse dimostrata *prima facie*; laonde può esser stabilita per presunzione di legge.

Ora, Signori, fra queste due proposizioni, quella dell'Ufficio Centrale, accettata dal Governo, che crede la volontà criminosa dover esser dimostrata dall'esame de' singoli fatti, e dover essere dichiarata per ciascun caso dal giudizio de' giurati, e quella dell'onorevole Senatore Castelli che vorrebbe la volontà ed il proposito del colpevole presunta per regola generale, per precetto di legge, quale è più conforme alla scienza? quale merita di essere accolta?

Ecco la questione che vuole essere risolta da voi. Ed intorno a questa questione io non mi affaticherò a dimostrare quello che tutti sanno; che ne' giudizi penali, cioè, è stato sempre ritenuto, siccome regola principalissima di giustizia, non doverci giammai, per presunzioni statuire sul giudizio d'imputabilità perchè le presunzioni, se pure tornano giuste in qualche caso, riescono d'ordinario ingiustissime ed inapplicabili in altri casi. Ma soltanto voglio che questo concetto, di per se stesso chiarissimo, venga convalidato mercè l'autorità gravissima di uno de' più illustri scrittori d'Italia che ieri ebbero l'onore di ricordare, Pellegrino Rossi. Se il ferro omicida non avesse spento quella nobile vita, certamente ora in questa redenzione d'Italia, Pellegrino Rossi siederebbe

in mezzo a voi, ed egli colla sua parola, con i suoi ragionamenti svolgerebbe i suoi concetti intorno alla questione che discutiamo.

Disgraziatamente questa gloria d'Italia è spenta, ma rimangono i suoi scritti; permettete dunque che io ripeta innanzi a voi le parole di questo insigne scrittore. Ebbene, Signori, nel capitolo del suo trattato di diritto penale, che ha per titolo *Giustizia penale, suo scopo, sue condizioni, suoi limiti*, Pellegrino Rossi, dopo avere dimostrato come prima condizione di ogni giustizia e per conseguenza della giustizia penale, sia la giustizia intrinseca della pena, e come questa giustizia intrinseca della pena risulti da tre dati: cioè verità relativamente alla natura dell'atto, verità relativamente all'autore di quest'atto, verità relativamente alla misura della pena; si fa ad indagare le principali conseguenze che derivano da questo principio. E fra queste conseguenze pone la seguente: — « Che la moralità dell'atto e quella dell'agente essendo cose distinte a segno, che l'una può essere apprezzata con formole generali, mentre che l'altra non può esserlo che coll'esame di ciascun dato particolare, il legislatore che pretende decidere i diversi casi di imputabilità nella legge con regole inflessibili, manca alla legge morale. » — Successivamente trattando egli della imputabilità, dice che la moralità dell'agente sebbene la si colleghi a principii eterni del giusto e dell'ingiusto, è non di meno una questione individuale, giudiziaria di sua natura, e giammai con formole generali a priori si potrà decidere se tale o tal altro accusato sia, o no, responsabile, e fino a qual grado lo sia.

E conchiude con queste gravissime parole:

« Lo diciamo nuovamente, il giudizio d'imputabilità è assolutamente individuale ed affidato alla coscienza del giurato. Ogni legge contraria a questo principio sarebbe radicalmente illegittima; l'osservarla sarebbe un infrangere il più santo dei doveri (lib. II, cap. 10 e 15). »

In presenza di quest'autorità, Signori, io mi taccio. Ripeto quello che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale diceva, noi non vi domandiamo pel reato di omicidio commesso premeditatamente col mezzo dell'incendio, una pena minore; noi vi domandiamo soltanto che scribiate a ciascuno l'esercizio dei propri doveri. Voi legislatori stabilite la pena massima per il massimo dei reati, lasciate ai giudici ed ai giurati l'esame dei fatti speciali per farne l'applicazione. E siate certi che se è stato commesso con volontà e proposito di recar morte ad alcuno, non mancheranno di dichiarar premeditato l'omicidio commesso col mezzo dell'incendio. Se per contrario si convinceranno che l'incendio è stato commesso con proposito meno criminoso, consciamente lo dichiareranno. E siccome i reati più gravi non possono essere confusi con i meno gravi, essi per giustizia debbono essere puniti con pene diverse. (*Bene*)

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

• **Senatore Castelli E.** L'art. 660 del Codice penale punisce colla pena di morte qualunque incendiario il quale col fatto dell'incendio abbia dato causa alla morte di qualche persona.

Vi sono in oltre negli articoli che precedono l'articolo 660 vari casi non di solo incendio, ma di distruzione d'argini, di sommersione di bastimenti ed altri simili modi di distruzione; fra questi casi, che il Codice prevede, in alcuni contempla l'incendio commesso in un edificio destinato ad abitazione, ed in altri l'incendio di edifici non destinati ad abitazione; ma in tutti commina la pena di morte.

L'Ufficio Centrale per contrario in tutti i casi indistintamente esonera il delinquente dalla pena capitale.

Ora, mentre io riconosco che vi è eccesso di rigore nella disposizione dell'art. 660 il quale punisce, senza veruna distinzione, colla morte l'incendio che ha dato causa alla morte, trovo che pecca per eccesso contrario l'Ufficio Centrale il quale ne esonera l'autore in tutti i casi.

Nessuno può dissimulare che colui che appicca il fuoco ad una casa deve ragionevolmente prevedere la presenza in essa casa di qualche persona; e ciò essendo, chi vorrà sostenere che questo delinquente non merita una pena maggiore di quella che può meritare colui che abbia appiccato l'incendio ad un sito per nulla destinato ad abitazione, ad un sito anche aperto, come a selve, a boschi cedui, a biade pendenti, ad ammassi o cataste di legna? Evidentemente in questi casi l'incendiario non può proporsi la morte di nessuno, mentre nel caso dell'incendiario, che appicca il fuoco ad una casa, è impossibile, lo ripeto, di non riconoscere implicita l'intenzione di commettere un omicidio.

Ma, mi si oppone: il progetto dell'Ufficio Centrale non esclude l'applicazione della pena di morte nei casi, in cui il reato d'incendio abbia avuto per movente l'intenzione preconcepita di commettere un omicidio; però questa pena non dovrassi applicare se la intenzione di uccidere non risulterà da prove specifiche.

Io non saprei facilmente immaginare come si possa scerverare la responsabilità dell'omicidio premeditato, dal fatto dell'incendio della casa abitata.

Ho già detto che chi appicca il fuoco ad un sito abitato sa positivamente che questa casa è destinata ad abitazione, e questa stessa scienza virtualmente importa che, deliberando egli ciò nonpertanto di appiccarvi l'incendio, manifesta per ciò stesso il proposito di attentare all'altrui vita.

Non è egli dunque evidente che in questo caso la premeditazione è implicita ed inerente al fatto stesso dell'incendio?

A senso di tutti, nella coscienza di chicchessia l'incendiario è sempre stato riguardato come il più scelerato dei delinquenti; il reato d'incendio, in siti abi-

tati, è un reato che di sua natura attenta alla vita delle persone.

Mi pare quindi che in siffatto reato non sia da dipartirsi per nulla dal sistema che informa tutto il progetto dell'Ufficio Centrale, il quale tende unicamente a disapplicare la pena di morte per i reati che non presentano i caratteri di massima gravità; che per conseguenza la pena capitale si debba mantenere in un reato che evidentemente non è men grave in nulla nè dell'assassinio, nè tanto meno dell'omicidio commesso da colui, che, per esimersi dall'arresto a seguito di altro minore reato per lui commesso, uccide la persona che vuole arrestarlo.

Evidentemente in quest'omicidio, premeditazione non ve n'è nessuna; ed è unicamente una ragione d'interesse pubblico, che ha determinato il legislatore a punirlo col non pertanto colla pena dell'assassinio. Ma forse non vi è un interesse maggiore di questo, che si punisca coll'estrema pena colui che con un reato di sua indole già infinitamente più grave quale si è l'incendio di luogo abitato, ha cagionato una morte che doveva prevedere?

Eppure l'Ufficio Centrale mantiene la pena di morte per colui che, onde esimersi dall'arresto a seguito di un furto, uccide la persona che deve arrestarlo; e ne propone la soppressione nel caso dell'incendio di una casa, da cui ne sia avvenuta la morte di qualche persona. Se questo sistema sia logico non vorrò io deciderlo.

Dopo ciò non vorrei prolungare la discussione a questo riguardo, parendomi che il Senato sia più che sufficientemente edificato sul merito di questa questione, e mi rimetterò quindi senza più al sapiente suo giudizio.

Presidente. Domanderò innanzi tutto se la proposta dell'onorevole Senatore Castelli è appoggiata.

(Appoggiato.)

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Io non ripeterò ciò che disse l'onorevole Commissario Regio con una lucidità ed eloquenza pari alla somma sua modestia; voglio soltanto dichiarare che l'Ufficio Centrale per le ragioni già addotte nella seduta di ieri respinge ricisamente la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, e se il Senato me lo permette, aggiungerò ancora un solo riflesso, ed è che verso il fine del suo discorso l'onorevole Senatore Castelli faceva appello alla logica. Io farò anche il medesimo appello contro di lui.

Signori, a termini dell'art. 660 si punisce di morte tanto l'incendio, quanto l'inondazione, come pure la sommersione di porti, navi e simili, quando ne sia avvenuta la morte di qualche persona.

L'Ufficio Centrale, d'accordo col Governo, ha creduto che in nessuno di questi tre casi debba più applicarsi

la pena capitale, ma sibbene quella dei lavori forzati a vita, salvo sempre il caso di premeditazione.

Ora il Senatore Castelli ha approvato la nostra proposta e del Governo, e l'ha votata per due di codesti tre casi, cioè pel caso d'inondazione e per quello di sommersione. Ma come mai può egli allora far opposizione alla stessa proposta e non volerla pel terzo caso, per quello cioè dell'incendio? Per verità, io non so comprendere la ragione di questa differenza.

Questo riflesso basterebbe esso solo, a parer nostro, per far rigettare l'emendamento proposto dall'onorevole Castelli.

Presidente. Pongo ai voti la proposta del Senatore Castelli che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi è d'avviso di adottare questa proposta, voglia alzarsi.

(Non è adottata.)

Leggo ora l'alinea dell'articolo primo, che si riferisce puramente a questo articolo 660 del Codice penale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, il Governo che ha accettato tutte le conclusioni dell'Ufficio Centrale, è dolentissimo questa volta di dover opporsi a questo alinea.

Le ragioni di questa opposizione sono due. La prima è che il Ministro della Giustizia quando nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione della pena capitale, propose la legge di riduzione dei casi di pena di morte, comprese fra questi tutti quelli de' quali parla l'art. 660. E fra questi casi si trova appunto indicato quello della morte di una persona derivata dai guasti o dalle rotture delle ferrovie: nè trova ragione di recedere da quella sua proposta.

La seconda ragione per la quale il Ministro di Giustizia crede doverci opporre all'alinea proposto dall'Ufficio Centrale, è che, a suo parere, il caso che si vorrebbe eccettuare, è conforme a quelli che sono stati compresi fra le riduzioni della pena di morte, e non vi sarebbe sufficiente motivo per comprendervi gli uni ed escluderne l'altro.

E per fermo, Signori, l'Ufficio Centrale, per eccettuare il caso in esame da quelli compresi nell'articolo primo del progetto di legge in discussione, ha detto: La vasta rete di ferrovie che solcano, e solcheranno sempre più il suolo italiano; la necessità di provvedere alla sicurezza di migliaia di vite che notte e giorno sono trasportate sulle medesime, sono gravissime considerazioni le quali dimostrano la immensità del danno che può derivare dalla rottura o guasto delle ferrovie, e quindi il bisogno di prevenire il reato con severissima minaccia di pena.

Io convengo, Signori, che questi motivi sembreranno assai gravi e son tali da fare grandissima impressione sugli animi. Ma mettiamo da parte la considerazione

de' possibili pericoli, e guardiamo le cose quali esse sono. Sono ei forse meno grandi gli sviluppanenti che il commercio ha dato ai navigli? Sono forse meno gravi i pericoli ed i danni che possono derivare dagli incendi, e dalle inondazioni? E ciò non pertanto l'Ufficio ha proposto con ragione, e voi avete votato con giustizia, che questi reati siano compresi fra i casi di riduzione della pena capitale.

E perchè? Perchè la scienza penale tende a limitare la pena di morte ai soli casi in cui la morte di un uomo sia avvenuta per determinazione diretta, volontaria e meditata di un altro uomo; perchè è antichissima regola di giustizia che la pena va proporzionata non solo all'effetto, ma anche al proposito, non solo al danno cagionato, ma ancora alla volontà ed al dolo del colpevole. Ora se l'incendio, l'inondazione, e del pari il guasto e la rottura delle ferrovie, son commessi con la volontà e l'intenzione di uccidere, e di attentare alla vita di una o più persone, essi non sono che altrettanti modi coi quali si compie più spaventevolmente un omicidio premeditato. Ma se questa volontà criminosa manca, se non si è pensato ad offender le persone, nè si è voluto attentare alle loro vite, il reato è certo meno grave di quello compreso nella prima ipotesi, e però deve essere con pena minore punito.

Il caso in esame non ha moralmente alcuna differenza da quelli che abbiamo finora discussi, e però non può essere definito con altre norme. Uno è il principio, una è la regola che comprende l'uno e gli altri; nè si potrebbe senza contraddizione escluder gli uni dalla pena capitale e comprendervi l'altro.

Il Governo quindi non crede da sua parte poter accettare l'alinea aggiunto dall'Ufficio Centrale al primo articolo del progetto di legge.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Anch'esso l'Ufficio Centrale dirà a sua volta che le osservazioni che veniva or ora facendo l'onorevole Commissario Regio sono gravi, e converrà pure che questa eccezione contraddice al concetto giuridico che lo ha diretto in tutto l'articolo primo che stiamo discutendo; ma duole ciò nullameno all'Ufficio Centrale di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Commissario Regio perchè sia cancellata la detta eccezione. Nella nostra relazione noi abbiamo addotto i motivi che ci hanno indotti a farla. Crediamo, o Signori, che l'opinione pubblica non approverebbe l'abolizione della pena capitale quando si tratta di guasti o di rotture di ferrovie, di sviamento di locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona. Signori, il danno sociale che può derivare da questo reato può essere immenso, giacchè lo sviamento di un convoglio può cagionare la perdita di più centinaia di persone; quindi la contrapposizione allo stesso reato deve essere la maggiore possibile. Queste sono le considerazioni che ci hanno indotti a far eccezione al

preaccennato concetto per questo caso speciale. Noi speriamo che l'approverete.

Del resto l'Ufficio Centrale mentre persiste nella sua opinione se ne rimette all'alta vostra sapienza.

Presidente. Pongo ai voti l'alinea dello articolo primo dell'Ufficio Centrale che rileggo :

« Questa disposizione non ha luogo pel reato di rottura o guasto delle ferrovie o avviamento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona, contemplato esandio nel suddetto art. 660. »

Chi è d'avviso di adottare l'alinea dell'Ufficio Centrale, voglia alzarsi.

(Adottato).

Ora, mantenuta la riserva relativa al reato d'infanticidio, e con riserva di ritornare sull'articolo 1. allorchando si sarà votato su quest'oggetto, occorrerebbe di passare all'articolo 2. Se non che l'onorevole Commissario Regio ha fatto un'altra proposta relativa pure all'art. 1, la quale dovrebbe fare il soggetto di un altro alinea, e che potrebbe anche essere inserito successivamente nell'articolo secondo.

Essa è così concepita :

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita anche nel caso del numero 3 dell'articolo 533. »

Ritiene il Senato che adottando la prima parte dell'articolo 1°, ha adottato la surrogazione della pena dei lavori forzati alla pena di morte nei casi preveduti dall'articolo 533 n. 4.

Ora il Commissario Regio propone che la stessa disposizione si estenda anche al N. 3 dello stesso articolo.

L'articolo è così concepito :

« Art. 533. L'omicidio volontario è anche punito colla morte. »

E al N. 3: « Quando il colpevole lo avrà commesso allo scopo sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di se medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto. »

In altri termini l'Ufficio non propone per questi reati la surrogazione dei lavori forzati alla pena di morte; questa proposta è invece fatta dal Commissario Regio, al quale accordò la parola per avvilupparla.

Commissario Regio. Signori, la splendida e sapiente discussione che ha avuto luogo nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento intorno alla questione della pena di morte, non può, non deve rimanere senza frutto.

Oltre i vantaggi che questa discussione certamente produrrà in un avvenire più o meno vicino per un migliore ordinamento del sistema penale, poichè vi sono questioni che si possono non sollevare, ma sollevate una volta non possono rimanere insolute, certo un bene presente questa grande discussione è nel caso, e dirò meglio, è in sul punto di produrre. Questo bene è la riduzione della pena di morte al minor numero di casi

possibili, e la scelta è l'accrescimento delle migliori e più opportune garantigie per viemmeglio tutelare i giudizi capitali ed assicurarne la rettitudine e la esattezza. Ed a sostenere queste due cose è principalmente rivolta l'opera mia.

Il Ministro di Giustizia, Signori, nella memoranda di discussione che ho accennato, annunziò francamente che egli fidente come ogni altro nei progressi della umanità, o nel miglioramento delle condizioni del Regno, teneva per l'abolizione della pena di morte, ma non subito, non intempestiva, in vece progressiva, graduale, condizionata, e che se una inesorabile necessità non consentiva ancora che la pena di morte si fosse cancellata dai nostri codici e dalle nostre leggi, ei credeva non pertanto che si poteva cominciare dal ridurre i casi di applicazione di tal pena, e limitarsi ai soli reati più gravi, ai crimini più atroci, nei quali è massimo il dolo, e massimo il danno. Ed aggiungeva che siccome il difetto che principalmente si rimprovera alla pena di morte è quello di essere irreparabile ed irremissibile, così a tranquillare le coscienze più schive si sarebbe studiato modo di accrescere le garantigie dei giudizi capitali.

Coerentemente a questi principi il Ministro Guardasigilli presentò uno schema di legge col quale i casi di pena di morte erano ridotti da ventisei, quanti sono nel Codice penale del 1859, a soli sette, e d'altra parte si stabiliva che la pena di morte non fosse pronunziata quando la reità dell'accusato o la circostanza aggravante che porterebbe alla pena capitale, non sia stata pronunziata dai giurati con la maggioranza almeno di nove voti sopra dodici.

L'Ufficio Centrale, Signori, ha accolto il concetto del Governo, ma ha creduto discostarsene in due punti.

Nella riduzione dei casi di pena di morte ha creduto che questa non potesse giungere fino a sette, dovesse comprenderne altri due; sicchè i casi di pena capitale, secondo l'Ufficio Centrale, sarebbero non sette, ma nove, ai quali aggiunto l'altro votato sull'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli, i casi di pena capitale sarebbero non più sette secondo il primitivo progetto, ma dieci.

Quanto poi alla seconda parte del progetto ministeriale, la maggioranza, cioè, di 9 fra i 12 voti nella dichiarazione di reità per l'applicazione della pena di morte, l'Ufficio Centrale ha mostrato aver delle difficoltà circa il merito della stessa; in tutti i modi non poterla accogliere di presente per la forma, perchè più propria del Codice di procedura, che del Codice penale. Se il Governo credesse dovere siffatta questione esser fin d'ora risolta, e non potersi con maggiore opportunità rimandare alle modificazioni da portarsi al Codice di procedura penale, forse non sarebbe difficile dimostrare che le osservazioni di merito dell'Ufficio Centrale non sono affatto senza risposta.

E per fermo si è osservato contro il progetto, che la dichiarazione che la pena capitale non possa applicarsi

se la reità dell'accusato non è riconosciuta almeno con nove voti sopra dodici, mentre negli altri reati basta per l'applicazione della pena ordinaria che la colpevolezza sia dichiarata con 7 voti contro 5, introdurrebbe un principio affatto nuovo, cioè che vi sarebbero due verità giuridiche, l'una per i reati maggiori e l'altra per i reati minori; che la sostituzione di una pena minore alla pena di morte nel caso di dichiarazione di reità fatta con meno di nove voti, non sarebbe che la riproduzione dell'antica transazione degli indizi, per effetto della quale era permesso al magistrato di sostituire una pena minore alla pena maggiore quando non si poteva avere la prova piena del delitto, sistema giustamente bandito dai nuovi Codici: che infine questo temperamento cumulato con la facoltà data ai giurati di dichiarare le circostanze attenuanti potrebbe condurre allo scandalo di veder punito un parricida o un assassino con soli 20 anni di lavori forzati.

Io credo innanzi tutto, o Signori, che l'inconveniente rilevato per ultimo dall'Ufficio Centrale difficilmente si potrebbe verificare, laddove si stabilisse che la pena di morte non possa essere applicata qualora la dichiarazione di reità non fosse fatta alla maggioranza di 9 voti sopra 12. Imperocchè, secondo questo principio qualora non si tratterebbe di applicazione della pena di morte, non sarebbe il caso di ricorrere alla disposizione di legge che quell'unico caso rifletterebbe.

Quanto poi alle altre osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale intorno a tale proposta, io credo che esse siano già state rilevate dal Mittermayer. Ma in questa grave questione non bisogna per il rigore de' principii perder di vista l'immensa distanza che separa la pena di morte da ogni altra pena.

Ogni pena che conserva l'esistenza del condannato oltre all'essere fino ad un certo punto riparabile, è sempre remissibile. La pena di morte non è riparabile nè remissibile.

Ora egli è vero che, per regola generale, la presunzione della verità giuridica del giudicato sta nel pronunciato del giuri a semplice maggioranza di 7 contro 5 voti. Ma voi lo sapete, questa presunzione, per grande che sia, nei giudizi penali cede qualche volta alla prova contraria. E nel Codice di procedura penale vi è un apposito titolo, quello della revisione, nel quale si discorre appunto della rescissione della condanna, divenuta giudicata, per errore di fatto, e per dimostrata ingiustizia.

Da qui, Signori, prosiegua la ragione, anzi dirò meglio la necessità di circondare i giudizi capitali di speciali temperamenti, di particolari guarentigie dirette a vniemmeglio assicurarne la rettitudine e la verità; chè, se per caso, se per suprema sventura l'errore di una sentenza di morte si scovriasse, nè riparabile nè remissibile sarebbe il male prodotto da quell'errore: la società potrebbe compiangere la vittima, ma non rianimarla.

Del rimanente, Signori, siccome l'Ufficio Centrale ha dichiarato nella sua relazione che questa questione po-

teva essere per avventura più opportunamente esaminata nel riordinamento del Codice di procedura penale da compiersi dal Governo nei termini dell'art. 2 della legge del 2 aprile; il Governo accetta questa dichiarazione, e si riserva esaminare nel seno della Commissione creata per quel riordinamento, sia l'opportunità della proposta ministeriale, sia qualunque altro espediente che possa esser tenuto legalmente capace a menomare il più possibile il timore dell'errore giudiziario, ed a circondare i giudizi capitali di maggiori e più opportune guarentigie.

Non rimane adunque ad esaminare che i punti di differenza tra il progetto del Ministro e quello dell'Ufficio Centrale circa la riduzione dei casi di pena capitale. Questi punti, come ho detto, riflettono due casi: quello della morte di una persona avvenuta per i guasti o la rottura delle ferrovie, che il Senato ha or ora votato nel senso dell'Ufficio Centrale; e quello dell'omicidio che abbia avuto per iscopo, sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine, od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto, che forma l'oggetto dell'ipotesi del N. 3 dell'art. 533.

Ora, Signori, quali sono le ragioni che consigliarono il Governo a porre ancora questo caso fra quelli per i quali richiedeva la riduzione della pena capitale?

Queste ragioni, Signori, sono quelle stesse che ho dovuto più volte ripetere in questa discussione; cioè, che qualunque omicidio o è stato antecedentemente risoluto, meditato e premeditato dal reo con freddo proposito, come chi a nuocer luogo e tempo aspetta, e si ha l'omicidio premeditato, l'assassinio, sia qualunque il motivo che l'abbia spinto al reato, qualunque lo scopo che abbiassi proposto; o l'omicidio è stato commesso per determinazione istantanea, per risoluzione improvvisa, ed in questo caso non si ha che un omicidio volontario semplice (*le meurtre*), qualunque sia il motivo o lo scopo che il reo si abbia proposto. Se questo scopo è un altro crimine, ovvero il fine di procurarsi l'impunità, certo è maggiore la perversità del colpevole, maggiore il danno ed il pericolo. E però è giusto che questo omicidio vada allogato in una classe speciale, in quella che, punita con i lavori forzati a vita, è posta nel mezzo fra gli omicidi premeditati, e quelli volontari che non hanno alcuna speciale ragione di aggravamento. Ma confonderli e punirli come gli assassini, come gli omicidii commessi con disegno formato prima dell'azione, è un confondere nella stessa pena due crimini diversi.

Immaginate invero che un marito, un padre, o un individuo qualunque abbia, in un impeto di sdegno, tratto vendetta del talamo polluto, o dell'onore oltraggiato o di un'offesa ricevuta; che fuggendo dopo la consumazione del reato gli si pari d'incontro un uomo per arrestarlo, e che egli in quella commozione del-

l'animo, per salvarsi dall'arresto, l'uccida; direte che questo disgraziato sia meritevole dell'estremo supplizio? Immaginate pure che un uomo provocato, nell'atto che nell'impeto dell'ira è per spingersi sul suo offensore, incontri alcuno che tenti trattenerlo, ed egli per compiere la vendetta, l'uccida; direte che il crimine di questo sciagurato è uguale a quello di colui che avendo meditato l'omicidio, ne prepara i mezzi, ed insidiando la vittima l'uccide? E non pertanto stando alla generalità delle parole dell'art. 533, N. 3, nei due casi che ho contemplati, non dovrebbe applicarsi che la pena di morte.

Pare adunque evidente che l'unica regola giusta a seguirsi in questa materia sia quella che distingue gli omicidii premeditati dai non premeditati, e serba la pena di morte soltanto per i primi.

Del rimanente, Signori, questa questione è stata già ampiamente trattata dai penalisti e dalle Commissioni legislative. Le opinioni non sono state in verità concordi, ma la sentenza che propugniamo è quella che è maggiormente ricevuta.

E qui lo ricorderò che quando nel 1850 il ministro di giustizia Hussay presentò alle Camere del Belgio il progetto del primo libro del Codice penale accompagnato da una lunga relazione che ne svolgeva i principii; in essa era lungamente esaminata la questione di cui è discorso, e vi si leggono sul proposito le seguenti parole:

« Noi abbiamo veduto che tra i crimini puniti colla morte figura l'omicidio quando abbia per iscopo sia di preparare, facilitare o eseguire un crimine, sia di assicurare l'impunità degli autori o complici di questo crimine. Questa disposizione proposta dalla Commissione deroga e all'art. 304 del Codice penale francese: *L'omicidio sarà punito colla pena di morte allorquando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro crimine o delitto*, e all'art. 304 del progetto di revisione del 1834: *L'omicidio sarà punito colla pena capitale allorquando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro crimine*.

» Al sistema di *concomitanza* o di *simultaneità* seguito dal Codice penale e dal progetto di revisione la Commissione sostituisce il sistema di *correlazione*; essa vuole che i due atti sieno uniti, non solamente riguardo al tempo, ma anche riguardo alla casualità. Tuttavia la proposizione di cui parliamo non è stata adottata, nella Commissione, che da tre voti contro due.

» I membri della maggioranza, appoggiandosi sulla esperienza che dà loro una lunga pratica, hanno sostenuto che la pena di morte era, nella specie, il solo mezzo di impedire i grandi malfattori dal coronare i loro misfatti coll'omicidio.

» La minoranza, al contrario, ha combattuta questa disposizione che le sembrava o *inutile*, o *ingiusta*.

» Infatti, delle due cose l'una: o il crimine che si trova di faccia all'omicida fornisce la prova che questo è stato commesso con riflessione, con deliberato pro-

posito, o non vi ha questo carattere. Se il crimine rivela che l'omicidio è l'effetto della premeditazione, non vi è più semplice omicidio, vi ha assassinio; il colpevole sarà punito di morte, non a cagione del crimine che ha preceduto, accompagnato, o seguito l'omicidio, ma perchè l'omicidio è stato commesso con premeditazione. L'accusato sarà punito colla pena di morte, quando anche il fatto anteriore, concomitante, o posteriore non sarebbe che un *delitto*, se questo delitto era di natura tale da constatare la premeditazione dell'agente. Sotto quest'aspetto la disposizione di cui si tratta è completamente inutile.

» Che se, al contrario, il crimine che ha preceduto, accompagnato o seguito l'omicidio non prova punto la premeditazione dell'omicida, ciò che ha luogo tutte le volte che i due crimini correlativi sono stati il risultato di un trasporto istantaneo, il legislatore che, in questa ipotesi, punirebbe colla morte l'omicidio unito ad un altro crimine, sanzionerebbe un'ingiustizia (anzi, la relazione dice, *sanzionerebbe un'iniquità*).

La scienza progredisce, Signori. E quando nel 1862 fu presentato alle Camere del Belgio l'intero progetto del Codice penale, l'opinione della minoranza era divenuta maggioranza; l'art. 304 è affatto scomparso da quel progetto, e dai casi di pena capitale è rimasto così escluso quello dell'omicidio che abbia avuto per iscopo di facilitare o commettere un altro reato.

Queste sono le ragioni che hanno mosso il Ministro di Giustizia ad annoverare ancor egli fra i casi di esclusione dalla pena di morte quello di cui è esame.

Io non credo che possa contro questa proposta muoversi difficoltà quanto all'omicidio che abbia avuto per oggetto di facilitare il delitto. Imperocchè quando trattasi di furti violenti, di depredazioni, vi è nel Codice una disposizione speciale, quella dell'articolo 507, n. 1 che contempla e punisce di morte la grassazione accompagnata da omicidio.

Per lo che io prego il Senato a voler accogliere l'emendamento proposto da parte del Governo diretto ad escludere dai casi di pena capitale anche quello previsto dal n. 3 dell'art. 533. Così la legge che uscirà dalla vostra votazione metterà per queste importanti questioni il Codice penale d'Italia a pari de' Codici attualmente in vigore presso i popoli più civili di Europa.

Senatore De Foresta, *Relatore*. È debito di lealtà dell'Ufficio Centrale di ripetere anche intorno a questa altra questione che le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio sono molto gravi, e che anche quivi l'Ufficio Centrale si è scostato dal concetto giuridico che lo ha diretto in tutte le proposte riduzioni. Ed io sono lieto di soddisfare a questo debito.

Ma ciò nonostante devo soggiungere che l'Ufficio Centrale avendo proceduto ponderatamente, e dietro le opinioni manifestatesi a grande maggioranza in tutti gli Uffici è anche quivi dolente di non potere aderire ai desiderii dell'egregio Regio Commissario.

Il Senato ha già votato un'eccezione al concetto giuridico che ci ha guidati in quest'articolo voglia accettare ancora questa seconda eccezione.

Presidente. Darò nuovamente lettura della proposta del Regio Commissario.

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita, anche nel caso del numero terzo dell'articolo 533. »

Raccio presento che essa potrebbe concentrarsi nella semplice aggiunta del numero terzo che si facesse nella prima parte dell'articolo primo.

Là dove si dice: « Nei casi preveduti dall'art. 533 numero 4 » occorrerebbe soltanto dire numeri 3 e 4 imperocchè l'onorevole Commissario Regio intenderebbe che si aggiungesse la menzione del numero 3 alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Domando al signor Commissario Regio, se non ha difficoltà che io ponga ai voti in tal modo la sua proposta.

Commissario Regio. Questa è precisamente la mia intenzione.

Presidente. Pongo ai voti la proposta che alle parole non che nei casi preveduti dall'art. 533 N. 4 si aggiunga il N. 3.

Chi è d'avviso che si aggiunga la menzione del numero 3, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Nella seduta di ieri avendo dichiarato che riserbava la votazione delle parole e 660 del Codice penale del 1859 finchè si fossero votate le eccezioni, ora che tutte le proposte relative alle eccezioni medesime sono votate, pongo ai voti le parole, e 660 del Codice penale del 1859.

Chi è d'avviso di adottare questa parte dell'articolo 1, si alzi.

(Adottato.)

Riserverò la votazione delle parole alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita; come pure la votazione del complesso dell'articolo al momento in cui sarà votata la questione relativa all'infanticidio che fa pure parte di quest'articolo, e che è stata riservata.

Si passa ora alla discussione dell'articolo secondo dell'Ufficio Centrale.

Ne do lettura:

« Art. 2. Sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto codice col Decreto del Luogotenente generale del Re delli 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425 e 481, i quali sono modificati come segue:

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento.

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o rife-

rito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffici ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come Perito o Giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

« Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila.

« La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisorio colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento.

« Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere da uno a due anni.

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

Trattandosi di materia alquanto complicata io propongo al Senato l'ordine con cui parmi si debba procedere alla discussione su quest'articolo. Innanzi tutto credo necessario di sospendere la votazione della prima parte dell'articolo.

Poi s'intraprenderà la discussione del testo proposto dall'Ufficio Centrale concernente i quattro articoli della legge Luogotenenziale che esso modifica.

Successivamente darò la parola agli oratori che intendessero fare proposte di altre modificazioni alla stessa legge.

Non do lettura di tutta la legge Luogotenenziale perchè essa forma un allegato, e perchè credo che il Senato vorrà a questo riguardo seguire il sistema tenuto nella legge di unificazione legislativa nella quale gli allegati non furono letti.

Leggerò però ed il testo dell'articolo del Codice penale, quello della legge Luogotenenziale, e la proposta della Commissione per quegli articoli che sono in discussione in seguito della proposta dell'Ufficio Centrale.

Or dunque innanzi tutto do lettura dell'articolo 14 del Codice penale, ch'è così concepito:

« La pena di morte si eseguisce nei modi sinora praticati.

« L'esecuzione si fa nel Comune dove siede la Corte che pronunziò la sentenza. »

La legge Luogotenenziale modificava quest'articolo nel seguente modo:

« La pena di morte sarà eseguita col modo ordinario della decapitazione finora praticata, escluso ogni grado

di pubblico esempio, salvo il caso contemplato nell'articolo 531. Essa si eseguisce con la fucilazione quando la condanna emani da un Tribunale militare. »

A queste due redazioni del Codice penale e della legge Luogotenenziale, l'Ufficio Centrale propone quest'altra che è nell'art. 2.

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi finora praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento. »

È aperta la discussione sopra questa parte dell'articolo 2.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Ho domandato la parola non per entrare fin d'ora nella discussione, ma per pregare il Senato di permettermi di dire quale è stato il criterio che ha diretto l'Ufficio Centrale nell'esame delle modificazioni che fanno il soggetto del secondo articolo del disegno di legge ora letto dall'onorevolissimo signor Presidente.

L'Ufficio Centrale non poteva dimenticare che lo scopo principale di questa legge è quello di unificare la legislazione penale, come si è unificata la legislazione civile.

Per questa unificazione, ben se lo ricorda il Senato, si è proceduto col criterio politico. Si è veduto che discutendo articolo per articolo tutte le leggi che abbiamo esteso alle altre provincie ed unificate, non avremmo avuto l'unificazione; col medesimo pensiero abbiamo proceduto noi nel presente progetto di legge, cioè per l'unificazione delle leggi penali. Le abbiamo esaminate con tutta la possibile attenzione, ma occupandoci delle cose principali senza troppo trattenerci sulle cose secondarie, le quali coll'essere più in un modo che nell'altro non recano grave inconveniente; in una parola ci siamo accontentati del bene senza cercare il meglio.

Ora io vorrei che la stessa cosa si facesse dagli onorevoli colleghi in questa pubblica discussione. Io non intendo con ciò di pretendere che prescindano essi dal fare quegli emendamenti che possano credere assolutamente necessari; il diritto di emendamento è sacro, anzi dirò, è un dovere perchè se facciamo una legge, vogliamo una legge buona e massimamente che non urti colla giustizia; ma oso pregarli di limitarsi a quelle sole modificazioni che veramente credessero indispensabili.

Io spero che il Senato vorrà perdonarmi queste osservazioni e preghiere, e mi auguro che non rimangano affatto insaudite.

Senatore Castelli E. Domando la parola sull'articolo.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli E. L'Ufficio Centrale, contrariamente al Codice penale del 1859 e al Decreto della Luogotenenza di Napoli vorrebbe che l'art. 14 fosse formulato nei termini seguenti:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi finora

praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento. »

Io trovo due difficoltà ad accettare quest'articolo nei termini nei quali è proposto: la prima la trovo nell'espressione *nei modi finora praticati o prescritti*. A questo riguardo non dobbiamo dimenticare che il Codice penale deve estendersi a tutto il Regno, e così anche ad una provincia, nella quale presentemente la pena capitale non esiste; cosicchè se si adottassero i termini dell'articolo quali ci sono proposti dall'Ufficio Centrale, domando io, come si potrebbe eseguire la pena capitale in quella provincia? Nei modi finora praticati. Ma attualmente la pena di morte ivi non esiste, dunque evidentemente non si avrebbe ivi il modo di eseguirla.

Non credo di dover estendermi in più ampie dimostrazioni a questo riguardo.

In secondo luogo trovo nell'articolo un'altra difficoltà, là ove è detto, che la pena capitale sarà eseguita *in luogo pubblico o privato, da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento*. Nessuno vorrà disconoscere che uno dei vantaggi principali della pena capitale è l'esemplarità che non altrimenti si ottiene che mediante la pubblicità della pena.

Come dunque si potrebbe ammettere che di volta in volta, che si tratta di applicare la pena di morte, fosse in arbitrio, non è detto di cui, ma forse certo di una autorità...

Senatore De Foresta, Relatore. Del Magistrato.

Senatore Castelli E. Bene, del Magistrato; come dunque si potrebbe ammettere che il Magistrato, a seconda dei casi, potesse prescrivere a suo arbitrio che l'esecuzione della pena capitale segua piuttosto in luogo privato, anzichè pubblicamente?

Questa sarebbe un'evidente insorbitanza?

Non credo quindi che siavi bisogno di estendersi in più lunghi ragionamenti per persuadere il Senato a non adottare questo sistema, ed in conseguenza propongo che l'art. 14 sia redatto in questi termini:

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi finora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato, e nel luogo pubblico, che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronuncerà la condanna. Nella Toscana si osserveranno circa il modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del Decreto di quel Governo provvisorio 30 aprile 1859. »

Presidente. Prego il Senatore Castelli di far passare la sua proposta al lanco della Presidenza.

Senatore De Foresta, Relat. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore De Foresta, Relat. Due sono le osservazioni dell'onorevole Senatore Castelli intorno all'art. 14.

Egli dice che non si è provveduto in quanto al modo di esecuzione della pena capitale nelle Provincie toscane, perchè non essendo in esse Provincie attualmente applicata questa pena, non può dirsi per esse nel modo finora praticato. Crede poi che non debbasi

lasciare a nessuna autorità, sia giudiziaria, sia governativa, la facoltà di determinare di volta in volta se l'esecuzione capitale debba farsi in luogo pubblico o privato.

Quanto alla prima osservazione, io prego l'onorevole Senatore Castelli ad avvertire che l'Ufficio Centrale ha appunto prevenuto la sua difficoltà aggiungendo pensatamente la parola *prescritti* alla parola *praticati*.

Questa parola *prescritti* basta, perchè evidentemente allude alla disposizione del Codice penale toscano, il quale, mentre esisteva la pena capitale, prescriveva che fosse eseguita per mezzo della decapitazione. E se non abbiamo usate parole ed indicazioni più esplicite si fu per un motivo di alta convenienza che io spero sarà sentito ed apprezzato dal Senato.

In quanto alla seconda osservazione e prop. sta dell'onorevole proponente, conviene ritenere anzitutto una circostanza di fatto, che vorrei che l'onorevole Senatore Castelli avesse egli pure presente.

Nell'altro ramo del Parlamento si erano proposte dal Governo, mentre esso si opponeva all'assoluta abolizione della pena di morte, vari temperamenti conciliativi, e fra questi vi era quello che l'esecuzione della pena capitale si facesse quindi innanzi in luogo privato in presenza delle sole persone da determinarsi. L'Ufficio Centrale non ha creduto di poter accettare in modo assoluto questo temperamento, non sembrandogli conveniente di stabilire come principio generale che l'esecuzione capitale si farà sempre, per così dire, a porte chiuse, in presenza delle sole persone da determinarsi, e ciò per tutte le ragioni che abbiamo adottate nella Relazione e che non verrà quivi ripetendo, ma ha pensato che si potesse adottare un temperamento conciliativo, lasciando alla prudenza delle Corti di determinare di volta in volta e secondo i casi e la qualità del reato, se l'esecuzione debba farsi in luogo pubblico o privato, e ad un regolamento di prescrivere le norme di sicurezza pubblica, sia per un caso che per l'altro, onde non imbrattare il Codice, né si perdoni l'espressione, di queste lugubri disposizioni regolamentarie.

L'onorevole Castelli vorrebbe che si dicesse che l'esecuzione sarà sempre pubblica; io ho già detto che non siamo lontani da quest'idea, ma lo richiamo alla considerazione conciliativa che ho esposta...

Senatore Castelli. Domando la parola.

Senatore De Foresta. *Relatore...* e questa considerazione la raccomando ugualmente al Senato. Ma voler lasciare ad un'autorità qualunque governativa o giudiziaria di determinare il luogo in cui debba essere fatta l'esecuzione capitale, ciò non è possibile, dice l'onorevole Senatore Castelli. Io non vedo, o Signori, questa grande impossibilità.

Il Senatore Castelli che conosce l'antica legislazione penale che vigeva in questa Provincia, sa che era in facoltà dei supremi Magistrati di ordinare secondo i casi che l'esecuzione si facesse nel luogo stesso dove era stato commesso il reato, oppure nella città in cui

era stata pronunziata la sentenza. Perchè non potrà darsi ora quella stessa facoltà alla Corte d'Assisie?

Respingo pertanto a nome dell'Ufficio Centrale anche la proposta dell'onorevole proponente.

Presidente. Darò lettura della proposta del Senatore Castelli.

« La pena di morte sarà eseguita. »

(V. sopra.)

Domando innanzi tutto se è appoggiata.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. Risponderò alle osservazioni contrapposte alle mie dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

In quanto alla prima delle mie osservazioni il Senatore De Foresta ha risposto che a ciò che io domando relativamente alla Toscana è già provveduto colla parola *prescritti*, in quanto che, com'esso dice, nel Codice penale toscano si trova indicato il modo di esecuzione della pena di morte.

Veramente non saprei come capacitarmi della conclusione di questa osservazione, perchè allora bisognerebbe ammettere che anche in Toscana esista la pena di morte, perchè è essa pure inscritta in quel Codice penale. Or siccome questa pena venne con un apposito provvedimento abolita, ne consegue per virtuale conseguenza che non possa ritenersi attualmente prescritto in Toscana il modo d'esecuzione della pena di morte.

Quindi è indubitabile che se si lasciasse la redazione della disposizione nei termini proposti, non sarebbe provveduto completamente all'importante oggetto cui è relativo l'articolo 14.

Quanto alla seconda delle mie proposte il Senatore De Foresta ha osservato che essa ha per oggetto di rendere meno frequente che sia possibile lo spettacolo di una esecuzione capitale.

Io a quest'osservazione comincerò a contrapporre, ciò che ho già detto da principio, che siccome uno degli elementi essenziali dell'utilità della pena di morte, è l'esemplarità, la quale solo si ottiene colla pubblicità della pena, quindi non potrei associarmi all'opinione di chi volesse rendere privata l'esecuzione della pena di morte. Ma a parte questo; qui si adotterebbe un sistema che non è, né in un senso, né nell'altro. Si ammette cioè la possibilità così della pubblicità dell'esecuzione come dell'esecuzione privata.... Ora prego il Senatore De Foresta a considerare gli inconvenienti gravissimi ai quali darebbe luogo questo sistema.

La Corte che avesse la facoltà di ordinare che una pena di morte fosse eseguita in luogo privato, a che si esporrebbe?

Supponiamo che il delinquente appartenga all'alta società; non è egli evidente che nella massa della popolazione rimarrebbe, o potrebbe rimanere il dubbio se la pena sia stata eseguita, qualora fosse stata ordinata in segreto? Evidentemente dopo che un delinquente

volgare fosse stato pubblicamente giustiziato, e poi una sentenza ordinasse che la pena capitale di persona appartenente all'alta società fosse eseguita privatamente, oh certo niuno toglierebbe dalla mente del volgo che il delinquente si conserva in vita nel carcere o che fu trafugato.

Quest'inconveniente sarebbe gravissimo.

D'altra parte, se in certi casi la Corte autorizzasse l'esecuzione della pena di morte in privato, mentre in altri casi l'ordinasse in pubblico, in questo secondo caso vi sarebbe evidentemente un aggravamento di pena, che colpirebbe anche tutta la famiglia del condannato, il che sarebbe sommamente ingiusto e improvido: io quindi ritengo che la pubblicità sia da prescriversi, per regola invariabile, di tutte le esecuzioni capitali, e che perciò sia da respingersi il sistema proposto dall'Ufficio Centrale.

Spero pertanto che il Senato voglia accogliere la riforma dell'articolo nel modo che ho avuto l'onore di proporre, e prego il signor Presidente di volerlo porre ai voti, separando la prima parte dalla seconda; perchè il Senato potrebbe non ammettere la necessità di ricorrere a variazione della parola *prescritti* per provvedere allo scopo che io mi sono proposto col mio emendamento; e potrebbe invece opinare diversamente quanto alla seconda parte che concerne la forma pubblica o privata dell'esecuzione della pena capitale.

Presidente. Farò notare che la divisione è di diritto, ma debbo avvertire quale sarebbe la conseguenza di essa.

Se fosse adottata la prima parte della proposta dell'onorevole Castelli e fosse rigettata la seconda, ne verrebbe per conseguenza che mancherebbe ogni disposizione legislativa sul modo di eseguire la pena in Toscana. Perciò bisognerebbe che si fosse riservato il diritto di fare proposte le quali tenessero luogo della prima parte di quella dell'onorevole Castelli che io ipoteticamente suppongo non venisse accettata e che queste proposte avessero per iscopo di provvedere alla lacuna che si annunzierrebbe.

Senatore Castelli E. Si potrebbe invertire l'ordine della votazione.

Presidente. Rileggo la proposta del signor Senatore Castelli per metterla ai voti.

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato, e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. »

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Io crederei che la votazione per ora si dovesse limitare alla prima parte della proposta, intendo dire che la pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e che l'altra parte che cioè essa sia eseguita nel luogo determinato dalla Corte che pronunziò la condanna sia posta ai voti successivamente.

Presidente. Siccome l'onorevole Senatore aveva domandato la divisione senza indicare le parti su cui cadeva, naturalmente doveasi ritenere essere quelle di cui si compone la sua proposta. Ora io dividerò anche il primo membro essendo che egli fa una proposta specifica di dividerlo, e metterò ai voti soltanto la parte che egli ha ora indicata e che rileggo.

« La pena di morte sarà eseguita nei modi finora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato. »

Chi è d'avviso di adottare questa prima parte, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Proseguo la lettura del primo membro della proposta Castelli; « e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. »

Pongo ai voti quest'altra parte della proposta Castelli.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora il capoverso della proposta Castelli.

« Nella Toscana si osserveranno circa al modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del decreto di quel governo provvisorio del 31 aprile 1859. »

Prima di porre ai voti quest'ultima parte della proposta Castelli faccio riserva che se essa non fosse adottata, si possa far luogo a quelli emendamenti che si credessero opportuni onde completare la disposizione legislativa acciocchè possa avere effetto in tutto lo Stato.

Chi è d'avviso di adottare quest'ultima parte della proposta Castelli, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'insieme della proposta dell'onorevole Castelli.

Chi vuole approvarla, sorga.

(Approvato.)

Do ora lettura delle tre redazioni dell'art. 374.

L'art. 374 del Codice penale così è concepito:

« Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni. »

» Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere, e di una multa estensibile a lire duemila. »

L'articolo stesso nel Decreto Luogotenenziale era stato soppresso. Ora l'Ufficio Centrale del Senato propone che sia concepito nei seguenti termini:

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto »

come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

» Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire duemila.

» La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili ed inoltre quando si tratti di giuramento decisorio, colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento. »

Presidente. È aperta la discussione sopra questa proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Sono perfettamente d'accordo sopra questa proposta coll'Ufficio Centrale nell'adottare l'aggiunta che propone all'articolo 374.

A termini di quest'articolo si applicava il principio generale che pronunciandosi una condanna per falso giuramento in materia civile si pronunciava anche la condanna all'indennità, per il danno causato.

Da ciò ne veniva che chi aveva deferito un giuramento in causa civile veniva ad ottenere in modo indiretto ciò che non aveva potuto ottenere nel giudizio civile, il che pareva ed era contrario ai sani principii di diritto.

Ben faceva pertanto l'Ufficio Centrale nel proporre quest'aggiunta, ma appunto da quest'aggiunta devo osservare che deriverebbe un inconveniente contrario che io vorrei evitare.

Sta bene che il creditore il quale ha deferito il giuramento al suo debitore, il quale lo abbia prestato negando l'esistenza del credito, non abbia diritto in giudizio penale ad ottenere ciò che non poté conseguire nel giudizio civile, come è il caso previsto dalla stessa aggiunta dell'Ufficio Centrale, ma è ragionevole e giusto egualmente che dal suo reato il falso giurante non possa trarre un turpe profitto, locchè conseguirebbe ritenendo questa disposizione, come ci è proposta, perchè secondo la disposizione la pena sola nella quale incorrerebbe il colpevole di falso giuramento sarebbe quella di una multa estensibile a L. 2000.

Ora supponiamo che sia stato deferito il giuramento sopra di una somma di 20 o 30 mila lire, il creditore non potrà ottenere contro il falso giurante che la condanna ad una multa di duemila lire, mentre colui che ha giurato il falso, riterrebbe indebitamente nella massima parte il frutto del suo reato.

Quindi credo che per ottenere lo scopo morale a cui deve intendere veramente la disposizione contenuta in quest'ultima proposta dell'Ufficio Centrale si debba aggiungere ancora quest'inciso:

« Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte offesa dal falso giuramento la multa

da infliggersi sarà estensibile ad una somma corrispondente all'ammontare del danno causato. »

La pena inflitta a chi ha giurato il falso, non porterà la restituzione della somma al creditore, ma il colpevole non riterrà nelle mani la somma per cui ha giurato il falso: quindi mi pare che non si debba aver difficoltà ad accettarlo.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio Centrale è lieto di poter questa volta accettare la proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi duole sommamente di dover abusare per la quarta volta della pazienza del Senato.

Una delle modificazioni più gravi che furono portate dalla Commissione napoletana composta di chiari Magistrati e Giureconsulti, e della quale era vice-presidente l'attuale Ministro della Giustizia, al Codice penale del 1859, fu per l'appunto la soppressione del reato di spergiuro nel caso di giuramento deferito o riferito in materia civile. E siccome questa parte di quelle modificazioni ha dato luogo a contrarie osservazioni ed è stata respinta dall'Ufficio Centrale, così ho il dovere d'indicare le ragioni che mossero quella Commissione a sopprimere l'art. 374 del Codice penale.

Queste ragioni non saranno senza utilità; e se non varranno a far mantenere la soppressione dell'articolo in esame potranno valere almeno a che il Senato apprezzi convenevolmente un emendamento che il Governo crede possa essere utilmente introdotto nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Nessun dubbio, Signori, che colui il quale nel tempio della giustizia, fatto giudice della sua propria lite, spergiura, e col suo spergiuro rovina la parte contraria, e s'insignorisce di ciò che a lui non è dovuto, nessun dubbio, ripeto, ch'ei commetta un atto di somma immoralità.

Ma la questione non sta in questo. La questione sta nel vedere se quest'atto immorale sia di quelli che non possono essere altrimenti prevenuti se non se colla sanzione penale; e se la società intervenendo per punire questi atti, non si espone ad offendere altri doveri ed altri interessi di ordine pubblico che vogliono essere egualmente garantiti e protetti.

Ora, o Signori, le ragioni che mossero la Commissione napoletana a sopprimere questo articolo del Codice, furono motivi storici, motivi razionali, e motivi legali, che io brevemente ricorderò.

Furono motivi storici: poichè voi conoscete che nel Codice penale francese del 1791, che fu il primo dal quale hanno tratto origine tutti i Codici posteriori, non vi era pena per lo spergiuro in caso di giuramento civile; conoscete che quando nel 1808 questo fatto si volle allogare nella categoria dei reati, la Commissione

del corpo legislativo si oppose vivamente e dimostrò come quest'innovazione sarebbe stata un fomite immenso di liti, perciocchè nel mentre la lite civile veniva spenta col giuramento, si sarebbe riaperto il giudizio penale; e con questo mezzo le parti litiganti avrebbero ottenuto nel giudizio penale quelle prove che loro erano negate nel giudizio civile; conoscendo ognuno che ne' giudizi civili la legge non permette la prova testimoniale in certi determinati casi e per certe determinate questioni.

E per fermo colui che non avrà documenti per provare la convenzione o l'obbligazione di cui domandava l'adempimento, avrà sempre un mezzo facile per conseguire il suo intento: deferirà il giuramento al suo contraddittore, e quando costui avrà giurato, ricorrerà al giudizio penale, e lo querelerà di spergiuro; ed allora sarà ammesso a provare con testimoni l'esistenza di quella convenzione, o di quell'obbligazione che non aveva potuto provare nel giudizio civile. La qual cosa quanto possa riuscire contraria ai principii del diritto ed all'economia dei giudizi, nessuno è che non veda.

Ciò non pertanto l'articolo che puniva lo spergiuro fu ammesso nel Codice penale francese.

Quali ne furono le conseguenze?

Si possono leggere in tutti gli scrittori di questa materia. Quello che aveva preveduto la Commissione legislativa si verificò appunto. Le liti si moltiplicarono invece di spingersi col giuramento che era indicato come il *finis litium*; la prova testimoniale che per precetto di legge non si aveva potuto ottenere nel giudizio civile, veniva ad essere reclamata e conseguita nel giudizio penale; ed eludendosi la legge si otteneva indirettamente quello che direttamente non poteva conseguirsi. Le cose giunsero a tale che la giurisprudenza ha cercato prevenire i maggiori inconvenienti di tale sistema con ritenere che almeno la querela di spergiuro non sia ammessa, se non quando colui che la produce abbia un principio di prova per iscritto del fatto negato col giuramento; e che colui che ha deferito o riferito il giuramento ed ha transatto così la lite (perocchè il giuramento decisivo è reputata transazione tra le parti) non possa costituirsi parte civile nel giudizio penale, appunto perchè, nel suo speciale interesse, la lite è già esaurita mercè il giudicato civile.

Dopo la storia vennero in considerazione ragioni tratte dai principii della scienza penale.

E per fermo non è vero, Signori, che la Società debba o possa punire ogni fatto immorale; non ne avrebbe forse il diritto; certo non ne avrebbe i mezzi. La legge, diceva il Bentham, ha lo stesso centro della morale, ma più stretta circonferenza. E, secondo gli insegnamenti del Rossi, quando si tratta di azione penale, la Società non deve intervenire se non quando vi ha un atto immorale, che lede i diritti della Società o dell'individuo, e che la Società o l'individuo non abbiano altri mezzi per garantirsi, meno la sanzione penale.

Ora dal danno che nasce dallo spergiuro in materia civile, è egli vero che l'individuo non possa garantirsi altrimenti, che per mezzo dell'azione penale?

La risposta è facile: non deferite il giuramento, e non sarete soggetti al danno che può derivare dallo spergiuro: non date occasione ad un delitto, e non ne patirete il momento, nè sarete nella necessità di domandare la punizione.

Si aggiunsero le ragioni legali; e queste erano fra l'altre il testo dell'articolo 1317 delle leggi civili, il quale diceva espressamente, che quando il giuramento deferito o riferito siasi dato, non si ammetta l'avversario a provarne la falsità; termini generali che non ammettevano eccezioni. In presenza di queste ragioni storiche, razionali e legali, e quel che è più in presenza del testo del Codice civile, la Commissione credette dover sopprimere la disposizione del Codice penale circa il reato di spergiuro. E lo credette tanto più, che dal 1819 in cui vennero in impero nell'una e nell'altra Sicilia le leggi penali napoletane, che questo fatto non elevavano a reato, non si aveva avuto a deplorare alcun inconveniente, nè vi era stata contro il sistema seguito alcuna rimostranza per parte di magistrati od individui.

Di presente l'Ufficio Centrale ha riprodotto la sanzione del Codice penale del 1859, ma ha cercato di temperarla, per prevenirne i più gravi inconvenienti.

Si potrebbe, Signori, osservare innanzi tutto contro questa proposta che la questione è in certo modo prematura, stante che il Codice civile è ancora in discussione.

Nel Codice civile vi è in effetti il titolo del giuramento decisivo e del giuramento suppletorio; ma non si sa se gli onorandi giureconsulti, che sono incaricati del riordinamento di quel Codice, opereranno per il mantenimento dell'uno e dell'altro, e in quali modi, con quali conseguenze, con quali garantigie.

Ancora io ricordo che il progetto Ministeriale contiene un articolo il quale dichiara in modo generale, che colui che ha deferito o riferito il giuramento non sia ammesso a provarne la falsità.

So che l'Ufficio del Senato aggiunse *in via civile*, ma questa limitazione sarà essa mantenuta?

È una questione non risolta. Venga da ciò che potrebbe riguardarsi per lo meno come prematuro il ristabilimento nel Codice penale di un reato che potrebbe svanire domani, se la Commissione legislativa civile opinasse che il giuramento non debba essere ammesso fra le prove stabilite dal Codice civile, ovvero statuisse, che colui che ha deferito il giuramento non sia mai ammesso a provarne la falsità.

Senatore Castelli. E. Domando la parola.

Commissario Regio. Ma se il Senato opina di ritenere la prima parte dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, val quanto dire la punizione dello spergiuro nei casi di giuramento deferito o riferito, e ciò anche prima che questa materia sia definita nel Co-

dice civile, il Governo crede che sarebbe per lo meno util cosa adottare in più esplicita maniera quei temperamenti che sono stati stimati utili a prevenire gli inconvenienti che ho innanzi indicati.

L'Ufficio Centrale nell'alinea dell'articolo dice: « La prova però della falsità non sarà ammessa che nel modo autorizzato dalle leggi civili .. » Ma quante difficoltà, quante questioni non potranno nascere da questa locuzione. Non si potrà forse dire: è vero che la prova testimoniale non è ammessa se non quando si tratti di somma minore di trecento lire; ma ciò ha luogo meno quando si tratti di delitti o quasi delitti, e lo spergiuro è appunto un delitto? meno quando la parte non abbia potuto procurarsi la prova per iscritto; e dello spergiuro non era possibile avere prova scritta?

So bene che queste ragioni potrebbero essere contraddette. Ma a che lasciare questo fomite di difficoltà e di liti? Perché non risolvere nettamente la questione e dichiarare quello che la giurisprudenza francese ha già ritenuto; val quanto dire che la prova della falsità del giuramento non sia ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto?

Affinchè poi le parti non possano ricominciare per la via penale i giudizi e le questioni che hanno transatto col giuramento nella via civile, sarebbe per avventura utile aggiungere che colui che ha deferito o riferito il giuramento non possa costituirsi parte civile nel giudizio penale. Da ciò non deriverebbe che egli perde il diritto ad esser indennizzato del danno patito; chè questo diritto l'art. 554 del Codice di procedura lo ammette sempre, e concede il risarcimento de' danni a qualunque danneggiato, si sia o no costituito parte civile. Ma solo deriverebbe che chi ha transatto la lite civile, non possa ricomparire nuovamente come parte nel giudizio penale. E per fermo che il pubblico ministero, nell'interesse della pubblica morale, perseguiti e faccia punire lo spergiuro, vada pure. Ma che possa riventire come parte nel giudizio chi ha già volontariamente desistito, con uno dei modi legali, i suoi interessi civili, pare che sarebbe un mettere in aperta contraddizione le due leggi e i due giudizi.

Per queste ragioni, qualora il Senato vorrà ammettere nel Codice una sanzione penale pel falso giuramento, pare che si dovrebbe almeno spiegare con più precisione il concetto dell'articolo redatto dall'Ufficio Centrale, dicendo che la prova della falsità non possa essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ed aggiungersi che colui il quale ha deferito o riferito il giuramento in materia civile non possa essere parte civile nel giudizio penale.

È in questo senso che sono redatti i due emendamenti che prego il Senato di adottare.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo.

Senatore De Foresta, Relatore (interrompendo). Domando la parola; non l'ho chiesta prima perchè credevo che volesse parlar il Senatore Castelli che l'aveva pur domandata; ora, posto che mi è concessa, rispon-

derò brevemente alle cose dette dall'onorevole Commissario Regio. Comincerò dall'ultima sua osservazione. Egli diceva che la questione se debba mantenersi o no quest'articolo del Codice penale è forse prematura, perchè non è ancora ben sicuro che si lasci nel Codice civile il giuramento tra i mezzi di prova.

Per me io non dubito che questo mezzo di prova sarà conservato nel detto Codice civile, tanto più che questo è già stato votato da ambo i rami del Parlamento, e che l'abolizione del giuramento come mezzo di prova non mi parrebbe una disposizione che non tocchi i principii direttivi. Ma lasciando questa questione, che non è nè qui nè ora il luogo e tempo di esaminare, mi basta di rispondere che il Codice penale deve essere in armonia colle leggi che ora sono vigenti e che a termini delle medesime il giuramento è uno dei mezzi principali di prova; se in avvenire cesserà di esserlo, il reato diverrà impossibile, ma intanto non dobbiamo cancellarlo dal Codice penale.

In quanto alle due altre osservazioni dell'onorevole preopinante ed alle relative sue proposte, dichiaro quanto alla prima che l'Ufficio Centrale l'accetta e consente che per restringere vieppiù la possibilità, che dopo finita la lite civile si accenda la causa penale per mezzo di mal fondata querela e di mendicate prove testimoniali, si dica, come propone il Commissario Regio, che la prova non sarà in nessun caso ammessa se non vi è un principio di essa per iscritto, purchè però, onde il concetto sia più esattamente espresso, si aggiunga la parola *testimoniale* dicendo: la prova testimoniale non è ammessa salvo che vi sia un principio di essa per iscritto.

Quanto alla seconda io non la credo necessaria, purchè quando la parte non ha interesse nel giudizio penale perchè non può pretendere veruna indennità, è chiaro che non può essere ammessa come parte civile, nè fa d'uopo alcuna disposizione per dichiararlo; nel caso poi che possa pretendere l'indennità sarebbe un'ingiustizia e contrario al principio generale sancito nelle leggi sulla procedura penale di volerla nel caso presente privare di questo diritto.

Quindi io credo che questa seconda parte della proposta del Commissario Regio non possa essere accettata, e spero che il Senato non vorrà approvarla.

Senatore Castelli E. Domaudo la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. Prima di tutto farò osservare che il pericolo accennato dal signor Commissario Regio, che la disposizione proposta dall'Ufficio Centrale si trovi poi in contraddizione con una possibile disposizione del Codice civile suppressiva del giuramento deciarario, tale pericolo è eliminato affatto dal testo dell'articolo 5 di questa legge.

In quest'articolo è detto: « Il Governo del Re è incaricato di eseguire nel suddetto Codice penale del 1859 e coordinare con appositi articoli le soppressioni, modificazioni ed aggiunte, ecc., ecc. »

Donde consegue che se per un'eventualità qualunque, che non è prevedibile, dal Codice civile fosse tolto il titolo del giuramento decisorio, la Commissione del Governo che dovrà, prima di pubblicare il Codice penale, coordinarlo, naturalmente sopprimerà dal Codice stesso la disposizione che punisce il giuramento falso in causa civile.

Donque il rischio di una possibile contraddizione fra i due Codici è eliminata.

Quanto alla prima proposta di merito fatta dal signor Commissario Regio ed accettata dall'Ufficio Centrale, io non potrei ugualmente associarmi perchè ritengo che la redazione adottata dall'Ufficio Centrale provvede molto meglio a tutte le necessità.

Le parole « nel modo autorizzato dalle leggi civili » che significano ?

Che quando si tratterà di un fatto, di un credito, il quale in giudizio civile non si sarebbe potuto provare con soli testimoni, la prova testimoniale non basterà per provare la falsità del giuramento, e bisognerà ricorrere od a titoli, o ad un principio di prova scritta; ma quando si tratterà di quei crediti, per i quali è la prova testimoniale permessa dal nuovo Codice civile fino alle L. 500, non vi è nessuna ragione di impedire che con testimoni si possa provare la falsità del giuramento, come non ve ne sarebbe alcuna d'impedirlo (come opportunamente mi suggerisce l'onorevole Senatore De Ferrari), quando si tratti di crediti commerciali, qualunque ne sia l'ammontare; epperò io insisto perchè l'articolo venga conservato nei termini proposti dall'Ufficio Centrale coll'aggiunta da me fatta, a cui assenti l'Ufficio stesso.

Presidente. Trattasi ora di porre ai voti queste tre proposte fatte, una dal signor Senatore Castelli ed accettata dall'Ufficio Centrale, e le altre due dal signor Commissario Regio: di queste due, la prima (pure accettata dall'Ufficio Centrale con una leggera modificazione, cioè coll'aggiunta della parola *testimoniale* dopo quelle *la prova*) da inserirsi in principio dell'ultimo comma dell'articolo dell'Ufficio Centrale, e la seconda da porsi, come mi pare secondo l'ordine logico delle idee, in fine dell'articolo stesso.

Darò ora lettura di queste tre proposte, secondo l'ordine loro.

La prima sarebbe una di quelle del signor Commissario Regio, il quale alle prime parole dell'ultima parte di quest'articolo, che dicono: « La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili » propone che si surroghi la seguente redazione: « La prova però della falsità non sarà ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto ed inoltre quando ecc. » il resto come nell'articolo.

A questa prima proposta l'Ufficio Centrale propone un sottoemendamento consistente nel dire: « La prova testimoniale però della falsità non ecc. »

Commissario Regio. Io prendo la parola solo per dichiarare che accetto il sottoemendamento dell'Ufficio Centrale per semplificare la votazione.

Presidente. In seguito a questa dichiarazione resta compenetrato nella proposta del signor Commissario Regio il sottoemendamento dell'Ufficio Centrale.

Dopo viene la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, la quale dovrebbe essere posta al fine dell'articolo dell'Ufficio Centrale, così concepita: « Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte lesa dal falso giuramento, la multa da indigersi al colpevole di spergiuro potrà estendersi ad una somma corrispondente al montare del danno causato. »

Finalmente verrebbe la seconda proposta del signor Commissario Regio, colla quale si chiuderebbe l'articolo in questi termini:

« Colui che ha deferito, o riferito il giuramento non sarà ammesso come parte civile nel giudizio penale. »

Io porrò quindi ai voti separatamente le varie parti di questo articolo.

La prima parte dell'articolo 374 dell'Ufficio Centrale sulla quale non vi sono emendamenti, è così concepita:

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti. »

Pongo ai voti questa prima parte.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila. »

Chi approva questa seconda parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora la terza parte dell'articolo come è stato modificato; ma prima di tutto domanderò al signor Commissario Regio se accetta l'aggiunta proposta.

Commissario Regio. Accetto perfettamente.

Presidente. Allora essendo d'accordo l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio, do lettura della terza parte modificata in questi termini:

« La prova testimoniale però della falsità non sarà ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisorio colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione, o il fatto dedotto a giuramento. »

TORNATA DEL 25 APRILE 1865.

Chi approva questa terza parte così modificata, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora rileggo la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, accettata dall'Ufficio Centrale.

« Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte lesa dal falso giuramento, la multa da infliggersi al colpevole di spergiuro potrà estendersi ad una somma corrispondente al montare del danno causato. »

Chi approva questa quarta parte dell'articolo 374, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora la seconda proposta del signor Commissario Regio, che non fu accettata dall'Ufficio Centrale.

Essa è così concepita:

« Colei che ha deferito o riferito il giuramento, non sarà ammessa come parte civile nel giudizio penale. »

Chi è d'avviso di approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Pongo ora ai voti il complesso delle varie parti componenti l'art. 374.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per domani è il seguente: alle ore due, seduta pubblica pel seguito della discussione di quest'oggi, e di quelli altri progetti che furono già annunziati.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CCV.

TORNATA DEL 26 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana — Proposta del Commissario Regio — Presentazione di cinque progetti di legge — Istanza del Ministro delle Finanze rispetto al progetto di legge pel prestito di 425 milioni di lire e a quello delle strade ferrate — Dichiarazione del Senatore Mosca circa quest'ultimo progetto — Proposta del Senatore Di Pollone consentita dal Senato — Ripresa della discussione — Dichiarazione del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Pinelli fornito dal Commissario Regio — Reiezione della proposta del Regio Commissario e approvazione degli articoli 425 e 481 del Codice penale riformati dall'Ufficio Centrale — Approvazione della proposta del Senatore Castelli E. accettata dal Relatore e dal Commissario Regio, circa l'infanticidio e dell'articolo 1 del progetto di legge — Nuova modificazione all'articolo 14 del Codice penale emendato — Proposta del Senatore Castelli E. accettata dal Relatore con riserva — Osservazioni del Senatore Alfieri cui risponde il Senatore Castelli E. — Osservazioni del Senatore Scialoja — Ritiro condizionato della proposta Castelli E. — Proposta del Senatore Castelli E. all'articolo 99 del Codice penale combattuta dal Commissario Regio — Ritiro della medesima — Proposta del Senatore Castelli E. sull'articolo 16 del Codice penale oppugnata dal Relatore — Reiezione di essa — Emendamento del Senatore Castelli E. all'articolo 88, combattuto dal Commissario Regio — Reiezione — Proposta depressiva dello stesso Senatore all'articolo 96 modificato — Istanza del Senatore Roncalli per l'appello nominale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3755. Il sacerdote Salvatore Taranto, superiore del Monastero Benedettino Cassinese di Santa Flavia

in Caltanissetta (Sicilia), protesta primieramente contro la legge di abolizione delle corporazioni religiose e domanda che ad ogni modo venga mantenuto il convento anzidetto. »

« 3756. 328 abitanti della parrocchia di Monticelli d'Ungini, diocesi di Borgo San Donnino, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3757. Francesco Rosso di Pornassio (Porto Maurizio), domanda che dal Senato venga implorata la grazia sovrana per il suo cognato Giacomo Rosso condannato a vent'anni di lavori forzati per omicidio. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Legge poscia la domanda del Senatore Belgiojoso per un congedo che gli è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE
ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale.

Leggo la proposta dell'Ufficio Centrale relativa alla modificazione dell'articolo 425 del Codice penale a cui è rimasta la discussione nella seduta di ieri.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno ha facoltà di parlare.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e relativo ad una nuova classificazione di stipendio dei prefetti e dell'indennità di rappresentanza.

Pregherei il Senato di volersi occupare prontamente di questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e comunicato alla Commissione di finanza, la quale se ne occuperà colla debita sollecitudine.

Do ora lettura dell'articolo 425 del Codice penale.

« Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza ma vi sarà intervenuto scandalo, o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi. »

Darò ora lettura degli articoli 489 e 490, cui si riferisce il detto articolo, così concepiti:

« Art. 489. Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa, od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze. »

« Art. 490. Lo stupro si considera sempre violento: »

» 1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

» 2. Quando la persona di cui si abusa trovasi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. »

Questi articoli indicano le circostanze cui si riferisce l'articolo 425 del Codice penale che ho in prima letto.

Il Decreto della Luogotenenza di Napoli aveva soprappreso l'articolo 425 del Codice penale.

Ora l'Ufficio Centrale lo ristabilisce in questi termini:

« Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo

pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere da uno a due anni. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, quando dopo il plebiscito si volle introdurre nelle provincie napoletane il Codice penale del 1859, fu nominata una Commissione composta da onorevoli giureconsulti e magistrati per avvisare sull'opportunità della misura. Quella Commissione era composta di uomini, i quali volevano sinceramente l'unità d'Italia, senza arrestarsi in faccia ad alcuna difficoltà, senza sgomentarsi dinanzi a nessun sacrificio. Essa fu unanime nel credere, che per effettuare più prontamente e più efficacemente l'unificazione politica, fosse mestieri unificare le leggi concernenti il dritto pubblico interno dello Stato: fra le quali le leggi ed i giudizi penali. Però non ostante vi fosse in quelle provincie un Codice penale che, eccetto i reati di religione e di Stato, era generalmente tenuto pel concetto giuridico e per la forma legislativa fra'migliori d'Europa, quella Commissione fu unanime a votare l'adozione del Codice penale del 1859, di cui in apposita relazione lodò largamente i pregi ed i meriti. Ma nel tempo stesso la Commissione si credette nel dovere di fare a quel Codice talune modificazioni, le quali, nell'atto che corrispondevano ad alcune tradizioni giuridiche convalidate dalle leggi e dalla giurisprudenza che avevano avuto impero per oltre mezzo secolo, parevano ancora più conformi ai dettati della scienza, e tali da far riguardare la introduzione di quel Codice come un vero progresso legislativo

Queste modificazioni, Signori, fra aggiunte, soppressioni e variazioni comprendono 39 articoli, e riflettono il sistema delle pene, il sistema delle condizioni generali del reato, alcune modificazioni rispetto a taluni reati speciali.

Nel sistema delle pene, le modificazioni napoletane stabilirono le seguenti:

1. Abolirono la *morte civile* che era stabilita nel codice del 1859 come conseguenza della condanna di morte e de' lavori forzati a vita; e lasciando integri i dritti civili del condannato a morte per non aggravare d'inutile rigore questo estremo supplizio, sostituirono per i lavori forzati a vita o a tempo la interdizione legale alla morte civile; sistema seguito attualmente dai migliori Codici di Europa.

2. Tolsero dal Codice il nome e gli effetti delle *pene infamanti*; espressioni per lo meno poco felici, come dice l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, le quali erano corse negli articoli 24 e 25 del Codice del 1859.

Nel sistema delle condizioni generali del reato, quelle modificazioni stabilirono i seguenti principii:

1. Dichiararono esenti da pena i fanciulli minori di anni nove; età nella quale la mancanza del dolo può

ITALIA
1865

bene esser presunta, e che è sì debole e sì poco esperta, da rendere il giudizio penale spettacolo più di commiserazione, che di esempio.

2. Compresero in una formola più generale e più comprensiva le ragioni tutte che togliendo o diminuendo nel colpevole l'uso dell'intelligenza o della libertà, possono togliere o diminuire la imputabilità.

3. Definirono con più precisione il reato tentato; e soppressero quella eccezione alle regole generali dell'imputabilità, per la quale il mandante veniva punito anche quando il mandatario non avesse dato cominciamento alla esecuzione del reato.

4. Stabilirono nella teorica della complicità definizioni e norme da rendere ciascuno responsabile del reato per quanto ha contribuito allo stesso, siccome principii di giustizia, e regole di alta utilità pubblica consigliano.

Rispetto ai reati particolari finalmente quelle modificazioni statuirono le seguenti cose:

1. Abolirono il disposto dell'articolo 152 del Codice circa il sequestro de' beni degli accusati per reato politico; misura che poteva facilmente confondersi con la pena odiosissima della confisca.

2. Mitigarono le pene del falso, quando nè in tutto nè in parte avesse prodotto il lucro o il danno che il colpevole ne attendeva.

3. Non abolirono, notate, ma ricondussero alla loro vera indole e compresero in più legali disposizioni i reati d'incontinenza.

4. Regolarono con più opportuni temperamenti la teorica delle scuse nei reati di sangue.

5. Restrinsero di quattro casi quelli pei quali era comminata la pena di morte.

6. Ridussero al massimo dei lavori forzati a tempo la pena dell'omicidio volontario, che era indistintamente statuita a quella dei lavori forzati a vita.

Queste modificazioni, Signori, e le altre che furono introdotte nel Codice di procedura penale si ebbero già l'approvazione del Parlamento, stantechè con legge del 30 giugno 1861, vennero estese alla Sicilia, e dal 1861 hanno vigore in più d'un terzo del Regno senza che abbiano dato luogo ad alcun inconveniente. Nè in verità il potevano, chè quelle disposizioni avevano per la maggior parte impero fin dal 1819.

L'Ufficio Centrale, Signori, ha creduto che pel principio di unificazione che è una necessità soprattutto per le leggi penali, fossero quelle modificazioni estese a tutto il Regno, meno però quelle concernenti gli articoli 374, 423 e 451, che, soppressi nel Codice napoletano, ha opinato doversi riprodurre, ma con grandissima varietà da quello che erano nel Codice del 1859.

Io ho discorso ieri le ragioni che consigliarono la soppressione dell'articolo 374 circa la falsità del giuramento in materia civile, che il voto del Senato ha rimesso in vigore con alcune modificazioni. Debbo oggi occuparmi dell'articolo 425 relativo agli atti di libidine contro natura, e dell'articolo 481 relativo al-

l'incesto, che vennero anche soppressi e che l'Ufficio Centrale vorrebbe riprodotti con gravi modificazioni.

E qui, Signori, io che assieme coll'onorevole Ministro Guardasigilli ebbi l'onore di far parte di quella Commissione, debbo innanzi tutto ringraziare l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale per la giustizia che ha renduta nella sua relazione alle ragioni ed alla convenienza di quelle modificazioni, che in verità erano state da alcuni mal comprese e mal giudicate.

Si era detto, Signori, che la mercè di quelle modificazioni, erano rimasti sottratti ad ogni azione della giustizia penale i fatti più torpi e più immorali d'incontinenza, gli atti di libidine contro natura, gl'incesti ed altre immoralità simiglianti. È questo un errore: la repressione di questi reati rimane, o Signori, stabilita nel Codice, non ostante la soppressione dei due articoli in questione, e fu anzi aggravata in alcuni casi; ma rimase per que' casi nei quali l'azione penale potesse essere esercitata con vantaggio, non con detrimento della pubblica morale, per i casi cioè di violenza effettiva o presunta, e per quelli di pubblico scandalo.

E per fermo, Signori, leggete gli art. 489, 490 e 491 così come vennero modificati, e voi rimarrete convintissimi di questa verità.

• Art. 489. Lo stupro violento sopra individui dell'altro sesso, sarà punibile con la relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze. »

• Art. 490. Lo stupro si considera sempre violento:

» 1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

» 2. Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

» 3. Quando — e questi son casi nuovi aggiunti nelle modificazioni napolitane — quando si è commesso dagli istitutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidati alla loro cura o direzione;

» 4. Quando si è commesso su prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto. »

• Art. 491. La pena dello stupro violento sarà dei lavori forzati per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, o se egli è istitutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da una o più persone. »

Ora egli è evidente dalla semplice lettura di questi articoli che essi comprendono e gli atti di libidine, contro natura, e gl'incesti. Gli uni vanno compresi nell'ipotesi dell'art. 489; gli altri e nella parola generale *stupro* usata in quest'articolo, e nella aggravanti contemplate negli articoli 490 e 491; sendo che gli ascendenti vanno indubitatamente compresi fra gli istitutori,

i direttori, i tutori e coloro insomma che hanno autorità sulle persone affidate alle loro cure ed alla loro direzione.

La differenza adunque fra le disposizioni del Codice del 1859 e le modificazioni napolitane, sta solo in questo, che il Codice napolitano adopra la parola generale *stupro* per comprendere tutti gli atti d'incontinenza; e per contrario il Codice del 1859 li disegna con speciali nomi, stupro, incesto, atti di libidine contro natura; e che laddove il Codice napolitano non punisce questi atti d'incontinenza se non quando sono commessi con violenza effettiva o presunta, il Codice del 1859 punisce l'incesto anche senza violenza, punisce gli atti di libidine contro natura anche volontari quando vi è scandalo o querela.

Ora, Signori, è stata essa erronea cosa l'adopere la parola generale *stupro* invece delle specificazioni adoperate dal Codice del 1859? Nessuno al certo vorrà crederlo; chè il linguaggio della legge è tanto più lodevole quanto è più dignitoso e comprensivo. E d'altronde questo sistema, come ha fatto osservare l'onorevole Relatore, è quello seguito da' migliori Codici di Europa, dal Codice francese, dalla legge del Belgio del 1846, dal Codice del cantone di Vaud del 1843, dal Codice napolitano del 1819, dal Codice di Parma, e da ultimo dal progetto del nuovo Codice pel Belgio del 1862.

È forse meritevole di censura il principio seguito dalle modificazioni napolitane di non esser punibili gli atti d'incontinenza, meno i casi di pubblico scandalo, se non quando sieno stati commessi con violenza effettiva o presunta? Neminem credo che alcuno educato ai sani principii della scienza penale vorrà sostenerlo. E senza fermarmi a svolgere tutte le ragioni che quel principio sostengono e raccomandano, io mi limiterò a ricordare soltanto le notevoli parole scritte su tal riguardo nella relazione dell'onorevole Senatore De Foresta.

« Non può contestarsi, scrive egli, che l'incesto, massime allora quando ha luogo tra ascendenti e discendenti sia un atto di profonda immoralità, e pertanto da doverarsi fra i reati.

» Ma è da vedersi se la società e la pubblica moralità si giovino davvero, o se il male non si accresca per l'esercizio della azione penale in questo caso.

» La pubblicità che necessariamente ne risulta, il grave pericolo dell'intrusione dell'autorità giudiziaria nei più reconditi segreti della famiglia ed i danni incalcolabili che ne derivano e che cadono per lo più a carico del meno colpevole, e ciò che è peggio, degli innocenti congiunti dei rei, ne fanno per lo meno seriamente dubitare.

» Non è questo il solo caso in cui il legislatore, tutchè riprovando una azione immorale, deve, per evitare mali maggiori, astenersi dal punirla e talvolta perfino tollerarla, come ne abbiamo esempio nel fatto

della prostituzione quasi dovunque tollerata e regolamentata.

» La prova d'altronde del reato d'incesto, quando non vi concorra la violenza, nel qual caso egli è contemplato nelle disposizioni concernenti lo stupro, è siffattamente difficile e pericolosa, che nell'antico diritto criminale, il quale non peccava al certo di troppa mitezza, nè rifuggiva da tutti i possibili mezzi di convinzione; la piena prova di questo reato non poteva essere desunta che dalla confessione di ambedue i rei.

» Il mistero e la facilità stessa di occultarlo sono inerenti alla qualità del reato, nè in generale il giudice può accertarlo senza gravi difficoltà e senza progettare, a malgrado di tutte le precauzioni, lo scandalo e l'immoralità nel pubblico e nelle famiglie.

» Siffatta inquisizione, scrive a questo proposito Carmignani, non si potrebbe dalla legge intraprendere senza pericolo di rendere al pubblico esempio più nociva la notizia del delitto, che non salutare la irrogazione della pena.

» Si è per ciò che la maggior parte delle moderne legislazioni penali, o hanno cancellato l'incesto dal novero dei reati, o l'hanno punito per la sola linea ascendente e discendente, o non se ne sono occupate che pel caso di violenza o di pubblico scandalo.

» Nessuna pena per l'incesto non violento, occorre aggiungere, stabilisce il Codice penale francese, che conta già più di mezzo secolo di vita e che non è di certo vantato tra i più miti dei Codici vigenti in Europa, massime in materia di reati contro il buon costume; giacchè punisce p. e. coi lavori forzati a tempo lo stupro violento, che secondo l'articolo 489 del nostro Codice, penale non è punito che colla semplice relegazione, la quale può essere di soli tre anni.

» Nessuna pena comminano pure per l'incesto il Codice Belga del 15 giugno 1846, quello del Cantone di Vaud del 18 febbraio 1843 e, per tacere di tanti altri, persino nell'Italia nostra avevamo in questo senso, oltre al Codice di Napoli, quello di Parma del 1820, che era riputato fra i migliori.

E se l'onorevole Senatore avesse voluto, o Signori, invocare altre autorità a sostegno del suo assunto, avrebbe potuto ricordare quella del Bentham, il quale dichiara che tornerebbe per la società più male che bene nello stabilire delle pene contro le impurità segrete; ed aggiunge: « Osserviamo che a differenza degli altri delitti, il cattivo effetto de' quali si arresta appunto colla pubblicità, i delitti d'incontinenza non divengono nocivi che quando diventano pubblici. » Avrebbe potuto invocare l'opinione autorevolissima del Rossi, il quale dice: « Volendo punire alcune infrazioni alle leggi della castità e del pudore, la giustizia sociale surpasserebbe il suo diritto, perchè ella non ha i mezzi di verificare questi fatti, e tentando queste prove produrrebbe più male collo scandalo, che non bene colla minaccia della pena. Ed applicando questi principii all'incesto, espressamente dichiara che la legge che vorrebbe punire l'in-

cesto senza violenza, nè scandalo, sconoscerebbe l'ordine morale. »

Nè meno pericoloso sarebbe il procedere contro gli atti turpi contro natura, quando fossero commessi senza violenza, nè scandalo, di consenso dei colpevoli. Ed ancora qui valganmi a dimostrarlo le parole dell'onorevole Relatore là dove dice:

« Esclusi i casi di scandalo e di violenza, l'atto sarà bensì immorale e riprovevole, ma altra sanzione non è, nè conveniente, nè utile, fuorchè quella della riprovazione della religione e della propria coscienza.

» Ammettere l'esercizio dell'azione penale pel caso di querela quando non siavi stata violenza è non solo contrario ai veri principii, ma un patente controsenso.

» E di vero, con questo sistema potrebbe accadere l'assurdo che il coautore del reato (e tali saranno sempre ambi gli agenti se non vi è stata violenza) mentre sarebbe egli pure passibile della pena, potesse, dopo aver prestato il consenso e fors'anche aver ricevuta l'infame mercede, sporgere querela per far condannare il coautore e per ricevere una nuova ed ancora più turpe mercede colla indennità che è sempre la conseguenza della condanna in ogni reato.

» Nè questa è una mera supposizione che non sia mai per realizzarsi.

» Pur troppo gli annali della giurisprudenza ne somministrano esempi. »

E uno tristissimo che dice di recente data ne adduce l'onorevole Relatore.

Le modificazioni napolitane han dunque, o Signori, seguito i più noti e ricevuti principii della scienza, quando hanno ritenuti gli atti d'incontinenza, stupri, incesti, libidini contro natura, o qualunque altro nome si avessero, non punibili se non nei casi di violenza effettiva o presunta.

Rimane il caso di pubblico scandalo che nascesse da queste immoralità. Ma a questo provvede l'articolo 420 del Codice, il quale in termini generalissimi dichiara che « chiunque offenda l'altrui pudore, o il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi. »

Si dirà che questa pena sia troppo lieve per i casi d'incesti e di nefanda libidine? Ebbene, accrescetela; estendetela per i casi gravi a tre o cinque anni ed è questo appunto l'emendamento che verrò a proporre al Senato.

Fermiamo adunque, Signori, quello che è d'altronde evidentissimo pel testo della legge: che cioè, l'incesto, la libidine contro natura, come ogni stupro o attentato al pudore è punito per le modificazioni napolitano, sempre che sieno commessi con violenza effettiva o presunta ai termini degli articoli 389, 390 e 391; e son ancor puniti qualora offendano il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo mercè la disposizione generale dell'articolo 420.

L'Ufficio Centrale conviene, Signori, di questa verità; non pertanto ha creduto riprodurre nel Codice gli arti-

coli 425 e 481, ma con gravi modificazioni da quello che erano nel Codice del 1859, e concepiti in modo da evitare gli inconvenienti che da quel Codice potevano derivare.

Secondo la proposta dell'Ufficio Centrale il reato di libidine contro natura e l'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, commessi senza violenza, danno luogo ad azione penale ed a pena di carcere, allora soltanto che sia intervenuto pubblico scandalo, o commessi fra persone minori di 21 anni siavi querela da parte delle persone indicate dall'art. 105 del Codice di procedura penale.

Il Ministro di Giustizia, Signori, non incontrerebbe difficoltà sopra queste conclusioni dell'Ufficio Centrale, se i due articoli 425 e 481 nel modo come son redatti non potessero dall'una parte far nascere delle gravi difficoltà, e dall'altra non fossero che delle ripetizioni forse inutili di ciò che trovasi già stabilito nell'articolo 420.

La prima difficoltà che potrebbe nascere da questi articoli è che quivi si parla di reati di libidine o d'incesto senza violenza, in persona di minori; mentrecchè per gli articoli 489 e 490 questi reati si reputano sempre violenti quando son commessi sopra individui minori di 12 o 16 anni. Onde è che i due articoli potrebbero sembrare in una certa contraddizione fra loro.

La seconda difficoltà è che nei reati senza violenza contemplati da questi articoli, essendo indubitatamente ambedue gli agenti ugualmente colpevoli, difficilmente si potrebbe comprendere quale interesse possa aver l'uno a querelar l'altro; e molto più qual onesto interesse possano avere le persone indicate nell'art. 105 a denunziare questi reati.

La terza difficoltà, è che nel modo come son compilati questi articoli, pare che circoscrivano i fatti d'immoralità da essi contemplati in certe determinate ipotesi; e pure è fama che svariatissimi e molteplici sieno gli atti d'incontinenza che possano offendere il buon costume e destare pubblico scandalo. Basterebbe leggere il Saubert nel famoso trattato *De matrimonio*, per vedere le descrizioni tutte di queste turpitudini; le quali quando producono scandalo, non vi è certo ragione per punire l'una e lasciar l'altra impunita.

Parrebbe quindi più provvido consiglio il non discendere alla indicazione o descrizione di questi atti di immoralità; comprenderli tutti sotto la espressione generale dell'articolo 420, di atti che offendono l'altrui pudore o il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo; e lasciare ai giudici lo estimare secondo i fatti e le circostanze la gravità di questi atti d'incontinenza e dello scandalo che cagionano. Così il linguaggio della legge sarebbe più puro e più solenne, e la sua sanzione più generale, più comprensiva, più estensibile.

Per queste ragioni io propongo al Senato di mantenere la soppressione degli articoli 425 e 481, e di ag-

giungere invece all'art. 420 dei reati contro il buon costume, un'alinea il quale dica:

« Nei casi gravi la pena del carcere potrà estendersi da due a cinque anni. »

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato: 1. La relazione della Corte dei conti per l'anno 1864 prescritta dall'art. 31 della legge 14 agosto 1862; 2. il disegno di legge relativo alle modificazioni provvisorie alla legge di contabilità dello Stato testè approvato dall'altro ramo del Parlamento; 3. un progetto di legge per modificazioni alla legge della privativa dei sali e tabacchi anche approvato dall'altro ramo del Parlamento; 4. un progetto di legge relativo a provvedimenti finanziari; 5. un progetto di legge per un prestito di 425 milioni di lire.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza questi due ultimi progetti, e specialmente quello, che si riferisce al prestito dei 425 milioni di lire.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati, e i due ultimi comunicati alla Commissione di finanza.

Il signor Ministro ha pure insistito per l'urgenza che s'intende ammessa se non vi ha opposizione.

Ministro delle Finanze. Se il signor Presidente lo permette, poichè ho la parola, debbo far osservare che insieme a questi due progetti di legge relativi ai provvedimenti finanziari ed al prestito, è collegato il progetto di legge relativo al riordinamento delle strade ferrate, in guisa che le stesse ragioni d'urgenza che militano per questi due progetti, militano pure per il disegno di legge relativo alle strade ferrate.

Epperò vorrei far preghiera all'Ufficio che è incaricato di esaminare questo progetto di legge a volere colla sollecitudine maggiore che possa comportare la gravità dell'argomento terminare il suo lavoro intorno al medesimo, acciò esso possa al più presto possibile essere discusso dal Senato.

Senatore Mosca. Eletto ben mio malgrado a Relatore di questa complicata legge posso assicurare il Senato, che farò tutto il mio possibile per appagare il desiderio giustissimo manifestato dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Senatore Di Pollone. Il signor Presidente ha dichiarato che le due ultime gravi leggi testè presentate dal signor Ministro delle Finanze sarebbero mandate alla Commissione permanente di finanza.

A me pare che la legge del prestito non debba entrare nel novero di quelle che il Regolamento vuole esaminate da questa Commissione.

Se si consulta il Regolamento si vedrà, che la Commissione permanente di finanza deve esaminare principalmente le leggi di Bilancio e quelle d'imposta.

È vero, che poi subordinatamente il Regolamento dice: e quelle altre che hanno relazione colle Finanze dello Stato; ma mi pare che i precedenti nostri siano sempre stati contrari a ciò, e le leggi di prestito furono

sempre mandate agli Uffici che nominarono una Commissione speciale.

È una legge grave questa, è una legge che, mi sia permesso il dirlo, involge una questione di fiducia nel Ministero, o che io sono dispostissimo a votare. Non è quindi per ispirito d'opposizione che faccio questa osservazione, ma solo per la regolarità delle cose, e per seguire, come dissi, i precedenti del Senato.

Crede perciò che tutti consentano in questa mia opinione, cioè che sarebbe più conveniente che questa legge fosse esaminata negli Uffici, e nominata per essa un'apposita Commissione.

Questo io dico relativamente alla legge che riguarda il prestito di 425 milioni di lire.

Quanto all'altra, è vero che tocca materie di Finanza, ma crederei sarebbe più opportuno fosse pure mandata agli Uffici; per questa però non faccio l'istanza formale come per la prima.

Presidente. Il Senatore Di Pollone fa istanza perchè la legge relativa al prestito sia esaminata dagli Uffici. Leggerò a questo riguardo la prescrizione del Regolamento...

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente ho anch'io sott'occhio l'articolo del Regolamento che l'onorevole signor Presidente stava per leggere, e trovo che alla Commissione di finanza viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle Finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente. Di modo che la lettera testuale di quest'articolo parrebbe prescrivere piuttosto che questi disegni di legge fossero trasmessi alla Commissione di finanza che non agli Uffici.

Io aveva presentato nell'altro ramo del Parlamento i provvedimenti finanziari ed il prestito insieme connessi, ed aveva dichiarato esplicitamente il mio intendimento in una questione di questo genere, cioè che non si potesse ricorrere al credito pubblico per fare inscrivere sul Gran Libro una cospicua somma di rendita senza accertare che il Bilancio attivo fosse accresciuto della corrispondente ed anche di maggior somma d'entrata.

Quindi per me era indispensabile che la votazione dei provvedimenti finanziari, direi, andasse insieme o precedesse la votazione del prestito. Però se il Senato crede che l'esame di questi due progetti di legge si debba fare disgiuntamente, per parte mia, io non posso che dichiarare la mia opinione; ho fiducia che il Senato vorrà portare in questa questione tutta la premura, perchè la Finanza non possa venir meno agli impegni che ha. Per conseguenza io mi rimetto intieramente al Senato circa il modo di esaminare questi progetti di legge, e non parini aver motivo d'insistere maggiormente che questi siano trasmessi piuttosto agli Uffici che alla Commissione di finanza.

Credo che quelli che si occupano di Finanza, come la Commissione permanente, sono in grado di poter giungere più presto ad una conclusione, e la celerità di questa, nel nascondo, è quella che specialmente si richiede. Se non è nelle abitudini del Senato di deferire, come fa dei provvedimenti finanziari, alla Commissione di finanza, ciò che concerne il prestito, e se si vuol fare di questo una questione di fiducia, per parte mia non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Senatore Di Pollone.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha fatto istanza perchè la legge relativa al prestito sia trasmessa agli Uffici e faccia il corso delle altre leggi, istanza che è autorizzata dall'art. 19 del Regolamento. Farò soltanto notare che trattandosi di legge la quale certamente ha una diretta relazione colle finanze, io mi era appunto creduto in debito di dire al Senato che sarebbe stata trasmessa alla Commissione di finanza, se non vi era istanza in contrario.

Ora però essendosi fatta questa istanza a termini del Regolamento, pongo ai voti la proposta del Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Aggiungerò a giustificazione della mia proposta due sole parole per far presente al Senato, che la Commissione di finanza è assai gravata di lavoro per tutte le leggi finanziarie che le sono state mandate; dirò poi che alcuni dei componenti la medesima sono assenti e non possono intervenire alle sue sedute, inoltre che uno de' suoi membri, il Senatore Vacca, per essere Ministro, non ne fa più parte, quindi è scemata di numero e gravata assai di lavoro.

Questa circostanza però non è quella che mi ha mosso a fare la proposta; ciò che veramente mi ha indotto a presentare al Senato la domanda che ho fatta, sono i precedenti stati invariabilmente seguiti dal Senato.

Presidente. Pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Il progetto pel prestito verrà trasmesso agli Uffici.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha facoltà di parlare.

Senatore De Foresta, Relatore. Signori Senatori, anche una volta rispondo all'onorevole signor Commissario Regio, di cui apprezzo sempre più la molta dottrina e l'uguale facondia come credo sarà pure apprezzata dal Senato, che le sue osservazioni meritano la più grande considerazione.

Io sono poi lieto in particolar modo ch'egli abbia con molta lucidità chiarito al Senato come colle modificazioni fatte al Codice penale del 1859 la Commissione napoletana non avesse tolta qualunque sanzione ai reati contro la moralità che fanno il soggetto degli articoli

425 e 481; e che abbia colle sue assestate ed eloquenti parole dissipata l'erronea opinione in cui erano taluni che questi reati, accettandosi le modificazioni napoletane, rimanessero privi di qualsiasi sanzione penale.

Ma con tutto ciò io dichiaro che l'Ufficio Centrale non potrebbe consentire che i detti due articoli 425 e 481 come li ha esso modificati, vengano cancellati dal Codice penale.

Io faccio appello alla prudenza ed al senno dell'onorevole Commissario Regio e lo prego di non insistere nella sua proposta. Son persuaso che se ben vi riflette riconoscerà che modificati come lo sono stati dall'Ufficio Centrale questi articoli non contrastano più coi principii che avevano mossa la Commissione napoletana a sopprimerli. Difatti nella sostanza dei detti principii siamo d'accordo. La sola questione consiste in ciò che secondo l'Ufficio Centrale i due reati previsti in detti articoli sono puniti nominativamente e con una pena speciale ed adeguata per ciascheduno, e secondo il progetto del Governo sarebbero puniti in modo complessivo allargando la pena stabilita nell'art. 420 del Codice penale.

Ora, io prego l'onorevole signor Commissario Regio di riflettere che se può avere qualche vantaggio di soddisfazione più che altra, di non vedere menzionati costesti reati nel Codice, non sarebbe senza grave inconveniente di allargare eccessivamente la pena stabilita nell'art. 420 per le offese al pudore ed ai buoni costumi, poichè vi sarebbe pericolo che i tribunali abusino di questa eccessiva latitudine secondo il loro modo di vedere o di sentire, e che si applichi talvolta una pena severa per una semplice offesa ai buoni costumi ed al pudore, ed altra volta una lieve pena ad alcuno dei reati contemplati negli articoli 425 e 481, e ciò che sarebbe peggio, che si stabilissero in questa materia diverse giurisprudenze senza che la Corte Suprema potesse ricondurre i tribunali ad una giurisprudenza uniforme.

Rifletta l'onor. Commissario Regio a questi pericoli, che per me sono gravissimi, e vedrà che il sistema dell'Ufficio Centrale, mentre entra nei principii larghi delle modificazioni napoletane, è preferibile in questa parte alle medesime.

Quanto alla querela, io riconosco la giustizia delle osservazioni dell'onorevole proponente, ma non le credo sufficienti per far cancellare la relativa disposizione. Io penso come lui, che raramente o forse mai, avverrà il caso di questa querela; ma si pensa da altri che essa possa servire di un freno maggiore. Ebbene lasciamola, posto che noi crediamo che non se ne farà uso.

E giacchè ho la parola, farò fin d'ora per risparmio di tempo, una dichiarazione a nome dell'Ufficio Centrale, e si è che respingeremo qualunque siasi proposta che venga fatta contro le altre modificazioni napoletane,

salvo la spiegazione, per la quale abbiamo già preso l'impegno morale concernente l'infanticidio.

Signori, queste modificazioni furono tutte esaminate ad una ad una colla massima attenzione, e le abbiamo riconosciute conformi alla scienza, e generalmente ammesse nei più recenti e migliori Codici penali; sarebbe una vera perdita di tempo l'istituire quivi una discussione sopra ciascheduna; noi disdiremmo ciò che abbiamo fatto per le unificazioni delle altre leggi.

Io non pretendo che un minuto esame non possa far trovare qualche espressione migliore di quelle usate per esse modificazioni, qualche disposizione secondaria che possa dar luogo a qualche contestazione; ma credo che con codeste modificazioni, tali quali sono, il Codice penale sarà sempre migliorato, e quindi ripeto che l'Ufficio Centrale è disposto a respingere senza discussione qualunque proposta di emendamento intorno alle stesse modificazioni.

Presidente. Debbo far presente al Senato che la proposta dell'onorevole Commissario Regio riguarda non soltanto l'articolo di cui ho dato lettura, ma anche l'articolo 481 del Codice penale, che sarebbe pure stato modificato dall'Ufficio Centrale, e di cui non avevo data lettura, perchè non era in discussione.

Ora debbo necessariamente leggerlo, affinché il Senato possa conoscere tutto il soggetto dell'attuale discussione. Esso è così concepito:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore d'anni dieci.

» L'incesto tra fratelli e sorelle, siano germani, consanguinei od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque.

» L'incesto coi coniugi dei genitori, dei figli, o dei fratelli o delle sorelle, è punito col carcere.

» Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea retta ascendente o discendente.

» In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'articolo 423. »

L'articolo 423 dispone:

« Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, gli ascendenti saranno privati di ogni diritto che in forza della patria potestà è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei figli prostituiti o corrotti; i tutori saranno privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra. »

Il Decreto Luogotenenziale che aveva aboliti, come già dissi, l'articolo 425 relativo ai reati di libidine contro natura, aveva anche soppresso quest'articolo 481.

L'Ufficio Centrale invece di sopprimerlo vi surroga questa redazione:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia

violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

Ora il signor Commissario Regio propone di ritornare al sistema del Decreto Luogotenenziale mediante una aggiunta e propone a base l'articolo 420 del Codice penale, il quale è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore ed il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

» Se l'ultraggio al pudore è seguito in privato e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.

» In ambo i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento. »

Il Commissario Regio propone che si aggiunga:

« In casi gravi la pena potrà estendersi da tre a cinque anni. »

E mediante questa aggiunta egli propone che siano tolti dal codice penale l'art. 420 relativo agli atti di libidine contro natura e l'articolo 481 relativo all'incesto.

Ora, se non si domanda la parola, metto ai voti la proposta del Commissario Regio, la quale importerebbe implicitamente la soppressione degli articoli 425 e 481 del Codice penale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La proposta diceva da tre a cinque anni; ma per formularla meglio, bisognerebbe dire da uno a cinque anni, perchè gli articoli 425 o 481 che contengono la enunciazione dei vari casi non hanno altra pena che questa.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che sarebbe meglio dire: in casi gravi la pena potrà essere estesa ad anni cinque.

Presidente. La proposta sarebbe così modificata:

« In casi gravi il carcere si potrà estendere sino a cinque anni. »

Pongo ai voti la proposta del Commissario Regio.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Vedo che nell'articolo 420 si è soppressa l'alinea nel quale è stabilita la carcere; domando se questo caso sarebbe col emendamento proposto dal Commissario

È un semplice schiarimento.

Commissario Regio. Domando

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È r

cile specialnante per poterlo

role: prego perciò il Sen

I reati d'incontinenza

contro natura o son

MANCANTE
IN ORDINE
Alber

commessi con violenza. La violenza poi è effettiva o presunta.

Quando si tratta di violenza effettiva o presunta, io prego l'onorevole Senatore Pinelli a por mente all'articolo 491 che mantiene la pena dei lavori forzati per gli stupri commessi da coloro che hanno autorità sopra la persona che è stata violata, e fra questi son compresi indubitatamente gli ascendenti, quindi per l'incesto commesso con violenza è serbata sempre la pena dei ferri; avvegnachè per rispetto ai legami di famiglia non si parli espressamente di ascendenti, ma di persone che hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, e certamente fra costoro son compresi gli ascendenti, essendo essi i direttori e gli istitutori naturali dei discendenti, quelli che hanno più diretta autorità su di essi.

Lo stesso dicasi degli atti di libidine contro natura commessi con violenza effettiva o con violenza presunta sopra i minori di 12 o 16 anni. Non rimangono che gli incesti ed i reati di libidine commessi senza violenza.

In questi casi la legge secondo l'Ufficio Centrale non puuisc che lo scandalo che può derivare da siffatte turpitudini; e per questa sola ragione del pubblico scandalo e della tutela del pubblico costume, vengono puniti questi reati col carcere estensibile ad anni cinque; ma ciò non esclude certamente la pena maggiore per i casi di violenza.

E qui, giacchè ho la parola, prego il Senato a considerare che noi nei principii siamo perfettamente d'accordo coll'Ufficio Centrale, conveniamo tutti che questi atti turpi vogliono essere puniti, o quando son commessi con violenza o quando producono pubblico scandalo.

La questione sta solo a vedere se debbano fare oggetto di disposizioni speciali, ovvero debbano andar compresi in una disposizione più generale; la quale nell'atto stesso che non discende ad enumerare e descrivere queste turpitudini, può comprendere tutti i possibili casi d'incontinenza, e secondo la loro gravità proporzionarne la pena. Noi incliniamo per questa ultima sentenza, anzichè per la prima. Nè ci muove in contrario l'osservazione che faceva l'onorevole Relatore intorno al pericolo di lasciare molta latitudine ai giudici nell'applicazione delle pene.

È già nel sistema del Codice il lasciare molta facoltà ai giudici per l'applicazione della pena. Ora questo sistema vuol essere seguito specialmente per i reati di cui è esame, nei quali si tratta di atti indefiniti ed indefinibili, che prendono gravità ed importanza dalle circostanze che gli accompagnano. Ed io ho fede nella magistratura per ritenere che ella non abuserà di questa facoltà e proporzionerà con giustizia ed accorgimento le pene secondo la gravità e le circostanze dei fatti.

Per queste ragioni pare che la proposta fatta possa essere accolta, anche perchè le modificazioni napolitane, di cui discutiamo, sono già state approvate dal Parlamento, mercè la legge del giugno 1862 che estese il Codice penale alla Sicilia.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Io dichiaro che quanto a me ravviso soddisfacenti le spiegazioni date dall'onorevole Commissario Regio.

Presidente. Trattandosi di una questione molto grave e delicata, io mi credo in debito di rileggere tutti gli articoli che sarebbero soppressi secondo la proposta del signor Commissario Regio, e l'articolo che sarebbe modificato secondo la stessa proposta; imperocchè, come dissi, è duplice la proposta del Commissario Regio; con essa si fa un'aggiunta all'articolo 420 e mediante questa aggiunta si sopprimono gli articoli 425 e 481.

L'articolo 425, il quale è il primo che sarebbe soppresso, è così concepito:

« Art. 425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo, o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi. »

L'articolo 481 che, secondo la proposta dell'onorevole Commissario Regio, sarebbe pure soppresso, è del tenore seguente:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore di anni dieci.

» L'incesto tra fratelli e sorelle, sieno germani, consanguinei, od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque.

» L'incesto coi coniugi dei genitori, dei figli, o dei fratelli, o delle sorelle, è punito col carcere.

» Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea retta ascendente o discendente.

» In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'art. 423. »

L'art. 420 poi al quale il signor Regio Commissario fa l'aggiunta mediante cui avrebbe luogo la soppressione dei due articoli che ho letti, è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a 6 mesi.

» Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. « In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire 200. »

A quest'articolo il Commissario Regio farebbe la seguente aggiunta:

« Nei casi gravi la pena potrà estendersi sino a 5 anni. »

Ora io dovrei mettere ai voti questa proposta se l'onorevole Relatore non avesse domandato la parola che gli accordo.

Senatore De Foresta, Relatore. Volevo pregare l'onorevolissimo signor Presidente di permettermi di osservare che per bene apprezzare la proposta del signor Commissario Regio, converrà avere presente ancora la modificazione fatta per le provincie napolitane all'art. 489, colla quale modificazione si punisce lo stupro sovra le persone d'ambo i sessi.

Presidente. La modificazione portata col Decreto Luogotenenziale napolitano, modificazione accettata dalla Commissione, riguardava l'art. 489 del Codice penale che era così concepito:

« Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni 10 secondo la minore o maggiore gravità delle circostanze. »

A questo articolo il Decreto Luogotenenziale aveva surrogato quest'altra redazione che è accettata dall'Ufficio Centrale:

« Lo stupro violento sopra individui dell'uno o dell'altro sesso, sarà punibile con la relegazione estensibile ad anni dieci secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze. »

Ora porrò ai voti la proposta che ho testè letta del signor Commissario Regio, cioè di aggiungere all'art. 420 che riguarda gli atti di offesa contro il pudore le seguenti parole:

« Nei casi gravi la pena potrà estendersi sino a 5 anni. »

Rimane inteso che l'ammissione di questa proposta importa la soppressione degli articoli 425 e 481 di cui diedi lettura.

Chi è d'avviso di adottare la proposta del Commissario Regio, voglia alzarai.

(Non è approvato.)

Rimane quindi a votarsi la proposta dell'Ufficio Centrale, che rileggo.

(V. sopra.)

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti quell'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggo l'art. 481 dell'Ufficio Centrale. Ma prima darò lettura dell'art. 105 del Codice di procedura penale, di cui è cenno in detto articolo:

« Art. 105. Possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente per discendenti minori sottoposti alla sua podestà, ed il tutore perchè è soggetto alla sua tutela; salvo il disposto degli articoli 482 e 483 del Codice penale. »

Il Decreto Luogotenenziale ha soppresso quest'articolo; ma l'Ufficio Centrale lo ristabilisce variandone la redazione nei seguenti termini:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli e sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere non minore di un anno. »

È aperta la discussione su quest'articolo dell'Ufficio Centrale.

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora verrebbe in discussione la questione riservata sopra l'infanticidio.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Permetta ch'io riassuma la questione. Ricorda che il Senato che disrutendosi l'articolo 1 dell'Ufficio Centrale, nacque dissenso fra l'Ufficio Centrale stesso, e l'onorevole Senatore Castelli; il quale dissenso era, per quanto mi pare, piuttosto circa la forma che circa l'essenza, in quanto che fossero amenable d'accordo che l'infanticidio come omicidio semplice, desse luogo alla riduzione dalla pena di morte alla pena dei lavori forzati a vita, ma dovesse mantenersi la pena capitale nel caso d'infanticidio premeditato.

Versava la questione piuttosto sul modo da tenersi onde esprimere quest'idea, ma avendo questa questione alcun nesso colle disposizioni contenute negli articoli 525 e 531 del Codice penale modificato dal Decreto Luogotenenziale si sospese la deliberazione.

Ora darò dunque lettura di questi articoli:

« Art. 525. L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale non propone alcuna variazione.

L'art. 531 dice: « I colpevoli di crimini di parricidio, di veneficio, d'infanticidio ed assassinio sono puniti colla morte. »

» Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi, e col capo coperto di un velo nero. »

Quest'articolo 531 del Codice penale, era modificato nel seguente modo dal Decreto Luogotenenziale:

« I colpevoli di parricidio, di veneficio, d'infanticidio e d'assassinio per premeditazione, sono puniti colla morte. »

» Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi, e col capo coperto di un velo nero. »

La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. La questione riservata relativamente al reato d'infanticidio, aveva effettivamente per oggetto di ben determinare l'espressione da usarsi nella redazione dell'articolo.

Ed a questo riguardo, così per parte mia, come per parte dell'Ufficio Centrale, e del Regio Commissario si è riconosciuto che, ad ovviare ad ogni ambiguità, ed a soddisfare al desiderio da me espresso, che sia ben chiarito che nel caso d'infanticidio premeditato non si declina dall'applicazione della pena di morte, abbiamo convenuto d'accordo che basta aggiungere alle parole che si trovano nell'art. 1: *in quello dell'infanticidio le parole senza premeditazione.* Con questo resterebbe esaurita pienamente questa questione.

Senatore De Foresta, Relatore. Io confermo ciò che viene di dichiarare l'onorevole Senatore Castelli, ed aggiungo che facendo l'aggiunta da esso proposta all'articolo 1 di questo disegno di legge, converrebbe supprimere la menzione dell'infanticidio nella modificazione fatta dalla Commissione napoletana all'articolo 531.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Regio Commissario ha la parola.

Commissario Regio. Io credo che la redazione riuscirebbe più chiara, se nell'art. 1 si dicesse:

In quello dell'infanticidio non premeditato.

La sostanza è la stessa, è questione di redazione.

Presidente. Domando all'onorevole proponente se accetta questa redazione.

Senatore Castelli E. Accetto.

Senatore De Foresta, Relatore. Ed io non ho nessuna difficoltà. Il significato è lo stesso, e perciò a nome dell'Ufficio Centrale dichiaro di accettare la proposta aggiunta.

Presidente. La proposta è duplice; una riguarda l'art. 1, l'altra l'art. 531.

Innanzitutto porrò ai voti l'aggiunta fatta all'art. 1, consistente nel dire, dopo le parole: *in quello d'infanticidio, le parole non premeditato.*

La proposta essendo accettata dal proponente e dall'Ufficio Centrale, la metto ai voti.

Chi è d'avviso che si debba adottare quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora, riservandomi di porre ai voti il complesso dell'art. 1, metto ai voti la soppressione nell'art. 531 della parola *infanticidio.*

Rileggo l'articolo.

(Vedi sopra.)

Si toglierebbe a quest'articolo la parola *infanticidio*, in conseguenza della modificazione introdotta nell'articolo 1.

Chi intende mantenere questa parola, si alzi.

(Non è approvata.)

Ora rileggo l'art. 1 come fu nelle sue varie parti distintamente votato dal Senato, per metterlo ai voti nel suo complesso:

« Art. 1. In tutti i casi previsti dagli articoli 232, 366, 367, 368, 376, in quello dell'infanticidio non premeditato, non che nei casi preveduti dall'art. 533, nu-

mero 4 e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

« Questa disposizione non ha luogo per reato di rottura o guasto delle ferrovie o avviamento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona; contemplato eziandio nel suddetto articolo 660. »

Chi è d'avviso di ammettere quest'articolo nel suo complesso, si alzi.

(Approvato.)

Senatore Castelli E. Prima che si proceda oltre all'esame delle varie parti di questa legge, io vorrei sottoporre un'osservazione al Senato relativamente all'art. 14 che si è votato nella seduta d'ieri.

In quest'articolo 14 si è aggiunto, a mia proposta, un capoverso concepito in questi termini:

Nella Toscana si osserveranno circa il modo d'esecuzione le prescrizioni vigenti prima del Decreto del Governo provvisorio del 30 aprile 1859.

A questo riguardo mi si è fatto osservare, e giustamente, che non sarebbe conveniente comprendere in un articolo del Codice penale una disposizione, che abbia tratto esclusivo ad una sola provincia del Regno.

Questa osservazione io la riconosco giustissima, e quindi converrebbe, senza variare punto la sostanza della deliberazione presa dal Senato, di darle una forma diversa che facesse scomparire questa dizione meno appropriata.

Ciò si potrebbe ottenere facilmente colle parole, che sto per indicare.

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati, prescritti » (così portava la redazione dell'Ufficio Centrale) si manterrebbero queste parole e si aggiungerebbe *prescritti dalle ultime leggi che la mantenevano.*

Ciò completerebbe perfettamente la disposizione. Mi si potrà forse opporre, che trattandosi di un articolo già votato, il regolamento del Senato faccia ostacolo a questa variazione.

Io però non lo credo. L'art. 67 del regolamento dice che, dopo che un articolo, cui siasi fatte aggiunte, è votato, può essere rimandato alla Commissione, ossia all'Ufficio Centrale perchè veda di formularlo in modo che ovvii a qualche inconveniente di redazione.

Qui sarebbe appunto il caso di fare questa modificazione di dettato.

Quando poi anche l'articolo 67 del regolamento non vi si prestasse, il regolamento è opera del Senato, epperò il Senato può in qualunque circostanza lo creda necessario derogarvi.

Crederei quindi, che se resta un dubbio sulla facoltà che invoco a termini del regolamento, il Senato può pronunziarsi in modo speciale e fare facoltà all'Ufficio Centrale di riformare l'articolo votato senza variarne la sostanza, ma semplicemente introducendovi, invece dell'ultimo capoverso, la mia proposta di aggiunta nel suo

primo inciso che è niente più che una variante di redazione.

Presidente. Progo l'onorevole Senatore Castelli di far passare al banco della Presidenza la sua proposta scritta.

Intanto darò lettura dell'articolo 14 qual è stato votato, e che sarebbe così concepito:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. Nella Toscana si osserveranno circa il modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del Decreto del Governo provvisorio 1. aprile 1859. »

La proposta Castelli modificerebbe la redazione dell'articolo in questo senso che sarebbe tolto l'alinca speciale relativo alla Toscana, e a questo alinea si surrogerebbero dopo le parole « la pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato » le parole « e prescritti dalle ultime leggi che la mantenevano. »

Prima però di procedere nella discussione, darò lettura dell'articolo del regolamento che può riferirsi colla questione che ora si propone.

« Art. 67. Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni ed emendamenti, il Senato dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione, e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura salvochè il Senato deliberi altrimenti, in quest'ultimo caso però l'Ufficio Centrale o la Commissione deve ragguagliare l'Assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

» La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dar luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione. »

La parola è al relatore.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta di buon grado in massima la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, la quale tende a far scomparire una redazione che l'aveva molto addolorato. Però desidererebbe che questa proposta fosse rimandata, a senso appunto del regolamento, all'Ufficio Centrale medesimo per esaminarla, perchè io dichiaro schiettamente che vi sono ancora nella proposta Castelli alcune espressioni che, a mio parere, sono spiacevoli e che sarebbe bene che si facessero scomparire, tali sono la menzione delle diverse provincie, e di leggi che prima ammettevano la pena capitale quasi che lo scopo principale di questa legge fosse il ristabilimento della medesima.

Presidente. La questione sta appunto nel vedere se il Senato intenda rimandare all'Ufficio Centrale, secondo l'istanza fatta dal Senatore Castelli, quest'articolo, acciocchè si provveda nel senso richiesto dall'art. 67 del regolamento.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Se ho bene inteso le parole, od almeno il significato delle parole dette dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, egli persiste a ritenere che la parola *prescritti* raggiunge sufficientemente lo scopo che ci proponiamo; ma io osserverò a questo riguardo che ci è già una decisione del Senato.

Un Senatore. Stiamo alla decisione.

Senatore Castelli E. Sì, stiamo alla decisione.

Presidente. Faccio osservare che non si tratta di discutere il tenore delle modificazioni di redazione che si vorranno introdurre in quest'articolo; tale discussione non può, a termini del regolamento, aver luogo che nel caso che l'articolo sia rinviato dal Senato all'Ufficio Centrale, e che questo vi faccia modificazioni.

Per tale effetto ogni discussione intorno alla chiesta modificazione od altra, sarebbe ora affatto precoce; quindi io interrogo unicamente il Senato sulla proposta che sia rinviato il testo all'Ufficio Centrale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. L'art. 67 del regolamento del quale si è dato lettura è chiaro ed esplicito. Esso indica precisamente quali sono i casi in cui si può rimandare all'Ufficio Centrale un articolo di legge già votato; ma il caso contemplato nell'articolo non è punto quello cui si riferisce la proposta del Senatore Castelli; perchè, qui non abbiamo un'inesattezza proveniente da errore di fatto, lo non ho dato il mio voto all'articolo proposto ieri, ma rispetto il giudizio che ne ha portato il Senato ora che è cosa giudicata. Mi pare che il Senato stabilirebbe un antecedente molto pericoloso se ammettesse questa volta che non trovandoci nel caso specificato dal regolamento, noi rinvenissimo sulla cosa già votata.

Presidente. Rileggerò la prima parte dell'art. 67 del nostro regolamento, perchè il Senato ben vegga e decida qual è il soggetto pel quale il rinvio può aver luogo a termini del regolamento.

(V. sopra.)

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. L'onorevole Senatore Alfieri ha limitato l'applicabilità dell'art. 67 del regolamento all'ultimo dei casi che quest'articolo prevede; ma l'articolo 67 prevede altri casi, compreso appunto quello di cui ragioniamo.

Senatore Alfieri. Quello di coordinare.

Senatore Castelli E. Ed è appunto per coordinare un articolo modificato con una disposizione del Codice

che deve aver vigore in tutto lo Stato, che io chiedo che lo si faccia, togliendo un'indicazione ristretta ad una sola provincia dello Stato.

Del resto poi ho già osservato che il regolamento è opera esclusivamente del Senato, e quando il Senato crede che sia conveniente, può dargli un'interpretazione più o meno lata: nessuno può impedirglielo.

Senatore **Ricci**. Fa un nuovo regolamento.

Senatore **Alfieri**. Io devo ancora far osservare al Senato che quando l'art. 67 parla di coordinare, si intende alludere al mandato che si dà all'Ufficio Centrale di rivedere il progetto di legge quando è già stato votato per intero e quando essendovi varii articoli in relazione l'uno coll'altro, si teme che queste relazioni non sianzi esattamente in esso mantenute, come sarebbe, per esempio, quando si fosse creduto l'art. 6 fosse in relazione col 4, e dovesse invece esserlo col 3.

Ciò si chiama coordinare, giacchè il fare altrimenti sarebbe un cambiare il testo già votato.

Quando poi l'onorevole Senatore Castelli dice che è in facoltà del Senato, come di qualunque corpo deliberante, il cambiar le disposizioni del suo regolamento ogni qualvolta lo crede opportuno, io gli risponderò che, stando la sua tesi, non vi sarebbe più regolamento, mentre ogni giorno ed in ogni discussione farebbesi un regolamento nuovo, locchè sarebbe un modo di procedere grandemente pericoloso per qualsiasi deliberazione.

Presidente. Mi pare che ora il Senato sia edotto e dello scopo e del tenore della proposta dell'onorevole Senatore Castelli, non che della disposizione del nostro regolamento, il quale non permette il rinvio degli articoli votati all'Ufficio Centrale, salvo che si tratti di rivedere e coordinare la compilazione, e correggere, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto.

Non mi rimane quindi che mettere ai voti il rinvio all'Ufficio Centrale proposto dal Senatore Castelli.

Senatore **Scialoja**. Forse si potrebbe più chiaramente far entrare questo caso nell'art. 67 del regolamento, quando questa votazione si riservasse dopo l'articolo 6, nel quale è detto che il Codice penale pubblicato in Toscana il 20 giugno 1853 è abrogato.

Come vede il Senato quest'articolo ha bisogno di essere coordinato con quell'altro, e quell'altro con questo, perchè altrimenti sarebbe contraddizione, in quanto che la pena di morte in Toscana è preveduta appunto in questo Codice.

Io propongo dunque che questa votazione si riservi fin dopo l'art. 6.

Senatore **Castelli E.** Dopo l'osservazione molto opportuna del Senatore Scialoja, io per ora ritiro la mia proposta, ma *per ora*.

Presidente. Avendo il Senatore Castelli ritirato *per ora* la sua proposta non è caso di doverla per ora mettere ai voti.

Senatore **Di Pollone**. Io prendo la parola per una semplice avvertenza.

L'onorevole Senatore Scialoja ha ragionato di un articolo 6, il quale io non veggio nel progetto dell'Ufficio Centrale, che forma il testo delle deliberazioni del Senato, e non so conseguentemente come mai possa questo articolo 6 venire in discussione.

Presidente Essendo la proposta Castelli stata *per ora* ritirata, non occorre più ulterior discussione; prima dunque di dar lettura dell'art. 3 del progetto dell'Ufficio Centrale, porrò ai voti il complesso dell'art. 2 non ancora votato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. La mia è forse più un'avvertenza di coordinamento, che una proposta precisa, la quale non è nella mia intenzione di fare.

Io avverto dunque che quest'articolo 2 introduce nel Codice tutte le modificazioni portate dal Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, esteso poscia alla Sicilia, meno i tre articoli che si sono modificati e che il Senato ha approvati, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale.

Ve ne ha un altro il quale va pure coordinato, e questo è l'art. 80 il quale dice:

« Saranno approvati per Decreto della luogotenenza i regolamenti concernenti l'espiazione delle varie pene contemplate negli articoli precedenti nelle provincie napoletane. »

Questo articolo, come dissi, va coordinato perchè la legge dev'essere estesa non solo alle provincie napoletane, ma a tutte le provincie del Regno.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Se prima di fare questa proposta l'onorevole collega mi avesse fatto il favore di parlarne, lo avrei pregato di avvertire che a ciò è provveduto coll'articolo 5 con cui si dà facoltà al Governo di fare tutte quelle modificazioni che saranno necessarie per coordinare le modificazioni fatte ed approvate colla presente legge con tutte le altre del Codice per l'estensione di questo e di quello a tutto il Regno.

Presidente. Non essendovi proposta, porrò ai voti l'articolo 2.

Senatore **Castelli E. (interrompendo)**. Domando la parola.

Presidente. Io prego i signori Senatori di domandare la parola prima che il presidente ponga a' voti gli articoli.

Senatore **Castelli E.** L'avevo già domandata prima. Mi pare che prima di votare l'art. 2 sia necessario di votare le soppressioni, modificazioni ed aggiunte comprese nell'articolo medesimo.

Presidente Faccio osservare al Senatore Castelli che secondo il sistema adottato dal Senato nelle leggi di unificazione, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte, non che gli allegati alla legge non si discussero nè votarono

ad uno ad uno, salvo però che taluno di essi fosse stato chiamato in discussione da qualche Senatore.

Egual sistema si tiene nella presente discussione; se però qualche Senatore intende parlare sopra alcuno degli allegati, non posso rifiutargli la parola.

Senatore **Castelli E.** Ed è precisamente perchè intendevo di parlare su alcuno di questi articoli che ho detto che non era ancora il momento di porre ai voti l'articolo 2; volevo precisamente domandare che si sospendesse la votazione dell'articolo 2, appunto per lasciare libero a tutti i Senatori di poter fare osservazioni sopra questi allegati; ed io appunto domando di farne intanto sopra l'articolo 99 del Codice penale.

Presidente. Desiderandosi di fare osservazioni sugli allegati, non si può passare alla votazione dell'articolo 2, perchè con questo si approverebbero gli allegati stessi.

L'onorevole Senatore **Castelli** domanda di parlare sopra l'articolo 99, ed io gli accordo la parola.

Senatore **Castelli E.** L'articolo 99 del Codice penale del 1859 è così concepito:

« Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto sia per pentimento del mandatario sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

» Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. »

Questo articolo del Codice penale venne interamente soppresso dalla Commissione napoletana. Ma questa soppressione è a mio avviso sommamente improvvida come quella che contraddice alle teorie sulla complicità e sul tentativo.

Infatti il Codice equipara nella misura dell'imputabilità il mandante al mandatario, come si scorge dai termini dell'articolo 102 che è pur mantenuto in questa parte dalla Commissione napoletana; epperò nel caso di reato consumato colpisce con pari pena il mandante e il mandatario.

Consequente il Codice a questo principio, uguaglia la condizione di questi due colpevoli, anche nel caso di reato mancato o tentato.

La Commissione napoletana invece, mentre mantiene lo stesso principio pel reato consumato, ne respinge la applicazione nel caso del reato mancato, o tentato: epperò disapplica la teoria del tentativo. Nè sapremmo immaginarne la ragione, tanto meno a fronte di altre analoghe disposizioni del Codice penale che pur sono mantenute.

Gioverà citare queste disposizioni.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Castelli E.** L'art. 226 punisce la corruzione tentata senza effetto; gli articoli 468 e 469 puniscono la semplice provocazione a commettere reati anche quando è rimasta senza effetto; e l'articolo 103 punisce

indistintamente gli istigatori anche quando l'istigazione non fu seguita dalla consumazione del reato.

Ora chi non vede che la ragione di punire è al tutto identica tanto in questi casi quanto in quello del mandato a delinquere?

Colui che ha semplicemente suggerito altrui di commettere un reato, è un istigatore e sarà punito, ancorchè il reato non sia consumato, solo che sia tentato; e il mandante che naturalmente esercita un'azione molto maggiore sul mandatario, rimarrà impunito, se questi per fatto indipendente da la sua volontà non avrà eseguito il mandato.

Evidentemente ciò non può ammettersi senza porsi in contraddizione con varie disposizioni del Codice penale, e, come ho già detto, con tutti i principii del tentato reato e della complicità.

Il mandante è punito come il mandatario se il reato si eseguisce, perchè la legge, per il fatto solo del mandato, lo ritiene agente principale, per la ragione che per parte sua ha fatto quanto si poteva fare onde il reato succedesse; ma dunque perchè, se il reato ha avuto un principio di esecuzione, e non è stato consumato indipendentemente dalla volontà del mandante, si potrà lasciare costui impunito, mentre nello stesso caso si punisce il mandatario?

L'articolo 99 aveva benissimo un difetto che bisognava correggere, ma non perciò si doveva sopprimerlo intieramente.

Il difetto consisteva nell'aline. dell'articolo, in cui era stabilito che nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito.

Questa disposizione era evidentemente esorbitante, e non poteva appoggiarsi ad alcun principio di diritto penale in materia di imputabilità, testocchè nel caso di questo aline. il mandatario non è punito se non ha dato verun principio di esecuzione al reato.

Io quindi, perchè nella stessa legge non si trovino disposizioni fra loro contraddicenti, e perchè soprattutto non resti impunito un reato gravissimo qual è quello del mandato a delinquere, ritengo che si debba ristabilire l'articolo, ma solamente nella sua prima parte.

Prima di por termine a queste mie considerazioni, credo bene di sottoporre ancora al Senato una osservazione che non sarà inutile per lo scioglimento della questione.

Io voglio supporre che sia stato dato il mandato di commettere un omicidio, e che il mandatario abbia accettato il mandato e data opera ad eseguirlo facendo quanto da esso dipendeva per consumare l'omicidio, ma che non sia riuscito nell'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà; suppongsi che abbia colpita la vittima designatagli dal mandante con un colpo di fucile, che invece di ucciderlo, l'abbia solamente ferito.

Questo è un reato mancato per il quale il mandatario sarà punito con pena gravissima e si potrà am-

mettere che in questo caso il mandante vada esente da pena?

Eppure ove si ammetta la soppressione dell'articolo 99, non vi sarà modo di punirlo. Ora, se possa accettarsi una tale conseguenza lo ne lascio giudice il Senato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io provo, Signori, il più grande rincrescimento nel dovere così spesso prendere la parola in questa lunga discussione, perchè nuovo in mezzo a voi, ho sempre il timore che la mia parola possa riuscire noiosa e venga con ciò ad abusare della vostra pazienza...

Voci. No! no! Parli! parli!

Commissario Regio. Ma la necessità mi obbliga ad incomodarvi anche questa volta, chè debbo ripetere quello che poco prima ho detto, cioè: che le modificazioni portate in Napoli al Codice penale hanno la sventura di non essere state comprese. E per fermo, se si fosse posto mente a quelle modificazioni e alle dichiarazioni che le accompagnarono, certo la proposta dell'onorevole Senatore Castelli non sarebbe stata fatta; poichè si sarebbe veduto che noi tutti siamo d'accordo in quello che egli propone, e che colla soppressione o non soppressione dell'art. 99, la questione da lui mossa non è sorta, nè potrà mai sorgere.

E per finire, io prego il Senato ad avere presenti le disposizioni dell'articolo 99. Che cosa dice quest'articolo?

« Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

» Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. »

Ora domando, quali casi contempla quest'articolo? Tre casi: 1. il caso dell'esecuzione tentata o mancata del reato, il quale sia rimasto sospeso per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà del mandante; 2. il caso dell'esecuzione tentata o mancata del reato che non abbia avuto effetto pel pentimento del mandatario; 3. il caso nel quale il mandatario non avesse dato principio ad alcun atto di esecuzione. Di questi tre casi, quando il mandatario è punito per legge? Solamente nel secondo, quando cioè il tentativo sia stato sospeso per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà; poichè se egli non ha ancor cominciato l'esecuzione del reato, se non ne ha avuto che il pensiero, o non ha compiuto che semplici atti preparatorii, i criminalisti tutti convengono che quando si tratta di pensiero o di atti preparatorii, non v'è, in generale, luogo ad applicazione di pena. E se pure, cominciata l'esecuzione del reato, si fosse il mandatario

pentito, vi è il testo dell'art. 101 del Codice penale, il quale dice che, quando il tentativo sia stato sospeso per volontà dell'attentante, non è punibile. Dunque così nel caso di pentimento che in quello di non incominciata esecuzione del reato, il mandatario non è punito. E ciò nonpertanto, secondo la lettera dell'art. 99, il mandatario non sarebbe stato punito, ma si sarebbe punito il mandante.

L'onorevole Senatore Castelli dice a ragione essere questo sistema troppo rigoroso, poichè il mandatario ed il mandante non fanno che una persona giuridica, la testa ed il braccio, come dicono i criminalisti, epperò non è giusto punire il mandante, quando per la inesecuzione del fatto non si può punire il mandatario.

Rimane ora l'altra ipotesi, quella del reato tentato o mancato dal mandatario, il quale non abbia avuto effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà; ossia quello di un vero tentativo. Ora io domando: havvi egli bisogno di una disposizione speciale di legge per dire che in questo caso il mandatario e il mandante debbono esser parimenti puniti? A me pare che no, poichè è proprio nelle disposizioni generali che l'onorevole Senatore Castelli ricordava al Senato il principio che i complici, soprattutto se agenti principali, sieno puniti colla medesima pena degli autori del reato.

Ora, se il mandante è l'agente principale del reato di cui il mandatario è l'esecutore, è indubitato che l'uno e l'altro debbono essere puniti colla stessa pena, se il reato è consumato; con la stessa pena, se è semplicemente tentato o mancato.

Questo concetto, Signori, non aveva certo bisogno di spiegazione, e l'art. 99 non avrebbe avuto oggetto nel Codice del 1859, se il legislatore non avesse voluto stabilire un maggior rigore, punire cioè nei due casi che ho indicato, il mandante, quantunque il mandatario non fosse colpito da veruna pena. Ma tolti come inopportuno severi questi due casi di eccezione, conveniva sopprimere tutto l'articolo, chè il primo caso è compreso e regolato dalle regole generali dell'imputabilità.

Se l'onorevole Senatore Castelli avesse, o Signori, avuto la pazienza di leggere la Relazione che accompagnò il Codice napoletano, e che spiega le ragioni ed i motivi di tutte le modificazioni fattevi, avrebbe trovato in essa queste parole, che tutto ne spiegano il concetto.

« A rispetto del reato la Commissione crede doversi conservare, non senza un ravvicinamento alla teoria del Codice, l'istituto già fra noi radicato di sottrarre il più che si possa al rigore della punizione il tentativo di delitti. E d'altra parte egli era mestieri di respingere la disposizione del Codice contenuta nell'art. 99 che vuole punito il mandante di un reato anche quando il mandatario desista dalla esecuzione del medesimo; imperciocchè la coscienza giuridica non potrebbe rinunciare al principio che il mandato si risolve in puro pro-

ponimento criminoso, o al massimo, in un atto preparatorio quando l'esecuzione del reato vien meno per volontario desistere di colui che aveva assunto l'incarico di tradurlo in atto. Che se poi nell'art. 99 del Codice si tiene anche punibile il mandante quando il mandatario ha desistito dall'esecuzione per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'abolizione di questo articolo non include, né può includere, l'impunità del mandante per tal caso, perocchè essendo punibile il mandatario come autore di reato criminoso la regola generale della correatità e della complicità bastano a produrre la punibilità del mandante. »

Questo commento autentico, Signori, non fa che ritenere e spiegare ciò che l'onorevole Senatore Castelli appunto voleva.

Sono già cinque anni che questo Codice vige in quelle provincie, e non si è dubitato mai di questo principio né presso le Corti di assise né presso la Corte di cassazione. Del rimanente se non fosse grave per alcuno leggero la relazione napoletana, ei troverebbe lo stesso concetto o la stessa spiegazione nella relazione che l'onorevole Senatore Miglietti, già Ministro di giustizia, fece al Senato nel 1862 per l'estensione a tutta Italia del Codice del 1857.

In quella relazione l'onorevole Ministro avendo posto a scrupoloso esame la disposizione dell'articolo 90 conchiuse: « doverci sopprimere l'articolo 99, perchè la prima parte è inutile e la seconda sarebbe contraria ad ogni principio di diritto e di giustizia. »

Mi pare quindi che a fronte dell'autorità di un uomo da voi tutti stimato a ragione, il Senato possa votare la soppressione di quest'articolo e si com'è stata proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Castelli, se non isbaglio, propone che si mantenga la prima parte dell'articolo 99 del Codice penale, mantenendo però la soppressione dell'alinea dello stesso articolo.

Rileggo l'articolo 99.

« Il mandante è punito come reo di reato mancato, o tentato, secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa, o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante. »

Questa è la parte che il Senatore Castelli propone di mantenere. Segue ora l'alinea.

« Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. »

Di quest'alinea il Senatore Castelli propone la soppressione.

Io quindi pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Castelli di ristabilire cioè nel Decreto luogotenenziale la prima parte dell'articolo 99.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Le risposte date dal Regio

Commissario alle osservazioni da me presentate sopra questa soppressione sono tali, che veramente mi inducono a dubitare della necessità di ripristinare quest'articolo, perchè il reato ivi previsto possa nel caso di semplice tentativo essere punito.

Quindi in questa perplessità in cui mi trovo a quest riguardo, non voglio insistere sulla mia proposta.

Presidente. Siccome il Senatore Castelli ritira la sua proposta, così non rimarrebbe che mettere ai voti il complesso dell'articolo 2. dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli E. L'articolo 16 del Codice penale fu pure modificato dalla Commissione napoletana, nel senso di sostituire alle disposizioni del Codice del 1859 che sono così concepite:

« Art. 16. I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti; ferme per i condannati ai lavori forzati a vita le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121 nei casi ivi preveduti. » Le disposizioni arguenti:

« La pena de' lavori forzati a vita sarà espiata in luoghi e modi con cui sinora è espiata, in queste provincie italiane, la pena dell'ergastolo, salve le modificazioni che verranno stabilite da speciali regolamenti. »

Senatore De Foresta, Rel. Nella relazione si è detto, che questo articolo ed alcuni altri che contengono soltanto disposizioni regolamentarie saranno modificati e coordinati dal Governo, e a tal fine provvede l'articolo 5 del presente disegno di legge.

Senatore Castelli E. Aveva visto questo nella relazione, ma ciò non ostante io voleva fare osservazioni in contrario: voleva cioè far osservare, che posto che abbiamo nel Codice penale una disposizione che determina il modo in cui deve essere scontata la pena dei lavori forzati, non c'è motivo per dare la facoltà al Governo di variarla.

Se si fossero dimostrati degl'inconvenienti che nascessero dalle disposizioni di quest'art. 16 vi sarebbe ragione di dire, manderemo al Governo di modificare quest'articolo; ma mentre ciò non sussiste, è invece evidente che quello adottato nelle provincie napoletane non è attuabile in tutto il Regno; non è dunque senza ragione che io domandava che si mantenesse l'art. 16 tal quale esiste, non essendovi motivo di dare al Governo il potere di fare una disposizione che già abbiamo e che non presenta alcun inconveniente.

Presidente. Il Senatore Castelli propone che sia mantenuto l'art. 16 del Codice penale quale è redatto, e conseguentemente sia variato l'art. 16 dell'allegato, cioè del Decreto luogotenenziale.

Senatore De Foresta, Relatore. Quest'articolo contiene due disposizioni distinte: una di sostanza e l'altra puramente regolamentaria. Quanto alla prima consistente nel prescrivere che i condannati ai lavori forzati saranno sottoposti alle opere più faticose a favore dello Stato,

L'Ufficio Centrale crede preferibile il sistema delle modificazioni napolitane, cioè che non si parli affatto delle opere alle quali potranno essere sottoposti i condannati ai lavori forzati, lasciando ciò al Regolamento. E se il Senatore Castelli si compiace di riflettervi, vedrà che in realtà la cosa deve essere così per molte ragioni che non fa d'uopo sviluppare. Per verità io non avrei il coraggio di respingere cotesta modificazione. Quanto all'altra è evidente che cadrà di necessità nell'incarico che si dà al Governo coll' articolo quinto.

Quindi l'Ufficio Centrale si oppone alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

Presidente. L'onorevole Senatore Castelli propone che l'art. 16 dell'allegato, cioè del Decreto luogotenenziale accettato dall'Ufficio Centrale, sia surrogato dall'articolo 16 del Codice penale del 1859.

Se non se ne domanda nuova lettura, pongo ai voti la proposta Castelli.

(Non è approvata.)

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. L'articolo 88 del Codice penale del 1859 prescrive, che il *minore* degli anni 14 quando abbia agito senza discernimento, non soggiace a pena.

La Commissione napolitana a questa disposizione ha sostituito la seguente:

« Il fanciullo che non ha compiuto l'età di 9 anni sarà esente dalla pena. »

La differenza fra queste disposizioni consiste in ciò che, secondo il Codice del 1859, il legislatore non limitava per nulla l'età, dalla quale voleva che cominciasse l'imputabilità dell'agente: lasciava al criterio del giudice, quando l'agente era al disotto degli anni 14, di determinare se aveva, o non, agito con discernimento, perchè rifletteva che non in tutti gli uomini è uniforme lo sviluppo delle facoltà intellettuali. La Commissione napoletana invece ha voluto predefinire un tempo, prima del quale il giudizio sul grado d'intelligenza del delinquente non possa aver luogo e lo ha fissato a 9 anni. Ora io difficilmente mi persuado che in tutti indistintamente gli individui il discernimento non si sviluppi prima degli anni 9. Abbiamo un'infinità di casi di piccoli furti commessi da ragazzi di età inferiore a 9 anni, e commessi colla massima astuzia e molto discernimento, epperò stimerei improvvido l'adottare questa disposizione, perchè se sarà possibile di servirsi impunemente di un fanciullo al disotto di 9 anni per commettere furti, certamente questo mezzo dai facinorosi non sarà dimenticato.

Io dico che vi sono dei ragazzi ben al disotto degli anni 9 che agiscono con discernimento, e quindi credo che sia più provvida la disposizione che non fissa quest'età, di quello che lo sia la disposizione adottata dalla Commissione napoletana. Non intendo però con ciò di respingerla interamente, non intendo cioè che

questo apprezzamento possa farsi risalire alla prima età infantile, perchè allora è escluso il discernimento, ma credo che si correrà molto minor rischio di lasciare impuniti reati che sono commessi con discernimento, col dichiarare che solo fino alla età di anni 7 il fanciullo che delinque sarà sempre esente da pena.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Non si mette in dubbio che per principio generale, il giudizio di imputabilità dovendo esser fatto specialmente per ciascun individuo, la regola rigorosa sarebbe che si facesse un giudizio speciale per ogni individuo per vedere se ha agito o no con discernimento; ma quando si tratta di giudizi penali, bisogna por mente ad altre considerazioni; considerazioni di morale, considerazioni degli effetti che possono nascere dalla pena. Ora, o Signori, sia pure che un fanciullo minore di 9 anni abbia agito con discernimento, quale impressione dolorosa non disterrebbe il vedere questa tenera creatura sottoposta all'imponenza di un giudizio penale? Per me vi assicuro che essendo stato procuratore generale di Corte criminale, ed avendo assistito a molti dibattimenti, sono rimasto sempre scosso al vedere questo miserando spettacolo; e quantunque le leggi penali napolitane non dessero luogo ad azione penale se non dopo i nove anni, pure il vedere certi piccoli fanciulli, timidi, paurosi presentarsi in giudizio, ad essere giudicati per quei piccoli furti appunto di cui parlava l'onorevole Senatore Castelli, era spettacolo che destava tanta pietà e tanta commiserazione da non recare nessun vantaggio all'azione repressiva della giustizia penale.

Ma vi è una seconda considerazione circa l'effetto della pena.

Gettare piccoli fanciulli nel fondo delle prigioni per far loro attendere il giudizio e poi espiare pochi giorni di pena, reca certo maggior danno che profitto; guasta anzichè migliorare la loro educazione, la loro morale.

Per queste considerazioni la Commissione napoletana, o per meglio dire le leggi napoletane del 1819 stabilirono che i fanciulli minori di nove anni sieno esenti da pena.

Del rimanente la questione proposta non è più nemmeno una questione di principii, ma si ridurrebbe alla sola differenza di due anni; poichè il Senatore Castelli vuole che a sette anni cessi la esenzione dalla pena, e non a nove. Ma domando io, sarà egli oggetto di una seria discussione il vedere se si debba fissare quella esenzione a sette anni come vorrebbe l'onorevole Senatore Castelli, o a nove come stabiliscono le leggi napoletane, ovvero a dieci o dodici, come prescrivono altre legislazioni? Se si deve fare una nuova modificazione alle modificazioni già fatte? Io per me credo che non sia di tanta importanza la questione, e quindi parmi che l'articolo possa essere votato come la Commissione l'ha proposto.

Presidente. Il Senatore Castelli ha proposto che nell'articolo 88 del Decreto luogotenenziale surrogato all'articolo 88 del Codice penale, secondo cui il fanciullo che non ha compiuto l'età di anni nove sarà esente da pena, si surrogli alla parola *nove* la parola *sette*, in guisa che si dica:

« Il fanciullo che non ha compiuto l'età di anni *sette* sarà esente da pena. »

Chi è d'avviso di adottare questa surrogazione, si alzi.

(Non è approvato.)

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. Faccio osservare però che il Senato non è più in numero.

Voci. Parli, parli.

Senatore Castelli E. L'articolo 96 del Codice penale è stato modificato ugualmente dalla Commissione napoletana con esservi introdotte queste parole:

« Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata e nei delitti contro la proprietà. »

Ora fra i reati pei quali non si può procedere senza l'istanza privata vi sono: il reato di libidine contro natura e quello d'incesto quando non siavi violenza.

In questi casi, se si ammette la limitazione adottata dalla Commissione napoletana, la persona contro la quale questi reati sono stati commessi non potendoli denunziare, non potrà ottenere la punizione del colpevole.

Io non credo di aver bisogno di estendermi lungamente per dimostrare che questo sarebbe un deplorabile diniego di giustizia, tanto più grave, in quanto che si tratta di reati che colpiscono l'onore della persona offesa.

Io credo dunque che non si debba questa limitazione mantenere.

Presidente. Ella propone il ristabilimento dell'articolo 96.....?

Senatore Castelli E. Domando scusa, io accetto la redazione della Commissione napoletana, da cui tolgo solo la seconda parte.

Presidente. Ella dunque toglie le parole: « Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi, in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata, e nei delitti contro la proprietà. »

Senatore Castelli E. Precisamente.

Presidente. Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

Se nessuno ora domanda la parola, pongo ai voti la proposta del Senatore Castelli.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Qui si tratta di riformare una legge già riformata, e quando si mette mano a

troppe modificazioni, si finisce per non trovar più il Codice.

L'onorevole Senatore Castelli propone di sopprimere le parole: « Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno di istanza privata e ne' delitti contro la proprietà. »

Ora non accade dire le ragioni che dettarono questa disposizione.

Quando si tratta di tentativi di piccioli delitti, se essi turbano l'interesse pubblico, sia pure che si proceda; ma se turbano soltanto l'interesse privato, il moltiplicare i giudizi è un far più male che bene.

Ma l'onorevole Senatore Castelli ha ricercato nel Codice, ed ha detto: Voi avete l'incesto, e il reato di libidine contro natura: per questi reati non si può procedere senza querela della parte; ora se ritenete l'aggiunta all'art. 96, segue che i tentativi di questi delitti non sarebbero puniti.

Non era senza ragione, Signori, che io poc'anzi pregava il Senato a togliere affatto quegli articoli, e far rivivere la regola generale dell'art. 420. Ma checchè sia di questo, una cosa certa è, che il timore dell'onorevole Senatore Castelli vien tolto appunto dall'art. 420. E per fermo egli è certo esser cosa più difficile l'andar ricercando gli elementi del tentativo di un reato di incesto o di libidine, che il contentarsi di una disposizione di legge che ne faccia un reato speciale sui *generis*.

Ora l'art. 420 è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi. »

» Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. »

Questo articolo adunque prevede il reato cui accennava l'onorevole Senatore Castelli; e se esso può esser punito come delitto *sui generis*, senza ricorrere alle regole del tentativo, pare che non vi sia necessità di sopprimere l'alinca dell'art. 96, e che l'articolo stesso possa rimanere come si trova.

Presidente. Se non si domanda più la parola dichiarato chiusa la discussione; ma non posso mettere ai voti la proposta, perchè il Senato non è più in numero.

Leggo l'ordine del giorno di domani.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. L'allontanarsi dalla seduta prima che sia dichiarata sciolta dal Presidente, io lo ritengo negligenza eguale a quella di non intervenire. Per conseguenza prego il signor Presidente, che quando nascon di siffatti casi, voglia far procedere nuovamente all'appello nominale alla fine della seduta, perchè del resto, a questo modo, non potremo progredire nei nostri lavori.

Presidente. Quando l'appello nominale sia domandato, il Presidente vi aderirà, come lo richiede il nostro regolamento.

Debbo anzitutto annunziare al Senato che alla Commissione permanente di finanze mancano tre membri, due dei quali sono in congedo, cioè i signori Senatori Porro, Spada e Vacca.

Interrogo il Senato se intenda di addiveuire alla nomina dei tre membri mancanti.

Voci. Si incarichi la Presidenza.

Senatore Alfieri. La Presidenza si incarichi di provvedere a questa mancanza, come già si praticò altra volta.

Presidente. È proposto che si incarichi la Presidenza della surrogazione di questi membri mancanti, surrogazione che sarà notificata domani al Senato.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani.

Alle 12 riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Prestito di 425 milioni di lire.

2. Disposizioni circa gli stipendi dei Prefetti e le spese di rappresentanza.

3. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato.

Alle due precise. Seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale; successivamente discussione dei seguenti:

1. Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa a fiumi, laghi e canali.

2. Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio.

3. Abrogazione degli articoli 98 e 99 e modificazione dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Di più: vi sono ancora 15 o 16 progetti di legge di cui è già stata o sta per distribuirsi la relazione e che saranno messi immediatamente all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CCVI.

TORNATA DEL 27 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Omaggio — Seguilo della discussione sul progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana — Reiezione dell'emendamento suppressivo del Senatore Castelli E. all'articolo 96 del Codice penale modificato dal Decreto luogotenenziale — Considerazioni e proposta del Senatore Siotto-Pintor rispetto all'articolo 561 del Decreto luogotenenziale — Obbiezione del Relatore — Replica del Senatore Siotto-Pintor — Osservazione dei Senatori Lauzi, del Relatore e del Commissario Regio — Reiezione della proposta — Proposta suppressiva del Senatore Mussa-Saluzzo all'articolo 561 del Codice penale, non accettata dal Relatore, nè appoggiata dal Senato — Emendamento suppressivo del Senatore Castelli E. all'articolo 525 del Decreto luogotenenziale, e sua approvazione — Proposta del Senatore Castelli E. alla disposizione 2 dell'art. 4 del Decreto luogotenenziale non consentita dal Relatore — Considerazioni dei Senatori Sclopis, Louzi e Mussa-Saluzzo in appoggio della proposta — Approvazione della medesima — Approvazione dell'articolo 2 della legge — Proposta del Senatore Castelli E. all'articolo 3 della legge, consentita dal Relatore e approvata dal Senato — Approvazione dell'articolo 3 — Proposta del Senatore Castelli E. in surrogazione dell'articolo 4, consentita dal Relatore e approvata dal Senato — Proposta del Regio Commissario all'articolo 5, divenuto 4, consentita dal Relatore — Approvazione della proposta e dell'articolo — Proposta di rinvio all'Ufficio Centrale fatta dal Senatore Castelli E., approvata dal Senato — Sospensione della votazione dell'intero disegno di legge — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'affrancazione del servizio militare e il riassoldamento con premio — Accettazione per parte del Ministro della Guerra delle modificazioni dell'Ufficio Centrale — Sospensione della discussione di questo progetto di legge — Relazione dell'Ufficio Centrale per il progetto sull'estensione del Codice penale alla Toscana intorno al riordinamento delle varie modificazioni introdotte nella legge, e nuova redazione dell'articolo 14 del Codice penale — Squittinio segreto di questa ultima legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti il Commissario Regio, i Ministri della Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici ed infine interviene eziandio il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, San Vitale dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. In seguito all'incarico che ieri il Senato diede al Presidente, prego i signori Senatori Arnulfo, Lauzi e Zanolini di volersi occupare dei lavori della Commissione finanziaria in luogo dei Senatori Porro, Spada e Vacca.

Il Presidente della Camera di commercio di Ravenna fa omaggio al Senato della prima Relazione di essa Camera sovra l'attuale andamento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio in quel distretto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

La discussione rimase ieri all'articolo 96 del Codice penale, modificato dal Decreto luogotenenziale.

L'articolo 96 del Codice penale è così concepito:

« È punibile qualunque tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa o non mancò di produrre il suo effetto che per conseguenze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore. »

Il Decreto luogotenenziale modificava questo articolo nel seguente modo:

« È punibile il tentativo di crimine o delitto quando la volontà di commetterlo è manifestata con atti di esecuzione, e questa per circostanze fortuite o indipendenti dalla volontà del colpevole fu interrotta o mancò di produrre il suo effetto. Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata e nei delitti contro la proprietà. »

Ieri l'onorevole Castelli proponeva che fosse tolta dall'articolo 96 del Decreto luogotenenziale, l'ultima parte:

« Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno di istanza privata e nei delitti contro la proprietà. »

A questa proposta si opposero l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio.

Essendo stata chiusa la discussione sopra questo articolo, ora non rimane che di mettere ai voti lo emendamento suppressivo dell'onorevole Castelli.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore **Siotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Siotto Pintor**. Io confido che gli onorevoli miei colleghi, membri dell'Ufficio Centrale, avendo veduto come io abbia costantemente nella discussione di questa legge votato con essi, vorranno tenermi per scusato se mi discosto dalla loro opinione in quanto si riferisce alla modificazione dell'articolo 561 del Codice penale.

Presidente. Da lettura dell'articolo 561.

« Art. 561. L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

» 1. Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

» 2. Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell'istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante. »

Il Decreto luogotenenziale riformava questo articolo nei seguenti termini:

« Art. 561. L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

» 1. Se è stato commesso dal marito sulla persona della moglie, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

» 2. Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nello istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

» La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed ai genitori quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione. »

L'Ufficio Centrale accetta queste modificazioni.

Il Senatore **Siotto-Pintor** ha la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**. L'Ufficio Centrale fa differenza tra il caso in cui l'omicidio sia stato commesso dal marito che trova in presente reato la moglie, e quello in cui sia stato commesso dalla moglie che trova in presente reato il marito.

Io chiedo all'Ufficio Centrale ragione di questa differenza, o mi risponde colle parole che si leggono nella pagina 65 della dotta Relazione dell'onorevole Senatore conte De Foresta.

« L'indicazione poi nominativa ed espressa dell'omicidio commesso dal marito sulla persona della moglie, invece di accennare genericamente al coniuge non ha per iscopo di denegare qualunque diminuzione di pena alla moglie in simile caso, ma solo di accordargliela minore, ed è abbastanza spiegata dalla considerazione che il marito ha maggior ragione di essere offeso dalla infedeltà della moglie che non questa dall'infedeltà di lui. »

Questa ragione è essa vera? Per mio avviso obiettivamente non è vera. Imperocchè il turbamento del sangue domestico che la donna adultera reca alla casa del marito, reca il marito adultero nella casa di un altro marito. Obiettivamente dunque non si può dire che il reato sia più o meno grave; la questione è puramente subbiettiva. Di che bene assai fece l'Ufficio Centrale, avvegnachè la imputabilità è sempre questione unicamente subbiettiva. Esso dice, o certo vuol dire: dove è più forte la spinta del reato, quivi è più scusabile il reato. Ma più forte è la spinta là, dove il marito sorprende la moglie in presente reato. Adunque è più scusabile, il che val quanto dire che si punisce con pena minore.

Lasciando da parte che secondo le note regole di diritto la contropinta della pena dev'essere tanto maggiore, quanto è maggiore la spinta al reato, io trovo questa ragione, nel caso presente, molto difettiva.

E per verità, in primo luogo: Uno è il diritto violato. Lo stesso diritto infatti ha la moglie alla fedeltà del marito, di quella abbia il marito alla fedeltà della moglie.

In secondo luogo, se si dovesse punire maggiormente perchè il danno è maggiore, quale sarebbe la conseguenza? Si dovrebbe punire con pena più severa l'adultera moglie, di quello si punisca l'adultero marito: questo io forse potrei concedere.

Ma altro è il dire che l'adultera moglie commette un reato più grave e che perciò dev'essere sottoposta »

pena maggiore; altro è il dire che si debba punire più severamente il fatto della moglie che uccide il marito trovato in presente reato.

E finalmente io noto che la donna più debole alle resistenze, più facile a lasciarsi trasportare da un caso doloroso e inopinato, è per ciò stesso più scusabile di quello che non sia il marito.

Signori, ricordiamo un po' il processo storico di questo principio giuridico.

I romani facevano esente da pena il padre e il marito, a parte la distinzione tra l'uno e l'altro della quale non occorre più ragionare.

Il cristianesimo rialzò la condizione della donna, ma non si tosto, nè pienamente. E vano è qui ricordare a quante attenuazioni, diciam così, di diritto sia soggetta la condizione della femmina, ossia nei giudizi, ossia nell'amministrazione dei beni, ossia nella tutela, ossia persino nella compartecipazione all'autorità domestica. Ma quanto è dei diritti essenziali del matrimonio, il cristianesimo tende ad uguagliarli tra i coniugi.

Vero è che il Codice penale del 1859 non punisce il marito concubino, tranne nel caso in che coabiti colla sua druda nella casa maritale, assurda disposizione che fa contrasto alla presente civiltà. Ma comunque di ciò sia, non si può negare che il cristianesimo tende grado a grado a far scomparire la differenza tra il marito e la moglie.

Senza passare per tutti gli stadii storici della legislazione, vengo difilatamente al Codice del 1859; che si dice nell'articolo 561?

Si dice che il coniuge il quale trova in presente reato l'altro coniuge sarà punito colla pena del carcere. Se il reato della moglie, dico io, è maggiore, il Codice lascia al giudice sufficiente ampiezza d'arbitrio, ed ei può largheggiare nei gradi della pena del carcere da uno fino a cinque anni. Ma l'Ufficio Centrale non si contenta di ciò. Esso varia senza un bisogno al mondo non soltanto la quantità ma e la qualità della pena, e quando propone di punire il marito uccisore col carcere, serba alla moglie che uccide il marito la relegazione dal secondo insino al quarto grado di questa pena.

Ora, o Signori, io non trovo ciò giusto. Parmi sia una specie di tirannide, una prepotenza del sesso. È inoltre contraddittorio. La legge ritiene la donna siccome un essere inferiore che ha minore forza di resistere, minore virtù d'animo e d'intelletto. Or come con queste premesse potete voi logicamente punire con pena più grave la moglie che non il marito?

E per ultimo ciò è contrario allo spirito del secolo.

Signori, io non intendo di rimettere in onore le pazzie teorie del Fourier, della scuola Sansimoniana, del padre Esfantin. Io non vo' esagerare con certi scrittori di un cotale paese, dove l'essere superlativo sembra essere lo stato naturale, dove si davano in luce parecchie scritture nello intento di provare che la femmina, con-

tro il decreto della provvidenza, debba all'uomo soprastare.

Non dirò che le femmine sieno chiamate a' gradi della milizia, all'ufficio dell'insegnamento pubblico, ai seggi della magistratura, o che debbano vestire i calzoni. Mi parrebbe di essere in piena rivoluzione intellettuale affermando l'eguaglianza assoluta dell'uno coll'altro sesso. Io dico anzi che disconoscono la dignità della femmina coloro i quali vorrebbero senz'altro pareggiarla all'uomo, disconoscono il vero altissimo che si nasconde in quella celebre risposta di Napoleone I. a madama di Stael. Ma tra le teorie estreme vi ha, o Signori, uno spazio intermedio, indefinito, che il legislatore avveduto e sapiente non dee di più pari saltare.

Signori, noi facciamo le leggi, e ci facciamo come suol dirsi, la parte più ghiotta. Se le leggi facessero le femmine, oh no questa modificazione non avrebbono fatta certamente. (*Harità generale*)

Fu tempo in cui si discusse seriamente se gl'idolatri, se gli uomini di razza nera, se le femmine fossero parte dell'umanità, e parecchi concilii definirono che no. Ma il cristianesimo progredito decise altrimenti la lite, e oramai il grado della civiltà si misura, come dalla assenza del carnefice, così dal rispetto, o vogliam dire dal culto per la donna.

Noi ci chiamiamo superbamente il sesso forte. E sarà vero per avventura dove s'intenda parlare della vigoria delle membra. Ma tempo verrà, e non è molto lontano, in cui sarà chiamato sesso forte il sesso che piange e che prega, il sesso più capace di abnegazione e di sacrificio, tanto più commendabile, quanto esso è più celato e meno glorioso.

Signori, la donna è la parte più bella, è il compimento del creato, e il residuo fiato dello spirito di Dio; e se l'uomo è il più bel fiore della creazione, la donna ne è il profumo, ne è la fragranza. (*Segni d'approvazione*)

Siamo giusti, o Signori, colla metà del genere umano, se noi vogliamo che eserciti la sua missione nella società questo angelo consolatore della famiglia!

A furia di modificare io non vorrei guastare. Lo dico francamente: la vostra legge è legge di regresso. Cancellatela.

Io propongo che si lasci intatto l'articolo 561 del Codice penale, e vorrei perfino pregare l'onorevole Commissario Regio a rincalzare questa mia proposta, comunque contraria a quel Decreto luogotenenziale; l'onorevole Commissario Regio, io dico, il quale, durante il corso di tutta questa discussione, ha mostrato tanto bene di comprendere e di sentire le regole eterne del progresso sociale.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.** L'Ufficio Centrale, ha ricevuto come una gentilezza dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor la scusa che egli gli domandava di

separarsi nella questione che viene di trattare, dall'opinione de' suoi colleghi, e gli duole di non poter corrispondere con pari gentilezza accogliendo la sua proposta.

Signori, non vi è alcuno, anche fra quelli che conoscono appena i primi principii della filosofia e della scienza penale, che non sappia che gli elementi che servono di stregua per determinare la proporzione delle pene sono il dolo la maggiore, o minor facilità di commettere il reato, e il danno sociale, reale o possibile.

Su ciò conviene perfettamente l'onorevole Senatore Siotto-Pintor: ora, senza parlare de' due primi elementi, domando se possa dubitarsi che il danno che risente il marito dall'adulterio della moglie, non sia immensamente maggiore di quello che risente la moglie dall'adulterio del marito.

Il primo è certamente maggiore sia perchè nell'opinione comune di tutti, è più umiliato un marito dall'adulterio della moglie, di quello che lo sia la moglie dall'adulterio del marito; sia per la possibilità in molti casi che gli venga adossata la paternità di una prole, della quale non sia l'autore.

Quindi se il danno che il marito risente dall'adulterio è maggiore, se pure maggiore è l'offesa che la moglie gli fa col rendersi colpevole di adulterio, egli è giusto che la legge lo scusi maggiormente cioè gli accordi una maggiore diminuzione di pena quando cogliendo la moglie stessa in flagrante reato si lasci trascorrere a darle la morte.

Le poetiche e generose parole dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor a favore delle donne, non provano certamente il contrario. Quindi l'Ufficio Centrale respinge affatto la proposta dello stesso onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Non occorrono molte parole per rispondere all'onorevole Senatore De Foresta, perchè mi sembra di avere già risposto.

Egli dice: ma non vedete! Il reato della moglie è più grave del reato del marito, perchè reca danno maggiore intrudendo nelle famiglie un figlio non del marito, reca un disonore maggiore.

Or bene, e che diceva io? Io diceva che la moglie adultera potrà essere punita più del marito adultero, perocchè commette un reato più grave; ma da ciò non viene che la moglie la quale trovasse il marito in presente reato debba essere più punita del marito il quale vi trovi la moglie. Ciò in riguardo alla questione obbiettiva.

Subbiettivamente poi io sottoponeva alla considerazione del Senato la debolezza, la maggiore suscettività della femmina, la minore resistenza alle subite passioni in un caso inopinato, non senza notare che, comunque si voglia forte il sentimento dell'onore nel marito, più forte ancora è l'amore disprezzato di una femmina.

La femmina che vede il suo amore tradito da un marito a cui serbò fede inviolata, in un momento di

subita esaltazione si trasporta e uccide il marito, perchè dovrà essere più punita del marito?

Quanto poi alle idee poetiche, viva certo l'onorevole De Foresta che la mia poesia è la poesia di tutto il secolo. Il secolo, si voglia o non si voglia, tende irresistibilmente a emancipare il sesso femminile.

Anche il cristianesimo è una poesia, ma è una grande poesia, ed è perciò una grande verità. Se io sia poeta, io lo sono co' grandi filosofi, colle aspirazioni del secolo; e torno a dire che non intendo il perchè con questa grande mania di modificare si voglia correggere pur quello che è bene.

Con queste considerazioni io atimo di avere replicato abbastanza alle osservazioni e risposte dell'onorevole Senatore De Foresta.

Presidente. Prima di tutto domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor. (È appoggiata.)

La porrò ai voti.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Senza scostarmi dal parere emesso dal nostro onorevole Relatore e senza assentire alla proposta mutazione, io farò un'osservazione. Credo che il Senatore Siotto-Pintor probabilmente sarebbe soddisfatto se alle parole dell'articolo 561 della proposta dell'Ufficio Centrale: « commesso dal marito sulla persona della moglie » si sostituisse la frase dell'articolo 561 del Codice penale del 1859 che dice: « commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge; » nè credo che egli voglia andare più in là. Fo solo osservare che togliendo tutto l'articolo dell'Ufficio Centrale si toglierebbe anche la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo del Decreto luogotenenziale, il che non credo sia nella intenzione dell'onorevole Siotto-Pintor. L'alinea ultimo è il seguente:

« La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed ai genitori quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato, o facilitato la prostituzione. »

Senatore Siotto-Pintor. Intendo che si mantenga l'articolo 561 del Codice penale, coll'aggiunta dell'ultimo capoverso dell'articolo del Decreto luogotenenziale.

Presidente. Dunque l'onorevole Senatore Siotto-Pintor proporrebbe che fosse soppresso l'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, così concepito:

« L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

» 1. Se è stato commesso dal marito sulla persona della moglie o del complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

» 2. Se è stato commesso da genitori o nella loro casa sulla persona della figlia o del complice o di entrambi, nello istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

» La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed ai genitori quante volte essi fos-

sero stati i leoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato, o facilitato la prostituzione. »

A questa refazione propone sia surrogata quella del Codice attuale.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. L'onorevole Senatore Siotto-Pintor vorrà probabilmente che si sopprima anche il numero 4 dell'articolo quarto del disegno di legge. È bene di spiegarlo.

Senatore Siotto-Pintor. Senza dubbio l'ho detto.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Siotto-Pintor a termini del regolamento di mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, non vorrei farmi nemico il bel sesso e nemmeno vorrei dispiacere all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che così gentilmente mi ha appellato nella discussione.

Ma quali che sieno i miei pericoli, io debbo francamente dire di non poter accettare la proposizione dell'onorevole Senatore, con la quale vorrebbe che all'articolo 561 delle modificazioni napoletane, fosse sostituito il tenore dell'articolo 561 del Codice del 1859 e perciò eguagliata nuovamente la scusa e la pena al marito ed alla moglie che alla vista del flagrante adulterio del coniuge abbiano ucciso o questi, o il complice, o entrambi.

Per sostenere questo concetto io non seguirò la erudita e calorosa perorazione dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor, né il potrei: io mi limiterò invece a poche osservazioni che ricavo dal suo stesso discorso.

E per fermo, Signori, egli è indubitato che la scusa proviene, e si misura non soltanto dall'impeto dell'ira o dall'impazienza del giusto dolore, ma ancora dalla gravità dell'offesa o della ragione che l'ira o il giusto dolore ha provocato. È sopra questo principio che è fondata tutta la teoria delle scuse. Ed è appunto per questo principio che l'articolo 562 dice: « È reputata provocazione grave quella che segue con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingurie, avuto riguardo all'indole dei fatti od alla qualità delle persone provocanti e provocate. »

Ora tutti converranno, e lo stesso onorevole Senatore Siotto-Pintor ha dichiarato, che l'adulterio che commette la moglie è moralmente e materialmente più grave, più dannoso di quello che commetta il marito a danno della moglie. Questo non offende che l'affezione, il sentimento, l'amore, la fede che i coniugi si debbono: quello della moglie al contrario offende non solo questi sentimenti, ma ancora l'onore del marito; covre il suo nome, la sua fama del massimo dei disdori, del più irreparabile dei disonori; e per di più introduce nella famiglia un essere che non le appartiene, che è il frutto della colpa e della vergogna.

Ora, se è siffattamente diversa la gravità morale e materiale delle due offese; ognun vede che la scusa che da queste offese proviene non può essere la stessa. Ragioni di giustizia esigono di aver maggiore considerazione per il marito vindice del talamo violato che non per la moglie: imperocché dove nell'animo della moglie ha efficacia solo il sentimento della gelosia, nell'animo del marito oltre all'impulso della gelosia, vi ha quello dell'onore domestico violato, che tanto è più forte quanto più l'opinione generale vi si associa, vi ha quello del turbamento e della confusione della famiglia per gli esseri estranei che vi si introducono siccome frutti del delitto.

Ciò non vuol dire che la moglie non debba avere alcuna scusa, come per eccesso contrario, era per le leggi napoletane del 1859; vuol dir solo che queste scuse vogliono essere diversamente estimate.

Perciò le modificazioni napoletane ritennero la pena del carcere per l'omicidio commesso dal marito sulla persona della moglie, o del complice o di entrambi nell'istante che li sorprende in flagrante adulterio; e stabiliscono invece la pena dal secondo al quarto grado di relegazione per l'omicidio volontario commesso dalla moglie sulla persona del marito o della complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

E siccome questa distinzione parmi stabilita sopra gravissime ragioni di giustizia, io prego il Senato di mantenerla, votando l'articolo 561 siccome venne modificato in Napoli, e siccome è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Io debbo pregare tutti i signori Senatori che intendono fare proposte di volerle preparare in iscritto e farle passare al banco della Presidenza a termini del regolamento, acciò il Senato non debba aspettare che esse siano scritte dopo che furono manifestate.

(Il Senatore Siotto-Pintor fa passare la sua proposta scritta al Presidente.)

Sta pertanto la proposta dell'onorevole Siotto-Pintor, salvo l'aggiunta che è stata fatta in ultimo.

Io porrò dunque ai voti innanzi tutto la soppressione delle tre prime parti dell'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, eccettuata l'ultima parte, che dovrà essere aggiunta all'articolo 561 del Codice penale.

Poi l'onorevole Senatore Siotto-Pintor in conseguenza della medesima sua proposta vorrebbe pure la soppressione del n. 4 dell'art. 4 che è nelle aggiunte del Decreto luogotenenziale alla pagina 105 dello stampato.

Anzi tutto però metterò ai voti la proposta che si riferisce all'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, ed è la soppressione delle tre prime parti dell'articolo stesso.

« L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1. Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2. Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell'istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante. »

Chi è d'avviso di adottare la soppressione di queste parti dell'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, voglia sorgere.

(Non è adottato.)

Credo ora che non sarà più il caso di porre ai voti l'altra proposta relativa al n. 4 dell'articolo 4 delle aggiunte del Decreto...

Senatore Biotto-Pintor. Ora che è stato reietto lo emendamento mio non insisto più sull'altra parte.

Senatore Massa-Saluzzo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Massa-Saluzzo. Nel n. 2 di questo articolo 561 io trovo una restrizione di luogo, che mi pare non vada d'accordo nè collo spirito, nè collo scopo di questa disposizione; voglio parlare delle parole *e nella loro casa*.

Leggo una parte dell'articolo:

« L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1. Se è stato commesso dal coniuge nella persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2. Se è stato commesso dai genitori, e qui stanno scritte quelle parole *e nella loro casa*, le quali non si leggono nel n. 1. »

Ora, a mio avviso, la stessa ragione per cui si stabilisce una scusa ed una restrizione per l'un omicidio, si deve pure ammettere per l'altro, imperciocchè la ragione del luogo a me pare la medesima.

Se un marito uccide la propria moglie, la quale sgraziatamente è trovata in flagrante adulterio fuori di casa, in convegno amoroso, in un luogo qualsiasi, sarà ad esso applicabile la disposizione di questo n. 2?

Pare che non ci possa essere dubbio, poichè la legge sottrae il marito dalla pena ordinaria, e lo assoggetta a questa minor pena appunto per lo sdegno, per l'impeto, per l'ira, per tutta quella concitazione che è naturale in chi sorprende la propria moglie in questo stato di flagranza.

Ora, se la legge non ha fatto pel marito alcuna distinzione di luogo e di circostanze per l'omicidio che in questo caso commette sulla moglie, la farà essa pel padre, per i genitori per l'omicidio commesso sulla figlia, i quali non potranno invocare quest'articolo se non quando l'omicidio avesse avuto luogo in casa loro?

Se questa figlia si prostituiva fuori della casa paterna, come dissi, in convegno amoroso, in luogo appartato, e che per sciagura fosse trovata dal padre in flagranza, sarà questi assoggettato a pena ordinaria. Pare che tale non possa essere lo scopo della disposizione. Si tratta di un giusto sdegno il quale, sia nella casa, sia fuori della casa nasce sempre da una forte

concitazione d'animo e trae fuori di sé la persona che si trovi in questa dolorosa emergenza.

Perciò desidererei di conoscere quale particolare ragione ha potuto indurre l'Ufficio Centrale ad adottare ed a ritenere la locuzione del Codice antico.

Nel Codice antico questa locuzione esisteva; ma io fui sempre di sentimento che tale restrizione di luogo non poteva essere molto accomodata a siffatto caso in conseguenza propongo al Senato di togliere dall'articolo le parole *e nella loro casa*.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare che la proposta dell'onorevole Senatore Massa-Saluzzo è una variante allo stesso Codice penale ora vigente, e che nella parte cui allude colle sue osservazioni, il Codice penale e il Decreto luogotenenziale sono perfettamente conformi.

Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Prima di tutto prego il Senato a riflettere all'osservazione fatta dall'onorevole nostro Presidente, la quale, secondo me, ha una grande portata, poichè lo scopo di questa legge non è di modificare il Codice penale.

Premessa questa osservazione, dirò che la disposizione che l'onorevole Massa-Saluzzo vorrebbe che fosse soppressa dal N. 2 dell'art. 561, si trova in tutti i Codici italiani e nel Codice francese.

La ragione poi di questa disposizione è, secondo me, ovvia; egli è difatti indubitato che l'offesa che risulta dall'adulterio è principalmente al coniuge; il marito o la moglie rispettivamente sono i principali offesi. Sono essi soli pertanto che in regola generale meritano una diminuzione di pena se si vendicano contro l'offensore e si fanno giustizia colle loro mani. Però la legge estende anche questa diminuzione ai genitori, ma con ragione quando limita la scusa ossia la diminuzione di pena al caso in cui l'atto stesso sia commesso nella loro casa, perchè il legislatore considera come una offesa grandissima a loro riguardo lo avere contaminato il tetto paterno ed aggiunto alla pravità dell'azione l'insulto ai genitori contaminando il loro domicilio.

L'Ufficio Centrale dichiara pertanto di non poter accettare la proposta di soppressione delle accennate parole.

Postochè ho la parola, farò osservare che nella stampa della modificazione a questo articolo è occorso un errore, essendo detto: *o nella casa ecc. o invece di e*, come è nel testo del Codice, e prego l'onorevole signor Presidente a voler correggere cotale errore.

Presidente. Domando anzi tutto se la proposta Massa-Saluzzo è appoggiata.

Chi l'appoggia, è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiata.)

Ora deve procedersi alla votazione della prima parte dell'articolo 2, che era stata riserbata onde discutere prima la modificazione dell'articolo 531 relativo ai reati di parricidio, infanticidio, e veneficio e di assassinio, nel quale articolo si era inteso di sopprimere la parola

infanticidio, sicchè agli articoli ivi accennati, cioè 14, 374, 425, 481 devesi pure aggiungere l'art. 531.

Senatore De Foresta, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ringrazia il signor Presidente di questa osservazione, e resta inteso che si farà la trasposizione.

Presidente. Leggo la prima parte dell'articolo 2, che ora debbo porre ai voti.

« Sono estese a tutte le Provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del luogotenente generale del Re delli 17 febbrajo 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425, 481, 531. »

Chi adotta questa prima parte dell'articolo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora do lettura del complesso dell'articolo, che debbo porre ai voti, secondo le varie modificazioni introdotte dal Senato.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Prima di porre ai voti l'articolo 2, il quale comprende tutte le modificazioni, vi sarà da modificare l'articolo 525 dove è data la definizione dell'infanticidio...

Questo articolo è stato modificato egualmente dalla Commissione napoletana ed è stato ridotto in questi termini:

« L'omicidio volontario è qualificato per infanticidio quando è commesso sulla persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o iscritto nei registri dello stato civile. »

Questa definizione è certamente migliore di quella del Codice nostro, nel quale è detto semplicemente: *l'omicidio volontario dell'infante di recente nato è infanticidio*: ognuno sente quanto sia generica e indeterminata questa definizione, giusta la quale era abbandonato pressochè intieramente all'arbitrario apprezzamento del giudice lo stabilire se un reato di omicidio presenti o no i caratteri dell'infanticidio. Mentre però è innegabile la maggiore precisione della definizione adottata dalla Commissione napoletana, non si potrebbe egualmente ammettere l'opportunità dell'aggiunta della parola *battezzato*, che pur vi si legge. È infatti di tutta evidenza che non può il legislatore prescrivere una condizione, dalla quale dipender debba la qualificazione giuridica di un reato, se questa condizione non possa in tutti i simili casi dar norma a chi deve giudicare.

Ora a questo inconveniente si andrebbe appunto incontro se si facesse dipendere dal fatto del battesimo la qualificazione dell'omicidio dell'infante, tostochè la religione cattolica che lo prescrive, non è culto esclusivo nello Stato.

Io quindi proporrei che mantenendo del resto intieramente la definizione data dalla Commissione napoletana si sopprimessero le parole *battezzato* e.

Presidente. Il signor Senatore Castelli propone che all'art. 525 del Codice penale come è stato modificato dal Decreto luogotenenziale siano tolte le parole *battezzato* o.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha trovato verun inconveniente a lasciare la parola *battezzato*, poichè si dice, o *iscritto sui registri dello stato civile*; tuttavia se ne rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. Domando se la proposta dell'onorevole Senatore Castelli è appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi intende che si debbano togliere le parole *battezzato* o, voglia alzarsi.

Si fa la controprova.

Chi intende che si debba rigettare la soppressione delle parole *battezzato* o, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Consequentemente si dovrà aggiungere agli articoli indicati nell'articolo 2 anche l'articolo 525 come uno di quelli modificati dal Senato.

Il Senatore Castelli ha facoltà di parlare.

Senatore Castelli E. Fra le aggiunte adottate dalla Commissione napoletana vi è questa che pei casi previsti dagli articoli 489 a 500 che riguardano i reati di stupro violento o di ratto egualmente violento, non si apra l'adito all'azione penale senza istanza della parte privata, eccettochè alcuno di questi reati sia accompagnato da altri misfatti o sia commesso con riunione armata nei quali casi l'esercizio dell'azione penale è indipendente dall'istanza privata.

Ma in questo articolo non è preveduto un caso che io reputo gravissimo, e che interessa di prevedere: non è preveduto cioè il caso di stupro violento o di ratto violento commesso sopra una persona minore di 12 anni la quale non abbia nè parenti, nè tutori.

Se questo caso si verifica, e ciascuno sente che può benissimo verificarsi, la minore di 12 anni che sia stata violentemente stuprata non avrà chi l'assista. Io quindi propongo che in questo caso si faccia facoltà al Ministero Pubblico di procedere per la ricerca e la punizione del colpevole; e senza estendermi maggiormente nel dimostrare la convenienza di questa disposizione, la formolo nei termini seguenti, riservandomi ad aggiungere, occorrendo, qualche speciale considerazione quando sia appoggiata.

« L'azione penale potrà anche essere promossa dal Ministero Pubblico quando i suddetti reati siano commessi a danno di persona minore degli anni 12 che non abbia nè parenti, nè tutore. »

Presidente. A qual numero dell'articolo intende il signor Senatore Castelli di fare quest'aggiunta?

Senatore **Castelli E.** Al N. 2. dell'articolo 4 delle aggiunte.

Presidente. Il numero 2 dell' articolo 4 delle aggiunte è così concepito:

« 2. Nei reati preveduti dagli articoli 489 a 500, non si apre l'adito ad azione penale senza privata istanza di punizione. Ma quando alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla istanza privata. »

L'onorevole Senatore **Castelli** propone la seguente aggiunta:

« L'azione penale, ecc. » (V. sopra.)

Chi intende di appoggiare quest'aggiunta, si alzi.

(Appoggiata.)

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.** L'ipotesi che prevede l'onorevole Senatore **Castelli** sembra che si verificherà rarissimamente, poichè sarà un caso piuttosto unico che raro, che si trovi una fanciulla che non abbia assolutamente alcun parente, nè alcun tutore e che essa prima dell'età d'anni 12 venga violentemente stuprata.

Io credo che si potrà verificare tanto meno questo caso che colle nuove disposizioni del Codice civile sarà provvisto in modo che sempre debba darsi un tutore a qualunque sia minore. Quindi io non vedo che questa sua aggiunta abbia veruna utilità pratica.

D'altra parte sussistono sempre le considerazioni per le quali si è creduto che per i reati dei quali è menzione in questo numero secondo, non si debba procedere salvo che vi sia querela, cioè il timore che il procedimento rechi danno maggiore alla parte offesa, di quella che il reato abbia cagionato alla parte stessa ed alla società.

Quindi l'Ufficio Centrale, benchè riconosca che a primo aspetto la proposta dell'onorevole Senatore **Castelli** sembri raccomandarsi favorevolmente, tuttavia dichiara di non poterla accettare.

Presidente. La parola è al Senatore **Sclopis.**

Senatore **Sclopis.** Ho udito spesso in questa discussione contrapporsi il pericolo d'inconvenienti accidentali alla convenienza assoluta di certi provvedimenti criminali.

Si crede che un velo gettato sopra certi fatti ne scemi l'immoralità, oppure ne diminuisca il pericolo del male esempio.

Io veramente penso che in questa tolleranza l'Ufficio Centrale sia andato forse troppo oltre; ed è mio avviso, che convenga maggiormente rinforzare l'autorità dell'azione pubblica a reprimere certi reati.

Questo dico solo in genere, ma alla specialità indefinita, a cui ha fatto allusione l'onorevole Senatore **De Foresta**, io posso contrapporre una mia certezza dovuta.

Quando io aveva l'onore di essere Avvocato Generale del Re presso l'antico Senato di Piemonte, mi sono preoccupato grandemente del modo di provvedere alla tutela delle famiglie povere, ed ho praticato varie indagini, fatto eseguire varie statistiche con non lieve difficoltà; ed ho dovuto riconoscere che il numero dei minori che non hanno l'assistenza del tutore, non era così scarso, come dice l'onorevole **De Foresta**, ma saliva a migliaia solamente nell'antico Piemonte.

Pregherò l'onorevole **De Foresta** a porsi sott'occhio una parte di quella mia relazione che ho indicato e che l'onorevole mio collega **Edoardo Castelli** ha avuto l'attenzione, per me molto onorifica, d'inserire nelle sue osservazioni fatte sul Codice di procedura civile, dalla quale si rileva che è molto maggiore il numero di queste persone senza tutori.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Ma hanno parenti.

Senatore **Sclopis.** Ma bisogna considerare la qualità di queste famiglie, che non hanno mezzi sufficienti di farsi assistere, nè potere di rivendicare ciò che la morale richiede. Dunque è questo un caso dei più gravi, e prego, prima di addivenire al voto, l'onorevole Relatore di volersi porre sott'occhio la cifra che ho ricavato dai dati statistici e che credo fossero inferiori al vero. Poichè, benchè io abbia ordinato ed avuto indagini prese non solo dagli avvocati fiscali, ma anche dai sindaci, si sa che per quella specie di reticenza che vi è sempre a rispondere ai quesiti del Governo, non tutti i casi si sono potuti registrare: tuttavia si ebbe il risultato che ora potrà dire al Senato, poichè mi si porge lo scritto a cui io alludevo. Ecco quanto io scriveva al Ministro della Giustizia nel 1845:

« D'atti sopra una popolazione che dai ragguagli stati testè pubblicati dalla Regia Commissione di statistica, somma ad 1,760,000 anime, trovo 6646 famiglie composte di 13,899 individui che sono privi dell'assistenza legale della legge; la tabella che pongo nell'appendice a questa relazione metterò sott'occhio al Ministero i particolari di questa cosa, e singolarmente che sulle 6646 famiglie, 2584 sono possidenti. »

Vede l'onorevole **De Foresta** quanta sia la trascuranza di queste famiglie di censo ristretto che necessita di provvedere alla tutela dei minori; vede che vi sono circa duemila famiglie di possidenti che non si erano curate di provvedere di tutore i loro figli.

In conseguenza non si può dire che questo sia un caso raro. È un caso che non dico frequentissimo, ma che può succedere in una certa proporzione e che merita perciò l'attenzione del legislatore, in quanto che precisamente questi minori sono sprovvisti di mezzi ordinari, perchè nelle famiglie povere ci sono poche persone che possano veramente agire nell'interesse dei minori.

La morale, l'onore delle famiglie, l'esistenza dei minori esigono, a mio credere, che sia accettata la proposta fatta dall'onorevole Senatore **Castelli**.

Presidente. La parola è al Senatore **De Foresta.**

Senatore **De Foresta, Relatore.** Io sono lontano dal voler contestare il dato statistico che è stato invocato dall'onorevole Senatore Castelli e confermato ora dall'onorevole Senatore Sclopis; ma ho già osservato che se può darsi che vi siano molti minori senza tutori, par impossibile che siano molte fanciulle minori di 12, vaganti senza alcun parente, e che si vada proprio a cercare queste tenerissime vagabonde per stuprarle violentemente.

Ma poi ripeto che ciò non potrà più succedere, quando il nuovo Codice civile, il quale, se non prima, sarà almeno in vigore contemporaneamente al Codice penale.

Da ultimo anche nel caso supposto in contrario, resta sempre a vedersi se, perchè questa fanciulla non ha alcuno che la difenda, si possa, senza il di lei consenso, istituire un processo criminale contro il di lei offensore....

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.**.... che non può più toglierle l'offesa che ha avuta ed essere causa di una pubblicità che accresce a mille doppi il danno da essa sofferto, e che per lo più non può nemmeno essere risarcita con indennità pecuniaria.

Mi duole pertanto, lo ripeto, di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli, e persisto a chiedere che la modificazione fatta dalla Commissione napoletana all'articolo in discorso venga interamente accettata.

Presidente. Il Senatore Sclopis ha la parola.

Senatore **Sclopis.** L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale si spinge nell'avvenire, e lo scorge color di rosa: io credo che col Codice che è in elaborazione, forse si toglieranno alcuni inconvenienti che io aveva indicato nella relazione che ebbi l'onore di citare. Io faccio voti perchè queste previsioni dell'onorevole Senatore De Foresta sieno avverate, quantunque la pratica che si è già fatta in varie parti sopra il sistema che lo stesso onorevole Senatore De Foresta intende presentare come un antidoto a questo male, lasci anche dubitare che continuano a sussistere non pochi inconvenienti.

Ma se noi dobbiamo avere un punto certo di partenza, bisogna almeno che esista quello che è a nostra cognizione.

Come possiamo noi spingerci nell'avvenire a far calcoli aerei per stabilire fin d'ora una diminuzione d'azione pubblica in una materia quale si è questa? Quando avremo questi felici risultati cui anela la Commissione e cui anche noi aspiriamo, allora sarà il caso di venire a diminuire queste guarentigie, ma frattanto io prego i signori Senatori di avvertire che non è lieve il numero, e che lo sarà per lungo tempo, delle persone minori, che non sono provviste di tutore, e che nelle famiglie povere non è da fidarsi in questa parte sulla attività e sorveglianza, spessissimo impossibile, dei parenti prossimi dei minori.

Io dunque non vedo nissun male che il Ministero Pubblico, il quale avrà sicuramente anche molta prudenza in questa parte, vegli a ciò che la morale, l'onore e l'interesse delle famiglie richiedono.

Senatore **Lauzi.** Siccome questa questione è nata al momento, e non fu discussa dall'Ufficio Centrale, non sembrerà contraddizione per parte mia, se in questo caso non posso associarmi all'opinione dell'onorevole nostro Relatore.

Io non credo che le disposizioni del nuovo Codice possano portare veramente questo bene, se non in lungo tratto di tempo, che tutti i minori abbiano ad essere provvisti di tutela.

È mio debito di dire che ciò era in Lombardia, e lo è tuttora, che nissun minore è privo di tutela; ma questa è la conseguenza non delle disposizioni della legge che ordino, come ordinerebbe il nuovo Codice, che tutti i minori debbano essere provveduti di tutela, ma è la conseguenza del sistema dell'aggiudicazione delle eredità, per cui in tutti i casi in cui avviene la morte di un cittadino, o ricco o povero che sia, il giudice ha immediatamente il mezzo di verificare se vi sono figli minori, ed è tenuto di provvederli immediatamente di tutela.

Del resto, se anche non fosse frequente il caso previsto dall'onorevole Castelli, fosse pur raro, fosse anche un solo, io non credo che dobbiamo lasciare una povera creatura, in un'età in cui non è ammessa essa stessa a fare la querela, priva di quella difesa che avrebbero le altre.

Per le quali ragioni io mi associo personalmente alla proposta dell'onorevole Castelli.

Senatore **Massa-Saluzzo.** Io vorrei soltanto soggiungere alcune parole per rinforzare l'argomento svolto dall'onorevole Senatore Sclopis.

I reati dei quali si tratta cadono sopra vittime tuttora minori di 12 anni: in conseguenza molto più gravi di quelli che cadono sopra vittime di un'età maggiore. Io non credo vi sia bisogno di molte ragioni per dimostrare, e chiunque abbia avuto qualche ingerenza negli affari criminali potrà assicurare, che tuttavolta che accadono questi reati, non è semplicemente l'onore delle ragazze che viene ad essere lesa, ma vi sono interessi di salute, i quali qualche volta compromettono talmente la persona da rimanerne assolutamente vittima per tutta la vita, se pure non soccombe.

Trattandosi adunque di un reato, che può avere così funeste conseguenze, parmi giusto che la legge intervenga colla potenza del suo Ministero Pubblico e faccia essa l'ufficio che è necessario onde punire i ribaldi in questo genere di reati.

Di più, quando si tratta di persone di così tenera età, tutti sanno, che vi è una grandissima renitenza, una ripugnanza a dichiarare i fatti che sono succeduti. Si dice, che precisamente, egli è per non alzare il velo su questi fatti, che non occorre metterli sotto gli occhi della giustizia, quando le persone tacciono; ma quando

taciono per ragione di timore o paura o perchè non hanno mezzi di farai sentire, la legge deve provvedere.

Nelle campagne ordinariamente vi è tale mancanza di educazione e di coraggio, e spesso volte di mezzi pecuniari, che si crede non si possa avere giustizia altrimenti, che depositando denaro per andar a far istruire la causa; quindi molti tralasciano di fare le loro istanze. Per tali ragioni è necessario che la legge venga a supplire a questo difetto delle persone, le quali credono o pensano che non si possa dar seguito a procedimenti criminali senza depositare una somma presso i segretari dei Tribunali. E senza andar tanto lontano abbiamo esempi in questa capitale e nelle altre città cospicue d'Italia, i quali chiariscono quanto sia necessario che la legge provveda a quest'uopo. Signori, voi sapete che le guerre mietono molte vittime, che lasciano molti orfani, e questi non hanno persona che li difenda, quindi, ripeto, è necessario che la legge faccia per loro.

Presidente. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Castelli dell'aggiunta da farsi al numero 2 dell'articolo 4 delle aggiunte, così concepita.

(Vedi sopra.)

Chi è d'avviso di adottare questa proposta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Conseguentemente nell'articolo 2 dopo gli altri articoli che sono in esso indicati, e dopo l'art. 531 che è testè stato aggiunto, si dovrà pure aggiungere un cenno di quest'articolo 4 modificato; quindi dopo i numeri 14, 374, 425, 481, 525, 531, si dirà: e articolo 4 dello stesso Decreto luogotenenziale.

Ora, se non si domanda la parola, rileggerò l'intero articolo 2 come è stato emendato dal Senato.

« Sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del luogotenente generale del Re delli 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane, e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425, 481, 525 e 531 e l'art. 4 del Decreto luogotenenziale i quali sono modificati come segue:

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronuncerà la condanna. Nella Toscana si osserveranno circa al modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del decreto di quel governo provvisorio del 31 aprile 1859. »

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffici, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come Perito o Giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

» Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila.

» La prova testimoniale però della falsità non sarà ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisivo, colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento.

» Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte lesa dal falso giuramento, la multa da infliggersi al colpevole di spergiuro, potrà estendersi ad una somma corrispondente al montare del danno causato. »

« Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere da uno a due anni. »

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

« Art. 525. L'omicidio volontario è qualificato per *infanticidio* quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora iscritto sui registri dello stato civile. »

« Art. 531. I colpevoli di parricidio, di veneficio, e di assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto da un velo nero. »

« Art. 4. Sono aggiunte alle disposizioni del Codice penale le seguenti disposizioni:

» 1. Ne' reati di falso, preveduti dagli articoli 316 a 363 le pene saranno diminuite da uno a due gradi pe' reati quante volte, nè in tutto, nè in parte siasi tratto profitto, nè ottenuto l'oggetto pel quale la falsità era stata commessa;

» 2. Ne' reati preveduti dagli articoli 489 a 500, non si apre l'adito ad azione penale senza privata istanza di punizione. Ma quando alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla istanza privata;

» L'azione penale potrà anche essere promossa dal ministero pubblico quando i suddetti reati siano commessi a danno di persona minore degli anni 12 che non abbia nè parenti nè tutori;

» 3. Le accuse prevedute negli articoli 562 e 563 sono comuni ai genitori o altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli ed alle sorelle in secondo grado,

ai coniugi ed agli affini negli stessi gradi dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri;

» 4. Sarà punita con la pena del secondo al quarto grado della re-l-gazione, l'omicidio volontario commesso dalla moglie sulla persona del marito o della complice o d'entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio. »

Pongo ai voti questo articolo 2.

Chi è d'avviso di approvarlo nel suo complesso, sorge.

(Approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 3 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 3. Il suddetto Codice modificato in conformità del disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non che dell'articolo 1 dell'allegato E della legge delli 2 aprile 1865, è esteso alle provincie toscane e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866.

» Dallo stesso giorno avranno pure vigore in tutto il Regno le soppressioni, le modificazioni e le aggiunte approvate e sancite coi suddetti articoli 1 e 2 di questa legge, e coll'articolo 1 del suddetto allegato E della legge delli 2 aprile 1865. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Nella prima parte di questo articolo è dichiarata la estensione alle provincie toscane del Codice penale del 1859; ma io credo che questa indicazione sia non solo superflua, ma ben anche in ogni caso incompleta.

Il Codice del 1859, com'è detto nello stesso articolo, è in varie parti modificato, epperò bisogna procedere ad una nuova ristampa di esso, ed estenderlo, così modificato, non alla sola Toscana, ma a tutto lo Stato, perchè la più parte delle modificazioni che vi si introducono, non sono ancora in osservanza in nessuna parte del Regno, e quindi la sola estensione alla Toscana non basterebbe e sarebbe un provvedimento incompleto.

D'altra parte poi l'indicazione dell'estensione alla Toscana non è necessaria, perchè il provvedimento deve essere generale ed abbracciare tutto lo Stato; oltrechè sopprimendo questa indicazione si ottiene un altro risultato ancora.

Ieri io aveva accennato come convenisse coordinare l'ultimo capoverso dell'articolo 14, nel quale si fece allusione alla Toscana, e mi si era opposto che a termini del regolamento, ciò che io domandava, non si poteva più fare perchè era seguita la votazione dell'articolo.

Ora, le difficoltà che mi si opponevano, scomparirebbero quando l'articolo, sul quale chiamo ora l'attenzione del Senato, fosse modificato nel senso che propongo; per la ragione che, modificando quest'articolo col sopprimere l'indicazione della Toscana, l'Ufficio Centrale, troverà nel fatto di tale modificazione sufficiente autorizzazione nel regolamento del Senato per coordinare

l'ultimo capoverso dell'articolo 2 coll'articolo 3 modificato; e così senza contravvenire al regolamento si avrà modo di togliere dal già votato articolo secondo ogni diretta allusione ad una determinata provincia del Regno.

Ma essenzialmente la mia proposta tende a far sì che si adotti una disposizione che abbraccia tutte le parti dello Stato in modo eguale; epperò propongo che togliendo dall'art. 3 le parole *è esteso alla Toscana e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866*, si dica invece: *è avrà vigore in tutto il Regno dal 1 gennaio 1866.*

Senatore **De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relat.** Nel modo in cui l'Ufficio Centrale aveva concepito l'art. 3, il suo concetto era forse più esplicito; tuttavia l'Ufficio Centrale volendo, per quanto da lui dipende, togliere le occasioni ad ulteriori discussioni, dichiara di non opporsi alla formula complessiva proposta dall'onorevole Senatore **Castelli**, tanto più che, come egli diceva, potrà questa modificazione rendere vieppiù necessaria di dare all'Ufficio Centrale l'incarico di coordinare l'art. 14 come se ne è generalmente manifestato il desiderio nella seduta di ieri.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore **Castelli** di voler far pervenire al banco della Presidenza la sua proposta.

(Il Senatore **Castelli** rimette al Presidente la sua proposta.)

Il Senatore **Castelli** propone che sia tolto il capoverso dell'art. 3 del progetto dell'Ufficio Centrale, e che nella prima parte dell'articolo medesimo, togliendosi le parole *è esteso alle provincie toscane e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866*, si surrogino queste altre: *andrà in vigore in tutto il Regno dal 1 gennaio 1866.*

La proposta essendo stata accettata dall'Ufficio Centrale, in conseguenza la pongo ai voti.

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. Sono abrogati a partire dal medesimo giorno 1 gennaio 1866 nelle provincie napoletane e siciliane le soppressioni e le modificazioni di cui negli art. 1 e 2 dell'anzidetto Decreto del luogotenente generale del Re delli 17 febbraio 1861 e della successiva legge delli 30 giugno stesso anno non state estese a tutte le altre provincie cogli art. 1 e 2 della presente legge; ed a datare dal medesimo giorno sono pure abrogati il Codice penale pubblicato nella Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno e tutte le altre leggi e disposizioni nelle materie contemplate nel suddetto Codice penale del 1859. »

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** L'art. 4 nei termini nei quali

fu proposto trovava la sua ragione nella redazione dell'articolo 3. Ora quest'articolo essendo stato modificato ne viene per conseguenza la necessità di modificare anche il quarto, al quale io propongo si sostituisca la seguente disposizione che aggiungerei in forma di capoverso all'art. 3 che abbiamo già votato.

La disposizione sarebbe concepita in questi termini assai semplici:

« Dallo stesso giorno s'intenderà abrogata in tutte le provincie del Regno qualunque legge penale, generale o speciale nelle materie contemplate nel Codice penale del 1859. »

Questa redazione abbraccierebbe qualunque disposizione penale esista attualmente in Italia diversa da quelle contenute nel Codice del 1859; quindi soddisferebbe pienissimamente all'intento che si è proposto l'Ufficio Centrale colla redazione dell'art. 4.

Presidente. Prego l'onorevole proponente di mandare la sua proposta al banco di Presidenza.

L'onorevole Senatore Castelli propone che in luogo dell'art. 4 dell'Ufficio Centrale si faccia un'aggiunta all'art. 3 la quale sarebbe del seguente tenore:

(V. sopra.)

Domando all'Ufficio Centrale se si accetta questa proposta.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio non si oppone a quest'emendamento.

Presidente. Essendovi accordo tra il proponente e l'Ufficio Centrale, pongo ai voti questa proposta.

Siccome è una surrogazione all'art. 4 l'adozione della medesima importerà necessariamente la soppressione di quest'articolo.

La rileggo:

(V. sopra.)

Chi intende adottare la proposta del Senatore Castelli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 5, che diventa art. 4.

« Il Governo del Re è incaricato di eseguire nel suddetto Codice penale del 1859 e coordinare con appositi articoli le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate e sancite colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge dell'2 aprile 1865; e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato, non più tardi del 1 ottobre del corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non intendo di fare un discorso, ma ho il debito di fare una dichiarazione che è di suprema importanza pel coordinamento del Codice.

Signori, prima che procediate alla votazione di quest'ultimo articolo della legge, io debbo avvertire il Senato della necessità in cui si troverà il Governo del Re d'introdurre nel Codice parecchie altre modificazioni che sono conseguenza ed effetto di quelle approvate colla presente legge.

Fra i casi che potranno verificarsi, me ne vengono dinanzi fin d'ora due evidentissimi, l'uno dell'art. 552, l'altro dell'art. 660.

L'art. 552 dice: « Il crimine di evirazione è punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo; e se ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all'omicidio, e punito colle pene corrispondenti. »

Quest'articolo poteva avere esecuzione, quando per l'art. 534 del Codice del 1859 l'omicidio volontario era punito coi lavori forzati a vita. Ma ora che per le modificazioni napolitane estese a tutto il Regno, la pena dell'omicidio volontario è il massimo dei lavori forzati a tempo, non può l'art. 552 rimanere, com'è, senza una mostruosa contraddizione: contraddizione già rilevata in occasione delle modificazioni napolitane, le quali, fatte in pochissimi giorni, non poterono a tutto provvedere.

Rimanendo l'articolo 552 così come è scritto, seguirebbe che l'evirazione sarà punita sempre con la stessa pena, o produca o non produca la morte; la qual cosa nessuno vorrà certo ammettere. Bisognerà quindi dire: « Il crimine di evirazione è punito col primo grado dei lavori forzati; e se ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all'omicidio e punito con le pene corrispondenti. »

Diciasi lo stesso, Signori, dell'articolo 660. Questo articolo è così concepito:

« Art. 660. Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualunque persona, il colpevole sarà punito con la morte.

» Se ne sono derivate ferite costituenti per sé un crimine, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a vita.

» Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibile al *maximum* a seconda dei casi. »

Ma per la legge or ora votata è stato stabilito che nei casi previsti da questo articolo (meno quando la morte di qualche persona sia derivata da rottura o guasto delle ferrovie), alla pena di morte va sostituita quella dei lavori forzati a vita; dunque se rimane modificata la prima ipotesi dell'art. 660, dovranno modificarsi ancora le altre due.

Io potrei indicare ancora altri casi similissimi, ma non lo farò per non abusare della pazienza del Senato. Intanto come provvedere a queste necessarie modificazioni senza le quali il Codice penale riuscirebbe la più oscura, contraddittoria ed inattuabile cosa del mondo?

Due metodi potrebbero seguire: o il Senato dovrebbe passare a rassegna ad uno ad uno gli articoli del Codice penale, e vederne e votarne i necessari coordinamenti; o dare al Governo la facoltà di farlo.

Il primo metodo sarebbe lungo, e pressochè impossibile: ritarderebbe la votazione della legge e difficilmente potrebbe riuscire a precisi risultamenti. Il secondo metodo è il più attuabile, e quello che il Parlamento ha seguito ancora per gli altri Codici.

S'intende già, Signori, che non si tratterà giammai, in nessun caso, di aumentare per qualità o per durata le pene statuite; ma solo di ridurle e di diminuirle laddove la riduzione e la diminuzione sieno giusta e logica conseguenza delle riduzioni e diminuzioni approvate con la presente legge, e di coordinarne poi l'insieme in maniera che le varie disposizioni del Codice abbiano ordine ed armonia fra loro. Ma siccome questa facoltà non vedesi compresa nell'articolo 5 del progetto; io credo che il Senato dovrebbe dichiararlo.

Prego quindi il Senato affinché nella votazione dell'articolo 5, ridotto di presente ad articolo 4, comprenda la dichiarazione che il Governo abbia facoltà, nel coordinare le soppressioni, modificazioni ed aggiunte apportate al Codice del 1859 dalla presente legge e da quella del 2 aprile 1865, d'introdurvi ancora le altre modificazioni che dallo prime vengono consigliate e provengono.

Presidente. Se non vi sono opposizioni...

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Pregherei l'onorevole Commissario Regio di proporre una modificazione specifica a quest'articolo, poichè mi pare che un ordine del giorno non basterebbe.

Commissario Regio (*Dopo aver redatto la proposta*). Se crede l'onorevole signor Presidente potrebbesi aggiungere a quest'articolo 5 un'alinea formulato presso a poco nei seguenti termini:

« Il Governo resta pure facoltato a stabilire nel Codice quei coordinamenti e modificazioni che sono la conseguenza di quelle già votate. »

Senatore Cibrario. Si potrebbe dire « conseguenza necessaria. »

Commissario Regio. Ho spiegata l'idea. Dalla discussione che ha avuto luogo si comprende quale è l'idea di questo alinea. Non ho difficoltà di dire « conseguenza necessaria, o indispensabile. »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Il concetto dell'art. 5 come era proposto dall'Ufficio Centrale comprendeva anche questa idea. L'Ufficio Centrale pertanto non ha difficoltà a che sia meglio spiegata onde togliere ogni dubbio.

Presidente. La proposta del signor Commissario Regio consisterebbe in un'aggiunta da farsi alla prima

parte dell'articolo 5, ora articolo 4, la quale sarebbe così concepita:

« Il Governo resta facoltato ancora a stabilire nel Codice quei coordinamenti e quelle modificazioni che sono la conseguenza necessaria di quelle già votate. »

Voci. Di quelle già stabilite dalla presente legge.

(Il relatore ed il Regio Commissario si recano al tavolo del Presidente per redigere d'accordo l'aggiunta).

Presidente. Darò lettura al Senato della proposta del Commissario Regio che sarebbe stata ora concordata coll'Ufficio Centrale.

L'articolo 4 fu così modificato:

« Il Governo del Re è incaricato di coordinare le disposizioni del Codice penale del 1859 con le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate e sancite colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge del 2 aprile 1865, e di introdurvi le necessarie modificazioni che ne derivano, e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato, non più tardi del primo ottobre del corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

Senatore De Foresta, Relatore. Mi si fa osservare che bastando la parola approvate, si potrebbe togliere la parola sancite; l'Ufficio Centrale aderisce a questa soppressione.

Presidente. Allora rileggo l'articolo.

« Il Governo del Re è incaricato di coordinare le disposizioni del Codice penale del 1859 con le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge del 2 aprile 1865 e di introdurvi le necessarie modificazioni che ne derivano, e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato non più tardi del 1° ottobre del corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Resta ancora a provvedere sulla domanda che aveva avuto l'onore di fare al Senato, perchè sia dato l'incarico all'Ufficio Centrale di riordinare l'articolo 14 nel quale è menzionata la Toscana.

Ho già accennato che la difficoltà che mi si opponeva ieri all'accettazione di questa proposta è ora tolta in seguito della emendazione che ha avuto l'articolo 3. Or siccome questa coordinazione si può fare al momento

perchè è cosa facilissima, perciò io ne proporrei fin d'ora la formola.

Se il Senato incarica l'Ufficio Centrale di occuparsene, e l'Ufficio Centrale accetta la mia proposta, la cosa è fatta in un momento, nel caso contrario si vedrà come debba provvedersi.

Io proporrei adunque che l'articolo venisse concepito in questi termini:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati e prescritti dalle ultime leggi che l'applicavano nelle varie Provincie dello Stato, e nel luogo pubblico che sarà determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. »

Presidente. Sostanzialmente pare che il Senatore Castelli domandi che il progetto sia rinviato all'Ufficio Centrale, acciocchè, serbato il senso dell'articolo a cui si riferisce, voglia modificare la redazione nel senso da lui proposto.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Quello che oggi propone l'onorevole Senatore Castelli si potrebbe anche mandare all'Ufficio Centrale come suggerimento; ma veramente secondo l'articolo 67 del regolamento bisogna inviare tutto il disegno di legge quale finora lo abbiamo discusso ed approvato, perchè coordini le varie sue disposizioni. E per verità la necessità di coordinare è specialmente sentita oggi che abbiamo soppresso l'intero articolo 4, dove si parla del regolamento della Toscana, e del regolamento del 1853 che è precisamente quello che porta il modo dell'esecuzione della pena di morte.

Abbiamo anche soppresso all'articolo 3 la menzione speciale della Toscana in quanto all'estensione del Codice.

Quindi essendo scomparse dal progetto di legge due particolarità che facevano menzione della Toscana nell'articolo che abbiamo testè votato, si scorge chiaro il bisogno di coordinare la redazione dell'articolo in modo che corrisponda adesso alla forma data all'articolo stesso. Siccome però questa redazione non può essere suggerita come nuovo emendamento, ma deve essere messa dall'Ufficio Centrale in relazione colle varie parti degli altri articoli, così credo che realmente in esecuzione del regolamento debba essere rimandata all'Ufficio Centrale, perchè proponga questa nuova redazione.

Presidente. Interrogo il Senato se intende approvare la proposta che il progetto di legge sia rinviato all'Ufficio Centrale per il coordinamento desiderato dall'onorevole Senatore Castelli, e ciò in forza dell'articolo 67 del regolamento.

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'adotta, si alzi.

(Approvato).

Sarà quindi sospesa la votazione a squittinio segreto di questa legge fino a che l'Ufficio Centrale abbia preparata la sua relazione.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio Centrale potrà fare la sua relazione fra pochi istanti se il Senato lo permette.

Voci. Sì, sì.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge di un solo articolo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, inteso ad accordare al Governo la facoltà di acquistare cavalli indigeni a partito privato, ed a economia.

Prego il Senato a volere decretarne l'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Il signor Ministro fece anche istanza per l'urgenza, la quale s'intenderà accordata se non vi sono opposizioni.

Dovendosi ora sospendere la votazione sul progetto di legge relativo all'estensione del Codice penale alla Toscana, interrogo il Senato se intenda procedere intanto alla discussione degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni si procederà alla discussione di tali progetti di legge.

Il primo che verrebbe in discussione è quello relativo alla spesa straordinaria sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha fatto preghiera affinchè questo progetto fosse posposto a quello che segue, dovendo esso procurarsi informazioni che sono rese necessarie.

Verrebbe quindi in discussione, se il Senato non dissente, il progetto di legge per l'affrancamento dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO MILITARE E RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.

(V. Atti del Senato N. 181.)

Presidente. Si darà lettura del detto progetto di legge.

(V. infra).

È aperta la discussione generale.

Il signor Ministro ha annunziato alcune variazioni che d'accordo tra lui e l'Ufficio Centrale sarebbero state fatte ad alcuni articoli.

Io ne darò lettura in quanto che esse possano ovviare ad osservazioni in occasione della discussione generale.

All'alinea dell'articolo 1 sarebbe surrogato il seguente:

« In tempo di guerra generale le affrancazioni presso i Corpi sono sospese in tutto l'esercito. »

L'art. 2 sarebbe soppresso.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola. Sarebbe soppresso l'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. È soppresso l'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale e rimarrebbe l'art. 2 ministeriale.

L'art. 8 sarebbe così modificato:

« In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando secondo l'articolo 1 le affrancazioni sono sospese presso tutti i Corpi dell'esercito. »

Finalmente l'art. 17 sarebbe così modificato:

« La somma da fissarsi annualmente per l'affrancamento dal servizio militare, ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge, e nel termine di ogni quinquennio si raggiunga nei limiti di un decimo, il pareggio tra il numero delle affrancazioni, e quello dei riassoldamenti. »

È ora aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Durando Giacomo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Durando Giacomo**. Io debbo avvertire il Senato, e particolarmente il signor Presidente, che io avrei a parlare per un certo tempo, e che forse l'Ufficio Centrale per il progetto di legge sul Codice penale, il quale si è ritirato poco fa negli Uffici, non tarderà a rientrare, per cui bisognerebbe poi interrompere la discussione. Del rimanente sono agli ordini del Senato fin d'ora.

Presidente. Io proporrei che si continuasse intanto in questa discussione, perchè l'ora non essendo tarda, si potrebbe venire anche alla votazione dell'altro progetto di legge sul Codice penale, a cui sarebbe desiderabile si ponesse fine.

Senatore **Durando Giacomo**. Signori. Il progetto di legge, che è sottoposto al vostro esame, può considerarsi sotto il duplice aspetto militare e finanziario.

Per mio conto, io vi dichiaro fin d'ora che per la parte militare, cioè a dire per l'influenza che questa legge è chiamata ad esercitare sull'esercito, non solamente non ho alcuna osservazione a fare, ma porto opinione ch'essa sarà molto benefica, e che quindi il Senato non dovrebbe negarvi il suo appoggio. Se qualcuno di voi...

(In questo punto rientra l'Ufficio Centrale.)

Domando al signor Presidente se crede che continui nel mio discorso, ora che l'Ufficio Centrale sul Codice penale è rientrato...

Voci. A domani, a domani.

Senatore **Durando Giacomo**. Io ne avrei per una mezz'ora almeno.

Presidente. Sentirò anzitutto dall'Ufficio Centrale se ha preparato il suo lavoro.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è in grado di riferire al Senato l'esito della disamina per lui fatta.

Presidente. Allora, se il Senato lo permette, sospendere la discussione sul progetto di legge relativo all'affrancazione dal servizio militare, e darò la parola al signor Senatore De Foresta per riferire l'operato dell'Ufficio Centrale.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha letto tutto il progetto di legge per coordinare le varie disposizioni; ed ha riconosciuto che l'articolo 14 per essere coordinato ed armonizzato con gli altri articoli relativi senza alterarne la sostanza già votata dal Senato, deve essere concepito nei seguenti termini:

« La pena di morte sarà eseguita in luogo pubblico, nei modi sinora praticati e prescritti dalle ultime leggi che l'applicavano nelle varie provincie del Regno. »

Presidente. Io darò lettura al Senato tanto dell'articolo 14, come era stato da noi deliberato, quanto dell'attuale, proposto dall'Ufficio Centrale, acciò vegga il Senato se la nuova redazione corrisponda nel concetto a termini dell'articolo 67 del regolamento in relazione all'articolo, che era già stato votato, e che era così concepito:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e nel luogo pubblico che sarà determinato di volta in volta dalla Corte che pronuncerà la condanna. »

» Nella Toscana si osserveranno circa il modo di esecuzione, le prescrizioni ivi vigenti prima del Decreto di quel Governo provvisorio del 31 aprile 1859. »

La proposta attuale dell'Ufficio Centrale è così concepita:

« La pena di morte sarà eseguita in luogo pubblico nei modi sinora praticati o prescritti dalle ultime leggi che la prescrivevano nelle varie provincie del Regno. »

Se non vi sono opposizioni nè domanda di nuova votazione, si passerà allo squittinio segreto, ben inteso che l'art. 14 sarà quello stato ora proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Camozzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Camozzi**. Dichiaro di astenermi dal dare il mio voto a questa legge, perchè è contrario alle mie convinzioni il votare un Codice ove è inclusa la pena di morte, e molto più perchè con questo Codice essa viene rimessa in un paese ove era abolita.

Presidente. Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle due seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

2. Legge per l'abrogazione degli art. 98 e 99 e modificazione dell'art. 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

3. Spesa straordinaria sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali.

4. Autorizzazione per la vendita all'asta pubblica della tenuta Torre di Coceno spettante all'Università di Bologna.

Poi verrebbero gli altri progetti la cui relazione fu distribuita.

Risultato della votazione sul progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana.

Votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	16

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CCVII.

TORNATA DEL 28 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Omaggi — Sunto di petizione — Congedo — Proposta del Senatore De Castillia appoggiata dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Approvazione della proposta — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'offrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio — Considerazioni e proposte del Senatore Giacomo Durando — Spiegazioni e risposte del Ministro della Guerra e del Senatore Menabrea (Relatore) — Chiusura della discussione generale e approvazione dei 20 articoli di cui si compone la legge — Istanza del Relatore e del Senatore De Sonnaz — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Squittinio su questo progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, della Guerra, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno, dei Lavori Pubblici, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. Hanno fatto i seguenti omaggi al Senato:

Il signor notaio Pietro Antonio Boggio del suo quarto *Opuscolo Ananziario politico.*

Il signor G. Forni d'alcuni esemplari d'una sua *Disertazione sulla pena di morte.*

Si dà lettura del sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3758. Parecchi cittadini napoletani in numero di 851, domandano che nel progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuata la casa dei Filippini di Napoli. »

(Il Presidente legge una lettera del Senatore Vesme colla quale domanda un congedo che gli è dal Senato accordato).

Presidente. Debbo dare comunicazione al Senato di una proposta depositata sul banco della presidenza dall'onorevole Senatore De Castillia. Essa è la seguente:

« Una sventura gravissima, e quel che è ancor peggio, prodotta da un orribile delitto, ha colpito nel suo deguo Capo una grande nazione, gli Stati Uniti d'America, alla quale ci lega, oltre gli amichevoli vincoli politici, la gratitudine per la pronta e benevola simpatia che ha sempre mostrato al nostro risorgimento.

« Sono di quegli annunzi, a cui l'umanità risponde con un fremito d'indignazione, e l'amicizia con una dimostrazione di condoglianza. Io sono quindi persuaso di esser l'interprete di questi sentimenti nell'animo di tutti gli onorevoli miei colleghi, proponendo che il Senato voti di voler conservare ne' suoi atti una espressione di cordoglio per la morte del presidente Lincoln, e di abborrimento per l'atto nefando, che ha troncato quella virtuosa e utile esistenza.

« Ospite due volte di quella generosa nazione, il Senato perdonerà se mi son voluto appropriare io la parte di promotore di questo voto; e accoglierà, spero, la

fiducia, che la conoscenza delle virtù e del carattere di quel popolo m'ispira, che l'assassinio, privando il paese del suo primo cittadino, non vale però a togliergli nulla di quelle energie morali, che gli hanno procurato e gli conservano un posto così distinto negli ordini della civiltà.

» GARTANO DE CASTILLIA. »

Da questa proposta appare evidentemente che il proponente partecipa all'universale speranza che non si dovranno piangere nuove vittime nelle altre nobili persone che furono orribilmente colpite dal braccio assassino.

Io credo d'interpretare il desiderio del Senato chi mandolo a dare un atto di adesione ai sentimenti espressi nella proposta dell'onorevole Senatore De Castilia.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministero si associa con premura e con mestizia alla mozione dell'onorevole Senatore De Castilia.

Il perfido attentato di cui fu vittima l'illustre Presidente Lincoln non può abbastanza maledirsi.

Nel cordoglio del Parlamento e del Governo scorga l'America quali sentimenti l'Italia nutra per essa.

Presidente. Interrogo dunque il Senato se intende di far atto d'adesione ai sentimenti che sono espressi nella proposta dell'onorevole Senatore Castilia.

Chi intende aderire a questa proposta, voglia alzarsi. (Il Senato aderisce.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO MILITARE
E PER IL RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

Do la parola al Senatore Giacomo Durando per proseguire il suo discorso incominciato nella seduta di ieri.

Senatore Durando Giacomo. Signori Senatori! Il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni come aveva l'onore di dire nella tornata di ieri, si può considerare sotto l'aspetto puramente militare o sotto l'aspetto finanziario. Poco dirò per la parte che concerne il suo carattere tecnico o militare. Io sono convinto, o Signori, che per poco che voi riflettiate sulle condizioni interne del nostro esercito, facilmente verrete nella convinzione del grande vantaggio che deve ridondargli dall'adozione del presente progetto. Coloro i quali ne avessero qualche dubbio, potrebbero molto facilmente tranquillarsi interrogando non dirò i generali o gli altri ufficiali superiori che potrebbero essere sospetti, ma qualunque siasi ufficiale dell'esercito.

Domandate al primo ufficiale subalterno in qual parte dell'esercito nostro la sua costituzione sia meno perfetta, egli indubitatamente vi risponderà: nel quadro dei sotto-ufficiali, e vi soggiungerà che bisogna fare tutti gli sforzi possibili per trattenere sotto le armi questa classe di militari almeno almeno fino all'età di 35 a 40 anni.

Se interrogate l'ultimo dei sottotenenti dei carabinieri, se gli domandate in che parte si possa perfezionare questo corpo così scelto, e così benemerito del paese, esso infallantemente vi dirà, che bisogna mantenere sotto le armi carabinieri al di là della ferma attuale, e che un buon carabiniere non è buono che appunto quando ha terminato la sua ferma attuale. Un carabiniere non solamente ha bisogno di conoscere il mestiere delle armi, ma ha bisogno di molta esperienza, di molta presenza di spirito, per corrispondere alle circostanze difficili a cui egli è chiamato; e pur troppo noi sappiamo per tristissima esperienza come i giovani carabinieri più di una volta o male adempirono al loro dovere, e talora compromisero anche i governi. Fatta adunque questa piccola inchiesta, voi avrete la risposta anche dell'utilità degli sforzi che il Governo deve fare per mantenere sotto le armi i sotto-ufficiali e i carabinieri.

Io dunque su questa parte che concerne il progetto di legge, ho finito il mio discorso, ciò su cui mi rimane a trattenere il Senato, riflette la finanziaria. Sicuramente il Senato qui stupirà un poco che io entri in una materia in cui realmente non sono, né punto, né poco competente.

Tuttavia per quella parte d'esperienza che ho avuta nell'alta amministrazione militare, mi credo in grado di poter fornire per lo meno al Senato alcuni dati statistici, alcuni concetti per cui mezzo egli potrà fare un giudizio certamente molto meglio di me fondato e ragionato.

Se voi avete seguito con attenzione la dotta ed elaborata relazione dell'Ufficio Centrale, voi avete dovuto scorgervi una certa qual titubanza, una certa qual incertezza sul primo periodo dell'organismo finanziario di questa Cassa di affrancazione che vi si presenta.

Diffatti vedete che il pareggio fra i liberati e gli assoldati non si può raggiungere così facilmente; vedete che questi capitali che si debbono accumulare per far fronte a queste pensioni di 300 frauchi ai riassoldati, non si possono accumulare che dentro certi limiti, non possono funzionare sufficientemente se non quando essi si possano investire al saggio dell'interesse del 7 per cento, come stanno al presente le nostre cartelle di credito.

Qualora questa base mancasse in tutto o in parte, che per una fortuna di eventi politici ed economici, il saggio del nostro interesse discendesse solo al 5, voi vedete che questi capitali di tre mila e cinquecento lire circa, i quali devono per interessi composti o per quelle ragioni così dottamente spiegate dal Relatore dell'Ufficio Cen-

trale produrre il reddito necessario a queste pensioni, potrebbero esser meno produttivi, e quindi rallentare il meccanismo finanziario di questa Cassa almeno nel suo periodo iniziale.

In mezzo a questi dubbi, o Signori, che sarei lietissimo del resto che il Relatore dell'Ufficio Centrale volesse dissipare, a me sorse il pensiero di cercare se vi era negli elementi stessi che costituiscono l'armata un mezzo, un elemento per accrescere i redditi e i capitali di questi riassoldati, onde poter far fronte a qualunque eventualità, agli inciampi che sorgessero nel funzionamento economico di questa Cassa.

Rin da quando or fa dieci anni, io aveva l'onore di reggere il Ministero della Guerra in occasione che potei conseguire la ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia, fin d'allora, dico, aveva in pensiero di fare una dotazione a quell'Ordine e rivolsi l'attenzione ad un mezzo il quale appunto viene a cappelto per rispondere al dubbio che io ho esternato e coll'oggetto di rendere agevole e stabilire su basi solide la Cassa di affrancazione militare proposta in questa legge.

Non potei mandare il mio desiderio ad effetto per diverse ragioni, per difficoltà che esistevano allora, e che ora più non esistono.

Ora credo che le circostanze favoriscano l'applicazione o per lo meno lo studio di questo concetto, che mi farò ora ad esporre.

Innanzi tutto voglio mettermi in regola col signor Presidente; io dovrò probabilmente deviare un poco in questa discussione, non dovrò soltanto intrattenermi a parlare sulla parte puramente tecnica e militare, dovrò fare qualche escursione nel campo finanziario in cui sono, come già dissi, incompetente, ma che però fortatamente bisogna che io tocchi.

Pertanto dirò che aveva in pensiero di proporre al Senato due o tre articoli che farebbero seguito a questa legge. Dico che questo era il mio intendimento, perchè debbo rinunciarvi affatto, e mi contenterò di chiamarvi puramente l'attenzione del Governo; vi rinuncio, perchè nel periodo in cui ci troviamo della sessione legislativa, vi sono altri lavori più importanti a compiere, e probabilmente il Senato non vorrebbe entrare in una discussione assai spinosa, e complessa sopra un argomento nuovo. Vi rinuncio anche perchè, e questa è la ragione principale, trattandosi di ampliare, di rinforzare questa Cassa di affrancazione di cui è esame nel presente progetto di legge, forse forse noi usciremmo un poco dalle attribuzioni e dalle discipline del Senato in materia economica. Ritengo che probabilmente il Senato avrebbe qualche ripugnanza a prendere l'iniziativa in questa materia che riflette una questione essenzialmente finanziaria.

In ogni maniera adunque mi contento di chiamare l'attenzione del Senato su questo argomento.

Gli articoli di cui ho parlato erano così concepiti:

« Art. 1. Al doppio fine di agevolare le operazioni della Cassa di affrancazione militare istituita colla presente legge, e di aggravare il bilancio passivo della guerra

coi sopravvanzi che risulteranno, è prescritta una quota di concorso nei termini seguenti.

» Art. 2. Tutti gli individui iscritti nelle liste d'estrazione nel presente anno, e nei seguenti sono dichiarati requisibili per il servizio dell'armata di terra e di mare, e posti a disposizione del Governo.

» Art. 3. Coloro però, che fra i detti iscritti fossero dichiarati esenti, riformati od a qualsivoglia titolo dispensati dalla immediata chiamata sotto le armi in servizio permanente non saranno considerati liberi da ogni requisizione se non mediante una quota di concorso pagata una sol volta tanto alla Cassa d'affrancazione militare, la quale non sarà minore di lire 20 nè maggiore di lire 2000.

» Art. 4. Il Governo determinerà per Decreto reale la scala graduale della quota di concorso nei limiti suaccennati, i modi di renderla effettiva, e farà i provvedimenti necessari alla completa sua attuazione. »

Ora, o Signori, che vi ho annunziato il concetto generale della mia proposta, debbo dare alcuni schiarimenti produrre dati statistici, e lo farò il più brevemente possibile, ma mi è pure giuocoforza essere alquanto prolisso.

Convien anzitutto che stabilisca alcuni principii generali, perchè le conseguenze che debbo dedurne siano più facilmente intese.

Ogni cittadino contrae colla società due generi di doveri.

L'uno di contribuire colle sue forze pecuniarie ai bisogni dello Stato, l'altro di contribuirvi colla sua opera personale.

Questi due obblighi sono consecrati, a parte il diritto generale sociale, dallo Statuto, ma in modo differente: e qui sta tutto il segreto delle cose, che sto per dire.

Lo Statuto quando parla di tributi e di tasse, emette un sistema di finanze, e dice: ogni cittadino contribuisce nella proporzione dei suoi averi; e con queste parole fissa un circolo da cui non si può uscire; questo per i doveri, direi, pecuniari.

Quando si tratta di opere personali, del concorso personale dei cittadini alla difesa dello Stato, allora non esprime più nessun sistema, non traccia più verun limite, dice semplicemente, parlando dell'armata: la leva è regolata dalla legge, non dice altro; quando parla della guardia nazionale, allora chiamata comunale, dice: vi sarà nel regno una guardia comunale; ma non dice nè in numero di tanto, nè colle condizioni tali. Enunzia un dovere puro e semplice. Lasciamo da parte la questione degli oneri pecuniari che pesano sovra ogni cittadino. Veniamo all'opera personale, al tributo personale che è diviso in due classi. E qui lo Statuto non dice niente, ma impone un dovere generale un'obbligazione generale, quindi la legge è libera di fare qualunque cosa a questo riguardo.

Ora vediamo cosa fa la legge praticamente per regolare quest'onere personale, questo concorso d'opera alla protezione sociale.

La legge divide i cittadini in due classi.

Cogli uni forma l'armata permanente, la quale è incaricata della difesa esterna; cogli altri ne fa una armata incaricata dell'ordine interno, cioè la guardia nazionale.

Comincerò a parlare dell'armata permanente. L'armata permanente, lo Stato la prenderà su quelli che hanno compiuto o sono entrati nel ventunesimo anno; prendiamo ad esaminare ora le statistiche come trattano quest'ordinamento.

Vi prevengo che desumo queste notizie dalla relazione ufficiale del Ministero della Guerra del 1863 pag. 395, che è stata distribuita a tutti i Senatori.

Noi abbiamo sulla leva del 1862, iscritti sulle liste d'estrazione 223,734 uomini, teniamo ben a mente questa cifra.

Probabilmente questa cifra è forse di qualche cosa al di sotto del vero; io credo che col tempo questa cifra degli uomini che entrano nel ventunesimo anno potrà salire a qualche cosa di più, perchè non sono ancora esatti i registri in qualche parte, ma per ora teniamoci a questa cifra; esaminiamo la composizione.

Noi cominciamo a trovare che vi sono notati come cancellati 5055 individui. Bisogna che spieghi, per quelli che non sono al fatto delle cose amministrative in punto di leva, cosa siano le liste d'estrazione. Si chiamano iscritti sulle liste d'estrazione tutti quelli che presi in massa, comunque siano, entrino nell'età di anni 21; si chiamano cancellati nel linguaggio amministrativo coloro che appartengono a quella classe e che sono rimandati alla leva marittima o doppiamente, o erroneamente iscritti, e costoro bisogna toglierli dai 223,734 iscritti suaccennati. Vi sono poi i rivedibili; ve ne sono 12952, questi rivedibili veramente si riproducono quasi tutti gli anni; voglio credere che ve ne saranno meno fra qualche anno, ma generalmente è una cifra quasi media.

Del resto, vedendo che il signor Ministro della Guerra sta prendendo delle note, non ben contento, se sbaglio, che egli le rettifichi; perchè, o Signori, non pretendo di stabilire dei sistemi e calcoli definitivi, intendo solo d'indicare all'ingrosso le cose come stanno; quindi accetterò quelle rettificazioni, deduzioni e tutto quello che si vuole.

Dunque si chiamano rivedibili (perchè bisogna spiegarlo per quelli che non hanno cognizioni speciali a questo riguardo) quelli che a 21 anno non hanno ancora quella statura necessaria prescritta dai regolamenti ma che possono dare speranza di arrivarvi l'anno venturo; oppure quelli che sono soggetti a certe malattie transitorie dalle quali probabilmente l'anno seguente saranno guariti, e così altri di questo genere, si rimandano all'anno venturo, per vedere se sono cresciuti di statura, se sono guariti da quella certa malattia, e al-

lora si mettono a capo lista ed entrano come valori reali; intanto per l'oggetto di cui sto intrattenendovi, li considero come non valori.

Dunque vedete che abbiamo già una forte diminuzione di circa 12,000 per questa categoria.

Abbiamo poi dei dichiarati renitenti, notate che queste statistiche si riferiscono al primo o secondo anno che si introdusse la leva in Sicilia. Dunque il numero dei renitenti è esorbitante, ve ne sono 25,549; capisco che questo stato di cose deve cessare, ed io ho la certezza che quest'anno il numero sarà minore, e se fra uno o due non saranno scomparsi interamente, saranno sicuramente ridotti ad un numero normale e di poca cosa. Vedete dunque che questi 25,549 uomini si possono chiamare non valori. Tuttavia bisogna anche tenerne un certo conto.

Dunque, siccome io qui non faccio l'uomo amministratore, non intendo dare cifre esattissime, ma solamente approssimative, piglierò fra cancellati, rivedibili e renitenti possibili quei 23,734 uomini che sono al di là dei 200,000 uomini; riduco dunque la cifra degli uomini reali sottoposti all'esame della leva a 200,000 uomini; volete che faccio un taglio di 23,000 uomini, ed è sul rimanente che farò il mio ragionamento.

Noi abbiamo dunque 200,000 uomini su cui l'amministrazione della guerra ha presa, di cui essa può valersi. Vediamo cosa fa l'amministrazione della guerra. Essa comincia a dire: mi prenderò questi 200,000 uomini; 200,000 uomini cogli 11 anni di servizio prescritti dalle nostre leggi produrrebbero un milione e mezzo; ma io non ho i denari per questo, è impossibile; ho bisogno di un'armata di 400,000 uomini circa, faccio i miei conti delle deduzioni, delle riduzioni, dei consumi annui nelle classi rispettive, e dico, perchè io possa avere 400,000 uomini contando anche i volontari, mi basta prendere 50,000 uomini, anzi la leva che ci ha proposto l'onorevole nostro Ministro della Guerra non è che di 46,000 uomini; lo ritengo però che fra qualche anno forse bisognerà elevar questa cifra, ed io per miei calcoli, la stabilirò in 50,000 uomini per esser più facilmente compreso, poichè qui si tratta di una combinazione un po' ideale e che nell'applicazione deve subire grandi mutazioni; supponiamo dunque che siano 50,000; dunque su questi 200,000 enti effettivi l'amministrazione della guerra me ne prende 50,000, me li chiama sotto le armi positivamente, sono arruolati, partano per i loro reggimenti, ed io non ne parlo più.

Rimangono 150,000 uomini fuori dell'armata permanente alle loro case.

Qui bisogna che vi faccia una piccola avvertenza; ancora per qualche anno il Ministro della Guerra ha bisogno di chiamare sotto le armi la seconda categoria, e... sapete cosa è la seconda categoria?

Sono uomini, i quali sono riconosciuti utili al servizio delle armi, che possono esservi chiamati quando il Governo lo crede, e che pure lascia in certo modo in disponibilità per 5 anni, che è la regola generale:

tuttavia adesso siccome la rotazione delle 11 classi dell'esercito non è ancora compiuta, ed il Governo è ancor obbligato a chiamarle sotto le armi (quantunque io ritenga che fra un anno o due o tre al più possano queste categorie essere lasciate a casa loro) il numero normale di coloro che non sono chiamati sotto le armi fra qualche tempo sarà di circa 150,000 uomini indubitabilmente, e questi 150,000 uomini si dividono nel modo seguente:

Noi abbiamo di *riformati* (mi riferisco sempre alla statistica del 1862, non avendone altra) 50,220 uomini; ne abbiamo di *esentati* 53,990; poi abbiamo il contingente di seconda categoria di 35,529, il quale è composto di uomini che ora per caso eccezionale sono chiamati sotto le bandiere, ma che realmente debbono rimanere a casa.

Noi abbiamo dunque, ripeto, riformati 50,220 uomini per effetto della legge; vediamo dunque un po' come questa legge funzioni a questo riguardo.

Io farò dei casi pratici per essere più facilmente inteso.

Io sono caduto nel mio ventunesimo anno, e sono figlio di un milionario (è un'ipotesi pur troppo); mi presento alla leva... il mio fisico è ben condizionato, e... e posso essere discreto soldato, e tanto è vero che due o tre anni dopo ho girondolato mezzo mondo, e durante un anno ho pure portato il fucile e il sacco sulle spalle nel Belgio... insomma era un uomo idoneo al servizio militare attivo; tuttavia che volete? I chirurghi mi hanno squadriato tanto, che hanno finito per scoprire in me un principio di vena varicosa, e questo basta: noi non vogliamo uomini che abbiano un principio di vene varicose, e... e via: riformatelo.

Dopo di me nelle liste d'estrazione si trova un povero diavolo, figlio forse di un contadino a cui mancava un qualche mese soltanto per compiere i 50 o 60 anni necessari perchè il figlio restasse esente: ebbene, che volete? È un bell'uomo, non ha vene varicose, non ha dita irrigidite, ha il collo ben fatto, le spalle ben larchiate, è insomma un corpo perfetto, e bisogna che parta.

È questo è giusto, è giustissimo; la legge dice che io colla mia vena varicosa forse dopo 5 leghe di marcia posso entrare all'ospedale ed a vece di prestar servizio, finisco per costare al Governo 90 centesimi al giorno, per cui a vece mia chiama quell'altro, il quale ha la disgrazia di poter camminare 4 leghe al giorno senza disagio.

La cosa è dura assai; ma la legge della necessità lo vuole; la legge è per sé ragionata, urta un po' se volete col senso morale, ma pure la necessità vuole così, e la necessità c'induce a sostenere delle cose veramente strane. Nello stato della società italiana, e nelle condizioni Europee attuali, bisogna avere un'armata permanente, e per avere un'armata permanente bisogna avere un Codice speciale, in cui se vi fate ad esaminarlo freddamente in faccia alla ragione naturale tro-

verete delle cose singolarissime, e mi valgo di un termine parlamentare; dunque ha fatto bene la legge, bisogna sopportare anche questo inconveniente.

Il figlio d'un milionario non può servire, dunque stia a casa; perchè ha qualche piccolo difetto, stia a casa; il figlio di un povero contadino è ben costituito nella persona, dunque vada all'armata.

Ma francamente, o Signori, non vedete in questa combinazione qualche cosa che ripugna alla vostra coscienza, qualche cosa che vi affatica la mente, che confonde il vostro buon senso?

Io potrei moltiplicare questi casi, ma vi annoierei; lasciamo questo caso dei riformati e veniamo alla categoria degli esentati come si chiamano nel linguaggio amministrativo della guerra.

Colui il quale per ragioni di famiglia è libero dal servizio militare, o per forti ragioni sociali, come per esempio i chierici, è dispensato, è qualificato sotto il titolo di *esentato*, e vediamo anche i casi singolari che accadono; il caso mio, per esempio, così mi comprenderete meglio.

Nella mia famiglia eravamo quattro fratelli; il primo poté mediante 1500 lire, trovare un surrogante; il secondo si fece frate e fu esente: la legge è chiara, lampante, il terzo, Signori, non era molto forte nel latino, era un poco come il conte di Cavour, il quale era però un grand'uomo senza sapere nè troppo, nè molto il latino.

Egli dunque scelse la carriera delle armi, entrò nelle Guardie del Corpo, che trent'anni or sono attiravano gli sguardi dei torinesi per tanti titoli, e che diedero anche all'armata distintissimi ufficiali.

Quarto genito era io; non vi era nessun motivo di riforma; io era in condizioni da poter fare il soldato; ma io aveva un fratello nelle Guardie del Corpo; bastò; così fui liberato.

Eppure, o Signori, la mia partenza non avrebbe perturbato la famiglia, tanto è che sono stato assente circa 14 anni; eppure cosa volete? Avevo un fratello nelle Guardie del Corpo e bastò questo per esimermi dalla leva.

Anche in questo non vedete, o Signori, che vi è qualche cosa che non cammina troppo bene; ma direte: la legge è là; e lo so anch'io, ha fatto bene la legge, non ho nulla che dire, ma è legge di necessità, ma la legge di necessità è una legge sovente ingiusta, permettetemi la parola, è legge che contraddice alle nozioni comuni dell'equità.

Proseguo l'analisi degli iscritti della Leva.

Vi è finalmente anche una classe a cui si è dato il nome più speciale di *dispensati*; sapete chi sono i *dispensati*? vel dirò io chi sono i *dispensati*. Essi sono coloro che non si possono chiamare sotto le bandiere perchè aspiranti al Sacerdozio.

Veramente qua anticipo forse una discussione sopra un'altra legge, quindi non mi trattengo gran che; dico

solo due parole per quella parte che riflette l'argomento che sto trattando.

Ho detto che di *esentati* ve ne sono 53.990!

Su 150 mila iscritti e non chiamati sotto le armi, fra cui si trova la qualificazione di *dispensati*, volete sapere or voi quanti sono i dispensati? bisogna ricorrere alle statistiche ufficiali; secondo la statistica dal 1862 adunque sono 927, cioè:

Per il clero secolare	721
Pel clero regolare	205
Culti tollerati	1
<hr/>	
Totale	927

Vedete che non c'è male; il numero non è piccolo ma che importa in fin dei conti? questi dispensati non contano nel contingente; quindi essi non son cagione che altri debba esser arruolato in lor vece; questa disposizione è pertanto innocua: ed è richiesta da importanti interessi sociali.

È un vuoto, una lacuna nell'armata e nulla più.

Ciò è vero, ma quanto a non far danno a un terzo, è un errore; esaminiamo anzitutto l'importanza della lacuna che lasciano questi dispensati; moltiplicate i 927 dispensati annualmente e nel corso di undici anni che dura la ferma provinciale ne risulterà un vuoto per oltre 10,000.

Ma credete voi che di questa lacuna non debba tener conto il Ministero ne' suoi calcoli per stabilire il contingente annuo?

Certamente che lo tiene, e gli è forza colmarlo a spesa di altri iscritti.

Ecco come stabilisce i suoi conti l'amministrazione della guerra.

Essa si prefigge un *maximum* di forza attiva che deve raggiungere.

Si computa quanti uomini si possono mettere in battaglia in un dato giorno, si conta quanti sono gli uomini da lasciare alle guarnigioni, quanti all'ospedale, ecc. ecc., poi si dice; noi abbiamo la probabilità di fare una guerra in certe condizioni; bisogna che mettiamo in linea di battaglia 150 mila uomini in un dato giorno; contatili uno ad uno si calcola che ci sono tanti uomini al deposito, tanti all'ospedale, e tutte le perdite e non valori che si hanno sempre in un'armata che si concentra. Quindi si terrà conto anche del vuoto che lasciano i 10,000 uomini dispensati come chierici.

Il Ministro della Guerra fa tutti questi conti, e dice: per aver 150 mila uomini in un giorno d'azione, in una battaglia che decide forse il destino del paese, bisognerà che tutti gli anni io prenda 50 mila uomini; in undici anni essi mi producono un'armata di 400 mila uomini, sui quali, deduzione fatta di ogni genere di perdite annuali, posso portare in Lombardia, per esempio, o in qualunque altro paese, 150 mila uomini. Ma bisogna che il Ministro abbia assolutamente questo numero, che li abbia realmente, che non vi siano lacune,

ed allora nelle deduzioni è forzato, ripeto, a contare questa lacuna di 10 o 11 mila uomini, che sarebbero, come si dice, dispensati, e dice: su questi 50 mila uomini in 11 anni il prodotto mi dà tanto, e si regola per domandare 200 o 300 uomini annualmente oltre il numero fisso, perchè sa che ha una lacuna considerevole da colmare al capo di 11 anni.

Ecco quale è il meccanismo, Signori, di questi dispensati; ma francamente, anche qui vedo che la legge lascia molto a desiderare per questo riguardo.

È certo che per ogni *dispensato* è partito un altro, vogliate o non vogliate, è così; e probabilmente fu arruolato un qualche povero diavolo che era meglio che rimanesse in famiglia.

Quindi io dico: analizzate bene tutte queste ragioni di esenzioni dal servizio, o per infermità o per motivi di famiglia, o per altre cause ecc., e voi troverete indubitabilmente che la legge della leva ha bisogno di trovare qualche compenso equitativo in altri provvedimenti a farsi.

Voi vedete, o Signori, che la legge della leva è sotto il rapporto della buona costituzione dell'armata giustissima, perchè figlia della necessità, ma poi esaminata filosoficamente, presenta delle strane anomalie.

Ma che rimedio c'è? il solo rimedio sarebbe di chiamare tutti quei 200 mila uomini nell'armata.

Ma non abbiamo i fondi! Ma però il Governo può realmente chiamarli, perchè, notate bene, questa osservazione è essenzialissima per la parte, dirò, legale.

L'armata è composta di due elementi, l'elemento combattente e l'elemento ausiliare; combattenti quelli che realmente combattono, ed ausiliari quelli che non combattono direttamente, ma aiutano i combattenti, sono alcuni corpi che possono combattere, ma che realmente non fanno, come le sussistenze, l'amministrazione, gli operai d'artiglieria, gli infermieri, il corpo del Treno, gli operai del Genio, e simili. Quindi realmente il Governo avrebbe diritto di dire: voi non potete servire come combattenti, ma io mi servirò di voi per gli ospedali, per l'amministrazione, che qui non fa d'uopo che l'individuo abbia quella tale statura ed altri requisiti, ecc. Il Governo, dico, ha diritto di ciò fare, e perciò in certe circostanze potrebbe farlo. Non lo fa. Ma non è vero che potrebbe chiamare tutti i 150 mila uomini al corpo? E quando li obbligasse solamente a servire 2 o 3 mesi, vedete che perturbazione si arrecherebbe alle famiglie: Ebbene il Governo può dire agli iscritti: Sentite! Io ho diritto di chiedervi sotto le armi, evidentemente, non lo potete negare. Ebbene vi lascio a casa, ma riscattate questo favore con una piccola somma: Oppure: voi mi dovete quest'opera personale, ma non a voi nè a me conviene che la prestiate, transigiamo, vi lascio a casa, datemi un tanto una sol volta; una tassa di 20, 30, 50 lire, e per il ricco, il milionario 2000 lire, per esempio. Con questa tassa io non vi ricerco più, vi lascio a casa, siamo sdebitati a vicenda.

Sapete quanto potrebbe produrre una tassa di questo genere?

Io negli articoli che aveva intenzione di proporre, ho stabilito un massimo ed un minimo, 20 lire e 2000 lire. Naturalmente non si può mettere una capitazione, lo sapete meglio di me, ma sarebbe facilissimo mettere una capitazione, dirò anzi che l'ho veduta in pratica, poichè io non invento nulla; specialmente in materia finanziaria tutto è stato detto. Permettetemi che vi ricordi dove l'ho veduta, saranno circa 30 anni fa, in Spagna.

Al principio della guerra civile nel 1835, l'esercito in Spagna, come succede sempre nelle guerre civili, si disorganizzava e le casse erano vuote. Reggeva allora il Ministero di finanza un uomo della più alta distinzione, il conte Torreno; grande scrittore, magnifico oratore, distinto economista, uomo veramente superiore, ma non uomo d'affari; e infatti, malgrado i suoi lumi, l'esercito si indeboliva e le casse erano quasi vuote. Le circostanze erano critiche. Si chiama al Ministero un uomo di un altro genere: il signor Alvarez Mendizabal, di cui taluno di voi ricorderà forse il nome. Se ci fosse qui il nostro onorevole collega Marliani, sicuramente vi direbbe che lo ha conosciuto personalmente, come ebbi io l'onore di conoscerlo. Era un uomo d'affari, molto intraprendente; di economia e di scienza finanziaria, salvo il mio rispetto alla sua memoria, credo non fosse profondamente edotto. Era un mediocre oratore, non distinto scrittore, ma possedeva una iniziativa straordinaria, un grande coraggio civile, e non si spaventava di nessuna difficoltà; era un uomo, dirò la parola, di tempra veramente rivoluzionaria.

Rose grandi servigi alla Spagna, ma essa li dimenticò; non ha nessuna statua nè in marmo, nè in bronzo, perchè vi è l'ira d'un partito che pesa inesorabilmente sulla sua tomba, e ne persegue infaticabilmente la memoria. Si trovava adunque nel 1835 senza uomini, e senza denaro; ma inventò un mezzo per trarsi d'imbarazzo; prescriveva una leva di 100,000 uomini; una simile leva per la popolazione di Spagna agitata dalla guerra civile era di difficile esecuzione, con molta difficoltà si potevano trarre 100,000 uomini.

Dunque, diceva il Ministro darete 100 mila uomini, quelli che hanno una certa quale statura fino a 30,000 uomini saranno destinati all'armata, tutti gli altri dovranno pagare 4000 reali per capo, vuol dire mille franchi; vedete che enormità! Era una vera tassa di capitazione. Io non vi propongo una tassa di capitazione al certo, perchè incostituzionale, propongo una scala graduale da 20 franchi a 2000.

Il modo di praticarlo già ve lo indico adesso, e ne parlerò ancora un poco di più nel seguito del mio discorso. Uno dei motivi per cui quando pensai già di adottare questo metodo e che dovetti arrestarmi, è quello per cui tutti gli Stati d'Europa si trovano nello stesso caso, cioè perchè manca a tutti gli Stati il catasto complessivo del valore individuale finanziario d'ogni singolo

ciudadino. Volete voi graduare una tassa? bisogna avere una base, la tassa fondiaria, ma non basta; la personale mobiliare neanche, quella sulle patenti neppure; non vi bastano; ma ora che abbiamo un doppio catasto, il catasto fondiario e la ricchezza mobile, vedete che con questa scala facilissimamente si scioglie il problema, e si evita la capitazione e tassa uniforme.

Di questo forse vi parlerò in seguito. Ora vediamo i risultati finanziari.

Supponiamo che questa scala possa produrre, dirò all'ingrosso, ma faremo poi la riduzione che vorrete, della metà, dei due terzi, anche dei tre quarti; supponiamo che la media proporzionale sia 100 franchi, riconosco che è esagerata, ma la adotto per semplicità di calcolo; su 150 mila uomini adunque si otterrà un prodotto di 15 milioni! Stupenda parola. Ora non mi faccio illusioni. Bisogna ridurla assai; ma ciò non è tutto.

Io vi ho parlato di due categorie di concorso personale per l'armata, l'una di quelli che sono iscritti di leva, chiamati negli eserciti permanenti per la difesa dello Stato, e questa è di duecento mila uomini, e l'altra di quelli che sono chiamati a prestare l'opera personale nella difesa interna, cioè la guardia nazionale.

In fine dei conti, se voi dite a questi 150,000 esentati: voi dovete servire personalmente, io vi libero da questo servizio personale permanente, datemi 20, 30, 40, 100 franchi, Sta bene diranno essi, ma siamo logici, la giustizia sia per tutti; voi volete far pagar me, che sono chiamato per la difesa estera, ma allora imponete anche coloro che sono obbligati a prestare l'opera loro personale per la difesa dell'ordine interno, o in altri termini, questa tassa di esenzione, questa tassa di affrancazione generale che volete imporre su questi 150 mila uomini iscritti nella leva annuale, e non chiamati, dovete estenderla anche a coloro a cui incombe l'obbligo di proteggere l'ordine interno, e che ne sono esenti a vari titoli.

La logica vuole che quando avete fissato un principio generale, ne subiate tutte le conseguenze.

Vediamo un poco cosa produrrebbe l'applicazione generale di questo principio?

Ricorro sempre alle mie statistiche. Voi sapete che la guardia nazionale ha una quantità d'esenzioni; la legge colpisce tutti quelli che hanno raggiunta l'età di 21 anni fino ai 54, ma sono esenti quelli che non pagano censo, gli impiegati, tutti i membri del Parlamento ed altri molti, e molti ancora. Sapete quanti sono gli individui che dovrebbero essere soggetti al servizio della guardia nazionale?

Prendo il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, pagina 18, cifre romane, totale degli individui soggetti al servizio della guardia nazionale 7,102,560.

Noi abbiamo due milioni circa di guardia nazionali, veramente chiamate, o sotto le armi. Dunque abbiamo

più di cinque milioni di esenti. Inoltre, dai 54 anni in su vi è una popolazione di un milione circa, la quale è pure esente da questo servizio. In totale adunque la cifra degli esenti non si allontana da sei milioni.

Noi, onorevoli colleghi, siamo tutti esenti, come Senatori del Regno, ma diciamolo francamente, se il Governo ci dicesse: una dozzina di guardie all'anno potreste farle, vi prenderete forse qualche raffreddore, ma non è un gran che, voi siete tutti alti a fare questo servizio, e perfino anche il rispettabile ecclesiastico, che siede vicino a me. È vero che egli mi citerà il concilio di Trento che gli vieta l'uso delle armi. Ebbene! gli dirò: non vi darò nè un sacco nè un fucile: monterete la guardia all'ospedale: vi metteremo fra le mani una alabarda (si ride.) Così potrete anche far qualche servizio voi pure, non violando i canoni.

È un fatto indubitabile che tutti possiamo montare otto o dodici guardie all'anno.

Il Governo dice: invece di questo servizio personale che vi incomoda, pagatemi un tanto; mettiamo due franchi a venti, piccola cosa: vuol dire che i ricchi pagheranno di più; il milionario 20 lire: il bracciante due franchi; pel contadino 12 giorni d'opera valgono venti franchi; non se ne domandano che due: è un contratto *do ut des*; in cui tutte le due parti guadagnano. Voi mi dovete tante guardie o pattuglie: lasciate a me l'incomodo: statevene a casa, mi pagate un tanto! Voi ricco pagatemi 20 franchi; voi bracciante due o tre. Ebbene, Signori, vedete un po! sono 6 o 7 milioni questi uomini. Facciamo una media fra i due ed i venti franchi; mettiamo 5 lire; sarà forse un po' troppo, ma avremo tante sottrazioni a farvi! state tranquilli transigerò sulla metà almeno; moltiplicando 6 milioni per 5 franchi, abbiamo 30 milioni.

Ma posto che sono in cammino, permettetemi che vada svolgendo il principio, anche col pericolo di andare diritto diritto al paradosso.

La logica spinta un po' troppo dicono che va all'assurdo. Sarà dunque una conversazione accademica. Vedremo più tardi.

Costoro della guardia nazionale che prestano l'opera loro personale per l'ordine interno, ed i 150 mila uomini di cui vi discorsi in principio, e che rappresentano l'opera dovuta allo Stato per la difesa all'esterno possono dirmi: sta bene! pagheremo questa piccola tassa annuale, o per una volta tanto se iscritti, o annualmente se per riscatto del servizio di Guardia nazionale. Ma giustizia per tutti. Noi non siamo i soli a godere della protezione sociale delle forze armate; vi è anche una parte della società che gode di questa protezione, e dovrebbe concorrere con noi, e sono le donne! (Si ride)

Qui capisco che si avvicina il paradosso. Mi direte: la vostra teoria non si può applicare alle donne, perchè se mi domandate una tassa in compenso di un'opera è perchè quest'opera ve la posso prestare.

Voi altri Senatori potete montare le 12 guardie, ma una donna non può ciò fare. Voi siete nell'assurdo. La cosa è seria, tanto più che qui sotto vedo il Senatore Siotto-Pintor che mi guarda vivamente, e ieri fece un così grande elogio del bel sesso, si fece paladino delle donne in modo singolare, e pare dirmi: E che! voi non accordate nessun diritto alla donna e la volete sottomettere agli obblighi dell'uomo. Ma come va questa faccenda?

Bene! io dico. Incominciamo a compiere i doveri, dei diritti parleremo poi.

Senatore Siotto-Pintor. Ah! (Si ride.)

Senatore Durando Giacomo. Ritorno al mio argomento. Non si può applicare questa teoria perchè la donna non è capace di adempiere personalmente al servizio militare, dunque non può essere imposta per quest'opera personale a titolo di riscatto.

Questa è l'obbiezione più forte. Ma ragioniamo un poco a fondo.

Vedrete che v'è qualche mezzo di rispondervi; sicuramente io non vi richiederò ai tempi delle Amazzoni, ne vi parlerò di donne che servono nelle armate di certi regni dell'Africa per esempio del Regno di Gomey o di Siam, del Madagascar che ha battaglioni di donne. Certo riconosco i grandi inconvenienti che ne nascerebbero, ma pure è indubitato che le donne realmente godono della protezione sociale, e che per compenso si potrà trarre partito dell'opera personale delle donne, la quale se non è ugualmente profittevole come quella dell'uomo in battaglia, non di meno potrete utilizzarla altrimenti; potrete farne delle cantiniere; non sapete le cantiniere di quale utilità sono nell'armata? Potete metterle a confezionare filacce per gli spedali militari, ed altri oggetti non meno utili all'armata. Dunque voi potete imporre alle donne un riscatto di quella protezione sociale di cui godono. Per esempio domandate al signor Ministro della Guerra, chi lavora nelle camicie, a confezionare i cappotti, le mutande: sono tutte donne, dunque lo Stato non avrebbe egli diritto di rendere disponibile a pro dello Stato l'opera loro personale? lo lo credo.

Lo Stato può usar l'opera loro nel servizio ausiliare dell'esercito, può loro distribuire dei lavori. Ebbene nol farà, e per compenso di non fastidiarle, chiederà loro un piccolo compenso in corrispettivo d'un'opera che vi debbono, di un lavoro rappresentativo del servizio personale, da cui le dispenso.

Volete vedere il risultato finanziario di queste combinazioni? aspettate: ecco le statistiche. Voi sapete che la popolazione maschile si equilibra colla popolazione femminile. Vi ho detto dapprima che vi sono circa 6 milioni di maschi esenti dalla guardia nazionale; vi saranno dunque sei milioni di femmine; anzi bisogna aggiungere a questi 6 milioni, due milioni per quei due milioni di maschi che vi dissi essere attualmente sotto le armi; sono dunque otto milioni circa. Fate ora il

conto: con una media tra 2 e 20 franchi; calcolata a 5 franchi, abbiamo un prodotto di 40 milioni di lire.

Riepiloghiamo, e poi finisco che ne è tempo:

1. La tassa di affrancazione per 150 mila iscritti di leva su di una scala da 20 a 2,000 lire colla media di lire 100 L. 15,000,000
 2. Prodotto di una tassa di affrancazione dalla Guardia nazionale, calcolata su sei milioni di esenti maschi con media di lire 5 sulla scala da 2 lire a 20 » 30,000,000
 3. Prodotto colle stesse regole sulla popolazione femminile per 8 milioni di esenzioni » 40,000,000
- Totale L. 85,000,000

Qui, come capite, avete queste cifre, come un ideale un po' fantastico. Ma non intendo con ciò, come potete avvedervi, di farvi un sistema finanziario. Io transigerò largamente, generosamente, mi accontento della metà, anche di molto meno. Se ho messo avanti queste cifre, è per richiamare la vostra attenzione con un po' di bagliore, ma intendo limitarmi in realtà a mettervi sott'occhi certi calcoli fatti all'ingrosso, a misura di carbone, e farvi comprendere che qui c'è qualche cosa da fare, che c'è una materia da studiare, che c'è qualche idea che si può fecondare.

Voglio ora rispondere ad un argomento, e poi finisco davvero, che mi sono fatto a me stesso, ma come mai, voi così incompetente, come lo confessate di essere in materia finanziaria, come mai avete trovato questa combinazione? Ma, Dio buono, vedete che se ci fosse qualche cosa da fare in questa materia, l'avrebbero già usufruttata altri Stati; sarete dunque voi che venite qui ad inventarci, a comunicarci una vostra scoperta, una rivelazione?

Questo è un argomento *ad hominem*, che io mi sono fatto.

Potrei rispondere che qualche volta accade che la scienza non sa raggiungere o scoprire ciò che scopre l'uomo più volgare. Succede questo fra gli ingegneri. Essi talora si arrovellano la mente per qualche combinazione difficile, mentre poi un uomo volgare finisce per trovarvi una semplice soluzione, nel modo che è accaduto, come voi sapete, ai tempi di Sisto V, quando trattandosi di rizzare non so più qual colonna, ed essendosi essa arrestata, un uomo del volgo gridò: *dote acqua alla corda* . . .

Un Senatore. Era un capitano marittimo di Bordighera.

Senatore Durando . . . Sarà, nol ricordo, ma non era uomo di scienza, un ingegnere.

Presidente. Prego di non stabilire conversazioni particolari tra i Senatori.

Senatore Durando. Ma lasciando a parte questo argomento, vi dirò la vera ragione per cui io credo che nessun Stato ha ancora usufruttato questa materia.

Per impiantare un'imposta nuova, insolita, anormale, e se volete anche un po' strana, bisogna che concorrano differenti circostanze, ma particolarmente queste tre; ci vuole grande necessità finanziaria, bisogna avere una grande volontà e disposizione al sacrificio, e finalmente è d'uopo avere i mezzi materiali, gli ordigni, dirò così, per applicarla.

Ora esaminate tutti gli Stati d'Europa, troverete che nessuno all'infuori dell'Italia è nel caso di riunire queste tre condizioni. Per le nostre condizioni finanziarie, Dio buono, non ho bisogno di parlarne, evidentemente noi siamo non dirò coll'acqua alla gola, ma certo siamo coll'acqua fino alla cintura; dobbiamo da questa parte fare degli sforzi eroici, erculei, incredibili, bisogna andare avanti con coraggio anche in una via insolita, creare nuove fonti, non sofisticare troppo sulla legalità.

Vi è poi, soggiungo, volontà e ardore di fare sacrifici, e questa è una condizione necessaria per impiantare una nuova imposta, se è un poco arditata; ma bisogna renderci giustizia, io credo che nessun Stato dell'Europa attualmente l'abbia come noi, per ragioni politiche. Noi siamo dominati da una febbre, da una rabbia, da una specie di ferocia unitaria, noi vogliamo assolutamente l'unità d'Italia, e siamo disposti a fare i sacrifici; ne abbiamo dato una prova nell'imposta fondiaria anticipata. Dunque questa disposizione l'abbiamo.

Finalmente bisogna avere elementi materiali per applicare queste imposte nuove. Ma questi, come ho già avuto l'onore di dirvi, noi soli li abbiamo, perchè noi soli abbiamo il catasto fondiario e quello della ricchezza mobile completo per poter valutare, dirò, la temperatura finanziaria di ogni individuo, graduare la tassa, e non cadere nell'ingiustizia del testatico a tassa eguale.

L'Inghilterra ha taluna di queste condizioni, ma essa non ha bisogno di danaro.

La Russia questo mezzo non lo ha, e non lo ha nemmeno la Francia, nè gli altri paesi, i quali se avessero bisogno di metter mano a quest'imposta insolita, non hanno i mezzi di attuarla; non la Spagna, e, come credo, neanche l'Austria, la quale deve aver fatto qualche cosa di simile . . . (*il Ministro di Guerra accenna di sì col capo*).

Veggio che il signor Ministro della Guerra fa un cenno affermativo, locchè mi conferma nella mia credenza che l'Austria pure ha tentato un simile mezzo, ma puramente in via di capitolazione, e Dio sa con che sistema di violenza e di abusi.

Dunque, come ho detto, se nessun Stato può imporre questa imposta graduale perchè non ha le condizioni che si esigono, non resta che noi che dobbiam tentarla, ed a questo riguardo (e questa volta finisco realmente) io invito il Ministero a farne oggetto di studio.

Io non faccio veruna proposta; mi basta di gettare l'idea, la quale forse, meglio maturata, potrà un giorno fruttare una considerevole somma; ed è questa speranza che mi conforta, perchè diversamente non avrei mai

avuto l'impertinenza di parlarvi di cose finanziarie, se non avessi avuto di fronte il bisogno urgente dell'Erario; d'altronde voi ben sapete che anche gli uomini i meno competenti debbono fare ogni loro sforzo per portare anch'essi la loro pietricciuola, come si suol dire, all'edifizio delle nostre Finanze.

Io penso che per ora non ci dobbiamo preoccupare nè di Roma, nè di Venezia, i cui destini si stanno maturando nel segreto dell'avvenire; ma dove dobbiamo convergere tutti i nostri sforzi si è alla Finanza.

Io mi sono fatto il criterio, o Signori, che bisogna portare il nostro bilancio ai 700 milioni, tanto di entrata che di uscita, e sarà tutto al più ai 720 milioni in cui potranno le due correnti incontrarsi: ebbene per raggiungere queste cifre abbisognano 100 milioni, e forse più che meno, di imposte nuove, e dove le troverete voi? Bisogna tentare le vie ardithe e non battute ancora.

Vorrete forse risuscitar i due morti che abbiám seppe-
pelliti nel 1864; cioè le due tasse personale e mobiliare e quella delle patenti?

Per mio conto non mi ci opporrei. Ma non basterebbero a comporre quei cento milioni di nuove imposte di cui abbisogniamo.

Quella delle patenti non vi dava, per le provincie antiche, che 4,691,599 lire.

La personale e mobiliare 7,189,656, quadruplicate questa somma, che è il *maximum* che potrete avere estendendola a tutto il Regno, e avrete circa 38 milioni, siamo ancora lontani dai 100 che v'abbisogna.

Ma, mi direte voi, come risuscitare questi morti? *Non bis in idem*: la personale e la mobiliare e la patente già son comprese nella ricchezza mobile.

Eh! Altro che *bis in idem*; nelle nostre leggi di imposta noi abbiám il *ter* ed il *quater*.

Prendete per esempio un povero sottotenente, il quale ha sole 120 lire di stipendio: ebbene gli si comincia a far pagare la musica.

Ma, direte subito, la musica ei la gode; non è lo Stato che deve pagarla; e io vi dico che la musica è un elemento di disciplina morale, a cui lo Stato dovrebbe provvedere; ma lasciamo questo.

Dopo la musica viene la ritenenza a titolo di stipendio, e due; poi quella a titolo di pensione, e tre, infine quella a titolo di ricchezza mobile, diròdochè sono non *bis* ma *ter* e *quater*.

Ora cosa venite fuori a dirmi che senza trascendere, non si potrebbero risuscitare quelle due leggi, che oramai non avranno più la pecca d'essere creature piemontesi, postochè fra breve riceveranno i lavacri dell'Arno?

Comunque sia io non voglio mettermi in questa discussione. Ripeto, che se volete fare 100 milioni di imposte nuove, non dovrete trasandare di rivolgere i vostri studi sopra la materia su cui già troppo a lungo sto intrattenendo il Senato; e con questa combinazione, e con quella di estendere a tutta l'Italia le altre due

leggi accennate, io credo possibile di avvicinarci d'assai fra due anni al tanto desiderato pareggio delle Finanze.

Ora ho davvero finito, e non mi rimane più che rendervi grazie della benevola attenzione di cui mi siete stati cortesi.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io non seguirò l'onorevole preopinante nel suo lungo e dotto discorso, perchè dalla conclusione vedo che egli parlò di questa legge più come questione di Finanza che non come questione militare.

Mi permetterà dunque il Senato che in qualità di Ministro della Guerra io non m'immischi di finanza e che mi tenga strettamente alla questione militare.

Dirò a questo riguardo che nel modo in cui si concorre al tributo della leva realmente vi è qualche cosa che lascia a desiderare. Ciò è tanto vero che sino dal tempo in cui la leva non era regolata nel modo legale in cui lo è presentemente, nel tempo in cui ogni villaggio, ogni provincia dava un contingente e che questo contingente era scelto alla buona e non come adesso, con tutte le nostre cautele e regole, il sentimento pubblico cercava supplirvi; si faceva fra quelli che non partivano un peculio per quelli che partivano; si sentiva la giustizia che quelli che rimanevano a casa provvedessero a quelli che andavano sotto le armi; il che verrebbe in appoggio dell'idea del generale Durando.

Dirò di più che in Francia, dal 1802 sino a che fu proscritta la leva, vi era una tassa di riforma, una tassa che si pagava da ogni individuo che fosse esente; questa tassa poi era regolata bene come erano regolate bene tutte le cose sotto il primo impero; ma essa ha lasciato una tristissima memoria, e quel che è peggio rendeva poco, e ciò per una buona ragione, perchè pochi erano in grado di pagarla.

Il generale Durando ci ha messo innanzi cifre molto soddisfacenti; ha parlato di 200 mila iscritti sulle liste di leva, ha parlato di 50 mila riformati, di altri 50 mila esenti; ma bisogna vedere sopra questa massa di riformati ed esenti quanti sono i ricchi e quanti sono i poveri.

Si vedrà che i poveri sono molti ed i ricchi sono pochi; pare cosa modica stabilire un *minimum* di 20 franchi, ma in realtà sopra 100 mila individui, pochissimi potranno pagare questi 20 franchi. Con tutto ciò non voglio dire che non vi sia nulla di buono nella sua proposta, che nulla di quello che ha suggerito sia da adottarsi. Io credo però che il progetto di legge quale fu proposto possa supplire agli attuali bisogni; credo che con i proventi che noi abbiám proposto di dare alla Cassa che vogliamo istituire, si potranno concedere pensioni agli uomini che prenderanno il riasoldamento.

Se questi proventi non basteranno, il Governo non vorrà certamente lasciar la Cassa sprovvista e verrà alla Camera a proporvi tutti quegli altri temperamenti che senza aggravio dello Stato mettono la Cassa in grado di soddisfare agli impegni che ha.

Mi pare queste spiegazioni siano sufficienti per tranquillare l'onorevole generale Durando, sebbene debba ripetergli, che come Ministro della Guerra io non potrei tener conto delle sue proposte per quanto riguarda il lato finanziario.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Mi permetta il Senato che essendo io Relatore su questo progetto di legge, dica qualche cosa in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Durando.

L'onorevole Senatore Durando Giacomo ha distinto, nella legge che stiamo discutendo, due parti, la parte militare e la parte finanziaria.

In quanto alla parte militare, l'onorevole Senatore la accoglie come un beneficio che si fa all'esercito, e come appropriata a una più salda costituzione di esso. Sono perciò lieto di queste dichiarazioni, le quali venute da un uomo il quale ha tanta autorità nelle cose militari, non mancheranno certamente di produrre un effetto di convinzione su coloro i quali potevano ancor star dubbj relativamente all'utilità di questa legge.

Resta la parte finanziaria, su cui il Senatore ha manifestato qualche timore, che il sistema proposto non basti a raggiungere lo scopo.

Trattandosi di una legge che può dirsi una innovazione, non si può *a priori* calcolare con assoluta precisione gli effetti che dessa deve produrre, ed è per questo motivo che l'Ufficio Centrale è andato molto cauto nelle sue ricerche e nello stabilire i calcoli che servono a dimostrare che il principio della legge è veramente attuabile; però in seguito al profondo studio che si è fatto, il vostro Ufficio Centrale (almeno la sua maggioranza) ha potuto persuadersi che qualora l'amministrazione della Cassa militare, che si tratta d'istituire colla presente legge, sia condotta con criterio, essa sarà in grado di soddisfare a tutti i suoi impegni.

Certamente bisognerà con attenzione tener dietro alle varie circostanze che possono presentarsi, affinché la Cassa possa sempre soddisfare ai suoi obblighi; ma io sono persuaso che quando sia bene amministrata, essa potrà veramente raggiungere lo scopo che si è prefisso.

Io non entrerò nella discussione stata sollevata dall'onorevole signor Senatore Durando, discussione molto interessante, nella quale l'onorevole preopinante ha avuto l'arte di emettere con brio alcune idee nuove almeno per questo Senato, e che potranno forse portare in seguito qualche frutto. Non potrei neppure se-

guire l'onorevole Durando nelle applicazioni estreme del suo sistema; ed unendomi al nostro onorevole Collega Siotto-Pintor, chiederò mercè per il sesso gentile che il preopinante vorrebbe anche sottoporre alla tassa d'esenzione della leva. (*Si ride*)

Però, convien confessarlo, vi è qualche cosa che sembra poco equa nel nostro sistema di leva. Ed invero, la leva può considerarsi come un'imposta a carico della gioventù; ma gli uni sono obbligati di pagare colla propria persona, mentre gli altri sono esenti per capriccio della sorte; ora un sentimento di giustizia suggerisce che, quelli che non pagano colla propria persona il tributo della leva, lo debbano pagare almeno col denaro. Tuttavia io non voglio pronunciarvi sulla questione, poichè l'Ufficio Centrale non è chiamato a deliberare sulla medesima. Ma essa merita di essere studiata, e forse da tale studio si potrà dedurre qualche cosa che permetta di venire in aiuto della Cassa militare, sulla quale è fondata tutta l'economia della presente legge.

Su questo argomento, non mi tratterò maggiormente. Ma siccome alcuni vorrebbero che di preferenza alla legge attuale si applicasse al nostro esercito la legge francese, debbo ricordare al Senato che quantunque la legge in discussione presenti a primo aspetto molta analogia colla francese, essa pure ne differisce specialmente nello scopo e nei risultati. Il nostro progetto ha per fine principale di provvedere alla conservazione nell'esercito dei sotto-ufficiali e dei caporali che sono l'elemento sostanziale sul quale poggiano, per dir così, la disciplina e la solidità della bassa forza, mentre la legge francese del 1855, ebbe per oggetto di abolire completamente le surrogazioni ordinarie (salvo alcune eccezioni tra parenti), per cui quando un uomo cade sotto il peso della leva e voglia essere esonerato, esso ricorre al Governo il quale, mediante una somma che è fissata annualmente dal Ministro della Guerra provvede, sia mediante surrogazione fatta dall'amministrazione militare, sia mediante il riassoldamento dei militari di qualsiasi grado della bassa forza che hanno già compiuto un certo numero di anni di servizio. Al contrario nel sistema che attualmente è sottoposto alle vostre deliberazioni, le surrogazioni ordinarie sono conservate nella loro integrità, e chi vuol essere esonerato può od aver ricorso al Governo mediante il pagamento di una somma la quale sarebbe fissata per Decreto Regio, oppure se non vuole aver ricorso al Governo, può valersi anche del diritto di surrogazione presentando surrogati che siano accolti dall'Amministrazione militare; questa è una delle diversità sostanziali delle due leggi. Inoltre i riassoldamenti sono limitati ai soli sotto-ufficiali e caporali come è proposto dal vostro Ufficio; e ove il Senato voglia accogliere la proposta che ne facciamo, anche a coloro che hanno ottenuta la medaglia al valore militare, mentre tutto il rimanente della bassa forza sarà semplicemente chiamato a fare il suo tempo ordinario di ser-

vizio, terminato il quale è mandato a casa. La conseguenza assai importante e che metterà una grandissima diversità tra le condizioni dell'esercito italiano e quelle dell'esercito francese è questa, che dai calcoli fatti risulta che, quando il sistema ora proposto sia completamente attuato, il numero degli individui riassoldati e dei surrogati non oltrepasserà di molto il numero di 20,000; mentre attualmente in Francia tra i riassoldati ed i surrogati il numero ascende circa a 150,000.

Ora, Signori, è bene che sappiate in che modo si ripartisce questa proporzione dell'esercito francese.

Prendo per esempio il rapporto della Commissione superiore della dotazione dell'esercito per il 1864, e risulta da esso che nel 1863 si ebbero i risultati seguenti, cioè che il numero totale delle esenzioni dal servizio per un contingente di 100,000 fu di 20,247; che il numero totale dei surrogati e dei riassoldati fu di 49,787; ora su questo numero di 49,787 i riassoldati furono 9,882, di cui 2,314 sotto ufficiali, 4,999 caporali, mentre vi sono 6,372 soldati e 2,900 volontari liberati, al qual numero si aggiungono 6,993 surrogati.

Da ciò si scorge che annualmente nell'esercito francese, che è molto superiore al nostro, il numero dei riassoldati caporali e sotto-ufficiali è minimo in confronto di quello dei semplici soldati riassoldati e dei surrogati. Quel numero oltrepassò di poco quello per i riassoldamenti che speriamo ottenere fra i nostri caporali e sotto-ufficiali, che non sarà inferiore a 3,000, col quale spariranno in gran parte le surrogazioni. Epperò da quel lato il vantaggio sta pel nostro sistema.

Ma v'ha di più: nell'esercito francese vi sono molti soldati troppo vecchi, poichè si estende fino all'età di 40 anni la facoltà di prendere riassoldamento per sette anni, per cui i soldati possono servire sino all'età di 47 anni, nella quale età essi sono già logori e non possono sempre convenientemente sostenere le fatiche del servizio militare, e finiscono coll'essere di aggravio all'erario poichè bisogna giubarli. Ho udito Generali molto distinti lagnarsi non poco delle condizioni della bassa forza dell'esercito francese, per esservi soldati troppo attempati, e per il poco movimento che vi è nei gradi della bassa forza. Mentre nel sistema che vi è proposto, le cose sono combinate per modo che i soldati siano conservati giovani, poichè i soldati sono congedati quando hanno compiuto il tempo di servizio fissato dalla legge di leva, e non possono prendere riassoldamento; i caporali ed i sotto-ufficiali non potranno generalmente, in virtù del riassoldamento, servire oltre l'età di 38 anni, che può considerarsi come il limite entro cui sono in grado di sostenere le fatiche del servizio militare. Essi a questa età possono ritirarsi con una pensione senza essere di verun carico per le Finanze dello Stato.

Una sola eccezione è fatta per i carabinieri. La natura del servizio dei carabinieri è diversa da quella delle altre armi dell'esercito; esso esige che siano atti,

non solo a quelle fatiche, ma che abbiano una certa abilità, una certa esperienza degli uomini e delle cose che non si possono acquistare se non con un lungo servizio, per cui è molto importante che siano ritenuti in servizio il maggior tempo possibile.

La legge attuale dà il mezzo di conservarli oltre l'età di 45 anni. A 45 anni, un brigadiere, un maresciallo d'alloggio, possono molto bene disimpegnare ancora le loro funzioni.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha creduto che questa legge potesse fruttare pel nostro esercito vantaggi maggiori di quelli che si potrebbero avere dalla legge francese, la quale non sarebbe neppure applicabile fra noi senza che fosse modificata la nostra legge sulla leva; il che meriterebbe tempo e riflessioni, mentre è urgente di provvedere ad uno dei bisogni i più sentiti dell'esercito, cioè alla conservazione dei sotto-ufficiali e caporali.

Io mi limito a queste brevi osservazioni per rispondere anticipatamente a qualche proposta che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sorte di questa legge che, io lo spero, sarà accolta dal Senato. Che se vi fu discrepanza nell'Ufficio Centrale intorno ad essa, non fu così nell'esercito, che unanimemente la accolse con favore. Questo progetto, sottoposto al Comitato superiore delle varie armi, composto dei generali i più anziani, venne approvato all'unanimità; interpellati in proposito i comandanti dei dipartimenti, essi all'unanimità lo encomiarono. Lo stesso posso dire di tutti i Capi di corpi i quali furono consultati e videro in esso un temperamento atto ad eccitare tutti i sotto-ufficiali e caporali a rimanere in servizio attivo, e dare così una base ferma e solida al nostro giovane esercito.

Ed una conseguenza vantaggiosa si trarrà ancora da questa legge per l'erario, conseguenza da non trascurarsi. E invero attualmente i nostri soldati della leva sono obbligati a rimanere cinque anni sotto le armi. Quando noi avremo quadri di sotto-ufficiali e caporali ben costituiti e ben forti, è evidente che il tempo che si vorrà per l'istruzione del soldato potrà essere diminuito. Invece di richiedere che essi rimangano cinque anni sotto le armi, si potrà ridurre il numero degli anni a quattro od a tre, come ha avuto luogo anche in Francia.

Ora, Signori, vedete che il risultato definitivo di questa legge sarà d'invogliare i sotto-ufficiali e caporali a rimanere sotto le armi perchè si procura loro un avvenire, e che, mediante questa legge, essi possono avere assicurato per la loro vecchiaia un mezzo di sussistenza.

Inoltre ne verrà la conseguenza che essendo l'armata più fortemente costituita, sarà possibile di ridurre di qualche anno il tempo di servizio sotto le armi, il che tornerà a sollievo delle finanze dello Stato. Per amore di brevità rimando alla relazione del vostro Uf-

ficio Centrale, per lo svolgimento di tutte le altre ragioni che comporta quest'argomento.

Intanto spero, o Signori, che vi sarete convinti dell'utilità della presente legge, la quale è bensì una prova che si fa, ma prova che ha tutta la probabilità di successo per quanto si può dedurre dagli studi e dai calcoli che furono istituiti con tutta la serietà che la questione meritava.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

È aperta la discussione sopra i singoli articoli.

« Art. 1. Gli individui che a tenore della legge del 20 marzo 1854 hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi iscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Decreto Reale. »

Viene ora la modificazione dell'aggiunta che aveva fatta l'Ufficio Centrale, concordata col signor Ministro della Guerra, così concepita:

« In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i corpi dell'esercito o presso i soli mobilizzati secondo la natura della guerra. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. A ricevere le somme di cui all'art. 1 è istituita una Cassa militare, secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto Reale. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale proponeva un'aggiunta che rimarrebbe soppressa, mediante un'aggiunta fatta all'articolo 17 parimente concordata col Ministero, la quale verrà in discussione quando si discuterà l'articolo 17.

È aperta la discussione su quest'articolo 2.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. L'amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza d'una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati, scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei Conti, eletti dal presidente della medesima, e di quattro ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra.

» La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno: essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

» Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

» In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 3, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dell'esercito, secondo le disposizioni della presente legge. »

Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni 5, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

» a) I sott'ufficiali ed i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi, 30 i secondi;

» b) I musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che non oltrepassando l'età d'anni 30 abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi;

» c) I militari di bassa forza dell'arma de' carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito, e non oltrepassino l'età di anni 40;

» d) I militari fregiati della medaglia al valore militare che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di trent'anni. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sono parimente ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri Istituti militari ne' quali si riceve una educazione gratuita, allorchè abbiano compiuto la ferma d'anni otto, cui sono obbligati, e si trovino rivestiti del grado di sott'ufficiali o caporali. »

(Approvato.)

« Art. 7. Sono esclusi dal riassoldamento con premio, oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6 anche i capi sarti, i capi calzoi, i capi sellai, i capi carradori ed i vivandieri. »

All'aggiunta che erasi fatta dall'Ufficio Centrale è surrogata la seguente d'accordo tra l'Ufficio Centrale ed il Ministro della Guerra.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. L'ultimo inciso di cui parla l'onorevole signor Presidente, sarebbe l'art. 8 dell'Ufficio Centrale; bisognerebbe farne un articolo separato che prenderebbe il numero 8.

Presidente. L'Ufficio Centrale ne fa un articolo separato.

Metto ai voti l'articolo 7 del progetto ministeriale.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 8 dell'Ufficio Centrale modificato d'accordo col signor Ministro della Guerra.

« Art. 8. In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando, secondo l'art. 4, le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'esercito. »

(Approvato.)

« Art. 9. Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma d'anni cinque, alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

» 1. Un assegno sulla massa individuale non minore di L. 200;

» 2. Un soprassoldo annuo di L. 300, durante la ferma;

» 3. Una pensione vitalizia pure di L. 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

» Questa pensione può essere cumulata con altre pensioni od altri stipendii, e non può nè cederli, nè esser sequestrata, nè perdersi, salvo ne' casi indicati dalla legge sulle pensioni militari. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo del riassoldamento con premio può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio semprechè non oltrepassi l'età d'anni 33.

» I militari dell'arma dei carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età d'anni 40.

» Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi, di cui all'art. 8, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma d'un riassoldamento anteriore. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il militare riassoldato nei modi della presente legge conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio. »

(Approvato.)

« Art. 12. I militari riassoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefici di cui all'articolo 8, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio, come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

» Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra. »

(Approvato.)

« Art. 13. I militari riassoldati con premio promossi al grado di ufficiale o di guardiarma, nominati ad impieghi in Amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati a seguito di rassegna

di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione vitalizia, e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

» Questa somma non sarà in alcun caso minore di L. 800 per quelli promossi ufficiali. »

(Approvato.)

« Art. 14. I militari riassoldati con premio, che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, nonostante il disposto dell'art. 5, diritto alla pensione vitalizia, e ne entreranno in possesso dal giorno stesso, in cui saranno giubilati. »

(Approvato.)

« Art. 15. Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio dopo avere ultimato la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda entro il termine di un anno a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.

» La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

» In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite gli eredi dei riassoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non aveva il riassoldato compiuta la ferma corrispondente. »

(Approvato.)

« Art. 16. Il Ministro della Guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi. »

(Approvato.)

« Art. 17. La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi saranno regolati in guisa che la cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge e che nel termine di ogni quinquennio si raggiunga, nei limiti di 1/10, il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti. »

In quest'articolo ho letto l'aggiunta fattasi dall'Ufficio Centrale in seguito alla soppressione di quella che egli aveva fatta all'art. 2.

Le parole aggiunte sono:

« La Cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si chiede la parola, lo metto ai voti

Chi l'approva, sorge.

(Approvato.)

« Art. 18. Al termine di ogni quinquennio il Ministro della Guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso. »

(Approvato.)

« Art. 19. La Cassa militare di cui all'art. 2 riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per scambio di categorie, sostituendosi, tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge del 20 marzo 1854 e agli art. 8, 9, 10 e 11 della legge dell'8 agosto 1863. »

(Approvato.)

« Art. 20. Cesseranno di avere forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel titolo secondo, capo III, sezione II della legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli art. 124, 125, che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordinari e dell'art. 127 applicabile, sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

» Cessano parimenti di aver forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Prima che si venga alla votazione di questa legge, non posso far a meno di ricordare al signor Ministro della Guerra le parole colle quali l'Ufficio Centrale terminava la sua Relazione, dove si dice:

« Nel chiudere questa Relazione, il vostro Ufficio Centrale non può tralasciare di osservare che, se colla presente legge si può dare un qualche incentivo ai sotto-ufficiali a continuare nel servizio, ciò non basta ancora; è necessario inoltre che il servizio sia reso meno gravoso col procurare a quei militari maggiori agiatezze ed agevolezze, in maniera che la loro condizione ne venga rialzata. Si ricorda altresì al Ministero la necessità di assicurare agli antichi militari una posizione sul finire della loro carriera, col riservare in esclusivo loro favore molti impieghi civili, il di cui disimpegno può, con tutto vantaggio delle amministrazioni stesse, essere ad essi affidato.

» Così si darà maggiore prestigio alla carriera militare; e coloro che, destinati dalla sorte, debbono pagare alla patria il più grave de' tributi, sapranno che possono trovare in quella medesima carriera il guiderdone dei sacrifici che essa loro comanda. »

Io desidererei, a nome dell'Ufficio Centrale, di sentire a questo riguardo la parola del signor Ministro, il quale certamente vorrà accogliere questa raccomandazione che noi crediamo essenzialissima per assicurare l'avvenire dell'esercito.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io sono lieto di poter assicurare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ed il Senato che mi son occupato seriamente di questa questione, e non me ne sono occupato solamente per compilare il progetto che è stato ora esaminato e discusso, ma anche sotto tutti gli altri rispetti, vale a dire per vedere tutti i vantaggi che si possono fare ai sotto-ufficiali, in modo da invogliarli a rimanere sotto le armi.

Non ho ancora dato nessuna disposizione a questo riguardo, perchè mi sembrava meglio far tutto in una volta adottando un sistema completo; tanto più che una parte dei vantaggi, ai quali ha fatto allusione l'Ufficio Centrale, dipende appunto dall'approvazione di questa legge.

Una delle cose sulle quali ha insistito maggiormente l'Ufficio Centrale, è quella di cercare che i sotto-ufficiali siano un po' meno aggravati di servizio, ed abbiano più ore di libertà; ma appunto per poter ottenere questo, bisogna che i sotto-ufficiali siano anziani, e che conoscano bene tutti i doveri, tutte le istruzioni che sono inerenti alla loro posizione. Finchè non avremo che sotto-ufficiali giovani i quali hanno sempre da imparare, queste maggiori larghezze non si possono accordare che con difficoltà. Dunque non è che coll'approvazione di questa legge che tutto il sistema complesso che è nella mia intenzione di adottare potrà aver luogo.

Rimane un'ultima parte ed è quella degli impieghi civili da accordarsi ai militari congedati.

Sono 15 anni che ho l'onore di far parte del Parlamento, ed ho sempre udito fare da tutti questa raccomandazione; ma in realtà non si è mai potuto ottenere il compimento e credo difficile che lo si possa ora per la grave ragione che vi è un tal numero di impiegati anche civili, che ci vorrà molto studio a diminuirlo e vi sarà molta difficoltà ad aumentarlo come si dovrebbe fare per poter accogliere fra di essi dei militari.

Io credo che se si può adottare anche quest'ultima proposta fatta dall'Ufficio Centrale, sarà sempre un vantaggio, ed io, e come Ministro della Guerra, e come appartenente all'esercito, l'accoglierò con molta soddisfazione; ma siccome non mi lusingo troppo di poterlo ottenere, è perciò che ho proposto questa legge nella quale sono vantaggi tali, che credo possano invogliare i sotto-ufficiali a rimanere al servizio ancorchè non siano accettati negli impieghi civili.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.
Senatore **De Sonnaz**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole De Sonnaz.

Senatore **De Sonnaz**. Io accolgo con soddisfazione e con gratitudine quanto fu detto dall'onorevole Ministro della Guerra sulla miglior sorte a procurarsi ai sotto-ufficiali con impieghi civili. Comprendo benissimo

sino che vi possano essere difficoltà, ma pure vediamo che in Francia si sono condotte le cose in modo che molti sotto-ufficiali ottengono simili impieghi.

In quanto poi al migliorare la loro sorte durante il servizio, a fare ciò che siano meglio accasernati, parmi cosa la quale si potrebbe far subito.

Io nutro quindi fiducia che il signor Ministro della Guerra, accogliendo la mia preghiera, provvederà nel miglior modo possibile non solo per i sotto-ufficiali anziani, ma per tutti indistintamente.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Poche cose ho da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole e venerando nostro collega il generale De Sonnaz.

Io sono lieto di poter ringraziare il Ministro di Guerra delle sue dichiarazioni, le quali saranno accolte con molta gratitudine dall'esercito, come lo sono anche dal vostro Ufficio Centrale: soltanto vorrei che avesse un poco più di speranza di poter ottenere che molti impieghi civili, invece di essere dati ad individui i quali non hanno titolo di sorta, siano dati ai militari destinati.

Qui non si tratta di aumentare il numero degli impiegati, ma solo di riservare certi impieghi a coloro che hanno pagato alla patria il più grave dei tributi, quello della leva militare, ed io spero che colla buona volontà tanto del signor Ministro, la quale non gli è mai mancata, nè gli mancherà di certo in avvenire, quanto col concorso dei suoi colleghi, si potrà giungere all'utile risultato, cui tendono le raccomandazioni dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto sul progetto di legge or ora discusso, io rivolgo preghiera ai signori Senatori di convenire con frequenza alla seduta di domani, facendo loro presente che 22 progetti di legge già sono stampati, distribuiti e pronti ad essere portati in discussione, e parecchi altri ancora in corso di elaborazione presso gli Uffici, una parte dei quali, come il Senato sa, di gravissimo momento.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle due precise.

I progetti di legge che domani andranno in discussione, sono i seguenti:

Abrogazione degli articoli 98 e 99, e modificazione dell'art. 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito (N. 116).

Spesa straordinaria sul Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali (N. 200).

Vendita all'asta pubblica della tenuta *Torre di Coseno*, spettante all'Università di Bologna (N. 215).

Spesa straordinaria sul Bilancio 1865 dei lavori pubblici per riparazioni e consolidamento d'argini in seguito alle piene del 1864 (N. 205.)

Spesa per collocamento di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli, e da Torino a Firenze (N. 202).

Spesa straordinaria sui Bilanci 1865 e 1866 della Guerra per l'acquisto di materiale di artiglieria (N. 189).

Trasporto di fondo dal Bilancio dei Lavori Pubblici a quello della Guerra per costruzione di un fabbricato ad uso militare in Livorno (N. 190).

Convalidazione di maggiori spese e spese nuove e per l'annullamento di crediti sul Bilancio 1863 del Ministero della Guerra (N. 192).

In seguito verranno in discussione quegli altri che furono indicati nelle precedenti tornate.

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio:

Votanti	84
Voti favorevoli	76
Voti contrari	8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 10).

CCVIII.

TORNATA DEL 29 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Omaggio — Congedi — Discussione del progetto di legge per abrogazione degli articoli 98 e 99 e modificazione dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1864 sul reclutamento dell'esercito — Chiusura della discussione generale — Considerazioni dei Senatori Merini, Siotto-Pintor, Di Castagnetto contro l'articolo 1; del Senatore Camossi, del Ministro dell'Istruzione Pubblica in favore — Discorso del Senatore Di Revel (Relatore) in appoggio delle conclusioni della relazione dell'Ufficio Centrale contrarie all'articolo 1 del progetto — Obbiezioni del Ministro Guardasigilli — Replica del Relatore — Dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Ministro Guardasigilli — Schiarimenti del Senatore Sappa (Membro dell'Ufficio Centrale) — Reiezione dell'articolo 1 — Approvazione degli articoli 2 e 3 diventati 1 e 2 della legge — Dichiarazione di voto del Senatore Araldi — Approvazione della legge per la vendita all'asta pubblica della tenuta Torre di Coceno spettante all'Università di Bologna — Squittinio segreto per le ansidette leggi.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, dell'Interno; interviene più tardi il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il Prefetto di Macerata fa omaggio degli *Atti del Consiglio provinciale nella sessione ordinaria del 1864.*

(Il Presidente legge quindi le lettere dei Senatori Lambruschini, Domenico Serra e Roncalli Francesco i quali domandano un congedo che è loro accordato dal Senato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 98 E 99
E MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 110
DELLA LEGGE 20 MARZO 1864
SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

(V. *Atti del Senato*, N. 116)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98

e 99 e per modificazione dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1864 sul reclutamento dell'esercito.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale di voler prendere il loro posto.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. I membri dell'Ufficio Centrale sono rappresentati dal Relatore e dal Senatore Sappa.

Presidente. Do lettura del progetto di legge presentato dal Ministero.

(V. *infra*.)

L'Ufficio Centrale conchiude la sua relazione perchè sia respinto l'articolo 1, e vengano accolti gli articoli 2 e 3 che diverrebbero 1 e 2.

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Prima però di dare la parola agli oratori iscritti, farò presente al Senato che questa legge essendo di due soggetti assolutamente diversi potrebbe dar luogo a una doppia discussione generale, ond'è che se non intendono di fare osservazioni che colpiscano tutto il complesso della legge, io pregherei gli oratori che intendono di parlare specialmente sull'articolo 1 o sugli articoli 2 e 3 di riservare le loro osservazioni al momento in cui si discuteranno questi singoli articoli.

Due sono gli oratori iscritti, il signor Senatore Camozzi-Vertova in favore del progetto ministeriale, ed il signor Senatore Merini contro; ma credo che questi intendano parlare sull'articolo 1, e però se non hanno difficoltà ad opporre, accorderò loro la parola quando venga in discussione l'articolo 1.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono abrogati gli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854, salvi però gli effetti dell'articolo 99 per coloro che abbiano goduto già della dispensa accordata dal primo di detti articoli nelle leve anteriori alla pubblicazione della presente legge. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Da la parola innanzi tutto all'onorevole Senatore Merini, imperocchè intende parlare contro il progetto ministeriale.

Senatore Merini. Ho veduto con vera soddisfazione che la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha respinto la proposta dell'articolo 1 della legge, e mi associo intieramente alle sue conclusioni.

La legge proposta si appoggia al principio della eguaglianza, al bisogno di ripartire egualmente gli oneri fra i cittadini, principio giusto, principio più che ragionevole; ma ogni legge ha le sue eccezioni che paiono disuguaglianze odiose, e realmente non lo sono, perchè circostanze speciali creano posizioni che la legge deve rispettare.

Una legge che volesse mettere tutto a livello diventerebbe ingiusta ed oppressiva in quanto che lederebbe posizioni eccezionali; anzi ella stessa creerebbe disuguaglianze appunto col distruggere disuguaglianze esistenti nella natura delle cose.

Ora l'esenzione di cui si tratta ha propriamente nessuna ragione di essere? Ha turbato la coscienza pubblica? È in assoluta opposizione col principio dell'eguaglianza? Io non lo credo.

Prima di tutto osservo che l'esenzione accordata, non è accordata in favore di persone, ma in omaggio di un principio; infatti l'esenzione della leva abbraccia i ministri dei culti riconosciuti cattolici, dissidenti od israelitici.

In conseguenza è fatta in omaggio del principio religioso; e siccome in omaggio del principio umanitario si accordano altre esenzioni per esempio al figlio di madre vedova, al fratello che ha sotto le armi l'altro fratello, così per un principio sacrosanto d'umanità, e per un principio d'ordine diverso, il religioso, si accorda la medesima esenzione ai ministri dei culti, onde assicurare loro i mezzi per l'esercizio di culti rispettivi.

Quindi vedete che non vi è enormità, esorbitanza, dacchè avvi un riscontro anche in altre esenzioni accordate dalla legge; solo avvi una differenza nel principio; nell'una il principio umanitario, nell'altra il principio religioso. Ma questo principio merita poi questo favore? È tale da meritare il sacrificio quantunque parziale dell'uguaglianza?

Non parlerò della necessità di una religione in qualunque società, nè dei vantaggi che ne derivano; constaterò unicamente l'esistenza della religione come un fatto, come una proprietà dei cittadini.

Esiste, io domando, esiste una religione nella società? Questo è un fatto preesistente allo stesso fatto sociale. Questa religione per estrinsecarsi, per prodursi esteriormente che è quanto dire per convertirsi in culto, come ne hanno il diritto quelli che la professano, ha ella bisogno d'un sacerdozio, di un ministero qualunque? È anche questa una verità.

Da questi due principii, esistenza di una religione, necessità di un ministero per essa, deriva la conseguenza che lo Stato è tenuto di assicurare questa proprietà dei cittadini, e non lo farebbe, quando sottraesse i mezzi necessari all'esercizio del culto connesso al detto ministero.

Quest'obbligo, questo dovere fu sentito da tutte le nazioni cattoliche e protestanti, le quali colla esenzione resero omaggio al principio religioso di cui parliamo.

Eccovi pertanto il principio dello stato di teoria tradotto in pratica; eccovi il pratico apprezzamento che tutta Europa fece del principio di cui ci occupiamo.

L'Italia vorrà forse farsi maestra ed insegnare all'Europa che fu in errore, che ha disconosciuto il grande principio dell'eguaglianza? Veramente la pretesa è grande; parmi però arida, e forse è un po' orgogliosa in chi muove i primi passi nella carriera della libertà. D'altronde avvi forse il pericolo di meritare quell'umiliante risposta: *Magister doce te ipsum*.

Non basta però solo che l'esenzione sia accordata in omaggio del principio religioso, e che questo ne sia meritevole; è d'uopo anche dimostrare che è necessario.

Ecco il progresso logico dell'idea, perocchè se non fosse necessario, cesserebbe la causa della concessione.

Nemico delle esagerazioni, non dirò che debba interamente cadere il culto senza l'invocata esenzione, perchè vi sarebbe sempre qualcuno che aspirerebbe al sacerdozio fra gli esentati, fra i riformati; ma osservo che anche la società andrebbe a soqquadro, quando si rinvocassero le altre esenzioni accordate dalla legge, e che voi accordate con tutta ragione.

Qui si tratta non di una necessità assoluta fisica per così dire, ma di una necessità relativa morale, quella che nasce dal bisogno di evitare gravi inconvenienti.

Dirò quindi che la Chiesa si troverebbe molto a disagio, quando venisse rinvocato quest'esonero, in quanto che sono pochi attualmente quelli che aspirano al sacerdozio, ed havvi tutta la presunzione di credere che per l'avvenire saranno in numero ben minore.

Veggio che nella diocesi di Milano i novelli sacerdoti sono meno della metà di quelli che occorrono per riempire i vuoti lasciati dai defunti. . .

Su 60 o 70 morti, abbiamo 25, tutto al più, trenta

sacerdoti, e si che si tratta di una diocesi che ha un 1,150,000 abitanti circa. Ora se da questo numero per sè stesso insufficiente, se ne sottrae ancora, voi vedete a quali strettezze saremo ridotti.

Nè si dica, che compiuta la capitolazione militare possono aspirare al sacerdozio quelli, che scelgono questa carriera. Noi dobbiamo considerare gli uomini e le cose come sono. Dopo 6 o 8 anni passati nel mestiere delle armi si acquistano idee, si contraggono abitudini totalmente estranee al ministero ecclesiastico. Ve ne potrà essere qualcuno, ma questa è un'eccezione, e sopra di un'eccezione non dobbiamo fondare una legge. D'altra parte questo privilegio, questo favore accordato, non è poi vero che sia tanto oneroso alle moltitudini.

Ho udito ieri, che i dispensati possono essere 800, o 900 all'anno, ma se questi li ripartiamo su tutta la massa dei chiamati alle armi, se deduciamo quelli, che possono essere riformati, oppure esentati per altre circostanze, se distinguiamo quelli, che possono cadere nella 2. categoria, vedete, che il numero, che percuote quelli di prima categoria è ben scarso, e ben tenue l'onere imposto ad altri. Parmi quindi d'aver dimostrato, che il favore accordato colla esenzione dalla leva è accordato in omaggio di un principio, di un principio troppo meritevole, di cui ora specialmente si sente il bisogno, e che d'altronde non è un carico così pesante come si vorrebbe far credere.

Prego finalmente il Senato a riflettere se sia opportuna attualmente questa legge. Pur troppo vi sono divergenze, dissidii, tra il potere civile e l'autorità ecclesiastica. Si crede, e si dice, che il Governo italiano perseguita la chiesa: dobbiamo quindi essere interessati ad evitare tutto quello che può confermare questa credenza risparmiando perfino il menomo pretesto e specialmente dopo la convenzione del 15 settembre nella quale si lascia travvedere una tal quale possibilità di conciliazione. Questo provvedimento sarebbe inopportuno, perchè stabilirebbe una misura, che non fu adottata da nessuna nazione, quantunque in disaccordo col clero.

Aggiungerò un'altra cosa.

Supponete, che la legge venga approvata, e che siano chiamati i chierici alle armi: i vescovi, che si troveranno sprovvisti del clero necessario, ricorreranno a tutti i mezzi possibili per supplire alla deficienza, e specialmente ricorreranno ai supplenti: mancando i mezzi pecuniarii faranno appello alla carità dei fedeli, accennando la necessità causata dalla legge nuova. Quale credete voi che debba essere l'impressione, che farà questa notizia sull'animo delle moltitudini? Una impressione disgustosa, una opinione contraria al Governo, quasi che egli avversasse il clero, avversasse la religione.

Non aumentiamo le cause di dissidio, non aggiungiamo esca al fuoco: la legge fatta dal Parlamento subalpino, che pure era informato da principii liberali, parmi equa e giusta.

Che se mai per taluni fosse dubbia la ragione di

giustizia, io sarei quasi per far appello alla generosità; siate generosi, vorrei dir loro, non temete che vi venga rimproverata questa generosità come onere indebito imposto agli altri, imperocchè è appoggiata ad un principio rispettabile non solo, ma realmente rispettato dalle medesime popolazioni, a carico delle quali potrebbe forse ricadere. (*Bravo*)

Presidente. La parola è al Senatore Camozzi-Vertova.

Senatore Camozzi. Io non abuserò della bontà del Senato, e dirò pochissime parole in favore di questa legge che tende a togliere un privilegio che non ha ragione di essere, contro le proposte del relatore dell'Ufficio Centrale che lo vorrebbe mantenere.

L'onorevole generale Durando vi disse ieri che il numero dei dispensati dal servizio militare pel titolo di cui è questione, somma ad un dipresso a 927 individui all'anno, e quindi in un decennio il loro numero si può calcolare a poco meno di diecimila. Ora per quanto si voglia attenuare questo numero, non è men vero che altrettante famiglie ne sopportano il peso.

Nè vale la ragione che mette avanti il relatore dell'Ufficio Centrale riguardo alle surrogazioni, che queste pure non dovrebbero aver luogo pel principio dell'uguaglianza voluta dallo Statuto. L'effetto delle esenzioni dei chierici porta a ben diverse conseguenze nel fatto di quelle che portino le surrogazioni.

Un cittadino, col farsi surrogare manda un altro individuo all'esercito che ne fa le veci, e mentre procurasi con tal mezzo a questi un vantaggio, fa numero nel contingente assegnato al Comune. Pel dispensato apparentemente avviene la stessa cosa; ma non è così, giacchè nello stabilire i contingenti si calcolano ad un dipresso anco le esenzioni, e quindi non volendosi e non dovendosi avere un vuoto nello esercito per l'individuo dispensato, perchè richiamato dal Vescovo, parte altro individuo cui non spetterebbe. Il privilegio adunque dell'esenzione non può esser messo a confronto coll'autorizzazione data dalla legge di farsi surrogare.

Il relatore dell'Ufficio Centrale sorvola poi un poco troppo sulla questione, se l'esenzione di cui si tratta sia o non sia di danno alla Chiesa in ragione dell'incentivo che offre ai giovani delle classi meno colte d'intraprendere la carriera del sacerdozio. A me pare che su questo argomento avrebbe dovuto cercare di fermarsi un po' più, ma non lo fece, perchè certo avrebbe visto che se questo è il mezzo di reclutare qualche prete di più, non è certo quello di averne di migliori. Infatti molti giovani, obbligati ad abbracciare la carriera ecclesiastica coll'intendimento di sottrarsi al militare servizio, costretti nella loro volontà, abbracciano uno stato loro inviso, ed è facile dedurre da ciò le conseguenze. Nè si devono avere illusioni. Nelle campagne soprattutto si preferisce far abbracciare lo stato ecclesiastico ai figli, anzichè farli servire nel militare a vantaggio dello Stato: e ciò, non per l'idea religiosa, ma perchè dai più il

far il prete è considerato come un mestiere che dà prestò un utile alla famiglia. Coll'ammettere quindi il privilegio dell'esenzione dal servizio militare per chi è iniziato nella carriera ecclesiastica, anzichè servire al principio religioso, servesi ad un principio di interesse. È poi ingiusto mantenere questo privilegio in favore degli alunni di seminarii senza ammetterlo anche pe' giovani ancorchè distintissimi, che seguono altri importantissimi studii. La legge deve essere, sotto ogni riguardo, eguale per tutti.

Nè per me posso ammettere la ragione delle Missioni. Io applaudo a quei generosi, che nell'idea di togliere dalle barbarie i nostri simili e di diffondere il cristianesimo, affrontano sacrifici e pericoli d'ogni sorta; questi generosi meritano l'ammirazione di tutti, ma voi avete inteso dire che circa 10 mila sono gli individui che in un decennio sono dispensati dal servizio militare: ora ammettiamo, il che non è, che 2 mila che ne partano per le Missioni; a noi di questi restano ancora 8 mila che predicano fra noi ben altra legge non sia quella del Vangelo, che è la legge di cuore e del reciproco amore. Colla coscienza dunque di servire gli interessi della religione e quelli della giustizia, io voterò per la legge come è proposta dal Ministero.

Senatore **Slotto-Pintor**. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Slotto-Pintor**. Io non vorrei fare la menoma opposizione all'egregio e simpatico Ministro della guerra. Ma mi sforza a farlo l'amore del vero (*ilarità*). Dopo il discorso dell'onorevole Senatore Merini si rende più facile il compito mio.

Un bello e buono ingegno francese definisce il privilegio così: È il diritto acquisito d'interdire altrui lo esercizio di un diritto naturale.

Mi par che dica bene, e non so come entri in questa definizione l'esenzione dalla leva di un numero definito d'uomini destinati al ministero sacerdotale.

E dico *numero definito*, perocchè se a tutti che vestono abito talare si concedesse l'esenzione, molto vi sarebbe a dire.

Ma ristretta a un numero fisso di chierici designati dal Vescovo, nego sia privilegio, disuguaglianza in faccia alla legge.

E sia. Non disputiamo de' nomi. Il privilegio non è sacrilegio, e reputo incensurabile quello che volge a bene della società, per quanto torni utile a chi lo possiede.

Chiarirò il mio concetto con qualche esempio. Il capo della provincia e il sindaco non si possono sottoporre a processo senza il beneplacito del re. Non si accusano nè si catturano i Deputati o i Ministri senza il consenso o la deliberazione della Camera. Non si giudicano i Senatori nè i Ministri come tali se non se dal Senato. Sono veri e proprii privilegi questi? O non sono, o non guardano tanto il comodo del privilegiato, che meglio e più non guardino l'interesse pubblico?

Sotto lo stesso punto di vista facciamo buona la ina-

movibilità de' magistrati, la esenzione dei Giudici e degli inseguanti dal servizio della Guardia Nazionale.

Io mi accorgo di essere sovra adrucciolo terreno, allora principalmente ch'io bado al discorso molto piacevole pronunziato ieri dallo esimio nostro collega Senatore Giacomo Durando, il quale vestendo di forme poetiche una cotai sua prosa terribilissima, in quel subitico dei vagheggiati novanta milioni non esitò a proscrivere tutte le esenzioni, a condannare le femmine al servizio militare (*si ride*), guastando, per mio giudizio, me 'l perdoni l'ottimo generale, il concetto fondamentale di sei ordini distinti, intendo dire l'ordine filosofico, l'ordine storico, l'ordine giuridico, l'ordine morale, l'ordine sociale (*ilarità*).

E nondimeno, o Signori, a costo di parere l'uomo de' paradossi, dico e affermo che la società umana, come non può stare senza gerarchia, è a dire colla eguaglianza assoluta, aritmetica, del pari non può senza privilegi. Resta soltanto a vedersi se quel fatto o la immunità da quel fatto che chiamiamo privilegio abbia ragione di essere nell'utile dell'intera società, avvegnacchè, quando ciò avvenga, o non è propriamente privilegio, oppure giova mantenerlo. È un medicinale come tutti gli altri.

Vediamo dunque se la esenzione in discorso torni a utile o a danno della società.

Notiamo subito che la esenzione non è ristretta ai chierici di culto cattolico. Ma io parlerò di questi. Se lo Stato non dee mescolarsi di religione, non può ignorare che tutti i cittadini hanno una religione. La dichiarazione di una religione di Stato è pericolosa in quanto è una espressione di diritto, perchè viola, a mio modo di vedere, la libertà della coscienza. Ma in quanto è manifestazione di un fatto, non solo non è assurda, ma è necessaria. Ora il Governo sa che la religione di quasi tutti gl'Italiani è la cattolica. Non essendovi religione senza ministri, se l'Italia è cattolica, vuolsi avere ministri cattolici. Dunque il privilegio, se privilegio è, torna a bene della società.

E che sia così, voi chiamate alla milizia tutte senza distinzione le classi sociali, e fate bene; i sacerdoti no, e fate benissimo. I figli di Levi, formanti una casta, trattavano le armi combattendo col popolo e pel popolo. Ma ciò ripugna allo spirito mite del sacerdozio evangelico. Ben so che Agostino e Tommaso e Onorio III rispondendo a Pelagio prete, e il sinodo di Buda convocato nel 1279 da Filippo vescovo di Fermo e legato pontificio, fanno debito al clero di difendere colle armi la patria, quando sia imminente il pericolo, urgente il bisogno della difesa. Ma ciò non ha che fare collo stato normale della società, e ripeto che la milizia siccome professione di vita è aliena dallo spirito del sacerdozio cristiano. Il quale si lascia uccidere, se uopo, ma non uccide, e prega egualmente per gli amici e pei nemici, pe' vincitori e pei vinti, pel tiranno e per la sua vittima.

Perchè dunque, quello che si fa pe' sacerdoti non si dovrebbe fare per quelli che al sacerdozio s'iniziano?

Il sacerdozio vuole essere santo. Quanto sia pericolo di corruzione nella vita de' quartieri, non occorre che si dica. Verranno al sacerdozio già corrotti quelli che la Scrittura appella con frase enfatica, se volete, angeli del testamento? (*Segni d'approvazione*)

Di utile esperienza ci parlano. Mirabile accorgimento, la triste esperienza del male!

Il sacerdozio vuole essere dotto. La età della coscrizione militare è dagli anni ventuno agli anni ventinove, l'età propizia agli studi. Non addottorato prima, il chierico dimentica lo studiato, e va ad aumentare il numero de' preti da breviario. (*ilarità*)

Il sacerdozio vuole essere dotto. Scienza sopra tutte difficilissima è la teologia; e lasciate dire quelli che senza conoscerne paginetta la chiamano stazionaria. Non vi ha scienza più progressiva, non solo perchè tali sono le scienze accessorie, l'astronomia, la fisica, la medicina, la geologia, ma perchè lo è veramente in se stessa. Immutabile il dogma ma non il suo svolgimento, immutabile la fede ma non i motivi razionali della fede, immutabile la dottrina morale ma non il modo di insegnarla.

Sapete voi da che derivino in gran parte i mali della società presente? Derivano da che si studia ancora la teologia del medio-evo, la gretta teologia de' Mariana, de' Sanchez, de' Liguori, la minuta teologia da casisti, da rigattieri della scienza. È massimo interesse dello Stato lo avere buoni teologi. E voi li avrete quando, migliorate le discipline ecclesiastiche, cessate le diffidenze, per virtù degli eventi irresistibili il clero dovrà tornare alla teologia dei Padri Santi della Chiesa.

Qui fo punto, perocchè d'interessi religiosi non è caso di parlare, cotanto sono manifesti.

Io mi achiero adunque con piena convinzione cogli onorevoli signori dell'Ufficio Centrale, e se anco io sia qualificato uomo illiberale, dichiaro apertamente, che non voterò la legge, io vo' dire l'articolo primo, e prego voi, onorevoli Senatori, di non votarlo. (*Bravo, benissimo*)

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Signori, per diverse ragioni gli onorevoli Senatori Merini e Siotto-Pintor si fecero oppositori del progetto di legge intorno a cui si discute; lo sostenne all'opposto l'onorevole Camozzi.

Ora farò opera, in nome del Governo, di sottomettervi alcune brevi riflessioni.

Il Senatore Merini parlò della religione con quella pietà cristiana e quella sana filosofia che cotanto lo distinguono.

Rispetto i suoi concetti e soggiungo che il sentimento religioso è scolpito a caratteri incancellabili nell'animo degli uomini.

Ma da questo principio non deriva la conseguenza

che si debbano stabilire privilegi a favore del sacerdozio.

Il sacerdozio non deve trovare la sorgente della sua vita e il puntello della sua esistenza nei privilegi e nei favori.

Assai più nobile e più santa deve essere la cagione che spinge l'uomo all'altare; e la legge proposta onora assai più il sacerdozio che nol faccia l'eccezione che a favore di esso si propugna.

Ma si dice, se togliete le giovani piante che deggono successivamente riparare le breccie che la morte tutto-giorno fa nelle file del sacerdozio, finirete con estinguerglo, con danno della religione e della società.

È un argomento che il fatto smentisce, tra perchè una gran parte dei chiamati restano nelle famiglie, tra perchè non si fa alcuna eccezione per i giovani che si danno agli studi professionali, e tuttavia penuria non fu mai di medici, di avvocati, d'ingegneri e d'artisti.

L'amministrazione della giustizia, l'insegnamento ed altri simili uffizii sono pur cose indispensabili in ogni bene ordinata società. Ora ciò che si teme pel sacerdozio sarebbe già avvenuto per essi, se la temuta conseguenza avesse fondamento di ragione, ma poichè dalla legge di leva effettivamente non vennero danneggiati, così puossi parimenti esser sicuri che dando ad essa la chiesta estensione, l'ordine sacerdotale seguirà la sorte loro e non verrà a patirne.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se non cho, continuava il Senatore Merini, se gettate uno sguardo presso tutti i popoli dell'Europa, per osservarli nelle loro diverse religioni o forme di Governo, troverete che il principio di esimersi dal militare servizio coloro che si dedicano allo stato ecclesiastico è generalmente ammesso. Sarà dunque l'Italia, ei soggiungeva, la prima ad annunziare all'Europa questo nuovo principio, senza temere per avventura che a lei, che vuolsi fare da maestra, qualche amaro rimprovero non si facesse?

L'Italia senza pretendere di farsi maestra a chicchessia può ben pretendere di svolgere i principii dei suoi liberi ordini, o tanto più può aver questo diritto in quantochè in essa era nuovo il dispotismo, antica la libertà; se così non fosse stato, i miracoli che vedemmo non avremmo veduti.

Vere le cose che si sono narrate, ma le cagioni da cui derivano vogliono anche ricercare.

In alcune nazioni d'Europa, Chiesa e Stato, non distinti ma confusi, fino a vedersi entrambi soggetti a un solo capo, vivono di continue transazioni, nelle quali la giusta misura essendo impossibile a conservarsi, a volte ne trae vantaggi la Chiesa sullo Stato, a volte diversamente succede.

In altre nazioni la legge sulla leva, oltre i seminaristi, fa pure altri ordini di eccezioni; e però queste non assumono il carattere di privilegio, ma si confondono in una regola generale che stabilisce alcune categorie di eccettuati.

Ma da noi assai diversamente procede la cosa.

Noi proclamammo il principio *libera Chiesa in libero Stato*. Che se fummo primi in Europa a proclamarlo, di ciò la storia ci farà titolo di onore. Ma vanamente si proclamano principii se le leggi organiche non attendono ad attuarli. Cambrini dunque libera la Chiesa, ma non cerchi dalla potestà civile privilegi, esenzioni e puntelli.

Meno essa avrà preferenze legali, e più ne otterrà volontarie dal consentimento dei credenti; quanto più aprirà le porte dell'uguaglianza, tanto più otterrà la riverenza dell'universale, ed il sacerdozio ciò che perderà di potere l'acquisterà d'amore.

Superfluo poi il dire che da noi non essendovi altre categorie di cittadini eccettuati per ragione di professione, l'eccezione di cui discorriamo assumerebbe il carattere assoluto di privilegio.

Non si è trascurato di ricorrere ad argomenti di opportunità, e si è detto, che questa legge giungerebbe sgradita alle moltitudini, e che aspergerebbe di dolore i loro sentimenti religiosi.

Io sono convinto del contrario. Io sono convinto che questa legge è desiderata dalle moltitudini, e che proclamata, sarà da esse assai lietamente accettata. Si riguarderà come una legge benefica, come una legge che accomuna tutte le classi della società.

E poichè si è voluto andare col pensiero fra le popolazioni delle campagne, permettete, Signori, che vada per un istante anch'io nella capanna solitaria del contadino.

Or in quella capanna che animo farà la povera madre che vede il figliuol suo partire per l'esercito quando contemporaneamente vede escluso dal servizio militare il seminarista, sol perchè veste l'abito sacerdotale e dice di volersi consacrare al sacerdozio?

Perchè lui povera, essa dirà, mio figlio è soldato, ma il figliuolo di famiglia agiata potrà vestirsi da prete e dal servizio si liberò. E tanto più essa farà questo ragionamento, in quanto che il prepotente affetto materuo più che farle sperare pel figliuol suo gloria, le farà invece temere sventura. Credete voi, o Signori, che questo spettacolo accrescerà rispetto al sacerdozio, o non debba temersi invece che gli scemi la considerazione e lo faccia guardare con invidia e dispetto?

Narro in questo momento quel che ho veduto ed ho freschi ancor nella memoria molti lamenti di questo genere, soprattutto nei paesi ove la leva militare è una recente istituzione.

Adunque non è inopportuna la legge che vi si propone; lo sarebbe piuttosto l'eccezione che si vorrebbe conservare.

Che se dicessi che l'esenzione dei chierici non torna in danno di alcuno, perchè il loro numero se si toglie dal contingente non è rimpiazzato da altri, risponderci che questo argomento è più specioso che solido; imperocchè quando si chiede al Parlamento una quantità di nuovi soldati si misura anzitutto il bisogno e le esi-

genze del servizio, di tal maniera che sapendosi il numero di chierici che deggiono essere esclusi si chiede una quantità maggiore di quanto si chiederebbe se la esclusione non fosse.

Se lo Stato ha bisogno di 50 mila uomini, conoscendo che mille sono i chierici che caduti in questo numero, deggiono essere esclusi, chiede mille uomini di più.

L'esenzione dunque di cui discorriamo è un vero danno pel resto degli iscritti.

Signori! Il principio dell'uguaglianza è stabilito nello Statuto.

Tutte le leggi devono informarsi a questo grande concetto. Qualunque cosa che potrebbe sminuirne l'applicazione deve essere rigettata.

Che se in alcuni casi ricordati dall'onorevole Siotto-Pintor la legge per un ordine superiore di vedute attribuisce alcuni dritti ad alcuni ordini di funzionari nell'esercizio di determinate funzioni, questi dritti o derivano dallo Statuto, o non turbano il principio d'uguaglianza, perchè non offendono il dritto di nessuno. Ma per le cose dette, così non sarebbe del privilegio che si vuole abolito colla legge in discussione, perchè esso non deriva dallo Statuto, e non potrebbe altrimenti mantenersi, che aggravando la condizione degli altri cittadini.

Per la somma dunque di queste ragioni, io vi prego signori Senatori, di dare alla proposta legge il vostro autorevole suffraggio come già fece l'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori Senatori! Dopo le sentite parole degli onorevoli Senatori Merini e Siotto-Pintor, io credeva in verità che non sarebbe più questione di privilegio, nè di favori accordati al clero tuttavia le cose dette dall'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica m'impongono di rompere il silenzio, lasciando però al dotto Relatore dell'Ufficio Centrale il compito di rispondere con maggiore ampiezza alle osservazioni del signor Ministro.

Nel mio particolare mi restringo a sostenere, che di privilegio nel caso presente non esiste nemmeno vestigio, e questa opinione fu già ripetutamente riconosciuta non solo nelle relazioni che accompagnavano il progetto nelle precedenti discussioni, ma eziandio dai Senatori i più competenti i quali sempre furono unanimi nel proclamare in questa, come fu pure proclamato nell'altra aula del Parlamento, che l'esenzione accordata ai chierici non era a titolo di privilegio, ma a titolo di speciale servizio.

Signori! Io faccio osservare che in un grande Stato come l'Italia tutto non si riduce ad esercito o finanze: se si hanno interessi materiali che sono di grandissima importanza, si hanno pure interessi di un ordine superiore che meritano tutti i riguardi; quindi se le persone addette all'esercizio del culto religioso sono tolte dalla classe dei soldati che servono la patria per es-

scere applicate ad un servizio speciale, ciò non entra in alcun modo nel novero de' privilegi.

Vi osservava l'onorevole Ministro che queste esenzioni non si accordano né ai Magistrati, né al corpo insegnante, né a qualunque delle professioni che si adoperano per la società.

Signori, io vi domando: credete voi che finora siasi verificato il caso di mancanza di avvocati, di aspiranti alla carriera della magistratura, di aspiranti alle altre carriere scientifiche di cui la società ha bisogno? Certamente la risposta è facile; io credo che in tutte le carriere abbondano gli aspiranti molto più di quello che esistano impieghi.

Ma nella carriera ecclesiastica il caso è ben diverso; nella carriera ecclesiastica mancarono, mancano, mancheranno sempre più i soggetti.

A tale riguardo mi viene a proposito di dar lettura al Senato di un documento che mi fu trasmesso or circa un anno dal venerando Monsignor Vescovo di Susa. Io non conosco il Vescovo di Susa; egli mi fece l'onore di indirizzarmi queste osservazioni all'epoca che la legge veniva presentata al Parlamento. Il Vescovo di Susa dunque così si esprime:

« La legge che il signor Ministro della Guerra sta per far approvare dal Parlamento per la revoca della legge 20 marzo 1854, relativa alla dispensa dei chierici dalla leva militare, riempie il vescovo di costernazione, difatti lo stesso vescovo si trova da più anni in una penuria tale di sacerdoti che prova ogni stento a provvedere le parrocchie, mentre poi gli è quasi impossibile di avere interinalmente un economo di esse quando si rendono vacanti.

» Per antivenire alle tristi conseguenze di siffatta scarsezza di soggetti si è aiutato finora, sia collo stabilire il Seminario piccolo, che forma un Seminario solo col maggiore, fissando pel mantenimento dei fanciulli una pensione molto tenue a cagione della ristrettezza di fortuna delle famiglie di questi luoghi, sia col soccorrere gli allievi di detto Seminario maggiore colle poche rendite del medesimo.

» Quindi egli ha potuto finora ordinare un numero di sacerdoti almeno passabile pel servizio della diocesi, poichè la spesa piccola del Seminario e la dispensa dalla leva militare animò sempre i genitori a lasciare che i loro figli inclinati alla carriera ecclesiastica battano la medesima.

» Ora però egli vede che una legge, la quale privi il giovane clero del favore finora avuto della dispensa dalla leva pel servizio della religione, dovrà essere fatale per la sua diocesi, perchè sono certissime le angustie più o meno gravi di coloro che mandano i loro figliuoli nel Seminario.

» Il perchè egli lascia alla saviezza del Senato il considerare se potrà provvedere le parrocchie massime delle valli d'Oulx, Cesana e Bardonecchia. Il vescovo, dopo diciannove anni di governo della diocesi di Susa ne dispera, tanto più che nelle dette valli mai non en-

trò, e non potrà mai entrare un sacerdote di altre parti, per cagione del clima, e della lingua, e delle mancanze di rendite necessarie, ed altre cause giuste e certissime che mai non cesseranno.

» Adunque il vescovo ricorre con gran fiducia al Senato, ed a nome di quella povera diocesi lo scongiura ad allontanare da essa, se gli sarà possibile, un male così terribile quale è quello sovra descritto. »

Egli è chiaro, o Signori, che per formare un buon sacerdote non basta uno studio comune particolare; tutti sentiamo la necessità di aver sacerdoti distinti, fervorosi ed utili, che abbiano veramente lo spirito della loro vocazione. Ora io dico: nello stesso modo che per le armi speciali i giovani si addestrano in un collegio fin dall'età di 9, 10, 11 anni, onde riescire buoni ufficiali, ugualmente bisogna separare la gioventù che aspira alla carriera ecclesiastica ed avvezzarla a tutte quelle privazioni, a quella vita di sacrificio e di abnegazioni che forma il più bel pregio dello stato ecclesiastico.

Or dunque, Signori, come è mai da presumere che quella gioventù voglia destinarsi alla carriera ecclesiastica, quando ha l'incubo che a 20 anni sarà distolta da quella carriera nella quale aveva fatto tutto il precedente tirocinio, per essere sottoposta al servizio militare, per essere, come osservava l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, circondata da tutti quei pericoli di seduzione che sono inseparabili dalla carriera militare? come possiamo sperare di avere un buon sacerdote? Questo, Signori, è impossibile.

Ieri, l'onorevole nostro collega Senatore Durando, ci portava un esempio che non poteva essere più opportunamente scelto, l'esempio della sua famiglia, dove su quattro fratelli, due avevano preso la carriera militare, ed un altro la carriera ecclesiastica. Ebbene, o Signori! Lo Stato in questa famiglia ha guadagnato due distinguissimi ed illustri generali che ci gloriamo di possedere fra noi, i quali prestano un servizio utilissimo alla patria; ma intanto l'altro che chiamo pure generale, perchè lo è nel suo Ordine, io vel domando, quel degno e benemerito religioso, non ha egli pure resi servizi molto preziosi allo Stato coll'asciugare tante lacrime, col dare tanti prudenti consigli, coll'impiegare tutta la sua vita in sollievo dell'umanità e in apostoliche Missioni?

Dunque voi vedete, o Signori, che non tutti possono applicarsi collo schioppo al braccio ai servizi della patria, ma ciascuno nella sua sfera può prestare l'opera sua, e pagare il debito di cittadino.

E quando mi si viene a parlare di privilegio, perchè si esentano i chierici dalla leva per lasciarli dedicare allo studio della religione, della teologia; che è la scienza prima di tutte, e che deve dirigere l'uomo in tutta la sua carriera, io domando se non è egualmente dedicato al vantaggio della società, come lo è il militare. Si dirà che costoro potrebbero farsi surrogare.

Ma, Signori, è chiaro e manifesto che il clero si recluta generalmente in tutte le classi le più povere.

Cominciando dal nostro Divio Redentore che scelse i suoi apostoli tra i pescatori, noi vediamo che successivamente quasi tutto il clero, tranne qualche eccezione, in tutti i tempi si è sempre reclutato nelle classi popolari.

E noi abbiamo S. Vincenzo de' Paoli, il santo della carità per eccellenza, messo perfino nel Panteon da repubblicani francesi, il quale si gloriava di essere il figlio di un porcaro.

Come potranno adunque i contadini, con famiglie sovente numerose e ristrette, fornire surroganti a tre mila e duecento franchi? Ciò è impossibile: O avrete il rifiuto di tutte le classi per dedicarsi alla Chiesa, oppure non avrete quel clero pio e caritatevole, quel clero istruito che basti a soddisfare a tutti i bisogni.

Io sono lontano dal credere che il Ministero abbia voluto fare una legge ostile alla Chiesa; io credo che il Ministero mirando principalmente al punto di diritto costituzionale, abbia creduto di estendere anche al clero la prescrizione rigorosa dello Statuto. Ma sono tuttavia persuaso che le ragioni fin qui addotte, e che furono abbondantemente svolte da distinti oratori, persuaderanno il signor Ministro della Guerra a voler recedere da una disposizione che io credo non sia nemmeno nel suo cuore. Riflettiamo primieramente che il bene della religione non solo è bene individuale nostro, ma è bene di tutto il paese, e tutti i giorni di più noi sentiamo la necessità che un prete religioso moderi le passioni che in questi tempi si fanno veramente torbide, si fanno pur troppo pericolose e minaccevoli.

Io quindi non posso a meno di appoggiare le conclusioni dell'Ufficio Centrale.

Senatore **DI REVEL**, *Relatore*. Prima di tutto, Signori, mi conviene spiegare il come al banco dell'Ufficio Centrale trovinsi due soli Commissari.

I due, che vi siedono, respingono il progetto per quanto concerne l'articolo primo.

Manca il terzo a formare la maggioranza e questi si è il Senatore Galvagno, il quale prevedendo di non potere oggi intervenire in Senato mi diede l'incarico di spiegare il come, avendo da principio opinato per l'accettazione della legge, avesse poscia cambiato di opinione in conseguenza della convenzione del 15 settembre scorso, la quale mirando ad aprire la via ad una conciliazione con Roma rendesse meno opportuno ciò che oggi si volesse fare intorno alla leva dei chierici.

Ciò detto per quanto riguarda l'Ufficio Centrale, io debbo anzitutto sceverare la questione che si agita da un'accusa, che per me sarebbe di tanto peso da far sì, che abbandonassi le mie conclusioni, accusa cioè, che l'esenzione dalla leva, che si domanda di continuare in certi limiti a favore dei chierici, sia contraria allo Statuto, contraria ai principii che lo informano.

Se potessi soltanto supporre, che questa disposizione

fosse in contraddizione collo Statuto, io la ripudierei immediatamente: ma, Signori, questo non è.

Ogni principio, se vuoi che sia ragionevole, conviene non ispingerlo fino al suo estremo, altrimenti si cade nell'assurdo; e di tutti i principii si può dire la stessa cosa.

Se noi vogliamo che l'eguaglianza rispetto alla legge pronunziata dallo Statuto abbia un effetto tale, che non si possa per ragioni prepotenti dispensare dalla leva militare certi individui, allora conviene che noi andiamo oltre, e che da ogni altro peso che cade sui cittadini nessuno possa essere dispensato.

E così progredendo di questo passo, noi dovremo dire, per esempio, che nella guardia nazionale non vi debbano essere esenzioni, così, che non solo per ragioni d'ufficio, ma anche neppure per ragioni di qualità, uno possa essere esente.

Dunque dovremmo dire che i sacerdoti nel limite dell'età che è stabilita dalla legge per tutti i cittadini avessero a portare il moschetto, montare la guardia, ed occorrendo andare all'esercito, al fuoco come tutti gli altri.

La qual conclusione condurrebbe, progredendo, all'assurdo.

Non faccio cenno di una persona esente, perocchè non è conveniente, ma vi è, se non isbaglio, in fine della legge sul reclutamento dell'esercito una esenzione per una individualità speciale contro la quale non si richiama. Se fosse realmente contro al principio dello Statuto, nemmeno questa individualità dovrebbe essere compresa.

Dunque per me la questione che si mette innanzi col dire che si violi lo Statuto nel mantenere l'esenzione, io la escludo, e la escludo tanto più, perchè crederei fare ingiuria ed al Senato subalpino, ed alla Camera subalpina, se io ammettessi che essi avessero potuto violare lo Statuto approvando una legge che portava questa esenzione.

Messa adunque da parte tale questione, io entrerei nel fondo della legge medesima.

Io non salirò nelle regioni molto elevate nelle quali il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica è entrato nella sua forbitissima orazione: non entrerei nella questione di libera Chiesa in libero Stato, lascio che queste questioni siano disputate accademicamente, come lo sono ancora da coloro, che credono, che questa formola abbia una possibilità d'attuazione. Io stimo molto i due personaggi, i due ingegni che si contendono il pregio dell'invenzione di questa formola, l'egregio e compianto conte di Cavour ed il conte di Montalembert, ma credo, che nè l'uno nè l'altro sarebbero mai giunti ad indicare in termini precisi che cosa intendano per libera Chiesa in libero Stato. Intanto fin che questo principio possa essere attuato, io dico che, quanto a noi, sta ancora allo stato d'embrione, allo stato d'idea che non è tradotto in atto. Quando vedo come il Governo intenda di prendere una ingerenza in tutte le cose che

banno affinità colla Chiesa, non posso credere che siamo prossimi ad attuare il principio di libera Chiesa in libero Stato, quindi io mi riduco a termini molto più umili, e vengo a considerare la cosa dal lato della convenienza e dell'opportunità.

Non ripeterò quanto è già stato detto nella relazione, cioè che tutti i popoli d'Europa, tutte le nazioni hanno disposizioni speciali per quanto concerne la leva dei chierici, accordando cioè esenzioni o direttamente od indirettamente onde il sacerdozio possa rifornirsi.

Dirò, entrando più avanti nella questione, che se ben si considera la cosa non è poi di gran rilievo. Che cos'è che tanto ripugna? Che vi sia un'esenzione e che questa cada a peso di un altro; cosicchè l'individuo che avrebbe fatto parte della leva essendo chiamato come chierico dal vescovo, dia luogo ad un altro di partire in sua vece, e quindi che costui sottostia ad un peso che non avrebbe avuto se il giovane chierico fosse partito. Ma esaminando alquanto la nostra legge sul reclutamento, noi veggiamo che a differenza di molte altre leggi e segnatamente della francese; essa comprende tutti quelli che sono atti a portar le armi, e li vuole soldati, eccettuando solo quelli che sono inabili fisicamente e quelli che per ragioni di famiglia debbono rimanere a casa; ma comprende gli uni in una categoria che chiama la prima e gli altri in un'altra categoria che chiama la seconda. Quando il Governo fa la leva annuale, la fa di un determinato numero di soldati: per esempio abbiamo ora votato la legge sulla leva in cui si chiamano 46 mila uomini sotto le armi: questi 46 mila uomini debbono venir fuori, qualunque sia il numero delle esenzioni e qualunque sia il numero degli inabili, e non si chiude la prima categoria finchè non è uscito e completo il numero degli iscritti chiamati sotto le armi. Riguardo a costoro l'esenzione potrebbe recar danno; ma quanto agli altri di seconda categoria siccome questo numero non è determinato, perciò ancorchè vi sieno chierici nella seconda categoria, la loro esenzione non porta danno ad un altro, perchè non richiede un soldato di più; tutti quelli che sono abili al servizio, se non sono della prima categoria dovendo essere della seconda.

Dunque l'esenzione non può in ogni caso far torto che a quelli della prima categoria.

L'onorevole generale Durando ci diceva ieri che, dalle statistiche da lui consultate, il numero dei chierici che vengono esentati in ciascuna leva è di 917, e che sia tale, si capisce, poichè siccome la legge non accorda che un'esenzione su 20 mila abitanti, prendendo la proporzione su 22 milioni, noi avremo un migliaio circa di esenti.

Ma di questi 917 esenti non tutti cadono nella prima categoria.

La metà cadrà nella prima, l'altra metà nella seconda. Dunque sulla prima non rimangono che 400 o 500 che fanno partire un altro in loro vece; ma, siccome per godere della esenzione, bisogna che i vescovi

li reclamino prima della estrazione, ne consegue evidentemente che nel numero di coloro che avrebbero dovuto partire, ve ne sarà degli esenti per ragione di famiglia, ve ne sarà per ragione di infermità che li rendono inabili al servizio. Quindi su questi 500 di prima categoria forse ne rimangono 250 o 300 al più.

Dunque si tratta di 300 circa individui che sopra una popolazione di 22 milioni godono del favore di non essere chiamati a far parte del contingente per un caso abbastanza importante qual è quello del servizio della religione.

E notate, o Signori, che l'esenzione non è assoluta, essa dura soltanto sino ai 26 anni; se a quell'epoca l'esente dalla leva non entra negli ordini sacri, per cui non possa più recedere dalla carriera intrapresa, egli è chiamato e deve andare a fare il soldato.

Ora, o Signori, per un interesse come è quello (dobbiamo avere il coraggio di dirlo) della religione, non potete fare un'esenzione per 300 individui sulla totalità di 22 milioni, e credete che questo possa essere un favore insolito, un favore da non potersi tollerare?

Francamente io lo dico, se v'ha taluno cui questa considerazione non si affaccia a prima giunta, io credo impossibile di poter infondere in loro un modo diverso di pensare.

Siamo di buon conto: è veramente un interesse massimo quello di voler abolita quest'esenzione, la quale si riduce a termini così moderati?

No, io lo dico francamente, no; e credo che sarebbe sentito ben male, e non sarebbe considerato che come un affronto gratuito che si volesse fare ad un sentimento...

Voci. No! no!

Senatore **DI REVEL**, *Relatore* che è generale nella nazione (*rumori*), dico che sarebbe considerato all'estero in questi termini, cioè come l'aver voluto fare uno sfregio a quella religione che è pur quella che parmi stia in cima (*rumori di disapprovazione*) di tutti i doveri.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore a voler risparmiare queste parole che cadono naturalmente su coloro che hanno presentato il progetto.

Senatore **DI REVEL**, *Relatore*. Domando scusa all'onorevole Presidente; è la prima volta che mi sia occorso di sentirmi quasi quasi richiamare all'ordine.

Io dico che questo sarebbe considerato all'estero come uno sfregio, e dicendo questo non credo mancare a nessuno dei riguardi, a nessuna delle convenienze che si devono usare, e che ho sempre usato verso i miei colleghi, rispettando troppo il recinto in cui ho l'onore di sedere.

Quando mi servo di quest'espressione, me ne appello a tutti se io dico qualche cosa impropria; ripeto dunque che questo sarebbe considerato come uno sfregio, e quando esprimo un'opinione che credo possa mani-

feutarsi fuori paese, io credo di non fare cosa indebita riguardo a coloro che possono avere un'opinione diversa.

Mi riassumo e dico: si tratta di un oggetto che per se stesso non ha un'importanza grave rispetto a coloro che vengono chiamati alla leva, e che per altra parte ha un'importanza massima per un altro lato.

Nessuno ha fatto menzione, per quanto io sappia, di una questione che si connette con questa, ed è quella delle Missioni all'estero; ogni Senatore ha avuto sotto agli occhi una statistica delle missioni italiane nelle cinque parti del mondo, ed ha potuto vedere come queste hanno progredito da qualche anno a questa parte, e quali siano i vantaggi che recano alle popolazioni, e come il nome italiano suoni venerato là ove per lo passato era persino ignorato, e questo mercè questi sacerdoti i quali vanno a perigliare la loro vita in mezzo a mille disagi per apportare la civiltà e la parola del Vangelo; è evidente che laddove si togliesse l'esenzione dalla leva per i chierici, tutti coloro che non hanno i mezzi di mettere un surrogato, saranno costretti a partire soldati, e quindi tutti quelli che appartengono alla classe più umile della società, e che pur vestirebbero l'abito sacerdotale, non potranno più correre questa carriera.

Ora noi vediamo da questa statistica che i 9/10 dei missionari italiani, che sono nelle cinque parti del mondo provengono dai conventi, in ispecie dagli Ordini mendicanti, i quali in generale sono riforniti dalle classi inferiori della società, ed io non credo che per un principio così assoluto, così spinto, che finisce per diventare poco ragionevole, si voglia pregiudicare una cosa di tanta importanza.

Noi vediamo quali sono i sacrifici e quali le spese che il Governo inglese fa per le sue missioni nelle varie parti del mondo, e vediamo che mentre quei missionari sono portatori di Bibbie e di Vangeli, aprono anche relazioni colle regioni, in cui si recano, e delle quali poi l'Inghilterra trae immensi vantaggi; ed io credo che se il nostro Governo entrasse anche egli nella via di favorire con modi ben intesi i nostri missionari, non potrebbe trarre gran frutto per l'estensione delle nostre relazioni, e per la gloria d'Italia medesima.

Io quindi non posso che mantenere le conclusioni dell'Ufficio Centrale, che sono quelle di passar oltre sull'articolo primo di questo progetto di legge, votandone gli altri due.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, Relatore. Io credevo di essere l'ultimo a parlare, ma prendendo ancora la parola il Ministero, me la riservo egualmente.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi si conceda che aggiunga anch'io brevi parole a sostegno del progetto ministeriale.

Io credo che tutte le ingegnose e sottili argomen-

tazioni dell'onorevole conte di Revel non riescirebbero così facilmente a provare che il mantenere la immunità dal servizio militare in favore dei chierici non sia una offesa apertissima al principio d'egualità dei cittadini nel contribuire ai carichi dello Stato, principio....

Senatore Di Revel (con vivacità). Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia..... solennemente consecrato dallo Statuto, e mi confermo in questo mio concetto in quanto che quei casi di eccezione, a cui alludeva ingegnosamente il conte Di Revel per dedurre la conseguenza che il principio non sta inconcusso, sono tutt'altro, che quelli che si verrebbero a statuire mercè il mantenimento di una immunità, di un privilegio, dirò così, castico, il quale assumerebbe evidentemente il carattere di un'offesa flagrante al principio di egualità dei cittadini di fronte ai carichi dello Stato.

Aggiungerò un'altra considerazione morale, della quale, per verità, e con tutta schiettezza l'onorevole conte di Revel ha tenuto conto nella sua relazione, ed è che il privilegio si risolve essenzialmente in un incitamento dato soprattutto alle infine classi di trovar modo, abbracciando uno stato al quale per avventura non sono chiamati da spontanea e naturale vocazione, di sottrarsi artificiosamente dal militare servizio.

Ebbene questa falsa vocazione, mossa da un ignobile interesse (imperocchè ignobile posso ben qualificare il pensiero di sottrarsi al tributo di sangue che si annette alla difesa dello Stato) questa falsa vocazione, domando, è veramente utile d'incoraggiare? Non riuscirebbe dessa evidentemente a scapito del decoro e della dignità del clero stesso? Non dovremo noi spegnere questo mal seme il quale tenderebbe a contaminare la purità del clero, a diminuirne la gloria e lo splendore? Conchiuderò con un'ultima considerazione che a me pare di molto valore.

Si dubita forse che mettendo giù il privilegio in favore dei chierici si possano compromettere gli interessi della Chiesa in quanto alla carriera ecclesiastica? Io non sono di tale avviso, imperocchè quando il Governo rimarrà fedele al suo concetto dirigente, vale a dire alla separazione assoluta degli interessi della Chiesa da quelli dello Stato, la Chiesa ritiene in sé una tal forza di vitalità da non aver bisogno dell'aiuto dello Stato; la Chiesa potrà trovare nella potenza dell'associazione cattolica un sussidio bastevole a soccorrere a se stessa a sovvenire coi mezzi propri ai bisogni della carriera ecclesiastica, e quindi far fronte alle surrogazioni militari.

Parmi dunque che le considerazioni stesse tratte dagli interessi morali della Chiesa si riuniscono per raccomandare al Senato l'adozione della legge.

Senatore Di Revel, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, Relatore. Avrei desiderato che l'on. Guardasigilli, prima di venire a combattere le con-

clusioni dell'Ufficio Centrale a questo riguardo, avesse preso qualche concerto col signor Presidente del Consiglio per sapere quale fosse la sua opinione in questa questione, perchè l'opinione che il Presidente del Consiglio ha espresso quando questa stessa questione veniva agitata nel 1853 avanti la Camera dei Deputati è diametralmente opposta a quella che il Guardasigilli ha or ora espressa.

Dirò di più: io ho sott'occhio le parole precise della relazione, la quale si esprimeva in questi termini:

« La società non che progredire nell'incivilimento non potrebbe sussistere senza il sussidio della morale, a promuovere la quale occorre la religione che alla sua volta ha bisogno di appositi ministri; quindi presso tutte le nazioni, dove l'armata si forma per mezzo di leve, si è accordato l'immunità dal militare servizio ai giovani, che intendono dedicarsi al Ministero del culto. »

Io per me mantengo nel 1865 l'opinione che avevo nel 1853, e credo che le stesse ragioni per cui fu allora mantenuta questa esenzione sieno vevoli anche oggi, e stimo che il principio di osservanza dello Statuto fu serbato illeso dall'antico Parlamento Subalpino, quanto possa esserlo da un altro Parlamento, e ciò non pertanto l'esenzione venne mantenuta.

Non aggiungo altro, dico che queste ragioni non si chiariscono con orazioni, con argomenti più o meno concludenti, sono questioni che ognuno sente in se stesso, e le apprezza; quindi faccio fine, invocando dal Senato la conservazione di quel principio di giustizia, di moderazione, di quel principio detto conservatore, il quale debbe essere l'espressione di uomini assennati, e che è il risultato dei proprii convincimenti e della propria esperienza.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. In alcune questioni, diceva l'onorevole Di Revel, bisogna interrogare il proprio animo e poi decidersi. E questo facemmo noi tutti prima di far nostra la legge che si discute, e quest'appunto fec'io pria di decidermi a sostenerla. E ci convinchemmo ch'essa era richiesta dalla giustizia e dalla pubblica opinione, e che i principii religiosi non sono con essi in nessuna maniera offesi.

Che se fuori di questo recinto uomini appassionati e fanatici dicessero vedervi un affronto alla religione, risponderò che costoro non comprendono le santità di essa, la civiltà del tempo in cui vivono, e che dalla verità, per privato interesse, le mille miglia si diluogano.

Ora passo a parlar brevemente sull'osservazione che faceva l'onorevole Senatore Di Revel intorno alla presentazione che fu fatta di una simile legge alcuni anni or sono.

Io credo, o Signori, che il miglior servizio che poteva farsi a questa legge è il fatto ricordo.

E in vero, quando avvenne in altra epoca la presentazione cui si allude, si elevarono le stesse accuse che si elevano oggi; se non che, allora si parlava contro la limitazione del privilegio, oggi si avversa la abolizione di esso; ma se allora il Parlamento si credette nel dritto di principiare, oggi non si potrebbe con ragione pretendere che esso non avesse il dritto di compiere. Quanto si fa ora è la conseguenza logica di quanto si fece in quel tempo.

E poichè l'onorevole Di Revel ha voluto ricordare quanto disse in quella occasione il Ministro della Guerra, l'illustre generale Della Marmora, io dirò alla mia volta che l'opera sua nello svolgimento di queste due leggi, a dieci anni di distanza, deve tornargli a grandissima lode. Imperocchè l'opportunità delle leggi muta secondo i tempi, i bisogni e le istituzioni politiche e civili delle nazioni. Solo è immutabile la legge della verità. Che diremmo di un uomo di Stato se nel giudicare l'opportunità delle leggi non curasse le avvenute mutazioni sociali, le nuove esigenze e i cresciuti bisogni!

Peel, avversario un tempo del libero scambio, quando vide giunto il giorno di attuarlo, ne divenne il difensore animoso. E Peel fu ammirato dal mondo.

Senatore Di Revel, Relatore. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica..... Io non credo, Signori, di dover dire di più su questa materia; ma non potrei chiudere queste mie osservazioni senza meravigliarmi della sorpresa che dissero alcuni Senatori di aver provata, in veder messa innanzi questa legge dopo la convenzione del 15 settembre. Ma da quali principii si fa derivare la conseguenza che quella convenzione dovesse influire in qualche maniera sull'organizzazione dello Stato? Io rigetto completamente questo genere di argomentazioni, e crederei di offendere la dignità del Senato e della Nazione se mi ci volessi intrattenere. Per me questa è una nuova ragione per chiedervi che approviate la proposta legge.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Siccome il signor Senatore Di Revel ha fatto allusione alle parole dette dal Ministro della Guerra....

Senatore Di Revel, Relatore. Io alludevo al Ministro della Guerra d'allora e che è ora Presidente del Consiglio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se ho ben compreso, l'onorevole Senatore Di Revel fece alcune allusioni, le quali farebbero supporre per avventura che questa legge non fosse stata seriamente discussa nel Consiglio dei Ministri.

A questo io mi permetterò di rispondere, che la questione è stata ponderatamente esaminata e discussa nel Consiglio dei Ministri, raccogliendo, come accade in tutte le questioni gravi, la unanimità dei suffragi.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. La contraddizione sussiste sempre.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore **Sappa**. Avevo domandato io la parola.

Presidente. Prima l'aveva chiesta il signor Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. La cedo.

Senatore **Sappa**. Dirò due parole siccome membro della maggioranza dell'Ufficio, principalmente per dar ragione del mio voto.

Primieramente io convengo col signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che nello stesso modo con cui si è limitata una volta l'esenzione dei chierici dalla leva, si potrebbe anche togliere quando ne fosse dimostrata la necessità, ma è questo che io mi aspettavo di sentire dimostrato dal Ministero, il quale pretende di aver proposto questo progetto, e che difatti lo sostiene; ma questa dimostrazione per dir vero non l'ho saputo scorgere nelle parole dei signori Ministri.

Il solo argomento che fu messo innanzi più recentemente dall'onorevole Guardasigilli, è quello che questo privilegio è ingiusto, che è odioso, che è un privilegio contrario ai principii che reggono lo Stato.

Se il signor Ministro Guardasigilli fosse stato presente al principio della seduta, io credo che avrebbe inteso degli argomenti da alcuno dei Senatori che presero la parola nel senso dell'Ufficio, per cui forse avrebbe creduto che questo suo scrupolo era eccessivo, e si sarebbe fors'anche indotto a convenire coll'opinione della maggioranza dell'Ufficio.

Ed invero il signor Ministro, non giudicando fors'anche abbastanza solido il terreno sopra cui aveva iniziato il suo ragionamento, ha tosto cangiato sistema e si piegò ad un ordine di considerazioni più spirituali, ed ha creduto che fosse ufficio nostro di cercare di avere dei sacerdoti i quali allontanassero ogni aspetto di indursi a questa carriera per fini mondani; io ammiro questo nuovo scrupolo del signor Ministro, ma dico che veramente i vescovi che sono più di noi competenti in questa materia non l'hanno, ed io mi pongo quindi senza scrupolo dalla parte loro.

Sono poi perfettamente d'accordo col signor Guardasigilli quando dice che la Chiesa non ha bisogno dei nostri aiuti e che nonostante le nostre leggi essa saprà trionfare, e in questo sono perfettamente d'accordo con lui; ma non perciò ne segue che noi siamo giustificati se facciamo leggi che siano in opposizione colle giuste esigenze della religione.

Dirò poi che io mi sono indotto ad aderire all'opinione della maggioranza dell'Ufficio appunto per la considerazione che fu messa innanzi dal Senatore Siotto-Pintor, ed è la necessità di avere sacerdoti istruiti in ogni parte dello scibile umano, imperocchè tutte le scienze, come il signor Ministro della Pubblica Istruzione sicuramente mi insegna, hanno una attinenza somma alla teologia che è la scienza di Dio; ora se il

clero che deve condurre i fedeli nelle vie religiose, si trovasse tanto in disaccordo colla scienza del tempo in cui si vive, colla scienza che informa lo spirito dei fedeli a cui deve servire di guida religiosa, io credo che avremmo sicuramente dei pessimi sacerdoti, i quali fallirebbero alla grande loro missione.

Ora mi pare che l'onorevole Siotto-Pintor abbia ben dimostrato che l'età appunto che è più acconcia per fare studii serii si è quella in cui il giovine è chiamato al servizio militare. Se vedessi che la necessità del paese fosse tale che richiedesse anche per un tempo eccezionale il sacrificio di questa esenzione, direi: se i tempi sono così gravi e difficili, naturalmente si deve mettere in disparte l'interesse meno premuroso da quello che è più urgente; ma io non vedo che si possa invocare in questo momento cotesta considerazione, e in questo senso io credo siano opportunamente stati invocati, da alcuni che hanno parlato dell'interesse di mantenere questa esenzione, gli ultimi fatti succeduti, voglio accennare alla Convenzione del 15 settembre. Sicuramente che quell'atto ci fu presentato come un avviamento al ravvicinamento colla Santa Sede. Ci fu anche raccomandato come un modo di assicurare al paese una pace sicura e durevole. Ci fu persino rappresentato come un pegno del disarmo. Io dico adunque che quelli che hanno invocato quella Convenzione come un motivo per non dar luogo alla abrogazione di una esenzione che è sempre stata riconosciuta opportuna e che esiste presso altre nazioni delle quali io non credo avremo la pretesione di essere più avanti in civiltà, non si siano serviti di un argomento tanto leggiero, e che si possa dire fuori proposito.

Io dunque conchiudo che non ho inteso allegare da alcuno che abbia sostenuto questa legge una ragione che possa essere di gran peso; e per contro riconosco la necessità che il clero sia istruito e sia educato e sia infine all'altezza dei tempi in cui vivono i fedeli ai quali è chiamato a servire di esempio e di guida; io vedo che in nessun paese si è pensato a rimuovere questa esenzione, per cui dobbiamo credere sia stata giudicata giusta ed opportuna. Vedo che ci avviamo ad un'epoca che è sperabile sia di pace e non di guerra. Per questi motivi non credo si debbano adottare provvedimenti che coll'apparenza di abolire un privilegio, ben considerata la cosa, sono di natura essenzialmente eccezionali; e perciò mi dichiaro opponente al provvedimento proposto dal Governo.

Presidente. Non essendovi più alcun Senatore iscritto sull'articolo in discussione, provocherà il voto del Senato sul medesimo.

Leggo l'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, non è approvato.)

« Art. 2. I sotto uffiziali di qualunque arma ed i carabinieri Reali anche non graduati, i quali servano per conto proprio, ed abbiamo percorso i primi cinque anni

della loro ferma, sia d'ordinanza, che provinciale, possono essere affidati di proseguire il militare servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè si assoggettino a contrarre in servizio d'ordinanza una nuova ferma a decorrere dal giorno del loro assoldamento, e riuniscano le condizioni di età voluta dal numero 1, e quelle stabilite dai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1854. »

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. I Reali Decreti del 15 gennaio 1863, numero 1118, e del 7 novembre stesso anno, numero 1619, relativi all'assoldamento dei sotto ufficiali delle classi 1853, 1836 e 1837 sono convalidati. »

Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'articolo tre.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Prima di passare alla votazione di questo progetto di legge per squittinio segreto, io proporrei al Senato di discutere il progetto di legge n. 215, relativo alla vendita all'Asta pubblica della tenuta *Torre di Coceno* spettante all'Università di Bologna, progetto di utilità locale, e che probabilmente non darà luogo a discussione così si potrà poi procedere alla votazione a squittinio segreto con una chiamata sola di amendue i progetti di legge.

Senatore **Araldi Erizzo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Araldi Erizzo**. Avrei domandato la parola per sostenere l'articolo 1 della legge ora discussa, se non mi cososcessi inesperto oratore, non già per incertezza d'opinione, ma per temenza di non avere la simpatia e la tolleranza dei miei colleghi sopra un argomento tanto grave.

Dichiaro però che io darò la palla nera a questa legge per non essere stato approvato il primo articolo della medesima.

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge che ho indicato e che porta il n. 215.

Art. 1. « È autorizzata la Reggenza della Regia Università di Bologna a vendere la tenuta denominata *Torre di Coceno* spettante ad essa Università.

« La vendita dovrà farsi per asta pubblica colle formalità prescritte dalle leggi e sulle basi della perizia del 20 luglio 1864, compilata dall'ufficio del genio civile della provincia di Bologna. »

(Approvato.)

Art. 2. « Il prezzo che si ricaverà da detta vendita, dedotta la somma necessaria a soddisfare i debiti contratti dalla predetta Università, sarà investito in cartelle del debito pubblico, intestate alla Università medesima, la cui rendita verrà destinata a beneficio de'suoi stabilimenti scientifici. »

(Approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto.

Prima però leggerò al Senato l'ordine del giorno per lunedì.

1. Spese pel prosciugamento del lago d'Agnano.
2. Spesa straordinaria sul bilancio dei lavori pubblici da erogarsi in lavori di difesa a fiumi, laghi e canali.
3. Disposizioni relative ai sequestri degli stipendi e delle pensioni.
4. Spesa straordinaria sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per riparazioni e consolidamento d'argini in seguito alle piene del 1864.
5. Spesa per collocamento di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli, e da Torino a Firenze.
6. Spesa straordinaria sui bilanci 1865-66 della guerra per l'acquisto di materiale d'artiglieria.
7. Trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici a quello della guerra per costruzione di un fabbricato ad uso militare in Livorno.
8. Convalidazione di maggiori spese, e spese nuove e per annullamento di crediti sul bilancio 1863 del Ministero della guerra.

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 e modificazione dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Votanti	79
Voti favorevoli	53
Id. contrari	26

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per la vendita all'asta pubblica della tenuta *Torre di Coceno* spettante all'università di Bologna.

Votanti	80
Voti favorevoli	70
Id. contrari	10

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).

CCIX.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Lettera del signor Pietro Rossi per omaggio al Senato di un esemplare della Divina Commedia da lui ristampata — Discussione del progetto di legge pel prosciugamento del lago d'Agnano — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo unico — Discussioni del progetto di legge per disposizioni relative ai sequestri ed alle cessazioni degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864 — Censo di alcune petizioni intorno al progetto, fatto dal Senatore Castelli E., Rel. — Considerazioni del Guardasigilli a sostegno del progetto ministeriale, combattute dal relatore — Presentazione di quattro progetti di legge — Osservazioni del Ministro di Finanze e risposte del Relatore — Proposta di rinvio, sulla quale parlano il Relatore, il Senatore Di Pollone e il Ministro delle Finanze — Rinvio del progetto all'Ufficio Centrale — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci 1865 e 1866 per acquisto di materiale di artiglieria — Proposta del Senatore Arrivabene sull'ora delle sedute, combattuta dal Senatore Di Pollone e respinta dal Senato — Squittinio sulle due leggi, prosciugamento del lago d'Agnano e autorizzazione di una spesa straordinaria per acquisto di materiale d'artiglieria, annullato per mancanza di numero.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono il Ministro di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Questore*, Orso Serra dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Si leggono le lettere dei Senatori Imperiali e Camozzi-Vertova colle quali domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

Si dà lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore, *Questore*, Orso Serra legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3759. Il Consiglio comunale di Palazzuolo (Firenze) domanda che venga eccettuato dalla soppressione delle corporazioni religiose il conservatorio delle maestre di Acquadato. »

« 3760. L'ingegnere Bernardino Barone di Lucca porge al Senato motivate istanze perchè voglia respin-

gere l'art. 11 del progetto di legge relativo all'ordinamento delle ferrovie del Regno. »

Presidente. Hanno fatto i seguenti omaggi al Senato:

Il signor David cav. dott. Carlotti, d'alcuni esemplari d'una sua *Statistica della provincia di Grosseto*.

La deputazione provinciale di Pesaro e Urbino, di un *Progetto di ferrovia metaurense da Fano ad Arezzo*.

Il sindaco di Potenza, di un opuscolo per titolo: *La Basilicata ed i progetti di una nuova circoscrizione giudiziaria*.

Il Prefetto di Massa e Carrara, di una *Memoria, del prof. Carlo Magenta, sulla industria dei marmi di Carrara, Massa e Serravezza*.

Inoltre l'editore signor Pietro Rossi di Mondovì facendo omaggio al Senato d'una stupenda sua edizione della *Divina Commedia di Dante*, scrive:

« Eccellenza,

« Non appena il Municipio di Firenze deliberò solennizzare il terzo centenario della nascita dell'immortale

Dante Alighieri, io posi mano all'edizione della Divina Commedia di quel Grande, già da molto tempo da me ideata, a tanto eccitandomi l'onore della famiglia, l'amore della Patria, e il desiderio di pagare nella pochezza mia, senza mirare a dispendio ed a retribuzione di sorta, un tributo al Genio Italiano; dedicando le copie impresse ai savi e generosi che contribuirono e contribuiscano al bene della Patria nostra.

Nella fiducia che questo mio lavoro incontrerà un benevolo gradimento, ne faccio omaggio al Senato del Regno nel presente volume, che ho l'onore di rassegnare a V. E., in un colla espressione del più alto rispetto con cui mi protesto:

Dell'E. V.

Mondovi, il 28 aprile 1865.

• *Umil.mo ed obb.mo servitore*
PIETRO ROSSI. »

Il volume porta la seguente iscrizione:

Alla
Camera dei Senatori
Del Regno italiano
Questo Libro
Pubblicato nel maggio del 1865.
Per Firenze
E per l'Italia tutta
In solenne attestato di alta stima
Offeriva
L'Editore Pietro Rossi
Da Mondovi.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
PEL PROSCIUGAMENTO DEL LAGO D'AGNANO.

(V. *Atti del Senato*, N. 223)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione relativa al prosciugamento del lago di Agnano, del quale do lettura:

Articolo unico.

« È fatta facoltà al Governo di dare completa esecuzione alla convenzione stipulata fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e il Ministero delle Finanze da una parte, ed il signor Domenico del fu Domenico Martuscelli, rappresentato dal signor Luciano fu Francesco Martorelli, come consta dall'atto di procura del 7 maggio 1864, rogato Giovanni Battista Bonucci, notaio in Napoli, dall'altra, per il prosciugamento del Lago di Agnano nella provincia di Napoli, e pel bonificamento delle terre demaniali circostanti, nonchè di quella che si otterranno per l'essiccamento del lago. »

Se non si fa speciale proposta, tralascierò di leggere l'allegato annesso a questo progetto di legge.

È ora aperta la discussione generale su questo articolo unico.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'Ufficio Centrale nel dare la sua piena approvazione a questo progetto di legge ha fatto un'osservazione, alla quale è debito del Ministero di rispondere, avendo anzi egli formulato una categorica domanda con queste parole: « il vostro Ufficio desidererebbe ottenere su questo punto esplicita e formali assicurazioni. »

Ecco il punto di che si tratta.

Quando il Luogotenente del Re nelle provincie Napolitane, Commendatore Farini, pel primo prescriveva: che doveasi prosciugare il lago di Lagnano, onde togliere quel grande fomite di infezione, prescrisse in pari tempo che allo sbocco dei Regi Lagni, a poca distanza dal Volturmo, ed in laghi appartati si facessero fare delle gore, o maceratoi artificiali, onde supplire al bisogno che ne risultava coll'essiccamento del lago di Agnano.

L'Ufficio Centrale fa su questo rapporto le seguenti riflessioni:

« Il vostro Ufficio Centrale unanime preferirebbe, che lo Stato neppure provvisoriamente non si gettasse in ispese e speculazioni, che all'industria privata devono essere al tutto abbandonate e se crede che per ora non si possa supplire a questo grave bisogno dell'agricoltura fuorchè nei modi e nel luogo indicati nel Decreto Luogotenenziale, piuttosto ceda per via d'incanti all'industria privata quell'opera e il lucro che possa derivarne. Così anche col prezzo che ritrarrà da quella cessione potrà ristorarsi in buona parte della perdita del provento che ora ritrae dalla macerazione della canapa nel lago di Agnano, »

Oggi giorno siamo sotto questo rapporto in una condizione affatto speciale.

Nel lago di Agnano si macera annualmente una quantità enorme di canapa: basti per darne un'idea il dire che una tenue tassa che si percepisce per ogni carro di canape, frutta la somma di lire 40 (m il che si risolve nel dire, che devono essere molte ma molte migliaia di carra di canapa che devonsi macerare in quel lago.

È troppo chiaro che era obbligo del Governo, il quale proponeva sopprimere queste macerazioni, di pensare in un modo o nell'altro a provvedere di altri maceratoi, per quanto era possibile.

Il tempo stringe e stringe assai; tuttavia io non ho mancato di chiamare prima d'ora l'attenzione dell'Amministrazione delle bonifiche sopra questo oggetto; ed essa ha risposto che il luogo più opportuno è ancora sempre quello delle vicinanze dello sbocco dei Regi Lagni e del lago Patria; essa spera poi che mettendovi il personale necessario e spingendovi i lavori con attività si possa già in quest'anno offrire almeno in parte luo-

ghi opportuni per detta operazione; quanto al rimanente si ripartiranno nei maceratoi privati; quello che è ben certo, si è che obbedendo io alla legge, non permetterò assolutamente che si maceri nel lago di Agnano.

Ora vengo al quesito più speciale dell'Ufficio Centrale, cioè di preferire che sia l'industria privata che si incarichi.

In termini generali, ossia se si pone questo come norma, io l'accetto, ma come ogni legge ha la sua eccezione, mi permetta l'Ufficio Centrale che io le faccia osservare, che non potrei fin d'ora assumere quest'obbligo in modo assoluto. Se il Governo non provvede, esso ha luogo a temere con fondamento che i privati acciano i maceratoi troppo vicini agli abitati perchè più comodi e più lucrosi per essi, con che in realtà si verrebbe ad infestare altri luoghi più che oggi non lo sono, e lo scopo principale andrebbe fallito. Il vendere o cedere poi a privati le foci dei Regi Lagni e terreni necessari per il prosciugamento della canapa darebbe luogo a possibili complicazioni nel caso si vendessero tutti quei terreni bonificati.

Per queste ragioni parmi che un impegno formale fin d'ora non si possa nè si debba prendere.

Io terrò conto della raccomandazione; non prenderò provvedimento alcuno senza consultare il Consiglio delle Bonifiche, e così parmi che farò il meglio possibile in questo caso che ha le sue complicazioni.

Presidente. Se nessuno domanda la parola rileggerò l'articolo per passare poi allo squittinio segreto. *Vedi sopra.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER DISPOSIZIONI
RELATIVE AI SEQUESTRI E ALLE CESSIONI
DEGLI STIPENDI E PENSIONI
ANTERIORI ALLE LEGGI
14 APRILE E 17 GIUGNO 1864.

(V. *Atti del Senato*, N. 218).

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per disposizioni relative ai sequestri e alle cessioni degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864.

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

L'articolo di legge presentato dal Ministero è del tenore seguente:

Articolo unico.

« Le cessioni ed i sequestri anteriori alla promulgazione delle leggi 14 aprile, N. 1731, e 17 giugno 1864, N. 1807, da queste leggi vietati, sugli stipendi, paghe, o pensioni di riposo spettanti agli impiegati civili, agli ufficiali militari di terra e di mare, ed agli impiegati loro assimilati, non potranno sortire effetto tranne che per gli arretrati, e per quella parte di rata soltanto in corso di maturazione al tempo della promulgazione del-

l'una o dell'altra delle accennate leggi, ferma l'autorità della cosa giudicata. »

L'Ufficio Centrale ha emendato questo articolo che propone colla seguente redazione:

Articolo unico.

« Le cessioni di stipendi e i sequestri meramente conservativi così sugli stipendi come sulle pensioni, anteriori alla promulgazione delle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, N. 1731 e 1807, da queste leggi vietati, non potranno sortire effetto, tranne per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione al tempo della promulgazione dell'una e dell'altra delle accennate leggi, ferma, in tutti i casi, l'autorità della cosa giudicata e l'efficacia di speciali autorizzazioni legittimamente concesse dal potere sovrano. »

Domanderò al Ministero se accetta questa variazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il sistema...

Senatore Castell E., Relatore. Mi permetta, domando la parola: ci sono diverse petizioni su questo progetto. Se crede il signor Presidente riferirò su queste petizioni prima che si intraprenda la discussione del medesimo.

Presidente. Do la parola al signor Relatore.

Senatore Castell E., Relatore. Una petizione è sottoscritta da Abramo Ruom di Firenze, il quale prega il Senato acciò il progetto di legge per disposizioni relative ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi e delle pensioni venga modificato nel senso che non abbiano ad essere lesi i diritti acquistati precedentemente da creditori.

Una seconda petizione è di Leoncini Giuseppe di Acqui, residente in Torino, il quale fa istanza acciò il progetto di legge relativo ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi degli impiegati venga modificato nel senso che non abbiano ad essere lesi i diritti prima d'ora acquisiti dai creditori, e domanda inoltre di esser raccomandato al Ministero di Grazia e Giustizia onde ottenere un posto di usciere.

Con una terza petizione finalmente Giuseppe Tortora, usciere in Torino, domanda che nel progetto di legge relativo a disposizioni sui sequestri degli stipendi e delle pensioni vengano introdotte delle modificazioni, mercè le quali siano salvati i diritti da lui precedentemente acquistati.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il sistema modificato che l'Ufficio Centrale sostituisce a quello del progetto ministeriale, tenderebbe a lasciare insoluta una questione che importa sciogliere e nell'interesse di una classe estesa d'impiegati, e nell'interesse dei terzi e delle relazioni stesse dello Stato cogli impiegati e coi creditori di tal che io considero questo progetto degno della maggiore attenzione del Senato.

È desiderabile che una soluzione intervenga, e che intervenga una tal soluzione, la quale conciliando il conflitto dei vari interessi, ponga soprattutto il Governo,

la finanza in grado di sbrigarci da una falsa ed anormale posizione. Spiegherò il mio concetto.

L'Ufficio Centrale ha considerato le due parti racchiuse in questo progetto di legge, l'una che tocca i sequestri degli stipendi anteriori alla legge del 1864, l'altra che riguarda la cessione delle pensioni. Sulla prima parte, l'Ufficio Centrale è andato ad opposta sentenza dal sistema ministeriale che ottenne il suffragio della Camera elettiva, ed ha ragionato così. L'Ufficio nota che la legge del 1864 non potrebbe spiegare impero su quelli stipendi per i quali sieno intervenuti sequestri, sequestri che sieno per avventura passati fino allo stadio della aggiudicazione del valore sequestrato ai creditori. Tal che l'Ufficio Centrale fa questa distinzione: o i sequestri caduti sugli stipendi degli impiegati si limitano ad atti meramente conservativi, ed allora han potuto cadere sotto le disposizioni della legge del 1864; o hanno ricevuto l'espletamento, mercè l'aggiudicazione degli stipendi ai sequestranti, ed allora l'Ufficio Centrale crede che il sequestro debba sfuggire all'impero della legge del 1864, perchè questa non potrebbe avere effetto retroattivo.

Quanto a me, Signori, io credo che le osservazioni dell'Ufficio Centrale avrebbero certamente un valore, anzi non ammetterebbero replica, ove si trattasse di questioni dominate esclusivamente dai principii di diritto comune; ma io credo che versiamo in caso affatto eccezionale.

La questione degli stipendi va considerata colla scorta di altri principii.

Che cos'è lo stipendio? Lo stipendio dell'impiegato rappresenta il corrispettivo e la retribuzione di un servizio pubblico. Ciò vuol dire che nè allo Stato può negarsi la facoltà di modificare, invertire, cangiare anche le condizioni dello stipendio stesso; nè l'impiegato acquista un diritto irrevocabile: talchè egli non possa per le nuove esigenze del servizio soffrire una diminuzione o anche la perdita dello stipendio stesso.

Si vuole poi considerare la posizione dell'impiegato rispetto al terzo che seco lui ebbe a contrattare. Certamente il terzo non può cangiare le relazioni dell'impiegato col Governo, per conseguenza egli volontariamente si espone a tutte le vicende cui lo stipendio va soggetto. Al terzo adunque che con l'impiegato facciasi a contrattare bene si applica la regola di diritto: *Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis*. Sotto quest'aspetto io credo non abbia fondamento la distinzione che l'Ufficio Centrale vorrebbe introdurre in fatto di sequestri di stipendi; distinguendo cioè i due casi del sequestro e come atto conservativo e come produttivo dell'aggiudicazione al creditore sequestrante.

In quanto poi alla seconda questione, della cessione cioè delle pensioni avvenuta anteriormente alla legge del 1864, confesso anch'io che si possono muovere obiezioni più gravi.

Si può, come ha ben notato l'Ufficio Centrale, considerare la pensione come qualche cosa che non ha

nulla di comune collo stipendio, è questo un diritto il quale può certamente formare materia di contrattazione senza che si abbia a temere l'intervento del Governo con una legge posteriore; è questa l'argomentazione dell'Ufficio Centrale. Io credo però che si possa rispondere, che la legge del 1864 intorno alle pensioni mirò ad equiparare la sorte degli stipendi a quella delle pensioni, mossa da considerazioni di ordine pubblico che solo potrebbero giustificare il principio dell'insequestrabilità accomunata così agli stipendi come alle pensioni.

Che cosa intese allora di fare la legge?

Intese di intervenire nella disposizione così degli stipendi come delle pensioni; intese insomma di circondarle di alcune cautele, e supplire ella stessa all'imprevidenza dell'impiegato per salvarlo da una posizione indecorosa.

E credo che ciò avesse il diritto di fare il Governo, inquantochè la pensione stessa non esprime il solo corrispettivo della ritenzione che l'impiegato avesse fatto sul suo stipendio, ma anche essenzialmente si risolve in una retribuzione di lunghi servizi. Così essendo, il diritto di libera disponibilità della pensione è subordinato alla posizione del pensionato, la quale può essere modificata da legge posteriore, per considerazioni di interesse pubblico.

A questo proposito, mi sia permesso ancora di fare un ricordo al Senato.

Il Senato non ha potuto dimenticare che quando si ebbe a discutere la legge delle pensioni del 1864, in questo recinto, si agitò la questione del *maximum*, delle lire 8m., limite estremo delle medesime, e si elevò la questione della retroattività, se cioè il *maximum* delle lire 8000 potesse colpire le pensioni già liquidate anteriormente. Ma il Senato non esitò a pronunciarsi per l'affermativa, applicando l'efficacia di quella legge del 1864 alle pensioni già liquidate, e questo lo fece declinando (diciamo il vero) dal rigore dei principii, imperocchè, egli si attenne a quella considerazione d'ordine superiore che considera che l'impiegato anche in condizione di pensionato non aveva diritto acquisito.

Queste considerazioni mi confortano a confidare che il Senato vorrà attenersi al progetto ministeriale e ricordarsi eziandio che il sistema tenuto dalla Camera dei Deputati è corroborato da un pronucio della Corte di cassazione di Milano, il quale ha fatto omaggio ai buoni principii, dichiarando che i sequestri anteriori degli stipendi possono essere colpiti dalla legge del 1864.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola. **Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Signori Senatori. Il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni si divide, come già ben avvertì l'onorevole Ministro della Giustizia, in due parti tra loro distinte: l'una ha tratto ai sequestri così degli stipendi come delle pensioni, l'altra riflette le cessioni che si siano fatte sia degli stipendi che delle pensioni.

Importa che si esaminino distintamente, come si fece pure dall'onorevole signor Ministro, queste due parti del progetto.

Cominciando a parlare della parte che riflette i sequestri, premetterò la distinzione già stata accennata tra i sequestri meramente conservativi e le conseguenze giuridiche prodotte da questi sequestri.

Finchè il sequestro è una misura meramente conservativa, non attributiva di verun diritto positivo al sequestrante sulla cosa sequestrata, esso è una mera cautela che appartiene all'ordine degli atti di semplice procedura, e in conseguenza se una legge lo permetta, esso può durare finchè dura questa legge; ma nulla impedisce però al legislatore di arrestarne l'effetto con una nuova legge che lo proibisca; posto ciò, se colla proposta legge si sono voluti contemplare i sequestri meramente conservativi, l'Ufficio Centrale non fa difficoltà ad ammettere che la legge posteriore ha potuto farli cessare dal momento della sua pubblicazione; ma se, come dobbiamo ritenere, il Governo, nel presentare questo progetto, si è proposto di tor forza a questi sequestri anche dopo che il credito che aveva dato luogo al sequestro è stato aggiudicato alla parte sequestrante, e che la cosa sequestrata gli è stata aggiudicata, noi crediamo che la legge non possa colpirla.

Tralascieremo per ora ogni considerazione relativa alla retroattività della legge, giacchè non abbiamo bisogno di ricorrere a questo principio per provare il nostro assunto.

Noi ci fondiamo invece sull'autorità e sugli effetti della cosa giudicata. Quando un sequestro ha luogo, il primo atto che gli tien dietro immediatamente è una specie di giudizio per far dichiarare la validità del sequestro stesso. Dichiarata la validità ciò non basta a far acquistare al creditore verun diritto positivo sulla cosa messa sotto sequestro. Ma a questo primo giudizio ne succede un secondo nel quale il credito è aggiudicato al sequestrante.

Quando la cosa sono portate a questo punto e che una sentenza non impugnabile pronuncia siffatta aggiudicazione, noi domandiamo se una legge posteriore possa far cessare gli effetti di questa aggiudicazione, e diciamo di no, perchè osta in modo assoluto l'autorità della cosa giudicata.

Ci si dirà: si tratta di sequestro di stipendi; i sequestri degli stipendi non sono definitivi se non in quanto la legge permette che lo stipendio possa essere sequestrato, dunque la sentenza non poteva sottoporre a sequestro se non la somma dovuta fino al momento che è sopravvenuta una legge proibitiva di simili sequestri.

A quest'obbietto risponderemo, che se fosse lecito di esaminare il merito di una sentenza si potrebbe venire a questa conclusione, che cioè non si possa estendere l'aggiudicazione ad un tempo posteriore a quello di una nuova legge che proibisce i sequestri. Ma è egli forse lecito di esaminare il merito di una sentenza passata in giudicato? Non è lecito a nessuno, e neppure

al legislatore, perchè il legislatore può far leggi per l'avvenire, ma non può mai intaccare l'autorità della cosa giudicata.

La quistione dell'importanza della cosa giudicata rimpetto ad una legge posteriore, la quale impedisca un atto per l'avvenire, od interpreti una legge anteriore, è stata più volte esaminata in Francia, ed è sempre stato deciso che la cosa giudicata è al disopra di ogni legge posteriore, anche quando sia una legge d'ordine pubblico. Varii casi sono riferiti intorno a questa quistione dal Dalloz. Mi permetta il Senato di riferirne alcuni, che fanno ottimamente alla quistione in esame.

« L'exception de la chose jugée, osserva questo dotto scrittore citando una sentenza della Corte di Cassazione, a lieu en toute matière, qu'elle touche ou non à l'ordre public. » Riferendo lo stesso autore un'altra sentenza della medesima Corte suprema del 4 messidoro, anno VIII, soggiunge: *Comme les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif, il est évident que la chose jugée doit être respectée, quoique le jugement dont elle résulte, se trouve en contradiction avec une loi postérieure.* » e finalmente su di una terza decisione della medesima Corte regolatrice del 13 brumaio, anno IX, così si esprime: « Un jugement conserve toute son autorité nonobstant la publication ultérieure d'une loi interprétative, de la quelle il résulte que ce jugement a une fausse base. L'effet d'une loi interprétative est de régir les contestations non encore terminées; mais on ne pourrait, en vertu d'une pareille loi, renverser des jugements irrévocables, sans lui donner une rétroactivité que toute législation repousse, et qui est même hors du pouvoir des législateurs. »

Questi stessi principii sono proclamati dal gran Procuratore generale Merlin, sulla questione appunto della cosa giudicata. « Le législateur, egli dice, peut faire des lois interprétatives ou déclaratives des lois précédentes; mais cette faculté, dont il ne doit user qu'avec la plus grande sobriété, ne peut jamais devenir un prétexte pour donner à la deuxième loi un effet rétroactif. L'effet d'une loi interprétative est, sans doute, d'annoncer que la première a toujours dû être entendue dans tel sens, et exécutée de telle manière. Mais tout ce qui résulte de là, c'est que les droits non acquis irrévocablement, c'est que les contestations non encore jugées en dernier ressort, doivent être réglées d'après l'interprétation donnée; et à coup sûr, il n'en résulte point que les jugements, revêtus d'un caractère irrévocable, puissent être anéantis, sous prétexte de l'erreur qui les a dictés.... Si la loi était claire, si la fausse interprétation qu'on lui a donnée, était une erreur facile à éviter, dans ce cas même les jugements, irrévocables de leur nature, ne peuvent être anéantis, sous le prétexte de la loi nouvelle, qui a proscrit cette fausse interprétation. » E questi ragionamenti venivano sanzionati dalla Corte suprema con sentenza del 18 brumaio anno IX. Ora noi ci troviamo precisamente nel caso.

La legge presentata dal Ministro tenderebbe a fare dichiarare che le sentenze che sieno intervenute prima della pubblicazione sua e che abbiano aggiudicato uno stipendio pel pagamento di un credito assegnandone al creditore tante annuità quante bastino all'intero soddisfacimento del suo credito, saranno improduttive di ogni giuridica efficacia per le annuità decorse posteriormente alla legge proibitiva di tali sequestri, e ciò per la ragione, che non si possano vincolare gli stipendi non ancora acquistati dall'impiegato; e supponiamo pure che ciò sia vero, la conseguenza che se ne potrà trarre sarà questa: che, cioè la legge nuova colpirà tutti quei sequestri che non hanno ancora attribuito un diritto definitivo al creditore sequestrante, ma quanto a quei sequestri che sono stati susseguiti da un'aggiudicazione per sentenza passata in cosa giudicata, la legge stessa non potrà in nulla attentare al giudicato, sia pure appoggiato ad una falsa base, e in contraddizione colla legge posteriore.

Noi abbiamo insistito tanto più su questa distinzione in quanto abbiamo riconosciuto che la domanda che ci si fa con questo progetto di legge, ritenuta la premessa distinzione, presenterebbe pochissima utilità pratica.

Poche parole basteranno per persuadere il Senato.

Questa legge intende di colpire i sequestri anteriori alla legge proibitiva dei sequestri del 14 aprile 1864. Ora essendo essa in vigore da oltre un anno, è egli probabile che i sequestri che risalgono ad un'epoca anteriore alla sua pubblicazione, conservino tuttavia la natura di sequestri puramente conservativi? Ciò è impossibile; ed è appunto ciò che ha determinato la presentazione del progetto; perchè, che cosa ha detto il Ministero?

Ha detto: lo non so più a chi pagare; ho sospeso di pagare l'impiegato, ho sospeso di pagare il creditore perchè dopo la nuova legge temo di pagare malamente; ora ciò che cosa prova se non questo, che cioè il creditore sequestrante era già al tempo della pubblicazione della legge proibitiva nella condizione di poter esigere od aveva già esatto alcuna annualità prima che emanasse questa legge?

Dunque si tratta di sequestri che erano già giunti a quello stadio in cui avevano attribuito al creditore un diritto definitivo sulla cosa sequestrata.

Per rendere praticamente utile la proposita legge si dovrebbe quindi imprescindibilmente colpire l'autorità della cosa giudicata, il che non è ammissibile a nessun partito.

Ma ci si è opposto, che l'opinione contraria alla nostra è appoggiata ad una decisione della Corte Suprema di Cassazione. Noi in verità non possiamo convenire che la cosa sia in questi termini. Avanti la Corte Suprema di Milano si presentò la questione se un sequestro che precedeva di un mese la pubblicazione della legge proibitiva dovesse durare dopo la promulgazione di essa.

La Corte di Cassazione partendo da considerazioni

d'ordine pubblico, stabiliva in genere che il sequestro non doveva essere duraturo che per il tempo in cui aveva vigore la legge primitiva; ma diceva forse che si trattasse di un sequestro seguito da aggiudicazione?

Non lo diceva, nè verosimilmente avrebbe potuto dirlo, perchè il sequestro non aveva che un mese di data.

Ma se, come sembra indubitato, si trattava di un semplice sequestro conservativo, la teoria adottata dalla Corte regolatrice non si può opporre a noi che l'abbiamo applicata nell'istituire la distinzione che abbiamo proposta nel progetto, al quale quindi non puoi con ragione contraporre quella sovrana decisione.

Vengo ora alla seconda parte del progetto che riguarda la cessione delle pensioni e degli stipendii.

Quanto alle cessioni delle pensioni fatte sotto l'impero di una legge permissiva, noi sosteniamo che esse non possono in verun modo soggiacere al potere di una successiva legge proibitiva.

Il pensionato è un creditore dello Stato; lo Stato rimpetto a lui è un vero debitore, ed è ciò così vero, che lo dichiarò la legge stessa. All'articolo 36 della legge 14 aprile 1864 è detto:

« Le pensioni di riposo sono vitalizie, esse sono considerate come debito dello Stato. »

Ora se sono vitalizie non possono essere tolte, se sono un debito dello Stato, lo Stato non può ricusare di pagarle.

Dunque è una proprietà piena, assoluta, libera che ha il pensionato.

Se è proprietà piena, assoluta, libera, può disporre a suo piacimento, come potrebbe disporre di qualunque altra rendita vitalizia; nessuno potrebbe negarlo. Ma se ne ha disposto con un atto traslativo di proprietà al quale la legge dava l'effetto pieno di trasferire la proprietà che era in lui nel cessionario, come si potrà dire che una legge successiva può annullare questa convenzione che è seguita fra le parti, e dichiarare che il cessionario il quale ha sborsato il prezzo della cessione, non avrà più diritto di percevere il corrispettivo che è l'annualità della pensione che scade posteriormente alla legge che ha proibito le cessioni delle pensioni? La legge ha proibito che si facciano cessioni, ma non ha detto che le cessioni fatte non siano valide, e non lo poteva dire.

Ma ci si oppone dal sig. Ministro Guardasigilli, che è così poco vero che le pensioni costituiscano un diritto assoluto esente da ogni eventualità, che il Parlamento nell'adottare il progetto di legge sulle pensioni, ridusse le pensioni già concesse anteriormente, le quali eccedevano il *maximum* da esso stabilito in L. 8 mila.

Le considerazioni che hanno presieduto alla discussione relativa a questa riduzione, tutti le ricordano: nessuno che io rammenti ha voluto sostenere che secondo i veri principii del diritto queste riduzioni si potessero fare; sono ben altre le considerazioni che hanno determinata questa riduzione, considerazioni sulle quali adesso mi pare inutile rinvenire, ma esse certo

non appoggiano un sistema col quale, si voglia contendere che la pensione costituisce una proprietà assoluta.

Dunque da questo fatto unico isolato, non si può trarre, a senso nostro, un solido argomento per sostenere che la cessione di una pensione può essere distrutta da una legge posteriore; ma non vi sono le sole cessioni delle pensioni, vi sono anche i casi, a' quali vorrebbe provvedere questa legge, della cessione degli stipendi.

In verità, stando all'assoluto rigore dei principii, l'Ufficio Centrale si è trovato in qualche imbarazzo nell'adottare un'opinione diversa da quella che aveva adottata per le pensioni, perciocchè rifletteva che lo stipendio è ugualmente una proprietà dell'impiegato.

La legge al momento in cui la cessione si faceva, permetteva questa cessione; dunque il contratto quando fu fatto era valido. La legge posteriore, di regola, non deve poter infirmare un contratto quando è fatto legittimamente sotto una legge, che lo permetteva. Tutte queste considerazioni tenevano perplesso l'Ufficio Centrale ed in sulle prime lo facevano inclinare a dedurne le stesse conseguenze anche per la cessione degli stipendi.

Ma qualche altra considerazione lo determinò a proporre al Senato una eccezione relativamente a queste cessioni. Si è considerato, che la legge del 14 aprile 1861 nel proibire, quindi in poi, le cessioni degli stipendi, venne determinata dal riflesso, che importa sommaramente al bene dello Stato, che l'impiegato non si trovi in condizione di mancare di ciò che gli abbisogna alla vita; e fu per ciò appunto che venne proposta ed adottata una legge che proibisce l'alienazione degli stipendi per mezzo della cessione. Ma l'Ufficio Centrale considerava: questa legge potrà essa produrre i suoi effetti immediatamente com'è desiderabile, posto che lo scopo a cui tende è attuale? Evidentemente se vi saranno molte cessioni di stipendi che risalgano ad una data anteriore alla legge proibitiva, queste cessioni continueranno a tenere l'impiegato in una condizione dalla quale importa, che sia tolto.

Qui vi ha un interesse massimo dello Stato, che può prevalere sopra le considerazioni generali. Un'altra considerazione ancora faceva propendere l'Ufficio ad entrare, per questa parte, nelle opinioni del Ministero.

Esso diceva. Insomma lo stipendio si acquista man mano, che si serve. Lo stipendio non è un diritto assoluto, che abbia l'impiegato.

Non dipende solo dalla eventualità della vita, dipende anche da altre eventualità, che non gli sono personali; soprattutto per gli impiegati amovibili, il Governo ha la facoltà di togliere lo stipendio a questi impiegati, perchè può toglierli dal rango degli impiegati. Ed allora se può toglier loro lo stipendio, non potrà, con una legge, dire; lo stipendio che avete io continuerò a corrispondervi, ma purchè lo percepiate voi, e non i vostri creditori?

Queste sono le considerazioni, che facendoci lasciare

un poco in dispute il rigore del principio ci hanno indotti ad accettare in questa parte il progetto. Ma anche in questo caso abbiamo dovuto farci carico della possibilità, che le cessioni degli stipendi abbiano dato luogo a sentenze. Può essere nata questione sulla validità dell'atto di cessione, sulla sua efficacia, ed essere intervenuto un giudicato.

Mentre noi ammettiamo che nel caso di semplice cessione di questi stipendi si possa con una nuova legge farne cessare gli effetti dal momento della sua pubblicazione, per contrario, se anche in questo caso sia intervenuto il giudice ed abbia pronunciato sul valore giuridico della cessione, riteniamo che la legge posteriore non possa colpire neppure la intervenuta pronuncia.

Per queste considerazioni siamo venuti alla conclusione che il progetto dovesse essere modificato, in modo che, rispettati i sequestri già seguiti da aggiudicazione e le cessioni delle pensioni, e mantenuta in tutti i casi l'autorità della cosa giudicata ed i particolari provvedimenti dell'autorità sovrana, regolarmente intervenuti, cessino di avere effetto dal giorno della pubblicazione della legge proibitiva, così i sequestri che tuttavia conservino i caratteri di mero provvedimento conservatorio, come anche le cessioni degli stipendi.

Ho accennato, nel ripetere queste ultime parole della relazione, ai particolari provvedimenti dell'autorità sovrana regolarmente intervenuti.

A questo riguardo, bisogna che dia delle spiegazioni al Senato.

In Toscana, a cagion d'esempio, negli ultimi anni del secolo scorso un provvedimento sovrano proibiva le cessioni e i sequestri delle pensioni e degli stipendi.

Un secondo provvedimento, se non erro del 1819 dichiarava, che pur mantenendo la disposizione proibitiva delle cessioni e de' sequestri, tuttavia, qualora in qualche caso d'urgenza venisse permesso per grazia sovrana il sequestro sulla pensione o prestazioni o sullo stipendio di un impiegato o pensionato, o concessa la facoltà di cedere una rata della sua pensione, doveva dal tribunale competente profferirsi il decreto esecutivo del rescritto sovrano.

Ora queste autorizzazioni sovrane che in effetto si concedevano, erano legittimamente date, perchè secondo la natura del Governo d'allora, il sovrano era legislatore, e quindi, anche per casi particolari poteva derogare alla legge e pronunciare e provvedere come stimava meglio. Questi provvedimenti quindi si devono ragguagliare nel loro effetto all'autorità della cosa giudicata. Ed è per questi motivi che l'Ufficio Centrale, nell'accennare all'autorità della cosa giudicata, che in tutti i casi si debbe tenere ferma, aggiunse che si debbano anche mantenere fermi i provvedimenti emanati regolarmente dall'autorità sovrana.

Crediamo con queste osservazioni d'aver bastantemente giustificate le conclusioni dell'Ufficio Centrale. Epperò non aggiungerò altro, riservandomi, qualora vengano proposte altre obiezioni, di rispondervi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sopra il bilancio del 1865 del Ministero degli Esteri.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione della spesa di 70 mila lire per riparazione al tetto della *Pilotta* in Parma.

Finalmente ho l'onore di presentare un progetto di legge per vendita della Tonnara di Porto Paglia in Sardegna.

Per quest'ultimo progetto di legge farei preghiera che, come già avvenne nell'altro ramo del Parlamento, fosse mandato alla Commissione cui furono deferiti gli esami di tutti questi vari contratti di vendita.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

Il signor Ministro ha poi fatto istanza perchè l'ultimo di questi progetti da esso presentati sia mandato all'esame della stessa Commissione che è incaricata dell'esame di altri progetti analoghi.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà adottata questa proposta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sul progetto in discussione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente si tratta qui di una materia nella quale forse per le poche cognizioni che io mi ho, farei meglio a tacere; ma il Senato credo vorrà compatirmi, se avendo io dovuto farmi un certo concetto di essa, prima di presentare in proposito un progetto di legge al Parlamento, venga dicendo alcune delle ragioni che mi hanno a ciò indotto, e che non furono per intero ammesse dalle obiezioni testè fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io comincerò a confessare, che nella mia ignoranza non giungo a comprendere come si possa distinguere un contratto di cessione fatto sotto l'impero di una legge che lo permette, da una aggiudicazione ordinata da un tribunale. Le leggi che vigevano prima di quelle pubblicate nel 1864 permettevano al funzionario di vendere una certa porzione d'annualità del suo stipendio, come permettevano ai tribunali di decidere che dallo stipendio di un dato funzionario se ne dovesse sequestrare una quota pel soddisfacimento di qualche delitto.

Ora, mi permetta l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che innanzi tutto io appunti d'illogico l'articolo ch'egli ha presentato al Senato; imperocchè egli ammette bensì che l'effetto di quel contratto per cui un funzionario, il quale aveva fatto una cessione di stipendio sotto il beneficio della legge anteriore a quelle del 1864, venga ad essere annullato per legge posteriore, ma non ammette ugual efficacia delle leggi del 1864 per ciò che riguarda i sequestri per cui fosse stata pronunciata un'aggiudicazione.

Se fosse lecito ad un ignorante di materie legali il parlare ad un esimio magistrato, io oserei dire, che mi pare che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale si è tanto invaghito della formola della cosa giudicata, da esagerarne veramente gli effetti. Ho già detto che nel mio povero concetto, non so distinguere la differenza tra un giudizio fatto sotto l'impero di certe leggi ed un contratto legittimamente fatto sotto l'impero delle leggi stesse; ma venendo a discorrere della cosa giudicata, non potrei non far osservare all'onorevole Relatore che la cosa giudicata, significava questo, che dovesse prendersi dallo stipendio del funzionario una certa rata dello stipendio stesso, e questo sta bene, finchè vi erano le leggi d'allora; ma venendo le leggi a mutarsi, dura ancora, chiedo io, questo effetto del giudizio?

Questo è il punto su cui il Senato dee pronunciare.

Che cosa si tratta qui di sapere?

Se la legge del 1864 abbia ancor permesso la continuazione di questi sequestri, o di queste cessioni, che per me son due cose equivalenti, sullo stipendio del funzionario a favore del suo creditore.

E dirò di più che le parole aggiunte dall'altro ramo del Parlamento, con cui si diceva: « ferma l'autorità della cosa giudicata » non ebbero altra interpretazione; ed infatti...

Senatore Castellì E., Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze... quando l'onorevole Deputato Rattazzi proponendo questo emendamento, si riferì a quei giudizi, che potrebbero essere stati emessi dopo l'applicazione delle leggi del 1864, si intese appunto parlare degli effetti dei giudicati che fossero stati emessi per l'interpretazione di dette leggi del 1864, senza volere a queste parole dare altro significato.

Se poi qualche dubbio potesse rimanere in proposito, basterebbe leggere le parole del Relatore, che è un illustre giureconsulto, l'onorevole De Filippo, il quale dice: « Non credo necessaria l'aggiunta delle parole « Ferma l'autorità della cosa giudicata » che il Deputato Rattazzi aveva proposta, » perchè niuna legge non può non rispettare la cosa giudicata; tuttavia la Commissione non ha difficoltà di accettarle per maggior chiarezza; intendendosi però sempre di quei giudicati i quali ebbero luogo sull'interpretazione ed applicazione delle accennate due leggi dell'insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni. Ma non si parlò mai dei sequestri stati aggiudicati anteriormente alle leggi stesse, e ciò per una semplice ragione, perchè cioè, essendo la cosa altrimenti, il progetto attuale diventerebbe quasi, mi duole il dirlo, perfettamente inutile.

Io prescindendo adesso dalle questioni delle pensioni, di cui parlerò al fine del mio dire; mi limito per ora agli stipendi, in riguardo ai quali noi ci troviamo in questi termini.

Noi abbiamo un certo numero di impiegati, i cui stipendi furono in una parte cospicua ceduti, e soprattutto sequestrati, e sonvi casi, in cui si è andato tanto oltre da non lasciar nemmeno più all'impiegato i mezzi

di provvedersi gli alimenti, ed è specialmente per questi casi che fu fatta la citata legge del 1864.

I due rami del Parlamento hanno creduto che non si dovessero più permettere questi sequestri, o cessioni di stipendi; hanno creduto che il progresso della legislazione rendesse questa prescrizione indispensabile; ma è nata la questione se vigano ancora questi sequestri o cessioni ordinate pel passato.

L'onorevole Relatore nel suo modo di ragionare, che, mi permetta lo dica, forse per effetto della mia ignoranza, non giungo a comprendere, dice: ammetto che cessino le cessioni, i contratti che possono esser fatti per un anno, due, tre, ma non i sequestri, perchè non devesi toccare la cosa giudicata; questo è assioma di *gius*, che non si deve per modo veruno violare.

Quanto a me, credo che per le stesse ragioni, per cui avvisò l'Ufficio Centrale che si dovessero intendere cessate le cessioni, debba pur riconoscere cessati i sequestri anche quando vi sia aggiudicazione.

E non debba lasciarsi intimorire dallo spauracchio del toccare la cosa giudicata perchè in tutti i casi si violerebbe la cosa giudicata solo, quando si violassero giudizi che potessero essere stati operati intorno all'applicabilità o non della legge del 1864, durante l'intervallo decorso.

Ed infatti, lasciando ora queste questioni, e prendendo un po' la materia in sè, domando io quando vi fossero leggi per cui un cittadino potesse vendere la propria libertà, e dire ad un altro: datemi la tal cosa, fatemi il tal favore ed io mi impegno di offrire a voi esclusivamente tutta l'opera mia.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Non è materia questa...

Ministro delle Finanze. Forse dico cose poco ragionevoli; ma mi si permetta di esprimere il mio modo di vedere in questa questione.

Or bene, quando una legge posteriore dicesse: non si può vendere la propria libertà, nessuno può farsi schiavo d'altrui, s'intendono perciò cessati i contratti di questo genere?

Egli è fuor di dubbio, che rimane il credito del creditore rispetto al suo debitore, e che egli ha diritto di richiedere l'esazione di tale credito in tutti quei modi che la legge intende permessi; ma non credo che si ammetterebbe di fare legge assurda, quando, per esempio, proclamando la cessazione in certo modo dell'alienazione della propria opera, si dicesse: si intendono anche per ora abrogati tali contratti; imperocchè contratti di siffatta natura pare a me che portino in sè un'implicita ed imprescindibile clausola, che essi non possono durare se non fin a tanto che la legge ne permette la durata.

Io credo che il Senato non possa fare un giudizio diverso sopra il sequestro degli stipendi.

Ragioni d'ordine pubblico, potrei dire, consigliano di adottare questa interpretazione; ma forse il Senato preferisco lo stare ai canoni del diritto. Però in caso di

dubbio è mio avviso che sia lecito al potere esecutivo di far vedere le ragioni d'ordine pubblico le quali consigliano lo adottare piuttosto una interpretazione che un'altra.

E infatti, Signori, non debbo nascondervi che per alcuni casi noi siamo giunti al segno di dover licenziare gli impiegati che hanno la maggior parte del loro stipendio sequestrato; imperocchè la posizione stessa in cui li mette questo sequestro è tale che, mi duole il dirlo, l'Amministrazione non può avere in loro quell'intera fiducia che è necessario ch'essa abbia negli impiegati. (*Interruzioni, rumori*)

Vi sono non v'ha dubbio, mandati di fiducia i quali assolutamente non si danno a chi si trovi, quasi direi, in lotta col pane quotidiano, in posizione da non poter sopperire ai bisogni immediati della vita.

Egli è perciò che io opino che il progetto di legge proposto dall'Ufficio Centrale sia poco meno che inutile perchè si riferisce soltanto alle cessioni degli stipendi che sono qui la parte minima, e non ai sequestri che furono veramente l'oggetto della legge presentata dal Ministero.

Quanto alle pensioni, è evidente che qui non si tratta di una remunerazione di opera che la legge può non ammettere che sia alienata; si tratta di una pensione vitalizia, di un canone vitalizio, e quindi capisco anch'io che vi hanno considerazioni per cui la legge dica; quindi innanzi non sono più ammesse le cessioni, o il sequestro delle pensioni.

Capisco anch'io che vi possano essere molte considerazioni, fatte se si vuole o se si crede, nell'interesse di persone che hanno spesa tutta la loro vita a pro dello Stato. Ma convergo anch'io che le stesse ragioni per avventura non possono avere tutta la stessa efficacia per quel che si tratta di effetti di retroattività; per conseguenza preme a me distinguere bene in questa legge ciò che si riferisce agli stipendi, da ciò che si riferisce alle pensioni.

Molte considerazioni, ripeto, possono farsi valere anche per le pensioni, come ha fatto il mio collega; ma io credo che per parte nostra essenzialmente siamo dalla necessità di ordine pubblico indotti a pregare il Senato a volersi conformare alla proposta del Ministero per ciò che riguarda gli stipendi.

Quanto alle pensioni, potrei dire, d'accordo col mio collega, che noi ce ne rimettiamo alla saviezza del Senato.

Ma si obietterà per avventura che dal momento che ci fosse una modificazione nella legge, potrebbe questa per la condizione in cui si trova ora l'altro ramo del Parlamento non poter avere tutta la sua efficacia. Io però dovrei alla mia volta notare che ci troviamo in questa curiosa condizione, che innanzi alla finanza sta da una parte l'impiegato collo stipendio sequestrato il quale dice: pagate a me, a termine della legge del 1864, dall'altra il creditore che dice: no, dovete pagare

a me, e la finanza sapete che fa, o Signori, essa non paga a nessuno.

Da un anno a questa parte, Signori, la finanza non paga nè debitori, nè creditori, tiene tutto in mano, ed o son qui a domandare per sapere a chi debba pagare e che sia una volta risolta questa questione. Si tratta specialmente di funzionarii che versano nelle condizioni le più deplorabili, ed il Ministro, come dissi, non può pagare nè l'impiegato nè il creditore. Ora io domando: si deve continuare ancora in questa condizione di cose.

È manifesto, ripeto, che oltre a tutte le considerazioni di equità e di giustizia, ci sono ragioni d'ordine pubblico per prendere un partito. Ora io dico: quand'anche questo progetto di legge non potesse avere tutta intiera la sua esecuzione, chiaro egli è che quando i due rami del Parlamento avessero con voto solenne convenuto di adottare sopra gli stipendi la stessa interpretazione, io crederei di poter essere pienamente giustificato a provvedere che questi stipendi fossero soddisfatti verso le persone dei funzionarii a cui erano stati sequestrati, rispettando, ben inteso, quei giudicati che in questo frattempo fossero intervenuti, quantunque io creda, almeno per quanto mi consta, che nessun giudicato sia in questo frattempo intervenuto, imperocchè vi fu, è vero, una causa avanti la Corte d'appello di Torino, ci fu un giudizio della Corte di Cassazione di Milano; ma siccome la Corte di cassazione di Milano rinviava questa causa alla Corte di appello di Genova, essendosi le parti aggiustate, il giudizio non ebbe altro seguito.

Ad ogni modo quando piacesse al Senato di adottare il provvedimento proposto dal Ministero per quel che riguarda gli stipendi, vedendo poi esso medesimo nella sua saviezza quel che si debba fare per le pensioni, io potrei, dico, rimediare al male quanto agli stipendi, e per quel che riguarda le pensioni prenderei l'impegno di fare un passo, perchè almeno non avvenisse danno a quella delle due parti cui queste pensioni toccassero imperocchè potrei farle depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, ed allora esse recherebbero un frutto, il quale andrebbe a favore delle persone a cui si conoscesse spettare capitale ed interesse.

Quando però al Senato piacesse di entrare in quest'ordine d'idee; un dubbio ancora avrei da affacciare al Senato, e dovrei pregare l'Ufficio Centrale di prenderlo in considerazione....

Senatore Stara. Ai voti, ai voti.

Ministro delle Finanze. Mi permetta l'onorevole Senatore Stara, ho ancora una osservazione che debbo sottomettere al Senato... Eccola: se nulla si dice nella legge per quanto riguarda le pensioni, domando io come si farà? saremo da capo nel dubbio ed avremo a soffrire un giudizio dei tribunali, poi un appello, poi una cassazione, e poi quattro cassazioni? come dovremo fare?

Vegga dunque il Senato quale partito si deva prendere, e voglia colla sua alta autorità dare un'interpre-

tazione a ciò, e prego che tale interpretazione sia esplicita, affinchè in così grave argomento il Ministero possa avere una norma, un lume.

Dopo ciò prego il Senato ad avermi per iscusato se io presi la parola in materia alla quale posso dirmi quasi affatto straniero.

Senatore Castelli E., *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore Castelli E., *Relatore*. Si comprenderà che l'Ufficio Centrale nel rispondere alle obbiezioni del signor Ministro delle Finanze non può determinare le sue opinioni sulle considerazioni ultimamente esposte dal signor Ministro; vale a dire sull'imbarazzo in cui si trova l'Amministrazione per non sapere a chi abbia da pagare.

L'Ufficio Centrale è in dovere di trattare la questione secondo i principii, perchè prima di esaminare se una legge convenga, bisogna essenzialmente conoscere se questa legge, secondo i principii della giustizia e del diritto, possa farsi. Quindi io limiterò la risposta agli argomenti contrapposti alle mie osservazioni.

Anzi tutto il signor Ministro faceva le meraviglie della distinzione da me introdotta tra la cessione degli stipendi ed il sequestro seguito da aggiudicazione: egli diceva, se voi trovate che la cessione degli stipendi non può essere durativa oltre la legge che la permette, ma come volete che durino oltre questa legge gli effetti del sequestro....?

Forse la prima volta che io discussi la questione, non mi sarò spiegato abbastanza chiaramente.

Io ho detto, che nel caso di sequestro seguito da aggiudicazione, non è più da esaminare se a questa assegnazione potesse sì o no il giudice dare un effetto che trascendesse la durata della legge permissiva; ho detto, è a vedere soltanto se il giudice abbia attribuito al creditore il diritto di prendere sullo stipendio del suo debitore tante annualità quanto bastino a soddisfare l'intero credito, ed in tal caso nessuna legge posteriore può diminuire l'efficacia di questa sentenza, perchè non è permesso neppure al legislatore di esaminare se il giudice potesse o no attribuire questa estensione alla aggiudicazione, perocchè una volta che una sentenza ha pronunciato su di una controversia, nessuna legge può diminuirne l'efficacia.

Ma questo non esclude che nel caso della cessione, il legislatore si faccia carico di esaminare se il cedente, secondo i più veri principii, potesse cedere oltre le annualità che decorrevano durante la legge permissiva.

Ho detto quali considerazioni avevano indotto l'Ufficio, tuttochè sia stato lungamente dubbioso, a propendere per la conclusione, che, quanto a queste, si potesse colla legge nuova fermarne gli effetti; ma il signor Ministro ci dice, badate che facendo così riducete a nulla il nostro progetto di legge.

Ma, Dio buono, l'impossibile non possiamo farlo; noi abbiamo detto: vi sarà qualche caso in cui si saranno fatte tali cessioni senza intervento del potere giudiziario,

ebbene queste cessarono di avere effetto; vi saranno anche altri casi in cui sarà proceduto per sequestro ma questo sequestro non sarà stato seguito da aggiudicazione, ebbene questi pure cadranno. Di un tutto che voi vi siete proposto di ottenere noi non possiamo concordare con voi che in una parte e non dobbiamo negarvela per questo che porta minori frutti di quelli che voi vi proponete.

Quindi non con molta ragione mi appuntava di contraddizione l'onorevole signor Ministro.

Si è di nuovo fatto cenno della sentenza della Corte di Cassazione, ma ho già detto che la Corte di Cassazione ha deciso un unico caso di sequestro di stipendio ma non ha preveduto per nulla il caso delle cessioni sia di stipendi che di pensioni, nè ha preveduto quello di sequestri di pensioni. Essa ha deciso unicamente il caso isolato di un sequestro che risaliva a pochi giorni precedenti la pubblicazione della nuova legge, quindi questa sentenza non stabilisce nulla che faccia al caso nostro.

Si è detto ancora che la clausola apposta dall'altro ramo del Parlamento in fine dell'articolo: *salva la cosa giudicata*, ha una significazione ristrettiva a quei giudicati che siano intervenuti dopo la legge del 14 aprile 1864, e che l'abbiano interpretata.

Se questa sia stata la intenzione del proponente e dell'altro ramo del Parlamento che l'adottava, io non saprei.

L'onorevole Ministro delle Finanze, a sostegno della sua opinione, ha dato lettura di alcune parole della relazione fatta davanti all'altro ramo del Parlamento nella quale è espresso l'avviso del Relatore. Ma quale sia stata la causa determinante l'adottata clausola non lo sappiamo; e fosse pur quella indicata dal signor Ministro, appunto per questa eventualità noi abbiamo creduto di dover modificare l'articolo, onde per avventura non si venisse a dare a questa clausola una significazione troppo ristretta; ed abbiamo perciò proposto la modificazione, perchè intendiamo che la clausola *salva la cosa giudicata* si estenda anche a quei giudicati che abbiano preceduto la legge del 14 aprile 1864, e ciò appunto perchè riteniamo che anche queste decisioni debbano avere tale forza che la legge posteriore non possa paralizzarne i giuridici effetti.

Si è detto: ancora che quando si tratta di materia attinente all'ordine pubblico, la legge posteriore deve poter esercitare il suo impero sui fatti anteriori.

Immaginate, ci si dice, il caso che uno avesse vincolato la sua libertà.

Evidentemente, ad onta di tale contratto, il vincolo consentito non potrebbe sussistere, epperò la relativa convenzione sarebbe nulla.

Ora se una legge che sopravvenga dichiara che una data materia non è suscettibile di contrattazione, voi vedete che da quel momento tutti gli effetti della contrattazione anteriore debbono cessare.

Noi non neghiamo certamente questa proposizione,

ma non possiamo convenire che essa si estenda alla cosa giudicata. Un caso che si avvicina d'assai a quello presentatoci dal signor Ministro delle Finanze, di una contrattazione cioè che ha tratto alla libertà dell'uomo, è figurato in una sentenza della Corte di Cassazione di Francia del 16 luglio 1817. In quel caso un debitore stato arrestato agiva in giudizio per essere posto in libertà. Questa domanda era rigettata. L'arrestato pensò di riproporla fondandosi sulla ragione che sebbene non avesse appellato, nè proposto ricorso in Cassazione contro quella sentenza, non gli si potesse contendere il diritto di rinnovare la domanda per essere messo in libertà, perchè la rinuncia alla libertà nè si supponesse nè fosse in ogni caso efficace: Ma la Corte di Cassazione dichiarava che:

« Le débiteur, dont une première demande en élargissement a été rejetée par un jugement qu'il a laissé passer en force de chose jugée, ne peut la reproduire, si elle est fondée sur la même cause, sous prétexte que la liberté des citoyens n'est pas susceptible d'acquiescement. »

Colla quale decisione si è implicitamente sanzionato che supposto anche che la sentenza fosse stata ingiustissima, quantunque colpisse un diritto al quale non si può rinunciare, la forza della cosa giudicata impediva assolutamente che la stessa domanda si potesse riproporre. Dunque per le stesse ragioni il legislatore non può con una legge posteriore annullare gli effetti di una sentenza, qualunque sia il merito di essa ed importantissime sieno pure le ragioni che determinano il legislatore a stabilire norme contrarie alla cosa giudicata. La sentenza è una legge, direi, maggiore delle altre leggi. Le leggi invero provvedono in forma generale, mentre le sentenze non decidono che casi speciali, ma tutte le leggi sono revocabili, mentre invece non vi è sentenza passata in cosa giudicata che possa revocarsi da chicchessia, compreso il legislatore.

Io, quindi non avendo trovato negli argomenti sottoposti al Senato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze motivo alcuno che possa indurre l'Ufficio Centrale a cambiare di opinione, rinnovo la preghiera al Senato di adottare il progetto dell'Ufficio medesimo.

Non ho circa il merito del progetto di legge altra cosa da aggiungere; ma l'onorevole signor Ministro nel porre termine alle sue parole, mentre in certo modo rinunciava alla parte del progetto che si riferisce alla cessione delle pensioni, o, quanto meno, non credendo avere così evidente ragione per questa parte come ritiene averla per quella che riguarda il sequestro degli stipendi, si rimetteva al giudizio del Senato, e soggiungeva pure che qualora il Senato mantenesse il progetto ministeriale nella sua prima parte e credesse di non accettarlo nella seconda parte, sarebbe però necessario che provvedesse in qualunque modo relativamente alla cessione delle pensioni onde abilitare in certa guisa il Ministero a dare qualche disposizione che tolga l'Amministrazione dall'imbarazzo in cui si trova presente-

mente; ma io volendo prevedere l'ipotesi che il Senato accettasse la prima parte del progetto ministeriale, credo che non potrebbe il Senato adottare una formola che contemplasse il caso di cessione delle pensioni. Di dove partirebbe per dare una disposizione negativa? Mi pare che sarebbe molto difficile. Tuttavia si potrebbe, per modo d'interpretazione, dichiarare che la legge 14 aprile non comprende, non colpisce le cessazioni delle pensioni; e forse in questo senso si potrebbe secondare il desiderio del signor Ministro.

L'Ufficio quindi si riserva in ogni caso di vedere come sarebbe da provvedere in questa parte del progetto, quando abbia sentito il voto del Senato sulla prima parte e in conseguenza l'Ufficio crede sia il caso di pregare il signor Presidente nel mettere ai voti il progetto di legge di dividerlo la votazione facendo votare prima la parte dell'articolo relativa al sequestro e poscia la parte che riflette le pensioni, e secondo il voto, si vedrebbe poi come si debba redigere l'articolo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Pare a me che sia nelle consuetudini del Senato che si debba decidere se si voglia fare la votazione sopra il progetto del Ministero piuttosto che sopra quello dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Dove porsi ai voti il progetto ministeriale, perchè il Ministero ha dichiarato di non accettare il progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castell E., Relatore. Osserverò che l'articolo dell'Ufficio Centrale è un emendamento.

Presidente. Io posso mettere ai voti gli emendamenti parzialmente fatti dall'Ufficio Centrale, ma la base della discussione, a termini del regolamento, deve essere l'articolo del Ministero.

Se l'Ufficio propone emendamenti, questi hanno la priorità.

Mi permetta ora il Senato di fargli presente che la redazione dell'articolo ministeriale è concepita in modo che esso mal si potrebbe dividere per metterlo in votazione, come vorrebbe l'onorevole Relatore.

In seguito alle distinzioni che si sono fatte e dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, la votazione non potrebbe riuscire che difficile e complicatissima, massime che la redazione dell'articolo non può dividersi per modo che metta in grado il Senato di esprimere il suo avviso su tutta la questione.

Acciò bene si comprenda il soggetto della discussione e della votazione, mi permetto di indicare al Senato le varie questioni a decidersi.

Sonovi due distinti oggetti, gli stipendii e le pensioni. Sopra ciascuno di essi vi sono tre soggetti di dissenso fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

Vi è la questione delle cessazioni relative alle pensioni; in ciò l'Ufficio Centrale ed il Ministero sono d'accordo.

Vi è la questione relativa al sequestro, la quale si bipartisce, perchè si distingue dall'Ufficio Centrale fra

sequestro semplice e sequestro seguito da aggiudicazione. L'Ufficio Centrale ammette che non può aver effetto dopo la legge del 1864 il semplice sequestro, e che il sequestro con aggiudicazione deve aver effetto; su quest'ultima questione l'opposta sentenza è sostenuta dal Ministero.

Ecco adunque tre quistioni relative agli stipendi. Le stesse tre quistioni si presentano rispetto alle pensioni, imperocchè l'Ufficio Centrale nega che si possa togliere effetto alla cessione delle pensioni: sostiene l'opposto il Ministero. L'Ufficio Centrale ammette soltanto che si possa sospendere l'effetto dei sequestri semplicemente conservativi delle pensioni, d'accordo in ciò col Ministero; ma l'Ufficio Centrale nega poi che il sequestro delle pensioni seguito da aggiudicazione debba cessare in forza della legge del 1864, ed in ciò non è d'accordo col Ministero.

Vede adunque il Senato quanto intralciate siano le questioni, e quanto debba riuscire difficile il ricavare da quest'unico articolo, che parla complessivamente di ogni cosa, delle parole, o frasi, che, poste ai voti separatamente, valgano ad abilitare il Senato a votare con cognizione di causa.

Ora, in seguito alle dichiarazioni fatte dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, pare ammesso che si potrebbero le disposizioni concepire in modo, che quelle relative agli stipendi fossero distinte da quelle relative alle pensioni; così diventerebbe possibile una votazione; altrimenti è a prevedersi che difficilmente ciascun Senatore potrà manifestare un voto libero e consciencioso.

Io quindi proporrei che si rinviasse all'Ufficio Centrale l'articolo della legge perchè, insieme col Ministero presentasse una redazione colla quale, sebbene non fossero pienamente d'accordo, si possa avviare il Senato ad una votazione illuminata.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castell E., Relatore. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio all'Ufficio stesso dell'articolo per bipartirlo o tripartirlo secondo converrà meglio per la chiarezza e facilità della votazione, e vedrà anche a questo riguardo di concertarsi col signor Ministro delle finanze per rendere chiara la questione, tanto nel senso dell'opinione sua, quanto in quella dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non vi sono opposizioni adunque, si intenderà approvato il rinvio del progetto di legge all'Ufficio Centrale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il rinvio di questo progetto di legge all'Ufficio Centrale sarebbe un rinvio *sine die*...

Presidente. Si intende che il progetto di legge si potrà discutere nel giorno in cui l'Ufficio Centrale dichiarerà di aver in pronto la nuova redazione.

Senatore Di Pollone. Io non mi sono spiegato abbastanza chiaro: io intendo dire che qualunque modi-

ficazione si voglia introdurre in questo progetto, sarà lo stesso come non votarlo.

Presidente. L'onorevole Senatore Di Pollone propone un rinvio a tempo indeterminato di questo progetto di legge, che cioè il Senato lo prenda in considerazione, salvo poi a discuterlo quando crederà meglio.

Senatore Di Pollone. Domando la parola... Io intendo solo di far osservare che rinviando l'articolo all'Ufficio Centrale onde ne faccia una nuova redazione, ne verrà per conseguenza che la legge, ancorchè votata dal Senato, non avrà effetto.

Presidente. Resta dunque inteso che si rinvii il progetto di legge all'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E., Relatore. Mi sia permesso rispondere ai dubbi elevati dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Il progetto è rimandato all'Ufficio Centrale, perchè divida il suo articolo in tante parti quante sono le questioni, che dividono l'Ufficio dal Governo.

Questa divisione costituisce altrettanti emendamenti che sono fatti al progetto ministeriale.

Supponiamo, che gli emendamenti che l'Ufficio Centrale proporrà siano rigettati dal Senato, verrà in votazione l'articolo quale è proposto dal Ministero, il quale se venisse approvato dal Senato, la legge sarebbe adottata.

Dunque può essere utile che si faccia questo lavoro di nuova redazione.

D'altra parte il Ministro ha già accennato, che anche quando non si accettasse la parte del progetto relativa alla cessione delle pensioni, se il Senato accetta la prima parte, egli, nel voto concorde dei due rami del Parlamento in questa questione, avrà una norma sufficiente per determinarsi onde far pagare questi stipendi o al creditore, o all'impiegato.

Presidente. Pongo ai voti il rinvio all'Ufficio Centrale perchè prepari una nuova redazione e la presenti al Senato secondo le spiegazioni già date.

(Approvato.)

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato già votato nell'altro ramo del Parlamento intorno alla commutazione ed all'affrancamento delle prestazioni prediali d'origine feudale nelle provincie napoletane.

Mi permetto di chiederne l'urgenza la quale è raccomandata dai vivi interessi dell'agricoltura in quella parte cospicua del Regno.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge il quale verrà stampato e distribuito.

Il Ministro dei Lavori Pubblici avendo dovuto assentarsi per ragioni d'ufficio, ha fatto la domanda che si sospendesse la discussione dei tre progetti di legge che riflettono il suo Ministero.

Quindi, secondo l'ordine del giorno, il primo progetto, che verrebbe in discussione, sarebbe quello per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci

del 1865 e 1866 del Ministero della Guerra per l'acquisto di materiale d'artiglieria.

Esso è composto di un solo articolo del quale do lettura.

(V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 189.)

L'Ufficio conchiude per l'adozione del progetto di legge.

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, rileggerò l'articolo perchè si passi poi alla votazione del medesimo a squittinio segreto.

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire tre milioni e cinquecento mila per l'acquisto di materiali d'artiglieria, da iscriversi nel bilancio del Ministero di Guerra con la denominazione di *Spesa straordinaria per acquisto di materiale d'artiglieria*, ripartitamente in due esercizi come *infra*, cioè :

» Nel bilancio del 1865 in apposito capitolo	
N. 38	L. 2 000,000
» Nel bilancio del 1866	» 1,500,000
	<hr/>
Totale	L. 3,500,000

Prima di passare allo squittinio segreto, leggerò l'ordine del giorno per domani.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Faccio presente che vi sono 30 o 40 progetti di legge da votare: così che cominciandosi la seduta alle ore tre e terminandosi alle cinque, dovrà decorrere un mese e più prima che siano discussi e votati.

Io proporrei quindi al Senato che la seduta cominciasse a mezzogiorno per continuarla fino alle 5.

Presidente. Debbo avvertire l'onorevole Senatore Arrivabene che il Senato difficilmente trovasi in numero all'ora da lui indicata; perchè molti Senatori devono attendere ad altri uffici pubblici.

Senatore Arrivabene. Si convochi almeno al tocco; io ne faccio la proposta.

Presidente. Si fa la proposta perchè l'adunanza abbia luogo al tocco a vece delle ore due.

La metto ai voti.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io debbo dichiarare che ad un'ora il Senato non sarà in numero: le poche leggi che sono in pronto si possono votare in una sola seduta; delle altre di maggior importanza, come quella sulle ferrovie, la relazione non è ancora nemmeno in corso di stampa; quella sul prestito potrà forse esserlo domani, e dovendo essere distribuita e lasciare il tempo prescritto dal regolamento per la sua disamina, non potrebbe venire in discussione che fra due giorni,

TORNATA DEL 1 MAGGIO 1865.

quindi, a mio avviso, il voler convocare i Senatori ad un'ora, sarebbe tempo perduto.

Soggiungerò poi che mi risulta che per domani alcune Commissioni, quella di finanze ed il Consiglio di Presidenza hanno fissato adunanze per occuparsi dei vari affari che rispettivamente le riguardano; quindi credo che il Senato farà cosa opportuna mantenendo l'apertura delle sue sedute alle due ore.

Presidente. Poichè si è fatta la proposta che il Senato tenga le sue sedute al tocco piuttosto che alle ore due, io la pongo ai voti.

Chi è d'avviso che il Senato debba essere convocato per un'ora, si alzi.

(Non è approvato.)

Il Senato dunque è convocato alle due precise, ed alle ore 2 1/4 si farà l'appello nominale.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Spesa straordinaria sul bilancio dei lavori pubblici da erogarsi in lavori di difesa a fiumi, laghi e canali (N. 200).

Spesa straordinaria sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per riparazioni e consolidamento d'argini in seguito alle piene del 1864 (N. 205).

Spesa per collocamento di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli e da Torino a Firenze (N. 202).

Trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici a quello della guerra per costruzione di un fabbricato ad uso militare in Livorno (N. 190).

Convalidazione di maggiori spese e spese nuove e per annullamento di crediti sul bilancio 1863 della guerra (N. 192).

Trasporto dall'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile sul capitolo 61 del bilancio 1864 della guerra (N. 207).

Trasposto all'esercizio 1865 dell'avanzo sugli assegni iscritti nei bilanci del 1861, 1862 e 1863 della Guerra per l'armamento della Guardia Nazionale mobile (N. 213).

E successivamente di quegli altri progetti che troveransi man mano in pronto.

(Il Senatore, Segretario, Aroulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio.

Sul progetto di legge relativo al prosciugamento del Lago d'Agnano.

Debbo dichiarare che il Senato non essendo in numero, si ripeterà lo squittinio nella seduta di domani. Eguale è il risultato della votazione sul progetto di legge relativo a spesa straordinaria per l'acquisto di materiale d'artiglieria ed anche per questo si ripeterà lo squittinio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CCX.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Sunto di petizione — Omaggio — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni relative ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864 — Nuova redazione del progetto concertata tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore Musio contro il nuovo progetto — Interpellanza del Senatore Lauzi al Ministro delle Finanze — Adozione degli articoli 1 e 2 del progetto — Rinnovazione dello squittinio segreto per le due leggi relative al prosciugamento del lago d'Agnano e maggiori spese per acquisto di materiale d'artiglieria — Discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali — Osservazioni del Ministro dei Lavori Pubblici contro la nuova redazione del progetto proposta dalla Commissione permanente di finanza — Chiusura della discussione generale — Discorso del Senatore Paleocapa (relatore) in appoggio della proposta della Commissione — Obbiezioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Considerazioni in senso contrario dei Senatori Menabrea, Di S. Martino, del Ministro di Agricoltura e Commercio, del Senatore Farina e del Relatore — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pom.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze, di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio; interviene più tardi il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

Presidente. Il Senato non essendo in numero legale si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Balbi Piovera, Baracco, Beretta, Bulmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Canestri, Cantù, Cataldi, Colobiano, Colonna Gioac., Conelli, Corsi, D'Adda, D'Affitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Doria, Fenzi, Filingeri, Florio, Fontanelli, Ghigliani, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Mamiani, Manna, Marliani, Massa-Saluzzo, Melodia, Merini, Meuron, Montanari, Monti, Morozzo della Rocca, Moscuza, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicino Trivulzio, Pandolfina.

Pareto, Pepoli, Piazzoni, Pinelli, Piria, Pizzardi, Plezza, Prinetti, Prudente, S. Elia, Scarabelli, Scovuzzo, Sella, Simonetti, Tommasi, Torrecarsa.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si dà cognizione al Senato di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3761. Costa Francesco di Torino, regio impiegato in ritiro, domanda che sia provveduto alla sua sussistenza mediante un congruo rilascio dei sequestri sulla sua pensione di riposo » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Presidente. Il cavaliere Cataldo Nitti fa omaggio al Senato di alcune copie delle sue *Considerazioni economiche e politiche*.

I signori Senatori Biscaretti, Gozzadini, Gio. Martingengo e Guardabassi domandano un congedo che è loro accordato dal Senato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER DISPOSIZIONI RELATIVE AI SEQUESTRI
ED ALLE CESSIONI DEGLI STIPENDI
E DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLE LEGGI
DEL 14 APRILE E 17 GIUGNO 1864.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni relative ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi del 14 aprile e 17 giugno 1864.

Prego il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di dar lettura della nuova redazione degli articoli fatta di accordo col Ministero.

Senatore **Castelli E., Relatore.** In seguito all'incarico dato ieri dal Senato all'Ufficio Centrale, esso si è fatto un dovere di esaminare ulteriormente di concerto col signor Ministro delle Finanze, la questione ieri discussa, ed è venuto d'accordo con esso nella conclusione di dividere il progetto in 2 articoli, dei quali do lettura.

(V. *infra*.)

Presidente. Prego il signor Relatore di deporre questa nuova proposta sul tavolo della Presidenza.

Ritiene il Senato che l'Ufficio Centrale ha dichiarato che questa redazione fu accettata dal Ministero.

Ministro delle Finanze. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Credo che non occorra altra dichiarazione, perchè in quanto riguarda gli stipendi si era venuto ad un concetto identico a quello espresso nella redazione del progetto ministeriale colla differenza notevole che siffatto concetto è ora assai meglio sviluppato.

La differenza sta in ciò che riguarda le pensioni in cui il Ministero abbracciò l'opinione dell'Ufficio Centrale perchè dovette arrendersi alle molte ragioni che l'Ufficio stesso adusse per far vedere come fosse più conveniente di mantenere, per ciò che concerne le pensioni, i sequestri e le cessioni anteriori a questo progetto di legge.

Presidente. Non essendovi opposizione, io dovrei mettere ai voti quest'articolo; ma debbo dire con dispiacere che il Senato non è in numero legale.

Senatore **Musto.** Domando la parola su quest'articolo.

Presidente. Le accorda la parola.

Senatore **Musto.** Signori Senatori! Gioverebbe per niente al progresso della civiltà, al bene del genere umano se i grandi principii di ragione risuonassero solo dentro le scuole, se esistessero solo nelle pagine di alcuni libri, e se ricevessero pure l'omaggio dei nostri parlari accademici, ma all'uopo trovassero chiuse le porte delle aule legislative e non si potessero tradurre nella vita pratica dei popoli e dei Governi.

Ora, Signori, le scuole, i libri, le accademie, noi stessi discorrendo teoricamente non dubitiamo che tutte le opere prodotte dall'attività umana appartengono all'uomo, e che tutti i corrispettivi in danaro o altro dovuti a queste opere appartengono pure all'uomo.

Ora, se questo è indubitato e indubitabile per l'uomo in genere, potrà dubitarsene per quell'uomo in specie che noi chiamiamo impiegato o pubblico ufficiale?

Io rispondo negativamente a questo quesito; giacchè parmi chiaro ed evidente, che la qualità di pubblico ufficiale non può cancellare quella di uomo, e l'ente *patria* non cancella già, ma fortifica tutti i diritti che dà l'ente *natura*, non essendo tutti gli Statuti altra cosa che una soleune consacrazione dei diritti che la natura ci dà. (*Breve riposo*)

Ho detto che gli Statuti altro non sono che la solenne consacrazione dei diritti che la natura ci dà. Ora, in proposito delle cariche e dei pubblici uffici che cosa fa il nostro Statuto?

Esso concede ai cittadini il diritto di servire alla patria nelle cose utili, ed impone il dovere di servirla nelle cose onerose. E siccome la patria che ha ottenuto l'adempimento dei suoi doveri di cittadino deve garantire i suoi diritti, perciò è scritto nello Statuto che le cariche dello Stato sono diritto comune ed eguale di tutti i cittadini.

Ora, se non passa differenza tra l'uomo ed il pubblico ufficiale, se non può passarne tra il pubblico ufficiale ed il geometra, l'avvocato, il pittore, chiunque è addetto ad un qualunque officio, e qualunque altro uomo addetto all'esercizio di un'arte liberale o meccanica, se tutti costoro sono uguali, perchè il corrispettivo dell'opera sarà dritto intangibile di tutti gli altri, ed il pubblico impiegato sarà solo l'illoto, il Paria, il servo della gleba cui non può competere lo stesso diritto?

Io ho udito fare una distinzione fra gli stipendii e le pensioni. Si è detto: Non vi è dubbio, la pensione è un debito dello Stato, il pensionario vi ha diritto intangibile, ed egli può disporre della pensione come di qualunque altra cosa sua. Ora domando: se ricerchiamo l'elemento giuridico donde nasce il diritto della pensione e dello stipendio, quale differenza può essere fra l'uno e l'altra?

Io non ne trovo alcuna, giacchè la pensione è la remunerazione dell'opera della vita passata, e lo stipendio è la remunerazione dell'opera della vita presente; dunque, scendendo nelle vere intime ragioni di diritto fra la pensione e lo stipendio, non vi è differenza fra loro, e quindi tuttociò che si asserisce della pensione, bisogna asserirlo dello stipendio.

Però anche intorno alle pensioni e stipendii mi pare che nell'articolo udito testè si fa una distinzione fra i casi in cui la convenzione o la cessione relativa ha preceduto e possa essere stata consagrada da una sentenza, e gli altri casi in cui non lo sia.

Per me, chiedo venia, se non posso convenire nem-

meno in quest'opinione. Qui siamo nel caso di far retragire una legge; e siccome quando si tratta di far retragire una legge, non mi pare che possa essere distinzione fra i diritti che possono invocare una legge od una semplice convenzione conforme alla legge del suo tempo e quelli che invocano pure una sentenza; imperocchè un diritto è stato consacrato dalla sentenza, perchè esso era già inviolabile, e non già è divenuto inviolabile, perchè è stato consacrato dalla sentenza. Perciò non credo che si possa fare ed adottare la distinzione che ci è stata proposta.

Signori, credo che sia cosa convenuta fra tutti gli scrittori e pubblicisti, che verun legislatore può dare forza retroattiva alle sue leggi. Quindi egli non può togliere le eredità a coloro cui si sono già legittimamente devolute. Egli non può togliere la loro efficacia legale a convenzioni legittimamente stipulate. Egli non può oggi dichiarare punibile un atto che si consumava ieri. La non retroattività delle leggi è un principio comune del mondo civile: esso a quanto mi pare è stato riprodotto anche nel Codice testè votato: esso era indubbiamente scritto nel Codice antico; ed è pure solennemente proclamato in molte Costituzioni. Esso ad ogni modo è un principio scritto nella coscienza di tutti, giacchè il giorno in cui si possa ammettere la legittimità di una legge retroattiva, non vi è più libertà, non vi è più proprietà, non vi può essere alcun diritto dell'uomo che rimanga intatto, e non vi potrebbe più essere giustizia. Io quindi non posso accettare la distinzione che si è fatta fra i casi che sia, o che non sia cosa giudicata.

INTERPELLANZA DEL SENATORE LAUZI

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi per una interpellanza al Ministro delle Finanze.

Senatore Lauzi. Sono già molti giorni che in assenza del signor Ministro delle Finanze, ho pregato uno dei suoi colleghi, mi pare l'onorevole Iacini, di fare al medesimo un'interpellanza, o per meglio dire, una semplice interrogazione.

Ora poichè il Senato ha per così dire un momento d'ozio, ne approfitto senza disturbo da' suoi lavori, affine di mandare ad esecuzione questo mio intendimento.

L'oggetto di questa mia interpellanza è il seguente:

Dovendosi applicare nella Lombardia la tassa sui fabbricati a tenore della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria nella misura del 12 $\frac{1}{2}$ 0/0, dal 1 luglio 1864, e non potendo evidentemente farsi subito il calcolo necessario per stabilire la quota di imposta precisa, che ad ogni fabbricato competesse, si è proceduto, come si suole, e come si fa ancora per l'imposta del 1865, col lasciar pagare a ciascuno quello che si pagava nella Lombardia per il doppio titolo del vecchio censo, e dell'imposta sulla rendita delle case, riservando ad un successivo conguaglio il mettere le cose in assetto secondo giustizia, facendo pagare da quelli che avessero meno pagato la differenza, e così

compensare la differenza a quelli che per avventura, come è evidente che dovette accadere, avessero pagato di più.

I risultamenti dei calcoli di questo conguaglio (parlo sempre del secondo semestre del 1864) sono stati accertati, e nella rata d'imposta che si è pagata nell'ultimo e nel penultimo mese si è attribuito a ciascun contribuente possessore di fabbricati quella tangente che doveva pagare alle finanze in ragione del conguaglio eseguito; ma non è a mia notizia che si sia fatta l'operazione corrispondente, senza la quale non ci sarebbe giustizia, cioè di compensare quelli, che per avventura avessero pagato di più, per la differenza a loro vantaggio.

Ho anzi motivo di credere che, se non da tutti, almeno da alcuni dei funzionari incaricati di questa operazione non si sia fatto che il calcolo vantaggioso alle finanze, e non si sia fatto quello che per giustizia deve andare a vantaggio di alcuni contribuenti.

Iu questa incertezza, credendo, che sicuramente il signor Ministro delle Finanze non ha l'intenzione di fare un mezzo conguaglio, ma di fare, eseguendo la legge, un conguaglio intero, mi permetto interrogarlo, se abbia date le necessarie disposizioni perchè l'operazione, secondo le norme della giustizia, sia completa, e se siasi assicurato, che le sue disposizioni siano eseguite dai funzionari da lui dipendenti.

Ministro delle Finanze. Debbo anzitutto confessare, che non sapendo che oggi l'onorevole Lauzi intendesse interpellarmi su questo soggetto, non sono venuto in Senato preparato a dargli una risposta completa.

Non potrei quindi dir altro per ora se non questo, che io prenderò immediatamente conoscenza di tale argomento, e mi farò un dovere di dare le disposizioni acciò abbia luogo intieramente il conguaglio non solo nella parte in cui la finanza rimane creditrice dei contribuenti, ma anche in quella in cui rimanga in debito a vantaggio dei medesimi.

Mi riservo dunque in altro momento, quando qualche dubbiezza pure rimanesse, di dare tutti gli schiarimenti che l'onorevole Lauzi possa desiderare, accertandolo fin d'ora che per ciò, che da me dipende, mi ingegnerò di togliere lo sconcio, che egli lamenta e che non saprei veramente fino a qual grado siasi avverato.

Senatore Lauzi. Prima di tutto faccio scusa al signor Ministro, se approfittando, come dissi, di un momento d'ozio del Senato, gli ho diretta questa interpellanza in questo momento; ma io credevo, che egli ne dovesse essere informato, in quanto che per cortesia di un alto impiegato appartenente al Ministero delle Finanze, mi erano state date alcune notizie per iscritto, le quali però non ravvisai sufficienti a chiarire abbastanza il punto sul quale verte la interrogazione.

Del resto la dichiarazione di principii che il signor

Ministro ha fatta e della quale non dubitava, mi rassicura, e confido che i funzionari da lui dipendenti procederanno con alacrità e colla debita prontezza a fare anche l'altra parte dell'operazione che non può essere omessa senza mancare alla giustizia e alla legge.

Presidente. Il Senato essendo in numero legale, si ripiglia la discussione sul progetto di legge relativo ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi o pensioni anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864.

Leggo l'articolo 1 dell'Ufficio Centrale concertato col Ministero.

« Le cessioni e i sequestri degli stipendi anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, n. 1731 e 1807, da queste leggi vietati, non sortiranno effetto, tranne per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione al tempo della promulgazione dell'una e dell'altra delle accennate leggi, ferma l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle leggi medesime. »

(Approvato.)

« Art. 2. La disposizione dell'articolo precedente non si applica alle pensioni degli impiegati tanto civili quanto militari. »

(Approvato.)

Ora occorre che il Senato proceda di nuovo alla votazione dei due disegni di legge che sono stati discussi ieri, essendo che la votazione seguita sui medesimi fu inefficace per mancanza di numero legale.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Aruolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione relativa al presciugamento del lago d'Agnoano.

Votanti	79
Voti favorevoli	63
Voti contrari	16

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'acquisto di materiale d'artiglieria

Votanti	79
Favorevoli	63
Contrari	16

(Il Senato approva.)

Non essendosi ancora votato il processo verbale della tornata precedente, se non vi sono osservazioni si intenderà approvato.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi laghi e canali.

(V. Atti del Senato, N. 200.)

Dopo la discussione di questo progetto si farà un solo squittinio con quello testè votato relativo ai sequestri e alle cessioni degli stipendi e delle pensioni.

Do lettura del progetto di legge ministeriale.

« Art. 1. Sono autorizzate le spese straordinarie nella complessiva somma di lire cinquecento settantotto mila e cento occorrenti per l'eseguimento delle nuove opere idrauliche descritte nella annessa tabella, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziata in appositi capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1865, 1866 e 1867. »

« Art. 2. Nel caso che la provincia di Como o quella di Sondrio, anche unite in consorzio fra loro, o ciascuna di esse, costituita in consorzio con altri corpi morali interessati, assumano l'obbligo di aprire fra i laghi di Como e Mezola un canale navigabile con piroscuffi, il Governo del Re assegnerà come quota fissa di concorso dello Stato in tale opera la somma di L. 220 mila fissata per l'eseguimento del canale a piccola sezione, provvedendo al pagamento relativo in quella proporzione e con quelle cautele che verranno dal medesimo giudicate opportune.

« Le spese di successiva manutenzione staranno a carico dello Stato finchè non sia diversamente disposto colla promulgazione della nuova legge dei lavori pubblici. »

« Art. 3. Per la costruzione della coronella od argine in ritiro al fiume Po dietro i froldi *Antonelli, Nogarolo e San Guglielmo*, nella provincia di Ferrara, sarà mantenuta la competenza passiva delle spese secondo le norme di legge vigenti, salva quella diversa competenza passiva che dalla nuova legge dei lavori pubblici derivasse per la coronella stessa, che in tutto o in parte si eseguisse dopo la promulgazione della nuova legge. »

Se non si fa istanza prescindere dal dar lettura del quadro che v'è annesso.

La Commissione propone che la legge sia ristretta al solo articolo 1 modificato come segue. Ne do lettura:

Articolo unico.

« Sono autorizzate le spese straordinarie nella complessiva somma di lire quattrocentoseimila seicento, occorrenti per l'eseguimento delle nuove opere idrauliche descritte nell'annessa tabella, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziata in appositi capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1865 e 1866. »

Si avverte che la tabella deve essere modificata anch'essa colla soppressione della prima partita che sarebbe inscritta nel bilancio 1865 col numero 1.

Questa prima partita riflette il canale fra i laghi di Como e Mezola.

È aperta la discussione generale.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io sono dolente

di non poter accettare le conclusioni della Commissione.

Non credo di avere bisogno d'estendermi molto per dimostrare che il Governo non potrebbe fare altrimenti che insistere nella relazione del progetto di legge, qual è stato approvato dalla Camera dei Deputati e quale ho avuto l'onore di presentarlo al Senato. Primieramente sarà bene avvertire questa circostanza che è avvenuto di rado un caso come questo in cui una somma stanziata per un'opera pubblica, a parità di sacrificio per l'erario, sia per dare tanti e così segnalati vantaggi come nel caso presente in cui si provvede all'aprimiento di un canale fra il lago di Como ed il lago di Mezzola. Voi conoscete, o Signori, il vasto sistema interno di navigazione che noi abbiamo nella valle del Po, in parte naturale, in parte artificiale che noi dobbiamo alla sapienza de' nostri maggiori, e per il quale la navigazione dalle foci del Po nel mare delle principali località che si trovano lungo questo fiume può estendersi fino nel cuore della regione alpina e precisamente alle estremità del lago Maggiore e di quello di Como e senza interruzione. Se non che la navigazione arrivata all'estremità del lago di Como non può spingersi più oltre quantunque a qualche chilometro di distanza dal detto lago e nello stesso sistema idrografico vi sia il lago di Mezzola il quale si estende proprio fino ai piedi della catena che divide l'Italia dalla Svizzera.

Il riempire questa lacuna da tant'anni lamentata vuol dire completare un magnifico sistema d'interna navigazione che noi abbiamo nella valle del Po, vuol dire in pari tempo fare in modo che le merci le quali in molto volume contengono poco valore e che per conseguenza non si prestano al trasporto per via delle strade ferrate e delle strade ordinarie, possano giungere con pochissimo costo fin proprio laddove comincia la salita del gran stradale il quale mette in comunicazione l'Italia colla Svizzera e colla Germania; vuol dire altresì ottenere che le produzioni delle regioni circostanti al lago di Mezzola che consistono specialmente in magnifici legnami di costruzione e granit possano essere esportati fin nel cuore della valle del Po a buonissimo mercato, precisamente nelle località le quali difettano appunto di tale sorta di materiali.

Pertanto sotto tutti questi rispetti si riconosce che il canale di navigazione tra il lago di Como ed il lago di Mezzola, sia a piccola sia a grande sezione, è un canale d'importanza eminentemente generale e nazionale. Se non che questo canale oltre al soddisfare a sì urgente bisogno, ne soddisfa anche altri, imperciocchè esso servirebbe di scolo alle acque paludose che stagoano in queste regioni fraposte tra il lago di Como ed il lago di Mezzola e in pari tempo renderebbe all'agricoltura un'estensione di paese abbastanza considerevole.

È vero che questi due ultimi scopi non hanno una importanza veramente nazionale e generale, ma piuttosto un'importanza locale o per meglio dire provin-

ciale, imperciocchè si riferiscono agli interessi di provincie; ma è necessario di osservare questa circostanza, che per soddisfare a questi due ultimi scopi d'interesse locale e provinciale se si vuole, non v'è bisogno di spendere un centesimo di più di quello che vi vorrebbe per costruire il canale che serve a provvedere alla navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola.

Or bene come mai è avvenuto che non si sia finora intrapresa quest'opera? Quest'opera doveva essere eseguita fin dagli ultimi anni della dominazione austriaca, e ad essa, allorchè si fece l'annessione, è fuori dubbio che il Governo italiano rivolse subito il pensiero come ad una che si dovea tra le prime attuare. E n'è una prova il fatto che voi vedete nel primo bilancio approvato dal Parlamento italiano, stanziata una somma per l'aprimiento di questo canale, essendo considerato come evidente e al disopra di ogni discussione, che il Regno d'Italia il quale doveva provvedere sotto tutti gli aspetti ai bisogni delle popolazioni avrebbe dovuto necessariamente anche pensare a riempire questa lacuna che si lamentava da molti anni.

Se non che anche in questa circostanza è avvenuto quanto avvenne altre volte, che cioè il meglio è nemico del bene. Cominciarono alcune provincie, alcune popolazioni, le città più interessate a rappresentare al Governo come in vece di costruire un canale a piccola sezione sarebbe stato più conveniente eseguirlo a grande sezione e tale che i piroscafi che solcano il lago di Como avessero potuto proseguire il loro viaggio fino alla riva di Chiavenna.

Senza dubbio questo pensiero è tutt'altro che assurdo, ma il Governo non ha creduto di adottarlo immediatamente, imperciocchè gli parve che in quanto all'aprire un canale a piccola sezione era evidente l'interesse generale, perchè non era che il complemento di un vasto sistema che già esiste; mentre quanto all'aprire un canale a vasta sezione sembrava dubbio se nelle circostanze presenti dell'erario quest'opera non potesse essere considerata non già come opera d'interesse generale, che lo era senza dubbio, ma come opera d'interesse generale urgente.

Per conseguenza si proseguirono le trattative per parecchi anni sino a che si venne ad un partito il quale fu poi formulato nel progetto di legge che vi sta innanzi.

Questo partito a cui si venne è il seguente: Lo Stato corrisponde la somma che ci vuole per costruire il canale a piccola sezione; ma se le provincie, le città, i consorzi che hanno interesse a far sì che si eseguisca il canale a grande sezione e suscettibile di lasciare il passaggio ai piroscafi sono pronte a sobbarcarsi alla spesa, allora quella somma che prima era destinata dal Governo per eseguire il canale a piccola sezione, sarebbe destinata invece come una somma di concorso per averlo a grande sezione.

Or bene il Governo non potrebbe ora assolutamente abbandonare questo concetto espresso nel progetto di

legge, che è sottoposto alla deliberazione del Senato, per molte ragioni, e principalmente perchè un canale a piccola navigazione fra il lago di Como e quello di Mezola è un'opera eminentemente utile, per non dire una delle più utili che immaginar si possono, e perciò se si è finora perduto tempo, non conviene perderne ulteriormente. Se dunque quest'opera si deve eseguire, è evidente che almeno per il canale a piccola sezione non vi può esser dubbio, sia secondo lo spirito della legge che vigeva finora sulle opere pubbliche, sia secondo lo spirito della legge nuova, che questa era opera da farsi a spese nazionali.

Se poi si desiderasse avere il canale anche a grande sezione, il modo offerto dal presente progetto sarebbe il più pratico per venire presto ad un risultato, perchè quando il Governo avesse in mano questo progetto approvato potrebbe rivolgersi agli interessati e dire loro: decidete entro tanti mesi, se volete il canale a vasta sezione, ed in caso affermativo raccogliete le somme necessarie per assicurarne l'esecuzione. Se non riuscirete a raccogliere quanto ancora manca al compimento della somma, allora non si indugierà più oltre ad eseguire la legge nei più ristretti termini.

Se poi gli interessati non si adattassero a sottostare a tutte le spese, allora si può essere certi che ciò sarebbe solo perchè l'opinione si è molto mutata su questo argomento, e che non vi si adatteranno neppur più in seguito, e per conseguenza concludo che per quelle ragioni da me citate poc'anzi che cioè il meglio è nemico del bene, è a desiderarsi che si provveda una volta a questo bisogno così sentito, ed a cui non par vero non siasi finora provveduto, si apra alla navigazione un canale fra il lago di Como e quello di Mezola.

Per queste ragioni, e per un sentimento di giustizia, io, riguardando la questione non solo come tecnica e come Ministro dei Lavori Pubblici, ma come questione governativa, e come membro del Gabinetto insisto presso il Senato perchè non voglia frustrare le naturali e legittime aspettative delle popolazioni e perchè voglia accettare il progetto di legge come ho avuto io l'onore di presentarlo.

Senatore Paleocapa, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole Relatore della Commissione permanente di Finanza, notando come la discussione versi unicamente sopra i primi due articoli, di cui la Commissione stessa propone la soppressione, interrogherò il Senato se intende di chiudere la discussione generale perchè non si faccia la doppia discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo 1.

La parola è al signor Relatore della Commissione.

Senatore Paleocapa, Relatore. Nella relazione della Commissione di Finanze sono stati esposti abbastanza chiaramente i motivi per i quali la Commissione stessa non ha creduto di poter aderire alla proposta del Go-

verno, a quella parte, cioè, che riguardava l'unione dei due laghi di Como e di Mezola; tuttavia, poichè il signor Ministro nel suo eloquente discorso ha dette cose dalle quali si potrebbe anche credere che la Commissione di Finanze intendesse di escludere assolutamente l'esecuzione di questo canale, o di dare un voto tale che ne influasse l'esecuzione quando che sia, io dirò alcune cose per provare che questa non fu punto l'intenzione della Commissione, locchè anche apparisce evidentemente locchè essa ha proposto quando invitava il Ministero a presentare per questi lavori uno speciale progetto di legge.

Anzi io credo di aver suggerito al signor Ministro il mezzo, col quale egli potrà riuscire più facilmente nel suo intento.

Io farò osservare intanto che il rifiuto ad ammettere in questa legge la domandata spesa, deriva essenzialmente da ciò che la Commissione crede che in questo progetto di legge come in tutti gli altri debbano essere osservate le leggi generali esistenti; alle quali debbono uniformarsi le disposizioni delle altre leggi speciali con cui si domandano fondi di qualunque specie essi siano.

Ciò premesso, ricorderò che il Ministro dei Lavori Pubblici ha fatto queste proposizioni delle tre opere che sono contemplate in questo progetto di legge: cioè: Canale d'unione dei due laghi; ponte sul naviglio a Milano; costruzioni di argini sul fiume Po; ha fatto, dico, la proposizione per questi tre lavori e ha domandato i fondi relativi fin dal 1864 nel marzo.

La Camera dei Deputati ha adottato questo progetto di legge; però vi ha introdotto alcune modificazioni; queste modificazioni consistono in ciò che nel 2. e 3. articolo, prevedendo la promulgazione di una legge generale sopra l'ordinamento del servizio dei Lavori Pubblici, ha detto che le disposizioni dell'attuale schema di legge avrebbero dovuto essere assoggettate alle disposizioni della nuova legge generale, quando questa fosse promulgata.

Il primo quesito adunque che si è fatto la Commissione è stato questo: se fin da quando è stato approvato questo schema di legge dalla Camera dei Deputati si è riconosciuto che conveniva riferirsi alle disposizioni di quella nuova legge che fosse promulgata sull'ordinamento dei lavori pubblici; e se si è detto questo quando la legge era soltanto in previsione, non dovremo noi riferirci a questa legge ora che essa è stata già adottata da ambe le Camere del Parlamento e che è una delle leggi che debbonsi pubblicare per l'unificazione della legislazione amministrativa di tutto il Regno?

In questo fu unanime la Commissione nel riconoscere che si deve benissimo riferirsi a questa nuova legge.

E questa deliberazione è stata presa quantunque a quel momento fosse bensì vero che la legge sui lavori pubblici era adottata da ambi i rami del Parlamento, ma non era ancora stata sancita nè promulgata.

Ora, se la Commissione, malgrado ciò, trovava allora

necessario riferirvisi, molto più deve trovarlo adesso che questa sanzione è ottenuta, e che la promulgazione ne è stata fatta appunto in questi giorni.

Messo così in sodo che per riconoscere la convenienza delle disposizioni di questo schema di legge bisogna vedere se esso per avventura non sia in contraddizione colle disposizioni della nuova legge, che, come dico, non era nè poteva esser conosciuta, nè quando nel 1861 si assegnavano un fondo, mi pare, di 68 mila lire per quest'opera, nè quando se ne discuteva nella Camera dei Deputati, la Commissione ha esaminato se ci sia per avventura tale contraddizione.

Ora prego il Senato a sentire cosa dicono in proposito due articoli di quella legge; anzi pregherei qualcuno dei miei onorevoli colleghi a darne lettura.

Senatore **Di Pollone** (*legge*). Opere della prima categoria, cioè delle acque soggette alla pubblica amministrazione.

« Art. 93. Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, e la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

» Lo Stato

Senatore **Paleocapa**, *Relatore*. Solamente queste due disposizioni hanno relazione all'attuale schema di legge.

Il Senato vede adunque che secondo questa disposizione di legge, che ora è sancita e promulgata, sono ad intero carico dell'Amministrazione dello Stato le opere di navigazione quando hanno queste due condizioni: la prima cioè di servire ad un vasto sistema di navigazione, la seconda, quando abbiano per unico oggetto la navigazione.

Quanto alla prima condizione, essa escluderebbe indubbiamente che si mettesse a carico dello Stato la spesa del canale, quando lo si volesse aprire a sezione tale da renderlo capace della navigazione dei piroscafi, la quale non si estende più che alle sponde del lago di Como, poichè non può scendere nell'Adda e nel Po e servire a ciò che veramente costituirebbe un sistema di navigazione. Aperto il canale essa servirebbe però oltre alle sponde del lago di Mezzola, e andrebbe fino alle sponde di Chiavenna.

Ma ad ogni modo questo sistema di navigazione non servirebbe che all'interesse di due provincie, nel qual caso provvede l'articolo 94. Mi faccia il favore di leggerlo.

Senatore **Di Pollone** (*legge*). « Col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio, lo Stato provvede:

» 1. Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti. »

Senatore **Paleocapa**, *Relatore*. Legga la lettera C perchè riguarda solo questa.

Senatore **Di Pollone**. « Ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua. »

Senatore **Paleocapa**, *Relatore*. Dunque quando non si tratta che di una navigazione che serve all'interesse di una o due provincie, e non ha seguito colle altre comunicazioni per acqua, certamente non sarebbe il caso di farne sopportare la spesa allo Stato; e questo aveva riconosciuto l'onorevole Senatore Menabrea quando faceva la sua proposta alla Camera dei Deputati. Fin d'allora egli riconosceva che la spesa del grande canale valutata ad un milione non sarebbe stata proporzionata all'utile che se ne sarebbe ottenuto, e lo riconosce anche adesso nel suo discorso il signor Ministro Jacini.

Dunque ora resta ad esaminare se alle condizioni della nuova legge soddisferebbe invece il piccolo canale di navigazione; ed io credo giustissimo quello che dice il Ministro, che soddisfa alla prima condizione, cioè di servire ad una vasta navigazione, quando per questa vasta appunto si intenda quella esercitata colle barche ordinarie a remi od a vela, perchè le barche ordinarie e le zattere per trascinare grandi legnami, possono benissimo discendere oltre il lago, passare sotto il ponte di Lecco, scendere nell'Adda, deviare per le sue diramazioni, scendere nel Po, e andare, come egli diceva, benissimo fino al mare.

Dunque rispetto alla navigazione colle barche ordinarie è verissimo che è adempita la prima condizione, che il canale serva ad un vasto sistema, ad un sistema di navigazione sostenuto per lunghe linee. Ma ho notato, che la legge vuole un'altra condizione, perchè lo Stato se ne assuma l'intera spesa; vuole, che quest'opera abbia per unico oggetto la navigazione medesima; ora questo certo non è il caso poichè il signor Ministro dei Lavori Pubblici quando presentava la legge alla Camera dei Deputati ha fatto notare (ed io credo con gran ragione), il grande beneficio che questo canale recherà per lo scolo e per la bonificazione di un vasto territorio. E questo fatto è stato riconosciuto anche ora dall'onorevole Ministro Jacini.

Dunque lo scopo non è unico, lo scopo è duplice; della navigazione e della bonificazione di un assai vasto territorio; e nella relazione, colla quale si fa notare questa circostanza, è detto chiaramente ed esplicitamente dal signor Ministro dei Lavori Pubblici di allora, che questo canale sarà utile non al commercio, ma molto più (notate), molto più per la bonificazione, per lo scolo di un vasto territorio.

Da questo adunque parmi abbastanza messo in chiaro che lo scopo non è unico, e che quindi la legge non vuole che tutta la spesa sia sopportata dal Governo.

La Commissione si attenne alle disposizioni precise di legge e non può andare cercando se vi sono circostanze particolari che fanno desiderare che si passi sopra quelle disposizioni. Essa credè suo dovere indicare al Senato se sia o no stata osservata la legge.

Ma il signor Ministro mi par che intenda dire: è verissimo esservi nell'opera un altro beneficio oltre quello della navigazione, ma egli soggiunge che quand'anche questo non ci fosse, l'opera si sarebbe fatta egualmente.

Ma questo non mi pare un giusto argomento. L'opera che si fa, serve forse ad un solo scopo? Non può negarsi che serva a due scopi. La legge dice: sopporti lo Stato la spesa quando serve all'unico scopo della navigazione, ma non vuole che esso la sopporti quando serve anche ad un altro scopo.

Questa disposizione è rinforzata anche dall'altra dell'art. 128 della stessa legge, ora sancita e promulgata sul servizio dei lavori pubblici, nella quale è detto che le opere che servono esclusivamente allo scolo, alla bonificazione dei terreni dovranno essere portate a tutto carico di quelli che ne sentono il beneficio.

Dunque la Commissione diceva: qui siamo nel caso di un'opera la quale non serve nè esclusivamente alla navigazione, nè esclusivamente alla bonificazione dei terreni; quindi giustizia vuole che supportino le spese due interessi: 1. l'interesse di una vasta navigazione, come infatti è quella colle barche ordinarie, che si estenderà maggiormente aprendo il piccolo canale fra i due laghi; 2. l'interesse dei possessori dei terreni, interesse che come utilità materiale diretta è certamente l'interesse principale. Si associno questi due interessi per concorrere nella spesa e goderne i benefici; ma non si può ammettere che tutta la spesa, nemmeno pel canale di piccola navigazione, sia sopportata dallo Stato come si vorrebbe fare con questo schema di legge, contraddicendo, lo ripeto, al testo positivo della nuova legge, e contraddicendo eziandio allo schema stesso, in due articoli del quale è dichiarato che si debba riferirsi alla detta nuova legge quando essa sarà promulgata.

Tali sono i principali motivi a cui si è appoggiata la Commissione di Finanze per rifiutare al progetto la sua adesione: nè mi pare che valga l'argomento del signor Ministro quando dice: poichè riconosce il Governo la convenienza di eseguire il canale di comunicazione dei due laghi, si deve riconoscere eziandio che la spesa ne deve da lui essere sopportata. Che se i possidenti di terreni da bonificarci si avvantaggiano di un'opera che il Governo eseguisce, perchè volerli chiamare a parte della spesa? Ciò sarebbe tanto meno giusto quanto che i proprietari di paludi hanno una troppo meschina possessione per poter assumere gravi carichi.

Ma su ciò osserverò, che appunto perchè le loro possessioni attuali sono miserabili, dal bonificarle ne sentiranno il più grande vantaggio, e potranno facilmente sopprimerle alle spese associandosi e intendendosi col l'imprenditore dei lavori col quale potranno pattuire un tenue canone per lunghi anni o la cessione di una parte dei terreni bonificati o un giusto premio in qualsivoglia altro modo. Egli è così che si fecero nell'Italia settentrionale le più grandi bonificazioni; ed è così che anche attualmente, malgrado la tristissima condizione in cui versano le provincie venete, ivi se ne opera una grandissima che esige la spesa di parecchi milioni. Se nonchè la sicurezza del felice esito di un ben formato piano di bonificazione per essiccamento avendo ottenuto

il più gran favore nella pubblica opinione, ha fatto che si trovino i capitali occorrenti, che saranno larghissimamente remunerati. Ora mi pare che nello stesso modo potrebbero procedere, benchè in limiti assai più ristretti, i proprietari di quella vasta zona di terreno che sarebbe bonificata mediante il canale di cui si tratta.

Non credo poi, come ho detto fin da principio, che si possa dire che la Commissione colla proposizione che fa al Senato di non aderire alla proposta del Ministero, si rifiuti all'esecuzione di un'opera tanto desiderata.

Lungi da ciò, credo che se il Ministero adottasse il consiglio che si permetteva dargli la Commissione, di fare questo lavoro-soggetto di una legge speciale, egli riuscirebbe certo più facilmente al suo intento, poichè nella legge attuale coll'articolo 2 si lascia sempre viva nelle provincie e negli altri interessati la speranza che si possa aprire il gran canale di navigazione, e s'invitano a dichiarare se vogliono o no sottostare alla maggiore spesa.

Altro è il dichiarare e il promettere, altro il mantenere la promessa e fornire i fondi. Gli interessati son molti: provincie, comuni, consorzi di comuni e di privati possessori di paludi; che mostrino essi vivo desiderio di aver l'opera del grande canale, lo credo; ma potranno poi sobbarcarsi alla grave spesa mettendosi tutti d'accordo? Ne dubito.

Io torno a ricordare che per questo canale di grande navigazione è stata calcolata la spesa di un milione. È vero che poi fu fatto un progetto dalla provincia di Como che è desiderosissima di avere questo grande canale, secondo il quale la spesa si restringerebbe a 400 mila lire; ma il Consiglio d'arte ha dichiarato apertamente che è affatto insufficiente questa spesa, che non furono tenute a calcolo molte opere, e quelle che sono state tenute a calcolo sono state in misura insufficientissima.

Voglio però anche supporre che la calcolata spesa di un milione ecceda il vero bisogno.

La Commissione non si volle erigere in ufficio tecnico, ma credette poter fare una ragionevole supposizione approssimativa, ammettendo che la spesa occorrente stia in mezzo alle due preavviate, e sia cioè all'incirca di L. 700,000. Ma anche a questa spesa, ammesso pure che il Governo vi concorra, difficilmente può credersi che possano sottostare due provincie che si rappresentano come così povere da non potere gravarsi di una parte della spesa occorrente per il canale di piccola navigazione. Ma quand'anco alla detta gravissima spesa potessero esse sobbarcarsi, sarebbe egli atto di buona amministrazione spingervele, mentre non ne trarrebbero almeno per molti anni alcun corrispondente vantaggio?

Io riconosco che la navigazione del lago di Como coi piroscafi, a cui dovrebbe servire il grande canale, andrà sempre aumentando, anche in forza della grande apertura che fosse fatta per spingere i piroscafi fino alle rive di Chiavenna, ma, perchè ciò succeda, ci vorrà un ben lungo tempo, ci vorranno sicuramente

molti e molti anni, ed intanto avrete impegnato un capitale di 7 od 800 mila lire, che resterà senza remunerazione.

Ma fate il piccolo canale, e se poi le provincie si troveranno, mercè anche gli aiuti di questo canale, che possa migliorare la loro condizione, in stato di spendere di più, allora avviseranno a ridurre il canale di piccola navigazione in grande canale, nè certo la prima opera sarà perduta, perchè in sostanza col piccolo canale una parte di scavo sarà già fatta.

Dunque, mi pare, che anche sotto questo rapporto, il più sicuro mezzo sia che il Ministero aderisca alla proposta fatta dalla Commissione, facendo uno speciale progetto di legge, inteso puramente e semplicemente ad aprire il piccolo canale di navigazione, che è quello di cui veramente si riconosce il bisogno.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Senatore **Paleocapa**, *Relatore*. Quanto al grande canale, ripeto, che utili non se ne potrà sperare se non dopo molti e molti anni.

Si contava molto sul legame della navigazione a vapore colle strade ferrate, ed io pure ci conto, ma soltanto per un avvenire non molto vicino. Si diceva che grande sarebbe stato l'effetto della congiunzione della strada ferrata che movendo dalle provincie più granifere di Lombardia andasse da Cremona per Crema e Treviglio a Bergamo e quindi a Lecco dove le derrate si sarebbero imbarcate e sarebbero state portate in provincie che più gravemente ne difettano. Or sapete voi, o Signori, a che si riduca codesto gran movimento che si preconizzava sulla ferrovia da Bergamo a Lecco? Ve lo dirò io: nell'anno decorso esso non diede che L. 6300 di prodotto brutto, e le spese di esercizio, fatte pure col maggior possibile risparmio, salvo il buon servizio pel pubblico, ammontarono a L. 6400 circa, di guisa che in fin dei conti, sopra 100 lire di prodotto lordo, si ebbero L. 101, 75 di spesa, cioè un *deficit* di pressochè il 2 0/0. Vedete che cosa si possa contare per ora sul legame della navigazione lacuale a vapore colla ferrovia Cremona-Bergamo-Lecco.

Per questi motivi, o Signori, riassumendomi dico: in primo luogo che la Commissione non vuol altro se non che si rispetti la legge; in secondo luogo, che essa desidera quanto altri mai che sia fatta la divisata comunicazione fra i due laghi; ma essa crede che sarebbe senza ragione voler pensar adesso a farla per i piroscafi. Che limitandola tuttavolta alla sola comunicazione per le barche ordinarie (che sono le sole che si prestino alla continuità della navigazione oltre il ponte di Lecco, quindi discendendo per l'Adda fino al Po) sarà sempre necessario che concorrano anche i privati possidenti dei terreni perchè così vuole la legge:

Dico finalmente, che quando sia anche per questi privati messi in consorzio, e per le provincie stesse la parte di spesa che dovrebbero sopportare, troppo grave, il Governo ha facoltà di sussidiarli, alleviando alquanto le quote di pagamento che loro toccherebbero, dispo-

nendo di una parte di quei fondi che gli vengono assegnati nei bilanci per aiutare appunto i consorzi, i comuni e le provincie nell'esecuzione delle loro opere idrauliche; di modo che la Commissione nel mento non domanda se non che si osservino i precetti della legge, è ben lungi di essersi mostrata contraria all'esecuzione di queste opere, anzi crede di avere suggerito al Ministero il solo e vero mezzo per arrivarvi.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Relatore della Commissione ha ammesso, che il Canale a piccola sezione fra il Lago di Mezzola, e il Lago di Como, appartiene ad un vasto sistema di navigazione, e questo non poteva dirsi diversamente dal Relatore della Commissione quando egli si chiama il commendatore Paleocapa.

Da ciò ne ha tratta la conseguenza giustissima che secondo la nuova legge organica sulle opere pubbliche, siffatta opera dovrebbe essere compiuta a tutte spese dell'Erario, siccome appunto è stabilito nel progetto di legge, che ora stiamo discutendo.

Se non che all'onorevole Relatore è piaciuto di muovere una difficoltà. La legge, egli disse, pone a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la grande navigazione; ma il canale, che si vuole rendere adatto alla navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola, può servire ad un altro scopo, cioè alla bonificazione del suolo ed alla salubrità del territorio, e quindi la spesa va divisa in ragione dei vantaggi diversi che si ottengono, e fra i diversi interessati che ne hanno un utile.

Secondo questa interpretazione della legge ne nascerebbe che quando un canale serve esclusivamente ad un interesse generale, cioè alla navigazione, allora la spesa deve essere fatta dallo Stato; ma quando un canale, oltre al prestarsi all'interesse generale della navigazione, raggiunge spontaneamente, per la forza delle cose, anche altri vantaggi che nel promuoverlo non si erano intesi di ottenere, e che si raccolgono naturalmente, in questo caso non è più lo Stato solo che deve fare la spesa, perchè l'opera non può più considerarsi di interesse generale, ma diventa di vantaggio locale. Se ciò fosse, dal caso accidentale dei minori benefici e non dallo scopo principale, pel quale fu unicamente promossa, verrebbe determinata la competenza della spesa; e lo Stato per verità non avrebbe quasi mai opera a compiere, perchè non vi ha quasi opera d'interesse generale che non giovi pure agli interessi particolari di località e di persone.

Mi pare che non si possa così intendere il concetto generale e questa disposizione della nuova legge....

Senatore **Di San Martino**. Domando la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici.... sulle opere pubbliche: essa si deve intendere nel senso che le è dato generalmente: cioè che quando si concede per esempio una strada ferrata destinata a provvedere ai grandi interessi dello Stato, la spesa deve essere sopportata tutta dall'erario, anche allora che la ferrovia

giovì per caso ad una data popolazione, alla quale del resto nessuno avrebbe mai pensato di dare una strada ferrata per soddisfarne gli interessi. Nessuno ha mai preteso che quella popolazione specialmente concorra alla spesa, perchè mentre si soddisfa agli interessi generali dello Stato si arriva anche ad avvantaggiare gli interessi particolari.

Si è fatto la spesa della via ferrata da Torino a Genova: sulla linea si trovava Asti, ma come era necessario di aprire una comunicazione ferroviaria da Torino a Genova così non si è mai supposto che gli interessi d'Asti avessero da ritenersi eguali a quelli dell'erario pubblico per ottenere l'esecuzione di questa strada e dovessero quindi concorrere a sopportarne la spesa. Invece crederei di interpretare rettamente la legge sulle opere pubbliche, laddove essa attribuisce allo Stato la spesa di un'opera pubblica, che abbia per unico oggetto la navigazione dei fiumi o dei grandi canali, ritenendo per lo meno che se oltre a questo scopo essa ottiene indirettamente altri vantaggi, sieno pur questi esclusivamente locali, le popolazioni debbano fruirne, come di un accessorio eventuale loro toccato in sorte.

Per conseguenza io ritengo la nuova legge organica in perfetta consonanza col progetto di legge che stanziava una somma per il canale tra Como e Mezola.

Non si costringe di eseguire il canale a grande sezione. Intorno a ciò le popolazioni giudicheranno quello che meglio lor convenga.

Ora non s'intende menomamente d'impegnare alcuno a stabilire la somma che ci vuole per eseguire il canale a grande sezione: il Governo a questo scopo si rivolgerà alle provincie. Infatti queste già da vari anni hanno promesso e stanziato non solo concorsi provinciali, ed a loro si associarono Comuni e Corporazioni per ottenere che questo canale sia fatto. Se esse troveranno che abbiano abbastanza interesse per aggiungere ancora quanto occorre per avere il canale a grande sezione, allora in breve tempo avremo un canale grande, senza che lo Stato spenda di più, di quanto ci vorrebbe per un canale a piccola sezione; oppure non crederanno di aggiungere altra somma ed allora non sarà ritardato il beneficio di un canale a piccola sezione che completa il sistema di navigazione della valle del Po.

Senatore **Menabrea**. Poichè l'onorevole Relatore della Commissione ebbe la compiacenza di citare il mio rapporto al Parlamento quando ebbi l'onore di presentare questa legge, prego il Senato di permettermi di esporre alcune cose intorno a questo argomento, per venire ad una conclusione un po' diversa da quella che ha preso l'onorevole Paleocapa.

Io debbo ricordare al Senato che, come diceva benissimo l'egregio Ministro dei Lavori Pubblici, il canale che deve unire i due laghi di Como e di Mezola è un desiderio antico di quelle provincie. La somma occorrente per eseguirlo fu portata sui vari bilanci del Regno d'Italia; ma le domande che si facevano dalle provin-

cie direttamente interessate erano molto più larghe di quello che fossero gli intendimenti del Governo, poichè mentre il Governo voleva limitarsi a fare un semplice canale a piccola sezione tra i due laghi, le provincie domandavano che si facesse un canale a gran sezione sufficientemente ampio per poter dar luogo alla navigazione dei piroscafi che solcano il lago di Como. Venuta poi la questione al Ministero dei Lavori Pubblici, io l'esaminai attentamente, e quando si trattò di prendere una deliberazione intorno al canale di gran navigazione per i piroscafi, venni nella sentenza espressa dall'onorevole Paleocapa, cioè che la navigazione per i piroscafi in questi laghi essendo un lavoro puramente d'interesse locale, le spese occorrenti dovevano essere sopportate dalle provincie interessate.

Ma la conclusione che presi fu ben diversa relativamente al canale di piccola sezione, imperciocchè questo canale aveva per oggetto primitivo di mettere in comunicazione i due laghi di Mezola e di Como onde protrudere fino a Chiavenna la gran rete di navigazione che esiste attualmente nella Lombardia. Ora ciò che doveva fare il Governo in quella circostanza era di limitare la sezione del canale a quel tanto che fosse necessario per permettere alle grandi barche che solcano il canale della Lombardia, di giungere sino presso a Chiavenna, e con questo il Ministero credeva d'aver adempiuto al suo obbligo. Se non che dalla costruzione di questo canale proveniva un altro vantaggio immenso per quelle popolazioni, ed è quello delle bonifiche risultanti dallo scolo che dovevano prendere le acque del lago di Mezola verso il lago di Como: in conseguenza coll'apertura di questo canale si raggiungeva un doppio scopo; quello primitivamente desiderato, di prolungare cioè la navigazione sin verso Chiavenna; e quello di migliorare i terreni contigui al lago di Mezola.

Ma l'onorevole Senatore Paleocapa dice che nella mia relazione io accennava che il principale risultato che si sarebbe ottenuto poi dall'apertura di questo canale, sarebbe stato la bonifica di quelle regioni.

È vero che io espressi quel pensiero nella mia relazione, appunto per rispondere a coloro che volevano che assolutamente il canale a gran sezione per i piroscafi fosse fatto a spese del Governo; poichè i vantaggi che ricavano quei paesi dall'apertura del canale a piccola sezione erano sufficienti per soddisfare quelle popolazioni; ma non è men vero che lo scopo principale della legge dal punto di vista governativo era di prolungare la navigazione sino alle vicinanze di Chiavenna.

Ora l'onorevole Paleocapa appoggiandosi alla legge sui lavori pubblici recentemente pubblicata, osserva che l'art. 93 dice: « Sono a carico dello Stato tutte le opere che hanno per unico oggetto la navigazione sia nei canali, sia nei fiumi, sia nei laghi. »

Ciò posto, egli, osservando che questo canale non ha per unico risultato la navigazione, ma serve anche

alle bonifiche del paese circostante, conchiude che il Governo non è tenuto di eseguirlo a carico dello Stato.

L'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici ha già risposto in modo che mi pare assai concludente, prendendo per esempio quanto si fa per le strade ferrate, ed anche...

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Senatore Menabrea... per le strade ordinarie; ma io aggiungerò ancora qualche altro riflesso che si riferisce più particolarmente ai lavori dei canali.

Quando la legge dice, che i canali di gran navigazione debbono farsi a carico dello Stato, ciò si riferisce ai lavori che hanno per unico scopo la navigazione.

Ora un medesimo canale può aver tre scopi diversi: cioè; 1. la navigazione; 2. l'irrigazione; 3. le bonifiche.

Per la navigazione è necessario che il canale abbia una sezione conveniente, una determinata profondità d'acqua, ed una pendenza che oltrepassi certi limiti, affinché le correnti siano tali da non impedire la navigazione.

Se poi volete far servire questo canale di navigazione anche per l'irrigazione e per le bonifiche, e se per ciò sono necessarie altre opere, queste non sono naturalmente comprese nel numero di quelle che sono proprie della navigazione e non cadono a carico dello Stato; allora è evidente che quando nella costruzione di un canale di navigazione si vogliono fare altre opere per oggetto non attinente alla navigazione, è evidente, dico, che queste opere in soprappiù non sono più a carico del Governo.

Vediamo ora se nel canale su cui si ragiona, ci vogliono opere diverse da quelle necessarie per un canale di navigazione.

A me pare chiaro che opere diverse non si richiegono; già non si tratta di irrigazione.

In quanto alle bonifiche, esse non richiedono verun lavoro speciale, esse sono l'effetto stesso del canale; dunque, poichè le opere che si fanno per la navigazione, sono le sole indispensabili, e le sole che si eseguono, mi pare dimostrato che la costruzione di questo canale cade nel caso previsto dalla legge.

Io non veggio il perchè si vorrebbe privare il paese del vantaggio del canale di navigazione, perchè da questo canale deriva anche un beneficio igienico diretto per le popolazioni contigue.

Se per questa bonifica si dovessero far opere speciali, io troverei che avrebbe perfettamente ragione il Senatore Paleocapa, perchè la spesa dovrebbe almeno in parte, cadere a carico delle popolazioni; ma qui non è il caso, perchè, anche senza il vantaggio della bonifica, è vero sì o no, che volendosi completare il sistema di navigazione interna, il Governo sarebbe tenuto di aprire il canale a proprie spese?

Dunque perchè pel fatto della bonifica che ne deriva e che si opera naturalmente da sè, senza bisogno di maggiori o diverse opere, perchè, dico, cesserà il Go-

verno di essere nell'obbligo di farlo a proprio carico?

Veramente io non capisco il modo di ragionare, col quale si vorrebbe privare le popolazioni del beneficio di un'opera, solo perchè dessa produrrebbe due effetti, uno dei quali non richiede il menomo lavoro ed il menomo aumento di spese, l'effetto cioè della bonifica.

Non credo dunque sia il caso di venir a proporre al Parlamento una legge speciale per il canale tra Como e Mezoia, e credo che il Ministro nel produrre il suo progetto abbia adempiuto a tutte le condizioni che sono stabilite anche dalla nuova legge sulle opere pubbliche.

In conseguenza credo che non sarebbe cosa giusta di privare quelle popolazioni della costruzione di questo canale che è da tanto tempo desiderato, per il solo motivo che esso, oltre al vantaggio di spingere più avanti, e completare, direi, un sistema di navigazione che esiste già in tutta la Lombardia, procura, senza aumento di spesa, anche un altro vantaggio naturale, che è quello delle bonifiche dei terreni circostanti al lago di Mezoia. Per questi motivi appoggio il progetto di legge proposto dal Ministero.

Presidente. Il Senatore Di San Martino ha la facoltà di parlare.

Senatore Di San Martino. Le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro nel suo brillante discorso, come quelle fatte dall'onorevole Senatore Menabrea, mi pare che partano tutte da un supposto che finora non mi è dato di trovar nell'esame della legge sulle opere pubbliche. Esse partono dall'idea che la legge sulle opere pubbliche renda obbligatoria, come disse l'onorevole Menabrea, la costruzione dei canali di navigazione a carico dello Stato, quando il canale ha i caratteri di grande navigazione.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Senatore Di San Martino. È vero che la legge all'art. 93 dice: I canali di grande navigazione sono costruiti a spese dello Stato; ma la legge, parlando di canali, non ha la stessa definizione, non ha gli stessi caratteri che ha la legge stradale. La legge stradale dice: Vi deve essere una strada tra una città capoluogo di provincia e un'altra città capoluogo di provincia; vi deve essere una strada che dalla città conduca alla fortezza, ecc., ecc.: e con ciò fissa in un modo chiaro e positivo, che tra un dato punto ed un altro punto di territorio vi deve essere una strada. Ma in fatto di canali la legge non dichiara punto che vi debbano essere canali costruiti a spese dell'uno o dell'altro, o dello Stato e della provincia.

Noi abbiamo in questo momento un abile ingegnere il quale ha studiato un bellissimo progetto ed ha espresso le sue idee in un opuscolo intitolato: *Torino porto di mare*; questo ingegnere dimostra la possibilità di fare un gran canale, mediante certe opere, per le quali si unisca il Mediterraneo all'Adriatico. Ma data la possibilità di queste opere, dato che gli studii negli esami tecnici siano riconosciuti ben fatti, ne vien forse che

lo Stato sia senz'altro obbligato a far questo canale che congiunga i due mari e che ha da mutare Torino in un porto di mare?

La legge non dice questo. Essa ha fatto bensì alcune dichiarazioni di principio, ma si è tenuta talmente nel vago e nelle astrazioni che resterà lettera morta, a meno che si facciano altre leggi le quali con disposizioni positive e pratiche provvedano all'applicazione dei principii teorici, ordinando positivamente l'esecuzione d'un dato canale.

Ora egli è evidente che ciò fu fatto perchè non si potevano proclamare positivi criteri che indicassero quali fossero i canali obbligatori e quali no, e che il legislatore si è riservata tutta la libertà e tutto l'arbitrio del quale suole far uso nella formazione delle leggi.

Posto questo principio, che vi debba essere una gran libertà d'esame nel determinare tali opere, io credo non si possa non portare una grande attenzione agli argomenti pratici che furono adottati.

L'onorevole Senatore Paleocapa ha notato come il movimento commerciale di quei paesi non abbia corrisposto all'aspettazione che se ne aveva.

Noi siamo inoltre testimoni di studi che si fanno con grande alacrità pel passaggio delle Alpi, per mezzo di vie ferrate nelle parti superiori della Lombardia. Egli è evidente che quando si venga a concretare questi studi, quando si venga a decretare una strada che congiunga la Lombardia colla Svizzera, il punto ove questa strada passerà, trarrà seco tutti i commerci di trasporto attraverso le Alpi, ed ove per caso si facesse un passaggio per le Alpi in un sito diverso da Chiavenna, ove si facesse un tunnel in altra valle lombarda, tutte le merci internazionali prenderebbero quella strada e lascierebbero deserto il lago di Mesola ed il canale che si vuole costruire.

Ora, finchè non è deciso ancora che la strada ferrata venga a sboccare a Chiavenna, la spesa che si sostenerebbe per prolungare il canale dal lago di Como fino al punto di Chiavenna, sarebbe una spesa di una utilità forse transitoria, di un'utilità che forse cesserebbe ben presto. Si vuol quindi andare molto guardinghi nell'usare di quella libertà che la legge si è riservata. È questa anzi una ragione per esaminare più seriamente se questo canale che si propone oggi abbia i caratteri d'interesse generale che valgano a giustificare la spesa o non piuttosto a soddisfare interessi e commerci locali.

Il Ministro ci disse che le popolazioni hanno avuto giusta ragione di nutrire grandi speranze di veder soddisfatti questi loro interessi in seguito all'affidamento che avevano dal Governo austriaco. Ed io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Ministro, e proverei un certo rincrescimento nel vedere che il Governo italiano fosse meno generoso di quello che fosse l'austriaco. Se non che mi sembra cosa molto grave il voler stabilire confronti tra i due Governi, ora principalmente che il Governo italiano ha compiuto poc'anzi un

atto di grande e liberale innovazione per la Lombardia creando un nuovo sistema di amministrazione provinciale, per cui molti atti e molte spese che prima erano riservati al Governo centrale, furono fatti di competenza delle provincie.

In questo nuovo sistema le provincie trovano molti mezzi di far danaro che prima non avevano.

Esse sono innalzate al grado di corpi autonomi ed hanno mezzi di deliberare concorsi e di prendere iniziative che per lo passato non potevano prendere.

Quindi io penso che le popolazioni, quando si possa dimostrare loro che il canale Chiavenna non ha tanti caratteri di utilità generale e nazionale da essere decretato dal Parlamento a spese di tutta la nazione, che esso non ha utilità generali che compensino all'erario tanto esaurito dello Stato la spesa che avrebbe da fare, io penso, dico, che queste popolazioni nel loro patriottismo faranno ciò che hanno fatto tante altre, e cercheranno di dare altri elementi di successo all'opera, offrendo un giusto ed adeguato concorso, e dandole così gli elementi di successo di cui ha bisogno. Su questo punto, io dichiaro che mi associi volentieri alla proposta dell'onorevole Senatore Paleocapa, appunto perchè dessa non è un rigetto della legge, non è una assoluta ripulsa della domanda della popolazione di quei luoghi, ma è semplicemente un invito al Ministero per farne un nuovo studio e vedere se, non potendosi giustificare quest'opera sotto il solo aspetto dell'interesse generale, non sia il caso di studiarla per farvi concorrere tutti gl'interessi che si ha ragione di volere equamente rappresentati.

Tanto l'onorevole Ministro, quanto l'onorevole Senatore Paleocapa, furono d'accordo tutt'e due nel dirci che gl'interessi locali sono grandissimi, sono quasi preponderanti; ma il Ministro partiva da quest'argomento; che lo Stato ha da fare il canale, e che per quanto esistano interessi locali e possano anche esser preponderanti, tuttavia dappoichè il canale ha da esser fatto debba succedere quello che succede per le vie ferrate; cioè si verifichi che, chi è nel caso di profittarne, ne profitti, e non è obbligato a pagare.

Dirò a questo riguardo ciò che già dissi in principio. Se lo Stato fosse obbligato a fare tali opere, se ci fosse nella legge una prescrizione tassativa, non vi sarebbe più bisogno di discutere, e bisognerebbe immediatamente cedere, e piegare la fronte innanzi alla legge. Ma la legge non avendo, come ho provato, imposto in modo obbligatorio allo Stato la costruzione di nessun canale, non sussiste che lo Stato sia obbligato a fare quello che ora vi è proposto, e l'argomento del signor Ministro manca di base. Osserverò inoltre che noi abbiamo veduto come per la strada ferrata, nelle provincie al di qua del Ticino, la maggior parte delle provincie e dei comuni, non altrimenti ottennero di vederne intrapresa la costruzione, se non obbligandosi con patti onerosissimi a sovvenzioni ed a concorsi, che ora riaccono loro d'immenso aggravio, ma che pur pagano

senza domandare che l'erario nazionale li prenda a suo carico; e nella miseranda condizione delle finanze credo che convenga tener in ogni luogo ed in ogni parte un simile sistema, onde così esser giusti con tutti e non andar più innanzi verso la rovina.

Io pertanto, finchè non mi sia dimostrato che la legge ha effettivamente e tassativamente stabilito l'obbligo del Governo di fare il canale di cui parliamo, domanderò che si studino nuove proposte per ripartirne le spese a carico di tutti gli interessati: mi associo perciò all'opinione dell'onorevole Senatore Paleocapa, e nego il voto al progetto.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Senatore Paleocapa esordì col dire, che egli riconosceva l'utilità di quest'opera, anzi egli non dissentiva che sulla forma, mentre poi provò, non già che abbia convinto me, ma addusse i suoi argomenti per provare la tesi che sosteneva, e conchiuse che suo scopo era quello bensì di opporsi, ma unicamente perchè si riformasse la legge, invitando il Ministero a proporla sotto diversa forma. Questo era ancora essere nemico amico, se pur mi si permette di così esprimermi, nemico cioè che in fondo vuole ciò che domanda l'avversario. A raffreddare, anzi a metter del gelo alle speranze delle popolazioni interessate, a che passi questa legge, l'onorevole Senatore San Martino, il quale mette ogni cosa in forse, dice: che se non gli si prova che l'art. 93 citato deve contenere l'obbligo per lo Stato di eseguire tutte le opere dichiarate utili, egli non l'approva. Io non assumerò di difendere sì lunga tesi, che nessuno può dire ove ci condurrebbe; ben parmi più logico il restringere l'argomento al caso d'attualità, a sapere cioè se il canale di Mezzola può ritenersi anche di pubblica utilità. Noi non abbiamo che a considerare che due Ministeri la riconobbero, e la riconobbe la Camera elettiva che approvava l'assegnò. Naturalmente, tutti questi giudici videro secondo gli avversari solo ed a preferenza gli argomenti in favore, ora conviene invece esaminare quelli degli avversari. L'onorevole Relatore ha voluto dare poca importanza all'interesse nazionale che può offrire quest'opera; mi scusi l'onorevole Relatore, se io debbo dirgli che non divido le sue opinioni, e ne do una prova, ed è la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano, di concorrere a quell'opera. Ciò prova come non sia vero che dessa interessi due sole provincie, quelle di Como e di Sondrio. Siamo dunque certi del concorso offerto da quella di Milano che interessa anche detta provincia. Già il mio collega disse come vi è un commercio di legname; io aggiungerò un altro articolo fra i più comuni e pesanti, e che potrebbe avere un grande avvenire, quello della pietra di granito.

L'onorevole Paleocapa sa che Milano è selciata in parte col granito che viene da Chiavenna e che si estrae appunto dai monti che sovrastano al lago di Mezzola; ed

è talmente buono che, a fronte delle forti spese che costa il suo trasporto (se fosse qui l'onorevole Beretta, sindaco di Milano, certamente confermerebbe il mio detto) che quando si vuole costruire un'opera solida, poco meno che eterna, si ricorre al granito di Chiavenna, il quale riesce costoso appunto perchè non vi sono facili mezzi di trasportarlo.

Con questo canale adunque si apre una diretta comunicazione col lago di Como, da quello le barche possono recarsi fino a Milano, da Milano sul canale di Pavia al Po, e dal Po fino a Venezia. Vede dunque il Senato che non vi può essere un sistema più vasto di questo; poichè si va dall'uno all'altro estremo dove può approdare una barca, ed il canale si lega a quel massimo sistema di navigazione che può offrire tutta l'Alta Italia.

Per verità anche l'onorevole signor Relatore conveniva in questa idea e diceva: è vero, di qui si può andare a Milano e di là anche fino al mare e a Venezia, per conseguenza anch'egli conveniva essere questa una prova che è sistema grande e non piccolo.

Senatore Paleocapa, Relatore. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ma il canale, ei soggiunge, serve anche pel prosciugamento dei terreni; dunque vi devono concorrere i proprietari e le provincie. Ma, io rispondo che questo è precisamente ciò che hanno fatto e faranno le provincie.

Io non istarò a ripetere ciò che meglio di me hanno già detto l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici e il signor Senatore Menabrea. Ma se poi anche questi proprietari ne avessero a profitto, non vedo che ragione ci sarebbe di negare la qualità di vera utilità generale che ha questa comunicazione, perchè essi ne vengono a profitto. Del resto vuol sapere il Senato quali sono le condizioni di questi paesi? Io li conosco, almeno in parte, poichè trovansi nella provincia che io recai per la prima.

Tre di questi paesi appartengono alla provincia di Sondrio e si chiamano Novate, Samolaco e Verceja, contano una scarsa popolazione, perchè la mal'aria la distugge poco meno che sulle paludi Pontine. L'ultimo nominato poi, ossia Verceja, ebbe un'altra sventura nel 1848; quivi alcune centinaia di insorti vollero tener testa agli austriaci, che dopo averli obbligati a ritirarsi, se la presero col paese e l'abbruciarono.

La mal'aria che regna da secoli ha tramutato quei luoghi in deserti; poveri sono gli abitanti, i terreni in gran parte appartengono ai Comuni, ma sono coperti in non piccola porzione dalla ghiaia del fiume Mara che si getta in detto lago di Mezzola.

Pur troppo, ben a lungo si dovrebbe attendere il prosciugamento, se si avesse a basare sul concorso dei proprietari di quei terreni.

Io credo che il concorso della provincia può ben rappresentare quello che si vorrebbe dai proprietari. Per quanto concerne lo Stato, vi ha, parmi, abbastanza

di ragione pel concorso che è richiesto, il quale pur non rappresenta che la metà circa della spesa.

Io concluderò coll'osservazione colla quale principio il caro collega Ministro dei Lavori Pubblici: il *miglio è il nemico del bene*. Quel *miglio* che offre l'onorevole Paleocapa, mi permetta di rifiutarlo e stare a quel *bene* che ci offre la legge, che prego il Senato a voler accettare.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non mi pare che gli onorevoli Ministri si sieno posti sul terreno sul quale ha posto la questione il Relatore della Commissione.

L'onorevole Relatore della Commissione osservava molto a proposito che, trattandosi dell'esecuzione di un lavoro che verrebbe posto dalla legge a carico dello Stato, si debba stare a quello che la legge generale ha prescritto a questo proposito.

Per disapplicare questa massima di un tanto peso, e di un'evidente chiarezza, che cosa hanno tentato di fare i signori Ministri?

Hanno tentato di applicare alla legge un articolo che non ha nulla che fare con essa, cioè le disposizioni che concernono le ferrovie; ma per applicare le disposizioni che concernono le ferrovie, bisognerebbe che i signori Ministri mi mostrassero un articolo relativo alle ferrovie che dicesse, che tutte le ferrovie dello Stato sono a carico dello Stato per la loro manutenzione, e che quindi determinasse i casi in cui non il solo Stato, ma anche tutti gli altri interessati vi devono concorrere; ma siccome nella legge sui lavori pubblici quest'articolo che ponga le ferrovie a carico dello Stato non vi è, e si dice invece che vi si provvederà all'atto della concessione delle ferrovie, volta per volta e per legge, quindi non vi è quella disapplicazione che hanno inteso di stracciare i signori Ministri. (*Movimento*)

Mi dispiacerebbe di averli offesi, ma io qui non saprei come altrimenti esprimermi.

Del resto, l'articolo della legge è così positivo, che io non so come si possa pretendere di disapplicarlo. L'articolo dice: « Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi, grandi canali, ecc. ».

Perchè ha detto per *unico oggetto*?

Appunto perchè avvertendo alla natura speciale dei canali, la quale non ha nulla di comune colla natura speciale delle strade ferrate, la legge ha considerato che nello stesso tempo che si apre un canale per la navigazione, si apre anche uno sbocco a tante acque che possono essere stagnanti che possono guastare, impaludire una quantità di terreno. Ed in questo caso che cosa ha detto?

Se volete che sia lo Stato che esclusivamente sostenga le spese dei canali, esso le farà, ma nel solo caso in cui l'opera resti unicamente vantaggiosa alla generalità dello Stato, ma non anche alla particolarità di speciali abitanti e terreni che profitano di questi canali come scoli, nel quale secondo caso, anche co-

storo che profitano di tali canali, devono concorrere a sostenerne la spesa.

A che giova il dire: lo Stato ritrae già il vantaggio da queste opere, dunque deve sostenerne le spese? Quando ciò non vuol dire che sia lo Stato solo che ne profitti, ed è per ciò appunto che la legge ha detto: *unico scopo*, perchè quando vi è un vantaggio locale, ai terreni paludosi che vengono bonificati, evidentemente la parola *unico* esclude che i possessori di questi non debbano concorrere nella spesa. Dunque la legge si è appunto servita di questa frase, perchè considerando l'intrinseca natura dei canali, ha trovato che nel tempo stesso che possono servire alla navigazione, possono eziandio servire allo scolo dei terreni, ed al bonificazione dei medesimi, e che in tal caso i terreni bonificati devono partecipare alla spesa.

Questo mi pare così evidente, che spendervi ulteriori parole per dimostrarlo, sarebbe interamente superfluo.

Se non che sopravveniva a questo punto di argomentazione, l'osservazione dell'onorevole Senatore Menabrea, il quale diceva che per ottenere la bonificazione dei terreni, ci vogliono altre opere, ci vogliono opere speciali.

Ma che ci vogliono opere speciali, vuol forse dire che l'opera generale che raccoglie tutti gli scoli speciali riesca inutile a coloro che ne profitano?

Questo è il punto su cui conviene portare la questione.

E se quest'opera di utilità generale riesce utile anche a coloro che mediante opere speciali di bonificazione approfittano, è naturale che anche costoro debbano concorrere nella spesa, senza di che non si avvera il caso, che vi sia l'unico vantaggio dello Stato che è il solo-contemplato, quando lo Stato deve sopportare tutta la spesa. Qui sarebbe il vantaggio particolare, del quale mediante opere secondarie profiterrebbero considerevoli estensioni di terreni bonificati, quindi è giusto che essi concorrano nella spesa della quale profitano.

Resterà tuttavia a sciogliere la difficoltà di determinare l'entità del profitto, e quale conseguentemente debba essere l'entità del concorso che debbono prestare; ma sarà accertata la massima, che dacchè profitano per la generalità dell'azione del canale nel quale viene a far capo l'azione speciale dei canali secondari di prosciugamento, così debbono concorrere nelle spese generali medesime. Nè mi si vada dicendo, che tanto il canale si aprirebbe, le cose andrebbero allo stesso modo anche senza che vi fossero terreni che profitassero del canale pel bonificazione loro, perchè io lo nego assolutamente.

Se in un canale di navigazione s'immettono anche dei canali di scolo, è naturale che questi trascinino una quantità di materie, che ingombreranno il canale medesimo, e renderanno perciò necessarie maggiori spese di spurgo, che non vi sarebbero, se non vi fosse

l'immissione di quelle tali acque che derivano dai terreni prosciugati.

Dunque non è vero che non ricavano vantaggi, e non è giusto che non debbano contribuire nelle spese i terreni bonificati, perchè non solo risentono vantaggio, ma vanno anche deteriorando col cagionare ingombro all'opera che si vuole costruire. Per conseguenza anche questa argomentazione contraria non ha base ragionevole alcuna.

Del resto, si stabilisce qualche cosa di nuovo con questo?

No, Signori! Questo è quello che fanno costantemente le nostre leggi. Coloro che profitano di un'opera, devono concorrere nel sopportarne la spesa.

In fatto di navigazione, io sùdo se vi sia nulla di più utile, generalmente parlando, dei porti; eppure le città, che hanno un porto, perchè risentono anche un vantaggio locale, concorrono nella spesa del porto medesimo.

A che dunque si va a tirar fuori le strade ferrate che nella legge sulle opere pubbliche non sono contemplate, e per le quali si è voluto che ogni volta si determinasse come debbano essere costruite, quali debbano essere le condizioni della concessione, e nelle quali si deve provvedere ogni volta per il concorso che si troverà conveniente: perchè si vuole, dico, andare ad immaginare una analogia colle strade ferrate che in fatto non esiste, invece di cercarla in quella materia che veramente è analoga, cioè nei porti nei quali tutte le città, che ne hanno uno, concorrono a sostenere le spese del medesimo?

Dunque anche sotto questo rapporto, credo destituite di fondamento le osservazioni, che vennero messe in campo dall'onorevole signor Ministro e dal Senatore Menabrea.

Se non che il signor Ministro di Agricoltura e Commercio credette di unirvi altre sue osservazioni desunte da argomenti di un altro genere.

Egli venne insinuando cioè, che chi è giudice dell'utilità di un'opera sia il solo Ministro e la rappresentanza nazionale.

Signori! In questo caso non so davvero perchè il Senato venga chiamato ad emettere un voto, perchè se il voto è già bell'e fatto col parere del Ministero, e col parere dell'altra Camera, allora noi siamo qui a fare opera veramente inutile.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Senatore **Farina.** Non so se abbia inteso l'argomentazione, ma se gli altri l'hanno intesa come me, confesso, per non dire di più, che non ne capisco niente.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio ci soggiunse e ci dimostrò lungamente che quest'opera interessa la provincia di Milano.

Egregiamente! La provincia di Milano è ricca, essa concorrerà dunque volentieri a portare un alleviamento

di considerazione alla spesa, che per quest'opera farà lo Stato.

La ragione è buona, ed io l'accetto in tutta la sua ampiezza, ma non so ancora come la provincia di Milano, aggiunta a due o tre altre provincie, possa comporre l'integrità dello Stato, e quindi escludere quel concorso speciale che coloro, che profitano, debbono naturalmente dare alle opere da cui ricavano vantaggio.

Per conseguenza anche questa osservazione mi pare che condurrà a conclusioni direttamente opposte a quelle che ci ha pregati di adottare l'onorevole signor Ministro.

Infine il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio disse, che i paesi, i quali sarebbero chiamati a concorrere, non sono che paeselli di non grande importanza nei quali vi è la malaria, vi sono miserie e disgrazie dipendenti dalle condizioni paludose del suolo.

Ma è precisamente in un'opera che deve migliorare il suolo, che deve rendere più floride le campagne, migliore l'aria, che io trovo naturale, che questa gente concorra. Ammesso, come non è da contrastarsi, che si agevolerà il prosciugamento di quei terreni, che vi sarà un miglioramento dipendente da questa opera principale, congiunta colle secondarie che si faranno poi, è evidente la conseguenza, che queste popolazioni, queste località debbono essere chiamate a concorrere nell'opera stessa.

Ma si replica, che queste popolazioni, queste località non sono ricche: questa sarà una considerazione che si dovrà avere nel determinare la quota del loro concorso, ma non sarà mai una ragione per escludere totalmente un concorso delle popolazioni e delle località medesime.

Riassumendo osservo, che tutte le opposizioni che si fecero, vengono a stabilire, contro quello che è di massima generale, questo principio: che vi debbano essere località, che vi debbano essere popolazioni, le quali specialmente profitano di un'opera senza concorrere a sostenere la spesa della medesima. Ora io dico e ripeto, che questo principio è contrario alla massima generale, in forza della quale tutti quelli che profitano di un'opera, sono chiamati a contribuire nella spesa della medesima.

Presidente. La parola è al Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'on. San Martino voleva una discussione generica sul significato a darsi alle opere di pubblica utilità rapporto ai canali. Io non volendo sì divagasse, la richiama agli stretti limiti del canale che ci occupa, e per dimostrare l'utilità già riconosciuta da altri, addussi l'esempio dell'opinione di due Ministri e quello della Camera de' Deputati, ma non poteva venirmi in pensiero che quelle dichiarazioni equivalessero a dire, che non è libero il Senato di vedere e dichiarare diversamente. Tutto il nostro studio non è forse quello di persuadere precisamente il Senato dell'utilità di quest'opera, della quale, dopo citate anche le autorità, abbiamo motivato dettagliatamente le ragioni? Respingo quindi da me l'in-

interpretazione che volle mettere in campo l'onorevole Farina.

Mi permetta per ultimo il Senato di fare una riflessione che potrebbe avere il suo peso.

La legge comprende anche altre opere, e quella soprattutto a difesa degli argini del Po che è la più importante.

Respinto il primo articolo, la legge cade e con esso anche le opere contemplate negli altri articoli, non potendo più ritornare alla Camera. Oh perchè trattandosi che già molti argomenti militano in favore anche per mantenere il primo articolo, non si vorrà fargli grazia da chi lo osteggi a riguardo degli altri che contengono opere più importanti? Faccio anche questa osservazione. Il Senato nella sua saviezza ne farà il conto che stimerà.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Se il Senato me lo permette, dirò ancora due parole in risposta all'onorevole Senatore San Martino, ed anche all'onorevole Senatore Farina, i quali hanno appoggiate tutte le loro argomentazioni sopra un'interpretazione che il signor Ministro ed io avremmo dato all'art. 93 della legge sulle opere pubbliche. Essi dicono, tanto il Ministro quanto il Senatore Menabrea pretendono che lo Stato sia obbligato assolutamente ad eseguire a proprio carico tutte le opere che hanno per scopo la gran navigazione.

Mi permetta il Senatore San Martino: nessuno di noi ha detto questo. Certamente riconosciamo la facoltà al Governo ed al Parlamento di approvare le proposte che sono fatte per questi lavori, ma dal momento che questi lavori sono riconosciuti necessari e indispensabili, e che conviene di eseguirli, noi, in base all'articolo della legge, diciamo che essi debbono essere fatti a carico totale dello Stato; la questione è questa.

In quanto poi alla necessità del canale di congiunzione tra il lago di Como e quello di Mezzola non ho bisogno d'andar a cercare il parere nè di questo nè di quel Ministro, nè ciò che si è detto nella Camera dei Deputati; ma mi riferirò alla relazione stessa della Commissione, la quale ha riconosciuto non soltanto l'utilità ma anche la necessità di quel lavoro.

Ora dacchè venne riconosciuta la necessità di quel lavoro, si tratta solo di vedere a carico di chi la spesa debba cadere. L'onorevole San Martino dice: badate bene che questo lavoro quantunque sia riconosciuto utile attualmente, non lo sarà più fra qualche tempo, quando cioè le strade ferrate saranno aperte.

Mi permetta l'onorevole San Martino di osservare che i bisogni a cui provvede questo canale non sono quelli a cui provvedono le strade ferrate: le ferrovie provvedono al trasporto degli oggetti di valore intrinseco allo spedito movimento dei viaggiatori, ecc., mentre, come diceva il Ministro d'Agricoltura e Commercio, qui si tratta di trasporto d'oggetti pesanti i quali non possono essere utilmente e facilmente trasportati a distanze lontane se non mediante un conveniente sistema di navi-

gazione, come sono per esempio i graniti, i legnami ecc. Ed è a questi appunto a cui provvederà il canale che si tratta di costruire.

Questo canale può quindi considerarsi come il complemento del gran sistema di navigazione che attualmente esiste nella Lombardia.

In quanto poi ai progetti che si sono fatti posso dire, che molti ne furono elaborati, ma l'ultimo che fu presentato pel canale a piccola sezione è sufficiente al suo scopo. Quanto ai progetti per la navigazione coi battelli a vapore, vedo ridotta di molto la spesa portata di 400,000 lire, e siccome si sono escluse tutte le opere che non erano strettamente necessarie, è probabile che colla somma di 400,000 lire, o poco di più, si potrà provvedere, non dico, a un gran sistema di navigazione dei battelli a vapore, in modo che questi si possano incrociarsi, ma almeno in modo sufficiente, perchè possano transitare nel lago di Mezzola.

Ritorno nuovamente sull'articolo della legge dei lavori pubblici che si invoca contro il progetto, dicendo che questo canale serve anche per le bonifiche dei terreni paludosi che sono contigui al lago di Mezzola. Ma io rispondo che la legge dice che tutte le opere che hanno esclusivamente per scopo la navigazione cadono a carico unico dello Stato.

Senatore Farina. Unico?

Senatore Menabrea. Unico. Ebbene io domando se fra quelle opere che sono proposte per quel canale ve ne sono alcune che non siano indispensabili.

Osservate i progetti che sono stati consegnati al Senato, e riconoscerete che tutte le opere proposte per questo canale di comunicazione sono quelle strettamente necessarie per la navigazione. Non ve n'è alcuna che abbia lo scopo diretto di servire al prosciugamento di terreni o ad altro particolare vantaggio.

Se poi il caso vuole che questo canale, senza bisogno di altra opera, serva anche al prosciugamento ed alla bonifica dei terreni, e che si raggiungano due vantaggi con una sola spesa che è quella che in ogni caso spetterebbe al Governo, si vorrà per questo rifiutare la spesa che fa il doppio bene? Questo veramente io non lo posso capire. Dal momento che quel canale è riconosciuto indispensabile per completare il sistema di navigazione, e dal momento che si è riconosciuto che è omai tempo di eseguirlo, la spesa deve cadere a carico dello Stato.

Se poi, per buona fortuna di quelle popolazioni quel canale, senza che costi neppure un soldo di più, provvede anche ad un altro scopo utile, io davvero non veggio il motivo per cui si dovrebbe quest'opera respingere.

Quanto alla bonifica, la cui spesa o tutta od in parte si vorrebbe far cadere a carico di quelle popolazioni, dirò che nelle circostanze loro particolari si dovrebbe pur avere un qualche riguardo, in quantochè, da ciò che ho sentito dire da ingegneri molto pratici di quelle località, mi risulta che i terreni, che circondano il lago di Mezzola, sono danneggiati da alcune opere fattesi dal

Governo d'allora allo sbocco del fiume Adda, e sul lago di Como; per cui tutte le ghiaie di quel fiume furono dirette in senso tale, che chiusero poco tempo dopo la comunicazione fra i due laghi. La qual mancanza di comunicazione, si può appunto dire essere l'effetto della mano dell'uomo, o per meglio dire di un lavoro ordinato dal Governo ne' tempi addietro.

Io credo dunque che attesa questa circostanza quelle popolazioni meriterebbero pure una qualche particolare considerazione. Ma lasciando da parte siffatta questione io ritorno alla retta e giusta interpretazione dell'articolo di legge, che si è invocato contro questo progetto, e malgrado le denegazioni che veggio farsi dall'onorevole Senatore Farina, mantengo sempre le mie osservazioni, che credo eque e giuste.

Senatore Paleocapa, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa, Rel. Io deggio qui fare qualche osservazione a quanto disse l'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio, perchè od io mi sono male spiegato, od egli non mi ha ben inteso.

Egli dice che io mi sono rifiutato a riconoscere che la navigazione, che s'intende di estendere al lago di Mezzola mediante il divisato canale, avrà grande importanza, e che dico che non ne avrà che per due sole provincie.

Ma quello che io ho detto nella Relazione e quello che ho soggiunto qui, parmi abbastanza chiaro.

Io ho detto che, se si parlava di navigazione coi piroscafi, non la credeva importante che per sole due provincie, perchè i piroscafi non possono uscire dal lago e scendere per l'Adda; e perciò non viene a proposito ciò che egli dice del trasporto dei graniti di Chiavenna che meritano preferenza su quelli del lago Maggiore, giacchè ben è vero che questi ultimi possono per acqua andare fino a Milano, ma non so come possano andarvi quelli di Chiavenna, nè quindi come possa dirsi che anche la provincia di Milano ha interesse in codesta grande navigazione con piroscafi, per ottenere la quale, se bene ho inteso, il signor Ministro ci fa sapere che la provincia di Milano ha offerto un sussidio di L. 10,000.

Parlando poi della navigazione ordinaria, io ho detto che due erano le condizioni prescritte dalla legge affinchè il Governo, quando vuol eseguire un'opera che ha riconosciuto utile e necessaria alla navigazione, ne debba sopportare tutta la spesa; la prima è che si tratti di un'opera che giovi alla navigazione per una grande estensione di paese e di provincie; l'altra che non abbia altro scopo che quello della navigazione medesima.

Quanto alla prima condizione ho riconosciuto che lo scopo di un'estesa navigazione vi era; ma di semplice navigazione colle barche ordinarie e non mai per una estesa navigazione a vapore.

E infatti, come mai si vorrà scendere coi vapori dal

lago di Como passando sotto il ponte di Lecco, nell'Adda, nel Po e nelle loro diramazioni?

Ciò non è possibile.

Mi par dunque chiaro che ad ogni modo non convenga pensare che alla navigazione colle barche ordinarie o colle zattere per trasportare ciò che conviene far discendere dopo il lago nei suddetti fiumi e canali, e quindi che non si abbia a persistere, almen per ora e fino ad assai lontana epoca, nell'idea della congiunzione dei due laghi con un canale a grande sezione.

Nè mi pare che valga a far dare un contrario giudizio il sussidio di L. 10,000, come ho detto di sopra, offerto dalla provincia di Milano, poichè essendo evidente che la grande navigazione non può giovarle pel trasporto dei graniti nè di altro, par si possa credere che lo abbia offerto per assecondare il desiderio delle due provincie vicine che credono trarne grande vantaggio.

Onde ripeterò che bisogna limitarsi, anche nell'interesse delle provincie, al piccolo canale, che serve alla navigazione con barche ordinarie, la quale sola può essere continua, perchè continua certo non è una navigazione che passar deve da uno ad un altro sistema d'imbarcazioni, come avverrebbe qui se dopo corso il lago fino a Lecco coi battelli a vapore, si dovesse da questi trasbordare sulle barche ordinarie per aver facoltà di entrare nell'Adda.

Dirò anche una parola sull'idea del signor Ministro che si possa procurar la congiunzione dei due laghi con un canale che, quantunque atto ai piroscafi, sia tuttavia molto ristretto. Mi permetto di osservargli che una strettezza, tale che non consentisse nemmeno lo scambio di un piroscavo con un'altra imbarcazione, sarebbe cagione della prontissima rovina delle sponde del canale per lo sbattimento delle acque promosso dalle ruote del piroscavo, onde ne avverrebbe anche l'interrimento del fondo del canale stesso cagionato dallo sbrotamento delle rive.

Quanto a ciò che disse l'onorevole Senatore Menabrea, trovo ingegnosissimo l'argomento: che opere speciali non si fanno a pro della bonificazione aprendo il canale di navigazione; onde egli ne trae, che se il Governo crede doverlo aprire con una spesa che esso avrebbe dovuto sostenere interamente, quando non fosse scavato in mezzo a paludi, non si vede perchè non debba farlo anche in quest'ultimo caso ed abbia da esigere che vi concorrano i proprietari dei paludi bonificati; l'argomento, ripeto, è ingegnoso ma non è giusto. La legge parla chiaramente e dice che l'opera non deve stare a tutto carico dello Stato se non quando non giovi ad altro che alla navigazione, come dovrebbe stare a tutto carico dei possessori delle paludi se alla loro bonificazione unicamente giovasse.

Dico di più che dopo quanto ci espose l'onorevolissimo Ministro di Agricoltura e Commercio sulla terribile maledanza che infesta quei luoghi a segno da spopolare i villaggi, mi pare evidente che se i proprietari dei

terreni da bonificarsi e i comuni infetti dalla mal aria non vollero spontaneamente concorrere, sarebbe il caso di costringerli costituendoli in un consorzio obbligatorio procedendo cioè in conformità della legge del 1814 del primo regno d'Italia non mai stata in Lombardia abrogata, procedendo come era proposto nello schema di legge che ottenne dal Senato l'approvazione ma che non ebbe alcun esito presso la Camera elettiva e procedendo infine a tenore delle leggi nella materia vigenti in Francia, in Belgio ed in altri paesi. E non è forse così che procede il signor Ministro nelle cosiddette *confidenze* delle provincie meridionali? Son forse codeste *confidenze* risultanti dal facoltativo libero concorso di proprietari e comuni? No certamente. Esse sono circondari determinati dalla autorità del Governo per costituire i consorzi che devono concorrere nella spesa per questa o quella bonificazione di stagni o paludi e per far cessare la malsania dell'aria.

E ciò sempre più mi conferma nel proporvi, o Signori, di non approvare per ora la spesa di cui si tratta, consigliando il Governo a proporre una legge speciale che potrebbe metter d'accordo tanti avariati interessi.

Presidente. L'ora essendo avanzata ed avendo parlato ultimo il relatore, e non essendovi più alcun oratore iscritto, se il Senato lo consente, dichiarerò chiusa la discussione generale.

Senatore **Sclopis.** Ma la votazione si potrà fare?

Una voce. No.

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sclopis.** Allora sarebbe meglio non chiudere la discussione, perchè potrebbe accadere che alcuni Senatori venissero poi a votare senza essere informati appieno della questione.

Io credo che quando si debbe rimandare la votazione da una seduta all'altra sia bene non chiudere la discussione precedentemente.

È accaduto già qualche volta che alcuni Senatori hanno votato per altre informazioni che per quelle che si hanno assistendo alla discussione.

Presidente. Ho proposto al Senato di chiudere la discussione perchè non vi era più alcun oratore iscritto, e perchè domani non si avesse a ripetere le cose dette oggi.

Farò poi notare che l'inconveniente che alcuni Senatori che dovranno votare domani non abbiano assistito alla discussione d'oggi, si verifica ogni qualvolta la votazione su di un articolo non si faccia nella stessa seduta in cui se ne fece la discussione il che però non importa che la discussione si debba ripetere.

Tuttavia essendosi fatta opposizione alla chiusura e non potendo io interpellare il Senato, perchè non è in numero legale, io non posso pronunziare la chiusura della discussione.

Avverto il Senato che la seduta di domani è per le due precise, e che alle 2 1/4 si procederà all'appello nominale. L'ordine del giorno è lo stesso della seduta d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CCXI.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali — Dichiarazioni del Senatore Di San Martino e risposte del Ministro dei Lavori Pubblici — Nuove osservazioni del Relatore e schiarimenti del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione della prima partita della tabella e degli articoli 1, 2, 3, non che del complesso della tabella stessa — Squittinio su questa legge e sulla legge relativa a disposizioni sui sequestri degli stipendi e pensioni — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio dei Lavori Pubblici per riparazioni e consolidamento di argini in seguito alle piene del 1864 — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa occorrente alla collocazione di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli e da Torino a Firenze — Istanza del Senatore Lauzi al Ministro dei Lavori Pubblici e dichiarazioni di questo — Approvazione dei due articoli del progetto — Squittinio su queste due leggi — Approvazione per articoli dei progetti di legge: 1. per trasporto di fondi dal bilancio dei Lavori Pubblici a quello della Guerra; 2. conculadazione di nuove e maggiori spese e per annullamento di crediti sul bilancio del Ministero della Guerra; 3. per trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile sul capitolo 61 del bilancio 1864 del Ministero della Guerra; 4. per trasporto all'esercizio 1865 dell'avanzo sugli assegni iscritti nei bilanci 1862-1863 della Guerra per l'armamento della Guardia nazionale mobile — Squittinio su questi quattro progetti — Fissazione dell'ordine del giorno per domani.

La seduta è aperta alle ore 2 10.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze, della Guerra o di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Bolmida, Bona, Borromeo, Cattaldi, Cibrario, Collobiano, Colonna Gioachino, Conelli, Dabormida, D'Adda, d'Affitto, Dalla Valle, De-Gori, Della Verdura, Doria, Duchoqué, Fenzi, Filingeri, Florio, Ghiglini, Gianotti, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Massa-Saluzzo, Matteucci, Melodia, Merini, Montanari, Monti, Moscuzza, Oldofredi, Pallavicini Fabio, Pallavicino-Mossi, Pallavicino-Trivulzio, Pandol-

fina, Pareto, Pernali, Pepoli, Piazzoni, Piria, Pizzardi, Prudente, Sant'Elia, Scarabelli, Scovazzo, Seila, Serra Fr., Simonetti, Sismonda, Spinola, Stara, Tecco, Tommasi, Torroarsa.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Si comunica al Senato la domanda del Senatore Audiffredi per un congedo che gli è accordato).

Il direttore generale della Banca Nazionale fa omaggio al Senato di sei esemplari a stampa del *Rendiconto delle operazioni della Banca stessa nell'esercizio 1864*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA SPESA STRAORDINARIA
SUL BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI
DA EROGARSI IN LAVORI DI DIFESA E DI
NAVIGAZIONE A FIUMI, LAGHI E CANALI.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per la

spesa straordinaria sul bilancio dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali.

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. Sono autorizzate le spese straordinarie nella complessiva somma di lire cinquecento settantotto mila e cento occorrenti per l'eseguimento delle nuove opere idrauliche descritte nella annessa tabella, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziate in appositi capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1865, 1866 e 1867. »

Sono iscritti sull'articolo 1, i signori Senatori San Martino e Lauzi.

Il Senatore S. Martino ha facoltà di parlare.

Senatore S. Martino. Ieri ho domandato la parola quando l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio diceva di aver risposto alle obiezioni che io faceva sulla natura obbligatoria delle opere, quando egli aveva nelle sue parole precedenti fatto menzione del giudizio portato su queste opere e dal Ministero e dall'altro ramo del Parlamento.

Il giudizio che tanto il Ministero quanto l'altro ramo del Parlamento portarono sull'utilità e sulla convenienza delle opere, è un giudizio di apprezzamento di utilità, ma non un giudizio di apprezzamento legale, perchè la questione dell'obbligatorietà, in rapporto alla legge, non è stata trattata da nessuno.

Io pertanto credo importante di prendere atto di ciò che l'argomento non fu distrutto, che anzi l'onorevole Senatore Menabrea, il quale aveva pure espressamente accennato nel suo discorso, con frase ben chiara e positiva, di ritenere l'opera per obbligatoria, ricredendosi poi nella sua replica, e non invocando più questo genere di argomenti in sussidio delle opere, diede in certo modo anche la sua sanzione all'argomento contrario.

Io credo importante di ben stabilire le cose a questo riguardo, perchè, come ho già detto, se l'opera fosse dalla legge resa obbligatoria, il mio rispetto alla legge mi vieterebbe di venire ad impugnare in una qualsiasi maniera il progetto che è proposto. Se l'ho impugnato, è perchè ho creduto che si potesse esaminarlo con libertà piena ed assoluta nelle sue condizioni di verità, di convenienza ed anche di utilità.

Le ragioni che furono ieri addotte dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio mi hanno vieppiù confermato nella opinione che io mi era formato sulla natura piuttosto di utilità locale che generale dell'opera; inquantochè il Ministro il cui amore per la sua terra nativa lo faceva naturalmente abbondare nell'indicazione di quelle cose, che gli dovevano constare in modo più perfetto che ad altri che non sono della località, ci ha parlato in un modo così convinto dei benefici che verrebbero alle condizioni locali, ci ha talmente ben descritta la necessità dell'opera per gli abitanti di quel territorio, da dimostrare che il vero e principale motivo della proposta era l'interesse della località, e da

dimostrare che questa considerazione aveva una grand'influenza nel suo giudizio. Quindi anch'io ripeto e ritengo che le opere in gran parte sono dirette a favore d'interessi locali; ma debbo tuttavia espressamente richiamare al Senato che tanto l'onorevole Relatore Senatore Paleocapa quanto tutti gli altri membri della Commissione di finanze che furono unanimi nelle proposte presentate al Senato, partirono tutti dall'idea di non osteggiar l'opera.

A nessuno venne in pensiero di osteggiarla, come il signor Senatore Paleocapa incaricato dalla Commissione di finanze ha più e più volte dichiarato al Senato. Quello che si vorrebbe è unicamente che trattandosi di un'opera la quale a giudizio della Commissione di finanze, non è di natura tale che il Governo la debba necessariamente intraprendere, come è succeduto per altre opere pubbliche, per esempio, per la strada ferrata da Torino a Genova, che fu intrapresa dal Governo senza curar se fosse utile o disutile ai terreni per cui passava, trattandosi di un'opera che il Governo non altrimenti a giudizio nostro può intraprendere, se non per soddisfare interessi locali, era nostra opinione che per questi provvedimenti i quali avevano un tale carattere, importasse necessariamente, per essere giusti, il farvi concorrere in qualche misura le località. Nessuno di noi ha detto quale debba essere questa misura, perchè crediamo che il primo studio dev'essere fatto dal signor Ministro, ed è in seguito agli studi del Ministero, che si potrebbe da noi interloquire a questo riguardo.

Intanto io prego espressamente il Senato di non pigliare le cose sotto altro aspetto da quello in cui la Commissione lo presenta, e lo prego di ritenere che la Commissione stessa non osteggia l'opera; che anzi è pronta a proporre l'adozione al Senato, ma con che, trattandosi d'opere dettate in gran parte da interessi locali, vi contribuiscano pur quelle località in conformità del disposto della legge.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io aveva ieri intenzione di addurre un argomento in appoggio all'attuale proposta, il quale, se non m'inganno, dovrebbe avere un gran peso sopra il vostro voto; se nol feci, è perchè non voleva affidarmi unicamente alla memoria, ma esaminare prima alcuni documenti, i quali mi mettersero in grado di essere sicuro di ciò che ora ho l'onore di dirvi.

Questo argomento è che prima dell'invalveamento dell'Adda si poteva effettuare la navigazione delle barche tra i laghi di Como e di Mezzola per il fiume Mera, emissario del lago di Mezzola e confluyente dell'Adda, o per conseguenza le popolazioni godevano già del beneficio di quella comunicazione. È vero che la navigazione restava interrotta nell'epoca della negra, ma per

molti mesi dell'anno si poteva navigare fra i due laghi colle barche ordinarie.

Questo beneficio cessò, come dissi, allorchè si operò l'inalveamento dell'Adda, perchè questo produsse la conseguenza che una parte delle acque, le quali si riunivano a quelle del Mera e così formavano un tronco di fiume navigabile, vennero deviate nel letto del canale. Ne avvenne perciò che artificialmente quelle popolazioni furono private del vantaggio di una navigazione che le circostanze naturali rendevano possibile.

Io non credo che da questo scaturisca un dovere assoluto per lo Stato, il quale le ha private di quel beneficio, di doverlo loro restituire artificialmente, ma certamente vi è una ragione di equità di più in favore del nostro progetto, poichè, ripeto, quelle popolazioni avevano già il vantaggio naturale di poter continuare la navigazione del lago di Mezola a quello di Como, e ne furono private.

Ieri io avea l'onore di dichiarare al Senato che mi trovavo costretto a persistere nella redazione del progetto di legge quale l'ho presentato, sia come Ministro dei Lavori Pubblici, sia come membro del Gabinetto.

Dopo la discussione seguita, io non posso far altro che confermarvi sempre più in quest'opinione.

Infatti che cosa ha messo in luce la discussione? Essa mise in luce vieppiù che il canale di Mezola a piccola sezione non è nè più nè meno se non il complemento di quel vasto sistema non interrotto di navigazione interna che abbraccia una gran parte della valle del Po, cosicchè il profitto non ne deve essere risentito solo dalle località e dalle due provincie più specialmente interessate, ma si estende a tutte quelle provincie, città e luoghi dove arriva la navigazione del Po.

Dalla discussione inoltre risultò sempre più che la spesa la quale deve essere sostenuta dall'erario non è nè più nè meno che la spesa esclusivamente e strettamente necessaria per eseguire il canale di navigazione a piccola sezione. Che se con quell'opera viene offerta l'opportunità anche di bonificare alcune terre, è un'accidentalità che ciò avvenga, ma in fatto non si spenderebbe un centesimo di più, se non si avesse altro risultato in vista che quello di attuare il canale navigabile a piccola sezione fra il lago di Como ed il lago di Mezola, canale che nessuno potrebbe dimostrare che non abbia un carattere eminentemente generale e nazionale.

Per conseguenza l'opera è perfettamente in consonanza sia coll'antica, sia colla nuova legge dei lavori pubblici, epperò io credo mio dovere di sostenerla, come Ministro dei Lavori Pubblici, quantunque non proposta dall'attuale Gabinetto.

Io poi soggiungeva anche che ero costretto a persistere nell'originario progetto anche come membro del Governo.

Infatti voi dovete considerare, o Signori, che non è un'idea che nasce adesso quella del canale fra il lago

di Como e di Mezola. Fu un'idea coltivata fin dal primo momento che fu compiuta l'annessione della Lombardia ed anche prima durante la dominazione austriaca. Perchè avvenne il ritardo dell'esecuzione? Avvenne perchè si dubitava se lo Stato dovesse assumere egli solo tutte le spese occorrenti per un canale a grande sezione, o se si doveva assumere solo la spesa per un canale a piccola sezione. Ma intorno alla circostanza che un canale almeno a piccola sezione dovesse essere eseguito a carico dell'erario, non fu fatta mai contestazione di sorta; la cosa non fu mai messa in dubbio da alcuno dei Ministri che si sono succeduti; e una somma corrispondente fu stanziata nel bilancio sino dal 1861.

Che cosa direbbero le popolazioni le quali non solo non hanno il beneficio che desideravano d'un canale a grande sezione, ma che non avrebbero per ora nemmeno quello a piccola sezione, che non fu da nessuno contestato?

Si aggiunga poi la circostanza da me addotta poc'anzi, cioè che l'opera in discorso non è altro che una restituzione che farebbe lo Stato di un beneficio che la natura aveva dato a quelle popolazioni, restituzione che si fa sotto una forma alquanto più favorevole di ciò che aveva creato la natura, in quanto che la navigazione si interrompeva altra volta fra i due laghi durante qualche tempo dell'anno, ed ora sarebbe continua.

D'altronde poi io doveva sostenere questo progetto di legge anche per ragione della giustizia distributiva.

Nessuno negherà che le provincie particolarmente interessate in quest'opera, quantunque essa raggiunga un vantaggio generale, hanno largamente sopportato le imposte senza lamenti; ma egli è certo che queste provincie non furono le più favorite nello stanziamento delle opere pubbliche che si fecero in tutti questi anni, e si può anzi dire che l'opera in discorso sarebbe l'unica di cui sarebbero state favorite dopo l'annessione, e anche ciò dopo che il progetto si è trascinato già da tre o quattro anni.

Che cosa dovrebbero dire adesso nel vedere che al chiudersi di questa legislatura vien tolto loro, e rimandato alle calende greche anche questo beneficio già ridotto a minimi termini, come risulta dall'attuale progetto di legge?

Queste popolazioni hanno sempre veduto di buon occhio, quantunque contribuendo largamente ai pubblici carichi, le opere intraprese a profitto di altre provincie. Io mi ricordo che pochi giorni or sono, quando corse notizia che il canale Cavour, il quale serve unicamente all'irrigazione di parecchie provincie del Piemonte, era vicino al suo compimento, se ne risentì grandissima gioia in Lombardia, e nessuno si soffermò al pensiero del quanto il pubblico erario contribuì in quest'opera, quantunque questo quanto sia una somma annua certamente ragguardevole.

Che cosa direbbero quelle popolazioni di Lombardia se venissero private di un tenue beneficio su cui hanno

avuto legittima ragione di calcolare, corrispondente ad una somma da spenderci in una volta sola, ossia in due anni, di 220,000 lire, la qual somma non è altro che la risultanza di una lunga controversia fra il Governo e le popolazioni interessate, che volevano il canale a grande sezione, ed il Governo non era disposto a concedere invece che un canale a piccola sezione, controversia che fu chiusa in un senso favorevole all'erario?

Non nascerebbe forse da questo rifiuto del Senato una reazione sfavorevole a quella concordia degli animi di tutte le provincie del Regno, che deve stare a cuore a chiunque ami la patria comune?

Per queste ragioni io vi prego, o Signori, di ben riflettere al complesso delle circostanze che militano in favore di questo progetto di legge, ed io spero che il Senato vorrà fare buon viso alla proposta del Ministero, tanto più anche sulla considerazione che questa proposta si collega con altri stanziamenti di somme per opere pubbliche, e che non vedendo più la Camera dei Deputati, non sarebbe più possibile il rimandare questo progetto di legge modificato all'altro ramo del Parlamento, per cui ne nascerebbe una sospensione di altre opere, alcune delle quali di massima urgenza.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **S. Martino.** Domando la parola.

Senatore **Lauzi.** Io vi rinuncio.

Presidente. La parola è al Senatore S. Martino.

Senatore **S. Martino.** Io ho domandato la parola unicamente per la menzione fatta dal signor Ministro, della convenienza, dell'equità che vi sarebbe stata per parte del Senato a non rigettare questo progetto di legge, onde equiparare la condizione della provincia che è interessata al canale in discorso, con quella delle altre provincie che sono state bonificate dal canale Cavour.

Io non ho in questo momento ben presente le condizioni del canale Cavour, perchè non mi aspettava di dover rispondere a questo argomento; ma, se ben mi ricordo, il Governo ha assicurato un interesse del 6 per cento, che decorrerà soltanto quando l'opera sia compiuta.

Ma a questo riguardo io dirò, che quello che dobbiamo desiderare tutti si è che il Governo adoperi tutta la sua influenza, tutta la sua autorità per far sì che il canale Cavour non sia passivo, e che le tasse che si riscuoteranno per l'irrigazione siano corrispondenti alla spesa che si è sostenuta; mentre nessuno ha pensato, quando votava questa garanzia, di votarla nell'intendimento di fare un regalo ai proprietari della risaia, ma l'ha votato nell'intendimento solo di assicurare l'esecuzione dell'opera, facendo cessare i dubbii per parte di coloro che somministrassero i fondi, sulla bontà del loro collocamento.

Ma una volta che i fondi sono stati somministrati; una volta che le opere siano eseguite, una volta che l'agro sarà irrigato e venga ad acquistare quella mag-

gior produzione che è inattuabile in virtù dell'uso di questo acque benefiche, tutti noi, che abbiamo votato il canale Cavour, abbiamo sempre creduto che il Governo farebbe il dover suo procurando che da questo canale si ricavassero i mezzi di far fronte a tutte le spese, ed abbiamo sempre sperato di non caricare neanche di un centesimo le finanze dello Stato.

Ora io confido che se l'amministrazione italiana sarà, come spero, diretta con energia, e si guarderà per l'avvenire di cedere a tutte le esigenze speciali delle località, come pur troppo ha ceduto molto sovente fin qui, io spero, dico, che l'amministrazione, farà, riguardo al canale Cavour, verificare tutte le nostre speranze.

Egli è solamente così che il Ministero italiano farà risorgere ancora il nostro credito, come sono convinto del pari che non risorgerà, se si cede sempre a tutte le esigenze che si presentano.

Dirò poi che la chiusura del canale operata dal Governo austriaco colle opere che ha fatto eseguire allo sbocco del lago di Como, sarebbe un fatto grave, un fatto da tenersi in conto nel determinare il concorso del Governo; ma le indicazioni vaghe che il Ministro ci dà, non bastano a formare un giudizio un poco sicuro.

Se il Ministero fosse venuto prima e ci avesse presentati calcoli ed indicazioni positive, che permettersero al Senato ed alla Commissione di formarsi un criterio, io assicuro il Ministero, che la Commissione avrebbe esposto le sue idee con quel sentimento di assoluta conciliazione, che è ne' suoi intendimenti e nelle sue abitudini; ma noi non abbiamo nessun dato un poco positivo a questo riguardo.

Quindi noi siamo sempre ridotti a dichiarare che non esiste alcun interesse per ragioni esclusivamente generali a fare questo canale; che questo canale vien fatto in gran parte per utilità locale. Ma a questo interesse locale fu già provveduto, od almeno si è fatto il possibile di provvedere con la stessa opera dell'abbassamento del lago di Como, di cui il Ministro ci ha parlato, essendo certo che quanto più si abbassò il lago di Como, d'altrettanto si dovettero mettere allo scoperto i terreni superiori, quei terreni che sono vicini al canale che si deve costruire e che hanno da essere prosciugati.

Io dico ciò perchè mi sembra naturale che quanto più il pelo dell'acqua si abbassa, tanto più i terreni circostanti restino elevati ed allo scoperto, e quindi guadagnino maggiormente.

Le opere che ora si farebbero per effettuare questo canale, completerebbero in favore di questi terreni quella salubrità, quella produttività e quelli scoli che non avevano sicuramente nei tempi andati quando, non avendo ancora il Governo austriaco abbassate le acque del lago di Como, tali terreni esser dovevano in uno stato di continua immersione.

Noi avevamo esaminato anche la questione accennata

dal Ministro, che questo canale sia il complemento di una grande navigazione.

È un complemento fino ad un certo punto. È però simile ad una semplice diramazione, come sono tutti i protendimenti nelle opere di questa natura.

Qualsiasi opera si facesse che mettesse in comunicazione altri piccoli canali con la grande arteria che, partendo dai due laghi, va fino al mare Adriatico per mezzo del Po' sarebbe nella stessa condizione.

Se domani un ingegnere studiando un progetto, venisse a dire, che la Parma può essere fatta navigabile fino a Parma, il tratto tra Parma ed il Po avrebbe gli stessi caratteri che ha questo, perchè servirebbe a mettere Parma in comunicazione con tutto il resto del canale. Non vi sarebbe nessuna diversità tra Parma e Chiavenna. La cosa sarebbe diversa se Chiavenna fosse capo ad un grande commercio esterno, che pigliando quel punto di partenza, si servisse esclusivamente di questo per i bisogni del commercio generale.

Questo è il punto, che ho trattato ieri dicendo al Ministro, che egli non era certo di siffatta cosa, perchè gli studi della ferrovia lombarda-alpina non sono ancora condotti al punto da accertare, che la ferrovia attraverserà precisamente quel tratto delle Alpi che sta sopra Chiavenna e metterà capo in questo luogo, e non è certo così che le merci internazionali arrivate a Chiavenna, vengano trasbordate nelle barche, come mezzo più economico di trasporto.

Ove il loro delle Alpi lombarde si facesse in altro punto che quello di Chiavenna, evidentemente il commercio internazionale di grande navigazione non esisterebbe più pel canale che ora ci è proposto, e quest'opera mancherebbe dei caratteri di opera di interesse generale.

Io per conseguenza sotto questo aspetto non vedo niente che ci faccia modificare le idee che abbiamo espresse.

Ho già detto ieri che siamo dolenti di venire in certe modo a farci osteggiatori di un progetto, che le popolazioni si erano avvezze a considerare come opera governativa; ma a questo riguardo le condizioni sono notevolmente cangiate.

Sotto l'antico regime austriaco, fin anche al 1865 sotto il Governo italiano la legislazione era tale che tranne il Comune non eravi altro elemento d'azione fuori che il Governo.

L'ente provincia, costituito con un bilancio d'opere pubbliche, non era creato.

Quando il Governo affidava questa speranza alle popolazioni, operava non semplicemente come Governo generale, operava anche qual rappresentante dell'ente provincia, come rappresentante di un bilancio che aveva confuso col bilancio generale dello Stato.

Ora che si è venuti a creare un bilancio speciale per le opere pubbliche delle provincie, si deve ricorrere a questo rappresentante speciale; ed è quindi giusto ed opportuno, che ciò che il Governo avrebbe

fatto unicamente come rappresentante della provincia, lo faccia d'ora in poi la provincia stessa in concorso col Governo. Ma a questo riguardo ritorno a dire, bisognerà fissare le cifre di questi concorsi mediante nuovi studi: ed io auguro e desidero che si facciano con tutta celerità, onde portar il più presto la questione ad una risoluzione definitiva; ma non vedo il perchè si dovrebbero sacrificare i principii e provvedere sugli studi incompleti che il Governo ci ha presentato.

Se continueremo in questo modo a procedere contro i più sani principii di regolarità e di buona amministrazione, la nostra povera Italia andrà dove potrà.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola: è solo per far avvertire, che l'opera del canale di Mezola non si collega minimamente col progetto del passaggio delle Alpi mediante una ferrovia alpina. La sfera d'efficienza di un canale non ha nulla a che fare con quella di una strada ferrata. Vi sono delle merci le quali hanno molto volume e contengono piccoli valori che non si possono trasportare nè colla strada ferrata, nè colla strada ordinaria; cosicchè rimarrebbero perpetuamente giacenti se non si aprisse un mezzo di comunicazione poco costoso, come un canale.

L'onorevole Senatore San Martino paragonava un canale che si protendesse verso Chiavenna, ad un altro che si immaginasse nella direzione di Parma; ma egli non avvertì una circostanza, ed è che Chiavenna è il punto centrale del movimento commerciale importantissimo che si fa fra l'Italia, la Svizzera e la Germania per la strada internazionale dello Spluga, e che appunto all'estremità del lago di Mezola incomincia la strada della montagna.

Ho voluto solamente far presenti al Senato queste circostanze.

Senatore Paleocapa, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore Paleocapa, Relatore. Io non voglio che aggiungere poche parole, per dire che in questa questione il Ministro non ha considerato quello che veramente ha esposto la Commissione di Finanze per mezzo del suo Relatore. Essa riconosce l'utilità della prolungazione della navigazione fino alle rive di Chiavenna, non le dà tutta l'importanza che le dà il Governo, ma la riconosce; ma l'unico argomento su cui si è fermata, è il dovere di osservare la legge.

Ora il signor Ministro ha detto benissimo, che nel 1861 era già stato promesso il canale di cui si tratta, e che in seguito si sono ripetute le promesse. Sta bene; ma allora non vi era questa legge, che si oppone a che lo Stato assuma a tutto suo carico la esecuzione del canale.

Attualmente il signor Ministro con nuovi argomenti lo ha voluto anche rappresentare come un'opera che va a compenso di quei danni che ne sono venuti dalla interrotta comunicazione fra i due laghi in conseguenza di alcune opere che si dicono essere state eseguite sull'Adda nel 1836, se non sbagliato.

Ministro dei Lavori Pubblici. Dal 1836 al 1854.

Senatore Paleocapa, Relatore. Io credo bene, come dice il signor Ministro, che prima di quell'epoca vi fosse veramente una comunicazione fra i due laghi; ma essa non avrà avuto luogo forse se non nell'occasione delle grandi escrescenze d'acqua; sarà stata una comunicazione dipendente da un non ordinario deflusso, atto per qualche tempo anche al transito di piccole barche, che avrà però cessato col cessar della piena; ma non credo che fosse quella comunicazione permanente e costituente un vero sistema di navigazione a cui aspira il commercio, e che è ciò che si vuole colla legge attuale.

Ma, ripeto, ora è intervenuta una legge che nel 1861 non vi era, e se ci fosse stata, non dubito che il Parlamento avrebbe detto: come volete mettere tutta a carico dello Stato un'opera la quale secondo questa legge, non deve essere a suo carico esclusivo mentre essa ha altri scopi? Ora questi scopi ci sono ed io dico che sono più grandi ancora di quello della navigazione.

Io non so quali operazioni si siano fatte nel 1836, ma è certo che la condizione palustre, e la malsania dell'aria rimontano ad epoche remote. Fino dal tempo in cui governavano gli spagnuoli, si sa in che condizioni tristissime fossero quei luoghi e dintorni del forte Fuentes che fu allora eseguito; adesso forse saranno ancora peggiori.

Ora io dico che facendo questo canale, coteste condizioni si migliorano grandemente, ma non si migliorano forse tanto quanto dovrebbe essere desiderato dal Governo; e per migliorarle, sarebbe necessario unire in consorzio gli interessati nelle bonificazioni e fare che vi cooperino nel tempo-stesso che si fa il canale.

È stato detto, il canale si fa per la navigazione, perchè volete voi fare intervenire i possidenti delle paludi che si bonificano? La bonificazione non è che una conseguenza dell'opera; fate dunque la spesa e lasciate che anch'essi ne godano. Ma la legge, se avesse voluto dire che la spesa della navigazione si sopporterà tutta dallo Stato, e che esso sarà solo esente dalla spesa richiesta da opere estranee ed affatto speciali alla bonificazione, lo avrebbe espresso chiaramente; mentre invece la legge non dice altro se non che lo Stato sosterrà tutta la spesa solo quando l'unica utilità che ne deriva sia quella appunto della navigazione.

Ma ciò non si verifica nel caso nostro, perchè, non cesserò di ripeterlo, si procura una bonificazione e un risanamento che hanno insieme ben maggior valore che non ne abbia la prolungata navigazione. Come dunque potrebbesi trascurare questo importantissimo oggetto? Quand'anche il Governo credesse dover fare il canale a tutto carico dello Stato, sarà egli vero che ciò basti? No certamente. Il canale sarà l'opera capitale per la bonificazione; ma di altri molti lavori esso abbisogna. Ed è appunto in quest'occasione che si dovranno promuovere e assicurarne l'esecuzione, costituendo un consorzio di scoli e di bonificazioni che si estenda a tutta

la plaga interessata. E se, come io pur confido, il consorzio non potrà istituirsi volontariamente, si costituisca obbligatorio; ed io credo che possa farsi giustamente e conforme il diritto che ne ha lo Stato; come mi par potersi desumere da quanto ci ha esposto l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale ci descrisse la desolazione di quel paese dove la malsania dell'aria miete tante vittime da spopolare interi villaggi.

Egli è perciò che la Commissione, proponendo al Governo che presenti una legge speciale regolata in modo appunto che tutti gli interessi siano ben conciliati, ha creduto di propor ciò che sarebbe ben più utile a quei paesi di cui si vogliono migliorare le condizioni, che non la semplice apertura del canale in favore della navigazione. E si procederebbe legalmente, cioè conforme alla legge che non vuole che lo Stato si aggravi più di quanto importi il vero obbligo suo.

E qui ricorderò quanto ho detto relativamente alle così dette *confidenze* delle provincie meridionali. Che altro sono infatti queste *confidenze* se non vastissimi consorzi intesi a questa o a quella bonificazione?

E sono esse forse consorzi spontanei e volenterosi di interessi associati?

No certamente. È il Governo che determina le circoscrizioni di codeste *confidenze*, dentro le quali tutti i privati e comuni sono obbligati a concorrere nella spesa richiesta, sia dalla bonificazione dei terreni per ridurli a coltura a pro' dei proprietari rispettivi, sia pel risanamento dell'aria a pro' delle popolazioni. E il Governo non potrebbe egli applicare lo stesso sistema alla vasta pianura creata dall'Adda che separò il lago di Como da quello di Mezzola, e ai comuni contigui? Ed io dico che procedendo così si solleverà l'erario da una parte della spesa, e non solo senza aggravare incongruamente le provincie, ma facendo ciò che sarebbe loro più utile.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io prendo la parola unicamente per rettificare un fatto allegato poc'anzi dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Mi consta dai documenti esaminati che prima dell'inalveamento dell'Adda, la navigazione fra il lago di Mezzola, e quello di Como si poteva fare con barche ordinarie per 7 mesi dell'anno, e per un mese si faceva con grandi zattere o con grandi barconi, e ciò in tempo di piena.

Nel resto dell'anno poi non si poteva transitare se non a fatica con barche peschereccie; ora però neanche queste dopo l'inalveamento dell'Adda possono più passare.

Presidente. Rileggo l'articolo primo del progetto ministeriale.

« Art. 1. Sono autorizzate le spese straordinarie nella complessiva somma di lire cinquecento settantotto mila

e cento occorrenti per l'eseguimento delle nuove opere idrauliche descritte nella annessa tabella, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziati in appositi capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1865, 1866 e 1867. »

Faccio presente al Senato che quest'articolo contemplando la spesa integrale riferibile ai tre distinti oggetti di spesa indicati nella tabella annessa al progetto di legge, e la discussione essendosi unicamente portata sulla prima partita relativa al canale fra i laghi di Como e di Mezzola, io credo indispensabile di mettere ai voti separatamente questa questione dalle altre due che la seguono. A questo effetto stimo che il miglior mezzo sia quello di leggere la prima parte della tabella che poi metterò ai voti.

Questa prima parte è così concepita :

ESERCIZI	1867	85,500
	1866	85,500
	1865	»
TOTALE della Spesa		171,500
OPERE DA ESEGUIRSI	Canale fra i laghi di Como e di Mezzola Apertura di un canale di navigazione fra i laghi (Oltre il fondo di lire 48,000 già stanziato nel bilancio 1864 per legge 31 marzo 1862, nu- mero 356).	
Gli assegni sono stanziati nei capitoli	Nel bilancio 1865	186

La metto ai voti.

Chi è d'avviso di adottarla, si compiaccia alzarsi.

(Approvato.)

Ora che questa prima partita fu approvata, metterò ai voti il complesso dell'art. 1 che ho testè letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Nel caso che la provincia di Como o quella di Sondrio, anche unite in consorzio fra loro, o ciascuna di esse, costituita in consorzio con altri corpi morali interessati, assumano l'obbligo di aprire fra i laghi di Como e Mezzola un canale navigabile con piroscali, il Governo del Re assegnerà come quota fissa di concorso dello Stato in tale opera la somma di L. 220 mila fissata per l'eseguimento del canale a piccola sezione, provvedendo al pagamento relativo in quella proporzione e con quelle cautele che verranno dal medesimo giudicate opportune.

» Le spese di successiva manutenzione staranno a carico dello Stato finchè non sia diversamente disposto colla promulgazione della nuova legge dei lavori pubblici. »

(Approvato.)

» Art. 3. Per la costruzione della coronella od argine in ritiro al fiume Po dietro i froldi *Antonelli, Nugarolo e San Guglielmo*, nella provincia di Ferrara, sarà mantenuta la competenza passiva delle spese secondo le norme di leggi vigenti, salva quella diversa competenza passiva che dalla nuova legge dei lavori pubblici derivasse per la coronella stessa, che in tutto o in parte si eseguisse dopo la promulgazione della nuova legge. »

(Approvato.)

Ora porrò ai voti il complesso della tabella unita a questo progetto di legge, non essendosi votata dal Senato che la prima partita.

Chi è d'avviso d'approvarla, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto su questo progetto e su quello relativo ai sequestri e alle cessioni degli stipendi e delle pensioni votato ieri. (Il Senatore, Segretario, San Vitale fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo ai sequestri e alle cessioni degli stipendi e pensioni.

Votanti 86
Favorevoli 65
Contrari 21

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per spese straordinarie sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali.

Votanti 86
Favorevoli 57
Contrari 29

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per approvazione d'una spesa straordinaria sul bilancio 1865 dei Lavori Pubblici per riparazioni e consolidamento di argini in seguito alle piene del 1864, N. 205.

Darò lettura del progetto di legge.

(V. infra.)

L'Ufficio Centrale conchiude per l'approvazione pura e semplice del medesimo.

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, passerò alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata sul bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1865 la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per l'eseguimento dei lavori indispensabili a riparare ai guasti recati dalle piene dell'autunno 1864, alle sponde e agli argini dei fiumi e torrenti nelle seguenti provincie delle Romagne:

Nella provincia di Bologna . . .	L. 219,960
Nella provincia di Ferrara . . .	» 295,500
Nella provincia di Ravenna . . .	» 454,540

Totale . . .	L. 1,000,000

(Approvato.)

« Art. 2. La somma di cui nell'articolo precedente sarà allogata sul capitolo 117 del bilancio suddetto, sotto la denominazione: *Riparazioni ed opere di ristabilimento di rotte e consolidamento di argini in seguito alle straordinarie piene del 1864.* »

(Approvato.)

« Art. 3. Rimane a carico dei corpi morali e degli interessati nei lavori la quota di concorso nella spesa predetta a termini delle leggi e delle consuetudini vigenti. »

(Approvato.)

Prima di procedere alla votazione per squittinio segreto su questo progetto di legge darò lettura dell'altro che segue nell'ordine del giorno, portante il n. 202 per l'approvazione della spesa occorrente alla collocazione di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli, e da Torino a Firenze.

Do lettura del progetto di legge.

« Art. 1. Sarà collocato un nuovo filo telegrafico da Torino per Firenze a Napoli, ed un altro da Torino a Firenze. »

« Art. 2. La spesa occorrente in lire 210 mila sarà inscritta sul capitolo 163, articolo 2, del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1865 (*Costruzione di nuove linee telegrafiche*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io non intendo parlare nè in favore nè contro il progetto di legge; non in favore, perchè l'appoggio dell'Ufficio Centrale ne assicura abbastanza il

buon esito; non contro perchè non ho motivo d'impugnarlo.

Ma le poche parole che son per dire si riferiscono piuttosto alla relazione, a qualche cosa che ci è, a qualche cosa che non ci è.

Io ho trovato nella relazione non l'elogio funebre, che d'elogio non ce n'è, ma oserei dire, una sentenza capitale che cade su quella povera, su quella miserabilissima società del telegrafo sottomarino.

Siccome due anni or sono ho avuto l'onore di trattener il Senato cercando di eccitare i sentimenti della sua giustizia, ed anche quelli della sua commiserazione sopra questa società, così crederei di mancare ad un mio debito se non dicessi qualche parola anche adesso.

Non esporrò le condizioni di questa società: tutti le conoscono; ma dirò che nella relazione apertamente si consiglia di non continuare l'opera di ripescare i fili sottomarini spezzati; si consiglia di toglierli, e di fare a meno di questi fili.

Ora non è che io trovi infondato questo consiglio: convergo pienamente col dottissimo Relatore che se nel 1852 l'Italia fosse stata nelle condizioni attuali, non avrebbe pensato a porre lunghe e difficili linee di fili sottomarini, quando avesse avuto a sua disposizione tutta la lunga costa che ha l'Italia sul mare.

Convergo quindi che si possa farne adesso a meno; ma ciò che mi dispiace è che in tutta questa relazione non ci sia una parola che accenni all'esistenza della società e alla necessità di un indennizzo qualunque se si espropriasse il suo privilegio mediante la sostituzione di altre comunicazioni telegrafiche.

Io ho detto allora, e credo che lo stesso Ministro Jacini reggesse anche allora il portafoglio dei Lavori Pubblici, che quest'impresa fu tenuta nelle antiche provincie per impresa seriissima; che una grandissima parte delle azioni fu presa per stabile impiego da privati, da impiegati e da militari pensionati, di modochè una grandissima parte è tuttora presso tali persone nella città di Torino; e questa fiducia nasceva, forse con un'abbastanza di riflessione, da una legge che autorizzava l'impresa e garantiva l'interesse del 5 0/0 agli azionisti.

Nello scorso anno, se la memoria ben mi serve, era stato proposto alle Camere di finire, dirò così, questa faccenda, con pochissimo sacrificio, acquistandosi dal Governo le azioni, subentrando il Governo alla Società e dando in corrispettivo agli azionisti la miseria di due lire e 50 centesimi di pubblica rendita per azioni che avevano il valore nominale di 250 lire.

Io ho detto tutto quello che voleva dire, e l'unica cosa che aspetto dalle mie poche parole, è che il signor Ministro voglia agire non a sola misura di giustizia, ma col debito sentimento di riguardo a tante persone che si trovano quasi rovinate per la fiducia che hanno posto in queste azioni, acciocchè nel caso specialmente che il Governo, accogliendo il giustissimo ed utile consiglio dato nella relazione, di togliere di mezzo

Il telegrafo sottomarino, voglia anche pensare a dare qualche indeonizzo, per poco che sia, e fare, oserei dire, una carità a questa povera gente che ha avuto troppa fiducia nel valore della legge.

Ministro dei Lavori Pubblici. Altrettanto mi rincresceva nella discussione del progetto di legge che fu poc'anzi votato, di trovarmi in dissenso coll' illustre mio amico il Senatore Paleocapa; altrettanto mi compiacchio di poter dichiarare, che accetto le raccomandazioni che egli fa al Governo nella chiusa della sua relazione sulla legge dei telegrafi.

Queste raccomandazioni sono formulate in queste parole :

« Solo desidera la Commissione, che nel senso della considerazione fatta, prenda in matura considerazione la convenienza di non sprecare spese per gettare nuovi fili sottomarini o per riattare i gettati quando si può meglio provvedere con fili terrestri. »

Pur troppo in questi ultimi tempi i lunghi fili sottomarini hanno fatto cattiva prova quasi dappertutto. Anche i giornali di questi giorni lamentavano che la Francia, per quanti tentativi abbia fatto per congiungersi direttamente colla sua colonia dell'Algeria, non è venuta a capo di stabilire un servizio stabile.

E anche noi che abbiamo speso una somma poco tempo fa, di più di un milione e duecento mila lire per un cavo sottomarino fra l'isola di Sicilia e l'isola di Sardegna, ci trovammo colle comunicazioni interrotte dopo breve tempo dacchè erano attivate. Se non che io spero per poco tempo, imperocchè le ultime notizie che io ho ricevute mi inducono a credere che in breve quelle comunicazioni saranno riattivate. Comunque sia però l'esperienza ci dimostra che non dobbiamo far troppo affidamento sui cavi sottomarini e che non dobbiamo spendere per ora altre somme per attivarne dei nuovi, se non per lo scopo di tenere aperte le nostre comunicazioni telegrafiche coll'isola di Sicilia e coll'isola di Sardegna. Per raggiungere il quale ultimo scopo, qualora rimanessero interrotti i due cavi dalla Spezia alla Corsica e dalla Sardegna alla Sicilia, il miglior partito sarebbe quello di stabilire un filo sottomarino che metta in comunicazione diretta la Corsica e la Sardegna colle coste della Toscana.

In quanto poi alla questione sollevata poc'anzi dall'onorevole Senatore Lauzi, che il Governo debba avere un riguardo agli azionisti del telegrafo sottomarino fra la Spezia e la Corsica, lo stretto di San Bonifacio e la Sardegna, io adesso non potrei ammettere il principio che il Governo abbia a sottostare ad oneri per seguirlo un senso di compassione.

Il Governo può essere largo di soccorsi quando da essi ricavi un vantaggio diretto od indiretto per se stesso; per un solo riguardo agli azionisti, il Governo non potrebbe addossarsi di un nuovo onere.

Ad ogni modo io non potrei entrare in questa discussione, poichè è una questione pendente che si sta discutendo negli uffizi della Direzione generale del Tele-

grafi, per vedere quali ragioni di diritto possano avere gli azionisti verso lo Stato in conseguenza della concessione loro fatta anni sono per un telegrafo sottomarino. Può essere ben sicuro l'onorevole Lauzi che il Governo avrà tutti i riguardi nel far luogo sollecitamente ai diritti che mai risultassero competere loro.

Conchiudo pertanto che il Governo è dell'avviso del Relatore, Senatore Paleocapa, che esso cioè per ora non è disposto a sostenere altre spese, se non quelle volute dalla riattazione delle linee esistenti, dall'eventuale stabilimento di una comunicazione telegrafica fra le coste della Toscana e le isole di Sardegna e Corsica d'accordo colla Francia, e dal soddisfacimento dei diritti altrui che loro competessero verso lo Stato per ciò che riguarda il telegrafo sottomarino tra la Spezia e l'isola di Sardegna per mezzo della Corsica.

Presidente. Se non si domanda più la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sarà collocato un nuovo filo telegrafico da Torino per Firenze a Napoli, ed un altro da Torino a Firenze. »

(Approvato.)

« Art. 2. La spesa occorrente in lire 210 mila sarà iscritta sul capitolo 1863, articolo 2, del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1865 (*Costruzione di nuove linee telegrafiche*). »

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione segreta sui disegni di legge stati testè adottati per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Araulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per la approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1865 dei Lavori pubblici per riparazioni e consolidamento di argini in seguito alla piena del 1864.

Votanti	87
Favorevoli	67
Contrari	20

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'approvazione della spesa occorrente alla collocazione di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli, e da Torino a Firenze.

Votanti	87
Favorevoli	68
Contrari	19

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge N. 190 per trasporto di fondi dal bilancio dei Lavori Pubblici a quello della Guerra per costruzione di un fabbricato ad uso militare in Livorno.

Do lettura del disegno di legge presentato dal Ministero ed accettato dall'Ufficio Centrale.

Articolo unico.

« Previa la cessione da farsi all'Amministrazione militare a quella dei lavori pubblici di tutta la parte orientale del bastione del forte di Porta Murata in Livorno, sarà ridotta da 1,960,000 lire a 1,836,708 la spesa autorizzata colle leggi speciali del 10 agosto 1862, (N. 750) e 17 agosto 1863 (N. 1419), e la differenza di lire 123,292 sarà trasportata ed iscritta ad apposito capitolo del bilancio della Guerra colla denominazione: *Costruzione di un fabbricato per uso militare nella piazza di Livorno in sostituzione di altri ceduti all'Amministrazione dei Lavori Pubblici nel forte di Porta Murata*, e ripartitamente come segue:

Esercizio 1865. Capitolo 53.	L. 73,202
Esercizio 1866	> 50,000
	<u>L. 123,292</u>

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, non occorrendo votazione speciale perchè si tratta di legge composta di un solo articolo, si passerà allo squittinio segreto sul medesimo in un col seguente disegno di legge per convalidazione di maggiori spese e spese nuove e per annullamento di crediti sul bilancio 1863 del Ministero della Guerra.

Ne dò lettura.

(Vedi infra e atti del Senato N. 192.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Do lettura dell'articolo 1.

« Art. 1. Sono autorizzate maggiori e nuove spese sul bilancio 1863 della Guerra nella complessiva somma di lire 742,000 stata provvisoriamente autorizzata con R. Decreto 27 settembre 1863 da ripartirsi fra i capitoli designati nello specchio A annesso alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo articolo nella cui votazione s'intenderà pure compreso lo specchio A.

(Approvato.)

« Art. 2. In compenso delle sovracitate maggiori e nuove spese, sono annullati crediti sul bilancio suddetto per la complessiva somma di lire 802,867 37 ripartitamente fra i capitoli indicati nello specchio B pure unito alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo e nella sua votazione s'intenderà compreso anche lo specchio B.

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto su questi due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, San Vitale procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per trasporto di fondi dal bilancio dei Lavori Pubblici a quello della Guerra.

Votanti	82
Favorevoli	64
Contrarii	18.

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per la convalidazione di maggiori spese e spese nuove e per annullamento di crediti sul bilancio del Ministero della Guerra.

Votanti	79
Favorevoli	59
Contrarii	20

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, segnato col N. 207, relativo al trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile sul capitolo 61 del bilancio 1864 del Ministero della Guerra; composto d'un articolo unico, stato accettato dalla Commissione permanente di finanze, di cui do lettura.

Articolo unico.

« L'assegno di lire quattro milioni per armamento dell'esercito, stato iscritto nel capitolo 61 del bilancio del Ministero della Guerra del 1864, sarà considerato, per gli effetti della sua applicazione in linea amministrativa, quale assegno straordinario continuativo a termine della legge speciale d'autorizzazione in data 26 giugno 1864 (N. 1814); epperò la somma rimasta disponibile al 31 dicembre 1864 sarà trasportata al capitolo N. 32, appositamente iscritto nel bilancio 1865 (2° progetto). »

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se non si domanda la parola, si passa alla discussione speciale di questo stesso articolo.

Non domandandosi la parola si passerà allo squittinio segreto coll'altro progetto di cui darò lettura.

Il progetto che verrebbe ora, secondo l'ordine del giorno in discussione, è quello segnato col N. 213 per trasporto all'esercizio 1865 dell'avanzo sugli assegni iscritti nei bilanci 1861, 1862 e 1863 della Guerra per l'armamento della Guardia nazionale mobile. Ne do lettura.

Articolo unico.

« Il fondo restante sugli assegni iscritti nei bilanci della guerra 1861-62-63 per l'armamento della guardia nazionale mobile, a termini della legge 4 agosto 1864, sarà considerato come continuativo per tutto l'esercizio 1865, per gli effetti della sua applicazione in linea amministrativa a termine degli articoli 689 e 704 del regolamento generale di contabilità in data 13 dicembre 1863. »

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se non si domanda la parola, si passa alla discussione speciale di questo stesso articolo.

Non domandandosi la parola e trattandosi d'un solo articolo, si passa allo squittinio segreto per questi due progetti di legge distinti coi N. 207 e 213.

Prima però leggerò l'ordine del giorno della seduta di domani che si aprirà alle ore 2 precise, ed alle 2 1/4 si farà l'appello nominale.

Ordine del giorno per domani:

Spesa straordinaria sui bilanci 1864, 1865 e 1866 delle finanze per l'armamento delle guardie doganali, N. 193.

Spesa straordinaria sul bilancio delle finanze per pagamento di debiti della Casa borbonica, N. 210.

Fabbricazione delle marche da bollo e dei francobolli postali, N. 211.

Disposizioni forestali per la provincia di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino, N. 212.

Modo di riscossione delle imposte dirette, N. 177.

Autorizzazione di maggiori spese e annullamento di crediti sui bilanci 1861-62-63 delle finanze, N. 194.

E di quegli altri che saranno in pronto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge pel trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile sul capitolo 61 del bilancio 1864 del Ministero della Guerra.

Numero dei votanti . . .	82
Favorevoli	64
Contrari	18

(Il Senato approva.)

Sull'altro relativo al trasporto all'esercizio 1865 dell'avanzo sugli assegni iscritti nei bilanci 1861-62-63 della Guerra, per l'armamento della guardia nazionale mobile.

Numero dei votanti . . .	82
Favorevoli	64
Contrari	18

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

CCXII.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedi — Approvazione del progetto di legge per l'acquisto d'una officina per costruzione di canne da fucile nel comune di Gardone — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione d'una spesa straordinaria sui bilanci 1864-65-66 delle finanze per l'armamento delle guardie doganali — Proposta del Ministro delle Finanze, consentita dal Senatore Quarelli, Relatore — Osservazione del Senatore Di Pollone — Risposta del Ministro — Approvazione dei progetti di legge: 1. per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio delle Finanze per pagamento di debiti della Casa borbonica; 2. Idem per la fabbricazione delle marche da bollo e dei francobolli postali; 3. per autorizzazione di maggiori spese e per l'annullamento di crediti nei bilanci 1861-62-63 del Ministero delle Finanze; 4. per la convalidazione di maggiori spese, e spese nuove ed annullamenti di crediti sui bilanci 1860 e 1861 ed anni precedenti; 5. per disposizioni forestali per le provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino; 6. per l'approvazione delle convenzioni postali colla Grecia e cogli Stati Uniti d'America; 7. per disposizioni riguardo agli stipendi dei prefetti ed alle spese di rappresentanza; 8. per una spesa straordinaria sul bilancio 1864 dell'Istruzione pubblica per la scuola d'applicazione e l'istituto tecnico superior e d'Milano — Squittinio segreto per gli anzidetti progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo in numero legale si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Orso Serra** fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Baracco, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Cantù, Cataldi, Colonna Gioachino, D'Adda, D'Affitto, Dalla Valle, De-Gori, Della Verdura, Doria, Fenzi, Filingeri, Florio, Gbigliuini, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Lovera, Malvezzi, Mameli, Mamiani, Manna, Marliani, Massa-Saluzzo, Matteucci, Melodia, Montanari, Monti, Moscuza, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicino Trivulzio, Pandolfina, Pareto,

Pastore, Popoli, Pizzardi, Prudente, Salmour, Sant'Elia, Scarabelli, Scovazzo, Sella, Simonetti, Tommasi, Torrearsa.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Il Presidente dà lettura delle lettere dei Senatori Paleocapa, Araldi, Canestri, Montezemolo, Giorgini e Gallotti i quali domandano un congedo che è loro accordato dal Senato.)

Io debbo far presente al Senato che le domande di congedo aumentano talmente che ove si rinnovassero come in oggi e negli scorsi giorni averrebbe per avventura che il Senato sarebbe nell'impossibilità di continuare i suoi lavori.

Mi permetto di fare questa osservazione acciò i signori Senatori, apprezzando l'importanza delle nostre sedute, non si risolvano a domandare congedi se non per circostanze così imperiose che non possano fare altrimenti.

L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto

di legge che porta il N. 206, relativo all'acquisto di un officina per costruzione di canne da fucile nel Comune di Gardone.

Ne do lettura.

(V. *infra*.)

Se non si domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 32,500 per l'acquisto dell'officina dei fratelli Bertarini nel Comune di Gardone, provincia di Brescia, giusta la convenzione stipulata in data 18 febbraio 1864 fra l'Amministrazione militare ed i proprietari suddetti, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio 1864 sotto il titolo:

Acquisto dell'officina Bertarini in Gardone. »

(Approvato.)

« Art. 2. Tale nuova spesa sarà compensata da una eguale economia da farsi sul capitolo 61 del bilancio 1864. *Acquisto di armi e spesa di riduzioni d'armi esistenti.* »

(Approvato.)

Prima di passare alla votazione per squittinio secreto, darò lettura di altri progetti di legge relativi a spese ordinarie e supplementarie; per primo di quello portante il n. 193 per autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci 1864, 1865, 1866 delle finanze per l'armamento delle guardie doganali.

L'Ufficio Centrale propone a questo progetto una variazione che l'Ufficio medesimo dichiara essere stata consentita dal signor Ministro delle Finanze.

Do lettura del progetto ministeriale.

Articolo unico.

« È autorizzata l'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze della spesa straordinaria di lire cinquecentoquarantanove mila ottocento per provvedere all'armamento delle guardie doganali.

» Tale spesa sarà iscritta in apposito capitolo sotto la denominazione: *Spese d'armamento delle Guardie doganali*, e verrà ripartita nei bilanci passivi degli esercizi 1864, 1865 e 1866 come segue:

Esercizio 1864	L. 191,000
Id. 1865	» 200,000
Id. 1866	» 158,800

L. 549,800

L'Ufficio Centrale propone il seguente:

Articolo unico.

« È autorizzata la iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze della spesa straordinaria di lire trecento ottantun mila per provvedere all'armamento delle Guardie doganali.

» Tale spesa sarà iscritta in apposito capitolo sotto la denominazione — *Spese di armamento delle Guardie*

doganali — e verrà ripartita nei bilanci passivi degli esercizi 1864 e 1866 come segue:

» Esercizio 1864	L. 191,000.
Id. 1866	» 190,000.

L. 381,000.

Domando se il signor Ministro delle Finanze aderisce alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Non ho alcuna difficoltà di aderire al concetto manifestato nella relazione dell'Ufficio Centrale, poichè esso è pure contenuto nella relazione stessa colla quale io presentava questo progetto al Senato; di più, ebbi l'onore di manifestarlo anche meglio nelle conferenze che sono state tenute sopra questo argomento.

Ma, nelle condizioni in cui siamo, io non posso a meno di fare osservare al Senato che se non si può ottenere l'approvazione del progetto di legge come sarebbe approvato nell'altro ramo del parlamento, rimarrebbe in sospenso tutta la contabilità a ciò relativa; e perciò nessuno effetto utile verrebbe in certo modo conseguito.

È vero che nel progetto dell'Ufficio Centrale si sottrarrebbero dalla somma che era stata accettata nell'altro ramo del Parlamento L. 158,000, le quali essenzialmente si riferiscono ai moschetti che l'amministrazione della guerra potrebbe mettere a disposizione del Ministero delle Finanze per l'armamento delle Guardie doganali, senza bisogno di dover fare nuove spese; piacemi tuttavia di notare che quando anche fosse approvato il progetto di legge come era stato presentato primitivamente dal Ministero, non ne verrebbe per conseguenza che il Ministero dovesse fare la spesa che sarebbe autorizzato di fare.

Anzi, su questo punto prenderò formale impegno di tenere la spesa nei limiti accennati nel progetto dell'Ufficio Centrale, limite del resto che io già aveva indicato nel presentare il disegno di legge adottato nell'altro ramo del Parlamento; e credo che l'Ufficio Centrale, tenendo conto dell'attuale condizione di cose non avrà difficoltà a che sia adottato il progetto del Ministero, prendendo atto della formale dichiarazione, cioè che la spesa sarà tenuta nei limiti del progetto dell'Ufficio Centrale.

Facendo altrimenti vi ha molto timore che tale legge più non possa essere approvata in questo scorcio di sessione dall'altro ramo del Parlamento, locchè parrebbe necessario per la regolarizzazione di siffatta spesa.

Senatore Quarelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Quarelli. La Commissione permanente di finanze ha creduto di poter togliere dal bilancio 1865 la somma di 158,000 lire, perchè anche il Ministro delle Finanze nella sua relazione aveva detto che questa spesa non si sarebbe fatta nel 1865; e tanto è vero che nel secondo progetto presentato dall'attuale Ministro

si è esclusa questa spesa e si è anche dichiarato che nel bilancio del 1865 non si portava alcuna spesa perchè si credeva potervi supplire con la somma che non si era ancora spesa nel 1864.

Di più nella stessa relazione il Ministro delle Finanze ha detto che la spesa per la concorrente di L. 158,000 si poteva risparmiare, perchè il Ministro della Guerra potendo disporre di un determinato numero di moschetti ad uso delle guardie doganali, questa spesa non doveva più essere sopportata dalle finanze, salvo poi il compenso da farsi fra li due Ministeri per la voluta regolarizzazione della contabilità.

Dunque sotto tale aspetto la Commissione di Finanze aveva proposto di diminuire la somma che prima era stata chiesta, e di ridurre la spesa totale a L. 381,000 ma poichè il Ministero dichiara che anche ammettendo il progetto di legge nei termini proposti non si servirebbe di questa somma stanziata nel 1865, e rimarrebbe fra le economie, e ciò pel motivo che, riformato il progetto non potrebbe più essere per ora portato all'altro ramo del Parlamento, per parte mia, sebbene non possa interpellare li membri della Commissione permanente di finanze, dichiaro non avere difficoltà a che si adotti il progetto ministeriale all'oggetto specialmente di agevolare la contabilità concernente tale spesa.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Poichè l'onorevole Relatore ha dichiarato che non poteva consultare la Commissione, io parlo in nome di due de' suoi componenti, cioè, il mio vicino, l'onorevole Senatore Regis ed io.

Noi non abbiamo nessuna difficoltà di accettare la proposta del signor Ministro prendendo atto della sua dichiarazione; mi permetto però di fare presente al Senato, come vi sia qualche cosa di anormale nel votare una legge la quale si ha la certezza che non sarà in parte eseguita, poichè il signor Ministro ha preso impegno di non eseguirne una parte; mal grado ciò noi la votiamo.

Secondo me, questo è un vero non senso.

A parte questa osservazione, ripeto, che noi tre appartenenti alla Commissione permanente di finanze accettiamo la proposta del Ministero.

Ministro delle Finanze. Mi preme di respingere quest'appunto di non senso...

Senatore Di Pollone. Non è al Ministro che io faccio appunto, è al fatto.

Ministro delle Finanze. Lasciamo stare le persone, e veniamo al progetto di legge, il quale comprende tre capitoli di spese.

Per verità se andiamo al fondo delle cose, tali spese si fanno tutte e tre, perchè l'Amministrazione delle Finanze si rifornisce di questi moschetti dei quali si abbisogna; soltanto invece di farne essa medesima l'acquisto, si è rivolta all'Amministrazione della guerra, dimandando: avreste voi moschetti da mettere a dispo-

sizione dell'Amministrazione gabellaria? così facendo si risparmierebbe una spesa.

Il Ministro della Guerra, riconosciute le cose come stavano, rispose che poteva porre alla disposizione delle guardie doganali i moschetti.

Ora, siccome la Camera elettiva autorizzò queste tre spese, così le provviste si faranno nel senso che l'Amministrazione gabellaria abbia a disporne.

Solo dichiaro che vi sarà un' economia sovra il capitolo riguardante i moschetti. Ecco tutto.

Intanto il voto del Senato sopra il progetto ministeriale ha per effetto di regolarizzare la contabilità relativa agli altri due capitoli di spese, e niuno meglio dell'onorevole Senatore Di Pollone sa quanto importi l'assettare questa contabilità il più presto possibile, tenendo le partite sospese il minor tempo che si possa.

Di più: non solo non vi è il pericolo, nel quale talora s'incorre, che la spesa sia oltrepassata, ma si ha la certezza che la spesa fatta sarà minore di quella votata. Ed io credo che l'onorevole Senatore Di Pollone sarebbe il primo a far voti che in tutti i progetti che si presentano occorresse sempre che la spesa effettiva fosse minore di quella per cui si chiede l'autorizzazione.

Senatore Di Pollone. Io non prolungherò questa discussione più di forma che di sostanza. Certamente vorrei che i signori Ministri quando propongono spese ipotetiche, potessero ridurle nell'applicazione alla metà meno di quanto propongono; ma quelle iscritte in bilancio sono realmente spese presunte, e invece qui vi è una spesa tassativamente proposta, la quale già si sa che non si eseguirà.

Egli è perciò che io dissi che mi pareva un modo anormale di procedere a votazione di leggi che contengono disposizioni che non avranno effetto.

Del resto, ripeto, tranco il mio dire il quale rimarrebbe senza scopo di utilità.

Presidente. La Commissione permanente di finanze essendo d'accordo col Ministero a che sia posto in discussione l'articolo unico del progetto ministeriale, io dichiaro aperta sovr' esso la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, non occorrendo la votazione speciale sul progetto di legge perchè composto di un solo articolo, si passerà a suo tempo allo squittinio segreto.

Essendo questi due progetti di legge ora discussi e squittinati nell'ordine del giorno da altri due progetti relativi parimenti a spese straordinarie e supplementari, io proporrei al Senato di mettere in discussione questi progetti e, profittando poi dell'articolo 55 del regolamento, inviterò il Senato a votare complessivamente con un solo squittinio i quattro progetti di legge, se questi ultimi non daranno luogo ad opposizione; il che non credo perchè la materia è la stessa, e la Commissione ed il Ministero sono d'accordo.

Verrebbe in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio delle

Finanze pel pagamento di debiti della Casa Borbonica; ne do lettura:

(V. atti del Senato N. 210.)

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di un milione cinquecentoventicinque mila cinquecentoquattordici lire e centesimi settantacinque (L. 1,525,514 75) per pagamento di debiti lasciati dalla cessata Casa regnante Borbonica nell'Italia meridionale.

» Per tali spese s'inscriverà apposito capitolo nel bilancio delle spese straordinarie del Ministero delle Finanze sotto il N. e colla denominazione: *Spesa straordinaria per pagamento di debiti della Casa Borbonica nell'Italia meridionale.* »

La Commissione ne propone l'adozione pura e semplice.

Siccome il progetto è composto di un solo articolo e nessuno domanda la parola, si passa alla votazione sul medesimo per squittinio nel modo indicato, cioè insieme agli altri progetti di legge.

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio del 1865 del Ministero delle Finanze per la fabbricazione delle marche da bollo, e dei francobolli postali.

Darò lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e atti del Senato N. 211.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla votazione particolare degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 200,000 necessarie per la fondazione di un' officina atta a produrre marche da bollo e francobolli postali. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questa spesa di lire 200,000 sarà iscritta nel bilancio delle spese straordinarie del Ministero delle Finanze per l'anno 1865, al capitolo 136, sotto il titolo: *Impianto dell' officina per la fabbricazione delle marche da bollo e dei francobolli postali L. 200,000.* »

(Approvato.)

« Art. 3. È pure autorizzata la spesa ordinaria di lire 160,000 annue necessaria per l'esercizio della officina anzidetta. »

(Approvato.)

« Art. 4. La detta spesa di lire 160,000 annue sarà iscritta nel bilancio delle spese ordinarie del Ministero delle Finanze per l'anno 1865, soltanto per la somma di lire 40,000 necessaria per l'esercizio della detta officina durante un trimestre, in aggiunta al capitolo 71: *Carta bollata, marche da bollo e francobolli*, sotto la lettera D: *Personale e materiale pel servizio della nuova officina per la fabbricazione delle marche da bollo e dei francobolli postali.* »

(Approvato.)

Si procede ora alla votazione per squittinio segreto sui quattro progetti di legge su cui il Senato è già passato a votazione particolare, cioè:

1. Acquisto di un' officina per costruzione di canne da fucile nel comune di Gardone.

2. Autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci 1864, 1865, 1866, delle finanze per l'armamento delle guardie doganali.

3. Autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio delle finanze per il pagamento di debiti della Casa Borbonica.

4. Approvazione di spese di fabbricazione di marche da bollo e di franco-bolli postali.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti . . .	83
Favorevoli	56
Contrari	27

(Il Senato approva.)

Presidente. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese e l'annullamento di crediti sui bilanci 1861, 1862 e 1863 delle Finanze.

Do lettura del progetto di legge.

(V. infra e atti del Senato N. 194.)

La Commissione ne propone l'adozione.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove ne' bilanci 1861, 1862, 1863 del Ministero delle Finanze per la complessiva somma di L. 8,173,996 26 da ripartirsi fra i diversi capitoli come negli annessi specchi A. »

Non darò lettura degli specchi annessi se nessuno lo domanda.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Sarà necessario darne la lettura, perchè altrimenti non si sa di che cosa si tratta.

Presidente. Il Senatore Martinengo desidera che si dia lettura degli specchi e sarà soddisfatto.

Il Senatore, Segretario, **Sciatoja** legge gli specchi A.
(V. atti del Senato citati.)

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo primo del progetto cui s'intenderanno uniti gli specchi A.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È annullato nei bilanci medesimi il credito complessivo di L. 5,159,204 da ripartirsi fra i diversi capitoli come dagli annessi specchi B. »

Il Senatore, Segretario, **Sciatoja** legge gli specchi B.
(V. atti come sopra.)

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'articolo 2 cui s'intenderanno uniti gli speciali B.

(Approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge parimente di materia finanziaria per convalidazione di maggiori spese ed annullamento di crediti sui bilanci 1860 e 1861 ed anni precedenti.

Do lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 217.)

Se non si domanda la lettura dei quadri che sono citati negli articoli, ed a cui questi si riferiscono, si prescindereà dal darne lettura.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione dei singoli articoli.

« Art. 1. Sono approvate le maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziato nel bilancio 1860 ed anni precedenti alle antiche Province del Regno, della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana state autorizzate in via provvisoria con reali decreti, giusta gli articoli 20 e 21 della legge 13 novembre 1859, e rilevanti alla complessiva somma di L. 87,326,791 86, ripartita fra i singoli Ministeri e fra le varie categorie dei rispettivi bilanci, come dal quadro A unito alla presente legge.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono pure approvate le maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziato nel bilancio generale 1861 state autorizzate, come sopra, in via provvisoria, rilevanti alla complessiva somma di L. 30,81,462 30, ripartitamente fra i singoli Ministeri e fra le varie categorie del bilancio stesso, come risulta dal quadro B pure alla presente unito. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono parimente approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziato nel bilancio particolare 1861 per le provincie napoletane state pure autorizzate provvisoriamente e rilevanti alla somma complessiva di L. 3,314,919 69 ripartita fra i diversi dicasteri e fra i varii capitoli dei bilanci medesimi, in conformità del qui pure annesso quadro C. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le spese nuove sopra menzionate agli articoli precedenti, saranno applicate alle categorie descritte nei quadri D, E e F. »

(Approvato.)

« Art. 5. Sono annullati sul bilancio 1861 crediti per la complessiva somma di lire 294,385, ripartitamente fra i varii Ministeri e fra le diverse categorie dei bilanci stessi, giusta il quadro G alla presente unito. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sono pure annullati sul bilancio 1861 per

le provincie napoletane crediti rilevanti a L. 695,934 13 come risulta dall'annesso quadro H. »

(Approvato.)

Presidente. Prima di passare alla votazione di questi due progetti di legge, che per la ragione stessa adottata per gli altri si potrà fare in una sola urna, darò lettura dell'altro progetto di legge che viene in discussione portante disposizioni forestali per le provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 212.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge di cui l'Ufficio Centrale propone l'adozione.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Nelle provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino sarà pubblicato ed avrà forza di legge il Regolamento forestale vigente nell'isola di Sardegna, approvato con Regio Decreto del 4 novembre 1851, N. 1288, con le seguenti modificazioni:

» Sono soppressi il titolo 2° ed i capitoli 2 e 3 del titolo 3°, e gli articoli 63 e 64.

» Nell'art. 72 sono soppresse le ultime parole — o dello Regie Patenti 29 dicembre 1846 — e sono soppresse negli articoli 56 e 66 le disposizioni che riguardano i dritti di ademprivo.

» In fine dell'art. 65 si aggiungono le seguenti parole — salvo il caso di dissodamento, nel quale si applica anche ai privati il disposto degli articoli 19 e 21. »

(Approvato.)

« Art. 2. Le disposizioni e consuetudini di qualunque specie, ora vigenti nelle provincie suddette in materia forestale, sono abrogate. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le pene incorse al giorno della promulgazione della presente legge per contravvenzione alle leggi forestali sono rimesse. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo del Re è incaricato di promulgare il citato Regolamento, coordinandolo collo modificazioni espresse all'art. 1. e di dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione. »

(Approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per squittinio segreto, e si voteranno in una sola urna le due leggi, cioè: autorizzazione di maggiori spese e per l'annullamento di crediti nei bilanci 1861, 1862 e 1863; e convalidazione di maggiori spese e spese nuove, ed annullamenti di crediti sui bilanci 1860, 1861 ed anni precedenti; ed in altra separata urna si voterà il progetto di legge relativo alle disposizioni forestali.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sopra le due leggi coi numeri 194 e 217, l'una relativa all'autorizzazione di

maggiori spese e per l'annullamento di crediti sui bilanci 1861, 1862 e 1863 delle finanze; e l'altra, relativa alla convalidazione di maggiori spese e spese nuove, ed annullamento di crediti sui bilanci 1860, 1861 ed anni precedenti.

Votanti	84
Favorevoli	50
Contrari	34

(Il Senato approva.)

Per la legge N. 212, relativa alle disposizioni forestali per le provincie di Perugia, Aucona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino.

Votanti	83
Favorevoli	60
Contrari	22

(Il Senato approva.)

Ora pregherò il Senato di procedere alla discussione dei due disegni di legge per approvazione di convenzioni postali, l'una colla Grecia, e l'altra cogli Stati Uniti d'America.

(Vedi atti del Senato N. 227 e 228.)

Darò lettura del progetto di legge riguardante la Convenzione postale colla Grecia.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione della Convenzione postale conclusa colla Grecia, il 5/17 novembre 1864, e le cui ratifiche furono scambiate il »

Faccio presente al Senato che nel progetto di legge è lasciata in bianco l'epoca dello scambio delle ratifiche.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Quale membro dell'Ufficio Centrale, che esaminò questa Convenzione, posso dichiarare che questa legge è venuta senza data dalla Camera dei Deputati. Soggiungo poi che questa data non poteva porsi, in quanto che le ratifiche non sono ancora scambiate; generalmente poi queste leggi, di cui ha più volte dovuto occuparsi il Senato, sono quasi sempre state presentate prima che si facessero le debite ratifiche per parte dei Governi contraenti.

Presidente. Allora pongo in discussione l'articolo unico che ho testè letto.

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, e, trattandosi di un solo articolo, se non vi sono opposizioni, si procederà allo squittinio di esso insieme col progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale cogli Stati Uniti d'America, di cui do lettura:

Articolo unico

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America conclusa in Torino l'8 luglio 1863 e le cui ratifiche furono ivi cambiate il »

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, si procederà allo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge.

Prima però di procedere all'appello nominale darò lettura dell'ordine del giorno per domani.

Domani seduta alle ore due precise.

Preveggo i signori Senatori che si farà l'appello nominale alle ore 2 1/4.

(N. 177) Progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette.

(N. 175) Vendita di beni demaniali in Toscana.

(N. 231) Disposizioni intorno agli stipendi dei Prefetti.

(N. 209) Modificazione alla cauzione della società delle ferrovie di Sardegna.

(N. 198) Spesa di primo impianto per la Scuola di applicazione e l'Istituto tecnico superiore di Milano.

(N. 216) Spesa straordinaria sui bilanci della guerra per acquisto di materiale a complemento di dotazione delle divisioni attive dell'esercito.

(N. 225) Leva militare sui nati nel 1845.

(N. 226) Stanziamento di lire 400,000 sul bilancio del Ministero dell'Interno del 1865 a favore dei Manicomii di Lombardia.

(N. 234) Modificazioni provvisorie alla legge di Contabilità generale dello Stato.

(N. 237) Maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero degli Esteri, causata dal naufragio del brick-barca *Sicilia*.

Senatore **Musto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musto**. Ho domandato la parola sopra l'ordine del giorno.

Tra i progetti di legge che si dovrebbero discutere domani, vi è quello relativo alla cauzione della Società delle ferrovie della Sardegna.

La relazione su questo progetto non è stata distribuita che stamane.

Ora io domando se si possa mettere all'ordine del giorno per domani, non essendo trascorso lo spazio richiesto dal regolamento. Si tratta di cosa sulla quale coloro che vogliono parlare, e fra questi sono io stesso, devono prendere molti ragguagli, alcuni essenzialmente delle carte del Senato.

Io testè pregava il Capo della Segreteria del Senato di prepararmi quelle carte; ma non vi sarebbe il tempo materiale per ben esaminarle e fare quindi quelle osservazioni che credo necessarissime per informarne il Senato acciò possa decidere con piena cognizione di causa su questa legge che si vorrebbe mettere in discussione per domani.

Pregherei quindi il Senato, acciocchè, abbondando tant'altra materia, questa legge a vece di essere portata all'ordine del giorno per domani, lo fosse per post-domani.

Presidente. Credo che non vi sia difficoltà che la legge di cui si tratta sia portata l'ultima fra quelle

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1865.

state ora indicate nell'ordine del giorno, perchè a me pure risulta che alcuni Senatori non hanno ricevuta la relazione che oggi stesso.

Senatore **Musto**. Ringrazio il signor Presidente.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arrivabene ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Ho domandato la parola per una semplice osservazione; sembra che dopo aver votato questi progetti di legge, il signor Presidente abbia intenzione di sciogliere la seduta.

Io proporrei che si continuasse e che si mettesero in discussione altri progetti di legge, perchè l'ora non è ancora troppo avanzata.

Presidente. Si propone che dopo la votazione di questi due progetti di legge si continui la seduta; interrogo il Senato se intenda aderire a questa proposta.

(Il Senato accetta la proposta del Senatore Arrivabene.)

Si passa ora all'appello nominale per squittinio segreto sui progetti di legge sui quali il Senato già procedette a votazione particolare.

Risultato della votazione sul progetto di legge per approvazione della Convenzione postale colla Grecia.

Votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

(Il Senato approva.)

Sul progetto per approvazione della Convenzione postale cogli Stati-Uniti.

Votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Presidente. Invito il Senato ad intraprendere la discussione del progetto di legge segnato col N. 231 concernente disposizioni riguardo agli stipendi dei Prefetti, ed alle spese di rappresentanza, del quale do lettura. (*V. infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se niuno domanda la parola, rileggo gli articoli.

« Art. 1. Lo stipendio dei Prefetti è stabilito:

Per dieci a	L. 12,000	L. 12,000
Per venti a	» 10,000	» 200,000
Per ventinove a	» 9,000	» 261,000

Totale L. 581,000

(Approvato.)

« Art. 2. Verrà stanziata nel bilancio passivo *spese ordinarie*, del Ministero dell'Interno la somma di lire 300,000 per indennità di rappresentanza.

» Le indennità di rappresentanza saranno ripartite per Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge avranno effetto col 1 gennaio 1866. »

(Approvato.)

Prima di procedere alla votazione di questo progetto di legge a squittinio segreto, inviterò il Senato a voler pure intraprendere la discussione dell'altro progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1864 dell'istruzione pubblica per la scuola d'applicazione e l'istituto tecnico superiore di Milano.

Ne do lettura. (*V. infra e atti del Senato N. 198.*)

L'Ufficio conchiude per l'adozione di questo progetto di legge.

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo unico per porlo ai voti.

Articolo unico.

« È approvata la spesa straordinaria di L. 50,000 a titolo di fondo per ispeze di primo stabilimento della scuola di applicazione ed istituto tecnico superiore di Milano; ed è autorizzata l'iscrizione di essa al capitolo 79 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio 1864. »

Se non vi sono opposizioni si procederà alla votazione di questo disegno di legge a squittinio segreto insieme con quello testè votato relativo agli stipendi dei Prefetti.

Rammento intanto al Senato che l'ordine del giorno per domani rimane quello che ho già avuto l'onore di annunziargli, togliendovi solo il progetto di legge riguardante modificazioni alla cauzione delle Società delle ferrovie di Sardegna, che ad istanza del Senatore Mualo si rimanda ad altra seduta.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo agli stipendi e spese di rappresentanza dei Prefetti.

Votanti	82
Favorevoli	59
Contrari	30

(Il Senato approva.)

Sul progetto relativo alla spesa straordinaria sul bilancio 1864 dell'istruzione pubblica per la scuola di applicazione e l'istituto tecnico superiore di Milano.

Votanti	82
Favorevoli	52
Contrari	30

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CCXIII.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Appello nominale — Approvazione per articoli dei progetti di legge: 1 Spese straordinarie sul bilancio della guerra per acquisto di materiale a complemento di dotazione delle Divisioni attive dell'esercito; 2 Provvista di materiali di dotazione di ospedali militari — Discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette — Dichiarazione del Ministro delle Finanze, cui risponde il Relatore — Osservazioni del Ministro di Finanze e del Senatore Pinelli, combattute dal Relatore — Appunti del Senatore Martinengo — Schiarimenti del Senatore Pinelli — Considerazioni dei Senatori Arnulfo e Di Revel membri dell'Ufficio Centrale in appoggio della proposta del medesimo — Avvertenza del Relatore — Risposta del Ministro delle Finanze alle obiezioni degli oppositori, mantenute dal Relatore — Rettificazione del Senatore Di Revel — Chiusura della discussione generale — Mozione d'ordine del Senatore Galvagno, su cui parlano il Senatore Di Pollone, il Relatore ed il Ministro delle Finanze — Il Senato delibera di passare alla discussione dell'articolo primo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 10.

Non è presente alcun Ministro e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, della Guerra, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

(Si dà comunicazione delle lettere dei signori Senatori Zanolini e Scarabelli colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.)

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3762. L'ingegnere Caneva Antonio, capo del collegio dei periti della giunta del censimento in Milano, a nome pure degli impiegati della giunta medesima, porge istanza al Senato acciò venga data piena applicazione al disposto dal secondo alinea dell'art. 43 della

legge 14 aprile 1864 sulle pensioni agli impiegati civili, e sia concessa alla vedova Sangalli ed alle altre che si trovassero in simile condizione il debito trattamento di pensione. »

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Beretta, Bona, Borghesi, Borromeo, Cataldi, Colonna Gioachino, D'Adda, D'Amitto, Dalla Valle, De-Foresta, De-Gori, Della Verdura, Doria, Fenzi, Filingeri, Florio, Ghiglini, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Longo, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Massa Saluzzo, Matteucci, Melodia, Montanari, Monti, Moscuza, Natoli, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicino-Trvulzio, Pareto, Pepoli, Prudente, Pizzardi, Sant'Elia, Scovazzo, Sella, Simonetti, Sisononda, Taverna, Torrearsa.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non essendo ancora presente il signor Ministro delle Finanze per cominciare la discussione sul primo pro-

getto di legge posto all'ordine del giorno relativo alla riscossione delle imposte dirette, se il Senato lo consente, darò prima lettura dei due progetti di legge che sono pure all'ordine del giorno relativi a spese straordinarie.

Il primo col N. 216 ha un articolo unico di cui darò lettura (V. *infra*).

L'Ufficio Centrale propone l'adozione del progetto medesimo.

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa di L. 685,000 per acquisto di carri, bardature, oggetti d'ambulanza, tende coniche, cucine, ed altri oggetti occorrenti per completare la dotazione di campagna delle Divisioni attive.

» Tale somma sarà da imputare sui bilanci seguenti, cioè:

Bilancio 1865 (capitolo 41, alinea 1) L. 500,000
Bilancio 1866 » 185,000

Totale L. 685,000

Se nessuno domanda la parola, si procederà a suo tempo alla votazione per acquitino segreto.

Passo ora a dar lettura del progetto col n. 229 relativo a provviste di materiali di dotazione di ospedali militari. (V. *infra*.)

L'Ufficio Centrale ne propone pure l'adozione.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, lo rileggerò per metterlo a discussione speciale.

Articolo unico.

« È approvata la spesa di L. 400,000 per la provvista di materiale di dotazione di ospedali militari, e sarà inscritta al capitolo 40 del bilancio passivo della Guerra per l'anno 1865. »

Se non vi sono opposizioni, si procederà parimenti alla votazione per acquitino segreto di questo progetto, il quale, trattandosi di spese straordinarie, potrà essere votato con una sola votazione insieme all'altro prima discusso.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL MODO DI RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.

(Vedi atti del Senato N. 177.)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette.

Si darà lettura del progetto ministeriale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo dà lettura del progetto.)

L'Ufficio Centrale per le ragioni svolte nella sua re-

lazione, propone su questo progetto di legge il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invitando il Ministero a prendere in considerazione le osservazioni svolte nella relazione dell'Ufficio Centrale, ed a presentare al Parlamento un nuovo progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, passa all'ordine del giorno. »

Innanzitutto prego il signor Ministro a voler dichiarare se intende di accettare o no la proposta dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Signori, io non posso a meno di esporre al Senato in pochissime parole lo stato delle cose relativamente alla riscossione delle imposte, e dichiaro che veramente io non prendo sopra di me la responsabilità di differire la discussione e la votazione del presente disegno di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Lascierò di discorrere degli imbarazzi gravissimi in cui l'amministrazione è continuamente posta per la molteplicità delle leggi che vigono nelle varie parti del Regno sopra questo importantissimo ramo del pubblico servizio.

Ognuna delle antiche parti del regno ha a questo riguardo delle diverse disposizioni di legge, di modo che tutte le volte che si deve dare una disposizione attinente alla riscossione delle imposte, bisogna tenere un linguaggio diverso secondo che si parla alle diverse provincie, bisogna adottare provvedimenti diversi; quindi succedono naturalmente degli equivoci, e ne avviene ciò che può qualificarsi un vero disordine. Non è perciò a maravigliare che in questa parte l'amministrazione lasci molto a desiderare, e che vi siano dei ritardi e delle imperfezioni da tutti lamentate.

Ma non è soltanto sotto questo aspetto che, a mio credere, è necessario per l'amministrazione l'aver una nuova legge, la quale unifichi e provveda al servizio della riscossione delle imposte.

Io non posso a meno di far osservare al Senato che attualmente si sta applicando la legge per l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, e che a cagione delle parecchie leggi sulle riscossioni vigenti nelle diverse parti del regno, bisogna confessare che in taluni luoghi l'amministrazione potrebbe ritenersi alquanto disarmata rispetto al contribuente.

Io lascio pensare al Senato se questa condizione di cose non sia veramente grave, ed io non posso a meno di venire alla conclusione già enunciata fin dal principio del mio dire, cioè che io non prendo sopra di me la responsabilità di non dar corso ad una legge di unificazione del servizio per la riscossione delle imposte.

L'Ufficio Centrale ha trovato a ridire su questo progetto per parecchie ragioni. Lasciando stare cose minori, le quali si potrebbero all'occorrenza emendare, io desidererei di dare qualche risposta sopra alcuno dei

punti capitali su cui specialmente si estende la relazione e che possono forse indurre taluni (come mi sembra sia stato indotto alcuno dell'Ufficio Centrale) ad insistere perchè venga presentato un nuovo progetto di legge.

Infatti, se si legge la relazione si vede anzitutto notato un primo inconveniente. La legge dichiarerebbe che gli esattori, i quali s'incaricano della percezione delle imposte, rispondono non soltanto delle somme riscosse dai contribuenti, ma ancora di quelle che non furono effettivamente riscosse, e che sono attribuite a debito del contribuente, poichè il 4° articolo della legge dice che è a tutto rischio e pericolo dell'esattore l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. Poi osserva l'Ufficio Centrale che si indica benissimo questo principio, ma che non è disciplinato nel rimanente della legge, imperocchè l'articolo 46 della legge parla dei casi in cui sono dichiarate le quote inesigibili ed in questa parte, o lascia in vigore i provvedimenti attuali nelle varie parti del regno, ovvero per ciò che riguarda le imposte dirette altro che la fondiaria farebbe facoltà al regolamento di provvedere in proposito.

Ora io non posso a meno di osservare che quando si accetta il principio della riscossione delle imposte ed inesatto per esatto, cioè quando si ammette che il percettore debba soddisfare la finanza di tutta la imposta, abbia egli o non l'abbia riscossa dal contribuente, non dobbiamo se non per parte piccola preoccuparci di quelle quote che a termine della legge possono esser dichiarate inesigibili.

Sia bene, che per un fondo portato via dallo straripamento di un fiume, per una casa rimasta incendiata, o per altre ragioni di questa natura, le quali sono previste nelle varie legislazioni regolatrici dell'imposta fondiaria, si possa far luogo ad una dichiarazione di quota inesigibile, cioè si possa scaricare il contribuente di una quota che gli era stata attribuita; ma anzi tutto debbo notare che queste quote inesigibili non costituiscono se non la minima parte, in generale almeno, delle quote che danno difficoltà di riscossione e che fanno risultare degli arretrati non lievi; per conseguenza, fino a un certo punto, qualunque inconveniente si dovesse lamentare per le quote inesigibili, io non troverei che perchè la legge attuale non unifica le disposizioni relative a queste quote, debba essa venire respinta. Anzi io porto opinione, che ciò che si riferisce alle quote inesigibili non debba far parte della legge sulla percezione delle imposte.

Infatti è manifesto che quantunque si dichiari dover l'esattore rispondere della quota d'imposta stabilita pei contribuenti, sia che l'abbia o non l'abbia esatta, egli è ben chiaro che non si può chiamare l'esattore a rispondere di quelle quote d'imposta di cui si venisse in seguito a scaricare il contribuente, imperocchè si può benissimo dire all'esattore: Il vostro debito è di tanto perchè tanto dovete riscuotere dal tale, e dal tal altro

contribuente; ma evidentemente se per la disposizione della legge vigente si ammette che si possa cancellare la quota o parte di essa spettante ad alcuni contribuenti, è naturale che debba essere diminuito di altrettanto il carico dell'esattore.

Quindi a parer mio la questione delle quote inesigibili è una questione, la quale va riguardata più propriamente allorchando si discorre dell'ordinamento dell'imposta diretta, cui quella materia delle quote inesigibili si riferisce.

Infatti per lo più la materia delle quote inesigibili, se si tratta dell'imposta fondiaria, forma argomento delle leggi che si riferiscono al catasto. È chiaro che le disposizioni relative alle quote inesigibili per la imposta fondiaria non sono probabilmente quelle che convengono alle quote inesigibili per l'imposta mobiliare sopra redditi di ricchezza mobile. E tanto è vero che nello stesso articolo dell'articolo 46 fu chiesto che il potere esecutivo avesse facoltà di provvedere per regolamento a ciò che si riferisce ad altre imposte dirette diverse dalla fondiaria, vale a dire sopra i redditi di ricchezza mobile. Lo si chiedeva a quel tempo imperocchè allora non era dinanzi al Parlamento alcun disegno di legge per cui si potesse provvedere in proposito: ma quando furono presentati i provvedimenti finanziari fu mia cura di chiedere che fosse fatta facoltà al Governo di provvedere alle dichiarazioni di inesigibilità di quote rispetto all'imposta sopra redditi di ricchezza mobile. Difatti nell'articolo 15 del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, che fra qualche giorno verrà innanzi alla deliberazione del Senato, è appunto data facoltà al Governo di provvedere con regolamento sopra questa materia.

Io adunque dico, che quand'anche qui non si regoli, non si unifichi ciò che riguarda l'inesigibilità delle quote, questa non è una ragione per non accettare questo disegno di legge; della materia dell'inesigibilità per l'imposta sulla ricchezza mobile, ne discorreremo parlando dei provvedimenti finanziari, e quando si trattasse di imposta fondiaria evidentemente ciò che si attiene all'inesigibilità e successive reimposizioni è parte essenziale riferibile al catasto, almeno all'accertamento dell'imposta stessa.

Ed è ciò tanto vero, che io non debbo nascondere di aver chiesto in questo articolo 46 davanti all'altro ramo del Parlamento che, come si sarebbe accordato per l'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile, così pure fosse accordato al potere esecutivo di provvedere per regolamento a ciò che si riferiva alle quote inesigibili e successive reimposizioni anche per la imposta fondiaria.

L'altro ramo del Parlamento non ha creduto di accordare questa facoltà sulla considerazione, certamente non lieve, che cioè non si può toccare questa materia della inesigibilità delle quote e successive reimposizioni senza toccare le leggi di catasto le quali regolano siffatta materia; per conseguenza io non credo che l'ob-

biezione dell'Ufficio Centrale alle quote inesigibili possa determinare il Senato a non accettare questo progetto di legge: tanto più, dico io, che nulla si innoverebbe alle condizioni attuali per tutto ciò che riguarda l'imposta fondiaria, e per ciò che riguarda la imposta sui redditi di ricchezza mobile si prenderebbe un partito in occasione dei provvedimenti finanziari.

La relazione dell'Ufficio Centrale trova ancora che fra le ragioni valevoli per non accettare questo disegno di legge vi sia questa che non vi si provvede con esso alla istituzione di una cassa per il rimborso delle quote inesigibili a quegli esattori che le avessero pagate.

È verissimo, ma credo che l'Ufficio Centrale non ignori come vi sia nel bilancio passivo delle finanze un capitolo, che pel bilancio 1865 è il 70. dei rimborsi e delle restituzioni: si sa che tutti gli anni debbe farsi un rimborso, una restituzione di queste quote e non è a dire che per quest'argomento abbiano le contabilità degli esercizi ad essere di soverchio ritardate.

Non è veramente questa la cagione dei ritardi alla presentazione dei conti consuntivi dei bilanci, imperocché altro è la questione del riconoscere l'esatto d'un'imposta, e il riconoscere se più tardi si debba rimborsare ad un contribuente, e per conseguenza ad un esattore, anche una quota la quale sia dichiarata inesigibile, altro è in generale la regolarizzazione di questi conti; tutta questa materia delle quote inesigibili è come la regolarizzazione di un'altra partita di debito sulla quale vi possono, o non, essere delle contestazioni.

Per conseguenza è questa una ragione la quale a mio parere non regge. Né credo che l'istituzione di una cassa di rimborsi di restituzione di quote potrebbe riuscire secondo lo spirito delle nostre istituzioni o almeno delle nostre leggi di contabilità; imperocché abbiamo sempre ritenuto utile l'escludere le amministrazioni, agenzie, casse speciali, con avere una cassa sola sia per l'entrata sia per le spese dello Stato.

L'onorevole Relatore temeva poi che vi fosse un soverchio ritardo (e lo ripeté anche in due luoghi) nello assestamento delle contabilità, come anche fosse soverchiamente minacciata la condizione del proprietario per non esservi limite di tempo durante il quale si possano fare gli atti di esecuzione relativi alle subastazioni degli stabili e dei relativi giudizi d'ordine. Ma pregherei l'Ufficio Centrale di voler tenere a mente che l'articolo 30 dice espressamente « l'esecuzione sui beni mobili ed immobili nei modi prescritti nei precedenti articoli non potrà aver luogo che entro l'anno dalla scadenza della rata non soddisfatta; » quindi se il rimborso non si fa nell'anno non cessa certamente il credito dell'esattore, ma esso non ha più facoltà di procedere per questa via.

Pare dunque a me che la relazione in questa parte sia incorsa in un errore allorchando dice che non si seguiti l'esempio delle legislazioni nelle quali fu attivato il sistema di dare l'esatto per l'esatto, dacché noi troviamo che in esse o era escluso il privilegio del fisco sulla proprietà degli stabili, ovvero quando il privilegio

si estende anche alla proprietà dello stabile, allora riesce indispensabile prefiggere a chi è incaricato della esigenza un termine per intraprendere la subastazione degli stabili ed uno per il rimborso dell'esattore, come fa l'articolo 74 della legge pel Lombardo-Veneto.

Ora la legge del Lombardo-Veneto dà 6 mesi, e il nostro disegno di legge dà un anno. Io credo che questo secondo termine sia più comodo ai contribuenti stessi.

Avrei ancora parecchie osservazioni da fare perchè potrei rispondere a quasi tutte le obiezioni che sono contenute nella relazione: ma non so se ciò sarebbe utile per ora alla discussione. Essenzialmente importa che io dichiaro qual è il mio modo di vedere sopra queste questioni. Però vi è ancora qualche appunto che a prima giunta potrebbe fare una certa impressione ed a questo mi pare di dovere ancora rispondere.

Si trova che l'art. 20 del progetto di legge è in contraddizione con quanto stabilisce l'art. 1988 del nuovo Codice. Questo restringe il privilegio del fisco per l'imposta fondiaria agli stabili del contribuente posti nel Comune, mentre quello lo estende invece a tutti gli immobili posseduti dal debitore nel territorio giurisdizionale del mandamento. Inoltre il nuovo Codice non accorda il privilegio sugli immobili, che per l'imposta fondiaria, mentre il progetto di legge lo estende anche alla imposta per la ricchezza mobile in onta alla natura di tale imposta, e con danno evidente dei terzi che precedentemente avessero acquistati su tali immobili privilegi ed ipoteche.

Ora, io debbo anzitutto osservare che per ciò che riguarda il privilegio del fisco se debba limitarsi all'imposta fondiaria dovuta nel comune piuttosto che nel mandamento, è naturale che nella prima redazione del progetto di Codice fosse detto che lo si dovesse restringere nel comune, imperocché la maggior parte di quelli che avevano preso parte a quella relazione avevano sotto gli occhi degli esempi in cui si ha un percettore comunale e non un esattore mandamentale. Ma voglia l'Ufficio Centrale notare che quando è dovuta una data imposta da un contribuente, vi ha una quota totale a carico suo a favore dell'esattore che è incaricato della riscossione. Ora quando il contribuente o non paga punto, o paga soltanto parte della quota, è difficile il dire sopra qual parte dei fondi del contribuente debba limitarsi l'azione del fisco.

Del resto io credo che se si prenda come unità esattoriale il mandamento piuttosto che il comune, la conseguenza delle osservazioni dell'Ufficio Centrale debba essere questa; che debba essere emendato il disegno di legge sul Codice (no, no) sostituendo la parola *mandamento* a *comune*.

Dal banco della Commissione. Mai più.

Ministro delle Finanze. Mi permettano, sono questioni le quali (*interruzione*)... Quando la legge stabilisce un solo esattore il quale è responsabile dell'esazione dell'imposta davanti al contribuente di tutto ciò

che è compreso nel mandamento, io non so se non debbano questi beni considerarsi come una cosa sola rispetto al debito totale. Capisco benissimo che se si vuole partire dal principio della compenetrazione dell'imposta nel fondo si potrebbero fare delle obiezioni, ma tutte queste obiezioni si possono anche fare quando si tratta di estendere l'azione del fisco per l'imposta non solo sul fondo su cui una speciale rata è dovuta, ma sopra tutti i fondi i quali sono compresi nel comune.

Dunque concluderò piuttosto che si dovrebbe emendare questa disposizione del Codice, locchè sarebbe compreso nella facoltà accordata dall'articolo 2 della legge con cui fu data al Governo facoltà di promulgare i codici.

Osserva ancora l'Ufficio Centrale che mentre il Codice limita il privilegio del fisco relativamente all'imposta fondiaria sopra gli immobili, in realtà si verrebbe colla legge ad estenderlo anche ad altre imposte, come l'imposta sulla ricchezza mobile.

Io potrei osservare sopra quest'argomento, che naturalmente prevarrebbe solo la regola generale, la quale sarebbe stabilita dal Codice, e quindi il privilegio del fisco reggerebbe solo per ciò che riguarda la imposta fondiaria e non per ciò che riguarda la imposta sopra i redditi della ricchezza mobile. Ed infatti non mi pare che la redazione dell'articolo 20 metta alcuna specie di ostacolo ad una interpretazione di questa natura, poichè ivi si parla in generale. Non si discorre ivi nè di fondiaria, nè di ricchezza mobile.

Pare quindi a me che se viene domani un Codice che dice: il privilegio vale solo per l'imposta fondiaria vuol dire che questo articolo 20, per ciò che si riferisce al privilegio, si dovrà applicare solo all'imposta fondiaria.

Io non posso quindi fare a meno di concludere come cominciava, anche per iscarico della mia responsabilità, che sopra una materia di così grave importanza io non prendo sopra di me il pericolo di mettere l'amministrazione in qualche condizione troppo difficile, motivo per cui insisto perchè venga in discussione il progetto di legge stato presentato dal Ministero.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. L'Ufficio Centrale nella sua relazione ha spiegato i principali motivi per cui non credeva di poter accogliere il progetto del Ministero, piacque al signor Ministro di andare esaminando alcuni di questi motivi e non sempre esponendoli nella complessiva loro significazione, ha creduto di combatterli.

Io mi proverò a dimostrare che i motivi esposti dall'Ufficio Centrale erano fondati, e che le risposte che vi sono state fatte non distruggono punto la efficacia delle obiezioni che l'Ufficio stesso ha mosso.

Il primo oggetto dell'Ufficio Centrale consiste nel dimostrare, come essendo stabilito l'obbligo agli esattori

di dare a tutto loro rischio e pericolo l'inesatto per esatto, in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione, e successivamente essendo stabilito all'articolo 46, che saranno per regolamento determinati tassativamente i casi, ed i modi del discarico degli articoli dei ruoli in relazione alle rispettive leggi, ciò implicava naturalmente che vi fosse una legge generale, la quale determinasse i casi, in cui si dovesse far luogo al discarico stesso dei contribuenti.

Evidentemente mancando questa legge, manca la base del discarico che si dice doversi fare a favore dell'esattore.

Dunque l'esattore sarà obbligato a pagare tutte le volte che per legge non vi sarà un discarico prefisso a favore dell'esattore medesimo. Sia pure che non in tutti, ma in alcuni paesi, per l'imposta fondiaria, esista una legge la quale determina i casi dei discarichi degli esattori; ma per l'imposta mobiliare questi casi di discarico determinati per legge non esistono.

Dunque per l'imposta della ricchezza mobile, l'esattore costantemente dovrebbe pagare, perchè non vi sono determinati per legge i casi in cui abbia luogo il discarico del medesimo.

L'articolo 46 dice che non si fa luogo a discarico se non quando è determinato per legge, ora questa legge non esiste; dunque è fuor di dubbio che l'esattore dovrà sempre pagare fino a tanto che questa legge non venga promulgata.

Non mi pare che l'onorevole signor Ministro abbia dimostrato che esista una legge la quale determini i casi di discarico dell'imposta della ricchezza mobile, e non esistendo, ed in alcuni paesi non essendo nemmeno determinati per legge i casi di discarico per l'imposta fondiaria, egli è chiaro che in tutti questi casi gli esattori sarebbero tenuti a pagare.

Dunque le osservazioni che a questo riguardo ha creduto di fare il signor Ministro non distruggono punto l'asserzione dell'Ufficio Centrale.

Ma l'onorevole signor Ministro ha soggiunto: Guardate che queste sono cose di poco conto. I Toscani dicono: *Alagio a' ma' passi*.

È vero che sono cose di poco rilievo quando si tratta d'imposta fondiaria, perchè sono rarissimi i casi in cui venga a cessare l'esistenza del fondo tassato. Vi sono, è vero, alcuni casi di corrosione, per esempio; ma in questi le leggi locali provvedono per sostituire fino ad un certo punto il Comune al pagamento della quota non pagata, e che sarebbe dovuta sul fondo corroso.

Gli altri casi che veramente si ridurrebbero o ad incendio, o ad avallamenti di montagne, per cui una parte di terreno restasse sepolta, e non si potesse conseguentemente più esigersi l'imposta, sono assai rari, e quindi riguardo ad essi l'onorevole signor Ministro diceva opportunamente che non si dovesse protrarre la discussione della legge per casi che succedono assai di rado.

Ma l'onorevole Ministro potrà dire lo stesso riguardo alla ricchezza mobile?

L'istessa natura della ricchezza mobile presenta un

quantità di casi, per cui manca la base sulla quale l'imposta deve essere percepita: e questi casi sono assai più numerosi che non siano quelli per cui manca il fondo su cui si percepisce l'imposta fondiaria.

Metta tutte le disgrazie commerciali, tutti i fallimenti, tutte le perdite di bastimenti, ed una quantità di casi che è inutile che io vada enumerando uno ad uno e che colpiscono la ricchezza mobile, e che o distruggono la ricchezza intieramente, o la fanno passare da una mano nell'altra, e vedrà quanto numerosi siano i casi nei quali la sostanza sulla quale si debbe percepire l'imposta, o cessa totalmente d'esistere o non è più presso colui che è indicato come debitore dell'imposta medesima.

Per conseguenza è evidente che i casi di quote inesigibili in fatto di ricchezza mobile, sono di necessità immensamente più numerosi di quelli della ricchezza stabile.

Ma vi ha di più.

La legge come venne attuata, se non votata (perchè veramente nella votazione della legge non ho visto alcun articolo, che portasse che tutti, anche quelli che non hanno nessuna quota di ricchezza mobile, debbano pagare) fa pagare indistintamente a tutti gl'individui, almeno la quota minima.

Si pretese d'interpretare a questo modo la legge, ossia s'è introdotto nel regolamento una disposizione che la interpretava a questo modo; ed è un fatto che ora tutti, anche i nulla tenenti, ed i più poveri (non dirò gl'indigenti) sono portati sui ruoli della ricchezza mobile.

Quindi è chiaro che una quantità di queste persone, quando si tratterà di pagare, non pagheranno, perchè non hanno nessuna paura di dovere ciò fare forzatamente; essi non hanno mobilio; il pochissimo vestiario, che possiedono è per le leggi vigenti escluso dalla esecuzione; per conseguenza non corrono pericolo che si tolga loro cosa alcuna, epperò non pagano.

Ma bavvi ancora di più. Molti di questi poveri, specialmente nelle provincie montuose si trasportano in altre provincie non avendo nè casa nè tetto proprio, e vivendo nelle stalle alla meglio.

Che cosa si prenderà a costoro? Tutte queste quote diventeranno dunque necessariamente inesigibili. Perciò se si può dire essere di poca importanza la questione delle quote inesigibili relativamente agli stabili, non vi ha nessuno, credo io, che possa negare che dessa acquista una importanza grandissima relativamente all'imposta sulla ricchezza mobile.

L'onorevole Ministro ci disse, che egli pure aveva previsto questo inconveniente e che nelle disposizioni di riforma finanziaria, che aveva presentato al Parlamento, bavvi un articolo nel quale si dà facoltà al Governo di provvedere con regolamento al discarico dell'imposta di cotali individui.

Io confesso che questo mi pare veramente strano: perchè non so capire come si possa colle norme costi-

tuzionali disobbligare per regolamento uno che è obbligato al pagamento dell'imposta per legge.

Confesso che ciò riesce a me assai difficile ad intendersi, perocchè ho sempre udito dire che le cose debbono essere disfatte colle stesse norme colle quali si fanno.

Se dunque è necessaria la votazione e l'approvazione del Parlamento per obbligare al pagamento dell'imposta, necessariamente ci vuole una votazione del Parlamento per esonerare, e questa delegazione al potere esecutivo mi pare in opposizione colle norme generali e colle prescrizioni dello Statuto.

Del resto, quando la relazione fu fatta, non si sapeva che si volesse proporre simile legislativa disposizione al Parlamento, ed anche al presente essa non è ancora convertita in legge; quindi non può servire di base ad un sistema che si fondi sulla medesima.

L'onorevole Ministro esaminando la relazione dell'Ufficio Centrale, credette che la stessa avesse proposto un sistema di una cassa colla quale si rimborsassero le somme non esatte e che gli esattori devono sborsare.

Ma il signor Ministro ha preso abbaglio dicendo che l'Ufficio ammise questo principio; esso si limitò ad osservare che il Ministro trovava buono il principio di dare il non riscosso per riscosso, l'inesatto per l'esatto, perchè con questa legge ad epoche determinate si è certi di avere ogni anno una somma determinata. Ora che cosa ha detto l'Ufficio?

Badate che tale vantaggio cessa se voi non avete questa cassa, perchè se fate il discarico direttamente agli esattori e conseguentemente ai ricevitori, è chiaro che essi di tutta la somma di cui sono scaricati, non fanno il versamento. Dunque se voi dovete, a luglio, ricevere dall'esattore A 200 lire, se l'esattore ha 20, 30, 50 lire di discarico, non ne dà più che 180, 170, 150, cioè quant'è precisamente la differenza che corre fra la somma totale e quella della ritenuta di cui gli date diritto accordandogli il discarico.

Non è dunque un sistema che abbiamo messo avanti noi; ma è quello che abbiamo creduto necessario per poter conservare il principale vantaggio del sistema che hanno proposto i signori Ministri, e per avere effettivamente quel risultato che essi stessi avevano creduto di ottenere. Ed a questo riguardo abbiamo convalidate le nostre osservazioni coll'esempio appunto di ciò che si è fatto in Lombardia, ove questo sistema vigeva.

Abbiamo inoltre detto, che volendo ammettere questo sistema, fosse necessario fissare un limite di tempo, oltre il quale non si debbe estendere la responsabilità dell'esattore.

E qui badando a ciò che avviene costantemente nei giudizi d'ordine che sono protratti per molti anni per dar tempo a tutte le parti che hanno diritti di poterli far valere, e trattandosi di giudizi soggetti ad appellazioni e ad incidenti e lungaggini di cui è inutile qui tenere discorso, appunto si diceva: ma allora quando voi volete obbligare l'esattore a promuovere questi giu-

dizii, bisogna che prefiggiate un termine, entro il quale, se l'esattore non ha potuto esigere la somma che avrebbe dovuto esigere, sia discaricato dall'obbligo di attendere la fine dei giudizi medesimi, perchè altrimenti non finirebbe mai più il conto delle quote inesatte da questi esattori, da questi ricevitori, e tali quote inesatte resteranno sempre in sospeso. Anche questo mi pare cosa dell'ultima evidenza.

L'onorevole signor Ministro ci fece notare che vi è un articolo nel quale è detto, che gli esattori debbono dare queste questioni finite dentro l'anno, e che hanno perciò un anno di tempo, mentre in Lombardia non avevano che sei mesi.

L'onorevole Ministro qui ha preso un abbaglio. In Lombardia cosa si è detto? si è detto quello che si poteva dire; si è detto che i ricevitori entro sei mesi dovevano intraprendere la lito. Ma volete voi prefiggere ai tribunali che debbano finire i giudizi d'ordine entro l'anno? Questo è impossibile. Chi ha qualche pratica di giudizi d'ordine non si metterà mai in capo di stabilire questa cosa.

Dunque è evidente che voi potete bensì prefiggere l'epoca entro la quale l'esattore debba incominciare gli atti esecutivi contro il debitore, ma non mai l'epoca in cui debba finire il giudizio d'ordine. Quest'epoca è impossibile col nostro sistema di procedura il poterla determinare. Dunque ecco perchè abbiamo combattuto anche questa disposizione, perchè cioè abbiamo veduto che il caso è affatto diverso, che cioè si può ben dire: dentro la tal'epoca voi esattore dovete cominciare gli atti; ma il voler prefiggere quando debbano essere finiti, sarebbe un fare violenza ai tribunali, e sicuramente questa non è l'intenzione del signor Ministro, perchè questa violenza ridonderebbe poi in ingiustizie e danni a carico dei singoli interessati.

Un altro punto di dissenso fra il Ministero e l'Ufficio Centrale è quello circa all'estensione del privilegio.

L'articolo della legge attuale è contrario alle disposizioni del Codice che abbiamo votato, su due punti principali: uno perchè attribuisce il privilegio sugli immobili indistintamente, tanto per i debiti della ricchezza mobile come per i debiti della ricchezza territoriale; l'altro, perchè mentre il Codice restringe il privilegio per l'imposta fondiaria ai beni posti nello stesso Comune, il progetto di legge attuale lo estenderebbe a tutti i beni posti nello stesso Mandamento, o circolo d'esazione che dir si voglia.

Anzi tutto io debbo far osservare, che per evitare la prima obiezione riguardante il privilegio che la nuova legge per l'imposta relativa all'esazione dei redditi dell'imposta mobiliare estende sugli immobili, il signor Ministro ha creduto di osservare che le espressioni della legge sono generiche; che comprendono un caso e l'altro: i casi della legge sono due, cioè quello del-

l'imposta fondiaria e quello dell'imposta mobiliare, che è una specie d'imposta, dirò così, personale.

Ora la legge dice: per questi casi voi avete questo privilegio prima sui mobili e dopo sugli stabili di tutto il Mandamento; evidentemente dunque la disposizione come sta è in contraddizione colla disposizione del Codice, e vi è in contraddizione doppiamente in quanto che estende anche al Mandamento il privilegio che il Codice restringe al solo Comune. L'onorevole signor Ministro ha creduto trovare una buona ragione a questa disposizione, dicendo che il circolo d'esazione si estende, generalmente parlando, a tutto il Mandamento; ma egli ha considerato semplicemente l'esattore, non il debitore.

Le quote inesigibili chi le paga? Tutto il Mandamento? No, Signori, in generale il Comune; dunque il debitore è il Comune; come si vuole confondere i debiti di un Comune con quelli dell'altro? Quindi se ciò si voglia fare ne deve nascere una perturbazione nell'organizzazione generale delle leggi delle imposte, perchè le quote inesigibili non sono pagate dal Mandamento che fin qui non ebbe esistenza finanziaria; il Comune ha un'imposta il Comune è corpo morale, il Comune fa i ruoli, e non si confondono i ruoli di un Comune con quelli dell'altro; il Comune ha un'esistenza economica da noi come l'ha la provincia, ma il Mandamento non l'ha; e se noi mettiamo insieme questi debiti diversi vedrà, l'onorevole signor Ministro che ne viene una perturbazione economica gravissima. Dunque anche in ordine a ciò io credo che non si possa accettare il progetto del Ministero.

L'onorevole Ministro ci dice infine: ma badate che in quanto al privilegio sugli immobili per l'imposta mobiliare, venendo pubblicato il Codice che restringe questo privilegio semplicemente per l'imposta fondiaria, sarà naturalmente ristretto l'effetto di quest'articolo. Ma quando anche ciò si voglia ammettere, resterà sempre la contraddizione fra il debito del Comune e quello del Mandamento.

Per altra parte io non mi estenderò nel far vedere una quantità di altre disposizioni, che non sono in armonia colle leggi generali dello Stato; dirò solo che, stando per esempio alle disposizioni le quali sono concepite nella legge attuale, si potrebbe dare un sequestro anche sulle rendite del Debito Pubblico; ed anche questo è un caso gravissimo, che creerebbe una grave complicazione, la quale il signor Ministro pel primo dovrebbe evitare.

Io confesso che mi preoccupo moltissimo delle osservazioni dell'onorevole signor Ministro, il quale dice: « ma badate che se non mi date una qualche legge, io resto in certo modo disarmato per l'esazione dell'imposta della ricchezza mobile. »

Ebbene, io credo che quest'ostacolo si potrà superare.

L'esecuzione delle leggi in genere è attribuita al potere esecutivo: la legge è stata votata, e se il potere esecutivo la fa eseguire anche con un regolamento, io non credo che assolutamente esca dai limiti dei suoi

poteri e farà poi convalidare a suo tempo questo suo regolamento dal Parlamento, quando questo sarà riaperto; ma intanto fino a che non si tratta che di eseguire una legge non credo, ripeto, che il potere esecutivo esca dai suoi limiti, e lo credo tanto meno in quanto che vedo che lo stesso signor Ministro sostiene lo stesso principio; ed in che modo? Dicendo: ho creduto di poter esentare per Decreto Reale quelli, che credevo dovessero essere esentati.

Se dunque il signor Ministro ha creduto poter distruggere la legge con un Decreto Reale, tanto più lo può per eseguire la legge dal Parlamento votata, e che espressamente tale facoltà gli conferisce.

Dopo ciò non tarderò ulteriormente il Senato.

L'Ufficio Centrale unanime non ha creduto di poter accettare questa legge, non solo per i motivi, che io son andato affacciando, ma anche per tutti gli altri indicati nella relazione dell'Ufficio stesso.

A molte altre disposizioni che veramente dire si possono strane accennò l'Ufficio; come per esempio a quella dell'esecuzione, in forza della quale gli esattori sono obbligati a fare una quantità di pignoramenti per la quota minima della ricchezza mobile col corrispettivo di un centesimo per ciascun pignoramento; disposizione questa che si può bene scrivere nella legge, ma con quale scopo? Con quale risultato?

Il risultato sarà che gli esattori calcolando di dover perdere una data somma su questi pignoramenti, naturalmente rincareranno l'opera che prestano, perchè sanno di andar soggetti a spese di cui non possono chiedere il rimborso.

L'Ufficio dunque, non ha creduto che nel complesso attuale delle cose, ora che sta per uscire un Codice, che deve stabilire le basi fondamentali, da cui deve questa legge essere retta, non ha creduto, dico, che fosse opportuno di statuire una legge che fosse in opposizione colle norme fondamentali, che questo Codice sta per determinare; egli quindi ha presentato un ordine del giorno, col quale, invita il Ministero a riproporre questo progetto di legge sulle basi del Codice stesso, e quando questo Codice sia compiutamente, dirò così, formato, per far sì che il complesso della nostra legislazione finanziaria sia consentaneo ed in armonia con quello.

Se si dovesse entrare nel sistema degli emendamenti, il Senato vede che ciò equivarrebbe al rigetto della legge, perchè in questo momento non sedendo l'altra Camera, il Governo troverebbesi sempre nello stesso imbarazzo di non aver legge alcuna.

Quanto poi all'emendare, sotto il punto di vista dell'Ufficio Centrale, riesciva cosa impossibile, perchè si sarebbe dovuto rifare un nuovo progetto, e non semplicemente emendare quello statoci presentato. L'Ufficio quindi ha creduto che in questo stato di cose l'espedito più opportuno potesse essere quello di dire: si fanno presenti questi inconvenienti, si fa presente che il Codice che sta per pubblicarsi cambia le basi della legge

attuale, e perciò quando questo Codice sia pubblicato, allora il Ministero potrà più opportunamente presentare una nuova legge.

Non si può disconoscere che quando si tratta di privilegi specialmente sugli immobili, bisogna mettere tutte le disposizioni delle leggi civili in relazione fra loro, perchè se non si determina questa relazione dei vari interessati nei privilegi reali ed immobiliari ne verranno conflitti che potranno a taluni riuscire dannosissimi.

Si immagini per esempio il caso di una grossa quota d'imposta mobile; questa non è iscritta; domani supponiamo sopra un fondo di cinque o sei mila lire di valore un negoziante lassato per grossa somma di ricchezza mobile, fa male i suoi affari, non è in caso di pagare l'imposta; l'esattore gli espropria il fondo; quelli che avevano un privilegio su questo fondo, quelli che avevano un'ipoteca, saranno postposti al fisco; e così ci sarebbe una perturbazione generale nelle relazioni economiche. Per tutti questi motivi e per gli altri ancora che sono accennati nella relazione, l'Ufficio Centrale è venuto nel pensiero di proporre l'ordine del giorno di cui è cenno al fine della sua relazione.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze insiste perchè si voti la legge attuale. Quale sarebbe l'effetto di questa votazione? Quando si pubblicherà, e ciò sarà fra breve, il Codice civile, le basi su cui questa legge si fonda, i privilegi che questa legge determina, saranno mandati a vuoto; onde noi avremo fatto una legge perturbatrice di un gran numero di interessi economici, la quale per se stessa non sarà destinata a durare che pochissimo tempo.

In vista di queste circostanze l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato, ma dichiara che gli è impossibile assolutamente l'acconciarsi ad emendare la legge che è proposta, e che se il Senato crede di volerla, egli respinge da sé ogni responsabilità a questo riguardo ed assisterà senza prender parte alla discussione.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io risponderò subito all'ultime parole dell'onorevole relatore. Si è avuto sventuratamente qualche esempio di Commissioni che non continuarono ad adempiere al loro mandato; ma io non credo sia conforme alle leggi vigenti in un corpo legislativo che una Commissione quando ha ricevuto un incarico, possa astenersi dal prender parte alla discussione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo che quando sia chiesto il suo avviso, esso possa rifiutarsi di darlo.

Senatore Alberti. L'abbiamo già dato.

Presidente. Pregho di non interrompere l'oratore.

Ministro delle Finanze. L'Ufficio Centrale ha detto che crede questo progetto di legge debba essere rimandato al Ministro, ed il Ministro dice qui le ragioni

per le quali crede anzi che il Senato provveda utilmente alla cosa pubblica discutendo questa legge; ne ripeterò qualcuna di queste ragioni.

Anzitutto risponderò alle obiezioni mosse dall'onorevole relatore, il quale dice: questa legge s'informa a principii che sono in opposizione al Codice civile, e tutto questo per questa materia dei privilegi, perchè l'art. 20 quando si dovesse applicare ad ogni specie di imposta, avrebbe per effetto di dare al fisco il privilegio sul fondo non soltanto per l'imposta fondiaria ma anche per quella sui redditi della ricchezza mobile.

Ma io chiedo se quando si legga l'art. 20, e si supponga che dopo questo art. 20 sia stato pubblicato un Codice il quale limiti il privilegio del fisco all'imposta fondiaria gravante questi terreni del proprietario nel Comune, o nel mandamento, domando io se quest'articolo 20 sia in opposizione a questa disposizione del Codice. Io confesso di non saperla vedere, e credo che se il Senato prende a considerare la questione vedrà che l'art. 20 appunto per essere redatto in termini generali... (*interruzioni*). Capirei le obiezioni, se vi fosse una disposizione speciale, la quale parlasse appunto dell'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, e capirei come pronunciandosi allora il Codice nel senso che dice l'onorevole Farina, e come credo anch'io debba essere, capirei anch'io che il Codice sarebbe in opposizione a questa legge. Ma egli è evidente che l'articolo 20 redatto come è, è articolo generale, e che la redazione del nuovo Codice non farebbe altro che eliminare da quest'articolo 20 il privilegio per le altre imposte sui fondi.

Io quindi credo che non regga questa obiezione principale.

Ne ha messe innanzi alcune altre l'onorevole Relatore; per esempio questa, che l'art. 16 di questo progetto di legge lasci luogo al pignoramento dei redditi nominativi del contribuente sopra la rendita pubblica.

Ma anche questo è proprio un modo d'intendere le cose, presso a poco come per l'articolo 20, diverso da quello che io ho sempre udito doversi fare, allorchando vi è una legge speciale, la quale come quella del debito pubblico dice positivamente che queste rendite sono inesquestrabili. Io non veggo come sia qui espressamente derogato a questa legge cardinale del debito pubblico.

Io credo che chiunque, privato o tribunale prenda a considerare questa materia, non può a meno di riconoscere che rimane sempre intatta la disposizione della legge organica relativa al gran libro del debito pubblico, la quale mantiene l'inesquestrabilità delle rendite sul gran libro.

L'onorevole Relatore aggiungeva; ma vedete, questa materia delle quote inesigibili è una materia gravissima, specialmente per la imposta sulla ricchezza mobile, e per le quote minime le quali sono pagate dal maggior numero.

Ora, io dico, questa è appunto una ragione perchè

si adotti un disegno di legge sulla percezione dell'imposte; è appunto una ragione, perchè si adotti il principio del non scosso per riscosso; imperocchè se l'onorevole Relatore prevede tante difficoltà nella riscossione di queste imposte, quando sia fatta per opera di uno, il quale ha la responsabilità di ciò che riscuote, io non so capire come *a fortiori* non vi sarebbero tante maggiori ragioni per temere delle perdite, quando questa esazione si dovesse fare, per esempio, con l'opera di un impiegato. Questi naturalmente non ha la stessa responsabilità sulle sostanze proprie, che ha l'esattore per appalto; il quale risponde per scosso e non scosso deve del suo alla scadenza soddisfare a queste quote.

L'onorevole Relatore diceva ancora; quali disposizioni sono queste che voi proponete, per cui si dia facoltà al potere esecutivo di derogare a ciò che è stabilito per legge? La legge stabilisce certe regole, e voi volete derogare a queste regole col mezzo di provvedimenti dettati semplicemente dal potere esecutivo. Ma io credo che in tutte le legislazioni d'imposta si sia riconosciuta la necessità di dover provvedere alle quote inesigibili: per lo più la stessa legge d'imposta stabilisce le norme secondo cui si regolano questi casi d'inesigibilità.

Io non credo che sia una domanda tanto fuori del ragionevole il chiedere che su questo punto, massime in questi primi tempi dell'applicazione di una imposta così nuova come quella della ricchezza mobile si accordi la facoltà di poter prendere in proposito quei provvedimenti che siano consigliati dal quotidiano esame delle questioni.

Finalmente non posso a meno di far osservare al Senato (se mi permette di dire la mia opinione così senza ambagi), che io trovo singolare il procedimento dell'Ufficio Centrale.

Un Ministero, Signori, propone un progetto di legge, una legge che ha dato luogo a molte discussioni, all'emanazione di molte idee. Attualmente in fatto di esazione d'imposte abbiamo sette e più leggi vigenti nel Regno, non conto poi i regolamenti che sono anche più numerosi, epperò per prendere un provvedimento relativo alla materia bisogna consultare una mezza biblioteca. Ebbene è avvenuto questo fatto notevole che quasi tutti i rappresentanti delle varie parti del Regno hanno espresso il convincimento profondo che in materia di leggi di esazione d'imposte la migliore è quella che vige nel loro paese.

Ciò proverebbe tra le altre cose come queste leggi siano più popolari di quello che talvolta si crede, ma è avvenuto questo fatto nell'altro ramo del Parlamento, mi sia lecito di chiamar le cose col loro nome: i Piemontesi dissero che era meglio vi fosse un esattore pagato dal Governo per riscuotere le imposte: abbiamo udito i Lombardi dire, l'imposta si riscuote magnificamente col sistema dell'appalto, alla dovuta scadenza, si è presa l'abitudine dell'esattezza, è quello il miglior sistema; i Napoletani non capivano neppure che si

potesse rinunziare al sistema dei percettori e ricevitori generali.

Tutto questo abbiamo udito, e sono stati infatti proposti varii disegni di legge: l'uno voleva che si avesse un esattore governativo; un altro che si avesse un appaltatore; un terzo che si avesse un esattore comunale; un camerlingo; che si facesse addirittura il Comune responsabile dell'esazione delle imposte; che lo Stato non dovesse far altro che ripartire le sue imposte sopra i 7720 Comuni del Regno; che ciascun Comune pensasse alla esazione delle imposte; sono venuti innanzi tutti i sistemi possibili e tutti sono stati calorosamente sostenuti.

Ora che fa l'Ufficio Centrale?

Dice, tutto il progetto non ci pare che vada bene quindi rimandiamolo al Ministero che studi.

Io prego il Senato di voler prendere un partito; dica recisamente se crede che il sistema dello scosso è non scosso sia o non sia accettabile; ne proponga la reiezione, cioè lo capisco, ma...

Senatore **Alfieri**. Così incarnato questo sistema non lo ammettiamo.

Ministro delle Finanze. Si dica se sia da preferirsi il sistema degli appaltatori, ma un partito debbe essere preso. Coll'ordine del giorno proposto dall'ufficio Centrale il Ministero ne saprebbe quanto prima sul modo di vedere del Senato intorno a questa spinosa materia.

Quanto a me, Signori, sono costretto di ripetere quanto già dissi nell'altro ramo del Parlamento: ed è che vi prego di provvedere alla unificazione di questo ramo di servizio; io andrei al segno di chiedere che si mettano in un cappello le sette leggi d'esazione di imposte ora vigenti nelle varie parti d'Italia, e se ne estragga a sorte una la quale si applichi poi a tutto il Regno.

Io ho necessità di norme, e prego il Senato di volere prendere una deliberazione in proposito, esprimendo a quale sistema intenda dare la preferenza.

L'altro ramo del Parlamento ha creduto che fosse da preferirsi il sistema dell'esattore mandamentale col sistema dello scosso e non scosso, ed io prego il Senato di volersi pronunziare, affinché il Ministero non rimanga nella medesima incertezza, e non si rinnovi l'accaduto, che un progetto di legge fu presentato da me nell'altro ramo del Parlamento sino dal 1862; poi fu ritirato per essere modificato dal mio successore; subì ancora altre modificazioni per i lavori della Commissione della Camera, e ancora, secondo l'Ufficio Centrale non si sarebbero fatti studi sufficienti.

L'altro ramo del Parlamento si è pronunziato sul principio, ed ha di più formulato questo progetto che si attiene al sistema dell'esattore mandamentale pagato ad aggio, il quale non sia impiegato governativo e debba rispondere del non scosso come se fosse stato scosso.

Io non posso a meno di ripetere che importa grandemente che il Senato deliberi in proposito.

L'onorevole Relatore dice poi: se non potete altri-

menti provvedere per la riscossione delle imposte sopra i redditi della ricchezza mobile, si tratta in fin dei conti di amministrazione, vedete di provvedervi con Decreto Reale salvo poi ad ottenere dal Parlamento la sanzione che potesse occorrere. Ebbene se fosse necessario il venire anche per questa via, l'onorevole Relatore intenderà benissimo come importerebbe assai al Ministero il conoscere almeno il principio informatore delle disposizioni da prendersi.

Quindi io non posso a meno di pregare questo illustre Consesso acciò incominci la discussione e faccia manifesti i principii secondo i quali esso crede che debba amministrarsi la riscossione delle imposte.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le mie osservazioni non hanno per oggetto il sistema generale della legge, la quale nella maggior parte delle sue disposizioni mira ai rapporti tra l'erario pubblico e gli esattori incaricati della percezione dei tributi. A questo riguardo io non pretendo di portare lumi in una discussione che, come osserva l'onorevole Ministro delle Finanze, ha già esercitato l'ingegno di persone le più competenti e presentò sistemi talmente divergenti da far rimanere in forse della preferenza a darai. Non vedo altronde che l'Ufficio Centrale abbia per tale effetto espresso un'opinione formale in favore nè contro un sistema più che un altro.

Il mio scopo è molto più limitato e riguarda un punto sul quale insiste molto l'Ufficio, quello cioè che riflette le relazioni giuridiche, direi, tra il percettore il quale deve risarcirsi delle anticipazioni fatte al Tesoro ed il debitore dei tributi. Mi pare che a questo riguardo tutto il cardine del ragionamento dell'onorevole Relatore consista in ciò, che sia da temere che questa legge che si sta discutendo si trovi in contraddizione coi principii che sono consegnati nel Codice, che dovrebbe andare in vigore, e che quindi sarebbe cosa irragionevole sanzionare un sistema che andasse incontro a siffatto scoglio. Se le cose fossero in questi termini, il Senato potrebbe veramente essere molto esitante nello accogliere le premure dell'onorevole Ministro delle Finanze.

La considerazione però da cui parte l'Ufficio non mi sembra esatta; altre sono le relazioni contemplate nel Codice, parlando dei privilegi relativi ai tributi, ed altre sono le relazioni contemplate in questa legge. Ivi sono contemplate le relazioni dell'esattore col debitore del tributo, nel Codice quello che forma il precipuo oggetto, è il determinare i privilegi; ora i privilegi sono le relazioni che passano tra gl'interessi dei rispettivi creditori. La legge può stabilire un modo di procedere verso il debitore, ma questo non pregiudica per nulla la sanzione che il Codice civile contenga relativamente al privilegio dell'erario pubblico in ordine ai tributi e per conseguenza dell'esattore che rappresenta l'erario.

Si comprende perfettamente che la legge proposta

presenta il mezzo con cui deve provvedersi l'esattore verso il suo debitore, e tale mezzo dev'essere determinato in modo positivo da questa legge, onde rendere possibile nel più breve termine il rimborso dell'esattore; ma un tale sistema è distinto per propria natura da quelle determinazioni che contenga il Codice civile riguardo al privilegio del pubblico Erario.

Certamente il Codice nell'accordare questo privilegio deve determinare ad un tempo l'estensione maggiore o minore che debba avere relativamente ai beni che ne possono essere colpiti.

La legge accordando un privilegio stabilisce per solito anche altre limitazioni. Secondo il Codice Albertico per esempio l'esattore non ha privilegio se non per l'annata scorsa e l'annata corrente; ma queste disposizioni relative unicamente agli effetti che produce il privilegio dell'Erario, di cui gode l'esattore dei tributi, non hanno che fare con la questione attuale: la quale sta nel sapere se l'esattore debba avere un mezzo di procedere verso il debitore del tributo: per conseguenza deve stabilirsene il modo nella legge stessa, poichè è naturale che la legge la quale determina che l'esattore sia contabile dello scosso come del non scosso, debba pur dargli un mezzo efficace per rimborsarsi delle anticipazioni fatte. Ma la legge che stabilisce questo non esce punto dai suoi limiti, non intacca punto le disposizioni che possono esistere nel Codice civile.

Tanto mi premeva di osservare per togliere quell'equivoco che vi poteva essere a questo riguardo, e per dileguare l'apparenza di una difficoltà insormontabile alla quale si appoggiava l'Ufficio Centrale onde opporai alla discussione di questa legge.

Presidente. La parola spetta al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Risponderò più brevemente che sarà possibile alle obiezioni che mosse all'Ufficio Centrale l'onorevole signor Ministro.

Il signor Ministro accusa d'incostituzionale, o poco meno che tale, il procedere dell'Ufficio Centrale. Il procedere dell'Ufficio specialmente in materia di finanze non è nuovo.

Qualunque volta questo ramo del Parlamento fu chiamato ad emettere disposizioni le quali implicavano l'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, ha sempre creduto di doversi astenere.

Il presente progetto di legge porta il principio di dare l'inesatto per esatto. Il complemento di questa disposizione è questo: o istituire una cassa che provveda a questa mancanza di quota, col rimborsare l'esattore delle quote inesatte, o determinare i casi in cui si devono fare discarichi, ed entrambi questi casi entrano in materie delle quali l'iniziativa è riservata all'altro ramo del Parlamento.

Noi dunque non abbiamo in genere rigettato un principio nè ammesso un altro principio; abbiamo detto che il complemento del principio che voi, signori Ministri mettele innanzi, è duplice, ma che tanto nell'un

modo come nell'altro implica la prerogativa della Camera elettiva.

Ora in questo stato di cose io credo che fossimo forzati ad agire siccome abbiamo agito. Detto ciò, passerò alle altre osservazioni fatte dal Ministro relativamente all'applicazione della legge.

L'onorevole Ministro ha detto: voi sbagliate quando diceste che se non si riforma la legge, la rendita del debito pubblico sarà sequestrabile; voi sbagliate: questa è una legge generale, e quella è una legge speciale, non si deroga con una legge generale ad una legge speciale.

Prima di tutto osservo che quando non vi sono disposizioni contrarie, la legge posteriore deroga alla legge anteriore, e ciò è tanto vero che l'articolo finale di questa proposta di legge stabilisce che è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

È quindi evidente che questa disposizione deroga alla precedente. Ma mi si dice: questa è una legge generale; ma no, signor Ministro, è una legge speciale tanto l'una come l'altra, perchè qui non si dice in generale che ai debitori saranno sequestrate le rendite del debito pubblico; si dice che i soli creditori di imposte potranno sequestrare le rendite in generale, e quindi anche quelle del debito pubblico; quindi ripeto, che non è una legge generale, ma una legge speciale per le tasse dirette, la quale deroga ad una legge speciale anteriore.

Ma se il suo argomento non stesse, reggerebbe ciò che ha detto un momento prima, perchè il Codice non derogherebbe a questa legge che si vuole adottare.

L'onorevole signor Ministro ha parlato della facoltà che avrebbe di derogare per regolamento alla disposizione di legge relativamente alla quota inesigibile.

Io non posso che ripetere quello che ho già detto, che fino ad ora questa legge non esiste, e non si può nel supposto di una legge futura intanto votare ciò che sarebbe la conseguenza della legge medesima.

Quando la legge sarà legge, allora avrà il Ministro questa facoltà, finora non l'ha. Dunque sta che non si può dedurre la conseguenza di cosa di cui non si è ancora nè adottato nè accettato il principio.

L'onorevole signor Ministro soggiunse ancora: se voi non accettate questa legge io sarò obbligato ad estrarre a sorte fra le 7 leggi dello Stato una, per potere esigere le imposte. Rispondo all'onorevole signor Ministro; purchè la legge che estrarrà a sorte sia coerente, come lo sono tutte quelle che sono in vigore, e non faccia l'accostamento di *humano capiti cervicem pictor equinam*, siccome ha fatto nel suo progetto, io ne sarò lieto perchè questa legge sarà da preferirsi a quella che è attualmente proposta, nella quale abbiamo visto disposizioni che non si possono attuare che colla legislazione Austriaca, messe insieme a disposizioni che hanno la loro base necessaria nel sistema della legis-

lazione Francese ed italiana che parte da principii tutt'affatto diversi: avremo adunque con qualsiasi delle leggi previste qualche cosa di coordinato, mentre qui abbiamo un accozzamento di disposizioni che non sono messe sufficientemente in armonia fra di loro.

Del resto che questa legge sia stata votata nell'altro ramo del Parlamento, è certamente ottima cosa; ma non credo che per questo non si debba tener conto delle obiezioni che noi abbiamo fatto, delle contraddizioni che abbiamo riscontrate; e soprattutto che non dobbiamo pronunciarci su materia riservata precisamente alla iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Senatore Pinelli credette di far sparire tutte le difficoltà, stabilendo una diversità fra il privilegio del fisco ed il privilegio stabilito nella legge attuale; egli ha ammesso che l'esattore rappresenta l'erario; ma dopo ammesso questo principio, voleva pure che il privilegio suo fosse diverso da quello del fisco.

Questo doppio privilegio io son forzato a dire all'onorevole preopinante che non esiste né punto né poco; e se egli mai lo volesse fare esistere, gli risponderei che la pubblicazione del Codice lo farebbe cadere; perchè io finora nel Codice trovo rammentato quello dell'esattore.

In questo caso la conseguenza quale sarebbe?

Sarebbe che l'esattore non avrebbe il privilegio del fisco che gli nega l'onorevole preopinante, non avrebbe l'altro che gli nega il Codice, quindi resterebbe senza privilegio alcuno.

Ecco la conseguenza del sistema proposto dall'onorevole Senatore Pinelli al quale non credo che il Senato voglia far eco.

Dopo tutto ciò, lo ripeto, io credo che sia minor male che il signor Ministro rimettendo la scelta delle leggi al caso come ha indicato, ne estragga una la quale sia coerente in tutte le sue parti, e la mandi per Decreto Reale ad esecuzione, che l'attuare una legge, alcune parti della quale sono in perfetta contraddizione fra di loro, e in cui sono deduzioni che partono da principii non sanciti nella legge.

Io ho accennato alle contraddizioni che vi sono col Codice civile, alle contraddizioni che vi sono col Codice di procedura civile, di modochè tutta la parte che riguarda il procedimento contro i debitori bisognerebbe lasciarla indietro dal primo articolo fino all'ultimo.

Dunque questa legge non è in relazione col Codice civile, non è in relazione col Codice di procedura civile, non è in relazione colla legge fondamentale del credito pubblico, non è in relazione colle leggi fondamentali dei Comuni, non è in relazione colle leggi fondamentali dei Mandamenti, non è coordinata con nessuna delle leggi dello Stato che sono state in gran copia recentemente votate.

In questo stato di cose mi pare che il signor Ministro nella sua saviezza saprà aspettare che tutte queste leggi che sono state adottate in massima, ma che non sono

ancora specificate in tutte le loro disposizioni, sieno definitivamente sancite.

Aspetti questo momento per presentare un progetto di legge anzichè farne adottare uno, che il giorno dopo che verrà emanato, avrà una quantità di disposizioni che cesseranno di avere effetto e creeranno imbarazzi gravissimi; giacchè quando in una legge vi ha un articolo che si può eseguire, ed un altro che non si può eseguire s'ingenerano stracchiature, contraddizioni, disturbi d'ogni sorta. Non posso quindi che persistere nella deliberazione che l'Ufficio mi ha dato l'incarico di presentare a questo riguardo, deliberazione che lascia piena facoltà al Ministro di provvedere come meglio crede, e che d'altra parte non ci mette nella posizione di dover venire a votazione su punti, l'iniziativa dei quali a noi non è riservata.

Pertanto l'Ufficio persiste nelle sue conclusioni.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Pinelli. Ho chiesto anch'io la parola.....

Presidente. L'aveva chiesta prima il Senatore Martinengo; e il Senatore Pinelli l'avrà dopo.

Senatore Martinengo G. Due brevissime osservazioni intendo sottoporre al Senato.

La prima si è per rettificare, o se non per rettificare, certamente per chiarire una dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Egli ha detto, che ciascun paese trova ottime le sue leggi per la percezione delle imposte, il che vorrebbe dire che anco i Lombardi trovavano ottime le loro in tale materia.

Io credo, che i Lombardi le trovino troppo buone per il fisco, ma esorbitanti per gl'interessi dei contribuenti. (*ilarità*)

Quest'è l'opinione generale nei nostri paesi intorno ad una legge che abbiamo dovuto subire per tanti anni per opera del dispotismo.

La seconda osservazione si è, che io vedo in conflitto l'Ufficio Centrale col Ministero.

Ho bilanciato le ragioni dette da una parte e dall'altra e propendo per quelle dell'Ufficio Centrale.

Ma siccome trovo, che questa legge non è urgente, da che noi abbiamo già effettuata la riscossione delle imposte per un anno, così credo che per tutto questo tempo non abbiamo più nulla da esigere, epperò noi possiamo studiare il modo di fare la migliore legge delle riscossioni successive. (*ilarità prolungata*)

Le imposte sulla ricchezza mobile non son certamente molto tutelate nella loro esigenza colla proposta legge da che si concede all'esattore il difalco delle somme non esatte; per tutto ciò io credo che l'onorevole signor Ministro non dovrebbe avere tanta ritrosia ad accettare, dirò così, il mezzo termine della *mise en demeure* che gli propone l'Ufficio Centrale.

Del resto mi riferisco alle decisioni del Senato, conservando la mia opinione contraria a codesta legge.

Senatore Pinelli. L'onorevole Senatore Farina per meglio combattermi ha supposto cose che io non ho

detto, ed è per questo, che sono stato obbligato di chiedere di nuovo la parola non per giustificare le mie osservazioni, giacchè credo, che le cose, per me dette sono totalmente fondate in ragione ed in legge, nè le sue osservazioni mi sembrano provare il contrario.

Incomincerò a dire, che l'onorevole Senatore Farina mi fa troppo onore dichiarando, che io ho inteso di dilaguare tutte le difficoltà che incontrava l'Ufficio Centrale.

Io non ho parlato di ciò, ma solo ho dichiarato, che io non volevo entrare nella discussione, nelle considerazioni generali nelle quali era entrato l'Ufficio Centrale; soltanto mi sono permesso, con quella conoscenza dei principii, che mi può avere procurato un discreto esercizio di uffici giudiziarii per più di 40 anni, di chiamare l'attenzione particolare del Senato sulla differenza, che esisteva fra i rapporti dell'esattore col debitore, ed i rapporti, che sono i veri privilegi esistenti tra questo particolare creditore, e gli altri creditori del debitore. Io non ho mai parlato del privilegio dell'esattore.

L'esattore come qualunque creditore, agisce contro il suo debitore, e la legge che si tratta di discutere, non parla che dei rapporti di questo creditore esattore dei tributi verso il suo debitore. Altri poi sono i rapporti tra l'esattore e i vari creditori che può avere il debitore dei tributi, o tali rapporti formano l'oggetto dei privilegi che sono regolati nel Codice e cui lo stesso progetto di legge, che cade in discussione, espressamente si riferisce nell'art. 29.

Queste sono le cose da me dette, e mi pregio di osservare all'onorevole Farina, che non vi è niente di creazione mia, ma sono idee elementari prese nelle teorie più semplici del diritto.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha detto la massima parte delle ragioni per le quali l'Ufficio medesimo è entrato nel divisamento di invitare il signor Ministro a presentare un altro progetto di legge, ed il perchè, ove ciò facesse, si riuscirebbe ad un miglior risultato di quello che otterrebbe coll'emendare il progetto di legge che esaminiamo. Aggiungerò alcune osservazioni generali e particolari.

Dirò anzi tutto, che l'Ufficio Centrale riconobbe che il Ministro aveva presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto diverso da quello che fu approvato ed è ora sottoposto al Senato: che il progetto del Ministero conteneva un sistema e le singole disposizioni erano correlative, avevano un nesso, e che appunto dalle introdotte modificazioni nasce uno dei principali motivi per cui l'Ufficio Centrale non può aderire alla sua adozione, poichè ne derivò un misto sconnesso di diversi sistemi; sarebbe stato preferibile lo abbracciare una delle sette leggi che sono in vigore purchè intiera, a vece del progetto che esaminiamo.

In questo progetto che fu compilato, raccogliendo disposizioni contenute in leggi diverse fra loro, non vi è unità e correlazione, non vi sono i necessari rapporti

fra l'una e l'altra parte. Da ciò i disaccordi fra le singole disposizioni, per i quali si è l'Ufficio Centrale deciso di non emendare il progetto, perchè bisognerebbe riformarlo, il che non è nelle attribuzioni del Senato.

L'onorevole signor Ministro ci dice: desidero di conoscere qual'è l'opinione dell'Ufficio Centrale in proposito del sistema da seguire. Rispondo, che l'Ufficio Centrale non ne ha indicato alcuno, perchè non spetta a lui il decidere quale dei sette vigenti metodi di riscuotere le imposte accennati dal signor Ministro possa meglio convenire, o di proporre uno nuovo, questo è ufficio del Ministro delle Finanze il quale ha riscontri che l'Ufficio Centrale non ha, sia sui metodi di riscossione praticati nelle diverse parti dello Stato, sia sui più o meno buoni risultati che producono. Egli è giudice competente al riguardo, e non lo può essere l'Ufficio Centrale, cui basta il dimostrare che il progetto è vizioso.

Debbo però dire che l'Ufficio crede che il sistema, dirò d'appalto, perchè in definitiva la legge proposta conduce a ciò, era seguito anticamente quando poco numerose, semplici e non troppo rilevanti erano le imposte, e quindi nei tempi moderni fu ed è generalmente abbandonato, poichè si considerò un miglioramento lo affidare agli impiegati del Governo la riscossione delle imposte (il che si pratica in Francia da lungo tempo con vantaggio, ove è rimasto immutabile il sistema non ostante i cambiamenti politici), sia per avere in casse proprie i propri denari, sia per avere persone cui il Governo possa comandare tanto per spingerle all'adempimento dei doveri, che per evitare le vessazioni ed altri inconvenienti, che si verificano, quando la riscossione si fa da appaltatori, da chi non ha interesse ad usare riguardi, ed anzi trova il suo utile a non usarne.

E tanto più l'Ufficio Centrale entrò in questa vista, in quanto che già fu detto e devo ripetere, che i compensi che si vogliono accordare col presente progetto di legge a chi riscuoterà le imposte nei mandamenti, sono meschini, insufficienti; tanto più se si ritiene che gli esattori di mandamento, sabbene di nomina del Governo, quando i Comuni non ne fanno proposta a termini dell'articolo 35 del progetto, non hanno nè carriera, nè giubilazione, e quindi sono interessati a procurarsi ad ogni costo guadagni sufficienti per il tempo in cui non possano più lavorare, se pure non ispirano le loro viste ad arricchire in poco tempo. Quindi è più che probabile che, per supplire a tale insufficienza, e colla libertà degli interessi che vi è attualmente, in molte località, per non dire in ciascun mandamento, sorga un usuraio (se tale può chiamarsi ancora chi stipula interessi del 10, del 20 o più per cento), nella persona dell'esattore dei tributi il quale ha facilità grandissima di procurarsi dei benefici accordando more e facilitazioni ai debitori d'imposte, o pagandole a loro vece, ritirando obbligazioni contenenti usure; il che come sia rovinoso per gli uni ed immorale per gli altri, non occorre dimostrare.

Ma l'Ufficio Centrale fece anche altre osservazioni che

furono sottoposte all'onorevole signor Ministro, il quale ebbe la compiacenza d'intervenire alle sue adunanze. Riconobbe il signor Ministro fin d'allora che delle correzioni, degli emendamenti al progetto erano da farsi e ne avrebbe accettati. Ma se queste emendazioni, come dimostrerò, sono inevitabili, molte ed importanti e si fanno, quale sarà la conseguenza? Che non si farà la legge finchè sia riaperto il Parlamento, perchè evidentemente bisognerebbe proporla alla Camera elettiva, nella nuova sessione, il che equivale al respingere l'attuale progetto.

Ma piuttosto che fare emendamenti che lascerebbero tuttavia il progetto assai difettoso, non è forse miglior partito quello che fu dall'Ufficio offerto al signor Ministro, o di ritirare la legge, o di lasciare che non si riferisse, ovvero se ciò più gli gradiva, di accettare l'invito di studiare un progetto, colla scorta delle discussioni ed osservazioni fatte, nell'intervallo di tempo fra la chiusura e la riapertura del Parlamento?

Ripeto, il progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati conteneva un sistema coordinato, ma quello che è in discussione (mi sia lecita la parola) è ibrido, cioè partecipa di diversi sistemi, discordanti nei principii, quindi sconnesso. Passando ora dai generali ai particolari, dirò alcun che sopra alcuni degli articoli.

Nell'art. 12 è così scritto: « scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di Magistrato, nè di alcuna altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'uscieri suddetto al pignoramento di beni mobili, ecc..... »

Prego il signor Ministro di osservare che prima di quest'articolo non si parla mai d'uscieri nel progetto, quindi il suddetto non ha relazione alcuna coi precedenti. In fatto di procedura, è mestieri che le disposizioni sieno precise e si colleghino. L'avviso da mandarsi dovrà essere portato da un usciere? In caso affermativo sarà un usciere qualunque ovvero un usciere giudiziario, o del comune od altro, ovvero una persona qualsiasi a scelta? Per aver diritto a far procedere agli atti di pignoramento, è mestieri che l'esattore giustifichi che sono trascorsi i giorni 20 computandi dalla rimessione dell'avviso (e non dopo l'invio come si dice nell'articolo) o tale giustificazione come potrà darsi, se non si provvede che ciò sia fatto da persona che abbia qualità per riferire e possa essere creduta? È presto detto che si proceda senz'altro al pignoramento, ma l'interesse dei cittadini richiede che vi sia la guarentigia che l'avviso fu rimesso onde il pignoramento talvolta sommamente pregiudiziale al credito di chi lo subisce, non si faccia a capriccio. L'essersi nell'art. 12 eccennato ad un usciere del quale non si parlò nei precedenti, prova che la compilazione della legge non fu abbastanza maturata e coordinata.

All'art. 21 è scritto: « Dovrà all'uopo l'esattore presentare al Tribunale di Circondario o di prima istanza la sua domanda di vendita corredata dei documenti pro-

vanti la necessità di questo provvedimento, del certificato catastale indicante i beni da subastarsi ecc.

Ora è cosa che tutti sappiamo che in molti comuni dello Stato non vi è catasto, quindi domanderò come farà un Esattore che non ha il certificato di catasto, a soddisfare alla prescrizione di questo articolo? E cosa ne arriverà? Ne arriverà che non potrà fare l'istanza. Altra cosa sarebbe se la legge si riferisse al Codice di procedura, ma con essa si è voluto, e credo sia necessario, stabilire una procedura speciale, più spiccia, più breve, e sia pure; ma doveva farsi completa, nè può supplirsi colle norme generali se ad esse non si riferisce; ai difetti della legge i magistrati non devono, non possono supplire.

Tanto è vero che è necessario provvedere per il caso d'inesistenza di catasto che tanto nel Codice civile vigente, quanto in quello che fu recentemente approvato, sebbene non ancora in vigore, è chiaramente dichiarato, che laddove non vi è catasto, si procederà ad una perizia. Ma vada un po' l'Esattore a fare questa domanda all'appoggio di una perizia se lo potrà! Signori no, in fatto di procedura non si può procedere per analogia, quando si è fatto una procedura speciale senza riferirsi alla generale. Altra cosa è quando si tratta di leggi di amministrazione, la cui più o meno esatta osservanza non dà luogo a cassazione.

Venendo poi alla subastazione degli stabili, prego il Senato ed il sig. Ministro di considerare che il complesso della legge costituisce l'esattore creditore delle imposte dirette senza distinguere se fondiaria o di ricchezza mobile: la legge parla sempre del suo credito per imposte dirette indistintamente.

Quindi per qualunque delle imposte egli sia creditore può fare le istanze di cui all'art. 20 il cui tenore è conforme al mio asserto poichè in esso si dice: « Qualora l'esattore non avesse potuto essere soddisfatto in tutto od in parte del suo credito » . . . dunque, l'Esattore ha diritto di agire sui mobili e sugli stabili purchè sia in credito, sia che esso derivi da imposta diretta fondiaria, o da imposta mobiliare, e potrà procedere alla vendita di quella parte degli immobili e posseduti dal debitore dell'imposta nel territorio giurisdizionale del mandamento che basti approssimativamente a coprire l'importo del credito, ecc. ecc.

Io non posso convenire con chi pensa che il Codice civile in ora vigente, ed il nuovo, deroghi a questa legge speciale. Tanto l'uno quanto l'altro determinano che il privilegio per il tributo fondiario colpisce soltanto gli stabili che si trovano nel comune nel quale è dovuta l'imposta, e non mai altri immobili posti in altri comuni per i quali l'imposta fondiaria è soddisfatta, e ciò per la ragione ben evidente, che le contribuzioni altro non sono che una porzione di frutti, dal che ne viene che il privilegio è limitato agli stabili, sto per dire, debitori del tributo.

Ma non ostante tale esplicita disposizione, domando io, quando l'esattore vorrà far valere i diritti che l'ar-

ticolo 20 gli accorderebbe per riscuotere *il suo credito* sopra i beni *posti nel territorio giurisdizionale del mandamento*, il che è molto, ma molto più del privilegio concesso dal Codice, come potrà il debitore opporsi a che egli ciò faccia adducendo che il Codice civile restringe il privilegio al fondo dal quale è dovuta la contribuzione?

La legge è evidentemente contraria al disposto del Codice civile, quindi l'esattore avrebbe diritto d'invocarla siccome diversa e più ampia, ed avrebbe perciò ragione di agire sopra tutti i fondi posti nel mandamento, sebbene il Codice civile non accordi un privilegio per i tributi prediali sopra un predio che non sia debitore d'imposte, o sopra stabili per un'imposta mobile.

Questa disposizione speciale è esorbitante, e per sostenere che il Codice civile possa impedirne l'applicazione, sarebbe mestieri che fosse del tutto diversamente concepita e si fosse detto che l'esattore potrà agire per la riscossione del tributo fondiario valendosi del privilegio accordato dalla legge civile; ma nel modo col quale è concepita, non potrebbe negarsi il pignoramento dei mobili, e la subastazione degli stabili si per l'imposta fondiaria che per quella derivante da ricchezza mobile costituenti il *credito* dell'esattore.

Veniamo ora all'art. 26 il quale dice: « Se l'esattore non riuscisse a vendere gli immobili subastati, o non ne ricevesse un prezzo sufficiente a coprire il suo credito cogli accessori, è autorizzato a procedere negli stessi modi alla vendita di *altri immobili del debitore*. »

Ora su questi *altri immobili*, se siamo al Codice civile, l'esattore non ha verun diritto, perchè, ripeto, su essi non ha nè ipoteca o privilegio nè per l'imposta mobile, nè per quella fondiaria; ma se intanto egli, che ha quest'articolo in suo favore, fa procedere ad una subasta di stabili posti nel mandamento di Carignano, per modo di dire, per le contribuzioni dovute nel mandamento di Torino, ciò a pregiudizio di chi cadrà? A pregiudizio dei creditori ipotecari sui beni di Carignano; importa di tener conto di questa conseguenza, perchè vi son di mezzo gli interessi dei terzi perchè uno lascia accumulare le contribuzioni dovute a Torino, per esempio, non è giusto che s'accordi al creditore di esse il diritto di agire su altri beni posti a 50 miglia di distanza; poichè i creditori, aventi ipoteche su tali beni, sarebbero immensamente, ingiustamente e contro ogni principio di diritto danneggiati.

Io ho voluto aggiungere queste poche osservazioni a quelle fatte dal Relatore prescindendo tuttavia da alcune altre, perchè il Senato conosca sempre più che non senza ragione l'Ufficio Centrale desiderò che il sig. Ministro presenti un nuovo progetto di legge. In ogni caso è da ritenersi che od egli accetti tale invito, o si faccia un emendamento qualsiasi, la conseguenza è la stessa, un progetto dovrà essere presentato alla nuova legislatura.

Sarà però più conveniente e più profittevole di la-

sciare tempo al signor Ministro di riformare il progetto, tenendo conto di tutte le discussioni che si son fatte, per abbracciare un sistema che sia completo e contenga disposizioni che sieno in armonia coi principii generali del diritto e colle regole di procedura consentanee alle diverse circostanze attuali degli immobili delle diverse parti dello Stato.

Io spero quindi che il Senato rimarrà persuaso che non per altre ragioni l'Ufficio Centrale è venuto nella conclusione di non proporre l'accettazione del progetto, salvo per abilitare il Ministero, e giungere ad un buon risultato, migliore di quello che deriverebbe dall'ammettere degli emendamenti, i quali non correggerebbero compiutamente il progetto, ma lo lascerebbero sempre troppo difettoso.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Non intesi chi abbia chiesto la parola; prego l'oratore a volerla ridomandare.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'avevo chiesta io, ma la cedo al Senatore Di Revel.

Presidente. La parola è al Senatore di Revel.

Senatore **Di Revel**. Gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio Centrale Arnulfo e Farina, hanno talmente esaurito la questione, che non v'è più nulla da aggiungere per dimostrare come nelle condizioni attuali delle cose non possa l'Ufficio stesso occuparsi di riformare questo progetto, come si dovrebbe fare se si volesse presentarlo in modo che potesse essere accettato colla speranza di un'attuazione chiara, sicura e giusta.

Diro di non di meno per parte mia che anche rispetto al sistema delle guarentigie a favore dello Stato si veggono disposizioni che hanno a mio giudizio una grande incoerenza.

Noi vediamo fra le altre che in ordine agli esattori, si vuole che diano una cauzione in rendita pubblica corrispondente ad un terzo dell'esazione della imposta fondiaria loro adossata; riguardo però al modo con cui questa cauzione debba essere prestata rimane un dubbio, cioè come debba la medesima essere calcolata. Difatti è detto all'art. 6: « Si darà dagli esattori, fra un mese dalla nomina, una cauzione in rendita pubblica all'obbietto immobilizzata, corrispondente ad un terzo dell'imposta fondiaria che deve esigere in un anno intero. »

Questo valore corrispondente che cos'è? è il valor nominale o di corso?

La stessa osservazione ricorre relativamente ai ricevitori generali, per i quali è detto:

« I ricevitori generali daranno una cauzione vincolando cartelle del Debito pubblico italiano per una somma eguale ad un quarto dell'importo della tassa diretta fondiaria. »

Anche qui sorge il dubbio se sia un capitale nominale od un capitale reale.

Ma v'ha di più rispetto ai ricevitori generali. Pare che quando si è redatta questa legge non si avesse altro

in mira che di cautelare l'esazione delle contribuzioni fondiaria, facendo astrazione dalle mobiliari e segnatamente da tutte le altre contribuzioni indirette, che si versano nelle casse dei ricevitori generali.

E per verità se parliamo degli esattori, noi vediamo che debbono solo prestare una cauzione del terzo dell'imposta fondiaria; ma oltre l'imposta fondiaria, vi ha pure l'imposta mobiliare, la quale oramai comincia a divenire adulta ed a prendere certe proporzioni, che un giorno o l'altro emuleranno la sua sorella che è l'imposta fondiaria. Ma rispetto a questa nulla si è detto, e nulla pure si disse relativamente ai ricevitori generali, i quali debbono dare una cauzione del quarto dell'imposta fondiaria.

Ma i ricevitori generali ricevono anche le imposte mobiliari, e incassano pure tutte le altre imposte indirette.

Io prendo, per esempio, il ricevitore generale di Genova; egli incasserà 4 o 5 cento mila lire per imposte fondiaria e mobiliare, e poi dodici milioni all'anno per le sole dogane. Voi vedete, o Signori, che nemmeno è abbastanza ponderato il modo di garantire l'erario per le somme che s'incassano da costoro.

Per siffatte ragioni e per le molte altre recate dai preopinanti, io m'indussi con loro a credere che di questo progetto non si dovesse decretare il rinvio all'Ufficio Centrale perchè venisse ritoccato; ma dovesse rifarsi da cima a fondo.

E qui mi sia permesso di fare un'osservazione. Io ammetto che le leggi debbono esser fatte da coloro che hanno la scienza e l'autorità per farle; ma a mio avviso che vi hanno certe leggi di pratica applicazione, le quali non possono compilarsi soltanto da impiegati che non ebbero mai altro che una direzione generale, o non uscirono dal centro del proprio ufficio, ma debbono essere sottoposte propriamente all'esame di coloro che ne fanno appunto la pratica applicazione.

Ora io ho ragione di credere che una legge di questa natura quando venisse presentata ad uno dei molti esattori che hanno capacità e lunga esperienza, la troverebbe irta di tante difficoltà che forse direbbe non potersi attuare.

Quindi mentre l'Ufficio Centrale non si è occupato più del sistema di riscossione, secondo è stato progettato, nè di un altro che secondo taluno potrebbe sembrare più conveniente, ha osservato in complesso che in tutti i particolari di questo progetto erano tali e tante incoerenze che non era possibile per parte sua di riformarlo, e soggiunse che, per far ciò, avrebbe dovuto richiedere l'opera di coloro che essendo in grado di conoscere le altre condizioni economiche necessarie, potessero dare giudizi per la loro pratica delle operazioni medesime.

Con ciò credo che l'Ufficio Centrale abbia chiaramente espressa la ragione che lo mosse a prendere queste sue deliberazioni.

Egli ha dunque proposto un temperamento, che è quello di far sentire come questo disegno di legge nelle condizioni attuali non possa rimanere qual è; come un emendamento lo renderebbe inutile egualmente, e come sia perciò più opportuno che alla futura Sessione venga presentato in modo da poter essere approvato.

Rispondendo a quanto l'onorevole Ministro ha detto, cioè che queste gli sarà di grave impedimento per la riscossione delle imposte, dirò che, rispetto alle contribuzioni prediali, vi sono le leggi attuali. Convegno perfettamente con lui nel riconoscere l'imbarazzo in cui trovasi l'Amministrazione fra tanti sistemi diversi, e coll'obbligo di consultare sette legislazioni diverse a misura che ha a fare una riscossione. Ma se vi ha difficoltà, questa non sarebbe che per la contribuzione mobiliare.

Ora, la legge stessa, che io ho cotanto avversata per l'imposta sulla ricchezza mobile, dà al signor Ministro il diritto di provvedere per l'esazione di tale imposta. Venendo il giorno in cui egli dovrà procedere contro i beni, o immobili, o altri del debitore perchè non ha pagato, cominci dal far pagare quelli che possono, quelli che sono disposti a ciò; arriverà poi l'epoca di farsi pagare direttamente dai morosi dai cattivi debitori le somme che gli resteranno da esigere.

Io credo però che per molti mesi questo bisogno non sarà così sentito; in capo a parecchi mesi il Parlamento potrà provvedere in modo più consentaneo ai bisogni delle finanze, ed a quelli dei contribuenti, perchè non debbonsi mai disgiungere gli interessi delle finanze da quelli dei contribuenti.

Domandate danaro ai contribuenti, ma domandatelo nel modo il più semplice, il più giusto, il meno disagiabile, e non mai in modo poco consentaneo alle abitudini, agli usi e alla giustizia.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola per una sola osservazione.

Quando io ho combattuto le osservazioni dell'onorevole Senatore Pinelli, io era ben lontano dal voler menomamente revocare in dubbio nè la sua scienza nè la sua grande esperienza negli affari giuridici, e assai mi duole che le mie parole possano essere giunte come aventi questo senso al di lui orecchio. Ma quanto alla sua distinzione, non la posso ammettere per questo motivo, che l'opposto è sancito espressamente all'art. 24 della legge, nel quale è detto, che il privilegio dell'esattore consiste nell'ottenere il rimborso avanti tutti i creditori di quanto ha pagato. Qui dunque si stabilisce il diritto dell'esattore in concorso di tutti gli altri creditori; si stabilisce la forza del privilegio in concorso in tutti gli altri crediti anche privilegiati; e conseguentemente questa è materia che rientra nelle disposizioni del Codice che non deve mutare.

Ciò premesso, osservo che in massima tutte le osservazioni che l'onorevole preopinante ha fatte, sarebbero giustissime, se non vi fossero nel progetto di legge spe-

ciali disposizioni della natura di quelle che ho testualmente citate.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non starò a discorrere dell'articolo 20, il quale dà luogo a discussione tra gli onorevoli Senatori Pinelli e Farina; soltanto mi conforto udendo le opinioni dell'onorevole Senatore Pinelli, chè quello che io diceva non pare essere tanto fuori di ragione, poichè conviene nella stessa interpretazione un magistrato così esimio.

In tutti i casi però, se dubbio v'ha in proposito, mi pare sia da risolversi quando si parlerà dell'articolo 20, e che non sia questa una ragione per non voler neppure entrare nell'esame di un progetto di legge presentato dal Ministero e già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Qui si tratta di sapere con che sistema si deve fare la riscossione delle imposte. Sia o non sia nell'art. 20 qualche disposizione relativa ai privilegi, sia o non sia tale articolo d'accordo col Codice, ciò tratterassi quando si discorrerà dell'articolo 20 medesimo. Intanto, ripeto, non vedo ragione per cui non si abbia ad entrare neppure nella disamina di questo progetto di legge.

L'onorevole Senatore Farina diceva: è un progetto di legge questo il quale è in opposizione a se stesso, in opposizione non solo al Codice, ma anche alla legge sul Debito pubblico.

Io sarei desideroso di avere dall'onorevole Senatore Farina qualche spiegazione su ciò. Voglia il Senato prestarmi un istante di benigna attenzione.

Nell'articolo 42 è detto:

« Scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di magistrato, nè di alcun'altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'usciero suddetto al pignoramento di beni mobili, eccettuati tutti quelli che per legge sono dichiarati insequestrabili. »

L'articolo 32 della legge del Debito pubblico dice:

« Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli e dei casi d'ipoteca, le iscrizioni nominative sul Gran Libro del Debito pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsivoglia causa. »

Mettendo insieme queste disposizioni non so come possano sorgere opposizioni.

Senatore Farina, Relatore (interrompendo). Ma, scusi, legga un po' più avanti.... e non fondiarii. « Non che al pignoramento dei crediti dei redditi fondiarii del contribuente.... » Non è reddito non fondiario quello del reddito pubblico?

Ministro delle Finanze... Mi permetta; è pur un bene mobile questo reddito...

Senatore Farina, Relatore.... Dunque è sequestrabile.

Ministro delle Finanze. È questione di redazione questa, me lo permetta l'onorevole Senatore Farina, la

quale non vale a respingere la discussione della legge. Io capisco meglio la logica del Senatore Arnulfo: questa almeno è stata perfettamente esplicita.

Per quanto io ho capito, l'onorevole Senatore Arnulfo ha detto che questo sistema della esazione dello scosso e non scosso porge modo ad un esattore di fare l'usuraio ed introduce un usuraio in ogni mandamento. Ora io me ne appello agli onorevoli Senatori che conoscono il modo di procedere di questo sistema in Lombardia, pregandoli di dire se si lamentino gli inconvenienti cui accennava l'onorevole Arnulfo.

L'onorevole Senatore Martinengo disse che quel sistema è eccellente per il fisco. Per verità ha già qualche pregio quel sistema ch'è eccellente per il fisco, ma io debbo dire che i Deputati appartenenti alle provincie cui appartiene l'onorevole Senatore Martinengo erano persuasi che il sistema più semplice fosse quello che vige in quelle provincie, perchè, dicevano, l'esattore è talmente armato che il contribuente piglia l'abitudine dell'esattezza in guisa che in generale non si ha alcuna specie di ritardo nel pagamento delle contribuzioni.

Io capisco perciò che quando si parte dal concetto dell'onorevole Arnulfo, che questo disegno di legge debba respingersi per il principio che l'informa, si abbia a proporre il rinvio del progetto al Ministero perchè lo ritudii, o meglio perchè ne presenti un altro informato ad altri principii; ma quando si vanno cercando questioni di redazione...

Senatore Farina, Relatore. Non è questione di redazione.

Ministro delle Finanze. Io non so se altri abbia avuto intenzione di rendere sequestrabili le rendite del debito pubblico, ma il signor Senatore Farina converrà certamente che non è chi regge la pubblica finanza che possa avere siffatti intendimenti; che se ciò si è detto all'articolo 20 di un progetto di legge studiato da una Commissione in cui preso molta parte anche uno dei principali membri della Commissione del Codice civile potesse urtare alle disposizioni di questo, non poteva certo essere sua intenzione di derogare alle disposizioni del Codice stesso.

Può essere che nella redazione di questo articolo sia opportuno l'introdurre qualche emendamento, e diceva con ragione l'onorevole Senatore Arnulfo che quando l'Ufficio mi ha fatto l'onore di chiamarmi nel suo seno non ho certo dissentito dall'opportunità di introdurre taluni; ma debbo notare che allora non eravamo al 5 maggio per cui ci sarebbe stato il tempo di introdurre tali emendamenti e farli approvare dai due rami del Parlamento.

Mi si obietterà; ma allora che lavoro è questo? A che codesta discussione?

Io risponderò che il Senato non ha creduto di fare opera inutile spendendo parecchie sedute intorno all'estensione del Codice penale alla Toscana, nè si fecero simili obbiezioni.

Per le stesse ragioni io reputo importante che il Se-

nato prenda un partito e dichiararsi formalmente secondo qual sistema crede che si debba eseguire la riscossione delle imposte, nè credo che sia conveniente l'indicare alcune peccche che vi potessero essere in taluni articoli per poter poi dire: il progetto è rimandato al Ministero, perchè ne presenti un altro nella prossima sessione, senza accennarne le norme e i principii.

Senatore **Farina Relatore**.... Sono dolente....

Ministro delle Finanze.... Permetta.... Non ho ancora terminato.

L'onorevole signor Di Revel diceva che all'art. 6 vi è dubbiezza, imperocchè non si sa se le cauzioni a darsi in rendita pubblica siano al valor nominale o al valore del corso.

Ma io non ho mai udito, trattandosi di materia di cauzioni che si parlasse d'altro che del valor nominale.

Ognivolta che si fa un contratto, si dà sempre una cauzione della somma di tanto, che si accetta, sia in contanti, sia in cartelle di debito pubblico; ma è ben noto che si prendono queste rendite al corso nominale, io credo che in niun paese del mondo quando si prende una rendita pubblica per cauzione di un contabile si distingua tra il valor nominale ed il valore che ha alla Borsa, quindi sopra questo argomento non vi può essere ombra di dubbiezza.

L'onorevole Senatore Di Revel ha poi fatto un'obbiezione che, mi permetta la parola, ho trovata singolare, cioè che un progetto di questo genere non deve essere fatto in una Direzione Generale, ma dovrebbe essere esaminato da un esattore.

Mi permetta l'onorevole Senatore Di Revel di rispondergli, che io credo che questo progetto di legge debba essere esaminato dal Senato e non da un esattore.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... Massimamente che qui si adotta un sistema che non è quello al quale uno o un altro esattore possa essere avvezzo; imperocchè abbiamo visto sempre che generalmente si crede migliore quel metodo al quale si è avvezzi da lunghi anni: e credo che se si consulti un uomo per sapere da lui quale è la migliore lingua da adottarsi, egli risponderà immancabilmente essere quella che egli ha imparata fin dall'infanzia.

Questo è un sentimento naturalissimo perchè se vi sono inconvenienti l'abitudine vi ci fa passar sopra, e se vi sono vantaggi, si riconoscono più agevolmente. È poi ovvio che ciascuno lodi ed abbia propensione per un'istituzione la quale abbia vista attuata e che gli sembra non aver fatta cattiva prova. Del resto non è male che in questa occasione sia avvenuta questa specie di esplosione di sentimenti. Si faceva tante volte rimprovero alle popolazioni meridionali specialmente per parte dei popoli del Nord di non saper mantenere le cose loro in altra parte se non in quella che non possono distruggere. Ebbene quanto avviene dimostra che almeno in Italia vi è tenacità per conservare le cose, le quali si credono abbastanza buone o almeno

non tanto cattive da essere intollerabili, poichè ciascuno vuole il suo sistema di esazione.

Ciò prova poi in favor mio, perchè il sistema che si propone dello scosso sul non scosso vige nella maggior parte d'Italia, come in Sicilia, nelle provincie napoletane, nelle provincie lombarde e nelle romagnole, questo principio al quale è informato il progetto di legge non credo poi che presenti quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole

Senatore **Arnulfo** (*interrompendo*). La ricchezza mobile!

Ministro delle Finanze La ricchezza mobile? E una ragione di più per ricorrere a tal sistema. Perchè se queste quote d'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile si possono meglio riscuotere per mezzo di impiegati governativi come vorrebbe il signor Senatore Arnulfo il quale fu esplicito su questo punto, o piuttosto per mezzo di un esattore che risponda per lo scosso e pel non scosso salvo il rimborso a cui possa aver diritto per le quote inesigibili, io lo lascio giudicare al Senato. Io credo che ognuno riconoscerà essere molto più facile che la finanza abbia a perdere meno per mezzo di un privato che mette in opera tutti i mezzi che il suo interesse gli detta, che non per opera di funzionari retribuiti a stipendio, i quali certamente spiegherebbero tutto lo zelo di cui sono capaci, ma non avrebbero questo diretto stimolo dell'interesse.

Io credo che l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, che si adduce come speciale argomento di opposizione, sia invece argomento importante perchè si debba invece dar la preferenza all'sistema da noi proposto.

Sono state fatte ancora parecchie altre osservazioni. Per esempio: L'onorevole Senator Arnulfo diceva che all'art. 12 si parla di un usciere senza qualificarlo; ma io credo che quando avviene ciò in una legge colla quale è poi sempre data all'Amministrazione la facoltà di provvedere all'esecuzione, in tutti i casi l'Amministrazione medesima può sempre indicare chi sarà quest'usciere.

Non vedo la ragione per cui il Senato non si pronunci sopra i principii da seguirsi in questo argomento per la questione dell'usciere che ha invocato il Senatore Arnulfo.

Partimenti egli diceva: all'art. 21 ove si parla del certificato catastale, osservo che il catasto non esiste in tutte le parti del Regno; io dirò che se di tutte le leggi che si sono pubblicate non fosse stata ammessa l'equivalenza dei documenti io credo che ben pochi sarebbero i casi in cui sarebbero state le leggi poco meno che inesigibili ed inapplicabili. Io non porto dubbiezza alcuna che si possono portare dei documenti equivalenti ai certificati catastali nelle provincie in cui non vi sia il catasto.

In conclusione le obbiezioni sono soprattutto questioni di redazione, ed il Senato considererà che sono state elevate null'altro che piccole difficoltà ma non questioni di principio.

L'onorevole Senatore Farina diceva come queste disposizioni fossero in disaccordo col codice civile. L'onorevole Senatore Pinelli ha combattuto tale asserzione.

Senatore **Farina, Relatore.** Non ha letto l'articolo.

Ministro delle Finanze. Ha risposto quello che ha creduto necessario per combattere l'opinione dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prego di non interrompere l'oratore.

Ministro delle Finanze. Io credo che perciò non vengano meno le ragioni per le quali il Senato debba portare il suo voto favorevole a questo progetto, nè credo che tutte le obiezioni addotte per dimostrare che vi fossero difetti di redazione, se hanno condotto l'onorevole Senatore Farina a dire che *desinat in piscem*, non hanno però dimostrato che la legge non sia *mulier formosa superne*. Io prego quindi il Senato a passare alla discussione e votazione della legge e specialmente dell'art. 1. il quale compendia il principio su cui la legge è basata. Tanto più che se si adottasse l'ordine del giorno proposto, non si avrebbe, ripeto, alcuna norma nel regolare la redazione di un nuovo progetto di legge ed essa sarebbe rimandata al Ministero senza che potesse aver alcun bene per redigerne un'altra.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Comincerò dall'ultima osservazione dell'onorevole proponente. La censura che ha fatto dietro le osservazioni del Ministero l'Ufficio Centrale, sarebbe, a suo credere, una norma sufficiente per potersi allontanare dagli sconci che l'Ufficio Centrale ha segnato nella presentazione di un nuovo progetto di legge.

Del resto, per verità, io credo che se l'onorevole Ministro delle Finanze si fosse dedicato alla medicina, nessuno dei suoi ammalati morirebbe mai perchè li cura così bene che quando dicono una cosa egli dimostra che ne dicono un'altra.

Che cosa ha fatto l'art. 12 di questa legge? Ha detto che l'Ufficio Centrale non ha inteso bene, asserendo che secondo quest'articolo sarebbe sequestrabile la rendita del debito pubblico.

Signori, prego il Senato di voler porgere attenzione al tenore dell'articolo stesso che è concepito così:

« Art. 12. Scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di magistrato, nè di alcun'altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'uscieri suddetto al pignoramento di beni mobili, eccettuati tutti quelli che per legge sono dichiarati insequestrabili. »

Sin qui ha parlato di beni mobili. Ma poi dopo aggiunge, e di ciò il Ministero non se ne è fatto carico punto nè poco: « Non che a pignoramento dei crediti e dei redditi fondiarii, e non fondiarii del contribuente. »

E qui non vi è più terreno dichiarato insequestrabile.

Dunque come vuole che quello che nella legge è

messo ad un inciso anteriore relativamente ai mobili, e sia appropriata ad un inciso che viene dopo, che dice: « Non che al pignoramento dei crediti, dei redditi fondiarii, e non fondiarii del contribuente, ed anche dei frutti esistenti sul fondo per cui la tassa è dovuta? »

Ma i frutti esistenti sul fondo non sono eccettuati dal pignoramento, dunque se sono messi nella stessa categoria, come si può sostenere che sono eccettuati in forza della legge precedente? Evidentemente la citazione che ho fatta dimostra il contrario, perchè *inclusio unius exclusio alterius*, dove la legge non ha voluto accordare questo privilegio li dichiara non sequestrabili, dove la legge non lo ha detto evidentemente accorda il privilegio per la gran massima che ho citato.

Circa all'art. 24 il signor Ministro non ha posto mente a ciò che io diceva, che cioè l'articolo 24 non determina semplicemente il privilegio fra il debitore e l'esattore creditore, ma lo determina in relazione degli altri creditori aventi diritto.

Di queste obiezioni il signor Ministro, non ha tenuto nessun conto, le ha considerate come cosa aerea ma i diritti attribuiti a determinate persone in forza di legge, non si possono sicuramente ritenere come cose aeree, e non producenti nessun effetto.

Cosa si dice?

Il creditore subentra nel privilegio dell'esattore di ottenere il rimborso avanti tutti i creditori di quanto ha pagato al medesimo.

Dunque è evidente, che quando si dice che questo riguarda la semplice relazione fra l'esattore ed il debitore, questa supposizione che starebbe in regola generale, è esclusa espressamente dalla disposizione di quest'articolo.

Se in una legge mi si dice, che alcune disposizioni avranno vigore, alcune altre che non l'avranno, allora, Signori, ogni regola d'interpretazione per me cessa, perchè se nella legge vi debbono essere espressioni che debbono aver vigore, o no, secondo che l'intende il signor Ministro, non so più a qual regola possiamo attenerci.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel.** Io desidero solamente di rettificare qualche osservazione fatta dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, secondo cui io avrei detto qualche cosa che si avvicina un tantino alla scempiaggine.

Egli mi farebbe dire che in materia di questa natura bisogna consultare gli esattori i quali hanno abitudini antiche che non mutano volentieri.

Io non ho detto ciò: ho detto che per leggi di questa natura, le quali sono elaborate da chi sta al centro delle amministrazioni e non ha abbastanza conoscenza pratica, si dovrebbero consultare coloro che le debbono applicare, per vedere come funzionavano.

Con questo io non credo di aver detto nulla che non

sia sensato, ponderato, ed anche di buon effetto se si applicasse.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto, dichiaro chiusa la discussione generale su questo progetto di legge. Prima però di passare alla discussione degli articoli, debbo ricordare al Senato che l'Ufficio Centrale ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice motivato nel modo che è indicato nella relazione.

Ora regolarmente l'ordine del giorno dovrebbe avere la precedenza.

Potrebbe esservi un altro sistema, cioè quello di porre in discussione l'art. 1, nel quale sostanzialmente si contengono le basi generali della legge, e riservare la votazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale dopo quella dell'articolo stesso.

Se l'Ufficio Centrale non consentisse a questo sistema, siccome l'ordine del giorno puro e semplice, ha la priorità, salvo votazione contraria del Senato, così io dovrei interrogarlo a questo proposito.

Senatore Galvagno. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Non credo che noi abbiamo facoltà di sostituire alla legge un ordine del giorno. Lo Statuto dice che le leggi sono discusse articolo per articolo, e lo Statuto vuol essere osservato.

Se l'Ufficio Centrale persiste nel suo ordine del giorno, potrà proporlo prima dello squittinio segreto: ma intanto la legge debbe essere discussa.

Quindi io credo che il Senato non abbia facoltà, massime poi trattandosi di una legge, che fu votata dalla Camera dei Deputati, di trasmutarla e di sostituire un ordine del giorno ai 59 articoli di cui si compone.

Senatore Di Pollone. Io interpreto l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale come una questione sospensiva.

Ora, ata in piena facoltà del Senato di sospendere una deliberazione intorno ad una data legge: e quando non si voglia interpretare in tal guisa l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, io farò mia la proposta, voltandola in altri termini, e proponendo semplicemente la sospensione della discussione.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. L'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale non può considerarsi come sospensivo della legge, perocché invita il Ministero a presentarne un altro, epperò è una vera reiezione.

Se si rimandasse all'Ufficio Centrale, perchè lo ristudiasse, lo comprenderei, poichè sarebbe ancora possibile la discussione; ma se si vota qual'è l'ordine del giorno, il Ministero sarebbe costretto a presentare un altro progetto di legge, epperò non v'è discussione, e se non vi è discussione, ripeto, lo Statuto è violato.

Presidente. Prima di procedere oltre, darò lettura

dell'art. 47 del Regolamento cui si riferisce la mozione del Senatore Di Pollone.

• Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello, che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'art. 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto; salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarò l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sovra essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

• In questo caso la proposta di sospensione, potrà farsi anche a termine indefinito.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Mi permetterò di osservare, che l'Ufficio Centrale ha detto quali erano i suoi intendimenti e come per emendare la legge nel senso che crede indispensabile, gli fosse forza entrare nel progetto dell'altro ramo del Parlamento, il che costituirebbe una questione di sua natura pregiudiziale e che debbe precedere qualunque discussione.

Ministro delle Finanze. La questione mossa dall'Ufficio Centrale non è pregiudiziale, è questione di rigetto della legge.

Questo mi pare evidente dal tenore della relazione, dai discorsi dei membri dell'Ufficio Centrale, e poi dalle espressioni e dai motivi stessi dell'ordine del giorno.

L'onorevole Relatore dice, che se l'Ufficio Centrale avesse dovuto emendare la legge, avrebbe dovuto entrare in materia la quale avrebbe violato quell'articolo di legge che attribuisce all'altro ramo del Parlamento l'iniziativa per ciò che riguarda le leggi di imposta.

Ho sott'occhio l'articolo 10 dello Statuto, il quale dice, che ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci o dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Ora qui non vedo nè un'imposizione di tributi, nè un'approvazione di bilanci, nè di conti dello Stato; è una legge la quale provvede alla riscossione delle imposte, è essenzialmente una legge amministrativa. Noto poi che tutti i difetti che l'Ufficio Centrale ha indicato, si potevano emendare senza toccare una materia che riguardasse in certo modo i tributi.

Vi poteva esser forse la questione delle dichiarazioni di inesigibilità di quote; ma ripeto, queste questioni non si possono nè si devono toccare in una legge di riscossione di imposte, ed io non dubito che quando l'onorevole Relatore si fosse provato d'attuare questo suo concetto, come mi sono provato io nel produrlo avanti all'altro ramo del Parlamento, avrebbe riconosciuto che non si poteva fare senza toccare in certo modo le leggi catastali vigenti nelle varie parti del Regno; avrebbe riconosciuto per conseguenza....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... che questa questione

meglio si sarebbe toccata in una legge d'imposta fondiaria che non è questa.

Accennerò ancora l'articolo 47 del Regolamento del Senato che dice, « quando in una proposta di legge compresa in più articoli fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale ecc., » sarà il caso di prendere in considerazione una proposta sospensiva, come quella che ha indicato il Senatore Di Pollone. Ma anche da questo articolo si vede che l'articolo deve anzitutto essere rigettato.

Io quindi insisto presso al Senato acciocchè abbia effetto questa disposizione che ho avuto l'onore di leggere, e acciocchè il lavoro dell'Ufficio Centrale, la discussione dell'altro e di questo ramo del Parlamento abbiano un seguito: e prego che si passi alla discussione della legge ed alla votazione dell'articolo primo, il quale articolo compendia essenzialmente il concetto principale su cui si fonda la legge.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Farina, Relatore. Io ripeto quanto dissi, basandomi su questa alternativa che ha posto l'Ufficio Centrale nel sistema che deve essere completato in un modo o in un altro, cioè o col mettere un'imposta che vada in una cassa destinata al rimborso degli esattori, o col determinare i casi in cui devono esonerarsi i contribuenti, specialmente della ricchezza mobile, dal pagamento delle quote inesigibili il che pur rientra nelle attribuzioni di iniziativa dell'altro ramo del Parlamento. Questa legge dunque non può essere completata a senso dell'Ufficio Centrale se non in un modo che rientri necessariamente nelle attribuzioni dell'altro ramo del Parlamento.

Quanto dice poi relativamente alle quote d'imposta fondiaria, il signor Ministro, non ha nessun attinenza con ciò che riguarda l'imposta mobiliare, mentre fra loro nulla hanno di comune. Quanto a queste non sarà neces-

sario di provvedere, ma quanto alle quote dell'imposta mobiliare che sono inesigibili, è necessario che si provvegga se si vuole completare la legge. Perciò l'Ufficio persiste nelle conclusioni della relazione.

Presidente. Vi è questione intorno al modo da tenersi nella votazione ed essendo diversi i pareri a questo riguardo, debbo chiedere al Senato quali siano le sue intenzioni.

Alcuni vogliono che innanzi tutto si ponga ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale e la questione meramente sospensiva proposta dall'onorevole Senatore Di Pollone; altri propongono che invece sia prima posto in discussione l'articolo 1 della legge.

Vede il Senato che posta la questione in questo modo, non sembra pregiudicato il diritto di proporre tanto l'ordine del giorno quanto la questione sospensiva.

Io perciò interrogherò il Senato sulla questione di priorità, salvo il diritto a chi voglia usarne di proporre l'ordine del giorno puro e semplice o la questione sospensiva nel corso della discussione.

Credo perciò che si possa interrogare il Senato sulla priorità dell'una o dell'altra proposta.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Chi è d'avviso che si debba innanzi tutto mettere in discussione l'articolo 1 della legge, voglia alzarsi.

(Il Senato approva questa proposta.)

Voci. A domani.

Presidente. Dunque domani si ripiglierà la discussione di questo progetto e dell'art. 1.

La seduta è alle due precise, ed alle due e un quarto si procederà all'appello nominale.

L'ordine del giorno è quello stesso della seduta di oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CCXIV.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedi — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette — Considerazioni del Senatore Lauzi in appoggio dell'articolo 1 — Dichiarazione del Senatore Chiesi (membro dell'Ufficio Centrale) — Appunti e proposta del Senatore Martinengo — Osservazioni del Senatore Farina (relatore) in risposta al Senatore Lauzi — Rettificazioni dei Senatori Lauzi e Casati — Replica del Relatore — Spiegazione richiesta dal Senatore Pernati e fornita del Ministro delle Finanze — Obbiezione del Relatore — Schiarimenti del Senatore Alfieri — Osservazioni del Ministro delle Finanze contro la proposta del Senatore Martinengo — Riflessi del Senatore Di Castagnetto — Reiezione della proposta del Senatore Martinengo — Adozione dell'articolo 1 e dei successivi sino all'articolo 10 — Emendamento del Senatore Arnulfo all'articolo 11, oppugnato dal Ministro delle Finanze — Repliche del Senatore Arnulfo — Reiezione dell'emendamento — Adozione dell'articolo 11 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2 12.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della Guerra, di Agricoltura e Commercio, e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo in numero legale si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Balbi-Piovera, Baracco, Beretta, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Castelli Edoardo, Cataldi, Colonna Gioacchino, D'Adda, D'Alfio, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Doria, Duchoqué, Fenzi, Filingeri, Florio, Ghiglini, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Melodia, Montanari, Montù, Moscuza, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicini Trivulzio, Pandolina, Pareto, Piazzoui, Pizzardi, Prudente, S. Elia, Scovazzo, Sella, Simonetti, Taverna e Torrearsa.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Il Presidente dà lettura delle lettere dei Senatori Merini, De Gregorio e Longo i quali domandano un congedo che è loro accordato dal Senato.)

Fanno omaggio al Senato:

1. Il Prefetto di Pavia degli *Atti di quel Consiglio provinciale nella Sessione del 1864*.

2. Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Messina di parecchi esemplari di due *Reclami di essa Camera contro il progetto di legge per l'abolizione delle città franche*.

Avverto il Senato che rimangono ancora a votarsi due progetti di legge relativi a provvedimenti finanziari stati discussi ieri, e su cui chiamerò il voto del Senato, appena vi sarà qualche altro progetto che vi si possa unire per addivenire a due squittini segreti con una sola chiamata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL MODO DI RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette.

Avendo il Senato nella seduta di ieri deciso di dare la priorità alla discussione dell'articolo 1 di questo disegno di legge, io ne do lettura:

« Art. 1. La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da agenti dello Stato, detti *esattori*, che per ciascun mandamento ne assumono il carico a tutto loro rischio, e con l'obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità de' ruoli spediti dall'amministrazione. »

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. A me pare che trattandosi di un articolo di tanta importanza come è questo, converrebbe aspettare che il Senato fosse più numeroso.

Presidente. Osservo che ora il Senato è pressochè in numero legale, ed entrando ancora alcuni Senatori, che attualmente trovansi occupati presso le Commissioni, si potrà anche, occorrendo, votare; credo quindi che si possa incominciare la discussione.

La parola è all'onorevole Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Se il signor Presidente permette, io dirò che non so se convenga che io esponga le poche cose, che intendo dire, in assenza del signor Ministro delle Finanze e del signor Relatore.

Presidente. Il signor Relatore sarà qui a momenti; essendo momentaneamente occupato presso la Commissione di Finanze.

Senatore **Lauzi**. Se credesse di aspettare qualche momento ad aprire la discussione..... (*entra il Senatore Farina, Relatore*).

Presidente. Essendo ora presente il signor Relatore dell'Ufficio Centrale do la parola al Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Nel prendere la parola sull'articolo 1, non mi dissimulo la posizione singolare in cui si trova in questo momento un Senatore.

La discussione di questo progetto di legge è stata ammessa dal Senato; ma il suo contenuto fu in molte parti ragionevolmente censurato dall'Ufficio Centrale con appunti che lo stesso signor Ministro delle Finanze trovò fondati.

Laonde ove questa legge subisse, come sembra che debba subire, qualche anche lieve modificazione, non si potrebbe negare che sarebbe per il momento una legge inutile, giacchè tutti concordano essere impossibile la riconvocazione dell'altro ramo del Parlamento all'oggetto di esaminare ed accettare più o meno le modificazioni che il Senato vi avesse introdotte.

Nullameno io ricordo che con molto accorgimento il signor Ministro delle Finanze desiderò che, malgrado i difetti da lui ammessi, la legge fosse discussa onde avere lumi e direzioni nei successivi progetti che eventualmente a questo argomento fossero attinenti.

Per la qual cosa ho chiamato singolare la posizione attuale, giacchè si potrebbe dire che anzichè discutere una legge si facesse una discussione accademica. Ad ogni modo io accetto questa discussione anche sotto si-

mile aspetto; l'accetto perchè credo che sia cosa utilissima, che almeno nelle parti più essenziali possa constare del voto del Senato.

In questo senso io vengo ad appoggiare l'articolo 1, non perchè lo trovi abbastanza precisamente scritto, non perchè lo creda non bisognoso di qualche mutazione, non fosse altro che pel modo con cui è redatto, ma perchè credo che il principio generale in esso contenuto il principio che informa tutta la legge è degno dell'approvazione del Senato.

Si tratta di sostituire il sistema di esazione dell'imposte mediante esattori che paghino a giorno fisso, secondo il risultamento dei ruoli, le imposte alle casse dello Stato, sia poi che le abbiano esatte, sia che non le abbiano per anco riscosse.

A costo di sentirmi a ripetere ciò che ieri accennava l'onorevole signor Ministro delle Finanze, che ciascun cittadino di una determinata regione d'Italia trova migliore il sistema che vigeva nelle sue provincie, io debbo dire con tutta sicurezza che credo veramente utile il sistema che vigeva e vige tuttora in Lombardia, e che è consacrato in massima dall'articolo 1° della legge.

Dirò una sola cosa parlando teoricamente; che un sistema il quale fa sì che l'imposta a giorno fisso sia portata alle casse dello Stato, cosicchè per quell'epoca lo Stato possa fare assegnamento sicuro sulle somme che sono da riceversi, mi pare questo solo un tal vantaggio che deve prevalere su qualunque altra considerazione.

Ho detto che questo sistema vigeva e vige nella Lombardia; è quindi implicito il pensiero che vi funziona ottimamente.

E qui mi duole di non potermi associare ad una qualifica che ieri l'onorevole mio amico e collega il Senatore **Martinengo** volle dare a questo modo di riscuotere le imposte, accennando quasi che la Lombardia lo subisse perchè portato (mi pare che abbia detto) dalla tirannia straniera.

Senatore **Martinengo**. È positivo.

Senatore **Lauzi**. Ora io non posso a meno di far riflettere al Senato che questo sistema non è venuto dagli stranieri, ma fu il complemento del grande e ovunque lodato sistema del censimento del Ducato di Milano; e come del censimento, così del metodo della esazione delle imposte furono autori il Pompeo Neri, il Carli e tutti quelli altri egregi italiani che allora prestarono il loro concorso a quest'opera tanto lodata.

Sono più di cent'anni che il sistema funziona, e come ebbe origine nel ducato di Milano, che allora era autonomo e non era provincia di governo straniero, così fu accolto e mantenuto dalla repubblica cisalpina, che pure aveva la smania d'imitare tutte le leggi che venivano dall'invaditrice sorella repubblica francese, e fu mantenuto da quell'altra repubblica o quasi monarchia che fu la repubblica italiana sotto la Presidenza del General Bonaparte; e fu mantenuto dal regno d'Italia tanto lodato per le ottime sue istituzioni, e quindi sicuramente

non fu disdetto ma mantenuto anche dal governo austriaco quando la forza delle armi ce lo riportò nel 1814, appunto perchè trovava in quelle provincie un eccellente sistema che in tutte le altre provincie sue nè era, nè poteva essere applicato.

Ripeto che nell'appoggiare l'articolo primo io non intendo di entrare nel merito di tutta legge; non intendo di purgarla da quelle accuse che giustamente le furono fatte; intendo solamente che il Senato coll'adottare l'articolo primo, qualunque poi sia la sorte della legge, dimostri di voler consacrare questo sistema di esazione per mezzo di agenti governativi dello scosso come del non riscosso, come si vuol dire, affinché, all'evenienza, se la necessità lo richiede, possa servire di base ad un altro progetto che in altra legislatura fosse sottoposto alle deliberazioni del Parlamento.

Sicuramente (non posso pretermettere questa osservazione) il sistema dev'essere coerente, e adattato a questo principio. È da vedersi come ben funzionasse negli altri paesi con certi amminicoli, con certe regole applicate, giacchè il solo principio circondato di disposizioni che non vi fossero perfettamente armoniche potrebbe perdere tutto il suo valore. E così per limitarmi a pochissime cose io dirò che non so se per ottenere il vantaggio che il sistema dell'articolo primo si propone sia più utile mezzo di tenere gli agenti di esazione come impiegati governativi anzichè semplici appaltatori.

Dirò prima di tutto, che non così aperta sarà la concorrenza con questo mezzo come sarebbe nel sistema di appalto.

Sicuramente la concorrenza può giovare affinché il peso dell'esazione, l'aggio dovuto agli esattori, riesca meno grave che sia possibile a sollievo dei contribuenti. Farò poi osservare che nel progetto di legge la nomina degli esattori va soggetta a gravissime difficoltà.

È detto che saranno da preferirsi per esattori i ricevitori attualmente in esercizio per quali si propone una dilazione per la cauzione, non senza qualche pericolo pel pubblico erario.

Ma in altri luoghi la legge dice che potranno i Comuni di un mandamento proporre essi stessi un esattore; altrove si dice che l'esattore dev'essere scelto di concerto coi ricevitori provinciali.

Ora io non so come in pratica tutti questi diversi modi si potranno combinare e non ne nasceranno gravissime complicazioni. Non dirò di più sul merito della legge, dacchè il Senato ha già sentito tanti valenti oratori nella seduta d'ieri.

Mi limito a conchiudere pregando il Senato ad approvare l'articolo primo, sempre ben inteso che con ciò non voglio farmi propugnatore dell'intero progetto di legge, e nemmeno dell'articolo come materialmente redatto; intendo solo che il Senato coll'approvare questo articolo voglia approvare il sistema cardinale della legge, cioè l'esazione col metodo del versamento a giorno fisso nella cassa dello Stato, sia che l'esattore abbia o non riscosso la somma dai contribuenti.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per fare una semplice dichiarazione.

Le importanti osservazioni che furono fatte nel seno dell'Ufficio Centrale dagli onorevoli membri che presero parte alla discussione, giudici competentissimi ed autorevolissimi in tutte le materie, ma principalmente in modo certamente luminoso in materia finanziaria, mi convinsero che questa legge era veramente in molte parti difettosa, mi convinsero della necessità di portare a questa legge importanti modificazioni ed emendamenti, e con piena convinzione io mi associi a tutte le osservazioni ed ai voti emessi dall'Ufficio.

Le mie convinzioni non sono cambiate; ma non per questo, ora che viene in discussione semplicemente l'articolo primo intendo di disconoscere il principio fondamentale di questa legge, ed io credo che questo principio possa ammettersi.

Dichiaro che non disdico le prime mie convinzioni ed ammetto oggi come in passato che questa legge ha bisogno di importanti riforme e modificazioni e non disdico il voto emesso dall'Ufficio, ma in quanto all'articolo 1 che contiene, diremo, il principio fondamentale di questa legge, io non ho difficoltà di dichiarare che lo ammetto, e quindi per parte mia darò voto favorevole ad esso.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Ho chiesto la parola per chiarire un apparente dissenso che pare esistere tra l'opinione emessa dall'onorevole mio amico e collega Lauzi e quanto io ho asserito ieri, cioè che la legge di cui parliamo pella riscossione delle imposte era accettata in Lombardia, quale portata di una forza superiore, ma che non era conforme alle giuste esigenze del censito; dissi che era bensì utile al fisco per i suoi effetti troppo risolutivi, e sostengo ancora la medesima proposizione. La differenza fra le mie asserzioni e quanto dice l'onorevole Lauzi sta in ciò, che egli piglia a considerare le cose soltanto sotto l'aspetto del principio degli esattori adottato anche colla legge in esame in questo momento; mentre io nel chiamar quella legge del 1816 esorbitante, aveva riguardo a tutto il disposto della legge medesima, vale a dire alle prescrizioni sulle esazioni, sugli interessi, sul modo delle espropriazioni e sopra tutte le altre discipline esose ed esorbitanti.

Spiegato ed anche giustificato questo dissenso, io mi permetto di chiamare intorno a questo articolo l'attenzione del Senato; e prima di tutto quando il Senato, come ha deliberato, ne passi alla votazione, io ne chiedo la divisione.

Questo articolo contiene due principii, uno si è quello sull'esazione cioè se questa debba farsi per mezzo di esattori, l'altro che si debba dare l'inesatto per l'esatto; credo che la divisione non mi si possa negare.

Giacchè ho la parola poi mi permetto di fare una

domanda al signor Ministro; se nel corso di questa legge, ammesso che il primo articolo venga accettato, si proporranno emendamenti, e venga alcuno di essi accettato, se ne sarà il caso, la legge tornerà essa all'altro ramo del Parlamento? noi siamo in questo bivio al quale il Senato pur troppo si vede costretto quasi ogni anno in fine de' suoi lavori, ed in quest'anno più assai abbondantemente che negli altri, perchè abbiamo quasi 40 leggi che votiamo col dubbio o di infirmare lo andamento della cosa pubblica o di doverle passare, dirò, come ufficio di trasmissione. A questo inconveniente io crederei che si sarebbe potuto ovviare qualora si fossero prodotti al Senato alcuni dei progetti di legge alternatamente coll'altro ramo del Parlamento. Ciò dico unicamente per chiamare l'attenzione su questo fatto, onde nell'avvenire possa essere risparmiata a questo illustre consesso una posizione che non credo molto normale, e che pare tale alla maggior parte dei Senatori che se ne stanno lontani; e rendono le sedute scarse e monche.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io anzitutto prego il Senato di credere che niuno certamente deplora più del Ministero quando testè accennava l'onorevole Senatore Martinengo, cioè che sieno presentati tanti progetti di legge a questo ramo del Parlamento senza avere uguali facilità che sieno nuovamente esaminati dall'altra Camera. Ma il Senato ben sa che questo avviene per una circostanza veramente straordinaria, per cui si capisce benissimo che l'andamento delle discussioni parlamentari non possa procedere come negli altri anni.

Ripeto che niuno deplora più del Ministero questa condizione di cose, imperocchè egli è evidente che nella discussione delle leggi tutte le volte che si ravvisa opportuna e ragionevole una qualche modificazione, il Ministero l'accetta.

Io credo però che le circostanze attuali, non siano ragione per cui non si debba procedere alla disamina delle leggi, ed anche alla emendazione delle medesime; imperocchè egli è chiaro che un gran passo è fatto sul giudizio delle questioni di principio che le leggi contengono allorchando i due rami del Parlamento hanno convenuto nell'adozione di qualcuno di quei principii.

Si dirà: ma una legislatura nuova è libera di adottare principii interamente diversi.

Questo è verissimo, ma credo che non si possa disconoscere che quando un principio ebbe il suffragio di due assemblee così autorevoli, è evidente che esso abbia molti motivi per sè, è evidente che la nuova proposta che l'amministrazione dovesse fare al nuovo Parlamento deve informarsi al principio medesimo, ed è evidente ancora che la discussione di queste leggi riuscirà molto più spedita quando sia fatta una seconda volta.

Credo poi che non manchino esempi per seguire

questo modo di trattare le leggi. Mi basterebbe ricordare le modificazioni al Codice penale come già diceva ieri; mi basterebbe citare anche una occasione più recente, cioè quella relativa al sequestro degli stipendi. Il Senato credette opportuno di fare alcune modificazioni, e le ragioni addotte dall'Ufficio Centrale furono tante, che il Ministero non ha potuto non riconoscerne la ragionevolezza.

Ma non è men vero però che furono sanciti alcuni principii i quali serviranno di norma all'amministrazione.

Anche relativamente alla legge ora in discussione io ho convenuto nel seno dell'Ufficio Centrale, che mi fece l'onore di chiamarmi, che veramente talune modificazioni tornavano per avventura opportune; aggiungerò ancora che anche io ho combattuto, non sempre con felice successo, nell'altro ramo del Parlamento, perchè alcuni punti della legge fossero diversamente redatti, o avessero ordinamento diverso da quello che hanno attualmente. Ma io non credo, ripeto, che sia questa una ragione per abbandonare la disamina dell'attuale progetto di legge, perchè è chiaro che i principii i quali fossero dai due rami del Parlamento adottati servirebbero di norma all'Amministrazione sulla condotta che debbe tenere durante le ferie parlamentari, e servirebbero anche di norma per i progetti di legge che deve presentare al Parlamento. Allora è probabile che quando una nuova proposta di legge fosse fatta dinnanzi alla successiva legislatura e che fosse informata ai principii già adottati da queste due assemblee, potrebbe molto più facilmente e speditamente ottenere la sua sanzione.

Quindi io credo che la circostanza straordinaria del trasporto della capitale (per cui le sedute parlamentari avranno termine in quest'anno molto prima degli altri anni) debba essere di scusa sufficiente a siffatta condizione di cose.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Non è mia intenzione di ripetere quello che dissi ieri circa ai motivi che indussero l'Ufficio Centrale a tenere la linea di condotta che egli ha adottato.

Non posso però lasciare senza osservazione le cose dette dal mio amico il Senatore Lauzi. Egli andava dicendo che il sistema di dare l'inesatto per esatto è cosa da gran tempo adottata in Lombardia e che produsse utili effetti ed esser anzi una conseguenza del sistema catastale ivi in vigore.

Su questa asserzione io non potrei interamente andare d'accordo coll'onorevole proponente.

Il sistema di dare in appalto tutte le imposte dello Stato, non solo le dirette ma anche le indirette, fu adottato in Lombardia sotto il regno di Maria Teresa precisamente all'epoca in cui si faceva anche la catastazione.

Quel sistema però se non produsse gravissimi inconvenienti quanto all'imposta fondiaria territoriale, ne produsse di enormi quanto all'imposte indirette.

Non fu adunque una conseguenza del sistema del catasto, fu un principio generale che prevalse in allora, quello di dare in appalto generalmente la esazione delle imposte non solo dirette, ma anche indirette.

Si citano ancora in Milano parecchi patrimoni fatti per l'appalto delle imposte indirette delle gabelle, e per gli abusi enormi che si commisero a questo riguardo che sono molto opportunamente denunciati in una memoria del celebre economista Pecchio.

Il sistema poi dell'esazione dell'imposta fondiaria venne modificato in Lombardia più di una volta dopo quell'epoca, e finalmente quello che attualmente è in vigore non data che dalle patenti del 16 aprile 1816

Dunque mi trovo in debito a questo riguardo di rettificare questo punto di fatto.

Quanto infine alla buona prova che si dice aver fatto questo sistema io prego l'onorevole preopinante di non perdere di vista che qui non si tratta più di applicarlo semplicemente all'imposta fondiaria, ma si tratta (e la difficoltà sta qui, prego il Senato di non dimenticarlo) di applicarlo anche all'imposta sulla ricchezza mobile che ha dati affatto differenti da quelli che ha la ricchezza stabile.

Accennato il punto culminante della difficoltà io mi asterrò da ogni dimostrazione ulteriore.

Solamente prego il Senato a prendere in considerazione la diversità che vi è fra l'applicazione relativa all'esazione della imposta della ricchezza stabile e quella relativa all'esazione della imposta sulla ricchezza mobile che non ha esperimento di sorta.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Debbo rispondere qualche cosa alle osservazioni fatte dal mio amico Senatore Farina, in quanto che mi accuserebbe di conoscere molto male la storia della provincia nella quale sono nato.

Quando ho parlato del sistema di esazione, ho inteso appunto di parlare di quello, come lo diceva evidentemente tutto il mio discorso, applicato alla imposta fondiaria; non ho mai sognato di parlare del sistema degli appalti di tutte le imposte dirette ed indirette, e specialmente dei dazi delle gabelle. Di questo sistema, non solamente la Lombardia si mostrò malcontenta, vi si rivoltò; ma quegli egregi uomini che allora fiorivano nelle nostre provincie, il Beccaria, il Frisi, il Verri soprattutto, tanto reclamarono, che ne ottennero il cambiamento. E per dimostrare gli immensi ed indebiti guadagni che si facevano dagli appaltatori delle gabelle da cui sorsero i ricchi patrimoni a cui esattamente alludeva l'onorevole Senatore Farina, si cominciò per fare la ferma mista, negli utili della quale entrando come partecipante, il Governo controllava ed invigilava l'amministrazione di questi dazi e gabelle. Fu allora che precisamente si conobbe la necessità di sradicare quel sistema che presso a poco, alla stessa epoca, regnante ancora l'imperatrice Maria Teresa, fu tolto di mezzo.

Spero adunque, che nessuno vorrà credere che io volessi alludere all'appalto generale, io ho parlato unicamente dell'imposta fondiaria. In quanto possa o non possa aggiungersi attualmente con frutto maggiore o minore l'esazione dell'altra imposta diretta (non parlo dell'imposta diretta), ma di quella sulla ricchezza mobile, ciò sarà oggetto di discussione alla quale prenderò o non prenderò parte a suo tempo.

Aggiungo poi essere verissimo, che da ultimo il sistema di amministrazione comunale di esazione delle imposte, era retto colla patente del 1856, che questo portò sicuramente qualche variazione in alcuna parte del sistema d'amministrazione ch'era vigente sotto il regno d'Italia; ma nè sotto il regno d'Italia, nè col sistema delle nuove patenti, nè altrimenti fu mai cambiato il modo d'esazione d'imposta radicalmente, cioè che le imposte dirette fossero esatte da esattori appaltatori, i quali a giorno fisso devono versare le somme portate dai ruoli nelle casse dello Stato.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. Alcune cose che io volevo dire, già le ha espresse egregiamente, e meglio di quello che avrei potuto fare io stesso, l'onorevole Senatore Lauzi: aggiungerò solo un'osservazione.

L'onorevole Senatore Farina disse che il sistema portato dalle leggi lombarde fu messo in vigore nel 1760, e riguardava puramente e semplicemente l'imposta fondiaria.

Senatore **Farina, Relatore**. Ho detto anzi il contrario.

Senatore **Casati**... Non il sistema degli appalti, ma il sistema delle esattorie.

Ha fatto riflesso che qui si trattava di applicarlo anche alla tassa sulla ricchezza mobile la quale è fondata su principii totalmente diversi. Io farò osservare esser vero che, in misura molto limitata, era pure applicata alla tassa di mercimonio, la quale era talmente sminuzzata, che per la sola città di Milano le quote erano 7 mila; sopra queste 7 mila quote ci erano quattro mila ricorsi, e si contavano almeno due mila retrodazioni.

Questo si potrebbe applicare alla tassa per analogia della ricchezza mobile. Aggiungerò poi che nei Comuni aperti la tassa detta testatico, stata abolita dal Governo provvisorio di Lombardia, e non più rimessa neppure dal Governo austriaco militare, era pure data in riscossione agli esattori; onde non solo per l'imposta fondiaria, la quale era di facilissima esazione, non essendo che una applicazione per quote sullo scutato, come si chiamava da noi, d'estimo, ma eziandio per l'imposta di mercimonio in piccola scala vi erano le stesse formalità che si fanno adesso per la ricchezza mobile.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola per confermare quanto ho detto.

Dissi da principio, e lo ripeto, che il sistema di dare il non riscosso per riscosso in Lombardia non era una

conseguenza della legge catastale, ma di una legge generale, che si era adottata per tutte le imposte. Quanto poi alla circostanza della tassa di mercimonio messa avanti dall'onorevole Senatore Casati, io non so quanto giovi al suo assunto, perchè avendo egli stesso narrato, che su 7,000 contribuenti vi erano niente meno che quattro mila ricorsi, prova appunto la somma difficoltà di applicare questa legge dove non si tratta d'imposta territoriale.

Io credo perciò che le cose dette da me non sono invalidate dai Senatori, che hanno parlato in senso contrario, che anzi confermano il mio assunto, cioè che vi hanno difficoltà gravissime per questo sistema, le quali sorgono non relativamente all'applicazione sua all'imposta fondiaria, ma relativamente alle imposte personali, alle imposte che non hanno nello stabile un fondo certo di percezione.

Senatore **Pernati**. Desidererei votare quest'articolo secondo la proposta del Ministero, ma bramerei prima una spiegazione.

Quanto alla prima parte del sistema, degli esattori nominati dal Governo, io credo che il Ministero ha ragione, perchè divido pienamente l'opinione di coloro, che credono che un sistema di esattori organizzati dal Governo sia molto migliore, che un sistema di esattori, che siano semplici appaltatori, semplici speculatori.

Infatti l'esazione affidata ad agenti governativi può avere luogo, credo, con minore dispendio, in quanto che i medesimi hanno una carriera cui aspirano e che li porterà innanzi con loro vantaggio personale, mentre gli appaltatori esercitano tali appalti senza altro motivo che il guadagno presente. Credo convenga ancor meglio ai contribuenti, in quanto che qualunque abuso si possa introdurre, se si tratta di impiegati del Governo, può facilmente ripararsi, non ugualmente può essere riparato trattandosi di appaltatori che non sono egualmente dipendenti.

Ma se ammetto questo sistema per quanto riguarda gli esattori governativi, non sono d'uguale avviso che sia attuabile con effetto vero l'altra parte del sistema di questa legge, colla quale si obbliga l'esattore di dare l'inesatto per esatto nella conformità dei ruoli spediti dall'Amministrazione. Non credo coll'onorevole Senatore Farina, che questo inesatto per esatto possa darsi ugualmente per l'imposta diretta fondiaria, come per l'imposta non fondiaria, ossia per la tassa sulla ricchezza mobile. Quanto alla fondiaria è cosa chiara, nè è una novità per queste provincie.

Noi avevamo il sistema lombardo prima della rivoluzione: allora avevamo il così detto tasso regio.

Il Comune doveva rappresentare al Governo l'imposta dovuta allo Stato; e doveva pensare ad esigerla e pagarla, e perciò dava in appalto l'esazione di questa imposta insieme alle sue proprie.

Questo era il sistema prima della rivoluzione, che fu abbandonato dopochè intervenne il sistema francese, ossia degli esattori governativi, che fu mantenuto per-

chè si trovò migliore, perchè presentava maggiori garanzie, rispettava meglio gli interessi dei contribuenti e riusciva anche preferibile dal lato amministrativo per riguardo allo Stato. In sostanza abbiamo già il carico dell'inesatto per esatto, cogli esattori stipendiati e da questo lato non si introdurrebbe una grave modificazione al nostro sistema attuale. Infatti non vi può essere difficoltà di dare l'inesatto per esatto, per l'imposte fondiaria, e perchè? Perchè si tratta di un'imposta reale, e l'esattore per poco che usi di diligenza non può mai essere perdente, ha il fondo che paga, il fondo non gli sfugge; dunque è naturale che egli può essere caricato di tutto l'ammontare dell'imposta, giacchè la sua esazione non può mancare. Ma per l'imposta sulla ricchezza mobile non si può dir lo stesso.

L'onorevole predecessore del signor Ministro Sella ha voluto che questa imposta sulla ricchezza mobile si ripartisse per contingenti. Ma è imposta di contingente? No, non è imposta di contingente, se il Comune non deve pagarla intieramente, come accadeva pel canone gabellario, che il Comune, esatto o non esatto, doveva versare allo Stato. L'imposta sulla ricchezza mobile, benchè si dica di contingente, non lo è, perchè il Comune è bensì caricato di una somma per quel titolo, ma non ha l'obbligo di versarla nelle casse dello Stato.

Questo contingente viene ripartito e ricade sui contribuenti, i quali sono debitori, essi individualmente, verso lo Stato. Ora se non si trova modo di esigere, se la materia imponibile manca, evidentemente questo contingente sparisce. Dunque non è imposta di contingente e si risolve in una imposta personale. Infatti dove andrà l'esattore per esigere? Necessariamente bisogna che si diriga alla persona che ha dei capitali, dei redditi non fondiari, se la persona se ne va l'esattore non può più coglierla, e l'esattore resta perdente pella forza delle cose, per quanto diligente esso sia.

Come dunque si può all'imposta sulla ricchezza mobile applicare questo sistema dell'inesatto per esatto? perciò domando io al signor Ministro, crede egli di poterlo efficacemente per essa introdurre? evidentemente se si vuole che abbia effetto tale sistema, non si può ottenerlo che pella possibilità del contabile di pagare od almeno anticipare le quote inesatte non solo, ma anche le inesigibili; dunque bisogna venire a trovare non più un esattore il quale rappresenti unicamente le somme che devono i contribuenti e che egli possa esigere facendo le diligenze che deve fare un buono e sollecito agente del Governo. Egli sarebbe debitore di una somma che non ha esatto e che non può esigere, epperò bisogna che sia non più un esattore, un rappresentante del Governo, ma bensì che sia un banchiere, uno speculatore e talvolta, temo troppo, sarebbe un usuraio con dei capitali disponibili per rimborsarsene con largo profitto.

Quando un esattore si trovasse spinto a rimettervi

del suo, se dovrà avere a carico suo questi rischi, egli non si contenterà di quei compensi che la legge gli dà, o quanto meno procederà con rigore ed in un modo non abbastanza regolare, ed anzi io credo che degli abusi se ne avranno certamente. Degli abusi si erano introdotti troppo facilmente e sono notorii nelle esazioni fatte per appalto delle stesse imposte dirette, e, come già vi accennava l'onorevole Farina, si fecero dei patrimoni per parte degli esattori. Dirò che alcune disposizioni che veggio proposte ora, ebbero in altri tempi e durante il primo regno d'Italia lo stesso risultato di spogliare i contribuenti ed arricchire gli esattori delle imposte. Ed io posso accertarlo perchè appartengo ad una provincia che faceva parte di quel Regno e ne conobbi alcuni di siffatti casi. Avendo all'opposto amministrato varie provincie al di qua del Ticino, non ho mai sentito dire d'esattori che abbiano coll'esercizio del loro impiego potuto arricchirsi.

Mi pare dunque che sia meno prudente d'introdurre un sistema che non si può applicare, senza almeno gravi pericoli, alle imposte non fondiarie col carico dell'inesatto per esatto.

Evidentemente non si può pretendere da un uomo che dia per esatto quello che non è esatto, quando assolutamente non può esigere, quando l'imposta gli sfugge.

Questi sono i miei dubbi, epperò domando al signor Ministro se egli crede veramente di poter garantire, o che non sia lettera morta, l'obbligo di dare l'inesatto per esatto, oppure che non si traduca questa frase in una vessazione gravissima per contribuenti, e se egli mi dimostra ciò, io voterò volentieri quest'articolo della legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Pernati mentre per una parte riconosce che il sistema dell'inesatto per esatto si possa senza troppo gravi inconvenienti applicare all'imposta fondiaria, teme invece che gli inconvenienti siano troppo rilevanti allorchando si tratta di applicarlo alla ricchezza mobile.

Ma io vorrei anzitutto osservare che se noi guardiamo l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, è certo che essa ha piuttosto carattere d'imposta sulla persona che d'imposta sulla materia, come la imposta fondiaria; per cui, come osservava l'onorevole Pernati, non venendo meno la materia, prescindendo dalla persona, l'esattore può sempre trovar modo di rifarsi dell'imposta che egli deve anticipare del proprio alla pubblica finanza. Dovrei però osservare che una parte notevolissima dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile non è meno reale di quello che lo sia la fondiaria, imperocchè l'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile si applica prima sopra i redditi di capitali in cui non intervenga l'industria dell'uomo, secondo sopra redditi di capitali in cui si associa l'opera umana, terzo finalmente sopra redditi i quali non abbiano bisogno di

capitali propriamente detti, e che si fondano essenzialmente sopra l'operosità e sopra il lavoro personale.

Ora io credo che l'onorevole Senatore Pernati vorrà riconoscere meco che fintantochè si tratta di redditi provenienti da capitali senza l'intervento dell'industria dell'uomo, quella è un'imposta non meno reale di quello che possa esserlo l'imposta fondiaria; e per conseguenza se noi prendiamo un credito ipotecario od un reddito di un capitale, è evidente che in tal caso esiste anche la materia. Nei casi poi in cui noi abbiamo redditi misti....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze cioè provenienti da capitali e dall'industria, in questi casi, se non per tutto il reddito, per una parte almeno di esso, rimane pure il capitale che concorre a produrlo.

Ma l'obbiezione reggerebbe interamente per i redditi provenienti solo dall'industria dell'uomo.

Convengo benissimo che nell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile le quote inesigibili prenderanno una proporzione più ragguardevole che nell'imposta fondiaria, imperocchè per questa saranno meno frequenti i casi in cui venga a mancare la materia imponibile, quali sarebbero, come ieri dicevo, un fondo portato via dallo straripamento di un torrente, o un edificio distrutto da un incendio; mentre invece per le varie contingenze inerenti alle cose industriali avvengono più di frequente le cessazioni di redditi, e quindi le rimissioni di imposte.

Ma prescindendo adesso dalla questione delle quote inesigibili, io domando se sarà in generale molto più difficile la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, o quella per l'imposta fondiaria?

Se noi parliamo di industrie cospicue, la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, sarà anzi più facile che l'imposta fondiaria. Se parliamo di persone che abbiano dal loro lavoro redditi abbastanza considerevoli, anche in questo caso la riscossione non sarà malagevole.

Del resto quale è il movente principale, che induce il contribuente alla puntualità col sistema dell'inesatto per esatto?

Non nascondo che la puntualità del contribuente ha la sua principale causa nelle multe certo non lievi, che con questo progetto di legge sono comminate al contribuente moroso. Per cui è evidente, e il contribuente lo sa, che quando un esattore si trova nella condizione di dover alla scadenza dalla legge prefissa pagare all'erario l'imposta, ed anticipare un capitale per quelle parti d'imposta non ancora riscosse, è evidente, dico, che egli debba, nell'applicazione delle multe, essere veramente inesorabile per non esporsi gratuitamente ad un danno.

La legge poi dà guarentigia all'esattore per procedere anche contro coloro che fruiscono dei redditi di ricchezza mobile coll'azione sui mobili, escluse le rendite del Debito Pubblico, cui ieri alludeva l'onorevole Se-

natore Farina; dimodochè in complesso, se si piglia la situazione complessiva dell'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile, sia che si guardi alla parte d'imposta che gravita su dei capitali, per i quali non concorre la mano dell'uomo, sia che si guardino i redditi misti per cui concorre il frutto dei capitali e la mano dell'uomo, sia infine che si guardino i redditi esclusivamente dovuti all'operosità umana, quando questi sono cospicui, credo che non si tarderà a riconoscere che la riscossione di queste imposte non sarà più malagevole dell'imposta fondiaria.

Aggiungo che una parte notevole degli industriali ha l'abitudine del pagamento di cambiali a scadenze fisse, onde non credo che per questa classe di cittadini vi debbano essere maggiori difficoltà nel pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile, di quello che possa esservi per i proprietari di fondi stabili. Anzi credo che se consideriamo bene alla situazione di queste due classi di cittadini, cioè dei proprietari di fondi, e degli industriali che ricavano un frutto dalla propria operosità, dovremo riconoscere che mentre il proprietario di beni stabili non ha sempre disponibili i capitali, se non vende i frutti della terra, invece l'industriale che ritrarrà a scadenza determinata il frutto de'suoi capitali e dell'opera sua, avrà più agevolmente dei fondi a propria disposizione.

Convengo anch'io che quando si tratta di redditi non cospicui relativi all'opera dell'uomo, allora sarà il caso di quote inesigibili maggiori di quelle per la fondiaria, ma questa è una parte meno importante del complesso dei redditi della ricchezza mobile.

Io poi chiedo, o Signori, l'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile si riscuoterà più facilmente per mezzo dell'impiegato governativo il quale non risponde dell'inesatto per esatto? Non basta che gli oppositori accennino agli inconvenienti che dall'applicazione di questo principio possono derivare, ma a mia volta io chiederò loro: hanno essi la convinzione che questa imposta si riscuota con maggior sicurezza ed utile del fisco, allorquando non si applica il principio dell'inesatto per esatto?

Senatore **Aiferi**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io ho il profondo convincimento che i danni della finanza sarebbero molto più gravi quando si adottasse un principio contrario.

Sta bene che nel regolare di poi le quote inesigibili si comprenderanno i vari casi di cui devesi tenere conto; si darà uno scarico ai contribuenti ed agli esattori; ma in tesi generale credo che l'esazione si farebbe molto men bene con una legge la quale escludesse il principio a cui s'informa il progetto attuale.

Io per conseguenza all'interpellanza dell'onorevole Senatore **Pernati** conchiudo che specialmente per la ricchezza mobile sia migliore una legge di riscossione dell'imposta fondiaria sul principio dell'inesatto per esatto.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore

inscritto, darò notizia al Senato di un emendamento trasmesso al Banco della Presidenza dall'onorevole Senatore **Martinengo**, il quale consisterebbe nel surrogare alle parole *imposte dirette* le parole *imposte prediali*.

Secondo quest'emendamento, l'articolo direbbe così:

« La riscossione delle imposte prediali verrà fatta da agenti dello Stato, detti esattori, che per ciascun mandamento ne assumono ecc. ecc. »

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ho preso la parola per far sentire all'onorevole signor Ministro che io credo che egli vada grandemente errato, quando crede che vi sia l'identica sicurezza di essere pagati dai debitori dell'imposta sulla ricchezza mobile, come di essere pagati dai debitori dell'imposta territoriale e fondiaria.

Il pagamento dell'imposta fondiaria è assicurato con un'azione reale. Ora tutti sanno che questo costituisce la massima delle assicurazioni di pagamento che si conoscano; invece l'imposta mobiliare non è assicurata che da un'azione personale. Evidentemente adunque dista immensamente la sicurezza dell'una da quella dell'altra.

L'onorevole signor Ministro andava dicendo: ma guardate; un credito verso un tale specialmente se ipotecario, è sempre un credito. — Ottimamente. — Ma il credito che oggi possiede Tizio, per cui egli è tassato, se domani lo vende a Sempronio non v'è più niuna garanzia per il creditore dell'imposta. E perchè? perchè non vi è azione reale dell'esattore su quel credito, una volta che quel credito sia trapassato in altre mani.

Dunque in questo caso evidentemente distiamo di gran lunga dalla sicurezza dell'imposta prediale, la quale gravita il predio presso chiunque esso passi. Tizio vende il credito, ma debitore resta la persona; ma la persona spogliata del credito che prima possedeva, non presenta più quelle garanzie di prima; quindi chi ne viene a perdere è quello che era creditore dell'imposta.

Lo stesso si dica dell'esercizio delle industrie: sta bene che molte volte le industrie durano, e troviamo delle case di commercio, troviamo delle società che durano da secoli; ma abbiamo viceversa delle società, delle case di commercio che falliscono di giorno in giorno, e la tassa imposta a costoro dopo un fallimento correrà tutte le sorti del fallimento medesimo. Quindi anche a questo riguardo è ben diversa la sicurezza che presenta l'imposta territoriale da quella che presenta l'imposta della ricchezza mobile.

Veniamo ai salari, veniamo alle piccole quote. Il salario, lo stipendio di un individuo, se l'individuo si ammala, se muore, non si può più percepire. Abbiamo mostrato che le piccole quote non presentano nessuna garanzia.

Dunque è evidente che ci sarà una somma difficoltà per essere pagati di queste imposte.

L'onorevole signor Ministro ci diceva: ma non credete in fine che sarà più vantaggioso per il Governo il dare in appalto quest'esazione che non il lasciare semplicemente un incaricato sotto la direzione del Governo per farla?

Ebbene io risponderò francamente al signor Ministro che credo che l'appalto non convenga. Se mi parla della ricchezza territoriale forse gli dirò di sì; se mi parla delle altre gli dico di no.

Crede egli che gli esattori abbian la voglia di venire a fare un regalo al Governo? Se lo crede, si levi di grazia quest'idea dal capo, perchè chi si assoggetta ad un onere prende le sue precauzioni per non perderci; e quando sa che vi è una quantità d'imposta che egli deve pagare e che non è certo di riscuotere, egli naturalmente calcola di non fare questo servizio se non per premio o compenso molto maggiore, il qual premio comprende quella quota, dirò così, di assicurazione che gli è dovuta per i rischi che corre.

Questo è ben chiaro, e succede in tutte le contrattazioni della vita umana; e l'onorevole signor Ministro è troppo versato in questa materia per contestarmi siffatto principio.

Dunque uno che ha contro di sé la probabilità di vedere una gran parte delle quote di imposte che gli sono dovute, e che egli dovrà pagare senza potersi rimborsare delle stesse, naturalmente calcola di fare in modo che il suo capitale non sia mai esposto, e quindi calcola sopra un premio di assicurazione che lo metta al coperto. Per conseguenza, in ultima analisi, chi perde viene ad essere il Governo, viene ad essere lo Stato.

Prendiamo ad esempio precisamente il testo di questa legge. Ma come vuole il signor Ministro, come io diceva ieri, che un esattore si assoggetti a dover fare ogni sei mesi dei pignoramenti per 50 centesimi di debiti, che gli porteranno un centesimo di compenso? Come diamine non vuole che calcoli che una quantità di questi pignoramenti resteranno infruttiferi perchè non vi saranno mobili da pignorare, o che pure, quand'anche riesca a pignorare qualche mobile, egli non avrà per questi atti di pignoramento che fa, che 1 centesimo o due? Ma evidentemente egli dirà: sopra i pignoramenti che sono obbligato a fare ci perderò cinquanta centesimi, duecento lire tutti i semestri; e quindi dirà, ma io, il servizio, signor Governo, non ve lo posso fare, perchè bisogna che calcoli che tutti i semestri avrò queste spese. Quindi vorrà più alta quella retribuzione che chiederà per fare l'ufficio suo.

Concludo che anche sotto questo aspetto, se mi si parla dell'imposta della ricchezza territoriale, credo che l'appalto, in genere cattivo, tuttavia possa essere finanziariamente conveniente: ma se mi parla della ricchezza mobile, io dubito moltissimo e inclino a cre-

dere che non sia conveniente niente affatto, nemmeno finanziariamente.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Signori Senatori: mi rincresce aggiungere discorsi a discorsi, ma il mio sarà almeno brevissimo: io non intendo a far altro che rispondere ad una quasi interpellanza indirizzata dal signor Ministro delle Finanze a quelli che chiama opposenti. Non so se propriamente si possono dire opposenti coloro che non hanno punto condannato il principio al quale si informa la legge; ma hanno invece creduto difettose le disposizioni che debbono renderla praticabile.

L'onorevole Ministro diceva a questi supposti opposenti: Ma se voi credete difettoso, pericoloso il sistema che è proposto nel progetto di legge, quello di dare l'incasso per l'esatto, qual altro sistema proponete in sua vece, il quale meglio corrisponda alle necessità ed alle esigenze almeno che sono proprie della tassa sulla ricchezza mobile?

E qui prendo occasione per rispondere all'onorevole signor Ministro e per meglio spiegare il concetto dell'Ufficio Centrale, che fin ora mi pare non sia stato inteso.

L'Ufficio Centrale (almeno la sua maggioranza, poichè chi costituiva la minoranza colla solita sua lealtà ha spiegato le opinioni sue) ha creduto che il progetto di legge presentato, non parendogli accettabile dal Senato nella forma che esso aveva, potesse dar luogo ad un vero beneficio non solo per il Ministero, ma per tutto il paese. E in qual modo? In questo: che non avendo corso come legge il progetto medesimo, rimanevano in vigore le legislazioni attuali, e così invece di doversi impegnare, come ora farebbe, *a priori*, il signor Ministro potrebbe poi giudicare *a posteriori* se fosse buono o no il sistema proposto quando l'esperienza ne avesse meglio chiarite le pratiche conseguenze.

Io non voglio pregiudicare nè l'uno nè l'altro sistema, io veggio veramente che il difetto della legge quale è stata proposta nasce da quella condizione di cose a cui accennava ieri lo stesso Ministro quando diceva: Ma nell'altro ramo del Parlamento questa legge è stata lungamente, con maturità e con gran corredo di cognizioni discussa: che volete? ognuno aveva una specie di pregiudizio, ognuno era sotto l'impressione di quel sistema che aveva veduto attuare intorno a sé, e che si era abituato a credere il migliore; che avviene in simili casi? avviene che bisogna poi una volta finirla e venire ad una specie di transazione, e il più delle volte si uccide il capro emissario carico dei peccati di Israele e si divide il beneficio fra tutti gli altri.

Così è stato; si è portato nel progetto sul quale stiamo deliberando una parte del sistema lombardo, una parte del sistema toscano ed una parte del sistema napoletano, ma si è egli portato tutto quanto era pes-

sibile portare? Io lo lascio decidere dal Ministero e dal Senato.

Dunque il concetto dell'Ufficio Centrale non era punto una condanna assoluta, come forse si potrebbe indurre dalle parole pronunciate ieri dall'onorevole Ministro delle Finanze, non era una condanna assoluta del sistema dell'inesatto per l'esatto; anzi l'Ufficio Centrale al quale forse non si è mostrata la riconoscenza che in certa maniera gli era dovuta, ha speso il suo tempo, i suoi studi, l'opera sua in procurare, per quanto gli fosse dato, di migliorare il progetto e presentar gli emendamenti che secondo gli pareva potessero rendere la legge accettabile al Senato e di una migliore e più pratica esecuzione.

Arrivato ad un certo punto e quando già era evidente che emendamenti non erano accettabili se non colla condizione che la legge per ora non avesse corso; arrivato, dico, a questo punto e vedendo che molto rimaneva a fare, dopo essersi assai affaticato, l'Ufficio ha preso a deliberare che cosa gli rimanesse a fare. E il risultato di questa deliberazione fu di non proseguire oltre un lavoro che superava le sue forze e le condizioni dell'essere suo e quindi di proporre al Senato, come ha proposto, un ordine del giorno, il quale, credo che niuno dei signori Senatori componenti l'Ufficio consideri come una vera conclusione positiva ma piuttosto come una dimostrazione la quale tendeva a dar tempo all'onorevole Ministro di pensare se meglio gli convenisse provocare una discussione solenne ed un voto, ovvero di ritirare la legge per riservarsi di ripresentarla in altri termini. Con questo sistema, lo ripeto, egli aveva per sé e per il paese intero il beneficio dell'esperienza non più *a priori a posteriori*, cioè dopo uno sperimento sufficiente o almeno quale si poteva sperare più lungo in seguito al male avrebbe poi proposto un nuovo progetto conformato alle condizioni delle cose ed all'esigenza delle varie imposte.

Presidente. Come ho annunziato al Senato l'onorevole Senatore Martinengo ha proposto di surrogare nell'articolo 1 le parole *imposte prediali* alle parole *imposte dirette*. Domando al signor Senatore se ha intenzione di sviluppare il suo emendamento.

Senatore Martinengo. Io non sarò per abusare della pazienza del Senato col ripetere gli argomenti che si sono svolti assai chiaramente finora e per cui ho proposto quell'emendamento; dirò soltanto che l'ho proposto nella certezza che verrà accettato anche dal signor Ministro delle Finanze poichè può dare una traccia di quella specie di principii dei quali il Senato intende dover essere informata questa legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi duole di venir meno alla quasi certezza dell'onorevole preopinante, che io potessi cioè accettare questo emendamento.

Infatti, o Signori, di tutti i partiti che si potessero prendere credo (mi perdoni l'onorevole Martinengo la

franchezza) il peggiore sarebbe questo di adottare nella stessa località, un sistema per l'imposta prediale ed un altro per quella sulla ricchezza mobiliare.

Capisco i dubbi, le esitanze dell'Ufficio Centrale nella disamina di questa questione; intendo perfettamente come esso forse non abbia trovato perfetta nessuna delle leggi ora vigenti in Italia su questa materia, e nemmeno sia stato contento del complesso del progetto attuale; ma ad una conclusione bisogna pur venire. Sono cinque anni che l'esperienza cui alludeva l'onorevole Senatore Alfieri si va facendo....

Senatore Alfieri. Per quanto alla ricchezza mobile non è che del 1864.

Ministro delle Finanze. Si fece nelle Antiche Provincie e nella Lombardia per le patenti; qui per la tassa personale e mobiliare; ma io prego l'Ufficio Centrale a voler considerare che anche le leggi attuali (come aveva l'onore di accennare nella tornata di ieri), sono imperfette e in qualche parte lasciano disarmonato il Governo; e in tutti i casi sono poi assolutamente imperfette rispetto alla nuova imposta sulla ricchezza mobiliare.

Come volete, o Signori, che una legislazione fatta nelle provincie meridionali in cui non si aveva altra imposta diretta che l'imposta fondiaria, e non si pensava all'imposta personale, nè alla mobiliare, nè alla imposta delle patenti, nè a quella sopra i proventi personali, ecc.; come volete che quella legge si attagli alla riscossione di una imposta così diversa come quella sui redditi della ricchezza mobile.

Senatore Alfieri (interrompendo). Ha ragione.

Ministro delle Finanze. Godo nell'udire che l'onorevole Senatore Alfieri mi dia ragione, dunque vuol dire che è dimostrata la inutilità di questo esperimento.

Evidentemente sono leggi che non contemplan questi casi e per conseguenza non so quale significato potrebbe avere la esperienza alla quale alludeva testè l'onorevole Senatore Alfieri. Io prendo atto della dichiarazione da lui fatta che non sia egli veramente opposto ai principii di questa legge; e debbo dichiarare che io non sapeva come si fosse pronunciata nell'Ufficio Centrale una minoranza la quale non accettava, ed una maggioranza che non era aliena dall'accettare, i principii ai quali la legge si informa. Ora io cambierò linguaggio e non userò più quel vocabolo di opposenti che all'onorevole Senatore Alfieri parve men conveniente. Ma quello che ripeto, o Signori, è questo che varii principii noi abbiamo nelle varie provincie.

Or bene, di tanti principii vigenti in questa materia bisogna però trovarne uno per informarvi la nuova legge.

Io non vedo qual giovamento vi sia per la cosa pubblica di continuare nell'attuale condizione di cose. Se l'onorevole Senatore Alfieri crede sia utile il fare degli esperimenti, in questo caso io dico: è meglio fare l'e-

sperimento di un sistema che si possa estendere a tutto lo Stato. Quando questo sistema non dia dei risultati soddisfacenti, si potranno poi farvi dei cambiamenti a talune parti, e anche mutarlo; ma non credo che si debba continuare così senza avere il coraggio dell'iniziativa di un partito sopra questa materia della riscossione delle imposte.

L'onorevole Senatore Alfieri crede che questo progetto sia, in certo modo, un mosaico delle disposizioni esistenti nelle varie legislazioni. Convengo anch'io che non è esclusivamente né il sistema lombardo, né il piemontese, né il toscano, né il napolitano. Per quello che mi riguarda, non posso a meno di osservare che nel progetto di legge da me presentato all'altro ramo del Parlamento il 18 novembre 1862, io proponeva anche allora un esattore mandamentale retribuito in ragione dell'ammontare della riscossione dell'inesatto per esatto. Questo progetto fu in seguito mutato in qualche parte dal mio predecessore, perchè egli ammise doversi benissimo tenere il principio della riscossione in ciascun mandamento, ma rendendone responsabile verso lo Stato un solo esattore provinciale, che provvederebbe a sua cura e rischio alla riscossione.

Tornato poi questo progetto alla Camera, la Commissione eletta credette che fosse più utile tornare alla esattoria mandamentale, combinata però con un sistema di ricevitori provinciali.

Questo principio dopo una lunghissima discussione ebbe il suffragio dell'altro ramo del Parlamento.

Io non dico che sia esclusivamente il sistema lombardo, perchè in Lombardia esiste un esattore in ogni Comune e non in ogni mandamento, per conseguenza vi è una divergenza: si potrebbe discutere ed esaminare, se il Senato lo crede, se convenga meglio l'esattore per Comune o per mandamento.

Pare a me più conveniente alla cosa pubblica un esattore in ogni mandamento anzichè in ogni Comune.

Vi furono poi delle variazioni per ciò che riguarda al sistema dei ricevitori generali e l'organizzazione del servizio del Tesoro; ma questa è un'altra questione, nella quale non mi pare che per utilità della discussione si dovesse entrare per ora.

Furono fatte modificazioni al sistema lombardo, ma io credo che non si debba assolutamente attenersi ad uno qualsiasi degli attuali sistemi vigenti; locchè tornerrebbe lo stesso, come già dissi, di porre le sette leggi in un'urna, estraendone una ed estendendo a tutto il Regno le sue disposizioni.

Concludo in conseguenza che in tutte le questioni di unificazione ci troviamo nel bivio di dover dare la preferenza ad una legge o ad un'altra.

Dove si trovarono degli inconvenienti, non si esitò a prendere un partito, ed in generale il partito non fu già di adottare le disposizioni vigenti nelle varie provincie del Regno, ma di adottare un principio, sviluppandolo con quegli emendamenti e quelle modificazioni che sembravano opportune.

Io non vedo per conseguenza ragione alcuna da non dover prendere un partito, perchè in caso contrario la discussione sopra questa materia rimarrà interamente aperta come per lo passato, e torneranno da capo a sostenersi le stesse ragioni. Ciascuno insisterà perchè sia adottato di preferenza il sistema della sua provincia; ed il risultato sarà una legge portata da tre anni davanti al Parlamento, la quale non potè condursi a fine, malgrado che molti egregii personaggi se ne siano occupati, perchè non si ebbe il coraggio di prendere su di essa una deliberazione definitiva.

Invoco essenzialmente dal Senato che si pronuncii sopra il principio contemplato nell'articolo 1.

L'onorevole Martinengo converrà con me che se insisto per questa dichiarazione di principio io non posso poi convenire in tutto quanto si è detto per la riscossione della imposta della ricchezza mobile, non prendomi neppure attuabile che nello stesso luogo vi sia un esattore per l'una, e uno per l'altra delle imposte; mentre poi se veniamo all'atto pratico in generale la media dei cittadini ha redditi delle due specie, cioè di ricchezza mobile e redditi fondiari.

Sono piuttosto rari i casi delle persone che abbiano soltanto redditi fondiari; e benchè a mio credere men rari siano quelli che hanno soli redditi di ricchezza mobile, certamente è frequentissimo anche il caso di chi posseda redditi delle due specie. A me pare che sarebbe un servizio non buono verso a' contribuenti, quando si obbligassero ad andare in due siti e da due persone per pagare due specie d'imposta.

Io prego l'onorevole Senatore Martinengo a rifletterci alquanto, se veramente convenga addirittura qui pigliare una decisione, ed adottare lo stesso sistema per l'una, e per l'altra imposta.

Io credo che allo stato attuale delle cose, il principio contenuto nell'articolo primo meriti la sanzione del Senato.

Presidente. Innanzi tutto interrogherò il Senato per conoscere se l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Martinengo è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Onde spiegare all'onorevole signor Ministro che il mio sistema non sarebbe peggiore, devo aggiungere, che io ho chiesto la divisione dell'articolo; la divisione porterebbe che l'esattore potrebbe essere benissimo tenuto all'inesatto per esatto, in quanto alla parte prediale, e potrebbe poi nelle due parti dell'articolo aggiungersi la condizione che per i prodotti della ricchezza mobile, egli non avesse quest'obbligo.

Per il che mi pare che sia stato molto luminosamente dimostrato, che sarà quasi impossibile di avere un esattore anche per i prodotti della ricchezza mobile il quale possa dare l'inesatto per l'esatto, mentre si trova nella quasi impossibilità di avere la certezza di poter

esigere, e per lo meno non vi è parità fra la certezza di esigere la tassa prediale, e quella di esigere i prodotti della tassa sulla ricchezza mobile, poichè questi sfuggono in mille modi.

Persisto quindi nel mio emendamento, qualunque ne possa essere la sorte.

Presidente. Ritengo la proposta fatta dal Senatore Martinengo per la divisione dell'articolo in due parti. Ma siccome il suo emendamento riguarda appunto la prima parte dell'articolo 1, così io dovrò innanzi tutto metterlo ai voti; poi metterò ai voti la seconda parte.

Adunque la prima votazione alla quale dovrò chiamare il Senato, sarà la proposta di surrogare la parola *prediali* alla parola *dirette*.

Senatore **Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Castagnetto ha la parola.

Senatore **Castagnetto**. Io non sono nemmeno nel numero degli opposenti; tuttavia non potrei aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Martinengo appunto per il principio svolto dall'onorevole signor Ministro, cioè che volendosi adottare un modo uniforme d'esazione, conviene adottare un sistema unico, sia per l'imposta diretta, come per l'imposta sulla ricchezza mobile.

Ma venendo al merito dell'articolo primo, osservo che i riflessi fatti dall'onorevole Senatore Alfieri sono talmente savii, che in verità non capisco; come il signor Ministro persista ancora nella sua opposizione. Il signor Ministro ci dice: in faccia a tanti sistemi in vigore nelle varie provincie, potrei adunque estrarre a sorte quale fra di essi io debba adottare per queste imposte. Io posso retorcere l'argomento, e dire al signor Ministro: ma questa è una specie di pressione morale. Perchè egli si trova nell'imbarazzo nel scegliere un sistema, vuol forzare il Senato ad aderire ad un principio il quale è ancora tanto incerto, e del quale non si può conoscere l'esito?

L'imposta sulla ricchezza mobile fu solamente stabilita nel 1864; non è ancora andata in esercizio, non possiamo nulla riprometterci, che questo modo di esazione possa riuscire in pratica tanto per l'imposta della ricchezza mobile, come per le imposte dirette. Dunque se noi adottiamo il principio, questo resta consecrato dal Parlamento, ed è appunto in questa difficoltà, che il Senato si ferma e dice: ma vediamo l'esperienza!

Intanto il Ministero ha diversi modi di esazione. Per quest'anno egli è autorizzato ad esigere le imposte ed ordinarne il modo anche per Decreto Reale. Quando poi l'esperienza avrà insegnato quale sia il modo migliore, allora il Governo sarà nella situazione o di riprodurre lo stesso progetto, o di fare quelle modificazioni le quali crederà meglio convenire.

L'osservazione poi fatta dall'onorevole Relatore calza perfettamente anche al caso.

Il Ministro considera l'interesse della finanza, e sta bene! Ma bisogna anche considerare l'interesse dei contribuenti, e quest'ultimo posto in contatto con quello

degli esattori può portare perturbazioni di cui non possiamo ancora misurare le conseguenze.

Credo che il partito più prudente sia quello proposto dall'Ufficio Centrale nel suo ordine del giorno, il quale non significava il rigetto della legge, ma lasciava tempo al Ministero di meglio maturarla e conoscerne la portata.

Ministro delle Finanze. Debbo fare una dichiarazione al Senato. Signori, per giudicare su di un sistema di esazione d'imposte, bisogna ricorrere all'esperienza: ne convengo. Ora è fuor di dubbio, ed hanno ragione in ciò coloro, che non chiamerò oppositori, ma si oppongono all'adozione di questa legge, quando dicono che non esiste applicato altro sistema per l'esazione dell'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, che non è stata votata che l'anno scorso.

Ma io dico alla mia volta: per giudicare di un sistema di riscossione d'imposta, vale qualche cosa l'esperienza del passato? Sì o no?

Or bene, vi prego di considerare se tra i sistemi di esazione, che attualmente vigono, siano più convenienti quelli che si fondano sopra gl'impiegati governativi, che non rispondono in proprio dell'esazione delle imposte, ovvero quelli che si fondano sopra un sistema in cui l'esattore risponde in proprio della riscossione.

Dunque, Signori, se volete guardare al risultato della riscossione dell'imposta, non tarderete a riconoscere che si è molto più in ritardo là dove vi ha il sistema dell'esattore governativo, che non nei luoghi dove l'esattore risponde della riscossione.

Per me, Signori, non voglio giudicare delle intenzioni di nessuno, ma debbo ripetere ciò che dissi ieri, cioè che è un singolar modo di accogliere un progetto di legge il dichiarare: noi non ci pronunziamo sopra un principio, ma vogliamo aspettare altro tempo per ciò.

Intanto l'Amministrazione si trova senza una legge che regoli l'esazione delle imposte, e che applichi un dato sistema.

È stato portato innanzi un sistema, che si fonda sopra un principio che può certo essere norma a deliberazioni su progetti futuri. Ma dopo le parole dell'onorevole Senatore Di Castagnetto, non posso a meno di chiamare opposizione bella e buona quella che si fa a questo progetto.

Presidente. Pregho anzitutto il Senato di ritenere che si è deliberato ieri di passare alla discussione dell'articolo 1. il quale contiene il principio fondamentale della legge; quindi faccio istanza ai signori oratori di astenersi il più che sia possibile dal parlare di questa questione che il Senato ha già deciso.

La parola è al Senatore Castagnetto.

Senatore **Castagnetto**. Io prego il signor Ministro, di ricordarsi che io ho dichiarato di non fare opposizione, ma solo di presentare riflessi nell'interesse sia del Governo che dei contribuenti. Egli col dire che la nostra sia una vera opposizione mostra di non avere inteso il senso delle mie parole. Io osservo che questo

sistema dell'appalto fu già sperimentato per le gabelle accensate e credo che non abbia fatto buona prova.

Dunque se alcuni Senatori esitano ad accogliere un principio tutto nuovo e che segnatamente per l'imposta della ricchezza mobile non può presentare alcuna garanzia, il signor Ministro non deve meravigliarsene, o non deve qualificare come opposizione ciò che non è che un compimento del nostro dovere.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Non intendo ripetere quello che ho già detto circa alle intenzioni abbastanza manifestate dall'Ufficio Centrale e più manifeste ancora dopo le cose molto bene sviluppate dall'onorevole Senatore Alfieri. Un punto di fatto solo m'importa di combattere, ed è che non posso ammettere quanto disse il Ministro di Finanze che sia disarmato quanto alla riscossione della imposta sui redditi della ricchezza mobile, mentre l'ultimo articolo della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dà facoltà al Ministero d'attivare la legge con Decreto Reale.

Presidente. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Martinengo.

Chi è d'avviso di adottarla, si alzi.

(Non è approvata.)

Ora procederò a votazione separata sulla 1^a e 2^a parte dell'articolo.

Leggo la 1. parte che mette ai voti:

« La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da agenti dello Stato, detti *esattori*, che per ciascun mandamento ne assumono il carico. »

Chi intende ammettere questa prima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Leggo la seconda parte.

« A tutto loro rischio, e con l'obbligo di dar l'incasso per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'Amministrazione. »

Chi è d'avviso di adottare questa seconda parte, si alzi.

(Approvata.)

Ora pongo ai voti il complesso dell'articolo 1.

(V. sopra.)

Chi è d'avviso d'adottarlo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. In ogni mandamento sarà un esattore il quale, tenendo suo ufficio permanente nel capoluogo, avrà obbligo di recarsi nei centri di popolazione spettanti al mandamento, che saranno fissati per decreto reale dopo intesi i consigli provinciali, onde eseguire la riscossione in uno degli otto giorni che precedono la scadenza delle rate. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo 2.

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende adottare il secondo articolo, si compiacca d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Un esattore che contravvenisse al prescritto

dell'articolo precedente non potrà agire contro i contribuenti morosi, senza eseguirne l'adempimento e lasciar trascorrere cinque giorni dalla notificazione di un avviso speciale, sotto pena di nullità di ogni atto, spesa e danni. »

(Approvato.)

« Art. 4. Potrà esservi un solo esattore per più mandamenti dello stesso comune, o per due mandamenti contigui, la popolazione di uno dei quali non ecceda diecimila abitanti. »

(Approvato.)

« Art. 5. Spetta al Ministro delle Finanze il nominare l'esattore, ed in mancanza di questo il delegare un reggente.

» L'esattore potrà avere collettori formalmente riconosciuti e resi noti al pubblico con ordinanza del sindaco del rispettivo comune, i quali, a sua responsabilità, rischio e pericolo, ne compiranno le funzioni. »

(Approvato.)

« Art. 6. Si darà dagli esattori, fra un mese dalla nomina, una cauzione in rendita pubblica all'obbietto immobilizzata, corrispondente ad un terzo dell'imposta fondiaria che deve esigere in un anno intero. »

(Dopo prova e controprova è approvato.)

« Art. 7. La riscossione sarà fatta a semestri maturati colla scadenza 15 giugno e del 15 dicembre di ciascun anno.

» Saranno ricevute in pagamento come numerario le cedole (*coupons*) di rendita consolidata, iscritta sul Gran libro del Debito Pubblico, le quali scadono al termine dei relativi mesi sovra indicati. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'esattore non può ricusare la somma che gli si presenta da un contribuente o per conto di un tribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il contribuente che non paghi l'imposta pel giorno della scadenza di cui all'articolo 7, o la paghi solamente in parte, sarà assoggettato ad una multa corrispondente al 2 per mille della somma non pagata per giorno durante 25 giorni. »

(Dopo prova e controprova è approvato.)

« Art. 10. Tale multa sarà devoluta a beneficio dei rispettivi esattori. »

(Approvato.)

« Art. 11. Scorsi cinque giorni dalla scadenza di ciascuna rata d'imposta, l'esattore manderà un avviso a ciascun debitore, intimandogli il pagamento entro 20 giorni sotto pena degli atti esecutivi, ed avvertendolo della decorrenza della multa. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Ieri ebbi l'onore di osservare al Senato che nell'articolo 12 vi ha una parola che sarebbe superflua.

Presidente. La discussione si aggira sull'articolo 11.

Senatore Arnulfo. Parlo sull'articolo 11, ma debbo necessariamente richiamare la disposizione dell'articolo 12, stantochè il medesimo è collegato coll'11 per le disposizioni che esso contiene.

Debbo dunque osservare che nell'articolo 12 si dice *l'usciera suddetto*, senza che negli articoli precedenti, e neppure nell'undecimo, si parli d'usciera: evidentemente questa è una omissione nell'articolo 11, poichè chi scrisse l'articolo 12, aveva certamente in pensiero di designare un usciere nell'articolo 11, il che è di necessità assoluta.

Per persuadercene, vediamo quali sono le conseguenze dell'avviso di cui si parla nell'articolo 11.

La conseguenza sono indicate nell'articolo 12, cioè che scaduto il termine di 20 giorni (ed ivi si dice dopo *l'invio dell'avviso*, e si dovrebbe dire dopo *la rimessione dell'avviso*) si procederà all'oppignorazione dei beni mobili.

Ma, Signori, perchè si possa legittimamente procedere all'oppignorazione evitando gli abusi, sono necessarie delle guarentigie; è mestieri che consti in modo non dubbio della consegna dell'avviso alla persona od alla dimora del contribuente e dell'epoca della consegna medesima, onde calcolare la decorrenza del termine dei 20 giorni durante i quali decorre la multa, e trascorsi i medesimi si può procedere al pignoramento. Ora basterà ad un tal fine, l'allegazione dell'esattore, che l'avviso fu inviato in un dato giorno, perchè ne derivino le conseguenze che or ora ho accennate? Così sarebbe se nulla si disponesse nell'articolo 11.

Quindi io proporrei che all'articolo 11 dopo le parole *manderà un avviso a ciascun debitore*, si dicesse, *per mezzo di un usciere da nominarsi dall'autorità amministrativa*. Allora le parole, *usciera suddetto*, di cui nell'articolo 12 avrebbero un significato. Così disponendo, si saprebbe chi è l'usciera che ha il diritto di fare la rimessione dell'avviso che, per il disposto dell'articolo 11, deve contenere l'intimazione di pagare fra giorni 20 e l'avviso della decorrenza della multa, e sarebbe meritevole di essere creduto nelle sue asserzioni: allora il contribuente avrebbe una guarentigia, che non si procederà all'oppignorazione, prima che sia veramente consegnato l'avviso e prima che siano scorsi i 20 giorni.

Se non si facesse tale aggiunta, nascerebbero evidentemente dei soprusi e dei danni gravissimi; dico gravissimi, poichè quando non pagando a scadenza le contribuzioni, non si trattava che di mettere, come si diceva fra noi, il soldato sulle spese al contribuente, il che obbligava al pagamento di una piccola somma per ogni giorno di ritardo, meno male, ma ora si tratta, trascorsi 20 giorni, di abilitare l'esattore senz'altro a far procedere alla oppignorazione dei mobili. Non è al Senato che io debbo dire quali dannose conseguenze derivino per un cittadino, massime se è padre di famiglia, o commerciante, quando si sa nel pubblico che

si è proceduto alla oppignorazione dei suoi mobili. Le conseguenze che derivano da questa disposizione della legge che discutiamo, sono di tale importanza da richiedere imperiosamente che la consegna dell'avviso sia constatata che sia fatta da persona cognita, espressamente nominata dall'Autorità, previe le necessarie indagini sulla moralità di essa e vi sia perciò presunzione che dica il vero quando afferma d'aver consegnato l'avviso. Io quindi propongo l'emendamento che ho ora accennato e che mando al banco della Presidenza.

Ministro delle Finanze. Non nego, nè il potrei, cioè che tra l'articolo 12 e l'11 ci sia una certa dissonanza di dicitura, imperocchè all'articolo 12 si parla di un *usciera suddetto*, mentre di sopra nulla si dice. Però se ne dovessi dare una spiegazione al Senato sarebbe un po' contraria agli intendimenti manifestati dall'onorevole Senatore Arnulfo; imperocchè l'articolo 11, com'era da prima redatto nel primo progetto fatto dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento diceva veramente, che si dovesse mandare quest'avviso per mezzo dell'usciera comunale.

Ma poi si venne anzitutto ad osservare che questa era una disposizione la quale poteva tornare soverchiamente incomoda, imperocchè avendosi un esattore mandamentale, forse poteva tornare più che fosse riconosciuta la qualità di usciere in un delegato dello stesso esattore, che facesse il giro dei comuni.

Del resto questa questione non è toccata neppure nell'emendamento del Senatore Arnulfo, imperocchè si dice: in esso: *per mezzo di un usciere da nominarsi dall'autorità amministrativa*.

Viene poi realmente osservato come per avventura, trattandosi specialmente della ricchezza mobile, potesse tornare molto dispendioso se per ogni quota anche piccola si dovesse delegare un usciere per potere avvertire della decorrenza della multa, massime coll'ordinamento della legge attuale per cui si pagherà l'imposta soltanto due volte all'anno a semestri maturati. Egli è perciò che si affiggono avvisi nei Comuni quando l'esattore giunge in quei dati giorni per riscuotere le imposte, potendosi ritenere come abbastanza notoria la scadenza dell'imposta stessa; quindi diventa un problema certamente degno di considerazione questo, se per l'applicazione delle multe e anche per gli atti di cui si parla in seguito, debba essere richiesta una spedizione d'avviso che, supponiamo, si potrebbe fare per mezzo della posta, o per una via che porga modo all'esattore di provare che realmente fu fatto l'invio; o se invece si dovesse fare la trasmissione diretta dell'avviso di pagamento per parte di una persona a ciò delegata, lochè diventerebbe un onere troppo grave e dispendioso.

Non nego, ripeto, la dissonanza e quindi forse la necessità di una qualche modificazione nell'uno o nell'altro articolo; ma essenzialmente ero in obbligo di dire che la ragione per cui l'articolo 11 non si trova più in armonia coll'articolo 12 sarebbe d'indole con-

traria a quella che esprimeva l'onorevole Senatore Arnulfo....

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io però, prima che per questa ragione si proponesse e si adottasse un emendamento, vorrei chiedere all'onorevole Arnulfo, se, anche volendo entrare nell'ordine delle sue idee, l'articolo 54 di questo stesso disegno di legge non darebbe sufficiente latitudine al potere esecutivo; imperocchè ivi è detto, che saranno stabilite per regolamento pubblicato per Decreto Reale, le norme relative all'esecuzione della presente legge, quindi anche con questo regolamento da sancirsi per Decreto Reale potrebbero essere prescritte le norme per l'applicazione di questo articolo 11.

Ad ogni modo questo è un argomento su cui il Senato, che novera uomini molto più di me competenti, può dichiararsi. Io starò a sentire le osservazioni che si faranno dagli onorevoli Senatori, e specialmente dall'onorevole Senatore Arnulfo, che in questa materia ha tanta autorità.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Farò notare anzi tutto al Senato che qualora si volesse seguire il sistema che l'onorevole signor Ministro riferì essersi discusso nell'altro ramo del Parlamento, dovrebbero tuttavia sempre togliersi dall'articolo 12 le parole *uscire suddetto*, che non sono in relazione cogli articoli precedenti, nei quali non si fa mai parola d'uscire. Ma l'onorevole Ministro dice: il pensiero di chi formò l'articolo fu che si mandi un avviso, qualunque sia il modo ed il mezzo col quale si voglia mandare....

Ministro delle Finanze... da regularsi...

Senatore Arnulfo. Ma, o si vuole che sia un usciere che lo porti, ed allora bisogna dirlo nell'articolo 11, o non si vuole che sia un usciere, e bisogna togliere le parole *uscire suddetto* nell'art. 12, qui l'alternativa non è dubbia. Ma l'onorevole Ministro soggiunge: si potrebbe mandare l'avviso per la posta. Dirò in primo luogo, che all'esattore mancherebbe poi la prova di averlo mandato, poichè potrebbe solo giustificare di aver messo delle lettere alla posta, ma ci vorrebbe la prova del contenuto, il che come non sia possibile, non è da dirsi. D'altronde non dobbiamo dissimularci che in certe località la posta non è molto famigliare a non pochi contribuenti; in certi siti non esiste ufficio, nè vi è sicurezza che, dove esiste, si vadano a ritirare da chi non ha corrispondenze e non sa scrivere, ovvero che là dove si mandano a domicilio, con certezza tutte si recapitino.

Le conseguenze che nascono dal non pagare dopo 20 giorni, sono di tale gravità che sfuggono alle regole ordinarie amministrative ed entrano nell'ordine giuridico, perchè nel nostro caso l'avviso equivale ad un ordine giudiziale, ad un'ingiunzione, anzi ad un titolo esecutivo.

Ora è impossibile il sostenere che si possa procedere contro un cittadino all'oppignorazione dei mobili senza che vi sia la prova che realmente l'avviso, la ingiunzione di pagare di cui si parla nell'articolo 11 sia stata realmente data colla consegna al debitore dello scritto che lo deve contenere.

Si soggiunge: lasciamo che l'esattore cerchi egli stesso l'individuo che deve portare gli avvisi, affinché meno costi.

Io rispondo: la questione del costo è facilmente risolta, quando si designi dall'autorità amministrativa la persona, l'uscire fissando la tassa del dovutogli.

Attualmente vi sono coloro che portano gli avvisi e non sono gravi le spese: con cinque centesimi per ognuno, si ha chi li porta, perchè sono numerosi ed in poco tempo se ne recapitano molti.

Ora, io dico, la necessità che vi sia la prova della consegna a domicilio od alla persona del debitore, è evidente e necessaria, quanto è necessario il giustificare la notificazione d'un titolo esecutivo; quindi la conseguenza che all'articolo 11 è mestieri dichiarare chi debba portare l'avviso. L'onorevole Ministro dice che coll'art. 54 si lascia facoltà al Governo di dare le norme relative alla esecuzione della legge per Decreto Reale, e che potrebbe il Ministro giovarsene a tale scopo; ma io credo che la mia proposta non possa fare oggetto di regolamento; la conseguenza che deve produrre l'avviso è oggetto di legge; si deve quindi per legge determinare da chi debba l'avviso stesso essere recapitato.

Non si possono disgiungere le due prescrizioni, l'una essendo la conseguenza dell'altra. D'altra parte giova ridire, che evitando l'emendamento all'articolo 11, non così si può evitare all'articolo 12, perchè non credo che il Senato voglia ammettere le parole *uscire suddetto*, che non possono trovar luogo nè significato in esso; quindi un emendamento bisognerà pur sempre ammetterlo per fare quello che giova alla tutela dei cittadini onde non siano vittime di soprusi. Questa tutela è tanto più necessaria, essendosi abbracciato il sistema di rendere gli esattori responsabili del rilevare dei tributi. Oltre all'attività loro necessaria, se per avventura sono poco onesti, possono commettere dei soprusi facendo procedero ad atti esecutivi senza avere spediti gli avvisi, o prima della scadenza del termine, per mettere i contribuenti in imbarazzi, onde trarne profitto e fare l'usuraio, ma si permetta la parola, non tutti lo faranno, ma che ve ne saranno, non vi è dubbio. E ciò potranno fare impunemente non avendo obbligo alcuno di giustificare che l'avviso fu consegnato al debitore, il quale non sa neppure a chi rivolgersi per fare un reclamo se non vi è un usciere designato.

È quindi evidente che col sistema or ora dal Senato adottato è tanto più necessario di proteggere i cittadini con opportune cautele affinché non abbiano ad essere danneggiati impunemente. Altra cosa sarebbe se l'esattore fosse un vero impiegato con carriera e diritto a

giubilazione il quale è sotto la vigilanza del superiore, e può essere trattenuto dal timore di perdere l'impiego, di essere cacciato dal servizio, di perdere la pensione od almeno d'essere traslocato in posizione meno vantaggiosa e simili. Ma ciò non può ottenersi quando l'esattore ha dei dritti e delle obbligazioni e può trattarne senza riguardi col Governo il quale non può dargli un ordine che valga a sospendere o paralizzare i suoi dritti verso i debitori.

Egli è perciò che mantengo la mia proposta e spero che l'onorevole Ministro vedrà che emendamento per emendamento, dacchè uno bisogna adottarne, val meglio di preferire quello proposto all'articolo 11 che riesce veramente utile, che l'altro il quale è di semplice redazione che si riferisce all'articolo 12.

Presidente. Anzitutto domando se la proposta dell'onorevole Senatore Arnulfo che consiste nell'aggiungere dopo la parola *debitore* le parole: *per mezzo di un usciere da nominarsi dall'autorità amministrativa*, è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Appoggiata.)

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho già detto che riconosco anch'io che in tutti i modi o in quest'articolo o nell'articolo seguente sarebbe opportuno un coordinamento.

Sopra quest'argomento quindi non posso che rimettermi alla saviezza del Senato.

Però non è senza importanza il coordinare piuttosto l'articolo 11 che l'articolo 12 come vorrebbe l'onorevole Arnulfo.

Ed infatti, la memoria non mi ha tradito quando io diceva che nell'altro ramo del Parlamento era stato proposto che l'esattore facesse notificare per mezzo di un usciere riconosciuto dall'autorità finanziaria un avviso a ciascun debitore.

Tale proposta venne fatta dopo una discussione abbastanza lunga e in seguito alle osservazioni di alcuni onorevoli deputati, che importa sottomettere alla saviezza del Senato.

Essi credevano che realmente quest'obbligo dell'intimazione della ordinanza di pagamento avrebbe avuto per effetto di riuscire dannosa all'esattore ed anche allo stesso contribuente. Nè occorre dire come riuscirebbe dannosa all'esattore, imperciocchè l'obbligherebbe a mandare attorno l'uscire anche per la minima quota di ricchezza mobile.

Se nuoce all'esattore, nuoce anche al Governo per la considerazione che tutto ciò che costa all'esattore torna in danno della Finanza.

Ma si osserva, e credo che questo meriti tutta l'attenzione del Senato, che in realtà torna pure a danno del contribuente stesso; imperciocchè, siccome questo contribuente (parlo di quelli che hanno mezzo di pagare) deve infine dei conti anche pagare le spese, si pone qui la necessità di una formalità giudiziaria la quale certa-

mente torna abbastanza costosa e che si debbe pagare. E mi pare, o Signori, che bisogna non solo tener conto dell'interesse della finanza, ma di quello eziandio del contribuente.

Ora, Signori, io ammetto che venga attuato questo sistema, cioè che si paghino le imposte dirette, l'imposta fondiaria e l'imposta sulla ricchezza mobile il 15 dicembre ed il 15 giugno; egli è fuor di dubbio che in quel giorno nessuno ignora che scade il pagamento dell'imposta. E perchè qui si tratta proprio dell'interesse del contribuente, si esamini, se sia più opportuna la garanzia che propone l'onorevole Arnulfo della notificazione giudiziale, oppure se basti la semplice notificazione.

Certo può accadere che chi è nella impossibilità di pagare, anche sapendo che la decorrenza del pagamento è alla metà dei mesi sovra indicati, non avendo in pronto il numerario, aspetti 8, 9 o 10 giorni e si sottometta perciò al pagamento della multa.

Ora che cosa ne succederà? Succederà che il contribuente non solo debbe pagare la multa, ma debbe altresì pagare le spese di notificazione.

Io prego l'onorevole Senatore Arnulfo di ben considerare se queste spese non diventino sopra tutto considerevoli quando si tratti di piccola quota di ricchezza mobile, quando si tratti di una o due lire e vegga se sia conveniente di imporre questa necessità di notificazione.

Per siffatte ragioni io domando se non sia nell'interesse dei contribuenti lasciare l'articolo com'è redatto, limitando l'obbligo assoluto all'invio dell'avviso, invio però del quale egli può far constare all'occorrenza davanti al tribunale.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Riconosco l'importanza di esaminare la questione sotto l'aspetto della spesa, ma io credo che sarà agevolmente risolta, ove il signor Ministro voglia considerare come nelle antiche provincie con poca spesa ciò si faccia, e come si potrebbe continuare a fare senza maggiore spesa.

Chi è che attualmente porta gli avvisi? (giacchè anche attualmente si mandano gli avvisi, e gli esattori hanno obbligo di mandarli.) Generalmente è l'uscire, il serviente del Comune, al quale si retribuisce un soldo per ognuno.

Ora, io dico, per minima che sia la quota, tale spesa è insignificante: del resto, ripeto, gli avvisi già si mandano attualmente, secondo i regolamenti sardi.

La differenza sta nella diversità delle conseguenze. Secondo la legge sarda, i contribuenti che non pagano dopo mandato loro l'avviso, sopportano una multa di un tanto per cento al giorno per alcuni giorni; all'opposto mercè la legge che discutiamo, oltre alla multa, si procede senz'altro agli atti esecutivi. La riputazione ed il credito dei cittadini sono compromessi. Ecco la diversità, ed ecco la necessità di provvedere più rigorosamente per la consegna degli avvisi. Avvertimento

ho detto che l'Autorità amministrativa indichi il portatore dell'avviso, perchè essa potrà in ogni Comune avere una persona, sia pure l'usciera comunale od un altro, che nello stesso Comune ricapiti gli avvisi, e quindi la spesa sarà sempre, come ora è, minima.

Sussiste perciò sempre non solo la convenienza ma la necessità, e necessità massima, di dare avviso, nè la considerazione della spesa vi si oppone. Se l'articolo 11 prescrive un avviso di 20 giorni, uopo è che sia reale, prima che si passi all'odiosità degli atti esecutivi.

Presidente. Riloggerò innanzi tutto l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io avrei ancora una osservazione da aggiungere, che mi viene suggerita da questa stessa discussione, e la quale è abbastanza importante.

Quest'osservazione è stata fatta da un onorevole Deputato appartenente ad una provincia nella quale non vi è obbligo della voltura catastale; è un male che quest'obbligo non vi sia. Un membro di questo consesso ebbe già ad invitarmi a portare la mia attenzione su questo argomento, e la portai; ma la strettezza del tempo non mi permise di preparare un disegno di legge sul medesimo.

Ora ben succede nei casi in cui non vi sono le volture catastali che si hanno anche difficoltà in quelle provincie, per conoscere esattamente la persona che possiede il fondo; la cosa sta così, e l'onorevole Senatore Arnulfo non lo ignora. Infatti nei registri figurano nomi che non sono più quelli degli attuali possessori. Si continua a spedire dagli esattori le bollette con un nome, che non è quello del possessore attuale, nondimeno la imposta si paga da costui benchè la notizia arrivi con un nome non suo. È una delle cose cui non si può ovviare se prima non vi ha una legge che renda obbligatorie le volture catastali.

In tal caso io credo, che l'obbligo assoluto che s'imporrebbe della notificazione, fatta nel modo proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, darebbe luogo a inconvenienti che le persone esperte su ciò reputano poco meno che inevitabili.

Senatore Arnulfo. Non ignoro, che in alcune località si verifica l'addotto inconveniente, ma in rarissimi casi, quindi non è l'eccezione che deve regolare il sistema che si applica alla generalità. Sarà vero, che taluni non avranno la loro colonna in catasto regolarmente stabilita; ma nei ruoli sono indicate le persone debtrici, e l'esattore ha in essa la norma opportuna per spedire gli avvisi. Essendo dall'articolo 11 prescritto che l'avviso debba mandarsi, il prescrivere, siccome io chiedo, che la persona che deve recapitarli sia nominata, nulla cambia; e se inconveniente vi è, non

è certo maggiore di quello di fare l'aggiunta che propongo, al lasciare l'articolo 11, qual è nel progetto. Se vi saranno casi eccezionali, credo che questi non debbano servire di norma per risolvere il da farsi, e che se a taluno non potrà essere recapitato l'avviso perchè non nominato nel ruolo, tutti gli altri contribuenti si trovino nel caso di dover temere che loro si facciano impunemente gli atti esecutivi, senza avviso, o prima della scadenza dei 20 giorni.

Ministro delle Finanze. Pare a me che la condizione sia questa.

L'esattore ha i ruoli come gli vengono consegnati. Non può venire in mente ad alcuno che sia l'esattore che abbia l'obbligo di andare a vedere quali mutazioni di proprietà siano avvenute. È un dovere del possessore del fondo di fare le volture.

Ora dico io: supponiamo, quello che del resto avviene su grande scala, che abbia avuto luogo un mutamento di proprietà, e che il nuovo proprietario non ne abbia dato conoscenza a chi ne tiene i ruoli: l'esattore che cosa può fare se non che mandare un avviso intestato al nome che ha sul registro, al domicilio dove soleva mandarlo? Quel tale non c'è come va, come non va? Volete voi che l'esattore il quale è tenuto a pagare alle finanze, debba ancora investigare per trovare chi sia diventato il nuovo proprietario del fondo per fargli recapitare l'avviso?

Pare a me che l'obbligo dell'esattore debba essere soddisfatto quando ha realmente spedito quest'avviso, coll'intestazione che ha sui ruoli, al domicilio cui soleva mandarlo.

Senatore Arnulfo. O la persona che è indicata sui ruoli, esiste o no.

Se esiste, non rimane dubbio, sarà avvisata. Se non esiste allora non possono temersi le conseguenze del difetto di rimessione dell'avviso perchè certamente non si faranno gli atti esecutivi, e l'esattore esperirà delle sue ragioni sui frutti, o sullo stabile.

Se la persona esiste, basta che la notificazione sia fatta alla persona indicata nel ruolo e considerata debitrice, e si proceda contro di essa agli atti ancorchè questa medesima persona abbia venduto il fondo, perchè ha colpa se dopo la vendita non ha fatto eseguire il trasporto dalla sua colonna a quella del compratore.

Dunque la difficoltà secondo me scompare.

Ministro delle Finanze. Sono dolente di prolungare una specie di conversazione su questo argomento; ma io dichiaro al Senato essere mio convincimento che la mutazione di quest'articolo tornerebbe a danno del contribuente. Quando si tratterà di quote minime la notificazione di questo avviso porterà una spesa piuttosto grave, e forse inutile. Del resto rimetto la questione al giudizio del Senato.

Presidente. Pongo ai voti la proposta del Senatore Arnulfo che riloggo.

(Vedi sopra.)

Chi intende adottare questa proposta, voglia alzarsi.

(Dopo doppia prova e contrapprova il Senato non accetta l'emendamento del Senatore Arnulfo.)

Pongo ora ai voti l'art. 11 che rileggo

(V. sopra.)

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo, si alzi.

(Il Senato approva.)

L'ora essendo tarda leggerò l'ordine del giorno per la seduta di lunedì che avrà luogo alle ore due precise con avvertenza che alle ore due e un quarto si procederà all'appello nominale.

Prego i signori Senatori di voler intervenire alle sedute, poichè se esse dovranno essere interrotte, i lavori del Senato saranno ritardati con pericolo di non poter essere condotti a termine.

L'ordine del giorno dunque per la seduta di lunedì è il seguente:

1. Seguito della discussione del progetto di legge ora in corso.

2. Vendita di beni demaniali in Toscana.

3. Leva sui nati nell'anno 1845.

4. Stanziamento di L. 400m. sul bilancio 1865 dell'interno a favore dei manicomii di Lombardia.

5. Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato.

6. Maggiore spesa sul bilancio 1863 degli esteri causata dal naufragio del brick-barca *Sicilia*.

7. Modificazioni alla cauzione della Società delle ferrovie di Sardegna.

8. Prestito di 425 milioni di lire.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CCXV.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedi — Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette — Art. 12 — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Incidente sulla discussione — Parlano i Senatori Alfieri, Farina e Di Revel — Reiezione delle parole dell'usciera suddetto nell'articolo 12 — Proposta del Ministro delle Finanze di sospendere la discussione, accettata dal Senato — Approvazione per articoli del progetto di legge per Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato — Squittinio su questo e sui progetti già approvati per articoli portanti i numeri 216 e 229 — Discussione del progetto di legge per la vendita di beni demaniali in Toscana — Schiarimenti del Ministro di Finanze — Risposte del Relatore (Pavese) — Raccomandazioni del Senatore Sforza Cesarini e dichiarazione del Ministro dell'interno — Schiarimenti del Senatore Marzucchi — Osservazioni del Senatore Alfieri membro dell' Ufficio Centrale cui rispondono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze — Approvazione dei cinque articoli della legge non che dei cinque articoli di quella per la leva dei nati nell'anno 1845 — Squittinio su queste due leggi.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Non è presente alcun Ministro e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze, della Guerra, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** procede all'appello nominale e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Beretta, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Cataldi, Caveri, Colonna Gioachino, Conelli, Corsi, D'Adda, D'Amitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Doria, Fenzi, Filingeri, Florio, Ghiglini, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Montanari, Monti, Moscuza, Nigra, Niutta, Pallavicini Fabio, Pallavicino Trivulzio, Pandolfina, Pareto, Pepoli, Piazzoni, Plezza, Prudente, Regis, Ricotti, Riva, Sauli Francesco, Scovazzo, Sella, Simonetti, Taverna, Torrens.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Si dà comunicazione delle lettere dei signori Senatori Varano e Tommaso Manzoni, colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, **Scialoja** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3763. Alcuni possessori di azioni industriali di Torino, in numero di 9, fanno istanza perchè il Senato voglia promuovere l'introduzione nel regolamento 14 luglio 1864, ovvero nella legge per provvedimenti finanziari, di una disposizione che essi propongono a maggior tutela degli azionisti. »

« 3764. N. 120 abitanti del Comune di Capriolo (Brescia), domandano che dalla soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuato il monastero delle Orsoline esistente nello stesso Comune. »

« 3765. I canonici della collegiata di S. Michele d'Itri (Provincia di Terra di Lavoro) e 143 abitanti di quel Comune domandano che dalla soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuata la menzionata chiesa collegiata. »

« 3766. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Modena, in numero di 755, domandano che venga conservato il privilegio di esenzione dei chierici dalla leva militare. »

Presidente. Annunzio al Senato che il signor Senatore Di Vesme, il quale faceva parte dell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge sulle ferrovie, trovandosi in regolare congedo, il Presidente usando della facoltà dal regolamento concessagli, gli ha surrogato il signor Senatore Capriolo, che è pregato a voler avere la compiacenza di pigliar parte ai lavori di detto Ufficio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL MODO DI RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette.

Prego innanzi tutto gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a pigliare il loro posto.

Ora darò lettura dell'art. 12 a cui era rimasta ieri l'altro la discussione.

« Art. 12. Scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di magistrato, nè d'alcun'altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'usciere suddetto al pignoramento di beni immobili, eccettuati tutti quelli che per legge son dichiarati inalienabili, non che al pignoramento dei crediti, dei redditi fondiarii e non fondiarii del contribuente, ed anche dei frutti esistenti sul fondo per cui la tassa è dovuta. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io debbo essere il primo a dichiarare che in quest'articolo vi è qualche cosa di superfluo, ci è quella parola *suddetto*, la quale fa sì che la dicitura dell'articolo riesca imperfetta.

Io ho già detto nell'altra tornata come questa parola fosse rimasta nell'art. 12, perchè nell'antecedente si era parlato dell'usciera, e come dall'altro ramo del Parlamento (ed anche dal Senato stesso nell'ultima seduta) si fosse riconosciuto potersi togliere questa prescrizione dell'usciera dall'articolo 11, per cui la parola *suddetto* rimase in quest'articolo per semplice svista.

Ora, prima che il Senato prenda su di ciò un partito io mi credo in debito di fare una dichiarazione.

Questa legge evidentemente si compone in complesso di due parti, l'una delle quali provvede all'ordinamento del servizio amministrativo, all'organizzazione degli esattori e dei ricevitori generali, e per conseguenza al modo con cui deve ordinarsi la riscossione delle imposte, e il concentramento delle somme, raccolte dagli esattori nelle Tesorerie dello Stato.

Vi ha poi un'altra parte, la quale si riferisce ai diritti, alla procedura, ed ai privilegi inerenti alle tasse dirette, ed al modo con cui si deve procedere per esigere queste imposte in caso di ritardo nel pagamento loro.

Ora sono state fatte osservazioni dall'Ufficio Centrale specialmente per questa seconda parte, ed io quando intervenni alle sedute dell'Ufficio aveva riconosciuto la ragionevolezza di taluna di esse osservazioni. Di più si è aggiunto ancora come potessero alcune delle disposizioni del disegno di legge attuale non trovarsi conformi ad altre contenute nei progetti del Codice civile e di procedura civile. Si vorrebbe aggiungere ancora, che come questi progetti del Codice civile e di procedura civile potrebbero alla loro volta subire qualche modificazione dalle Commissioni che vi lavorano attorno, potrebbe benissimo succedere che una volta promulgati questi Codici si trovasse una qualche dissonanza tra le loro prescrizioni e quelle di questa legge.

Però mi credo in dovere di far presente questa condizione di cose per ciò che riguarda l'organizzazione del servizio amministrativo. Se la legge per la riscossione delle imposte debbe essere attivata a partire dal 1° gennaio 1866, egli è chiaro essere indispensabile che la legge sia ammessa al presente, imperocchè occorre un tempo notevole per la ricerca degli esattori da nominarsi, per gli opportuni concerti coi ricevitori, divenendo, in generale, il sistema una specie di servizio bancario.

Ed io debbo anzi dire che dovendo il tutto riorganizzarsi pel 1° gennaio 1866, non vi sarebbe realmente tempo da perdere. Invece per ciò che si riferisce ai privilegi, alla procedura, la legge non riceverebbe alcuna specie di applicazione prima del 15 giugno 1866; imperocchè il Senato ricorderà come nell'art. 7, già adottato, si prescrive che quindi innanzi il pagamento delle imposte dirette si faccia soltanto a due epoche dell'anno, cioè al 15 giugno ed al 15 dicembre.

Quindi debbo far presente questa circostanza, perchè qualora qualche modificazione si trovasse necessaria riguardo ai privilegi e alle procedure, vi sarebbe tutto il tempo utile di poterla convalidare prima del 15 giugno 1866.

Ma per ciò che riguarda la parte del servizio amministrativo, a meno di non rimandare per circa un anno questo servizio, bisognerebbe votarla adesso. Ciò posto, lascio al Senato nella sua alta saviezza il considerare se convenga il dare questa legge al potere esecutivo in modo che possa organizzare il servizio amministrativo, salvo poi al Ministero il venire, all'aprirsi della nuova Sessione, avanti al Parlamento a proporre quelle modificazioni che si riconoscessero utili ed anche indispensabili per farlo in armonia col Codice civile e di procedura civile, ovvero se si debbano fare ora modificazioni, locchè rimanderebbe di un altro anno anche l'organizzazione del servizio amministrativo.

Queste dichiarazioni ho creduto mio dovere di fare

acciò possano essere di norma al Senato nella condotta che crederà di tenere rispetto a questa legge.

Presidente. Pregherei i signori membri dell'Ufficio Centrale a pigliar posto al Banco dell'Ufficio Centrale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Il Senato nella sua saviezza ha creduto di entrare in un sistema diverso da quello che l'Ufficio Centrale aveva proposto; l'Ufficio ha dichiarato che riteneva non doversi scostare da quello che proponeva, epperò egli non vorrebbe protrarre la discussione con inutili osservazioni.

Presidente. Il signor Ministro ha richiamato le osservazioni già fatte nella precedente tornata intorno alle parole per mezzo dell'usciera suddetto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non sono tanto edotto delle abitudini parlamentari come lo è l'illustre personaggio che ha testè parlato; però mi sia lecito esprimere un mio rammarico, ed è che l'Ufficio abbia abbandonato il suo posto.

Io non penso che quando un Parlamento crede di dover entrare in una discussione, l'Ufficio, o la Commissione la quale abbia ricevuto incarico di farne studio accurato, possa convenientemente abbandonare il suo posto solo perchè l'assemblea deliberante abbia creduto.....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... in qualche parte staccarsi dall'opinione dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Alfieri me lo permetterà; ho creduto dire queste parole perchè non mi pare che sia questo un precedente utile a stabilirsi. Infatti, o Signori, ecco quali ne sarebbero le conseguenze: la discussione non procede convenientemente quando manca, tra il Ministero e l'assemblea deliberante, l'Ufficio che ha fatto uno studio particolare del progetto in discussione.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Ministro delle Finanze..... Epperò vi potrebbero esser dei casi in cui i membri dell'Ufficio Centrale con la loro assenza rendessero impossibile la discussione della legge, e ne cagionassero il naufragio per questo loro contegno.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Io non intendo far altro che insistere sulle osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri.

L'Ufficio Centrale ha proposto un metodo che secondo il suo parere, doveva portare il Ministero a presentare un nuovo progetto di legge diverso dall'attuale. Avendo adottato questa opinione, era naturale che non si occupasse più di proporre emendamenti, perchè egli propugnava una modificazione generale, lasciandone arbitrio il Ministro.

Questa proposta dell'Ufficio Centrale non venne adottata dal Senato; ma il Senato non può fare che l'Ufficio avesse già studiato di corredare e migliorare quello che egli in massima rigettava, riportandosi ad un nuovo progetto che avrebbe proposto il Ministro.

Avendo riconosciuto l'Ufficio in complesso che secondo il suo parere, il progetto non era adottabile, ha desistito dallo studiare modificazioni che lo rendessero tale, perchè in genere opinava che il Senato lo dovesse rigettare. Conseguentemente l'Ufficio non può proporre variazioni, delle quali non si è fatto nessun carico, perchè proponeva un sistema tutto diverso da quello abbracciato dal Senato.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io volevo ricordare al signor Ministro delle Finanze ciò che esso aveva detto un momento prima sulla necessità che il progetto diventasse legge nel più breve termine possibile.

Ora se deve diventar legge, non può subire verun emendamento. Se non si può fare variazione alcuna, a che pro', lo ripeto, aggravare il Senato di una discussione inutile? Gli è perciò che l'Ufficio Centrale ha creduto dover rinunciare a fare quella parte che per quanto era in lui avrebbe volentieri fatto adempiendo al mandato ricevuto dal Senato.

Il Senato nell'ultima seduta ha creduto che nemmeno l'articolo, del quale ora si tratta, potesse ricevere una correzione, che sembrava di una evidente necessità. Dopo questo voto, non so qual parte potrebbe fare lo Ufficio Centrale.

Del resto, io sono agli ordini del Senato; se la nostra presenza al banco dell'Ufficio Centrale si crede conveniente, perchè non si può dire necessaria nè utile, non abbiamo difficoltà di andarci; ma crederei si dovessero rispettare tutte le convenienze.

Presidente. Il signor Senatore di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Membro anch'io dell'Ufficio Centrale, debbo dare la ragione per cui non credo dover contrastare ulteriormente il progetto in discussione.

Le discussioni che si fecero nell'Ufficio Centrale condussero l'Ufficio medesimo a dire, che il progetto quale fu presentato per essere attuato, dovesse rimutarsi da capo a fondo.

In questo senso ebbe incarico il Relatore di fare la relazione che il Senato ha inteso, nella quale si chiedeva che un nuovo progetto fosse studiato.

Il Senato invece ha giudicato di entrare nella discussione del progetto. Ma, domando io, come potrebbe l'Ufficio Centrale accettare una ulteriore discussione su di un progetto, che, secondo il suo modo di vedere, dev'essere riformato? Come lo potrebbe, dico, senza aver prima fatta un'altra lunga e seria discussione sulla materia e sugli articoli, per venire a proporre modifi-

cazioni che forse sarebbero in opposizione le une colle altre? È questione molto complessa e grave, che deve avere conseguenze, e l'Ufficio non si avventura sicuramente a fare proposte che cozzino col progetto in discussione, e che il Ministro intende avere quale fu presentato, perchè sia base di unificazione nella parte che riguarda il sistema della riscossione delle contribuzioni.

Ma quando pure l'Ufficio Centrale volesse prender parte alla discussione, gli studi che ha fatto sono tali, che per poter contrastare partitamente e proporre modificazioni, avrebbe uopo di nuovi studi che non sono stati fatti, perchè egli avea la convinzione che fosse preferibile il mezzo di rimandare la legge a tempo indeterminato.

Quindi esso non può entrare in una discussione per la quale occorrerebbe fare mutazioni, le quali del resto sono respinte dal Governo.

Presidente. Ricordo al Senato che nella precedente tornata si fecero osservazioni sulle parole *per mezzo dell'usciera suddetto*, in quanto che non trovassero riscontro negli articoli precedenti.

Io credo sarebbe perciò opportuno che i signori Senatori esprimessero il loro avviso separatamente su questa parte e poi sull'articolo 12. Porrò dunque ai voti prima le parole *per mezzo dell'usciera suddetto*, poi l'articolo intero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Risponderò solo a quanto ha detto testè l'onorevole Senatore Di Revel: io credo essere sempre stato importantissimo che il Senato si pronunzi sul principio informatore della organizzazione del servizio per la riscossione delle imposte: perchè evidentemente il Ministero ha così una norma più sicura per formulare in tutti i casi il progetto di legge che dovesse presentare. Ciò posto, io ho dichiarato che la situazione delle cose è la seguente: se il progetto di legge potesse, come sta, avere il suffragio del Senato, il servizio amministrativo potrebbe essere organizzato a cominciare dall'anno prossimo, e potrebbero poscia presentarsi gli emendamenti necessari per la questione dei privilegi e della procedura. Ma se il Senato invece non trovasse conveniente di approvare la redazione attuale, sarà conveniente che esso si pronunzi su questo articolo 12, in cui come diceva testè, è sfuggita una parola che costituisce almeno un evidente difetto di redazione.

In ogni caso si sarà ottenuto un beneficio dalla avvenuta discussione, dacchè parecchi importanti principii sono racchiusi negli articoli precedenti; come quello che la riscossione debba farsi col sistema dello scosso e non scosso; che pel pagamento delle contribuzioni dirette si possano ricevere le cedole di rendita consolidata; che il pagamento delle imposte debba farsi per semestre; che per ogni mandamento debba esservi un esattore; i quali principii dalle discussioni e dai voti

avvenuti in questo e nell'altro ramo del Parlamento, sono stati rivestiti di tale autorità che certamente serviranno di norma, così al Ministero che dovesse presentare nuovi progetti, come al potere legislativo per le sue deliberazioni.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Io credo di dover dichiarare che in alcune delle deliberazioni parziali che sono state prese nel complesso delle discussioni che ebbero luogo in seno all'Ufficio, vi erano alcuni punti che vennero decisi colle votazioni già fatte dal Senato, i quali non erano accettati dall'Ufficio; ma che, come abbiamo dichiarato, egli si è astenuto dal combattere, perchè la deliberazione ultima dell'Ufficio stesso era quella di rimandare la legge e non di emendarla. Questo dico, affinchè non si possa credere all'adesione dell'Ufficio ai punti medesimi, giacchè prima di venire alla conclusione che non si poteva emendare la legge, li aveva esaminati e non li aveva trovati ammissibili.

Presidente. Rileggerò le parole che si vorrebbero sopprresse: *per mezzo dell'usciera suddetto*.

Siccome a' termini del regolamento non si può mettere ai voti la soppressione di una parte di articolo, interrogherò il Senato se intende approvare queste parole.

Chi intende approvare queste parole, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo 12.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che allo stato delle cose, sia da sospendersi la discussione di questo progetto di legge.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze fa istanza che la discussione sia sospesa su questo progetto di legge; se non vi sono opposizioni, s'intenderà sospesa.

Voci Non si è capito....

Presidente. Prego il Senato di fare un momento di silenzio.

Ci sono alcuni signori Senatori che dichiarano non aver compreso ciò che si è detto dal Presidente.

Quindi lo ripeterò.

Il signor Ministro in seguito al voto del Senato, col quale furono tolte dall'articolo 12 le parole *per mezzo dell'usciera suddetto*, ha fatto istanza al Senato perchè gli piacesse di sospendere la discussione di questo progetto di legge.

Ho interrogato il Senato in questo modo, cioè, se non vi erano opposizioni, si sarebbe inteso che la discussione rimarrebbe sospesa.

Ora se si desidera che io metta ai voti in altro modo questa proposta del signor Ministro, lo farò.

Interrogo dunque il Senato se intenda aderire alla istanza del signor Ministro delle Finanze, di sospendere la discussione di questo progetto di legge.

Chi ciò intende, sorga.

(Approvato.)

(Molti Senatori vanno al banco dei Ministri.)

Presidente. Fra le sedici leggi che sono all'ordine del giorno vi è quella, che porta il N. 234, che reca alcune modificazioni provvisorie alla legge sulla Contabilità generale dello Stato. Sebbene non sia la prima che verrebbe all'ordine del giorno dopo quella stata dianzi sospesa, però essendosi fatto premura per la votazione di essa, se il Senato non dissente ne darò lettura perchè si passi alla discussione.

Leggo il progetto.

È aperta la discussione generale.

(V. *infra* e Atti del Senato n. 234.)

Se non si domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per sentirne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila: e quelli de' contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire ottomila. »

(Approvato.)

« Art. 2. Finchè le Direzioni generali non saranno trasferite nella sede del Governo le disposizioni firmate dai Direttori generali saranno registrate nell'ufficio di riscontro che sarà istituito in Torino.

» In questo tempo il detto ufficio sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti designato dal Presidente della stessa Corte. »

(Approvato.)

« Art. 3. Restano in vigore tutte le disposizioni precedenti non contrarie a quelle della presente legge. »

(Approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per una votazione unica sulle due leggi che rimasero da votarsi e che sono intitolate, l'una: Spese straordinarie sui bilanci 1865 e 1866 del Ministero della Guerra per acquisti di materiali a complemento di dotazione delle divisioni attive dell'esercito; l'altra: Spese sul bilancio del 1865 del Ministero della Guerra per provvista di materiali di dotazione di ospedali militari.

Queste due leggi saranno votate in una sola urna; nell'altra urna si farà la votazione sulla legge testè approvata dal Senato per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Progetti di legge relativi a spese straordinarie portanti i numeri 216 e 229.

Numero dei votanti . . .	81
Favorevoli	56
Contrari	25

(Il Senato approva.)

Progetto di legge per modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei votanti . . .	81
Favorevoli	65
Contrari	16

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER VENDITA DI BENI DEMANIALI
IN TOSCANA

(Vedi Atti del Senato n. 175.)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per vendita di beni demaniali in Toscana, che porta il N. 175.

Do lettura di questo progetto di legge.

(V. *infra*.)

L'Ufficio Centrale così conchiude nella sua relazione sopra questo progetto: « Sarebbe d'avviso che la discussione del presente progetto di legge venga differita sino a che il Governo sia in grado di completarlo per mezzo degli schiarimenti sovraindicati, salvo ad esso di riprodurlo nella nuova sessione qual è al presente, o altrimenti modificato, sì e come crederà meglio. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Il signor Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Mi pare che nella sua relazione l'Ufficio Centrale non solo non disapprovi ma approvi anzi i concetti a cui si informa il progetto di legge; imperocchè evidentemente questi concetti sono, che i beni demaniali anche delle Maremme debbano, come in ogni altra parte del regno, essere venduti, per quanto è possibile, a piccoli appezzamenti.

Niuno ignora che uno dei mali che più altamente si lamentano sia la troppo grande estensione della proprietà e la quasi impossibilità in cui sono gli esercenti le piccole industrie di potere acquistare qualche proprietà nelle Maremme. È questo, ripeto, uno dei mali economici che più altamente si deplorano in quelle località, ed è quindi un desiderio vivamente manifestato, quello che i beni colà posseduti dal Demanio e divenuti alienabili, perchè ultimate le grandi opere di prosciugamento, siano venduti in piccoli appezzamenti, in modo da poter creare in quelle località la classe dei piccoli proprietari tanto utile alla cosa pubblica.

Ora, l'Ufficio Centrale, per approvare la legge dice desiderare taluni schiarimenti; per esempio, esso vuole avere un'idea del quantitativo dei beni vendibili e di quelli che invece non si potessero vendere perchè sottoposti ai lavori di bonificazione.

Si erano fatti dei quadri dai quali risultava il complesso dell'estensione di questi terreni, ma non risultava per avventura abbastanza chiaramente la distinzione fra i terreni alienabili e quelli che ancora non si potevano alienare per cagione delle intraprese bonificazioni.

Ora i terreni che sono ancora sottoposti a bonificamenti sono essenzialmente quelli che formano una parte del palude di Castiglione della Pescaia nella comunità di Grosseto per l'estensione di 1200 ettari. Tutti gli altri rimarrebbero alienabili, ed hanno un'estensione abbastanza cospicua; come, per esempio, la parte alienabile delle stesse paludi di Castiglione e nel comune di Grosseto per la estensione di 3500 ettari circa, oltre il bosco di Massa Marittima di un'estensione di oltre cinquemila ettari; i boschi cedui nel comune di Gavorrano dell'estensione di oltre 3300 ettari; i boschi cedui nel territorio di Suvereto dell'estensione di 300 ettari e via discorrendo.

Desiderava poi ancora l'Ufficio Centrale che si rispondesse a questa obiezione, cioè che alcuni di questi terreni sono attualmente coltivati a bosco e sono passibili di una servitù verso le fonderie di Follonica alla quale debbesi da questi boschi somministrare la legna, e specialmente il carbone a prezzi determinati.

Ora, a mio giudizio, non potrebbe questa circostanza essere di assoluto ostacolo alla vendita di questi terreni; e dirò che anche quando una parte dei boschi fosse alienata non ne verrebbe per conseguenza che non potesse imporsi al nuovo acquirente la condizione di cedere il carbone al prezzo attualmente convenuto coll'amministrazione demaniale. Sarebbe, in certo modo, il nuovo acquirente uno che subentra al Governo coll'incarico di mantenere un contratto per tutto il tempo per cui il contratto può durare. Ora è noto che il contratto il quale è stato fatto tra il Governo e l'amministrazione delle miniere e delle fonderie dell'Elba col periodo di 20 o che anni sarà condotto a suo termine.

Oltre di questo non debbo nascondere che si sono già altre volte aperte delle trattative per la sistemazione di questo affare delle miniere e delle fonderie dell'isola d'Elba, perchè l'amministrazione di esse non è in condizione soddisfacente non essendo fatta da persone le quali vi abbiano un interesse diretto.

Non voglio con questo muovere il ben che menomo dubbio contro l'amministrazione, e molto meno contro le persone degli amministratori, i quali invece si adoperano molto lodevolmente e con tutto lo zelo per la gestione loro affidata. Ma l'amministrazione ha un carattere tutto speciale in quanto che è formata di persone non direttamente interessate, alle quali non è concesso di fare a loro talento, ciò che credessero conveniente, ma debbono prima ottenere l'approvazione governativa. Inoltre sono nell'impossibilità di procurarsi i capitali per altri lavori occorrenti attualmente alle miniere dell'isola d'Elba e a quelle in ispecie di Rio, che potrebbero dare delle quantità di minerali molto più ragguardevoli quando vi fossero fatti alcuni lavori di calate attorno al porto. Quindi non debbo nascondere, come fin dal 1862 io mi era già molto occupato per vedere se vi era modo di dare all'amministrazione di queste miniere e di queste fonderie un altro ordina-

mento, cercando chi potesse incaricarsi degli oneri del Governo verso i detentori delle cartelle emesse all'occasione del prestito, per cui si creò l'amministrazione interessata delle miniere e delle fonderie dell'Elba. Nè debbo ancora nascondere, che dopo tornato all'amministrazione delle finanze, io non dubitai punto di poter dar ordine a questa faccenda importantissima, a mio credere, per l'Italia; la quale non dee soltanto considerarsi come lo svolgimento di una industria assai vantaggiosa all'interesse commerciale, ma deve ancora considerarsi come questione di somma importanza per la nostra difesa nazionale.

Per me è fuor di dubbio, che lungo la costiera che guarda l'isola d'Elba si possa erigere una grande fonderia. Non so se il punto di Follonica sia il punto a ciò più conveniente.

In quella grande fonderia si potrebbero preparare arnesi da guerra, e specialmente corazze, per le quali il ferro dell'isola d'Elba si mostra abbastanza atto.

Noi manchiamo pur troppo ancora di grandi stabilimenti in cui si possano su grande scala preparare questi nuovi mezzi di difesa, e di offesa.

In tale circostanza avrebbe anche un assestamento la servitù relativa al carbone che debbono somministrare una parte di quei terreni.

Che se per avventura si riconoscesse che il sito il più conveniente per l'impianto di una grande fonderia non fosse il comune di Follonica, dove sono attualmente i forni dell'amministrazione della fonderia dell'Elba, vi sarebbero allora sufficienti ragioni per liberare questi terreni da una parte almeno della servitù che attualmente li gravita.

Desiderava ancora l'Ufficio Centrale la perizia di questi terreni. A dir la verità, la perizia non ci è, ma l'Ufficio Centrale intenderà, perfettamente, che quando anche si differisse la discussione di questa legge tuttavia la perizia non si avrebbe, imperocchè bisogna fare una perizia accurata, ed il farla prima che sia promulgata una legge, non parrebbe molto conveniente, oppure fare una perizia approssimativa, ed in quel caso l'amministrazione sarebbe esposta a fare due volte la spesa, cioè prima di una perizia approssimativa, e poi di una perizia accurata per la vendita.

Finalmente desiderava ancora l'Ufficio Centrale avere ragguagli dei prodotti principali delle finanze. Io su questo punto sono in grado di poter soddisfare i desiderii manifestati dall'Ufficio Centrale, imperciocchè dai dati che sono giunti alle finanze, di cui passerò i particolari all'Ufficio Centrale, mi risulta che in complesso le entrate per l'anno 1864 erano di L. 478,710, e che le spese andavano a nientemeno di L. 406,000, di modo che l'utile per le finanze in verità si riduceva a poca cosa, cioè a 72 mila lire.

Per chi conosce quei terreni, questa prossimità della spesa coll'entrata presente, non farà grande meraviglia; ma anche da questa esposizione di cifre il Senato vedrà, che qui si tratta piuttosto di adottare una dispo-

sizione per cui si crei anche nella maremma la piccola proprietà anzichè di una questione finanziaria.

Dopo questi schiarimenti mi auguro, che anche l'Ufficio Centrale voglia consentire, che il Senato venga alla discussione ed alla votazione di questo progetto di legge.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore **Pavese, Relatore.** Farò alcune osservazioni che valgano a dare ragione della condotta seguita dall'Ufficio Centrale nell'esame del progetto di legge sul quale siete chiamati, Signori Senatori, a pronunciarvi, mentre saranno anche una risposta a quelle dell'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Premetterò che l'Ufficio Centrale non si è preoccupato delle persone. Se la questione avesse dovuto aggirarsi su questo punto, l'Ufficio Centrale avrebbe opinato per un voto di fiducia.

Nella convinzione che si chieda al Senato un atto serio, cioè una deliberazione presa con perfetta cognizione di causa, ci siamo unicamente preoccupati delle cose, cioè abbiamo mirato a fornirci un fondato criterio sul merito del progetto all'appoggio di nozioni da desumersi da documenti preparati dal Governo.

Noi abbiamo dunque esaminato la questione non solo sotto lo scopo economico, sotto il quale aspetto presentata, e per cui non potremmo a meno di dare un voto favorevole all'accettazione, ma l'abbiamo esaminata anche sotto il punto finanziario-amministrativo. A tal fine ci occorreva di sapere non solo il quantitativo dei beni, che sono nelle maremme, ma anche quella parte, che il Ministero doveva ritenere per sé onde soddisfare agli impegni colla Società delle ferriere, impegni, che dureranno, salvo errore, fino al 1890.

Interessava pure di conoscere qual'era il valore, quali i profitti che ne ritraeva adesso onde esaminare, se era veramente conveniente, se era necessario ricorrere a questo spediente della vendita per raggiungere lo scopo, che il Ministero si proponeva, o se non potevasi adottare qualche altro spediente.

Interessava anche di avere nozioni sulla condizione economica di quelle popolazioni e sulle condizioni sanitarie dei luoghi, onde apprezzare, se veramente si raggiungeva lo scopo per cui si faceva la vendita, che è quello d'ottenere divisa la proprietà e che si stabilisca in quei luoghi un buon numero di possessori di beni, e se non vi era invece a temere che i beni si accumulino in mano di alcuni possessori soltanto.

Questi dati non si sono potuti avere: quindi si è detto: sospendiamo.

E sospendiamo perchè?

Perchè non vi è urgenza di vendere; perchè la vendita non è fatta nell'interesse della finanza, ma per interesse locale, per favorire le popolazioni, non per soccorrere alle esigenze dell'erario pubblico.

Anzi abbiamo detto, il ritardare l'approvazione di questo progetto, ritarderà forse la vendita dei beni?

No, perchè il Ministro non potrà vendere sino a che egli abbia fatto la separazione dei beni che deve conservare per le ferriere, o che abbia combinato altri contratti, come pare sia nell'intenzione del signor Ministro, con quella Società.

Dopo questa separazione conviene, che venga agli appezzamenti, e faccia tante stime ed altri incumbenti che sono inevitabili: prima che tutto questo sia fatto, trascorreranno 6, od 8 mesi e fors'anche un anno.

Sarà in allora già convocato il nuovo Parlamento, ed il Ministero potrà ancora provvedere alla vendita in tempo. E quest'asserzione non è temeraria, mentre vediamo che, malgrado la legge 8 agosto 1862, che autorizzò il Governo a vendere i beni demaniali senza distinzione di modi (perchè poteva venderli in piccoli lotti, od in grandi partite e ciò per sovvenire alle finanze), tuttavia si è dovuto ricorrere ad una società la quale ha somministrato i fondi, e si è incaricata di vendere.

Se non c'è l'urgenza di vendere, se il ritardare la vendita non è cosa che produca verun inconveniente, perchè non si potrà differire l'approvazione del presente progetto di legge sino a che il Ministero sia in grado d'illuminare il Senato, mentre che allo stato delle cose non si può emettere che un voto di confidenza?

L'Ufficio Centrale è certo ben disposto a darlo, ma non so se il Ministro lo desidera in cosa di così poca importanza.

Di più, l'Ufficio crede che il ritardo nell'approvare questo progetto di legge gioverà ancora al Ministro stesso, giacchè se adesso ottiene quest'approvazione, sarà subito ricercato di vendere, e le istanze saranno tanto più forti, perchè si è stabilita una società per acquistare i beni demaniali, la quale forse contrasterà alle viste del Ministro, ed all'idea di coloro che hanno iniziato il progetto; ma esso non potrà vendere per i molti incumbenti a compiere prima di poterlo fare, per cui sarà forse necessario un anno e più come già si è detto. Esso sarà dunque liberato da molestie differendosi l'approvazione. E qui si avverte che sebbene a termini della legge il Ministero sia in facoltà di vendere o non, il pubblico o quanto meno gli speculatori non intendono la legge in questo modo.

I motivi che hanno indotto l'Ufficio Centrale a differire la discussione del progetto di legge e che sono i suesposti, tuttora sussistono, almeno nella parte più sostanziale.

Senatore **Sforza Cesarini.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sforza Cesarini.** Conosco le località e i bisogni della provincia Grossetana, avendo l'onore di esser presidente di quel Consiglio provinciale, e perciò opinerei che il Governo faccia di tutto perchè i beni in questione passino, divisi, in mano di proprietari della provincia stessa, giacchè questo sarebbe il mezzo più opportuno per fare che i terreni bonificati migliorassero la mal aria prodotta da terre mezzo abbandonate.

Raccomanderei poi al Ministro d'Agricoltura e Com-

mercio di prender cura, per quanto riguarda il Governo, che quei fondi vengano prosciugati. Nello scorso inverno le grandi piogge e lo straripamento dei torrenti hanno allagato grandi superficie, che nell'estate si asciugano naturalmente, ma a spese della salute pubblica della provincia.

In fine pregherei il Ministro dell'Interno a pensar seriamente agli ospedali, che sono di prima necessità in una provincia d'aria malsana. Il passato Governo dava a quegli ospedali un sussidio, che ora gli è stato tolto, e senza di esso, la provincia non può da se sola sopprimere alle ingenti spese occorrenti.

Queste sono le raccomandazioni che faccio, acciò si cerchi provvedere a sì urgenti bisogni.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. L'onorevole Senatore Sforza Cesarini saprà, che non è per iniziativa del Governo se furono tolti i sussidii agli ospedali.

Questa fu una disposizione di massima presa dalla Camera elettiva nella discussione del bilancio, non solamente per Grosseto, ma per tutte le provincie dello Stato, perchè siccome vi hanno ora molte provincie le quali non percepiscono verun sussidio dal Governo per il mantenimento degli infermi, così si è voluto stabilire anche in questo un'eguaglianza di trattamento per tutte.

Però io non disseto dall'ammettere che per la provincia di Grosseto vi siano condizioni speciali che la raccomandano a riguardi particolari del Governo, appunto per le maremme le quali in certe stagioni sono causa che moltissime persone cadono ammalate.

Siccome poi ha luogo anche un'emigrazione forte di operai e di contadini particolarmente nell'epoca dellavori e de'raccolti, quindi la spesa pel numero di malati è tale, che difficilmente la provincia può sopperirvi.

Per siffatti motivi il Ministero porterà tutta la sua attenzione onde esaminare se non convenga di proporre qualche temperamento e qualche sussidio a quella provincia anche relativamente a questo bisogno.

Io prendo quindi l'impegno di studiare meglio la cosa e di vedere se nel bilancio del 1866 non sia il caso di proporre qualche provvedimento legislativo onde venire in soccorso di questa provincia. Per il 1865 coi fondi disponibili che vi sono per le opere pie, il Governo procurerà di fare quanto i propri mezzi gli permetteranno.

Senatore Sforza Cesarini. Ringrazio il signor Ministro.

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Marzucchi ha la parola.

Senatore Marzucchi. Quanto agli schiarimenti che l'Ufficio Centrale desiderava d'aver per dare la sua approvazione a questo progetto di legge, io non saprei veramente aggiungere nulla alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Non so se questi schiarimenti riusciranno a persuadere l'Ufficio Centrale; l'oggetto pel quale ho doman-

dato la parola egli è questo: io ho delle lettere dalle quali mi risulta che in maremma è desiderata vivamente l'approvazione di questa legge.

Questo soltanto intendeva di far sapere al Senato, il quale poi farà quello che crederà nella sua saviezza.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. Io credo che veramente stia al Senato di risolvere la questione, più che non appartenga all'Ufficio Centrale di proporre una soluzione che sarebbe per lui improvvisata in conseguenza delle informazioni testè fornite dall'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Come il Senato ha potuto scorgere dalla relazione, l'Ufficio Centrale si è interamente associato ai sentimenti che avevano dettata la proposta al suo autore, proposta iniziata dalla Camera elettiva nel mese di gennaio 1862, e quindi accolta dalla Camera stessa.

Solo l'Ufficio Centrale non ha potuto vincere certi scrupoli che nascevano in lui, essendogli pervenuta questa proposta sprovvista assolutamente di qualunque documento. In questo stato di cose, esso si rivolse all'onorevole signor Ministro pregandolo di fornirgli quelle informazioni che fossero in sua mano; il signor Ministro ebbe la compiacenza di comunicargli un documento dal quale risultava almeno quale fosse approssimativamente la misura dei terreni alienabili, cosa che prima nemmeno si sapeva.

Oltre a questa prima notizia il documento comunicato forniva qualche altra indicazione sommaria sulla condizione di quei terreni. Ma queste stesse indicazioni sembrarono all'Ufficio presentare difficoltà per l'effettuazione di tale vendita, in quanto che fra i 20 mila ettari, che sarebbero compresi nell'alienabilità proposta dalla legge, ve ne sono 1200 di cui nel documento comunicato è detto *che formano parte del Padule denominato di Castiglione della Pescaia che sono da colmarsi e non possono essere venduti.*

Un'altra superficie, quella dei terreni portati pure sul territorio di Castiglione non può essere venduta per lo stesso motivo; 5660 ettari sono in territorio di Massa marittima.

Questa superficie, dice il documento costituisce il così detto Stagno di Scarlino che oggi, per i lavori di bonificazione trovasi assai prossimo alla colmazione.

Deve notarsi che questo stagno in origine era della famiglia Franceschi di Pisa e che quando il Governo volle iniziare i lavori di bonificazione per colmarlo, cedè in compenso a questa famiglia altrettante terre sane che possedeva in vicinanza di Follonica; e per i patti contrattuali già stipulati il Governo si è obbligato colla stessa famiglia Franceschi di darle la preferenza nel caso di affitto o di vendita delle terre, come sopra retrocedute.

Dunque questa superficie, se pur ho bene inteso quanto si è voluto dire, forse non sarebbe al presente vendibile, perchè non compiuta l'opera della bonifica-

zione, e sarebbe d'altronde soggetta a questo diritto di preferenza riservatosi dalla citata famiglia Franceschi.

In Follonica (si legge in detto documento) « bosco ceduo, con piante a matricina di quercie, cerro e leccio. In queste terre esiste una miniera di allumite, e l'allume viene estratto a conto dell'amministrazione. »

» Per i boschi che sono amministrati dall'agenzia di Follonica devono notarsi due circostanze che possono influire sulla vendita: la prima che i carboni che si ricavano sono vincolati all'amministrazione delle RR. miniere e fonderie del ferro in Follonica; la seconda che nel territorio di Massa marittima gli abitanti di quel Comune hanno diritto a tagliar legna per loro uso domestico sopra una superficie di circa 1300 ettari. »

In conseguenza di queste informazioni l'Ufficio Centrale non ha creduto di potere assicurare che, vendendo questi beni (come si sarebbe autorizzato colla proposta, che, approvandola, diventerebbe legge) non si andasse per avventura incontro al pericolo di indennità, o di lasciare che venissero meno gli stabilimenti industriali, che ora sono provveduti coi carboni e coi legnami di codesti fondi.

È da notare ancora che la vendita è proposta in modo affatto eccezionale, poichè si tratta, come già notava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di lasciare i $\frac{9}{10}$ del prezzo del suolo a mani del compratore, e ciò per 30 anni e col solo interesse del 4 0/0.

Egli è vero che lo stesso progetto obbligherebbe il compratore a pagare immediatamente il prezzo del sopra suolo (e siccome grandissima parte di queste terre son boschi, il prezzo del sopra suolo sarebbe forse superiore a quello del suolo); tuttavia si poteva temere che anche in quest'occasione succedesse quanto avvenne altra volta, cioè che il compratore in possesso dei lotti facesse immediatamente suo profitto di tutto quanto costituisce il sopra suolo, e che quindi denudato il suolo, non si desse più gran briga per pagare il suo debito; così che lo Stato, dopo aver aspettato per qualche anno, si trovasse poi di fronte una proprietà che ha perduto ogni suo valore.

Per ciò parve desiderabile all'Ufficio Centrale che prima di addivenire a quest'autorizzazione per legge, a quest'approvazione del progetto, si sapesse quale fosse approssimativamente almeno il valore di questo fondo; quale la speranza del beneficio che se ne potrebbe ritrarre dall'erario, e che si potesse acquistare una tale sicurezza che lo Stato non avesse a correre il rischio di pagare delle indennità, ed anche di vedere certe industrie, che hanno la loro importanza come lo stesso signor Ministro delle Finanze ben accennava, di vederle, dico, andar perdute non soltanto a danno di chi le esercita ma anche a danno del paese.

Tali sono i motivi per cui l'Ufficio Centrale credette dover concludere che non fosse convertito in legge il progetto presentato, se non quando si avessero questi

nuovi documenti, che ponessero il Senato in grado di giudicare con vera e piena cognizione di causa.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ad alcune delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri sono in grado di poter dare qualche ulteriore schiarimento; soprattutto relativamente al pericolo che si potrebbe correre per indennità alla casa Franceschi la quale avrebbe diritto di prelazione: questo diritto ora non esiste più, perchè dopo quell'epoca fu fatta, se male non mi appongo, un'altra combinazione colla casa medesima, la quale ha receduto da questo diritto; ed anzi fra le leggi che furono votate in questa stessa sessione ve ne ha una relativa a questa nuova combinazione per cui le fu pagata una somma, se non erro, di oltre 80 mila lire circa; onde sotto questo rapporto, non vi può essere alcun pericolo.

Ma havvi nel senso del preopinante quello relativo all'impegno per la somministrazione del carbone per la fonderia di Follonica. Certamente è un impegno il quale sussiste per tutta questa durata di anni; ma il Governo è il padrone di questi boschi donde trae il carbone che si è obbligato a dare allo stabilimento di Follonica; ma in quanto vi entra in parte il Governo medesimo, il carbone si dà ad un prezzo fissato il quale non si scosta molto, benchè di alquanto inferiore, dai prezzi correnti oggi giorno, onde su questo punto io credo che si potrà venire con molta facilità ad intendersi coi comproprietari dello stabilimento suddetto.

Ad ogni modo, questa è un'obbligazione che rimarrebbe sempre per tutti i 25 anni che dura ancora l'obbligo.

Che poi vi siano fra i terreni beneficiati alcuni che potrebbero essere tosto venduti, ne potrei citare un esempio d'un tratto che non è grande per l'estensione ma che per l'importanza della sua ubicazione sarebbe altamente desiderata, ed è quello relativo allo stagno prosciugato di Piombino.

Senatore **Alfieri.** È poca cosa.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È poca cosa sì, ma è di grande importanza per Piombino, perchè sono gli unici terreni disponibili che sono proprio alla loro porta.

La città di Piombino versa pur troppo in cattive circostanze, perchè non ha commercio od industrie, ed i terreni che l'avvicinano sono in gran parte della casa Franceschi, che ora anzi è venuta ad un componimento amichevole e voglio sperare si seguirà su questa buona via per ambe le parti.

Vi è poi questo stagno il quale non ha che 600 ettari è vero, ma per provare quanto quel terreno sia ambito mi permetto accennare come essendo Piombino comune della provincia di Pisa, ch'ebbi l'onore di reggere, non passava trimestre senza che dall'autorità municipale mi venissero continue raccomandazioni perchè

volessi sollecitare questa vendita che poteva dar pane ed occupazione a più di 50 famiglie almeno.

Dietro le spiegazioni poi date dal Ministro delle Finanze sul valor complessivo, il quale si riassume in 70 mila lire di reddito, mentre in realtà sono 20 mila ettari da venderli, credo che anche alienandone solo una parte si farà buon affare e non si può che guadagnare in confronto alle condizioni attuali.

Quindi prego il Senato a volere approvare questo progetto di legge che realmente ad alcune di quelle popolazioni sarà di gran sollievo.

Senatore **Alfieri**. Aggiungerò solamente uno schiarimento.

Avrà osservato il Senato che io non avevo parlato dell'antico stagno di Piombino appunto perchè non mi pareva che in quanto ai terreni compresi in esso si potessero muovere difficoltà. Ma nello stesso tempo era sembrato all'Ufficio Centrale che questa vendita potesse operarsi in virtù del Decreto granducale del 23 aprile 1850, il quale prescrive che questi terreni fossero ceduti di preferenza ai soli Piombinesi.

Dunque l'Ufficio ha creduto che anche fuori della proposta di legge, il Decreto granducale non avesse perduto il suo vigore, e che se v'era maggiore urgenza di fare questa vendita si potesse fare in virtù di esso.

Ministro delle Finanze. Allo stato delle cose credo che una parola sola basterà.

È certo che le osservazioni dell'Ufficio Centrale hanno un certo valore per parecchi di questi 20 mila ettari. Evidentemente quelli per i quali la bonificazione non è completa, quelle parti anche di boschi nelle quali per avventura non si potesse trovar conveniente una troppo minuta suddivisione e di cui forse si ravvisasse più utile tenere ancora la proprietà finchè non si trovasse modo di assestare la faccenda delle miniere e della fonderia dell'Isola dell'Elba non sarebbero da venderli subito.

Convengo anch'io che molte delle ragioni addotte dall'Ufficio Centrale abbiano il loro peso; ma io credo che l'Ufficio Centrale alla sua volta vorrà pur convenire che vi son parti non piccole e tutt'altro che piccole di questi terreni delle quali è utile sollecitare per quanto è possibile la vendita.

Diceva il Relatore che non si perderà nulla per aspettare, cioè ci si perderà nè più nè meno che un anno. L'onorevole Relatore sa perfettamente come vanno le cose in questo genere d'affari. Evidentemente l'Amministrazione non procederà, non manderà ingegneri per fare queste stime, se queste stime devono esser susseguite da vendita, perchè se bisogna aspettare a fare la vendita, bisognerebbe ripetere nuove stime, e specialmente per ciò che riguarda il soprassuolo e accessori bisognerebbe rinnovarle, quindi succederà, che non se ne farà niente sino a che non sia venuta un'altra legge.

Ora io credo che se il Senato considera la posizione poco felice, poco invidiabile certamente di talune di queste città in cui si ha da lottare contro la mal'aria

e contro molti ostacoli, e quando consideri che nelle vicinanze di parecchie di queste città vi sono di questi terreni demaniali, di cui oggi non si può fare la vendita, perchè sono espressamente esclusi dalla legge del 1862, io credo che il Senato converrà che non vi sia ragione per non autorizzare l'Amministrazione a rientrare, anche per questi terreni, nella regola comune; perchè in fin dei conti si riduce tutto lì, cioè ad autorizzare il Governo a procedere anche per questi terreni, laddove non vi siano pericoli di liti, o di altri inconvenienti alla vendita.

Si potrà osservare che qui vi sono condizioni particolari; che mentre per tutti gli altri terreni in generale si richiedeva che il pagamento si facesse in 4 o 5 anni, secondo che il valore degli appezzamenti era minore, o superiore alle 10 m. lire; qui invece si dà facoltà dopo pagato il primo decimo, ed il valore del soprassuolo, di tenere il prezzo in mano anche per trenta anni.

Se si consideri la necessità economica, per non dire la speciale, di quelle contrade dove si hanno così immensi latifondi, di procurare la vendita dei piccoli appezzamenti per modo che i minori esercenti e anche le popolazioni avventizie abbiano ad interessarsi a quelle località, io spero che il Senato e anche i Membri dell'Ufficio Centrale troveranno in tutto ciò ragione sufficiente per non negare il loro voto a questo disegno di legge.

Presidente. Se il Senato consente si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i terreni propri dello Stato situati nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, ad eccezione di quelli tuttora sottoposti ai lavori idraulici di bonificazione. »

(Approvato.)

« Art. 2. La vendita si farà agli incanti secondo le norme stabilite dalla legge del 21 agosto 1862, N. 793. »

(Approvato.)

« Art. 3. I compratori oltre il valore del soprassuolo e degli accessori, dovranno pagare all'atto del contratto un decimo del valore dell'appezzamento acquistato, ed avranno facoltà di ritenere in mano tutto o parte del prezzo residuo per trenta anni, corrispondendo al Regio Demanio l'annuo frutto del quattro per cento su quel valore.

» Sarà pure in facoltà dei compratori di estinguere il loro debito in rate annue, purchè l'ammortizzazione non sia fatta in somma minore dell'uno per cento all'anno. »

(Approvato.)

« Art. 4. Agli incanti dei terreni dell'antico stagno di Piombino, di cui dispone il Decreto Granducale del 23 aprile 1850, saranno unicamente ammessi gli abitanti di quel Comune. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Si intende bene essere supposto che se gli abitanti non si presentano, i terreni non rimarranno invenduti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore **Alfieri** sa che la legge prescrive che vi siano due prove d'incanto.

Se le due prove d'incanto non riescono, allora si può vendere a trattativa privata.

Per conseguenza si farà un primo incanto; a questo, per salvare gli antichi diritti dei Piombinesi (poichè il signor Senatore **Alfieri** sa quali sono i diritti di questi Piombinesi), saranno ammessi soltanto i Piombinesi.

Si venderà o non si venderà; nel secondo caso si farà un secondo incanto, al quale ancora saranno ammessi soltanto i Piombinesi; dopo questo si suppongono perenti i diritti dei Piombinesi ed il Governo potrà trattare con chicchessia la vendita; ecco il significato della redazione dell'articolo.

Poichè ho la parola, siccome mi pare che nei desiderii dell'Ufficio Centrale fosse anche nel procedere poi alle vendite, che si vedesse di non effettuarle quando pregiudicassero i diritti dei terzi, e dessero luogo a liti ed anche peggio, quando dovesse soffrirne danno una importantissima industria, che fu uno dei più antichi pregi dell'arte italiana, quale è la metallurgica; io non posso a meno di dichiarare che naturalmente sarà cura dell'amministrazione di vedere che queste vendite si facciano non solo senza danno delle Finanze, come potrebbe accadere in casi di liti o di altri evenienze; ma veramente per soddisfare a questi bisogni economici, così altamente sentiti nelle Maremme.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti l'art. 4, testè letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 5. Un regolamento approvato da Decreto Reale determinerà i modi di mandare ad effetto la presente legge. »

(Approvato.)

Se il Senato lo consente metterò in discussione il progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1845.

Do lettura di questo progetto di legge.

(V. *infra* e *Atti del Senato* N. 225.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli che io leggo.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1845 in tutte le provincie dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quarantasei mila uomini. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, N. 2261. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel R. Decreto 12 settembre 1860, N. 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, N. 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, N. 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

« Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbligate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862. »

(Approvato.)

« Art. 5. Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Do lettura dell'ordine del giorno per domani :

Modificazioni alla cauzione della società delle ferrovie di Sardegna.

Imprestito di 425 milioni di lire.

Provvedimenti finanziari

Ministro d'Agricoltura Industria, e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura Industria, e Commercio. Pregherei il signor **Presidente** ed il Senato a voler concedere che la legge relativa alle modificazioni della cauzione da prestarsi dalla Società delle ferrovie della Sardegna fosse messa dopo le altre, perchè attendo degli schiarimenti da Cagliari, che potrebbero avere influenza sopra la decisione a prendersi.

Presidente. In seguito all'istanza del signor **Ministro**, se il Senato non dissente, questa legge prenderà posto nell'ordine del giorno dopo quella relativa ai provvedimenti finanziari.

S'intende che la seduta per domani è alle ore due, ed alle ore due e mezzo si procederà all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja procede all'appello nominale per lo squittinio.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1863-64.

Risultato della votazione per la vendita di beni demaniali in Toscana.

Numero dei votanti . . . 77
Favorevoli 55
Contrari 22

(Il Senato approva.)

Leva militare sui nati nel 1845.

Numero dei votanti . . 77
Favorevoli 69
Contrari 8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).

CCXVI.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedi — Discussione del progetto di legge per un prestito di 425 milioni di lire — Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor — Approvazione dell'articolo unico del progetto, e dei seguenti progetti: 1. per lo stanziamento di lire 400,000 sul bilancio del Ministero dell'Interno del 1865 a favore dei manicomii di Lombardia; 2. per l'autorizzazione d'una maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero degli Esteri, causata dal naufragio del brik-barca Sicilia; 3. per l'approvazione d'una spesa straordinaria sul bilancio 1865 delle Finanze per riparazione al tetto della Pilotta in Parma — Squittinio segreto pei suddetti progetti — Discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Dichiarazioni dei Senatori Di Revel e Arrivabene — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1. — Appunti dei Senatori Farina, Sappa e Lauzi all'articolo 2 oppugnati dal Senatore Scialoja (Relatore) — Replica del Senatore Farina — Schiarimenti del Ministro di Finanze — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il solo Ministro delle Finanze e più tardi intervengono tutti gli altri Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Baracco, Beretta, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Caveri, Colonna Gioachino, Conelli, D'afflitto Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Fenzi, Filiugeri, Florio, Gravina, Iumbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Lo Schiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Melodia, Montanari, Monti, Morozzo Della Rocca Moscuza, Nigra, Pallavicini-Fabio, Pallavicino Trivulzio, Panizza, Pareto, Pasolini, Pepoli, Piazzoni, Piria, Pizzardi, Prudente, Regis, Sant'Elia, Scovazzo, Sella, Tommasi, Torrea.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Il Senato essendo in numero, si dà lettura di una lettera colla quale il Senatore Giovanni Martinengo chiede un congedo che gli viene accordato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN IMPRESTITO DI 425 MILIONI DI LIRE.

(V. *Atti del Senato* N. 232.)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per un prestito di 425 milioni di lire, di cui leggo l'articolo unico.

« È data facoltà al Ministro delle Finanze di alienare tanta rendita del 5 per cento da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico, quanto valga a far entrare nel Tesoro 425 milioni di lire. »

È aperta la discussione generale, e se il Senato lo consente, anche particolare, su questo progetto poichè si tratta d'articolo unico.

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto-Pintor.** Signori Senatori.

Negli sgoccioli del tempo che avanza alle avacciate nostre discussioni ci casca addosso un tema ponderoso, la domanda di un nuovo prestito.

Io non ebbi il tempo di meditare quanto sarebbe stato uopo onde appicarvi un po' di censura. Valgami per tutto la schiettezza.

Quando l'onorevole Marco Minghetti venne chiedendo al credito la bagattella di settecento milioni, io protestai piuttosto vivamente che a un altro prestito non avrei mai consentito. Da indi in poi non diedi un voto per spese maggiori. Di tal guisa, sicuro in coscienza di

non avere punto o poco contribuito allo sfasciamento delle finanze, io non m'ho quanto altri piena e intiera la libertà dell'opinione mia.

Io non accuso i Ministri presenti de' settecento milioni sciupati e spersi. Venendo al governo della cosa pubblica non ne trovarono fiato. Ebbero per di più una eredità oberata, screditata. Del fatto loro non li accuso.

Auzi non accuso veruno. La tristizia dei tempi accuso, i nostri interni ordinamenti, la fatale tirannide dell'esempio.

Mezzi di salute erano e sono due, la economia, o vogliam dire i risparmi, e l'imposta. S'invertì l'ordine logico e fu detto: imposte, economia.

Imposte dannose, gravose, incomportevoli.

Dannose. Si alza il prezzo dei sigari, del tabacco dei francobolli. Vi si perde. Non si vuole intendere il canone economico che le imposte indirette sono tanto più fruttuose, quanto esse sono più moderate.

Gravose. Ricordate il pareggiamento del tributo prediale. Noi potevamo forse domandare alla ricchezza stabile un tributo maggiore. Ma per non aver saputo fare abbiamo pareggiata la miseria, gravando però (ci s'intende) le antiche provincie dello Stato.

La imposta mobiliare fu chiesta, e passò per la cruna dell'ago. Sia detto col debito rispetto: non è questa la legge che onori meglio la sapienza e il senno pratico degli italiani.

Il dazio di consumo. Ahimè! Il Governo che avea sin qui frugate senza cerimonie insino al fondo le tasche dei contribuenti, invase quella antica proprietà dei Comuni; e se non rende tribolata e grama la vita dei contribuenti, ve 'l dica il costante aumentare del pregio delle cose più necessarie, ve 'l dica il successivo digradare de' mezzi di sussistenza.

Imposte incomportevoli. Addossando a' Comuni gran parte delle spese che stavano a carico dell'erario nazionale, si continua a riscuotere le imposte antiche. Indeterminate, sconfiniate le imposte locali. Diritto ai Comuni di divorar vivi come un tozzo di pane i cittadini. L'ente collettivo è tutto, l'individuo è nulla. Vogliate, o no, siamo in pieno socialismo! (*sensazione*)

I soddisfatti fanno confronto dell'Italia colla Francia e colla Inghilterra. Si da vero? Ma non mi paiono troppo felici ne' paragoni. Come quando un celebre uomo di Stato, noto a tutti noi e all'Europa tutta, paragonava seriamente per un cotal suo vezzo la Sardegna alla Inghilterra, perocchè la Inghilterra è un'isola anch'essa come la terra de' sardi! E per fermo non si può contendere che l'Italia e la Francia e la Spagna e la Germania e la Russia non sieno tre continenti!...

Economia in che? Esercito e Magistratura, questi due dèi della terra, questi due perni dello edificio sociale. Nè io dirò che molto non siasi fatto. Ma molto resta a fare tuttavia. Perchè a riposo ottimi ufficiali che riposo non desideravano, non chiedevano? Perchè più ufficiali generali qui che in una Francia? Che immensa voragine, o Signori, le inspezioni militari! Che anene rap-

presentanze che non ti portan via un biccchier d'acqua!

La Magistratura. Costa trenta e più milioni soltanto! E la giustizia è tarda, intricata, dispendiosa. Un uomo di mia conoscenza, meglio misero che povero, ha un credito di lire mille, litiga per cinque anni; vince; si fanno gl'incanti; la nota delle spese di subastazione, veduta e approvata e firmata dal capo del Tribunale, è di lire ottocento....

Signori, al Codice di procedura civile soprabbondano i pregi; appena gli fa difetto questo solo, il senso comune! (*ilarità*)

Interno. Dopo avere alleviato il bilancio delle spese addossate a' Municipii o alle provincie, noi lo troviamo cresciuto di lire trentamila. Dimezzata la rendita de' Comuni colla compartecipazione dello Stato al dazio di consumo, si è raddoppiata la spesa. Non si può dire che non sia un metodo nuovo di fare buona masserizia!

Istruzione pubblica. Abbiamo un mondo d'insegnanti, quasi che in ragione del numero di coloro che insegnano progredisce la istruzione, e non anzi in ragione del numero di coloro che imparano. Diciassette milioni, o poco meno spendiamo. Eppure un uomo assai competente, l'onorevole Senatore Carlo Matteucci, in un cotal suo disegno di legge non stato fin qui, nè so io perchè, discusso, riduceva quella spesa a poco più che alla metà. E fosse al sacrificio rispondente il beneficio! Ma no, tra ventidue milioni d'italiani, diciotto milioni non sanno leggere nè scrivere, dal novanta al novantacinque per cento sono gli analfabeti.

Insomina burocrazia di ogni maniera, burocrazia dappertutto, burocrazia sempre, senza qui dire di que' *Comitati centrali* che sono..... io non voglio dirlo..... sono quello che sono. (*Si ride*)

Dal 1860 in poi, in anni sei, abbiamo contratti debiti per due miliardi. Non basta. L'appetito cresce mangiando. (*Si ride*) Duecento milioni di beni nazionali, divorati. Ora abbiamo ancora a mangiare le ferrovie, i frati, le monache.

Non basta ancora. Agli edifici urbani s'impone il dodici e mezzo per cento, l'imposta mobile vorrebbe aumentare in proporzione di due a cinque per trarne sessantasei milioni. L'aumento come si pare è discreto!

Basta? Non ancora. Imperocchè il Ministro delle Finanze ci annunzia un *gaudium magnum*. Non cerco se le tasse di bollo, di registro, d'ipoteche sieno o no aumentate. Ma il signor Ministro ci promette economie, e soprattutto aumenti d'imposte. Caru quel *soprattutto!* (*Si ride*).

E almeno ci saremo al pareggiamento? Figuriamoci! Il disavanzo, dopo quell'altro diluvio d'imposte e di aumenti di imposte, dopo il prestito, sarà ridotto a *poca cosa*, a cento milioni. Saranno centoventi o centocinquanta o dugento; poco male. Metteremo nuove imposte, confischeremo ai contribuenti i tre quarti della rendita!

Udiamo a dire quinci e quindi. Abbiamo operati i

miracoli. Qual popolo, in così breve tempo, in mezzo a così ardua situazione, fece altrettanto? E noi rispondiamo. Si fece molto, forse troppo si spese molto talvolta male, si andò avanti a spese del capitale. « Spesso, scriveva un uomo d'ingegno, i nostri amministratori si consolano dei danni innegabili, cagionati dalla loro imperizia, nello spettacolo meraviglioso del risuscitamento di una grande nazione, come se tutto questo prodigio non fosse che il prodotto della loro abilità, attribuendosi... l'opera della provvidenza, il senno di tutto il paese, e i sudori di venti generazioni che ci hanno preceduti. » Davvero, o Signori, che la cosa sta proprio così.

Intrattanto mi acciò il presente, e sto nella inquietudine dell'avvenire. Il malcontento è grave, un senso di malessere si diffonde in tutte le classi della società. Le sorgenti della ricchezza vanno a disseccarsi. Noi facciamo il lavoro di Tantalo o di Penelope. Il signor Rotschild, re del milione, è finanziariamente parlando, re dell'Italia.

Nè pensiate ch'io sia tra gli spaventatori o tra i disperanti. So bene che quando un popolo grande vuole efficacemente, riesce in quello che vuole. Dobbiamo saper grado al Ministro delle Finanze dello esperimento coronato da tanto felice successo, voglio dire della imposta prediale anticipata, esperimento che il generoso popolo spagnuolo non ha potuto o voluto sopportare.

L'Italia mostrò che vuole in tutti i modi essere. Ma i prodigi, o Signori, non si rinnovano a ogni mutar di stagione. Allo slancio succede la stanchezza. Non accetto quel detto, compendio della umana superbia: non vi ha il vocabolo *impossibile* nel dizionario francese. L'impossibile fu e sarà sempre pur troppo per gli esseri finiti e contingenti. Iddio soltanto ignora l'impossibile.

A dipanare la matassa scompigliata delle nostre finanze occorre un grande economista e un finanziere pratico. Addurrò qualche esempio.

L'onorevole Presidente del Consiglio disse un giorno con quella sua invidiabile ingenuità che il Ministro delle Finanze fa i danari, l'esercito li mangia. Sta bene, e così sarà finchè la ben sentita solidarietà de' popoli non avrà fatto scomparire la inattezza degli eserciti stanziati.

Ma se il signor Presidente del Consiglio pensa che molto non sia ancora da toccare e da ritoccare, egli va errato grandemente.

Un riordinamento sapiente della magistratura farà sparire un buon terzo di quei trenta milioni, e se la vita mi sarà compagna, mi proverò di mostrarlo a chi non crede.

La istruzione pubblica vorrebbe essere riformata. La istruzione primaria dappertutto, obbligatoria e gratuita, la istruzione tecnica e secondaria ne' grandi centri, una grande Università in tutta Italia, educazione soprattutto, morale, politica, civile, pochi insegnamenti ma buoni, saper poco ma bene, retribuiti gl'insegnanti in ragione di quello che operano, lo Stato insegnatore

non già, sibbene invigilatore, al metodo dello insegnamento ufficiale, tranne in quella unica Università, sostituito il metodo de' larghi sussidii, e dopo tutto questo promulgata nel principio, messa in atto a suo tempo nella pratica la libertà d'insegnare. Lo Stato insegna in Italia, non insegna in Inghilterra. Che porta? Noi diamo per sussidio alle scuole primarie lire cinquecentomila, il Governo inglese (vedete proporzione) dà venticinque milioni!

Ora a lei onorevole signor Ministro delle Finanze.

Perchè quel numero senza numero di esattori? La riscossione ci costa il ventidue per cento, al Regno Unito costa meno del quattro per cento. Il Belgio schianta il dazio di consumo, e ne imita l'esempio la libera città d'Amburgo, quella forma odiosa di dazio è destinata a perire come la pena di morte: e noi lo abbiamo esteso, e noi abbiamo domandato al dazio di consumo il concorso alle spese dello Stato!

Non si è mai studiato seriamente il problema della imposta unica. Non si è mai meditato sull'altro problema, se cioè non sia meglio retribuire con larga misura gli ufficiali pubblici, e farla finita colle pensioni di riposo. La burocrazia tutto invade e tutto guasta. Tenendo conto di tutto e di tutti, il numero degli ufficiali pubblici si può ridurre al terzo. Onorateli con doppia retribuzione e voi avrete ancora risparmiato un buon terzo delle spese.

Una mente ordinatrice non vi ha. « Le amministrazioni che si succedettero (usurpo le parole di un libro che a molti non piacerà, ma dove la verità splende in tutta la sua luce), le amministrazioni che si succedettero dalla morte del Cavour al presente Ministro delle Finanze non meritavano forse tutte un processo per lesa economia nazionale? Questi signori non si posero mai nè pure una volta nel pericolo di errare volendo tentare il nuovo. Eppure mentre non riformavano nulla, mentre non escogitavano nulla di nuovo, pure riuscivano a rovinare (lo scrittore qui esagera alquanto) tutto quello a cui ponevano mano. Parlare a costoro di tutte quelle riforme finanziarie e sociali che inevitabilmente devono essere messe in atto dai legislatori dell'avvenire, parlar loro di soppressione dei dazi di consumo, di sostituzione della imposta diretta all'imposta indiretta, di abolizione di privilegi bancari, d'istruzione obbligatoria e gratuita..., è come parlare al papa di paleontologia o di libero esame. Essi non entrano nelle nuove idee, e le chiamano utopie e sofismi. Essi vogliono l'usato, il già provato, il vecchiume. Questi signori si potrebbero chiamare i *felloni della scienza e del progresso!* »

Così essendo, io dichiaro di non avere fiducia, non già negli uomini del Governo, egregi uomini tutti e per ogni verso commendevolissimi, sibbene nel Ministero quale esso è composto. La storia al più certo non li accuserà di essere venuti alla caccia de' portafogli; che anzi, accettandoli, essi furono benemeriti della nazione. Ma come nacque il Ministero? quale ebbe lo scopo la vita sua? Nacque perchè moriva un altro Ministero di

cui pigliava tutta la credità; nacque coi portafogli confiscati a favore di una qualche subnazionalità, quasi a giustificare quel supremo delirio della federazione, o vogliam dire delle regioni; taluno dei Ministri (perchè non dirlo?) nacque morto (*Ilarità*).

Una voce. Chi è?

Senatore **Siotto-Pintor**. Gliel dirò all'orecchio. Lo scopo fu di unificare. Voi avete unificato anche troppo. Voi dunque non avete più ragione di essere.

Intendetemi bene, o Signori, affinchè non sia chi pigli queste mie parole per argomenti biechi. Elementi buoni ha il Ministero, vi hanno Ministri simpatici. Ma uniti stanno male, il cemento non è di buona lega. (*Ilarità*). In ogni modo un grande amministratore non v'è, e di questo, più che d'altro, ha mestieri l'Italia. E sopra ciò manca ai Ministri la fede; e l'Italia che si è fatta colla fede (dirò io pure con un altro scrittore), è governata dalla burocrazia che non ha fede. Manca in alcuni altri l'accortezza e continuano, essi inconsapevoli, il tenebroso loro lavoro le consorterie, le società di mutua ammirazione che corrodono le viscere del paese e guastano il senso della moralità pubblica.

Io dovrei per tutto questo concludere negando il mio voto al prestito. Ma il bisogno ci urta e ci stringe da ogni parte. Bene avrei desiderato che il prestito fosse stato chiesto in tempo da poterlo discutere seriamente, largamente. Chi sa se non avremmo giudicato più utile un prestito volontario o di costringimento nel Regno? Chi sa se non avremmo potuto trovar modo di abbassare d'assai la somma del prestito, ovvero di contrarlo in migliori condizioni, a patti migliori? (*Segni d'assenso*)

Io do il mio voto al prestito, colla speranza che il Ministero userà bene di questa somma, e che prima ancora di andar a stanziare in Firenze, vorrà se non disfarsi (questo io non vorrei), modificarsi profondamente.

A questo io vi esorto signori Ministri, pregandovi di farlo in tempo meno inopportuno per la vostra fama, per la gloria vostra. Alcuno di voi, parecchi di voi, molti forse tra voi potrete in tempi normali rendere servizi più utili alla patria che tanto amate. A questa condizione ogni buono italiano non esiterà a darvi il ben servito. Allargate per ora le vostre file, e accogliete tra voi uomini nuovi. « Gli uomini nuovi (così leggo scritto nell'un de' libri citati) avranno bisogno di esperienza, ma vi porteranno almeno le idee dell'epoca e lo spirito de' presenti bisogni che mancano a voi uomini esausti di forze e di volere. Eglino commetteranno errori, ma non soffocheranno, non faranno morire d'inedia e di sfinimento la patria che ha bisogno di sentirsi grande, di espandersi e di compiere la sua grande rivoluzione. »

Signori, non vi prenda fastidio della mia franchezza, non vi giunga incresciosa la parola mia. Se alcuna troppo agra mi è uscita dal labbro, io la tempero, io la ritiro. È generazione di martirio questa: negatelo se

potete. Or via, lasciate a'moribondi almeno la libertà della parola!

Presidente. Se nessun altro domanda la parola si intenderà chiusa la discussione e si passerà a suo tempo allo squittinio segreto per questo progetto.

Ora darò lettura di altri disegni di legge relativi a crediti straordinari i quali potranno essere insieme posti ai voti.

Il primo è il disegno di legge per lo stanziamento di lire 400 mila sul bilancio del Ministero dell'Interno pel 1865 a favore dei manicomi di Lombardia.

(*V. Atti del Senato, N. 226.*)

Articolo unico.

« È autorizzato lo stanziamento, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno pel 1865, della somma di lire 400,000 per le spese di mantenimento dei dementi nei manicomi delle provincie di Lombardia, in relazione agli esercizi arretrati dal 1860 in poi. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un solo articolo, si voterà poi a squittinio. Intanto si passa alla discussione del successivo progetto di legge che porta il numero 237, per l'autorizzazione d'una maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero degli Esteri, causata dal naufragio del brik-barca *Sicilia*.

Ne do lettura.

(*V. Atti del Senato, N. 237.*)

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire trenta mila sul bilancio 1863, parte straordinaria del Ministero degli Esteri, da applicarsi al nuovo capitolo 25 bis, *Spese causate dal naufragio del brik-barca Sicilia*. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, anche qui trattandosi d'un solo articolo, se ne farà la votazione per squittinio insieme cogli altri. Do ora lettura di un terzo disegno di legge parimenti relativo a crediti supplementari per l'approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1865 del Ministero delle Finanze per riparazione al tetto della Pilotta in Parma.

(*V. Atti del Senato, N. 238.*)

Articolo unico.

« È approvata la spesa di lire 70,000 per riparazioni al tetto della *Pilotta* in Parma; tale spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze pel 1865 in apposito capitolo colla denominazione: *Riparazioni straordinarie al tetto del teatro Farnesiano in Parma.* »

È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Senatore **Ricci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ricci**. Pregherci l'onorevole Presidente che

almeno pel progetto di legge riguardante l'imprestito si facesse una votazione a parte.

Presidente. Osservo all'onorevole Senatore Ricci che non ho proposto che si faccia un altro modo di quello che egli desidera.

Senatore Ricci. Ho detto questo perchè l'altro giorno abbiamo votato quattro progetti in una sola urna; ora è mio desiderio che si faccia altrimenti pel prestito, cioè sia votato separatamente.

Presidente. L'onorevole Senatore Ricci fa istanza perchè il progetto di legge sul prestito sia votato separatamente. Io ripeto che non era necessaria simile istanza, perchè il Presidente non ha proposto ch'esso fosse votato insieme cogli altri progetti.

Siccome però ogni Senatore ha il diritto di fare tale istanza, e così, la legge sul prestito sarà votata a parte. Ma saranno votate insieme, se non vi sono opposizioni, permettendolo il regolamento, le altre tre leggi per crediti supplementari.

Si procede all'appello nominale.

Risultato della votazione pei tre progetti relativi a crediti supplementari.

Votanti	92
Favorevoli	61
Contrari	31

(Il Senato approva.)

Pel progetto sull'imprestito dei 425 milioni:

Votanti	92
Favorevoli	73
Contrari	19

(Il Senato approva.)

Viene ora in discussione il progetto di legge portante il numero 233, relativo ai provvedimenti finanziari.

Si dà lettura del progetto di legge presentato dal Ministero.

(V. *Atti del Senato*, N. 233).

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge:

TITOLO I.

Determinazione dell'aliquota uniforme della imposta sui fabbricati pel 1866.

« Art. 1. Dal primo gennaio 1866 l'imposta principale sui fabbricati e sopra ogni altra stabile costruzione è stabilita per tutto il regno nell'aliquota uniforme del 12 1/2 per cento dei redditi imponibili determinati a norma della legge 26 gennaio 1865 (N. 2136). »

TITOLO II.

Ammontare e reparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.

« Art. 2. L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (N. 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 66 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del regno per un terzo in ragione del reparto adottato nel 1864 e per due terzi in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864. »

« Art. 3. Il contingente provinciale sarà nello stesso modo ripartito fra i comuni ed i consorzi.

» Però i contingenti assegnati a ciascun comune e consorzio non eccederanno il 10 per cento del reddito imponibile accertato pel 1864, e la eccedenza sarà ripartita su tutta la provincia.

» Le quote inesigibili sull'imposta del 1864 così per difetto del contribuente, come per la parte che eccedeva il 10 per cento del reddito andranno in aumento del relativo contingente provinciale. »

« Art. 4. I contingenti comunali e consorziali saranno distribuiti fra i contribuenti in ragione dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto dell'imposta del 1864.

» Sono ammesse le rettificazioni dei redditi riferibili alla stessa epoca provenienti da contribuenti, agenti delle tasse, Commissioni di sindacato e consigli o deputazioni provinciali.

» Parimente le Giunte comunali faranno alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni che occorressero.

» La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla Giunta comunale.

» Vi sarà luogo a reclamo avanti la Commissione provinciale di appello contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale.

» I nuovi contribuenti saranno però tenuti a dichiarare i loro redditi a termini della legge 14 luglio 1864. »

« Art. 5. Le direzioni delle casse ecclesiastiche, gli economati e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

» I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i consorzi e i Comuni, secondo le provenienze dei redditi.

» Le Banche e gl'Istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.

» L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi, a cui i redditi saranno stati assegnati. »

« Art. 6. La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a lire 250 sarà estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'articolo 7 della legge stessa.

» L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra L. 250, rimanendo abolita sui redditi da L. 250 a L. 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 della citata legge; e questa disposizione sarà applicata anche al 1864. »

« Art. 7. Nelle città di Torino e di Firenze, restando fermi i contingenti, saranno rinnovate le dichiarazioni. L'aliquota d'imposta, per Torino non sarà al disopra, e per Firenze non sarà al disotto dei 22 quinti di quella risultante dal contingente del 1864, e le differenze non compensate andranno perdute per lo Stato. »

« Art. 8. I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovraimposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

» Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli ufficiali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare. »

« Art. 9. Durante l'accertamento delle rettificazioni e delle nuove dichiarazioni potrà il Governo del Re riscuotere la tassa principale, e le Provincie e i Comuni potranno riscuotere i centesimi addizionali sopra i redditi accertati pel 1864, salvi i debiti compensi. »

TITOLO III.

Modificazioni alle tasse ipotecarie.

« Art. 10. La tassa proporzionale stabilita dall'articolo 2 della legge 6 maggio 1862 (N. 593) è portata per le iscrizioni e presentazioni da centesimi 30 a centesimi 50 per ogni cento lire di somma iscritta; e per le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.

» I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2. »

« Art. 11. Dal giorno della pubblicazione della presente legge cesserà di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtù di legge preesistenti si è continuata a riscuotere in diverse provincie pei contratti anteriori alla legge 21 aprile 1862, Numero 585 »

TITOLO IV.

Abolizioni di franchigie e privilegi doganali.

« Art. 12. Al 1. gennaio 1868:

» Saranno soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordi-

nati dei magazzini generali e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie.

» Il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

» Saranno abolite le fiere franche.

» Cesserà nelle provincie napoletane e siciliane la facoltà di pagare in cambiali i diritti di importazione.

» Per tutti i casi l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non avrà luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a Caltanissetta.

» Apposita legge determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno. »

« Art. 13. Al Governo del Re è fatta facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno, e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali. »

« Art. 14. Sui bilanci 1865, 1866, 1867 è aperto un credito di 6 milioni per la costruzione di dogane nelle città oggi franche e per sussidio a quei Municipii, di cui cesseranno le franchigie indicate nell'art. 12, e che costituissero magazzini generali colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio. »

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

« Art. 15. Sono confermate al Governo del Re le facoltà concesse dalla legge 14 luglio 1864, per quanto occorre all'applicazione della presente legge. Inoltre gli è data facoltà di provvedere alla dichiarazione d'inesigibilità di quota ed alla relativa reimposizione, come pure di coordinare pel 1865 l'ordine ed il tempo per le operazioni prescritte dalla presente legge, con quelle prescritte dalla legge 26 gennaio 1865 (num. 2136), e quelle ordinate dall'articolo 4 della legge 14 luglio 1864 (N. 1831), le quali s'intendono prorogate al 1865 e 1866. »

« Art. 16. Le multe incorse sino al giorno della promulgazione della presente legge per l'applicazione della legge 14 luglio 1864, non potranno in niun caso eccedere mai il quarto di quanto è da questa determinato. »

« Art. 17. Colla promulgazione della presente legge la tassa di commercio che si esige nella città di Livorno sarà ridotta alla metà. »

« Art. 18. Sono abrogate le contrarie disposizioni della legge 14 luglio 1864 (N. 1830). »

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale ed accordo la parola al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Nella relazione della Commissione di finanze intorno al progetto che è in discussione, è fatto cenno di uno dei Membri della medesima, il quale avrebbe dichiarato che non prenderebbe parte né

alla discussione nè alla votazione di questa legge. Quel Membro, Signori, sono io, e mi credo in debito di far conoscere i motivi per cui intendo astenermi.

Non amo far sprecare il tempo al Senato ed anche io sono parco del mio.

Quando nello scorso anno la legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile fu presentata al Senato, io mi astenni dall'interloquire partitamente nel seno della Commissione, poichè la medesima si era dichiarata pronta ad accettare il progetto quale era presentato, mentre io l'avversava sì nel principio che nella forma. Ma quando la discussione fu portata in Senato, io presi la parola e credo che nelle molte e forse troppe cose che ho detto allora, alcune però furono tenute in qualche conto, dappoichè il Senato si indusse a modificare in parti anche essenziali la legge stessa. Io sarei ancora oggi pronto ad entrare in lizza per dimostrare quanti inconvenienti, quanti, mi si permetta di dire, assurdi contenga la legge che è in discussione; ma al punto in cui le cose sono giunte, al punto cioè a cui siamo ridotti per cui non ci è dato di fare veruna modificazione, veruna alterazione alla legge, perchè questa non potrebbe più essere rimandata alla Camera dei Deputati, che da 15 giorni ha cessato le sue sedute, io dichiaro che non intendo entrare in una discussione che sarebbe secondo me assolutamente oziosa, perchè priva di possibile risultato pratico. E ciò faccio tanto più volentieri che io non mi sento tanta virtù da approvare una legge che non mi è dato di sindacare.

Ripeto dunque che non entro in discussione su questa legge, nè la voterò.

Approvo del resto le disposizioni relative ad una più efficace repressione del contrabbando; ho veduto con piacere che alla fin fine si sono posti da banda quei principii umanitarii che informano il regolamento doganale in vigore, e contro il quale altra volta feci richiamo, e che in avvenire saranno i contrabbandieri trattati come debbono essere coloro che così sfacciatamente frodano lo Stato di ciò che gli è dovuto.

Approverei del pari quello che è contenuto in questo fascio di leggi, che riguarda l'aumento della tassa registro per le ipoteche; ma quanto alla legge sulla ricchezza mobile, mentre fo voto ardentissimo perchè il suo risultato corrisponda all'aspettazione di coloro che l'hanno sostenuta, mantengo ferma pur troppo la convinzione che i suoi risultati saranno funesti alle finanze, e pregiudicevoli soprattutto alla tranquillità e concordia che debbe regnare nel Paese.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arrivabene ha facoltà di parlare.

Senatore **Arrivabene**. È forse temerarietà la mia, l'aver domandato la parola, dopo che ha parlato l'onorevole Senatore Di Revel così competente in questa materia. Ma pure debbo dire che quando egli si ritirò dalla Presidenza della Commissione che prese a discutere e studiare il progetto di legge sulla ricchezza mobile, il

signor Ministro delle Finanze, che era allora l'onorevole Bastogi, mi fece l'onore di nominarmi a presidente di quella stessa Commissione.

Questa lavorò tre o quattro settimane con grande attività, e venne infine alla conclusione dichiarando che se la legge sulla ricchezza mobile contiene difetti, contiene però anche vantaggi; e mi pare che il risultato sia stato piuttosto favorevole.

Si dubitò bensì talvolta della buona volontà degli Italiani nel fare le denunce, ma si è trovato invece che tali denunce sono state fatte con sincerità maggiore di quello che si poteva sperare.

Credo quindi che questa legge, benchè con molti difetti, possa arrecare buoni risultati: io pertanto la voterò.

Presidente. Se niuno domanda la parola, darò nuovamente lettura dell'articolo primo per inetterlo ai voti.

« Art. 1. Dal primo gennaio 1866 l'imposta principale sui fabbricati e sopra ogni altra stabile costruzione è stabilita per tutto il Regno nell'aliquota uniforme del 12 1/2 per cento dei redditi imponibili determinati a norma della legge 26 gennaio 1865 (N. 2136). »

(Approvato.)

TITOLO II.

Ammontare e reparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.

« Art. 2. L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (N. 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 66 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del Regno per un terzo in ragione del reparto adottato pel 1864, e per due terzi in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864. »

La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Nel prendere la parola su questo argomento, io non mi dissimulo che manca troppo di autorità il mio dire, perchè possa sperare di conseguire un utile risultato e conforme alle mie vedute. Ad ogni modo io non posso tacere, e non credo doverlo fare; non posso tacere e dico quello che è mia intima convinzione circa il merito di questa disposizione di legge, e più che circa il merito, circa l'opportunità di una disposizione la quale si crede, e si dice fondata su risultati che finora non sono accertati in verun modo, e che conseguentemente non possono fornire alcuna base per giustificare l'aumento d'imposta che nell'articolo 2 di questa legge è contenuto.

Dico che non sono menomamente accertati i dati sui quali si è preteso basare a giustificare l'aumento dell'imposta attuale, perchè sebbene dia i risultati che si ottennero per l'accertamento del reddito effettivo, esistendo a termini della legge una differenza pressochè

enorme fra il reddito effettivo e il reddito imponibile, è impossibile sostenere con fondamento, che le risultanze dell'uno possano ritenersi costanti per accertare le risultanze dell'altro.

Anzi tutto io non vedo, che sia tenuto il benchè menomo conto delle disposizioni dell'art. 28 della legge sulla ricchezza mobile.

Esso è concepito nei termini seguenti, che mi permetto di rammentare al Senato, perchè egli possa intendere la sostanza degli argomenti, che io sto per affacciare.

« Art. 28. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo, di qualsiasi origine, inferiore a L. 250 annue imponibili e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di L. 2.

» Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qual volta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento.

» L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle L. 250.

» Non di meno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lire in lira di tassa, per regolare progressione in modo, che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di L. 250, giunga alla somma, che secondo la quotità normale, sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

Egli è su quest'ultima parte dell'articolo di cui ho dato lettura integralmente, perchè si possa meglio apprezzare il nesso delle varie disposizioni, che in esso si contengono, egli è, dico, su quest'ultima parte che io intendo richiamare l'attenzione del Senato.

Nelle tabelle che vennero distribuite s'iscrissero in apposite colonne le varie categorie di redditi, e dalla somma di tali redditi si formò poi la totalità del reddito effettivo, di cui si fa cenno nella disposizione della legge; nell'ultima di queste colonne si sommarono tutti i redditi che superavano anche di centesimi, o che raggiungevano soltanto le L. 250 di reddito imponibile.

Ora siccome a questi redditi non è applicabile se non la scala graduale, secondo che si avvicinano o che si allontanano dalle 500 lire, ne viene una grande diversità di risultati finali, di cui darò un esempio per far sì che il Senato possa formarsi un'idea di ciò che succede quando si determina la rendita imponibile, deducendola dalla rendita effettiva, e ciò a seconda del vario numero dei contribuenti che sono chiamati a pagare.

Suppongasì una rendita effettiva di L. 1000: suppongasì che due individui siano iscritti per pagarla a L. 500 caduno: suppongasì in fine, che la quota normale sia del 10 per cento: per questi due individui,

il reddito imponibile essendo di L. 500 caduno, e non avendo essi diritto a deduzione alcuna, trattandosi di interessi di capitali, la loro quota è di L. 50 caduno, e conseguentemente sopra una complessiva rendita imponibile di lire mille al dieci per cento la tassa è di lire cento.

Suppongasì che invece di essere due soli intestati per lire 1000 di rendita, siano intestati 4 per lire 1001 di rendita a lire 250 e 25 centesimi caduno: cosa ne viene?

Questi 4 individui che hanno lire 250 e 25 centesimi caduno, non sono tra tutti e quattro tassati che per una lira, perchè la rendita imponibile al di sopra delle 250 lire....

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Farina... non è che di una lira; dunque sono quotati nel reddito effettivo per 1001 lira, ma nel reddito imponibile non restano tassati ciascuno che per 25 centesimi al di sopra della tassa fissa, perchè fino a 250 lire è la tassa fissa, al di sopra delle 250 lire comincia la tassa proporzionale; ma la tassa proporzionale ritenuta al 10 0/0 su una lira (perchè questi non hanno che 25 centesimi ciascuno al di sopra delle 50 lire), porta che tra tutti e quattro non abbiano che una lira, così il 10 0/0 per una lira viene ad essere di 10 centesimi; duplicate, perchè dovete ripartire tra le 250 lire e lire 500, la quota normale viene ad essere di 20 centesimi.

In conclusione se voi avete due contribuenti su mille lire, voi avete 100 lire di imposta: se voi avete 4 contribuenti su 1001 lira, voi non avete d'imposta che 20 centesimi.

Ora, Signori, quando è che i documenti di questa distinzione fra la quota graduale e la quota fissa gli ha avuti il Ministero? Fino ad ora non gli furono comunicati, e quindi credo che tutti i calcoli, che si stanno facendo, basano fino ad ora sopra dati estremamente incerti; tanto più se si tenga conto che le quote minime sono sempre in tutte le imposte quelle che costituiscono in più gran parte la quota d'imposta stessa. Dunque è evidente che sotto questo rapporto non vi è alcun accertamento di rendita imponibile, perchè mancano le basi per determinarla, le quali basi consistono nel sapere quale sia il numero dei contribuenti graduati, e quanta sia la quota che si può attribuire a ciascuno d'essi, e che non sia provato quale in fatto sia la diversità che io indicai, e che può variar su mille lire da cento lire d'imposta sino a 20 centesimi.

Un'altra fonte d'inconvenienti si è quella che nasce naturalmente dall'applicazione di un altro degli articoli della legge sulla ricchezza mobile, nel quale si determina il modo col quale si debbono fare le detrazioni di 3 e di 2 ottavi. Come il Senato rammenterà, la legge sulla ricchezza mobile prescriveva che per determinare la quota imponibile si dovesse, oltre la detrazione di 2 ottavi e di 3 ottavi a seconda che la quota apparteneva a rendite dipendenti da industrie, ovvero da sti-

pendi, la quota dico dovesse essere inoltre diminuita dei debiti che l'individuo avesse contratti per ottenere quella tal rendita dalla industria, o dallo stipendio.

Questo è il senso preciso risultante dalla disposizione dell'art. 32 della legge, il quale stabiliva: « I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertate la persona e il domicilio dei creditori. »

» Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. »

Mi pare difficile poter stabilire in modo più preciso e chiaro come debba essere fatta la detrazione dei debiti dei contribuenti. Non ostante con una circolare la quale porta la data del 12 febbraio 1865, questo metodo viene perfettamente invertito con gravissimo aggravio dei contribuenti.

Invece di premettere il difalco dei 2/8 e dei 3/8 su tutta la somma di rendita ottenuta dal contribuente e poi venire a quella deduzione del reddito imponibile che è indicato nell'articolo testè letto, si è operato al rovescio, e cosa si è fatto? si è ordinato la detrazione del debito; detratto il debito si è determinato i 3/8 o i 2/8 che si dovevano ancora sottrarre per determinare il reddito imponibile. Questo diverso metodo di agire venne a produrre i risultati enormemente differenti e con gravissimo aggravio di alcuni contribuenti. Per darne un'idea, io mi permetterò di sottoporre al Senato e conseguenze diverse che si verificano nel caso che si eseguisca l'operazione nel modo espressamente indicato dalla legge, ovvero la si eseguisca in quello, affatto erroneo secondo me, portato dalla circolare del 12 febbraio 1865.

Suppongasì un reddito di stipendi industriali di lire 5,000, per conseguire il quale siasi dovuto incontrare una passività di lire 2,500 mediante un deposito di capitali, o un vincolo di una cartella, o qualche cosa di simile: se facciamo l'operazione, come la indica la circolare, la si deve fare così; dalle lire 5,000, si dedurrà la passività di L. 2,500, che sono quelle che rappresentano il debito dell'individuo che gode lo stipendio; resta il reddito effettivo di L. 2,500, dalle quali dedotti i 3/8 il reddito imponibile resta di lire 1,500.

Viceversa facendo l'operazione, come è indicata nella legge voi dovete dalle lire 5,000 dedurre i 3/8 cioè L. 1,750, poi dal residuo di L. 3,250 deducete le lire 2,500 d'interesse, rimangono il reddito imponibile L. 750. Evidentemente dunque la circolare ha cambiato il senso della legge; ma facendo la deduzione, come si deve fare a termini della legge, il reddito imponibile diventa in un caso metà di quello che è nell'altro.

Sgraziatamente però il Ministero, in luogo di tenere dietro alle espressioni precise, chiarissime della legge, si tenne alle arbitrarie disposizioni della circolare: egli fece compilare tutti i registri a questo modo, e le risultanze dei medesimi non possono essere che quelle fallaci, nelle quali il reddito imponibile è duplicato, e talvolta anche triplicato, perchè l'operazione si fece in modo erroneo.

A fronte adunque di tanta inesattezza di dati, e di tanta incertezza di risultati, come mai si può egli dire che le denunce fatte relativamente a questa imposta hanno dato un reddito di 1,160,000,000?

Evidentemente manca la base per ciò dire, perchè appunto manca la base per sapere quale è la vera rendita imponibile, che dovrà dedursi dalla cifra di 1,160,000,000, a cui ascende ora la cifra delle denunce della rendita effettiva.

Io ripeto poi che siccome le rendite piccole sono le più numerose, e per esse vi è l'imposta graduale, così è impossibile, allo stato in cui sono le cose, avere alcun accertamento della somma cui ascenderà la rendita imponibile della ricchezza mobile.

Ciò posto, io trovo che se da un'imposta, di cui si è ben lontani dal conoscere per anco i risultati (e, notate bene, non solo i risultati pratici, che si verificheranno, quando si verrà poi all'applicazione cioè ai pagamenti, ma cziandio i risultati materiali di calcolo), io trovo, dico, che, prima di conoscere questi risultati, è affatto intempestivo di aumentare, e più che raddoppiare l'importo dell'imposta stessa.

A questo riguardo, non potendosi fornire schiarimenti rassicuranti per l'esperienza fatta nel nostro Stato, si è creduto da taluno, e specialmente nella relazione fatta al Senato, di addurre i risultati, che da questa imposta si ottengono in Inghilterra.

Io non posso a meno di fare a questo riguardo una osservazione.

Signori. La tassa minima per la ricchezza mobile in Inghilterra è di 150 lire sterline; da noi è di 250 franchi.

Evidentemente dunque in Inghilterra il minimo della rendita delle persone colpite da questa tassa è maggiore 15 volte di quel che sia da noi.

Se dunque colà si può con fondamento sostenere che si colpisce la ricchezza, o Signori, da noi con altrettanto fondamento si può sostenere che per la massima parte si colpisce la miseria; perchè se è escluso l'indigente, non è esclusa la miseria, e chi non ha che 250 franchi all'anno può ben dirsi miserabile.

Onde che quando mi si vengono a stabilire parità, che partono da dati così enormemente distanti da 250 franchi a 150 lire sterline, io dico che queste parità sono totalmente destituite di fondamento, ed esse non possono in alcun modo tranquillare la coscienza del legislatore.

A fronte di queste circostanze io non entrerò in maggiori particolari: io ho creduto di dover fare pre-

sente il mio debole parere, non perchè il Senato voti nel mio senso e rigetti questo articolo, ma perchè ho creduto mio dovere di dire che nello stato attuale l'accrescere del doppio l'imposta mi pare opera sommaramente intempestiva, e se si vuole anche che io lo dica, mi pare, al momento in cui siamo, opera impolitica.

Tutti sanno come le imposte si paghino tanto più facilmente quanto più sono entrate nelle abitudini dei cittadini; se si comincia a far pagare un'imposta in una rata tenue, la stessa è possibile che non desti gravi opposizioni, nè che cagioni gravi disturbi; ma se da principio si vuol spingere l'imposta stessa molto avanti, allora è possibilissimo che le opposizioni si verifichino, che esse contribuiscano purtroppo ad aumentare gravemente quella specie di malcontento generale che una quantità di innovazioni contemporanee, portano nel Paese.

Io quindi troverei immensamente più prudente attendere per ora ad attuare quest'aumento, o fin a tanto almeno che fossero meglio conosciute le risultanze positive della legge stessa, e che il resto delle istituzioni che abbiamo cambiate, fosse alquanto più assodato di quello che non può essere, quando le disposizioni della legge che attualmente si propongono devono andare in vigore.

Ho detto che fin qui non si conoscono ancora le somme risultanti dal reddito imponibile della ricchezza mobile.

Ora devo soggiungere che non si conosce nemmeno l'effetto della legge, giacchè la legge stessa spingendosi ad imporre persone che non hanno reddito, e si può dire che non possiedono quasi cosa alcuna, darà un'enorme quantità di quote inesigibili le quali non mancheranno di cagionare gravi imbarazzi per l'esazione.

Perciò anche questo punto ha bisogno di esperienza per poter essere calcolato in tutta la sua gravità e in tutta la sua intensità.

Io lo ripeto: in tutti i paesi le leggi di questa natura non esclusa l'Inghilterra, vennero sempre attuate per tenui somme.

La relazione della Commissione del Senato fa cenno di quanto succedeva in Inghilterra nel 1847, se non erro; a quell'epoca nell'Inghilterra la tassa non raggiungeva nemmeno il 3 0/0; se noi facciamo la deduzione degli ottavi che si devono sottrarre a termini delle disposizioni della legge, noi non abbiamo più un miliardo e 160 milioni, ma non abbiamo che poco più di 900 milioni, e quindi la tassa sarà circa del 7 0/0.

Io so che a questo riguardo si è detto che le Commissioni tasseranno in più i denunzianti di una somma pari a un di presso a quella che si deve dedurre per i tre o i due ottavi a seconda delle varie categorie dei colpiti dalla legge.

Signori, io non posso ammettere questa supposizione; gli esempi che si adducono sono troppo pochi per poter formare un criterio di generalità; d'altronde io non posso

credere che in violazione flagrante della legge vigente le Commissioni si arbitrino a far aumenti alle dichiarazioni dei contribuenti.

Sgraziatamente per questi aumenti noi manchiamo del criterio fondamentale che li determina in Inghilterra, poichè in Inghilterra non sono solo colpite dall'imposta sulla rendita le rendite sulla ricchezza mobile, ma eziandio quelle della ricchezza stabile.

Colà adunque, quando si vede una persona, la quale vive signorilmente, la quale fa bene i suoi affari, non ostanto le spese annuali che sostiene, le Commissioni tassatrici sono autorizzate a dire: noi abbiamo la coscienza che voi avete un reddito proporzionato alle spese che annualmente andate facendo.

Ma nel nostro paese, o Signori, questo criterio cessa completamente: poichè essendo distinte le rendite dell'imposta territoriale ed aggravate con apposite imposizioni, da quelle della ricchezza mobile, questo criterio cessa quasi sempre, perchè è evidente che l'uomo che tiene un piede di casa, sul quale si potrebbe calcolare la sua rendita, se tutta vi fosse compresa, cioè tanto la rendita della ricchezza mobile, come quella della ricchezza stabile, quando lo si aggravi può rispondere, ma voi volete calcolarmi come ricchezza mobile quello che per me è frutto della ricchezza stabile; e che ciò gli dia diritto di sottrarsi alle tassazioni arbitrarie, che la Commissione credesse imporgli. Credo del resto che le Commissioni italiane siano abbastanza coscienziose perchè davanti ad una dimostrazione di questa fatta la loro azione resti paralizzata.

Per conseguenza non posso ammettere quella massa di arbitrii, i quali estesi in tutto lo Stato possono accrescere la rendita di più di 200 milioni, per fare sì che gli aumenti fatti dalle Commissioni alle dichiarazioni dei contribuenti pareggino l'ammontare delle deduzioni dei 2 o 3 ottavi.

Ciò stante, io lo ripeto, credo allo stato attuale delle cose, per i motivi che ho sviluppato, imprudente, intempestivo l'aumento dell'imposta della quale si parla.

Perciò io sono disposto ad accettare tutte le altre disposizioni di legge ed a votare in favore di esse, ma voterò contro quella che porta l'aumento di 36 milioni nell'imposta della ricchezza mobile.

Presidente. Il Senatore Castelli E. ha la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore.* Io aveva domandato la parola.

Presidente. Era già iscritto il signor Senatore Castelli.

Senatore **Castelli E.** Premetterò che le considerazioni che credo di sottoporre al Senato non riguardano nè la sostanza dell'articolo di questa legge che si riferisce alla ricchezza mobile, nè ad alcuna speciale disposizione della legge.

Le mie osservazioni si riferiscono ad una lacuna che esiste in questo progetto, lacuna che credo gravissima ed alla quale è urgente che si provveda. Quindi non dovendo io trattenere il Senato sopra alcune speciali di-

sposizioni del progetto, credo sarà forse più opportuno che differisca di prendere la parola. Se però non vi è alcuno che voglia parlare sul merito del progetto, o su qualcuna delle disposizioni ivi contenute, allora io esporrò le mie considerazioni.

Presidente. Se la proposta dell'onorevole Castelli non si riferisce nè all'articolo 2 nè alle disposizioni successive le quali, riguardano in gran parte l'attuazione appunto dell'articolo 2, ma riguarda un oggetto separato, io gli riserverei la parola alla fine di questo titolo relativo alla ricchezza mobile.

Se il Senatore Castelli acconsente, gli darò la parola dopo che sarà votato l'articolo 9.

Senatore Castelli E. Aderisco.

Presidente. Con questa riserva do ora la parola al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, Relatore. L'onorevole Senatore Sappa aveva domandato la parola; se volesse parlare, gliela cedo.

Presidente. L'onorevole Relatore cedendo la parola, il Senatore Sappa ha facoltà di parlare.

Senatore Sappa. Se le angustie delle finanze non fossero così evidenti, e se si potesse modificare la legge senza correre il rischio di sospendere l'esecuzione delle altre parti io appoggierei la proposta fatta dal Senatore Farina, ma a fronte di questa necessità, a fronte delle conseguenze che recherebbe la modificazione di questa parte della legge io non intendo associarmi alla sua proposta.

Il mio scopo nel prendere la parola si è piuttosto di richiamare l'attenzione del Ministro, acciò veda se nei limiti della sua competenza crede di poter alleviare le conseguenze gravissime che questa legge ha effettivamente in qualche caso; se crede di poter dare qualche spiegazione che metta in correlazione le disposizioni della legge con quelle del regolamento per la sua esecuzione, che in qualche parte sembrano discordi.

In genere io dirò che qui parlo con alquanto di esperienza.

Per mia disgrazia faccio parte della Commissione provinciale di appello di questa provincia; in questa qualità ho potuto vedere come questa legge riesca gravosissima e come le Commissioni che hanno il grave incarico di applicarla non abbiano la tranquillità di coscienza per poterla applicare con quei principii di equità che una legge di simile natura deve necessariamente richiedere; ciò non ostante siccome è legge ed è forza che si applichi, ciascheduno nella sfera delle sue attribuzioni si adopra a fare il meglio che può; e qui debbo ancora soggiungere ad onore del nostro paese, che tutti i cittadini che sono rivestiti di qualche funzione per l'esecuzione della legge, veramente si investono del principio della legge, e che forse il Senato sarebbe meravigliato se vedesse il rigore con cui la legge è applicata, tenendo però per guida il principio della giustizia ed equità per quanto possibile.

La questione che ha dato luogo a discussioni gra-

vissime nel seno della Commissione, e per conseguenza a più difficoltà per risolverla, è quella della deduzione delle passività; è questa una questione molto vaga; è molto difficile di accertare quali siano le vere passività del contribuente, le quali a senso di questa legge siano deducibili per stabilire la quota della rendita imponibile: e la questione che intendo di sottoporre al Senato ed al signor Ministro ha per scopo di provvedere a quella che sorge dal confronto dell'articolo 32 della legge coll'articolo 39 del regolamento.

L'articolo 32 della legge è concepito in questi termini:

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato. »

Non darò lettura del rimanente perchè è inutile per ciò che riguarda la questione che mi propongo di accennare.

Il regolamento poi all'art. 39 così si esprime:

« I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, dei loro redditi precedenti da ricchezza mobile; ed il loro importare verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione o incremento del quale il debito annuo fu contratto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza. »

Come si vede c'è una gran differenza tra il disposto dell'art. 32 della legge e l'art. 39 del regolamento; basta che l'annualità passiva graviti sulla ricchezza mobile perchè debba dedursi secondo il disposto della legge; ma a termini del regolamento occorre ancora che questa annualità passiva sia stata contratta per la produzione e conservazione della ricchezza mobile.

Vengo ad un esempio.

Certamente è annualità passiva a senso della legge e del regolamento quella che fu contratta da un industriale per dare moto alla sua industria e se esso fa risultare che questo debito è appunto contratto per dare attività alla sua industria.

In questo caso non vi potrebbe essere dubbio, nè a termini della legge, nè a termini del regolamento.

Ma quante altre annualità passive gravano la ricchezza mobile e non furono contratte per la produzione o l'attivazione della ricchezza mobile?

Ecco un caso la di cui soluzione può essere diversa considerata solamente la legge da quanto sarebbe quando l'articolo 32 della legge venga combinato coll'articolo 39 del regolamento.

Un tale morendo lascia la sua eredità che consiste per la massima parte, e mettiamo per la totalità, in redditi di ricchezza mobile, cedole, crediti ipotecari, lascia questa eredità ai figli di sua sorella, ed istituisce nell'usufrutto la sua sorella.

Lega a sua sorella il carico di una pensione annua a favore di altre due sorelle, la quale pensione annua

alle altre sorelle necessariamente gravita sulla ricchezza mobile di questo usufrutto che dà questa sostanza mobile lasciata da quella eredità.

Ma queste annualità non sono state contratte nè per la produzione nè pella conservazione di questa ricchezza mobile, dunque non si detraggono.

Ma l'usufruttuaria possiede essa queste annualità?

L'usufruttuaria non possiede che il terzo di questo usufrutto, eppure a termini del regolamento la totalità dell'usufrutto sarà gravata perchè i legati che devono essere pagati alle sorelle non sono stati contratti pella produzione e conservazione della ricchezza mobile, ma gravitano però sulla ricchezza mobile; io vedo qui una contraddizione evidente tra la disposizione della legge e quella del regolamento, e questo caso non è unico, potrei anzi dire che molti casi simili vennero sottoposti al giudizio della Commissione provinciale d'appello; mi si dirà, nel dubbio si deve applicare la legge; ma la Commissione ha potuto credere che il regolamento avesse interpretato la legge e che dopo l'interpretazione data col regolamento più non fosse lecito ad essa di dare altre interpretazioni, nè io dirò quale fu la decisione della Commissione, dirò bensì che si riconobbe grave ragione di dubitare per coteste due diverse maniere d'interpretazione, e che la Commissione si trovò molto perplessa.

Senza proporre alcun emendamento al progetto di legge che stiamo discutendo accenno questi inconvenienti al Senato e sopra tutto al signor Ministro perchè veda se con qualche autorevole spiegazione non possa risolvere queste difficoltà; e qui devo pure ancora soggiungere che per quella poca esperienza appunto che ho acquistata ho potuto vedere che quest'imposta disgraziatamente aggrava soprattutto le classi più misere dei contribuenti; la più gran parte di quelli che hanno dei profitti larghi, che pagavano una somma di considerazione pell'imposta sia mobiliare, sia personale, sia di professione si vedono ridotta la loro imposta al quarto al quinto forse al disotto di quanto prima pagavano, mentre ve ne sono di quelli soprattutto fra meno agiati che si vedono gravati in modo evidentemente insopportabile.

Mi limito ad accennare queste considerazioni per quei temperamenti che si crederà di poter adottare.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Scialoja ha la parola. Se però la cede al signor Senatore Lauzi...

Senatore Scialoja, Relatore. La cedo acciocchè si facciano tutte le osservazioni alle quali poi il relatore risponderà...

Presidente. Il signor Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. È contro mia voglia che debbo prendere parte a questa discussione la quale non può avere effetto pratico di modificare la legge e non fa che prolungare il tempo che il Senato consacra alla discussione medesima.

Ma circa l'argomento che è stato toccato dall'onore-

vole Senatore Sappa io sono in certo modo obbligato da un mio precedente a dire qualche parola; poichè alcune poche righe da me fatte stampare in un giornale sul tema stesso potrebbero dar motivo a coloro che le hanno lette, di chiedere perchè non parlo quando la questione viene sul tappeto.

Evidentemente il regolamento in questa parte, come forse in alcune altre, non è stato coerente alla legge.

Evidentemente coll'art. 39 del regolamento si sono messi a fascio e si sono alterati i due articoli 15 e 32 della legge sulla ricchezza mobile.

L'articolo 15 conteneva relativamente alla deduzione delle passività una disposizione speciale la quale si riferiva ad una disposizione generale che è quella contenuta nell'articolo 32.

Cosa dice l'art. 15? Quantunque non abbia ora il testo sotto gli occhi credo però di ricordarmene abbastanza. Dice che per i redditi industriali tassativamente si dedurrebbero certe partite; non si dedurrebbero gli interessi dei capitali passivi o proprii o presi a prestito, salvo il disposto dell'art. 32.

Questa disposizione mi pare semplicissima. Non vi deduco tra i pesi inerenti a quella speciale rendita industriale l'interesse dei capitali proprii. È naturale. Gli avete impiegati in quell'industria per cavarne maggiore profitto di quanto avreste potuto fare impiegandoli altrimenti; nè vi deduco egualmente gli interessi dei capitali passivi presi a mutuo, ma però salvo il disposto dell'art. 32, cioè: ve li deduco quando voi, come dispone l'art. 32, non per questa sola passività industriale, ma in generale senza distinguere, avrete fatto conoscere chi è il vostro creditore e in qual parte dello Stato è il suo domicilio, ovverosia la principale sua abitazione, affinchè lo Stato nulla perda da questa deduzione, mentre quello che è vostro debito, è attività del vostro creditore, e lo Stato prenderà a questo la tassa relativa al suo credito. Dimodochè questa disposizione, oltre all'essere fondata in giustizia, consacra un principio di controllo per il quale è certo lo Stato, che bonificando quell'interesse passivo nella partita ove è vera passività, troverà la corrispondente attività in altra partita, e la vostra denuncia deve indicare il modo di potere esigere la tassa relativa.

Di questo semplice richiamo dell'articolo 15 all'articolo 32 di cui ho dato la spiegazione così chiara che non credo si possa impugnare, giacchè non potrebbe avere altro senso il *salvo il disposto dell'art. 32*, il regolamento ha fatto un'amalgama coll'articolo 32, ed ha riportato al suo 39 il detto articolo 32 della legge inserendovi la clausola dell'articolo 15, dimodochè quell'art. 32, che era generale, è venuto ad essere niente più che un'ampliazione della specialissima disposizione dell'articolo 15 della legge, ed ha perduta tutta la sua efficacia. Bastano, io credo, queste idee, che parmi di avere esposte nel modo più chiaro che da me si potesse, a convincere il Senato che il regolamento non è d'accordo colla legge. In questo contrasto di cose il Se-

natore Sappa non ha creduto di esprimere la sua opinione; io, posto che l'ho stampata, credo di poterla manifestare, e dirò che dove è conflitto fra la legge ed il regolamento, è dovere delle Commissioni di eseguire la legge, e non il regolamento.

Siccome non si tratta di modificare la legge, non mi estenderò a dare altre spiegazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja, Relatore.** Una parte delle osservazioni degli onorevoli preopinanti contiene la critica del regolamento intorno a quegli articoli che essi credono non rispondere bene al concetto della legge.

Lascierò al Ministro delle Finanze giustificare il regolamento, ch'è opera del Governo.

Un'altra parte di quelle osservazioni concerne più specialmente il disegno di legge che oggi è sottoposto alla discussione del Senato, o si riferisce alla legge principale che il presente disegno è destinato a modificare.

Intorno a questa parte delle fatte osservazioni, io sottoporro al Senato alcune brevi considerazioni che a mio credere varranno a dileguare le obiezioni sollevate dagli onorevoli Senatori che fin qui hanno parlato contro il concetto generale della imposta ed il suo aumento.

Diceva l'onorevole Farina, essere troppo grave questo aumento da 30 a 66 milioni di contingente generale, perchè non ostante la certezza che si ha di alcuni parziali risultamenti, sia delle dichiarazioni, sia degli accertamenti già fatti, non si può essere sicuri della somma veramente imponibile delle entrate, e quindi non si può essere certi del rapporto tra la tassa e l'entrata che dovrà sopportarla. Vale a dire che non si potrà portare alcun giudizio sull'importanza della tassa, e non è prudente che si accresca, anzi si raddoppi, quando non se ne può misurare la gravità.

Per confortare questa dimostrazione, egli rammentava anzitutto che nella legge del 14 luglio 1864 è un articolo in cui si legge che in tre categorie si distinguono le entrate imponibili; quelle cioè che non raggiungono 250 lire di reddito netto, le quali sono gravate di una tassa di due lire fisse, quelle che stanno fra le 250 lire e le 500 lire per le quali non ha neppur luogo una tassa proporzionale secondo l'aliquota generale risultata dalla divisione del contingente per la somma delle entrate imponibili del comune e del consorzio, bensì una tassa crescente secondo una scala che va dalle due lire fisse fino alla quota normale. Questa tassa è di tanto più piccola, per quanto più l'entrata si avvicina alle 250 lire colpite dalla tassa fissa. Ora voi non sapete ancora, dice egli, dagli studi e dalle operazioni sinora conosciute, quanta parte di quei 1132 milioni dichiarati, corrisponda alla somma di queste entrate che stanno tra le lire 250 e le 500; dunque, voi non potete ancora farvi un concetto adeguato della differenza tra la quota normale che spetterebbe a questa somma d'entrata e quella parte di contingente che invece loro toc-

cherà; la qual differenza dev' essere, secondo la legge, aggiunta alla parte di contingente destinato ad essere proporzionalmente distribuito sui redditi maggiori di 500 lire.

Egli diceva cose assai giuste. Ma il Governo, per riparare all'inconveniente da lui indicato e per ovviare anche a certe difficoltà pratiche di calcolo che sorpassano l'intelligenza della maggior parte dei tassatori, vi propone, o Signori, coll'articolo 6 del disegno di legge, di rievocare quella disposizione che era nella legge del 1864.

Sicchè l'argomento addotto dall'onorevole Senatore Farina vale molto a giustificare questo articolo 6, ed a persuadervi che l'approviate, ma non ha alcun fondamento, quando vuol trarre da un articolo che voi sopprimerete, le conseguenze che egli ne ha tratte, e che suppongono invece che voi vogliate lasciarlo sussistere.

Il disegno di legge che voi avete sott'occhio dice così nell'articolo 6:

« La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a L. 250 sarà estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'art. 7 della legge stessa.

» L'ammontare di quest'imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra lire 250 rimanendo abolita sui redditi da lire 250 a lire 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 della citata legge: e questa disposizione sarà applicata anche al 1864. »

Sicchè sapendo oggi che la rendita dichiarata è di 1,132,000,000 non vale più l'affermazione dell'onorevole Senatore Farina, che voi siate incerti dell'aliquota del contingente portato a 66 milioni, perchè non potete sapere quanta sarà la parte di quelli 1,132,000,000, sulla quale non cade per intero la quota normale, giusta l'art. 28 della legge del 14 luglio 1864.

Soggiungeva l'onorevole Senatore Farina, che in Inghilterra questa tassa è applicata con esenzioni più larghe che noi sia nelle leggi nostre, epperò riesce a suo credere più giusta. Colà è tassa sulla ricchezza; qui è tassa sulla miseria.

S'egli vuol dire che dove le esenzioni sono più larghe la tassa sull'entrata riesca un'imposta in cui il principio di sociale beneficenza temperi il rigore della legge, io sono con lui; ma s'egli afferma che sia più giusta secondo i principii economici e del diritto, lo nego; perchè la rigorosa giustizia in fatto d'imposta è che ciascuno paghi secondo il suo avere senza distinzione della quantità di quest'avere.

Quando alcune parti di sostanza si sottraggono da una legge al peso dell'imposta, questa eccezione può essere bensì un atto di benefica equità, ma non è nè dovere di giustizia generale pel legislatore, nè un dovere speciale nascente dalla legislazione positiva. Perciocchè lo Statuto non fa eccezione di alcuno avere,

allorchè sancisce il principio della proporzionalità dell'imposta.

Se voi avete eccettuato le 250 lire nette, che veramente corrispondono a 400 lire di reddito, lo avete fatto appunto per questo lodevole sentimento di beneficenza sociale che debbe temperare il rigore della legge, ma non si può dire che la vostra legge è ingiusta perchè non ha eccettuato i redditi maggiori di lire 250.

In Inghilterra però neppure è da credere che costantemente si sia eccettuato dalla tassa il reddito di 150 lire sterline. Ma ora si è diminuito, ora accresciuto il livello delle minori entrate, che dal 1842 in poi sono state sottratte a quest'imposta, o si è sceso più giù, o si è salito più su, secondo che maggiori o minori erano i bisogni dell'erario.

Da noi, o Signori, che questi bisogni sono estremi, conviene che questa tassa sia con estremo rigore applicata: epperò io credo, che non sia punto nè ragionevole nè opportuno che l'eccezione si allarghi ad entrate maggiori di 250 lire nette, per rendere giusta la tassa.

E noterò ancora che 250 lire, ossia 400 lire lorde in Italia sono un'entrata maggiore che non siano 400 lire in Inghilterra; dacchè il valore della moneta che è destinata a sopperire ai bisogni della vita, è assai più basso in Inghilterra che in Italia: di sorta che le 400 lire presso noi valgono più che le 400 in Inghilterra.

In ogni modo mentre l'onorevole Farina diceva che questa tassa è molto grave, e però temeva di aumentare la gravità, l'onorevole Sappa confermava la gravità di questa tassa relativamente alle piccole fortune, ma diceva che essa riesce più lieve del peso di altre tasse, cui si è questa sostituita per le fortune più alte.

Ma, Signori, questa tassa è proporzionale, ond'è che se riesce grave per le fortune basse, ma leggera più delle tasse precedenti per le fortune più alte, ciò avviene per un rapporto tra il presente stato di cose ed il passato, ma non per la improporzionalità insita alla natura di questa tassa.

Se alcune fra le più piccole fortune pagavano meno, ed oggi più, se alcune tra le più alte pagavano più ed oggi meno, è perchè le precedenti tasse erano meno proporzionali; ma questo argomento non vale certamente contro la proporzionalità di questa tassa, che per se medesima è proporzionale, in quanto che l'aliquota risulta da una divisione del contingente per la somma dei redditi dichiarati.

E credo, che il signor Ministro delle Finanze piglierà atto di questa dichiarazione dell'onorevole Sappa. Quanto a me, dirò che sino dal tempo in cui il primo disegno di questa tassa è stato ideato nel Ministero delle Finanze, io ho sostenuto che tutte quante le entrate dovevano essere sottoposte ad una parte di questa tassa, sieno fondiarie o mobiliarie; e che per distribuire l'altra parte della tassa, che sarebbe la maggior parte, si avessero a tenere due ragioni; l'una presuntiva del valore locativo, l'altra in apparenza più certa della en-

trata. Con questa triplice partizione si sarebbe a parer mio raggiunto lo scopo di meglio ripartire la tassa, e sarebbesi evitato l'inconveniente di sgravare alcuni contribuenti, e precisamente i più ricchi.

La tassa personale e mobiliare nelle antiche provincie, e la tassa di famiglia nella Toscana si pagavano sopra tutte le entrate così fondiarie come non fondiarie. E da tutte le fortune che superavano una certa ragione relativa al valore locativo, pagavasi specialmente la mobiliaria. A tal modo una parte delle tasse dirette non fondiarie colpiva più specialmente la parte d'entrata, che si spende; la qual parte d'entrata è maggiore proporzionalmente per le fortune più alte, ed è giusto che i maggiori godimenti fossero colpiti da una tassa maggiore.

Ma questo concerne la sostanza della legge precedente, che oggi non cade in discussione; oggi vi si propone semplicemente un progetto di modificazioni.

Tra queste ho ricordato che ce n'è una, la quale dilegua una delle obiezioni dell'onorevole Farina, perchè risponde ad un suo desiderio, e lo soddisfa.

Ma dirà l'onorevole Farina: In ogni modo sta in genere, se non per le deduzioni immediate che derivano dalle mie premesse, che voi non potete prevedere, che l'aumento da 30 a 66 milioni non riesca un peso troppo grave per i contribuenti in Italia.

Eliminati gli argomenti speciali su cui fondavasi quest'obbiettivo generale, io ricorro alle cifre per assicurare per questa parte i contribuenti italiani. Perchè veramente quando la somma dell'entrate imponibili dichiarate, superiori alle 250 lire, è di un miliardo e 132 milioni, io dico che una tassa di 30 milioni, come era la precedente, deve quasi di necessità o almeno con immensa probabilità, rimanere fra il 3 ed il 2 1/2 per cento.

Sia pure, per ipotesi, che nessuna parte dei 30 milioni sia preza dalle entrate di 250 lire o di minor somma. Questa ipotesi è assurda: perchè una delle oppugnationi che si fanno a questa legge è per l'appunto, che questi redditi troppo piccoli sono molto numerosi, e che perciò una parte non dispregevole della tassa cade sopra di essi.

Ma supponete che ciò avvenga; supponete anzi che non ostante l'intelligenza data alla prima parte dell'articolo 6 che ho letto, e del regolamento annesso alla legge del 14 luglio, non vi sia alcun proprietario fondiario che non abbia redditi di ricchezza mobile, il quale paghi le due lire di tassa fissa.

Ebbene se aveste da dividere 30 milioni per un miliardo cento trentadue milioni, avreste fra il 3 e il 2 1/2 per cento.

Ma, si dice, quella è ricchezza dichiarata. Per cavare il reddito imponibile, avete a sottrarre i 2 ottavi da alcune di quelle entrate, e i 3 ottavi da alcune altre, lasciando senza deduzione una parte soltanto e forse la minore. Ora potete voi calcolare qual sarà il residuo imponibile dopo queste sottrazioni? Voi nol potete, per-

chè bisognerebbe che tutte le Commissioni avessero accertate le entrate dichiarate e fatte le deduzioni, il che non è ancora avvenuto.

Ma nè la vostra Commissione, e Signori, nè il suo Relatore hanno asserito che il risultato finale delle operazioni d'accertamento dovrà necessariamente dare una cifra eguale o superiore alla dichiarata: ma argomentando da alcuni risultati già noti di operazioni ultimate in provincie e città principali che sono qua e là in Italia, dai quali apparisce che le entrate dichiarate sono state da una parte aumentate dalle Commissioni e dall'altra ridotte secondo la legge, in modo che la somma residuale è maggiore della somma primitivamente dichiarata; ne hanno inferito che con molta probabilità le entrate accertate e ridotte monteranno ad una somma eguale alla dichiarata.

Non sono tanto diverse le condizioni delle varie parti d'Italia da temere che in alcune di esse avvenga il contrario di ciò che si è verificato in alcune altre, e che mentre in due grandi città ed in due intere provincie la entrata *imponibile* è risultata maggiore nella sua totale somma di quella che non fosse la entrata *denunciata*, si possa con ragione sospettare che da per tutto altrove le Commissioni o non accrescano le entrate dichiarate, o le accrescano così poco, che il loro aumento non compensi la diminuzione legale che deve farsene per determinarne la parte loro imponibile.

Dicevamo quindi non esser cosa necessaria ma probabile che l'entrata imponibile sarà per lo meno uguale all'entrata già dichiarata, che è di 1,132 milioni.

Or quando colla presente legge vi si propone di prendere per base di distribuzione del contingente del 1865 il risultato che si è ottenuto pel 1864, potete al più supporre che la quota media della tassa arrivi a due volte il 2 1/2 per cento, cioè al 5 per cento. Ma una tassa del 5 per cento sulla ricchezza mobile non è sembrata troppo alta, e tanto meno incomportabile alla vostra Commissione.

E notate che la vostra Commissione è d'avviso che realmente questa specie di tassa non debba, nel modo com'è ordinata con la legge del 1864, diventare una tassa principale; ma anche come tassa sussidiaria, nelle strettezze finanziario in cui ci troviamo, il 5 per cento non è sembrato che sia una misura troppo alta ed incomportabile.

Aggiungerò che in Inghilterra (mi si permetta il confronto, perchè sebbene le condizioni siano diversissime tra l'Inghilterra e l'Italia, pure molte diversità spariscono quando si paragonano tra di loro fatti complessi e molto generali), in Inghilterra, io dico, la somma delle entrate non fondiariae, e quella delle entrate fondiariae che in quel paese sono colpite dalla medesima tassa sogliono essere presso a poco uguali. In Italia le denunce che hanno dato 1,132 milioni superano l'entrata imponibile sulla quale si è ripartita l'imposta fondiaria; poichè questa entrata si è tenuta come presso a poco uguale ad un miliardo. Sicchè se sopra un mi-

liardo di rendita fondiaria voi avete imposto 110 milioni, più il decimo di guerra, cioè 121 milioni; perchè la tassa di 65 milioni sulla ricchezza mobile 1132 milioni vi sembra troppo alta? Non fu detto forse che l'una di queste due tasse è il complemento dell'altra?

Se l'imposta che colpisce la ricchezza mobile, arrestandosi al 5 0/0 è ancora lontana dallo equiparare la fondiaria che colpisce la ricchezza stabile, non si può dire neppure sotto questo aspetto, nè troppo grave, nè incomportevole.

Avendo sottomesse al Senato queste brevi considerazioni, lascio al signor Ministro delle Finanze il giustificare le disposizioni del suo regolamento, per dimostrare che sono conformi a quelle della legge 11 luglio 1864.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Risponderò ad alcune osservazioni dell'onorevole preopinante che a me non paiono fondate.

Esordiva egli col dire che ogni esenzione dall'imposta è una beneficenza non una giustizia, perchè lo Stato ha diritto di ripetere da tutti gli enti protetti un uguale concorso nel sostenere i pesi dello Stato. Questo potrebbe andare se si trattasse di un fondo; di uno stabile produttore una rendita anche minima, ma quando non si tratta, come non si tratta nella massima parte delle quote minime, della ricchezza mobile che è di colpire l'opera dell'uomo, evidentemente non c'è l'istessa ragione che milita quando è tassato il godimento di una porzione del suolo dello Stato, che viene dallo Stato tutelato in generale; perchè se sgraziatamente una malattia domani colpisce un individuo, questi non ha più rendita alcuna; e quindi emerge l'ingiustizia della tassazione sulle quote minime; e conseguentemente questa parità, che l'onorevole preopinante ha preteso di stabilire, non sussiste.

Essa sarebbe giusta se si trattasse di frazioni del suolo nazionale, ma ridotta alle persone, è per lo meno suscettibile di grandi eccezioni.

L'onorevole Senatore Scialoja andava investigando quali fossero i motivi delle diverse condizioni di cose fra noi e l'Inghilterra, ed io non disconoscero in gran parte le ragioni da esso addotte; ma quanto alla differenza faccio osservare che non ha indagato i motivi, per cui questa differenza esiste, essendosi semplicemente riferito al fatto, ed avendo dal fatto dedotto le conseguenze.

Del resto egli diceva che in Inghilterra si è ribassata la quota minima a seconda dei bisogni dello Stato.

In Inghilterra, per quanto io sappia, la quota minima non venne mai ridotta al disotto di 100 lire sterline; essa però non durò che per pochissimi anni, perchè tanti furono i clamori e gli inconvenienti, che il Parlamento sentì il bisogno di rimettere il limite minimo alle condizioni di prima, che era di 150 lire sterline.

Comunque però confrontando anche il minimo in-

glese, ridotto a 400 lire sterline, col nostro di 250 franchi, ognuno vede se vi possa essere parità di condizioni, mentre il minimo inglese fu sempre decuplo del nostro.

L'onorevole Scialoja soggiungeva ancora che i prezzi delle cose necessarie alla vita in Inghilterra sono più elevati che non da noi.

Su ciò io credo dover fare alcune distinzioni.

Se egli prende le grandi città, sicuramente troveremo prezzi più elevati in Inghilterra che non da noi; se mi parla dei salarii, degli stipendi, delle retribuzioni personali, sono d'accordo con lui; ma, o Signori, quando ci riduciamo ad una quota minima di 250 franchi, quando si tratta d'aver tanto da non dover morir di fame, d'aver uno straccio per potersi coprire, allora io dico che il vestiario è meno caro in Inghilterra che non da noi; e quanto ai generi di vitto, se prendiamo per esempio i pomi di terra, ed anche i cereali, non vi ha differenza sensibile fra i prezzi nostri ed i prezzi inglesi; e per conseguenza questa ragione, che sarebbe giusta in genere, portata all'applicazione delle quote minime, non significa più nulla.

L'onorevole preopinante per stabilire poi il suo miliardo e cento e tanti milioni, che son calcolati come rendita effettiva, e convertirli in rendita imponibile, adduceva due o tre esempi, nei quali le Commissioni si erano arbitrate di aumentare in complesso di tanto le tassazioni dei contribuenti, di quanto avevano necessariamente diminuito le singole quote in dipendenza delle deduzioni dei due, o tre ottavi.

Io ho moltissima deferenza per l'onorevole Relatore della Commissione ma la necessità di dimostrare il suo assunto mi fa credere che gli occhi gli saranno più facilmente corsi sui casi in cui le Commissioni hanno largamente usato di questa facoltà, che non su quelli dei quali ne hanno usato strettamente. Sicchè questa dimostrazione singolare di due, o tre casi in una generalità di tre o quattro mila Commissioni tassanti, mi pare che non possa provare alcun che di concludente.

Un ultimo argomento infine per dimostrare il suo assunto il preopinante dedusse dalla circostanza che in alcuni paesi le rendite fondiari corrispondono ad un dipresso alla rendita mobiliare, ma, o Signori, queste circostanze sono speciali. Chi mai può ammettere ad esempio la proporzione dell'entità di redditi di ricchezza mobile dell'Inghilterra e paraggiarla a quella del nostro Stato? Credo che non occorran grandi indagini per convincersi che mentre colà le intraprese che danno redditi mobiliari, sono sviluppate come cento, da noi non sono nemmeno sviluppate come venticinque.

Quello è il paese nel quale, per così dire, si concentrano in gran parte le società industriali, che estendono le loro operazioni su tutto il globo; noi viceversa abbiamo più di due terzi delle nostre società industriali di cui i capitali vengono dall'estero, epperò i redditi di esse non si possono certamente mettere a paragone con quelli dell'Inghilterra. Nemmeno là vi

era perfetta parità fra i due redditi, ma solo ravvicinamento. Però se si volesse fra noi sostenere che le società industriali che sono quelle che danno la maggior massa di redditi di ricchezza mobile, siano sviluppate, estese, ricche, potenti come in Inghilterra, evidentemente si sosterrebbe che il giorno è notte.

Per conseguenza anche questa dimostrazione mi pare lontana dal potere tranquillare l'animo del legislatore a questo riguardo. Ridotte poi le cose ai termini in cui sarebbero dipendentemente dalla legge attuale, egli è evidente che l'aumento dell'imposta aggraverebbe almeno del 6 per cento perchè se su un miliardo e 100 milioni s'impongono sessantasci milioni, evidentemente s'impone il 6 per cento. Ma ciò non basta.

L'onorevole Scialoja ribattendo le mie osservazioni relative al reddito della ricchezza mobile che deve subire la graduazione a termini della legge precedente, osservava come in forza dell'articolo 6, queste tasse che prima si graduavano a carico dei contribuenti fra le 250 e le 500 lire di reddito, dovessero invece essere sopportate dalla generalità degli altri imposti.

Ora se la quota normale è del 6 per cento, quando l'avrete aggravata di questa quota che cadrebbe sulle quote che si estendono dalle 250 alle 500 lire e che per essere le più piccole sono, come diciamo, le più numerose, naturalmente questo sei diventerà un sette.

Io credo che ciò non si possa negare; sarà pertanto vero che il Ministero dietro questa disposizione potrà calcolare sopra un miliardo e cento milioni di rendita, ma sarà vero altresì che i 68 milioni non aggraveranno più il contribuente in ragione del 6 per cento, ma del sette o del sette mezzo, a seconda dell'entità delle quote minime dalle 250 alle 500 lire che si dovranno aggravare su tutti gli altri contribuenti della ricchezza mobile; per conseguenza ben considerate le cose io credo, ripeto, che sia intempestiva l'attuazione di un aumento così grande d'imposta sulla ricchezza mobile. Quindi persisto nell'opinione da me già enunciata.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Io non seguirò gli onorevoli due preopinanti nelle considerazioni che hanno mosso intorno all'opportunità di una tassa minima e della esenzione.

Se io dovessi sopra questo argomento enunciare il mio modo di vedere non potrei convenire che queste esenzioni, o queste tasse minime dovessero considerarsi informate piuttosto a concetto di beneficenza che a concetto di giustizia; imperocchè pare a me che partendo anche dalla rigorosa applicazione del principio promulgato dallo Statuto, cioè che l'imposta deve proporzionarsi agli averi dei contribuenti, non si può nascondere che vi ha molta parte delle imposte indirette, specialmente quelle che si riferiscono ai dazi di consumo, al sale, e via discorrendo, che vengono ad aggravare i contribuenti non già in ragione dei redditi loro, ma piuttosto in ragione del numero degli individui;

per cui si può intendere come il reddito di un individuo sia, fino ad un certo punto, colpito già da queste tasse indirette poste sopra oggetti di prima necessità.

Indi nasce che anche partendo dall'assoluta applicazione di questo concetto, che l'imposta debba proporzionarsi all' avere del cittadino, pare a me, che quando le imposte di un paese sono organizzate in modo da esservi imposte dirette e indirette, e queste imposte indirette in parte non piccola siano sopra oggetti di prima necessità, voglia giustizia, voglia l'applicazione stessa del principio dello Statuto che si esentino dall'imposta i redditi i quali non giungono o non sorpassano un dato limite.

Anche partendo da questo modo di considerare la cosa io credo che sia perfettamente ragionevole che, per esempio in Inghilterra, dove le tasse indirette sono assai più elevate delle nostre, debba questo limite dei redditi, oltre il quale soltanto comincia la tassazione, esser più elevato che non sia da noi.

Ma forse non giova in questo momento l'andare ulteriormente considerando questa materia, imperocchè veramente non si tratta qui di comporre una legge organica, la quale deliberi intorno al modo di tassare i redditi dei cittadini; si tratta piuttosto di vedere una volta ammesso il principio di poter continuare nel sistema sancito dal potere legislativo pel 1864, e riconosciuta per altra parte la necessità di notevole aumento d' imposta per ragione delle condizioni finanziarie, quali sieno le opportune modificazioni che si debbono introdurre nell'antica legge. Io mi limiterò pertanto a rispondere brevemente, stante che l'ora mi pare alquanto avanzata, ad alcune delle obbiezioni fatte intorno al regolamento, e intorno ad una circolare del Ministero che ho l'onore di reggere.

Comincerò da ciò che si attiene al regolamento.

Convennero gli onorevoli Senatori Sappa e Lauzi nel trovare alquanto restrittive le parole dell'articolo 39 del regolamento rispetto agli articoli 32 e 15 della legge stessa.

L'articolo 32 dice che i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile.

Quanto all'articolo 15 mi permetterà l'onorevole Lauzi di vedere contenuto in quella disposizione piuttosto lo svolgimento del concetto che per la classe dei redditi industriali si debbono certamente tenere in conto le spese occorrenti per la produzione, ma che per ciò che riguarda i capitali, evidentemente i loro redditi, che sono redditi dei contribuenti, essi non possono essere dedotti, a meno che non si tratti delle annualità passive di cui parla l'articolo 32. Ora in quest'articolo la disposizione della legge è formale, ammette benissimo la deduzione delle annualità passive dal reddito di un contribuente, ma è una condizione formalmente espressa che questa annualità passiva ipotecaria non importi aggravio al suo reddito di ricchezza mobile; quindi è evidente che si

può soltanto ammettere la deduzione di queste annualità passive quando il contribuente sia riuscito a dimostrare che esse aggravano realmente i suoi redditi di ricchezza mobile. Ciò posto partendo da questo concetto e se si leggono le parole dell'articolo 39 del regolamento lo credo che si troverà essere queste parole precisamente ragionevoli.

Si dice infatti in esso articolo 39 che l'importare di queste annualità passive verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione od incremento del quale il debito annuo fu contratto. E poi si aggiunge che non si ammetteranno, o rimarranno senza effetto, le dichiarazioni dei debiti ipotecari fatti da chi non potesse giustificare convenientemente che quelli hanno proprio e speciale rapporto colla ricchezza mobile dal contribuente posseduta.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io domando come può dedursi annualità passiva quando non aggrava il reddito di ricchezza mobile..... (interruzione) quando il debito non fu contratto per la produzione di questo reddito o per conservarlo o per accrescerlo....

Senatore Sappa. Io ho fatto il caso.

Presidente. Prego i signori Senatori di non interrompere....

Ministro delle Finanze. Io non sono un giudice che possa esaminare e decidere qui il caso fatto dall'onorevole Senatore Sappa il quale diceva: supponiamo che vi sia un testamento, delle zie, dei nipoti, e faceva un caso particolare, il quale caso, quando dovessi emettere una opinione come giurato, avrei necessità di avere accuratamente sotto gli occhi. Io trovo però che anche nel caso di cui egli parlava resterebbe ad esaminare se quell'annualità passiva non fosse inerte alla produzione del reddito di ricchezza mobile di cui si tratta.

È una questione nella quale non entro, ma la legge è esplicita; dice che non si possono ammettere deduzioni se non in quanto aggravano i redditi provenienti dalla ricchezza mobile, altrimenti è evidente che sarebbe spalancata una porta alla frode, e ne avverrebbe una completa alterazione del concetto della legge.

Io domando, Signori, per esempio, un tale ha 10 mila lire di reddito della ricchezza mobile, per le quali è soggetto all'imposta. Domani crederà bene di prendere a mutuo una somma, un capitale per farsi aggiustare un palazzo o per migliorare un fondo; egli contrae quindi una annualità passiva. Ma debbe questa annualità passiva essere detratta sì o no? (Rumori dai banchi a sinistra.)

Permettano. Io li ho ascoltati tutti senza fiatare quando hanno parlato; abbiano la bontà di non interrompermi.

Debbe questa annualità passiva essere detratta dalla ricchezza mobile? No, evidentemente. E per conseguenza il regolamento doveva prescrivere in modo chiaro che il contribuente per ottenere la deduzione delle annualità passive deve dimostrare che queste annualità

realmente aggravano i suoi redditi di ricchezza mobile e che sono state contratte per la produzione, conservazione, incremento dei redditi medesimi.

L'onorevole Senatore Farina poi appuntava la mia circolare per cui male si sarebbe computata la deduzione delle annualità passive.

Mi perdoni l'onorevole Senatore Farina, ma credo che il suo ragionamento conduca ad un perfetto assurdo.

Senatore Farina. Perché assurda la legge.

Ministro delle Finanze. O assurda la sua interpretazione.

Mi permetterò di dimostrarlo con poche parole.

L'onorevole Senatore Farina dice: Cosa dovete fare quando si tratta p. e. di un reddito personale, supponiamo di otto mila lire? Voi dovete anzi tutto dedurre da questo reddito i 3 ottavi che la legge vuole si deducano per ridurre il reddito personale alla misura di reddito imponibile; e per conseguenza il reddito totale nel caso da me supposto sarebbe ridotto a 5 mila lire di reddito imponibile. Ora, e non prima, dovrebbe secondo l'onorevole Senatore Farina, intervenire l'articolo 32. Si dovrebbe andare chiedendo al contribuente: A quante annualità passive siete voi sottoposto per procurarvi questo reddito? Egli vi dimostrerà che ha dovuto p. e. contrarre annualità passive di 5 mila lire. Allora, secondo il concetto dell'onorevole Senatore Farina, è chiaro che questo contribuente nulla deve pagare, quantunque in realtà egli fruisca di un reddito netto di 3 mila lire; poichè per avere un reddito di 8 mila lire, dovette contrarre un'annualità passiva di 5 mila lire. Ma è chiaro invece, io dico, che resta al contribuente un reddito di 3 mila lire, del quale usufruisce, e su cui deve pagare l'imposta.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. E chiaro è che la riduzione dei 3/8 va fatta sopra le 3 mila lire residue, dedotti i quali si avrà il reddito imponibile sul quale misurarsi l'imposta.

Io credo che il modo di interpretare la legge, secondo l'onorevole Farina, conduce all'assurdo, e non sia quindi per nessun riguardo ammissibile. Io non mi farò adesso qui a considerare la locuzione; ma credo che in generale (*nuova interruzione dal banco ove siede il Senatore Farina*).

Presidente. Prego di non interrompere l'oratore.

Ministro delle Finanze. Io credo che in tutti i casi un'interpretazione non è mai ammissibile quando conduce evidentemente all'assurdo. E domando in buona fede al Senato, il quale ha discusso e votato l'anno scorso questa legge, se in realtà potè avere in mente altro se non che doversi il reddito brutto del contribuente venir depurato di quelle annualità passive, dello quali si ammette il beneficio della deduzione; e se quindi questo reddito netto così ottenuto fosse diminuito dei 3/8 o 2/8 secondo che è un reddito puramente personale ovvero industriale? Io credo per conseguenza che anche poi per la considerazione che la

deduzione è diversa di 3/8 e di 2/8, secondo che il reddito di cui si ragiona è meramente dovuto all'operosità personale, ovvero dovuto non solo all'opera personale, ma al concorso del capitale, come nel caso di redditi industriali, egli è giuocoforza distinguere nella deduzione dell'annualità passiva i casi in cui questa deduzione vuol essere fatta e quindi anche sotto questo punto di vista si giustificano, anzi diventano indispensabili le disposizioni dell'articolo 39 del regolamento.

Quello che ho detto spero che basti per ciò che riguarda l'articolo 39, e la circolare portata davanti al Senato dall'onorevole Senatore Farina.

Quanto al rimanente poco mi rimane a dire, perchè credo che non giovi discutere lungamente quale efficacia abbia questa deduzione dei 3/8 o 2/8 nel diminuire il reddito dichiarato dai contribuenti.

Queste deduzioni sono più o meno compensate dagli aumenti che si ottengono grazie all'operosità delle Commissioni. E qui mi faccio augurii ben diversi da quelli fatti dall'onorevole Farina il quale diceva nettamente che sperava non si sarebbero fatte mutazioni alle dichiarazioni dei contribuenti.

Io ho una speranza diametralmente opposta, anzi so positivamente che queste Commissioni fanno ogni possibile con patriottismo e zelo assai lodevole, onde investigare in tutti i modi e riconoscere in quali casi debbano essere fatti degli aumenti nei redditi che sono stati dichiarati.

Io perciò credo di essere autorizzato a concludere da questa condizione di cose, che realmente questi redditi rimarranno quasi nella somma totale in cui furono dichiarati, malgrado l'efficacia di quella riduzione di cui parlava l'onorevole Senatore Farina. Del resto io dovrei fare notare che in fin dei conti se si riducono nominalmente i redditi industriali ed i personali di due o di tre ottavi per fare i redditi imponibili, non si riducono effettivamente questi redditi, di modo che quando l'imposta fosse di 5 o 6 per cento evidentemente questo 5 o 6 per cento è diminuito di 2/8 o 3/8 per ciò che è reddito personale o industriale.

Io credo per conseguenza che la somma proposta per l'imposta del 1865 non ecceda i limiti ragionevoli.

Convengo in massima coll'onorevole Senatore Farina che meglio sia nel principio, trattandosi di imposte nuove, andare applicandole poco a poco, ma prego il Senato di tener presente la condizione delle finanze nostre. Imperocchè a mio credere se è da rimproverarsi qualche cosa è certo quella di avere aspettato anche troppo tardi nel procedere all'aumento delle imposte.

Convengo anch'io che meglio sarebbe stato se si fosse potuto impunemente differire; ma se si differiscono gli aumenti d'imposta, d'altra parte crescono d'assai gli aggravii che lo Stato ha sul bilancio; e per conseguenza credo che il Senato voglia accettare il disegno di legge in ciò che si riferisce alla ricchezza mobile;

dacchè l'esperienza ha dimostrato, o Signori, che la maggioranza del paese accetta quest'imposta.

Vi sono bensì delle persone le quali non hanno tutta quella fiducia che si potrebbe sperare; ma, Signori, ha sempre grande probabilità di essere accettato un progetto di legge il quale si informa innegabilmente a principii di giustizia.

Io ho ricevuto una quantità di lettere e di indicazioni, come il Senato può supporre, sopra quest'argomento, e mi dovetti convincere che in generale questa legge non ispiacque. Anche il popolano intende il principio che ciascuno debbe pagare in proporzione del suo avere.

Se paragoniamo i risultati dell'applicazione di questa legge con quello che avveniva colla legge precedente, dice l'onorevole Sappa, si è trovato come coloro che sono meno agiati riescissero più gravati di prima, e fossero invece sgravati i più facoltosi. Ebbene io credo che

questo fatto dipenda essenzialmente da che la tassa del 1864 fu troppo mite.

Quando la tassa sarà più elevata, non succederà più questo fatto; imperocchè l'effetto dell'esenzione sulle prime 250 lire di rendita imponibile, mentre ora è quasi insensibile, diventerà sensibilissimo. Ed infatti non bisogna nascondere che oggi, stante la tenuità della tassa, è avvenuto in alcuni luoghi che una parte ragguardevolissima dell'imposta si è distribuita in quote minori lo conchindo in conseguenza pregando il Senato a voler accettare questo progetto di legge, in quanto che si possa avere fiducia, che non avverranno quei turbamenti a cui accennava l'onorevole Senatore Farina, ed anche l'onorevole Senatore di Revel.

Senatore **Lauzi**. Vorrei dire due sole parole.

Presidente. L'ora essendo tarda ed essendovi altri iscritti, la seduta è rinviata a domani alle due precise.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CCXVII.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Congedo — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti finanziari — Nuovi appunti del Senatore Farina all'art. 2 — Approvazione di quest'articolo e dei successivi sino all'art. 5 — Cenno di una petizione — Approvazione dell'art. 5 — Dichiarazione di voto del Senatore Arnulfo e sue osservazioni all'art. 6, combattute dal Relatore — Replica del Senatore Arnulfo — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze, dei Senatori Di Revel, Arrivabene e Alferi — Istanza del Senatore Bevilacqua, consentita dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 6 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alferi all'art. 7, forniti dal Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 7, 8 e 9 — Proposta del Senatore Castelli E. — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Ritiro della proposta — Istanza del Senatore Arnulfo — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 10, e dei successivi sino al 18 ultimo della legge — Annunzio d'un'interpellanza del Senatore Menabrea al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Spiegazioni richieste dal Senatore Scialoja, fornite dal Ministro dell'Interno — Interpellanza del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro delle Finanze — Squittinio sulla legge per provvedimenti finanziari.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Scialoja** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Bolnida, Bona, Borghesi, Borromeo, Caveri, Collobiano, Colonna Gioachino, Conelli, Cotta, D'adda, D'Affitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Fenzi, Filingeri, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Melodia, Montanari, Monti, Moscuza, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicino Trivulzio, Panizza, Pareto, Pasolini, Pepoli, Piazzoni, Pizzardi, Prudente, Ricci, Sant'Elia, Scovazzo, Sella, Serra F., Simonetti, Sismonda, Tommasi, Torrearsa.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Si dà comunicazione di una lettera del Senatore Lauzi colla quale domanda un congedo di 6 giorni che gli è dal Senato accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti finanziari.

La discussione incominciata ieri e continuata sull'articolo 2, rimane tuttora aperta.

Il Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore **Farina.** Veramente io mi era proposto di rispondere alle osservazioni del signor Ministro delle Finanze ed alle sue denegazioni, che le sue circolari ed il regolamento non siano in opposizione alla legge.

Io sarei molto grato al signor Presidente se attendesse che il signor Ministro si trovasse presente.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Farina a voler esporre le sue osservazioni ugualmente, perocché

egli può ben comprendere che non possiamo sospendere la discussione nella strettezza del tempo che abbiamo ancora disponibile.

Senatore **Farina**. Se il signor Presidente crede che io debba esporre egualmente le mie osservazioni sono disposto a farlo.

Onde avere un'idea giusta del poco fondamento delle osservazioni messe avanti dall'onorevole signor Ministro delle Finanze e per ristabilire invece la verità e l'aggiustatezza delle osservazioni fatte da me circa l'erronea esecuzione data alla legge dell'imposta sulla ricchezza mobile relativamente alla detrazione dei debiti, che aggravano la rendita della ricchezza medesima, io credo anzi tutto opportuno di ben determinare e definire i tre redditi, che distingue la legge sulla ricchezza mobile; cioè: 1. Reddito lordo; 2. Reddito effettivo e modo col quale il reddito lordo si traduce in reddito effettivo; 3. Definizione del reddito imponibile, e modo col quale il reddito effettivo si traduce in reddito imponibile; 4. Deduzione che la legge dice doversi fare al reddito imponibile.

Tutte queste fasi sono chiaramente indicate e definite nella legge; e la circolare ministeriale per sovvertire quest'ordine di cose, cosa ha fatto? Ha sostituito alle parole redditi imponibili che sono dette e ripetute nella legge le parole: *di reddito lordo*.

L'onorevole signor Ministro definisce questo: interpretare la legge; ma io dico che questo è cambiare la legge essenzialmente, non interpretarla. Soggiungo poi che prima regola d'interpretazione è quella di non far mai luogo all'interpretazione, ma all'applicazione letterale della legge medesima, sempre quando i suoi termini non siano oscuri nè dubbi.

Ciò premesso perchè ogni ulteriore indicazione sarebbe superflua, vengo a leggere semplicemente gli articoli della legge nella quale si determinano i modi di quelle operazioni che ho indicato testè, cioè i modi di tradurre il reddito lordo, in reddito effettivo, l'effettivo, in reddito imponibile, e di fare ai redditi imponibili le deduzioni che indica l'articolo 32.

L'articolo 11 indica chiaramente quali debbono essere i redditi che vogliono essere dichiarati. « Ogni contribuente, dice l'articolo 32, è tenuto di fare la dichiarazione de'suoi redditi non fondiarii *al lordo*, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa avere diritto secondo la legge nei termini, e nelle forme che saranno prescritte. »

Fin qui come si vede parla della dichiarazione del reddito lordo. Per tradurre il reddito lordo in reddito effettivo abbiamo l'articolo 15 della legge, che indica come questa riduzione si debba fare.

« Per la classe dei redditi industriali si terrà conto in deduzione delle spese inerenti alla produzione come il consumo di materie greggie e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto de' locali, le commissioni di vendita e simili. »

E poi si soggiunge:

« Non potranno far parte di tali spese:

« 1. L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, siano propri dell'esercente, o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'art. 32.

« 2. Il compenso per opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge quando coabitano col padre.

« 3. Le spese per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. »

Fatte queste deduzioni e riserve che evidentemente l'art. 15 prescrive, viene l'art. 24 a determinare il modo col quale la Commissione deve procedere alla traduzione del reddito effettivo in reddito imponibile.

Le disposizioni di quest'articolo sono chiare e lampanti, e ne darò lettura.

« La Commissione tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti (desunti cioè dalle indicazioni riferite nell'articolo 15), procederà a deliberare sulla somma il reddito *effettivo* che debba essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano omessa. La Commissione delibera inoltre *sulla traduzione* di ciascun *reddito effettivo in reddito imponibile* colle seguenti regole:

« I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale.

« I redditi temporari misti nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci) vengono valutati e censiti riducendoli a sei ottavi del loro valore integrale.

« I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo, senz'aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre, nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizii, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai 5/8. »

Ottenuto così il reddito *imponibile* coll'operazione che ho riferito testè, ecco cosa soggiunge ancora l'articolo 32. « I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tien conto ai contribuenti purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato. »

Avuto quest'accertamento cosa si fa?

« Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile (prego il signor Ministro di por mente che si dice reddito *imponibile*), corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile (non dal *lordo* come fa la sua circolare) che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. »

È dunque della massima evidenza che qui non si tratta d'interpretare, ma di eseguire la legge, che quando la legge è chiara, evidente, come lo è in questo caso, non può farsi luogo a veruna interpretazione della me-

desima. Molto meno poi può farsi luogo all'interpretazione che vi dà la circolare Ministeriale della quale feci cenno ieri, e che porta la data del 12 febbraio 1865, la quale in sostanza non fa altro che sostituire alle parole di *reddito imponibile* che sono dette e ripetute due o tre volte nell'articolo 32, e che sono la conseguenza di tutte le operazioni indicate negli articoli 11, 24 e 32 della legge, non fa altro, dico, che sostituire a queste parole di *reddito imponibile*, quelle di *reddito lordo*.

Ora io domando se è lecito, quando il senso di una parola è determinato per legge ed ha un significato diverso da un'altra parola pure determinata per legge, in modo che in un caso si vuol dire una cosa, e nell'altro caso si vuol dirne altra, se è lecito, dico, per l'interpretazione e col mezzo di una circolare di sostituire alla parola della legge un'altra dicendo che la si interpreta, mentre in sostanza la si cambia radicalmente?

Queste considerazioni spero avranno convinto il Senato, che le mie osservazioni erano tutt'altro che assurde come piacque caratterizzarle all'onorevole signor Ministro, ed io le credo anzi fondatissime nella legge.

Le credo poi ancora più fondate filosoficamente, dirò così, mentre è naturale che la deduzione si deve proporzionare all'opera dell'uomo.

Ora se vi sono due individui i quali colla loro industria ottengano tutti e due un risultato per esempio di otto mila lire all'anno di reddito, perchè l'opera dell'uno sarà calcolata meno dell'opera dell'altro, quando tutti e due vengono ad ottenere lo stesso risultato?

Io credo che tutti e due per l'opera loro abbiano diritto ad un compenso identico quando identico è il risultato che hanno ottenuto.

Vediamo ora cosa avverrebbe col sistema del signor Ministro;

Avverrebbe questo; che in un caso la deduzione, che si accorda per compenso dell'opera dell'uomo, sarebbe di lire 1,500, stando all'esempio che ho accennato ieri, e nell'altro di lire 3,000, e così in un caso il Governo percepirebbe l'imposta su di lire 6,500, nell'altro solamente su lire 5,000.

Ora io domando perchè, quando il risultato è identico, e quando uguale è l'opera dell'uomo, che ha ottenuto tale risultato, perchè, dico, quest'opera sarà valutata una volta, lire 1,500, quando si sarà fatto uso di capitali altrui, ed il doppio invece, cioè lire 3,000 quando si usano capitali propri?

Non è ella una cosa singolare, che quando uno usa un capitale suo proprio, goda un beneficio doppio del povero diavolo, che è costretto a lavorare con capitali altrui?

Per me la credo un'evidente ingiustizia, nè vale per giustificarla quanto il signor Ministro ha preteso di dire: guardate che la tassa è personale.

Personalissima, dico io, va benissimo, ma sempre proporzionata al risultato; e siccome il risultato è iden-

tico, ed identica è l'opera dell'uomo che l'ha ottenuta, così tanto nell'uno che nell'altro caso identica deve essere la deduzione.

Ma, soggiunse il signor Ministro, guardate che allora chi usa un capitale altrui può dichiarare il suo debito, e quindi viene a pagar meno.

No, ripeto io, perchè quando uno dichiara un debito su quell'annualità, la tassa non la paga più direttamente il debitore primo, ma la paga invece il di lui creditore, per cui in definitiva lo Stato avrà sempre la tassa dovuta su lire 5,000 stando al mio esempio, mentre invece, giusta il sistema del Ministro il meuo agiato che adopera capitali altrui pagherà sempre il doppio di chi in miglior condizione usa di capitali propri.

Io non comprendo dunque come a quest'identità di principii e di risultati, ed a questa evidente giustizia si possa apporre di essere assurda.

Un cambiamento dello stesso genere venne fatto anche alla legge coll'articolo 39 del regolamento, del quale si è fatto cenno ieri.

L'articolo 32 della legge ammette la deduzione delle annualità « che aggravano i redditi provenienti da ricchezza mobile. »

Queste sono le frasi precise che si contengono nella legge.

Ora è evidente che nei casi contemplati sia dall'onorevole Senatore Sappa, che dall'onorevole mio amico Senatore Lauzi, la ricchezza che essi indicavano era aggravata dalle annualità, che sulla ricchezza stessa dovevano pesare, perchè quando per esempio mi si fa un legato, e della metà di questo legato io sono obbligato a corrispondere annualmente la rendita ad un altro, evidentemente esso viene vincolato ad un peso che aggrava questa mia ricchezza mobile, epperò a questo legato si deve applicare la deduzione prevista dall'articolo 32.

Ora che cosa si è fatto nel regolamento?

Ecco che cosa dice il regolamento:

« L'importare dei debiti verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione ed incremento del quale il debito fosse contratto. »

Qui dunque evidentemente si richiede che l'annualità che si deve detrarre serva alla produzione; conservazione od incremento delle rendite. Ora è evidente che un onere, un legato di rendita di ricchezza mobile non contribuisce nè alla produzione di questa ricchezza, nè alla conservazione, nè all'incremento; adunque a termini dell'articolo 39 del regolamento sono escluse le deduzioni di questi legati che, a termini dell'articolo 32 della legge, invece si possono fare.

Dunque anche in questo caso il regolamento ha preteso di cambiare le disposizioni della legge di cui ha cambiato le frasi; ma le frasi delle leggi hanno una portata determinata e non si possono cambiare senza cambiarne le conseguenze.

Io non mi estenderò di più su questo argomento che

è tutt'altro che piacevole a udirsi; ma dico che una volta che le Commissioni si saranno reso maggior conto e delle vere disposizioni della legge e del delicato ufficio che loro incombe, allora colle loro decisioni faranno sentire al signor Min'stro la verità di quanto io dico.

A questo riguardo poi soggiungerò che più d'una volta mi è occorso di udire partire delle denegazioni da quei banchi, che pochi mesi e talvolta pochi giorni dopo si sono convertite in affermazioni.

E senza andare molto lontano, in questa legge stessa quando si trattò di determinare il modo di applicare quella scala mobile che oggi si viene a rinvocare perchè non si può applicare, dissi che quella era una disposizione di esecuzione o impossibile o talmente difficile che non avrebbe potuto avere effetto; allora dai banchi ministeriali partirono le più decise denegazioni alle mie asserzioni; oggi il signor Ministro è costretto a domandare una deroga a quell'articolo del quale io aveva preannunziata la impossibilità di esecuzione.

Ho la certezza morale che quello che è successo allora, tornerà a succedere fra non molto, e quindi mi preoccupo poco della taccia di absurdità che alle mie parole ha dato il signor Ministro delle Finanze.

Presidente. Non essendovi più altri oratori iscritti, porrò ai voti l'articolo 2 che rileggerò.

TITOLO II.

Ammontare e reparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.

« Art. 2. L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (N. 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 66 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del Regno per un terzo in ragione del reparto adottato pel 1864 e per due terzi in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contingente provinciale sarà nello stesso modo ripartito fra i Comuni ed i consorzi.

» Però i contingenti assegnati a ciascun Comune e consorzio non eccederanno il 10 per cento del reddito imponibile accertato pel 1864, e la eccedenza sarà ripartita su tutta la provincia.

» Le quote inesigibili sull'imposta del 1864, così per difetto del contribuente, come per la parte che eccedeva il 10 per cento del reddito andranno in aumento del relativo contingente provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 4. I contingenti comunali e consorziali saranno distribuiti fra i contribuenti in ragione dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto dell'imposta del 1864.

» Sono ammesse le rettificazioni dei redditi riferi-

bili alla stessa epoca provenienti da contribuenti, agenti delle tasse, Commissioni di sindacato e consigli o deputazioni provinciali.

» Parimenti le Giunte comunali faranno alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni che occorressero.

» La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla Giunta comunale.

» Vi sarà luogo a reclamo avanti alla Commissione provinciale di appello contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale.

» I nuovi contribuenti saranno però tenuti a dichiarare i loro redditi a termini della legge 14 luglio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli economati e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

» I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i consorzi e i Comuni, secondo le provenienze dei redditi.

» Le Banche e gl'istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.

» L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi, a cui i redditi saranno stati assegnati. »

Senatore **Scialoja, Relatore.** Avrò già veduto il Senato le osservazioni che la Commissione ha fatto su questo articolo, e non istò a ripeterle. Aggiungerò soltanto che è giunta al Senato una petizione mandata alla Commissione delle finanze per essere esaminata.

In questa petizione alcuni possessori di azioni industriali, in numero di 9, fanno istanza perchè il Senato voglia promuovere l'introduzione nella legge per provvedimenti finanziari, ovvero nel regolamento del 14 luglio 1864, di una disposizione che essi propongono a maggior tutela degli azionisti.

La Commissione crede che non convenga introdurre emendamento alcuno nella legge per le ragioni che ha esposte nella Relazione; ma considerando che la petizione contiene una materia che merita attenzione, proporrebbe di mandare la petizione al Ministro delle Finanze raccomandandogli di esaminare se mai sia da farne caso nel rifare il Regolamento del 14 luglio 1864 per l'esecuzione della presente legge.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, interpellèrò prima di tutto il Senato sul rinvio di questa petizione al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Quanto a me non ho difficoltà di accettare il rinvio di questa petizione perchè evidentemente è uno dei più gravi argomenti che vi sieno a considerare per l'applicazione di questa legge

quello di cui parla la petizione, ond'essa potrà poi dar luogo a ulteriori studi sulla legge stessa.

Presidente. Interrogo il Senato sul rinvio al signor Ministro delle Finanze di questa petizione.

Chi intende adottare il rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Se non si domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 6. La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a lire 250 sarà estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'articolo 7 della legge stessa.

» L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra lire 250, rimanendo abolita sui redditi di L. 250 a L. 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 della citata legge; e questa disposizione sarà applicata anche al 1864. »

È aperta la discussione su questo articolo: ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Io sono quel Commissario dell'Ufficio Centrale di cui si parla a pag. 20 della Relazione, che ha fatto osservazioni contro l'articolo 6 che è ora in discussione.

L'onorevole Relatore colla massima esattezza, a cui ci ha abituati, ha esposto le mie obiezioni, nè io qui le ripeterò.

Egli poi rispose a tali obiezioni, e la risposta fu oggetto di quanto è scritto nelle pagine successive fino e compresa la 25.

Non è mio scopo confutare tutti gli argomenti dal signor Relatore addotti, in quanto che non intendo provocare una discussione a tale riguardo: solo importa a me, dichiarando il mio voto, di rispondere ad una osservazione contenuta a pagina 24 della Relazione, nella quale si compendia il pensiero determinante e lo scopo dell'art. 6, che ha, come vedrà il Senato conseguenze assai rilevanti più di quanto forse a prima giunta possa apparire.

Io diceva nell'Ufficio Centrale, che coll'art. 6, o si vuole estendere la tassa sui redditi della ricchezza mobile, ovvero stabilire una specie di capitazione indipendente da ogni considerazione di ricchezza.

Nella Relazione si cerca di persuadere che la tassa di due lire di cui si parla in tale articolo 6, non costituisce una capitazione, ma colpisce i redditi di ricchezza mobile.

Di fatti nella Relazione così si dice: « Or non si può realmente ammettere, che nelle presenti condizioni economiche, un proprietario di fondi stabili non abbia neppur pochi centesimi di provento annuale in specie o in natura il quale non sia prettamente fondiario. »

Io dirò in primo luogo che il caso in cui un proprietario di fondi stabili non ha assolutamente reddito,

comunque piccolo, derivante da ricchezza mobile, si verifica sovente. Io fo appello ai signori Senatori che devono conoscerne non pochi. Anzi so che fra i medesimi taluno v'è che essendo stato dalla Commissione quotato per redditi considerevole di ricchezza mobile, sebbene nulla ne avesse consegnato, ha affermato, ed affermato in modo da doverci credere, che non ha un centesimo di reddito di ricchezza mobile, abbenchè dovizioso per reddito di ricchezza stabile. Niuno d'altronde ignora che molti sono i quali vivono modestamente del solo unico reddito di stabili concessi per ipotesi in affitto; e ciò essendo, la legge sull'imposta della ricchezza mobile non li può assoggettare nè a consegna nè a tassa per quantunque minima. Eppure coll'art. 6 si assoggettano alla tassa di L. 2, il che è assolutamente ingiusto, ritenuto lo scopo della legge, la lettera e lo spirito della medesima.

Che se, per ipotesi, uno avesse, come si suppone, il reddito di pochi centesimi derivante da ricchezza mobile, in tal caso la legge gli sarebbe applicabile; ma è per lo meno ingiusto l'assoggettarlo alla tassa di lire 2, poichè essa assorbirebbe molto più del rilevare del reddito; quindi il primo argomento addotto nella Relazione non riesce a giustificare l'art. 6.

Un altro argomento si legge nello stesso periodo della Relazione ove così è scritto:

« Egli medesimo (cioè il proprietario di fondi stabili) ancorchè non abbia nè una cedola del Debito pubblico, nè un'azione di società, nè un qualche piccolo frutto qualsiasi di capitale, non potrebbe in novantanove casi su cento affermare che durante l'anno per una causa qualunque non gli entri in casa qualche menomo valore, il quale non faccia direttamente parte di rendita sottoposta a fondiaria. »

La Relazione riconosce adunque che qualche caso può verificarsi nel quale un cittadino abbia veramente niente di reddito proveniente da ricchezza mobile. Infatti dice, che in novantanove casi su cento può succedere.

Ora domanderò: avverandosi il caso, con quale giustizia un individuo è obbligato a pagare due lire? Nè si dica che non si tratta che di due lire; poichè si tratta di principii, per fissare i quali non si deve aver riguardo al maggior o minor gravame che possa derivare dalla loro applicazione, se sono ingiusti. Per altra parte molti casi accumulati producono somme rilevanti. Quando la legge deve colpire i soli redditi di ricchezza mobile, non si devono ammettere disposizioni aggiunte ad essa, mercè le quali rimanga alterato lo scopo e si venga a colpire chi non abbia redditi di ricchezza mobile, come si fa mercè l'articolo 6.

Prego di ricordare che la legge non colpisce gli oggetti mobili, ma bensì i redditi derivanti da ricchezza mobile; il che stante, comunque entrino in casa di chi non ha che redditi provenienti da ricchezza immobiliare, cose mobili d'ingente valore se si vuole, non deve pagare neppure un centesimo; la legge non lo

riguarda, perchè esse non producono reddito; la legge non colpisce che i redditi derivanti da ricchezza mobile.

Coll'art. 28 della legge sulla ricchezza mobile non sono colpiti coloro i quali non hanno redditi derivanti da ricchezza mobile; ma coll'art. 40, credo, del regolamento, che fu pubblicato dopo, si è esteso il disposto della legge, prescrivendo il pagamento di L. 2, come ora si vuol fare coll'articolo 6 dell'attuale progetto.

Che il regolamento abbia disposto, estendendo la legge a caso in essa non contemplato, è vienmeglio giustificato dall'essersi ora proposto l'articolo 6, col quale si vuole colpire espressamente quegli individui che non lo erano, a mio giudizio, dall'articolo 28. Per me sta adunque che questa legge viene a colpire individui i quali non sono provvisti di redditi di ricchezza mobile, sebbene la legge primitiva non li assoggetti a tassa qualsiasi.

La legge si può qualificare ingiusta e quindi non è da farsi, anche nell'ipotesi che si verificasse un caso solo, in cui assoggetti a tassa chi non ha redditi, tranne provenienti da immobili; ma è evidente per ognuno che ben molti, per non dire moltissimi, casi si verificano in cui cittadini non hanno redditi derivanti da ricchezza mobile; ma rimarranno colpiti se si approva l'articolo 6. Che se si dice, che si vogliono colpire i redditi derivanti da ricchezza mobile, e non si vuole in modo nè diretto nè indiretto imporre una capitazione non è da ammettersi l'art. 6, la conseguenza è sempre la stessa.

Le Commissioni comunali o consorziali hanno la facoltà dalla legge, pronunciando come giurati, di dichiarare che un cittadino ha redditi di ricchezza mobile, e di determinare il montare, senza obbligo di dare giustificazione alcuna, quindi non è necessario l'articolo 6, se si considera, come si affermò nella relazione, che non si vuole imporre una capitazione, ma colpire i redditi di ricchezza mobile.

Infatti potrà avvenire che si assoggettino a tassa per decisioni delle Commissioni, individui che non hanno redditi di tal natura; ma stando il pronunciato delle Commissioni, la legge si applicherebbe sempre ai redditi di ricchezza mobile. Se si ammette l'articolo 6, si colpiscono coloro che non ne hanno, quindi si falsa lo scopo della legge, aggiungendo qual cosa alla medesima.

È assolutamente inammissibile il dire essere da presumersi, che chi non è indigente, e vive con redditi derivanti da ricchezza stabile, abbia redditi di ricchezza mobile, poichè col sistema abbracciato relativamente alle imposte dirette, la tassa deve colpire soltanto i redditi derivanti o da ricchezza stabile o da ricchezza mobile; ma l'esistenza degli uni o degli altri è il fondamento dell'imposta, e se non è giustificato che esistono, manca la materia imponibile. È inammissibile qualsiasi presunzione al riguardo, la legge non può creare presunzioni o probabilità per imporre positivamente delle tasse, come si vorrebbe dal Relatore nella testè letta relazione.

I redditi di ricchezza stabile devono risultare dai catasti, e i redditi di ricchezza mobile, uopo è che siano giustificati o colle consegne o col pronunziato delle Commissioni che hanno facoltà di fissare il rilevare dei redditi di ricchezza mobile di ogni cittadino.

Mercoledì l'articolo 6 si introdurrebbe la presunzione legale, cioè, che per ciò solo che uno ha redditi derivanti da ricchezza stabile, necessariamente ha redditi di ricchezza mobile, e deve pagare l'imposta di lire 2; il che non è conforme ai principii di giustizia nè al sistema abbracciato relativamente alle imposte dirette colle leggi ora vigenti.

Ho fatto queste osservazioni onde addurre qualcuna delle ragioni principali per cui io darò il voto contrario al progetto di legge.

Senatore **Scialoja**, *Relatore* Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. L'onorevole preopinante ed amico mio il Senatore Arnulfo, ha procurato di confutare la seconda parte degli argomenti esposti nella relazione.

Ma riferendosi a questa parte del ragionamento nella pagina 24 il Relatore stesso diceva:

« Questa maniera di argomentare giova unicamente a far intendere che la importanza pratica della diversa interpretazione dell'art. 6 del presente disegno di legge, e dell'art. 28 della legge del 1864 sarebbe minima o nulla. » La giustificazione di diritto ed economica delle disposizioni si legge nelle pagine 22 e 23 dove è detto:

« L'indole vera della contribuzione imposta dalla legge del 1864 sulla ricchezza mobile, non è stata sempre bene intesa nè spiccatamente definita.

» Quella contribuzione fu costituita a parecchie imposte che erano già in vigore in queste provincie ed in altre del Regno, tra le quali imposte erano di quelle che sotto il titolo di personale e mobiliare di tassa di famiglia colpivano indistintamente così proprietari di terre come gli altri contribuenti.

» La nuova legge prese a soggetto della tassa la ricchezza mobile, e perciò virtualmente ogni specie di entrata: perciocchè le entrate in genere, per la loro intrinseca natura, sono una ricchezza mobile qualunque sia la loro origine. Ma considerando che presso noi la misura della prediale e della tassa sui fabbricati, è abbastanza alta, eccettuò dall'imposta quelle entrate che derivassero da fondi rustici o da fondi urbani.

» Questa genesi logica della nuova imposta prepara la intelligenza di quell'articolo 28 che distingue la quota proporzionale del tanto per cento su l'entrate non fondiarie, dalla tassa fissa che in quell'articolo è per la prima volta indicata. »

Perciò prego l'onorevole Arnulfo di non oppugnare l'argomento dicendo che nella ipotesi che vi fossero pochi centesimi d'entrata mobile da aggiungere ad una vistosa entrata fondiaria, quei pochi centesimi non dovrebbero essere colpiti perchè sarebbero sottoposti ad una tassa non proporzionale. Questo precisamente ha

voluto la legge: che quando non si è indigenti e si hanno 250 lire o meno di entrata e si ha un'altra entrata non imposta direttamente da questa tassa, ma tale che possa far uscire dalla classe degli indigenti chi la riceve, paghi questi una tassa non proporzionale ma fissa. Ora le tasse fisse non si possono oppugnare dicendo che non sono proporzionali, poichè appunto perchè fisse non sono proporzionali.

« L'applicazione di queste tasse fisse, continua la relazione, esce dalle norme generali segnate dalla legge per l'imposta proporzionale sulle entrate non fondiarie. Chiunque abbia meno di 250 lire d'entrata non fondiaria non paga l'imposta generale sulle entrate derivanti da ricchezza mobile, la quale imposta è proporzionale; ma solo, come cittadino non indigente, cioè come provvisto di mezzi per vivere, paga su questi mezzi, che pur sono per lui una entrata e come entrata sono ricchezza mobile la tassa fissa di due lire » con quel che segue.

Era mio debito non di ripetere tutte le cose dette, che non leggo perciò tutte, ma solamente di far notare che gli argomenti confutati dall'onorevole Senatore Arnulfo erano argomenti aggiunti soltanto per venire alla conclusione che secondo l'interpretazione, che in principale la relazione combatteva, il caso pratico di quell'interpretazione era tale da non dare l'opportunità di un emendamento neppure per parte di quelli che l'accettassero.

Presidente. Il sig. Senatore Arnulfo ha facoltà di parlare.

Senatore **Arnulfo.** L'osservazione fatta dall'onorevole Relatore mi obbliga di trattenere ancora il Senato per dire che sussistendo gli argomenti dei quali si valse, la conseguenza sarebbe questa: che cioè la legge sui redditi della ricchezza mobile, che così è intitolata, e col titolo concordano tutte le disposizioni della medesima, non è più d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ma bensì un'imposta mobiliare, il che è ben diverso. A questo riguardo credo bene ricordare le parole della relazione, quantunque ora io non le abbia sotto gli occhi, con cui il Ministro delle Finanze, l'onorevole Sella, ha presentata la legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. In tale relazione il signor Ministro dopo avere esaminato le legislazioni vigenti in alcuni paesi in ordine all'imposta sui redditi, conchiuse col dire essergli sembrato necessario di abbracciare il sistema contenuto nella legge dell'Annover, se non erro, ma qualunque sia il paese non importa....

Senatore **Scialoja, Relatore.** Sassonia Weimar.

Senatore **Arnulfo** . . . il quale consiste nell'eliminare in modo assoluto i redditi derivanti da stabili, lasciando che questi siano colpiti dall'imposta fondiaria dalle leggi vigenti fissata, e di proporre la legge che colpisca i redditi della ricchezza mobile: col qual mezzo tutti i redditi sarebbero assoggettati a tassa.

Tale fu lo scopo proposto dal Ministero, tale è la legge che si è votata, in quanto che non si è mai, di-

scutendola, parlato d'altro che dei redditi provenienti da ricchezza mobile.

Fu detto da me in questo recinto e da altri oratori nonchè dal Ministero, che la legge non colpiva tranne tal natura di redditi. Tanto è ciò vero, cioè che non si ebbe in pensiero di colpire le cose mobili, che taluno domandò se i danari erano colpiti da tassa, e si rispose di no, perchè finchè sono in cassa, non danno un reddito, e quindi non vi è materia imponibile, non vi è imposta possibile: così delle gioie, delle mobiglie e simili.

Ma l'onorevole Relatore dice: tal legge fu sostituita a molte altre, e fra queste è quella mobiliare; risponderò che appunto perchè fu sostituita alla mobiliare, questa non sussiste più e non si può indirettamente far rinascere. Si vollero abolite tutte le imposte, mobiliare, personale, commerciale, sulle vetture, e simili, e fare un'imposta sola che colpisse i redditi di ricchezza mobile, e ciò è evidente per tutti coloro che hanno assistito o preso parte alla discussione nei due rami del Parlamento, od esaminarono la relazione del Ministero ed il testo della legge; quindi non si alteri la lettera e lo scopo coll'art. 6.

Evidentemente la legge non può colpire altro tranne i redditi della ricchezza mobile, non mai i mobili quantunque di lusso, appunto perchè si volle derogare alle tasse preesistenti.

Io mi limito a queste osservazioni perchè il Relatore ha portato la discussione sopra altri argomenti dei quali per brevità non volli prima trattare, e ciò feci in ora brevissimamente, affinchè non si creda che gli argomenti adottati sieno tali da persuadermi ad approvare la legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. A me preme anzitutto spiegare e dichiarare, che forse non è interamente esatto quello che disse l'onorevole preopinante, che l'articolo 6. sia stato messo innanzi per il bisogno di fare una dichiarazione alla applicazione della legge nel 1864.

In quanto a me, è fuori di dubbio che l'articolo 40 del regolamento sia una indeclinabile conseguenza della letterale espressione di cui la legge si è servita.

L'articolo 6. fu posto innanzi per cambiare il modo di applicazione dell'imposta sui redditi imponibili compresi dalle lire 250 alle 500.

L'articolo 6. dice infatti, che per tutta la parte di reddito che sta al disotto delle lire 250 si applica una tassa fissa di lire 2; per tutto il reddito al disopra delle lire 250 si applica a tutti i contribuenti la stessa aliquota, indipendentemente dall'entità di reddito che essi possono avere; dimodochè, a mio giudizio, non regge l'argomentazione, che la proposta dell'articolo 6. sia stata una necessità per dare una spiegazione all'articolo 40 del regolamento. Io non credo che sia utile entrare adesso con molte parole nel merito della questione sollevata dall'onorevole Senatore Arnulfo. Dirò solamente,

che non mi sembra tanto logico che coloro i quali propugnavano il sistema delle tasse molteplici (e fra questi certamente uno dei più eloquenti e più autorevoli quando si discuteva questa legge, fu l'onorevole Senatore Arnulfo), abbiano ora un tale orrore per i principii a cui questa legge si informa . . .

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. . . . da trovare non conveniente questa fusione di una quota minima.

Ma che si vuole? La tassa sul capitale? la tassa sul reddito? bisogna pur partire da un qualche criterio. Ora domando io, anche le tasse che vigevano nelle antiche Provincie non erano tasse sul capitale, ma tasse sopra un reddito presunto. Io non ho mai udito che la tassa mobiliare e personale dipendesse dal valore capitale degli oggetti che potevano essere nelle abitazioni; ho sempre inteso dire che dipendeva dal valore locativo, il quale si supponeva poter essere in una certa misura corrispondente al reddito del contribuente; così dicasi pure per la tassa sulle patenti.

Evidentemente si aveva con quel complesso di leggi il proposito di applicare una imposta sopra i redditi, e non un'imposta sopra il capitale: quindi è che non si è avuto allora lo scrupolo dai fautori di quella legge di trovare intollerabile che il proprietario di un fondo, mentre pagava un'imposta sopra i suoi redditi fondiarii, pagasse poi a titolo di imposta personale e mobiliare, una somma abbastanza cospicua.

Epperò io dico, se allora si ebbe tolleranza, mi fa meraviglia il sentire che intorno alle due lire fissate per il *minimum* sorga ora tanta opposizione.

Io poi aggiungo che nelle leggi d'imposta, non è possibile mai, veramente mai, il raggiungere l'assoluta perfezione. Quando si annunzia il principio che l'imposta debba proporzionarsi al reddito, le disposizioni della legge colla quale si cerca di attuare questo concetto, si avvicineranno più o meno al concetto medesimo: ma in questo mondo nulla si dà di perfetto, e quindi nemmeno una legge può essere perfetta.

Io non ho certamente la presunzione che la legge per l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile debba dirsi senza difetto; ma non trovo che vi sia tale imperfezione da meritare censura su questa disposizione, nella quale si presuppone che qualunque persona abbia, per quanto minimo si voglia, un reddito di ricchezza mobile. Anche un proprietario di stabili, nella maggior parte dei casi, esercita qualche piccolo commercio. Parmi evidente, che qualunque mutamento d'oggetti mobili egli faccia, in qualunque modo adoperi la sua attività, anche accidentalmente ne viene a conseguire un lucro.

In conseguenza io osservo che potrà forse darsi quel caso, secondo me più metafisico, che altro, di un individuo che realmente neppure produca un centesimo di ricchezza mobile; ma io dico, anche ammesso, che perciò difetto vi sia nella legge, non credo, che sia tale da farle demeritare l'approvazione del Senato. L'ebbe già l'anno scorso, e credo possa averlo in quest'anno. E

penso, che il presente progetto di legge, anche coi difetti che sono stati lamentati dall'onorevole Senatore Arnulfo, e che probabilmente lamenterà l'onorevole Senatore Di Revel, dacchè ha chiesta la parola, sia molto più logica delle leggi molteplici d'imposta personale, mobiliare e di patente, che s'ebbero le lodi dei detti signori Senatori.

Senatore Di Revel. Io aveva dichiarato, che non prenderei parte alla discussione di questa legge, ed avrei tenuto parola, se un'occhiata, un sogghigno del signor Ministro delle Finanze a me rivolto non mi obbligassero a rispondere alle allusioni anche più personali, che egli ha creduto dover fare da ultimo.

Io, a differenza del Senatore Arrivabene, il quale ieri si gloriava di avere presieduto la Commissione che ha preparato lo schema di questa legge, tengo ad onore di avere rassegnato il mio ufficio di Presidente di quella Commissione, appunto quando ho veduto che si voleva entrare nella via che poi si è percorsa.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Le mie convinzioni riguardo a questa legge sono antiche, e le ho sempre sostenute, e continuerò a sostenerle.

Quanto alla questione speciale sulla quale solo intendo parlare, quella che or ora si è ventilata, io dichiaro, che gli argomenti, che il signor Ministro delle Finanze ha posto avanti per sostenere, che dal tenore e dallo spirito di una legge, la quale mira solo a colpire i redditi della ricchezza mobile, abbia ad emanarne la conseguenza, che anche coloro, che non hanno nessun reddito di ricchezza mobile, debbano sottostare al pagamento di una quota, non mi hanno per nulla persuaso.

Io osservo, che se vi era in alcune provincie italiane una legge la quale era intitolata imposta personale e mobiliare, era un'imposta la quale voleva colpire, e il reddito mobiliare presente, e la persona stessa; per una parte era una vera capitazione.

Abbiate signor Ministro il coraggio di dire, che intendete di proporre una capitazione su tutti coloro, che non hanno reddito di ricchezza mobile, lasciate da banda i principii della scienza economica, ed io vi dirò; avete ragione: cercate di far danaro, e con questo avrete alcuni milioni; ma finchè venite a sostenere, che da una legge che colpisce unicamente i redditi della ricchezza mobile, emerga la conseguenza, che debba uscire una capitazione non solo sopra coloro che hanno un reddito immobiliare massimo, ma anche su chi abbia un reddito infimo, mi troverete a fronte per contrastarvelo.

Suppongasì un proprietario che abbia molti latifondi, e che non abbia redditi mobiliari, ebbene costui non pagherà che il minimo della quota. Un contadino, invece che non ha che dieci are o meno di terreno produttivo, pagherà egualmente l'imposta minima.

Dunque è una vera capitazione, abbiate il coraggio di dirlo, ed allora voterò la vostra legge.

Presidente. La parola spetta al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi duole che l'onorevole Senatore Di Revel, pel quale professo altissima stima, abbia pronunciata una parola che non mi suonò bene, appropriata al caso mio. Io conosco la mia pochezza e non mi glorio mai di nulla. Ma quando avvengono fatti che tornano ad onore del mio paese, ne vado lieto.

Due fatti sono recentemente avvenuti che fanno onore all'Italia, e che sono stati ammirati dalle estere nazioni. L'uno fu il pagamento anticipato dell'imposta prediale; l'altro le dichiarazioni circa la ricchezza mobile. Si riteneva da molti che le dichiarazioni sarebbero state infedeli; invece furono fedeli al di là di qualunque aspettazione. E ciò giustifica coloro che furono favorevoli alla legge sulla ricchezza mobile.

Senatore Alfieri. Non credo di lasciar passare senza qualche osservazione un concetto espresso dall'onorevole Senatore Arnulfo nel primo discorso che oggi ha fatto; egli, se ho bene inteso le sue parole, ha attribuito alle Commissioni comunali l'autorità di imporre come giurati la ricchezza mobile e quindi dedurne la tassa.

Ora io ripeto che queste Commissioni non hanno assolutamente una simile autorità. Se questo mio giudizio derivasse soltanto dallo studio che ho potuto fare della legge, forse mi sarei rimasto dal muovere questa osservazione, ma ho per me un'autorità tale di cui non credo che il Senato voglia e possa non tener conto.

Quest'autorità risulta dalla dichiarazione fatta solennemente in Senato da chi aveva fatta sua la proposta di legge e la sostenne in questo recinto, il Ministro Marco Minghetti. In risposta ad un'interpellanza da me direttagli sopra questo stesso punto egli così rispondeva:

(Mi permetta il Senato che legga prima le mie parole a cui risponde il Ministro Minghetti).

« In secondo luogo, io diceva, tanto nel primo progetto, come nella nuova redazione, mi pare siavi altra cosa da osservare che è pur essenziale, vale a dire il difetto di criterio tanto per i Consigli municipali quanto per l'agente finanziario.

» Il Consiglio comunale deve stabilire *a priori* queste liste, o questa lista divisa in due di sospetti di avere e di sospetti di non avere.

» Questo criterio si fa nel costituire l'elenco *a priori*: e così l'agente finanziario nella nuova redazione è abilitato a supplire quello che non siasi fatto dal Consiglio comunale, e d'ufficio dichiara uno tassabile; ma come lo fa? Debb'esso esaminare, sentire prima?

» Ciò non è detto nella prima redazione pel Consiglio comunale, non nella seconda per l'agente finanziario. »

Ecco ora come rispondeva il signor Ministro.

« La seconda obiezione riguarda i criteri, dirò così, con cui tanto la giunta quanto l'agente finanziario debbono stabilire che uno è contribuente.

» Ma, Signori, quest'obiezione è risolta dalla natura stessa della legge; se la legge fosse basata sopra indizii, sarebbe naturale si cercasse con quali indizii si

tassa il contribuente, ma la legge procede per denunzie.

» Qual pericolo dunque può venire dalla disposizione di quest'articolo?

» Che la scheda sia mandata a molti i quali non debbono pagare; ma quando questi rimandano la loro scheda dicendo: io non posseggo alcun reddito di ricchezza mobile, posseggo solo redditi di ricchezza fondiaria, per i quali pago già la tassa prediale, essi hanno già compiuto il loro debito. Non so quindi nell'atto pratico di questa disposizione vedere alcun inconveniente. »

Io credo che a fronte di simili parole, di simile dichiarazione esplicita non si possa attribuire alle Commissioni comunali o consorziali l'autorità che l'onorevole Senatore Arnulfo credette di poter loro attribuire.

Se le parole dell'onorevole Arnulfo non fossero parole degne di riguardo ed alle quali tutti noi professiamo deferenza, io non avrei creduto di fare questa rappresentanza al Senato; ma siccome da quelle potevano dedursi conseguenze pericolose e rinrescevoli ai contribuenti, così io volli richiamare su questo punto l'attenzione del Senato.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo 6 dianzi letto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Debbo far notare sopra quest'argomento che nelle dichiarazioni fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento non vi fu perfetto accordo; perchè (e questo si capisce facilmente) si tratta di una legge la quale ha dato luogo a lunghe discussioni ed a parecchie sedute. Così, per esempio, per ciò che riguarda quest'argomento indicato dall'onorevole Arnulfo, cioè di sapere se tutti coloro i quali non sono indigenti, non sono diplomatici, e non si trovano nelle altre condizioni indicate dall'articolo 7, dovessero essere soggetti alla tassa minima, fu dichiarato dalla Commissione a parecchie riprese nell'altro ramo del Parlamento che dovessero esservi assoggettati.

Quanto all'altro punto, cioè sull'autorità delle Commissioni, credo che qui sia difficile per tutti i casi il precisarne i confini, mentre la legge non li determina; e credo che sia alquanto malagevole il poterli determinare per disposizione governativa.

Del resto poi i giudicati di queste Commissioni di sindacato sono sottoposti all'appello delle Commissioni provinciali; ed è evidente che queste Commissioni provinciali, per poter emettere il loro giudizio, avranno davanti a loro, da una parte le osservazioni del contribuente, e dall'altra le ragioni per cui le Commissioni avessero creduto di dover modificare i redditi dichiarati dai contribuenti; non potendosi in niun caso mai ammettere che una Commissione di giurati possa in certo modo capricciosamente ammettere una tassazione.

Facciamo questo caso; che vi sia un proprietario di redditi fondiari per i quali si trovi in grande agiatezza,

che la Commissione di sindacato abbia creduto che questo cittadino oltre ai redditi fondiari avesse pure dei redditi provenienti da capitali, e quindi gli abbia attribuita un'imposta di ricchezza mobile. Ora, quando questo cittadino ricorra alla Commissione d'appello e realmente faccia conoscere di non avere altri capitali, mentre la Commissione dall'altra parte non abbia modo alcuno di provare il suo asserto, non so come si possa ammettere che la Commissione provinciale d'appello non debba riformare il primo giudizio emesso dalla Commissione di sindacato.

Quindi è che all'atto pratico io credo che questo inconveniente accennato dall'onorevole Senatore Alfieri, il quale teoricamente, almeno a prima giunta, parrebbe gravissimo, all'atto pratico poi si emenda da sé per l'istituzione delle Commissioni provinciali d'appello.

Senatore **Arnulfo**. Se mi fosse permesso, farei ancora un'osservazione in risposta a quanto disse l'onorevole Senatore Alfieri.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Fu detto e ripetuto da tutti, quando si discuteva la tassa sui redditi di ricchezza mobile, e d'altronde è una conseguenza inevitabile in leggi di tal natura, che le Commissioni debbano pronunciare come giurati. Se così non fosse, domando io, come si farebbe da una Commissione a giustificare che uno abbia maggiori o minori redditi? Pur troppo è questione d'apprezzamento, di criterio.

Dico pur troppo, perchè è la conseguenza dell'adottare un'imposta di tal natura che si debbano esporre i cittadini agli errori, e dicasi, talora agli arbitrii delle Commissioni giudicanti come giurati.

D'altra parte nello stesso articolo 4 della legge, che fu votato or ora, è detto:

« La Commissione comunale e consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla giunta comunale. »

Ora se ha diritto di riformare le liste degli indigenti, riformandole che cosa dice? Dico evidentemente ad alcuni cittadini: voi non siete indigenti, ma avete un reddito imponibile ed io lo giudico essere di lire per esempio 250, o 1000.

Nè io credo che si possa sottintendere in tale articolo, che per poter togliere un individuo dalla classe degli indigenti, debba la Giunta provare che abbia redditi di ricchezza mobile e di quale quantità. Basta che la Giunta determini il reddito coi criterii che essa ha senz'obbligo di dichiarare quali.

Egli è vero, come faceva osservare l'onorevole Ministro, che se la Giunta per caso dicesse ad un cittadino qualificato dal Consiglio Comunale come indigente che all'opposto è ricco assai, evidentemente la Commissione che diremo di appello (che giudica egualmente come giurato), assunti i debiti riscontri, forse moderebbe la tassa o dichiarerebbe l'indigenza. Ma così pronunciando essa fa l'ufficio di giurato, e se pronuncias-

se al contrario, niuno potrebbe chiederle da che derivino le sue convinzioni, e giocoforza sarebbe rassegnarsi ad osservare la sua decisione. Tale è la legge.

Il giudizio fra l'indigenza e un reddito qualunque, è sempre la conseguenza di un criterio, è la conseguenza di un giudizio da giurato.

Io conosco l'importanza dell'argomento toccato dall'onorevole Senatore Alfieri, il quale mi fa troppo onore quando considera di qualche peso la mia opinione, ma ripeto, essa non è che la conseguenza della lettera e dello spirito della legge, portante la tassa sui redditi, perchè è impossibile accertarli altrimenti.

Egli però ricorderà che ho combattuto tal legge appunto perchè, fra le altre, produceva tale conseguenza inevitabile; io non disdico i miei principii, non disdico i motivi per i quali ho negato il mio voto alla legge medesima; ma ora che è fatta, dico che bisogna riconoscere il diritto, vogliasi pure esorbitante, alle Commissioni, di pronunciare sul rilevare dei redditi di ricchezza mobile di tutti i cittadini, col criterio di veri giurati.

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bevilacqua**. Io mi permetto di prendere la parola per rammentare una circostanza verificatasi nella seduta del Senato dell'11 gennaio 1864, relativamente al progetto di legge sulla ricchezza mobile, che allora si discuteva.

Su quella legge, su cui si era allora molto parlato e combattuto, l'onorevole Senatore Alfieri rivolgeva al Ministro delle Finanze d'allora, l'onorevole Minghetti, una domanda; che cioè il Ministero si impegnasse a che prima che si rinnovasse questa legge si rendesse conto al Parlamento dei primi effetti che aveva prodotti, poichè essa era come esperimento iniziata, e non come una legge che dovesse definitivamente rimanere nei limiti e termini in cui trovavasi presentata. Il Ministero si diceva lieto di poter rispondere all'onorevole Senatore Alfieri che sarebbe stato dover suo, quando si dovesse rinnovare questa legge, la quale non aveva che la durata per allora d'un anno, per la parte del contingente, di esporne prima i risultati al Parlamento, entrando in tutte quelle particolarità che potessero dar lume al Parlamento stesso per le sue ulteriori provvidenze.

Ora l'incidentale questione che è sorta sopra l'effetto che hanno avuto le Commissioni di sindacato e di appello nell'applicazione di questa legge, pare a me che possa essere occasione a rammentare il desiderio e il bisogno che era di questi schiarimenti, massime che si tratta di aumentare oltre il doppio l'imposta.

Non è che io non riconosca che l'attuale signor Ministro delle Finanze nelle strettezze dell'erario, ed anche del tempo non abbia forse potuto ancora procurarsi sufficienti dati per corrispondere all'impegno del suo predecessore. Ad ogni modo io ora prego il signor Ministro delle finanze a dire se quello che non ha potuto

farsi sin qui, sia per altro in animo suo che venga fatto in avvenire cosicchè i contribuenti, e l'intero paese possano essere rassicurati che il Governo, prima di inscrivere nel nuovo bilancio del 1866 un'altra cifra di 66 milioni, o forse maggiore ancora per la imposta sulla ricchezza mobile adempirà al voto espresso nell'anzidetta tornata 11 gennaio 1864, e che quindi si sia certi che si potrà porre in tempo riparo a quei difetti che si possano per avventura verificare con quella calma e tranquillità, che è necessaria in leggi di tanta importanza.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Allorquando il mio predecessore prendeva l'impegno di presentare una relazione sull'andamento dell'applicazione di questa legge, prima che si presentasse una legge per lo assesto della imposta pel 1865, si pensava allora che fosse possibile applicare l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile per tutto il 1864.

Il Senato che ha votato una legge in proposito non ignora che più tardi si ravvisò conveniente di rimandare l'applicazione dopo il primo semestre del 1864, in guisa che quell'anno il quale avrebbe dovuto compiersi al 31 dicembre, oggi non si compierebbe che al 30 giugno.

Ciò non ostante io non nascondo che quando si presentò questa legge io nutrivo speranza di poter già fin d'ora annettervi come allegati dei quadri da cui risultassero le dichiarazioni dei redditi fatte secondo le varie categorie, le somme da dedursi, e quindi i redditi netti che sarebbero risultati per i capiluoghi delle provincie, per le provincie complessive, ed anche per i circondari; ma sventuratamente questi quadri non poterono essere intieramente all'ordine e non potendo io altrimenti differire la presentazione della legge non potei soddisfare al desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Bevilacqua. Però avrà già veduto il Senato che, non appena furono compiute alcune operazioni, si andarono pubblicando i risultati delle medesime.

Così per esempio tutto ciò che si attiene alla ripartizione dei contingenti, come tutti i dati i quali hanno servito per fare quei riparti e subriparti sono stati pubblicati nel giornale ufficiale, e non ho alcuna difficoltà di prendere impegno a questo proposito, imperocchè questo impegno non è solo l'espressione di un mio desiderio, ma è mia intenzione (dirò di più, è una vera necessità in un Governo liberale, il quale vive e si fonda essenzialmente sulla pubblica opinione) di pubblicare tutti i risultati che potranno avere qualche interesse e attinenza all'applicazione di questa legge. Cosicchè per parte mia mi farò un dovere di mantenere l'impegno a cui alludeva l'onorevole Senatore Bevilacqua.

Presidente. Se più nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 6.

Chi è d'avviso d'adottarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 7. Nelle città di Torino e di Firenze restando fermi i contingenti, saranno rinnovate le dichiarazioni. L'aliquota d'imposta, per Torino non sarà al disopra e per Firenze non sarà al disotto dei 22 quinti di quella risultante dal contingente del 1864, e le differenze non compensate andranno perdute per lo Stato. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io credo che sarò certamente d'accordo coll'onorevole signor Ministro, esprimendo il desiderio che un articolo di legge finanziaria sia perfettamente chiaro, sicchè ognuno sappia facilmente che cosa esso contiene.

In quest'articolo abbiamo due cose a notare.

La prima è l'espressione di 22 quinti la quale pare unicamente introdotta per uso del signor Ministro e dell'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Come?

Senatore Alfieri. Essa non è facilmente accessibile a tutti i Senatori.

L'altra è questa, che non è chiaramente espresso se qui si tratta di tutto il contingente che sarebbe toccato per l'anno 1864, o solo di quella parte di esso che effettivamente non si è pagata, ma che si deve pagare. Tanto più poi mi credo in dovere di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato su questo punto, in quanto che già abbiamo veduto come negli articoli precedenti fossero di queste semi-oscurità che sarebbe stato desiderabile che nella legge non fossero rimaste, e per le quali si possono fare interpretazioni diverse, come quella appunto che si è notata nel § dell'articolo 4, dove è detto: « La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla giunta comunale. » In questo articolo faceva appunto l'onorevole Senatore mio vicino questa osservazione, che non si sapeva bene in quali casi, in quali limiti, in quali termini tale riforma avrebbe dovuto operarsi.

Ministro delle Finanze. Il concetto di questo articolo è il seguente che sieno attribuiti a Torino e a Firenze gli stessi contingenti che alle due città spetterebbero quando non vi fosse stata alcuna innovazione nella loro condizione.

Stante poi queste gravissime innovazioni che succedono per l'una e per l'altra città si ammettono nuove dichiarazioni: però si dice per una parte: Torino non pagherà, almeno per ciò che riguarda l'aliquota, più di quel che dovrebbe pagare per l'aumento dell'imposta da 15 milioni pel 1864 a 66 milioni.

Dall'altra parte si dice: Firenze, voi non pagherete meno della ragione da 66 a 15 milioni. Ora siccome il rapporto da 66 a 15 è di 22,5, è sembrato, fosse più semplice dire, che l'aliquota non debba per l'una città esser superiore, e nell'altra inferiore a 22,5 di quello che fosse l'anno passato.

Perciò pare a me che la locuzione sia perfettamente intelligibile.

Del resto se può rimaner qualche dubbio, che il contingente del 1864 sia inteso qui di 15 e non di 30 milioni, io debbo dichiarare che tutte le cifre esposte nei risultati dell'amministrazione; tutte le cifre mandate attorno, sono sulla base di 15 milioni; dimodochè l'amministrazione quando parla del contingente del 64, che si sta adesso cercando di distribuire e di riscuotere, ha inteso di farlo sulla base di 15 e non di 30 milioni.

Sicchè credo che sopra questo argomento non vi possa essere alcun dubbio nella interpretazione.

Presidente. Se non vi è opposizione porrò ai voti l'articolo 7.

Chi è d'avviso di adottarlo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 8. I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovrainposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

» Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli ufficiali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare. »

(Approvato.)

» Art. 9. Durante l'accertamento delle rettificazioni e delle nuove dichiarazioni potrà il Governo del Re riscuotere la tassa principale, e le provincie ed i comuni potranno riscuotere i centesimi addizionali sopra i redditi accertati pel 1864, salvi i debiti compensi. »

(Approvato.)

Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Castelli Edoardo per la riserva che fece ieri di proporre un'aggiunta.

Sanatore **Castelli E.** Già nella seduta di ieri ho accennato, che l'osservazione che mi propongo di sottoporre al Senato, e la proposta che ne sarà la conseguenza, non riflettono per nulla nè l'insieme del titolo II di questa legge, nè veruna delle sue particolari disposizioni.

Le considerazioni che mi propongo di presentare al Senato riflettono piuttosto una lacuna che esiste in questa legge, lacuna che io credo importantissimo che sia colmata, perchè lasciandola sussistere si comprometterebbe gravemente la condizione degli impiegati; voglio parlare dell'applicabilità della legge d'imposta sulla ricchezza mobile a quella parte di stipendio che cade nella ritenenza.

Su questo argomento non è la prima volta che prendo la parola: già nella seduta del 16 dicembre in occasione che si discuteva la legge della ritenenza sugli stipendi, io aveva rappresentato al Senato un inconveniente che cominciava a prodursi, cioè a dire, che alcuna Commissione incaricata di determinare il contingente che ciascun contribuente deve pagare aveva respinta l'osservazione posta nella dichiarazione dell'impiegato, che dallo stipendio costituente la ricchezza im-

ponibile dovrebbe detrarsi la parte soggetta a ritenenza.

Il rifiuto di ammettere questa osservazione, evidentemente costituiva un gravame a danno dell'impiegato.

Io avea quindi proposto che nella legge stessa sulla ritenenza, s'inserisse un articolo nel quale fosse detto, che la parte di stipendio sottoposta alla ritenenza non sarà colpita dall'imposta sulla ricchezza mobile.

Nel rispondere alle osservazioni che in quella circostanza io sottoponeva al Senato, il Ministro delle Finanze riconosceva con me che la questione era grave, e che importava che fosse, con apposita disposizione, decisa; ma soggiungeva, che per una parte credeva meno opportuno che il provvedimento a prendersi avesse ad inserirsi nella legge sulle ritenenze; e per altra parte osservava, che siccome la legge dell'anno scorso sull'imposta della ricchezza mobile non avea effetto che per il 2. semestre dell'anno stesso, e che inoltre le ritenenze che allora erano imposte sugli stipendi erano minime, perciò poco inconveniente vi era a ritardare una disposizione che definisse questa questione; ma nello stesso tempo assicurava il signor Ministro, che nel presentare un nuovo progetto di legge riguardante la stessa imposta vi avrebbe compresa una disposizione che definisse quella questione.

Ora nel progetto che stiamo esaminando nulla vi ha che contempra questo caso, ed è quindi importante, indispensabile che la questione sia definita, molto più che mentre alcune Commissioni hanno riconosciuto ed applicato il principio che la somma a cui ascende la ritenenza per ogni stipendio debba detrarsi prima di formare la quota da sottoporsi all'imposta, vi sono per contro Commissioni che hanno tenuto un sistema affatto opposto.

In questa condizione adunque di cose, mancando nella legge dell'imposta sulla ricchezza mobile un tribunale unico che fissi in proposito una giurisprudenza e definisca la importante questione in modo obbligatorio per tutte le Commissioni, succederà sempre che in alcuni luoghi l'impiegato pagherà l'imposta sulla totalità dello stipendio nominativo che gli è assegnato, mentre in altri non pagherà l'imposta che in ragione di quella quota di stipendio che in realtà gli è corrisposta dal Governo.

Quindi l'importanza di definire questa questione è evidente e non può essere contrastata.

Sul modo poi col quale debba essere definita la questione, se piuttosto in un senso che nell'altro, mi pare che non possa sorgere un dubbio molto serio.

Dapprima osserverò che secondo l'articolo 6 della legge sulla ricchezza mobile sono considerati come redditi di ricchezza mobile gli stipendi pagati in qualunque luogo (noti bene il Senato che la legge dice *pagati*, non *assegnati*), e l'articolo 8 della stessa legge così si esprime: l'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno.

Fondamento dell'imposta è dunque il reddito che l'impiegato percepisce effettivamente anno per anno; ora l'impiegato al quale lo Stato assegna bensì un determinato stipendio, ma in pari tempo gli ne sottrae una quota a titolo di ritenenza, non può dirsi che d'anno in anno riceva la somma che gli è stata assegnata a titolo di stipendio, postochè in realtà ne riceve solamente una parte: e quindi questa è la sola che può essere soggetta ad un'imposta perchè essa sola costituisce in sostanza, per tale titolo, la sua ricchezza mobile.

Non saprei in verità immaginare un obbietto serio a fronte di termini così espliciti della legge.

In conseguenza mentre credo che importi che la questione sia definita, non dubito di dire e sostenere che deve essere definita nel senso che dallo stipendio tassabile si debba prima prelevare, sottrarre la porzione colpita dalla ritenenza.

Per conseguire questo intento mi si potrebbe dire che ora vi è una difficoltà pressochè insuperabile.

Si potrebbe forse opporvi: voi tendete a far introdurre nella legge in esame un emendamento, ma se questo avvenisse, la legge non potrebbe più nelle particolari circostanze in cui si trova la legislatura eseguirsi.

Io mi sono preoccupato di questa difficoltà, e per quanto debba esprimere il dispiacere che il promesso provvedimento non abbia fatto oggetto di una apposita disposizione nella legge che discutiamo, credo tuttavia che si possa supplire a questa mancanza senza alterare il testo della legge e senza impedire che possa essere recata ad esecuzione.

Io credo che siccome in questa nuova legge sono disposizioni nuove che non esistevano nella legge primitiva, sarà indispensabile che il Governo provveda all'esecuzione di questa legge speciale con un nuovo regolamento; in quella guisa che è ritoccata la legge, così sarà forza ritoccare pure il regolamento. Credo quindi si possa sciogliere la difficoltà con inserire nel regolamento una disposizione esplicita in cui sia detto, che dallo stipendio su cui cader deve la tassa, si debba prima prelevare la somma cadente nella ritenenza; ed a questo effetto io proporrei che il Senato adottasse questa deliberazione:

« Il Senato invita il signor Ministro delle Finanze a provvedere in via regolamentare affinchè nell'applicazione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile agli stipendi ed alle pensioni degli impiegati civili e militari sia previamente fatta detrazione dal montare della ritenenza cui sono gli uni e le altre sottoposti. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Prego il preopinante di far pervenire al tavolo della Presidenza la sua proposta.

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Allorquando l'onorevole signor Senatore Castelli ebbe a muovere nel Senato

questa stessa questione nel mese di dicembre scorso, io aveva già per mezzo di circolare, preso su questo punto la deliberazione seguente: « Gli stipendi degli impiegati governativi, sia civili che militari, debbono essere dichiarati al netto della ritenuta che il Governo fa sui medesimi a titolo di pensione, od altro. »

Vale a dire che i desiderii dell'onorevole Senatore Castelli erano per parte mia soddisfatti con questa circolare, con la quale si indicava agli agenti di questa tassa che dovessero, nel preparare i loro calcoli per essere sottoposti alla Commissione, prima di applicare la tassa ai redditi degli impiegati, sottrarre la ritenuta in guisa, da far passare l'imposta soltanto sopra lo stipendio netto di ogni specie di ritenuta. Per ciò, quando egli fece l'interpellanza, io era nella necessità di tenermi in qualche riserbo, perchè non era ancora intervenuta l'opera delle Commissioni, ed era opportuno il lasciare che sopra tale questione desse si pronunciassero.

Non debbo nascondere che coerentemente a questa circolare in una pubblicazione che si sta facendo, e di cui si distribuisce man mano una copia a tutti i membri delle Commissioni le quali si occupano dell'esecuzione di questa legge in tutto il Regno, si raccolgono le soluzioni dei quesiti presentati all'Amministrazione per parte delle Commissioni, quesiti i quali sono attentamente studiati da una Giunta speciale. Io mantenni ancora la stessa deliberazione nei termini seguenti. Il quesito consisteva se dagli stipendi degli impiegati debba dedursi la ritenuta e la tassa già pagata nell'anno. E la soluzione per le ragioni addotte dalla mentovata Giunta speciale istituita presso il Ministero fu la seguente: « Per gli stipendi degli impiegati governativi sia civili che militari deve ammettersi in deduzione la ritenuta che il Governo fa sui medesimi a titolo di pensione od altro. »

Forse non andrò in tutto d'accordo coll'onorevole Senatore Castelli, avrei ad aggiungere altre ragioni quando non accettassi intieramente i principii che egli ha accennato; imperocchè è da disputarsi se questa ritenuta non si debba considerare come una diminuzione dello stipendio, per essere cagionato dalle nostre condizioni finanziarie, e basterebbe osservare che per esempio la legge che stabilisce la ritenuta attuale non è valevole che per un anno; ne traggio da ciò un argomento per venire nell'ordine delle idee emesse dall'onorevole Senatore Castelli.

Per conseguenza parmi, partendo da questo punto di vista, che lo Stato per le strettezze finanziarie dovesse diminuire lo stipendio degli impiegati, e questi debbano continuare a pagare l'imposta sui redditi come se percepissero intero lo stipendio. Io debbo dire ancora che in questa interpretazione hanno concorso se non tutte le Commissioni, una gran parte.

Per quello che mi consta hanno unicamente adottata questa interpretazione che ho dato al principio contenuto nella circolare del 21 novembre, per cui si dovette

credere se non unanimemente, almeno da grandissima parte accettato, che non fosse più il caso di dover farne oggetto di disposizione di legge.

Del resto se si debbe partire da questo concetto per la soluzione dei quesiti che qui furono fatti su talune disposizioni per portarle nel regolamento, credo che l'onorevole Castelli possa accontentarsi di questa mia dichiarazione sopra le cose su cui si era portata molta dubbiezza, e non esigerà da me un assoluto impegno di tradurre queste disposizioni nel regolamento; perchè io dovrei dichiarare che non sono ancora pronto per dire quali disposizioni conviene dapprima prendere ad esame, parecchi punti de' quali alcuni anche importanti, e sopra cui furono sollevate varie dubbiezze.

Non mi parrebbe perciò nè utile nè conveniente il fare oggetto di un ordine del giorno per parte del Senato un punto speciale che non ha dato luogo a gravi dubbi nell'amministrazione, e che fu anzi dall'amministrazione stessa interpretato nel senso che desiderava il Senatore Castelli.

Credo che possa vedere in queste disposizioni, prese con ferma intenzione, la soluzione ch'egli desidera; e su questo lo assicuro pienamente che nulla tralascierò da mia parte.

Senatore Castelli E. L'onorevole Ministro converrà con me che ignorando io l'esistenza della circolare di cui fece cenno, ed a fronte dell'impegno che egli, in occasione della prima discussione di questa quistione formalmente assumeva, di comprendere nella nuova legge il caso da me proposto, fosse naturale che vedendo ora che nella legge attuale non n'è punto fatta parola, io riproponessi il quesito e ne provocassi la soluzione.

Del resto mi permetterò di osservare all'onorevole signor Ministro, che veramente una semplice circolare non può assicurare pienamente gli impiegati, a danno dei quali alcuna Commissione abbia già interpretata la legge. Non può assicurarli, perchè io temo che le Commissioni non si credano vincolate da una semplice circolare, mentre invece, siccome spetta al potere esecutivo di dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione di qualunque legge, e ciò in forma di regolamento approvato con Decreto Reale, è sicuramente da desiderarsi che il Ministero riconosca e dichiari che l'esecuzione della nuova legge, se si dovranno appunto fare delle variazioni al regolamento esistente, anche la questione da me proposta dovrà trovar luogo in esso regolamento.

L'onorevole signor Ministro ha difficoltà di assumere a questo riguardo un impegno formale, tuttochè e per la sua dichiarazione e per il tenore delle istruzioni date nella circolare riconosca che la decisione deve procedere nel senso appunto che io propongo; ma in verità io non so darvi ragione di siffatta sua riluttanza ad assumere un impegno conforme in sostanza alle stesse sue convinzioni.

Io posso benissimo rinunziare all'istanza che si pro-

ceda per via di uno speciale ordine del giorno dal Senato, ma non posso a meno d'insistere acciò il signor Ministro, riconoscendo che il caso merita di essere deciso nel senso da me proposto, che una circolare può riuscire all'uopo insufficiente in quanto che le Commissioni possono dipartirsi dal tenore di essa, voglia dichiarare che se si dovranno introdurre nel regolamento esistenti delle variazioni, questa pure vi sarà compresa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando giungano al Ministero le informazioni intorno agli operati delle Commissioni provinciali di appello, egli è chiaro che sarà molto più agevole il vedere se occorra una dichiarazione, una disposizione di questa natura. Capisco che oggi trovandoci a fronte di duemila e più Commissioni, tra comunali e consorziali, ve ne possa essere per avventura qualcheduna che sopra quest'argomento abbia preso una deliberazione contraria agli intendimenti manifestati dal Governo e di cui ho dato conto al Senato; ma a me pare molto verosimile, che le 59 Commissioni provinciali a cui questi casi furono in appresso deferiti, possano sopra quest'argomento pigliare una deliberazione contraria. Io in tale caso non vedrei l'utilità di una simile disposizione nel regolamento, perchè a rigore di termini si potrebbe chiedere (e mi pare che nella discussione stessa si sia chiesto) che quando taluno credesse che la legge abbia una conseguenza diversa da quella che risulta dalla interpretazione data dal Ministero, non possano le Commissioni, malgrado le disposizioni del regolamento, attenersi al principio contrario.

Del resto la ragione sola, per la quale a me non parve conveniente di adottare l'ordine del giorno in proposito, è che il Senato deve ben vedere da quanto fu fatto dal Ministero, che esso sarà interprete della cosa nel senso designato dall'onorevole Senatore Castelli, e prenderà quelle disposizioni che crederà acciocché a far sì che lo scopo sia raggiunto.

Dico però che in questa condizione di cose non mi parrebbe conveniente che in mezzo a tanti, e molto più gravi dubbii stati elevati, questo che pure non dà luogo a tante difficoltà, questo soltanto debba essere oggetto di una deliberazione del Senato, e non gli altri gravissimi e di alcuni dei quali fu fatto cenno nella seduta di ieri.

Spero però che l'onorevole Senatore Castelli debba essere persuaso, che per parte mia vi è l'intendimento di fare quanto occorre per conseguire lo scopo che egli si propone; soltanto io lo prego di non obbligarmi, senza avere un concetto di quello che fanno le Commissioni provinciali, a prendere fin d'ora un impegno formale sul modo da tenersi per raggiungere lo scopo medesimo, al quale io pure partecipo.

Senatore **Castelli E.** Posto che il signor Ministro ha una decisa ripugnanza, per me inesplicabile, ad acconsentire alla mia proposta, che si riduce ad una semplice dichiarazione sua, e posto che si è espresso in termini così espliciti sul senso a darsi alla legge a questo riguardo, confidando che le Commissioni si uniformino spontaneamente, anche in difetto di un regolamento speciale, a questa interpretazione, ritiro il proposto ordine del giorno.

Senatore **Arnulfo.** Coll'articolo 8 testè votato è detto:

« I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovrainposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sulla amministrazione provinciale e comunale. »

Ora nessuno ignora, che la legge comunale e provinciale non dà disposizione alcuna a questo proposto: nessuno ignora neppure, che pur troppo nella massima parte dei Comuni, ed anche in alcune provincie, il rilevare dei centesimi addizionali è esorbitante.

La Commissione per organo del suo Relatore parlando dei centesimi addizionali così si esprime:

« La vostra Commissione fa voti, che sia posto un limite massimo dal potere legislativo. Il che mentre oggi dall'un canto si può fare senza tema di mettere i Comuni e le provincie in angustia, perchè larga è la base delle imposte dirette, dall'altro è utile e giusto, che si faccia per assicurare i contribuenti nell'atto stesso, che si accresce la misura delle imposizioni principali. »

Credo non occorra dimostrare quanto importi ai cittadini ed allo Stato, che un limite vi sia, e che sia uguale per tutte le imposte.

È dell'interesse dei cittadini che non abbiano facoltà illimitate i consigli comunali e provinciali sul rilevare delle loro imposte; ed è del pari interesse dello Stato, che mentre le provincie ed i Comuni provvedono ai loro bisogni, ciò non abbia luogo in una misura troppo larga, in quanto che lo Stato avendo bisogno d'imposte, sarebbe troppo oneroso per i cittadini l'essere presi, per così dire, fra due fuochi, cioè fra le gravi imposte governative e le non meno onerose provinciali e comunali.

Quindi io spero, che l'onorevole signor Ministro anche nell'interesse delle finanze, voglia dichiarare, che dal canto suo provvederà perchè all'aprirsi del Parlamento sia presentato un progetto di legge a questo riguardo. Ben so, che questa materia concerne più direttamente il Ministro dell'Interno, che non è ora presente; ma so ancora che il Ministero è solidario quando si tratta di provvedere a cose d'interesse pubblico, di interesse generale.

Sicchè profittando della presenza del Ministro delle Finanze, lo pregherei di fare qualche dichiarazione in risposta al concorde voto emesso da tutti i membri della Commissione della quale ho l'onore di far parte, e dal Relatore espresso nei termini che ho letti.

Ministro delle Finanze. Sono talmente convinto della ragionevolezza delle cose testè dette dall'onor. Senatore Arnulfo, che nel progetto, che aveva presentato all'altro ramo del Parlamento, aveva proposto che fosse fissato un limite a questi centesimi addizionali sia comunali che provinciali. Io aveva proposto che questi centesimi addizionali per i comuni non potessero andare oltre ai 35; ed i centesimi provinciali non potessero andar oltre i 15: in guisa che il totale dei centesimi addizionali non potesse andare oltre i 50 centesimi.

Non dirò le ragioni per le quali a me pareva poco meno che necessario di mettere una siffatta limitazione nelle attuali condizioni di ripartizione delle varie imposte. Ma malgrado che abbia difesa la mia proposta nel miglior modo che sapeva, debbo confessare che non ho avuto la soddisfazione di vederla adottata; e per conseguenza l'articolo è rimasto com'è. È però fuori di dubbio che sopra questo argomento dei centesimi addizionali sarà pur necessario il tornare, non appena saranno conosciuti gli oneri che andranno a carico dei comuni e delle provincie per le nuove leggi di decentramento. Credo che farlo prima sarebbe stato poco sicuro.

Avanti che siano ben conosciute e studiate le basi delle imposte governative dirette e indirette, per quell'parti che ammettono una partecipazione a favore di Comuni (come sarebbe per esempio, quella del dazio consumo), era evidentemente impossibile il fare una legge, la quale determinasse i limiti ai centesimi addizionali in favore dei comuni e delle provincie. Però io non so ancora se all'aprirsi della nuova legislatura potrà avere il Ministero dati sufficienti per presentare in proposito un disegno di legge, che pur io convengo essere uno dei più importanti da assoggettarsi alle deliberazioni del Parlamento.

Allo stato attuale delle cose la nuova legge comunale e provinciale che va in vigore il primo di luglio, stabilisce dover essere uguale il numero de' centesimi addizionali che si potranno imporre sopra la tassa prediale, come sovra ogni altra tassa diretta; così il numero dei centesimi addizionali sarà lo stesso sia sull'imposta fondiaria, sia su quella della ricchezza mobile.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta speciale, passerò alla lettura del

TITOLO III.

Modificazioni alle tasse ipotecarie.

« Art. 10. La tassa proporzionale stabilita dall'art. 2 della legge 6 maggio 1862 (N. 593) è portata per le iscrizioni e presentazioni da centesimi 30 a centesimi 50 per ogni cento lire di somma iscritta; e per le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.

» I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2. »

(Approvato.)

« Art. 11. Dal giorno della pubblicazione della presente legge cesserà di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtù di leggi preesistenti si è continuata a riscuotere in diverse provincie pei contratti anteriori alla legge 21 aprile 1862, Numero 585. »

(Approvato.)

TITOLO IV.

Abolizione di franchigie e privilegi doganali.

« Art. 12. Al primo gennaio 1868:

» Saranno soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordinati dei magazzini generali e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie.

» Il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

» Saranno abolite le fiere franche.

» Cesserà nelle provincie Napoletane e Siciliane la facoltà di pagare in cambiali i diritti di importazione.

» Per tutti i casi l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non avrà luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a Caltanissetta.

» Apposita legge determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno. »

(Approvato.)

« Art. 13. Al Governo del Re è fatta facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno, e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali. »

(Approvato.)

« Art. 14. Sui bilanci 1865, 1866, 1867 è aperto un credito di 6 milioni per la costruzione di dogane nelle città oggi franche e per sussidio a quei Municipi, di cui cesseranno le franchigie indicate nell'art. 12, e che costituissero magazzini generali colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio. »

(Approvato.)

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

« Art. 15. Sono confermate al Governo del Re le facoltà concesse dalla legge 14 luglio 1864, per quanto occorre all'applicazione della presente legge. Inoltre gli è data facoltà di provvedere alla dichiarazione d'inesigibilità di quota ed alla relativa reimposizione, come pure di coordinare pel 1865 l'ordine ed il tempo per

le operazioni prescritte dalla presente legge, con quelle prescritte dalla legge 26 gennaio 1865 (N. 2136), e quelle ordinate dall'articolo 4. della legge 14 luglio 1864 (N. 1831), le quali s'intendono prorogate al 1865 e 1866. »

(Approvato.)

« Art. 16. Le multe incorse sino al giorno della promulgazione della presente legge per l'applicazione della legge 14 luglio 1864, non potranno in niun caso eccedere mai il quarto di quanto è da questa determinato. »

(Approvato.)

« Art. 17. Colla promulgazione della presente legge la tassa di commercio che si esige nella città di Livorno sarà ridotta alla metà. »

(Approvato.)

« Art. 18. Sono abrogate le contrarie disposizioni della legge 14 luglio 1864 (N. 1830). »

(Approvato.)

Ora, prima di procedere alla votazione per squittinio di questo progetto di legge, interrogherò il Senato se consente a che io metta in discussione un progetto di legge d'interesse locale, la di cui relazione venne distribuita ieri sera, per la concessione al Municipio di Ancona di una derivazione di acqua potabile dal fiume Musone, N. 224.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io desidererei muovere alcune interpellanze al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio circa il risultato di indagini provocate nell'altro ramo del Parlamento intorno ad un contratto fatto col signor Estivaut, relativo alla vendita di vecchie monete di rame ed alla coniazione di nuove.

Siccome il risultato di queste indagini non è noto e importa anche per il predecessore del signor Ministro che esso sia conosciuto, così io lo pregherei ad accennarmi il giorno in cui vorrà avere la compiacenza di rispondere alla mia interpellanza.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io sono a disposizione del Senato anche fin d'ora, perchè trattandosi di un oggetto di cui già si era parlato nell'altro ramo del Parlamento, e del quale io aveva colà depositati tutti i documenti, io fin d'allora ero preparato a rispondere all'interpellanza, che credeva avrebbe avuto luogo colà dopo la disamina dei documenti stessi.

Siccome poi non credo che possano questi schiarimenti richiedere gran tempo, così ripeto che fin d'ora sono agli ordini del Senato.

Senatore **Benintendi**. Io domando la parola per osservare che questi documenti, che già furono comunicati all'altro ramo del Parlamento, dovrebbero pure venire depositati nella nostra Segreteria, perchè possa ognuno di noi prenderne cognizione onde venire in seguito ad un'utile risoluzione.

Io quindi proporrei che l'interpellanza annunciata non

avesse luogo che nel giorno successivo al deposito degli anzidetti documenti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Prima di tutto bisogna conoscere l'oggetto su cui verte questa interpellanza, e quali sono i documenti che si desidera vengano depositati in Segreteria.

Io credo quindi che solo quando il Senatore Menabrea avrà specificato l'oggetto della sua interpellanza, ed il mio collega d'Agricoltura e Commercio vi avrà risposto, il Senatore Benintendi potrà indicare di quali documenti desideri la presentazione; ma allo stato delle cose, la fattasi proposta parmi troppo vaga, epperò non accettabile.

Voci varie. A domani quest'interpellanza.

Presidente. Io propotrei che ora intanto si passasse alla discussione del progetto di legge relativo alla derivazione di acqua potabile dal fiume Musone, e che domani...

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente... si ponesse all'ordine del giorno l'interpellanza stata indicata dal Senatore Menabrea. In seguito a ciò si potrebbero prendere quei provvedimenti, che si riferissero al deposito dei documenti chiesti dal Senatore Benintendi.

Se il Senato accoglie questa mia proposta, io, dopo aver data la parola al Senatore Musio...

Senatore Musio. Osservo che quantunque il progetto...

Presidente. Permetta che il Presidente finisca, e poi avrà la parola.

Senatore Musio. Scusi, io credeva che avesse finito.

Presidente Dopo dunque aver data la parola al Senatore Musio, se il Senato accoglie questa mia proposta, lo pregherò di procedere alla discussione del progetto di legge per la derivazione d'acqua potabile dal Musone, quindi alla votazione per squittinio segreto di questo progetto e di quello testè approvato per alzata e seduta sui provvedimenti finanziari.

Ora il signor Senatore Musio ha facoltà di parlare.

Senatore Musio. Quantunque il progetto di legge per la derivazione d'acqua dal Musone sia in apparenza di interesse locale, pure avendo letto ieri a sera la relazione, io penso si possano presentare difficoltà, sulle quali chiamerò l'attenzione del Senato. Ma all'ora in cui siamo, credo difficilissimo di poter esporre le mie considerazioni; epperò siccome non vi può essere tempo ad intraprendere oggi utilmente questa discussione, pregherei il Senato a differirla fino a domani...

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, Relatore. Poichè si è annunziata qualche domanda al Ministero, ed il Senato si è riservato di deliberare se vuol sentirne oggi, o domani, le

risposte, ne farò ancora una io, non più come membro della Commissione permanente di Finanze, ma come semplice Senatore, a proposito appunto della legge, di cui si sono votati or ora uno per uno gli articoli.

La mia domanda è questa.

Per virtù della presente imposta diretta sulla ricchezza mobile, oggi elevata al ragguardevole contingente di 66 milioni, un certo numero di cittadini che finora non era compreso nelle liste elettorali per ragione di censo, vi entrerebbe naturalmente.

Ora noi siamo proprio nella stagione in cui la legge comunale e provinciale vuole che la revisione delle liste si faccia.

Virtualmente potrebbe dirsi che gli individui che avranno a pagare questa tassa, la cui rendita è già in gran parte non solamente verificata ma consumata, hanno il diritto di chiedere di essere ammessi in queste nuove liste; ma non possono in fatti sperimentare questo loro diritto, poichè la quantità della tassa che loro spetterà, non può essera liquidata, nè provata se non coi ruoli, i quali hanno bisogno di quelle preparazioni lente e complicate che ciascuno di noi conosce.

Sicchè mentre la tassa li colpisce sin dal primo giorno dell'anno corrente epperò fin da quel giorno il diritto è in loro sorte; per le ragioni estrinseche di esecuzione amministrativa non possono sperimentarlo.

Domanderci (non desidero neppure che il Governo mi risponda immediatamente, se non lo crede di fare) qual'è l'intenzione o almeno l'opinione del Governo a questo riguardo; perciocchè, da lettere private e da qualche giornale, apprendo che in alcuni comuni regna una certa agitazione; non avendo tutte le amministrazioni locali idee chiare intorno a questa materia; anzi alcune non sanno se devono o no quest'anno procedere alla solita revisione delle liste, e se devono tenere come di fatto, esclusi definitivamente da esse tutti quelli che già virtualmente ne dovrebbero far parte.

Ministro dell'Interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore Scialoja di avermi offerto l'occasione per dare spiegazioni appunto sopra questi dubbi sorti in alcuni Comuni dello Stato, riguardo al modo di procedere in quest'anno per la revisione delle liste elettorali politiche.

A me pare che la via a seguirsi dal Governo e dai Comuni, è tracciata nella legge. La legge prescrive in modo chiaro e incontrovertibile che la revisione annuale delle liste elettorali si amministrative come politiche debba aver luogo nella sessione ordinaria di primavera, e che questa sessione deve esser chiusa col 30 maggio.

Or bene, in qual modo si deve procedere per formare o correggere le liste elettorali politiche? Colla scorta de'ruoli delle imposte dirette, de'ruoli esistenti.

Per conseguenza, dovendo seguire la revisione di

queste liste elettorali, appunto in questa sessione di primavera, i Consigli comunali non possono in altro modo procedere che rettificando le liste secondo i ruoli esistenti; altrimenti fallirebbero alla legge; ed io credo che nessun Consiglio comunale voglia dar questo mal esempio d'interpretare a suo modo la legge e disconoscere la ragione.

In quest'anno però vi sono alcune circostanze le quali debbono suggerire qualche temperamento, per evitare che, da un lato, non venga eseguita la legge, e dall'altro sia esclusa quella classe di contribuenti che sono gravati dalla tassa della ricchezza mobile, e che dovrebbe pagare in questo anno stesso al principiar di gennaio.

Sarebbe perciò una cosa ingiusta ch'essa venisse esclusa dal diritto elettorale.

Vediamo in qual modo si possa raggiungere questo intento.

I ruoli relativi alla tassa della ricchezza mobile non esistono ancora; nè si può indicare il giorno in cui si renderanno esecutorii: sappiamo pur troppo la causa di questo ritardo.

Si tratta di una nuova legge; di nuova imposta che richiede molte indagini, che richiede l'esame e l'approvazione di molte autorità; che deve accordare un tempo sufficiente per i richiami dei contribuenti; quindi non è a meravigliare che si sia ritardata la formazione dei medesimi.

Or bene, supponiamo che questi ruoli sieno pronti e possano rendersi esecutorii tra due mesi, per esempio dal luglio, come da informazioni prese pare si possa già presagire. Allora che cosa si potrà fare, qual temperamento prendere, il quale possa mettere questi nuovi contribuenti in grado di partecipare alle elezioni politiche ed amministrative? Basterà riconvocare straordinariamente i Consigli comunali dopo la pubblicazione di questi ruoli della ricchezza mobile, onde vogliano fare quelle aggiunte le quali risulteranno dai ruoli della ricchezza mobile resi esecutorii.

È vero che se si sta alla lettera della legge, forse vi potrebb'essere anche un intoppo; potrebbe forse il Governo fare un atto alquanto irregolare, giacchè credo che nella legge si dica, che una volta approvate le liste elettorali, come sono riformate nella sessione di primavera dai Consigli comunali, non si debbano più toccare se non in un'altra sessione di primavera.

Ma avuto riguardo alle circostanze straordinarie, e per impedire, direi, un'ingiustizia, il Governo non sarebbe per avventura lontano dall'assumersi la responsabilità di emanare un decreto da convertirsi poi occorrendo anche in legge nella sessione ventura, con cui venissero convocati i Consigli comunali per fare tali rettificazioni alle liste elettorali politiche, aggiungendo tutti quei nuovi contribuenti che fossero iscritti ne' ruoli della ricchezza mobile.

Mi pare che con questo temperamento si possa ovviare, da una parte, ad un'aperta violazione della legge,

come sarebbe quella che i Comuni non volessero in questa sessione di primavera occuparsi della rettifica delle liste elettorali; e dall'altra, mettere in grado i nuovi contribuenti, iscritti ne' ruoli della ricchezza mobile, di poter esercitare il diritto elettorale.

Questo sarebbe il temperamento al quale il Ministero avrebbe intendimento di addivenire. E in una sua ultima circolare il Ministro dell'Interno esprime appunto questo suo avviso, persuaso che varrà a dare appagamento a tutti quelli che hanno interesse in così importante materia, e che sarà bene accolta da tutti i Consigli comunali.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. A me basta avere iuto che il Governo attende a risolvere questa gravissima questione e a far sì che non manchi nei cittadini, che già hanno attualmente acquistato un diritto, la facoltà di poterlo utilmente sperimentare.

Presidente. Il signor Senatore Chiesi ha pure chiesto la facoltà di dirigere una interpellanza al Ministro delle Finanze: lo prego a indicarne l'oggetto.

Senatore **Chiesi**. Vorrei fare una interpellanza al signor Ministro delle Finanze per chiedere l'applicazione di un decreto del dittatore Farini nell'Emilia.

Ministro delle Finanze. Io sarei agli ordini del Senato anche adesso.

Presidente. Prego il signor Senatore Chiesi ad esporre la sua interpellanza.

Senatore **Chiesi**. Dirò poche parole perchè ho avuto l'onore già altra volta di fare questa interpellanza.

Un decreto del dittatore Farini nell'Emilia del 21 luglio 1859 accordò alle vittime che avevano per ragioni politiche sofferto confische e spogliazioni i dovuti compensi e indennizzi.

Nel 1862 ebbi l'onore di fare un'interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia, chiedendo l'esecuzione del detto decreto, e non ripeterò ora le ragioni che allora addussi, per non rendermi molesto al Senato con delle ripetizioni.

L'onorevole Conforti, che allora teneva il portafoglio di Grazia e Giustizia, rispondendo a nome dell'intero Gabinetto, dava una interpretazione molto ristretta a questo decreto, interpretazione ch'io non potei accettare, non credendola conforme nè alle parole nè allo spirito onde il decreto fu ispirato. Ad ogni modo anche egli sentì la necessità che qualche cosa si dovesse fare e promise che in qualche modo si sarebbe data esecuzione a questo decreto, ed il Senato quindi approvò l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Salmour col quale erano appunto accettate le dichiarazioni fatte dall'onorevole Conforti.

Ma nulla in realtà è stato fatto, nessuna esecuzione nè in misura larga nè in misura ristretta è stata data a questo decreto. Sono stati rispettati i decreti del dittatore Garibaldi ed altri decreti fatti nelle varie provincie che si sono annesse in tempo delle dittature.

L'esecuzione del decreto Farini è un debito d'onore pel Governo italiano.

Io non voglio maggiormente insistere su questa interpellanza che feci altra volta; prego solo il signor Ministro delle Finanze, e sono lieto che sia anche presente l'onorevole Ministro di Giustizia, perchè vogliano finalmente dare esecuzione a questo decreto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il decreto del dittatore Farini del 21 luglio 1859 aveva istituito una Commissione, la quale aveva per mandato di raccogliere e pubblicare documenti del *mal governo* di Modena; e poi diceva all'articolo 4 di questo stesso decreto che essa Commissione doveva eziandio proporre i modi equi di riparare in qualche guisa ai danni recati alle disgraziate famiglie dalle confische e dalle arbitrarie distribuzioni dei loro beni.

Ora nel 1862 il Ministero, del quale facevo parte, dopo avere esaminato lungamente questa questione aveva preso questa deliberazione che il Governo potesse restituire i beni immobili che attualmente possiede e che vennero confiscati dal cessato Governo per cause politiche; dichiarando che non intende di riconoscere alcun altro obbligo di risarcire coloro che per qualche altro titolo avessero sofferto danni sotto il passato Governo.

Però rimaneva ancora a vedere se per dare esecuzione anche a questo intendimento non occorresse uno speciale disegno di legge; imperocchè il decreto Farini realmente istituiva una Commissione la quale doveva fare delle proposte, ma non stabiliva in modo assoluto il principio che si dovessero risarcire questi danni, queste confische.

Ora dalle informazioni che ho prese, dacchè l'on. Senatore Chiesi ebbe la cortesia di avvertirmi che desiderava muovere questa interpellanza, risulta che effettivamente non vennero fatte cessioni di questi beni confiscati, e risulterebbe pure che non sono neppure state sporte domande di restituzione nei termini che erano stati dichiarati dal mio collega d'allora l'onorevole Conforti.

Nelle condizioni attuali delle cose, io credo che non potrei altro se non fare più attente indagini anche nelle località (perchè da quello che mi fu detto, al Ministero non sarebbero giunte domande relativamente alla dichiarazione fatta dall'onorevole mio collega di allora), affine di sapere se vi sono tuttora dei beni i quali sieno realmente ancora quelli confiscati, e dei quali non fosse ancora stato disposto, e vedere poi se sia il caso di presentare un progetto di legge apposito; imperocchè per le ragioni dette fin d'allora, io non potrei in modo alcuno impegnarmi in altre indagini, in altri studi, nè dare altre speranze oltre quelle che furono date.

Dappoichè io ho il convincimento che sarebbe un eccitare delle vane lusinghe, non avendo il Governo, nè la facoltà, nè i mezzi per le nostre condizioni finanziarie, di risarcire i danni che possono essere stati recati dai passati governi.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. La Commissione cui accenna il decreto del Dittatore Farini compì il suo lavoro e lo presentò al signor Ministro di Grazia e Giustizia dopo l'annessione.

Io prego l'onorevole Ministro delle Finanze a voler prendere in esame il lavoro di questa Commissione, ed io credo che ne potrà ricavare i dati che possono essere necessari per dare in modo giusto ed equo l'esecuzione al decreto succitato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non ho difficoltà di dire all'onorevole Senatore Chiesi che mi farà un dovere di esaminare il lavoro fatto da quella Commissione onde vedere quale partito si possa prendere in proposito.

Presidente. Furono fatte istanze perchè si metta in discussione il progetto di legge relativo alla derivazione dal Musone...

Voci. A domani, è tardi!

Presidente. Pare che il Senato voglia rimandare a domani questa discussione.

Voci. Sì, sì, a domani!

Presidente. Mi permetta dunque il Senato che io legga l'ordine del giorno della seduta di domani:

1. Discussione del progetto di legge per concessione al Municipio di Ancona di una derivazione di acqua dal fiume Musone.

2. Discussione del progetto di legge per una spesa da iscriversi sui bilanci 1865-66-67 e 1868 del Ministero della Marina per la costruzione di legni da guerra.

3. Interpellanza del signor Senatore Menabrea al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

4. Discussione del progetto di legge per modificare la cauzione alla Società delle ferrovie di Sardegna.

Più, essendo stata distribuita la relazione sul progetto di legge che concerne la vendita e riordinamento delle ferrovie, se il Senato non farà opposizione si potrà mettere all'ordine del giorno per dopodomani.

Ora si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto sul progetto di legge portante alcuni provvedimenti finanziari.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	82
Favorevoli	66
Contrari	15
Si astenne	1

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CCXVIII.

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggi — Lettera del Ministro della Marina per la nomina di un Commissario regio per sostenere la discussione sul progetto di legge, relativo a nuove costruzioni navali — Interpellanza del Senatore Menabrea — Risposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Richieste dei Senatori, Di Pollone e Benintendi consentite dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Sospensione dell'interpellanza — Discussione del progetto di legge per la concessione al Municipio di Ancona di una derivazione di acqua potabile dal fiume Musone — Osservazioni del Senatore Musio, contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale; combattute dal Senatore Farina (Relatore) — Replica del Senatore Musio e sua proposta — Schiarimenti del Ministro di Finanze e sua accettazione condizionata dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Ritiro della proposta Musio — Approvazione dell'ordine del giorno e dei tre articoli della legge; non che del progetto di legge per l'approvazione di una spesa da iscriversi sui bilanci 1865-66-67 e 68 della Marina, per la costruzione di legni da guerra — Squillinio segreto per due progetti — Discussione del disegno di legge per la facoltà al Governo di modificare la cauzione alla Società delle ferrovie di Sardegna — Discorso del Senatore Musio — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono, il Presidente del Consiglio ed il Commissario Regio comm. D'Amico.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo in numero legale si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Baracco, Bolnida, Bona, Borghesi, Borromeo, Cantù, Caveri, Colobiano, Colonna Gioachino, D'Adda, D'Amico, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Fenzi, Filingeri, Florio, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mameli, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Melodia, Montanari, Montezemolo, Monti, Moscuza, Natoli, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicini Ignazio, Pallavicino Mossi, Pallavicino Trivalzio, Pandoluna, Panizza, Pareto, Pepoli, Piazzoni, Piria, Prudente, Ricci, S. Elia,

Scovazzo, Sella, Serra Domenico, Taverna, Tommasi, Torrecarsa.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3767. Le Giunte comunali di Pescopagno e di Conza (Basilicata) domandano che nella legge sul riordinamento delle ferrovie si determini che nella linea da Napoli a Taranto debba adottarsi il tracciato da Contursi-Conza e Potenza. »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

I prefetti di Ferrara e di Ravenna degli *Atti di quei Consigli provinciali della Sessione 1864*.

La tipografia Eredi Botta d'un volume della ristampa degli *Atti del Parlamento Subalpino della sessione 1850* (discussioni del Senato).

Il Ministro della Marina scrive:

Torino, addì 5 maggio 1865.

« S. M. in udienza del 30 p. p. aprile sulla proposta dello scrivente ha nominato il commendatore Edoardo D'Amico, capitano di vascello, Direttore generale del servizio militare al Ministero della Marina, suo Commissario straordinario presso codesto Senato del Regno per sostenere la discussione sul progetto di legge relativo a nuove costruzioni navali testè presentato allo stesso Consesso dal prelodato Ministro.

» Lo scrivente ha l'onore di partecipare alla S. V. III.^{ma} siffatta determinazione sovrana ad opportuna di lei intelligenza e di rimetterle il relativo Decreto.

*Per il Ministro
D'AMICO.* »

A questa lettera va unito il Reale Decreto di nomina.

INTERPELLANZA DEL SENATORE MENABREA
AL MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interpellanze del Senatore Menabrea al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore Menabrea ha facoltà di parlare.

Senatore **Menabrea.** Nella seduta 17 febbraio ultimo scorso nell'altro ramo del Parlamento, in seguito all'interpellanza del Deputato Marsico relativa ad alcuni contratti per la vendita di vecchie monete di rame fatta dal Ministro di Agricoltura e Commercio, che ha preceduto l'attuale Ministro Torelli, il Deputato Laporta prendeva la parola e dava alla Camera lettura di una lettera particolare, che il Ministro Manna aveva scritto al suo segretario generale, e che si trovò, suppongo, per caso fra alcune carte, che erano state mandate al Consiglio di Stato.

Commentando questa lettera di carattere affatto privato, il Deputato Laporta terminava il suo discorso con queste gravi parole.....

Presidente. Pregherei l'onorevole Senatore, che se vuole fare allusione a cose dette nell'altro recinto, si astenga di accennare nominativamente gli oratori, essendo ciò vietato dal Regolamento.

L'onorevole Senatore Menabrea comprende facilmente per quali ragioni di convenienza sia stata fatta questa disposizione.

Senatore **Menabrea.** Non intendo suscitare una polemica, ma semplicemente precisare i fatti.

Presidente. Lo prego in tal caso di tener conto delle mie osservazioni.

Senatore **Menabrea.** Tacerò adunque il nome, e dirò: un Deputato terminava il suo discorso in questo modo:

« Io so che non si tratta del Ministro attuale, ma del Ministro precedente; ma egli e la Camera già

banno compreso esservi di fronte un'alta questione di moralità, una questione di pubblico interesse, che ha preoccupato la pubblica stampa, che deve preoccupare la rappresentanza nazionale.

» Trentamila quintali di rame già venduti a lire 220 il quintale, e poscia alienati a 185 lire il quintale!

» Quasi un milione di lire pagate senza quelle garanzie che la legge richiede!

» Per ora chiedo, che la Camera disponga sia presentato il contratto del 1861 Estivant, ed i seguenti avvisi del Consiglio di Stato del 13 agosto 1862, del 10 aprile 1863, del 10 ottobre 1863, 21 dicembre 1863, dell'aprile 1864, e il parere del Procuratore generale della Corte d'appello di Torino 5 agosto 1862. »

Il Presidente della Camera dietro annuenza del signor Ministro dichiarava che sarebbero stati depositati i documenti dianzi accennati.

Io presumo che questo deposito di documenti sia stato fatto all'altro ramo del Parlamento; ma siccome dalla lettura della lettera che ho accennato, potevano sorgere molti gravi dubbi intorno alla regolarità dell'amministrazione del predecessore dell'attuale signor Ministro, così sarebbe stato a desiderare che una discussione avesse avuto luogo in proposito, discussione la quale, ne son certo, avrebbe dileguati questi dubbi, nati da una lettera forse oscura, ma che la luce della verità doveva fare sparire, tanto più, che io non posso mettere in sospetto la regolarità dell'operato del signor Ministro Manna.

Tuttavia non pare che discussione di sorta si sia fatta sopra questo argomento, e lo deduco dalle parole pronunziate da un'altro Deputato nella tornata del 14 aprile nella Camera dei Deputati, il quale dice: « Di qui sorgono discussioni inesplicabili perfino sullo stato di Cassa, nel quale si volle perfino pretendere da alcuni che figurasse quel rame venduto, che fece in questa Camera oggetto di una questione posta poi in silenzio. »

Da questo deduco che discussione non avvenne, e che per conseguenza i sospetti suscitati possano tuttavia sussistere nella mente di alcuni. Ora la Sessione volgendo al suo finire, non è conveniente che un uomo onorevole, un membro di questo Senato possa rimanere sotto il peso di questi dubbii. È per questi motivi che io mi rivolgo alla compiacenza del Ministro d'Agricoltura e Commercio, pregandolo di volere dichiarare se egli abbia definitivamente depositato presso l'altro ramo del Parlamento i documenti di cui ho fatto cenno un momento fa, ed inoltre di dire se dalla lettura di questi documenti, di cui certamente egli avrà preso conoscenza, debbano perdurare i sospetti che potevano nascere dalla lettura, o per meglio dire, dalla interpretazione della lettera precedentemente citata. Spero che il signor Ministro vorrà darmi qualche cenno di risposta al riguardo.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ieri al primo cenno che fece l'onorevole Senatore Menabrea relativamente a questo affare, l'onorevole Senatore Benintendi chiese che si depositassero anche alla Segreteria del Senato i medesimi documenti che erano stati richiesti dalla Camera elettiva.

Qui risponderò anzitutto alla prima domanda, *se siano stati presentati alla Camera que' documenti*, e dirò che lo venni immediatamente: non lasciai di mezzo che il tempo necessario per farne ricerca e li trasmisi alla Camera dei Deputati, ove rimasero finchè dedita di fatto si è sciolta, ed allora li feci ritirare.

Mi duole dover dire, che insieme a tutte le altre pratiche relative a quell'affare furono spediti anche que' documenti a Firenze. Ho però telegrafato immediatamente perchè vengano ritornati onde io li possa depositare alla Segreteria del Senato. Tuttavolta se il Senato crede che dietro l'insistenza del signor Senatore Menabrea debba rispondere già fin d'ora, io sono pronto.

Non garantisco poter dar ragione per filo e segno di tutto, ma credo poterlo fare relativamente al soggetto principale sul quale ebbe a vertire l'interpellanza nell'altro ramo del Parlamento.

Se poi non avrò soddisfatto, potrà chiunque dietro la scorta de' documenti che depositerò domandare nuovi schiarimenti.

Voci. Sì, sì, parli.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Allora conviene che io premetta che nel 1861 fu fatto un contratto colla Casa Estivant per la coniazione di una data quantità di monete di rame in Napoli; in questo contratto fu ceduta alla Casa Estivant una determinata quantità del vecchio rame, e le fu consegnata la Zecca della quale doveva valersi; fu pure stabilito che tutte le nuove macchine che avrebbe portato la Casa Estivant che colà era rappresentata da certo Colombier, finita l'operazione, sarebbero rimaste di proprietà dello Stato, il quale le avrebbe comperate a prezzo d'estimo da stabilirsi da arbitri. Di più in questo contratto vi era un'altra condizione, la quale imponeva l'obbligo alla Casa Estivant di coniare altra fornitura di monete in rame qualora il Governo lo avesse voluto. La Casa Estivant eseguì il suo contratto, ma quando si volle venire a liquidazione sorsero molte questioni per diverse cause; non starò ad enumerare qui tutti i singoli punti, ma mi permetto di accennare i due più essenziali, che furono, dirò, il perno della questione.

L'uno era il valore ad attribuirsi a queste macchine, e l'altro era una pretesa d'indennità che metteva innanzi la Casa Estivant, perchè il Governo avendo creduto di affidare ad un'altra Casa in Francoforte la coniazione di monete di rame da cinque centesimi, la Casa Estivant fondandosi sulla sua obbligazione di dover essa stessa a richiesta del Governo eseguire questa coniazione pretendeva averne l'esclusiva.

Le due questioni, come ben si vede, sono essenzialmente differenti l'una dall'altra; la seconda era la più grave; la Casa Estivant aveva trovato avvocati distinti che l'avevan difesa, ma il Procuratore del Re ed il Consiglio di Stato avevano sostenuto la tesi opposta, ossia il nessun diritto che aveva la Casa Estivant di voler che fosse anche vincolato il Governo perchè il contratto vincolava dedita; la questione del valore delle macchine era meno complicata e per essa il contratto indicava il modo di scioglierla, poichè stabiliva che si stesse al giudizio di arbitri e questo aveva avuto luogo.

Conviene ancora sapere che frattanto la Zecca rimaneva sempre in possesso della Casa Estivant, mentre pure urgeva al Ministero di poterne disporre per coniare monete dette *spezzati* onde sostituire le grandi masse di rame che affluivano al cambio. Importava finire quelle questioni, taluni che si erano messi di mezzo volevano farne una cosa sola, un solo accomodamento, ma il Ministro, e con ragione, non era di questo avviso.

Un giorno trovandosi precisamente qui al Senato, e pressato di finirlo, scrisse quel biglietto o lettera confidenziale al suo segretario generale signor Baer, che fu l'oggetto della interpellanza.

Egli, sono le parole del biglietto, come vedete, desidera essere pagato, ed io vorrei ben farlo pagare. Studiate, vi prego, un po' la cosa. Il pagarlo deve significare che noi continueremo poi liberamente a trattare per la transazione, ecc., ecc.

Veramente questo biglietto, così com'è concepito, è oscuro, e ben si comprende come potesse dar luogo a supposizioni, che poi i documenti hanno sventato, ed è appunto perchè dedito a prima vista si presenta oscuro, che io non credo si possa far carico alcuno a chi avendolo avuto in mano si fondò su questo per fare l'interpellanza.

Dietro la scorta di quanto ho avuto l'onore di esporre, mi pare che facile diverrà la spiegazione.

Il biglietto si riferiva alle due questioni, non le distingueva perchè essendo il Ministro che in tutta fretta scriveva al suo Segretario generale, non vi era ragione di entrare in spiegazioni; la prima parte, cioè quella relativa al pagamento che voleva e desiderava si facesse, si riferiva alla questione del valore delle macchine che era stata sciolta dagli arbitri; la seconda parte invece, quella che alludeva all'essere liberi, si riferiva alle trattative per la questione del preteso indennizzo per la non accordata monetazione.

Non confondiamo le due questioni, diceva in sostanza il Ministro, paghiamo per la prima perchè in quella abbiamo torto, e così saremo liberi per trattare la seconda.

Ed infatti, o Signori, per quella seconda pretesa la Casa Estivant non ebbe poi indennizzo di sorta; il Ministro non riconobbe la giustizia, non volle accomodamenti benchè si trattasse nulla meno che d'una pretesa di oltre un milione.

Le ragioni da me esposte apparvero sì chiare anche

agl'interpellanti nell'altro ramo del Parlamento, che dopo che n'ebbero presa cognizione, non mossero più altra interpellanza.

Io credo con ciò di aver dato quegli schiarimenti che l'onorevole Senatore Menabrea desiderava; se poi...

Senatore **Benintendi**. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.... se poi taluno dei signori Senatori desiderasse ancora qualche maggior spiegazione, io son pronto a darla, purchè la memoria mi soccorra; del resto io pregherò ad aspettare il ritorno dei documenti.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Prendo la parola per fare una preghiera al signor Ministro, ed è di volerci indicare una sola data.

Egli ha parlato di due contratti; io lo pregherei di voler significare le date dei medesimi, perchè io non ne conosco che un solo, il quale contiene due parti distinte.

Presidente. Il signor Senatore Benintendi ha facoltà di parlare.

Senatore **Benintendi**. Oltre i due argomenti di dissenso fra la Casa Estivant ed il Ministero, rilevo dalla discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento che ne esiste un terzo.

Noi abbiamo venduto alla Casa Estivant trenta mila quintali di rame al prezzo di 220 lire il quintale. Ne fu ritardata la consegna; e siccome nel frattempo scemò di molto il valore del rame, così, ora la Casa Estivant pretende non volerlo più ricevere allo stesso prezzo.

Domanderci al signor Ministro qualche particolare in proposito.

Presidente. Il signor Ministro ha facoltà di parlare.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Fra gli obblighi del contratto vi era quello che si dovesse dare il rame ad epoche determinate, acciò, se ben mi ricordo, la Casa Estivant potesse servirsi del medesimo onde fonderlo e battere le nuove monete di rame.

Ma la riscossione delle monete di rame sopra una estensione così vasta come sono le provincie napoletane colla difficoltà delle comunicazioni, allora più che ora, perchè già decorsero quattro anni, fu causa che la consegna non si è potuta fare che in parte; epperchè la Casa Estivant ha accampato le ragioni di non voler più ricevere queste monete perchè non consegnate in tempo e perchè non poteva valersene per fare la coniazione.

Quanto poi all'interpellanza dell'onorevole Senatore Di Pollone osserverò che non erano due contratti, ma due questioni sorte sul medesimo contratto, ma ben diverse.

Senatore **Di Pollone**. Chiedo di nuovo la parola semplicemente per accennare come importi assolutamente che i documenti siano prodotti, perchè la me-

moria del signor Ministro, se male non mi appongo, non lo serve perfettamente.

Nel contratto Estivant esistono due parti distinte, l'una relativa alla coniazione, e l'altra all'acquisto del vecchio rame; in esso era precisamente stabilito che non dovesse servirsi del vecchio rame per le nuove monete da conarsi.

Parmi dunque indispensabile di sospendere ogni decisione in proposito del contratto fino a tanto che i documenti siano stati posti sotto gli occhi del Senato.

Presidente. Essendo stato chiesto il deposito dei documenti, il quale fu consentito dal Ministro, credo che sarebbe inutile prolungare in ora la discussione la quale si dovrebbe ripetere in seguito alla cognizione che il signor interpellante prenderebbe dei documenti depositati.

Quindi propongo al Senato di rinviare ad altro giorno da determinarsi il seguito di questa interpellanza.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Non mi oppongo a che la discussione sia rimandata all'epoca in cui saranno depositati i documenti. Tuttavia dopo il discorso del signor Ministro, sono lieto di aver provocato questi schiarimenti, imperocchè da ciò che ha detto il signor Ministro di Agricoltura e Commercio, i sospetti che potevano sorgere dalla lettera privata del Senatore Manna intorno al contratto Estivant, sono lungi dal sussistere, e per me sono dileguati.

Presidente. È inteso dunque che la discussione di questa interpellanza è sospesa e rinviata ad altro giorno.

Si passa ora all'ordine del giorno, il quale reca la discussione del progetto di legge per concessione al municipio d'Ancona di una derivazione d'acqua dal fiume Musone.

Ne do lettura:

(V. *infra* e *Atti del Senato N. 224.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge: il signor Senatore Musio ha facoltà di parlare.

Senatore **Musio**. Signori Senatori, se un debito di affetto che mi stringe verso la città di Ancona non m'imponesse la necessità di parlare sul progetto di legge posto ora in esame, io lo avrei volentieri lasciato passare in silenzio. Io ho così poca familiarità sulla materia in questione, che parmi di essere un uomo che mette il piede in terra non sua.

Perciò, parlando io, a vece di fare osservazioni, rivolgerò delle preghiere all'Ufficio Centrale e al suo onorevole Relatore: proporrò dei dubbi, e lo prego delle sue cortesi spiegazioni.

Ma prima di esporre le cose dubbie, ne dirò alcune che mi sembrano indubitate in diritto ed in fatto.

Primo, in diritto, mi pare indubitato, e l'Ufficio Centrale lo ammette, che il Governo abbia il potere di

concedere alla città di Ancona la facoltà di derivare una data quantità d'acqua dal fiume Musone.

Secondo, che simili concessioni sono considerate come una specie di alienazione di beni dello Stato, e che per esse il potere esecutivo ha bisogno del concorso del potere legislativo, affinché le concessioni sieno valide ed efficaci.

Terzo, che in simili concessioni l'ufficio del potere legislativo si circoscrive a tre ispezioni principali: 1. vedere se la concessione è utile allo Stato; 2. vedere se la concessione è innocua agli aventi diritto anteriore; 3. che i diritti anteriormente acquistati restino sempre illesi, poichè, o la legge ne parla, come è il caso presente, e sono espressamente riservati; o la legge non ne parla, e sono sempre necessariamente sottintesi.

Quarto, che oltre le preindicate ispezioni, tutto ciò che si riferisce al tornaconto particolare del concessionario, all'opera, ai mezzi, ai modi di eseguirla, esce assolutamente dalla competenza legislativa e rimane esclusivamente nel dominio degli uomini d'arte.

Premesse queste cose come indubitate in diritto, ne soggiungerò altre che sono indubitate e notorie in fatto.

Primo, la città di Ancona anche prima del 1860, scarseggiava d'acqua e per gli usi indispensabili della vita, e per ogni bisogno igienico.

Secondo, la città d'Ancona dopo quel tempo è cresciuta di molte migliaia di popolazione, e quindi l'acqua che prima scarseggiava è poi venuta in difetto.

Terzo, l'importanza militare della città d'Ancona richiede una forte guarnigione, e la sua postura marittima vi richiama una imponente marina militare ed un ragguardevole numero di legni mercantili.

Trovasi poi centro di tutte le ferrovie che vanno dal Sud al Nord e dal Nord al Sud, ed è quindi anche il centro di tutto il commercio circostante di un gran raggio interno.

Anche per questa ragione la popolazione di Ancona è ragguardevolissima; quindi di acqua havvi difetto a segno che nella piazza principale, ov'è la fontana pubblica maggiore, per quattro o cinque mesi dell'anno, duecento, trecento e più persone giorno e notte aspettano tre, quattro e cinque ore una misera anfora d'acqua, che varrebbe a prezzo d'oro se si calcolasse in danaro la fatica, lo stento, il sonno ed il tempo che costa per averla; quindi il bisogno della guarnigione è tale che una parte della giornata per molti individui è destinata a procurare l'acqua necessaria sopra piccole botti tirate, attesa la rapidità delle vie, da quattro, sei ed otto muli.

Finalmente, che in conseguenza di tutte queste circostanze di fatto l'acqua che domanda la città di Ancona non è solo oggetto d'interesse municipale, ma di un interesse inseparabilmente congiunto con tanti altri interessi, dirò, di ordine supremo dello Stato, e in molti casi anche coll'interesse generale della difesa; e quindi si tratta di provvedere non solo alla città, ma anche

alla guarnigione, alla flotta ed al commercio l'acqua che loro è necessaria.

Premesse queste cose, che io credo certe ed indubitate in linea non meno di dritto che di fatto, vorrei adesso esporre i miei dubbii. Essi discendono dalle sette considerazioni che l'Ufficio Centrale premette al suo ordine del giorno, e dall'ordine del giorno stesso. Le considerazioni sono brevi, e mi permetta il Senato che io le legga una ad una e ne faccia una piccola analisi:

« 1° Che manca la dimostrazione che l'acqua del Musone sia per le sue condizioni di potabilità migliore di quella dell'Esino che con dispendio non molto maggiore si può in quantitativo assai maggiore pure condurre in Ancona. »

Signori, la domanda della città di Ancona non parla nè punto nè poco dell'Esino, ed il progetto di legge che ci è presentato non parla che di una derivazione d'acqua del Musone; ma questa prima considerazione introduce una concessione alternativa di presa di acqua dall'Esino o dal Musone, e non mi posso spiegare perchè l'Esino si scambi col Musone. Di ciò certamente l'Ufficio Centrale avrà la cortesia di darmi una spiegazione, e non è indifferente la cosa, giacchè prego il Senato di ritenere, che se la concessione si fa sul Musone, racchiude per Ancona cosa utile ed in senso conforme alla sua domanda; ma se il Musone viene scambiato coll'Esino, la concessione non dimandata resta pure inaccertabile e vana.

La città di Ancona è in condizioni finanziarie tali che le torna impossibile il fare le spese necessarie per la derivazione dell'acqua dall'Esino; ed all'opposto essa ha i mezzi per sopperire alle spese richieste per farla derivare dal Musone. Quindi dallo scambiare od alternare i due fiumi ne nascono due dannosissime conseguenze: una che il Ministro autorizzato dalla legge a farla nel solo Musone, manca di potere per farla nell'Esino; e l'altra dannosa conseguenza sarebbe, che ove il Ministro volesse pur farla nell'Esino, la città di Ancona non possa prendere l'acqua che le si vuol dare, perchè non può farne la spesa, e non possa prendere l'acqua che domanda perchè non le si vuol dare.

« 2° Che non è incontestabilmente dimostrato che nel tempo di massima magra del Musone esista al punto di derivazione presso il molino di S. Filippo il quantitativo di 28 mila metri cubi d'acqua che crede potere ritenere costante l'ingegnere provinciale di Ancona al seguito dei risultati ottenuti e dei calcoli praticati dal solo ingegnere comunale d'Ancona signor Daretti fra il 16 ed il 20 di settembre dell'anno 1864, unica visita che ebbe luogo, e di cui si conoscano i risultati, la quale certamente non costituisce quella *interminabile serie di accessi* e di perizie di cui senza fondamento si fece cenno.

« 3° Che non havvi dimostrazione della pretesa dispersione per i meati della sabbia e ghiaia, di 7000 metri cubi d'acqua al giorno, calcolando i quali, la

sottrazione agli attuali utenti dell'acqua dal suddetto ingegnere capo pretenderebbe ridursi a soli 1640 metri cubi al giorno.

» 4. Che il progetto non accenna a verun *traversante* od altra opera qualsiasi a carico del Comune di Ancona per profittare dell'acqua dispersa. »

Per mio avviso è chiaro, che tutti gli oggetti contenuti in queste tre considerazioni rientrano esclusivamente nel dominio degli uomini d'arte. Tale infatti è il giudizio che dee formarsi sulla precisa quantità di acqua defluente in 24 ore nel fiume Musone in tempo di massima magra: tale è pure la dimostrazione della dispersione di 7000 metri cubi d'acqua nei meati della sabbia: tale è infine un *traversante* a carico del Comune d'Ancona per profittare dell'acqua dispersa.

Ora tutta la sapienza che voglia concedersi ad una assemblea non basta affinché possa trasformarsi in un ufficio d'arte; e quindi l'Ufficio Centrale ed il Senato devono rimanere estranei alle tre considerazioni, delle quali discorre, e noi non possiamo farcele proprie che oltrepassando patentemente i limiti della competenza legislativa.

« 5. Che per gli usi dell'acqua potabile necessaria ad Ancona sarebbe più che sufficiente la metà del quantitativo dell'acqua contemplata nella legge di concessione, e che per il soprappiù non vi sarebbe motivo di privarne le industrie che attualmente ne godono, onde far lucrare industrie nuove e che attualmente non esistono. »

Questa considerazione si fonda chiaramente sullo stato della popolazione attuale: io credo esatti i calcoli che ha fatto l'Ufficio Centrale e voglio concedere che nelle condizioni in cui attualmente si trova la città d'Ancona, la quantità d'acqua che si domanda e si concede, sia di qualche poco eccedente i bisogni della popolazione presente; ma, Signori, la città d'Ancona è chiamata inevitabilmente ad un grande avvenire; a ciò la chiama la sua importanza militare, la sua positura marittima ed una serie di altre considerazioni. Ora parmi chiaro che la quantità d'acqua che si può concedere alla città di Ancona, e che essa può domandare, non può essere precisamente ristretta ai bisogni del presente, ma debbe anche presentare un certo tal quale largo margine a certi ed immancabili bisogni dell'avvenire.

Dovrà, domando io, la città d'Ancona fare oggi una spesa per dover fare da qui ad un anno un'altra nuova spesa, che le è sicuramente impossibile, come gli è impossibile di derivare l'acqua dall'Esino?

« 6° Che gli abitanti della vallata del Musone non solo profittano dell'acqua in esso decorrente per alimentare non pochi molini per la macinazione dei cereali, ma anche per l'abbeveraggio del loro bestiame, per le lavature ed altri usi della vita, e che sarebbe *ingiusto privarli* pressochè completamente del vantaggio che può loro arrecare l'acqua del fiume quando rimangono tuttavia esposti ai danni che il fiume facilmente in occasione di piene può loro arrecare. »

Certo, io entro pienamente nelle considerazioni dell'Ufficio Centrale, e vi entro fino al punto in cui sia conciliabile l'uno e l'altro dei due scopi che fanno oggetto di queste considerazioni. Io convengo che un uomo discreto e ragionevole deve desiderare che i due scopi si combinino insieme, ma se la circostanza vuole che provvedendo ad uno degli scopi manchi l'altro, allora bisogna conseguire l'uno dei due. O negate la concessione se volete conseguire lo scopo che vi proponete verso gli abitanti della valle del Musone, o se la concessione fate, fatela in modo che basti per i bisogni della città d'Ancona.

« 7° Che il parere del Consiglio permanente di acque e strade è naturalmente diretto ad accertare il merito in linea d'arte del progetto, e non potrebbe ravvisarsi destinato a tener conto del riguardo ai diritti acquisiti dai terzi, all'utilità generale ed alla parità di trattamento di tutti i cittadini dello Stato dei quali devono occuparsi i legislatori.

Opportunamente in questo 7° paragrafo l'Ufficio Centrale ripone la sua fiducia nelle attribuzioni degli uomini d'arte per tutto quanto concerne la parte che non è legislativa.

Quindi, o Signori, io rinalzo l'argomento già fatto, che l'oggetto delle considerazioni contenute nei numeri 2, 3 e 4, in forza appunto di ciò che dice lo stesso Ufficio Centrale al n. 7, dev'essere abbandonato al giudizio degli uomini d'arte, ed il Senato limitarsi a quanto concerne le condizioni di pubblica utilità e l'incolumità dei dritti quesiti.

Ed è appunto sopra queste cose che io pregava il Senato di portare la sua attenzione, giacchè mi pare che ciò che interessa l'esercito, la marina, il commercio marittimo, ciò che in vasta sfera interessa il commercio terrestre, sono appunto le considerazioni degne del legislatore, e che queste in eminente grado raccomandano e giustificano la concessione invocata dalla città di Ancona.

Dietro queste considerazioni e come da una premessa, l'Ufficio Centrale viene come ad una legittima conseguenza proponendo il seguente ordine del giorno.

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del signor Ministro delle Finanze, che non addiverrà a veruna concessione di acqua potabile da derivarsi dal fiume Musone a favore del Municipio di Ancona senza che risulti previamente meglio accertato nei modi dalla legge determinati :

« 1° Che il quantitativo di acqua defluente nel Musone al punto di derivazione, e nelle epoche di massima magra, non tenuto conto delle filtrazioni attraverso la ghiaia, non è minore di metri cubi 28 mila ad ogni 24 ore. »

Nel numero settimo delle sue considerazioni l'Ufficio Centrale ha già riconosciuto che il Consiglio d'Arte ha esaurito gli oggetti contemplati dal numero primo dell'ordine del giorno: quindi se il contenuto in questo

numero venisse attuato, esso non ci condurrebbe ad altro che a rifare il già fatto.

L'Ufficio d'Arte ha già, sull'oggetto di questo numero, emesso il suo giudizio, e questo non può essere sottoposto alla riforma di un verdetto legislativo. Io dimando se il giudizio suo è o non è sufficiente. Se non è sufficiente posso ammettere che lo stesso Ufficio d'Arte sia richiamato a nuovo esame; ma che il potere legislativo sia quello che si faccia giudice se è o non è sufficiente l'elemento su cui ha giudicato l'Ufficio d'Arte, è cosa che è fuori dell'ordinario e del regolare.

Però io non insisterei nel proporre questioni su questo punto, se l'Ufficio Centrale fosse cortese di accettare poche parole d'aggiunta.

Permettetemi che io rilegga il numero primo dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale.

(Vedi sopra.)

Io dopo queste ultime parole soggiungerei: *Ove allo stato delle cose non lo giudichi abbastanza dimostrato il Consiglio superiore d'acque e strade.*

L'esecuzione di questo numero primo dell'ordine del giorno se non è vincolata a qualche cautela, a qualche condizione, deve produrre la necessità di nuovi inconvenienti, di perdita di tempo e di nuove spese.

Ora io credo colle parole da me proposte si conseguirebbe meglio il desiderato fine; spero per ciò che esse verranno accettate, giacchè l'istesso Ufficio Centrale non disconoscerà che il guadagnar tempo e danaro sia cosa che sommatamente interessa.

« 2. Che dietro le opportune analisi e confronti risultati, che specialmente per la potabilità dell'acqua è preferibile di fare la derivazione della stessa per Ancona dal Musone anzichè dall'Esino. »

Quando io ebbi a fare l'analisi delle considerazioni già accennai, come la derivazione dal Musone è opera possibile, e come è opera impossibile la derivazione dall'Esino.

Le condizioni finanziarie della città di Ancona permettono l'una, e non permettono l'altra. Se quindi il numero 2 dell'ordine del giorno è accettato e deve eseguirsi, ne viene che quando le acque dell'Esino risultino migliori, la concessione non debba e non possa più farsi sul fiume Musone, ma debba farsi sull'Esino.

Ora, se la concessione che può esser utile si nega, e se si concede quella che non può essere accettata, mi pare che sia un dir chiaro che si rigetta la legge e non si vuol fare la concessione. Ritengo che il numero 2 meriti di essere soppresso, imperocchè condurrebbe primo a cancellare e non a spiegare la legge; secondo a legare le mani al Ministro il quale, risultando migliori le acque dell'Esino, non potrebbe concederle perchè la legge non ne parla, o non potrebbe più concedere nemmeno le acque del Musone perchè glielo vieterebbe il N. 2 dell'ordine del giorno.

Il numero terzo finalmente accenna a guarentire con parole più chiare i diritti dei terzi.

Certamente, mi parve già sufficientemente provveduto

a ciò col testo della legge: però se si stima di aggiungere maggiori spiegazioni a questo proposito non trovo nulla a ridire.

Quindi io pregherei l'Ufficio Centrale a volere, collo spirito di benevolenza che lo ha ispirato nell'immaginare l'ordine del giorno, recedere dal N. 2 in discorso. Egli vedendo che una minima modificazione della legge l'avrebbe intieramente paralizzata per la ragione che non può essere rimandata all'altro ramo del Parlamento, ha benevolmente immaginato l'ordine del giorno. Ora l'Ufficio vede che il N. 2 viene del pari a paralizzare la legge. Io quindi lo prego a recederne, e pregherei anche di ciò l'onorevole Ministro delle Finanze.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'onorevole proopinante ha cominciato collo stabilire alcuni principii generali di diritto, ed alcuni dati che egli ritiene per inconcussi in fatto, ma che restano perfettamente smentiti dai documenti, che abbiamo sott'occhio.

Egli ha, dico, cominciato a stabilire dei principii di diritto e di fatto dai quali è venuto a deduzioni che sarebbero in opposizione colle conclusioni dell'Ufficio Centrale.

Anzi tutto trattandosi di espropriazione per causa di pubblica utilità, e di tale espropriazione, che non può venire decretata dal solo potere esecutivo, egli ha preteso di stabilire, che il Parlamento non deve porre per prima base delle sue deliberazioni il vero constatamento dell'utilità, che deve derivare dall'opera.

Ma questo constatamento stesso della utilità, che deve derivare dall'opera dà, per sua natura, origine ad una serie di confronti i quali, quando sia dimostrata la sussistenza nel fatto dei dati su cui si basano, è evidente che debbono esser base della decisione del legislatore.

Ed invero, siccome nel caso nostro, come ne fanno fede i documenti che abbiamo sott'occhio, vi è una espropriazione la quale riesce di gravissimo danno (perchè fino ad ora l'uffizio non pronunzia su niente, giacchè esso non si fermò sulle esposizioni, che gli sono state fatte ma manda semplicemente ad accertare e verificare i fatti asseriti). So dunque sono vere le cose, che all'Ufficio Centrale risultano esposte da' comuni, da persone autorevolissime, da una parte vi è una espropriazione, che riesce innocua a tutti i cittadini, ed utile alla città d'Ancona, dall'altra vi ha una espropriazione che riesce utile alla città d'Ancona ma dannosa ad una quantità di cittadini, epperò il potere legislativo deve determinarsi per quella concessione, che è utile ugualmente ad Ancona, o che non è pregiudizievole a verun altro cittadino dello Stato.

Io mi asterrò dal dimostrare queste cose perchè credo, Signori, che io farei torto alla vostra chiara intelligenza ed allo spirito di giustizia dal quale vi siete sempre mostrati animati; quindi io mi dispenserò da questa dimostrazione che male il proopinante involgeva in questioni tecniche, mentre essa di questioni tecniche non

si costituisce ma semplicemente di semplici dati di fatto che per la massima parte risultano accertati all'Ufficio Centrale.

Risulta incontestabilmente accertato all'Ufficio Centrale il fatto, che l'onorevole preopinante ha rievocato in dubbio, cioè dell'esistenza dell'acqua nell'Esino e della possibilità, che non so come egli abbia convertita in impossibilità, di derivare l'acqua stessa a vantaggio di Ancona. Io non saprei qual miglior argomento addurre del fatto che io asserisco, se non la deliberazione stessa del municipio che lo ammette; dico del municipio di Ancona, di quello cioè che vivamente desidera la concessione, non dei municipii che si oppongono alla medesima.

Difatto in una relazione di un distintissimo consigliere di quella città, che venne presa per testo della deliberazione del municipio, leggesi quanto segue:

I fiumi più vicini dai quali potrebbe aversi l'acqua all'oggetto (cioè l'acqua potabile) sono naturalmente l'Esino ed il Musone.

Vede dunque quanto potesse l'Ufficio Centrale farsi carico di un'impossibilità che era distrutta positivamente da questa osservazione. *L'Esino si presenta, più facilmente alla mente come quello che non offre difficoltà di catene di monti da superarsi nel conduttore ecc.* Passando oltre a queste indicazioni che distruggono completamente l'osservazione d'impossibilità messa avanti dall'onorevole preopinante....

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*.... il municipio d'Ancona si fa ad indagare quali sono le circostanze che lo farebbero propendere a preferire la derivazione dal Musone a quella dell'Esino. Queste circostanze si riducono propriamente ad 8 chilometri di condotta di più che si dovrebbero costruire per condurre l'acqua dall'Esino, che l'acqua dal Musone ad Ancona. La totalità de' condotti che si dovrebbe costruire in un caso sarebbe di 40 chilometri, la totalità dei condotti che si dovrebbe costruire nell'altro sarebbe di 32.

Ma mentre nel primo caso nessuno si lagga, nell'altro caso havvi il vantaggio di un solo municipio, mentre parecchi altri municipii insistono perchè si tenga conto della gravissima privazione che verrebbero a soffrire da questa derivazione dal Musone.

Essi insistono, sopra tutto, sovra un danno incalcolabile che è quello che verrebbe loro dall'assoluta mancanza d'acqua potabile per loro e pei loro bestiami perchè scarsissimi sono i pozzi che essi hanno e perchè per il bestiame difettano totalmente d'acqua; mancano d'acqua per le lavature, mancano insomma d'acqua per tutti i bisogni della vita.

Ora se dall'un canto si deve tener conto di questa privazione che fanno valere gli abitanti di tutta la vallata del Musone, e dall'altro canto non si deve tener conto che del semplice maggior dispendio di otto chilometri di più di condotti, noi giustamente dovremo ritenere che sia da preferirsi la derivazione dall'Esino piuttosto che la derivazione dal Musone.

Ora l'onorevole preopinante sindacando le espressioni, le considerazioni della relazione e con quella gentilezza di modi che gli è particolare, svolgendo le sue censure in forma d'interrogazioni ci chiese schiarimenti sul tenore delle considerazioni medesime.

E ci chiese dapprima spiegazione del perchè al N. 1. abbiamo notato:

« Che manca la dimostrazione che l'acqua del Musone sia per le sue condizioni di potabilità migliore di quella dell'Esino. »

Noi abbiamo fra gli atti delle asserzioni decisissime relativamente a questo fatto, e fra le altre abbiamo la dichiarazione non solo di parecchi municipii, ma anche di un distintissimo membro del Parlamento (che per quanto fosse perito speciale di Osimo tuttavia ha sempre dimostrato nelle sue asserzioni di meritare la fiducia del paese e la massima nostra deferenza), il quale asserisce nel modo più assoluto, che l'acqua dell'Esino è infinitamente più limpida di quella del Musone; e siccome nell'istessa deliberazione, di una parte della quale vi ho dato testè lettura, vi è la dimostrazione che un serbatoio in Ancona per chiarificare l'acqua potabile sarebbe di costruzione difficile e di esito incerto (e questo è detto dagli stessi membri del municipio di Ancona), così stando le cose nei termini sovraindicati sembrerebbe doversi preferire la derivazione dall'Esino a quella del Musone, la quale è frequentissimamente torbida, e tale essendo riescirebbe difficilissimo di poterla adattare ai bisogni della potabilità.

Contro questa dimostrazione od asserzione, se volete, perchè noi non la consideriamo che come semplice asserzione, io non ho visto contrapporre nessun'altra asserzione decisiva per parte del Municipio di Ancona; ed in questo stato di cose, che cosa doveva l'Ufficio proporre di fare al Senato?

Doveva proporre di accertarsi se realmente l'opera è di utilità pubblica per la destinazione a cui deve servire, doveva vedere se questa derivazione d'acqua era principalmente da preferirsi per il suo scopo principale, cioè per i bisogni dell'abbeveramento delle persone e del bestiame della città di Ancona; e questo è ciò che ha fatto coll'ordine del giorno che ha proposto.

Ho visto più di una volta fare derivazioni di acqua potabile; ne abbiamo in questa stessa capitale veduta una assai recentemente: la prima dimostrazione che generalmente si deve dare per far preferire una derivazione da un luogo piuttosto che da un altro, certo è quella di provare che l'acqua è veramente buona per gli usi della potazione della cittadinanza; per conseguenza se abbiamo in ciò seguito quanto generalmente si fa, non credo che abbiamo fatto cosa contraria e fuori di proposito dacchè vediamo, che indagini simili si praticano dovunque si viene a chiedere questo genere di derivazioni.

Passo al secondo motivo:

« Che non è incontestabilmente dimostrato che nel

tempo di massima magra del Musone esista al punto di derivazione presso il Molino di S. Filippo il quantitativo di 28 mila metri cubi d'acqua che crede potere ritenere costante l'ingegnere provinciale di Ancona al seguito dei risultati ottenuti e dei calcoli praticati dal solo ingegnere comunale di Ancona signor Daretti fra il 16 ed il 20 di settembre dell'anno 1864, unica visita che ebbe luogo e di cui si conoscano i risultati, la quale certamente non costituisce quella *interminabile serie di accessi* e di perizie di cui senza fondamento si fece cenno. »

Tutte queste asserzioni non sono nè più nè meno che il risultato dell'istessa relazione fatta al Prefetto di Ancona dal perito di quella Provincia, che credo sia il signor ingegnere-capo Rossi.

Tali sono le asserzioni che si contengono in questa relazione, e quanto al calcolo delle misure fatto dal signor Daretti io debbo dare qualche spiegazione.

Era stato fissato un giorno determinato per una visita sul luogo, alla quale per parte del Municipio di Ancona doveva intervenire, come fece, il signor Daretti, e per parte di Osimo e di altri Comuni il distintissimo ingegnere Morandini, al quale feci poc'anzi allusione.

L'ingegnere Morandini però, siccome espressamente dichiarò con una lettera mandata anche alle stampe, avendo creduto che i risultati avuti dalla visita nei giorni precedenti escludessero l'idea di questa derivazione, non intervenne nel giorno indicato.

Il Municipio di Osimo per non trovarsi sprovvisto, come suol dirsi, di difensore, mandò in di lui luogo l'ingegnere Fellicelli, credo, il quale assistè alle operazioni; ma, quando si trattò di fare il calcolo, dichiarò che egli non si credeva autorizzato ad addivenire ad un'operazione di tal fatta in assenza dell'ingegnere Morandini: avendo però l'ingegnere capo della Provincia insistito perchè anzitutto si facesse il calcolo, esso si fece dal solo ingegnere Daretti.

Questo è il fatto genuino, che viene narrato nella relazione dell'ingegnere Provinciale di Ancona, il quale soggiungo ancora che crede che il calcolo del Daretti fosse fatto bene e secondo le regole dell'arte; ma intanto il fatto da noi narrato del calcolo istituito non da un ingegnere del Governo, non da un ingegnere, dirò così, indifferente, ma da un ingegnere di parte, esiste e risulta dalla relazione dell'ingegnere Rossi in data 16 novembre 1864.

Passo al 3° appunto.

« Che non havvi dimostrazione della pretesa dispersione per i meati della sabbia e ghiaia, di 7000 metri cubi di acqua al giorno, calcolando i quali, la sottrazione degli attuali utenti dell'acqua dal suddetto ingegnere-capo pretenderebbe ridursi a soli 1640 metri cubi al giorno. »

L'ingegnere-capo di Ancona, nella relazione di cui ho fatto cenno e che ho sott'occhio, alquanto prima di confermare che i 28 mila metri cubi di decorrenza per

ogni 24 ore egli credeva poterli ritenere per costanti, fece la seguente osservazione:

« Badate, disse, non solo vi è questa quantità d'acqua ma ve ne sono inoltre 7 mila metri che si disperde fra le sabbie e le ghiaie del fiume, per cui se ad Ancona (e notate bene, o Signori, il *se*), se ad Ancona si imponesse di fare opere perchè quest'acqua non andasse dispersa, non ve ne sarebbero sottratti agli utenti attuali che 1640 metri circa. »

Tutto questo andrebbe perfettamente bene se a quel *se* si fosse dato seguito, se cioè nelle opere per cui si obbliga la società concessionaria, alla quale il Municipio di Ancona cede la concessione che gli fa il Governo, la stessa compagnia si obbligasse a fare quelle opere le quali ha indicate l'ingegnere Provinciale di Ancona. Ma evidentemente non facendo queste opere, le acque proseguirebbero ad andare disperse, e quindi la sottrazione che si farà al corso attuale dell'acqua del Musone non sarà più di 1640 metri, ma sarà di 9000 metri compiuti, perchè non vi è obbligo alcuno di costruire queste opere onde la dispersione non abbia luogo.

« 4. Che il progetto non accenna a veruna *traversante* od altra opera qualsiasi a carico del Comune di Ancona per profittare dell'acqua dispersa. »

Questo quarto motivo si riferisce precisamente a quello che diceva or ora, cioè che nella convenzione seguita prima (si noti bene) prima assai che questo parere dell'ingegnere di Ancona emanasse, nella convenzione fatta preliminarmente tra il Municipio di Ancona e la società, di questo *traversante* non si parla nè punto nè poco, stantechè la prima volta che se ne fece parola è nella relazione dell'ingegnere provinciale del quale ho fatto cenno testè.

« 5. Che per gli usi dell'acqua potabile necessaria ad Ancona sarebbe più che sufficiente la metà del quantitativo dell'acqua contemplata nella legge di concessione, e che per il soprappiù non vi sarebbe motivo di privarne le industrie che attualmente ne godono, onde far lucrare industrie nuove e che attualmente non esistono. »

Anche questo dispiace all'onorevole proponente.

Però se noi vediamo le deliberazioni dello stesso Municipio e le relazioni che vi tengono dietro, noi troviamo ammesso per costante che tutta l'acqua di cui si fa la derivazione non va al Municipio di Ancona, anzi ad Ancona per ora non è assegnata che una parte assai inferiore a quella totale, e vi si dice espressamente che la totalità dell'acqua che la società deve dare ad Ancona è di gran lunga inferiore a quella che si deriva dal Musone perchè il di più serve precisamente alla società in compenso dei lavori di derivazione.

Dunque è evidente quanto ho asserito a questo riguardo, che cioè non tutta l'acqua che si estrae va a beneficio dei cittadini d'Ancona.

Ma si dice: la città d'Ancona crescerà in seguito e avrà più tardi bisogno di quell'acqua, di cui non ha bisogno attualmente.

A questo rispondo, che non si può dire che la città possa profittare di questa maggior quantità di acqua dipendentemente dal contratto attuale, perchè ivi è stabilito espressamente, che se avrà bisogno di una maggior quantità d'acqua, dovrà pagarla; sicchè cessa anche quanto diceva l'onorevole preopinante a questo riguardo dell'esistenza di un vantaggio per l'avvenire alla città d'Ancona, perchè il vantaggio invece sarà per quella stessa Compagnia che costruirà l'acquidotto; sarà essa che intascherà i danari, senza profittare per niente alla città d'Ancona; dunque anche a questo riguardo le sue osservazioni mi sembrano destituite di fondamento.

« 6. Che gli abitanti della vallata del Musone non solo profittano dell'acqua in esso decorrente per alimentare non pochi molini per la macinazione dei cereali, ma anche per l'abbeveraggio del loro bestiame, per le lavature ed altri usi della vita; e che sarebbe *ingiusto privarli* pressochè completamente del vantaggio che può loro arrecare l'acqua del fiume quando rimangono tuttavia esposti ai danni che il fiume facilmente in occasione di piene può loro arrecare. »

Io credo che questa considerazione non abbia bisogno di maggiori dimostrazioni di quelle che risultano dalla cosa stessa per sé.

Se veramente a questo torrente si sottrae la massima parte, come dicono gli interessati, delle acque dalle quali ricevono soddisfacimento per i loro bisogni, e se invece ne profitterà altri, è evidente che si spoglia gli uni per vestire gli altri; tanto più quando si tratta di acque che non vadano a beneficio di bisogni personali di abbeveramento, dirò così, ma bensì ad alimento di industrie che si vogliono stabilire, come è detto nel contratto istituito dalla Società col Municipio d'Ancona.

« 7. Che il parere del Consiglio permanente d'acque e strade è naturalmente diretto ad accertare il merito in linea d'arte del progetto, e non potrebbe ravvisarsi destinato a tener conto del riguardo ai diritti acquisiti dai terzi all'unità generale ed alla parità di trattamento di tutti i cittadini dello Stato, dei quali devono occuparsi i legislatori. »

Anche questa considerazione, quantunque non abbia incontrato tutt'affatto nel genio dell'onorevole preopinante, mi pare ovvia e chiarissima, ed io quindi non mi occuperò di dimostrarne maggiormente la ragionevolezza, perchè risulta dal tenore stesso delle osservazioni che essa contiene.

Il Consiglio superiore d'arte, del resto, era chiaro che fosse chiamato ad emettere il suo parere, non sulle circostanze locali di fatto, ma bensì sul merito della operazione, considerata sotto l'aspetto tecnico, e non in vista delle circostanze di coloro che dicono: ma guardate, che se per dare l'acqua ad altri la togliete a me, io non ho altro mezzo di supplire ai miei bisogni. Questa adunque era una circostanza di fatto, sulla quale il Consiglio permanente non era naturalmente chiamato a pronunciarsi; quindi anche per questo rispetto io credo

che sieno giustificate le osservazioni che l'Ufficio Centrale ha fatte.

Vengo al secondo dei punti dell'ordine del giorno che l'Ufficio Centrale ha dedotto da tutte le considerazioni premesse e che sono appoggiate a documenti autentici che aveva sott'occhio.

« 2. Che dietro le opportune analisi e confronti risultanti, che specialmente per la potabilità dell'acqua è preferibile di fare la derivazione della stessa per Ancona dal Musone, anzichè dall'Esino. »

Io ho già premesso, come trattandosi d'acqua potabile, e di espropriazione per causa di pubblica utilità con questo scopo, la bontà dell'acqua sotto il rapporto della sua potabilità diventa l'oggetto principale da accertarsi; ed ho pure già premesso come di fatto non ci sia tra gli atti accertamento veruno, specialmente avuto riguardo alla circostanza della chiarificazione dell'acqua del Musone, la quale per la sua natura e per la natura dei terreni, attraverso ai quali trascorre, è generalmente torbida, e non potrebbe rendersi potabile se non mediante uso di grandi serbatoi, dei quali la stessa deliberazione del Municipio d'Ancona constata la difficoltà e quasi la impossibilità d'esecuzione.

Dunque anche a questo riguardo io non credo di dover aggiungere maggiori parole.

Possono esservi nell'ordine del giorno che abbiamo proposto frasi che non piacciono al signor Ministro, al quale lo abbiamo comunicato, come spero che verrà confermare. E qui l'Ufficio è più che disposto ad accedere a tutte le modificazioni del medesimo che piacerà al Ministro stesso di suggerire; ma sicuramente se l'Ufficio Centrale si è determinato a proporre un ordine del giorno, il quale preceda l'approvazione della legge, non era per incagliare l'attuazione della medesima, ma bensì per facilitarla. Stando agli atti che si avevano sott'occhi, si sarebbe dovuto proporre la sospensione dell'approvazione della legge, perchè gli elementi fondamentali dell'utilità pubblica, a beneficio della quale la legge è diretta, non erano sufficientemente accertati. Pure per non incagliare punto l'andamento di quello che crederà a questo proposito di fare il Ministero, si è creduto opportuno di rammentargli la opportunità di accertare questi dati medesimi in un modo più completo. Nel tempo stesso che si è suggerita questa necessità, si è creduto anche di dover dare una soddisfazione a più di 40 mila persone che abitano lungo la valle del Musone, e che gridano e reclamano che mediante questa concessione verranno ridotti ad uno stato infelicissimo, giacchè mancherà loro l'acqua indispensabile per tutti gli usi della vita.

Dopo ciò io non ho nulla da aggiungere.

Presidente. Il signor Senatore Musio ha facoltà di parlare.

Senatore Musio. L'onorevole preopinante ha esordito con una lunga serie di documenti che mi sono rimasti arcaici.

Appena ieri ebbi notizia che vi potessero essere i do-

eumenti, ebbi cura di cercarli, di vederli. Ma fui rimandato or dall' uno or dall' altro, e mentre dirò che lodo il buon volere di tutti, il fatto è che quando io avrei potuto vederli, non li ebbi, e quando mi vennero offerti, non vi era più tempo a vederli. Ad ogni modo accennata di volo questa circostanza, osserverò che i fatti da me allegati risultano dalla carta geografica, e non possono distruggersi coi fatti allegati dall'onorevole preopinante, desunti da documenti che mi sono ignoti. Egli nella sua relazione e nel suo discorso stima di fondarsi sopra fatti che in massima parte sono riservati alla competenza tecnica speciale. Io invece non mi fondo che sopra fatti costituenti il loro elemento legislativo e sopra i quali soli ho creduto di dover richiamare l'attenzione del Senato.

Guidato da questa unica norma, io non ho tenuto e non tengo in conto alcuna fatto oltre quelli che costituiscono i veri estremi giustificativi di un'opera dichiarata di pubblica utilità, e mi sono quindi limitato a parlare della postura marittima di Ancona, della sua imponente guarnigione, di una marina mercantile, anch'essa ragguardevole.

Questi sono i soli dati dei quali io ho parlato, che l'onorevole preopinante non ha rievocato in dubbio, e che niuno potrà impugnare perchè di piena notorietà.

Egli dice, che l'Ufficio Centrale si è occupato di tutti gli oggetti esposti in quei 7 capi di considerazioni, perchè doveva necessariamente occuparsi degli estremi che devono seguire l'espropriazione.

Finchè si è parlato di quelle parti delle sette considerazioni che si riferivano a questi estremi, prego l'onorevole preopinante a ricordarsi che anch'io ho nulla osservato in contrario, e che ho anch'io applaudito alle fatte osservazioni; ma quando si è venuto a quella parte nella quale mi pare che noi non dobbiamo entrare perchè riservata ai soli uomini d'arte, allora mi sembrò di dover osservare che non possiamo mettere il piè in terra straniera.

Ora ripeto, che per determinare la quantità d'acqua defluente in un fiume nel periodo di 24 ore io non stimo competente a giudicare, nè l'Ufficio Centrale, nè il Senato: e quando uomini d'arte mi asseriscono che la quantità ricercata è di 28,000 metri, io credo che il fatto non possa essere rievocato in dubbio, epperò mi parve non solo inutile, ma anche dannoso il contenuto nel N. 1 dell'ordine del giorno, e mi parve necessario di prevenirne il danno con una modificazione, la quale consiste in dire: « che bisogna rimettere questo punto agli uomini d'arte e considerarlo colla distinzione data dall'istesso Ufficio Centrale nel N. 7 delle sue considerazioni. »

Vengo al N. 2 dell'ordine del giorno.

Parmi che basti leggerlo per vedere che mentre esso è certamente dettato con uno spirito di benevolenza per la città di Ancona, e di facilitare a suo favore la esecuzione della legge, pure dee finire nella sostanza con impedire l'attuazione della legge, e con fare danno alla

città cui si vuol favorire. Quanto alla legge, si scorge ad evidenza, che parlando essa del solo fiume Musone, il sostituirgli l'Esino equivale a cancellarla, giacchè giova ripeterlo, che il Ministro, risultando migliori le acque dell'Esino, non potrà fare più alcuna concessione sul Musone, perchè lo esclude il N. 2 dell'ordine del giorno, e non potrà fare alcuna concessione sull'Esino perchè non è contemplato dalla legge.

In quanto poi riguarda la città di Ancona, io credo manifesto, che non può immaginarsi cosa più dannosa a quella città, di quel che lo sia il contenuto nel N. 2 dell'ordine del giorno.

Infatti considerate, o Signori, che essa finirebbe per non avere alcuna concessione, ostandovi le stesse ragioni che ho dimostrato di ostare, al signor Ministro. Essa quindi non avrebbe acqua nè dal Musone nè dall'Esino, e continuerebbe a vivero di stento chi sa ancora per quanto altro tempo.

Supponendo poi legalmente possibile la concessione dall'Esino, si presenta per Ancona un altro ed insuperabile ostacolo, ed è quello che le torna impossibile la spesa. Non mi pare che l'onorevole preopinante abbia voluto occuparsi di questa difficoltà; ma è di questa che io principalmente ho parlato; e siccome egli stesso ammette, che sono necessari 8 mila metri di maggior acquedotto, io non so ridurre in danaro questi 8 mila metri, ma basta che egli abbia ammesso questa spesa maggiore e che la città di Ancona non sia in grado di sopperirvi, perchè non le si faccia un dono che le torna impossibile di accettare.

Io quindi persisto nelle fatte osservazioni. Prego l'Ufficio Centrale di tenerle nel conto meritato dalla benevolenza onde s'inspirano per la città di Ancona; lo prego a recedere dalle sue osservazioni e prego il signor Ministro delle Finanze a voler apprezzare benignamente le mie.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Relatore rileggerò l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Senatore Musio nel quale consiste effettivamente il solo soggetto del dissenso tra l'onorevole proponente e l'Ufficio.

L'Ufficio propone nel suo ordine del giorno che il Senato prenda atto delle dichiarazioni del signor Ministro:

« 1. Che il quantitativo di acqua defluente nel Musone al punto di derivazione, e nelle epoche di massima magra, non tenuto conto delle filtrazioni attraverso la ghiaia, non è minore di metri cubi 28 mila ad ogni 24 ore. »

Il Senatore Musio propone che si aggiunga: « ove allo stato delle cose non lo giudichi abbastanza dimostrato il Consiglio superiore d'acque e strade. »

La parola è al signor Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** Siccome l'ordine del giorno si basa sulle dichiarazioni che abbiamo chieste al signor Ministro, lo pregherei di volerle fare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sarà inutile che io spenda molte parole per dimostrare in genere l'utilità di quest'opera, utilità che del resto è ammessa anche dall'Ufficio Centrale. Farei veramente opera superflua col dilungarmi dinanzi a questo Consesso che ammise altra volta opere di questa natura; mi limiterò ad accennare il caso più recente, quello della condotta d'acqua per la città di Cagliari, in cui anzi la finanza si impegnava per un annuo sacrificio abbastanza ragguardevole. Non solo si tratta qui di una città cospicua, ma essenzialmente di un porto mercantile e militare; ognuno può giudicare quanto importi lo avere una buona condotta d'acqua per una città che si trova in queste condizioni, ed io credo quindi inutile ogni parola per dimostrare l'utilità dell'opera di cui si tratta.

Il progetto ora messo innanzi è stato studiato dall'ingegnere del Genio civile della provincia d'Ancona, il quale perchè pubblico funzionario non si può ritenere come un delegato del Municipio d'Ancona, epperò offre ogni guarentigia di imparzialità....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Furono fatte tutte le pratiche volute, in guisa che se si fosse trattato soltanto di una concessione per un numero d'anni non maggiore di nove, il Governo avrebbe senz'altro proceduto alla concessione, considerandola come una delle solite concessioni d'acqua. Ma siccome sono necessari lavori abbastanza considerevoli, e il Municipio d'Ancona non ha trovato chi ne assuma l'esecuzione, salvo che a patto di una concessione di 99 anni; così fu giudicato necessario l'intervento del potere legislativo.

Ora in questo frattempo si sono fatte delle osservazioni da una autorità, la quale, convengo anch'io col l'onorevole Relatore, essere competentissima, tanto più per me, che ho relazioni di amicizia, e grande stima del carattere e della perizia dell'onorevole ingegnere Morandini.

Le osservazioni riguardano il quantitativo dell'acqua che corre in questo torrente, e (come diceva l'onorevole Relatore) riguardano la potabilità dell'acqua medesima comparata con la potabilità dell'acqua del torrente Esino.

Or bene, in questa condizione di cose essendo anche state fatte delle rappresentanze nell'altro ramo del Parlamento, non ebbi difficoltà a suggerire io stesso che, mentre il primitivo progetto diceva: « È concesso al Municipio d'Ancona per il termine di 99 anni, ecc. », si dicesse invece: « È data facoltà al Governo di fare la concessione » essendo inteso che il Governo non si sarebbe valso di questa facoltà se non dopo aver preso in esame i punti contestati, ed essere venuto nel convincimento che veramente tornava conto di dare esecuzione alla concessione non ostante le obiezioni che potessero essere state fatte. Epperò allorquando l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi fece l'onore di parlarmi dell'opportunità di rivedere alcuni di questi

dati, e alcune delle condizioni di questa concessione, io non potei fare altro che ripetergli la dichiarazione da me fatta nell'altro ramo del Parlamento, cioè che sarebbero state nuovamente tolte ad esame.

Per conseguenza io non avrei difficoltà di accettare il concetto dell'ordine del giorno, qual'è proposto dall'ufficio Centrale; soltanto avrei qualche osservazione da fare rispetto alla redazione, e mi augurerei che l'Ufficio Centrale potesse accettare il tenore delle mie dichiarazioni.

Io convengo che sia opportuno anche per tranquillare le popolazioni della vallata bagnata dal Musone, di rivedere il quantitativo d'acqua.

Le opposizioni che sono sorte possono essere esagerate; può benissimo succedere che vi sia una quantità d'acqua sufficiente per la derivazione occorrente al Municipio d'Ancona, come per i bisogni di quelli abitanti. Ma si sa bene ciò che succede molte volte; le popolazioni si sgomentano se sanno che sia portata via una parte dell'acqua di un torrente.

Dunque convengo coll'Ufficio Centrale in questo parere, ma lo proporrei che non fosse limitata la facoltà della concessione in discorso quando realmente non si riconoscesse proprio la quantità di 28 mila metri cubi ad ogni 24 ore nelle più grandi magre. Capirà benissimo l'Ufficio Centrale, che la concessione presenterebbe forse le stesse convenienze se i metri cubi fossero solo 27 mila. Qui essenzialmente è d'uopo avere un'idea dei bisogni che ha la popolazione di quest'acqua, e dall'altra parte della quantità d'acqua totale esistente nel fiume per vedere se sia ragionevole una derivazione di 9 mila metri cubi al giorno, che corrisponde ad un piccolo canale di neppure 100 litri per minuto secondo.

Io secondo luogo poi convengo anch'io che è importante specialmente pel Governo che l'acqua da condursi ad Ancona sia molto potabile, e quindi confacente per gli approvvigionamenti delle navi mercantili e da guerra; convengo anch'io che sia utile d'istituire dei paragoni relativamente alla potabilità di quest'acqua. Non credo però che ciò debba essere carattere assoluto; di modo che per qualche piccola differenza sulla potabilità e per l'immensa differenza della spesa dovesse dirsi non farsi più luogo alla concessione relativa al torrente Musone.

Io però chiederei all'Ufficio Centrale che si accontentasse di una dichiarazione in questi termini:

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del signor Ministro delle Finanze che non addiverrà a veruna concessione di acqua potabile da derivarsi dal fiume Musone a favore del Municipio di Ancona, senza aver meglio accertato il quantitativo e la potabilità dell'acqua defluente nel Musone, ecc. passa all'ordine del giorno. »

Quanto poi all'ultima parte dell'ordine del giorno, che la dichiarazione d'utilità dell'opera si intenda fatta in modo che, « l'indennità che possa essere dovuta agli utenti attuali dell'acqua debba essere depositata a mente del disposto della legge sulle spropriazioni per causa

di pubblica utilità prima di mettere mano ai lavori di derivazione, » il concetto contenuto in queste parole è troppo giusto, ed io per mia parte non posso che annuirvi completamente.

A me parrebbe che anche l'onorevole Senatore Musio non dovrebbe aver difficoltà ad accettare l'ordine del giorno nei termini in cui sarebbe così proposto; imperocché realmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici non procede direttamente all'accertamento dell'acqua; ma si rimette agli ingegneri del genio civile, i quali su dati che hanno essi stessi raccolti sul luogo, o che hanno avuti in altro modo, giudicano di questa quantità, a meno che non sorgano casi di contestazione. Io quindi credo, che se un qualche dubbio è venuto nella mente della popolazione, che questo dato relativo all'acqua non sia esatto abbastanza bisogna tranquillarla. E credo non conveniente che si proceda alla concessione senza accertare prima, che malgrado l'acqua che sarà condotta in Ancona, ne rimarrà però tanta da poter soddisfare ai primi bisogni della popolazione.

Io prescindendo dal considerare se vi sia qualche opificio la cui acqua motrice possa per avventura essere diminuita; questo è un caso di indennità; chi farà il danno lo pagherà.

Ma se si tratta d'acqua indispensabile per l'uso della vita quotidiana, per l'abbeveramento dei bestiami, certamente non vorrebbe né anche l'onorevole Senatore Musio togliere l'acqua così necessaria alla popolazione. In ogni caso, ripeto, chedal momento che è sorto un dubbio di questa fatta, non convenga procedere alla concessione senza dissiparlo per intero.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore Farina, Relatore. Io ringrazio anzitutto l'onorevole signor Ministro di aver posta la questione nei suoi veri termini, come lo ha fatto colle sue ultime parole.

Si tratta di dare affidamento ad una popolazione di più di 40 mila individui, che non sarà tolta loro l'acqua assolutamente necessaria, ed indispensabile per i più urgenti bisogni della vita. A questo scopo rispondono perfettamente le dichiarazioni ultime del signor Ministro, ed io ne prendo atto.

Mi resta ancora un'osservazione a fare che non è oziosa.

Il signor Ministro diceva che l'operazione era stata eseguita dall'ingegnere provinciale d'Ancona.

Ministro delle Finanze. Ho detto che il progetto era stato esaminato dall'ingegnere provinciale.

Senatore Farina, Relatore. Veramente la misura dell'acqua che era il punto controverso, venne fatta dal signor Daretti ingegnere del municipio di Ancona, il che risulta dalla relazione dell'ingegnere provinciale e dalle seguenti parole:

« Il lodato ingegnere Morandini non era sopra luogo, egli ne era partito fin dal 15 settembre, ed in sua

vece si presentava l'ingegnere d'Osimo, signor Fellicelli con lettera di quel signor Sindaco, la quale si è alligata al verbale in detto giorno redatto (Allegato N. 7) in cui è dichiarato che per non poter intervenire il signor Morandini, rimaneva per lo stesso sostituito il signor Fellicelli.

» Al medesimo ed al signor Daretti richiese il sottoscritto che avessero completata la operazione suddetta col presentare il calcolo della erogazione. Il Daretti si comprometteva presentare tale risultamento finale: mentre il signor Fellicelli non credevasi facultato a compiere quell'operazione essendo fatta dal signor ingegnere Morandini, ecc.

Sta dunque che il calcolo relativo al fatto culminante che importava constatare cioè l'accertamento del quantitativo dell'acqua, non era fatto che dall'ingegnere Daretti, ingegnere della città di Ancona.

In seguito l'ingegnere provinciale esaminò la formola matematica colla quale il calcolo fu fatto: essa venne riconosciuta desunta da buoni autori ed atta a produrre giusti risultati; ma si soggiunge nello stesso tempo che i calcoli del signor Morandini e del signor Fellicelli non vennero mai; di maniera che sta quello che io aveva da principio asserito, cioè che la misurazione dell'acqua al punto della derivazione, non venne calcolata che dal solo ingegnere della città di Ancona.

Mi preme anche di giustificare un'altra mia asserzione di fatto, che è quella che non venne suggerita nessuna opera per impedire la dispersione dei 7000 metri cubi d'acqua, il che risulta da quest'altro brano della stessa relazione del quale do lettura:

« Questo volume però è quello dell'acqua vista in superficie che, avuto riflesso alle circostanze locali, può farsi conto come quello disperso nei meati della ghiaia, sia per lo meno la quarta parte dello stesso, cioè metri cubi 7000. Questo va perduto perchè niuna opera havvi che l'obbliga a ritornare in superficie in sito determinato; e quando che siasi imposto ad Ancona la condizione di costruire tali opere al sito della derivazione, vedrassi l'acqua del Musone di cui attualmente si fa uso scemata soltanto della meschina quantità di metri cubi 1610 per giorno.

M'importava constatare queste circostanze per mostrare che quanto ho avuto l'onore di esporre è la verità risultante da questi documenti.

Del resto il signor Ministro delle Finanze avendo dichiarato che egli provvederà a che non siano private dell'acqua loro necessaria le popolazioni che lungo la vallata del Musone ne hanno estremo bisogno, dichiaro anche a nome dell'Ufficio Centrale di accettare la correzione proposta dal signor Ministro stesso all'ordine del giorno, persuaso che non mancherà di farsi carico delle condizioni di tali popolazioni assai numerose, e degne di riguardo non meno che la popolazione di Ancona.

Presidente. Chiedo al Senatore Musio se dopo la

proposta fatta dal Ministro delle Finanze persista nel suo emendamento.

Senatore **Musio**. Dietro quello che l'onorevole Ministro ha dichiarato al Senato non avrebbe più scopo la mia aggiunta, perocchè si è conseguito quello cui essa mirava, quindi recedo.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale ed emendato dal signor Ministro delle Finanze, emendazione accettata dallo stesso Ufficio. « Il Senato prendendo atto della dichiarazione del signor Ministro di Finanze: 1. Che non addiverrà a veruna concessione di acqua potabile da derivarsi dal fiume Musone a favore del Municipio di Ancona senza di avere meglio accertato il quantitativo, e la potabilità dell'acqua defluente nel Musone stesso; 2. Che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera si debba intendere fatta in modo che l'indennità, che possa essere dovuta agli attuali utenti delle acque, debba essere depositata a mente del disposto della legge sulle spropriazioni per causa di pubblica utilità prima di mettere mano ai lavori di derivazione, passa alla discussione del progetto di legge. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno; chi l'adotta, sorga.

(Approvato.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di concedere al Municipio d'Ancona per il termine di 99 (novantanove) anni decorribili dalla promulgazione della presente legge, di derivare dal fiume Musone la quantità massima di metri cubi novemila d'acqua al giorno, onde provvederne la città, giusta le piante, tipi e planimetrie prodotte a corredo del progetto di derivazione, sotto le avvertenze e prescrizioni imposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto emesso in adunanza del 30 aprile 1864, N. 181-36, e sotto l'ulteriore condizione che gli stabilimenti governativi dovranno essere ammessi a godere di quelle maggiori agevolanze nel prezzo dell'acqua, che per convenzione venissero ad altri accordate. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il Municipio suddetto è autorizzato per la esecuzione del progetto di derivazione di cui sopra di cedere alla società intraprenditrice dell'opera l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. »

(Approvato.)

« Art. 3. La sovraespressa concessione sarà fatta senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

» L'opera è dichiarata di pubblica utilità ed occorrendo indennità, questa sarà a carico dei concessionari. »

(Approvato.)

Prima di procedere alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge, darò lettura del seguente che è pure all'ordine del giorno, relativo all'approvazione di una spesa da inserirsi sui bilanci 1865-

66-67 e 68 della marina per la costruzione di legni da guerra.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 230.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 16,562,000 per la costruzione di due fregate corazzate, di due corvette ad elice e di quattro cannoniere corazzate. Questa somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero della marina negli anni 1865, 1866, 1867 e 1868 ripartita nel modo seguente:

Esercizio 1865	L.	4,000,000.
Id. 1866	»	6,281,000.
Id. 1867	»	4,281,000.
Id. 1868	»	2,000,000.

Totale L. 16,562,000.

(Approvato.)

« Art. 2. La quota assegnata per l'anno in corso alle costruzioni navali di cui nell'articolo precedente sarà inserita nel capitolo 63 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di Marina. »

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto per i due progetti di legge testè discussi, annunzierò al Senato che dopo questa votazione, si intraprenderà la discussione dell'altro disegno di legge che è pure all'ordine del giorno, per facoltà al Governo di modificare la cauzione alla società delle ferrovie di Sardegna.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per concessione al Municipio di Ancona di una derivazione di acqua potabile dal fiume Musone.

Votanti	86
Favorevoli	73
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per approvazione di una spesa da inserirsi sul bilancio della Marina 1865-66-67 e 68 per la costruzione di legni da guerra.

Votanti	85
Favorevoli	49
Contrari	37

(Il Senato approva.)

Do ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge

per facoltà al Governo di modificare la cauzione delle ferrovie di Sardegna.

(V. Atti del Senato N. 209.)

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di stipulare un contratto addizionale con la società concessionaria delle strade ferrate di Sardegna, per sostituire alla cauzione di tre milioni in titoli al valor nominale, depositata in esecuzione dell'art. 10 della convenzione approvata con legge 4 gennaio 1853, n. 1105, una diversa cauzione, secondo le basi e condizioni seguenti:

» 1. Che la società delle ferrovie sarde rinunzi all'esercizio del diritto, alla medesima accordato dall'art. 36 del capitolato annesso alla convenzione anzidetta, di alienare nei casi e modi ivi contemplati i 200,000 ettari dei terreni adempribili e di tagliarne i boschi ceduti alla società medesima, fino a che non siano effettivamente aperti all'esercizio almeno 150 chilometri delle dette ferrovie: rimanendo in facoltà del Governo di vincolare a cauzione, sino al termine della loro costruzione, in luogo di quella attualmente prestata, una parte equivalente dei menzionati terreni e boschi a scelta del Governo, o dei costrutti tronchi ferroviarii;

» 2. Che il Governo restituisca alla detta società l'attuale cauzione di tre milioni di valor nominale in tre distinte rate, ciascuna di lire 50,000 di rendita, purchè con atti autentici vidimati da commissari governativi, e con altri mezzi di sicuro accertamento da prescrivarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici, venga prima riconosciuto di aver già la società speso il triplo del valore di ciascuna rata da restituirsì, in espropriazione dei terreni per la costruzione della ferrovia, in lavori eseguiti, ed in materiali importati ed esistenti nell'isola;

» 3. Che la restituzione di ciascuna delle dette rate si faccia col vincolo di doversi l'ammontare di ciascuna rata destinare in pagamento degli anzidetti lavori o prezzi di terreni, con obbligo della successiva presentazione delle corrispondenti quitanze degli imprenditori e proprietari, ne' termini dell'articolo 1340, n. 2 del Codice civile.

» 4. Che infine la società debba da sua parte formalmente rinunciare ad ogni indennità tanto per ritardo avvenuto nella consegna dei terreni adempribili, quanto per le liti insorte sulla parte dei medesimi già consegnata, salvo sempre il suo diritto a ricevere la convenuta quantità di terreno in ettari 2,000,000. »

L'Ufficio Centrale conchiude per il rigetto di questo progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Signori Senatori, duolini che ad ora molto tarda, e per la seconda volta io debba implorare l'usata vostra benignità per le mie parole.

Debbo primieramente dichiararvi, che la questione è piuttosto forense che legislativa, e che se io parlo non

è tanto per carità del natio loco vitalmente interessato nella questione, ma per l'importanza e giustizia della cosa.

Il primo titolo non riguarderebbe che il mio cuore; ma il secondo si raccomanda per sè alla vostra benignità, ed io sono certo di ottenerla.

La fattispecie d'onde emerge la questione ridotta ai suoi minimi termini è la seguente:

Un debitore ha dato al suo creditore cauzione per l'adempimento delle sue obbligazioni. Ritenete vi prego, che oggi voi siete chiamati piuttosto a risolvere una questione forense che una questione di legislazione. Ma il debitore per fatto dello stesso creditore si trova nella necessità di riavere la prima cauzione; egli perciò ne offre una seconda non solo equivalente, ma più rassicurante e migliore della prima; crede di essere in diritto di ottenere lo svincolamento della prima, e la surrogazione della seconda cauzione.

Il debitore del quale io parlo è la società concessionaria delle ferrovie di Sardegna: il creditore è il Governo rappresentato da tre onorevoli Ministri, quello delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio. Dalla principale e complessiva questione da me accennata sorgono altre questioni parziali, subalterne, che io formolo in quattro quesiti:

1.° quesito. Essendo la seconda cauzione migliore della prima ed essendo il bisogno in cui si trova il debitore, nato da un fatto del creditore, può il debitore ossia la società concessionaria delle ferrovie di Sardegna chiedere che il creditore, ossia il Governo annuisca alla surrogazione della seconda cauzione, ed allo svincolamento della prima?

2.° quesito. Può nella fattispecie dubitarsi che i diritti ed i doveri rispettivi del debitore e del creditore siano fondati in un assoluto principio di giustizia o quanto meno in un evidente principio di equità?

Ma dimenticando per un momento che il bisogno in cui è il debitore nasce da un fatto del creditore e supponendo che esso nasca da un semplice caso fortuito o dalle mutevoli condizioni finanziarie o commerciali, io domando: anche in questo caso si potrebbe respingere la società concessionaria delle ferrovie di Sardegna nella proposta che fa senza tenere in poco o nessun conto certe regole di sapiente amministrazione dello Stato, certe leggi di alta convenienza, certi principii che sono base degli umani consorzii, ed anima dei negozi civili?

4.° quesito. Ma se alle ragioni finora discorse, si aggiunga il fondato pericolo che la società concessionaria, e l'opera vadano in rovina, che nella considerazione pubblica ne vada di molto la dignità e stima del Governo, e che si debbano eccitare delle sensazioni dolorose in una provincia che anch'essa come ogni altra ha contribuito con sangue e danaro alla causa della comune redenzione, e restò sola derelitta e priva del comune beneficio delle ferrovie, io domando se, messo tutte queste ragioni nella bilancia della giustizia della equità e della saviezza, sia partito più prudente quello che può tutto salvare?

Vengo ora a rispondere ai premessi quesiti, e qualunque l'Ufficio Centrale abbia bene soddisfatto al suo dovere con una bella e coscienziosa relazione, pur tuttavia prego il Senato di voler ascoltare ancora il riassunto del fatto, giacchè mi pare indispensabile una più ampia informazione affinchè il giudizio che il Senato stimerà di dare sia più illuminato.

Per convenzione 14 luglio 1862 approvata per legge 4 gennaio 1863, primo, la Società concessionaria delle ferrovie di Sardegna si obbligava principalmente a costituire dentro un dato termine una società anonima per la costruzione della ferrovia nell'isola; secondo a presentare una cauzione di 3 milioni in titoli nominali di rendita sopra lo Stato; a patto che non potesse ritirare la prima metà se non quando fossero costruiti 150 chilometri di ferrovia, e che la seconda metà non potesse essere ritirata che ad opera compiuta.

D'altra parte lo Stato si obbligava: 1. a garantire un reddito di 9 mila lire sopra ogni chilometro di ferrovia in esercizio; 2. di cedere in *libera proprietà* alla Società concessionaria delle ferrovie di Sardegna 200 mila ettari di terreno così detto ademprivile.

La Società ha perfettamente adempiuto ai suoi patti. Il Governo non ha ancora potuto adempiere ai suoi; non al primo, perchè non si è avverato ancora il caso; non al secondo, perchè malgrado la sua buona volontà non ha potuto adempierlo ancora.

Non era indicato il termine entro cui il Governo dovesse dare i 200 mila ettari; ma non essendosi indicato e definito precisamente il termine, esso doveva intendersi molto vicino.

Due oggetti aveva la cessione di questi 200 mila ettari di terreno. Il primo era di dare alla Società un sussidio che la abilitasse all'intrapresa dell'opera. Il secondo oggetto era di rappresentare col suo frutto futuro quel tanto di meno che era pattuito per la garanzia del reddito netto.

Nello stesso momento in cui si stipulava la concessione delle ferrovie di Sardegna, si stipulavano tanti altri contratti concernenti la costruzione di diverse ferrovie dello Stato. In tutti gli altri contratti era stipulata la garanzia non di 9 mila, ma di 29 mila lire di reddito netto per ogni chilometro di ferrovia in esercizio.

Nell'istesso tempo mentre nel contratto di cui parlo si stipulava che la cauzione non potesse ritirarsi la prima metà che dopo costruiti 150 chilometri e la seconda metà in fin d'opera, colle altre convenzioni era convenuto che la cauzione potesse ritirarsi man mano che il valore esistente dei lavori superasse il doppio della somma di cauzione che si ritirava.

Non è inopportuno il far notare queste circostanze giacchè se la Società concessionaria accettava questi 200 mila ettari per rappresentare a suo tempo il tanto meno di garanzia in danaro che avevano ottenuto le altre Società, si vede che si fece un grande assegnamento su questi 200 mila ettari di terreno, e si vede

che il non averli potuto conseguire, ha recato un grande scompiglio nella fiducia, nel credito, nel valore della stessa Società!

Ho già indicato che la convenzione è in data 14 luglio 1862, e la legge approvativa è in data 4 gennaio 1863, ora Signori, dei 200 mila ettari che, come sussidio dell'intrapresa dell'opera, dovevano essere rimessi e ceduti alla Società in un breve e vicino termine onde abilitarla all'intrapresa, la Società ne ha appena conseguito 18½, ed il Governo non ha potuto cederne di più.

Ho accennato che la cessione doveva necessariamente essere fatta in *libera proprietà*; ora, affinchè potesse avere effetto questa cessione di libera proprietà, doveva precedere una legge la quale svincolasse questi terreni dalla servitù, che erano gli ademprivi; ma malgrado il buon volere del Governo, malgrado l'operosità del signor Ministro, sono passati tre anni dalla convenzione, e due anni e mezzo dalla legge che l'ha approvata, eppure è solamente nei giorni scorsi che la legge svincolava quei terreni dalla servitù che sopra essi pesava, e non è stata pubblicata che otto giorni fa.

Qual'è stata la conseguenza di questo ritardo?

La conseguenza di questo ritardo è quella che doveva necessariamente essere: il grande assegnamento fatto su questi terreni, e questi terreni non venuti per oltre due anni, hanno creato una grande sfiducia, hanno creato uno sconforto negli azionisti, i quali, sebbene volenterosamente abbiano versato tre o quattro rate di ciò che dovevano, pure, venuto il momento in cui avrebbero dovuto fare un altro versamento, si dubitò che lo si potesse ottenere.

Ora questo stato di cose è certamente una conseguenza di ciò che il Governo ha promesso di fare, di ciò che, malgrado tutto il suo buon volere, non ha potuto fare, di ciò che ha appena un principio adesso, che poteva o doveva essere finito.

Dunque è evidente che se il debitore ha bisogno di danaro e di ritirare la prima cauzione offrendo la surrogazione di un'altra molto migliore, questo bisogno nasce per un fatto del Governo che è il suo creditore, e quindi pare che la Società non possa venire respinta nella proposta che ora si discute.

A queste prime ragioni io ne aggiungerò altre che nascono però dalle prime.

Quando si verifica il caso che per un fatto del creditore, il debitore risenta un grave danno che la sola volontà del creditore può risarcire, avrebbe egli alcuna grazia se si ricusasse ad ascoltare il debitore che gli propone il mezzo di rendere molto migliore la condizione di entrambi?

Ora la Società concessionaria rinunzia a far valere qualunque danno che essa abbia potuto risentire dall'inadempimento di questo patto, e si contenta, che a vece di un risarcimento di danni, essa possa essere reintegrata nella cauzione, cioè possa ritirare i tre milioni che la costituiscono.

Qui, mi permetta l'Ufficio Centrale, che io dica con rammarico, che la Relazione cade in un abbaglio. L'Ufficio Centrale crede, che alla Società non possa competere alcun risarcimento di danni; dunque a suo senso la rinunzia non contiene niente, ed il ritiro della cauzione rimarrebbe senza compenso. Credo che l'Ufficio prende un abbaglio, e mi pare chiaro, giacchè prima cita la rinunzia Semenza la quale intervenne nel tempo stesso in cui si discuteva la legge che approvava la convenzione e la concessione delle ferrovie. Questa dichiarazione assai esplicita, prego l'Ufficio di ritenere che non può riferirsi nè punto nè poco al caso di cui parliamo.

Allorchè fu proposta la legge, che doveva approvare la concessione delle ferrovie di Sardegna a questa compagnia, fu proposta una questione pregiudiziale dall'onorevole Senatore Riva, che mi piace di vedere qui presente. Più o meno molti ritengono, che i costi detti ademprivi della Sardegna costituirono una grande questione fra i Comuni ed il Demanio, questione che fu lungamente trattata ed acutamente discussa. Il Demanio diceva ai Comuni: io ve ne do i due terzi, ve ne do i due quinti, in diverse proporzioni, ed una parte li riteneva per sè. I Comuni dicevano: ci sono dovuti nella totalità per queste e per quelle ragioni. La questione era così tuttavia pendente; ma intanto colla legge presentata al Senato il Governo si obbligava a dare 200 mila ettari di quei terreni alla società concessionaria.

Si preoccupava, e giustamente l'onorevole Senatore Riva di questa condizione di cose, e diceva: alto là! vedete che la questione è ancora pendente; e voi governo se v'impegnate a dare i 200,000 ettari alla Compagnia concessionaria, può avvenire che i Comuni vengano a sostenere e dire: i terreni erano di nostra proprietà, voi ne avete disposto: dunque ci dovete una indennità.

Ecco quindi la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole senatore Riva il quale diceva: risolvete prima la questione degli ademprivi, e poi discutete questa legge.

Io sono stato fra quelli, che hanno risposto all'onorevole senatore Riva ed ho detto, è vero, che la questione pendeva, ed in qualche modo è ancora pendente; ma i Comuni dacchè si è detto, che i terreni si vogliono impiegare nel dotare la Sardegna di ferrovie, rinunziano a tutte le loro pretese: dunque la legge di autorizzazione per queste ferrovie, state tranquilli non farà nascere i pericoli, che voi temete.

Ma nello stesso tempo non erano assicurati tutti gli animi: si temeva tuttavia il caso di pericolo che dopo votata la concessione si venisse a dire al Governo: voi avete data cosa non vostra ma dei Comuni; e per prevenire e troncare tutte le difficoltà il Semenza in nome suo e di tutti gli altri soci rinunziò ad ogni qualunque pretesa d'indennità che in conseguenza di questo potesse competergli. È chiaro dunque che la rinunzia di Semenza non può riferirsi ai danni di cui parliamo oggi

e si riferiva al caso contemplato, e non ad altro qual è quello del quale oggi parliamo nato dall'inadempimento di un patto che era ed è la base principalissima della convenzione colla società concessionaria. Dunque io prego l'Ufficio Centrale a riflettere, che sono troppo diversi e non si possono confondere i due casi.

Mi pare che un altro abbaglio ha preso l'Ufficio Centrale confondendo due specie di danni, cioè quelli che la Società concessionaria avrebbe potuto sentire in conseguenza di liti che sono state mosse per la concessione di 18 mila ettari ed i danni che vengono dall'inadempimento del patto che obbligava il Governo a dare in tempo vicino, e molto prima che passassero due in tre anni, li promessi 200 mila ettari di terreni ademprivi.

Io ammetto che la Società concessionaria non possa aver diritto ad alcun risarcimento dei danni, che può aver risentito dalle liti mosseglie da Comuni od individui per i 18 mila ettari di terreni già ottenuti. Per questi danni è chiara ed esplicita la rinunzia Semenza. Ma è pur chiaro che la medesima non può applicarsi oltre o contro il suo testo anche ai danni dipendenti da un fatto dell'istesso Governo. Per questi danni non vi è, non può esservi, che supponendola stipulata, non so quale appoggio troverebbe nella legge. Io per ciò prego a rivedere, se non sia caduto nei rilevati abbagli, e se non sia nata da ciò un'erronea conseguenza in diritto.

Ora la Società purchè le si lasci ritirare la prima cauzione, non solo rinunzia ai danni cui potrà avere diritto ma inoltre si determina a dare cauzioni molto maggiori: cauzioni che sono, altre intrinseche ed altre estrinseche. Chiamerò intrinseca cauzione quella di non potere ritirare i fondi che a condizione d'impiegarli in lavori e di non annuirsi, col progetto di legge in discorso, al ritiro di questi fondi se non con cautele tali che rendono la seconda cauzione molto migliore della prima. Enumero queste cautele, e sono:

1. Che le seconde 50 mila lire di rendita non siano ritirate senza che il Ministero in prima si sia assicurato che già furono impiegate nell'opera delle ferrovie le prime 50 mila lire; e non si possa ritirare l'ultima rata prima che consti al Ministero d'essere state impiegate nello stesso uso tanto la prima che la seconda rata.

Parmi chiaro che questa sola cautela allontani ogni pericolo di danno temibile dallo Stato; salvo che al signor Ministro dei Lavori Pubblici si voglia negare la attitudine del più volgare amministratore. Ora a questa prima serie di cautele deve aggiungersi la sicurezza che acquista il Governo colla rinunzia della Società all'articolo 36 del capitolato.

Nel capitolato all'articolo 36 era detto che la Società poteva vendere i terreni che gli erano ceduti: e di poter praticare dei tagli nei boschi a misura che facesse constare al Prefetto della Provincia nei lavori, o nei materiali, impiegato un valore triplo al prezzo dei tagli o delle vendite.

Ora se il Governo in adempimento del patto avesse

consegnato li 200 mila ettari alla Società, avrebbe essa trovato in questi terreni fondi considerevoli o colla vendita, o coi tagli, o colla loro ipoteca. È dunque chiaro che la rinunzia all'articolo 36 del capitolato costa un sacrificio alla Società concessionaria; che la stessa rinunzia, anche supponendola sola, crea al Governo una sicurezza maggiore della prima cauzione; e che perfino un sentimento di dovere obbliga il Governo ad accettare l'offerta della Società, giacchè figurerebbe male che dando alla Società questi terreni, si sia loro data l'importanza di una grande ricchezza, e che questi stessi terreni valgano nulla allorchè il Governo deve accettarli in cauzione offerta dalla Società.

Riassumendo le cose discorse finora, io dirò, che sia nelle nuove cautele contenute nel progetto di legge, sia nella surrogazione dei valori e dei terreni offerti in nuova garanzia, lo Stato si trova molto più sicura di prima, e non può ricusare il progetto della Società.

Io pregherei il Senato, avendo già parlato altre volte e a lungo di concedermi un po' di riposo.

Presidente. La seduta è sospesa per cinque minuti.

Senatore Musto (*Dopo alcuni minuti di riposo.*) Signor Presidente permetta, il mio discorso dovrebbe durare ancora tre quarti d'ora (*rumori*); poichè il Senato mi ha usata tanta benignità non vorrei

Presidente. Faccio presente al Senato che esso versa in grande strettezza di tempo per ultimare i lavori che deve spedire; quindi sarebbe necessario che

avesse la sofferenza di prolungare alquanto più le sue sedute.

Pregherci perciò l'onorevole oratore a voler quanto meno portare un po' più innanzi il suo discorso.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io farei osservare al signor Presidente che la discussione d'oggi è stata talmenteseria che tutti i Senatori sono piuttosto stanchi.

Quindi si potrebbe rimandare la seduta a domani anche al tocco se si vuole.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol rinviare la discussione a domani.

Ministro delle Finanze. Mi pare che vi fosse anche la proposta di fissarla al tocco.

Senatore Capriolo. Si è già tentato altre volte ma inutilmente.

Presidente. Interrogo dunque il Senato se vuole rinviare la discussione a domani.

Chi ciò approva, si alzi.

(Il Senato rinvia la discussione a domani.)

Per domani, alle ore due precise, l'ordine del giorno, secondo la determinazione presa dal Senato, recherebbe la discussione del progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del Regno.

Al Principio della seduta interrogherò il Senato se intenda continuare la presente discussione, ovvero intraprendere quella sulle ferrovie.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CCXIX.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedi — Discussione del progetto di legge per riordinamento e ampliamento delle reti ferroviarie del Regno — Rettificazioni del Relatore (Mosca) e cenno intorno alle petizioni su questo progetto — Appunti e proposta di un articolo addizionale del Senatore Benintendi — Eccitamenti al Governo del Senatore Doria — Considerazioni del Senatore Menabrea in favore del progetto — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, delle Finanze e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale, e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Caveri, Colobiano, Colonna Gioacchino, D'Adda, D'Amitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Fenzi, Filingeri, Florio, Gozzadini, Imbriani, Irelli, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Melodia, Montanari, Monti, Moscuza, Natoli, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicini Ignazio, Pallavicino Mossi, Pallavicino-Trivulzio, Panizza, Pepoli, Piazzoni, Piria, Prudente, S. Elia, Scovazzo, Sella, Serra Domenico, Taverna, Tommasi, Torrecarsa.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Si leggono le lettere dei Senatori Giovanola, Sylos-Labini e Bevilacqua, i quali domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.)

Presidente. Or sono due giorni, il Senato ha stabilito che l'ordine del giorno d'oggi comincerebbe colla discussione del progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del Regno, quindi

secondo questa decisione del Senato, io apro ora la discussione su questo progetto di legge, riservando la continuazione della discussione incominciata ieri sul progetto di legge relativo alla cauzione della Società concessionaria delle ferrovie di Sardegna dopo l'approvazione del progetto che si porrebbe oggi in discussione.

Il Senato poi ricorda che io aveva proposto di porre all'ordine del giorno per oggi questo progetto di legge sul riordinamento ed ampliamento delle reti ferroviarie del Regno, in seguito alle istanze fatte dal Governo perchè questa legge fosse discussa il più sollecitamente possibile, così richiedendo, come il Governo dichiarava, una grave ragione di pubblico interesse.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL RIORDINAMENTO E L'AMPLIAZIONE
DELLE RETI FERROVIARIE DEL REGNO.

(V. *Atti del Senato*, N. 222.)

Presidente. Se quindi non vi sono opposizioni, io aprirò la discussione sopra questo progetto di legge.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** A pagina 11 del rapporto dell'Ufficio Centrale vi è una relazione, dirò così, di notizie, circa alle trattative che concernono l'Hambrò, redatta da me, e le ultime parole della stessa pagina contengono un'inesattezza che io desidero di rettificare.

Traducendo il primo periodo della nota comunicata dal Governo inglese così alquanto all'ingrosso, invece di *firma*, misi la *casa* Hambrò, ed ora rettifico la cosa, riferendo le parole precise.

Ecco come comincia la nota: « Gli interessi della *firma* (e non della *casa*) Hambro e compagnia di Londra, che sono implicati nella proposta vendita delle ferrovie del Regno d'Italia, essendo stati sottoposti all'attenzione del Governo di S. M., io riceveva istruzioni di fare la seguente rappresentanza al Governo. »

Questo è il primo periodo col quale comincia la nota diplomatica stata presentata dal Governo inglese.

Siccome mi si fece osservare che vi era inesattezza nel dire che era la casa Hambro che aveva fatto questa osservazione, ho creduto mio dovere di ristabilire precisamente come sta la cosa, giacchè la nota dice:

« Gli interessi della *firma* non della *casa* Hambro. »

Questo poi dico a scarico di mia delicatezza, e per togliere ogni equivoco che per avventura potesse nascere al riguardo dalle mie parole.

Presidente. Si dà ora lettura del progetto di legge per il riordinamento ferroviario ed avverto intanto il Senato che in seguito a nota pervenuta alla presidenza del Senato per parte della presidenza della Camera dei Deputati fu introdotta qualche correzione nello stampato, della quale si terrà conto nella lettura del progetto di legge, e di cui io farò avvertito il Senato man mano che si presenteranno gli articoli sui quali cadono queste variazioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del progetto Ministeriale. (*Vedi infra*).

Presidente. Farò presente al Senato che oltre al progetto di legge di cui si sta per intraprendere la discussione, ve ne sono parecchi altri pure pronti per la discussione.

Io chiederei al Senato la licenza di intercalare la discussione di alcuni di questi progetti che probabilmente non daranno luogo a seria discussione durante quella sulle ferrovie. Il Senato comprenderà l'importanza che queste discussioni camminino di pari passo.

Do notizia al Senato dello stato di questi lavori.

Vi sono due progetti di legge dei quali è già stata distribuita la relazione e sono: Modificazioni alla legge di privativa dei sali e tabacchi — Facoltà al Governo di acquistare cavalli indigeni a partito privato e ad economia.

Di questi due progetti di legge, come dissi, fu già distribuita la relazione, una ieri e l'altra questa mattina.

Il secondo, quello relativo ai cavalli indigeni, la cui relazione fu distribuita stamattina, se il Senato lo consente, avuto riguardo alla non grave importanza della materia, io lo porrò in discussione insieme all'altro antecedentemente accennato sulle privative dei sali e tabacchi, tostochè sia finita la discussione generale sulle ferrovie.

Poi vi sono quattro altri progetti di legge le cui relazioni sono in corso di stampa e sono:

Spese a ponti e strade; Autorizzazione di vari contratti di vendita e per cessione di beni demaniali; Distribuzione delle acque del Canale Cavour; Vendita della tonnara di Porto Paglia in Sardegna.

Quando siano distribuite le relazioni pregherei il Senato di fare lo stesso come per gli altri due dianzi accennati.

Ve ne sono ancora altri due dei quali le relazioni non sono ancora preparate e di cui non occorre ora di parlare, essi sono:

Abolizione di decime ecclesiastiche; ed affrancamento di prestazioni d'origine feudale nelle Provincie napoletane.

Quindi, se non vi sono opposizioni, riterò che il Senato mi accorda questa facoltà.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Avendo l'onore di presiedere la Commissione delle petizioni, faccio presente che anche questa relazione è in pronto, e se il Senato crede prima che sia chiusa la Sessione di dar passo alle petizioni che sono state presentate, il relatore è agli ordini del Senato.

Presidente. È aperta la discussione generale del progetto di legge sul riordinamento delle ferrovie.

Senatore Mosca, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Mosca, Relatore.

Senatore Mosca, Relatore. Nella fretta con cui si dovette stendere questa relazione, occorsero due errori che importa correggere.

Il primo è a pagina 7 della relazione in cui è detto: « È perciò conveniente per ogni verso determinare il progetto che la nuova Società deve eseguire col solo sussidio di sette milioni per parte del Governo. »

L'articolo 29 del Capitolato, compreso nell'allegato A, prescrive che la Società non sarà soggetta per far passare la strada ferrata attraverso la città di Genova che a sette milioni, rimanendo l'eccedente a carico del Governo.

Sarà certamente grave questo eccedente, e perciò è importante conoscere il definitivo progetto sia nell'interesse del Governo sia nell'interesse della Società. Dunque il primo errore è stato che sette milioni è il solo sussidio che la Società deve dare, mentre l'eccedente deve essere a carico del Governo.

L'altro errore trovasi a pagina 10, nello quale si legge: « gli oneri vari imposti all'acquirente, cioè il concorso nelle spese di miglioramento dei porti di Genova e di Savona; deve esser detto: il concorso nelle spese di miglioramento del porto di Genova; giacchè Savona va colle ferrovie.

Poichè ho la parola, chiederò al Senato se preferisce che sia fatto ora cenno delle petizioni che hanno tratto a queste legge, ovvero che ne sia riferito dopo la discussione.

Presidente. Io proporrei al Senato di udire il cenno che il signor Relatore deve fare delle petizioni.

Senatore Mosca, Relatore. Le petizioni sono in numero di 4 a cui se ne è aggiunta una quinta, che testè ho letta e credo che potrà essere riferita contemporaneamente.

La prima porta il numero 3501.

« Il municipio di Catanzaro fa istanza perchè nella prossima discussione del progetto di legge sulle ferrovie del Regno venga decretata la costruzione di una linea di strada ferrata da Catanzaro al porto Santa Venere con diramazione a Nicastro e diretta ad evitare il lungo giro del capo Spartivento. Da lungo tempo si è chiesto d'abbreviare il tragitto dal mare Ionio al Mediterraneo, con un canale dapprima ed ora con un tronco di ferrovia. Non si può contestare l'utilità del chiesto nuovo tronco di ferrovia per il cui studio furono date a quella provincia le opportune facoltà. Ma considerando che il porto di Santa Venere, attorno al quale si stanno eseguendo lavori, non è porto commerciale, ma solo di rifugio, e che, a fronte della rete delle ferrovie che sarà autorizzata coll'adozione della legge in discussione, non si potrebbe ammettere per ora la dimanda senza provvedere ad un tempo a tante altre analoghe, è forza di sostare per ora da maggiori spese, essendo già molto gravi quelle autorizzate od in procinto di esserlo. D'altra parte il signor Ministro dei Lavori Pubblici, a norma dell'articolo 5 della legge in discussione dovrà presentare nella prossima sessione un progetto di legge per la classificazione delle ferrovie e per le ferrovie complementari della rete ferroviaria del regno di cui potrà far parte la nuova richiesta ferroviaria. Per questi motivi si conchiude che la petizione sia trasmessa ad esso signor Ministro per tenerne conto a suo tempo, se lo reputerà opportuno.

Presidente. Lo prego di riferire le altre perchè il Senato non può votare le conclusioni sulle petizioni che mediante, od in seguito al voto, che emerterà sulla legge.

Senatore Mosca, Relatore. La petizione N. 3706 è di un certo Noceto Lorenzo, il quale domanda il rigetto della legge tendente ad approvare l'alienazione delle ferrovie dello Stato.

La petizione è mancante dell'autenticità della firma, quindi a tutto rigore si potrebbe prescindere. Tuttavia siccome sono poche righe, le leggerò:

« Noceto Lorenzo, elettore politico del collegio di S. Remo, veditore alla dogana, fa opposizione, a nome della patria e della nazionale indipendenza, alla vendita delle ferrovie dello Stato. » Non si può che lodare lo zelo del ricorrente, ma siccome la questione della vendita predetta è discussa nella relazione sul progetto di legge, e che la petizione non dà luogo a maggiori spiegazioni oltre quelle contenute nella relazione dell'Ufficio Centrale, si propone l'ordine del giorno sulla petizione in discorso.

Vi sono due petizioni coi numeri 3725-3737 riferentisi a vive opposizioni per l'abbandono della linea di Conza intorno alla quale si tenne discorso nella relazione dell'Ufficio Centrale, ad essa quindi mi riferisco senza nulla aggiungere. Altra ne è giunta testè, (N. 3767), la quale è anche relativa alla soppressa linea di Conza,

e perciò vale anche per questa la conclusione presa rispetto alle altre due.

Solo è opportuno l'osservare che il tenore delle due petizioni è un atto d'accusa contro il Ministero e la società delle ferrovie meridionali. Non è il caso di suggerire cosa meglio convenga di fare in proposito. In via di semplice consiglio si crede che gli interessi che si credono lesi, facilmente trasmodano; epperò qualora l'opinione pubblica sia meglio informata sul vero stato delle cose, cesseranno naturalmente i clamori e sarà ristabilita quella fiducia nella pubblica amministrazione, stata momentaneamente turbata dalla soppressione della linea di Conza, e ciò si otterrà più facilmente qualora il Ministro accolga i consigli espressi nella relazione sul progetto di legge in proposito. Il vostro Ufficio Centrale vi propone frattanto, o Signori, di serbare le due petizioni nell'archivio del Senato per avervi all'uopo ricorso.

Presidente. L'Ufficio avrebbe fatto delle proposte, e delle conclusioni speciali per queste petizioni. Io credo di dover riservare la votazione di questa proposta all'epoca in cui la legge sarebbe votata, imperocchè non si potrebbe anticipatamente prendere una risoluzione senza pregiudicare in qualche parte il voto sulla legge, sulla quale il Senato ha ancora da pronunziarsi. Quindi mi riserverò di mettere ai voti l'approvazione delle conclusioni su queste petizioni dopo che sia discussa la legge.

La parola è al signor Senatore Benintendi sulla discussione generale.

Senatore Benintendi. La vastità dell'argomento della legge che noi stiamo per discutere è, si può dire, piuttosto unica che rara. In essa si contengono considerazioni finanziarie, politiche e tecniche.

In essa vi è la vendita di linee di strade ferrate, vi è la formazione di nuovi tronchi, vi è l'abbandono di antiche linee, la concessione di nuove, e nuovi oneri allo Stato.

In essa si trovano tutte le varie forme di garanzie, garanzie d'interessi d'azioni, garanzie di prodotti netti, di prodotti brutti, garanzie fisse, garanzie a scala mobile, insomma tutto ciò che la mente umana può immaginare.

Questo progetto di legge, se il Senato mi permette l'espressione, è un'olla podrida di tutti i progetti possibili che si possono fare sulle strade ferrate.

Io non sono così sicuro nè presuntuoso per ciò; del resto mancherebbe a me la lena, e la pazienza ed il tempo al Senato per trattare partitamente ad una ad una queste gravissime questioni. Ad una sola io mi atterro, perchè la credo importantissima per l'interesse del paese, ed è alla forza stragrande che prendono queste Compagnie, massime afforzate dall'innumerabile coorte di uomini politici che prendono parte alla loro amministrazione; e per provare il mio assunto vi fare una breve, ma veridica storia della società delle ferrovie meridionali.

Io, o Signori, non nominerò persone, una sola ne dovrò per forza nominare, ed è quella del conte Bastogi. Ma, o Signori, egli è nominativamente indicato nella concessione e se cercassi una perifrasi, sarebbe inutile, perchè tutto il mondo indovinerebbe di chi si parla.

Io vi narrerò fatti, non giudicherò sulla moralità dei medesimi, lascerò alla coscienza del Senato ed alla coscienza del paese di giudicare.

Dopo i prosperi e prodigiosi avvenimenti che per fortuna, e dirò anche per la virtù del paese, resero una realtà i sogni della nostra giovinezza, l'indipendenza d'Italia, si trovarono scossi molti interessi cui si doveva prontamente provvedere.

E per provvedervi la prima idea era sicuro quella di rivolgersi a fare una ben ragionata rete di strade ferrate. Ma di questa pur troppo molto si parlò, molto si scrisse, molto si spese; ma, a mio giudizio, si spese anche male; e di ciò non voglio incolpare gli uomini che si trovavano al Governo in quel tempo. Per la volontà di far presto, e dare alle popolazioni una giusta soddisfazione, non si aveva pazienza, si era insospettiti di perdere tempo a fare degli studi ordinati e calmi, si segnavano le strade sopra la carta geografica, così, come si suol dire, a volo d'uccello; ed il rapido mutamento di persone, che una rivoluzione porta con sé, anche questo a ciò contribuiva.

Ogni uomo che ascendeva al potere voleva far prevalere le sue nuove idee; intanto nulla si faceva, intanto cresceva il malcontento nel paese, infuriava, in crudeliva il brigantaggio, e gli amici dei passati ordini di cose imbalanzavano.

Nel 1862 un Ministro trovò che bisognava fare qualche cosa, e gli venne un'idea molto grandiosa, sebbene molto costosa. Egli disse: bisogna per avere gran frutti spendere molto. Egli fece con una casa bancaria, colla prima casa, la più solida d'Europa, un contratto, nel quale era stabilito che col primo maggio 1863 essa doveva dare la comunicazione con Napoli, con una continuata strada di ferro interrotta solo dall'Appennino a Conza e pochi chilometri a Salerno, e col 1° gennaio 1865 la ferrovia doveva andare dilata sino a Napoli.

Per poi riparare ad altri inconvenienti, chè le scosse politiche avevano prodotto un po' di stagnazione di lavoro a Napoli, nel contratto si stabiliva che il concessionario dovesse stabilire in Napoli un opificio, dove dovessero essere fabbricate almeno metà delle macchine e del materiale mobile occorrente a questa Società, e ciò si fece, anche forse un po' scostandosi da quei principii astratti dall'economia politica; ma, a mio senso, in quei momenti la politica valeva più dell'economia politica: e si poteva anche utilizzare il nostro stabilimento di Pietrarsa che ci costava molto e ci rendeva poco. Ma ad ottenere un tale scopo erano necessari molti sacrificii; in conseguenza si stabiliva una sovvenzione di 10,000,000 di danaro e 10 milioni di beni nazionali e la cessione gratuita della strada da Voghera

a Piacenza, più 29 mila franchi al chilometro di garanzia di prodotto brutto, e si rifiutavano le ben più utili, finanziariamente, offerte del Salamanca solo perchè domandava tempo maggiore.

In quell'epoca si stabiliva, e si stabiliva a ragione, che il tempo era moneta; ma vicino a questa moneta si mettevano delle condizioni dure, delle condizioni che dovevano essere eseguite inflessibilmente eseguite, si stipulavano molte inaudite, si dichiarava che non si sarebbe ammesso nessun caso fortuito; solo si davano tre mesi di tolleranza per la traversata degli Appennini; insomma, se il Senato mi passa questa comparazione, era una legione straniera che si pagava e si strapagava, ma che si mandava all'assalto con una batteria posta a tergo pronta a far fuoco alla menoma esitazione che questa avesse mostrato.

L'idea, come dissi era grandiosa, essa onora il Ministero che l'ha proposta e così fosse ella stata eseguita.

« Ma ora comincian le dolenti note. »

Il 16 giugno 1862 si presentò il progetto di questa concessione (prego il Senato di notare bene questa data del 15 giugno perchè avrò varie volte da ricordarla); ed intanto scorreva il tempo, e l'invidia e la cupidigia che si sogliono attaccare a tutte le imprese già combinate; cominciarono a susurrare di enormi lucri del 15 per cento netto di guadagno sulle azioni e speculatori italiani che prima non avevano neppure voluto sentire a parlare di queste strade, avuto, e per le pubblicità e anche per qualche modo che, secondo me, non è affatto onesto, ragguglio minuto ed esatto delle condizioni di quel contratto, si pentivano e cominciarono a volerne, e di qui nascevano declamazioni sul pericolo delle ricerche estere, sull'interesse dei capitali esteri, quasi che il capitale avesse patria; e qui si gridava che una società con duemila chilometri di strade ferrate diveniva troppo potente, quando si noti che dei gruppi su cui discutiamo uno supera i duemila chilometri e gli altri vi si avvicinano molto.

In questo le circostanze politiche presentavano a chi voleva subentrare a Rothschild nel contratto favorevoli occasioni.

Tutti vi ricordate con dolore le tristi circostanze della Sicilia nel 1862; in quel terribile momento il Ministero che reggeva la cosa pubblica, come lo dichiarò l'illustre Presidente del Consiglio, non poteva nè abbandonare il potere perchè sarebbe stata una viltà, non poteva fare una questione di gabinetto del cambiamento del contratto, e di ciò si approfittò.

Il 31 luglio 1862, 45 giorni dopo la presentazione del contratto, si fece un gran colpo di scena. Nell'altro recinto si era al momento di aprire questa solenne discussione, quando l'ex-Ministro di Finanze conte Bastogi scrive al Presidente che per mostrare al mondo che gli italiani hanno lo spirito d'associazione, si deter-

minò di formare una grande società italiana e demandò per sé la concessione della strada ferrata.

Io vi confesserò che ho una gran diffidenza quando sento il sacro nome della patria nominato in occasioni di affari, e mi fa decisamente orrore quando sento cantar la *Marsigliese* a proposito di finanze, e quanto accadde pur troppo non fece che confermarmi in questi sentimenti.

Il Bastogi offeriva per il capitolato condizioni pressochè identiche a quelle di Rotschild; solo domandava alcune modificazioni, che a suo tempo dimostrerò che la Camera dei Deputati ha rifiutate. Riguardo al corrispettivo era il medesimo di quello di Rotschild; solo il Bastogi rinunciava alla cessione gratuita della strada Voghera a Piacenza, concessione che per la società Rotschild si calcolava pomposamente di circa 10 milioni, ma che il signor Ministro dei Lavori Pubblici di allora nella seduta del 4 agosto ridusse con cifra a mio parere inappuntabile a soli 6 milioni, strada poi che non doveva essere consegnata alla società, che dopo aperta la strada da Voghera a Pavia e fatto il ponte sul Po che fin ora non è ancor fatto. In conseguenza le condizioni finanziarie del Bastogi sono all'incirca identiche a quelle del Rotschild. Di qui nasceva che doveva applicarsi rigorosamente il contratto, per la ragione che il concessionario avendo avuto 45 giorni di tempo per informarsi di tutto, non poteva in alcuni casi allegare la non perfetta cognizione delle circostanze.

Ma qui, o Signori, comincia a mostrarsi quello che io chiamerei peccato originale della Società; il vizio che in luogo di essere una società puramente industriale, era una società industriale-politica; lo era per il nome del concessionario, lo era pel modo con cui la concessione fu fatta, lo era perfino pel luogo dove si negoziavano le azioni. E il primo ostacolo che si presentò fu nell'approvazione degli statuti.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio d'allora nel proporre al Consiglio di Stato l'approvazione degli statuti, faceva questa giustissima osservazione:

« Che dire (così quella nota) degli appaltatori a corpo dell'intera linea o di una parte considerevolissima di essa, i quali hanno di continuo o per uno spazio assai lungo non interrotto di tempo un interesse sul quale il consiglio discute e delibera? il referente preza questo rispettabile consenso a considerare se non sarebbe più logica e più completa la disposizione di detto articolo colla seguente aggiunta:

« Gli appaltatori delle linee non possono far parte del consiglio d'amministrazione. »

Il Consiglio di Stato approvò questa modificazione.

Ma, Signori, la società non vi si sottometteva e spinta da interesse politico quantunque il Ministro dei Lavori Pubblici non li avesse firmati, il Ministero d'allora approvò questi statuti.

Ma la società si sentiva su di un terreno molto debole ed aveva bisogno di rafforzarlo e procedè alla nomina del Consiglio d'Amministrazione. Quattordici mem-

bri del Parlamento ne facevano parte, più il segretario dell'Amministrazione e l'ingegnere capo della Società.

Permettetemi che vi legga in proposito due parole di un documento reso celebre nella storia nostra parlamentare, il rapporto della famosa Commissione d'inchiesta.

« Signori, sarebbe vano il tacere che quando si riseppe il risultato di questa elezione l'opinione pubblica ne risentì un'impressione sfavorevole. Non ci fermiamo alle voci allora diffuse, intorno al mo lo onde l'assemblea degli azionisti deliberò, alle proteste che nel seno di quella riunione furono fatte, e delle quali hanno parlato anche testimoni uditi nell'inchiesta; nell'opinione pubblica parve grave inconveniente che potessero chiamarsi ad aver parte in un'impresa sussidiata dal Governo, un numero di Deputati relativamente molto forte, più grave ancora che fosse chiamato a prendervi parte chi per ufficio aveva propugnato efficacemente in Parlamento l'approvazione della concessione al Bastogi. »

E come diceva un momento fa è provata quanta speranza mettesse la Società nell'afforzarsi di uomini parlamentari, vi narro questo fatto: un numero di azionisti costruttori mise per condizione alla sua entrata nella società la nomina di due distinti personaggi che non erano nè ingegneri nè banchieri, che non avevano grandissime antecedenze amministrative solamente che erano membri del Parlamento, tra questi il Relatore della legge. Ed ecco quella tale legione straniera, di cui io vi parlava un momento fa, cambiata in un reggimento di cittadini che strapaghiamo come la legione straniera, reggimento di cittadini ove vi sono i compagni vostri di ieri, o signori Ministri, e forse compagni vostri di domani; avete voi il coraggio di dar fuoco a quella tale batteria?

I fatti mi dicono no. Intanto si raggruzzolava a stento il capitale, ed era naturale, all'estero avevate offese molte suscettività, e nel paese già era corsa la voce di que' certi due generi di azioni di costruzione, che dovevano sempre certamente guadagnare, e di azioni scurplici che guadagnano difficilmente, come in quasi tutte le società; e da questa differenza di azioni scaturisce il guadagno di quei certi 14 milioni di cui vedemmo in un celebre documento la storia, storia di cui per un milione siamo già giunti alla fine; per gli altri 13 ci mancano le tracce per sapere ove andarono a finire.

Che avrebbe dovuto fare la Società in questo frangente? Allora avrebbe dovuto sorvegliare gli appaltatori lasciati dal Talabot, osservare se essi eseguivano puntualmente il loro incarico, se davano a tempo fissato il lavoro finito; se no, prescindere dai contratti che ne aveva il diritto ed il dovere, e fare con i fondi suoi, se ne avesse avuto, ed intanto portare tutta la sua forza sulla linea Foggia-Conza, spendendo e spandendo; era pagata per ciò, ma non doveva far perdere al paese il tempo, e se si era usato e servito del sacro nome d'Italia onde avere la concessione, si doveva far onore all'Italia, mantenendo puntualmente i patti.

Invece la Società lasciò andare avanti tra male e bene i contratti che erano in corso del suo; fece niente o quasi niente.

Se vi ricordate, la strada doveva essere aperta al primo maggio 1863 fino a Conza, eravamo nella primavera del 1864 e la strada, non a Conza, ma neppure era a Foggia. Di qui lamenti, mormorazioni, malcontento nelle popolazioni, e di qui la necessità di fare qualche cosa.

Allora si ideò la famosa apertura di Foggia, quell'apertura che un nostro Collega in altra seduta trattò di fantasmagoria.

Allora non piacque il paragone: lo mi proverò di farne un altro, ne farò uno storico.

Quell'apertura mi ricorda il famoso viaggio di Caterina II in Crimea quando Potenkin per provare quanto si era fatto in quel paese, faceva vestire da paesani i cosacchi e dipingere in lontananza prospettive di palazzi, e poi, passata l'imperatrice, scomparvero e paesani e palazzi.

Noi abbiamo tutta una strada ferrata posticcia, ed appena passato il convoglio, anzi nel suo ritorno la strada si sfasciò, e quei signori che vi si trovarono, passarono un brutto quarto d'ora, arenati in mezzo ad una campagna.

Il ponte dell'Asinello precipitò, ed ora noi che dovremmo essere già da due mesi a Napoli, sapete in che posizione ci troviamo?

Ci troviamo nella posizione che facendo maggiori sacrifici, e adottando l'emendamento che io proporrò e facendo eseguire in conseguenza rigorosamente il nuovo contratto, noi, spendendo di più non saremo a Napoli che da qui a tre anni. Del famoso stabilimento che doveva erigersi in Napoli non esiste neppure una pietra; ed intanto il nostro stabilimento di Pietrarsa che dovevamo vendere a così buone condizioni alla Società l'abbiamo dovuto dare per poco, o niente.

Ecco il beneficio che ha portato l'introduzione degli uomini politici nelle società industriali.

Ma che doveva fare in queste circostanze il Governo?

Doveva esigere spietatamente l'osservanza del contratto. Non doveva pagare neppure un soldo delle garanzie, finchè non fossero aperte le intere linee, come era stabilito dal contratto; doveva applicare inesorabilmente le multe.

E qui sento ripetere le solite obiezioni: si dice: ma se il governo applica il rigoré alle società resta rovinato il credito italiano, tutto il mondo fallisce. Signori, che direste voi di un uomo che avesse molti debiti, ed avesse però anche qualche credito, avreste voi più fede in quell'uomo che avendo questi crediti gli esigesse rigorosamente, oppure in quello che per debolezza di animo non li esigesse? applicate il paragone allo Stato.

Io credo che il credito pubblico guadagnerebbe molto, se le leggi fossero rigorosamente applicate.

Ma io intesi già che si fanno tre obiezioni all'applicazione delle multe. Si dice in primo luogo, che infuriava il brigantaggio: secondo l'eredità avuta dei contratti con Talabot; terzo: i progetti non essere stati a tempo approvati.

Signori, in quanto al brigantaggio era ben più feroce al momento in cui la convenzione fu firmata; l'incomodo del brigantaggio era già stato largamente scontato nel firmare il contratto, ed a convincervi, vi leggerò poche parole del ministro dei Lavori Pubblici d'allora pronunciate nella seduta del 4 agosto.

« Ma volete porre l'obbligo reciso sotto pena di multa assai grave di dare la linea aperta come è prescritto nel contratto 12 maggio. Credete che per ottenere questo risultato non occorrono grandi sacrifici? E sa la Commissione di qual contratto si tratta? Essa non ha onninamente ignorato i fatti deplorabili avvenuti sulle rive del Sangro. Ebbene ne possono arrivare altri pur troppo. Nel bosco di Monticchio non si sono potuti fare studi definitivi, perchè sempre infestato dai briganti. Essa debbe sapere, che gli ingegneri del circondario di Taranto per fare gli studi chieggono di essere scortati dai soldati. La Commissione deve dunque capire, che tutte queste considerazioni corrispondono a danaro per cui un capitalista, che vuole assumere impegni cui sia sicuro di far onore, vuol essere risarcito. »

E dopo queste parole nelle quali chiaramente si legge che nessuno avrebbe potuto più invocare il caso fortuito del brigantaggio, che esisteva già al momento della convenzione si osa parlare del caso fortuito del brigantaggio?

Un'altra obiezione è quella sulla responsabilità dei contratti ereditati dal Talabot.

Riguardo a questa responsabilità fin nella seduta 8 agosto il concessionario Bastogi aveva domandato di essere esonerato: la Commissione d'allora, anche essa sotto l'influenza della magica parola di Società italiana, vi si accostava.

Ma un illustre ingegnere dichiarava, che egli piuttosto avrebbe abbandonato l'idea di una Società italiana; benchè assai gli sorridesse, vi si opponeva virilmente e dimostrava, che i contratti con Talabot erano rescindibili, così che se la Società credeva che Talabot non potesse finire a tempo, era in poter suo il rescindere il contratto: si trattava della sola questione di danaro; avrebbe sicuramente dovuto spendere molto di più per finire a tempo; ma poteva farlo, ed il Ministro dei Lavori Pubblici dichiarava (sono parole testuali): « Non vi è dunque alcun pretesto per dire, che sarebbe poco morale da parte del Governo l'imporre una condizione troppo severa. Del resto è tutt'altro, che troppo onerosa da non potersene pretendere ragionevolmente la osservanza. Certo bisogna pagare la rapida esecuzione, ma quest'obbligo è largamente contemplato nel contratto e nei corrispettivi stabili. » e non ostante gli erculei sforzi del Relatore, si adottò l'emendamento Valerio che lasciava al Bastogi tutta la responsabilità.

E dopo ciò si osa ancora invocare la non responsabilità pei contratti Talabot?!

Come poi l'amministrazione, che ha nel suo seno molti membri, che presero parte a questa discussione, tra i quali il dotto relatore, osa negare la responsabilità della Società?

La terza e più forte obiezione, è il ritardo dell'approvazione degli studi.

Qui io farò osservare, che il ritardo nell'approvazione degli studi potrebbe anche provenire da accordo col Ministero.

Ma se il Senato mi permette, gli darò lettura di pochi paragrafi di un discorso dell'onor. Depretis Ministro dei Lavori Pubblici d'allora.

« Mi permetta poi la Camera di osservare che tutto questo non spiega punto il ritardo nell'esecuzione del tronco da Foggia a Conza: questo non è punto, nè poco spiegato. Si dice che il brigantaggio ha impedito gli studi: ma gli studi si sono sempre fatti colla scorta della truppa, ed io ho molestato grandemente il generale Petitti, quando è stato mio Collega, perchè disponesse per una specie di campagna a favore delle strade ferrate in costruzione; nessuno poi lo sa meglio del generale La Marmora. Gli studi adunque si potevano fare. Ora che cosa si è fatto? Si dice che ci sono stati ritardi nell'approvazione degli studi. Ma bisognava prima vedere se questi studi meritavano di essere approvati, poichè ci sono studi che si fanno per eseguire una linea, ci sono degli studi che si fanno per ritardarne l'esecuzione, e ci sono studi che si fanno per non eseguirla punto. Dunque gli studi si potevano fare. »

» Mi dispiace, ma adesso che ho incominciato bisogna che finisca.

» Voci. Parli! Parli!

» Depretis. Come va che il progetto che doveva essere eseguito il primo, cioè il progetto del tronco da Santa Venere a Conza, si è presentato, se non isbaglio, soltanto il giorno 8 marzo 1864, e non è ancora approvato?

» Il tronco doveva essere finito ed aperto all'esercizio il 1 maggio 1863, e si è presentato il progetto addì 8 marzo 1864, mentre pel tronco da Foggia a Barletta il progetto si presentò un anno prima, quantunque dovesse essere aperto otto mesi dopo.

» Gli studi pel tronco Barletta-Brindisi furono presentati otto mesi prima di quelli del tronco di Conza, cioè il 4 luglio 1863, quantunque il tronco Barletta-Brindisi non dovesse aprirsi all'esercizio che il primo gennaio 1865, cioè venti mesi dopo quello da Foggia a Conza.

» Non so veramente come si potrebbe sostenere la parte della legge che si riferisce ai compensi per lo abbandono della linea di Conza. Abbiamo sentito una lunga descrizione di tutte le difficoltà eccezionali di quei lavori, del tempo lunghissimo che ci vuole per eseguire le gallerie.

» Che cosa significa questo?

» Significa che quel tronco costa molto e noi dobbiamo pagar molto all'appaltatore perchè lo abbandoni.

» Ma non credo che si persisterà in simili proposte. Se si persistesse in tutte le condizioni di quel contratto, mi si permetta di dirlo, sarebbe veramente cosa enorme.

» Ma, se io dicessi alla Camera che la multa è confusa nei corrispettivi del contratto, ed è stata prevista dal concessionario prima di fare la sua offerta.

» Eppure la cosa è così.

» Del resto, che la multa sia stata contemplata nella costituzione della Società, questo risulta da un atto pubblico rogato dal notaio Turvano, dal quale apparisce che fino alla somma di sei milioni fu posta dall'appaltatore a carico della Società; questo è notorio, evvi un istromento che ognuno può vedere: e ci sono le formole delle sottoscrizioni, delle azioni che precedettero la concessione; e si sa che la multa fu ripartita fra i gruppi.

» Dunque questo onere è stato contemplato nei corrispettivi del contratto, e non solo adesso scompare la multa, ma pagasi largamente l'appaltatore, perchè i lavori più difficili e costosi siano abbandonati.

» E sapete voi a che somma ammontano le multe?

Da Eboli a Lavriano vi sono 40 chilometri, si tardò due anni l'apertura, al 10 per cento l'anno fa 5800 fr. il chilometro, che vuol dire fr. 232,000.

Da San Benedetto a Conza 333 chilometri; ritardo di due anni al 10 per cento all'anno, fanno 1,931,400.

Da Foggia a Barletta 68 chilometri; ritardo sette mesi e mezzo; 117,640.

Da Barletta a Bari chilometri 55; ritardo 10 mesi fa 127,600: totale 2,408,640.

Non di capitale, Signori, ma di rendite il che vuol dire la piccola bagattella di 50 milioni che noi regaliamo alla Società.

Signori, era pur necessario anche per giustizia in faccia a Salamanca e Rotschild il mantenere lealmente questo contratto, e chi volete che venga dall'estero a far contratti nel nostro paese, se da loro si esige la stretta esecuzione dei contratti, e dagli uomini del paese si lascia che eseguiscano o non eseguiscano a loro piacere i contratti e dagli uomini del paese si lascia che approvino o non approvino i contratti, basta che si facciano pagare.

Vi ha anche un'altra ragione che doveva rendersi inesorabile ed è questa di dare un appagamento alla coscienza pubblica. Signori, mi ricordo di due Società. La Società transatlantica che aveva ben 10 milioni di capitali e che morì senza sussidio del Governo; i capitalisti tutto perdettero; ed un'altra di cui l'altro giorno parlava l'onorevole Senatore Lauzi, la Società del telegrafo sottomarino, a cui nessuno venne in sussidio e si lasciò morire, e si fece bene; ma che volete che dica il pubblico quando vede a morire queste Società perchè non sono protette e vede altre Società che

hanno appoggio valido parlamentare non solo a vivere, ma ad ottenere maggiori favori dall'Erario?

Difatti noi vediamo qui un condono della multa, noi vediamo che si pagano le garanzie quando non sono aperte le sezioni intiere.

Vediamo abbandonata la linea di Conza perchè troppo cara e vediamo ancora la più bella, vediamo pagata la Società per abbandonare una linea troppo costosa, e vediamo pagata la Società fino di che? di quei pezzi di strada di cui non sono ancora approvati i progetti.

Ad ovviare in parte questi gravi inconvenienti, io oso di proporre un articolo addizionale che prenderebbe posto dopo l'ottavo e sarebbe il seguente:

« Le Società contemplate in questa legge cui il Governo dà garanzie o sovvenzioni, non potranno nominare ad impiego stipendiato od in alcun modo retribuito, alcun membro del Parlamento salvo a direttore generale, od ingegnere in capo. »

Se il Senato me lo permette per non annoiarlo una seconda volta, spiegherò brevemente questa mia proposta.

Tre obiezioni si possono fare a quest'articolo; il tempo, la legalità e l'utilità.

Il tempo in cui esso è presentato; questa è l'eterna obiezione che si fa risuonare agli orecchi; si dice: sarà giusto, sarà buono quello che proponete, ma se questo passa, l'altra Camera non essendo più riunita, la legge naufragherà.

Signori, questo non è un nuovo legno che io faccio è un legno che si è sentito molte volte in questo recinto, ed in prova vi citerò un brano della relazione che faceva il Senatore Oldofredi a proposito delle ferrovie meridionali.

« Questo sistema di presentare così tardi i progetti offende la dignità del Senato, e falsa lo spirito dell'istituzione: i diritti che competono al Senato a termini dello Statuto si residuerebbero ad una semplice formalità, se si perdurasse in questo sistema. »

Signori, questa era la lagnanza che si faceva nel 1862, questa è la lagnanza che ho visto fatta dal relatore della presente legge, questa è la lagnanza che si farà dai relatori delle leggi dell'anno venturo. A me, se il Senato mi permetta la comparazione sembra di sentire le solite proteste della Corte di Roma per la Chiesa di tributo della Corte di Napoli: si fa tutti gli anni, ma non si paga mai (*si ride*). Signori, è necessario che noi prendiamo una misura forte ed energica, e che la prendiamo in un'occasione che tanto risponde agli interessi e dirò anche alla moralità del paese.

Io ho più fede di molti altri nel patriottismo dell'altro ramo del Parlamento, e sono sicuro che, se noi rimandiamo una proposta di questo genere, esso si affretterà a radunarsi ancora per qualche giorno onde finire così gloriosamente la sua carriera. Che se ciò non succedesse, all'opinione pubblica, sovrana suprema, il dare a tutti i propri torti.

Si disputa di legalità, si dice: ma questa è una proposizione di incompatibilità parlamentare; una simile proposta fu già iniziata nell'altro ramo del Parlamento.

Signori, io non propongo una incompatibilità generale, io propongo la proibizione alla Società a cui noi accordiamo favori nuovi e speciali di rendersi troppo forte a danno dell'interesse del paese. L'utilità poi di quest'articolo mi pare abbastanza chiara e palpabile, ed occorrono poche parole a dimostrarla.

Quest'utilità è duplice; vi è l'utilità per la Società giacchè se voi avete avuto la bontà di ascoltare con attenzione il mio articolo vedrete che io ho escluso dal non poter essere nominati l'Ingegnere Capo ed il Direttore. Io non voglio che se nel paese si trovano, come grazie a Dio qualcheduno si trova, uomini superiori, questi non possano prestare la loro opera alla Società; questi non mi fanno nessun timore, questi restano continuamente applicati al ben essere della Società e state certi che essi non cercano di portare influenze politiche in favore della medesima, essi cercano di farla ben progredire e nulla più.

Quello che io voglio escludere è il numero immenso delle mediocrità, di quelli che con pochissima opera prendono grassissimi stipendi; quelli che voglio escludere e che non voglio più vedere, sono individui, che per due o tre sedute al mese sono pagati più d'un Consigliere di Stato, e più d'un Generale: e guadagnano il loro stipendio col prestare solo il proprio appoggio politico alla Società. Ed anche le Società ne trarranno profitto se si persuaderanno che per guadagnare non basta il procurarsi l'influenza parlamentare, ma bisogna adempiere esattamente i contratti e vi guadagnerà infine pur anche l'utilità pubblica.

Signori, a me basta richiamare alla vostra mente la posizione di un impiegato subalterno, di un ispettore, per esempio, il quale si può trovare di fronte ad uno che può essere stato ieri per ipotesi, Presidente del Consiglio, e che lo può nuovamente essere domani, e può conseguentemente avere per così dire in sua mano la di lui carriera.

Potrebbe succedere che questo impiegato avesse abbastanza forza di animo da resistere, ed allora sarebbe un eroe, ma pur troppo gli eroi son rari onde non conviene porre la comune degli impiegati a sì dura prova.

E per aggiungere forza a queste mie parole, mi varrò di quelle dell'attuale signor Ministro dell'Interno, il quale in altra circostanza dicea: « Ma, o Signori, vi è un altro lato politico da considerare in questo argomento. Qual è la condizione, non dirò di un Ministero, ma di un Ministro il quale sia per le proprie attribuzioni chiamato a trovarsi in rapporto diretto con l'amministrazione di questa società? Tuttavolta che questa società rappresentata dalla propria amministrazione, costituita in buone parti di Deputati, si presentano avanti ad un Ministro per sollecitarlo di qualche facilitazione

elativa alla propria impresa, il Ministro, sia quello delle Finanze, dei Lavori Pubblici, ovvero di Agricoltura e Commercio si trova in una posizione molto delicata e difficile.

« Questo Ministro non può sentirsi affatto libero di concedere o non concedere quanto gli è chiesto, avuto solo riguardo al bene dello Stato, quando alcuno di essi si trova in presenza non solamente di persone ragguardevoli, e per molti rispetti degne di stima, che rappresentano gli interessi di una potente società, ma queste stesse persone rivestono il carattere di Deputati e che egli è sicuro di trovarli di fronte a sé, tuttavolta che sorge una grande questione politica dinanzi al Parlamento.

» Io vi dico, o Signori, che quel Ministro non può che provare un senso di esitanza e di debolezza; se pur talvolta le esigenze della politica non lo renderanno pieghevole alle esigenze particolari di quei rappresentanti.

» L'opinione pubblica, che non fa distinzione fra individuo e individuo, ma considera gli abusi possibili, non può far a meno di preoccuparsi gravemente di una condizione tale di cose, e di reclamare un rimedio pronto ed efficace. »

Qui finiscono le parole del signor Ministro, che vi ho riferite, ed io, o Signori, a queste parole non aggiungerò del mio che una sola osservazione, che non ha potuto fare il signor Ministro, perchè allora il fatto cui allude non era ancor successo:

Votate dunque, o Signori Senatori, votate l'articolo che propongo, e così non si verificherà più lo scandalo che si trovi nel paese un uomo, che si tenga abbastanza forte da credere di potere, quando il Parlamento ha quasi ad unanimità stigmatizzato un individuo, coprirlo con un certificato di probità.

Presidente. La parola spetta ora al signor Senatore Doria.

Senatore Doria. Non per combattere il progetto di legge in discussione, nè per muovere appunti all'onorevole Ministro, ho chiesto facoltà di parlare: è mio solo intendimento di fare un eccitamento al Governo intorno a due punti speciali: cioè circa la linea che da Genova mette alla Spezia, e circa quella che dal golfo passando per la valle del Macra e del Taro fa capo a Parma.

Relativamente alla prima, cioè quella che scorre lungo la riviera Ligure orientale non rianderò le vicissitudini che la costruzione di questa strada ferrata ha subito; mi basterà l'accennare che ordinata con legge del 27 ottobre 1860 secondo il prescritto dell'articolo 64 della convenzione per l'appalto, dovéva essere ultimata nello spazio di sei anni cioè colla fine del 1866.

Io non voglio riandare le cagioni che hanno impedita l'esecuzione di questa legge col frapporre ritardi dapprima al principio dei lavori sul terreno, in seguito alla loro continuazione, constaterò soltanto che fu mestieri concedere più lunghi termini, e modificare in

parte colla legge che si discute le condizioni stabilite dalla legge del 1860.

In tale stato di cose io credo di dover fare un eccitamento all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici perchè si provveda nel modo più efficace a che i nuovi patti stipulati colla società delle strade Romane, e colla società appaltatrice sieno osservati, e che per il 1870 termine perentorio, stabilito nella legge che stiamo discutendo, sia questa linea aperta alla circolazione.

La lacuna attualmente esistente interrompe il corso dei convogli fra una delle più lunghe linee europee che partendo da Parigi per la strada ferrata di Lione, del Mediterraneo, di Marsiglia a Genova e da Spezia a Napoli mette in comunicazione diretta Parigi e Napoli. L'interruzione che si lamenta non è solo pregiudizievole sotto il rapporto commerciale e trasporto di viaggiatori, ma a questo danno internazionale si aggiunge per lo Stato italiano un danno interno di gran lunga maggiore, perchè porta incaglio alle comunicazioni rapide in tempo di guerra, e quindi può nuocere alle operazioni militari, interesse supremo questo della patria.

Intanto parmi sarebbe utile lo stabilire un buon servizio di piroscafi tra Genova e Spezia onde usufruire il tratto di linea già compito da Spezia alle vie ferrate Toscane.

Vengo al secondo punto, cioè alla linea tra il Golfo di Spezia e Parma.

Fin dal 1861 il Ministero dei Lavori Pubblici preoccupavasi dell'importanza di aprire una comunicazione diretta tra il mare e la media valle del Po per sistemare una via commerciale fra queste regioni, e la Lombardia centrale. Un'apposita Commissione recavasi nell'autunno di quell'anno ed in quello del successivo 1862 sul luogo per studiare quale fra le diverse linee progettate meritasse la preferenza tanto sotto il rapporto commerciale, quanto sotto quello importantissimo delle esigenze militari. Veniva alla unanimità scelta la linea che dal Golfo di Spezia rimontando la valle del Macra passando l'Appennino sotto il monte Borgallo scende nella valle del Taro, e fa capo a Parma.

Più volte i Ministri dei Lavori Pubblici che dal 1862 in poi ressero il portafoglio di questo Dicastero, rispondendo ad interpellanze fatte a riguardo di questa linea tanto in questo consesso che nell'altra aula parlamentare, riconobbero non solo la convenienza di questa linea ma altresì l'urgenza di addivenirne alla costruzione.

L'importanza immensa poi di questa linea sotto il rapporto militare consigliava d'iniziarla urgentemente. Le condizioni finanziarie, la tema di non trovare Società che ad eque condizioni ne chiedesse la concessione, il desiderio di conglobarla colla sistemazione della rete generale delle ferrovie dello Stato, fecero probabilmente ritardare la presentazione di una legge a questo scopo.

Nella legge che si sta discutendo, la Camera dei Deputati abbreviando i termini proposti dal Ministero, stabiliva all'articolo 11 che entro il 1866 il Governo do-

vesse presentare il progetto di legge per la costruzione delle strade ferrate da Terni ad Avezzano per Rieti, dell'altra da Avezzano a Ceprano, e di quella da Parma a Spezia.

Non è mio scopo parlare delle prime due linee, accennerò soltanto alla terza. Se si trattasse di un progetto nuovo non ancora studiato non troverei fuor di luogo il tempo concesso al Ministero, ma in questo caso si tratta di una linea sulla quale furono già studiati due progetti di massima, che percorre una regione nella quale possono continuarsi gli studi durante l'anno intero. Io chiedo al Governo di fare cominciare immediatamente gli studi, profittare della buona stagione per compierli almeno nel versante settentrionale degli Appennini, e quindi continuarli in Val di Magra, onde il relativo progetto di legge possa essere presentato al principio della nuova Sessione. Non credo difficile l'ultimare questo progetto quando l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici vi adoperi quell'attività di cui è dotato.

L'importanza di questa linea sotto il rapporto commerciale, ma molto più ancora per l'interesse militare, ci consiglia a guadagnare il tempo sinora perduto.

Ho speranza che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici vorrà accogliere benignamente le esortazioni da me fatte intorno alle due linee sulle quali ho discorso, e mi conforta in questo pensiero il rammentarmi che fu durante il suo primo Ministero che queste due linee furono iniziate, quella della riviera mediante la legge del 27 ottobre da esso controsegnata, e quella da Spezia a Parma mediante la nomina nel 1860 della Commissione incaricata di fare studi e rapporti su di essa. Io non dubito perciò ch'egli il quale ne fu iniziatore, vorrà altresì spingerne colla massima alacrità il compimento.

Presidente. Il signor Senatore Menabrea ha facoltà di parlare.

Senatore Menabrea. Dopo la lunga discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati sulla legge che è ora sottoposta al Senato, forse ognuno avrà formato la propria opinione intorno alla medesima, ed a confortare coloro che propugnano la convenienza di questa legge, basterebbe la dotta relazione che fu compilata nell'altro ramo del Parlamento, non che il brillante e giustamente applaudito discorso del signor Ministro dei Lavori Pubblici. Ma siccome ho avuto parte alle convenzioni più importanti che fanno oggetto della presente discussione, credo debito mio di esporre alcune idee al Senato e nello stesso tempo giustificare il sistema che è stato seguito dal Ministero precedente nell'iniziare il riordinamento che fa oggetto della legge attuale.

Signori, se noi portiamo l'attenzione sopra l'ordinamento delle varie strade ferrate che esistono nel Regno, e specialmente consideriamo in quale condizione si trovassero nei primi anni della costituzione del Regno di Italia, non si può fare a meno di riconoscere la massima confusione nella ripartizione delle medesime, e la massima ineguaglianza negli oneri della Società.

Difatti, il numero delle varie società ferroviarie, che

esistono, ascende, se non erro, a 18 o 20; ma un tal fatto non sarebbe meritevole di speciale osservazione se tutte queste varie società avessero avuto, non dirò sistemi uniformi, ma almeno conformi tra loro, se lo Stato avesse avuto oneri analoghi rispetto alle une ed alle altre, e se talvolta queste società non fossero state di ostacolo al conveniente esercizio delle varie reti che appartengono alle diverse regioni del paese.

Ma se noi esaminiamo come fossero distribuite queste varie strade ferrate, troviamo che le une vanno a incastrarsi in altre, ed essere così di ostacolo fra loro per un conveniente sviluppo commerciale. Per esempio, prendiamo la linea delle ferrovie che da Torino vanno ad Ancona, si incontrano già tre tronchi appartenenti a diverse società.

Vi è la rete dello Stato, vi è quella dell'Italia così detta centrale, e quindi giungiamo alla linea da Bologna ad Ancona che appartiene alle ferrovie Romane. Se inoltre vogliamo andare a Brindisi, punto obbiettivo di grandissimo interesse per lo Stato, troviamo ancora un'altra società (spiegherò più tardi di quale inciampo siano queste combinazioni ad un grande sviluppo del commercio).

Se poi ci volgiamo nell'altra parte dell'Italia, vi troviamo ostacoli analoghi; per esempio, abbiamo la linea della riviera di Genova, a questa succedono le linee Livornesi, vengono dopo le linee Romane, che conducono a Roma ed a Napoli, ed anche qui nuovi ostacoli pel rapido movimento. Troviamo ancora nell'alta Italia una linea, (la quale dovrebbe appartenere o allo Stato o alle strade lombarde, e che appartiene invece alle meridionali), voglio parlare delle linee da Voghera a Pavia, Cremona e Brescia. Se le guardiamo ora sotto un altro aspetto, ed esaminiamo cioè, i vari sistemi di garanzia che hanno queste società, è evidente che gli oneri che ne derivano per lo Stato si trovano diversi, e anche non razionali.

Per esempio, per le ferrovie Livornesi è in vigore un sistema di garanzia tale che il Governo è obbligato di garantire dei capitali senza avere una sufficiente ingerenza diretta, sopra l'amministrazione e l'impiego di questi capitali, cosicchè per certe linee si può, per così dire, quasi indefinitamente spendere senza che il Governo abbia mezzo efficace di porre un freno alle spese.

La società delle ferrovie meridionali, fra le altre, ha un sistema di garanzia tale che ove non avesse un giusto sentimento della propria dignità, avrebbe interesse a non lavorare onde guadagnare maggiormente.

Dal poco che ho detto, e che svolgerò maggiormente nel mio discorso, già sarebbe provato che vi era qualche cosa a fare per dare un ordinamento più regolare al sistema generale delle strade ferrate del Regno.

Ma era inoltre necessario pensare a completare le nostre reti affinché le garanzie accordate alle varie società non fossero sempre d'onere allo Stato. Il completamento delle reti dà luogo a sviluppare il commercio

ed a promuovere così il bene delle popolazioni ed il vantaggio diretto dello Stato.

Ciò posto, già prima che io avessi l'onore di far parte del Ministero precedente, erasi pensato di portare rimedio all'accennata confusione, ma i Ministeri vivono così poco, che ognuno di essi difficilmente può compiere ciò che aveva ideato e lascia così al suo successore una eredità soggetta ad essere accettata o respinta; io stimo l'attuale Ministro molto fortunato di aver voluto e potuto compiere un'opera che ravviso della massima importanza per lo avvenire economico dello Stato.

Ora, ritornando all'indirizzo che il Ministero, cui ebbi l'onore di appartenere, ebbe nella riforma generale delle strade ferrate, dirò che esso trovò necessario di costituire delle grandi società, le quali non fossero già per esercitare una dominazione assoluta sul paese, come alcuni possono temere, ma che avessero bastante vita e forza per reggere a tutti gli oneri che incombono alle medesime, e cercò nello stesso tempo che le reti attribuite a queste varie società fossero tali che il movimento commerciale potesse svilupparsi con maggior facilità, e che fosse interesse anche delle società stesse di maggiormente spingere quello sviluppo.

Di più era necessario combinare queste varie società, queste varie reti ferroviarie in modo che le une non fossero, non potessero essere di nocimento alle altre, e che ciascuna avesse, dirò così, la sua ragione propria d'attività, la quale fosse ben distinta da quella delle altre.

Ciò posto, se noi esaminiamo la conformazione geografica dell'Italia, vediamo che essa è divisa in due grandi regioni dalla catena degli Appennini.

Una di queste versa le sue acque nel Mediterraneo, l'altra nell'Adriatico.

Lungo il Mediterraneo possiamo avere una linea ferroviaria quasi orizzontale fino oltre Napoli; dall'altra parte se partiamo dal piede delle Alpi e seguiamo la valle del Po, volgendo quindi verso l'Adriatico possiamo spingere un'altra linea ferroviaria, anche orizzontale, fino all'estremità della Penisola.

Ora è evidente che tale conformazione suggerisce che i varii gruppi ferroviarii che debbono formarsi nell'interesse stesso del commercio, debbano corrispondere alla divisione anzi accennata.

Vi è inoltre una parte dell'Italia, la quale forma per così dire un sistema proprio a sè, ed è quello delle Calabro-Sicule, che naturalmente debbono costituire un gruppo speciale. Questo gruppo deve poi essere riannodato a qualche gran centro, e questo gran centro sarà da una parte Palermo, dall'altra Napoli, come è previsto nelle convenzioni.

Onde raggiungere l'intento anzi esposto, molte difficoltà erano da sormontare. Si doveva anzitutto far sparire alcune delle società, alle quali appartenevano parecchi di quei tronchi che debbono far parte della rete principale, che io chiamo arteriale (e arteriale dico quella strada ferrata che raccoglie il movimento commerciale generale ed a cui vengono a convergere tutte

le altre comunicazioni secondarie), e che debbono appartenere ad una medesima società; mentre io ammetto che vi siano poi ferrovie secondarie destinate a servire interessi locali, le quali possono benissimo appartenere a società secondarie, ma che debbono altresì trovare un aiuto, un sussidio nella ferrovia arteriale, colla quale esse vengono congiunte.

Per ottenere il risultato che ho testè accennato, era prima di tutto necessario di togliere un ostacolo grave che esisteva nella parte superiore d'Italia. Voglio parlare del tronco della ferrovia V. E. che si estende da Susa al Ticino; e nello stesso tempo era urgente di provvedere al riordinamento della società delle ferrovie Calabro-Sicule, la cui costruzione era stata affidata alla compagnia Adami e Lemmi.

Il Senato ricorderà come la società Adami e Lemmi non fosse veramente che una società costruttrice, la quale aveva dei vantaggi ragguardevoli e non presentava garanzie sufficienti per la pronta e buona esecuzione dei lavori. La prima cosa che si dovette fare fu quella di risolvere il contratto Adami e Lemmi, mentre si pensò nello stesso tempo a togliere di mezzo nell'Italia superiore il tronco da Susa al Ticino, che considero come una parte essenziale della rete arteriale dell'Italia del Nord. Si fece allora un contratto mediante il quale, mentre la Società Vittorio Emanuele cedeva allo Stato la ferrovia testè accennata da Susa al Ticino, d'altra parte assumeva l'incarico della costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, risolvendo ad un tempo il contratto con Adami e Lemmi.

In questo modo si venne a costituire la società Calabro-Sicula di cui è a tutti nota la concessione che fu approvata dal Parlamento, ma la quale trova il compimento di sua rete nelle nuove convenzioni.

Tolto l'ostacolo della linea Susa-Ticino, questa linea venne riunita alle ferrovie dello Stato, e si formò così una rete importante che ha più di 600 chilometri di sviluppo. Accanto di questa rete dello Stato vi era la Lombarda, la quale ha un'estensione di circa 715 chilometri. Avevamo così già nella parte superiore dell'Italia due reti ferroviarie principali: quella delle antiche Province e la Lombarda che costituiscono un gruppo assai importante.

Vi era però sempre di mezzo come vi sta tuttora la linea di Voghera-Pavia, Cremona a Brescia che appartiene alle ferrovie Meridionali.

Passiamo attualmente alla regione del Mediterraneo. Qui troviamo anzitutto la linea Ligure che è eseguita da una società la quale riceve in compenso dal Governo una somma determinata per chilometro (370 e più mila lire).

Dopo questa linea vengono le ferrovie Toscane.

Il gruppo delle ferrovie Toscane si compone specialmente di tre distinte concessioni. La concessione delle Livornesi, quella della Maremmana e quella infine Centrale Toscana.

Ora queste varie società presentano tutte grandi difficoltà per il Governo, come si vedrà più oltre.

Continuo la mia rivista ferroviaria.

Dopo le Toscane troviamo la società delle ferrovie Romane la quale comprende la linea da Bologna ad Ancona, quella da Castel Bolognese a Ravenna, la linea da Ancona, Orte a Roma, e quella da Roma per Capranica a Napoli.

L'idea che si presentava naturalmente era quella di formare una società sola delle linee del Mediterraneo, cioè della linea Ligure, delle linee della società Toscana e di quelle della Romana; quindi distaccare dalla rete Romana la linea da Ancona a Bologna per aggiungere questa linea alle ferrovie Meridionali o a quelle dell'Italia superiore.

Questo fu il divisamento che guidò il Ministero passato nel fare la convenzione colla quale vennero fuse le società Toscane colla società Romana, cui venne accordata la ferrovia Ligure.

Vi erano dunque già formati cinque grandi gruppi, direi, delle ferrovie, cioè il gruppo delle ferrovie dello Stato, il gruppo Lombardo, il gruppo delle Meridionali, il gruppo delle linee, Romana, Toscana e Ligure, ed infine il gruppo Calabro-Siculo.

Vi sono inoltre altre linee secondarie, e specialmente in Piemonte, che in generale sono tutte esercitate per cura dello Stato.

Ora vengo ad una delle questioni principali che formano oggetto della legge attuale, cioè alla cessione delle strade ferrate dello Stato alla compagnia Lombarda.

Ammesso il principio che ho accennato, della necessità di formare grandi gruppi, e di avere grandi linee affinché le società sieno abbastanza solide e forti per poter reggere a tutti gli eventi che si possano presentare, e nello stesso tempo possa convenientemente svilupparsi il movimento commerciale, era evidente che si doveva cercare di fondere in una sola le ferrovie dello Stato colle Lombarde.

E per ciò ottenere, era necessario o che lo Stato acquistasse le ferrovie Lombarde oppure la compagnia Lombarda acquistasse le ferrovie dello Stato.

Il Ministero ha allora esaminato la questione sopra tutti i suoi lati. Esso non si limitò solo a trattare colla sola società Lombarda, ma fece anche negoziati per vedere se con altre società era possibile di raggiungere lo scopo anzidetto a condizioni migliori che quelle della società Lombarda; dovette però riconoscere, che non era possibile di avere condizioni migliori.

E ciò si capisce, poichè le strade ferrate Lombarde ridotte come sono, quantunque abbiano uno sviluppo di 715 chilometri, non l'hanno però abbastanza grande per poter svolgere tutta la loro azione e per poter acquistare quanto perdono colla loro separazione dalle ferrovie del Veneto e dell'Austria, giacchè, come ben sa il Senato, le ferrovie Lombarde debbono separarsi definitivamente dal gruppo delle ferrovie Venete ed Austriache.

Dunque era interesse delle ferrovie Lombarde di fare l'acquisto delle ferrovie dello Stato, perchè avendo così un gruppo molto esteso, e di più avendo la speranza del varco delle Alpi, è evidente che dalla unione di queste linee doveva sorgere per questa società un brillante avvenire, ed in conseguenza il complesso dei due gruppi uniti presentava assai maggiori vantaggi che non i gruppi separati.

Ciò posto, e quando furono cedute le strade ferrate dello Stato alla società Lombarda (dico cedute perchè non vi fu vendita, poichè dopo 99 anni le ferrovie debbono ritornare allo Stato) il Governo prese per base la rendita effettiva delle strade ferrate in un anno determinato ed ha scelto l'anno 1862 come quello in cui il movimento delle strade ferrate dello Stato presentava le condizioni le più normali, e nello stesso tempo quello in cui la rendita era meglio stata accertata.

Il capitale venne determinato in base a questa rendita e dietro il saggio per l'interesse di quell'anno; io credo che su questo riguardo nulla vi si possa opporre.

Ho sentito dire da alcuni che la vendita avrebbe dovuto farsi al saggio in cui erano le azioni dell'imprestito Hambro, ma io credo che prendere per saggio dell'interesse quello dell'imprestito Hambro, non sarebbe stata una cosa equa, perchè bisogna considerare la strada ferrata dello Stato isolatamente, ed è evidente che se la ferrovia dello Stato non avesse avuto ipoteca per l'imprestito Hambro, certamente non si sarebbe potuto pretendere da una Società industriale che essa collocasse il suo danaro ad un interesse minore del saggio esistente nel paese, ed in conseguenza, siccome era allora del 7 0/0, non si poteva pretendere di più.

Ora volere poi che si fosse pagato in base all'imprestito Hambro che superava il corso ordinario, sarebbe pretendere che un immobile, il quale è gravato d'ipoteca, valga di più che un immobile il quale non è gravato da alcuna ipoteca, perchè è evidente che se non vi fosse stata l'ipoteca di Hambro, la ferrovia dello Stato avrebbe maggiore valore.

Era dunque impossibile regolare il prezzo delle strade ferrate sul valore effettivo delle azioni Hambro, queste hanno acquistato momentaneamente questo alto valore, per la speranza di poter cambiare la natura dei titoli.

In quanto poi al prestito Hambro, il Senato mi permetterà di non entrare in discussione a questo riguardo.

La questione è stata largamente trattata da distinti giureconsulti, di più vi fu una Commissione nominata dal Ministero, presieduta da un autorevole uomo di Stato, l'onorevole conte Di Revel, la quale ha giudicato che la questione qual era stata stabilita dal Ministero, era giusta, e che in conseguenza non si erano pregiudicati i veri diritti che avevano i possessori dell'imprestito Hambro nella convenzione di cui si tratta; ed io mi rimetto interamente al giudizio portato da quegli egregi personaggi; il Senato adunque, ripeto, mi

permetterà che io non mi estenda maggiormente sopra quest'argomento.

Ho detto come le Società divengano forti quando siano costituite in grandi gruppi di ferrovie, e per provare il mio asserto, citerò solamente quanto ha ottenuto l'attuale signor Ministro dalla Società delle ferrovie Lombarde.

Egli ha ottenuto che questa dovesse concorrere per una somma di 10 milioni pel passaggio delle Alpi Elvetiche, ed io lodo molto il signor Ministro per questo buon risultato, ma dico che anche la Società Lombarda non fu soverchiamente generosa, perchè se ha dato 10 milioni è perchè spera di ottenere un nucleo molto più vistoso con questa concessione di 10 milioni. Quando sarà aperto il passaggio delle Alpi Elvetiche, le ferrovie dell'Alta Italia prenderanno certamente una grande attività, e molto maggiore dell'attuale.

Per avere un'idea di ciò che potrà guadagnare la Società delle ferrovie Lombarde unita alle ferrovie dello Stato, basta notare che il gruppo dell'Italia superiore, costituito dalle ferrovie Lombarde, e dalle ferrovie dello Stato, sarà attualmente di circa 1668 chilometri, e quando sarà compiuto, di 1938 chilometri circa.

Ora supponete che l'apertura di una via ferrata attraverso le Alpi Elvetiche venga soltanto ad aumentare di due mila lire al chilometro il prodotto lordo della rete. Questo aumento ne darebbe uno almeno di un milione e 800 mila lire sul reddito netto e quando sarà ultimata la rete, quest'aumento di reddito netto sarebbe di più di due milioni, il che sarà un largo compenso al concorso promesso di 10 milioni. Mi sono tenuto nei limiti della probabilità. Ecco dunque dimostrato quale interesse hanno le società ad avere delle grandi reti, e come una gran società possa fare grandi sacrificii impossibili ad una piccola. Ma v'è di più un'altra considerazione.

Quando una società ha grandi linee, prima si stabilisce un equilibrio tra le varie parti della rete tra quelle che rendono molto e quella che rendono poco. Per esempio: nelle linee del Regno ne abbiamo alcune che sono esercite dallo Stato, e che rendono appena le spese dell'esercizio, mentre abbiamo la linea a modo d'esempio da Genova a Torino, che rende molto, circa 50 mila lire al chilometro. Vi è conseguentemente un certo compenso tra il bene ed il male, e da ciò avviene che la media della rendita della ferrovia dello Stato è di circa 31 mila lire il chilometro. Senza questa solidarietà, le linee, che rendono poco dovrebbero essere abbandonate se non fossero sostenute da quelle che rendono molto non potendo sostenere le spese dell'esercizio; e quelle che rendono molto avrebbero soverchi guadagni. Ecco perciò la necessità che queste linee vengano a congiungersi con le grandi.

Dirò qualche cosa delle tariffe; credo non si sia abbastanza badato all'importanza che hanno le tariffe per le strade ferrate. L'avvenire di queste sta nella combinazione delle tariffe, o meglio ancora nel loro abbas-

samento. Mi spiego. Supponiamo, che vi sia una linea di ferrovia per esempio di 500 chilometri di percorso che venga a far capo ad un centro commerciale in cui trovi la concorrenza di altre linee che debbano alimentare questo centro con mercanzie dello stesso genere.

Supponiamo che la società che ha questa grande linea di 500 chilometri possa in una data specie di mercanzia abbassare di 2 centesimi per chilometro il prezzo della tonnellata, ecco che questa società porta sul centro commerciale la mercanzia a 10 franchi di meno per tonnellata, e così può combattere con vantaggio la concorrenza delle altre società. Ora la diminuzione che si è ottenuta nel prezzo di questa mercanzia nasce dal fatto, che la società avendo una grande estensione di ferrovie, poté fare concorrenza con un lieve ribasso di tariffa mentre non avrebbe dovuto farlo maggiore se avesse avuto una estensione minore di linee proprie sul percorso della mercanzia, e se questa avesse dovuto subire le tariffe più alte di linee appartenenti ad altre società che non avrebbero voluto abbassarle. Ora la diminuzione più grande che si sarebbe richiesta sopra un piccolo percorso per fare concorrenza potrebbe essere tale da compromettere l'esercizio, ossia da rendere la strada non abbastanza produttiva da coprire le spese dell'esercizio.

Dico questo per dimostrare la convenienza di avere nelle mani di una stessa società le lunghe linee che debbono condurre le mercanzie dalle loro origini, fra le quali annovero i porti, per portarle sopra mercati dove trovano la concorrenza di altre linee. E questo è il caso delle nostre linee dell'Italia, perchè noi dobbiamo fare concorrenza sul mercato di oltr'alpi con linee che fanno trasporto degli stessi generi, e questa concorrenza non si può sostenere se non si abbiano grandi linee, o se queste linee fossero intercettate da altre appartenenti ad altre società colle quali gli accordi relativi alle tariffe sono, in generale difficili.

Ho studiato attentamente una tale questione, e mi sono convinto che quando una grande rete è intercettata da varie società piccole, si ha l'effetto che producevano i piccoli ducati nell'alta Italia, cioè che per andare da qui a Bologna conveniva pagare tre volte la dogana presentare due o tre volte il passaporto. Incapli consimili hanno luogo nel passare dalle linee di una società a quelle di un'altra. Ci vogliono dunque grandi e lunghe linee per il grande commercio, e linee secondarie per gl'interessi secondari.

Ma torno al mio argomento delle strade ferrate dell'alta Italia.

Debbo qui giustificare il precedente Ministero di non avere compreso nella cessione fatta alle lombarde il traforo delle Alpi.

Il Senato ricorderà che la società Vittorio Emanuele doveva dare 20 milioni per l'esecuzione del traforo del Moncenisio e per il tronco di ferrovia da Susa a Modane; cioè, 13 milioni per la linea da Susa al Ticino

e 7 milioni per la parte della linea Vittorio Emanuele alla Savoia.

Ma il lavoro doveva esser compiuto a carico del pubblico erario come si eseguisce attualmente, giusta le condizioni stabilite nella convenzione fatta col Governo francese.

Ora nel cedere la ferrovia Vittorio Emanuele alla Società Lombarda, insieme alle strade dello Stato, pareva naturale che si dovesse anche cedere la linea da Susa a Modane ed il traforo delle Alpi, a condizione però che la nuova Società pagasse i 13 milioni che sono attinenti alle linee Susa e Ticino; ma consultati gli uomini tecnici, il Governo ha creduto che fosse ora più conveniente per lo Stato di ritenere per sé questa linea, cioè di farla esercire per proprio conto e di cederla quindi a condizioni migliori. Ed infatti, o Signori, 13 milioni al 7 0/0 cosa rappresentano? rappresentano circa 910 mila lire all'anno.

La linea da Susa per andare fino a Modane è di una lunghezza di circa 52 chilometri: ora se noi attendiamo al movimento che ha luogo sopra la linea da Genova a Torino, mentre non è ancora aperta nè la linea del Cenisio, nè la linea delle Alpi Elvetiche, vediamo, che su questa linea vi è un prodotto lordo di più di 50 mila lire all'anno per chilometro; domando io se non è probabile che la linea da Susa al di là delle Alpi reuderà almeno 40 mila lire annue al chilometro quando il movimento commerciale sarà stabilito in quella direzione. Ciò è molto probabile; ma mettiamo che le spese di esercizio ascendano anche alla metà, cioè a 20 mila lire al chilometro, resterà ancora un prodotto netto chilometrico di 20 mila lire, che daranno per la linea totale un reddito netto di almeno un milione all'anno.

Dietro questo calcolo non è sembrato conveniente di abbandonare per 13 milioni questa linea che costerà forse per nostra quota la somma di 40 milioni, mentre possiamo sperare molto di più.

Questo è il ragionamento che ha fatto il Ministero precedente per escludere dalla concessione il traforo delle Alpi, perchè è rimasto persuaso che quando questo traforo sia effettuato il movimento che si stabilirà sopra questa linea sarà tale da rendere più proficua per il Governo questa linea che non i 13 milioni che avrebbe dovuto ricevere dalla Società Lombarda.

Io lodo molto il Ministero attuale delle aggiunte che ha fatto nella convenzione colla strada Lombarda, cioè di estendere ad altre linee la condizione di esercitare al 50 0/0 del reddito lordo quelle diverse linee, che era stata stabilita per alcune altre che fanno oggetto di condizioni speciali, e fra le altre linee introdotte dal Ministero cito la linea da Ivrea ad Aosta, che desidero di vedere attuata sotto l'influenza delle condizioni di esercizio così assicurate.

Il Ministero nella nuova convenzione ha introdotto una condizione di qualche rilievo, quella cioè della garanzia di un prodotto lordo di 28 milioni sulle reti dello Stato.

Certamente io credo che per questa garanzia nuova che il Ministero dà alla Società, lo Stato nulla avrà da perdere, perchè sono persuaso che il reddito lordo non discenderà al disotto di quella somma in qualunque condizione si trovi il paese. Ciò non ostante questo è però un vantaggio molto rilevante fatto alla Società, non nel senso che esso sia una garanzia che debba veramente applicarsi, ma perchè le dà una grande forza morale e le facilita le sue operazioni finanziarie.

Io avrei desiderato che in questa circostanza il signor Ministro si fosse valso dell'opportunità ed anche della convenzione fatta colla Società meridionale per togliere di mezzo quell'incaglio che è la linea da Voghera a Pavia, e da Pavia a Cremona e Brescia, poichè è un vero controsenso, che mentre si costituiscono grandi società come si fa ora, si trovi ancora nell'alta Italia una linea che appartiene ad una società che ha tutte le sue linee ad un'altra estremità dell'Italia.

Io, finchè fui al Ministero, ho fatto il possibile per giugnere a questo risultato, ma non vi sono riuscito. Avrei però sperato che da una parte col nuovo vantaggio morale, se non materiale che il Ministero ha fatto alla Società Lombarda, coll'assicurare i 28 milioni di reddito lordo, e dall'altra parte col cedere alla Società meridionale la linea da Ancona a Bologna, che bisognava lasciar sospesa tra l'una e l'altra, affinchè venissero ad un accordo fra di loro, si sarebbe potuto giungere a distaccare la linea Pavia Cremona e Brescia dalle strade meridionali.

Ma ciò che non si è fatto attualmente, forse si farà in avvenire.

Avrei anche desiderato un'altra cosa, ora parlo come militare, cioè che fosse stato imposto alla Società l'obbligo di porre il doppio binario da Alessandria a Piacenza. La Società ha già avuto l'ordine in conformità dei suoi obblighi di porre il secondo binario da Piacenza a Bologna, e sarebbe essenziale nell'interesse militare che si facesse altrettanto da Alessandria a Piacenza; perchè il Senato non ignora che la nostra linea di difesa è appoggiata a Alessandria, a Piacenza e Bologna.

Avrei desiderato altresì che il Ministero si fosse valso di questa circostanza per ampliare il ponte sul Po a Piacenza, il quale disgraziatamente è stato fatto per un solo binario, mentre i bisogni militari richiederebbero che fosse fatto a doppia via. E credo che vi sarebbe mezzo di provvedere a tale bisogno senza gravissima spesa.

Esprimo, come ben vede il Senato, non un rimprovero, ma un desiderio che come militare non posso a meno di esternare.

Un'altra circostanza debbo notare, ed è che la convenzione fatta colla Società Lombarda porta un miglioramento essenziale al porto di Genova. Questo porto, come ognuno sa, è insufficiente per il grandissimo movimento che vi si sviluppa; e per dare una idea di questo movimento (non voglio paragonarlo a quello di

Marsiglia, sebbene vi si avvicini molto) basti il dire che dallo scalo della ferrovia di Marsiglia partono tutti i giorni circa 300 a 320 vagoni carichi e da quello di Genova ne partono 250 giornalmente.

Era dunque essenziale provvedere a quel porto, ed è perciò che nella prima convenzione si è portato, credo, a 3 milioni il concorso che la Società Lombarda deve dare per il porto di Genova. L'idea era di fare una banchina di circa un chilometro verso San Benigno ed il giardino del principe Doria e di stabilire un gran scalo per le merci a livello del porto, al quale lavoro concorre in parte anche la Società Romana come risulta dalle convenzioni.

Ho esposto a un dipresso tutto ciò che aveva da dire intorno alla convenzione fatta colla Società Lombarda che viene a costituire il gruppo dell'alta Italia. Ora se il Senato mi permette, continuerò a passare in breve rassegna gli altri gruppi e prima dirò delle ferrovie Romane.

Come testè diceva, questo gruppo si deve comporre della linea ligure, delle linee toscane, e delle linee romane, ad eccezione però della linea da Ancona a Bologna, la quale doveva esserne distaccata per venir aggregata alle ferrovie meridionali od alle lombarde.

La fusione di queste varie Società è stata oggetto di trattative lunghissime, che durarono per più di un anno e mezzo e posso dire che queste trattative furono fra le più difficili, che abbia trovato fra i tantissimi affari di cui ebbi ad occuparmi durante la mia carriera. Ma infine si giunse ad un componimento che credo vantaggioso tanto per la Società come per il Governo.

Anzitutto parlerò delle condizioni delle ferrovie toscane.

Queste ferrovie si distinguono in tre parti; vi sono le ferrovie livornesi, la maremmana, e la centrale toscana.

Le livornesi sono costituite in seguito ad una convenzione, la quale dà loro molti vantaggi, perchè assicura prima il rimborso al pari del valore delle azioni emesse, ed inoltre la rendita al 5 0/0 sul valore nominale delle azioni stesse.

Ma vi ha di più: a questa linea delle livornesi si è aggiunta la aretina, per la quale il capitale totale non è stato limitato, ed è per così dire indefinito, così che si può spendere senza limite determinato, mentre il Governo è sempre obbligato a pagare e garantire.

Lo stesso avviene per la ferrovia maremmana.

Notate, o Signori, che questa ferrovia la quale presenta un bell'avvenire, ha per ora pochissimo movimento e non rende che 4 mila lire all'anno, mentre le spese ascendono a 7,500 di guisa che si ha una perdita annua di L. 3,500 sulle spese di esercizio.

Di più, in forza degli atti di concessione queste Società si sono assicurate una specie di indipendenza, così che ogni qual volta il Governo ha voluto esercitare la sua azione sia nell'interesse del pubblico, sia nell'interesse diretto dell'Erario, ha trovate molte difficoltà, ap-

poggiandosi esse ad un certo articolo della concessione, che le poneva per così dire all'infuori di ogni controllo del Governo. Perfino quando si è trattato di stabilire l'orario delle ferrovie, tosa che mi pare entrare tutt'affatto nelle attribuzioni del potere esecutivo, s'incontrano difficoltà per parte delle livornesi, ed il Commissario di questa Società non intervenne alla seduta di tutti gli altri Commissari, che per protestare della propria indipendenza e per dire che se s'interveniva, era solo per compiere un atto di gentilezza verso il Governo.

Ora io domando se si poteva procedere oltre con tale sistema?

Vi ha poi la strada centrale toscana, la quale in certo modo è una vittima delle altre ferrovie circostanti, poichè essa, che poteva sperare un grande avvenire, viene per così dire distrutta dalle linee parallele, dalla maremmana da una parte, e dalla aretina dall'altra.

Questa ferrovia, che veramente è un modello di economia e di buona amministrazione, ma che è ridotta agli estremi, aveva necessariamente bisogno di un aiuto per parte del Governo, avendo essa una certa importanza, non che una garanzia del Governo.

Volendo venire a qualche riordinamento, era necessario comprendere nella convenzione anche la linea centrale della Toscana.

Vengo ora alla strada ferrata ligure; come sa il Senato, questa ferrovia dovrebbe essere esercitata dallo Stato, poichè la convenzione che vige attualmente non si riferisce che alla costruzione; il costo di questa linea è di 394 mila lire al chilometro e per 265 chilometri sarà una spesa totale di 108,350,000 lire da pagarsi a misura del progredire dei lavori.

Ora, o Signori, chi è stato a reggere il Ministero dei Lavori Pubblici ha potuto giudicare delle difficoltà che vi sono per menar bene queste imprese ed i lamenti che ha mossi qui l'onorevole Senatore Doria mio amico, provano che i lavori non sono stati condotti con quell'alacrità, che si desiderava, ma se vi fu mancanza di alacrità, non bisogna accagionarne il Governo perchè questo ha fatto quanto era in mano sua per accelerarne i lavori, i quali se non progredirono come si voleva si fu per altri motivi.

Prima di tutto, l'ho già detto altra volta e lo ripeto; vi sono sempre avvocati in mezzo e quando la impresa non vuol andare avanti, trova sempre un avvocato che le dà ragione; fa sospendere i lavori e inceppa l'azione del Governo. In secondo luogo vi sono le difficoltà delle popolazioni. Tutti sanno come è costituita la Riviera Ligure; vi è il mare da una parte, vi è come un lungo paese che si estende dal confine della Francia fino al di là di Chiavari e poi la montagna. Ora se si tocca il mare, ecco che i marinari si lamentano che si tolga loro la spiaggia; se si entra nei paesi, questi domandano indennità, muovono lamenti perchè si toccano delle proprietà; se si va nella montagna, allora la Società si lamenta perchè deve fare delle gallerie che

sono molto costose. Vi sono poi le difficoltà fisiche; si sono incontrate nella perforazione della galleria, delle rocce talmente dure, il serpentino per esempio, che non permettono di andare avanti e di fare soltanto il quarto dei lavori che si fanno nelle gallerie ordinarie. Ora questo non si poteva sospettare, e ciò fece che molti tronchi della linea che dovrebbe essere aperta attualmente non lo sono. Ma dopo terminata questa strada ferrata dello Stato, sarebbe necessario di provvedere al suo esercizio, il che darebbe luogo a nuove spese e nuove complicazioni amministrative.

Sembrò dunque conveniente di esonerare addirittura il Governo da questa ferrovia che, nelle condizioni attuali è una difficoltà finanziaria per lo Stato, ed affidarla ad una Società la quale assumesse tutta la responsabilità della costruzione come anche l'esercizio unitamente alle linee toscane.

Ora veniamo alla Società delle ferrovie Romane.

Questa ha varie linee, le une collocate nel territorio del Regno d'Italia, e le altre nel territorio pontificio; queste linee non erano e non sono ancora compiute.

Le principali sono quella da Ancona a Bologna che deve essere distaccata, la linea da Ancona ad Orte sul territorio del regno, e da Orte a Roma sul territorio pontificio, comprende anche la linea da Roma a Ceprano, e quella da Ceprano a Napoli che venne ceduta alla Società romana dal Governo. E qui bisogna dire che la Società romana ha fatto un sacrificio enorme su quest'ultima linea, poichè mentre il Governo assicura un milione all'anno, la Società ci perde ancora un milione annualmente.

Vi è poi un'altra linea molto importante che incombe alla Società romana di eseguire, ed è quella che va da Civitavecchia a raggiungere la maremmana al confine pontificio al Chiarone.

Questa è una linea di poca estensione, ma vitale per noi.

Ed invero, o Signori, a che cosa servirebbe aver fatto con grandissima spesa la linea della Maremma se questa linea si dovesse fermare al Chiarone, cioè alla distanza di 50 chilometri da Civitavecchia.

Da ciò si vede che il compimento delle ferrovie Romane è vitale per noi. Finchè questa rete non è terminata, è evidente che abbiamo le strade ferrate toscane chiuse, abbiamo interrotte le comunicazioni dirette tra le strade ferrate della Toscana, e quelle di Napoli, e in conseguenza tutto il movimento commerciale dal quale possiamo sperare una diminuzione nella entità delle nostre guarentigie, non potrà aver luogo.

Ora vediamo le condizioni della Società delle Romane. Io non pretendo di riandare ed esporre qui le condizioni finanziarie della Società delle ferrovie dette Romane. Tali notizie si trovano stampate come allegati alla relazione che fu presentata all'altro ramo del Parlamento.

Ma se ci furono difetti da lamentare nei primordii di questa società, bisogna anche dire che in questi ultimi

tempi essa ha proceduto regolarmente, e dirò anche che ha fatto più di quel che poteva fare, appunto nella speranza, non dirò che il Governo venisse in aiuto di essa, ma che esso con un grande provvedimento la mettesse in grado di poter soddisfare a tutti i suoi impegni.

Veramente, quando si considerano i primordii di quella società, si trova che forse vi furono spese mal fatte, e dalle quali si sarebbe potuto prescindere, ma in questi ultimi tempi bisogna altresì tener conto delle condizioni finanziarie; essa si trovava con impegni contratti in epoca quando il saggio degli interessi era molto più basso di quello che è attualmente, e si è trovata a fronte di grandissimi lavori da eseguire in epoca di crisi monetaria. Dovette perciò procurarsi del danaro con grandissima spesa.

La società, se avesse vissuto in tempi normali, avrebbe certo fatto benissimo i suoi affari, e non si troverebbe ora disestata per le circostanze accennate. La società però è sempre andata avanti, colla speranza che il Governo le venisse in aiuto, direi, non con compensi diretti, ma col grande riordinamento del sistema ferroviario.

La società di più ha fatto un'altra cosa; essa ha preso l'impegno di costruire in 18 mesi la strada ferrata dal Chiarone a Civitavecchia. Essa ha ottenuto la concessione di questa ferrovia dal Governo pontificio con gravissimi sacrifici, i quali possono valutarsi a circa 500 mila lire all'anno, poichè questa medesima concessione era stata data ad un altro concessionario che avea fatto patti larghissimi al Governo pontificio.

Io non entro nei particolari della cosa, solo mi consta che la società, in virtù del suo diritto di prelazione, ha preso una concessione gravosa e l'impegno di eseguire questi lavori in 18 mesi.

Se noi consideriamo il vantaggio che il compimento delle linee romane reca alle nostre linee, alla Toscana, alla Liguria, e questo solo fatto era sufficiente per spiegare il bisogno per noi di rendere compiute tali linee e di spingere la società acciò che fossero compite, perchè altrimenti se non fossero state congiunte a noi, non avremmo potuto andare direttamente a Napoli lungo le linee del Mediterraneo.

Fu per questo motivo che il Governo fu spinto a proporre la fusione, la quale aggiusta simultaneamente anche gli affari della società Romana. So che da alcuni si è detto: ma abbandonate questa società, dichiaratela decaduta, e così darete un esempio per sempre a quelle società che vengono a fare speculazioni nel nostro paese, e poi non sono buone ad adempiere ai loro obblighi.

Signori, una tale cosa è presto pensata e detta quando non si ha la responsabilità di questioni così gravi, ma prima di venire ad atti di tale natura con una società che ha fatto molti sacrifici, ci si pensa due volte.

Signori, la nostra rete totale di strade ferrate già votate e quelle che sono comprese nella legge attuale

è di circa 7,300 chilometri. Ora in queste strade ferrate abbiamo circa da 3,500 a 4,000 chilometri compiuti, e sapete, Signori, qual capitale ci volle per avere questi 3,500 chilometri?

Un capitale di circa 1,300 milioni, e di questi 1,300 milioni, quanti credete che siano quelli collocati in Italia? Forse 300 milioni, ed il rimanente dove sta? A Parigi, a Londra, sulle piazze estere. Quando si lasciasse andar in rovina una società grande, che ha fatto grossi sacrifici, che si direbbe dal Governo italiano, che credito si darebbe alla di lui fede?

Non sarebbe un dissesto per la società romana soltanto, ma sarebbe un fatto tale che svoglierebbe tutte le società industriali un poco serie che volessero operare nel nostro paese, che condurrebbe anche al dissesto di altre società ed avrebbe per risultato di non vedere terminate le ferrovie che debbono essere il nostro legame, condizione essenziale, vitale del nostro risorgimento.

Sono certo che se una disgrazia consimile succedesse in quelle società, per cui non potesse per ora compiersi la rete iniziata delle strade ferrate, ciò avrebbe per conseguenza una sospensione indefinita nei lavori delle nostre strade ferrate. Ora, in presenza di questo pericolo, il Governo ha creduto necessario di venire ad un accomodamento che potesse rialzare il credito delle ferrovie Romane, e mentre si rialzava in questo modo il nostro credito industriale all'estero, il Governo veniva ad esonerarsi dal peso della ferrovia ligure, assicurava il congiungimento delle ferrovie toscane colle romane, toglieva l'inceppamento che queste recano nel sistema generale, e veniva a costituire un grande gruppo di ferrovie, che da una parte tocca alla Francia e va dall'altra a terminare a Napoli, e non si ha forse in Europa una rete che abbia maggior avvenire di questa.

Le condizioni fatte a questa nuova società, da alcuni furono trovate esorbitanti, ma io vi prego di paragonarle a quelle ottenute da altre società, e ad esempio da quella delle ferrovie meridionali.

A questa che ha minori difficoltà che il nuovo gruppo delle romane, ecc., venne assicurata una garanzia di 29 mila lire di reddito lordo al chilometro, conceduto dietro la primitiva convenzione.

E che cosa si è dato alle ferrovie romane? Si è assicurata una sovvenzione di 13,250 lire al chilometro fino a che il reddito lordo non raggiunga le 12,500 lire, e quando oltrepassi questo reddito, la garanzia dello Stato vien diminuita della metà della differenza tra le 12,500 ed il reddito effettivo.

Ora, se si paragona questa garanzia, si troverà che è di molto inferiore a quella data per la ferrovia meridionale. Se si paragona ancora a quelle che furono date per le ferrovie Calabro-Sicule, si riconoscerà che sono quasi eguali, non superiori.

È vero che nella nuova combinazione sono comprese nuove linee che furono ravvisate indispensabili e che

faranno aumentare questa garanzia, ma questa garanzia rappresenta effettivamente le spese che si dovranno fare per queste linee medesime. Intanto basta dire che il nuovo onere che ne risulterebbe pel Governo, se dovesse pagare quella garanzia, dietro un calcolo fatto dal Ministero, sarebbe di due milioni seicento mila lire circa.

Vi fu una Commissione presieduta dall'egregio signor conte di Pollone, e della quale faceva parte l'attuale Ministro delle Finanze, la quale compilò una magnifica relazione, dopo aver studiate attentamente tutte queste questioni.

Ora i calcoli da essa fatti la condussero a stabilire, che gli aggravii di garanzia che derivavano a carico del Governo dalle nuove convenzioni sarebbe stato di circa 4 milioni seicento mila lire; ma dietro nuovi calcoli che furono riferiti alla Camera dei Deputati, sarebbe, come già dissi, invece di sole 2,664 mila lire.

Quando parlo di aggravii, mi servo di parola impropria, poichè altro è aggravio, altro è garanzia. Ora l'aumento della garanzia che avrà il Governo per le linee esistenti od in via di costruzione sarà di 2,664 mila lire, ma non è detto che la pagherà questa garanzia. La pagherà quando il reddito lordo delle strade ferrate sarà al disotto del limite minimo che è stabilito nella convenzione (12,500 lire per chilometro); ma è probabile che quando tutte queste linee saranno congiunte, quando il movimento avrà potuto svilupparsi, il prodotto lordo sarà maggiore. Attualmente la linea da Ancona a Bologna dà 15 mila lire, abbiamo le ferrovie lombarde che danno più di 21 mila lire in media, non parlo di quelle dello Stato che danno 30 mila lire. Cos'è da sperare che in pochi anni, in vista dell'unione di tutte queste linee, il prodotto di cui parliamo oltrepasserà di molto le 12,500 lire al chilometro, dunque l'aggravio che si potrebbe temere non succederà; vi sarà maggior garanzia, ma non aggravio, se non in casi affatto eccezionali.

Si è detto: ma avrete voi salvato la società dalla rovina? Io credo di sì, perchè quando una società è costituita in un gran gruppo, quando possiede una estensione tanto considerevole di strade ferrate (la sua rete comprendeva 2021, di cui 916 serve attualmente in esercizio), quando dico una società è così costituita, è potente, e trova credito. Essenziale per essa è di poter ultimare le sue strade, quando queste siano ultimate, il suo avvenire è assicurato.

Secondo calcoli fatti, la società avrebbe dopo pagato tutti i suoi oneri ed obbligazioni una somma di lire 4,200 mila, da distribuirsi agli azionisti, supponendo il prodotto lordo limitato a lire 12,500. Quando questo prodotto crescesse fino a 20 mila lire, la somma che avrebbe la società da distribuire ai suoi azionisti sarebbe di circa 8 milioni, locchè è già un compenso sufficiente per il prezzo dell'azione.

Ora vengo ad un'altra questione, che si riferisce alle ferrovie del gruppo romano.

Ho parlato sul principio del mio discorso della necessità di compiere tutte le nostre linee. Nuove linee furono aggiunte a quelle che costituiscono attualmente quelle del gruppo di cui si tratta. Prima si è aggiunto la linea di Parma alla Spezia, che tanto interessa l'onorevole Senatore Giorgio Doria, ed io spero, anche come militare, che questa linea sarà fatta, perchè è indispensabile per i bisogni della difesa dello Stato.

Ma vi è un'altra linea importante: quella da Terni a Rieti Avezzana per congiungersi con Ceprano. Se gettate uno sguardo sulla carta d'Italia, vedrete che è la via più breve tra Napoli e Firenze. Di più questa linea è evidentemente strategica, e tutti quelli che hanno idea della configurazione dell'Italia, sanno che il centro della difesa dell'Italia sta in quel gruppo di montagne che dominano Roma, e quindi la grande linea d'unione è quella da Ceprano Avezzana che passa per Rieti e Terni. Qualcheduno nell'ultimo ramo del Parlamento ha veduto un'idea politica in questa linea, cioè l'idea di evitare il territorio pontificio, come se si pensasse a Roma. Bisogna prendere le cose come sono, non siamo padroni di andare a Roma come vogliamo; dunque è necessario per noi di avere una linea scevra da ogni sorta d'inciampo per unire la Toscana alle provincie meridionali.

Di più, questa linea oltre al vantaggio di riunire Napoli e Firenze è strategica e provvede ai bisogni i più importanti della difesa dello Stato. Ma, debbo ancora aggiungere una considerazione che vi farà scorgere il vantaggio della fusione sotto altro punto di vista.

Io ho parlato della confusione che vi era in tutte queste linee di strade ferrate, e vi ho parlato della diversità di tariffe che esisteva fra le une e le altre. Ora questa diversità di tariffe si fa particolarmente sentire per i trasporti che si fanno pel Governo ed in specie per i trasporti militari.

Quando si deve far viaggiare la truppa, siccome non vi sono tariffe eguali per tutte le linee, passando da una linea ad un'altra, bisogna fare un conto speciale; per esempio per andare di qui ad Ancona è duopo di fare tre calcoli, uno per la ferrovia dello Stato uno per la ferrovia Centrale, un terzo per le strade ferrate Romane.

Questi calcoli sono assai complicati e richiedono al Ministero della Guerra un numero non piccolo di impiegati, a segno che l'Amministrazione della guerra aveva creduto di dover rinunciare per la massima parte al trasporto delle truppe sulle ferrovie appunto per evitare queste difficoltà.

Inoltre erano molto elevati i prezzi.

Ora si è stabilita una tariffa molto tenue per le truppe, cioè il quarto di quella ordinaria del viaggiatore, ed una tariffa unica per tutto il Regno per i trasporti che si fanno per conto del Governo.

Questa tariffa stabilita per la società Calabro-Sicula venne estesa colle nuove convenzioni alla società delle

ferrovie dell'Italia superiore ed alla società delle strade Romane, e veggio che anche nella convenzione fatta ultimamente dal signor Ministro, si estese alle Meridionali; per cui ora, o Signori, nello Stato non vi sarà più che una sola tariffa per i trasporti governativi.

Questo è un fatto molto rilevante per l'economia che ne ricaverà il Governo, e per una grandissima semplificazione nella contabilità relativa. Si è stabilito nelle nuove convenzioni l'obbligo del servizio cumulativo.

Questo si fa già in parte attualmente perchè le società hanno capito il bisogno di mettersi d'accordo, ma infine era opportuno che la cosa fosse espressa anche in convenzioni speciali.

Mi riacresce però di non aver visto questa condizione nella convenzione che ha fatto il Ministro colle ferrovie Meridionali; tuttavia io sono persuaso che il distinto Direttore generale di quella società capirà la necessità di venire anche a questo servizio cumulativo.

Intanto questo servizio cumulativo è già stato stabilito nell'Italia superiore, e vi era presso il Ministero una specie d'Ufficio il quale rassomigliava in miniatura al *Clearing-house* dell'Inghilterra; in Inghilterra però la cosa è stata fatta per la considerazione che ho esposto nel mio discorso, cioè per la necessità di mettere un poco di unità nelle svariate società di strade ferrate che là esistono. Quel Parlamento, vista la confusione immensa che esisteva, aveva imposto il *Clearing-house* onde regolare tutte le diramazioni di quelle reti ferroviarie. A questo proposito permettetemi che io ritorni indietro sulla convenienza delle grandi società. Voi sapete che attualmente in Inghilterra la massima parte delle società che hanno avuto concessioni temporarie di strade ferrate stanno per finire; in conseguenza queste strade ferrate verranno in mano del Governo. Credete voi che il Governo Inglese pensi a dare queste concessioni a piccole società? Egli pensa a prenderselo per se stesso, oppure a formarne grandi gruppi come noi li formiamo attualmente.

Ciò ha fatto anche il Governo Francese, e vi volle tutta l'autorità dell'Imperatore Napoleone per imporre la fusione di varie società di strade ferrate che, colle loro divisioni erano d'inciampo al movimento generale; e così furono imposti i così detti *traités d'exploitation* che non sono altro che il servizio cumulativo.

Mi resta a parlare, se il Senato lo permette . . .

Voci. Parli, parli.

Senatore **Menabrea** . . . delle modificazioni arretrate dalla nuova convenzione alle ferrovie Meridionali.

Io aveva già cominciato a trattare delle modificazioni con questa società quando era al Ministero, ma non mi fu dato di poter condurre a termini i negoziati. Veggio ora con piacere che il Ministro attuale li ha condotti a termine in modo che possono essere accettati. Come io diceva, le ferrovie meridionali si trovano in una condizione singolare.

Esse hanno una garanzia del Governo di 29 mila lire per chilometro di prodotto lordo, ora questa garanzia è

tale che importerebbe alla società di non lavorare, perchè è molto difficile che per lungo tempo essa possa oltrepassare quel prodotto. Dunque meno lavorerà, meno spenderà per l'esercizio, e quindi guadagnerà di più.

Fin dal principio si è sentito la necessità di modificare una tale condizione di cose, si sono fatti tentativi in proposito; l'attuale signor Ministro ha stipulato una nuova convenzione la quale stabilisce per le ferrovie meridionali una garanzia dietro le norme della scala mobile che è stata introdotta primieramente nelle Calabro-Sicule, e che venne poscia applicata alle ferrovie Romane.

Lasciando a parte i quattro primi anni, per i quali vi sono condizioni speciali ed esaminando attentamente questa scala mobile, si scorge che sul principio il movimento ferroviario essendo molto piccolo, i vantaggi della Società saranno minori col nuovo sistema di quello che lo fossero coll'antico, mentre quando il movimento ferroviario avrà oltrepassato un certo limite vi sarà maggiore vantaggio col nuovo sistema, ma siccome ci vorrà molto tempo prima che il movimento raggiunga un tale limite ne risulta che sul principio lo Stato avrà sensibile vantaggio del nuovo sistema.

La Società intanto avrà incentivo a sviluppare il movimento onde potere ritrarne in un prossimo avvenire il maggior utile possibile.

E qui mi torna in acconcio a rispondere all'onorevole Senatore Benintendi, che esordiva col fare un discorso non so se sull'attuale legge in discussione ovvero per criticare ciò che è stato fatto dal Ministero passato ed anche dall'altro ramo del Parlamento. Egli parlava dell'*olla podrida* della legge attuale.

Prego l'onorevole Benintendi di voler bene esaminare la legge.

Essa è stata proposta appunto per uscire dall'*olla podrida* in cui si è tuttora immersi.

Con questa convenzione appunto scomparirà l'*olla podrida* ch'egli lamenta.

Egli dice che le grandi Società sono di peso, di pericolo per lo Stato, mentre per altra parte lamenta che sia una Società italiana la quale sia subentrata alla Società Rotschild. Io non vedo l'accordo in questi ragionamenti.

Se egli teme le grandi Società, avrebbe dovuto applaudire alla Società italiana che si è costituita per la rete dell'Italia meridionale la quale ci salva dalla Società Rotschild; ma egli lamenta al contrario che le ferrovie meridionali non siano state cedute alla casa Rotschild.

Io non so mettere d'accordo questi due argomenti. Senatore Benintendi. Domando la parola.

Senatore Menabrea. Non mi dilungo maggiormente a tale riguardo, dirò soltanto che mi pare vi sia qualche apparenza di contraddizione nel suo discorso.

Quanto al rimanente, non mi tratterò a ragionare sulle sue critiche e sulle sue proposte, perocchè credo

non sia il caso di una polemica, che non ha che fare colla legge attuale.

Ho parlato della nuova convenzione fatta dal Ministro colla Società delle ferrovie meridionali, ed approvo il sistema della garanzia a scala mobile, ed il signor Ministro ha adottato una linea che io aveva proposta e che considero come importante, la linea da Popoli, Aquila e Rieti, linea destinata a mettere in comunicazione diretta il nuovo centro dello Stato, la Toscana colle provincie della Capitanata e delle Puglie.

Questa linea era indispensabile, mentre lo era meno la linea da Popoli per andare a Ceprano ed Avezzano.

Soltanto avrei desiderato che si fosse mantenuta la linea da Popoli a Solmona, perchè Solmona può considerarsi lo sbocco naturale di molte valli.

È però vero che vi ha un articolo che assicura 100m. lire annue per la Società che farà questa linea, ed io spero, che mediante questo sussidio, la linea non sarà abbandonata.

Una volta che si era sospesa l'esecuzione della linea Solmona-Avezzano, vi ha bisogno d'avere la linea da Termini per Benevento e Napoli onde mettere in comunicazione più diretta gli Abruzzi con Napoli.

Ma anche qui è nata nella Camera dei Deputati una grave discussione intorno alla linea di Conza ed alla preferenza data alla linea Foggia, Benevento, Napoli sulla linea Foggia-Conza-Napoli.

Essendo stata citata una mia lettera in proposito nell'altro ramo del Parlamento, mi permetta il Senato di dire qual era il mio avviso. Quando era al Ministero mi pervennero da ogni parte grandi proteste contro l'esecuzione della linea Conza, ed un illustre membro dell'attuale gabinetto che non veggio al banco del Ministero, insisteva moltissimo perchè questa linea non fosse fatta perchè presentava difficoltà grandissime e perchè si preferisse l'altra linea, che da Foggia andava a Benevento e Napoli.

Mentre si facevano gli studi, io feci esaminare la questione dal lato tecnico, e si venne a riconoscere che la linea che attraversava l'Appennino a Conza, presentava difficoltà grandissime ma non insuperabili, per cui la galleria si poteva eseguire se non in due anni, come si era sperato, forse in tre, quattro o cinque.

La linea era dunque eseguibile; si trattava di scegliere tra la linea da Foggia, Benevento e Napoli, e la linea da Foggia, Conza e Napoli.

Ebbene, Signori, malgrado le osservazioni fatte dall'egregio Ministro che non veggio presente, io tenni per la conservazione della linea di Conza, promuovendo però la linea Foggia, Benevento, Napoli. Ne dirò i motivi.

Io non credo che la linea di Conza possa dare un grandissimo prodotto. Ma vi erano due motivi per conservarla:

Il primo, perchè una parte dei lavori era già eseguita, e non vi mancavano più che 50 chilometri per compierla. Inoltre, e questa era la ragione più determinante, io considerai come essenziale e necessario

che vi fosse una comunicazione ferroviaria tra la Basilicata e la Capitanata, cioè tra Potenza e Foggia.

Certamente la linea per Conza non era la comunicazione più diretta, ma era una comunicazione, la quale una volta fatta, non si sarebbe pensato ad altra, mentre un'altra comunicazione verso Potenza, come mi risulta da studii speciali che ordinai in proposito, avrebbe costato molto di più, che non il compimento della linea di Conza.

Ora ritengo che nelle condizioni in cui versa l'Italia, fra pochi anni si farà necessariamente sentire l'indispensabilità di collegare la Capitanata colla Basilicata con una ferrovia, e si voglia o non si voglia, il Governo sarà obbligato di sopportare un grave sacrificio per questa. Oade io pensava che questi sacrifici erano già in parte fatti colla linea di Conza, e per questo motivo aveva giudicato opportuna quella linea. Essa non escludeva certamente la linea di Foggia a Benevento-Napoli che io ravviso indispensabile, ma siccome questa linea attraversa provincie ricche e fa capo a città potenti come Foggia, Napoli, io pensava che essa si potesse eseguire con sussidio del Governo, ma con largo intervento dei Comuni e delle Provincie; si è seguita una via diversa. È vero che rinunciando alla linea di Conza, si è promesso un sussidio alla linea da Candela a Melfi, ma probabilmente il sussidio non si limiterà a questa linea, ma ancora bisognerà estenderlo in avvenire alla linea da Melfi a Potenza. Il Ministero ha ottenuto dalle provincie per la linea di Foggia, Benevento a Napoli un sussidio di 500 mila lire annue. Io cercavo di ottenere un milione e 500 mila circa, perchè avevo per sistema, che quando si tratta di linee arteriali, spetta allo Stato di eseguirle; ma quando si tratta di linee di interesse grave, ma secondarie, allora il Governo deve limitarsi ad un sussidio e spingere le popolazioni a concorrere largamente per l'esecuzione di quelle linee come lo fecero varie provincie dell'Alta Italia. Io sono persuaso che le popolazioni meridionali sono anche disposte a dare un tale buono esempio in circostanze consimili.

E così in questa maniera si sarebbe provveduto a tutte le esigenze, non si sarebbero destati malcontenti, ed avremmo un sistema compiuto di ferrovie.

Io mi limito a fare questa semplice osservazione: sono uscito dal Ministero prima d'aver potuto raggiungere il mio scopo; il Ministro attuale non ha creduto di seguirlo, non gliene faccio un rimprovero, soltanto ho creduto di dire qual fosse il mio parere a riguardo di questa linea di Conza che ha fatto oggetto di sì viva e di sì ampia discussione, e per la quale la mia opinione fu anche citata.

In sostanza però non posso che lodare il Ministero per molte delle nuove disposizioni e specialmente per le facilitazioni recate dalla legge per la costruzione di nuove ferrovie secondarie.

Epperò io do ampiamente il mio voto alla legge

attuale quantunque io abbia espresso qualche dissenso sopra un punto secondario, la linea cioè di Conza.

Le do il mio voto, rammentando quello che ho detto, vale a dire che coll'approvare la legge attuale voi fate uscire le strade ferrate che esistono nel Regno dalla condizione anormale e dalla confusione in cui si trovano attualmente. Voi costituite delle grandi reti, distribuite secondo le indicazioni suggerite dalla Corografia d'Italia e che sono più conformi ai bisogni commerciali e delle popolazioni. In questo modo voi venite a costituire delle società potenti le quali potranno fare degli sforzi grandissimi quando si tratterà di superare grandi difficoltà come quelle che si presentano in Italia sia per traversare gli Appennini sia anche per varcare le Alpi; il che non si potrebbe fare con piccole Società. Di più voi venite a consolidare la società Romana la quale ha bisogno dell'aiuto del Governo, non tanto nell'interesse dello Stato; voi fate scomparire molte difficoltà amministrative che sussistono, fate scomparire incertezze intorno agli oneri dello Stato per le linee della Toscana, voi stabilite un sistema uniforme per le tasse governative. In sostanza venite con questo ad assicurare l'esecuzione di altre linee che sono necessarie pel compimento delle nostre reti ferroviarie, e quando queste saranno compiute, si sarà ampiamente provveduto ai più stringenti bisogni dello Stato; perchè non bisogna dimenticare, che le ferrovie sono una necessità assoluta per noi, non solo necessità per la parte politica, ma anche per la parte economica poichè se noi vogliamo sviluppare il lavoro, bisogna dare i mezzi di esecuzione: e potete ben mettere delle imposte ed aggravare le popolazioni, ma se non fate lavorare, le popolazioni non pagheranno. Lo ripeto, bisogna promuovere il lavoro, ma per svilupparlo, bisogna dare gli stromenti, e le ferrovie sono lo stromento più potente dello sviluppo della ricchezza pubblica.

Dirò poi che questa legge colla vendita delle ferrovie provvede ad un bisogno importantissimo dello Stato, al quale se non si provvedesse, non so come si potrebbe andar avanti. Ma intanto se voi al contrario respingeste questa legge oltre al lasciare lo Stato nella confusione ferroviaria in cui si trova attualmente, sareste poi obbligati fra qualche anno di venire a convenzioni analoghe a queste, ma a condizioni certamente molto inferiori di quelle che ora abbiamo. Se respingeste questa legge, vedreste una società importante andare in rovina, e questa rovina portare quella forse di molte altre società, e mettere in dissesto tutto il nostro credito sia nell'interno che all'estero. Inoltre col rifiutare al governo i mezzi di far fronte ai suoi impegni colla vendita delle ferrovie verreste a portare alle finanze dello Stato un colpo dal quale difficilmente si potrebbero rialzare.

Per tutte queste considerazioni, Signori, io spero, che dopo le lunghe discussioni che hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, e dopo le parole che avete avuto la benignità di ascoltare, voi vorrete dare il voto

favorevole a questa legge, che io considero come uno degli atti più importanti e più difficili che possa essere compiuto da un Parlamento. (*Bravo, bravissimo*)

Presidente. Prima di sciogliere l'adunanza, debbo annunziare al Senato che dovrei dar lettura di una lettera dell'onorevole Senatore di Pollone, questore, il quale chiede che il Senato lo voglia dispensare da questa carica.

Non essendo più il Senato in numero legale, differirò a domani la lettura di questa lettera e l'interpel-

lanza al Senato sull'accettazione di tale proposta. Ad ogni modo avverto i signori Senatori che domani, ove si accetti detta proposta, si dovrebbe procedere alla surrogazione del signor conte Pollone, essendo che la presenza di due questori è più necessaria in questa circostanza in cui, anche nell'assenza del Parlamento, essi avranno gravissimi uffici da disimpegnare atteso il trasloco della capitale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CCXX.

1^a TORNATA DEL 13 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Lettera del Senatore Di Pollone, questore del Senato — Proposte dei Senatori Arrivabene e Sclopis, consentite dal Senato — Parole del Senatore Di Pollone — Seguilo del progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del Regno — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei progetti di legge: 1. per autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio dei lavori pubblici 1865 e seguenti per il servizio di ponti e strade; 2. per modificazioni alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Discussione del progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale Cavour — Accettazione per parte del Ministro di Finanze dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Adozione dell'articolo primo — Dichiarazione del Ministro di Finanze in ordine all'interpretazione da darsi all'articolo secondo — Adozione di questo e dei successivi sino al decimo, ultimo della legge; non che del progetto di legge per la facoltà al Governo di acquistare cavalli indigeni a partili privati o ad economia — Squittinio segreto per gli anzidetti progetti — Estrazione a sorte degli scrutatori per la nomina di un nuovo questore — Ripresa della discussione sul progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del Regno — Eccitamento del Senatore Correale — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici in risposta al discorso pronunziato ieri dal Senatore Doria — Approvazione dell'articolo primo — Appunti del Senatore Tecco all'articolo secondo, ribattuti dal Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Tecco — Approvazione dell'articolo secondo — Proclamazione del nuovo Questore — Considerazioni e proposte del Senatore Sclopis all'articolo terzo — Dichiarazioni del Senatore Di Revel — Replica del Senatore Sclopis — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo terzo — La discussione è aggiornata a stasera.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono quelli di Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Do lettura al Senato della lettera, colla quale il signor Senatore Di Pollone, questore, desidera di essere esonerato da questa carica.

La lettera è così concepita :

Torino, il 3 aprile 1865.

Eccell.mo Signor Presidente.

« Già tempo fa, pel mal essere di mia salute, che andava, come va tuttavia, vieppiù indebolendosi, mi sentii obbligato a chiedere, mi si volesse esentare dal-

l'ufficio di questore a cui il Senato mi aveva fatto l'onore di chiamarmi.

» Allora, non fu ammessa la mia domanda; nè ciò dovei attribuire che a novella speciale pruova di riguardo che vollero usarmi i colleghi; il perchè desideroso di rispondervi, continui a compiere le parti del dover mio come potei meglio, voglio dire per quanto il consentirono le mie povere forze.

» Ma, in oggi debbo non più indugiare ad esporre a V. S. Eccell.ma, come, sendosi infrattanto fatta più grave e continua l'addotta ragione, mi trovi nell'assoluta impossibilità di recarmi in Firenze, ove quanto prima avrà sede il Senato, per ivi soprintendere alle straordinarie bisogne richieste dal trasferimento, e come l'interesse del servizio richieda, che, quantunque sia al suo termine la sessione, venga affidato ad altri l'ufficio, in cui, per motivo che in quanto a me oserei dire di forza maggiore, non potrei più durare.

» Epperò, onde ripeto non abbia a restare lesa pel fatto del mio silenzio, l'interesse di quella parte di servizio che nella imminente occorrenza sta appunto per bisognare di maggiore attività ed assistenza personale, ed anche per evitare che non sia per riescire di troppo aggravato l'ottimo mio collega di questura, mi avauzo a pregare la S. V. Eccell.ma di voler promuovere un voto del Senato col quale si venga alla mia surrogazione nella carica di questore.

» Ho l'onore di professarmi col maggiore ossequio.

» Di V. S. Eccell.,

» *Obb.mo, dev.mo, servitore*
A. N. DI POLLONE. »

In seguito alla lettura di questa lettera, io interrogherò il Senato sull'accettazione delle dimissioni del signor conte Di Pollone dall'ufficio di questore.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Io sperava che qualche Senatore più competente di me volesse dire qualche parola in questa circostanza.

Vedo pur troppo che lo stato di salute dell'onorevole nostro collega il conte Di Pollone non gli permette di continuare nelle funzioni di questore del Senato, e che quindi sarebbe inutile lo insistere perchè voglia continuare in esse.

Spero però che il Senato ben vorrà unirsi a me per ringraziare unanime l'onorevole conte Di Pollone dell'opera indefessa, che ha mai sempre prestato con tanto zelo, e tanto interessamento. (*Segni generali di approvazione.*)

Senatore **Ludovico Sauli**. Io mi accosto intieramente alla mozione dell'onorevole Senatore Arrivabene.

Presidente. Il Senato facendo eco alle parole dell'onorevole proponente, ha mostrato evidentissimamente di partecipare pienamente ai sentimenti da lui espressi; ed io debbo dire in special modo che l'ufficio di presidenza è dolentissimo di perdere il concorso dell'onorevole conte Di Pollone nell'amministrazione e nell'andamento degli affari che riguardano l'ufficio stesso; però.....

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola....

Presidente..... avendo il signor conte Di Pollone fatto le più calde istanze a questo riguardo, dicendosi assolutamente nell'impossibilità di continuare nella sua carica, in vista massime delle circostanze attuali, io non ho potuto, come non potrò con mio rincrescimento vivissimo, dispensarmi dal porre ai voti questa sua domanda, nella quale, ripeto, egli istantemente insiste. Ora la parola è al signor conte di Pollone.

Senatore **Di Pollone** (*con voce profondamente commossa*).

Non mi aspettava una così splendida dimostrazione da un Corpo, che chiamo il primo, senza dubbio, per

posizione non solo, ma per generosità, e per magnanimità.

La prova di affetto e di stima, che mi dà ora, mi riesce così inaspettata e lusinghiera, che la profonda emozione, che mi ha invaso, non mi permette assolutamente di esprimergli in modo adeguato la mia profonda ed incancellabile gratitudine; mi limito perciò a pregare il Senato a ben voler interpretare (*ognor più commosso*) ciò che non sono in grado di poter dire.

Valga l'emozione, che mi tronca le parole, a farvi noto, generosi colleghi, quanto io senta nell'animo il favore concessomi; e solo vi assicuro che se mi ritiro dall'ufficio di questore dopo 10 anni di esercizio del medesimo, si è perchè realmente le mie forze non mi permettono di continuare; e certamente quello che mi vi ha mosso è specialmente l'interesse che porto al bene del servizio del Senato, non a quello che mi è personale.

Prego perciò il Senato, a volermi scusare se non posso dirgli altra cosa. (*Applausi generali vivissimi*)

Presidente. In seguito alle dichiarazioni fatte, pongo ai voti la domanda dell'onorevole Senatore Di Pollone.

Chi è d'avviso di accettarla, voglia sorgere.

(Il Senato accetta.)

Io pregherei ora il Senato a procedere alla nomina del questore in surrogazione dell'onorevole conte Di Pollone.

Senatore **Sclopis**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sclopis**. Proporrèi al Senato che nella circostanza penosa per tutti in cui dobbiamo privarci dell'ufficio dell'onorevole Senatore Di Pollone, si deliberi di mandare ufficialmente al medesimo un estratto del processo verbale della tornata d'oggi, in cui sia attestato il giusto rammarico che il Senato prova nel vedersi privato dell'ufficio di un sì degno collega.

Senatore **Di Pollone**. Pregherei il conte Sclopis a desistere. Questo è troppo.

Presidente. Chi è d'avviso di adottare la proposta dell'onorevole Senatore Sclopis, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale, salvo però che il Senato stimi che se ne possa prescindere e lasciare che ciascun Senatore durante la seduta venga di mano in mano a deporre la sua scheda.

Se il Senato consente, si potrebbe per economia di tempo adottare questo sistema.

(I Senatori vanno successivamente a deporre la loro scheda nell'urna).

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del Regno.

Dirò al Senato che non vi sono altri oratori iscritti sulla discussione generale; quindi se nessuno domanda la parola la dichiarerò chiusa, e passerò alla lettura degli articoli.

La discussione generale è chiusa.

Senatore **Tecco**. Domando la parola, e l'ho domandata prima che la discussione generale fosse chiusa.

Presidente. Il Presidente non l'ha inteso.

Approfittando del permesso che il Senato ha dato al Presidente nella seduta di ieri, l'intercalare nella discussione di questo progetto di legge la votazione di qualche progetto urgente, ma che probabilmente non darà luogo a grave discussione, io proporrei al Senato di procedere alla discussione di due disegni di leggi, l'uno per autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio dei Lavori Pubblici 1865 e seguenti per il servizio di ponti e strade; l'altro per modificazioni alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Se non vi sono opposizioni darò lettura del primo di questi progetti di legge.

(V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 201.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di L. 8,396,644 per le nuove opere riflettenti il servizio di ponti e strade, descritte nella tabella annessa alla presente legge, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziata in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1865, 1866 e successivi, ripartitamente come è indicato nella tabella medesima. »

(Approvato.)

« Art. 2. È approvato in lire 60,000 il contributo assegnato dal Municipio d'Ivrea con deliberazione 2 agosto 1863 nella spesa di lire 119,000 per la costruzione di un tratto di strada nazionale da Torino alla Svizzera, pel Gran San Bernardo, in sostituzione alla traversa interna di quella città, quale contributo sarà versato nella Cassa dello Stato in sei eguali rate annue, a partire dall'anno 1865, ed iscritto in apposito capitolo del bilancio attivo delle Finanze. »

(Approvato.)

« Art. 3. Cesserà ogni stanziamento a carico dello Stato per le spese straordinarie, autorizzate dalla presente legge a riguardo di quelle strade, le quali venissero classificate provinciali, e ciò a principiare dall'esercizio in cui le strade stesse passassero a carico delle provincie. »

(Approvato.)

Si darà ora lettura del progetto di legge portante il num. 235 per modificazioni alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il progetto di legge.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È stabilita intorno a tutte le saline una

zona di vigilanza per la estensione di dieci chilometri a partire dalla loro cinta. »

(Approvato.)

Art. 2 (secondo la correzione stata distribuita).

« Sono vincolati a bolletta i sali che si trasportano e si custodiscono entro la suddetta zona, e quella doganale lungo il lido del mare in quantità eccedente i cinque chilogrammi, non che i sali depositati in quantità maggiore di cinquanta chilogrammi fuori della zona suddetta. »

(Approvato.)

« Art. 3. Allo stesso vincolo della bolletta sono soggetti il trasporto ed il deposito dei tabacchi nazionali in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lido del mare e delle città franche ed in quantità superiore a dieci chilogrammi, al di qua delle zone doganali sia di terra che di mare. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nessuno potrà ottenere la bolletta di circolazione e di deposito prescritta dai precedenti articoli, se non comprovi di avere acquistati i generi di privativa dai venditori o rivenditori autorizzati dall'Amministrazione.

» La mancanza di bolletta sarà considerata e punita come contrabbando. »

(Approvato.)

« Art. 5. La bolletta di circolazione sarà valida per arrivare al luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale che vi sarà indicato.

» La validità delle bollette di deposito per i sali non potrà mai eccedere la durata di quattro mesi. Quella per i tabacchi nazionali potrà essere a tempo indeterminato.

» Le altre norme speciali e le precauzioni da stabilirsi per il rilascio gratuito delle bollette saranno fissate con regolamento approvato con Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 6. La disposizione dell'art. 9 della legge 13 luglio 1862, N. 710, sarà estesa anche al deposito dei tabacchi esteri. »

(Approvato.)

« Art. 7. Alle pene stabilite dall'art. 16 della legge 13 luglio 1862, N. 710, viene aggiunta quella del carcere da otto giorni a sei mesi.

» Al numero 1 dello stesso articolo 16 è aggiunta la perdita dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione.

» Viene aumentato a L. 51 il minimo della multa contemplata nel numero 3 del detto articolo 16, e a L. 1,000 il massimo. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'articolo 17 della succitata legge 13 luglio 1862 viene sostituito dal seguente:

» Il contrabbandiere sarà punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, e dei veicoli, cavalli, barche

e altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, ed inoltre con una multa fissa di L. 51, e con una multa proporzionata alla quantità del genere nella seguente misura :

» 1. Per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a lire 60 pure per ogni chilogramma;

» 2. Per i sigari di Avana o di qualità somigliante da lire 20 a lire 60 per ogni chilogramma;

» 3. Per il sale da lire 2 a lire 6 per ogni chilogramma. Le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero. »

(Approvato.)

« Art. 9. Saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi, oltre alle pene stabilite nell'articolo precedente:

» 1. Coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata, od in riunione di più di tre persone quantunque non armate, ove però al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 247 a 251 del Codice penale;

» 2. Coloro che lo avranno commesso per mezzo di contraffazioni di marche d'ufficio o etichette e di falsificazioni, alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'art. 363 del Codice penale suddetto;

» 3. Coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di corruzione di pubblici agenti, ove al fatto non sieno applicabili le disposizioni dell'art. 225 del Codice suddetto.

» In ogni caso all'agente pubblico convinto di corruzione sarà inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi, oltre alle pene comminate dall'art. 218 del summentovato Codice. »

(Approvato.)

« Art. 10. A coloro che saranno stati convinti di aver appartenuto a società istituite per il contrabbando, o di averne fatto parte, sì per prestazione di opera e sì per somministrazione di capitali: a coloro che eseguono il contrabbando per conto di dette società, ed a coloro che faranno atti di assicurazioni di contrabbando, saranno inflitte le pene comminate dagli articoli 428 e 430 del Codice penale colla diminuzione di uno a due gradi a seconda dei casi. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le pene comminate dall'art. 9 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffè e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate, e dai rivenditori autorizzati.

« Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e conduttori suddetti saranno rispon-

sabili delle multe incorse pel fatto de' loro dipendenti o commessi. »

(Approvato.)

« Art. 12. I complici nel contrabbando saranno puniti con una multa da L. 51 a L. 1000 eccettuati i casi preveduti dagli articoli 9, 10 e 11 nei quali sarà ad essi inflitta la pena comminata per gli autori od agenti principali del contrabbando colla diminuzione di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 13. Le disposizioni dell'articolo 67 del Codice penale sono estese alle multe comminate colla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 14. Agli articoli del Codice penale citati in questa legge s'intenderanno per la Toscana sostituiti gli articoli del Codice penale toscano che contemplano gli stessi reati. »

(Approvato.)

« Art. 13. L'esercizio della privativa dei sali e tabacchi è esteso all'isola di Capraia secondo la legge 13 luglio 1862, numero 710, e colle aggiunte e modificazioni sancite dalla presente. »

(Approvato.)

« Art. 16. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 relative alle zone intorno alle saline non sono applicabili alla Sicilia, per la quale invece è convalidato il R. Decreto 16 ottobre 1862 con cui vennero fissate le condizioni pel deposito del sale marino nelle zone doganali stabilite lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le isole che fanno parte della provincia di Messina. »

(Approvato.)

« Art. 17. È data facoltà al Governo del Re di fare la pubblicazione della legge 13 luglio 1862, numero 710 in una nuova edizione ufficiale, introducendovi le testuali variazioni ed aggiunte sancite dalla presente. »

(Approvato.)

Prima di procedere alla votazione per squittinio di questi due progetti di legge, io chiederei il permesso al Senato di porre in discussione due altri disegni di leggi che sono in pronto, e che non daranno probabilmente luogo a seria discussione, sui quali si potrebbe fare uno squittinio separato; l'uno per la distribuzione delle acque del canale *Cavour*; l'altro per dar facoltà al Governo di acquistare cavalli indigeni a partiti privati o ad economia.

Leggo il progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale *Cavour*.

(V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 221.)

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Ministro delle Finanze. L'Ufficio Centrale propone, prima che si passi alla votazione di questa legge, un ordine del giorno che il Ministero accetta perchè

pienamente conforme alle dichiarazioni che esso ha fatte in seno all'Ufficio medesimo.

Presidente. L'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale è del seguente tenore:

« Il Senato, invitando il Ministero prima di prevalersi della facoltà accordatagli dall'art. 3 della presente legge a constatare le circostanze di fatto che si riferiscono alle condizioni economiche della Società, all'obbligo della Società ad ogni e qualunque sborso da operarsi per le espropriazioni, ed al completo accertamento della utilità di tutte le espropriazioni di cui è cenno nella proposta legge, passa alla discussione della medesima. »

Se nessuno domanda la parola su questo ordine del giorno, essendo accettato dal Ministro, io lo metterò ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 1°.

« Art. 1. Per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* sono destinati i torrenti Agogna, Terdoppio, Arbogna e loro dipendenze, nonchè le rogge Rizzo-Biraga, Busca, Mora, il naviglio Langosco, e rispettive attinenze. »

(Approvato.)

« Art. 2. Le acque del canale *Cavour* saranno introdotte mano mano nelle rogge, nei torrenti e nei cavi nell'ordine in cui si presentano, lungo il percorso del canale stesso, e verranno distribuite progressivamente ai terreni loro adiacenti. »

Senatore **Farina.** L'Ufficio Centrale avendo fatto una osservazione relativamente all'intelligenza da darsi a questo articolo, che si trova registrata nel paragrafo terzo della pagina 9, pregherebbe il signor Ministro a dichiarare, a scanso di equivoci, se intende anch'egli di dare l'intelligenza alle disposizioni di quest'articolo che è data dall'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Il Ministero dà lo stesso significato alle parole di quest'articolo 2, imperocchè è fuor di dubbio che non s'intende accordare un privilegio a favore di chicchessia.

Presidente. Se non si domanda la parola porrò ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. Le opere per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* sono dichiarate di pubblica utilità.

» Potranno pertanto essere espropriate tanto le bocche, le chiuse di derivazione, diritti ed accessori di qualsivoglia natura sui torrenti di Agogna, Terdoppio, Arbogna e loro dipendenze, quanto le rogge Rizzo-Biraga, Busca, Mora, naviglio Langosco ed altri cavi complementari, nonchè i bocchetti sulle stesse rogge e sui cavi. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono per conseguenza autorizzati gli acquisti, le regolazioni e le altre opere necessarie per l'at-

tuazione del suindicato sistema di distribuzione; però nei limiti fissati dall'art 15 della convenzione approvata con la legge del 25 agosto 1862. »

(Approvato.)

« Art. 5. La facoltà di espropriare accordata al Governo dall'articolo 3 non si potrà esercitare che durante il primo quinquennio successivo alla promulgazione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 6. L'indicazione dei cavi complementari di già esistenti, e da espropriarsi, loro accessori e diritti relativi, nonchè quella dei nuovi e da aprirsi sarà fatta mediante decreto reale. »

(Approvato.)

« Art. 7. Il compenso per l'espropriazione ai possessori di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti, accessori ed altri diritti lungo i torrenti, le rogge ed i cavi, sarà determinato in una quantità d'acqua proporzionata alle loro ragioni.

» Qualora il possessore ricusi il compenso in acqua sarà in facoltà del Governo di espropriarlo integralmente pagandosi dalla Società il prezzo in danaro.

» Il compenso per l'espropriazione della proprietà delle rogge e di altri cavi complementari sarà pagato in tutto od in parte in acqua od in danaro. »

(Approvato.)

« Art. 8. In caso di deficienza d'acqua del canale *Cavour*, gli espropriati, mediante compenso in acqua, avranno rispettivamente la preferenza sulle nuove dispense per l'acqua decorrente nei torrenti e nelle rogge summentovate, purchè di questo diritto eventuale riservato siasi tenuto conto nell'apprezzamento del compenso. »

(Approvato.)

« Art. 9. Quando vi sia dissenso tra il Governo ed i possessori contemplati all'articolo 7 circa la quantità d'acqua da assegnarsi per compenso, esso avrà tuttavia facoltà di occupare gli enti espropriandi, previa prestazione del corpo d'acqua, sì e come verrà determinato dal giudizio dei periti, secondo la disposizione della legge sulla espropriazione.

» Resta però riservato all'autorità giudiziaria, a termini di dette disposizioni, il giudizio sul maggiore compenso cui gl'interessati credessero di avere diritto. »

(Approvato.)

« Art. 10. Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le norme per i consorzi di cui agli articoli 30 e 31 della succitata convenzione per la formazione e per l'uso dei cavi necessari alla distribuzione delle acque. »

(Approvato.)

Darò ora lettura del progetto di legge (N. 236) per la facoltà al Governo di acquistare cavalli indigeni a partiti privati o ad economia.

Articolo unico.

« La facoltà scritta nel paragrafo 7 dell'art. 24 della legge 13 novembre 1859 sulla contabilità generale dello Stato, di procedere, senza formalità d'incanti, agli acquisti de' cavalli all'estero, viene estesa pure all'interno del Regno, dove potranno tali acquisti eseguirsi a trattativa privata ad economia; previa, quanto a questo ultimo sistema, l'osservanza delle norme volute dall'articolo 28 di essa legge. »

La discussione è aperta su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, si passerà a suo tempo alla votazione per squittinio segreto.

Si procede ora la votazione separata per squittinio delle due prime leggi, cioè di quella per la spesa straordinaria sul bilancio dei lavori pubblici per ponti e strade, e di quella per modificazione alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Dopo la votazione separata di queste due leggi si procederà alla votazione per squittinio segreto sulle altre due.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la spesa straordinaria sul bilancio dei lavori pubblici per ponti e strade.

Numero dei votanti . . .	94
Favorevoli	66
Contrari	28

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per modificazione alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Numero dei votanti . . .	94
Favorevoli	79
Contrari	15

(Il Senato approva.)

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* e di quello concernente la facoltà da darsi al Governo per acquistare cavalli indigeni a partiti privati o ad economia.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione sul primo dei progetti testè nominati:

Numero dei votanti . . .	87
Favorevoli	76
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Risultato della votazione sull'altro progetto:

Numero dei votanti . . .	87
Favorevoli	77
Contrari	10

(Il Senato approva.)

Farò ora il sorteggio degli scrutatori per la nomina del nuovo questore.

(Fa l'estrazione per la quale risultano scrutatori i signori Senatori Plezza, S. Martino e Tommasi.)

Prego i signori Scrutatori a voler procedere allo spoglio delle schede.

Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per l'ordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del Regno.

Essendo chiusa la discussione generale, leggo l'art. 1.

« Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1864 per la fusione in unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Maremmane, Centrale-Toscana, e Romane e per la concessione alla medesima Compagnia delle nuove linee indicate nella convenzione succitata (Allegato A.)

» Quest'approvazione è vincolata all'esecuzione dei patti contenuti negli atti addizionali 23 novembre 1864 (Allegato B,) e 6 febbraio 1865 (Allegato B.)

» Restano fermi i diritti di rimborso che spettassero allo Stato per le spese fatte e da fare a favore delle singole Società che entrano nella fusione.

» La Società è autorizzata ad abbandonare le gallerie del Mesco e della Biassa per sostituirvi quanto alla prima il giro del Capo Mesco, e quanto alla seconda il giro verso Campiglia a condizione per altro che stia dentro i limiti del contratto originario quanto alle pendenze ed alla lunghezza totale ed alle curve della strada, e semprechè questa mutazione sia giustificata da ostacoli non superabili nel limite di tempo appresso indicato.

» Il tronco di strada fra Levante e la Spezia dovrà essere al più tardi aperto entro il 1870, ed a questa condizione il Governo abbuonerà alla Compagnia due milioni in compenso dei lavori che per il cambiamento della traccia resteranno inutili, e della spesa che dovrà sostenere per applicare dei mezzi straordinari di perforazione quando si mantenesse la traccia attuale, mantenuti fermi pel restante della linea del litorale Ligure i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori. »

Alcune correzioni sono state fatte al testo stampato di quest'articolo.

Dove è detto per la fusione *in unica compagnia*, si è aggiunto *in un'unica compagnia*: la parola *Maremmane* si cambiò nella parola *Maremmana*.

Ove è stampato:

Il tronco di strada fra Levante e la Spezia deve dirsi fra Levanto e la Spezia.

In fine alla quinta linea dell'ultimo comma, invece di della spesa, deve dirsi o della spesa.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Dirò poche parole sulla presente legge.

Avrei dovuto trattare questa questione nella discussione generale, ma non ho potuto, essendo giunto tardi in Senato.

Il metodo che si è adottato di riunire due leggi in una, benchè trattassero di cose molto diverse, cioè una del riordinamento delle ferrovie e l'altra della vendita delle ferrovie dello Stato, è molto irragionevole e dannoso, perchè confonde le due questioni e toglie la libertà della votazione.

Tutti conoscono che Napoli, fra tutte le provincie d'Italia, è la sola che non ha ferrovie, mentrèchè la sola città di Napoli contiene un'immensa popolazione, la quale ha continui interessi e commerci colle provincie meridionali, come del pari queste sono in continuo traffico colla antica loro metropoli.

Presidente. Pregherei il signor Senatore di dichiarare se intende di parlare sull'articolo 1. o non piuttosto sull'art. 4.

Senatore Correale. Ora essendosi fuse queste due leggi, si mette in pericolo quella per la strada ferrata di Napoli. In quanto al metodo tenuto di confondere le due leggi, non potendo io impedirlo, mi vi sottoporro mio malgrado, protestando. Fo però notare che potrebbero gli interessi della provincia napoletana essere danneggiati per la questione della vendita delle ferrovie, quindi non parlo della libertà del voto che rimane vincolato.

Non mi resta che a dire due parole agli onorevoli signori Senatori, che tutti io credo non possono essere contrari alla strada ferrata di Napoli ed a considerare che se per poco si volesse dare un voto sfavorevole a questa strada ferrata sarebbe lo stesso che recare agli interessi di quella vasta città il più grave danno.

Io spero che il Senato non voglia essere contrario allo stabilimento di queste strade ferrate concedendo a Napoli ciò che tutte le altre provincie già da molto tempo godono.

Presidente. Nessun altro oratore essendo iscritto...

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho debito di rispondere qualche cosa all'onorevole Senatore Doria, il quale ieri mi fece delle raccomandazioni che riguardano appunto l'articolo primo.

L'onorevole Senatore Doria mi ha raccomandato vivamente la celere costruzione della ferrovia Ligure e così pure la sollecita presentazione di un progetto di legge relativo ad una ferrovia da Parma alla Spezia. L'onorevole Senatore Doria nell'indirizzarsi a me mi ha voluto in certo modo compromettere col ricordarmi che sono stato io il promotore sia dell'una che dell'altra di

queste linee, le quali del resto sono evidentemente conformi agli interessi nazionali.

Può esser certo l'onorevole senatore Doria che non sono solito di contraddirmi e che se io riteneva quattro anni fa utilissime queste linee, le ritengo tuttora come tali, e che farò di tutto onde sia soddisfatto il desiderio che egli ha espresso, cioè: che siano continuati il più sollecitamente possibile i lavori della ferrovia Ligure, e che sia presentato nel tempo fissato dalla legge generale sul riordinamento delle ferrovie un progetto speciale per provvedere alla esecuzione di una linea da Parma alla Spezia.

Io soltanto mi permetterò di notare che il presente progetto di legge tende appunto a soddisfare uno dei suoi voti, cioè quello riguardo alla ferrovia Ligure, imperocchè la direzione dei lavori della ferrovia Ligure passerà dallo Stato alla compagnia delle ferrovie Romane, la quale è spinta dal proprio tornaconto a promuovere la sollecita esecuzione di questa linea, imperciocchè solamente mano a mano che si aprano tronchi all'esercizio, potrà la compagnia percepire quelle garanzie che sono date dallo Stato per le linee aperte e non per quelle in costruzione.

In quanto poi all'altra ferrovia da Parma alla Spezia, è parso all'onorevole Senatore Doria che fosse troppo lungo il termine prefisso dal Governo nel progetto di legge attuale per presentare la proposta speciale al Parlamento, termine che si estende a tutto il 1866. Sembra all'onorevole Senatore che essendovi già degli studi fatti per questa linea, il Governo potrebbe anticipare tale progetto di legge. Io gli faccio osservare solamente che onde si possa presentare un progetto di legge per la costruzione di una ferrovia così difficile e costosa, non basta che ci siano gli studi; è necessario che ci siano anche i mezzi finanziari disponibili da parte di chi deve intraprendere quella costruzione.

Or bene, secondo il progetto di legge ora in discussione è data la concessione eventuale di questa linea alla compagnia delle ferrovie romane; ma questa compagnia ha attualmente sulle braccia una tal quantità di impegni urgenti che non potrebbe soddisfarli tutti ad un tempo. È d'uopo quindi lasciarle un po' di tempo onde poter far fronte ad un'impegno che, da eventuale com'è, diventasse reale. È vero che nel presente progetto di legge vien dato al Governo non già l'obbligo, ma la facoltà di fare la concessione alle Romane, e che perciò potrebbe il Governo accordare questa linea anche ad un'altra compagnia; ma io farò riflettere che in questo caso sarebbe pur necessario lasciare tanto tempo alla nuova compagnia che basti a raccogliere il capitale necessario all'impresa.

Perciò io spero che l'onorevole Senatore Doria sarà persuaso che il tempo stabilito per presentare un apposito progetto di legge non è troppo lungo. Del resto il Governo non tralascierà di profittare di ogni occasione che si potesse presentare favorevole per concretare qualche cosa rispetto a questa ferrovia, poichè del

resto, quantunque sia detto che l'ultimo termine per presentare il progetto di legge apposito, sia il 1866, il Governo è però libero di presentarlo anche prima.

Io credo con ciò di aver soddisfatto al desiderio dell'onorevole Senatore Doria.

Presidente. Se non si domanda la parola porrò ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono pure approvate le seguenti convenzioni:

» a) Quella conclusa il 30 giugno 1864 tra i Ministri della Finanza e dei Lavori Pubblici ed i rappresentanti delle strade ferrate Lombarde e dell'Italia centrale per la cessione delle linee dello Stato, del servizio di navigazione sui laghi e dell'esercizio di diverse linee sociali, sotto le condizioni dichiarate nel Capitolato annesso alla convenzione (Allegato C): ferme le modificazioni riguardanti tanto la Convenzione, quanto il Capitolato, che sono state convenute coll'atto suppletivo 2 febbraio 1865 (Allegato C²) e colle successive variazioni e aggiunte assentite con atto del 17 febbraio 1865 dai rappresentanti della Società (Allegato C³) ed alla condizione che tutti indistintamente i prodotti delle linee, dei servizi e degli esercizi predetti, che si riferiscono all'epoca anteriore alla consegna, da farsi a termini dell'art. 23 del Capitolato, spetteranno al Governo.

» All'art. 6 del Capitolato annesso alla Convenzione in data 30 giugno 1864 colle società delle ferrovie Lombarda e dell'Italia centrale dopo le parole *Ivrea-Aosta* sono aggiunte le seguenti: *Mortara-Vercelli*. Il corrispettivo per l'esercizio della linea Mortara-Vercelli sarà determinato dalle norme dell'art. 37.

» Nel capoverso dell'articolo 58 del Capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864 alle parole: *nella stazione di Torino*, sono sostituite le seguenti: *nelle stazioni delle ferrovie cedute*.

» b) Quella conclusa nel predetto giorno 30 giugno colla Società cessionaria degli Eredi Ferrante per la costruzione di una ferrovia da Vigevano a Milano per Abbiategrosso, con rinuncia alla già ottenuta concessione della linea Mortara-Vercelli (Allegato D).

» La scadenza della presente convenzione è fissata alla data medesima di quella accordata alla ferrovia Mortara-Asti-Casale, cioè toccherà il suo termine di 99 anni contemporaneamente a quello della ferrovia Cavallermaggiore ed Alessandria.

» c) Quella pur conclusa nel giorno suddetto colla Società anonima concessionaria della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria per la costruzione di una strada ferrata che, diramandosi dalla linea già concessa, giunga a Mortara per Asti e Casale (Allegato E).

» d) Quella conclusa il giorno 21 maggio 1864 e completata colla dichiarazione 30 giugno stesso anno coll'ingegnere Gaetano Capuccio, per la quale si concede la costruzione e l'esercizio di una linea di ferrovie da Torino a Ciriè (Allegato F). »

Osservo al Senato che le variazioni e correzioni fatte allo stampato stato distribuito, sono le seguenti, cioè: nella terza linea della prima parte, alle parole: *della finanza*, sono surrogate quelle: *delle finanze*.

Al fine della stessa prima parte dell'articolo ove si dice, *spetteranno al Governo*, si dirà, *spetteranno allo Stato*.

Al fine della lettera *b*, ove dice: *Cavallermaggiore ed Alessandria*, si dirà: *Cavallermaggiore-Alessandria*.

Senatore **Tecco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecco**. Quantunque avessi domandato la parola, signori Senatori, per prender parte alla discussione generale di questo gravissimo complesso di leggi, siccome non mi faccio certamente illusione sulle mie cognizioni e mi riconosco incompetente per quanto concerne la parte economica e tecnica, direi, di questa riordinazione delle ferrovie, sono perfettamente soddisfatto di poter prender parte almeno a ciò che concerne un argomento, per il quale chiunque non abbia assolutamente rinunciato ad ogni idea d'interesse dello Stato, non può a meno che essere vivamente interessato.

In quanto al primo articolo avrei avuto varie cose da osservare, trattandosi, come ben osservò un onorevole preopinante, di un complesso tale che si potrebbe chiamare un'olla podrida. Io non intendo di disprezzare con questo titolo, ammetto perfettamente, anzi sono in grado di poter dire che vi sono delle *olle podride* eccellenti, come pasticci eccellenti, ma bisogna che gli ingredienti tutti almeno sieno buoni onde l'insieme possa esserlo del pari. In conseguenza non mi spaventa certamente la qualifica che si diede, solamente quello che credo importante di osservare si è precisamente quali siano gli ingredienti, cioè le leggi che entrano in questo sì vario e complicato progetto che ci è presentato. Ciò che prima di tutto non può certamente che colpire ognuno, si è il suo titolo istesso, che sotto la speciosissima denominazione di riordinamento e di ampliamento delle reti ferroviarie del Regno, si trovi la alienazione della più importante di esse.

Qui si può ben dire *latet anguis in erba*. Infatti scorrendo il progetto si trova con sorpresa in un semplice Allegato niente meno che una convenzione per la quale si vende ad una compagnia straniera colla rete ferroviaria dello Stato un capitale così importante tanto sotto il rapporto finanziario quanto sotto quello politico; un capitale che ha costato, come ognuno sa, somme così enormi al Governo, un capitale la cui rendita attuale corrisponde ad un prezzo di tanto superiore al prezzo nominale. Tale rete ferroviaria, infatti, si cede pel prezzo di soli 200 milioni, i quali, dedotto anche l'interesse per le more a cui si è acconsentito, si ridurrebbero poi a 175 milioni. Ora come potrebbesi approvare la vendita per tal somma di un capitale che al Governo dà attualmente il reddito di 14 milioni? Ma v'ha di più; quando non si sia perduta ogni fede nell'avvenire della nostra Italia, allorchè vengano a com-

pirsi i suoi destini e si sieno ben ordinate ed ampliate le sue ferrovie, chi non vede che potrà in poco tempo ancora salire la stessa rendita al doppio ?

E come si potrà dunque dal lato finanziario una simil vendita giustificare senza una assoluta, estrema, urgentissima necessità ?

Ma voglio ammettere ancora quest'urgentissima necessità di 175 milioni. Chi ci obbliga però a vendere le ferrovie dello Stato ad una compagnia straniera potendo il Governo con fiducia ricorrere ad un'impresito nazionale a cui certamente il patriottismo delle popolazioni non si rifiuterebbe ?

Si apra dunque una sottoscrizione per un impresito speciale destinato a salvare questo prezioso capitale, l'unico che resta ancora allo Stato, ed io sono persuasissimo che la nazione dal canto suo si farà lieta premura di concorrer tutta a dare tal somma e ben maggiore, se occorresse, per salvare allo Stato la proprietà di questa preziosa rete ferroviaria. Che se essa poi è di tanta importauza dal lato finanziario, lo è ancora immensamente più sotto il rapporto politico.

Infatti, qui non occorre di dire le cose a mezzo, non giova dissimularle; se non si dicono qui, quali esse sono, vane riescirebbero le nostre aduanze.

Quando dopo di avere distrutta la cittadella di Torino, dopo di avere trasferita la sede del Governo in un'altra città, si cede ancora ad una compagnia che ha la sua sede in Parigi, si cede, dissi, quella rete di ferrovie che è così importante per la nostra difesa sotto il rapporto strategico, la conseguenza minacciosa ciascun la vede, senza che io abbia a dirne di più.

Io non posso certamente un solo istante supporre intenzioni meno rette in nessuno, meno ancora nei Ministri del Re, ma il fatto è evidente, salta agli occhi di tutto il mondo. Queste provincie e lo Stato rimangono interamente alla discrezione dello straniero!

Ma si dirà: questo straniero è nostro amico, nostro alleato. Nulla per ora forse abbiamo a temere, voglio ben concederlo, ma le alleanze non sono eterne, abbiamo anzi tanti e tanti motivi da temere che queste alleanze possano un giorno venir meno, che mi parrebbe essere il colmo dell'imprudenza di esporci indifesi a sì grave pericolo, quand'anche si volesse pur supporre remotissimo.

Conchiudo in poche parole pertanto, perchè sarebbe forse non senza qualche inconveniente lo spaziare di più su questo delicato argomento. D'altronde chiunque sente amor di patria potrà da se stesso apprezzare quanto solo accennai, meglio di quello che io potessi più distesamente esprimerlo.

Ni riassumo dunque: sotto il rapporto finanziario si tratta di una vendita che nelle circostanze, in cui siamo, reputo non solo dannosa, ma direi quasi vergognosa; sotto il rapporto politico poi la credo pericolosissima e forse esiziale.

Io domanderei pertanto, che invece di consumare una tale vendita, si apra una sottoscrizione pubblica per un

impresito che salvi colle ferrovie dello Stato la nazione stessa da grave danno e pericolo.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Tecco con poche parole ha condannato questo progetto di legge come vergognoso per le finanze, come esiziale politicamente. Per verità io credo che ben difficilmente avvenga il caso in cui un progetto di legge presentato davanti ad un Parlamento meriti una qualificazione così severa come quella che ha voluto adoperare l'onorevole preopinante.

Certamente che sarebbe meglio, e ne convengo anch'io, che non si alienassero le strade ferrate dello Stato; ma, o Signori, per poter tenere nelle mani del Governo tutti i redditi di cui questo dispone sarebbe necessario per un'altra parte non essere nella necessità di ricorrere per prestiti al credito pubblico.

Coloro i quali vanno dicendo, che lo Stato debbe tenere a sè tutti i redditi provenienti dalle sue proprietà, come sarebbe questa, e piuttosto fare dei prestiti, per me rassomigliano a coloro che, avendo una fortuna per avventura un poco compromessa, credono fare opera buona ricorrendo piuttosto ai mutuanti per ottenere a prestito delle somme, anzichè alienare a tempo uno stabile col prezzo del quale potrebbero liberarsi dalle passività.

Per dimostrare che il contratto, di cui si chiede l'approvazione al Senato, non è conveniente alla finanza, non basta accennare con formule generali che esso è esiziale, è vergognoso. Io potrei alla mia volta dire che è convenientissimo alla finanza. Questa non è una questione che si possa giudicare con l'impulso del cuore, ma deve essere considerata dall'utile e attentamente ponderata.

A me sarebbe piaciuto, che l'onorevole preopinante prima di pronunziare un giudizio di questa fatta avesse messo innanzi gli argomenti, che lo menano a questa conclusione, avrei voluto, che egli dimostrasse come per la finanza sarebbe stato più utile l'accrescere notevolmente la rendita pubblica che si dovrebbe inscrivere sul Gran Libro, anzichè venire alla vendita delle strade ferrate.

Ma siccome l'onorevole preopinante non ha addotto alcun speciale argomento, io, per verità, a meno di voler entrare in considerazioni, che in parecchie altre circostanze sono già state svolte, non saprei che dire per ribattere le sue obiezioni.

Per quanto concerne poi il concetto della vendita, vuolsi pur riconoscere che, nella condizione in cui sono attualmente le industrie delle strade ferrate, è stato riconosciuto essere conveniente (come diceva ieri l'onorevole Senatore Menabrea e il mio collega Ministro dei Lavori Pubblici, ed altri oratori nell'altro ramo del Parlamento) ed io starei per dire indispensabile, che l'esercizio di queste strade sia affidato ad un piccolo numero di gruppi; e sotto ogni punto di vista è convenientissimo che l'esercizio delle strade ferrate di parte

notevole della valle del Po sia affidato ad una sola società.

L'onorevole preopinante diceva, che questa società essendo straniera, la vendita ad essa riesce una infeudazione allo straniero, e diventa una cosa politicamente esiziale.

Intendiamoci bene! Quando questo contratto sia approvato, la società, che avrà questo strade, quelle della Lombardia e quelle dell'Italia centrale, è obbligata a fare un gruppo separato da una società molto più straniera, se mi è lecito dire così, qual è quella cui appartengono attualmente le strade della Lombardia e dell'Italia centrale, imperocchè essa è obbligata a costituire una società apposita la quale avrà la sua sede nel Regno, e non a Parigi come diceva l'onorevole preopinante.

Dimodochè, anche sotto questo punto di vista, pare a me che, pur accordando il preopinante nel senso della sue osservazioni, ne venga la conseguenza che si faccia l'alienazione delle strade ferrate.

Si potrà obiettare, che le azioni di questa società saranno in mani straniere. Ma vuoi pure riconoscere, che questa condizione di cose non è speciale a questo titolo; è una condizione che il preopinante potrebbe lamentare anche per parecchi altri titoli industriali, ed in quelli stessi della rendita pubblica di cui una parte certamente non piccola e di gran lunga maggiore di quella che si sarebbe costituita per queste strade, è anche nelle mani di stranieri.

Ma questo che significa? Significa nient'altro che l'Italia ha creduto di andare innanzi ne' suoi lavori di ogni genere, nelle sue spese relative così all'ordinamento economico del Paese come al suo armamento, in guisa che i capitali i quali sono nel Paese non hanno bastato a tutti i suoi bisogni, e per conseguenza dovette ricorrere a capitali esteri. Ora se i capitalisti italiani credessero di andar via facendo acquisto delle azioni di questa società, non vi troveranno certamente ostacoli offerendone il prezzo conveniente; i detentori di questi titoli che sono all'estero si farebbero certamente un piacere di cederli loro.

Questi titoli sono quotati alla Borsa, e per quello che io sappia non è stata mai fatta difficoltà a nessuno di comprarne tanti quanti ne voleva; per conseguenza io non capisco queste asserzioni di società straniere, d'infeudamento allo straniero che si fa in questa circostanza, a meno che si voglia fare un appunto generale alla condizione in cui noi ci troviamo per aver voluto così ingenti spese affine di provvedere all'ordinamento ed all'armamento del Paese, e di aver dovuto ricorrere all'estero per i capitali: ciò spiega il perchè i titoli sono all'estero; ma quando i capitalisti italiani siano nella possibilità di fare acquisto di questi titoli, cesserà ogni specie di obiezione come quella che fece il preopinante.

Io potrei dire molte cose in difesa del progetto che è stato presentato dal Ministero, ma siccome ho udito

l'onorevole preopinante chiedere la parola, forse egli crederà di entrare in qualche particolare. Quando egli formoli veramente le obiezioni sue e le ragioni dei suoi appunti, io potrò allora rispondervi.

Ma finchè l'onorevole preopinante si permette di adoperare delle qualificazioni durissime senza dare nessuna dimostrazione delle ragioni che lo inducono a questa conclusione, che furono per me di una severità veramente singolare, io non posso altro che mantenere delle espressioni contrarie; riservandomi quando entri in altri particolari a rispondere più categoricamente.

Presidente. La parola è al Senatore Tecco.

Senatore Tecco. Io sono certamente alienissimo da tutto quello che sa di declamazione, ma io non posso a meno che dire le cose come le vedo: e mi rincresce assai che l'onorevole signor Ministro non abbia forse porto sufficiente orecchio a ciò che mi pare aver detto di positivo sull'argomento.

Che se avessi potuto dire qualche cosa di duro, contro la mia intenzione, certamente non si riferirebbe mai alla persona di nessuno, tanto meno del signor Ministro.

Qualificai le cose dietro i fatti positivi, e sotto tale aspetto ho considerato la vendita di questa rete ferroviaria dello Stato come cosa gravissima non meno sotto il rapporto finanziario che sotto il rapporto politico. Sotto il rapporto finanziario dissi cosa che non si è contestata perchè di pubblica notorietà, cioè che la rendita attuale delle ferrovie dello Stato è molto superiore a quella che corrisponderebbe al capitale di 175 milioni, alla quale si riduce la somma per cui si tratta di alienarle.

Ho detto di più: chiunque abbia fede nell'avvenire d'Italia, e farei torto troppo grave ai signori Ministri del Re se potessi dubitare che meno viva sentissero essi medesimi questa fede, non può non essere persuaso che, quando siano riordinate, come non dubito che si farebbe da essi colla maggior sollecitudine e cura le ferrovie tutte della penisola, prenderebbe presto un tale aumento la loro rendita da duplicarsi e forse più in pochi anni.

Ma come dunque con siffatta prospettiva si ha il coraggio di cedere per una somma relativamente si tenue un capitale così importante?

Non mi occorre ora di ripetere quanto ebbi ad aggiungere sull'argomento stesso considerato dal lato politico, poichè il signor Ministro non ha risposto una sola parola a ciò che ho già accennato su tal proposito, che d'altronde conosco essere troppo delicato perchè abbia ad insistervi maggiormente, e a chi non ne sente la gravità sarebbe inutile il parlarne ancora.

Ripeterò quindi nuovamente che se non si potesse dal Governo fare assolutamente a meno della somma pattuita per le ferrovie, si apra un prestito nazionale per ottenere una somma eguale ai 175 milioni, e si liberi questa preziosa proprietà dello Stato.

Io sono persuaso che se si apre un pubblico impre-

stito per questo speciale oggetto, in pochi giorni esso sarà coperto.

Tale si è la mia ferma fiducia, nè temerei ch'essa fosse per andare fallita.

Presidente. Se niuno domanda la parola porrò ai voti l'art. 2.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. Le strade ferrate da Genova a Torino e da Alessandria al Lago Maggiore, contemplate nella prima convenzione di cui parla il precedente articolo, continueranno ad essere ipotecate in guarentigia della rendita alienata in forza della legge del 26 giugno 1851 e del relativo Regio Decreto 22 luglio successivo.

» Quest'ipoteca costituita per legge non abbisogna, ond'essere conservata, di alcuna formalità. »

Prima di dare la parola al Senatore Sclopis che è iscritto su questo articolo, darò notizia al Senato dell'esito della votazione per la nomina del questore.

Votanti n. 89. Il Senatore Della Gherardesca ebbe voti 76, il Senatore De Gori, voti 9, Sauli Lodovico 1, Imperiali 1, Di Revel 1, Scialoja 1.

Il signor Senatore Della Gherardesca avendo raccolto la maggioranza lo proclamo questore del Senato.

La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Signori Senatori: io desidero chiamare l'attenzione del Senato e quella del Ministero sulla condizione affatto particolare che colla disposizione dell'articolo 3 testè letto di questo progetto di legge viene fatta ai portatori delle cartelle del così detto prestito Hambro.

E per chiarire prontamente le osservazioni che mi propongo di fare, richiamerò al Senato la serie di alcuni fatti e il testo di alcune convenzioni.

Coll'art. 14 della convenzione costitutiva del prestito Hambro si fece la seguente stipulazione:

« Nel caso che il Governo Sardo si determinasse a vendere a qualche compagnia le strade di ferro ipotecate in favore del prestito, i portatori del prestito saranno ammessi a cambiarli (i titoli) al pari contro una somma corrispondente di azioni al loro valore nominale. Il cambio dei titoli d'imprestito sarà fatto per cura dei delegati del Governo sardo e della compagnia concessionaria. »

È avvenuto il caso della cessione di queste strade ferrate, che devono servire di guarentigia al prestito Hambro; ma nella convenzione del 30 giugno 1864, colla quale si pattuì la cessione relativa, il Ministero allora stipulante non ha creduto essere il caso di fare un'avvertenza speciale, e di dare una disposizione analoga per mantenere l'integrità di questa guarentigia, di cui parlava l'articolo 14 della convenzione primitiva.

Questa specie di silenzio, o per meglio dire questa restrizione d'intelligenza dei patti primitivi, fece sorgere inquietudini, e destò clamori.

Quando il Governo udì crescere questi rumori, credette bene di illuminarsi maggiormente col parere di

una Commissione composta di persone onorevolissime, all'autorità delle quali io sarei pronto a deferire in ogni parte, se non fosse che trattandosi di diritti di terzi, e di questioni litigiose, io credo che si possa ancora, non dirò aprire fin d'ora delle controversie, ma almeno sollevare dei dubbi.

Il parere dato da quell'onorevolissima Commissione è un parere eccitato dal Governo e diretto al Governo; è un parere nel quale le ragioni speciali dei terzi interessati, quali sono i portatori delle cartelle Hambro, non ebbero adito per entrare distesamente.

Non è che queste ragioni, secondo il punto di vista a cui si collocò la Commissione, non siano state valutate; tuttavia, secondo le usanze dei Governi parlamentari, quant'è lodevole che il Governo cerchi di illuminarsi con tutti i mezzi dalle persone che hanno qualche connessione e col fatto stesso, di cui si tratta, e cogli interessi generali amministrativi, altrettanto sembra pur necessario, trattandosi di interessi di terzi, di esplorare anche l'avviso della magistratura, vale a dire di quell'autorità che si interpone libera, sciolta, indipendente dagli interessi dei privati, e da quelli del Governo.

Questo non fu fatto e veramente mi duole che, prima della stipulazione definitiva della convenzione del 30 giugno 1864, il Governo non si sia più vivamente preoccupato degli interessi, o dirò dei titoli, che potevano avere questi portatori del prestito Hambro all'esecuzione della guarentigia dapprima stabilita.

Sarebbe stato pregio dell'opera che il Ministero di allora avesse domandato l'avviso dei consiglieri della Corona in materia legale, e questo avviso non risulta sinai provocato, od almeno non si è presentato; ed in ciò, lo ripeto, mi pare che gli interessi dei terzi sia stato alquanto abbandonato.

Ma l'interesse dei terzi, o signori Senatori, in questa materia è l'interesse del Governo, perchè l'interesse dei terzi è l'essenza del credito pubblico.

Se i terzi interessati in una convenzione autorizzata dal Governo non hanno i loro diritti cautelati, ne verrà che il funesto esempio diffondendosi, gli toglierà poi in avvenire la fede che il Governo deve procacciarsi per l'esattezza nell'adempimento delle sue convenzioni e dei suoi impegni.

Insisto sempre sull'idea che si tratta d'interessi di terzi, ed osservo che fatta la cessione di cui si parla, le due parti contraenti effettivamente nella convenzione primitiva sono scomparse.

Il Governo rimette i suoi diritti alla compagnia che gli succede; la ditta Hambro avrà collocato probabilmente tutte le sue azioni e non ha più che una specie di convenzione figurativa, che non sarà nemmeno protettrice; e che non sia nemmeno protettrice mi pare che lo indichi la stessa formola che ieri leggeva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale in rettificazione della prima traduzione che aveva presentata.

Mi pare adunque che ci sia stato (non sicuramente per cattiva volontà, ma forse per la pressa dell'affare,

e per altre circostanze) un pochino di negligenza nell'avvertire alle conseguenze del patto primitivo, quando si maturarono le condizioni sostanziali di quel patto della nuova convenzione.

Una volta che si aprì questa via di dubbi e questa possibilità di reclami, il Governo fu naturalmente sollecitato a fare dichiarazioni, e tali dichiarazioni sono registrate nella relazione dell'Ufficio Centrale.

Le leggerò :

« Ma il Governo Italiano avendo fatto esaminare la cosa di una Commissione da esso nominata composta di distinti personaggi di sua confidenza, credette potere addurre il loro parere, non che il voto della Camera dei Deputati per sostenere che l'articolo 14 surriferito non era applicabile alla cessione attuale e ne svolse i motivi nella memoria di risposta alle rimostranze del Governo inglese, soggiungendo tuttavia che a tenore delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati nella seduta dell'undici aprile ultimo scorso rimaneva perfettamente aperta ed impregiudicata ai detentori delle cartelle Hambro la via « di far valere tutte le ragioni di indennità, che essi potessero accampare per il contratto di vendita a cui il Governo italiano, per pubblica utilità, è venuto. Giusta le dichiarazioni che il Ministro delle Finanze faceva a nome del Governo italiano, questo non verrebbe mai meno al giudicato che i Tribunali, o quel Corpo cui le parti riconoscessero forza di Tribunali avessero ad emettere sopra questa indennità. »

« A questa dichiarazione il rappresentante del Governo inglese replicava con nota del 20 aprile chiedendo spiegazioni sulla intelligenza a darsi alle parole, o quel corpo cui le parti riconoscessero forza di tribunali, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri rispondeva che tanto egli, quanto il suo collega delle Finanze, intendevano « non solo quel corpo già costituito che le parti eleggessero a giudice, ma anche quegli arbitri cui si convenisse deferire l'esame della questione. »

« Dopo queste dichiarazioni nulla replicossi da parte del Governo inglese e la questione può dirsi tuttora in sospenso. »

Mi pare che per quanto il nostro Governo disse la prima volta, poco egli ha accordato alla posizione dei portatori delle cartelle del prestito Hambro.

Egli disse: la causa si porterà davanti ai Tribunali; il Governo rispetterà il giudicato dei tribunali.

A me sembra che questa dichiarazione si presenti come un pleonasmo. Io non posso supporre che il Governo del Re non deferisca ai tribunali, mentre questa è l'ultima ratio. Quando ci sono dei diritti di terzi che non sono assicurati dal Governo in modo da soddisfare agli esercenti questi diritti, si porta la questione davanti ai tribunali, e questa non è, non dirò un favore, perchè non si tratta di un favore, ma nemmeno un riguardo.

Dunque quanto alla prima parte della risposta data dal signor Ministro delle Finanze, mi pare che non tolga

i dubbi che sono in me sorti. Il signor Presidente del Consiglio fece un passo di più, ci spiegò che si sarebbero anche ammessi quegli arbitri cui si convenisse deferire l'esame delle questioni.

E qui trovo che veramente il Ministero ha compreso l'importanza di prendere una via speciale.

Dico di prendere una via speciale, perchè se noi ci fermassimo sulla prima idea emessa dal signor Ministro delle Finanze, vale a dire di deferire ai tribunali queste questioni, io comincierei a pregare il signor Ministro delle Finanze e il signor Ministro Guardasigilli che m'indicassero quali sarebbero questi tribunali, quale l'azione che si presenterebbe. Si intenderebbe che ciascun portatore di una cartella Hambro andasse in cerca del tribunale del suo domicilio per farsi rendere ragione? Nei casi di disparità di giudicato tra i vari tribunali come si procederebbe? Sentenze d'appello in senso diverso pronunziate potrebbero far stabilire una massima generale, se si dovesse procedere per via di estensione di giudicati?

Signori, sarebbe sicuramente una gran confusione, alla quale forse il senno del signor Ministro della Giustizia, porrebbe un argine ma che non lascierebbe di produrre tristissimi effetti.

Dunque io spero che il signor Ministro delle Finanze, ed anche il signor Ministro della Giustizia vorranno spiegarmi come intendano di rendere ragione a questo modo senza entrare nella confusione, mentre sarebbe non solamente derisorio, ma crudele l'obbligare tutti quelli che credono di aver diritti da esperire d'una ragione d'indennità verso il Governo, di andar a farsi render ragione in varii luoghi con gran pericolo di disparità di giudicati, o d'inefficacia di mezzi di esecuzione.

Ho detto indennità, perchè riconosco che nella condizione attuale è impossibile mantenere lo *statu quo*. È impossibile, essendosi il Governo legato a patti, per cui non si è riconosciuta la necessità della conversione in azioni di questo prestito, l'aver un'azione diretta per potere ottenere questo compimento di giustizia. Ma ogni volta che manca un compimento di giustizia da una parte si ottiene dall'altra, per equipollente in via di risarcimento. E ha parlato accuratamente il Governo avvertendo che si sarebbe potuto concedere un'indennità la quale poteva essere anche rimessa all'arbitrato; ed io accetterei molto volentieri questo partito. Io credo che questo partito di arbitrato, nelle condizioni in cui si trova questo affare, salverebbe da una parte l'interesse morale del Governo, dall'altra salverebbe in qualche proporzione l'interesse dei portatori delle cartelle Hambro.

Io non vi dirò, o Signori: *siamo onesti*; mi parrebbe di mancar di rispetto all'assemblea... Arrossisco di dire: *siamo onesti*, quasi si potesse dubitarne..., no, Signori, ma cerchiamo il mezzo facile di ottenere quello che per ragione potrà essere riconosciuto essere dovuto dal

Governo. La facilità aggiunge pregio all'adempimento del dovere.

L'arbitrato supplirà, io credo, a molte delle esigenze degli interessati. Ma questo arbitrato come si farà? si aspetterà che si faccia ad istanza delle parti interessate? si aspetterà che i tribunali nominino degli arbitri? ciò sarebbe difficile; bisogna prendere un mezzo straordinario, e questo sarà che il Governo dimostri che vuol essere assolutamente imparziale; che vuol rimettere ciò ad una decisione che non possa per nulla lasciar dubbio sull'efficacia dei mezzi di cui possano valersi gl'interessati per le loro ragioni verso lo stesso Governo.

Non sarebbe difficile, mi pare, questo mezzo, se il Governo nominasse un'elezione d'arbitri, supponiamo tre arbitri scelti non tutti fra nazionali, e vorrei che uno solo fosse nazionale, e gli altri due potessero esser scelti fra i cittadini di quelle nazioni colle quali abbiamo frequenza maggiore di commercio, e dove ci è maggior massa di questi titoli in circolazione; uno fosse francese ed uno inglese.

Vorrei che si costituisse questo seggio di arbitri composto di persone che non avessero nessun interesse nella questione, e che quindi il Governo dicesse che farebbe in un dato termine pronunciare il voto da questi arbitri, i quali avrebbero deciso sugli interessi di tutti quelli che avrebbero fatto atto di esplicita adesione a questo arbitrato.

Io credo che in tal modo il Governo otterrebbe tutta quella maggior considerazione che si merita.

So bene che questo non è un partito ordinario, ma la questione non è neanche ordinaria, e quando dico che c'è stato quel primo silenzio, quella prima dimenticanza, o quella prima complicazione, per cui non si volle far menzione della più efficace guarentigia degli interessi dei portatori delle cartelle, bisogna uscirne con un mezzo alquanto straordinario, che risponda, come diceva, alle esigenze delle due parti.

Io credo che se la questione si lascia nei termini vaghi in cui l'ha posta il Ministero noi daremo luogo a gravi e fondati reclami, e il nostro credito ne soffrirà.

Un ingegnoso italiano in una sua opera scritta molti e molti anni fa, qualifica l'azione del credito una magia, ed è vera la magia del credito; ma la magia del credito pel primo suo ingrediente ha la moralità di chi toglie ad imprestito e la seria e sicura esecuzione dei patti dai quali sorge il credito.

Dunque spero che il Ministero vorrà favorire al Senato ed a me schiarimenti in proposito i quali possano rispondere a ciò che si chiede dall'interesse dei terzi, interesse sacro quant'altro mai, e che è al di sopra di tutte le autorità di Governo, di tutte le azioni amministrative: ed ho fiducia che il Ministero compreso dell'importanza di questi fatti, di queste considerazioni, che sicuramente sa meglio di me quanto siano importanti, perchè il signor Ministro delle Finanze ha fatto già qualche passo più dichiarativo negli ultimi tempi, ho fiducia, dico, che troverà un mezzo e se non sarà quello che io

ho proposto, sarà un altro meglio opportuno; così non si crederà che nel Regno d'Italia i patti conchiusi nell'interesse dei terzi, quando si faceva una stipulazione speciale per una grande speculazione che era tutta nell'interesse del Governo, possano mai essere stati o dimenticati o diminuiti nella loro esecuzione, nella loro efficacia.

Presidente. Il signor Senatore Di Revel ha facoltà di parlare.

Senatore Di Revel. La mia voce proverà al Senato che non sarei in grado di fare un discorso per sostenere l'assunto che, come presidente della Commissione di cui si è parlato, ho espresso.

Dirò solo che l'opinione che è stata da me unitamente ad altri rispettabilissimi colleghi propugnata, non era fondata unicamente sul diritto, ma che la questione di buona fede fu quella che principalmente si trattò e si ebbe davanti agli occhi.

Io protesto che non posso ammettere che vi sia stata immoralità nel riconoscere...

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Senatore Di Revel... nel Governo la possibilità di alienare le strade senza dare ai portatori delle cartelle Hambro il cambio con azioni che non esistevano.

Credo che questa questione non si abbia a trattare in termini generali; ma che debba invece essere esaminata e discussa coll'appoggio dei documenti sui quali la medesima si basa.

Io sostengo che dopo avere per quanto riguarda a ciò ricorsa la corrispondenza che ebbi col conte di Cavour quando trattai questo affare a Londra, ho l'intima convinzione che la convertibilità dei titoli di Hambro in azioni delle strade ferrate, era una condizione che non aveva allora verun peso, verun valore nel prestito che ebbe luogo.

I sottoscrittori a quel prestito in massima parte erano proprietari, erano individui che intendevano collocare il loro danaro con buon frutto ma permanente e non dipendente da oscillazioni, come sono quelle dei dividendi delle azioni delle strade ferrate. Essi intendevano concorrere in un prestito costituito a Londra in lire sterline, avere un rappresentante colà, ed essere cautelati colla strada ferrata allora solo in costruzione ma non terminata.

Quando questa strada fu posta in vendita sorsero alcuni portatori delle cartelle Hambro a reclamare il cambio; ma fecero i loro reclami perchè videro che le azioni di quella Società che acquistava le strade ferrate erano azioni di un valore superiore al pari. Intendevano cioè di fare un lucro vistosissimo quando realmente avessero cambiato i loro titoli in azioni che non rappresentavano la cosa ipotecata.

Io poi credo che se il contrattante dell'imprestito, il barone Hambro, non fece dapprima opposizioni a questo riguardo, non fu perchè, come l'onorevole preopinante lo suppone, siasi disinteressato e non ne abbia più cura.

Un banchiere che mette la sua firma sotto titoli, ha cura del suo onore, ha cura del suo credito, e sono persuaso che se il barone Hambro fin da principio avesse creduto lesi gli interessi dei portatori dei titoli sotto i quali stava il suo nome, egli avrebbe reclamato; ma il barone Hambro che ho avuto l'onore di conoscere come uomo di lealtà la più schietta, se non ha fatto richiami si è perchè non ha creduto di poterli nè di doverli fare, perchè ancora in forza di una convenzione privata che regola le condizioni sia di quel prestito, sia dell'epoca dei pagamenti, in questa convenzione privata è dichiarato, che ogni volta che nascerrebbe contestazione relativamente all'esecuzione del contratto pubblico, egli si rimetteva alla discrezione del Ministro di Finanze dell'allora piccolo Stato di Sardegna, avendo abbastanza fede, che sarebbero stati mantenuti i patti.

Io dunque dichiaro che se ora non mi consente la voce di entrare in una discussione minuta su questa questione, mantengo però che il parere che la Commissione ha dato, lo diede non considerando la cosa da semplici legulei nelle parti minute del contratto; ma sibbene prendendone l'esame nel loro insieme considerando la questione nel suo complesso, per vedere se veramente il Governo, nelle condizioni speciali in cui aveva luogo l'alienazione, venisse a mancare alla fede data; ed a questa la Commissione ha creduto e crede tuttavia che il Governo non mancava.

Osservate, o Signori, che di tutti i prestiti che furono contratti in questi ultimi tempi, il prestito Hambro è forse quello che si è il meno scostato dal tasso di emissione. L'imprestito Hambro è stato emesso al tasso di 85 0/0. Quattro o cinque mesi addietro, prima che insorgessero queste questioni valeva 83. Guardate tutti gli altri prestiti in quale relazione stanno fra il prezzo d'emissione ed il prezzo corrente! Se questo prestito ha mantenuto il suo credito si era non per la possibilità di veder commutate le sue cartelle con azioni di una strada ferrata; ma sibbene perchè fu emesso a Londra, in lire sterline e pagato a Londra e giuoca l'ammortizzazione, e, diciamolo, lo stesso fatto dei reclami del Governo inglese prova che i titoli di quel prestito hanno un appoggio di più di tanti altri.

Presidenta. Il signor Senatore Sclopis ha facoltà di parlare.

Senatore Sclopis. Mi duole al sommo che l'onorevole mio collega conte Di Revel abbia non dirò frainteso, ma preso alcune parole come fossero state da me pronunziate, mentre sicuramente non mai spuntarono sul mio labbro.

Chi avrebbe osato parlare di immoralità quando si tratta del deliberato di una Commissione di cui fa parte il signor conte Di Revel? Sicuramente quella parola non è uscita dal mio labbro; ne sono certo.

Chi ha arditto di tacciare di legulei quelle onorevoli persone che convennero in quella Commissione? Nemmeno la parola *legulei* è stata da me profferita. Dunque

io spero che il Senato non vorrà farmi colpevole di ciò che non ho detto e che rimprovererei a me stesso se per distrazione, di cui oso credermi incapace, mi fosse sfuggito dalla bocca.

Io resi giustizia alla Commissione, le resi eminentemente giustizia, e non poteva fare altrimenti, considerando le persone di cui era composta, ma dissi che la Commissione giudicava le cose dal suo punto di vista, ed era una Commissione governativa.

Ora, quando si tratta di diritti dei terzi le Commissioni governative, per quanta autorità si abbiano coloro che le compongono, non rappresentano verso i terzi l'indeclinabile autorità dell'ordine giudiziario.

L'onorevole conte Di Revel disse che ha tenuto una corrispondenza col conte Di Cavour nella quale sono indicate tutte quelle considerazioni per cui il prestito Hambro ha avuto miglior fortuna che ogni altro; e questo si verifica anche dall'esperienza.

Il signor conte Di Revel è poi entrato in una questione intenzionale, vale a dire ha asserito che gli acquirenti del prestito Hambro avrebbero avuto l'intenzione non di speculare, ma di godersi il frutto di quell'imprestito. Ma come si può decidere una questione intenzionale nel vortice della circolazione dei titoli di credito? È impossibile. Tutti quelli che avranno acquistato le cartelle del prestito Hambro nella prima emissione, seguendo la fede del signor conte Di Revel, avranno avuto l'idea che egli loro attribuisce: ma dopo questa prima gittata, quei titoli sono andati in mano di migliaia e migliaia di persone, le quali sicuramente non hanno considerato che le forme letterali delle guarentigie che si davano loro.

È vero che questo prestito ha il vantaggio di essere stato stipulato in lire sterline e di offrire il pagamento anche a Londra, requisiti di cui ben giustamente si lodava il Senatore Di Revel; ma la prima ragione che vi era per rendere quest'imprestito diverso dagli altri, era perchè quest'imprestito aveva due requisiti primitivi diversi dagli altri, vale a dire ipoteca e diritto di conversione.

Mi fermo poco sull'ipoteca, perchè sarebbe illusorio il credere che si possa esperire utilmente dei diritti ipotecari e venire alla espropriazione delle strade ferrate; ma la conversione non è illusione, e questa veramente era la guarentigia su cui si potevano anche fidare grandemente nel tener sostenuto il corso di questo titolo i portatori del prestito Hambro.

Queste due considerazioni erano veramente le due gravi, sulle quali si potevano riposare: poi vi era quella accennata dall'onorevole Senatore di Revel, cioè la sdebitazione continua e costante, facendosi l'estrazione, per cui si acquistò anche un gran pregio ai titoli di quel prestito.

Dunque riconosco precisamente nelle condizioni speciali fatte al prestito Hambro la ragione di preferenza di cui godette sino al presente.

Ed è sopra queste ragioni che io spero che il Go-

verno del Re, vorrà, in quel miglior modo che crederà, fare una posizione separata che indichi il rispetto che ha per l'impegno che è stato preso; perchè l'impegno è stato preso ed il silenzio successivo dei Ministri tenuto al riguardo sulla vendita di quella ferrovia, non può per nulla pregiudicare il patto primitivo. Il più delle persone quando entrano in un impegno legale, guardano il testo, essi ricorrono al principio del diritto: sicuramente tutte le regole di interpretazione ci dicono: ricorrete al testo; cominciate dal senso letterale delle parole, e poi andate al senso di analogia; ma davanti ad un tribunale la questione intenzionale, come si è posta, non avrebbe guari successo.

Io invoco dunque a favore dei portatori delle cartelle del prestito Hambro i diritti della giustizia, la convenienza governativa, ed il principio di moralità generale che non posso raccomandare perchè so già essere impresso nel cuore di tutti noi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono nella necessità di rispondere alcune parole alle cose dette dall'onorevole Senatore Sclopis, non tanto per la proposta che egli faceva nell'ultima parte del suo primo discorso, quanto pel complesso nel quale pare a me che sotto le forme le più urbane che sono inuate nell'animo del Senatore Sclopis, vi sia un'accusa di negligenza per parte della Amministrazione; di più mi è sembrato vedere un appunto che si sia proceduto forse con leggerezza in questa faccenda.

Mi permetta il Senato di dire brevemente ciò che ha fatto il Governo sopra questa delicatissima questione.

Il mio predecessore, per quello che consta dalle carte lasciate al Ministero, ha interpellato alcuni fra i più insigni giureconsulti i quali ad una voce dichiararono che il Governo poteva perfettamente dare esecuzione alla convenzione ora sottoposta alla vostra deliberazione.

Senatore Sclopis. Non le ha presentate queste carte.

Ministro delle Finanze. Mi permetta l'onorevole Senatore Sclopis di dire tutto quello che il Governo ha fatto, almeno per togliermi l'accusa uscita dal suo labbro. Prima di tutto furono sentiti due valentissimi giureconsulti, i quali espressero la loro opinione, esaminando bene il testo e dirò anch'io, non l'intenzione, ma realmente il testo del decreto del 1851, e concluderono che il Governo poteva perfettamente dare esecuzione a questa convenzione.

Appena giunto al Ministero, io mi preoccupai di questa questione, e delegai un distinto funzionario del Ministero delle Finanze a volersi recare in persona a Londra, onde abboccarsi con lo stesso barone Hambro e sentire come là si giudicava siffatta questione.

Eravamo verso la metà di ottobre o sul principio di novembre. Il barone Hambro che conosceva le clausole del contratto concluso adesso colla società Lombarda, dichiarò che non dubitava menomamente che il Governo

avrebbe consultato delle autorità legali, e che quindi egli non credeva dover intervenire nella questione.

Se il barone Hambro diceva queste cose, capirà il Senato come avessero per me un gran peso le sue parole, non solo per la conoscenza che ho dell'altissimo valor personale del barone Hambro, ma anche perchè so quanto valga il credito della sua casa baocaria in Inghilterra. Sapeva benissimo, che avesse egli o non avesse qualche titolo di più o di meno relativo al suo prestito, certamente ogni questione attinente alle cartelle di esso gli doveva stare grandemente a cuore.

Non ancora soddisfatto, parve a me che io dovessi in questa questione sentire il personaggio che era stato il secondo contraente col barone Hambro, l'onorevole signor conte Di Revel, ne' cui lumi e nella cui delicatezza (lo dichiaro anche qui malgrado la sua presenza) io faceva il più completo assegnamento. Il quesito, come ha già indicato lo stesso signor conte Di Revel, è stato posto nei termini seguenti:

« Si chiede se il Governo possa sostenere ed attuare la convenzione colla Società delle ferrovie Lombardo-Venete, senza per nulla venir meno alla fede data agli acquirenti delle cartelle Hambro, ed a tutti quei riguardi di alta equità, e di perfetta buona fede con cui il Governo piemontese prima, ed il Governo italiano poi, procedettero sempre verso i creditori dello Stato. »

L'onorevole Senatore Di Revel il quale era aiutato da persone distintissime ed in questioni legali, ed in questioni amministrative, ed in questioni bancarie, ebbe con esso loro ad unanimità a concludere, che il Governo poteva, senza venir meno per nulla alla più perfetta buona fede ed equità, dar esecuzione alla convenzione relativa alle strade ferrate.

La questione venne poi portata davanti all'altro ramo del Parlamento; la Commissione della Camera ne fece studi accurati, ed ebbe ad esaminare lungamente (affidandone l'incarico speciale a giureconsulti distintissimi che erano in quella Commissione) se nel contratto che attualmente noi esaminiamo non vi fosse alcuna mancanza di riguardo verso i detentori delle cartelle Hambro; e si venne ad unanimità alla medesima conclusione, a cui era venuto l'onorevole conte Di Revel insieme ai suoi colleghi. In quel frattempo però io era informato che alcune lagnanze si andavano tuttavia muovendo da taluni.

A me non faceva meraviglia che dette lagnanze vi fossero, imperciocchè quando un detentore di una cartella Hambro avesse mai potuto credere che gli spettasse il diritto di cambiare i suoi titoli contro azioni della Società delle ferrovie Lombardo-Venete, egli avrebbe avuto tal lucro per cui si spiegava facilissimamente la sua domanda, la sua insistenza; ed anzi mi sarei veramente meravigliato quando nessuna domanda, nessuna insistenza fosse insorta.

Infatti voglia il Senato considerare che il corso di queste cartelle era a qualche punto meno dell'80 0/0,

mentre il corso delle azioni Lombardo-Venete era all'incirca di 550 per 500 di valore nominale.

Indi quando si prendessero tante cartelle Hambro quante valgono a formarne 500 lire di valore nominale esse avrebbero un valore, in borsa, di 400 lire. Ora egli è chiaro che se alcuno, leggendo superficialmente il primo alinea dell'articolo 14 immaginava di avere il diritto di cambiare un valore di 400 lire con uno di 550 è chiaro, dico, che muovesse istanza e reclami, perchè il cambio si facesse.

Ad ogni modo, avendo udito che tali reclami si facevano ho invitato le persone, che in Inghilterra si occupavano di questa faccenda a voler presentare le loro lagnanze, colle ragioni alle quali si appoggiavano; imperocchè io non dubitavo che il Governo ed il Parlamento le avrebbero prese nel conto che meritavano.

Debbo confessare, che furono fatte lagnanze e proteste, ma non si è presentata alcuna ragione per cui quelle lagnanze acquistassero un fondamento.

Le lagnanze si riducevano in sostanza ai termini seguenti :

L'art. 14 dice che nel caso in cui il Governo Sardo si determinasse a vendere a qualche compagnia le strade ferrate ipotecate a favore del prestito Hambro i portatori delle cartelle di tale prestito saranno ammessi a cambiarle al pari, contro una somma corrispondente di azioni al valore nominale, e si aggiungeva : voi adesso vendete queste strade ferrate alla Società Lombardo-Veneta; essa ha delle azioni, quindi date a noi tante di quelle azioni quante corrispondano al valor nominale delle cartelle che teniamo in mano.

Udite queste lagnanze io mi feci un dovere nell'altro ramo del Parlamento di adunare presso che tutti i Deputati giureconsulti ad una conferenza, alla quale assistevano non meno di trenta, tutti distintissimi cultori di scienze legali, e fu lungamente ventilato l'argomento; io esposi tutti i documenti, e posi questa questione. Può egli porsi in dubbio che il Governo venga meno in qualche parte alla buona fede?

La risposta è stata unanime, che il Governo non veniva meno a nessuna specie di buona fede, o riguardo, che fosse dovuto ai detentori delle cartelle del prestito Hambro.

Ed infatti mi sia lecito osservare che la condizione attuale delle cose è tale, che nessuno il quale partecipi alle opinioni del Governo relativamente all'aggruppamento delle ferrovie in Italia, può credere che torni utile di fare una società alla quale si concedano le sole due linee ipotecate, a favore dell'imprestito Hambro, cioè da Torino a Genova e da Alessandria al Lago Maggiore.

Noi non crediamo neppure, e molti con noi, che sia conveniente di costituire una società *ad hoc* anche per la concessione ed esercizio di tutte le ferrovie che attualmente spettano al Governo. Noi crediamo invece che la conformazione della valle del Po, e l'attuale condizione dell'industria delle strade ferrate richiedano che

le strade del Governo sieno aggruppate con altre appartenenti alla stessa valle del Po, e che sia quindi una impossibilità materiale il creare una società speciale.

Ciò posto, può egli domandarsi, che si cambino queste cartelle con azioni di una società già esistente?

È evidente, che quando si ammettesse questo principio, se ne dovrebbe concludere che il Governo non è libero di vendere le ferrovie che oggi gli spettano, nel modo che crede più conveniente alla cosa pubblica; ovvero bisognerebbe concludere, essere necessario di andare in certo modo a spossessare gli attuali detentori delle azioni di una società già formata per darle ai detentori delle cartelle Hambro. Locchè risulterebbe un vero assurdo.

Quanto alla prima conclusione, che il Governo non potesse vendere queste strade ferrate, basta leggere l'art. 15 delle condizioni annesse al Regio Decreto 1851, con cui fu approvato il prestito Hambro. Ivi è detto che nel caso che il Governo alieni le strade ferrate, i detentori delle cartelle non potranno mai determinare preventivamente le condizioni a cui questa vendita avrà luogo.

Ma io diceva, che ammessa la vendita ad una società già esistente, diventa impossibile dare ai detentori delle cartelle Hambro le azioni della società acquirente, perchè questa nuova società o non emette azioni, o quand'anche ne emetta il concambio d'azioni, è tuttavia materialmente impossibile. E perchè, o Signori? Potrei dire che le azioni che una società già esistente venisse ad emettere, rappresentano una comproprietà d'altre strade, che hanno un valore il quale non sarebbe che in parte minore dipendente da quello della strada ferrata che si tratta di vendere, dipendendo esso invece dalla situazione complessiva della società. Ma io debbo soprattutto osservare che attualmente la maggior parte, per non dir tutte, le società di strade ferrate trovano i loro capitali in questa maniera: per un terzo emettendo delle azioni, per due terzi emettendo delle obbligazioni.

Ora supponiamo una Società la quale faccia acquisto di queste strade ferrate ad un prezzo di 200 milioni nominalmente, ma che si ridurrebbe a meno di 180 milioni, qualora si tenga conto degli interessi. Or bene ne verrebbe per conseguenza che il capitale da costituirsi per azioni per questa Società sarebbe di forse 60 milioni. Basta notare che il valore nominale nel prestito Hambro che non è ancora estinto va a circa 74 milioni: e voi vedete, o Signori, che il vendere ad una Società già esistente la strada ferrata del Governo col patto del concambio della sue azioni con le cartelle Hambro, equivarrebbe non solo a vendere questa strada ferrata ad una Società formata dei detentori delle cartelle Hambro ma a forzare la vera Società acquirente a spropriarsi di una parte delle sue azioni sociali in favore dei detentori delle dette cartelle. Di modo che non vi è neppure la materiale possibilità per soddisfare al-

l'interpretazione da alcuni data all'art. 14 del decreto del 1851.

Ma ad ogni modo anche ammesso tutto quello che ho detto, rimane sempre aperta un'altra questione: puossi egli dire che con questo contratto fatto in tali termini non siasi recato un danno ai detentori delle cartelle? Questa è un'altra questione: e prego il Senato a prestare attenzione a questo punto, perchè l'equivoco è su di ciò essenzialmente fondato: E forse, egli è per non averne avuto conoscenza, che sfuggì al Senatore Sclopis che la nota del Governo italiano di cui egli ha parlato, non è affatto cosa inutile.

Infatti molti hanno preso a considerare per sicuro, che il decreto del 1851 desse loro diritto assoluto al concambio delle cartelle Hambro con azioni della società a cui si vendessero le strade ferrate. Ora, essi dicevano: il Governo italiano fa un contratto nel quale questo concambio non è accordato, quindi il Governo italiano viene meno, sognavano alcuni, ai riguardi che ci deve, non ci dà modo di avere quel vantaggio che noi avremmo avuto. Per conseguenza il Governo italiano ci reca violentemente, irrimediabilmente un danno per il quale noi protestiamo. Ecco come la cosa fu veduta da coloro i quali specialmente mossero quelle lagnanze pei mercati esteri. Non era quindi senza utilità il far osservare che realmente anche ammesso che il concambio d'azioni della società non si desse, il Governo italiano non intendesse tuttavia pregiudicare i diritti o le pretese che i terzi volessero accampare.

L'onorevole Senatore Sclopis, da magistrato esimio come egli è, trova questo naturalissimo ed inevitabile, ma bisogna che il Senato consideri che non tutti l'avevano veduta a questo modo. Taluni avevano creduto che il Governo si facesse giudice e parte; essi, dicevano, sarebbe obbligato a darci queste azioni: invece a noi le nega, e quindi viola i patti verso di noi.

Ecco quello che avevano creduto alcuni esaminando la questione superficialmente. Ma noi diciamo, se esiste la materiale impossibilità di darvi questo concambio, e se del resto l'art. 15 a questo concambio fa assoluto ostacolo, il Governo non intende però di intervenire veramente come giudice e parte nella questione; rimane in tutti i casi una questione d'indennità, che il Governo lascia interamente impregiudicata.

Portata la questione sul terreno dell'indennità, allora possono sorgere più opinioni; l'onorevole di Revel e i suoi colleghi hanno creduto che realmente non vi fosse alcuna specie di diritto ad un concambio e che quindi nessuna indennità fosse dovuta. Parecchi altri giureconsulti che furono uditi hanno emesso una eguale opinione in cui il Governo concorre. Vi fu invece qualche altro il quale ha creduto che la questione poteva presentare qualche dubbio. Ma tutti coloro, i quali avendo pure l'una e l'altra opinione, hanno però esaminata la questione, nelle conferenze assai numerose di cui parlava testè nell'altro ramo del Parlamento, hanno convenuto che di violazione di buona fede e di riguardi

non fosse neppure il caso di discorrere; tanto è evidente che tutte le ragioni e tutti i riguardi furono perfettamente salvati.

Ora il Governo italiano quando venne interpellato dal Governo inglese su questa questione, che cosa rispose?

Espose il vero stato della medesima, il quale, per quanto ci consta, valse a dissipare molte delle dubbiezze insorte, ed a porre la questione nei suoi veri termini. Poi disse, quanto alle questioni d'indennità che si potessero sollevare, il Governo, state certi (e del resto il Governo inglese ne era sicuro), non mancherà ai giudicati. Ecco quello che disse il Governo italiano: *« questo non verrebbe mai meno al giudicato che i tribunali o quel corpo cui le parti riconoscessero forza di tribunali avessero ad emettere sovra queste indennità.*

Ed in una nota spiegativa ulteriore, diceva che il Governo intendeva con queste parole: *non solo quel corpo già costituito che le parti eleggessero a giudice, ma anche quegli arbitri cui si convenisse deferire l'esame della questione.*

Ora sopra questo punto l'onorevole Senatore Sclopis faceva delle osservazioni e delle proposte; egli credeva che fosse conveniente che il Governo senz'altro procedesse alla nomina di una Commissione d'arbitri, anzi egli entrava in particolari dicendo che forse uno dovesse essere concittadino nostro, un altro inglese e un altro francese quantunque . . .

Senatore Sclopis. Una Commissione mista.

Ministro delle Finanze . . . in Francia, per quanto mi consti, non vi siano nè punto nè poco di tali titoli.

Senatore Sclopis. Scusi, ho indicato solamente che ci fossero gli elementi delle nazionalità forestiere interessate.

Ministro delle Finanze. Ora, Signori, sopra questa questione credo che il Governo non potrebbe indicare fin d'ora quale via intenda, possa e debba tenere. Chi sa infatti che cosa e come intendano chiedere i detentori delle cartelle Hambro? Notisi anzitutto che i detentori di queste cartelle non costituiscono una Società, ma sono tanti individui perfettamente liberi di fare quello che credono; essi possono per conseguenza chiedere in giudizio davanti ai tribunali l'indennità che loro possa spettare.

Qui c'è una questione di competenza, qual'è il tribunale a cui debbono ricorrere? se non vado errato le questioni dipendenti dal debito pubblico debbono portarsi al Consiglio di Stato.

Questo spiegherà all'onorevole Senatore Sclopis le ragioni per cui questo eminente consesso non abbia potuto essere consultato.

Io non ho l'abitudine di portare in pubblico le conversazioni private, ma se l'onorevole Senatore Des Ambrois non ha difficoltà che io lo dica, dirò che tra le persone ragguardevoli a cui ricorsi in questa questione

vi fu anche il Presidente del Consiglio di Stato. Ma questi ebbe perfettamente ragione nel notarmi che, quando la questione fosse insorta, il Consiglio di Stato sarebbe stato chiamato a giudicare, e quindi non poteva emettere un preavviso, e questo valga anche a scusare il Ministero da un appunto che mi parva fatto dall'onorevole Senatore Sclopis quando accennava che su questa questione si sarebbe dovuto sentire il parere di quell'illustre Corpo.

Ritorno dunque alla questione dei detentori delle cartelle Hambro, e dico che essi non sono che altrettanti individui, i quali potrebbero desiderare di ricorrere per la risoluzione di questa questione al tribunale che per legge è competente per le materie di Debito Pubblico.

Osservo pure che bisognerebbe anche sentire quei gruppi che si sono formati per l'esime di questa questione nell'interesse delle pretese dei detentori delle cartelle.

Il Senato non ignora che a Londra vi era un certo numero di individui, i quali si erano occupati della questione e che dietro loro dimanda anche il Governo inglese se ne era occupato.

È evidente che prima di venire ad una nomina di arbitri bisogna attendere lo svelgimento delle domande e delle osservazioni che si potessero fare; nè posso credere che questa nomina fatta ora, sia per tornare utile allo stato attuale delle cose; imperocchè, anzitutto conviene vedere come si spiegheranno i detentori e se ricorreranno a qualche tribunale, essendo questo un diritto che loro non si può togliere.

Io credo di avere con le mie parole messo abbastanza in chiaro come l'Amministrazione non possa essere appuntata di negligenza, e dico di negligenza, perchè, quantunque le parole dell'onorevole Senatore Sclopis per sè non siano state molto severe, pure, quando esse versano su d'un argomento così delicato, sebbene moderate, riescono nel fondo gravissime; e quindi mi perdonerò se nella mia risposta ho forse ripetuto cose già dette nell'altro recinto, le quali però valgono a dimostrare che certamente noi avremmo messo non una, ma dieci volte sul fuoco questo contratto quando avessimo potuto credere di venire in qualche parte meno a quella fama di perfetta lealtà, che fu sempre mantenuta altissima dal Governo piemontese e che il Governo italiano si onora di seguire. (*Applausi*)

Senatore Sclopis. Demando la parola per due brevissime osservazioni.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. In primo luogo mi felicito di aver sollevato questa discussione, perchè ha fruttato una dichiarazione del signor Ministro delle Finanze, la

quale, d'accordo con ciò che aveva detto prima, sicuramente influirà a mantenere quei sentimenti, a cui egli ha giustamente fatto appello.

Di più dirò che se non fo menzione della competenza del Consiglio di Stato quando parlasi dei tribunali, è perchè io ho ancora un dubbio che nell'attribuzione generica delle controversie relative alle questioni del debito pubblico, che si è data al Consiglio di Stato, forse per qualche rispetto non convenga inchiodare la presente, ed è per questo che non ho fatto menzione delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Del resto, ripeto, mi felicito di aver presentate queste considerazioni per la dichiarazione che ha fatto l'onorevole signor Ministro delle Finanze, la quale non mancherà di avere un'eco estesa anche al di fuori di questo recinto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'articolo 3 che non rileggerò se non se ne fa richiesta.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Or debbo render conto al Senato dello stato dei suoi lavori.

Il Senato, oltre al compimento della discussione del presente progetto di legge e dell'altro relativo alla cauzione delle ferrovie della Sardegna che è stata sospesa, ha in pronto per la discussione tre altri progetti, dei quali fu or ora distribuita la relazione.

Questi sono: i due progetti portanti i numeri 219 e 220 riuniti insieme, relativi all'approvazione di vari contratti di vendita, permuta e di gratuita cessione di beni demaniali; i quali sebbene stampati in unica relazione costituiscono due relazioni distinte e due progetti, il terzo concerne la vendita della tonnara di Porto Paglia in Sardegna.

Debbo far notare al Senato che è importantissima la votazione di questi progetti anche per la loro connessione colla legge che ora si discute.

Ora domanderò al Senato come intenda di proseguire i propri lavori; se crede cioè dover rinviare questa discussione a lunedì, o tenere una seduta questa sera, ovvero domani, domenica.

Voci. Questa sera, questa sera.

Presidente. Io propongo dunque di tenere una seduta questa sera; e nutro speranza che in essa si possano compiere queste discussioni. Se non vi sono opposizioni s'intende fissata la seduta di questa sera alle ore otto per la continuazione della discussione sul progetto di legge pel riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del Regno e per quella sui progetti che ho testè accennato.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CCXXI.

2ª TORNATA DEL 13 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento e ampliamento delle reti ferroviarie del Regno — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Osservazioni del Senatore Capone alla lettera A dell'art. 6 e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione di questo e degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ultimo della legge — Reiezione dell'articolo addizionale del Senatore Benintendi — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di vari contratti di vendita, permuta e gratuita cessione di beni demaniali — Opposizioni del Senatore Benintendi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei quattro articoli della legge — Approvazione per articoli dei progetti di legge relativi a vari contratti di vendita e per vendita della Tonnara di Porto-Paglia in Sardegna — Squittinio sulle due leggi per contratti — Proposte sulle petizioni re'ative alla legge sulle ferrovie approvate — Relazione di petizioni (relatore Siotto-Pintor) — Proposta del Senatore Scialoja — Interruzione della relazione di petizioni — Squittinio sulla legge per riordinamento delle ferrovie e sul progetto di legge per la vendita della Tonnara di Porto-Paglia in Sardegna — Proposta di ringraziamento alla città di Torino approvata — Lettera del Senatore Bevilacqua.*

La seduta è aperta a ore 8 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro dell'Interno.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER IL RIORDINAMENTO E L'AMPLIAZIONE
DELLE RETI FERROVIARIE DEL REGNO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sul riordinamento delle reti ferroviarie del Regno.

La discussione è rimasta all'art. 4. del quale darò lettura.

« Art. 4. Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente con la Società Italiana per le strade ferrate meridionali la convenzione 28 novembre 1864, annessa alla presente legge (Allegato G) con le modifica-

zioni ed aggiunte accettate con atto del 9 febbraio 1865 (Allegato G-2).

» All'art. 16 della Convenzione del 28 novembre 1864 stipulata tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici o la Società concessionaria delle strade ferrate meridionali è surrogata la disposizione seguente :

» La Società è autorizzata a realizzare il capitale necessario all'adempimento degli obblighi che ha assunto colla presente convenzione, per un terzo di azioni e per due terzi di obbligazioni.

» All'art. 21 del capitolato annesso alla convenzione del 21 agosto 1862 stipulata colla Società delle strade ferrate meridionali, è aggiunta la disposizione seguente :

» La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione superiore, finchè l'annuo prodotto non raggiunga il limite necessario per isgravare il Governo dal pagamento di qualsivoglia sovvenzione chilometrica, si estenderà anche a riconoscere se il servizio venga regolarmente eseguito da un personale sufficiente e capace, tanto nelle Stazioni, quanto lungo la via, ed occorrendo, l'Amministrazione superiore potrà prescrivere, sentita la Società, quegli aumenti e cambiamenti nel personale me-

desino, quelle disposizioni e modificazioni negli ordini di servizio e nelle tariffe, che sieno richieste dallo scopo di favorire un maggior movimento ed un aumento nel prodotto.

» Qualora nell'ulteriore sviluppo della rete delle ferrovie si riconoscesse la convenienza di eseguire le due linee di Popoli-Avezzano e di Conza, e la Società delle strade ferrate meridionali non volesse giovare del diritto di prelazione, essa e le altre Società concessionarie esistenti saranno in obbligo di cedere al Governo o alle Società concessionarie, mediante compensi, il diritto di passaggio e l'uso delle stazioni da Foggia a Candela e da Napoli a Contursi, da Pescara a Popoli e da Avezzano a Ceprano. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Governo del Re presenterà nella prossima Sessione legislativa un progetto di legge per la classificazione delle ferrovie e per la costituzione di consorzi provinciali e comunali allo scopo di concorrere alla costruzione delle linee complementarie della rete ferroviaria del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo è autorizzato :

» a) A concedere nel più breve termine possibile all'industria privata un tronco di strada ferrata, che congiunga per la comunicazione più diretta Salerno a Sanseverino ed Avellino;

» b) A far costruire da alcuna delle società concessionarie delle linee già in esercizio da Napoli a Salerno e da Cancellò a Sanseverino, nel punto del loro maggiore avvicinamento, non che della maggiore convenienza, i chilometri di ferrovia necessari per lo allacciamento di dette linee;

» c) A dare una sovvenzione annua di L. 100,000 per la costruzione di una strada ferrata da Solmona all'incontro della linea da Popoli a Rieti, in modo che questo tronco possa servire a far cessare la interruzione da Solmona ad Avezzano, quando, costruita la linea da Avezzano a Ceprano, venisse riconosciuta l'utilità del valico di Fucino;

» d) Ad accordare colla garanzia di un *maximum* di rendita chilometrica lorda di lire 20,000, la concessione di una linea da Cremona al confine mantovano, quando però risulti che ne sia assicurata la congiunzione colla città di Mantova, il rannodamento colle linee venete, e riservati i diritti di prelazione secondo e convenzioni vigenti colla Società Lombarda e Italo-Centrale;

» e) A concedere anche all'industria privata una strada ferrata da Candela fino presso a Meli e la fiumana di Atella con una sovvenzione annua di lire cento mila, ed a fare eseguire gli studi per la prolungazione di questa linea per Venosa, Gravina, Altamura e Gioia;

» f) A fare, durante il biennio successivo alla pubblicazione della presente legge, concessioni di ferrovie per Decreto Reale a favore dell'industria privata e di quelle provincie e comuni che provvederanno alle spese

occorrenti senza aggravio del pubblico tesoro, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla legge organica sulle opere pubbliche, e per la durata di anni 90 incoraggiandole con le esenzioni e franchigie già ammesse negli articoli 35, 50, 53, 54, 55 del Capitolato d'oneri approvato per la ferrovia da Gallarate a Varese con legge 11 agosto 1863. »

Farò notare al Senato che venne fatta all'ultima parte di quest'articolo segnata f) un'aggiunta al primo alinea alla pagina 9 ove si dice: *e per la durata di anni 90, si aggiunse, per la durata non maggiore di anni 90.*

È aperta la discussione sull'articolo 6.

Il signor Senatore Capone ha facoltà di parlare.

Senatore Capone. Signor Presidente. Rivolgerò il mio discorso all'onorevole signor Ministro de' Lavori Pubblici, e gli chiederò alcuni schiarimenti su i fatti che gli esporrò, e spero che le sue risposte siano favorevoli. Comincio dal leggere la prima parte dell'articolo 6:

« Il Governo è autorizzato a concedere nel più breve termine possibile all'industria privata un tronco di strada ferrata che congiunge la comunicazione la più diretta Salerno, S. Severino ed Avellino. Alla pagina 164 sotto il titolo: *Convenzione riguardante alcune modificazioni alla concessione delle strade ferrate meridionali approvate con la legge 20 agosto 1862, si legge:*

« Art. 1. Il Governo concede alla Società italiana delle ferrovie meridionali:

» 1. Una linea da Foggia a Napoli per Benevento-Caserta ed Aversa;

» 2. Una linea da Termoli all'incontro della linea anzidetta in un punto da determinarsi tra Teles e Benevento;

» 3. Una linea da Pescara a Rieti per Popoli ed Aquila. »

Signor Ministro, abbiamo una linea di strade ferrate che da Salerno conduce per S. Severino in Avellino. Abbiamo giusto il progetto — L'altra linea che da Foggia va in Benevento — La terza da Termoli, Campobasso, Benevento — Vi resta l'intervallo fra Benevento ed Avellino, il quale non può esser più lungo di 26, 27 chilometri. Tal tratto è fornito da una fertile pianura ben coltivata, popolosa, attraversata interamente dal fiume Sabato, il quale lungo il suo corso dà moto a molte macchine idrauliche, e fra queste alla ferriera Atripalda, che dà ferro superiore all'inglese, ed a mulini che mandano in grande abbondanza farina in Napoli, Castellammare Torre, dove formata in pasta s'imbarca per Genova, e di là va nell'interno del Piemonte. Più sopra al corso del Sabato, nelle vicinanze di Altavilla vi è una sorgente di acqua sulfurea, riconosciuta buona per le malattie della pelle, e i paesi circostanti ed i lontani ne fanno uso, benchè non vi sia neppure una via per andarci. Nel luogo detto Bagnara, in quei monti non esplorati, un torrente nelle forti alluvioni trasporta del carbon fossile, che, bene osservati, potrebbero dare una miniera giovevolissima a

Regno. Prendendo la linea Foggia-Benevento-Avellino-Salerno si forma una traversa, forse la più centrale delle provincie napoletane; e con quella di Termoli-Campobasso-Benevento si unisce l'Adriatico al Tirreno. Il tronco che unisce Benevento ad Avellino è certo di facile costruzione, utilissimo per motivi sopra esposti, seguendo la via ferrata il corso del fiume in un terreno piano e solido.

Avellino aveva tutto il commercio delle Puglie per portarsi in Napoli e viceversa, ora l'ha perduto in parte, e lo perderebbe interamente con la strada ferrata da Foggia a Benevento, se altro sbocco non se gli apre. Bisogna pur ricordare che in luglio 1820 Avellino fu la prima ad innalzare il vessillo tricolore, quel vessillo che ora sventola gloriosamente in tutto il Regno italico; che, tornati i Borboni assoluti in Napoli, Avellino fu segno alla rabbia borbonica; carceri, esilii, ferri furono tutti versati a larga mano su gl'infelici abitanti.

Ora sarebbe quasi maggiormente ruinata con la quasi totale perdita del commercio, però prego il signor Ministro a dirmi qua risposta rassicurante, come comporta il grande utile che all'intero Regno ne deriva.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Convengo pienamente coll'onorevole preopinante che una linea di strada ferrata da Avellino, città che prossimamente sarà congiunta con Salerno, a Benevento per la valle del Sebeto e Calore debbe essere considerata come una linea che si deve fare.

Il Governo ha provveduto a questo, e l'onorevole Senatore Capone ha già notato come si sia preparata e in certo modo financo iniziata già la cosa nel progetto di legge che ci sta dinanzi, imperocchè mentre prima non si provvedeva che alla ultimazione del tronco da Avellino allo incontro della ferrovia da S. Severino a Cancello; ora questo tronco così bene si prolunga fino a Salerno, che tutta la prima parte di questa comunicazione da Salerno a Benevento che desidera l'onorevole Senatore Capone viene ora assicurata.

Il Governo avrebbe fatto anche qualche cosa di più per agevolare il conseguimento dello stesso scopo, ma non avevamo finora dati per poter stabilire a quali condizioni si potrebbe concedere la linea in discorso, e qual prezzo essa possa costare approssimativamente.

Il Governo si riserva di farla studiare, e non abbia timore l'onorevole preopinante che la si possa trascurare o dimenticare: imperocchè vi è un articolo della legge attuale, l'articolo 5, che impone l'obbligo al Governo di presentare nella prossima sessione legislativa un progetto di legge per la classificazione delle ferrovie e per la costituzione di consorzi provinciali e comunali allo scopo di concorrere alla costruzione delle linee complementarie della rete ferroviaria del Regno.

In occasione degli studi che si faranno per la pre-

parazione di tale progetto di legge, può essere sicuro l'onorevole preopinante che la linea di cui egli ha fatto parola, non potrà essere nè sarà di certo trascurata.

Senatore Capone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capone. Ringrazio il signor Ministro; aggiungo solamente che il bisogno di questa ferrovia per Avellino è urgente, e quindi prego il signor Ministro a far sì che mentre i lavori si proseguono per la linea fra Benevento e Foggia e fra Salerno ed Avellino, si incominci pure la sezione fra Benevento ed Avellino, affinchè si possano aprire le linee in uno stesso tempo.

Presidente. Se nullo domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 6.

Chi è d'avviso d'adottarlo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. È fatta facoltà al Governo di conchiudere, entro 4 mesi dalla data della promulgazione della presente legge, colla società della ferrovia di Savona una convenzione per concederle una garanzia del 6 per cento su quel capitale che sarà reputato indispensabile per condurre a termine l'impresa, e che in nessun caso potrà oltrepassare la somma di 54 milioni a condizione che la detta società rinunci agli 8 milioni che le sarebbero ancora dovuti sul sussidio dei 10 milioni, ed alla garanzia chilometrica di lire 25,000 di prodotto lordo sulla linea Cairo-Acqui, come risulta dalla convenzione approvata dalla legge 21 luglio 1861, ed a condizione inoltre che sieno adottate per trasporti militari e per tutti gli altri fatti a conto del Governo, le tariffe accettate dalla nuova società delle ferrovie romane e che le due linee sovraindicate vengano regolarmente aperte all'esercizio non più tardi del 1 aprile 1867. »

(Approvato.)

« Art. 8. Il Governo del Re è autorizzato ad accordare la concessione d'una linea da Cuneo per Mondovì a Bastia o a Carrù sotto l'osservanza del capitolato di oneri che regola la concessione della strada ferrata di Savona modificato coll'articolo precedente, e mediante il sussidio di un milione, che sarà pagato alla Società concessionaria o con numerario o con titoli di rendita del debito pubblico al corso del giorno, 6 mesi dopo che la suddetta strada ferrata sarà stata compiutamente attivata e aperta all'esercizio. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il Governo è autorizzato ad immediatamente por mano ai lavori dei porti di Genova e Savona contemporaneamente nelle convenzioni 22 e 30 giugno di cui nell'articolo 4 e nell'alinea a del secondo articolo della presente legge sino alla concorrenza delle somme che devono rispettivamente essere somministrate dalle nuove Società delle strade ferrate dell'Alta Italia e delle Romagne, a mente delle convenzioni suddette. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il Governo contemporaneamente alla promulgazione della presente legge, obbligherà mediante Decreto Reale, a forma dell'art. 21 della convenzione approvata con legge del 25 agosto 1863, la Società *Vittorio Emanuele* a costruire ed esercitare un tronco di ferrovia da Potenza a Contursi fino ad Eboli entro il termine di 5 anni. »

(Approvato)

« Art. 11. Il Governo, entro tutto il 1866, presenterà i progetti di legge per la costruzione della strada ferrata da Terni ad Avezzano per Rieti, dell'altra da Avezzano a Ceprano, e di quella da Parma a Spezia. »

(Approvato.)

« Art. 12. Con Decreto Reale sarà ordinata l'iscrizione nel bilancio passivo del 1865 della maggior somma dovuta alla Società italiana delle strade ferrate meridionali in dipendenza della garanzia per l'anno 1863, regolata sulle basi stabilite all'articolo 9 della convenzione autorizzata coll'art. 4 di questa legge.

» Mediante appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato verrà a suo tempo provveduto per il pagamento dei concorsi convenuti per il ponte sulla Sesia nella linea Castagnole-Casale e Mortara ed eventualmente per quello sul Ticino fra Aroua e Sesto Calende, non che per il versamento a farsi alla Società concessionaria delle linee dello Stato dei fondi di ritenuta incassati dal Governo sugli stipendi degli impiegati ed agenti che passano al servizio di detta Società, giusta quanto fu stabilito all'art. 31 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno conclusa colla Società delle strade Lombarde e Italo-Centrali.

» Così pure con Decreto Reale verrà ordinata l'iscrizione nel bilancio attivo dello Stato pel 1865 della somma di L. 10,378,665 53 da pagarsi dalla Società delle strade ferrate meridionali in conformità dell'articolo 11 della suddetta convenzione.

» Saranno anche nella parte attiva del bilancio dello Stato aperti appositi capitoli per l'iscrizione delle rate a corrispondersi dalla Società concessionaria delle linee dello Stato, non che per le quote di concorso che, secondo è stabilito, la medesima e la Società delle strade ferrate Romane sono tenute a prestare. »

(Approvato.)

Presidente. Debbo rammentare al Senato che l'onorevole Senatore Benintendi aveva proposto un'aggiunta da collocarsi poi a suo luogo, la quale era così concepita:

« Le società contemplate nella presente legge cui il Governo dà garanzia o sovvenzioni non potranno nominare ad impiego stipendiato o in alcun modo retribuito alcun membro del Parlamento salvo a direttore generale o ingegnere in capo. »

Siccome questa proposta è già stata sviluppata dall'onorevole Senatore Benintendi, prima di tutto interrogherò il Senato per vedere se è appoggiata.

Chi la appoggia, si alzi.

(Appoggiata.)

Essendo appoggiata, io porrò ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Benintendi la quale costituisce una aggiunta al progetto di legge sulle strade ferrate che è stato testè votato.

Chi intende adottare la proposta aggiunta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Si darà ora lettura di due progetti di legge che riguardano l'approvazione di vari contratti di vendita, permuta e cessione gratuita di beni demaniali portanti i N. 219, 220 dei nostri stampati, e verrà prima in discussione quello portante il numero 219.

Il Senatore *Segretario*, Scialoja legge il Progetto: (V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 219 e 220.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI CONTRATTI, DI VENDITE, PERMUTE E CESSIONI GRATUITE DI BENI DEMANIALI.

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Senatore *Benintendi*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Benintendi*. Signori Senatori! È doloroso il dover così spesso prendere la parola in questo recinto per difendere l'interesse delle Finanze e alcune volte anche contro i progetti dell'onorevole Ministro titolare di quel portafoglio. È pur doloroso di dover parlare alcune volte contro l'interesse di certe località, ma la colpa non è mia se trovo le cessioni gratuite e le esenzioni di certe imposte in certe località.

Questa volta dovrei però sperare di aver in mio favore almeno la parola del signor Ministro di Finanze il quale nell'altro recinto combatteva sì validamente, ed otteneva vittoria opponendosi alla cessione gratuita di alcuni terreni e di alcuni fabbricati al Municipio di Napoli. Io per massima credo che in un governo costituzionale, in governo novellamente costituito, ciò che debbe trionfare è la giustizia, la pura giustizia, e per mostrare che la cessione gratuita al Comune di Firenze delle *Cascine* è cosa secondo me non conforme a giustizia, il Senato vorrà tollerare che io faccia il paragone tra il trattamento che si usò sempre alla città di Torino e quello che si vuol usare alla città di Firenze.

Nel 1854 la città di Torino volendo per comodo degli abitanti preparare giardini, si risolveva a comperare terreni demaniali attigui al Valentino e conseguentemente lontani dal centro della città, e ne fece domanda al Ministero.

Nel Parlamento subalpino, di cui spesso odo le lodi, ma di cui poche volte vedo imitarsi gli esempi dal conte di Cavour allora Ministro di Finanze di cui molti si vantano successori ma pochi sono imitatori, allora si spese due intere sedute per provare, che vendendo il terreno 68,500 franchi all'ettare era darlo al giusto

prezzo, ed era Relatore della Commissione il presente Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il conte di Cavour rispondeva ai Deputati che facevano osservare che si vendevano que' terreni a lieve prezzo, provando che non si faceva grazia alcuna alla città di Torino ma che le si faceva pagare ciò che strettamente valevano.

Ora, Signori, se noi paragoniamo la posizione delle Cascine che si trova lung'Arno ed è quindi terreno fabbricabile, è indubitato che dovrebbero valere assai più dei terreni venduti alla città di Torino.

Torino è città destinata ad un grande sviluppo; Firenze, molti lo dicono, è una capitale provvisoria, il Governo però la crede, almeno per molto tempo, stabile; si è detto, od almeno da per tutto si dice, che molti contratti fatti dal Governo siano per 10 anni. Vedete dunque che c'è tempo a fabbricare; se noi applicassimo la stessa stregua ai 100 ettari che si vogliono regalare al Comune di Firenze, ne avremmo la piccola somma di 10 milioni novecentomila lire, somma certo non ispregevole nelle circostanze nostre. Mi permetta ora il Senato che io faccia un rapido esame del contratto che ci è sottoposto. Oltre a questa cessione, all'art. 4 si legge: la cessione si farà con tutto ciò che in essa si troverà di fabbriche, piante, come anche di mobili e bestiami che vi si trovano.

Io che feci parte dell'Ufficio Centrale e fui della minoranza, domandai almeno di avere l'elenco di queste fabbriche, piante, mobili, bestiame, attrezzi, insomma di tutto ciò che si cede, ma non fui abbastanza fortunato per averne novella, cosicchè nè la maggioranza dell'Ufficio, nè il Parlamento, nè il Ministro stesso sanno al vero che cosa si tratti di regolare.

Procediamo. All'art. 5 si dice che se caso mai venisse l'occasione di vendita di quei terreni per fabbricare, si dovesse dare al Governo il giusto prezzo dell'area, mi pare che sarebbe stato meglio si fosse detto il prezzo al momento della cessione, o della vendita.

Poi si dice: Però il Comune di Firenze potrà fabbricare caffè e simili.

Signori, i caffè si affitteranno a carissimo prezzo; dovremo noi in conseguenza cedere l'affitto che si potrebbe avere di questo suolo.

Il signor Ministro soggiunge: Signori, votate, perchè ciò vi libererà dalle spese che occorrono per la conservazione dei giardini. Anche qui ho le mie difficoltà, giacchè vedo all'articolo 11 che il personale addetto al possesso delle Cascine e del *parterre* nominativamente indicato nell'elenco segnato numero 6 passerà al servizio del Municipio, ma con alcune condizioni che mi pare debbano essere gravose alle nostre finanze.

Difatti nella relazione si dice che il personale dell'agenzia costa 20,200 franchi all'anno; io ho confrontato l'elenco nominativo del personale che passa al servizio del Municipio, e questo personale non avrà che 10,435 lire all'anno; gli altri diecimila circa continueranno ad essere pagati da noi? Ecco ciò che temo.

Vi è un'altra piccola concessione intorno alla quale

dirò poche parole, e che io combatto per il solo principio della gratuità; è questa la cessione dell'isola di Giannutri al Comune dell'isola del Giglio, per cui v'era già un'offerta di un tale, di cui più non ricordo il nome, quando si mettesse all'incanto.

Con questo mezzo, qualche cosa si poteva ottenere: ed allo stato attuale delle nostre finanze, io credo che anche il poco sia molto.

Ma, Signori, molto più della questione finanziaria, mi preoccupa la questione di stretta giustizia.

Finiamola, o Signori, con questo trattare una parte dello Stato assai meglio delle altre; finiamola, acciocchè a quella stupida calunnia del piemontesismo, che fece sì gran male all'Italia, non subentri una parola che io non voglio neppure pronunziare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Io credo che l'onorevole Senatore Benintendi abbia preso un assoluto abbaglio nell'appunto che egli fa a questa legge di mancare di giustizia.

Mi basteranno poche parole per renderne convinto il Senato.

L'onorevole Senatore Benintendi dice in sostanza: vedete che fa il Governo? a taluni Municipii impone che paghino a' prezzi molto elevati i terreni di proprietà demaniale di cui possano abbisognare; laddove trattandosi di Firenze che cosa fa? cede gratuitamente un vastissimo locale, quello delle Cascine che ha tale estensione, che valutandola per terreno fabbricabile, può valere niente meno che 10 milioni.

Dov'è adunque la giustizia? dove è l'equità del provvedimento che si propone?

Signori, qui vuoi notare che la condizione delle cose è la seguente:

Le Cascine come ognuno sa, costituiscono un passeggio la cui manutenzione, detratti i frutti che se ne ritraggono, costa annualmente alle Finanze la somma di 48 mila lire. Ora è egli possibile il distruggere quel passeggio, atterrare le piante, essendo quella località da secoli a ciò destinata?

La proposta dell'onorevole Senatore Benintendi equivale a quella di chi dicesse doversi distruggere un bel palazzo per servirsi poi del materiale. (*ilarità*)

Senatore Benintendi (*con vivacità*). Domando la parola.

Ministro delle Finanze. È evidente, credo, che non si può distruggere questo passeggio il quale, come dissi, dura da secoli.

Ciò essendo è egli utile alle Finanze il tenerlo?

Io rispondo essera molto più utile lo tenga il Municipio, perchè così la Finanza guadagnerà 48 mila lire all'anno.

Ma potrebbe il Municipio di Firenze volerne trarre partito come area fabbricabile.

Ebbene, in questo caso il contratto reca che il Mu-

nicipio debba pagare l'area che destinerebbe a fabbricazione.

Del resto non credo, che anche mantenendo questo possesso nell'attuale condizione di cose in cui è, debba essere vietato di costruirvi caffè e simili. Tale è la redazione del contratto.

« Avrà pure facoltà di erigervi edifizii destinati esclusivamente all'abbellimento, come al servizio del pubblico come caffè e simili. »

Si vuole tenere questo passaggio nella condizione in cui è?

Ebbene, la Finanza oggi vi spende 48 mila lire, e forse ci avrebbe a spendere di più andando innanzi. Si trova invece conveniente di adottare il contratto? Ebbene la Finanza vi guadagna 48 mila lire all'anno.

Quando poi, ripeto, il Municipio di Firenze creda di dare alle Cascine altra destinazione da quella che ha attualmente, esso sarà obbligato a pagare l'area indipendentemente da questa cessione.

Con queste parole credo aver giustificato abbastanza il contratto che sta sott'occhio del Senato, come pure di aver fatto cadere pienamente le allusioni veramente fuori di proposito, che ha tratto innanzi l'onorevole Benintendi.

Senatore Benintendi. Il Ministro non mi ha dato nessuno schiarimento sull'articolo 4, con cui si cede quei tali fabbricati e bestiami, lo che prova, che nemmeno esso sa quello che cede.

Io non propongo di distruggere palazzi, propongo che se la città vuole un giardino, se lo paghi. Milano lo ha pagato; Torino lo paga; che Firenze non lo paghi sarà giusto, ma io non lo crederò mai.

Ministro delle Finanze. È stato accennato che altri terreni per giardini furono pagati ed a prezzo elevato. Io risponderò, che altro è il caso in cui si tratti di terreni che un Municipio voglia convertire in giardino, nel quale caso è naturale che il Municipio paghi, ed altro è il caso in cui si tratti di prendere un terreno che ha una destinazione secolare e che a meno di passare per barbari, non si può assolutamente mutare.

La questione, che si presenta oggi per le Cascine di Firenze si è già presentata per il giardino di Parma, e per quello di Modena, nei quali casi si riconobbe non potersi dare a quei giardini secolari altra destinazione, e si è trovato più conveniente il cederne il possesso a quei Municipii con l'obbligo che conservassero ad essi la loro destinazione.

Le finanze, a mio avviso, vi hanno guadagnato, la cessione delle Cascine parte da una di quelle norme di equità e di giustizia che non sono contrastabili.

Senatore Benintendi. Ma, e l'art. 4?

Ministro delle Finanze. Tutti quelli che conoscono le Cascine sanno che ivi è una certa quantità di bestiame con alcuni locali destinati alla loro custodia, malgrado il provento di questo bestiame, e dei pochi prati annessivi, la spesa di manutenzione è assai mag-

giore del provento; così che le Finanze sono sempre, ripeto ancora, nella perdita di 48 mila lire.

Io mi auguro di potermi in ugual modo sgravare di altre passività; e quando anche vi fossero terre demaniali buonissime, ma la cui manutenzione fosse d'aggravio alle finanze crederei fare cosa utile cedendole ai municipii, quando essi vogliono incaricarsi della manutenzione di tali terre.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I contratti seguenti dell'Amministrazione demaniale sono approvati:

» a) Permuta di stabili in Torino col Municipio di Torino, per convenzione privata 6 maggio 1864;

» b) Vendita al Comune di Santo Stefano al Corno, di un vecchio oratorio in quel Comune detto l'Abbadia, al prezzo di L. 4,000, per rogito del notaio milanese dottor Giuseppe Velini, 22 maggio 1863;

» c) Vendita in via di transazione al Comune di Serravezza di stabili in Serravezza e Stazzema, al prezzo di L. 43,033 15, per rogito del notaio fiorentino dottor Pier Antonio Spighi, 30 novembre 1864;

» d) Cessione e permuta al Comune di Firenze di stabili in Firenze, per convenzione privata 18 febbraio 1865. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente l'isola di Giannutri al Comune dell'isola del Giglio. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto autorizzato coll'art. 2. sarà approvato per decreto del Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Prima che si passi oltre su questo progetto di legge, non vedendo al banco dell'Ufficio Centrale altro che l'onorevole Senatore Benintendi, il quale è membro della minoranza, come fu da lui dichiarato, mi reco a debito di far presente che al termine della relazione è proposto un ordine del giorno, dettato da una giusta osservazione, che cioè si deve in tutti i casi a questa cessione dell'isola di Giannutri al Comune dell'isola del Giglio porre tale condizione da poter conservare i benefici della navigazione a vantaggio di alcuni beni che sono in quell'isola.

Presidente. L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato confidando che il signor Ministro nel concedere l'isola di Giannutri al comune dell'isola del Giglio vorrà includere tutte le condizioni e riserve necessarie ed opportune per conservare a beneficio della navigazione l'uso della stessa isola, passa alla discussione della legge. »

Chi intende approvare quest'ordine del giorno accettato anche dal Ministro, si alzi.

(Approvato.)

Ora darò lettura del progetto di legge per approvazione pure di vari contratti di vendita, di permuta, o

di gratuita cessione di beni demaniali, portante il N. 220 degli stampati.

Non domandandosi la parola si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I contratti seguenti dell'Amministrazione demaniale sono approvati :

» A. Vendita al Municipio di Ferrara di una fabbrica in quella Città, ad uso di stallatico, prossima al palazzo detto il *Castello*, al prezzo di lire 9,000 per rogito del notaio ferrarese dottor Domenico Bottoni, 6 giugno 1863.

» B. Vendita all'ordine Maurizioano della Caserma sul piccolo San Bernardo in Val d'Aosta, al prezzo di lire 5,000, per atto della Prefettura di Torino 28 aprile 1863.

» C. Permuta col Municipio di Milano di infissi, quadri e mobili nei palazzi del *Marino* e del *Borletto*, già permutati in forza di legge 14 giugno 1860 e col conguaglio a favore dell'Erario di lire 1,095 91 per rogito del notaio milanese dottor Giuseppe Velini, 15 gennaio 1863 ;

» D. Cessione gratuita al Municipio di Potenza-Piceno della vecchia Torre detta del *Porto di Montesanto*, sul litorale Adriatico, per rogito del notaio unceratese dottor Pacifico Minucci, 9 dicembre 1861 ;

» E. Permuta di stabili in Castiglione delle Stiviere al Municipio di Castiglione, col conguaglio a favore dell'Erario di lire 5 per rogito del notaio castiglioneese dottor Angelo Battaglioli, 23 febbraio 1861 ;

» F. Permuta di stabili in Milano col Municipio di Milano, col conguaglio a favore dell'Erario di 130,000 lire, destinate a trasporto di archivi, e adattamenti di uffici, per rogito del notaio milanese dottore Giuseppe Velini, 11 maggio 1861 ;

» G. Vendita al Municipio di Massa dell'ex-collegio gesuitico coll'annessa chiesa in Massa, al prezzo di lire 45,608. 80, per rogito del notaio massese Pietro Giorgieri Beghi, 16 marzo 1864 ;

» H. Vendita al Municipio di Jesi di un podere nel territorio jesino, al prezzo di lire 10,429 67, per convenzione privata 18 giugno 1864 ;

» I. Convenzione coi signori cavaliere Gonella e Scaravaglio intorno ad un passaggio pubblico in Torino, 4 luglio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato:

» 1. A cedere a Giambattista Pons are 14. 03 di terreno nel territorio di *Mentonilles*, sotto il circondario di Pinerolo, al prezzo di lire 90. 08; e a ricevere in permuta dal Pons are 5.75 al prezzo di lire 54 06, e inoltre il conguaglio in contanti di lire 36 02;

» 2. A cedere al municipio di San Leo la Caserma all'ingresso di quella città, ricevendo in permuta la nuova caserma espressamente costruita da quel municipio;

» 3. A vendere al municipio di Aulla un palazzo con orto annesso in Aulla, al prezzo di lire 18,400;

» 4. Ad acquistare da Giuseppe Quaglia are 17 di terreno presso il forte d'Acqui in Alessandria, al prezzo di lire 1037; e ad alienare le suddette are 17 con altre are demaniali 3.85 ivi al conte Paolo Franzini, maggiore generale, al prezzo complessivamente di lire 708 90 ;

» 5. A cedere gratuitamente al municipio di Napoli i diritti appartenenti allo Stato sul terreno dell'emiclo a destra della strada nazionale alla salita di Capo di Monte, passato il ponte della sanità in Napoli;

» 6. A cedere al Municipio di Cesena la parte demaniale dell'ex-convento di San Francesco in Cesena, e a ricevere in permuta gli stabili e compensi convenuti fra l'amministrazione della guerra e quel municipio con scrittura privata 28 maggio 1863 ;

» 7. A ratificare una permuta col municipio di Cervia di stabili in quella città, per rogito del notaio cervese Luigi Virgili, 5 febbraio 1863 ;

» 8. Ad approvare la cessione fatta dalla Lista Civile al municipio di Modena del Giardino Reale, per scrittura privata 15 luglio 1862 ;

» 9. A cedere al municipio di Parma il Giardino Pubblico con accessori, giusta la convenzione proposta il 13 maggio 1864 ;

» 10. A cedere al municipio di Livorno i diritti competenti allo Stato sul forte di Antignano e sui terreni da esso dipendenti, ed il giuspatronato su quella chiesa parrocchiale: gli uni e l'altro coi pesi inerenti. »

(Approvato.)

« Art. 3. I contratti autorizzati coll'art. 2 saranno approvati per decreto del Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Presidente. Darò per ultimo lettura del progetto di legge per l'approvazione del contratto di vendita della tonnara di Porto Paglia in Sardegna.

(V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 239.)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola lo rileggerò:

Articolo unico.

« È approvata la convenzione in data 14 dicembre 1864, stipulata fra il Ministero delle Finanze ed i signori Giulino Giuseppe e Carpaneto Giacomo per la vendita della tonnara di Porto Paglia in Provincia di Cagliari. »

Trattandosi d'un articolo unico, si passerà alla votazione per squittinio segreto dei due progetti di legge portanti i N. 219, e 220, e poscia di quello relativo alla vendita della tonnara.

Prego i Senatori di ritenere che dopo questa vi sono altre votazioni di leggi.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale)

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge per approvazione di vari contratti di vendita, permuta o gratuita cessione di beni demaniali portante il N. 220.

Votanti 89
 Favorevoli 69
 Contrari 20

(Il Senato approva.)

Sul progetto per approvazione di vari contratti di vendita, permuta ecc. ecc., portante il N. 219.

Votanti 87
 Favorevoli 68
 Contrari 19

(Il Senato approva.)

L'Ufficio Centrale avendo fatto in ordine alla legge pel riordinamento e ampliamento delle reti delle ferrovie, relazione sopra varie petizioni ad essa relative, io debbo provocare il voto del Senato sulle medesime.

L'Ufficio Centrale propone che la petizione portante il N. 3700 sia rinviata al Ministro delle Finanze per quel conto che crede di poterne tenere.

Chi intende adottare la proposta dell'Ufficio Centrale, si alzi.

(Approvato.)

Sulla petizione N. 3706 l'Ufficio Centrale propone l'ordine del giorno per mancanza della firma. Siccome però la mancanza di firma non autorizza nemmeno la relazione della petizione, così non occorre metterla ai voti.

Finalmente propone il deposito negli archivi del Senato, per avervi, ove d'uopo, ricorso delle petizioni portanti i numeri 2725, 3737 e 3767.

Chi adotta questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

Vi sarebbe inoltre una sola petizione che la Commissione ha indicata come urgente a riferire.

Se non vi è opposizione io accordo la parola al Relatore.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** N. 3792. L'ingegnere Caneva Antonio, capo del collegio dei periti della Giunta del censimento in Milano, a nome pure degli ufficiali della Giunta, porge istanza al Senato del Regno, acciocchè venga data applicazione al secondo capoverso dell'articolo 43 della legge 14 aprile 1864 e sia concessa la pensione alla vedova Sangalli e alle altre che si trovassero in simili condizioni.

Il Senato ricorda come sulla proposta dell'onorevole Senatore Paleocapa, accettasse la disposizione portata dal paragrafo 2 dell'articolo anzidetto, col quale si provvedeva alle speciali condizioni di quelli ufficiali; e come intese che avesse a continuare per essi, e quindi per le loro vedove e per gli orfani il metodo col quale erano trattati sotto il cessato reggimento dell'Austria.

In tal senso era dettata la petizione da essi prodotta, che fece luogo alla proposta, e da tutto il contesto della discussione si scorge che cosiffatta fu la intenzione di

chi proponeva, del Senato che votava, del Governo che accettava la inserzione di quel capoverso.

Negli atti del Senato leggonsi queste parole:

Fatto è però che, trapassato il Commissario stimatore presso la Giunta più volte mentovato Carlo Sinigalli, durante il servizio, nel 5 maggio 1864, e avendo la vedova di lui Lucietta Padria nel 15 settembre portata istanza per ottenere pensione, la Corte Suprema de'Conti, sezione 2, nel 4 del marzo 1865 pronunziava, contro le conclusioni del Procuratore Generale, la deliberazione che segue:

(Il Relatore dà lettura del testo della detta deliberazione motivata, la quale, interrotta dai rumori del Senato, dà luogo alla seguente osservazione del signor Presidente.)

Presidente. Prego l'onorevole Relatore di restringere il più che può il suo rapporto.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** Sta bene, ma bisogna pure che io legga i motivi della sentenza, acciò che il Senato intenda bene la questione sulla quale è chiamato a deliberare. D'altra parte lo estendersi più o meno sta nell'apprezzamento di chi riferisce, e io (*con calore*), antico magistrato, penso di sapere quello che debbo dire.....

Presidente. Se ella sa quello che deve dire, il Senato sa pure.....

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** E io dunque...

Presidente. Permetta, signor Relatore, quando parla il Presidente, è pregato di lasciarlo finire e poi ella potrà parlare.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** Parli, parli pure il signor Presidente.

Presidente. Le rinnovo dunque la preghiera di restringersi, perchè, ripeto, se ella sa ciò che deve dire, il Senato sa pure ciò che debbe udire, ed io, interprete delle intenzioni e del desiderio del Senato, le ripeto il fattole invito, sperando che vorrà essere più breve che sarà possibile.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** E io mi licenzio a dire al signor Presidente, che se il Senato non ode il testo brevissimo della deliberazione della Corte dei Conti, non potrà intendere il senso delle conclusioni della Commissione: epperò, io lo ripeto, egli è necessario che io.....

Senatore **Scialoja.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

Senatore **Scialoja.** Io proporrei di interrompere per ora la relazione di questa petizione per passare alla votazione per squittinio segreto dei due progetti già votatisi per alzata e seduta, salvo a ripigliare dopo e proseguire questa relazione.

Presidente. Essendosi dal Senatore Scialoja fatto una mozione d'ordine, io la debbo porre ai voti.

(Chi è d'avviso di adottare questa proposta, sorga.)

(Approvato.)

Si procederà dunque all'appello nominale per lo squittinio segreto dei due progetti di legge relativi l'uno al riordinamento ed ampliamento della rete ferroviaria, e l'altro alla vendita della Tonnara di Sardegna.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Presidente. Debbo annunziare al Senato che vi è una proposta sottoscritta da molti membri del Senato medesimo, di cui darò lettura dopo la votazione di questi due progetti di legge.

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per il riordinamento delle reti ferroviarie.

Votanti	86
Favorevoli	63
Contrari	23

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per vendita della Tonnara di Porto-Paglia in Sardegna.

Votanti	86
Favorevoli	73
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Ora prego il Senato di permettermi di dar lettura della proposta testè accennata, fatta dai Senatori Scialoja, Arese, Duchoqué, Simonetti, Malvezzi, Arrivabene, Duca di Bovino, Tommaso Manzoni, Correale, Araldi-Erizzo, Chiesi, Belgioioso, Oldofredi, Prinetti, Taverna, Beretta, Tommasi, Piria, Neuron e Sanvitale.

Essa è così concepita:

« Il Senato, nell'atto che è per levare le sue sedute da quest'Aula, in cui fu primo proclamato lo Statuto, in cui furono pronunciate le magnanime parole, che più tardi si tradussero negli splendidi fatti, che condussero alla formazione del Regno d'Italia, dichiara le sorti di questa benemerita città di Torino essersi sempre più indissolubilmente strette e confuse con quelle dell'intera Italia, della cui libertà fu culla e della cui presente gloria è antesignana; fa di questa dichiarazione l'attestato più sincero che possa farsi della gratitudine di tutti gl'Italiani verso di lei, ed ordina che un estratto del processo verbale in cui si contenga il presente ordine del giorno sia mandato al Municipio di Torino. »

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi è d'avviso di adottarla, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Debbo anche indicare che il signor Senatore Musio aveva chiesto la parola per una mozione analoga, ma la ritirò in seguito a quella or ora fatta.

Vi è pure una lettera del Senatore Bevilacqua di cui darò lettura perchè è stata chiesta.

Torino, 13 maggio 1865.

Onorevole signor Presidente.

« Assente momentaneamente dal Senato per una speciale circostanza, com'ebbi a scriverle ieri, dorrebbemi grandemente, se terminando da un giorno all'altro, com'è possibile, la sessione, non fossi presente al separarci. Immagino senza dubbio che nel lasciare questa antica e primitiva nostra sede, si sentirà la brama di votarle un omaggio e un saluto; ed io a quello vorrei, ancorchè lontano, associarmi. — Anzi considerando alle illustrazioni tutte proprie di quest'Aula, dove Re Carlo Alberto diede la sede allo Statuto del Regno, e dove Re Vittorio Emanuele diè ascolto alle grida di dolore di tutta Italia, angurerei che per iniziativa il Senato, prima di dipartirsene, emettesse un voto pel collocamento di una memoria, di un monumento, che quei fasti nazionali perpetuamente vi ricordasse, ed onorasse.

» Ignoro se la espressione di questo mio pensiero e desiderio, sia (massime per essere assente) nell'ordine che si richiede, per venire considerata. Ad ogni modo permettendomi di raccomandarla alla autorevole di Lei benevolenza, mi onoro di protestarmi.

Dev. Ossequentissimo
CARLO BEVILACQUA. »

Siccome il voto dell'onorevole Bevilacqua è già stato esaudito dal Senato, credo di aver soddisfatto il suo desiderio dando lettura della sua lettera.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì.

Seguito della discussione per modificazione alla cauzione della Società delle ferrovie di Sardegna.

La seduta è sciolta (ore 10 1/2).

CCXXII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggio — Presentazione di documenti per parte del Ministro di Agricoltura e Commercio — Proposta del Senatore Valerio — Mozione del Senatore Roncalli F. — Osservazione del Senatore Calvagno — Seguito della relazione sulla petizione degli impiegati del censimento di Milano — Scioglimento della seduta per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia, e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

• N. 3768. N. 24 proprietari di un reddito prediale, nascente da *condominio* nella provincia di Terra d'Otranto, reclamano contro il progetto di legge per commutazione e affrancamento di prestazioni prediali di origine feudale nelle Provincie Napolitane, e chiedono che il Senato voglia sospendere la relativa discussione. »

Presidente. Il signor avvocato Raffaello Garilli fa omaggio al Senato delle sue *Iscrizioni onorarie a Dante Alighieri*, dettate nella circostanza del VI Centenario Dantesco.

La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Giorni sono, io presi impegno col Senato di deporre sul banco della Presidenza i documenti relativi al contratto stabilito fra il Governo e la Casa Estivant nel 1861.

Perquanto i lavori del Senato volgano al loro termine, l'obbligo per parte mia esisteva sempre, ed io ho creduto di scrupolosamente mantenerlo facendo venire tutti i documenti i quali erano stati presentati alla

Camera elettiva, e gli ho deposti sul tavolo della Presidenza.

Un'unica osservazione mi permetto di fare su questo proposito.

Come rammenterà forse il Senato, un onorevole collega ebbe ad osservarmi, come probabilmente la mia memoria non mi servisse perfettamente quando io accennava che la Casa Estivant reclamava una indennità, perchè, diceva, che non avendo avuto in tempo la consegna delle monete vecchie, non aveva potuto servirsene per fare le nuove.

Lo stesso onorevole Senatore osservò che il contratto proibiva di valersi delle antiche monete per coniare le nuove.

Or bene, o Signori, io ho in mano il contratto; e questo in copia autentica, perchè l'originale è a Napoli, e debbo dire che esso non contiene tale condizione: tace perfettamente.

Ho dovuto toccare questo argomento perchè io rimasi sotto quella impressione non certo favorevole; e ciascuno potrà ora convincersene leggendo il contratto che depongo cogli altri.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio del deposito fatto di questi documenti, che rimarranno negli archivi del Senato a disposizione degli onorevoli Senatori che crederanno consultarli.

Senatore Valerio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Valerio. Il Senato e l'Italia sono minacciati d'una grave perdita. Il nostro onorevole collega, l'illustre Senatore Pareto, primo Ministro degli Affari

Esteri dopo proclamato il reggimento costituzionale nel 1848, il Presidente della Camera dei Deputati, il dotto geologo, il fondatore degli asili infantili in Genova, l'uomo che ha consacrato alla causa italiana ed al bene dei poveri tutta quanta la sua vita, fu colpito da grave e replicato insulto apoletico.

Io domando che in segno di reverenza all'illustre cittadino e della simpatia che nutre per lui il Senato, sia per cura della Presidenza trasmesso un dispaccio telegrafico che chiegga delle sue notizie ed annunzi quanta parte il Senato prende a questo grande dolore.

Presidente. Il signor Senatore Valerio ha fatto una proposta: se non vi sono opposizioni, l'Ufficio di Presidenza la manderà ad effetto.

Il Senato non essendo in numero legale, non posso aprire alcuna discussione.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Il Senato rammenterà come per un incidente nella seduta serale di sabato si dovette interrompere la relazione di alcune petizioni e di una segnatamente che la Commissione delle petizioni ad unanimità aveva creduto di qualche urgenza.

Se il regolamento non si opponesse, pregherei il signor Presidente di volerla porre all'ordine del giorno e permetterne la lettura.

Presidente. Se il Senato crede potrebbe udire il compimento della lettura della relazione, la cui conclusione sarebbe poi messa ai voti in altra adunanza in cui esso fosse in numero. Intanto parmi che la semplice lettura della relazione potrebbe aver luogo; quindi se non vi sono osservazioni, inviterò la Commissione per le petizioni a fare tal lettura.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Mi pare che il Senato abbia già deliberato sopra petizioni anche senza il numero legale, come si è fatto tante volte alla Camera dei Deputati; quindi io sarei d'avviso o di non udire o deliberare senz'altro.

Presidente. Prego anzitutto il signor Relatore delle petizioni a voler dar lettura di quella di cui si tratta; poi interrogherò il Senato se intende venire ad una decisione sulla medesima.

Senatore Stotto-Pintor, Relatore. Per farla breve e concisa la dirò; imperocchè leggendo è impossibile di rompere il filo di quello che si legge.

Il Senato ricorda certamente che quando si discuteva la legge delle pensioni degli ufficiali pubblici, sulla proposta dell'onorevole Senatore Paleocapa fece inserire un primo capoverso, nel quale è detto, che sarà continuato il sistema di concedere pensioni agli ufficiali presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè sieno nelle condizioni per le quali la pensione è stabilita ed era fin ora conceduta.

È inutile lo indagare quale fosse il senso che il Senato abbia potuto attaccare a questo primo capoverso.

Ho letto tutta intiera la discussione e dallo insieme di essa mi è paruto che intenzione del Senato sia stata di parificare la condizione di questi ufficiali pubblici a tutti gli altri ufficiali dello Stato.

Avvenne un fatto, ed è che trapassato un Sangalli il quale era già da 40 e più anni addetto all'ufficio del censimento in Milano, la sua vedova, per nome Lucietta Padrin, domandò la sua pensione. Ma la Corte dei Conti in deliberazione spiccata e concisa disse non venirle di diritto la pensione.

Ragione principalissima era la natura della eccezione, la quale vuoi restringere più che si può. Vi si aggiunge la lettera della legge, la quale parlando degli ufficiali del censimento, tace delle vedove; tace degli orfani.

Per le quali ragioni, contro le conclusioni del procuratore generale, la Corte dei Conti respinse la domanda.

Dopo ciò il capo di quell'ufficio, munito di mandato spedito nelle debite forme da' suoi subordinati, presentò petizione nella quale investigando lo spirito della legge e argomentando dallo insieme della discussione, intende a dimostrare che la sentenza della Corte dei Conti non ha fatto ragione alla vedova Sangalli e ha disconosciuto le intenzioni del Parlamento.

Queste cose premesse, l'Ufficio m'incaricava di prendere la conclusione seguente:

La vostra Commissione posti per tal guisa in chiaro i fatti, pensa di doversi astenere da ogni considerazione di diritto. Di fronte ad una sentenza della Corte suprema dei Conti, sola che sia competente a interpretare la legge in questione, sentenza incensurabile, tranne che coi mezzi prescritti da quella speciale procedura, il primo suo dovere è di rispettarla. Certamente, quando la Corte ha così deliberato non è lecito il dubitare che qualunque possa esser stata la intenzione del Senato e della Camera elettiva, la espressione della legge non si ravvisi per ogni verso piena ed esatta.

Ben potrà la Corte, riunite le classi, correggere la sua sentenza. Ma finchè ciò non avvenga, o finchè una nuova legge non sopraggiunga che meglio dichiari il concetto sin qui lumeggiato, tal che non sia possibile il dubbio, ovvia la interpretazione, non è caso che la Commissione osi il parere de' suoi membri sostituire al giudizio della Corte suprema. Soltanto si fa notare come sia savio o piuttosto urgente il pigliare alcuna deliberazione, dappoichè se la decisione qui riferita o altre possibili in seguito non fossero censurate in tempo nella forma delle leggi, ovvero dalla stessa Corte riformate, la sorte della vedova Sangalli e delle altre che la imitassero con eguale fortuna sarebbe per virtù del giudicato irreparabilmente fermata.

In cosiffatta condizione di cose la Commissione è di avviso unanime che si debba la petizione, attesa la gravità del caso, inviare al Consiglio dei Ministri, acciò che vegga modo di andare incontro ai preveduti inconvenienti, se anco occorra di proporre a tal uopo provvedimenti legislativi.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1865.

Presidente. Il Senato ha udito la Relazione della petizione e riterrà che non essendo in numero legale io non posso chiamarlo a votare. Non credo che alcun precedente constati che dopo che siasi verificato che il Senato non fosse in numero legale si sia proceduto ad alcuna votazione su qualsivoglia soggetto.

La petizione è stata letta; il Ministero ne conosce le conclusioni, e indipendentemente da ogni voto potrà pigliare quella determinazione che crederà opportuna.

Io sciolgo dunque l'adunanza, e avverto i signori Senatori che saranno convocati per avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3).

CXXIII.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario. — *Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dell'Interno ha facoltà di parlare.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato del seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 maggio 1865.

Firmato VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato G. LANZA.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della comunicazione del presente Decreto Reale in seguito al quale dichiaro sciolta l'adunanza.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO



Abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri — Progetto di legge (N. 23.) — Presentazione, pag. 16. — Discussione, 169 e seg. — votazione e approvazione, 232 — Ripresentazione (N. 23ter), 920 — Seconda discussione, 1464 e seg. — votazione e approvazione, 1474.

Idem degli adempri nell'isola di Sardegna — Progetto di legge (N. 70) — Presentazione, pag. 537 — Discussione, 2399 — votazione e approvazione, 2401.

Idem dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio della professione di procuratore — Progetto di legge (N. 88) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1416 — votazione e approvazione, 1441.

Abrogazione degli art. 98 e 99, e modificazioni dell'art. 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito — Progetto di legge (N. 116) — Presentazione, pag. 1792 — Discussione, 2975 — votazione e approvazione, 2987.

Acquaviva Luigi duca d'Atri. — Congedo accordato, pag. 59, 400, 427, 945, 1791, 2215 e 2399.

Acquisto della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze — Progetto di legge (N. 170) — Presentazione, pag. 2274 — Discussione, 2521 — votazione e approvazione, 2523.

Idem di un'officina per la costruzione di canne da fucile nel comune di Gardone (provincia di Brescia) — Progetto di legge (N. 206) — Presentazione, pag. 2089 — Discussione, 3032 — votazione e approvazione, 3034.

Affrancamento dei canoni, livelli ed altre prestazioni dovute ai corpi morali — Progetto di legge (N. 691) — Presentazione, pag. 508 — Discussione, 808 e seg. — votazione e approvazione 813.

Idem dal servizio militare e riassoldamento con premio — Progetto di legge (N. 181) — Presentazione, pag. 2381 — Discussione, 2956 — votazione e approvazione, 2974.

(V. Commutazione).

Aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbioneta — Progetto di legge (N. 99) — Presentazione, pag. 1459 — Discussione, 1484, 1540 e seg. — votazione e approvazione, 1553.

Alfieri di Sostegno march. Cesare — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 27, 28, 33, 43 e 44 — Riferisce sui titoli del Senatore Manzoni T., 51 — Parla sul progetto di legge per la proroga alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio, 55 — Id. su quello relativo al conferimento ai Prefetti di alcune attribuzioni spettanti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 68 — Id. su quello concernente l'arresto personale in materia civile e commerciale, 82 e seg. — Id. sul bilancio passivo del 1863, 155 — Id. sul progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 173 e seg. — Id. su quello concernente disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia, 367 e 370 — Id. su quello riguardante la tassa sulla ricchezza mobile, 588 e seg. — Id. su quello relativo alla pubblica sicurezza, 818 — Congedo, 845 — Fa osservazioni sopra il progetto di legge sulla Banca Nazionale, 1190, 1195 e 1282 — In occasione della discussione della legge sulle bonifiche, fa un'osservazione intorno al regolamento, 1803 — Parla intorno alla questione di surrogare alcuni membri alla Commissione per l'esame del nuovo Codice civile, 1857. — Ragiona nella discussione del Codice per la Marina mercantile, 1899 e seg. — Id. in quella del progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2248, 2249, 2253 e 2254 — Fornisce schiarimenti circa l'interpretazione di un articolo del regolamento, 2349 — Parla per un altro richiamo al regolamento, 2935 e 2936 — Id. sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, 3067 e 3079 — Id. su quello concernente la vendita di beni demaniali in Toscana, 3084, 3085, 3086 e 3087 — Id. su quello riguardante provvedimenti finanziari, 3116 e seg.

Amarl comm. prof. Michele — Parla nella discussione del progetto di legge per il trasporto della Capitale a Firenze, pag. 2011 e seg. — Congedo, 2304 — Ragiona sullo schema di legge per l'unificazione amministrativa, 2493 e seg. — Parla nella discussione di una petizione, 2547 — Id. in quella dello schema di legge per l'unificazione legislativa, 2655 — Congedo, 2815.

- Ambrosetti** sig. Giovanni Antonio — Congedo accordato, pag. 14 e 216.
- Ampliamento** dell'area e dei binari dello scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino — Progetto di legge (N. 33) — Presentazione, pag. 52 — Discussione, votazione e approvazione, 166.
- Idem del bagno di S. Bartolomeo presso Cagliari — Progetto di legge (N. 75) — Presentazione, pagina 904 — Discussione, 933 — Votazione e approvazione, 935.
- Idem del territorio della Città di Firenze — Progetto di legge (N. 241) — Presentazione, pag. 2825 — Discussione, votazione e approvazione, 2892.
- Angioletti** comm. Diego — Comunicazione della sua nomina a Ministro della Marina, pag. 2305.
- Anticipazione** di un milione sul tesoro nazionale per opere stradali provinciali nella Basilicata — Progetto di legge (N. 73) — Presentazione, pag. 778 — Discussione, votazione e approvazione, 908.
- Antonacci** sig. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 168 — Presta giuramento, 169 — Riferisce sui titoli del Senatore Melodia, 245 — Congedo, 2355.
- Anzianità** degli allievi dell'ultimo anno di corso dell'accademia militare promossi sottotenenti — Progetto di legge (N. 178) — Presentazione, pag. 2356 — Discussione, 2820 — Votazione e approvazione, 2823.
- Apparecchio Hughes** (V. Spesa).
- Appello** nominale coi nomi degli assenti da iscriversi nella *Gazzetta Ufficiale*, pag. 118, 361, 509, 527, 582, 650, 667, 699, 794, 843, 1040, 1172, 1358, 1416, 1427, 1826, 1938, 2233, 2833, 2906, 3002, 3020, 3031, 3038, 3059, 3077, 3089, 3108, 3127 e 3145.
- Approvazione** di una spesa per provviste di vetture cellulari — Progetto di legge (N. 141) — Presentazione, pag. 1849 — Discussione, 2312 — Votazione e approvazione, 2324.
- Idem del contratto di cessione del fabbricato demaniale già caserma di Porta Savona in Alessandria a titolo di permuta — Progetto di legge (N. 165) — Presentazione, pag. 2254 — Discussione, votazione e approvazione, 2333.
- Idem del contratto per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta la Stella — Progetto di legge (N. 169) — Presentazione, pag. 2274 — Discussione, 2332 — Votazione e approvazione, 2333.
- Idem di vari contratti di vendita, permuta o di gratuita cessione di beni demaniali — Progetto di legge (N. 219 e 220) — Presentazione, pag. 2826 — Discussione, 3187 — Votazione e approvazione, 3190 e 3191.
- Araldi-Erizzo** march. Pietro. — Congedo accordato, pag. 158, 373, 549, 740, 1791 e 2410 — Fa una dichiarazione di voto, 2987 — Congedo, 3031.
- Arconati Visconti** march. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 51.
- Arese** conte Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a vice Presidente del Senato, pag. 5 — Congedo, 184 — Domanda uno schiarimento sulla legge relativa alla repressione del brigantaggio, 901 e 902 — Congedo, 1810.
- Argini** (V. Spesa).
- Armamento** (V. Spesa).
- Arnulfo** comm. Giuseppe — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 7 — In assenza del relatore sulla legge relativa alla proroga per la presentazione dei titoli di rendita, ne sostiene la discussione, 53 — Parla sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, 86 e seg. — Id. nella discussione del bilancio passivo del 1863, 146 e seguenti — Fa una proposta per l'esame di un progetto di legge, 168 — Prende parte alla discussione della legge sulle Corti d'assise, 277 e seg. — Congedo, 285 — Parla sul progetto di legge relativo al dazio di consumo, 439 e seg. — Id. su quello riguardante l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 499 e seg. — Id. su quello per la tassa dazio di consumo, seconda discussione, 792 — Id. su quello riguardante la competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 1050 — Id. su quello per la fondazione della Banca Nazionale, 1121 e seg. — Id. su quello concernente il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1545 e seg. — Relatore del progetto di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima del 1865; ne sostiene la discussione, 1981 — Spiega il suo voto contrario alla legge sul trasferimento della Capitale a Firenze, 2188 — Parla nella discussione della legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2243 e seg. — Id. in occasione della discussione sull'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per il primo trimestre 1865, 2292 — Id. a proposito di una interpellanza sopra imprestiti fatti dal Governo ai Municipi, 2372 — Id. nella discussione della legge per l'unificazione amministrativa, 2458 e seg. — Id. in quella della legge per l'unificazione legislativa, 2714 e seg. — È nominato membro della Commissione di Finanza, 2943 — Discorre sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, 3050, 3072 e seg. — Id. su quello concernente provvedimenti finanziari, 8112 e seg.
- Arresto personale** in materia civile e commerciale — Progetto di legge (N. 19) — Presentazione, pag. 15 — Discussione, 72 e seg. — Votazione e approvazione, 117 — Ripresentazione (N. 19ter) 974 — Seconda discussione, 1053 e seg. — Votazione e approvazione, 1058.

Arrivabene conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 14 — Riferisce sui titoli del Senatore De Castiglia, 51 — Fa istanza per il sollecito corso di un progetto di legge, 58 — Relatore dello schema di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, ne sostiene la discussione, 172 e seg. — Congedo, 216, 427, 498 e 807 — Parla sul progetto di legge relativo alla Banca Nazionale, 1138, 1277 e seg. — Id. su quello concernente le pensioni agli impiegati civili, 1269 — Riferisce sui titoli del Senatore Di Giovanni, 1464 — Parla nella seconda discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni d'arti e mestieri, 1466 — Ragiona sullo schema di legge per le inchieste parlamentari, 1519 — Id. su quello concernente la circoscrizione dell'ufficio delle ipoteche di Cremona, 1542 — Id. sul bilancio passivo del 1864, 1828 — Congedo, 1854 — Parla sul progetto di legge per modificazioni alla legge postale, 1958 — Id. su quello relativo al trasferimento della Capitale a Firenze, 2094 — Fa osservazioni sopra l'ordine dei lavori del Senato, 2234 — Parla nella discussione della legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2239 — Id. in quella della legge per una pensione ai mille di Marsala, 2266, 2278 e seg. — Id. in quella dello schema per modificazioni alla legge sulle pensioni militari, 2388 — Parla sopra l'ordine dei lavori del Senato, 2403 — Id. per una mozione d'ordine, 2526 — Id. sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, 2735 — Id. su quello relativo all'estensione del Codice penale alla Toscana, 2841 e seg. — Annunzia un'interpellanza al Ministro dell'Interno sopra le cause di alcuni disordini che accadono nei luoghi di pena, 2880 — Svolge la stessa interpellanza, 2890 — Parla sul progetto di legge relativo a provvedimenti finanziari, 3095 e seg. — Ragiona sull'incidente della rinuncia del Senatore Di Pollone alla carica di Questore, 3167.

Aspettativa, disponibilità e congedi degli impiegati civili — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 11 — Discussione, 44 — votazione e approvazione, 49 — Riprodotto con modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati, 168 — Nuova discussione, 307 — votazione e approvazione, 328.

Assegnamento annuo a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia — Progetto di legge (N. 199) — Presentazione, pag. 2620 — Discussione, votazione e approvazione, 2713.

Idem a favore dei danneggiati politici del 1820 e

1821 — Progetto di legge (N. 203) — Presentazione, pag. 2673 — Discussione, votazione e approvazione, 2892.

Assestamento definitivo dei bilanci 1855 e 1856 — Progetto di legge (N. 59 e 60) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 1862 e seg. — votazione e approvazione, 1872.

Idem del bilancio, 1857 — Progetto di legge (N. 92) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1869 — votazione e approvazione, 1872.

Attivazione del nuovo catasto nei Comuni di Lucca e Viareggio — Progetto di legge (N. 87) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1059 — votazione e approvazione, 1061.

Attuazione delle leggi d'imposta, cioè conguaglio, ricchezza mobile e dazio-consumo — Progetto di legge (N. 119) — Presentazione, pag. 1835 — Discussione, votazione e approvazione, 1841.

Audiffredi cav. Giovanni — Congedo accordato, pag. 14 — Parla sul progetto di legge relativo alla repressione del brigantaggio, 391 e seg. — Id. su quello per la cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele e concessione delle ferrovie Calabro-Sicule, 401 e seg. — Id. su quello relativo alla tassa di dazio di consumo, 430 e seg. — Nel progetto di legge sopra l'imposta di ricchezza mobile, parla contro la chiusura della discussione, 559 — Id. in merito della stessa legge, 562 e seg. — Id. sul trattato di commercio e di navigazione colla Francia, 767 e seg. — Id. sul progetto di legge riguardante disposizioni di pubblica sicurezza, 863 — Id. su quello relativo alla Banca Nazionale, 1105, 1108 e seg. — Id. su quello per il conguaglio dell'imposta fondiaria, 1702 e 1750 — Id. su quello per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, 2342 e seg. — Id. su quello per l'unificazione amministrativa, 2442 e seg. — Congedo, 3020.

Aumento di forza nell'arma dei Carabinieri — Progetto di legge (N. 143) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, votazione e approvazione, 2208.

Autorizzazione dei crediti supplementari per la ferrovia ligure — Progetto di legge (N. 108) — Presentazione, pag. 1686 — Discussione, 1839 — votazione e approvazione, 1840.

Avossa comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 36, 498, 1039 e 1430.

Azeglio (Trapparelli d) cav. Massimo — Fa dar lettura di un suo discorso sopra il trasferimento della Capitale a Firenze, pag. 2088 e seg.

B

Bacino di carenaggio (V. Spesa).

Balbi-Plovera march. Giacomo — Congedo accordato, pag. 36 — Parla sul progetto di legge relativo alla tassa di dazio consumo, 477 — Id. su quello concernente la tassa di ricchezza mobile, 588, 672, 673 e 737 — Congedo, 1430 — Parla sulla legge del conguaglio dell'imposta fondiaria, 1661 — Congedo, 1834, 2215, 2310 e 2355 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per l'unificazione legislativa, 2726 e seg.

Balbi-Senarega march. Francesco — Congedo accordato, pag. 10 e 2410.

Banca d'Italia (Fondazione della) — Progetto di legge (N. 62) — Presentazione, pag. 384 — Discussione, 1079 e seg. — votazione e approvazione, 1387.

Barracco barone Alfonso — Presta giuramento, pagina 70 — Congedo, 643, 1109 e 1430.

Bartolommei march. Ferdinando — Relazione dei titoli di sua nomina a Senatore, pag. 1503 — Presta giuramento, 1503 — Congedo, 2304.

Belgioloso (Barbiano di) conte Luigi — Congedo accordato, pag. 234, 527, 890, 1430, 1791, 2348, 2513, 2636 e 2924.

Bellelli barone Gennaro — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 9 — Riferisce sui titoli del Senatore Imbriani, 14 — Congedo, 167, 498, 509, 827 e 1039 — Annunzio della sua morte, 1478.

Benintendi conte Livio — Congedo accordato, pagina 344 — Riferisce sopra un elenco di petizioni, 910 — Id. sopra i titoli di nomina del Senatore Vercillo, 1502 — Dichiarò di astenersi dalla votazione del progetto di legge pel trasporto della Corte di Cassazione da Milano a Torino, 2203 — Parla per una dichiarazione sulla pubblicazione di documenti riguardanti la Sila di Calabria, 2326 e 2415 — Chiede di rivolgere un'interpellanza al Ministro delle Finanze, 2363 — La svolge, 2366 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo ad alcuni benefici per la giubilazione in favore degli ufficiali del disciolto esercito borbonico, 2384 e 2385 — Parla per una mozione d'ordine, 2762 — Id. nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, 2763 e 2770 — Fa istanza che siano stampati gli elenchi di registrazione con riserva della Corte dei Conti, 2795 e 2796 — Parla sul progetto di legge relativo ai compensi ai danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia, 2807, 2808 e 2814 — Interloquisce nello svolgimento di un'interpellanza, 3130 — Ragiona sullo schema di legge per il riordinamento delle strade ferrate, 3147

e seg. — Prende parte alla discussione dei progetti di legge riguardanti alcuni contratti di vendita, permuta e cessione di beni demaniali, 3187 e 3189.

Beretta comm. Antonio — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, pag. 519 — Id. a quello relativo al trasporto della Corte di Cassazione da Milano a Torino, 2202 — Parla nell'occasione di una interpellanza sopra impieghi del Governo ai Municipii, 2368, 2377 e 2379.

Besana sig. Alessandro — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1443 — Presta giuramento, 1477 — Congedo, 1810 e 2870.

Bevilacqua march. Carlo — Congedo accordato, pagine 306 e 814 — Fa osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia, 1208 — Parla su quello relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1777 — Id. su quello concernente l'unificazione amministrativa, 2517 e 2521 — Id. su quello riguardante provvedimenti finanziari, 3117 — Congedo, 3145 — Comunicazione di una sua lettera con cui esprime sentimenti di omaggio alla città di Torino, nell'occasione che viene privata della sede del Governo, 3192.

Bibliotecario del Senato — Votazione per la sua nomina, pag. 16 — Seconda votazione e elezione definitiva, 52 e 53.

Bilancio delle spese dello Stato pel 1863 — Progetto di legge (N. 30) — Presentazione, pag. 52 — Discussione 118 e seg. — Votazione e approvazione, 157.

Idem attivo dello Stato pel 1864 — Progetto di legge (N. 68) — Presentazione, pag. 308 — Discussione, 617 e seg. — Votazione e approvazione, 630.

Idem del 1864 — Approvazione dei titoli delle spese ordinarie e straordinarie — Progetto di legge (N. 112) — Presentazione, pag. 1790 — Discussione, 1827 e seg. — Votazione e approvazione, 1836.

Biscaretti conte Carlo — Congedo accordato, pag. 85 e 3002.

Boncompagni Ludovisi principe di Piombino D. Antonio — Relazione sui suoi titoli e ammissione, pag. 2310.

Bonelli march. Raffaele — Congedo accordato, pagine 498, 1464, 1798 e 2355.

Borghesi-Bicht conte Scipione — Riferisce sui titoli

del Senatore Della Gherardesca, pag. 234 — Congedo, 358 e 1810.
Borromeo conte Vitaliano — Congedo accordato, pagina 167, 953 e 2236.
Breme (Arborio Gattinara di) march. Ferdinando — Congedo accordato, pag. 241.
Brigantaggio (repressione del) — Progetto di legge (N. 50) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 391 — votazione e approvazione, 390 — Ripresentazione sotto il (N. 50^{ter}), 778 — Se-

conda discussione, 891 — votazione e approvazione, 908.

(V. Proroga).

Buonificazioni — Progetto di legge (N. 40) — Presentazione, pag. 164 — Discussione, 1792 e seg. — votazione e approvazione, 1836.

Busca Serbelloni march. Antonio — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1521 — Presta giuramento, 1565.

C

Cacace cav. Tito — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1909.

Cadorna comm. Carlo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, pag. 198 e seg. — Parla sopra una mozione d'ordine 361 — Id. nella discussione dello schema di legge per disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia, 368 e seg. — Congedo, 373 — Fa osservazioni sull'ordine di una votazione, 659 — Parla sul progetto di legge relativo alla tassa sulla ricchezza mobile, 737 e 738 — Id. su quello concernente disposizioni sulla pubblica sicurezza, 840 e seg. — Id. sopra la fissazione dell'ordine del giorno, 927, 928, 929 e 930 — Prende parte alla discussione del disegno di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 950 e seg. — Parla sul progetto di legge concernente la Banca Nazionale italiana, 1101 e seg. — Id. nell'occasione di una proposta relativa alla verifica dei titoli di nuovi Senatori, 1328 — Id. sul progetto di legge per l'abolizione della cauzione dei procuratori, 1424 — Ragiona nella discussione della legge sulle inchieste parlamentari, 1494 e seg. — Id. in quella relativa al trasferimento della Capitale a Firenze, 2185 — Congedo, 2326 e 2366 — Relatore del progetto di legge per l'unificazione amministrativa, ne sostiene la discussione, 2446 e seg. — Prende parte alla discussione dello schema di legge per l'unificazione legislativa, 2551, 2562 e seg. — Tratta la questione del matrimonio civile nella stessa discussione, 2621 e seg. — Comunicazione della sua nomina a Vice-Presidente del Senato, 2750 — Presiedendo alla seduta annunzia con cenni di elogio e di compianto la morte del Senatore Fantì, 2825 — Id. per la morte del Senatore Torrigiani, 2817.
Calabiana (Nazari di) monsignor Luigi — Parla nella

discussione del progetto di legge sull'unificazione legislativa alla questione del matrimonio, pag. 2693.

Cambray-Digny conte Guglielmo. — Congedo accordato, pag. 14 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, 107 — Congedo, 329 — Ragiona sullo schema di legge concernente il dazio di consumo, 462 e seg. — Id. su quello relativo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 536 e seg. — Id. su quello riguardante lo Statuto della Banca d'Italia, 1204 e seg. — Congedo, 1430 — Riferisce sui titoli di nomina del Senatore Bartolomei, 1503 — Ragiona nella discussione della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1651 — Congedo, 1791 — Nella discussione del disegno di legge per provvedimenti di finanza da attuarsi prima del 1865, domanda una spiegazione, 1981.

Camozzi-Vertova nobile Gio. Battista — Congedo accordato, pag. 10, 184, 470, 1827, 1861, 2256 e 2525 — Dichiarò di astenersi dal votare la legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2957 — Prende parte alla discussione del progetto per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito, 2977 — Congedo, 2988.

Campello (di) conte Pompeo — Congedo accordato, pag. 5, 344, 427 e 962 — Prende parte alla discussione della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, 1599 — Congedo, 1791, 1861, 2273 e 2402.

Canale Cavour (Distribuzione delle acque del) — Progetto di legge (N. 221) — Presentazione, pag. 2826 — Discussione, 3169 — votazione e approvazione, 3171.

Canestri conte Pellegrino — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 2833 — Presta giuramento, 2890 — Congedo, 3031.

Capone sig. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 59 e 1791 — Nella discussione dello schema di legge pel riordinamento delle strade ferrate, fa alcune raccomandazioni al Governo, 3185 e 3186.

Cappocci prof. Ernesto — Congedo accordato, pag. 167 — Annunzio della sua morte, 741.

Capriolo comm. Vincenzo — Prende parte alla discussione del progetto di legge inteso ad estendere a tutto il regno le disposizioni di pubblica sicurezza, pag. 820 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per la fondazione della Banca di Italia, 1283, 1367 e 1368 — Relatore del disegno di legge per l'abolizione della cauzione dei procuratori, ne sostiene la discussione, 1124 e seg. — Parla circa la surrogazione di membri di una Commissione, 1856 — Relatore del progetto di legge per una pensione ai mille di Marsala, ne sostiene la discussione, 2268 e seg. — Id. di quello per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, 2400 — Parla sul progetto di legge relativo all'unificazione amministrativa, 2449 — In qualità di relatore di un progetto di legge, fornisce schiarimenti sul corso del medesimo, 2316.

Carabinieri (V. Aumento).

Carbonieri. cav. Francesco — Congedo accordato, pag. 51, 306 e 427.

Carceri giudiziarie (Riordinamento delle) — Progetto di legge (N. 41) — Presentazione, pag. 168 — Discussione, 360 e seg. — votazione e approvazione, 364.

Idem di pena — Riforma — Progetto di legge (N. 64) — Presentazione, pag. 401. — N. B. *Di questo progetto di legge venne fatto l'atto di presentazione, ma l'originale non venne mai consegnato.*

Casati conte Gabrio — Nella discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili dà lettura di una petizione, pag. 23 — Ragiona sul bilancio passivo 1863 del Ministero dell'Istruzione Pubblica, 135 — Id. sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 206 e 214 — Riferisce sui titoli del Senatore Moscuza, 245 — Congedo 582 — Svolge alcune considerazioni intorno al duello e presenta in proposito una petizione, 1479 e 1481 — Riferisce sui titoli del Senatore Busca, 1521 — Propone la discussione d'urgenza di tre progetti di legge, 2201 — Congedo, 2310 — Parla sullo schema di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, 3063.

Casè religiose (V. Proroga).

Castagnetto (Trabucco di) conte Cesare — Propone di incaricare la Presidenza della compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pagina 10 — Parla sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 189, 205 e 208 — Fa osservazioni sopra una mozione d'ordine, 250 — Congedo, 373 —

Parla sul progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza, 815 e seg. — Id. su quello concernente la fondazione della Banca Nazionale, 1202 — Id. sopra il modo di procedere all'esame di un progetto di legge, 1382 — Id. sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1741 — Come membro dell'Ufficio Centrale rende conto dello studio di un progetto di legge, 1954 — Parla nella discussione della legge sul trasferimento della Capitale a Firenze, 1997 — Id. in quella del progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2228 e 2247 — Id. in quella dello schema di legge per una pensione ai mille di Marsala, 2263, 2271 e 2288 — Id. in quella della legge per la proroga delle disposizioni concernenti l'occupazione di case delle corporazioni religiose, 2297 e 2299 — In occasione della discussione della legge relativa a dazi di esportazione dà cenno di una petizione in proposito, 2364 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'unificazione amministrativa, 2552 — Id. a quella dello schema di legge per l'unificazione legislativa, 2554 e seg. — Id. a quella del progetto per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito, 2980 — Id. a quella del disegno di legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, 3070.

Castelli comm. Edoardo — Propone e svolge un emendamento all'art. 9 del progetto di legge relativo al corso suppletivo per gli aspiranti al posto di Guardia marina, pag. 160 e seg. — Relatore del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie, ne sostiene la discussione, 290 e seg. e 801 e seg. — Parla su quello relativo al dazio di consumo, 469, 471 e seg. — Id. su quello per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza, 883 e seg. — Id. su quello concernente la competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 993 e seg. e 1392 e seg. — Relatore del progetto di legge per la pensione agli impiegati civili, ne sostiene la seconda discussione, 1258 e seg. — Prende parte a quella sul Codice della marina mercantile, 1873 e seg. — Id. a quella della legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2249 e seg. — Id. a quella della legge sulla unificazione amministrativa, 2497 e seg. — Id. a quella della legge per l'unificazione dei codici, 2708 e seg. e 2735 e seg. — Relatore del progetto di legge per la sistemazione dei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, ne sostiene la discussione, 2798 e seg. — Prende parte alla discussione della legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2280 e seg. — Relatore del progetto di legge intorno ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi e delle pensioni, ne sostiene la discussione, 2090 e seg. — Ragiona sullo schema di legge per provvedimenti finanziari, 3098, 3110, 3121 e 3122.

Castiglia cav. Pietro — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1810.

Catalano Gonzaga Pasquale duca di Cirella — Relazione sui titoli, ammissione e prestazione del giuramento, pag. 1983 e 1984.

Cataldi cav. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi di ricchezza mobile, pag. 712 e seg. — Id. a quella dello schema di legge riguardante la Banca nazionale, 1103, 1105, 1106, 1108, 1110 e seg. — Id. a quella del progetto di legge sull'unificazione legislativa sopra la questione del matrimonio, 2659 e seg.

Cauzione (V. Modificazioni e restituzione).

Caveri comm. Antonio — Domanda di essere dispensato da far parte della Commissione per il Codice civile, e gli viene accordato congedo, pag. 653.

Censimento della popolazione (Spesa straordinaria pel) — Progetto di legge (N. 71) — Presentazione, pag. 537 — Discussione, votazione e approvazione, 1058.

Centofanti comm. Silvestro — Congedo accordato, pag. 5, 427, 740, 1391, 1810 e 2399.

Cepi conte Lorenzo — Parla nella discussione della legge sulle pensioni degli impiegati civili, pag. 30, 32 e 41 — Fornisce alcune spiegazioni sopra il corso di un progetto di legge di cui è Relatore, 100 — Parla su quello relativo a modificazioni al Codice penale militare, 267 — Congedo, 373 — Ragiona sullo schema di legge per la fondazione della Banca Nazionale, 1110 e seg. — Relatore del progetto di legge sulle inchieste parlamentari, ne sostiene la discussione, 1492 e seg. — Parla per una dichiarazione sul voto di due progetti di legge, 2205.

Cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 12 — Discussione, votazione e approvazione, 164.

Idem allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele (sezione Ticino) e concessione delle strade ferrate Calabro-Sicule — Progetto di legge (N. 51) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 401 — Votazione e approvazione, 415.

Idem gratuita al Municipio di Palermo del suolo già occupato dall'edifizio pel noviziato dei gesuiti — Progetto di legge (N. 110) — Presentazione, pagina 1731 — Discussione, votazione e approvazione, 1872.

Chiesi comm. Luigi — Propone un emendamento all'articolo 13 del progetto di legge sull'aspettativa, disponibilità e congedi degli impiegati civili, pagina 312 — Lo svolge, 313 — Annunzia un'interpellanza al Ministro dell'Istruzione Pubblica sopra disordini avvenuti nell'Università di Bologna, 717 — La svolge, 718 — Parla sul progetto di legge relativo a disposizioni di pubblica sicurezza,

850 — Id. su quello concernente l'abolizione della cauzione dei Procuratori, 1416 e seg. — Riferisce sui titoli del Senatore Cialdini, 1463 — Id. su quelli del Senatore Fontanelli, 1479 — Ragiona sul progetto di legge relativo alle bonifiche, 1817 — Congedo, 1827 — Prende parte alla discussione della legge per una pensione ai Mille di Marsala, 2300 — Id. a quella dello schema di legge per modificazioni alla legge sulle pensioni militari, 2386 e 2387 — Combatte una proposta relativa al procedimento speciale per l'esame di una petizione, 2406 — Parla sul progetto di legge relativo all'unificazione amministrativa, 2506 — Id. su quello concernente modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona, 2523 — Propone e svolge la questione preliminare sopra una petizione, 2542 e seg. — Nell'occasione che viene annunciata la morte del Senatore Fanti, propone che le parole pronunziate in di lui elogio dal Presidente siano comunicate al Municipio della sua terra natale di Carpi, 2825 — Ragiona sullo schema di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana nel senso favorevole all'abolizione della pena capitale, 2856 — Parla sullo stesso progetto di legge, 2884 — Id. su quello relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, 3061 — Rivolge un'interpellanza al Ministro delle Finanze intorno all'applicazione di un decreto del dittatore dell'Emilia, 3125 e 3126.

Chigi cav. Carlo Corradino — Congedo accordato, pagine 5, 257, 427, 807, 1002, 1791, 2273 e 2399 — Dichiaro di dar voto contrario alla legge sull'unificazione dei Codici, 2594 — Nella discussione della stessa legge ragiona sulla questione del matrimonio, 2633.

Cialdini comm. Enrico — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1329 — Relazione dei titoli e ammissione, 1463 — Presta giuramento, 1788 — Parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2119 e seg.

Cibrario conte Luigi — È nominato segretario nella Presidenza, pag. 7 — Incaricato della compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della corona, ne dà lettura, 15 — Parla sulla legge delle pensioni agli impiegati civili, 32 e 34 — Congedo, 167 — Parla sulla legge relativa alle Corti d'Assisie, 345 — Congedo, 653 — Fa osservazioni sul progetto di legge relativo a disposizioni di pubblica sicurezza, 857, 858, 864 e 865. — Id. su quello concernente la Banca Nazionale, 1098, 1156 e 1161 — Riferisce sui titoli dei Senatori Marniani e Sylos-Labini, 1442 e 1443 — Id. su quelli del Senatore Lanzilli, 1463 — Parla sul progetto di legge concernente i sequestri degli stipendi militari, 1683 — Id. in occasione della discussione sopra petizioni, 1785 — Id. nella discussione del progetto

di legge sulle bonifiche, 1824 — Propone la discussione, seduta stante, di un progetto di legge, 1843 — Relatore dello schema di legge per la proroga delle disposizioni relative all'occupazione di case di corporazioni religiose, ne sostiene la discussione, 2299 — Parla sulla legge per una pensione ai mille di Marsala, 2302.

Codice per la marina mercantile — Progetto di legge (N. 36) — Presentazione, pag. 71 — Discussione, 1872 e seg. — votazione e approvazione, 1949.

Idem civile — Progetto di legge (N. 45) — Presentazione del 1. libro, pag. 215 — Deliberazione di nominare una Commissione speciale pel suo esame, 250 — Presentazione del 2. e 3. libro e deliberazione per la nomina di Commissione speciale, 428 — adozione di uno speciale temperamento per la discussione, 1840 — Discussione circa l'opportunità di nominare nuovi membri della Commissione, 1857 e seg. — È ritirato colla presentazione della legge sull'unificazione legislativa, 2457.

Idem di procedura civile — Progetto di legge (N. 65) — Presentazione, pag. 428 — Deliberazione di affidarne l'esame ad una Commissione speciale *int* — È ritirato colla presentazione della legge sulla unificazione legislativa, 2457.

(V. Estensione).

Colobiano (Avogadro di) conte Filiberto — Parla sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa, pag. 2502.

Colonna cav. Andrea dei Principi di Stigliano — Congedo accordato, pag. 498 e 2584.

Colonna cav. Gioacchino dei Principi di Stigliano — Congedo accordato, pag. 509 e 1791.

Commissioni :

Permanente di Finanza — votazione per la nomina dei 15 membri, pag. 7 — Composizione, 12 e 13.

Di contabilità interna — Id. di 5 membri — votazione, 7 — Risultato, 9 e 13.

Di sorveglianza alla Cassa del debito pubblico di 3 membri — votazione, 7 — Risultato, 9 e 13.

Di sorveglianza alla Cassa dei depositi e prestiti — votazione, 52 — Risultato, 60 — Altra votazione, 1126 e 1155 — Id. 2216 e 2232.

Per l'esame del Codice civile composta dal Presidente, 257 — Surrogazione di un membro, 292 e 1474.

Per l'esame del Progetto di legge sull'istruzione secondaria d'iniziativa del Senatore Matteucci, composta dal Presidente, 285 — Surrogazione di un membro, 306.

Per l'esame del Codice di procedura civile, 428 e 440.

Di sorveglianza alla Cassa ecclesiastica, 1126, 1155, 2216, 2232.

Per la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, 1408.

Commutazione e affrancamento di prestazioni di ori-

gine feudale nelle provincie napoletane. — Progetto di legge (N. 240) — Presentazione, pag. 3000.

Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei Tribunali di circondario — Progetto di legge (N. 17) — Presentazione, pag. 15 — Viene ritirato, 245.

Idem dei Tribunali militari e consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva — Progetto di legge (N. 37) — Presentazione, pag. 111 — Discussione, 235 — votazione e approvazione, 267 — Ripresentazione con modificazioni della Camera, 374 — Nuova discussione, 387 — votazione e approvazione, 391.

Idem in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e modificazioni al Codice di procedura civile — Progetto di legge (N. 44) — Presentazione, pag. 245 — Discussione, 936 e seg. — Ripresa della stessa discussione, 1391 e seg. — votazione e approvazione, 1411.

Comunicazioni varie.

Dei decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato, pag. 4 e 5.

Dei decreti di nomina di Senatori, 8.

Di vari documenti diplomatici relativi alla Polonia e ad altri argomenti di politica estera, 16.

Dei trattati conchiusi colla Svezia e Norvegia, colla Persia, colle repubbliche di Liberia e Venezuela e della convenzione consolare e quella relativa alla proprietà artistica e letteraria colla Francia, 16.

Di una lettera del Sindaco di Torino che invita i Senatori ad assistere alla corsa di cavalli, 18.

Di altra id. del Ministro d'Agricoltura e Commercio d'invito ad assistere alla distribuzione dei premi conseguiti dagli italiani all'esposizione di Londra, 36.

Di altra id. del Presidente del Tiro Nazionale per invito alla distribuzione dei premi, 102.

Di altra del Ministro dell'Interno per la commemorazione anniversaria di Carlo Alberto, 329.

Di decreto di proroga della sessione in data 11 agosto 1863, 417.

Di decreto reale di riconvocazione del Parlamento, 419.

Di lettera del Prefetto di Palazzo che annunzia l'ora in cui S. M. riceverà la deputazione del Senato il primo giorno dell'anno, 610.

Di due trattati di navigazione e di commercio, uno coll'Inghilterra e l'altro colla Russia, 764.

Di lettera del Presidente della Corte dei Conti che comunica l'elenco delle registrazioni con riserva, 877 e 2354.

Di relazione dei lavori fatti all'arsenale marittimo della Spezia, 993.

Di lettera del Ministro dell'Interno che annunzia la nomina di nuovi Senatori, 1325.

Di lettera del Presidente della società del tiro a segno Nazionale per invito all'apertura del tiro, 1661.

Di lettera del Ministro dei Lavori Pubblici pel tra-

- sporto dei Senatori a Milano in occasione dell'apertura del tiro, 1681.
- Di un invito del comandante del campo di S. Maurizio ad una festa militare, 1842.
- Di lettera del Ministro dell'Interno d'invito alla commemorazione funebre di Carlo Alberto, 1849.
- Di decreto reale di proroga della sessione, 1849.
- Di decreto reale di accettazione delle dimissioni del Senatore Sclopis da Presidente del Senato, 1853.
- Di altro di nomina del Senatore Manno alla stessa carica, 1853.
- Di una convenzione internazionale col Governo Francese, 1854.
- Dei documenti diplomatici relativi agli accordi collo stesso Governo, 1854.
- Di una lettera del Ministro di Agricoltura e Commercio d'invito alla distribuzione dei premi agli allievi degli istituti tecnici, 1929.
- Di lettere del Ministro dei Lavori Pubblici relative a servizio ferroviario, 1951 e 1964.
- Di parecchi accordi internazionali conchiusi dal Governo, 2137.
- Di un sunto dell'inchiesta sui fatti di Torino del 21 e 22 settembre 1864, 2237.
- Della relazione sui lavori dell'arsenale della Spezia, 2437.
- Di alcuni quadri di spese riguardanti la legge sull'unificazione amministrativa, 2492.
- D'un messaggio del Ministro dell'Interno che esprime i sensi di gradimento di S. M. per gli omaggi votati dal Senato, 2513.
- Di una lettera di S. A. R. il Principe Umberto in risposta all'indirizzo del Presidente per la sua entrata in Senato, 2713.
- Della relazione della Corte dei Conti per l'anno 1864 prescritta dalla legge 14 agosto 1862, 2929.
- Dei documenti riguardanti un contratto per la vendita di monete antiche di rame e la coniazione di nuove, 3193.
- Di reale decreto del 14 maggio 1865 di proroga della sessione, 3196.
- Concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari** — Progetto di legge (N. 14) — Presentazione, pag. 12 — Discussione, 216 — votazione e approvazione, 232.
- Idem di un tronco di ferrovia da Gallarate a Varese — Progetto di legge (N. 48) — Presentazione, pag. 360 — Discussione, 383 — votazione e approvazione, 387.
- Idem della salina di Volterra a pubblico incanto — Progetto di legge (N. 146) — Presentazione, pag. 1954 — Discussione, votazione e approvazione, 2302.
- Idem al Municipio di Ancona di una derivazione di acqua potabile dal fiume Musone — Progetto di legge (N. 224) — Presentazione, pag. 2828 — Discussione, 3130 — votazione e approvazione, 3140.
- Concorso nuovo per cento posti sulle R. scuole di Marina** — Progetto di legge (N. 113) — Presentazione, pag. 1790 — Discussione, 1844 — votazione e approvazione, 1846.
- Conferimento ai Prefetti di alcune attribuzioni già spettanti al Ministero di Agricoltura e Commercio** — Progetto di legge (N. 22) — Presentazione, pagina 16 — Discussione, 67 — votazione e approvazione, 69.
- Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria** — Progetto di legge (N. 96) — Presentazione, pag. 1381 — Discussione e determinazione circa il modo di procedere al suo esame, 1381 e 1382 — Nomina di apposita Commissione, 1403 — Discussione in merito, 1545 e seg. — votazione e approvazione, 1779.
- Consolare legge (V. Estensione).**
- Contenzioso amministrativo** — Progetto di legge (N. 111) — Presentazione, pag. 1788 — Discussione circa il modo di surrogare due membri dell'Ufficio Centrale, pag. 1856 e 1857 — Riprodotto col progetto di legge complessivo sopra l'unificazione amministrativa, 2402.
- Contratto colla Camera di Commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di borsa** — Progetto di legge (N. 8) — Presentazione, pag. 11 — Discussione, votazione e approvazione, 498 e 499.
- Idem con Eugenio Fabre di enfiteusi di un edificio in Napoli — Progetto di legge (N. 10) — Presentazione, pag. 11 — Discussione, 1780 — votazione e approvazione, 1787.
- Convalidazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1864 e retro della Marina** — Progetto di legge (N. 124) — Presentazione, pag. 1835 — Discussione, 2207 — votazione e approvazione, 2208.
- Idem del R. Decreto 6 settembre 1863 portante una diversa applicazione dei fondi destinati alle opere del porto di Palermo — Progetto di legge (N. 126) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2312 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem id. riguardo al porto di Napoli — Progetto di legge (N. 127) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2323 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem del R. Decreto 5 novembre 1863 relativo agli impiegati del lotto — Progetto di legge (N. 156) — Presentazione, pag. 2216 — Discussione, 2323 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem del R. Decreto 30 agosto 1863 per l'unificazione di alcuni dazi d'esportazione — Progetto di legge (N. 157) — Presentazione, pag. 2216 — Discussione, 2364 — votazione e approvazione, 2365.
- Idem di maggiori spese e spese nuove e annullamento di crediti sul bilancio 1863 della Guerra — Progetto di legge (N. 192) — Presentazione, pagina 2407 — Discussione, votazione e approvazione, 3029.
- Idem di maggiori spese e spese nuove, e annullamento di crediti sui bilanci 1860-61 ed anni precedenti — Progetto di legge (N. 217) — Presentazione, pag. 2826 — Discussione, 3035 — votazione e approvazione, 3036.

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

Convenzione col Municipio di Torino per la costruzione di edifici ad uso di dogana e magazzini generali — Progetto di legge (N. 7) — Presentazione, pag. 11 — Discussione, 232 — Votazione e approvazione, 233.

Idem per transazione di liti colla città di Cagliari — Progetto di legge (N. 13) — Presentazione, pagina 12 — Discussione, 57 — Votazione e approvazione, 58.

Idem postale colla Grecia — Progetto di legge (N. 227) — Presentazione, pag. 2871 — Discussione, 3036 — Votazione e approvazione, 3037.

Idem cogli Stati Uniti d'America — Progetto di legge (N. 228) — Presentazione, pag. 2871 — Discussione, 3036 — Votazione e approvazione, 3037.

Idem. col Municipio di Torino pel compimento del palazzo Carignano — Progetto di legge (N. 55) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 416 — Votazione e approvazione, 416.

Convenzioni postali col Portogallo e col Belgio — Progetti di legge (N. 56 e 57) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 400 — Votazione e approvazione, 401.

Conversione in legge del R. Decreto 20 agosto 1861 sulla vendita dei beni dei corpi morali in Sicilia — Progetto di legge (N. 118) — Presentazione, pag. 1833 — Discussione, 1958 — Votazione e approvazione, 1959.

Coppi cav. Tito — Congedo accordato, pag. 373 — Annunzio della sua morte, 653.

Coppola barone Giacomo — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli e ammissione, 18 — Presta giuramento, 51 — Parla sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, 75 e seg. — Congedo, 244 — Parla sul progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza, 834 e seg. — Id. su quello relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 999 — Congedo, 1188, 1391 e 1478 — Parla per una mozione d'ordine, 1984 — Id. sul progetto di legge per il trasporto della Capitale a Firenze, 2070.

Correale di Terranova conte Franc. Maria — Congedo accordato, pag. 17, 292, 427, 740 e 962 —

Parla sopra un incidente relativo alla votazione per la nomina di un Segretario alla Presidenza, 1478 — Prende parte alla discussione della legge sulle inchieste parlamentari, 1535 — Id. a quella della legge concernente la circoscrizione dell'ufficio ipotecario di Cremona, 1543 — Id. a quella dello schema di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1590 — Congedo, 1791, 2326 e 2539 — Parla sul disegno di legge pel ricardamento delle strade ferrate, 3172.

Corti di Bosnasco conte Carlo — Parla sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, pag. 99 e 111 — Relatore del progetto di legge per la restituzione della cauzione ai concessionari della ferrovia fra Annery e Ginevra, rende conto di una proposta della Commissione, 165 — Parla sullo schema di legge per le Corti d'Assisie, 330 e seg. — Fa un'osservazione d'ordine, 1202.

Corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina — Progetto di legge (N. 28) — Presentazione, pag. 37 — Discussione, 158 — Votazione e approvazione, 164 — Ripresentazione (N. 28 ter), 904 — Seconda discussione, 1254 — Votazione e approvazione, 1256.

Corte di Cassazione (V. Trasferimento.)

Corti d'Assisie (composizione delle) — Progetto di legge (N. 18) — Presentazione, pag. 15 — Discussione, pag. 271 e seg. — Votazione e approvazione, 364 — Ripresentazione (N. 18 ter), 650 — Seconda discussione, 800 — Votazione e approvazione, 804.

Costruzione di un porto nella rada di Bosa — Progetto di legge (N. 32) — Presentazione, pag. 52 — Discussione, 152 — Votazione e approvazione, 153.

Idem di un ergastolo per forzati in Alghero — Progetto di legge (N. 76) — Presentazione, pag. 904 — Discussione, 935 — Votazione e approvazione, 936.

Idem dell'edificio per l'istituto d'incoraggiamento di Napoli — Progetto di legge (N. 149) — Presentazione, pag. 2000 — Discussione, 2258 — Votazione e approvazione, 2263.

Cotta comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la fondazione della Banca Italiana, pag. 1118, 1163, 1174, 1189 e 1190.

D

Dabormida comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 373, 498 e 827.

D'Adda nobile Carlo — Congedo accordato, pag. 230 — Parla circa la fissazione delle sedute e fa analogia proposta, 909 — Congedo, 2830.

Dalla Valle march. Rolando Giuseppe — Congedo accordato, pag. 285, 498 e 807.

D'Amico comm. Edoardo, capo del Gabinetto al Ministero della Marina — Comunicazione della sua nomina a Commissario del Governo per sostenere

- la discussione del Codice della marina mercantile, pag. 1861 e 1862 — Prende parte alla discussione medesima, 1872 e seg. — È nominato Commissario pel progetto di legge relativo a nuove costruzioni navali, 3128.
- Danneggiati** (V. Sistemazione).
- Dazio** di consumo o tassa governativa — Progetto di legge (N. 61) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 429 e seg. — Volazione e approvazione, 496 — Ripresentazione sotto il (N. 61 *quinquies*), 650 — Seconda discussione, 792, 795 e seg. — Volazione e approvazione, 800.
- De Cardenas** conte Lorenzo — Congedo accordato, pag. 51 e 363 — Annunzio della sua morte, 421.
- De Castilla** sig. Gaetano — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 51 — Presta giuramento, 51 — Congedo, 845 — Fa proposta che siano dal Senato votate espressioni di cordoglio per l'attentato contro il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti Lincoln, 2959.
- Decime** (V. Soppressioni).
- De Falco** comm. Giovanni avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Napoli — È nominato Commissario Regio per sostenere la discussione sul progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale vigente nelle altre parti dello Stato, pag. 2832 — Prende parte alla discussione medesima, 2874 e seg.
- De Ferrari** march. Raffaele duca di Galliera — Congedo accordato, pag. 373 e 2832.
- De Foresta** conte Giovanni — Parla nella discussione della legge sulle pensioni degli impiegati civili, pag. 32 — Id. di quella concernente l'arresto personale in materia civile e commerciale, 80 e seg. — Id. del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie, 285 e seg. — Id. sullo schema di legge sulla riforma delle carceri giudiziarie, 360 — Id. su quello concernente l'imposta di ricchezza mobile 690 e seg. — Id. su quello riguardante la pubblica sicurezza, 818, 841 e 875 — Id. su quello concernente la competenza dei giudici di mandamento in materia penale, 969 e seg. — Id. su quello riguardante la fondazione della Banca di Italia, 1384 — Id. su quello relativo alle inchieste parlamentari, 1519 e seg. — Id. su quello concernente le bonifiche, 1799 e seg. — Ragiona sopra un incidente relativo all'opportunità di surrogare alcuni membri alla Commissione del Codice civile, 1858 — Riferisce sui titoli del Senatore Zanolini, 1862 — Relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa ne sostiene la discussione, 2579 e seg. e 2697 e seg. — Relatore dello schema di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, ne sostiene la discussione, 2842 e seg.
- De Gasparis** cav. prof. Annibale — Congedo accordato, pag. 1391, 1633 e 2201.
- De' Gori Pannolini** conte Augusto — Relatore del progetto di legge per l'attivazione di un nuovo catasto a Lucca e Viareggio, ne sostiene la discussione, pag. 1059 — Parla sul disegno di legge per la fondazione della Banca Nazionale, 1104, 1199, 1205, 1208, 1307 e 1355 — Id. su quello concernente l'unificazione legislativa, 2617 e seg.
- De Gregorio** march. Litterio — Congedo accordato, pag. 373, 427, 699, 1430, 2215 e 3059.
- Del Giudice** barone Eugenio — Congedo accordato, pag. 17, 1457 e 1951.
- Della Bruca** barone Guglielmo — Congedo accordato, pag. 2513.
- Della Gherardesca** conte Ugolino — Relazione sui titoli di nomina a Senatore, ammissione e prestazione del giuramento, pag. 234 — Congedo, 358, 427, 1430, 1791, 1908, 2215 e 2325.
- Della Rovere** march. Alessandro — Annunzio della sua morte, pag. 1950.
- Della Verdura** duca Giulio Benso — Prende parte alla discussione della legge per una pensione ai mille di Marsala, pag. 2266 e seg. — Congedo, 2513 — Parla sul progetto di legge relativo ai compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, 2806.
- De Monte** cav. Vincenzo — Congedo accordato, pagine 456, 807, 1391, 1854 e 2304.
- Deputazione** del Senato per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Estrazione a sorte dei nomi dei componenti, pag. 16.
- Idem per assistere ai funerali per l'anniversario della morte di Re Carlo Alberto, 329.
- Idem per felicitare S. M. il primo giorno dell'anno, 610.
- Idem per assistere ai funerali del Senatore Plana, 807 e 808.
- Idem per assistere ai funerali anniversari di Re Carlo Alberto, 1849.
- Idem per felicitare S. M. del suo ritorno alla Capitale, 2458.
- Des Ambrois** comm. Luigi — Congedo accordato, pag. 285 e 1842.
- De Sauget** cav. Roberto — Congedo accordato, pagine 549, 1391, 1478 e 1951.
- Di Giacomo** monsignor Gennaro — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione sui titoli e ammissione, 373 — Presta giuramento, 374 — Parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2158 — Id. in quella concernente l'unificazione legislativa, 2606 e 2600.
- Di Giovanni** sig. Francesco — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1464 — Presta giuramento, 1477 — Congedo, 2304.

Di S. Giuliano march. Benedetto — Congedo accordato, pag. 2539.

Discorso della Corona, pag. 4.

Disposizioni provvisorie intorno alla pubblica sicurezza e all'amnistia condizionata nelle provincie Siciliane — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione, pag. 168 — Discussione, 364 — votazione e approvazione, 372.

Idem relative al servizio dei commissari di leva — Progetto di legge (N. 167) — Presentazione, pagina 2262 — Discussione, 2435 — votazione e approvazione, 2436.

Idem relative ai compromessi politici militari — Progetto di legge (N. 208) — Presentazione, pag. 2689 — Discussione, 2833 — votazione e approvazione, 2843.

Idem forestali per le Provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino — Progetto di legge (N. 212) — Presentazione, pag. 2706 — Discussione, 3035 — votazione e approvazione, 3036.

Idem relative ai sequestri e alle cessioni degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864 — Progetto di legge (N. 218) — Presentazione, pag. 2826 — Discussione, 2990 — Viene rinviato all'Ufficio Centrale, 3000 — Seguìto della discussione, 3003 — votazione e approvazione, 3026.

Idem intorno agli stipendi dei Prefetti ed alle spese di rappresentanza — Progetto di legge (N. 231) — Presentazione, pag. 2925 — Discussione, votazione e approvazione, 3037.

Dotazione della Corona (V. Modificazioni).

Doria march. Giorgio — In occasione della discussione del progetto di legge pel riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra, fa una raccomandazione, pag. 66 e 67 — Congedo, 373 — Nella discussione dello schema di legge pel riordinamento delle strade ferrate, muove eccitamenti per talune linee in costruzione, 3153.

Dragonetti march. Luigi — Parla nella discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pagina 23 — Id. su quella della legge sull'aspettativa e disponibilità dei medesimi impiegati, 47 — Congedo, 51 e 1464 — Parla sul progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia, 2420, 2424, 2427, 2432, 2433 e 2434 — Id. su quello relativo all'unificazione amministrativa, 2508, 2510 e 2515 — Id. su quello concernente l'unificazione legislativa, 2653.

Duchoqué comm. Augusto — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 26 e seg. — Id. a quella della legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, 95 e seg. — Id. a quella del bilancio passivo dell'esercizio, 1863, 148 — Id. a quella dello schema di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 177 e seg. — Fa osservazioni sopra una mozione d'ordine, 250 — Parla sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare, 265 e seg. — Relatore della Commissione di Finanze sul progetto di legge per un'imposta di dazio di consumo, ne sostiene la discussione, 435 e seg. — Ragiona su quello relativo alla tassa di ricchezza mobile, 537 e seg. — Relatore del bilancio attivo dello Stato pel 1864, ne sostiene la discussione, 619 e seg. — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento di canoni, 811 e 812 — Id. su quello per la fondazione della Banca d'Italia, 1101, 1168, 1242, 1307 e seg. — Id. su quello per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1756 — Id. per una rettificazione dopo lettura del processo verbale, 1760 — Relatore del bilancio passivo pel 1864, ne sostiene la discussione, 1827 — Id. per il progetto di legge relativo all'attuazione di diverse leggi d'imposta, 1841 — Congedo, 1842 — Prende parte alla discussione del Codice sulla marina mercantile, 1875 e seg. — Id. a quella della legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2242, 2243 e 2254 — Relatore del progetto di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato pel primo trimestre 1865, ne sostiene la discussione, 2294 — Congedo, 2335 — Parla sulla legge relativa alle pensioni per l'armata di mare, 2532.

Durando comm. Giacomo — Congedo accordato, pagina 51 — Parla nella discussione del progetto di legge relativo al trattato di commercio e navigazione colla Francia, 765 e 790 e seg. — Id. in quella dello schema di legge per la fondazione della Banca d'Italia, 1312 — Id. in quella del progetto di legge per il trasferimento della capitale a Firenze, 2024 e seg. — Id. in quella della legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2244.

Durando comm. Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare, e il riassoldamento con premio, pag. 2960.

E

Editto per le sementi e pei soccorsi in Sicilia (Pubblicazione dell') — Progetto di legge (N. 95) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1059 — votazione e approvazione, 1061.

Emigrati (V. Sussidi).

Emissione di una rendita pel riscatto dei fondi di Senis e Posada in Sardegna — Progetto di legge (N. 12) — Presentazione, pag. 12 — Discussione, 57 — votazione e approvazione, 58.

Epizoozie (V. Spesa).

Ergastolo (V. Costruzione).

Esercizio provvisorio del bilancio dello Stato pel primo trimestre 1865 — Progetto di legge (N. 171) — Presentazione, pag. 2274 — Discussione, 2292 — votazione e approvazione, 2300.

(V. Proroga).

Estensione a tutto il Regno della legge di pubblica

sicurezza — Progetto di legge (N. 63) — Presentazione, pag. 401 — Discussione, 814 e seg. — votazione e approvazione, 889.

Idem agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione — Progetto di legge (N. 137) — Presentazione, pag. 1849 — Discussione, 2383 — votazione e approvazione, 2385.

Idem a tutto il Regno della legge consolare con modificazioni — Progetto di legge (N. 179) — Presentazione, pag. 2360 — Discussione, 2833 e 2835 — votazione e approvazione, 2843.

Idem del Codice penale alla Toscana — Progetto di legge (N. 196) — Presentazione, pag. 2605 — Comunicazione del decreto di nomina del comm. De Falco a Commissario Regio per sostenerne la discussione, 2832 — Discussione, 2837 e seg. — votazione e approvazione, 2958.

F

Facoltà alle società di stabilire la propria sede fuori della Capitale — Progetto di legge (N. 155) — Presentazione, pag. 2093 — Discussione, 2202 — votazione e approvazione, 2206.

Idem al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo — Progetto di legge (N. 183) — Presentazione, pag. 2402 — Deliberazione di nominare una doppia Commissione pel suo esame, 2403 — Discussione, 2437 e seg. — votazione e approvazione, 2521.

Idem al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi per l'unificazione legislativa — Progetto di legge (N. 195) — Presentazione, pag. 2457 — Deliberazione di nominare una Commissione doppia pel suo esame, 2458 — Discussione, 2549 e seg. — votazione e approvazione, 2792.

Idem al Governo di modificare la cauzione alla società delle ferrovie di Sardegna — Progetto di legge (N. 299) — Presentazione, pag. 2689 — Discussione, 3141.

Idem al Governo di contrarre un prestito di 425 milioni di lire — Progetto di legge (N. 232) — Presentazione, pag. 2929 — Discussione, 3089 — votazione e approvazione, 3093.

Idem al Governo di acquistare cavalli indigeni a partiti privati o ad economia — Progetto di legge

(N. 236) — Presentazione, pag. 2956 — Discussione, votazione ed approvazione, 3170 e 3171.

Falqui-Pes barone Bernardo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli e ammissione, 168 — Presta giuramento, 169 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari, 224 e seg. — Congedo, 653 — Annunzio della sua morte, 1078.

Fanti comm. Manfredo — Annunzio della sua morte, pag. 2825.

Farina cav. Paolo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, pag. 171 e seg. — Fa alcune osservazioni rapporto al modo di discutere le leggi, 389 — Parla sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio, 395 e seg. — Id. su quello relativo alla cessione allo Stato della ferroria V. E. e alla concessione delle ferrovie Calabro-Sicule, 404 e seg. — Come relatore rende conto dello studio di un progetto di legge, 423 — Parla sul disegno di legge relativo al dazio di consumo, 435 e seg. — Ragiona su quello concernente l'imposta di ricchezza mobile, 527 e seg. — Id. su quello per l'estensione a tutto il Regno

della legge di pubblica sicurezza, 814 e seg. — Id. sopra petizioni, 912, 914, 915 e 924 — Id. sopra il modo di fissare l'ordine del giorno, 931 e 932 — Relatore del progetto di legge per la fondazione della Banca Nazionale, ne sostiene la discussione, 1082 e seg. — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo alla spesa per la stazione della ferrovia a Genova, 1440 — Id. sul trattato di Commercio col Belgio, 1467 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo alle inchieste parlamentari, 1536 — Relatore del progetto di legge relativo alla circoscrizione dell'ufficio delle ipoteche di Cremona, ne sostiene la discussione, 1484 1541 e seg. — Ragiona dello schema di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1613 e seg. — Relatore del progetto di legge sulle bonifiche, ne sostiene la discussione, 1792 e seg. — Congedo, 1834 — Prende parte alla discussione del Codice sulla marina mercantile, 1879 e seg. — Id. del progetto di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima del finire del 1864, 1970 e 1975 — Id. di quello concernente il trasporto della Capitale a Firenze, 1989 e seg. — Interpella il Ministro delle Finanze sopra la cessazione dello sconto della Banca Nazionale in Genova, 2064 — Parla sul progetto di legge per una pensione ai mille di Marsala, 2269 e seg. — Domanda spiegazioni sul progetto di legge relativo alla proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria, 2291 — Parla sul progetto di legge relativo ai lavori intorno al Porto di Palermo, 2319 e 2320 — Id. su quello riguardante la spesa per l'attuazione delle nuove leggi d'imposta, 2329 — Id. in questione incidentale sopra un'interpellanza, 2357 — Id. sopra un'interpellanza per imprestiti dal Governo a Comuni, 2379 — Id. sopra il progetto di legge per il Tavoliere di Puglia, 2415 e seg. — Id. sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa, 2505 e seg. — Id. su quello relativo alle pensioni

per l'armata di mare, 2535 — Riferisce sopra petizioni, 2541 e seg. — Ragiona sullo schema di legge concernente l'unificazione legislativa, 2754 e seg. — Relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, ne sostiene la discussione, 2772 — Parla sopra l'opportunità della stampa di certi documenti, 2796 — Id. sul progetto di legge relativo ai compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, 2809, 2810, 2811, 2813 e 2819 — Id. su quello concernente lavori di difesa e di navigazione ai fiumi, laghi e canali, 3015 — Relatore del progetto di legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, ne sostiene la discussione, 3042 e seg. — Prende parte alla discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, 3095 e seg. — Relatore del disegno di legge per la concessione al Municipio di Ancona di una derivazione d'acqua potabile, ne sostiene la discussione, 3133 e seg. — Prende parte alla discussione della legge sul riordinamento delle strade ferrate, 3145 e seg. — In qualità di Relatore del progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale Cavour sollecita dal Governo a nome dell'Ufficio Centrale una dichiarazione, 3170.

Ferretti conte Cristoforo — Congedo accordato, pagina 17, 167, 373 e 1791.

Ferrigni comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Vice Presidente del Senato, pagina 4 — Annunzio della sua morte, 2305.

Florio cav. Vincenzo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1502 — Presta giuramento, 1503 — Congedo 1791.

Fontanelli march. Camillo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1479 — Presta giuramento, 1521 — Congedo, 2236.

Foreste (V. Disposizioni).

G

Gagliardi march. Camillo — Congedo accordato, pagina 1854.

Gallina conte Stefano — Congedo accordato, pag. 427 e 890 — Parla intorno all'opportunità di surrogare alcuni membri della Commissione del Codice civile, 1858 — Ragiona sul progetto di legge relativo al trasporto della Capitale a Firenze, 1991 e seg. — Parla in occasione di una interpellanza sopra imprestiti fatti dal Governo ai municipi, 2371, 2375, 2377, 2380 e 2381 — Congedo, 2734.

Gallone di Nociglia conte Giuseppe principe di Moliterno — Parla sulla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, pag. 2012.

Gallotti barone Giuseppe — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 22 e seguenti — Riferisce sui titoli del Senatore Loschiavo, 70 — Parla sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, 79 — Fa alcune osservazioni

- nella discussione del bilancio passivo del 1863, 150 — Congedo, 167, 373, 427 e 807 — Parla sopra un incidente relativo alla votazione per la nomina di un Segretario nella Presidenza, 1478 — Ragiona sul progetto di legge concernente le inchieste parlamentari, 1518 — Id. su quella per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1663, 1741 e 1765 — Id. su quello relativo a provvedimenti di finanza da attuarsi prima del finire del 1864, 1972 — Id. su quello concernente il trasporto della Capitale a Firenze, 2057 e seguenti — Congedo, 2215 e 2399.
- Galvagno comm. G. Filippo** — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, pag. 109, 115 e 116 — Id. a quella della legge sulle Corti d'Assisie, 354 — Congedo, 373 — Ragiona sullo schema di legge relativo all'imposta sulla ricchezza mobile, 596 — Id. su quello relativo all'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza, 817 e seg. — Fa osservazioni circa la fissazione dell'ordine del giorno, 908 e 927 — Relatore del progetto di legge per la competenza in materia penale dei giudici di mandamento, ne sostiene la discussione, 1034 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile, 1057 — Id. su quello concernente la Banca Nazionale, 1102, 1106 e seg. — Rende conto dello studio di un progetto di legge di cui è Relatore, 1953 — Parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2075 — Dichiarò di astenersi dal votare lo schema di legge per il trasporto della Corte di Cassazione da Milano a Torino, 2203 — Parla in occasione di una interpellanza, 2212, 2213 e 2214 — Prende parte alla discussione della legge sulla ritenuta degli stipendi e delle pensioni, 2237 e seg. — Relatore dello schema di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione, ne sostiene la discussione, 2383 e 2385 — Parla su quello relativo all'unificazione amministrativa, 2448 e seg. — Id. su quello concernente l'unificazione legislativa, in particolare sulla questione del matrimonio, 2670 — Fa una mozione d'ordine, 3057.
- Gamba conte Ippolito** — Riferisce sui titoli del Senatore Lavallette, pag. 1502 — Congedo, 2832.
- Genio militare** (Spese straordinarie riflettenti il servizio del) — Progetto di legge (N. 35) — Presentazione, pag. 65 — Discussione, votazione e approvazione, 153.
- Genolno conte Domenico** — Congedo accordato, pagina 2096.
- Ghigliini cav. Lorenzo** — Congedo accordato, pag. 373 — Parla sul progetto di legge relativo alla ricchezza mobile, 569 e seg. — Congedo, 807 e 1002 — Ragiona sullo schema di legge per il conguaglio provvisorio della imposta fondiaria, 1582 — Congedo, 2236 e 2355 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa, 2612 e seg.
- Gianotti conte Marcello** — Congedo accordato, pagine 167 e 427.
- Ginori-Lisci march. Lorenzo** — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1411 — Presta giuramento, 1503 — Congedo, 1791 e 1908.
- Gioia comm. Pietro** — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, pag. 81, 82 e 93 — Congedo, 1854 — Parla sul progetto di legge relativo al trasporto della Capitale a Firenze, 2096.
- Giordano sig. Carlo** — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1463 e 1464 — Presta giuramento, 1862.
- Giorgini comm. Gaetano** — Congedo accordato, pagine 14, 473, 427, 1039, 1842, 2215, 2513 e 3031.
- Giovanola comm. Antonio** — Riferisce sui titoli del Senatore Miglietti, pag. 14 — Rende conto del corso di un progetto di legge di cui è Relatore, 156 — Relatore dello schema di legge concernente la concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari, ne sostiene la discussione, 226 e seg. — Congedo, 230 — Come Relatore rende conto dello studio di un progetto di legge, 423 — Sostiene la discussione, nella stessa qualità, di quello relativo ad un contratto colla Camera di commercio di Firenze, 498 — Parla sul progetto di legge per una imposta sulla ricchezza mobile, 614 e seg. — Id. sul bilancio attivo pel 1864, 619 — Id. sul trattato di commercio e navigazione colla Francia, 791 — Id. sulla estensione della legge di pubblica sicurezza, 824, 874, 875, 882 e 883 — Id. sulla fondazione della Banca Nazionale, 1107 e seg. — Id. sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1558 e seg. — Riferisce sopra un elenco di petizioni, 2305 — Ragiona sul progetto di legge relativo all'unificazione dell'imposta sui fabbricati, 2335 e seg. — Riferisce sopra una petizione, 2355 — Parla sullo schema di legge per l'unificazione amministrativa, 2470 e seg. — Riferisce sopra petizioni, 2547 e seg. — Congedo, 2832 e 3145.
- Gonnet comm. Claudio** — Congedo accordato, pagine 167, 427 e 890.
- Gozzadini conte Giovanni** — Congedo accordato, pagine 59, 285, 427, 653, 1391, 1464, 1791, 2201, 2326 e 3002.
- Gravina cav. Giacomo** — Presta giuramento, pag. 51 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 185 e seg. — Id. a quella

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

sulla composizione delle Corti d'Assisie, 315 — Id. a quella sulla tassa governativa o dazio di consumo, 431 e seg. — Id. a quella sull'imposta di ricchezza mobile, 508 e seg. — Congedo, 653 — Parla sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1693.

Gualterio march. Filippo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, pag. 1992, 2049 e seg. — Propone che sia votato un atto di omaggio a

S. A. R. il Principe Umberto, che entra a far parte del Senato, 2541.

Guardabassi cav. Francesco — Congedo accordato, pag. 509, 807, 1039, 1791, 2236, 2355 e 3002.

Guardia nazionale (Spese per l'armamento della) — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione, pagina 17 — Discussione, 271 — Votazione e approvazione, 276.

Guardie doganali (V. Spesa).

Guevara di Bovino duca Giovanni — Congedo accordato, pag. 167, 484, 1109, 1430, 1791 e 2215.

I

Imbriani prof. Paolo Emilio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli e ammissione, 14 — Presta giuramento, 15 — Relatore del progetto di legge sul trasferimento della Capitale a Firenze, ne sostiene la discussione, 2189 e seg. — Parla su quello relativo all'iscrizione di una rendita a favore del Municipio di Torino, 2204 — Congedo, 2273.

Imperiali march. Giuseppe — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, pag. 178 e seg. e 1465 e seg. — Congedo, 216 e 498 — Parla sul progetto di legge relativo alla ricchezza mobile, 580 — Id. su quello per il bilancio attivo del 1864, 620 — Congedo, 699 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza, 868 e seg. — Id. sopra un altro concernente spese per lavori pubblici, 1455 — Id. su quello concernente il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1744, 1755 e 1756 — Congedo, 1939 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge per disposizioni sul servizio postale, 1958 — Id. sopra un'interpellanza, 2211 — Id. sulla legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, 2344 — Id. sulla legge concernente il Tavoliere di Puglia, 2430 — Congedo, 2513 — Parla nella discussione dello schema di legge sulla unificazione legislativa intorno alla questione del matrimonio, 2696 — Congedo, 2836 e 2968.

Impianto della fabbrica delle marche da bollo e dei francobolli postali — Progetto di legge (N. 211) — Presentazione, pag. 2706 — Discussione, votazione e approvazione, 2034.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile — Progetto di legge (N. 47) — Presentazione, pag. 305 — Discussione, 499 e seg. — Votazione e approvazione, 763.

(V. Conguaglio).

Imposte (V. Riscossione).

Inchieste parlamentari (Disposizioni per le) — Progetto di legge (N. 49) — Presentazione, pag. 360 — Discussione, 1486 e seg. — Aggiornamento della discussione, 1538.

Interpellanze:

Del Senatore Di Revel al Ministro delle Finanze sopra il pagamento delle rendite del debito pubblico da affidarsi alla Banca Nazionale — Annunzio, pag. 37 — Svolgimento, 60 e seg.

Del Senatore Chiesi al Ministro della Pubblica Istruzione intorno a disordini avvenuti nell'Università di Bologna — Annunzio, pag. 717 — Svolgimento, 718.

Del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici sullo stato ferroviario delle provincie meridionali — Annunzio, pag. 1052.

Del Senatore Siotto-Pintor al Ministro dell'Interno sull'assassinio del Sotto-Prefetto d'Imola — Annunzio, pag. 1391 — Svolgimento, 1412.

Del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici sopra lo stato delle opere al porto di Napoli, pag. 1443.

Del Senatore Martinengo G. sull'esecuzione della legge 8 luglio 1860 — Annunzio, pag. 1481 — Svolgimento, 1522.

Del Senatore Musio al Ministro di Grazia e Giustizia, intorno alle attinenze politiche di una sentenza, pag. 1481 e seg.

Del Senatore Farina sopra la cessazione dello sconto della Banca Nazionale in Genova, pag. 2064.

Del Senatore Di Revel sopra i fatti di Torino del 21 e 22 settembre 1864, pag. 2209.

Del Senatore Siotto-Pintor intorno all'urgenza di una legge sull'ordinamento giudiziario — Annunzio, pag. 2348 — Rinvio della medesima all'epoca della discussione dei Codici, 2350.

Dello stesso sopra alcuni fatti riguardanti l'ordine

delle promozioni nella magistratura, pag. 2356 — Svolgimento 2366 e seguenti.

Del Senatore Benintendi sopra alcuni prestiti fatti dal Governo ai Comuni — Annunzio, pag. 2363 — Svolgimento, 2366 e seguenti.

Del Senatore Lauzi sopra l'applicazione della legge sul conguaglio dell'imposta sui fabbricati — Annunzio, pag. 2828 — Svolgimento, 3004.

Del Senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno sopra le cause di alcuni disordini che accadono nei luoghi di pena — Annunzio, pag. 2880 — Svolgimento, 2890.

Del Senatore Menabrea al Ministro di Agricoltura e Commercio sopra un contratto di vendita di vecchie monete di rame e coniazione di nuove — Annunzio, pag. 3123 — Svolgimento, 3128 e seg.

Del Senatore Chiesi al Ministro delle Finanze sull'applicazione di un decreto del dittatore dell'Emilia — Svolgimento, pag. 3125.

Irelli cav. Vincenzo — Congedo accordato, pag. 681, 2382 e 2836.

Iscrizione sul bilancio 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863, N. 1328 — Progetto di legge (N. 74) — Presentazione, pag. 828 — Discussione, 916 — votazione e approvazione, 918.

Idem sul gran libro del Debito Pubblico di una rendita di 1,067,000 a favore della città di Torino — Progetto di legge (N. 152) — Presentazione, pagina 2064 — Discussione, 2201 — votazione e approvazione, 2206.

Istituto tecnico. (V. Spesa).

Istruzione secondaria e amministrazione dell'Istruzione Pubblica — Progetto di legge d'iniziativa del Senatore Matteucci (N. 46) — Presa in considerazione, pag. 269 e 270 — Nomina della Commissione per esaminarla deferita alla presidenza, 271.

J

Jacquemoud barone Giuseppe — Relatore del progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili, ne sostiene la discussione, pag. 18 e seg. — Parla sullo schema di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 179 e seg. —

A nome dell'Ufficio Centrale per il progetto di legge sull'aspettativa e sulla disponibilità degli impiegati civili fa alcune osservazioni sugli articoli; 308 e seg. — Annunzio della sua morte, 474.

L

Laconi (Aymerich di) march. Ignazio — Congedo accordato, pag. 51 e 1457 — Nella discussione della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, parla per un fatto personale, 1621 e 1622 — Id. in merito, 1701, 1702, 1716, 1756, 1758 e 1766 — Congedo, 1791.

Lambruschini comm. abate Raffaele -- Congedo accordato, pag. 14, 184, 603, 903, 1243, 1457 e 1731 — Fa istanza per la dichiarazione d'urgenza sopra due progetti di legge, 2074 — Congedo, 2215, 2355, 2513 e 2975.

Lanzilli comm. Antonio Maria — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione dei titoli e ammissione, 1463 — Presta giuramento, 1464 — Riferisce sui titoli del Senatore Castiglia, 1810.

Lauri conte Tommaso — Comunicazione del Decreto di

nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli e ammissione, 1854 — Presta giuramento, 1862.

Lauzi nobile Giovanni — Parla nella discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 29 — Id. in quella dello schema di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, 91, 95 e seg. — Prende parte alla discussione del bilancio passivo del 1863, 119 — Congedo, 167 — Fa un richiamo sulla distribuzione dei rendiconti del Parlamento, 306 — Riferisce sopra alcune petizioni, 375 — Relatore del progetto di legge sul riordinamento provvisorio del lotto, ne sostiene la discussione, 380 e seg. — Parla sopra l'ordine del giorno, 384 — Id. sopra il modo di discussione delle leggi, 389 — Ragiona sul progetto di legge per l'imposta dazio di consumo, 472 e seg. — Sul progetto di legge per un contratto colla Camera

di commercio di Firenze, fa un'osservazione sulla forma esterna del contratto medesimo, 499 — Parla sullo schema di legge per un'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 579 e seg. — Id. su quello per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza, 817 e seg. — Fa istanza per il sollecito corso di una petizione, 891 — Parla in occasione della relazione di petizioni, 910, 913 e 914 — Fa osservazioni sulla fissazione delle sedute, 917 — Parla per una mozione d'ordine, 1048 — Id. sullo schema di legge concernente l'arresto personale in materia civile, 1054 e seg. — Id. sulla legge concernente la fondazione della Banca d'Italia, 1205 e 1385 — Id. su quella relativa alle pensioni degli impiegati civili, 1259 e seg. — Riferisce sui titoli del Senatore Lovera, 1441 — Id. su quelli del Senatore Besana, 1443 — Relatore del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, ne sostiene la discussione, 1705 e seg. — Congedo, 1854 e 1951 — Parla sul progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2230 — Ragiona sulla opportunità di regolare la fissazione delle sedute, 2233 e 2235 — Parla sul progetto di legge relativo alla ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2252 — Id. su quello relativo ad una pensione ai mille di Marsala, 2279 e seg. — Relatore del progetto di legge sui proventi delle pene pecuniarie, ne sostiene la discussione, 2331 — Id. di quello relativo alla costruzione di un ponte di chiatte sul Po presso la *Stella*, 2332 — Parla a proposito del rinvio di una interpellanza, 2349 — Congedo, 2366 — Ragiona sul progetto di legge relativo all'unificazione amministrativa, 2489 e seg. — Parla per una mozione d'ordine, 2527 — In occasione della discussione della legge per la proroga del termine per la sanatoria dei matrimoni ecclesiastici nelle provincie meridionali, fa una raccomandazione, 2528 — Annunzia un'interpellanza al Ministro delle Finanze circa il modo di dar esecuzione alla legge sul conguaglio dell'imposta sui fabbricati, 2828 — La svolge, 3004 — Parla sul progetto di legge relativo alla estensione del Codice penale alla Toscana, 2878, 2893, 2936 e seg. — È nominato membro della Commissione di Finanze, 2943 — Ragiona sul progetto di legge relativo ad una spesa straordinaria per il collocamento di nuovi fili telegrafici, 3027 — Id. su quello concernente il modo di riscossione delle imposte dirette, 3060 e 3063

— Id. su quello per provvedimenti finanziari, 3100 — Congedo, 3108.

Lavallette-Monaco sig. Gaspare — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1502 — Presta giuramento, 1659 — Congedo, 2236.

Lavori idraulici ai fiumi della provincia dell'Emilia — Progetto di legge (N. 26) — Presentazione, pag. 35 — Discussione, 56 — votazione e approvazione, 57.

Lechi conte Luigi — Congedo accordato, pag. 427.

Lella cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 1391.

Leva militare dei nati nell'anno 1843 — Progetto di legge (N. 54) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 387 — votazione e approvazione, 391. Idem sui nati nel 1844 — Progetto di legge (N. 115) — Presentazione, pag. 1792 — Discussione, 1839 — votazione e approvazione, 1840. Idem sui nati nell'anno 1845 — Progetto di legge (N. 225) — Presentazione, pag. 2833 — Discussione, 3087 — votazione e approvazione, 3088.

Linati conte Filippo — Congedo accordato, pag. 427, 653, 1109 e 1464 — Parla sul progetto di legge relativo al trasferimento della Capitale a Firenze, 2067 e seg. — Congedo, 2236.

Lissoni cav. avv. Andrea — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1502 — Presta giuramento, 1589.

Locazione dell'opificio di Pietrarsa — Progetto di legge (N. 9) — Presentazione, pag. 11 — Viene ritirato colla ripresentazione di un nuovo progetto (N. 66) che è demandato all'esame dell'Ufficio Centrale precedente, 429 — Discussione, 933 — votazione e approvazione, 935.

Longo nobile Francesco — Congedo accordato, pag. 5, 329, 740, 1457, 1810, 2215 e 3059.

Loschiavo cav. Pasquale — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 70 — Presta giuramento, 84 — Congedo, 167, 484 e 1908.

Lotto (Riordinamento del) — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione, pag. 140 — Discussione, 376 — votazione e approvazione, 387. Idem (Impiegati del) (V. Convalidazione).

Lovera De-Maria comm. Federico — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1441 — Presta giuramento, 1462.

M

Magliano comm. Agostino — Nominato Commissario Regio per sostenere la discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 1257 — Sostiene la discussione, 1258 e seg.

Malvezzi conte Giovanni — Congedo accordato, pagina 373.

Mameli comm. Cristoforo — Parla nella discussione della legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, pag. 94 e seg. — Id. in quella del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 205 — Id. in quella dello schema di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie, 303 e 338 — Come Relatore rende conto dello studio di un progetto di legge, 423 — Relatore dello schema di legge per il Codice della Marina mercantile, ne sostiene la discussione, 1872 e seg. — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'unificazione legislativa, 2551 e seg. — Nella stessa discussione tratta la questione del matrimonio, 2587 e seg.

Mamiani conte Terenzio — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1443 — Presta giuramento, 1462 — Ragiona sul progetto di legge per il trasporto della Capitale a Firenze, 1998 — Riferisce sui titoli del Senatore principe di Piombino, 2310 — Domanda l'urgenza per una petizione, 2327.

Mancini (V. Stanziamento).

Manna comm. Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima dello scadere dell'anno 1864, pag. 1967 — Id. a quella dello schema di legge sul trasferimento della Capitale a Firenze, 2059 e seg. — Congedo, 2273.

Manno barone Giuseppe — Comunicazione del Decreto di nomina a Presidente del Senato, e discorso di prolusione, pag. 1853 — Annunzia con termini di elogio e di compianto la morte del Senatore Di S. Marzano, 4879 — Id. del Senatore Della Rovere, 1950 — Dichiarò di astenersi dal votare il progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2199 — Annunzia la morte del Sen. Ferrigni e rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione del Senato nel primo giorno dell'anno, 2305 — Propone la nomina di una Deputazione per felicitare S. M. del suo ritorno alla Capitale, 2458 — Annunzia con parole di rammarico la morte del Senatore Ridolfi, 2514 — Comunica al Senato la notizia che S. A. R. il principe Umberto entrando oggi nell'anno ventunesimo viene a far parte del Senato, 2540.

Manzoni conte Tommaso — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 51 — Presta giuramento, 51 — Domanda di essere dispensato dal far parte della Commissione per l'esame della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, 1403 — Congedo, 2215 — Parla sul progetto di legge relativo ai compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, 2807 — Fa istanza per l'inserzione nel processo verbale di una sua dichiarazione di voto, 2889 — Congedo, 3077.

Marina mercantile (V. Codice).

Mariani comm. Emanuele — Prende parte alla discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi di ricchezza mobile, pag. 510 e seg. — Id. a quella dello schema di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1577 e seg. — In occasione della discussione del bilancio passivo del 1864 rivolge un'interrogazione al Ministro degli Esteri, 1829 e 1832 — Congedo, 1951 e 2304 — Ragiona sullo schema di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2859.

Marsili conte Carlo — Congedo accordato, pag. 51, 498, 1391, 2236 e 2870.

Martinengo Di Villagana conte Giovanni — Fa una osservazione sull'ordine del giorno, pag. 37 — Parla sul progetto di legge relativo alle pensioni agli impiegati civili, 40 — Id. su quello per l'aspettativa e disponibilità, con un'osservazione di ordine, 47 — Id. su quello relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, 83 e seg. — Riferisce sui titoli del Senatore Antonacci, 168 — Parla sul progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 174 e seg. — Id. su quello concernente una concessione di condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari, 226 — Id. su quello per l'armamento della Guardia Nazionale, 271 e seg. — Congedo, 285 e 427 — Parla sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, 516, 539, 574 e 580 e seg. — Id. su quello per l'approvazione del bilancio attivo 1864, 618 e seg. — Id. su quello riguardante la pubblica sicurezza, 817 e seg. — Id. sopra la fissazione dell'ordine del giorno, 926 — Id. sopra la legge per proroga a presentare i titoli del debito pubblico al cambio, 975 — Id. sopra quella riguardante la fondazione della Banca italiana, 1110 e seg. — Relatore del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni di arti e mestieri, ne sostiene la seconda discussione, 1464 e seg. — Annunzia un'interpellanza al

- Ministro dei Lavori Pubblici, 1481 — La svolge, 1522, 1524 e 1525 — Parla sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1660 — Id. sopra quello relativo ad una spesa per l'armamento dell'esercito, 1781 e seg. — Riferisce sopra alcune petizioni, 1784 — Parla sul progetto di legge relativo alle bonifiche, 1802 e seg. — Congedo, 1834 e 1878 — Ragiona sul progetto di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima del finire del 1864, 1979 e 1980 — Id. su quello relativo al trasferimento della Capitale a Firenze, 1984 e seg. — Id. su quello concernente il trasporto della Corte di Cassazione da Milano a Torino, 2202 — Parla in occasione di una interpellanza, 2212 — Id. come Relatore sul progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2229 e seg. — Ragiona sullo schema di legge per una pensione ai mille di Marsala, 2266, 2275 e seg. — Parla sull'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre 1865, 2293 — Id. sul progetto di legge per la concessione della salina di Volterra, 2303 — Domanda conto dello studio di un progetto di legge, 2323 — Congedo, 2335 — Chiede che sia dichiarata d'urgenza una petizione, 2383 — Parla sullo schema di legge per alcuni benefici riguardo alla giubilazione degli ufficiali del disciolto esercito borbonico, 2384 — Id. su quello relativo a modificazioni alla legge sulle pensioni militari, 2393 — Id. su quello per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, 2400 — Id. su quello per l'unificazione amministrativa, 2444 e seg. — Relatore dello schema di legge per l'acquisto della stazione delle ferrovie Livornesi in Firenze, ne sostiene la discussione, 2522 — Parla sopra una mozione d'ordine, 2526 — Id. sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, 2575 e seg. — Id. su quello per l'esercizio provvisorio del bilancio, 2771 — Congedo, 3062 — Parla sul progetto di legge concernente il modo di riscossione delle imposte dirette, 3049, 3061, 3068, 3069 — Congedo, 3089.
- Martinengo** da Barco conte Leopardo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 101 — Presta giuramento, 102 — Riferisce sui titoli del Senatore Mazara, 276 — In occasione di un'interpellanza, domanda schiarimenti, 1069 — Congedo, 2215 e 2836.
- Marzucchi** comm. Celso — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo all'affrancamento dei canoni, pag. 808 — Congedo, 1002, 1430, 1478 e 2399 — Ragiona sullo schema di legge relativo all'estensione del Codice penale alla Toscana e più particolarmente in favore dell'abolizione della pena di morte, 2843 e seg. — Id. su quello concernente la vendita di beni demaniali in Toscana, 3084.
- Massa-Saluzzo** conte Leonzio — Ragiona sopra un incidente relativo all'opportunità di surrogare alcuni Membri della Commissione del Codice civile, pag. 1859 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2948 e 2951.
- Matteucci** comm. Carlo — Ragiona sul bilancio passivo 1863 dell'istruzione pubblica, pag. 125 e seg. — Presenta un progetto di legge di sua iniziativa e ne svolge il concetto, 269 e 270 — Parla sul progetto di legge concernente la ricchezza mobile, 760 — Id. su quello relativo al trasporto della Capitale a Firenze, 1989 e seg.
- Mazara** march. Cristoforo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 276 — Presta giuramento, 277 — Congedo 427, 1791, 2326 e 2491.
- Melegari** comm. Luigi Amedeo — Congedo accordato, pag. 681.
- Melodia** signor Tommaso — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 245.
- Menabrea** conte Luigi Federico — Parla nella discussione del progetto di legge per modificazione alla legge postale, pag. 1957 e 1958 — Id. in quella dello schema di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima del finire del 1864, 1973 — Id. in quella della legge per il trasporto della Capitale a Firenze, 2004 e seg. — Id. in quella del progetto di legge per spese relative a lavori marittimi, 2258 e 2260 — Id. in quella dello schema di legge relativo a lavori per il porto di Palermo, 2312, 2314, 2316 e 2320 — Id. in occasione di un'interpellanza sopra prestiti fatti dal Governo a Municipii, 2373 e seg. — Relatore dello schema per modificazioni alla legge sulle pensioni militari, ne sostiene la discussione, 2386 e seg. — Parla sulla legge relativa alle pensioni per l'armata di mare, 2532 e 2535 — Id. in occasione della discussione sopra una petizione, 2546 — Id. nella discussione della legge sull'unificazione legislativa, 2757 e seg. — Relatore del progetto di legge per l'affrancamento dal servizio militare e riassoldamento con premio, ne sostiene la discussione, 2957, 2969 e 2973 — Prende parte alla discussione della legge per lavori di difesa e di navigazione ai fiumi, laghi e canali, 3011 e 3017 — Domanda di fare un'interpellanza al Ministro di Agricoltura e Commercio sopra un contratto per vendita di vecchio moneta di rame e coniazione di nuove, 3123 — La svolge, 3128 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo al riordinamento delle strade ferrate, 3154 e seg.
- Merini** sac. cav. Andrea — Congedo accordato, pagine 603, 903, 1372, 1842, 2236, 2836 e 2889 —

- Prende parte alla discussione del progetto per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito, 2976 — Congedo, 3059.
- Meuron** sig. Napoleone — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 59 — Presta giuramento, 59 — Congedo, 807, 1391, 1834, 2215 e 2335.
- Miglietti** avv. Vincenzo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli e ammissione, 14 — Presta giuramento, 17 — Congedo, 427 e 807 — Annunzio della sua morte, 1825.
- Mille** di Marsala (V. Pensione).
- Ministero** — Comunicazione delle dimissioni accettate dal Gabinetto, e sua ricomposizione, pag. 1854. Comunicazione della nomina del Senatore Angioletti a Ministro della Marina, 2305.
- Modificazioni al Codice di procedura penale** — Progetto di legge (N. 16) — Presentazione, pagina 15 — Viene ritirato, 245.
- Idem alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali — Progetto di legge (N. 31) — Presentazione, pagina 52 — Discussione, 232 — votazione e approvazione, 233.
- Idem al Codice penale militare — Progetto di legge (N. 38) — Presentazione, pag. 111 — Discussione, 252 — votazione e approvazione, 267 — Ripresentazione e conferma del primitivo Ufficio Centrale, 855 — Seconda discussione, 916 — votazione e approvazione, 918.
- Idem alla legge postale — Progetto di legge (N. 124) — Presentazione, pag. 1835 — Discussione, 1955 — votazione e approvazione, 1959.
- Idem alla legge sulle pensioni militari — Progetto di legge (N. 172) — Presentazione, pag. 2288 — Discussione, 2385 — votazione e approvazione, 2398.
- Idem alla tabella delle pensioni dell'armata di mare — Progetto di legge (N. 180) — Presentazione, pag. 2363 — Discussione, 2529 — votazione e approvazione, 2538.
- Idem alla dotazione immobiliare della Corona — Progetto di legge (N. 186) — Presentazione, pag. 2403 — Discussione, 2523 — votazione e approvazione, 2524.
- Idem provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato — Progetto di legge (N. 234) — Presentazione, pag. 2929 — Discussione, votazione e approvazione, 3081.
- Idem alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Progetto di legge (N. 235) — Presentazione, pagina 2929 — Discussione, 3168 — votazione e approvazione, 3171.
- Montanari** comm. Antonio — Parla sopra un'interpellanza relativa a disordini accaduti nell'Università di Bologna, pag. 719 — Id. sul progetto di legge concernente la fondazione della Banca d'Italia, 1250 — Riferisce sui titoli del Senatore Canestri, 2833.
- Montezemolo** (Cordero di) march. Massimo — Congedo accordato, pag. 3031.
- Moris** comm. Giuseppe — Riferisce sui titoli del Senatore Tommasi, pag. 1463 — Congedo, 1861.
- Morozzo della Rocca** conte Enrico — Congedo accordato, pag. 386.
- Mosca** comm. Carlo — Congedo accordato, pag. 653 e 945 — Relatore del progetto di legge per riordinamento delle strade ferrate, fornisce schiarimenti sul corso dei lavori, 2929 — Ne sostiene la discussione, 3146 e seg.
- Moscuzza** dott. Gaetano — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 245 — Parla sul progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2189 — Congedo, 2355 — Fa osservazioni sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa, 2504, 2508 e 2509.
- Museo** industriale di Torino. (Ordinamento del) — Progetto di legge (N. 197) — Presentazione, pagina 2605 — Discussione, 2819 — votazione e approvazione, 2823.
- Musio** comm. Giuseppe — Annunzia e svolge una interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia sopra le attinenze politiche di una sentenza, pag. 1481 e seg. — Parla nella discussione generale del progetto di legge per l'estensione alla Toscana, del Codice penale, 2839, 2843 e 2867 — Id. sullo schema di legge relativo ai sequestri ed alle cessazioni degli stipendi e delle pensioni, 3003 — Id. su quello riguardante la concessione al Municipio di Ancona di una derivazione d'acqua potabile dal fiume Musone, 3130 e seg. — Id. su quello per la modificazione della cauzione alla Società delle ferrovie di Sardegna, 3141 e seg.

N

Napoli comm. Gio. Battista — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione dei

titoli e ammissione, 1464 — Presta giuramento, 1589.

Natoli barone Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla competenza dei Tribunali militari e dei consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva, pag. 236 — Id. a quella del progetto di legge per disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia, 366 — Congedo, 653 — Domanda di essere surrogato nella Commissione per l'esame del Codice civile, 667 Riferisce sui titoli del Senatore Florio, 1502 — Ragiona sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1661 — Comunicazione della sua nomina a Ministro per l'Istruzione Pubblica, 1854.

Nazari cav. Gio. Battista — Congedo accordato, pagina, 167 e 603 — Parla sul progetto di legge relativo alla Banca d'Italia, 1213 — Congedo, 1164 1939, 2236 e 2832.

Nigra conte Giovanni — Prende parte alla discussione della legge per la fondazione della Banca d'Italia, pag. 1149.

Nitti sig. Cataldo — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 8.

Niutta comm. Vincenzo — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice civile, pag. 668.

Notta comm. Giovanni — Parla sopra un incidente per dichiarazione d'urgenza di due progetti di legge, pag. 2075 — Id. sopra altro incidente relativo ad una votazione, 2707.

Novasconi monsignor Antonio — Presta giuramento, pag. 2673.

Oldofredi conte Ercole — Prende parte alla discussione della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, pag. 1608.

Omaggi col nome dei donatori per ordine alfabetico.

A

Arrivabene Senatore: *Di due copie d'un suo scritto sull'educazione popolare*, pag. 51 — **Angeloni** Giuseppe: *Di N. 75 copie d'un suo opuscolo sul Tavoliere di Puglia*, 51 — Associazione nazionale italiana di mutuo soccorso degli scienziati, letterati, ed artisti di Napoli: *Del Bollettino dell'Associazione medesima*, 52 — **Assonte** avv. Luigi: *Di una sua lettera critica contro l'apologia della pena di morte pubblicata da A. Vera*, 60 — **Angelucci** Angelo capitano d'Artiglieria: *Cenni storici sul tiro a segno in Italia dal XII al XVI secolo*, 85 — **Accademia dei Georgofili di Firenze**: *Memoria da essa presentata al Ministro di Agricoltura e Commercio*, 293; *Relazione intorno al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondaria*, 421 — **Arezzo** (Consiglio provinciale): *Atti della sessione 1862*, 427 — **Ascoli-Piceno** (Prefetto): *Discorso da esso letto all'apertura della sessione straordinaria 1863, di quel Consiglio provinciale*, 427 — **Associazione medica italiana**: *Esemplari d'un suo indirizzo al Ministro dell'Interno*, 428 — **Alessandria** (Camera di commercio ed arti): *Osservazioni sul progetto di legge della Banca d'Italia*, 649 — **Angeloni** Giuseppe: *Questioni urgenti intorno al tavoliere di Puglia*, 903 — **Anelli** avv. Ernesto di Napoli: *Ragionamento intorno a tre sistemi di tassa sulla ricchezza mobile*, 921 — **Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze**: *Memoria sulla miglior ferrovia da costruirsi attraverso le*

Alpi Evtetiche, 1341 — **Associazione clericoliberale italiana di Napoli**: *Giornale intitolato La colonna di fuoco*; 1341 — **Arrivabene** Senatore: *Suoi cenni intorno la legge provinciale del Belgio*, 1458 — **Alessandria** (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1863*, 1458 — **Agudio** ingegnere e Deputato: *Memoria sul suo sistema di trazione sui piani inclinati delle ferrovie*, 1478 — **Angel D. Ferdinandes de los Rios**: *Biografia da esso scritta, di D. Salustiano Olozaga Deputato spagnuolo*, 1852 — **Avellino** (Prefetto): *Discorso da esso pronunciato a quel Consiglio provinciale nella Sessione 1863, ed atti di quel Consiglio*, 1852 — **Anan** Salvatore: *Suo opuscolo intitolato La situazione* 2172 — **Arrivabene** Senatore: *Suo scritto per titolo Della legge che ha abolito nel Belgio il dazio comunale di consumo detto Octroi degli effetti da esso prodotti*, 2232 — **Abate Stanislao** giudice al Tribunale di Lanciano: *Suo scritto sui mezzi per distruggere il brigantaggio nelle provincie napoletane*, 2355 — **Arcivescovi, vescovi e vicari generali capitolari delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova**: *Opuscolo intitolato Del matrimonio civile in Italia, esame critico della relazione del Senatore Vigliani*, 2540.

B

Botta eredi (Tipografia): *D'una copia del volume dei Documenti degli atti del Parlamento Subalpino, sessione 1850*; pag. 11 — **Balestrieri** sacerdote Giacomo direttore del Regio Ginnasio di Mondovì: *Di alcune copie di un Inno da esso dettato in occasione della festa nazionale del 1863*, 51 — **Bossi** Bartolomeo capitano di marina: *Della descrizione in lingua spagnuola d'un viaggio da esso fatto nel*

centro dell'impero del Brasile, 51 — Baldacchini Michele: *Storia Napoletana dell'anno 1647*, 102 — Barbetta Gaetano Giuseppe: *Fascicolo manoscritto contenente nozioni statistiche sulla Lombardia*, 158 — Bellomo B.: *Opuscolo dei Libri e degli oggetti osceni ai nostri giorni*, 245 — Banco di Napoli (Direttore): *Relazione fatta al Consiglio generale sulla condizione del Banco medesimo*, 215 — Bergamo (Prefetto): *Rapporto sulle condizioni economico-amministrative di quella provincia*, 285 — Barbieri Vincenzo ingegnere: *Dispensa 2. della sua opera sul censimento fondiario*, 285 — Bologna (Deputazione provinciale): *Atti di quel Consiglio delle sedute straordinarie del 28 gennaio, 27 e 28 aprile 1863*, 400 — Bartolucci Giovanni consigliere d'appello: *Osservazioni sulle riforme giudiziarie Miglietti e Pisanelli*, 400 — Bologna (Presidente della Cassa di Risparmio): *Resoconto degli anni 1860-61 e degli atti della generale assemblea degli azionisti*, 421 — Briano prof. Giorgio: *Scritto intorno alla vita ed alle opere del Senatore conte Ferrero Alberto della Marmora*, 421 — Badolisani Armodia avv. Presidente del Tribunale di Cosenza: *Investigazioni sulla legislazione penale degli Italiani al Parlamento*, 421 — Bruschetti Ingegnere Giuseppe: *Sua scrittura sulla ferrovia in progetto pel valico delle Alpi Retiche*, 421 — Banca Nazionale Toscana (Il Direttore): *Rapporto del Consiglio superiore agli azionisti di quella Banca nazionale sulle trattative di fusione colla Banca di Torino*, 421; e *Manifesto dello stesso Consiglio superiore al Ministro del Commercio sul progetto di Statuto per la Banca d'Italia*, 421 — Boselli G. A. Direttore del R. Istituto dei Sordo Muti di Genova: *Appello alla Nazione ed ai poteri dello Stato a favore dei sordo muti italiani*, 427 — Bosa (Sindaco): *Feste della città di Bosa in occasione della legge per la formazione di un Porto in quella rada*, 428 — Boccardo prof. Gerolamo: *Considerazioni sulla Banca d'Italia*, 498 — Brescia (Deputazione provinciale): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 498. — Battaglia Avolo A. Deputato: *Emendamenti al progetto del primo libro del Codice civile*, 649 — Borghini Pietro provveditore del Monte Pio di Livorno: *Osservazioni sul riordinamento amministrativo di quel Monte*, 652 — Bologna (Deputazione provinciale): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 827 — Banca Nazionale di Torino: *Sue osservazioni intorno al progetto e Statuto della Banca d'Italia*, 846 — Banco di Napoli: *Sua relazione circa i mezzi per la conversione delle monete, presentata a quel Consiglio generale*, 962 — Boddi Z. Deputato: *Rapporto e deliberazione del Consiglio provinciale di Siena sulla necessità di conservare una direzione superiore idraulica in Valdichiana*, 1312

— Boggio Notaio Pietro Antonio da Mortigliengo: *Discorso ferroviario politico*, 1391 — Basilicata (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale*, 1430 — Bertazzi cav. avv. Giovanni Battista: *Sue opere drammatiche*, 1478 — Brignardello G. B.: *Cenno biografico della vita e delle opere di Francesco Filippo Pepe*, 1478 — Berio Ambrogio: *Sua risposta alle accuse mossegli dal Sindaco di Oneglia al suo discorso letto all'apertura delle tornate d'autunno*, 1539 e 1540 — Bologna (Deputazione provinciale): *Atto di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria 1864*, 1792 — Botta Eredi (Tipografia): *Volume II. della ristampa degli atti del Parlamento Subalpino della sessione 1850, 1852* — Barilla Felice: *Suo opuscolo relativo alla pena di morte*, 1952 — Basili cav. Giovanni Battista: *Sua memoria per incoraggiare ed avvantaggiare l'agricoltura col mezzo di premi e di gite agricole*, 2273 — Bonaini prof. Francesco di Firenze: *Sua lettera sul più conveniente edificio per residenza al Senato del Regno in Firenze*, 2326 — Bergamo (Consiglio provinciale): *Opuscolo del signor Gabriele Rosa per titolo, Crema e Lecco nei confini naturali storici ed economici della provincia di Bergamo*, 2355 — Brescia (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni 1863-64*, 2355 — Basile cav. Carlo: *Pianta del Porto mercantile da costruirsi al ponte della Maddalena in Napoli*, 2355 — Bologna (Deputazione provinciale): *Atti di quel Consiglio provinciale sessioni del 1864*, 2513 — Bracca prof. Alfonso: *Suo opuscolo sulla pena di morte*, 2525 — Boggio Pier Carlo Deputato: *Suo opuscolo relativo alla presente condizione finanziaria del Regno*, 2553 — Bonfigli Camillo: *Due opuscoli sul disseccamento del Lago Trasimeno*, 2827 — Bentzien Giovanni Daniele: *Sue memorie sopra un nuovo sistema di riforma penitenziaria, non che di una sua lettera diretta ai Consigli generali di Francia nel 1860 in ordine ad un progetto di Codice penale modello per l'Europa intera*, 2830 — Boggio notaio Pietro Antonio: *Suo quarto opuscolo finanziario politico*, 2959 — Botta Eredi (Tipografia): *Atti del Parlamento Subalpino della Sessione 1850*, 3127.

C

Comitato esecutivo del primo tiro a segno nazionale: *Di N. 125 esemplari del programma per tiro medesimo*, pag. 10 — Consiglio Provinciale di Siena: *Atti della sessione ordinaria del 1862*, 36 — Caucino avv. Antonio: *Di due copie di un suo opuscolo, sulle Cumpane*, 36 — Catanzaro (Prefetto): *Di N. 10 copie di una deliberazione presa da quella Deputazione provinciale circa i lavori della ferrovia da Taranto a Reggio sul litorale Jonio*, 51 — Carbone Gregorio colonnello

d'artiglieria: *D'una copia del Dizionario militare da esso compiuto*, 51 — Cagnardi avv. Cesare, giudice di Galliate: *Di dieci copie d'un suo discorso fatto in occasione della festa nazionale*, 51 — Capello cav. Gabriele detto Moncalvo: *D'alcune copie dei suoi schiarimenti sull'attuale questione dei falegnami*, 51 e 52 — Cassi Giuseppe: *Di un suo scritto sulla sicurezza pubblica in Sicilia*, 52 — Cherubino cav. Raffaele: *Di N. 12 copie delle sue osservazioni pratiche sul modo di eseguire le iscrizioni ipotecarie e trascrizioni*, 71 — Cremona (Commissione agraria): *Programma e regolamento speciale per l'esposizione agraria che si terrà in quella città*, 85 — Chieti (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, 102 — Comitato per la sottoscrizione pei bisogni della guerra dell'Indipendenza italiana: *Rendiconto generale di essa sottoscrizione*, 167 — Cagliari (Prefetto): *Discorso pronunziato alla distribuzione dei premi agli espositori di quella provincia nella mostra internazionale di Londra*, 167 — Caveri Senatore: *Dispensa settima della raccolta della giurisprudenza commercia'e italiana, contenente una memoria sui tribunali di commercio*, 167 — Cassini prof. Giacomo: *La destra del basso Po*, 167 — Camera di commercio ed arti di Lucca: *Sue osservazioni sul trattato di commercio franco-italiano*, 216 — Cassani prof. Giacomo: *Esame della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie*, 245 — Cagliari (Municipio): *Elogio funebre del generale Alberto Ferrero della Marmora, scritto dal prof. Vivanti*, 269 — Cosenza (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale*, 269 e 2237 — Crispo Carlo: *Commentario alle leggi sull'espropriazione forzata*, 358 — Canestrini Giuseppe Deputato: *Libro intitolato La scienza e l'arte di Stato, desunta dagli Atti uffciali della repubblica fiorentina e dei Medici*, 363 — Cremona (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1863*, 421 — Cagliari (Sindaco): *Biografia del Senatore conte Alberto Della Marmora*, 421 — Consiglio provinciale di Ferrara: *Atti della sessione straordinaria 30 marzo e 13 aprile 1863*, 421 — Consiglio provinciale di Pisa: *Statistica di quella provincia pel 1863*, 421 — Camere di commercio ed arti di Modena, Cuneo e di Firenze: *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia*, 427 — Consiglio provinciale d'Arezzo: *Atti della sessione 1862*, 427 — Costa Oronzo Gabriele Deputato, a nome dell'Associazione italiana di Mutuo soccorso degli scienziati letterati ed artisti di Napoli: *Bollettini N. 3, 4 e 5 dell'associazione medesima*, 427 — Claretta Barone Gaudenzio, membro della Regia deputazione sovra gli studi di Storia patria: *Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo duchessa di Savoia*, 427 — Commissione esecu-

tiva dell'Associazione medica italiana: *Esemplari d'un suo indirizzo al Ministro dell'Interno*, 428 — Camera di commercio di Genova: *Sue osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia*, 440 — Chiesi comm. Luigi Senatore: *Nuovi studi sul sistema ipotecario illustrato*, 471 — Costa Gabriele Oronzio Deputato e Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali in Napoli: *Vo.ume 11° degli atti dell'Istituto medesimo*, 471 — Consiglio Provinciale di Girgenti: *Discorso inaugurale letto dal Prefetto nella seduta 12 ottobre 1863*, 484 — Castagna Pasquale di Napoli: *Libro di diritto costituzionale*, 484 — Camera di Commercio ed arti di Lucca: *Sue osservazioni sul progetto di Statuto per la Banca d'Italia*, 498 — Caccialupi dott. Giovanni: *Discorso sulla naturalità lombarda ne' rapporti politici anagrafici*, 498 — Cano Eugenio: *Opuscolo Gesù non è il Cristo?*, 498 — Camera di commercio ed arti di Catania: *Osservazioni sul progetto di Statuto della nuova Banca d'Italia*, 498 — Camera di commercio ed arti di Torino: *Osservazioni al progetto di legge sulla Banca d'Italia, e Osservazioni sul trattato di commercio e di navigazione colla Francia*, 498 — Campana cav. Carlo: *Delle scienze e delle lettere in Toscana sullo scorcio del XVIII secolo*, 498 — Camera dei Deputati: *Volume 1. della raccolta dei discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour, pubblicati per cura di essa Camera*, 498 — Como (Presidente del Consiglio provinciale): *Relazione sullo stato economico della proprietà fondiaria di quella Provincia*, 509 — Camera di commercio ed arti di Napoli: *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione d'una Banca d'Italia*, 509 — Camera di commercio ed arti d'Alessandria: *Osservazioni sul progetto di legge della Banca d'Italia*, 649 — Consiglio provinciale di Lucca: *Relazione fatta dalla Commissione incarita dello studio sulla progettata perequazione dell'imposta fondiaria*, 652 — Costantini Andrea: *Sua memoria intorno ad alcune riforme delle leggi penali ecc., nelle Provincie meridionali*, 652 — Cremona (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863*, 794 — Camera di commercio di Genova: *Relazione della Commissione incaricata di studiare la questione sul dazio dei zuccheri*, 807 — Comitato pel monumento a donna Eleonora d'Arborea da erigersi in Oristano: *Manifesto d'associazione pel monumento medesimo*, 807 — Consiglio superiore della Banca Nazionale Italiana: *Sue osservazioni intorno al progetto e Statuto della Banca d'Italia*, 846 — Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia: *Fascicoli 3 e 4 del primo volume del suo giornale*, 920 — Capuano Luigi segretario del Procuratore Generale del Re presso la Corte di Cassazione di Napoli:

Raccolta delle sorgenti del novello diritto pubblico interno ecclesiastico delle Provincie napoletane, 921 — Consiglio comunale di Volterra: *Memoria sulla opportunità di mantenere quella città sede di Tribunale di Circondario*, 921 — Cuneo (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863*, 921 — Chierici Luigi: *Lettera intorno ad alcuni fatti recenti compiutisi nel Ministero della Pubblica Istruzione*, 921 — Camera di commercio ed arti di Caserta: *Sue osservazioni sul trattato di commercio e di navigazione colla Francia*, 921 — Camera di commercio ed arti di Sassari: *Sua relazione sulle condizioni commerciali ed industriali di quella Provincia*, 962 — Commissione del Banco di Napoli: *Sua relazione circa i mezzi per la conversione delle monete, presentata a quel Consiglio generale*, 962 — Camera di commercio ed arti di Macerata: *osservazioni intorno al progetto di legge sul dazio degli zuccheri*, 1155 — Cibrario Senatore e Vice-presidente della Regia deputazione sovra gli studi di Storia patria: *Volume XI della raccolta intitolato: Monumenta Historiae Patriae*, 1276 — Como (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 1372 — Cremona e Cagliari (Prefetti): *Atti di quei consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864*, 1391 — Camera di commercio ed arti di Livorno: *Sua memoria sulle franchigie commerciali di quella città*, 1458 — Camera di commercio ed arti di Girgenti: *Sua deliberazione relativa alla questione della nuova tariffa daziaria degli zuccheri*, 1458 — Cappelletto Gaetano di Napoli: *Sue osservazioni sulla illegittimità della pena di morte*, 1458 — Cugia-Manca Diego da Sassari: *Tre opuscoli; 1. Rimedio al pauperismo; 2. Modo di pagare i debiti di uno Stato, diminuendo le imposte; 3. Saggio sulla malattia del corpo sociale e modo di guarirla*, 1458 — Comitato politico veneto centrale: *Opuscolo sull'urgenza della questione veneta*, 1462 — Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio: *Deliberazione da essa presa relativo al progetto d'un ampio porto in quella rada ed in quella di Oneglia*, 1462 — Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia; *Fascicolo quinto del 1° volume del suo giornale*, 1462 — Costa Oronzio Gabriele Dep. Presid. del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, di Napoli: *Volume XII degli atti dell'Istituto medesimo*, 1463 — Caraglia cav. Enrico, Regio Ispettore degli studi della provincia di Reggio Emilia: *Sua relazione sull'istruzione primaria in quella provincia*, 1463 — Como (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale degli anni 1863-64*, 1463 — Cusani march.: *Pareri di avvocati francesi sopra una vertenza che liene col Governo*, 1478 — Contrucci avvocato: *Epigrafi da esso dettate in occasione dell'inaugurazione della*

ferrovia Maremmana, 1478 — Comaggio Lino: *Uno sguardo all'amministrazione di pubblica sicurezza nel Regno d'Italia*, 1589 — Cagnardi avvocato Cesare: *Suo discorso pronunciato in Galliate nella ricorrenza della festa nazionale*, 1681 — Carrara (Camera di commercio ed arti): *Annuario per l'anno 1863*, 1705 — Cusani march. Carlo: *Consulto legale*, 1730 — Chieti (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie 1863-64*, 1788 — Caserta (Sindaco): *Atti del congresso scientifico tenuto in quella città dall'Accademia degli aspiranti naturalisti di Napoli*, 1788 — Cuneo (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863-64*, 1789 — Consiglio provinciale di Lucca: *Relazione sulla circoscrizione territoriale di quella provincia*, 1789 — Calvino Giuseppe Presidente del Tribunale di commercio di Trapani: *Suo progetto di Codice di commercio*, 1810 — Centurelli Achille: *Memoria sugli archivi provinciali*, 1835 — Corpi santi presso Milano (Ufficio d'Anagrafe): *Annuario statistico di quel Comune pel 1863*, 1848 — Calindri Ugo: *Suo riassunto superficiario delle affittanze in Italia*, 1852 — Carina prof. cav. Dino segretario generale del 4. Congresso pedagogico italiano: *Sua relazione intorno agli studi fatti dal congresso medesimo*, 1852 — Commissione promotrice per l'educazione dei sordo-muti nella provincia di Milano: *Pensieri sulla condizione giuridica da assegnarsi ai sordo-muti nella formazione del Codice civile del Regno di Italia*, 1852 — Cadorna comm. Carlo Senatore: *Suo opuscolo relativo al trattato franco-italiano del 15 settembre 1864*, 1852 — Cremona (Prefetto): *Atti di quel consiglio provinciale delle sessioni 1863 e 1864*, 1852 — Comandante superiore del corpo di Stato maggiore: *Gran carta delle antiche provincie*, 1908 — Costa Gabriele Enrico: *Suo opuscolo sulla rete ferroviaria italiana, e sua importanza sotto i rispetti economico finanziari*, 1929 — Corleo professore Simone: *Orazione letta all'apertura degli studi dell'Università di Palermo*, 2002 — Cavigli Carlo: *Suo progetto di riforma del Ministero dell'Interno, e dell'amministrazione provinciale del Regno d'Italia*, 2215 — Consiglio comunale di Pievelego: *Copia d'indirizzo da esso sporto a S. M. il Re intorno allo scioglimento di quel Consiglio comunale*, 2305 — Costantini Andrea: *Sua memoria sulla riforma delle leggi silvane nelle provincie meridionali*, 2305 — Consolo cav. avv. Giuseppe: *Due sue opere col titolo Sui vari gradi di giurisdizione e del divorzio nei rapporti civili e religiosi*, 2326 — Cacace Tito Senatore e presidente della Camera di commercio di Napoli: *Parole dette per la solenne distribuzione dei premi fatta da quella Camera di commercio agli alunni delle scuole popolari*, 2355 — Costa

Oronzio Gabriele presidente del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli: *Parole da esso pronunciate all'apertura della prima adunanza pubblica dell'Istituto medesimo, e resoconto dei lavori compiuti da quel R. Istituto da marzo a dicembre 1864*, 2355 — Castiglione dott. Cesare, direttore del pubblico manicomio la Senavra: *Sue considerazioni sui manicomi provinciali nel Regno d'Italia*, 2355 — Camera di commercio di Messina: *Suo reclamo contro l'abolizione delle città franche*, 2355 — Cheirasco Enrico: *Sua lettera sul riordinamento sanitario marittimo e terrestre diretta al Deputato Bellazzi*, 2513 — Calvo Marco: *Sua risposta all'opuscolo del Deputato Boggio sul prestito volontario forzoso di 500 milioni*, 2734 — Chiappeti Lorenzo consigliere municipale di Spezia: *Memoria sulla via ferrata da Parma per Borgotaro e Pontremoli alla Spezia*, 2774 — Capuccio ingegnere Gaetano: *Suo scritto per titolo: Torino porto di mare, progetto di una linea di navigazione interna tra l'Adriatico ed il Mediterraneo*, 2774 — Cremona (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale del 1864*, 2824 — Chieti (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale del 1864*, 2824 — Carpi Leonardo: *Suo scritto per titolo: La demolizione*, 2827 — Camera di Commercio di Genova: *Relazione di essa Camera sulle nuove condizioni fatte a quella città dal trasferimento della Capitale*, 2830 — Cagliari (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni 1864*, 2830 — Calvo Marco: *Edizione seconda della sua risposta all'opuscolo del Deputato P. C. Boggio intorno al prestito volontario forzoso*, 2830 — Carpi (Giunta municipale): *Composizione poetica riguardante la morte del compianto Senatore generale Fanti*, 2836 — Camera di commercio di Ravenna: *Relazione di essa Camera sopra l'attuale andamento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio in quel distretto*, 2943 — Carlotti cav. dott. David: *Sua statistica della provincia di Grosseto*, 2988.

D

Daneo S. D. Giovanni: D'un suo scritto col titolo *La legge Casati in ordine all'istruzione primaria e mezzana*, pag. 59 e 60. — Del Punta prof. Luigi: *D'una appendice alle sue memorie e osservazioni intorno ad alcune riforme all'insegnamento medico chirurgico in Italia*, 71 — De-Vincenti avv. Francesco: *Opuscolo sulla questione polacca*, 167 — De Sterlich C. Rinaldo: *Opuscolo sulla pena di morte*, 167 — De Luca avv. prof. Francesco Antonio: *Volume primo della filosofia del diritto*, 202 — Direttore del Banco di Napoli: *Relazione fatta al Consiglio generale sulla condizione del Banco medesimo*, 245 — De Riso Ippolito: *Del diritto di proprietà qual diritto di cittadino di città*

romana, studi storico-politici sull'Italia, 245 — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti di quel Consiglio delle sedute straordinarie del 28 gennaio, 27 e 28 aprile 1863*, 400 — De Gioannis Gianquinto Giovanni: *Scritto sulla questione dell'Annis*, 417 — De Gemmis cav. Michele: *Osservazioni sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale in materia civile*, 421 — Deputazione provinciale di Milano: *Memoria del Deputato Stefano Iacini, intitolata L'Italia e la Svizzera nella questione delle ferrovie delle Alpi Elvetiche*, 421 — Direttore della Banca Nazionale Toscana: *Rapporto del Consiglio superiore agli azionisti di quella Banca Nazionale sulle trattative di fusione colla Banca di Torino, e manifesto dello stesso Consiglio superiore al Ministro del Commercio sul progetto di Statuto per la Banca d'Italia*, 421 — Direzione del R. Istituto dei sordomuti in Milano: *Programma per il saggio finale degli allievi d'ambo i sessi, per l'anno scolastico 1862-63 dell'Istituto medesimo, e discorso di produzione al saggio pubblico letto dal sacerdote Eliseo Ghislandi*, 427 — De Rossi avv.: *Opuscolo della riforma legislativa sul matrimonio nel Regno d'Italia*, 498 — Direzione del giornale *Le Massime del Registro*: *Pubblicazione circa i prodotti delle tasse di Registro, bollo e simili nel 1863*, 498 — Deputazione provinciale di Forlì: *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni straordinarie 16, 21 e 22 gennaio e 11 maggio 1863*, 498 — Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 498 — Deputaz. prov. di Reggio-Emilia: *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1862*, 498 — D'Ondes Reggio, Deputato: *Sue avvertenze sull'incameramento*, 807 — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 827 — Direzione del giornale *La Gazzetta di Lecco*: *Esemplari di quel periodico contenente un articolo sull'abolizione degli appelli correzionali*, 903 — De Castro Vincenzo: *Opuscolo avute per titolo e Plebisciti Danteschi proposti alla Società degli Amici in Brescia da Nicola Gaetano Tamburini*, 921 — Dell'Acqua Angelo Ragioniere: *Annuario statistico del Regno d'Italia per 1863-64 da esso compilato*, 1078 — Deputazione R. sovra gli studi di Storia Patria: *Volume XI della raccolta intitolata Monumenta Historiae Patriae*, 1276 — Deputazioni Regie di Storia Patria delle provincie modenesi e parmensi: *Fascicolo V del primo volume dei loro Atti*, 1326 — Direzione generale del tiro a segno nazionale: *Programma del tiro a segno che avrà luogo in Milano nell'anno 1864*, 1311 — Deputazione provinciale di Porto Maurizio: *Atti della Sessione 1863*, 1458 — Direttore Generale della Banca Nazionale di Torino: *Rendiconto delle operazioni*

di essa Banca, fatte nell'esercizio 1863, 1462 — Direttore generale delle gabelle: *Movimento commerciale del 1861*, 1478 — De Martino Domenico: suo scritto col titolo *Sistema statistico universale*, 1486 — De Luca Francesco Antonio: *Volume secondo della sua opera sulla filosofia del diritto*, 1563 — Direttore generale dei telegrafi dello Stato: *Statistica relativa all'Amministrazione dei telegrafi nel 1862*, 1790 — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione straordinaria 1864*, 1792 — De-Vincenti avv. Francesco: *Suo opuscolo per titolo i Napoleonidi e l'Italia*, 1792 — Di Giovanni Senatore e Presidente della Commissione di antichità e belle arti in Sicilia: *Numero primo del Bollettino di essa Commissione*, 1792 — De Pasquali Gaetano: *Discorso pronunciato all'apertura del Circolo straordinario delle Assisie in Catania*, 1835 — Direzione delle strade ferrate della Lombardia e dell'Italia Centrale: *Statistica delle strade medesime dell'anno 1863, 1848* — D' Ajala Mariano Deputato: *Suoi cenni di statistica generale militare delle provincie di Callanissetta e Girgenti*, 1852 — Deputazione provinciale di Milano: *Descrizione degli studi e i disegni per il valico delle Alpi Elvetiche mediante una ferrovia*, 1852 — De-Vincenti avv. Sindaco di Lozza: *Opuscolo per titolo, Illusioni e realtà*, 1861 — Direttore generale del Debito Pubblico: *Alcune istruzioni regolamentari*, 1878 — De Monte Senatore: *Sue osservazioni sull'amministrazione del Regno d'Italia*, 1896 — De Negri notaio Giuseppe: *Giornale il Repertorio*, contenente un suo scritto intorno al notariato ed alla materia contrattuale, 1908 — Deputazione provinciale di Bologna: *Relazione fatta da una Commissione da essa eletta, intorno al progetto di legge di ordinamento comunale e provinciale*, 1951 e 1952 — De Vincenti avv. Francesco: *Sua risposta all'articolo contenuto nel Giornale la Libertà di Varese, del 27 ottobre 1864*, 1952 — De-Riso signor Ippolito: *Frammenti di letture pronunziate in lingua inglese nelle principali città della Gran Bretagna dal defunto suo fratello Eugenio*, 2031 — Direttore generale delle Gabelle: *Movimento commerciale del Regno d'Italia durante l'anno 1862*, 2237 — Di Francia Signora Luisa vedova La Farina: *Opuscolo scritto dal defunto suo marito intitolato La nazione è unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici*, » 2305 — De Giovanni Gianquinto prof. Giovanni: *Sua opera relativa al nuovo diritto amministrativo d'Italia*, 2326 — Della Rocca Senatore: *Sue osservazioni e schiarimenti intorno ad alcuni punti della relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti del 21 e 22 settembre 1864*, 2326 — De Rinaldis Bartolomeo: *Opera intitolata*

La libera Chiesa in libero Stato, esame filosofico dei rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia allo Stato ecc., 2353 — Direzione del giornale *L'Italia Militare*: *Opuscolo intitolato « Le economie e l'esercito »*, 2355 — Deputazioni Regie di Storia patria della provincia di Modena e Parma: *Fascicolo 4° del 2° volume dei loro atti e delle loro Memorie*, 2355 — Delpino D. cavaliere Michele: *Due suoi opuscoli intitolati, l'uno: Il Baco in progresso, e l'altro: Saggio sui nuovi sistemi di sericoltura e progetto di propagarli in Italia*, 2470 — Deputazioni provinciali di porto Maurizio e di Bologna: *Degli atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1864*, 2513 — Draghi avv. Pier Luigi: *Suo opuscolo sull'abolizione della pena di morte*, 2712 — Dogliotti Federico: *Esemplare dell'incisione rappresentante un'episodio del carnevale di Torino (26 febbraio 1865)*, 2750 — De Gaetani A. Direttore delle carceri in ritiro: *Sue considerazioni sull'abolizione della pena di morte*, 2824 — Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino: *Progetto di ferrovia metaurense da Fano ad Arezzo*, 2988 — Direttore generale della Banca Nazionale: *Rendiconto delle operazioni della Banca stessa nell'esercizio 1864*, 3020.

F

Figoli cav. Carlo: *Atti della Camera di commercio ed arti di Genova relativi alla convenzione di navigazione e al trattato di commercio fra l'Italia e la Francia, e del discorso fatto dal Prefetto di essa città per l'inaugurazione del monumento eretto al conte Di Cavour in quella Borsa*, pagina, 71 — Ferlini Angelo: *Memoria sul credito fondiario ed agricolo*, 167 — Fiorenzuola (Sottoprefetto): *Rapporto dell'ingegnere Pietro Canzoni sulla strada ferrata Tosco Romagnola*, 167 — Falconcini E. già Deputato al Parlamento, d'un suo libro intitolato: *Cinque mesi di prefettura in Sicilia*, 245 — Firenze (Accademia dei Georgofili): *Memoria da essa presentata al Ministro d'Agricoltura e Commercio*, 293 — Ferrara (Consiglio provinciale): *Atti della sessione straordinaria 30 marzo e 13 aprile 1863*, 421 — Ferrero Gola avv. prof. Andrea: *Lezioni sulla produzione territoriale e sui mezzi di accrescerla in Italia*, 427 — Firenze (Camera di commercio): *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia*, 427 — Filippini Pier Antonio: *Budgetografia, ossia registrazione contabile illustrata per scrittura in partita semplice*, 427 — Fiasella Augusto: *Sue osservazioni sull'amministrazione di pubblica sicurezza*, 498 — Forlì (Deputazione provinciale): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni*

straordinarie 16, 21 e 22 gennaio e 11 maggio 1863, 498 — Fenicia commendatore: *Libro 7, 8 e 9 della sua politica*, 795 — Filippis prof. Francesco: *Sue osservazioni sul libro 1 del Codice civile*, 807 — Forlì (Municipio): *Resoconto di quella Giunta del 1863*, 903 — Fagnani Epifanio: *Opera intitolata Delle intime relazioni in cui sono e con cui progrediscono la filosofia, la religione e la libertà*, 1062 — Fara T. C. R. Ispettore provinciale: *Sua relazione sullo stato dell'istruzione primaria nella provincia di Napoli*, 1078 — Foggia (Sindaco): *Deliberazione presa da quel Consiglio comunale sull'igiene pubblica*, 1229 — Ferrara (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale degli anni 1863-64*, 1463 — Fambri Paolo, capitano del Genio: *Suo opuscolo per titolo Guerra e Finanze*. 1463 — Fenicia comm. dott.: *Cantico sulle grandezze d'Italia*, 1478 — Forlì (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1863-64*, 1789 — Ferrero Ponsiglione avv. cav. Eugenio: *Sua opera del potere centrale secondo le modificazioni proposte alla legge 23 ottobre 1859*, 1852 — Ferrara (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni 1863-64*, 1852 — Faziolo G. gerente della Società tipografica del Regno d'Italia: *Opuscolo dell'avvocato G. B. Noli intitolato « Torino porto-franco d'Italia »* 1852 — Filippi avv. Cesare: *Progetto di riforma di Codice per la guardia nazionale italiana*, 1952 — Ferrero-Gola avv. Andrea: *Libro di un suo corso teorico-pratico di economia politica*, 2002 — Ferraris avv. Carlo: *Sua pubblicazione dello stato attuale dell'Italia e dei provvedimenti necessari*, 2326 — Fenicia commendatore: *Cantico sulle grandezze d'Italia*, 2353 — Fasoli G. B. prof.: *Suo repertorio italiano di chimica e di farmacia*, 2355 — Farese avv. Giuseppe: *Suoi scritti filosofico-politici e giuridici*, 2827 — Forni G.: *Sua dissertazione sulla pena di morte*, 2959.

G

Galli Leonardo prof.: *Pensieri intorno al progetto di legge sulla risicoltura* pag. 139 — Genova (Sindaco): *Memoria del prof. Gerolamo Boccardo intorno al contingente assegnato alla Liguria dal progetto di legge per congruaglio dell'imposta fondiaria*, 158 — Genova (Presidente della Camera di Commercio ed arti): *Atti di essa Camera, riflettenti il trattato di commercio e di navigazione concluso colla Francia*, 158 — Giunta municipale di Ortona: *Memoria dell'ingegnere Sante Rapaccotoli sull'opportunità di ripristinare e migliorare il porto di Ortona*, 184 — Genova (Municipio): *Relazione della Commissione per l'esame dei progetti sulla traversata della ferrovia ligure entro città*, 245 — Genova (Prefetto): *Atti di quel Con-*

siglio provinciale dell'adunanza straordinaria 2 giugno 1863, 257 — Giunta municipale di Parma: *Osservazioni di quel Municipio intorno al progetto di legge sul dazio consumo*, 417 — Giunta municipale di Palermo: *Orazione per i funerali del comm. Senatore Stabile* 421 — Guerrini Domenico: *Cenni storici sulla questione di Pesaro*, 421 — Genova (Camera di commercio): *Sue osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca di Italia*, 440 — Gianelli prof. cav.: *Opuscolo sulla igiene pubblica nel Regno d'Italia, e Memoria sulla medicina ed i medici nei codici presso i tribunali del Regno d'Italia*, 471 — Girgenti (Consiglio Provinciale): *Discorso inaugurale letto dal Prefetto nella seduta 12 ottobre 1863*, 484 — Girgenti (Prefetto): *Atti di quel consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1862*, 498 — Gallaroli Carlo: *Sue considerazioni sui danui della burocrazia*, 498 — Gonfaloniere di Livorno: *Deliberazione di quel consiglio generale intorno al progetto di legge per congruaglio dell'imposta fondiaria*, 498 — Genova (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1863*, 509 — Gargnano (Municipio): *Relazione sul censo stabile dei boschi di quel mandamento*, 549 — Giorgini comm. Gaetano Senatore: *Rapporti sul bonificamento delle Maremme*, 740 — Genova (Camera di commercio): *Relazione della Commissione incaricata di studiare la questione sul dazio dei zuccheri*, 807 — Gherardi conte professore Pompeo: *Discorso da esso letto all'apertura dell'Istituto di belle arti in Urbino*, 921 — Gera dott. Francesco: *Suoi studi sull'istruzione di cui abbisogna l'Italia*, 921 — Guicciardi nobile Enrico Prefetto di Cosenza: *Notizie riguardanti la perequazione e riduzione del censo fondiario della Valtellina in base al Decreto 27 giugno 1860*, 935 — Galanti Ferdinando Virginio: *Suo inno la libertà universale*, 1391 — Girgenti (Camera di commercio ed arti): *Sua deliberazione relativa alla questione della nuova tariffa daziaria degli zuccheri*, 1458 — Grosseto (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1863*, 1458 — Gicco: *Suo opuscolo intorno alla conservazione del Ministero di Agricoltura e Commercio*, 1789 — Girgenti (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale sessione 1863-1864*, 1852 — Garnier Jean Joseph, prof. all'Istituto tecnico Monviso di Torino: *Opera intitolata: Ignorances et curiosités littéraires historiques, ou livre de lecture à l'usage des écoles*, 1939 — Giunta municipale di Argenta: *Opuscolo dell'ingegnere Scarabelli concernente il riassunto ed esame degli studi per le ferrovie da Ferrara a Lugo, Cesenatico a Cesena e da Cesena ad Arezzo*, 1952 — Genova il Vescovo: *Indirizzo di quell'Ordinario Diocesano al Senato del Regno sul nuovo progetto di matrimonio civile*, 1952 — Gonfaloniere d'Arcidosso: *Delibe-*

razione di quel Consiglio generale relativo al mantenimento di quel tribunale mandamentale nel riordinamento giudiziario, 1983 — Greco Cassia Luigi Deputato: *Parere del Consiglio di Stato sulla convenienza di ristabilire Siracusa capoluogo di provincia e delle sue ragioni contro Noto*, 2404 — *Sue osservazioni sui discorsi pronunciati in Senato il 25 febbraio 1864, dai Senatori Galvagno e Dragonetti*, 2513 — Genova (Camera di commercio): *Relazione di essa Camera sulle nuove condizioni fatte a quella città dal trasferimento della Capitale*, 2830 — Garilli avv. Raffaello: *Sue iscrizioni onorarie a Danto Alighieri, dettate nella circostanza del VI centenario Dantesco*, 3193.

H

Hegewad Leonard prof. nell'Università di Francia: *Sua iscrizione in lingua gallica antica in elogio del Regno d'Italia*, pag. 827.

I

Iacampo Michelangelo: *Opuscolo l'Italia e l'insurrezione Polacca*, pag. 421 — Istituto reale d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia: *Fascicolo quarto del Giornale di quell'Istituto*, 921. — Imbriani comm. Paolo Emilio, Senatore: *Annuario scolastico della Regia università di Napoli del 1863-64 e delle sue orazioni funebri per Ernesto Capocci e per Paolo Anania De Luca*, 1023 — Istituto d'incoraggiamento d'agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia: *Fascicolo sesto del suo giornale*, 1852 — Ivrea (Il vescovo) *Copie d'una sua lettera scritta al Ministro della Guerra cav. Della Rovere, sulla Leva militare dei chierici*, 2389.

L

Labollita Gioachino ispettore d'acque e foreste in Principato Ulteriore: *Osservazioni teoriche pratiche sulla nuova legge forestale*, pag. 71. — Lucca (Camera di commercio ed arti): *Sue osservazioni sul trattato di commercio franco-italiano*, 216 — Lugana conte Giuseppe: *Opuscolo sul credito fondiario*, 420 — Lucca (Camera di commercio ed arti): *Osservazioni sul progetto di Statuto per la Banca d'Italia*, 498 — Livorno (il gonfaloniere): *Deliberazione di quel Consiglio generale intorno al progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria*, 498 — Livorno (Presidente del Consiglio compartimentale): *Atti del Consiglio medesimo delle sessioni ordinarie e straordinarie 1862 e 1863*, 509 — La Mantia avv. Vito: *Opuscolo sulla utilità di riforma delle leggi intorno al*

giudizio dei delitti, 652 — Lucca (Consiglio provinciale): *Relazione fatta dalla Commissione incaricata dello studio sulla progettata perequazione dell'imposta fondiaria*, 652 — Leni Spatafora Giovanni: *Scritto col titolo: Le colpe del Papato*, 807 — Lanza di Ventimiglia principe Giovanni: *Sua opera avente per titolo Uno sguardo sul cuore umano, ovvero lezioni di esperienza*, 945 — Livorno (Camera di commercio ed arti): *Sua memoria su'le franchigie commerciali di quella città; (Municipio) Sue considerazioni sul progetto di abolire la franchigia di quella città*, 1458 — Lucca (Consiglio provinciale): *Relazione sulla circoscrizione territoriale di quella Provincia*, 1789 — Lan avv. Jules: *De l'organisation des Tribunaux de commerce en Italie*, 1852 — Lombardini Senatore: *Sue considerazioni sulle irrigazioni della Lombardia, e del suo saggio idrologico sul Nilo*, 1983 — Lecce (Vice-presidente della Camera di commercio ed arti): *Discorso pronunciato in essa Camera in occasione del resoconto della gestione dell'anno 1864*, 2402 — Licata (Direttore delle scuole tecniche): *Parole dette all'apertura di quelle scuole tecniche*, 2402 — Lanza Teodorico: *Sue riflessioni sul processo criminale*, 2437 — Lancia Di Brolo Federico: *Statistica dei sordo-muti di Sicilia nel 1863*, 2513.

M

Martinelli avv. Sante, opuscolo col titolo: *Di alcune riforme ai Codici penali italiani*, pag. 11 — Ministro di Agricoltura e Commercio: *Saggio statistico sulla navigazione italiana e sul commercio esterno negli anni 1860-61*, 51 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Annuario scolastico del 1863*, 51 — Manayra P. E. medico cap. presso il quinto dipartimento militare: *Annotazioni, documenti e varianti in aggiunta alle considerazioni sul corpo sanitario militare*, 59 — Martines Domenico colonnello: *Ragionamento popolare sul peso della terra*, 71 — Manfredi ingegnere Angelo: *Sue osservazioni sulla relazione della Commissione governativa intorno al progetto della ferrovia da Lucca a Reggio*, 85 — Marchetti Salvagnoli Antonio Deputato: *Osservazioni sull'opuscolo dell'ingegnere Giuseppe Mazzanti intorno alle conseguenze del rapporto ministeriale Busacca*, 102 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Relazione fatta dalla Direzione tecnica del traforo delle Alpi sui lavori del traforo medesimo*, 118 — Ministro di Agricoltura e Commercio: *Relazione sui lavori della direzione di statistica del Regno*, 245 — Municipio di Genova: *Relazione della Commissione per l'esame dei progetti sulla traversata della ferrovia ligure entro città*, 245 — Ministro dell'Interno: *Prospetto della contabilità relativa ai cinque milioni di lire stati assegnati in anticipa-*

zioni ai Comuni delle provincie napoletane, 245 — Municipio di Cagliari: *Elogio funebre del Generale Alberto Ferrero Della Marmora, scritto dal prof. Vivaret*, 269 — Ministro degli affari Esteri: *Quadro degli agenti consolari di S. M. il Re d'Italia all'estero al 1 luglio 1863*, 269 — Ministro dei culti in Bukarest: *Etude sur les droits et obligations des monastères Roumains dédiés aux Saints Lieux d'Orient par l'Archimandrite Agathou Otmenedec*, 293 — Ministro delle Finanze: *Movimento commerciale durante l'anno 1860 nelle antiche provincie, nella Lombardia, nell'Emilia e nelle Romagne*, 358 — Martinengo Giovanni Senatore: *Memoria dell'ingegnere Luigi Ratti col titolo « Il Settimo od il Lucmagno »*, 417 — Magnocavallo Vincenzo: *Discorso da esso pronunciato alla festa dello Statuto in Sommarco Argentaro*, 420 — Macerata (Presidente della Camera di commercio ed arti): *Progetto di riforma della legge doganale*, 420 — Milano (Presidente della Commissione centrale di beneficenza): *Bilancio consuntivo delle casse di risparmio lombarde dell'anno 1862*, 421 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Carta postale del Regno d'Italia*, 421 — Ministro della Marina: *Nuovo piano organico della Marina italiana*, 421 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Fascicoli 15 e 16 dell'illustrazione del Duomo di Monreale*, 421 — Milano (Deputazione provinciale): *Memoria del Deputato Stefano Iacini intitolata L'Italia e la Svizzera nella questione delle ferrovie delle Alpi Elvetiche*, 421 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Statistica del movimento della navigazione internazionale e di cabotaggio nei porti dello Stato 1861-62*, 421 — Millilo Zella Giambattista giudice del Mandamento di Trani: *Opuscolo intorno al patrimonio ecclesiastico e le finanze italiane*, 421 — Ministro dell'Interno: *Terzo quadro statistico degli esposti orfani poveri della Sicilia*, 421 — Monghini Antonio da Ravenna: *Considerazioni sul progetto di una Banca unica d'Italia*, 421 — Ministro delle Finanze: *Disegni fotografici catastali dei Comuni di Torino e di Lanzo*, 421 — Milano (Direzione del R. Istituto dei sordo-muti): *Programma per il saggio finale degli allievi d'ambo i sessi, per l'anno scolastico 1862-63 dell'Istituto medesimo e discorso di prolusione al saggio pubblico, letto dal sacerdote Eliseo Ghislandi*, 427 — Modena (Camera di commercio) *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia*, 427 — Martines cav. Domenico: *Biografia di Francesco Maurolico da Messina*, 427 — Municipio di Parma: *Osservazioni intorno al progetto di legge sul dazio di consumo*, 427 e 428 — Ministro della Guerra: *Relazione sul risulamento degli esami d'ammissione agli Istituti superiori militari per l'anno 1863-64*, 498 — Ministro delle Finanze: *Difesa*

dell'ingegnere Carlo Possenti sul progetto di legge di conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 498 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Statistica topografica della popolazione del Regno d'Italia*, 498 — Martines cav. Domenico: *Suo scritto sulla scienza e virtù di Giuseppe Luigi Lagrangia da Torino*, 498 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Dispensa 17 della descrizione e dei disegni delle macchine e procedimenti per quali si accordarono attestati di privativa nel primo semestre 1863*, 498 — Mengozzi Luigi segretario nella Prefettura di Siena: *Calendario delle prefetture toscane per 1864 da lui compilato*, 498 — Municipio di Gargnano: *Relazione sul censo stabile dei boschi di quel mandamento*, 519 — Ministro Guardasigilli: *Dizionario dei comuni del Regno*, 549 — Musso Giacomo Andrea: *Scritto intorno alla situazione ed all'avvenire delle finanze italiane*, 616 — Mondini prof.: *Relazione sul progetto di legge per conguaglio dell'imposta prediale letta all'Accademia fisico-medico-statistica di Milano*, 653 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Relazione intorno ai lavori eseguiti nella quinta adunanza del Consesso internazionale di statistica in Berlino*, 680 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Fascicolo 17° della illustrazione del duomo di Monreale*, 717 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Quadro statistico delle opere iniziate ed eseguite per conto nazionale negli anni 1862 e 1863*, 795 — Malaioli prof. Domenico: *Progetto di un Pantéon Nazionale italiano storico-politico-artistico*, 807 — Moscatelli notaio Leonardo: *Idee per un progetto di Codice notariale in Italia*, 845 — Ministro dell'Interno: *Atti del Parlamento subalpino vol. 2. della sessione del 1850, Camera dei Deputati*, 846 — Millo Giacomo: *Opuscoli intorno alla questione della riforma daziaria per lo zucchero*, 921 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Volume 1 del vocabolario dell'Accademia della Crusca*, 921 — Ministro della Guerra: *Annuario ufficiale dell'esercito italiano del 1864*, 1023 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Movimento della navigazione italiana all'estero*, 1126 — Macerata (Camera di commercio ed arti): *Osservazioni intorno al progetto di legge sul dazio degli zuccheri*, 1155 — Ministro dell'Interno: *Saggio artistico delle opere pie del Regno d'Italia*, 1276 — Ministro di Grazia e Giustizia: *Memoria sull'amministrazione della giustizia nel Regno d'Italia*, 1312 — Milano (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale del 1863 e 1864*, 1391 — Ministro delle Finanze: *Atti della Camera dei Deputati e documenti relativi al progetto di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria*, 1405 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Censimento della popolazione del Regno d'Italia del 1861 e relazione generale sul censimento medesimo*, 1430 —

Magliano D. Giovenale Cappellano: *Orazione per la ricorrenza dell'anniversario natalizio del Re*, 1430 — Manca Michele da Trapani: *Sua opinione sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria*, 1442 — Ministro delle Finanze: *Volume 3. della Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti sulle Gabelle*, 1458 — Municipio di Napoli: *Voto da esso emesso relativo ad una ferrovia da Caserta a Foggia per Benevento e Troia*, 1458 — Municipio di Livorno, Toscana: *Sue considerazioni sul progetto di abolire la franchigia di quella città*, 1458 — Mucci Gerolamo, cancelliere della giudicatura di Sepino: *Suo opuscolo sulla competenza a giudicare dei reati punibili con pene correzionali*, 1458 — Morlicchio dott. Francesco: *Statistica del Municipio di Scafati pel 1863*, 1458 — Martire avv. Francesco da Cosenza: *Suo scritto sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie*, 1462 — Martines cav. Domenico: *Prima parte dei suoi rudimenti di metrologia*, 1462 — Macerata (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale degli anni 1863-64*, 1463 — Ministro di pubblica Istruzione: *Annuario bibliografico italiano*, 1478 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Rendiconto dell'esercizio delle strade ferrate dello Stato per l'anno 1862 e dei telegrafi pel 1863*, 1478 — *Relazione sul servizio di posta*, 1510 — Municipio di Pisa: *Deliberazione da esso presa relativa alla collocazione in quel camposanto urbano del busto di Giuseppe Montanelli*, 1565 — Ministro della Guerra: *Relazione sulle leve eseguite in Italia dall'annessione delle nuove provincie al 30 settembre 1863*, 1681 — Mosciaro avv. Filippo: *Suo sonetto scritto per la festa nazionale*, 1681 — Martini Pietro: *Cenni biografici del barone don Bernardino Falqui-Pes Senatore del Regno*, 1788 — Morasso: *Suo opuscolo intorno alla conservazione del Ministero di Agricoltura e Commercio*, 1789 — Ministro di Finanze: *Statistica delle imposte dirette erariali, provinciali e comunali*, 1792 — Ministro di Agricoltura e Commercio: *Statistica sulla trattura della seta*, 1798 — Modena (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 1864*, 1810 — Ministro di Grazia e Giustizia: *Annuario giudiziario del Regno per l'anno 1864*, 1835 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Statistica sulle società di mutuo soccorso per l'anno 1862*, 1852; *Appendice al 1. volume del censimento delle antiche provincie*, 1852 — Ministro delle Finanze: *Annuario di quel Ministero pel 1864*, 1852 — Moretti Biagio: *Opuscolo per titolo Agli oppugnatori della convenzione 15 settembre, 1861* — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Statistica del Movimento della navigazione nei Porti del Regno per l'anno 1863*, 1908 — Messina (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni 1863-64*, 1908 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Fascicoli 18, 19,*

20 e 21, dell'opera Illustrazione del duomo di Monreale, 1929 — Morichelli avv. Emerico: *Osservazioni sul progetto di legge per soppressione di corporazioni religiose e disposizioni sull'asse ecclesiastico*, 1951 — Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio: *Rapporto generale dell'esposizione italiana tenutasi in Firenze nel 1861*, 1952 — Manca cav. Filippo: *Suoi cenni sul miglioramento della razza cavallina*, 1960 — Mozzoni signora A. Maria: *Sua opera sulla donna e i suoi rapporti sociali*, 1983 — Mosciaro avv. Filippo: *Suo sonetto all'Italia*, 2049 — Martinez Domenico colonnello: *Parte 2. e 3. della sua opera intitolata Rudimenti di metrologia*, 2096 — Ministro di Grazia e Giustizia: *Relazione della Commissione di sorveglianza della cassa ecclesiastica sulle operazioni della medesima negli anni 1862 e 1863*, 2201 — Ministro di Agricoltura e Commercio: *Puntata 18. della descrizione delle macchine e procedimenti, per cui vennero accordati attestati di privativa industriale, e del catalogo degli attestati di privativa rilasciati dal 19 maggio 1855 al 28 febbraio 1864*, 2201 — Manzoni Antonio: *Suo opuscolo sulla rendita del debito pubblico pel valore determinato alla pari*, 2215 — Modena (Presidente della Deputazione di Storia patria): *Statuti della Repubblica modenese dell'anno 1327, con una Prefazione del M. Cesare Campori*, 2237 — Mazziotti Francesco Antonio Deputato: *Sue ottave sulla convenzione Italo-Franca*, 2256 — Martini comm. Pietro presidente della Biblioteca di Cagliari: *Catalogo dei libri rari e preziosi esistenti in quella Università*, 2305 — Ministro di Agricoltura e Commercio: *Volumi 1. e 2. delle relazioni dei commissari speciali italiani all'esposizione internazionale del 1862*, 2310; *Decreto e regolamento sulla formazione e tenuta del registro di popolazione, non che delle norme per la raccolta delle notizie statistiche relative al servizio meteorologico*, 2402 — Ministro delle Finanze: *Libro sulla condizione finanziaria delle provincie italiane tuttora soggette all'Austria*, 2402 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Nuova carta delle linee telegrafiche dello Stato*, 2404 — Musio Senatore: *Suoi studi sul riordinamento giudiziario*, 2470 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Statistica delle strade nazionali del Regno al 1. gennaio 1864*, 2513 — *Memorie dell'Ispettore del Genio civile cav. Scottini, premesse ai progetti da esso compilati per la regolarizzazione delle acque del Po nelle provincie di Bologna, Ravenna e Ferrara*, 2540 — Nadia Giuseppe: *Suo progetto di Codice penale*, 2540 — Massa-Saluzzo Senatore: *Sua opera intitolata Commenti sulle leggi riflettenti la formazione e il giudizio della Corte di Assisie*, 2734 — Ministro di Agricoltura e Commercio: *R. Decreto 12 febbraio 1865 concernente le società anonime e la loro vi-*

gilanza da parte del Governo, e Statistica del movimento della popolazione per l'anno 1865, 2815 — Ministro della Pubblica Istruzione: *Incisione del quadro del Correggio rappresentante S. Girolamo*, 2824 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Quadro delle società industriali, commerciali e finanziarie costitutesi in Italia dal 1845 al 1864*; e 3. volume delle *Relazioni dei Commissari italiani all'esposizione internazionale del 1862*, 2824 — Ministro delle Finanze: *Volume 4. della raccolta delle leggi, decreti e regolamenti sulle Gabelle del Regno*, 2824 — Ministro della Guerra: *Annuario militare pel 1865*, 2830 — Mongini cav. don Pietro Parroco: *Suo opuscolo per titolo: La politica in confessione ecc.*, 2830.

N

Nani conte G. Opuscolo: *Sul credito fondiario e sul credito agricolo*, pag. 36 — Napoli (Associazione degli scienziati, letterati ed artisti): *Bollettino dell'Associazione medesima*, 52 — Napoli (Direttore del Banco di): *Relazione fatta al Consiglio generale sulla condizione del Banco medesimo*, 245 — Napoli (Sindaco, Presidente della Commissione centrale pei danneggiati di Torre del Greco): *Resoconto della medesima*, 373 — Napoli (Presidente della Società operaia): *Relazione sull'inchiesta fatta sull'accaduto nell'opificio di Pietrarsa*, 421 — Napoli (Sindaco): *Disamina e parere della Commissione deputata da quel Municipio sul progetto Fiocca riguardante il nuovo Porto commerciale di Napoli*, 427 — Napoli (Camera di commercio ed arti): *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione d'una Banca d'Italia*, 509 — Novara (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale del 1863*, 582 — Noto (Prefetto): *Rapporto amministrativo di quella Deputazione provincia'e pel 1863*, 807 — Napoli (Presidente della Camera di commercio ed arti): *Studi sul porto di quella città fatti dalla Camera stessa*, 862 — Nizza Monferrato (Il Sindaco): *Rappresentanza di quel Municipio intorno al progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta prediale*, 890 — Napoli (Presidente della Camera di commercio ed arti): *Relazione del signor Incagnoli per una ferrovia da Napoli a Foggia*, 1062 — Napoli (Il Sindaco a nome del Consiglio direttivo degli Asili infantili di quella città): *Rendiconto della gestione del 1863 degli Asili medesimi*, 1078 — Nobili Carlo Capitano: *Opuscolo sui mezzi per aumentare e migliorare la produzione del cavallo in Italia*, 1430 — Napoli (Municipio): *Voto da esso emesso relativo ad una ferrovia da Caserta a Foggia per Benevento e Troia*, 1458 — Noto (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1863*, 1835 — Nascimbene ingegnere Luigi: *Opuscolo L'Italia, il suo avvenire e la*

sua Capitale, 1852 — Novara (Prefetto) *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni 1863 e 1864*, 1852 — Noli avv. Giovanni Battista: *Opuscoli intitolati Torino porto franco d'Italia; La questione finanziaria risolta senza imposte*, 1952 — Nitti cav. Cataldo: *Sue considerazioni economiche e politiche*, 3002.

O

Orestano avv. Francesco Paolo di Palermo: *Primo volume del processo e condanna degli imputati della pugnazione del 1 ottobre 1862*, pag. 71 — Ortona (Giunta municipale): *Memoria dell'ingegnere Sante Rapaccioli sull'opportunità di ripristinare e migliorare il porto di Ortona*, 184 — Orestano avv. Francesco Paolo: *Rivista filosofica dei diritti successorii dei figli illegittimi*, 417 — Ortalda canonico Giuseppe: *Sua memoria dei missionari apostolici italiani sparsi nelle missioni estere delle cinque parti del mondo*, 2232 — Osio cav. Luigi direttore degli Archivi governativi di Milano: *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi*, 2540 — Olferini Eugenio: *D'un libro dell'avv. Sigismondo Bonfiglio intitolato: Italia e Confederazione germanica*, 2830.

P

Prefetto di Salerno: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, pag. 11 — Piatti: *Opuscolo Sull'applicazione dell'aria compressa al traforo del Cenisio*, 11 — Presidente del Consiglio provinciale di Siena: *Atti della sessione ordinaria del 1862*, 36 — Prefetto di Catanzaro: *Deliberazione presa da quella Deputazione provinciale circa i lavori della ferrovia da Taranto a Reggio sul littorale Jonio*, 51 — Prefetto di Teramo: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, 60 — Paleocapa Senatore: *Memoria sulla ferrovia attraverso le Alpi Elvetiche e sul tracciato migliore delle linee subalpine per congiungere la rete svizzera colla italiana*, 71 — Prefetto di Cbiati: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, 102 — Prefetto di Reggio-Calabria: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, 158 — Presidente della Camera di Commercio ed arti di Genova: *Atti di essa Camera riflettenti il trattato di commercio e di navigazione conchiuso colla Francia*, 158 — Prefetto di Cagliari: *Discorso pronunciato alla distribuzione de' premi agli'espositori di quella provincia nella mostra internazionale di Londra*, 167 — Pesaro (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, 202 — Palermo (Sindaco): *Orazione funebre detta da Francesco Perez ai funerali di Ruggiero Settimo*, 234 — Presidente della

Commissione di agricoltura e pastorizia della Sicilia: *Fascicolo 2. del 1. volume del Giornale di essa Commissione*, 245 — Prefetto di Genova: *Atti di quel Consiglio provinciale dell'adunanza straordinaria 2 giugno 1863*, 251 — Prefetto di Cosenza: *Atti di quel Consiglio provinciale*, 269 — Prefetto di Bergamo: *Rapporto sulle condizioni economico-amministrative di quella provincia*, 285 — Presidente della Corte d'Assisie del circolo d'Alessandria: *Opuscolo Le Corti d'Assisie ed il giurì nelle questioni di fatti giustificativi e di discusa nella causa Cornara*, 285 — Pallavicino marchese Camillo: Di due suoi opuscoli intitolati, uno *La moneta e la Banca*; e l'altro *L'abolizione delle dogane, degli octrois del canone gabellario e la sostituzione di una tassa ponderale alla frontiera*, 320 — Parisi M. da Foggia: *Memoria intorno all'affrancamento del Tavoliere di Puglia*, 363 — Paleocapa Senatore: *Risposta alle censure fatte dal giornale la Perseveranza alla di lui memoria sulla ferrovia delle Alpi Elvetiche*, 363 — Presidente della Commissione centrale pei dennecciati di Torre del Greco: *Resoconto della medesima*, 373 — Prefetto di Pisa: *Rapporto della Commissione nominata dal Consiglio provinciale di Pisa per l'esame della linea di ferrovia dal fitto di Cecina alle saline di Volterra*, 387 — Parma (Giunta municipale): *Osservazioni di quel Municipio intorno al progetto di legge sul dazio consumo*, 417 — Presidente della Cassa di risparmio di Bologna: *Resoconto degli anni 1860-1861 e degli Atti della generale assemblea degli azionisti*, 420 — Prefetto di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria 10 giugno 1863*, 420 — Presidente della Camera di commercio ed arti di Macerata: *Progetto di riforma della legge doganale*, 420 — Presidente della Commissione centrale di beneficenza di Milano: *Bilancio consuntivo delle casse di risparmio lombarde dell'anno 1862*, 420 e 421 — Prefetto di Cremona: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1863*, 421 — Prefetto di Siena: *Nuovo regolamento pel collegio Tolomei*, 421 — Palermo (Giunta municipale): *Orazione pei funerali del Senatore comm. Stabile*, 421 — Pappazoni dei Manfredi Fabio: *Opuscolo della organizzazione delle forze contro il brigantaggio*, 421 — Percyna G. di Pisa: *Scritto sulla connessione obbligatoria tra i corsi dei licei e le ammissioni dell'Università*, 421 — Presidente della Società operaia di Napoli: *Relazione sull'inchiesta fatta sull'accaduto nell'opificio di Pietrarsa*, 421 — Pagano abate Vincenzo — *Cenno storico del principio di nazionalità*, 421 — Pianteri Federico: *Elementi di medicina legale*, 421 — Pisa (Presidente del Consiglio provinciale): *Statistica di quella provincia pel 1863*, 421 — Pio Oscar: *Canto sulla prima rivista della marina italiana*, 421 — Pre-

fetto di Como: *Esposizioni delle condizioni di quella provincia*, 427 — Prefetto d'Ascoli-Piceno: *Discorso da esso letto all'apertura della sessione straord. 1863 di quel Consiglio provinciale*, 427 — Pigorini Luigi: *Memorie storiche numismatiche di Borgotaro, Bardi e Compiano*, 427 — Parma (Municipio): *Osservazioni intorno al progetto di legge sul dazio di consumo*, 427 e 428 — Plebano A.: *Suo scritto sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria ed i suoi oppositori*, 498 — Prefetto di Girgenti: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1862*, 498 — Provveditore dei Monti riuniti di Siena: *Prospetti statistici pel Monte dei Paschi*, 498 — Presidente della Camera dei Deputati: *Volume 1. della raccolta dei discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour, pubblicati per cura di essa Camera*, 498 — Presidente del Consiglio compartimentale di Livorno: *Atti del Consiglio medesimo delle sessioni ordinarie e straordinarie 1862, 1863*, 509 — Presidente del Consiglio provinciale di Como: *Relazione sullo stato economico della proprietà fondiaria di quella provincia*, 509 — Prefetto di Genova: *Atti di quel Consiglio provinciale, dell'anno 1863*, 509 — Pareto marchese Senatore: *Memorie sui terreni delle Alpi nei dintorni del Lago Maggiore e di quello di Lugano e del traforo attraverso lo Appennino dal Mediterraneo alla valle del Po*, 549 — Prefetto di Novara: *Atti di quel Consiglio provinciale del 1863*, 582 — Plebano A.: *Lavoro intorno alla situazione ed all'avvenire delle Finanze italiane*, 616 — Prota cav. Luigi presidente della Società nazionale emancipatrice del sacerdozio italiano, d' un suo opuscolo col titolo: *Lo scisma ed il clero liberale in Italia*, 616 — Prefetto di Siena: *Atti di quel Consiglio compartimentale della sessione ordinaria del 1862*, 649 — Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento d'agricoltura, arti e manifatture di Sicilia: *Dei primi tre fascicoli del Giornale di quell'Istituto*, 653 — Pianteri Federico: *Elementi di medicina legale*, 653 — Preda valle ingegnere Bartolomeo: *Suo progetto di traversata ferroviaria di Genova*, 680 — Parma (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1863*, 681 — Palermo (Rettore della R. Università): *Orazione inaugurale letta dal prof. cav. Stanislao Cannizzaro*, 764 — Prefetto di Cremona: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863*, 794 — Prefetto di Noto: *Rapporto amministrativo di quella Deputazione provinciale pel 1863*, 807 — Pessina prof. Enrico: *Discorso inaugurale letto all'apertura degli studi della R. Università di Napoli*, 807 — Presidente della Camera di commercio ed arti di Napoli: *Studi sul Porto di quella città fatti dalla Camera stessa*, 862 — Presidente della Camera di Commercio ed arti di Palermo: *Osservazioni di essa*

Camera sullo Statuto della nuova Banca d'Italia, 921 — Prefetti di Cuneo e di Ravenna: *Atti di quei Consigli provinciali della sessione ordinaria del 1863*, 921 — Presidente del Real Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia: *Fascicolo 4. del Giornale di quell'Istituto*, 921 — Padiglione Carlo: *Atti generosi di un Principe di casa Savoia ricordati nella terza venuta a Napoli di Vittorio Emanuele II*, 921 — Poggi avv. A.: *Il Codice doganale del Regno di Italia*, 962 — Presidente della Camera di commercio ed arti di Napoli: *Relazioni del signor Incagnoli per una ferrovia da Napoli a Foggia*, 1062 — Presidente della Camera dei Deputati: *Volume 2. dei discorsi del conte di Cavour*, 1078 — Presidente del Tribunale di Trapani: *Progetto di un Codice di leggi di commercio pel Regno d'Italia*, 1093 — Prefetto di Palermo: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863*, 1312 — Prefetto di Como: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 1372 — Prefetti di Torino, Cremona, Milano, Pavia e Cagliari: *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864*, 1391 — Prefetto di Basilicata: *Atti di quel Consiglio provinciale*, 1430 — Porto Maurizio (Deputazione provinciale) *Atti della sessione 1863*, 1458 — Prefetti di Alessandria e di Grosseto: *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1863*, 1458 — Porto Maurizio (Camera di commercio ed arti): *Deliberazione da essa presa relativa al progetto d'un ampio porto in quella rada ed in quella di Oneglia*, 1462 — Presidente dell'associazione medica italiana: *Deliberazione presa dalla Commissione esecutiva di quell'associazione relativa alla quistione dei medici di Foggia*, 1462 — Presidente della Cassa di risparmio di Torino: *Riassunto delle operazioni della cassa medesima dell'anno 1863*, 1462 — Prefetti di Macerata, di Como, di Ferrara e di Teramo: *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864*, 1462 e 1463 — Prefetto di Reggio (Calabria): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 1478 — Passerini ingegnere Pietro: *Sue controrepliche ed osservazioni tendenti a far conoscere il vero stato del bonifacimento delle Maremme Toscane*, 1478 — Pisa (Municipio): *Deliberazione da essa presa, relativa alla collocazione in quel camposanto del busto di Giuseppe Montanelli*, 1565 — Palermo (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni straordinarie del 1862 e 1863*, 1565 — Prefetto di Trapani: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 1589 — Prefetto di Salerno: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 1633 — Prefetto di Chieti: *Atti di quel Consiglio Provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie*

1863-64, 1788 — Prefetti di Pavia, Forlì e Cuneo: *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863-64, 1789* — Perla dottore cav. Nicola: *Suo componimento poetico scritto per la festa nazionale, 1789* — Presidente della Camera dei Deputati: *Volume 3. dei discorsi parlamentari del conte di Cavour*, 1792 — Perez Giuseppe: *Sue considerazioni sulle alluvioni di Messina*, 1792 — Presidente del Real Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia: *Fascicolo 5. del giornale di quell'Istituto*, 1792 — Prefetto di Ravenna: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 1864*, 1792 — Presidente della Commissione di antichità e belle arti in Sicilia: 1. numero del *Bullettino di essa Commissione*, 1792 — Prefetto di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1864*, 1810 — Prefetto di Noto: *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1863*, 1835 — Prefetto d'Avellino: *Discorso da esso pronunciato all'apertura della sessione ordinaria 1863 di quel Consiglio provinciale, ed atti del Consiglio medesimo*, 1852 — Pongiglione Ferrero avv. cav. Eugenio: *Sua opera del potere centrale secondo le modificazioni proposte alla legge 23 ottobre 1859*, 1852 — Prefetto di Parma: *Specchi statistici di quella provincia a corredo degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 1852 — Presidente delle casse di risparmio di Lombardia: *Bilancio consuntivo di esse casse per l'anno 1863*, 1852 — Prato prof. Francesco da Savona: *Tavole e tipi dei calcoli di astronomia nautica da esso compilati*, 1852 — Prefetti di Girgenti, Cremona, Ferrara, Pavia, Sondrio, Reggio Emilia e Novara: *Degli atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864*, 1852 — Prefetti di Messina e di Pesaro: *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni 1863 e 1864*, 1908 — Prefetto di Cuneo: *Discorso pronunciato all'apertura della sessione ordinaria 1864 di quel Consiglio provinciale*, 1951 — Prefetto di Ascoli Piceno: *Relazione di quel Consiglio provinciale, sulle condizioni economiche, morali e politiche di quella Provincia*, 1951 — Prefetto di Lucca: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1863, e straordinaria 1863-64*, 1951 — Prota cav. Luigi di Napoli: *Opuscolo sul matrimonio civile e il celibato del clero cattolico*, 1983 — Prefetto di Macerata: *Suo discorso letto all'apertura della sessione ordinaria di quel Consiglio provinciale*, 1983 — Prefetto di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1864*, 2172 — Presidente della Commissione per l'industria delle Ferriere in Italia: *Rapporto finale della Commissione medesima*, 2172 — Presidente del Consiglio d'amministrazione della società generale dei canali d'irrigazione italiani,

(Canale Cavour): *Di undici tavole fotografiche dei principali punti dell'opera ai primi giorni del mese di novembre 1864*, 2215 — Puglisi Francesco: *Sua memoria sulla necessità di nuovi stabilimenti morali nella città di Messina*, 2215 — Presidente della Deputazione di Storia patria di Modena: *Statuti della Repubblica Modenese dell'anno 1327, con una Prefazione del M. Cesare Campori*, 2237 — Prefetto di Cosenza: *Atti di quel Consiglio provinciale*, 2237 — Presidente del Tribunale di Commercio di Trapani: *Suo discorso inaugurale pronunciato all'apertura del novello anno giuridico 1863-64*, 2305 — Pievelego (Consiglio comunale): *Copia d'indirizzo da esso sporto a S. M. il Re intorno allo scioglimento di quel Consiglio comunale*, 2305 — Pallastrelli B.: *Sua relazione, La Città di Umbria nell'Appennino Piacentino*, 2355 — Prefetti di Brescia, Parma, Palermo e di Sondrio: *Degli atti di quei consigli provinciali delle sessioni 1863-64*, 2355 — Prefetto di Como: *Suo discorso sulle condizioni di quella provincia, pronunciato all'apertura della sessione ordinaria 1864 di quel Consiglio provinciale*, 2404 — Prefetto di Pavla: *Atti di quel Consiglio provinciale delle adunanze straordinarie 17 ottobre e 6 novembre 1864*, 2470 — Porto Maurizio (Deputazione provinciale): *Atti di quel Consiglio provinciale sessione 1864*, 2513 — Prefetto di Reggio di Calabria: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1864*, 2734 — Prefetto di Torino: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1864*, 2774 — Prefetto di Ravenna: *Atti di quel Consiglio provinciale 1864*, 2815 — Prefetti di Cremona e di Cbieta: *Atti di quei Consigli provinciali della sessione 1864*, 2824 — Prato cav. L.: *Sua risposta all'ultima enciclica del Santo Padre*, 2824 — Prefetti di Modena, di Alessandria e di Cagliari: *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni 1864*, 2830 — Prefetto di Macerata: *Atti di quel Consiglio provinciale sessione 1864*, 2975 — Potenza (il Sindaco): *Opuscolo per titolo La basilicata ed i progetti di una nuova circoscrizione giudiziaria*, 2988 — Prefetto di Massa e Carrara: *Memoria del prof. Carlo Magenta sulla industria dei marmi di Carrara, Massa e Serravalle*, 2983 — Prefetto di Pavia: *Atti di quel Consiglio provinciale nella sessione del 1864*, 3059 — Presidente della Camera di commercio ed arti di Messina: *Reclami di essa Camera contro il progetto di legge per l'abolizione delle città franche*, 3059 — Prefetti di Ferrara, e di Ravenna: *Atti di quei Consigli provinciali della sessione 1864*, 3127.

R

Rosellini prof. cav. Lodovico: *Elogio del conte cav. Luigi Valdrighi*, pag. 51 — Rubbino cav. Giuseppe: *Elogio funebre scritto per funerali di S. E. Ruggero Settimo*,

71 — Reggio Calabria (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, 158 — Russi avv. Giuseppe Maria: *La tassa di registro applicata al giudizio di espropriazione forzata nelle provincie napoletane*, 167 — Ronchini cav. Amadio: *Memorie storico-artistiche La steccata di Parma*, 245 — Ricci-Campana avv. Stanislao: *Cenni sui mezzi di soccorso per i naufraganti*, 427 — Rocca Saporiti marchese Apollinare: *Memoria sulla risicoltura*, 427 — Rignano avv. I.: *Sue osservazioni sull'art. 142 del nuovo Codice civile*, 498 — Reggio Emilia (Sindaco): *Resoconto morale di quella Giunta municipale*, 498 — Reggio-Emilia (Deputazione provinciale): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1862*, 498 — Rettore dell'Università di Palermo: *Orazione inaugurale letta dal professore cav. Stanislao Cunnizzaro*, 764 — Ravenna (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863*, 921 — Rigazzi sacerdote Gian Francesco: *Suo opuscolo col titolo Presto si va a Roma*, 1109 — Ricasoli barone Gaetano: *Sue osservazioni intorno ad uno scritto sulla proposta di un riordinamento dei depositi-stalloni*, 1326 — Rossi Giuseppe M. consigliere della Prefettura di Basilicata: *Raccolta delle ordinanze emesse dal Prefetto di quella Provincia sul riparto dei demani comunali dal 31 luglio 1862 al 31 dicembre 1863*, 1391 — Reggio di Calabria (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*, 1478 — Ravenna (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 1864*, 1792 — Reggio Emilia (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni 1863-64*, 1852 — Renano sig. Domenico: *Suo libro relativo alle leggi civili che riguardano il matrimonio dei cristiani*, 2146 — Renacco canonico Domenico a nome dell'Episcopato subalpino: *Libro intitolato Esame critico dello schema di legge intorno alla soppressione degli ordini religiosi*, 2273 — Ripa dottor Luigi: *Trattenimenti d'igiene popolare*, 2402 — Rossi avv. Beniamino: *Sua tragedia per titolo Uberto da Crema*, 2513 — Raffaelli cav. Giovanni: *Sua cantica su Venezia*, 2693 — Retez Domenico da Reggio di Calabria: *Suo scritto contro l'abolizione della pena di morte*, 2693 — Rossi Pietro editore di Mondovì: *Nuova edizione della Divina Commedia di Dante*, 2988.

S

Sulerno (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni 1862 e 1863*, pag. 11 e 1633 — Siena (Consiglio provinciale): *Due copie dei suoi atti della sessione ordinaria del 1862*, 36 — Sipari Francesco Saverio: *D'una sua lettera ai censuari del Tavoliere*, 102 — Salvagnoli Marchetti

Antonio Deputato: *Delle sue osservazioni sull'opuscolo dell'ingegnere Giuseppe Mazzanti intorno alle conseguenze del rapporto ministeriale Busacca*, 102 — Sindaco di Genova: *Memoria del prof. Gerolamo Boccardo intorno al contingente assegnato alla Liguria dal progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria*, 158 — Sotto-prefetto di Fiorenzuola: *Riappunto dell'ingegnere Pietro Canzoni sulla strada ferrata Tosco-romagnola*, 167 — Salvagini Enrico: *Considerazioni sulla pena capitale*, 167 — Sindaco di Palermo: *Orazione funebre detta da Francesco Perez ai funerali di Ruggiero Settimo*, 234 — Sindaco di Napoli, presidente della Commissione centrale pei danneggiati di Torre del Greco: *Resoconto della medesima*, 373 — Sindaco di Cagliari: *Biografia del Senatore conte Alberto Della Marmora*, 421 — Siena (Prefetto): *Nuovo regolamento pel collegio Tolomei*, 421 — Segretario dell'Accademia dei Georgofili: *Relazione intorno al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria*, 421 — Società operaia di Napoli: *Relazione sull'inchiesta fatta sull'accaduto nell'opificio di Pietrarsa*, 421 — Sindaco di Napoli: *Disamina e parere della Commissione deputata da quel municipio sul progetto Fiocca riguardante il nuovo porto commerciale di Napoli*, 427 — Sindaco di Bosa: *Feste della città di Bosa in occasione della legge per la formazione d'un porto in quella rada*, 428 — Scoti Francesco: *Osservazioni sul rapporto del Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana intorno al progetto di Statuto per la Banca d'Italia*, 484 — Siniscalchi Giambattista: *Prodromo alla statistica applicata per la unificazione delle imposte nella situazione attuale d'Italia*, 484 — Sindaco di Reggio Emilia: *Resoconto morale di quella Giunta municipale*, 498 — Silvestrelli Luigi: *Scritto sulla questione cavallina in Italia*, 498 — Siena (provveditore dei Monti riuniti): *Prospetti statistici pel monte dei Paschi*, 498 — Siena (Prefetto): *Atti di quel Consiglio compartimentale della sessione ordinaria del 1862*, 649 — Sindaco di Varallo: *Fotografia rappresentante il monumento eretto in quella città al Re Vittorio Emanuele II*, 649 — Saphary: *Sua memoria intorno all'imposta sulla ricchezza mobile*, 652 — Sindaco di Teramo: *Memoria dell'ingegnere Clemente Maraini intorno ad un tracciato di ferrovia attraverso le provincie Abruzzesi*, 807 — Solimene Michele: *Rapporto letto alla società di Mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed artisti in Napoli*, 807 — Sindaco di Nizza-Monferrato: *Rappresentanza di quel Municipio intorno al progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta prediale*, 890 — Scoti Francesco: *Sue osservazioni sull'opuscolo La Banca d'Italia del prof. Girolamo Boccardo*, 903 — Severini avv. Enrico: *Osserva-*

zioni sul Codice di procedura penale, 903 — Sassari (Camera di commercio ed arti): *Sua relazione sulle condizioni commerciali ed industriali di quella Provincia*, 962 — Selva rosario: *Racconto che ha per titolo: Angiola e Maso o la Leva*, 975 — Scoti Francesco: *Sue osservazioni sulla relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia*, 1062 — Sindaco di Napoli a nome del Consiglio direttivo degli asili infantili di quella città: *Rendiconto della gestione del 1863 degli asili medesimi*, 1078 — Società di Mutuo soccorso degli artigiani forlivesi: *Resoconto della società medesima*, 1126 — Sabatini Vitaliani da Napoli: *Suo opuscolo sul diritto della pace e sull'introduzione della guerra*, 1229 — Sindaco di Foggia: *Deliberazione presa da quel Consiglio comunale sull'igiene pubblica*, 1229 — Silvestrelli Luigi Deputato: *Sue considerazioni sopra due nuove proposte relative alle razze dei cavalli in Italia*, 1312 — Siccarelli avv. prof. Ferdinando: *Sua relazione al Ministro d'Agricoltura e Commercio sulle condizioni del Regio istituto tecnico di Carrara*, 1391 — Siniscalchi prof. Gio. Battista: *Sua lettera al Senato relativa alla legge sul conguaglio*, 1405 — Sannicola cav. prof. Giovanni: *Gazzetta di medicina mentale d'Italia*, 1430 — Salvi Nicola: *Sue risposte alla stampa del signor Curti contro la concessione Long*, 1458 — Sindaco di Castel S. Lorenzo: *Opuscolo concernente una Pastorale di monsignor Gio. Battista Siciliani vescovo di Capaccio-Vallo*, 1462 — Sotero Francesco, maggiore comandante la Guardia Nazionale di Moncalieri: *Suo opuscolo sull'ispettorato della Guardia Nazionale e sulla Guardia Mobile*, 1462 — Spano Giovanni canonico: *Cenni biografici de conte Alberto Ferrero Della Marmora*, 1463 — Società torinese delle Case operaie: *Suoi Statuti*, 1478 — Sugona Giuseppe: *Suoi cenni storico commerciali intorno a varie nazioni e loro rapporti col Regno d'Italia*, 1633 — Sindaco di Caserta: *Atti del Congresso scientifico tenuto in quella città dall'Accademia degli aspiranti naturalisti di Napoli*, 1788 — Sondrio (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale sessioni 1863-64, 1852* — Salvi avv. Francesco: *Progetto di riforma di Codice per la Guardia Nazionale italiana*, 1952 — Sbarbaro dottor Pietro: *Suo opuscolo sulla filosofia della ricchezza*, 2096 — Sismonda avv. Secondo, segretario della Corte d'Appello di Bologna: *Suo progetto di procedura civile*, 2335 — Scavazzo comm. Gaetano: *Alcuni suoi scritti*, 2402 — Sullioti avv. Anastasio: *Suo opuscolo sul progetto di trasmissione della istruzione secondaria alle Provincie*, 2540 — Serra-Gropelli dottore E.: *Suo libro per titolo Parrocchia e Diocesi*, 2712.

T

Trombetta Gennaro Consigliere d'Appello in Ancona: *Opuscolo Sul riordinamento dell'Ufficio del Ministero Pubblico presso i Tribunali*, pag. 18 — Todde avv. G. prof. di economia politica: *Studi sulla pretesa proprietà letteraria*, 51 — Teramo (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*, 60 — Trombetta Gennaro Consigliere d'Appello in Ancona: *Opuscolo sull'organizzazione dei giuri*, 158 — Tasca dott. Gennaro: *Nota diretta al Parlamento Nazionale*, 202 — Topiri avv. Agostino: *Monete dei regnanti di Savoia dalla cessione della Sardegna a Vittorio Emanuele I*, 421 — Turchi Mauro delle seguenti sue opere: *Sulla igiene pubblica della città di Napoli*; *Osservazioni sull'associazione filantropica napoletana*; *Discorsi, cenno storico, statuto dell'associazione filantropica napoletana*; *Proposta di riforma alla legge amministrativa applicata a Napoli per renderla spedita, efficace e benefica*, 471 — Trossarelli geometra Giovenale: *Suo scritto sul conguaglio dell'imposta fondiaria*, 498 — Torino (Camera di commercio ed arti): *Osservazioni al progetto di legge sulla Banca d'Italia e osservazioni sul trattato di commercio e di navigazione colla Francia*, 498 — Tamburini Nicola Carlo provveditore agli studi di Brescia: *Rappresentanza al Re della Deputazione provinciale di Ascoli-Piceno*, 498 — Tirrito avvocato Luigi: *Sua memoria intorno alla scelta della sede dell'Ufficio di Registro in Costruovo o in Lercara*, 498 — Tiboni cav. Pietro: *Sua risposta alla civiltà cattolica*, 740 — Teramo (Sindaco): *Memoria dell'ingegnere Clemente Maraini intorno ad un tracciato di ferrovia attraverso le provincie abruzzesi*, 807 — Tettamanzi ingegnere Napoleone: *Del modo di edificare la nuova capitale d'Italia*, 845 e 846 — Tonarelli Marco: *Il Codice doganale del Regno d'Italia*, 962 — Trapani (Presidente di quel Tribunale): *Progetto di un Codice di leggi di commercio pel Regno d'Italia*, 1093 — Tiboni cav. Pietro: *Osservazioni sopra la dichiarazione del Clero Gallicano del 1862 intorno alla potestà della Chiesa*, 1391 — Tellani dottore Antonio di Bologna: *Sue osservazioni sulla tassa mobiliare e sulla rendita vitalizia*, 1391 — Torio (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni 1863 e 1864*, 1391 — Torteroli Francesco: *La pianetta della Fontanaccia, ossia un affresco del secolo XIV*, 1458 — Torelli Vincenzo: *Opuscolo sulla concessione Long, Curti e comp. delle arene del mare*, 1458 — Torino (Presidente della Cassa di Risparmio): *Riassunto delle operazioni della Cassa medesima dell'anno 1863, 1462* — Teramo (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie*

e straordinarie del 1863 64, 1462 e 1463 — Torteroli sacerdote Tommaso: *Suo racconto storico sulle rovine di Alba Dociba*, 1521 — Trapani (Prefetto): *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni 1863, 1589*; (Presidente del Tribunale di commercio): *Suo progetto di Codice di commercio*, 1810 — Toxiri A.: *Opera intorno alle monete coniate sotto il Governo di Casa Savoia*, 1852 — Tirrito avv. Luigi consigliere della provincia di Palermo: *Sua relazione sul progetto di riforma della circoscrizione territoriale*, 1951 — Totoli Lorenzo commissario di leva in Bovino: *Opuscolo contenente istruzioni circa l'esecuzione della legge e regolamento sulla guardia mobile*, 2304 — Trapani (Presidente del Tribunale di commercio): *Suo discorso inaugurale pronunziato all'apertura del novello anno giuridico 1863-64*, 2305 — Tipografia Cavour in Torino: *Alcune copie di uno scritto per titolo Le missioni italiane al secolo XIX*, 2404 — Tenerelli-Contessa Francesco: *Sue osservazioni sugli ordini religiosi e sui loro beni*, 2815.

U

Università di Palermo: *Orazione inaugurale letta da prof. cav. Stanislao Cannizzaro*, pag. 764 — Umbria (vescovi ed ordinari diocesani): *Tre loro scritture sul matrimonio civile*, 2653.

V

Vidal cav. Léon; *Observations sur un projet de loi pénitentiaire proposé par la Commission chargée d'étudier les questions relatives à l'organisation et au régime des prisons pénales dans le royaume d'Italie*, pag. 71 — Virgilio cav. Presidente della Corte d'Assisie d'Alessandria: *Opuscolo le Corti d'Assisie ed il giuri nelle questioni di fatti giustificativi e di scusa nella causa Cornara*, 285 — Vegezzi Ruscalla Deputato, a nome del Ministro dei Culti in Bukarest: *Etude sur les droits et obligations des monastères roumains dédiés aux Saints Lieux d'Orient par l'Archimandrite Agouth Otmenedec*, 293 — Virgilio avv. prof. Jacopo: *Suo scritto sulla questione dell'Aunis*, 373 — Valle Pietro: *Scritto sull'utilità della strada rotabile tra Scansano e Mamiano ecc.*, 484 — Valentini ingegnere Antonio: *Memoria sul conguaglio del tributo prediale*, 549 — Varallo (Sindaco): *Fotografia rappresentante il monumento eretto in quella città al Re Vittorio Emanuele II*, 649 — Volterra (Consiglio comunale): *Memoria sulla opportunità di mantenere quella città sede di Tribunale di Circondario*, 921 — Vaucher Cremieux cav.: *Un système pénitentiaire agricole et professionnel pour les prisonniers adultes*, 1952 — Vescovi delle diocesi di Torino, Vercelli e Genova: *Loro indirizzo al Senato del*

Regno sul nuovo progetto di matrimonio civile, 1952 — Venturini Aristide: *Suo scritto per titolo La pena capitale deve abolirsi di fatto prima che di diritto*, 2096 — Vescovo d'Ivrea: *Copie di una sua lettera scritta al Ministro della Guerra cav. Della Rovere, ora defunto, sulla Leva militare dei Chierici*, 2289 — Vitali Luigi, direttore delle scuole tecniche in Licata: *Sue parole dette all'apertura di quelle scuole tecniche*, 2402 — Vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova: *Loro osservazioni contro il matrimonio civile*, 2525 — Opuscolo intitolato: *Del matrimonio civile in Italia, esame critico della relazione del Senatore Vigliani*, 2540 — *Tre loro scritture sul matrimonio civile*, 2653.

Z

Zella Milillo Giambattista, giudice del mandamento di Trani: *Opuscolo intorno al patrimonio ecclesiastico e alle finanze italiane*, pag. 421 — Zantedeschi professore Francesco: *Proposta di un provvedimento di acque potabili per le città marittime e terre fluviali*, 619 — Zanolini A. Senatore: *Volume 1° di una sua opera per titolo: Antonio Aldini e i suoi tempi*, 1852.

Oneto cav. Giacomo — *Congedo accordato*, pag. 2539.

Opificio di Pietrarsa (V. Locazione)

Ordini del giorno:

Del Senatore Vacca sul progetto di legge per la aspettativa, la disponibilità e i congedi degli impiegati civili, pag. 322.

Del Senatore Paleocapa sullo stesso argomento, pagina 326.

Del Senatore Vacca in seguito ad una sua interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, pag. 1076.

Del Senatore Scialoja sopra un'incidente relativo al progetto di legge per il trasporto della Capitale a Firenze, 1993.

Del Senatore Martinengo G. sopra una interpellanza del Senatore Di Revel intorno ai fatti di Torino del 21 e 22 settembre 1864, pag. 2212.

Del Senatore Siotto-Pintor correlativo ad una sua interpellanza sulla Magistratura, pag. 2363.

Del Senatore Benintendi sopra una sua interpellanza intorno ad imprestiti fatti dal Governo a Municipi, pag. 2375.

Del Senatore Gallina sullo stesso argomento, pagina, 2375.

Del Senatore Farina per il medesimo oggetto, pagine, 2379 e 2381.

Del Senatore De-Castillia per l'attentato al Presidente della Repubblica degli Stati Uniti d'America Abramo Lincoln, pag. 2959.

Dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, pag. 3039.

Dell'Ufficio Centrale sullo schema di legge per concessione al Municipio di Ancona di derivazione d'acqua dal fiume Musone, pag. 3140.

Dell'Ufficio Centrale sul disegno di legge per l'approvazione di contratti di vendita, e permuta cessione gratuita di beni demaniali, pag. 3189.

Di parecchi Senatori in omaggio alla città di Torino in occasione del trasferimento della Capitale a Firenze, pag. 3192.

P

Pagamento dei debiti della casa Borbonica — Progetto di legge (N. 216) — Presentazione, pag. 2706 — Discussione, votazione e approvazione, 3034.

Paleocapa comm. Pietro — Riferisce sui titoli del Senatore Martinengo Leopardi, pag. 101 — Parla sul progetto di legge relativo alla aspettativa, disponibilità e ai congedi degli impiegati civili, 317, 325 e 326 — Id. su quello concernente l'imposta di ricchezza mobile, 584 e 709 — Id. su quello riguardante spese sul bilancio dei lavori pubblici, 1452 — Id. su quello relativo alle bonifiche, 1810 e seg. — Fa dar lettura di un discorso sul progetto di legge per il trasferimento della capitale a Firenze, 2181 — Parla sullo stesso argomento, 2184 — Id. nella discussione della legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2241 — Id. in quella della legge per la spesa relativa a lavori marittimi, 2259 e 2261 — Id. in quella del pro-

getto di legge per lavori al porto di Palermo, 2314 e seg. — Relatore dello schema di legge per una spesa relativa a lavori straordinari di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali, ne sostiene la discussione, 3007 e seg. — Congedo, 3031.

Pallavicino-Mossi march. Lodovico — Prende parte alla discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi di ricchezza mobile, pag. 756 — Richiama l'attenzione del Senato sopra disposizioni a prendersi intorno al Palazzo di residenza del Senato, 1127 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia, 1152.

Pallavicino-Trivulzio march. Giorgio — Congedo accordato, pag. 427 e 807 — Parla sul progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2125 e seg. — Id. su quello concernente l'estensione del Codice penale nella Toscana, 2858.

Palleri conte Diodato — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Verificazione dei titoli e ammissione, 51 — Presta giuramento, 51 — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice civile, 668 — Parla nella discussione dello statuto della Banca Nazionale, 1177 e 1183 — Id. in quella del progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, 2416 — Id. in quella dello schema di legge per l'unificazione amministrativa, 2448 e seg. — Id. in quella del progetto di legge per l'unificazione legislativa, 2569 e seg.

Panizza comm. Bartolomeo — Congedo accordato, pag. 167, 807, 1834, 2236 e 2855.

Pareto march. Lorenzo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, pag. 170 e seg. — Fa una mozione d'ordine, 361 — Parla sullo schema di legge per disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia, 369 e seg. — Id. su quello relativo alla leva militare per i nati nel 1843 e per una mozione d'ordine, 387 — Id. su quello concernente la repressione del brigantaggio, 396, 397 e 892 e seg. — Id. su quello riguardante la tassa di dazio di consumo, 429 e seg. — Id. su quello concernente l'imposta di ricchezza mobile, 507 e seg. — Id. sul bilancio attivo del 1864, 617 e seg. — Id. sul trattato di commercio e navigazione colla Francia, 765 e seg. — Id. sullo statuto della Banca Nazionale, 1114 e seg. — Id. a proposito di una mozione relativa alla verificazione dei titoli di nuovi Senatori, 1328 e 1329 — Id. sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 1408 — Id. su quello relativo ad una spesa per la stazione ferroviaria di Genova, 1437, 1438 e 1440 — Id. in occasione di una interpellanza sui lavori del porto di Napoli, 1448 e 1449 — Id. sul progetto di legge per le inchieste parlamentari, 1519 — Id. in occasione di un'interpellanza sul tronco di ferrovia da Treviglio a Coccaglio, 1525 — Id. sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1648 e seg. — Id. sul progetto di Codice per la marina mercantile, 1879 e seg. — Id. sullo schema di legge per provvedimenti di finanza da attuarsi prima del finire del 1864, 1973 — Id. su quello relativo al trasferimento della Capitale a Firenze, 1984 e seg. — Parla sopra un incidente per dichiarazione d'urgenza di due progetti di legge, 2074 — Id. sopra il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, 2765.

Pasolini conte Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4 — Congedo, 2410.

Pastore comm. Giuseppe — Relatore del progetto di legge relativo ad una spesa per l'armamento dell'esercito, ne sostiene la discussione, pag. 1782 —

Parla su quello relativo a modificazioni alla legge sulle pensioni militari, 2389, 2392 e 2395 — Relatore del progetto di legge sull'anzianità degli allievi dell'accademia militare, ne sostiene la discussione, 2820 e seg.

Paternò di Spedalotto cav. Giuseppe — Relazione dei titoli e sua ammissione, pag. 10 — Presta giuramento, 11 — Congedo, 184, 653 e 1854.

Pavese comm. Nicola — Relatore del progetto di legge per la vendita di beni demaniali in Toscana, ne sostiene la discussione, pag. 3083.

Pedaggio (V. Riscatto).

Pensione vitalizia a ciascuno dei mille della spedizione di Marsala — Progetto di legge (N. 138) — Presentazione, pag. 1849 — Discussione, 2256 e 2263 e seg. — votazione e approvazione, 2303.

Pensioni degli impiegati civili — Progetto di legge (N. 2) — Presentazione, pag. 11 — Discussione, 18 e seg. — votazione e approvazione, 44 — Ripresentazione, 890 — Seconda discussione, 1257 e seg. — votazione e approvazione, 1275.

Idem vitalizie ad ufficiali veneti — Progetto di legge (N. 144) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, votazione e approvazione, 1961.

(V. disposizioni, modificazioni e ritenuta).

Pepoli conte Carlo — Congedo accordato, pag. 320, 470 e 903 — Parla in occasione di una interpellanza intorno ad alcuni imprestiti fatti dal Governo ai Municipi, 2309, 2370 e 2374 — Congedo, 2404 e 2830.

Pernati di Momo cav. Alessandro — Prende parte alla discussione del bilancio attivo dello Stato pel 1864, pag. 622 e 623 — Id. a quella dello schema di legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, 3064.

Pesi e misure (Convalidazione del decreto relativo all'attuazione della legge sui) nelle provincie Meridionali — Progetto di legge (N. 24) — Presentazione, pag. 16 — Discussione, 164 — votazione e approvazione, 165.

Petizioni col nome dei petenti per ordine alfabetico.

A

Amministratori comunali e parecchi abitanti di Grumo Appula (Bari), pag. 244 e 911 — Angelo da Melilli (Sicilia) sacerdote cappuccino, 293, 419 e 910 — Augusta (Sicilia) Consiglio comunale, 363 e 912 — Avvocati e patrocinatori di Lucera (Capitanata), 386 e 910 — Antici Isidoro di Torre dei Passeri (Teramo), 400 — Avellino (Consiglio comunale), 420 e 910 — Arcivescovo della diocesi di Genova, 420 — Artefici e lavoratori nello stabilimento metallurgico di Pietrarsa, 426 e 910 — Archivio provinciale di Palermo (tre impiegati), 497 e 910 — Ascoli-Piceno (Camera di commercio), 497 e 911 — Abbadesse dei Monasteri di San Benedetto di Melilli (Siracusa), di Monte Vergine e San Bene-

detto di Sortino (Siracusa), e del Monastero di Santa Lucia di Siracusa, 549 e 910 — Abbadessa e religiose del Monastero della SS. Trinità e S. Marziano di Lentini (Siracusa), 652 e 910 — Angelillo Raffaele già Presidente di Gran Corte Criminale in Napoli, 843 e 1784 — Annuvola Luigi furiere nel 12 Reggimento fanteria, 920 — Abitanti del mandamento di Baiano, 1311; di Varese, 2836 e 2879 — Avellino (Camera di commercio), 1391 e 1786 — Acicateno presso Catania (N. 144 abitanti), 1477 — Alba (Giunta municipale), 1477 e 1711 — Assoro di Sicilia (N. 66 abitanti), 1477 e 1711 — Acireale di Sicilia (N. 52 cittadini), 1477 e 1711 — Abitanti dei comuni di Resuttano, di Taormina, di Biancavilla, di Montalbano di Ghiona e di Scordia (Sicilia), 1501 e 1711; di Mistretta, di Pedara e di Sommatino (Sicilia), 1589 e 1711 — Abitanti dei comuni di Basicò, di Catania, di Castel Mola, di Bronte, di Cicodio (Sicilia) e di Monteleone di Calabria, 1539 e 1786; di Aidone, Niscemi, Cattolico e Burgio (Sicilia), 1565 e 1711 — Arrivabene Senatore, 1544 e 1542 — Aidone (N. 89 abitanti), 1565 e 1711 — Abitanti dei comuni di Centorbi, Savoca e Licata (Sicilia), 1633 e 1711; di Castrogiovanni, 1659 e 1711; di Bavuso, 1681 e 1711; di Sambuca, di Chiusa Sclafani e di Carini, 1705 e 1711; di Calvaruso, 1730 e 1711; di Calabellotta, 1789 e 1711 — Acireale (Consiglio comunale), 1766 e 1711 — Aquila (N. 168 fra ecclesiastici e religiose), 1791 — Aosta (N. 225 sacerdoti di quella diocesi, ed abitanti), 1791, 1826, 1848, 1851 e 2236 — Abitanti della diocesi d'Ivrea, 1798, 1809, 1826, 1834, 2405 2605, 2636, 2653 e 2830; di Bosa, 1848; d'Aosta, 1826, 1848, 1851 e 2236; del comune di Brivio (Como), 1826; della diocesi di Novara, 1842 e 1848; del comune di Sezè (Alessandria), 1842; del comune d'Iglesias (Sardegna), 1842; della diocesi di Pescia, 1848; di Milano, di Cuggiagio (Como), del comune di Strevi (Aqui), di Valera (Lodi) e di Bergamo, 1848, 2405 e 2584; di Torino, 2405 — Abitanti di Oristano, di diversi comuni della diocesi d'Ivrea, di 16 comuni della diocesi di Milano, di diversi comuni della diocesi di Cremona e delle diocesi di Ivrea, Fossano, Novara, Crema, Chivasso, Como, Acqui, Pavia, Alghero ed Aosta, 1851, 2236, 2256, 2404, 2405, 2584 e 2605; della diocesi di Lodi, 2405; d'Imola, 2584 — Acqui (parecchi abitanti di quella diocesi), 1851 e 2405 — Alghero (parecchi abitanti della diocesi), 1851 — Abitanti della Toscana investiti di livelli di dominio diretto, 1852 — Abitanti delle diocesi di Gozzano, di Novara, di Bergamo, Brescia e Milano, 1951, 2236, 2354 e 2405 — Abitanti della città e diocesi di Crema, 2049 e 2404 — Abitanti delle parrocchie di Cerro, Oggiono, Mondonico, Calco, Santa Maria del Monte, San Marcellino d'Imbersago, Brivio e Dervio, 2096;

del comune di Pedavoli, 2096 e 2548 e di diverse altre parrocchie di Lombardia, e del comune di Mossolengo, 2200, 2201, 2232, 2236 e 2256; di Nomaglio (Ivrea), 2215; di Marzi (Cosenza), 2237; di Osilo, 2824 — Atri (i canonici del capitolo della cattedrale), 2237 — Ascoli-Piceno (Municipio) 2348; (Consiglieri provinciali), 2513 — Arciprete della chiesa collegiata di Fucecchio, 2355 — Altamura (Consiglio comunale), 2355 e 2548; Vicario capitolare della prelatura Nullius, 2410 — Abitanti del comune di Pescopagano, 2382, 2548 e 2636 — Avola di Sicilia (Consiglio comunale), 2402 — Abitanti della diocesi di Larino, dei comuni di Pontedecimo e S. Quirico, delle parrocchie di Ancalfi, di Arizzo, della diocesi di Montalcino, di Polistena diocesi di Mileto, di Brescia, di Ripatransone, di Montalto, di Borgo Ticino, di Rapino, di Strevi, di Torino, di Novara, di Piacenza, di Fermo, di Arezzo e di Pescia, 2405 e 2584; di Ceglie del Campo e diocesi di Piacenza, 2512 e 2513; di Parma e provincie Parmensi, 2553; di Milazzo, 2584 — Amalfi (alcuni abitanti), 2405 — Arizzo diocesi di Oristano (alcuni abitanti), 2405 — Arciprete e canonici della collegiata di Santa Maria in Monte e di San Pietro Apostolo in Castelfranco, 2405 — Arciprete della parrocchia di Ceglie del Campo, 2512 — Attuari di Torino, 2512, 2513, 2547 e 2548 — Alimena (Giunta municipale), 2539 — Accademia notarile del Regno, 2539 e 2757 — Arezzo (abitanti di quella diocesi), 2584 — Abitanti dei comuni di S. Andrea, Conza, Ruvo del Monte e Teora (Basilicata), 2636 e 3147; di Benevagienna, 2712; della Diocesi di Mondovì, 2795 — Alvito (alcuni sacerdoti e parrochi), 2712 — Abitanti della parrocchia di Monticelli d'Ungini, diocesi di Borgo S. Donnino, 2924; del comune di Capriolo (Brescia), 3077; del comune d'Itri (Terra di Lavoro), 3077; della diocesi di Modena, 3078 — Azionisti di Torino, 3077, 3111 e 3112.

B

Bolzaneto (Giunta municipale), pag. 14 e 375 — Bonella Jonica (Giunta municipale), 184 e 376 — Bagno a Ripoli (Consiglio comunale), 244, 910 e 911 — Buccbianico di Abruzzo Citeriore (Consiglio comunale), 420 e 910 — Bruno Angela moglie di Carmelo Lautieri, 420, 912 e 913 — Buonconvento (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Brozzi (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Bibbiena (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Bergamo (Camera di commercio), 497 e 1372 — Bajano (Principato Ultra, — Parecchi abitanti), 1311 — Bladier Giuseppe ex ufficiale di carica nel Ministero di polizia del cessato Governo di Napoli, 1391 e 1784 — Brandello (Giunta municipale), 1457 e 1711 — Bovea (Consiglio comunale), 1462 e 1711 — Barge (Consiglio comunale), 1477 e 1711 — Barra

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

Franca (N. 56 abitanti di quel Comune), 1477 e 1711 — Belpasso (N. 69 abitanti), 1477 e 1711 — Biancavilla (N. 117 abitanti), 1501 e 1711 — Bascio (Consiglio comunale ed alcuni abitanti), 1539 e 1711 — Bronte (Giunta municipale ed alcuni abitanti), 1539 e 1711 — Burgio (N. 80 abitanti), 1565 e 1711 — Bagnone circondario di Pontremoli (Giunta municipale), 1680 e 1711 — Baruso di Sicilia (N. 29 abitanti), 1681 e 1711 — Burgio (Giunta municipale), 1789 e 2306 — Brivio (N. 40 abitanti), 1826 — Bosa (parecchi sacerdoti ed abitanti della Diocesi), 1848 — Bergamo (Parecchi cittadini), 1848 e 1951; (alcune monache), 2325 — Bordini Alcide di Napoli, 1851 e 2383 — Bissanti Giacomo, Segretario nella marina Borbonica, 1851 e 2383 — Brescia (Parecchi abitanti della diocesi), 1951, 2405 e 2584 — Buides Carlo di Pontremoli, 2049 — Brivio (Parecchi abitanti), 2096 — Barbarino (Municipio), 2348 — Biletto (Parecchi ecclesiastici), 235 — Breione Domenico di Salerno, 2404 — Borgo-Ticino (Alcuni abitanti), 2405 — Bologna (Deputazione provinciale), 2518, 2520, 2521 e 2525 — Bonpietro (Giunta municipale), 2653 — Benevagienna (Alcuni abitanti), 2712 — Bellazzi Deputato, 2870 e 2879 — Barone ingegnere Bernardino di Lucca, 2988.

C

Consiglio comunale di Sindia (Cagliari), pag. 9 — Consiglio comunale di Suni (Cagliari), 9 — Consiglio comunale di Voltri (Genova), 9 e 375 — Consiglio provinciale di Firenzuola, 36 e 375 — Condemi Nicola Antonio di Gioiosa, 50 — Catauzaro (Deputazione provinciale), 50, 2712, 3147 e 3191 — Camera di commercio di Trapani, 50 — Cittadini di Napoli in n. di 22, 70 e 72 — Castelvetro (Giunta municipale), 70 e 375 — Corcioni sacerdote Gactano, di Napoli, 158 — Consiglio provinciale di Siena, 167 e 375 — Consigli comunali del Bagno a Ripoli (Toscana), di S. Piero sopra a Patti (Sicilia) e di Grumo Appula (Bari), 244, 910 e 911; di Serra S. Bruno, 2870 — Consiglio distrettuale di Empoli (Toscana), 292 — Consiglio comunale di Saraca (Sicilia), 320 e 911 — Consiglio distrettuale di Signa (Toscana), 363, 910 e 911 — Consiglio comunale di Augusta (Sicilia), 363 e 911 — Consigli comunali di Empoli, Montespertoli, Prato e Signa (Toscana), 386, 910 e 911; di Galeata, 400, 910 e 911 — Condannati delle provincie meridionali, 419 e 910 — Consigli comunali di Serino (Principato ulteriore), di Palermo, di Bucchianico (Abruzzo Citeriore), di Cagliari, di Callagirone, di Volturara Irpina (Principato Ultra), di Catania, d'Avellino, di Montella (Principato Ulteriore), 420, 910 e 912; di Varese, 2836 e 2879 — Camere di commercio di

Cuneo e di Ferrara, 420 e 911 — Cuneo (Camera di commercio), 420, 426 e 911 — Cagliari (Giunta municipale, 420 e 910; Consiglio comunale, 420 e 910 — Callagirone, 2410; Consiglio comunale, 420 e 910 — Catania (Consiglio comunale), 420, 910 e 1477 — Commissione amministrativa del R. Istituto dei sordo-muti in Genova, 420, 925 e 926 — Camere di commercio di Pavia, di Parma e di Cuneo, 426, 910 e 911, di Cosenza e di Varese, 1680, 2305 e 2306 — Consigli comunali di Campobasso, di Pisa, di Calenzano, di Sesto, di Buonconvento, di Palazzuolo, di Capraia e Limite, di Vinci, di Montelupo, di Campi, di Veruio, di Brozzi, di Casellina e Torri, di Roccastrada, di Franco di Sotto, di Rovezzano, di Cantagallo, di Carmignano, di Castelfiorentino e di Bibbiena (Toscana), 426, 427, 910, 911 e 2988 — Campobasso (Molise), Consiglio comunale, 426 e 910 — Calenzano (Consiglio comunale), 426, 910 e 911 — Capraia e Limite (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Campi (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Casellina e Torri (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Cantagallo (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Carmignano (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Castelfiorentino (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Commissione dei fabbricanti di paste di Genova, 427 e 910 — Carigliano Francesca nata Rizzello, vedova, 427 — Consiglio compartimentale di Livorno, 440 e 913 — Crotti cav. Antonio ex-generale delle truppe Parmensi, 456, 911, 916, 921 al 925 — Consigli comunali di Messina, di Capizzi, di Vaglia e di Montalbano d'Elicona, 470, 485, 910, 911 e 913 — Capizzi (Consiglio comunale), 470, 485 e 910 — Contabili della Tesoreria provinciale di Capitanata in Foggia, 484 e 913 — Consigli comunali di Marsala, Scarperia e di Trani, 497 e 910 — Camere di Commercio di Ascoli-Piceno e di Bergamo, 497 e 1372 — Commercialisti di Livorno (Toscana); 498, 915 e 916 — Camere di Commercio di Parma, 652; di Macerata, 680 — Consiglio comunale di Lucca, 843 e 1711 — Consiglio comunale di Nizza Monferrato, 903 e 1711 — Compagnia dei facchini d'Urgnano, 1023 — Cito comm. Ferdinando, ex-Presidente della Gran. Corte dei Conti in Napoli, 1039 e 1784 — Cerignola (Tre ricevitori del lotto), 1155 e 1786 — Consiglio comunale di Termini Imerese, 1276 e 1711 — Consiglio comunale di Livorno (Toscana), 1371 e 1711 — Camera di commercio di Bergamo, 497 e 1372 — Cosenza (Presidente della Camera di commercio ed arti), 1391, 1457, 1680, 1786, 1305 e 2306 — Camere di commercio di Avellino e Cosenza, 1391, 1457, 1680, 1786, 2305 e 2306 — Consiglio comunale di Pigna (San Remo), 1416 e 1711 — Consiglio comunale di Pallanza, 1429 e 1711 — Campobasso (Consiglieri comunali e pa-

recchi abitanti), 1457 e 1711 — Consigli comunali di Boves (Cuneo); di Piovera (Alessandria); di Sale (Alessandria), 1462, 1711, 1769 e 1770 — Carracciolo Marino di Napoli ex capitano di fregata, 1462 e 2383 — Casalgrasso (N. 77 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Caramagna (N. 219 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Cavallermaggiore (N. 193 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Cavallerleone (N. 144 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Cremona (Consorzio nazionale agricolo), 1477 e 1711 — Compagnia dei facchini, carovana del porto franco di Genova, 1477 — Consiglio comunale di Nicosia, 1477 e 1711 — Consigli comunali di Catania, di Giarre, di Rapallo, di Siracusa, di Barge e di S. Giuseppe (Sicilia), 1477, 1539 e 1711 — Cuneo (Deputazione provinciale) 1477 e 1711 — Consigli comunali di Basiglio, di Catania e di Castel Molo (Sicilia), 1539 e 1711 — Di Mistretta e di Pedara, 1589 e 1711 — Catania (Consiglio comunale ed alcuni abitanti), 1477, 1539 e 1711 — Castel Molo (Consiglio comunale ed alcuni abitanti) 1539 e 1711 — Cicodio (Consiglio comunale ed alcuni abitanti), 1539 e 1711 — Cattolica di Sicilia (N. 44 abitanti), 1565 e 1711 — Centorbi di Sicilia (N. 44 abitanti), 1633 e 1711 — Castrogiovanni di Sicilia (N. 178 abitanti), 1659 e 1711; (Consiglio comunale), 1789 e 1711 — Chiusa-Sclafani (N. 83 abitanti), 1705 e 1711 — Carini (N. 332 abitanti), 1705 e 1711 — Calvaruso (Alcuni abitanti), 1711 e 1730 — Cammarata (Giunta municipale), 1711 e 1730 — (Consiglio municipale di Morcone (Benevento), 1730 e 2031 — Cittadini di Morcone (Benevento), 1730 — Consigli comunali di Acireale, provincia di Catania, 1766 e 1711; di Sassinoro (Calabria), 1789 e 2306; di Trecastagne, di Castrogiovanni (Sicilia), 1789 e 1711; di Campagna, 1851 — Caltabellotta di Sicilia (N. 29, abitanti), 1789, 1711 — Consiglio comunale di Vallermosa (Cagliari), 1791 e 2306 — Chierici del seminario di Cuneo, 1826 — Cuneo (N. 32 allievi chierici del seminario), 1826 — Cotta-Morandini Natale di Milano, 1834 — Cuggiagio (Parecchi sacerdoti ed abitanti di quel comune), 1843 — Cremona (Parecchi abitanti della diocesi), 1851 — Crema (Parecchi abitanti della diocesi), 1851 — Chivasso (Parecchi abitanti della diocesi), 1851 — Como (Parecchi abitanti della diocesi), 1851, 2256 e 2355 — Campagna (Consiglio comunale), 1851, 1852, 2306 — Canofari barone Angelo di Napoli, 1878 — Cassitto Ottaviano di Napoli, 1951, e 2311 — Cava dei Tirreni (Consiglio comunale), 1960 — Consiglio provinciale di Modena, 1963 — Consiglio comunale di Morcone (Benevento), 2031 e 2548 — Crema (Parecchi abitanti), 2049 e 2404 — Cerro (Parecchi abitanti), 2096 — Calco (Parecchi abitanti), 2096 — Candela (Giunta municipale), 2096 e 2548 — Cagliari

(Sei laici delle Scuole pie), 2201 — Camera Nicola ufficiale borbonico, 2215 e 2383 — Canonici del Capitolo cattedrale d'Atri, 2237 — Canonici della Metropolitana di Torino, 2273 — Castelluovo di Conza (Giunta municipale), 2289 e 2548 — Consiglio comunale di Casellina e Torri, 2304 — Consiglio comunale di Serra, 2304, 2549; di Castelfiorentino, 2304 — Catanzaro (Giunta municipale), 2304, 2542 e 2513 — Castelfiorentino (Consiglio municipale), 2304 — Camera di commercio di Porto Maurizio, 2304 e 2364 — Circolo degli operai di Leonforte, 2325 — Capannori (Municipio), 2348, — Camaiore (Priore della collegiata), 2355 — Canonici della Chiesa collegiata di Fucecchio, 2355; di Catania, 2405 — Capitolo della cattedrale di Como, 2355 — Consiglio comunale d'Alamura, 2355 e 2548; di Caltavuturo (Sicilia), 2513; di Pellegrino, 2833 — Consiglio comunale di S. Giorgio Albanese, 2382 — Consigli comunali di Lucca e Monsummano, Rovezzano e Rocca Strada (Toscana), Torreosino e Santo Gemini (Umbria), e di Avola (Sicilia), 2402; di Lastra a Signa, Pelago, Pontassieve, Serino e Roccella Ionica, 2513 — Castel di Sangro (Consiglio comunale), 2404 e 2549 — Clero e cittadini di S. Martino nell'Abruzzo Chietino, 2404 — Consigli comunali di Rocca S. Casciano e di Ploaghe, 2405 — Catania (Canonici della collegiata e cappellani curati), 2405 — Canonici della Cattedrale d'Ivrea, della collegiata di Santa Maria in Monte e di S. Pietro Apostolo in Castelfranco, 2405 — Cantore Diego Labriolo Vicario capitolare, 2410 — Consiglieri provinciali di Perugia, 2457; di Pesaro e Urbino, 2470; di Macerata, 2491; di Ascoli Piceno, 2513; di Bologna, 2518, 2520, 2521 e 2525 — Ceglie del Campo (Arciprete ed abitanti), 2512 — Cassinese in Norcia (Religiose dell'Ordine Benedettino), 2512 — Cefalù (Giunta municipale), 2512 — Caltavuturo in Sicilia (Consiglio comunale), 2513 — Castelluovo (Giunta municipale), 2525 — Collegio dei notai di Lucca, 2605 e 2757; di Voghera, 2712 e 2757 — Consiglieri comunali di Vicari, 2605; di Pescopagano, S. Andrea, Conzo, Ruvo del Monte e Teora, 2636, 2795, 3147 e 3191; di Sciarra e Bompietro, 2653; d'Osilio in Sardegna, 2824 — Conza (Consiglieri ed abitanti del Comune), 2636, 2795, 3147 e 3191 — Giunta municipale, 3127, 3147 e 3191 — Consiglio provinciale di Catanzaro, 50, 2712, 3147 e 3191 — Consiglio comunale di Motta d'Affermo, 2712 — Capitolo ed ecclesiastici della città di Montepulciano, 2712 — Canonici della Chiesa collegiale di Faicchio, 2712 — Caltanissetta (Superiore del monastero Benedettino Cassinese di Santa Flavia), 2924 — Cittadini napoletani, 70, 72, 2824 e 2959 — Costa Francesco di Torino, regio impiegato in ritiro, 3002 — Canera ingegnere Antonio capo del collegio dei periti della Giunta del

censimento in Milano, 3038, 3191, 3194 e 3195 — Capriolo (Abitanti di quel comune), 3077 — Canonici della collegiata di S. Michele d'Istri ed abitanti di quel comune, 3077.

D

Di Lucia Mariano, pag. 40 — Deputazione provinciale di Genova, 47 e 375 — Deputazione provinciale di Potenza (Basilicata), 50 — Deputazione provinciale di Catanzaro, 50, 3712, 3147 e 3191; di Massa Carrara, 244; di Ferrara, 2437 e 2495 — D'Agata Gaetano di Sicilia, 420 e 910 — De Nobili Camillo sacerdote secolare di Casoli, 427 e 910 — Detenuti nel carcere civile della Concordia di Napoli, 1023 — Deputazione provinciale di Pavia, 1391 e 1711 — Deputazione provinciale di Messina, 1462 e 1711 — Deputazione provinciale di Cuneo, 1477 e 1711; di Modena, 2513 — Donadio Domenico sacerdote di Morano, 1951 e 2307 — Dervio (Parecchi abitanti), 2096 — De Negri Giuseppe notaio a Genova, 2232 e 2757 — Destro Pietro medico militare, 2325, 2383 e 2394 — Deputazione provinciale di Bologna, 2518, 2520, 2521 e 2525 — Donne della diocesi d'Ivrea, 2605, 2636, 2653 e 2830.

E

Empoli (Consiglio distrettuale), 292 — Empoli (Consiglio comunale), 386, 910 e 911 — Echanis Francesco già Consigliere della Gran Corte dei Conti id Napoli, 843 e 1784 — Elettori di Torino in numero di 41; 975 — Elettori e contribuenti del Collegio di Savigliano, dei Comuni di Lavoldigi, Genola, Villanova Solaro, Monasterolo, Ruffia, Murello, Racconigi, Casalgrasso, Caramagna, Cavallermaggiore, Cavallerleone, e Marene, 1462 e 1711 — Ecclesiastici e religiose della città d'Aquila, e delle diocesi di Susa ed Aosta, 1794, 1848 e 2119; di Mondovì, 2410 — Ecclesiastici ed abitanti della città e circondario d'Ivrea, 1798, 1809, 1826, 1834, 1851 e 2105; della diocesi di Novara, 1842 e 1848; d'Iglesias (Sardegna), 1842; di Bosa, di Milano, di Cucciago (Como), di Strevi (Aqui), e di Bergamo, 1848; di Susa, 2119, 1794, 1826 e 2410 — Ecclesiastici secolari, regolari e laici della città di Biletto, 2355; di Alvito, 2712; di Montepulciano, 2712 — Esposito Antonio Pietro di Napoli, 2824.

F

Firenzuola (Consiglio provinciale), pag. 36 e 375 — Facchini di Manovella e di Sacco di Livorno, 401 e 207 — Facchini Milanese, 184, 185, 1589 e 1787 — Facchini di Ugnano, 1023 — Ferrara (Camera di commercio), 420 e 911; Deputazione provinciale, 2437 e 2495 — Filatori e tessitori delle provincie Napoletane, 426 e 910 — Franco di Sotto (Consi-

glio comunale), 423, 910 e 911 — Fabbricanti di carte da giuoco in Palermo, 470 e 910 — Fabbricanti di tessuti serici in Torino, 497 e 910 — Firenze (Volontarii di statistica presso quell'ufficio di Prefettura, 497 e 913 — Fossano (Parecchi abitanti della diocesi), 1851; (alcuni sacerdoti), 2404 — Fiesole (Municipio), 2348 — Fucecchio (Arciprete e canonici di quella chiesa collegiata), 2355 — Fermo (Abitanti di quella diocesi), 2405 e 2584 — Foggia (Impiegati degli archivi provinciali), 2513 — Farmacisti di Torino, 2539 e 2757 — Fontana avv. Stefano d'Ivrea, 2553 — Faicchio (Canonici di quella chiesa collegiale), 2712.

G

Giunta municipale di Bolzaneto (Genova), pag. 14 e 375 — Genova (Deputazione provinciale), 17 e 375 — Genova (i piloti da grano), 50 e 1372 — Giunta municipale di Castelvetro, 70 e 375 — Giunta municipale di Spezia, 70 e 375 — Giunta municipale di Partanna (Sicilia), 84 e 375 — Giunta municipale di Boccella Ionica (Calabria ulteriore prima), 184 e 376 — Giunta municipale di Tripi (Sicilia), 244 e 910 — Giunta municipale di Pollino (Sicilia), 244 e 910 — Gruno-Appula (Bari), (abitanti ed amministratori comunali), 244 e 911 — Gagliani Vincenzo Natale di Trani, 244 e 911 — Giunta municipale di Sinagra (Sicilia), 292 e 910 — Galeata (Toscana), Consiglio comunale, 400, 910 e 911 — Giunta municipale di Sassari, di Cagliari e d'Iglesias, 420 e 910 — Genova (commissione amministrativa di quel Regio Istituto dei sordo-muti), 420, 925 e 926 — Genova (commissione dei fabbricanti di paste, 427 e 910 — Giunta municipale di Partinico, 497, 914 e 915 — Giunta municipale di Perugia, 549 e 1711 — Granefe marchese Enrico detenuto in Lecce, 1039 — Galiano Giovanni Battista di Sampeire, 1390 — Genova (parecchi cittadini e proprietari), 1391 e 1711 — Giunte comunali di Varallo e di Sabbia, 1446 e 1711 — Giunte municipali di Pagno e di Brandedo, 1457 e 1711 — Giunta municipale di Saluzzo, 1462 e 1711 — Genola (N. 202 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Genova (compagnia dei facchini, carovana del Porto Franco), 1477 — Giarre (Consiglio comunale), 1477 e 1711 — Giunte municipali di Milotello in Val di Catania, di Pinerolo e d'Alba, 1477 e 1711; di S. Mauro Castelverde (Sicilia), 2513 — Gagliano (Sindaco e parecchi proprietari), 1477 e 1711 — Giunte municipali di Bronte e di Cicodia (Sicilia), 1539 e 1711; di Serino e Roccello Ionico, 2513 — Genova (alcuni proprietari di case di recente costruzione), 1613 e 1771 — Gastaldi Leonardo di Genova, 1659 — Giunte municipali di Bagnone, di Varese ed unite Castellanze e di Vizzini, 1680, 1711 e 2306; e di Villafranca di Carrara, 1681 e 1711 — Garella An-

tonio di Torino, 1680 — Giunte municipali di Cammarata, 1711 e 1730; di Mulassa (Emilia), 1766 e 1711; di Burgia (Sicilia), 1789 e 2306; di Granmichele (Sicilia), 1789 e 1711; di Valera (Lodi), 1848 — Gastrogiovanni (Consiglio comunale), 1789 e 1711 — Granmichele (Giunta municipale), 1789 e 1711 — Gozzano e Novara (abitanti della diocesi), 1951 — Giunta municipale di Terralba (Oristano), 2031; di Cefalù, 2512 — Gianni Giuseppe Antonio di Lucera, 2096 — Giunte municipali di Candela, 2096 e 2548; di Mogliano, 2457 — Giunte municipali di Pescopagano e di Castelnuovo di Conza, 2289, 2548 e 3127; di Zambrone, 2304; di Cantanzaro, 2304, 2512 e 2513; di Motta d'Affermo, 2426 e 2712 — Giuriali avv. Domenico a nome del Municipio di Noto, 2410, 2506 al 2510 — Godi Policarpo addetto al servizio del Real Palazzo di Parma, 2437 — Giunte municipali di Isnello, Gratteri, Castelbuono, Petralia Sottana e Girace (Sicilia), 2525 — Giunte municipali di S. Croce Camerino (Sicilia), di Villafrati, di Petrania Soprasso, di Polizzi e di Alimena, 2539; di Bonopietro (Sicilia), 2653; di Pescopagano, di Sant'Andrea e Conza, 2795 3147 e 3191; di Macerata, 2824; di Osimo, 2832

I

Iglesias (Sardegna), Giunta municipale, pag. 420 e 910 — Impiegati dell'Archivio provinciale di Palermo, 497 e 910; degli Archivi provinciali di Foggia, 2513 — Impiegati civili delle Marche in ritiro, 920 — Ivrea (N. 1410 tra ecclesiastici ed abitanti del Circondario), 1798; N. 620 fra sacerdoti e abitanti della diocesi, 1809; N. 807 fra sacerdoti e abitanti della diocesi, 1826; altri sacerdoti ed abitanti, 1834, 1851, 2405, 2584, 2605, 2636, 2653 e 2830 — Iglesias (Parecchi sacerdoti ed abitanti), 1842 — Italiani in numero di 11322, 2405, 2406, 2407, 2541 al 2547 — Isella (Giunta municipale), 2525 — Inola (Abitanti della diocesi), 2584 — Israeliti di Torino, 1457 e 2757 — Impiegati della Giunta del censimento in Milano, 3038, 3191, 3194 e 3195 — Itri (Canonici della collegiata di S. Michele ed abitanti del Comune), 3077.

L

Livorno (I capi della carovana dei facchini di manovella e di sacco, e dei pubblici misuratori), pagine 101 e 207 — Lucera (Avvocati e patrocinatori), 386 e 910 — Lecce (Sindaco), 420 e 910 — Limite e Capraja (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Livorno (Consiglio compartimentale), 440 e 913; parecchi commercianti, 498, 915 e 916; (Consiglio comunale), 1374 e 1711 — Lucca (Consiglio comunale), 843, 1711 e 2402; notai, 2605 e 2757 — Lubrano Francesco di Napoli ex impiegato di polizia, 1391, 1477 e 1784 — Lavaldigi, (N. 115

contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Licata (N. 50 abitanti), 1633 e 1711 — Lombardia (Parecchi abitanti di diverse parrocchie, 2200, 2232, 2236 e 2256 — Laici delle scuole pie di Cagliari, 2201 — Leonforte (Circolo degli operai), 2325 — Liciana di Carrara (Municipio), 2348 — Lomellina (Sindaci dei Comuni di quella provincia), 2304 e 2383 — Lodi (Alcuni abitanti di quella diocesi), 2405 — Larino (Alcuni abitanti), 2405 — Lastro a Signa (Consiglio comunale), 2513 — Leoncini Giuseppe d'Aqui, 2870 e 2990 — LeFebvre conte Ernesto di Napoli, 2889.

M

Miglio comm. Carlo, pag. 14, 23, 24, 1053 e 1272 — Malvano Alessandro di Torino, 50 — Milano (Società di mutuo soccorso dei facchini), 184 e 185 — Massa Carrara (Deputazione provinciale), 241 — Montespertoli (Consiglio comunale), 386, 910 e 911 — Macerata (Sindaco), 420 e 910; Consiglieri provinciali, 2491; Giunta municipale 2824 — Montella (Principato Ulteriore), Consiglio municipale, 420 e 910 — Montelupo (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Messina (Consiglio comunale), 470, 485 e 910; tre sostituiti seg. di quella procura generale, 2410 — Montalbano di Elicona (Consiglio comunale), 470, 485 e 913 — Marsala (Consiglio comunale), 497 e 910 — Maiellaro Maria vedova Messa, di Polignano a mare, 497 e 910 — Monte Vergine (Abbadessa del Monastero), 549 — Macerata (Camera di commercio), 680 — Maranelli Francesco cancelliere del Censo in Ascoli Piceno, 920 e 1274 — Marche (Alcuni impiegati civili in ritiro), 920 — Municipi del Circondario di Valsesia, 1461 e 1711 — Messina (Deputazione provinciale), 1462 e 1711 — Monasterolo (N. 85 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Murello (N. 79 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Marene (N. 145 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Militello in val di Catania, (Giunta municipale), 1177 e 1711 — Montalbano di Ghiona (N. 93 abitanti), 1501 e 1711 — Monteleone di Calabria (N. 147 abitanti), 1539 e 1786 — Mistretta (Consiglio comunale), 1589 e 1786 — Morcone (Consiglio comunale e 66 cittadini), 1730, 2031 e 2548 — Mulassa (Giunta municipale), 1766 e 1711 — Milano (Natale Cotta Morandini), 1834; Sacerdoti ed abitanti della diocesi, 1848, 1851, 1951, 2200, 2232, 2236, 2354, 2405, 2410 e 2584 — Mantova (Il vescovo), 1878 — Modena (Consiglio provinciale), 1963 e 2513; abitanti della diocesi, 3078 — Miraglia Carmine giudice in ritiro di corte criminale, 2031, 2382 e 2383 — Morcone (Consiglio municipale e cittadini), 2031, 1730 e 2548 — Mondonico (Parecchi abitanti), 2096 — Monache Orsoline di Rivarolo Canavese, 2119 — Massalengo (Parecchi abitanti), 2201 — Municipio di Serramonacesca, 2236, 2548 e 2549 — Marzi

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

(Parecchi abitanti del Comune, 2237 — Mortara (Il Sindaco), 2304, 2383 e 2547 — Monache della diocesi di Bergamo, 2325 — Municipi di Barbarino, di Mugello e di Fiesole, (Toscana) di Ruoti (Basilicata), di Valle Lomellina, di Ascoli Piceno, di Liciano (Carrara), e Capannori (Lucca), 2348; di Cagliari, 2410; di Catanzaro, 2513, 3147 e 3191 — Mugello (Municipio), 2348 — Nunsummano (Consiglio comunale), 2402 — Merlianici Giulio canonico di Sondrio, 2404 — Montalcino (Parecchi abitanti di quella diocesi), 2405 — Montalto (Abitanti di quella diocesi), 2405 — Mondovì (Ecclesiastici di quella diocesi), 2410; parecchi abitanti, 2795 — Motta d'Affermo (Giunta municipale), 2426 e 2712 — Mogliano (Giunta municipale), 2457 — Municipio di Noto, 2410, 2506 al 2510 — Milazzo (Parecchi abitanti), 2584 — Montepulciano (Capitolo e parecchi ecclesiastici), 2712 — Mancini avv. Pasquale Deputato, 2870, 2879 — Macchi Deputato, 2870 e 2879 — Monticelli d'Ungini (Abitanti di quella parrocchia), 2924.

N

Napoli (alcuni cittadini in N. di 22), pag. 70 e 72; (religiosi teatini della casa di S. Paolo), 2824; (parecchi altri cittadini), 2959 — Nicolò Raffaele domiciliato in Aquila, 358 — Nizza Monferrato (Consiglio comunale), 903 e 1711 — Napoli (parecchi detenuti nel carcere civile della Concordia), 1023 — Nicola Teodoro di Napoli luogotenente colonnello in riposo, 1429, 1789 e 2306 — Nicosia di Sicilia (Consiglio comunale), 1477 e 1711 — Niscemi di Sicilia (N. 46 abitanti), 1565 e 1711 — Negozianti di Torino, 1659 e 1681 — Novara (parecchi sacerdoti ed abitanti della diocesi), 1842, 1843, 1851, 1951 e 2405 — Nomaglio (parecchi abitanti), 2215 — Noto (Municipio), 2410, 2506, 2507, 2508, 2509 e 2510 — Notai esercenti nella provincia di Terra di Lavoro, 2491 — Norcia (religiose dell'ordine Benedettino Cassinese) 2512 — Noceto Lorenzo di Genova, 2513, 3147 e 3191 — Novasconi Monsignore, vescovo di Cremona, 2525 — Notai di Lucca, 2695 e 2757 — Notai di Voghera, 2712 e 2757 — Notai di Perugia, 2712 e 2757.

O

Oristano (parecchi abitanti), 1851 e 2404 — Oggiono (parecchi abitanti), 2096 — Osilo in Sardegna (Consiglieri ed abitanti di quel comune), 2824 — Osimo (Giunta municipale), 2832.

P

Panfile Libero, pag. 10 — Presidente dell'Amministrazione della ferrovia da Torino a Savona ed Aqni, 36 — Potestà Cesare capitano in ritiro, 50

e 375 — Potenza (Deputazione provinciale), 50; (Sindaco e 18 Consiglieri municipali), 2405 — Piloti da grano della città di Genova, 50 e 1372 — Presidente della società veterinaria nazionale, 84 e 375 — Partanna (Giunta municipale), 84 e 375 — Polina (Giunta municipale), 244 e 910 — Padre Angelo da Melilli (Sicilia) sacerdote cappuccino, 293, 419 e 910 — Patrocinatori e avvocati di Lucera (Capitanata), 386 — Prato (Consiglio comunale), 386, 910 e 911 — Parlermo (Consiglio comunale), 420 e 910 — Presidente del Regio Istituto dei sordo-muti in Genova, 420 — Pavia (Camera di commercio), 426, 427, 910 e 911 — Parma (Camera di Commercio), 426, 911 e 652 — Pietrarsa presso Napoli (parecchi artefici e lavoratori dello stabilimento metallurgico), 426 e 910 — Pisa (Consiglio comunale), 426, 910 e 911 — Palazzuolo (Consiglio comunale), 427, 910, 911 e 2988 — Presidente della Camera di commercio di Pavia, 427 e 910 — Palermo (fabbricanti di carte da giuoco), 470 e 910; (Impiegati di quell'archivio provinciale), 497 e 910 — Prefettura di Firenze (volontari di statistica), 497 e 913 — Partinico (Giunta municipale), 497, 914 e 915 — Perugia (Giunta municipale), 549 e 1711 — Parma (Camera di commercio), 652, 911 e 426; (parecchi abitanti), 2553 — Predavalle ingegnere Bartolomeo, 680 — Pazzaglia Teresa vedova di Canavei Domenico, 845 — Professori dell'Università di Pavia, 845, 1259 e 1260 — Palma Lilla moglie di Stoppa Pasquale, da Polignano, 920 — Presidente della Camera di commercio ed arti di Cosenza, 1391 — Pavia (Deputazione provinciale), 1391 e 1711; (abitanti della diocesi), 1851 e 2405 — Parecchi cittadini e proprietari genovesi, 1391 e 1711 — Pigna presso San Remo (Consiglio comunale), 1416 e 1711 — Procuratori in N. di 4 esercenti in Torino, 1429 — Pallanza (Consiglio comunale), 1429 e 1711 — Presidente del Consiglio d'amministrazione israelita di Torino, 1457 e 2757 — Pagno (Giunta municipale), 1457 e 1711 — Piovera (Consiglio comunale), 1462, 1711, 1769 e 1770 — Prina conte Luigi ex Delegato consolare a Terracina, 1462, 1613, 1785, 1786, 1951 e 2307 — Pinerolo (Giunta municipale), 1477 e 1711 — Perrone di S. Martino Generale, 1480 e 1481 — Pedara di Sicilia (Consiglio comunale), 1589 e 1711 — Proprietari di case recentemente costrutte nella città di Genova, 1613 e 1771 — Peacia (parecchi diocesani), 1848 e 2405 — Pittera Nicola di Siracusa, già commesso doganale, 1852 — Proprietari di terreni nell'Umbria, 1951 e 2307 — Pedavoli (parecchi abitanti), 2096 e 2548 — Polidoro Bernardo ufficiale borbonico, 2215 e 2383 — Pellegrina Pasqualina di Napoli, 2273 — Pescopagno (Giunta municipale), 2289, 2548 e 3127 — Porto Maurizio (Camera di commercio), 2304 e 2364 — Priore della collegiata

di Camuiore, 2355 — Peacopagano (alcuni abitanti), 2382, 2548, 2636, 3147 e 3191; (Giunta municipale), 2795, 3147 e 3191 — Ploaghe (Consiglio comunale), 2405 — Pontedecimo (alcuni abitanti), 2405 — Polistena, diocesi di Mileto, (alcuni abitanti), 2405 — Piacenza (abitanti di quella diocesi), 2405 e 2513 — Pertusati Cesare arciprete e parroco della metropolitana di Milano, 2410 — Poncelli Gaetano addetto al servizio del Real Palazzo di Parma, 2437 — Perugia (cinque Consiglieri provinciali), 2457; (Notai del collegio), 2712 e 2757 — Pesaro (tre Consiglieri provinciali), 2470 — Pelago (Consiglio comunale), 2513 — Pontassieve (Consiglio comunale), 2513 — Petralia-Sottana (Giunta municipale), 2525 — Petrania-Soprona (Giunta municipale), 2539 — Polizzi (Giunta municipale), 2539 — Presidente dell'accademia notarile del Regno, 2539 e 2757 — Pettineo di Sicilia (Giunta municipale), 2830 — Pellegrino (Consiglio comunale), 2832 — Pessina Deputato, 2870 e 2879 — Pisanelli Deputato, 2870 e 2879 — Possessori di azioni industriali di Torino, 3077, 3111 e 3112 — Proprietari di reddito prediale, nascente da condominio nella provincia di Terra d'Otranto, 3193.

R

Ricca Giuseppe arciprete di Taormina, pag. 50 e 84 — Roccella (Giunta municipale), 376 e 3513 — Roccastrada (Consiglio comunale), 427, 910, 911 e 2402 — Rovezzano (Consiglio comunale), 427, 910, 911 e 2402 — Rizzello Francesca vedova Carigliano di Monteleone, 427 e 910 — Religiose dei monasteri di S. Benedetto, di Melilli, di Monte Vergine, di S. Benedetto di Sartino, e di S. Lucia di Siracusa, 549 — Religiose del monastero della SS. Trinità e S. Marziano di Lentini (Siracusa), 652 — Religiose dei conventi di S. Giuseppe di Ragusa e di S. Maria del Valverde di Ragusa (Siracusa), 920 — Ragusa (Religiose dei conventi di S. Giuseppe e di S. Maria del Valverde), 920 — Ricevitori del lotto in Cerignola, 1155 e 1786 — Rizzo Rosario di Monteleone (Calabria), 1457, 1462, 1787, 1852 e 2306 — Ruffia (N. 65 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Racconigi (N. 178 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Reggio Emilia (Sindaco e Giunta municipale), 1477 e 1711 — Rapallo (Sindaco e consiglieri comunali), 1477 e 1711 — Rascio Giuseppe di Pollico, 1477 — Resultano (N. 46 abitanti), 1501 e 1711 — Religiose della città d'Aquila, 1791; dell'Ordine Benedettino Cassinese in Norcia, 2512 — Rivarolo Canavese (N. 30 monache Orsoline), 2119 — Russo Emanuele, ufficiale borbonico, 2215 e 2383 — Ruoti di Basilicata (Municipio), 2348 — Rocca S. Casciano (Consiglio comunale), 2405 — Ripatronzone (Abitanti di quella diocesi), 2405 — Rapino, diocesi di Chieta (Alcuni abitanti), 2405 —

Ruvo del Monte (Consiglieri ed abitanti del Comune), 2636, 3147 e 3191 — Religiosi Teatini della casa di S. Paolo in Napoli, 2824 — Rimini Abramo di Firenze, 2830 e 2990 — Rosso Francesco di Pornassio, 2924.

S

Sindia (Cagliari) Consiglio comunale, pag. 9 e 1711 Suni (Cagliari), Consiglio comunale, 9, 1711 — Sindaco e assessori municipali di Trapani, 70 e 1711 — Spezia (Giunta municipale), 70 e 375 — Società veterinaria nazionale, 84 e 375 — Solavaggione Giuseppe da Carmagnola, 167, 375 e 376 — Siena (Consiglio provinciale), 167, 375 — Società di mutuo soccorso dei facchini milanesi, 184 e 185 — S. Piero sopra Patti (Consiglio comunale), 244, 910 e 911 — Sinagra (Sicilia) (Giunta municipale) 292, 910 e 1711 — Saraca (Sicilia) (Consiglio comunale, 320, 911 e 1711 — Signa (Toscana) (Consiglio distrettuale), 303, 910, 911 e 1711; (Consiglio comunale, 386, 910, 911 e 1711 — Serino (Consiglio comunale), 420, 910, 912 e 1711 — Sassari (Giunta municipale), 420 e 910 — Sindaci di Macerata e di Lecco, 420 e 910 — Sesto (Consiglio comunale), 426, 910 e 911 — Spignese Filippo di Gaeta, 456 e 910 — Scarperia (Consiglio comunale), 497 — S. Benedetto di Melilli (Abbadessa del monastero), 549 e 910 — S. Benedetto di Sortino (Abbadessa del monastero), 549 e 910 — Siracusa (Abbadessa del monastero di S. Lucia), 549 e 910 — Spinelli Giuseppe di Palermo, 845 — Sabbia presso Varallo (Giunta municipale), 1416 — Sindaci dei comuni della montagna nella provincia di Reggio Emilia, 1429 e 1711 — Saluzzo (Giunta municipale), 1462 e 1711 — Sale (Consiglio comunale), 1462 e 1711 — Savigliano (N. 737 contribuenti elettori di quel collegio), 1462 e 1711 — Sindaco a nome della Giunta municipale di Reggiolo (Emilia), 1477 e 1711 — Sindaco e consiglieri comunali di Rapallo (Chiavari), 1477 e 1711 — Serra di Falco (N. 30 abitanti), 1477 e 1711 — Sindaco e parecchi proprietari di Gagliano, 1477 e 1711 — Siracusa (Consiglio comunale), 1477, 1711, 1506 al 1510 — S. Giuseppe di Sicilia (Consiglio comunale), 1477 e 1711 — Scordia (N. 65 abitanti), 1501 e 1711 — Sommatino di Sicilia (N. 99 abitanti), 1589 e 1711 — Società operaia dei facchini milanesi, 1589 e 1787 — Savoca (N. 47 abitanti), 1633 e 1711 — Sassinoro di Calabria (Consiglio comunale), 1789 e 2306 — Susa (Sacerdoti della diocesi), 1791, 1826 e 2119 — Sacerdoti delle diocesi d'Aquila, d'Aosta e di Susa, 1791, 1826 e 1848; della diocesi d'Ivrea, 1798, 1809, 1826 e 1834; di Novara, 1842, 1848 e 2405 — Iglesias (Sardegna), 1842; di Bosa, Milano, Cuggiazzo, di Strevi e di Bergamo, 1848, e 2105 — Sezzè (N. 283 abitanti), 1842 —

Strevi (Sacerdoti ed abitanti del Comune), 1848 e 2405 — Siciliani Giuseppe di Aquila, 1852 — Santa Maria del Monte (Arciprete, canonici e parecchi abitanti), 2096 e 2405 — San Marcellino di Imbersago (Parecchi abitanti), 2096 — Serramonacera (Municipio), 2236, 2548 e 2549 — Serre (Consiglio comunale), 2304 e 2549 — Sindaco della città di Mortara, 2304, 2383 e 2547 — Sacerdoti della Chiesa di S. Mauro Forte, 2325 — San Giorgio Albanese (Consiglio comunale), 2382 — Santo Gemini (Consiglio comunale), 2402 — Sacerdoti della diocesi di Fossano, 2404 — San Martino nell'Abruzzo Chietino (Clero e cittadini), 2404 — San Quirico (Alcuni abitanti del comune), 2405 — San Pietro apostolo in Castelfranco (Canonici), 2405 — Sindaco e consiglieri municipali di Potenza, 2405 — Sindaco di Cagliari, 2410 — Solmona (Vicario capitolare), 2491 — San Mauro Castelverde (Giunta municipale), 2513 — Scrino (Giunta municipale), 2513 — S. Croce Camerino (Giunta municipale), 2539 — S. Andrea (Consiglieri ed abitanti del comune), 2636, 2795, 3147 e 3191 — Sciarra (Consiglio comunale), 2653 — Sacerdoti e parrochi della città di Alvito, 2712 — Scovazzi avv. Giovanni Battista, 2824 — Sindaco di Varese, 2836 e 2879 — Serra S. Bruno (Consiglio comunale), 2870.

T

Trapani (Camera di commercio), pag. 50 — Trapani (Sindaco e assessori municipali), 70 e 375 — Tripi (Giunta municipale), 244 e 910 — Tessitori e filatori delle provincie Napoletane, 426 e 910 — Torri e Casellina (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Tesoreria provinciale di Capitanata in Foggia (alcuni contabili), 484 e 913 — Torino (fabbricanti di tessuti serici), 492 e 910 — Trani (Consiglio comunale), 497 e 910 — Torino (alcuni elettori), 975, 1274 e 1275; (quattro Procuratori), 1429 — Termini Imerese (Consiglio comunale), 1276 e 1711 — Torino (Presidente del Consiglio d'amministrazione israelitico), 1457 e 2757 — Tre Mestieri presso Catania (N. 17 abitanti di quel comune), 1477 e 1711 — Taormina (N. 48 abitanti), 1501 e 1711 — Torino (vari negozianti), 1659 e 1681; (alcuni attuari), 2512, 2513, 2547 e 2548; (parecchi farmacisti), 2539 e 2757; (parecchi cittadini), 2405, 2406, 2407, 2541 e 2547 — Trecastragne (Consiglio comunale), 1789 e 1711 — Toscani investiti di livelli di dominio diretto, 1852 e 2036 — Terralbo (Giunta municipale), 2631 — Talomo Matteo, ufficiale borbonico, 2215 e 2383 — Terracina Antonio Maria da Montauero, 2304 — Torrigiani Notaio Luigi, 2348 — Torreorsina (Consiglio comunale), 2402 — Torino (alcuni abitanti di quella diocesi), 2405 e 2273 — Terra di Lavoro (Notai esercenti in quella provincia), 2491 — Teora

ia Basilicata (Consiglieri ed abitanti del comune), 2636, 3147 e 3191 — Tortora Giuseppe usciere in Torino, 2832 e 2990 — Taranto sacerdote Salvatore superiore del monastero Benedettino Cassinese di Santa Flavia in Caltanissetta, 2924 — Terra di Otranto (proprietari di reddito prediale nascente da condominio), 3193.

U

Ugnato in provincia di Bergamo, (compagnia dei facchini), 1023 — Università di Pavia (alcuni professori), 845, 1259 e 1260 — Unite Castellanze e Varese (Giunta municipale), 1680 e 1711 — Umbria (parecchi proprietari di terreni), 1951 e 2307 — Ufficiale del disciolto esercito borbonico, 2049 e 2383 — Urbino (tre Consiglieri provinciali), 2470.

V

Voltri (Consiglio comunale), pag. 9 e 375 — Volturara Irpina (Principato Ultra), Consiglio comunale, 420 e 910 — Vinci (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Vernio (Consiglio comunale), 427, 910 e 911 — Vaglia (Consiglio comunale), 470, 485, 910 e 911 — Volontari di statistica presso l'ufficio di Prefettura di Firenze, 497 e 913 — Velano Nicola di Napoli, ex ufficiale borbonico, 827, 1784, 1851, 2306, 2404 e 2549 — Virano R. impiegato, 1267 — Varallo (Giunta comunale), 1416 e 1711 — Valsesia (N. 42 municipii di quel circondario), 1461 e 1711 — Villanova-Salarno (N. 59 contribuenti elettori), 1462 e 1711 — Vizzini (N. 145 abitanti di quel Mandamento), 1477 e 1711; (Giunta comunale), 1680 e 1711 — Varese (Camera di commercio), 1680; (Giunta municipale), 1680 e 2306; (Il Sindaco), 2836 e 2879 — Villafranca di Massa e Carrara (Giunta municipale), 1681 e 1711 — Vallerinosa (Consiglio comunale), 1791 e 2306 — Valera (Giunta municipale), 1848 — Vescovo di Mantova, 1878 — Vaddington cav. Evelino domiciliato a Perugia, 2289, 2304, 2327 e 2355 — Valle Lomellina (Municipio), 2348 — Vallerò Firmino di Forno di Rivara, 2426 e 2879 — Vicario capitolare di Solmona, 2491 — Vescovo di Cremona, monsignore Novasconi, 2525 — Villafrati (Giunta municipale), 2539 — Vicari (Sindaco e consiglieri comunali), 2605 — Voghera (Collegio notarile), 2712 e 2757

Z

Zambrone (Giunta municipale), pag. 2304.

Petizioni — Relazione fatta dal Senatore Lauzi, pag. 375.

Idem fatta dal Senatore Benintendi, 910.

Idem dal Senatore Farina, 924.

Idem dal Senatore Siotto-Pintor, 3191 e 3194.

Piazzoni nobile Giovanni Battista — Congedo accordato, pag. 427.

Pietrarsa Opifizio (V. Locazione).

Pinelli conte Alessandro — Parla sullo schema di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili, pag. 41 — Id. su quello relativo all'abolizione delle corporazioni d'arte e mestieri, 174 e seg. — Id. su quello per la composizione delle Corti d'Assisie, 336 e seg. — Id. in quello concernente la tassa di dazio di consumo, 464 e 486 e seg. — Id. su quello riguardante la tassa sulla ricchezza mobile, 700, e 704 — Id. su quello per le Corti d'Assisie, seconda discussione, 800 e 802 — Id. su quello relativo alla pubblica sicurezza, 866 — Id. sopra il merito di petizioni, 912 — Id. sopra la fissazione dell'ordine del giorno, 932 — Id. sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 980 e seg. e 1393 e seg. — Id. su quello concernente la fondazione della Banca Nazionale, 1096 e 1100 — Id. su quello per l'abolizione della cauzione dei procuratori, 1419 e seg. — Id. su quello relativo alle inchieste parlamentari, 1511 e seg. — Id. sopra un incidente per la surrogazione di membri alla Commissione del Codice civile, 1859 — Id. sopra il Codice per la marina mercantile, 1886 e seg. — Id. sul progetto di legge per il trasporto della Corte di Cassazione da Milano a Torino, 2206 — Id. in occasione di una interpellanza, 2213 — Prende parte alla discussione del progetto per l'unificazione legislativa, 2566 e seg. — Nella stessa discussione tratta la questione del matrimonio, 2661 — Id. per quanto riguarda il Codice di procedura civile, 2775 — Ragiona sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2854, 2899 e 2931 — Id. su quello relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, 3047 e 3049.

Piraino cav. Domenico — Annunzio della sua morte, pag. 741.

Pizzardi march. Luigi — Congedo accordato, pagina 427.

Plana barone Giovanni — Annunzio della sua morte, pag. 807.

Pleza avv. Giacomo — Prende parte alla discussione della legge sul dazio di consumo, pag. 436 e seg. — Id. a quella del disegno di legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, 563 e seg. — Id. a quella del bilancio attivo 1864, 618 e seg. — Id. a quella del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, 811 — Id. a quella della legge di pubblica sicurezza, 856 — Propone l'aggiornamento della approvazione dei titoli di nuovi Senatori, 1327 — Parla sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1601 e seg. — Id. sul progetto di legge intorno ai sequestri degli stipendi militari, 1682 e seg. — Id. sullo schema di legge intorno alle bonifiche 1813 e seg. — Id. su quello relativo alla estensione del Codice penale alla Toscana, 2871.

Poggi comm. Enrico — Rinunzia a far parte della Commissione per l'esame del Codice civile, pagina 229 — Parla per una mozione d'ordine, 1856 — Id. sopra l'opportunità di surrogare membri alla Commissione del Codice civile, 1857, 1858 e 1860 — Ragiona nella discussione del Codice per la marina mercantile, 1879 e seg.

Pollone (Nomis di) conte Antonio — È nominato Questore, pag. 7 — Riferisce sui titoli del Senatore Coppola, 18 — Parla nella discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 28, 32, 33, 38, 43, 44 e 1260 e seg. — Nella discussione della legge per la proroga alla presentazione dei titoli pel loro cambio, fornisce uno schiarimento, 56 — Parla in quella relativa al conferimento ai Prefetti di alcune attribuzioni spettanti al Ministero dell'Agricoltura, 69 — Id. sul bilancio passivo dell'esercizio 1863, 121 e seg. — Fornisce spiegazioni sopra un richiamo per la tardanza delle distribuzioni dei rendiconti del Parlamento, 307 — Congedo, 373 e 427 — Fa una mozione per provvedere all'esame in via d'urgenza d'un progetto di legge, 595 — Parla sullo schema di legge per l'affrancamento dei canoni, 812 — Id. su quello relativo a disposizioni di pubblica sicurezza, 838, 839 e 873 — Id. su quello per disposizioni di repressione del brigantaggio, 891 e seg. — Id. sopra petizioni, 914 — Id. sullo schema di legge per la fondazione della Banca d'Italia, 1350 e 1380 — Id. sopra il modo di procedere all'esame di un progetto di legge, 1381 — Id. sulla fissazione dell'ordine del giorno, 1382 — Id. sopra un incidente relativo ad una votazione, 1758 e 1761 — Nell'occasione della relazione di petizioni fa qualche osservazione, 1785 — Parla sul bilancio passivo del 1864, 1828 e 1829 — Riferisce sui titoli del Senatore Lauri, 1854 — Fa osservazioni circa il modo di esaminare un progetto di legge, 1955 — Parla nella discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge postale, 1956 e 1957 — Id. in quella della legge per provvedimenti di finanza da attuarsi prima del 1865, 1980 — Comunicazione di una sua lettera per domanda di congedo e apprezzazione della legge sul trasferimento della Capitale a Firenze, 2172 — Fornisce schiarimenti intorno alla pubblicazione di documenti sulla Sila di Calabria — Parla in occasione di una interpellanza sopra imprestiti fatti dal Governo ai Municipi, 2376 — Id. sopra l'ordine dei lavori del Senato, 2403 — Fornisce schiarimenti in ordine alla stampa di certi documenti, 2796, 2797 e 2815 — Propone che la legge per un imprestito, anzichè alla Commissione di Finanza sia deferita all'esame degli uffici, 2929 — Parla sul progetto di legge relativo alla spesa per l'armamento delle guardie doganali, 3033 — Fa alcune osservazioni nella discussione di un'interpellanza, 3130 — Comunicazione di una sua lettera con cui

- domanda di essere asonerato dalla carica di Questore, 3166 — Risponde alle parole di encomio indirizzategli in quella circostanza, 3167.
- Porro** nobile Alessandro — Congedo accordato, pagine, 230, 2323 e 2830.
- Porto** di Brindisi (ristauro del) — Progetto di legge (N. 52) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, votazione e approvazione, 800.
- Idem di Livorno (nuova distribuzione di fondi assegnati al) — Progetto di legge (N. 53) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, 415 — Votazione e approvazione, 416. (V. Costruzione).
- Postale legge** — (V. Modificazioni).
- Presidente e Vice Presidente del Senato** — Nomina, pag. 4 e 5.
- Prestito** (V. Facoltà).
- Privative industriali** — Progetto di legge (N. 20) — Presentazione, pag. 15 — Discussione, 65 — Votazione e approvazione, 66 — Ripresentazione sotto il (N. 20 *ter*), 537 — Seconda discussione, votazione e approvazione, 888 e 889.
- Procedura** (V. Codice).
- Proprietà letteraria ed artistica** — Progetto di legge (N. 21) — Presentazione, pag. 15 — *NB. Questo progetto venne poscia compreso nell'unificazione legislativa.*
- Proroga** alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio (convalidazione del decreto di) — Progetto di legge (N. 6) — Presentazione, pag. 41 — Discussione, 53 — Votazione e approvazione, 57 — Ripresentazione (N. 6 *ter*), 920 — Seconda discussione, 975 — Votazione e approvazione, 973.
- Idem a tutto febbraio 1864 della legge sul brigantaggio — Progetto di legge (N. 72) — Presentazione, pag. 594 — Discussione, 603 — Votazione e approvazione 604.
- Idem a tutto il 1864 di alcune disposizioni della legge 7 febbraio ultimo sulla repressione del brigantaggio — Progetto di legge (N. 98) — Presentazione, pagina 1458 — Discussione, 1459 — Votazione e approvazione, 1460.
- Idem della legge 27 luglio 1862 sulle diserzioni militari — Progetto di legge (N. 136) — Presentazione, pag. 1843 — Deliberazione di discuterlo seduta stante, 1843 — Discussione, votazione e approvazione, 1846 e 1847.
- Idem della legge 22 dicembre 1861 per l'occupazione temporanea di case religiose — Progetto di legge (N. 150) — Presentazione, pag. 2000 — Discussione, 2994 — Votazione e approvazione, 2300.
- Idem di alcuni articoli della legge 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio — Progetto di legge N. (166) — Presentazione, pag. 2262 — Discussione, 2290 — Votazione, e approvazione 2291.
- Idem nuova del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia — Progetto di legge (N. 168) — Presentazione, pag. 2262 — Discussione, votazione e approvazione, 2291.
- Idem dei termini per l'esenzione dal pagamento della tassa di registro sulle affrancazioni contemplate nella legge 24 gennaio 1864 — Progetto di legge (N. 174) — Presentazione, pag. 2353 — Discussione, 2364 — Votazione e approvazione, 2365.
- Idem del termine per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali — Progetto di legge (N. 191) — Presentazione, pag. 2407 — Discussione, 2528 — Votazione e approvazione, 2529.
- Idem dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il 1865 — Progetto di legge (N. 204) — Presentazione, pag. 2689 — Discussione, 2763 e seg. — Votazione e approvazione, 2773.
- Prosciugamento del lago d'Agnano** (Approvazione della convenzione per il) — Progetto di legge (N. 223) — Presentazione, pag. 2828 — Discussione, 2989 — Votazione e approvazione, 3005.
- Proventi delle pene pecuniarie** — Progetto di legge (N. 154) — Presentazione, pag. 2064 — Discussione, 2330 — Votazione e approvazione, 2332.
- Provvedimenti finanziari da attuarsi prima del finire del 1864** — Progetto di legge (N. 145) — Presentazione, pag. 1954 — Discussione, 1964 — Votazione e approvazione, 1982.
- Idem altri finanziari — Progetto di legge (N. 233) — Presentazione, pag. 2929 — Discussione, 3093 e seg. — Votazione e approvazione, 3126.
- Provvista di materiali per alcune piazze forti dello Stato** (Spesa straordinaria) — Progetto di legge (N. 34) — Presentazione, pag. 65 — Discussione, 165 — Votazione e approvazione, 166.
- Idem di uno strumento per utilizzare il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze — Progetto di legge (N. 77) — Presentazione, pag. 908 — Discussione, votazione e approvazione, 936.
- Prudente** dott. Francesco — Congedo accordato, pagina 653.
- Puccioni** comm. Giuseppe — Congedo accordato, pagine 427, 1062, 1878, 2031 e 2734.

Quaranta conte Filippo — Congedo accordato, pagina 216.

Quarelli conte Celestino — È nominato dal Presidente a far parte dell'Ufficio Centrale del progetto

di legge sul contenzioso amministrativo, pag. 1862 — Relatore dello schema di legge per una spesa relativa all'armamento delle guardie doganali, ne sostiene la discussione, 3032.

R

Rabbini cav. Antonio — Comunicazione del Senato di nomina a Commissario Regio per la legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, pagina 1545 — Ne sostiene la discussione, 1629 e seg.

Regis conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 244
Relatore del progetto di legge per la proroga a presentare i titoli del Debito Pubblico al cambio, ne sostiene la discussione, 975 e 976 — Parla nella discussione dello schema di legge per la fondazione della Banca d'Italia, 1203 — Riferisce sui titoli del Senatore Tecco, 1463 — Parla sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1692 — Id. sopra una petizione, 1786 — Congedo, 1791.

Restituzione della cauzione ai concessionari della ferrovia fra Annecy e Ginevra — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 35 — Discussione, 164 — votazione e approvazione, 165.

Revel (Tbaon Di) conte Ottavio — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 25 e seg. e 1260 e seg. — Annunzia una interpellanza, 37 — Lo svolge, 60 e 62 — Relatore della legge sull'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, ne sostiene la discussione, 45 — Prende parte alla discussione del bilancio passivo del 1863, 120 e seg. — Congedo, 214 — Ragiona sul progetto di legge per un'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 516, seg. — Id. sul bilancio attivo dello Stato pel 1864 e 630 — Id. sulla legge di pubblica sicurezza, 830 e seg. — Id. sopra il modo di fissazione dell'ordine del giorno, 928, 929 e 931 — Relatore dello schema di legge per la locazione dell'opificio di Pietrarsa, ne sostiene la discussione, 933 — Parla in occasione d'un'interpellanza del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici, 1075 — Id. sul progetto relativo alla fondazione della Banca d'Italia, 1134 e seg. — Id. sopra il modo di procedere all'esame di un progetto di legge, 1381 — Domanda la votazione distinta di un progetto di legge relativo a credito supplementare, 1455. — Parla per una mozione d'ordine, 1483 — Prende parte alla discussione della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1545 e seg. — Id. a quella di un progetto di legge relativo a spese militari, 1837 — Parla sopra il modo di esaminare un progetto di legge di Finanze, 1954 — Ragiona sullo schema di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima dello scadere dell'anno 1864, 1964, 1968, 1974 e 1980 — Id. su quello concernente il trasporto della Capitale a Firenze, 1986 e seg.

— Dichiaro di astenersi dalla votazione del progetto di legge per l'iscrizione di una rendita a favore del Municipio di Torino, 2202 — Interpella il Ministro dell'Interno sopra fatti avvenuti in Torino il 21 e 22 settembre 1864 — Parla sul progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2225 e seg. — Id. su quello concernente l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato pel primo trimestre 1865, 2293 — Sollecita schiarimenti sopra un progetto di legge, 2311 — Parla sul progetto di legge per una spesa relativa all'impianto ed attuazione delle nuove leggi d'imposta, 2327 e 2328 — Id. su quello concernente l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, 2340 — Id. nell'occasione di una interpellanza sopra prestiti fatti dal Governo ai Municipi, 2370 e 2374 — Fa una proposta per l'esame speciale di una petizione, 2405 e 2406 — Fornisce schiarimenti sul corso di un progetto di legge, 2408 e 2409 — Parla sopra una petizione, 2544 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa trattando l'argomento del matrimonio, 2673 — Relatore del progetto per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito, ne sostiene la discussione, 2982 e seg. — Ragiona sul progetto di legge riguardante il modo di riscossione delle imposte dirette, 3052, 3056 e 3079 — Id. su quello relativo a provvedimenti finanziari, 3094 e seg. — Id. su quello concernente il riordinamento delle strade ferrate, 3178.

Riassoldamento (V. Affrancamento).

Ricchezza mobile (V. Imposta).

Ricci march. Alberto — Parla sul bilancio passivo del Ministero degli Esteri. 1863, pag. 125 — Id. sul progetto di legge relativo ad una tassa governativa o dazio di consumo, 460, 492 e 494 — Id. su quello concernente l'imposta di ricchezza mobile, 562 e seg. — Id. sul bilancio passivo dello Stato pel 1864, 262 e seg. — Id. sul progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza, 818 — Id. su quello per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1775 — Id. su quello relativo al trasporto della Capitale a Firenze, 1992 e seg. — Id. in occasione di una interpellanza, 2213 — Relatore del progetto di legge relativo alle pensioni per l'armata di mare, ne sostiene la discussione, 2533 e seg.

Ricotti comm. Ercole — Congedo accordato, pag. 118 — Parla sul progetto di legge per la fondazione della Banca Nazionale, 1120 — Congedo, 1791 — Prendo parte alla discussione della legge sul trasferimento della Capitale a Firenze, 2014 e seg.

Ridolfi march. Cosimo — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 5 — Congedo, 167 — Chiamato a presiedere alla seduta, pronunzia alcune parole di proluazione, 569 — Congedo, 603, 962 e 2348 — Annunzio della sua morte, 2514.

Riordinamento (V. Strade Ferrate).

Riscatto del pedaggio al ponte della Magra presso Sarzana — Progetto di legge (N. 29) — Presentazione, pag. 37 — Discussione, 66 — votazione e approvazione, 66.

Idem del pedaggio sulla Schelda — Progetto di legge (N. 101) — Presentazione, pag. 1460 — Discussione, 1471 — votazione e approvazione, 1472.

(V. Emissione).

Riscossione delle imposte dirette (Modo di) — Progetto di legge (N. 177) — Presentazione, pagina 2356 — Discussione, 3039 e seg. — Ad istanza del Ministro delle Finanze se ne sospende la discussione, 3080.

Risposta al discorso della Corona — Proposta di deferirne la compilazione alla Presidenza, pag. 10 — Lettura ed approvazione, 15.

Ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni — Progetto di legge (N. 148) — Presenta-

zione, pag. 1977 — Discussione, 2216 — votazione e approvazione, 2255.

Riva cav. Pietro — Prende parte alla discussione del bilancio passivo del 1863, pag. 137 — Nella discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare parla per una mozione d'ordine, 266 — Congedo, 358 e 814.

Roncalli cav. Vincenzo — Congedo accordato, pagine, 807 e 2355.

Roncalli conte Francesco — Prende parte alla discussione della legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, pag. 105 e seg. — Congedo, 167, 373 e 456 — Parla sulla legge relativa alla ricchezza mobile, 609 e 762 — Id. su quella per la fondazione della Banca Nazionale, 1102, 1202 e 1286 — Id. in occasione di una proposta relativa alla verificaione dei titoli di nuovi Senatori, 1328 — Congedo, 1430 — Parla sopra un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, 1524 — Congedo, 1834 — Domanda schiarimenti intorno al corso di alcuni progetti di legge, 1952 e 1953 — Parla in occasione di una interpellanza, 2213 — Congedo, 2215 — Domanda schiarimenti sopra il corso di un progetto di legge, 2407 — Parla sopra una proposta d'ordine, 2526 e 2527 — Congedo, 2975.

Sagarriga cav. Girolamo — Congedo accordato, pagina 51, 498, 807, 1023, 1798, 1951, 2273 e 2355.

Saline (V. Concessione).

Salmour (Gabaleone di) conte Ruggiero — Congedo accordato, pag. 158 e 1062 — Parla sul progetto di legge relativo al trasporto della Capitale a Firenze, 2070, 2156 e seg. — Congedo, 2513 e 2830.

Salvatico conte Pietro — Congedo accordato, pagina 1213, 1430, 1464, 1791 e 1854.

Saluzzo march. Gioachino principe di Lequile — Congedo accordato, pag. 2215.

Sanatoria (V. Proroga).

S. Cataldo (di) principe Nicolao — Congedo accordato, pag. 427 e 2513.

San Martino (Ponza di) conte Gustavo — Relatore della Commissione di Finanze, sostiene la discussione del bilancio passivo del 1863, pag. 138 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, 173 — Relatore della legge per l'armamento della Guardia Nazionale, ne sostiene la discussione, 274 e seg. — Congedo, 285 — Come Relatore del disegno di legge per l'estensione a tutto il Regno

della legge di pubblica sicurezza, ne sostiene la discussione, 815 e seg. — Parla sopra il modo di fissazione dell'ordine del giorno, 932 — Riferisce sui titoli del Senatore Ginori, 1441 — Prende parte alla discussione della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1654 e 1757 — Id. a quella del progetto di legge per il trasporto della Capitale a Firenze, 2084 e seg. — Id. a quella sull'esercizio provvisorio del bilancio pel 1° trimestre 1865, 2292 e 2293 — Id. a quella del disegno di legge per l'unificazione amministrativa, 2502 — Id. a quella della legge per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, 2814 — Id. a quella dello schema di legge per lavori di difesa e di navigazione ai fiumi, laghi e canali, 3012, 3021 e 3023.

San Marzano (Asinari di) conte Ermolao — Annunzio della sua morte, pag. 1879.

San Vitale conte Luigi — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 7 — Parla in occasione della relazione di petizioni, 911 — Congedo, 1405 — Riferisce sui titoli del Senatore Venini, 1464 — Congedo 2215, e 2836.

Sappa barone Giuseppe — Riferisce sui titoli del Senatore Meuron, pag. 59 — Id. su quelli del Se-

- natore Falqui Pes, 168 — Relatore del progetto di legge sulla riforma delle carceri giudiziarie, ne sostiene la discussione, 360 e seg. — Parla sullo schema di legge per la fondazione della Banca Nazionale, 1123 1151, 1367 e 1368 — Riferisce sui titoli del Senatore Nappi, 1464 — Parla sul progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2137 — Id. su quello per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito, 2986 — Id. su quello relativo a provvedimenti finanziari, 3099.
- Saracco** avv. Giuseppe — Congedo accordato, pagina 2382.
- Sauli d'Igliano** conte Lodovico — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo alla formazione di un porto nella rada di Besa, pag. 152 — Id. su quello concernente un'imposta sulla ricchezza mobile, 610 — Id. su quello relativo al trasferimento della Capitale a Firenze, 2094 — Id. su quello relativo all'unificazione legislativa, 2617.
- Sault** march. Francesco — Congedo accordato, pagina 427, 1457, 1834, 2215 e 2525.
- Scacchi** prof. Arcangelo — Congedo accordato, pagine 1188 e 2201.
- Scarabelli** cav. Francesco — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2274 — Presta giuramento, 2383 — Congedo, 3038.
- Scialoja** comm. Antonio — Relatore del progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare, ne sostiene la discussione, pag. 252 e seg. — Parla nella seconda discussione dello schema di legge per l'aspettativa, disponibilità e congedi degli impiegati civili, 310, 312 e 315 — Id. in quella del progetto di legge sopra le Corti d'Assisie, 346 e seg. — Relatore della Commissione di Finanze sullo schema di legge per un'imposta sui redditi di ricchezza mobile, ne sostiene la discussione, 539 e seg. — Parla sul trattato di commercio e di navigazione colla Francia, 767 e seg. — Id. nella discussione sopra una petizione, 925 — Id. sopra il modo di fissare l'ordine del giorno, 930 e 932 — Id. sopra un'interpellanza del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici, 1067 — Ragiona sul progetto di legge per la fondazione della Banca di Italia, 1098 e seg. — Riferisce sui titoli del Senatore Giordano, 1463 — Relatore del trattato di commercio col Belgio, ne sostiene la discussione, 1469 — È nominato segretario nella Presidenza, 1565 — Ragiona sul disegno di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1751, 1763 e seg. — Id. su quello concernente le bonifiche, 1801 e seg. — Congedo, 1834 — Parla intorno all'opportunità di surrogare alcuni membri della Commissione del Codice civile, 1858 — Prende parte alla discussione del Codice per la Marina mercantile, 1883 e seg. —
- Riferisce sui titoli del Senatore Cacace, 1909 — Fa osservazioni circa al modo di procedere all'esame di un progetto di legge, 1955 — Parla sui provvedimenti finanziari da attuarsi prima del finire del 1864, 1969 e 1972 — Riferisce sui titoli del Senatore Gonzaga duca di Cirella, 1983 — Parla sul progetto di legge relativo al trasporto della Capitale a Firenze, 1990 e seg. — Fornisce schiarimenti sopra un incidente relativo alla pubblicazione di documenti riguardanti la Sila di Calabria, 2411 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia, 2432 e 2434 — Id. su quello concernente l'unificazione legislativa, 2564 e seg. — Fa istanza per la sollecita discussione di un progetto di legge d'urgenza, 2892 — Ragiona sullo schema di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2899, 2901, 2926 e 2956 — Relatore del progetto di legge per provvedimenti finanziari, ne sostiene la discussione, 3101 e seg.
- Sclopis** Di Salerano conte Federigo — Discorso inaugurale delle sedute e comunicazione del Decreto di nomina a Presidente del Senato, pag. 4 — Presiedendo alla seduta rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione del Senato che le presentava l'indirizzo; e rende parimente conto delle risoluzioni adottate in Comitato segreto nella vertenza del Senatore di S. Elia, 52 — Qual Senatore ragiona sopra una mozione d'ordine, 221 — Qual Presidente annunzia la morte del Senatore Stabile, 251 — Congedo, 292 — Nella qualità di Presidente annunzia la morte del Senatore De Cardenas, 421 — Id. del Senatore Jacquemoud, 474 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione del 4° dell'auno, 653 — Annunzia la morte del Senatore Coppi, 653 — Id. dei Senatori Capponi e Piraino, 744 — Id. del Senatore Plana, 807 — Id. del Senatore Falqui — Pes, 1078 — Id. del Senatore Bellielli, 1478 — Sollecita dai diversi relatori il corso delle leggi in esame, 1778 — Annunzia la morte del Senatore Miglietti, 1835 — Sono accettate le sue dimissioni da Presidente del Senato, 1853 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 2002 e seg. — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge per l'iscrizione di una rendita a favore del Municipio di Torino, 2203 — Parla sul progetto di legge relativo alla ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, 2244 e 2245 — Parla a proposito del rinvio di una interpellanza, 2349 — Id. sopra una petizione, 2355 — Id. sopra un incidente circa l'ammissione d'un'interpellanza, 2357 — Id. in occasione di una interpellanza sopra imprestiti fatti dal Governo a Comuni, 2378 e 2379 — Domanda l'urgenza per una petizione, 2513 — Parla per una mozione d'ordine, 2526 — Id. sopra una petizione, 2547 e 2548 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'unificazione

- legislativa, 2551, 2555 e seg. — Id. a quella della legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2950 e seg. — Fa una mozione d'ordine, 3019 — Propone un voto di ringraziamento al Senatore Di Pollone per l'esercizio della carica di Questore — Nella discussione del progetto di legge per il riordinamento delle strade ferrate tratta la questione delle cartelle del prestito Hambro, 3176, 3179 e 3183.
- Scovazzo** comm. Gaetano — Presta giuramento, pagina 184 — Parla sul progetto di legge intorno all'aspettativa, disponibilità e ai congedi degli impiegati civili, 318, 323, 326 e 327 — Id. su quello relativo alle Corti di Assisie 353 — Id. su quello concernente disposizioni di pubblica sicurezza in Sicilia, 364 e seg. — Id. su quello riguardante il riordinamento provvisorio del lotto, 376 e seg. — Congedo, 498.
- Scuola** d'applicazione degli ingegneri idraulici in Ferrara (Stabilimento della) — Progetto di legge (N. 151) — Presentazione, pag. 2059 — Discussione, votazione e approvazione, 2208.
- Scuole** (V. Spesa).
- Sella** cav. Giovanni Battista — Congedo accordato, pag. 427, 2478 e 2031.
- Separazione** della borgata di S. Cipirello dal Comune di S. Giuseppe, Palermo — Progetto di legge (N. 140) — Presentazione, pag. 1849 — Discussione, 1961 — Votazione e approvazione, 1962.
- Sequestri** sugli stipendi degli ufficiali dell'esercito e degli impiegati ad essi assimilati — Progetto di legge (N. 105) — Presentazione, pag. 1484 — Discussione, 1681 — Votazione e approvazione, 1686. (V. Disposizioni).
- Serra** comm. Francesco Maria. — Parla nella discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'Assisie, pag. 802 — Riferisce sui titoli del Senatore Lissoni, 1502 — Relatore del progetto di legge intorno ai sequestri degli stipendi militari, ne sostiene la discussione, 1681 e seg. — Parla sopra la questione di surrogazione di membri di una Commissione, 1856 — È chiamato dal Presidente a completare l'Ufficio Centrale dello schema di legge sul contenzioso amministrativo, 1862 — Relatore del progetto di legge per il trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino, ne sostiene la discussione, 2204 — Parla sopra il modo di regolare le sedute del Senato, 2235 — Fa un'osservazione nella discussione del progetto di legge per una pensione ai mille di Marsala, 2286.
- Serra** conte Francesco — Relatore dello schema di legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per posti di guardia marina, ne sostiene la discussione, pag. 159 e 163 — Congedo, 1842 e 2304.
- Serra** march. Domenico — Congedo accordato, pagina 167, 320, 653, 1372, 2336, 2304, 2355, 2513 e 2975.
- Serra** march. Orso — È nominato Questore, pag. 7 e 653 — Congedo, 2310.
- Servitù** (V. Spesa).
- Sforza** Cesarini duca Lorenzo — Parla sul progetto di legge per il trasporto della capitale a Firenze, pag. 2057 — Id. su quello concernente la vendita di beni demaniali in Toscana, 3033.
- Sicurezza** (V. Disposizioni, estensione).
- Sila** delle Calabrie — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione, pag. 41.
- Simonetti** princ. Rinaldo — Congedo accordato, pagine 158 e 2236.
- Siotto** Pintor comm. Giovanni -- Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, pag. 72 — Id. a quella del bilancio passivo dello Stato pel 1863, 122 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per la concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari, 216 e seg. — Id. a quella del disegno di legge per l'armamento della Guardia Nazionale, 272 e seg. — Id. a quella della legge sulla composizione delle Corti d'Assisie, 288 e seg. — Congedo, 292 — Ragiona sul progetto di legge per un'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 555 e seg. — Id. sul trattato di commercio e di navigazione colla Francia, 775 e 788 — Relatore dello schema di legge per l'affrancamento dei canoni, ne sostiene la discussione, 810 e seg. — Parla su quello relativo all'estensione a tutto il Regno delle disposizioni di pubblica sicurezza, 830, 852, 879, 880, 883, 884 e 885 — Id. sopra la fissazione delle sedute, 917 — Id. sul progetto di legge concernente la competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 1040 e seg. e 1100 e seg. — Id. su quello per la fondazione della Banca Nazionale, 1079 e seg. — Annunzia un'interpellanza al Ministro dell'Interno sopra l'assassinio del Sotto-Prefetto d'Imola, 1391 — La svolge, 1412 — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione della cauzione dei procuratori, 1420 e seg. — Id. a quella del conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1572 e seg. — Id. a quella del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 1993 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per la ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni, 2217 e seg. — Id. a quella concernente la proroga delle disposizioni per l'occupazione di case di corporazioni religiose, 2295 e 2299 — Chiede di muovere un'interpellanza, 2349 — La svolge, 2356 e seg. — Prende parte alla discussione della legge sull'unificazione amministrativa, 2438 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per l'unificazione legislativa, 2584 e seg. — Nella stessa discussione, tratta la que-

- stione del matrimonio, 2597 e seg. — Ragiona sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, 2846 e seg. — Id. su quello per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito, 2978 — Id. su quello per un prestito di 425 milioni, 3089 — Riferisce sopra una petizione, 3191 e 3194.
- Sistemazione** delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia — Progetto di legge (N. 185) — Presentazione, pag. 2403 — Discussione, 2798 — votazione e approvazione, 2819.
- Sonnaz** (Gerbaix de) conte Ettore — Nella discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili fa un'osservazione d'ordine, pag. 33 — Parla sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare, 260 e 261 — Congedo, 306 e 1791 — Ragiona su quello concernente le pensioni per l'armata di mare, 2537 — Id. su quello relativo all'affrancazione dal servizio militare e al riassoldamento con premio, 2973.
- Soppressione** delle Giudicature dei dazi indiretti — Progetto di legge (N. 15) — Presentazione, pagina 15 — Istanza del Guardasigilli per la sospensione della discussione, 100.
- Idem delle decime ecclesiastiche — Progetto di legge (N. 176) — Presentazione, pag. 2356.
- Spada** conte Alessandro — Congedo accordato, pag. 344 — Parla nella discussione della legge sulla ricchezza mobile, 640 — Id. in quella della legge sulla pubblica sicurezza, 838 — Congedo, 1464, 1522, 1908 e 2906.
- Spesa** maggiore sul bilancio della guerra 1862 al Capitolo dei trasporti — Progetto di legge (N. 58) — Presentazione, pag. 374 — Discussione, votazione e approvazione, 428.
- Idem maggiore sul bilancio 1862 per l'unificazione dei debiti dello Stato — Progetto di legge (N. 78) — Presentazione, pag. 919 — Discussione, 1455 — votazione e approvazione, 1456.
- Idem maggiore sul bilancio 1862 della Marina ai Capitoli 15 e 16 — Progetto di legge (N. 79) — Presentazione, pag. 919 — Discussione, 1255 — votazione e approvazione, 1256.
- Idem straordinaria sul bilancio 1862 per provvedere alle esigenze dell'Amministrazione del Debito Pubblico — Progetto di legge (N. 80) — Presentazione, pag. 919 — Discussione, 1455 — votazione e approvazione, 1456.
- Idem straordinaria sul bilancio 1862 per opere ai locali da destinarsi ad uso di manifattura dei tabacchi in Napoli — Progetto di legge (N. 81) — Presentazione, pag. 919 — Discussione, votazione e approvazione, 1456.
- Idem straordinaria sul bilancio 1862 per riparazioni al Palazzo già Ducale di Genova — Progetto di legge (N. 82) — Presentazione, pag. 919 — Discussione, 1411 — votazione e approvazione, 1412.
- Idem maggiore sul bilancio 1863 per rimborso a favore dell'Azienda dei Prestiti in Firenze — Progetto di legge (N. 83) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1411 — votazione e approvazione, 1412.
- Idem sui bilanci dal 1862 al 1866 per sussidii ai preposti e ad altri individui dei soppressi corpi di sorveglianza per le dogane e privative — Progetto di legge (N. 84) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, votazione e approvazione, 1456.
- Idem maggiore sul bilancio 1861 per la stazione della ferrovia di Genova — Progetto di legge (N. 85) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1437 — votazione e approvazione, 1441.
- Idem straordinaria sul bilancio 1862 per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche — Progetto di legge (N. 86) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1419 — votazione e approvazione, 1450.
- Idem straordinaria per l'acquisto dell'apparecchio telegrafico a stampa del professore Hughes — Progetto di legge (N. 89) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, votazione e approvazione, 1450.
- Idem straordinaria per la costruzione di due piroscafi onerari — Progetto di legge (N. 94) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, votazione e approvazione, 1450 e 1451.
- Idem straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia per l'ordinamento giudiziario — Progetto di legge (N. 97) — Presentazione pagina 1411 — Discussione, votazione e approvazione, 1474.
- Idem straordinaria sui bilanci della Guerra 1864 e 1865 per l'armamento dell'esercito — Progetto di legge (N. 102) — Presentazione, pag. 1464 — Discussione, 1781 — votazione e approvazione, 1787.
- Idem straordinaria sul bilancio della Guerra 1864 per acquisto di materiale d'artiglieria — Progetto di legge (N. 103) — Presentazione, pag. 1464 — Discussione, 1837 — votazione e approvazione, 1840.
- Idem straordinaria sul bilancio 1863-64 della marina per il prolungamento del bacino di raddobbo in Genova — Progetto di legge (N. 123) — Presentazione, pag. 1835 — Discussione, votazione e approvazione, 2208.
- Idem straordinaria sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici del 1864 per la costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro — Progetto di legge (N. 133) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2207 — votazione e approvazione, 2208.
- Idem maggiore sul bilancio 1864 dei Lavori Pubblici per la collocazione e surrogazione dei fili telegrafici da Otranto a Torino e da Rimini a Pescara — Progetto di legge (N. 134) — Presentazione, pagina 1843 — Discussione, votazione e approvazione, 2208.
- Idem straordinaria sul bilancio 1864 del Ministero delle Finanze per l'acquisto di macchine e siste-

- mazione di meccanismi nelle manifatture dei tabacchi — Progetto di legge (N. 135) — Presentazione pag. 1843 — Discussione, 2415 — votazione e approvazione, 2434.
- Idem straordinaria per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta — Progetto di legge (N. 158) — Presentazione, pag. 2216 — Discussione, 2311 e 2327 — votazione e approvazione, 2332.
- Idem straordinaria per affrancamento di servitù dell'ex Principato di Piombino — Progetto di legge (N. 159) — Presentazione, pag. 2216 — Discussione, 2323 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem straordinaria per l'acquisto di mobili ad uso degli uffici delle dogane — Progetto di legge (N. 161) — Presentazione pag. 2217 — Discussione, 2798 — votazione e approvazione, 2819.
- Idem nuova sul bilancio 1863 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per le epizootie — Progetto di legge (N. 162) — Presentazione, pagina 2217 — Discussione 2312 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem straordinaria sul bilancio 1865 del Ministero di Pubblica Istruzione per le scuole cliniche e anatomiche dell'Università di Napoli — Progetto di legge (N. 173) — Presentazione, pag. 2353 — Discussione e votazione dichiarata nulla per mancanza di numero, 2436 — Seconda votazione e approvazione, 2447.
- Idem straordinaria sui bilanci 1865 e 66 della Guerra per l'acquisto di materiale d'artiglieria — Progetto di legge (N. 189) — Presentazione, pag. 2407 — Discussione, 3000 — votazione e approvazione, 3005.
- Idem straordinaria sui bilanci 1864-65 e 66 delle Finanze per l'armamento delle guardie doganali — Progetto di legge (N. 193) — Presentazione, pagina 2407 — Discussione, 3032 — votazione e approvazione, 3034.
- Idem di primo impianto dell'istituto tecnico di Milano — Progetto di legge (N. 198) — Presentazione, pag. 2605 — Discussione, votazione e approvazione, 3037.
- Idem per lavori straordinari di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali — Progetto di legge (N. 200) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 3005 — votazione e approvazione, 3026.
- Idem per opere straordinarie per strade e ponti — Progetto di legge (N. 201) — Presentazione, pagina 2666 — Discussione, 3168 — votazione e approvazione, 3171.
- Idem per collocazione di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli e da Torino a Firenze — Progetto di legge (N. 202) — Presentazione, pagina 2666 — Discussione, 3027 — votazione e approvazione, 3028.
- Idem straordinaria sul bilancio 1865 dei Lavori Pubblici per riparazioni e consolidamento d'argini in seguito alle piene del 1864 — Progetto di legge (N. 205) — Presentazione, pag. 2689 — Discussione, 3027 — votazione e approvazione, 3028.
- Idem straordinaria sui bilanci 1865 e 1866, della Guerra per acquisto di materiali a complemento di dotazione delle divisioni attive dell'esercito — Progetto di legge (N. 216) — Presentazione, pag. 2826 — Discussione, 3039 — votazione e approvazione, 3081.
- Idem sul bilancio 1865 della Guerra per provvista di materiale di ospedali militari — Progetto di legge (N. 229) — Presentazione, pag. 2880 — Discussione, 3039 — votazione e approvazione, 3081.
- Idem sui bilanci 1865 66-67 68 della Marina per la costruzione di legni da guerra — Progetto di legge (N. 230) — Presentazione, pag. 2906 — Discussione, votazione e approvazione, 3140.
- Idem maggiore sul bilancio 1863 degli Esteri per il naufragio del brick barca *Sicilia* — Progetto di legge (N. 237) — Presentazione, pag. 2935 — Discussione, 3092 — votazione e approvazione, 3093.
- Idem straordinaria sul bilancio 1865 delle Finanze per riparazione al tetto della Pilotta in Parma — Progetto di legge (N. 238) — Presentazione, pagina, 2995 — Discussione, 3092 — votazione e approvazione, 3093.
- Spese maggiori al bilancio 1861 del Ministero della Guerra, categoria 90 e 91** — Progetto di legge (N. 90) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1449 — votazione e approvazione, 1450.
- Idem maggiori e nuove sul bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1451 — votazione e approvazione, 1456.
- Idem straordinarie sul bilancio della Guerra per la costruzione di nuove caserme in alcune piazze forti e di un ospedale militare in Piacenza — Progetto di legge (N. 106) — Presentazione, pag. 1484 — Discussione, 1837 — votazione e approvazione, 1840.
- Idem straordinarie sul bilancio 1864 della Marina per acquisto di materiali da ospedale e da caserma — Progetto di legge (N. 109) — Presentazione, pagina 1686 — Discussione, 1839 — votazione e approvazione, 1840.
- Idem straordinarie sui bilanci 1864-65 della Marina per costruzione di cannoniere e batterie corazzate, barche a vapore e zattere da sbarco — Progetto di legge (N. 114) — Presentazione, pag. 1791 — Discussione, 1844 — votazione e approvazione, 1846.
- Idem straordinarie sui bilanci 1864-65 del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori marittimi — Progetto di legge (N. 120) — Presentazione, pag. 1835 — Discussione, 2258 — votazione e approvazione, 2263.

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

- Idem straordinarie sul bilancio 1864 della Marina per l'impianto di officine negli stabilimenti marittimi di Castellamare e Genova** — Progetto di legge (N. 122) — Presentazione, pag. 1835 — Discussione, 2207 — votazione e approvazione, 2208.
- Idem maggiori sul bilancio 1862 della guerra per far fronte al pagamento di spese militari nelle provincie meridionali** — Progetto di legge (N. 128) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2311 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem maggiori e nuove sui vari bilanci del 1861 compreso quello delle provincie Napoletane** — Progetto di legge (N. 129) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2311 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem id. sul bilancio 1862-63 del Ministero dei Lavori Pubblici** — Progetto di legge (N. 130) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2206 — votazione e approvazione, 2208.
- Id. maggiori sui bilanci del 1862-63 del Ministero di Grazia e Giustizia** — Progetto di legge (N. 131) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2207 — votazione e approvazione, 2208.
- Idem straordinarie sui bilanci 1864-65 del Ministero delle Finanze per acquisto di paranzelle e piroscifi ad uso doganale** — Progetto di legge (N. 132) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2521 — votazione e approvazione, 2523.
- Idem maggiori sui bilanci 1860-61 e 62** — Progetto di legge (N. 139) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione 2311 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem maggiori e nuove sui bilanci 1860, 62 e 63 del Ministero dell' Interno** — Progetto di legge (N. 160) — Presentazione, pag. 2217 — Discussione, 2797 — votazione e approvazione, 2819.
- Idem maggiori sui bilanci 1861, 62 e 63 del Ministero degli Esteri** — Progetto di legge (N. 163) — Presentazione, pag. 2217 — Discussione, 2312 — votazione e approvazione, 2324.
- Idem maggiori sui bilanci 1861, 62 e 63 delle Finanze e annullamento di crediti** — Progetto di legge (N. 194) — Presentazione, pag. 2407 — Discussione, 3034. — votazione e approvazione, 3036.
- Spinola march. Tommaso** — Parla nella discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pagina, 34 — Riferisce sui titoli del Senatore Pallieri, 51 — Parla sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia, 1131, 1138, 1175 e 1176 — Spiega il suo voto favorevole alla legge sul trasferimento della Capitale a Firenze, 2188.
- Stabile comm. Mariano** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Annunzio della sua morte, 251.
- Stanziamiento di L. 400,000 sul bilancio 1865 dell'Interno a favore dei manicomii di Lombardia** — Progetto di legge (N. 226) — Presentazione, pag. 2854 — Discussione, 3092 — votazione e approvazione, 3093.
- Stara conte Giuseppe** — Congedo accordato, pag. 386 — Comunicazione di una sua lettera con cui dichiara di riferirsi per quanto riguarda la questione del matrimonio nella legge di unificazione dei codici, alle ragioni riportate in un opuscolo intitolato: *Sulle leggi civili che riguardano il matrimonio*, 2636.
- Stipendi (V. Disposizioni e ritenuta).**
- Strade (V. Spesa).**
- Strade ferrate del Regno (Riordinamento delle)** — Progetto di legge (N. 222) — Presentazione, pagina 2828 — Discussione, 3145 e seg. — Ripresa della discussione, 3171 — votazione e approvazione, 3192.
- (V. Cessione, Concessione, Modificazioni e Restituzione).
- Strongoli Pignatelli principe Vincenzo** — Congedo accordato, 484, 945 e 2215.
- Strozzi principe Ferdinando** — Congedo accordato, pag. 51, 373, 653, 1478, 1908, 2215, 2335, 2673 e 2889.
- Sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni** — Progetto di legge (N. 125) — Presentazione, pag. 1843 — Discussione, 2333 — votazione e approvazione, 2334.
- Idem agli emigrati politici** — Progetto di legge (N. 142) — Presentazione, pag. 1849 — Discussione, 2312 — votazione e approvazione, 2324.
- (V. Spesa).
- Sylos-Labini cav. Vincenzo** — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1443 — Presta giuramento, 1458 — Domanda l'urgenza per una petizione, 1613 — Legge alcune considerazioni sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1645 — Congedo, 1791, 1854, 1983, 2325, 2513, 2870 e 3145.

T

Tabacchi (V. Modificazioni e spesa).

Taverna conte Carlo — Riferisce sui titoli del Senatore Paternò, pag. 10 — Congedo, 234 — Parla

sul progetto di legge relativo a disposizioni di pubblica sicurezza, 849 — Congedo, 1002 e 1810.

Tavoliere di Puglia (Affrancamento delle terre del)

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

— Progetto di legge (N. 4) — Presentazione, pagina 11 — Discussione, 47 — votazione e approvazione, 49 — Ripresentazione (sotto il N. 4 *ter*), 2332 — Seconda discussione, 2415 e seg. — votazione e approvazione, 2434.

Tecco barone Romualdo — Comunicazione della sua nomina a Senatore del Regno, pag. 1325 — Relazione dei titoli e ammissione, 1463 — Presta giuramento, 1464 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, 1985 e seg. — Id. a quella della legge per una pensione ai mille di Marsala, 2270, 2271, 2278 e seg. — Id. a quella della legge per l'unificazione amministrativa, 2440 e seg. — Parla sopra una petizione, 2547 — Ragiona sullo schema di legge per l'unificazione legislativa, 2563 e seg. — Id. su quello relativo al riordinamento delle strade ferrate; 3173 e 3175.

Telegrafo (V. Spesa).

Tholosano barone Edoardo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325.

Tommasi comm. prof. Salvatore — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1463 — Presta giuramento, 1474 — Riferisce sui titoli del Senatore Scarabelli, 2274.

Torelli comm. Luigi — Comunicazione della sua nomina a Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, pag. 1854.

Tornate tenute nella Sessione:

PRIMO PERIODO

1.	Tornata	25	Maggio 1863	pag.	3
2.	»	26	»	»	8
3.	»	28	»	»	11
4.	»	1	Giugno 1863	»	14
5.	»	3	»	»	17
6.	»	5	»	»	36
7.	»	17	»	»	50
8.	»	19	»	»	59
9.	»	22	»	»	70
10.	»	23	»	»	84
11.	»	25	»	»	101
12.	»	26	»	»	118
13.	»	27	»	»	139
14.	»	30	»	»	158
15.	»	6	Luglio 1863	»	167
16.	»	7	»	»	184
17.	»	8	»	»	202
18.	»	9	»	»	216
19.	»	10	»	»	230
20.	»	11	»	»	234
21.	»	15	»	»	244
22.	»	16	»	»	257
23.	»	17	»	»	269
24.	»	18	»	»	285
25.	»	21	»	»	292

26.	Tornata	22	Luglio 1863	pag.	305
27.	»	23	»	»	320
28.	»	24	»	»	329
29.	»	25	»	»	344
30.	»	28	»	»	358
31.	»	29	»	»	363
32.	»	3	Agosto 1863	»	373
33.	»	6	»	»	386
34.	»	7	»	»	400
35.	»	11	»	»	417

SECONDO PERIODO.

36.	Tornata	17	Novembre 1863	pag.	419
37.	»	26	»	»	426
38.	»	27	»	»	440
39.	»	28	»	»	456
40.	»	30	»	»	470
41.	»	1	Dicembre 1863	»	484
42.	»	17	»	»	497
43.	»	18	»	»	509
44.	»	19	»	»	527
45.	»	21	»	»	549
46.	»	21 (sera)	»	»	569
47.	»	22	»	»	582
48.	»	22 (sera)	»	»	603
49.	»	23	»	»	616
50.	»	28	»	»	649
51.	»	4	Gennaio 1864	»	652
52.	»	5	»	»	667
53.	»	7	»	»	680
54.	»	8	»	»	698
55.	»	9	»	»	717
56.	»	11	»	»	740
57.	»	12	»	»	764
58.	»	13	»	»	781
59.	»	14	»	»	794
60.	»	15	»	»	795
61.	»	21	»	»	805
62.	»	22	»	»	814
63.	»	23	»	»	827
64.	»	25	»	»	843
65.	»	27	»	»	845
66.	»	28	»	»	862
67.	»	29	»	»	877
68.	»	30	»	»	890
69.	»	1	Febbraio 1864	»	903
70.	»	2	»	»	910
71.	»	16	»	»	919
72.	»	17	»	»	935
73.	»	18	»	»	945
74.	»	19	»	»	962
75.	»	20	»	»	975
76.	»	22	»	»	987
77.	»	23	»	»	1002
78.	»	24	»	»	1023
79.	»	25	»	»	1039
80.	»	26	»	»	1053

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

81.	Tornata	27	Febbraio 1864	pag. 1062	136.	Tornata	29	Ottobre 1864	pag. 1896
82.	»	29	»	» 1078	137.	»	3	Novembre 1864	» 1908
83.	»	1	Marzo 1864	» 1093	138.	»	4	»	» 1929
84.	»	2	»	» 1109	139.	»	5	»	» 1939
85.	»	3	»	» 1126	140.	»	21	»	» 1950
86.	»	4	»	» 1140	141.	»	22	»	» 1960
87.	»	5	»	» 1155	142.	»	24	»	» 1963
88.	»	7	»	» 1172	143.	»	29	»	» 1983
89.	»	8	»	» 1188	144.	»	30	»	» 2002
90.	»	9	»	» 1210	145.	»	1	Dicembre 1864	» 2031
91.	»	10	»	» 1229	146.	»	2	»	» 2049
92.	»	11	»	» 1243	147.	»	3	»	» 2074
93.	»	12	»	» 1257	148.	»	5	»	» 2096
94.	»	14	»	» 1276	149.	»	6	»	» 2119
95.	»	15	»	» 1292	150.	»	7	»	» 2146
96.	»	16	»	» 1311	151.	»	9	»	» 2172
97.	»	17	»	» 1326	152.	»	10	»	» 2200
98.	»	18	»	» 1341	153.	»	12	»	» 2215
99.	»	19	»	» 1385	154.	»	13	»	» 2232
100.	»	21	»	» 1371	155.	»	16	»	» 2236
101.	»	12	Aprile 1864	» 1300	156.	»	17	»	» 2256
102.	»	13	»	» 1405	157.	»	19	»	» 2273
103.	»	14	»	» 1416	158.	»	20	»	» 2289
104.	»	15	»	» 1427	159.	»	9	Gennaio 1865	» 2301
105.	»	19	»	» 1429	160.	»	10	»	» 2310
106.	»	20	»	» 1442	161.	»	11	»	» 2322
107.	»	30	»	» 1457	162.	»	17	»	» 2325
108.	»	20	Maggio 1864	» 1461	163.	»	18	»	» 2335
109.	»	6	Giugno 1864	» 1475	164.	»	19	»	» 2348
110.	»	7	»	» 1486	165.	»	21	»	» 2353
111.	»	8	»	» 1501	166.	»	31	»	» 2354
112.	»	9	»	» 1521	167.	»	1	Febbraio 1865	» 2366
113.	»	10	»	» 1539	168.	»	2	»	» 2382
114.	»	11	»	» 1565	169.	»	3	»	» 2393
115.	»	13	»	» 1589	170.	»	8	»	» 2402
116.	»	14	»	» 1613	171.	»	18	»	» 2404
117.	»	15	»	» 1633	172.	»	20	»	» 2410
118.	»	16	»	» 1659	173.	»	21	»	» 2426
119.	»	17	»	» 1680	174.	»	22	»	» 2437
120.	»	18	»	» 1705	175.	»	23	»	» 2457
121.	»	20	»	» 1730	176.	»	24	»	» 2470
122.	»	21	»	» 1760	177.	»	25	»	» 2491
123.	»	22	»	» 1780	178.	»	8	Marzo 1865	» 2512
124.	»	25	»	» 1788	179.	»	9	»	» 2525
125.	»	4	Luglio 1864	» 1789	180.	»	14	»	» 2539
126.	»	11	»	» 1791	181.	»	15	»	» 2553
127.	»	12	»	» 1798	182.	»	16	»	» 2569
128.	»	14	»	» 1809	183.	»	17	»	» 2584
129.	»	13	»	» 1826	184.	»	18	»	» 2605
130.	»	15	»	» 1834	185.	»	20	»	» 2621
131.	»	16	»	» 1842	186.	»	21	»	» 2636
132.	»	22	»	» 1848	187.	»	22	»	» 2658
			TENZO PERIODO.		188.	»	23	»	» 2673
					189.	»	24	»	» 2693
133.	Tornata	24	Ottobre 1864	pag. 1851	190.	»	25	»	» 2712
134.	»	27	»	» 1861	191.	»	27	»	» 2734
135.	»	28	»	» 1878	192.	»	28	»	» 2750

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

193.	Tornata	29	Marzo 1875	pag. 2774
194.	»	30	»	» 2795
195.	»	31	»	» 2815
196.	»	10	Aprile 1865	» 2824
197.	»	13	»	» 2827
198.	»	18	»	» 2830
199.	»	19	»	» 2832
200.	»	20	»	» 2836
201.	»	21	»	» 2853
202.	»	22	»	» 2870
203.	»	24	»	» 2889
204.	»	25	»	» 2906
205.	»	26	»	» 2924
206.	»	27	»	» 2943
207.	»	28	»	» 2959
208.	»	29	»	» 2975
209.	»	1	Maggio 1865	» 2988
210.	»	2	»	» 3002
211.	»	3	»	» 3020
212.	»	4	»	» 3031
213.	»	5	»	» 3038
214.	»	6	»	» 3059
215.	»	8	»	» 3077
216.	»	9	»	» 3089
217.	»	10	»	» 3108
218.	»	11	»	» 3127
219.	»	12	»	» 3145
220.	»	13	»	» 3166
221.	»	13	(sera) »	» 3184
222.	»	15	»	» 3193
223.	»	16	»	» 3196

Torremuzza principe Gabriello — Congedo accordato, pag. 2525.

Torrigiani march. Carlo — Congedo accordato, pagina 51 — Annunzio della sua morte, 2827.

Trasferimento della Capitale del Regno da Torino a Firenze — Progetto di legge (N. 147) — Presentazione, pag. 1960 — Discussione, 1984 e seg. — votazione e approvazione, 2199.

Idem della Corte di Cassazione da Milano a Torino — Progetto di legge (N. 153) — Presentazione, pagina, 2061 — Discussione, 2202 — votazione e approvazione, 2208.

Trasporto dal cap. 172 al 171 del bilancio 1862 dei Lavori Pubblici della somma stanziata per provvista di locomotive — Progetto di legge (N. 93) — Presentazione, pag. 920 — Discussione, 1455 — votazione e approvazione, 1456.

Idem di fondi dal bilancio dei Lavori Pubblici a quello della guerra per costruzione di un fabbricato ad uso militare in Livorno — Progetto di legge (N. 190) — Presentazione, pag. 2407 — Discussione, votazione e approvazione, 3029.

Idem all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile sul cap. 61 del bilancio 1864 della Guerra — Progetto di legge (N. 207) — Presentazione, pag. 2689 — Discussione, 3029 — votazione e approvazione, 3030.

Idem all'esercizio 1865 dell'avanzo sugli assegni iscritti nei bilanci 1861-62-63 della Guerra per l'armamento della Guardia Nazionale mobile — Progetto di legge (N. 213) — Presentazione, pag. 2729 — Discussione, 3029 — votazione e approvazione, 3030.

Trattato di navigazione e di commercio colla Francia — Progetto di legge (N. 67) — Presentazione, pagina, 496 — Discussione, 764 e seg. — votazione e approvazione, 792.

Idem id. col Belgio — Progetto di legge (N. 100) — Presentazione, pag. 1460 — Discussione, 1467 — votazione e approvazione, 1472.

Idem id. coi Paesi Bassi — Progetto di legge (N. 107) — Presentazione, pag. 1511 — Discussione, votazione e approvazione, 1944.

Idem id. colla Danimarca — Progetto di legge (N. 117) — Presentazione, pag. 1810 — Discussione, 1961 — votazione e approvazione, 1962.

Trattati di commercio e di navigazione colla Repubblica di Costa Rica, e colle Isole Avajane — Progetti di legge (N. 187 e 188) — Presentazione, pag. 2407 — Discussione, 2527 — votazione e approvazione, 2528.

Tribunale supremo di Guerra — Continuazione della sua sede in Torino fino al 1 luglio 1866 — Progetto di legge (N. 182) — Presentazione, pag. 2381 — Discussione, 2435 — votazione e approvazione, 2436.

Tribunali (V. Competenza).

U

Ufficio di Presidenza — Nomina dei Segretari e Questori, prima votazione, risultato, pag. 7 e 9 — Nomina di un Segretario in surrogazione del Senatore Bellelli defunto, 1501 — Risultato incompleto,

1522 — Altro id. e rinnovamento di votazione, 1510 — Risultato definitivo, 1565 — votazione per la nomina di un Questore in surrogazione del Senatore Di Pollone dimissionario, 3167 — Risultato 3176.

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

Uffizi — Estrazione a sorte e composizione.

1.	25 Maggio	1863	pag.	5
2.	28 Luglio	1863	»	358
3.	17 Novembre	1863	»	422
4.	21 Gennaio	1864	»	805
5.	21 Marzo	1864	»	1387
6.	6 Giugno	1864	»	1473
7.	24 Ottobre	1864	»	1854

8. 9 Gennaio 1865 pag. 2307

9. 14 Marzo 1865 » 2540

Unificazione dell'imposta sui fabbricati — Progetto di legge (N. 164) — Presentazione, pag. 2217 — Discussione, 2335 — votazione e approvazione, 2352.

Unificazione amministrativa e legislativa. (V. Facoltà).

(V. Spesa).

Vacca comm. Giuseppe — Relatore del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale ne sostiene la discussione, pag. 72 e seg. — Parla nella discussione del bilancio passivo 1863, 145 e 147 — Id. in quella del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari e dei consigli di guerra marittimi per i reati di renitenza alla leva, 235 e seg. — Id. in quella dello schema di legge per modificazioni al Codice penale militare, 259 e seg. — Id. in quella della legge sull'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 314 e seg. — Id. in quella dello schema di legge per disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia, 368 e seg. — Riferisce sui titoli del Senatore Di Giacomo, 373 — Relatore del progetto di legge per la repressione del brigantaggio, ne sostiene la discussione, 392 e seg. e 900 e seg. — Parla su quello relativo all'imposta di ricchezza mobile, 598 e seg. — Id. su quello per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza, 833 — Id. su quello relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 987 e seg. — Annunzia un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici sullo stato ferroviario nelle provincie meridionali, 1052 — La svolge, 1062 e seg. — Relatore del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile, ne sostiene la discussione, 1056 e seg. — Fa un'interpellanza sullo stato dei lavori al porto di Napoli, 1443 e 1449 — Relatore del progetto di legge per la proroga delle disposizioni sul brigantaggio, ne sostiene la discussione, 1459 — Ragiona sullo schema di legge per disposizioni sulle inchieste parlamentari, 1515 e seg. — Riferisce, seduta stante, sul progetto di legge relativo alla proroga delle disposizioni sulle iscrizioni militari, 1846 — Comunicazione della sua nomina a Ministro di Grazia e Giustizia, 1854.

Valerio comm. Lorenzo — Prende parte alla discussione sul progetto di legge per il trasferimento della Capitale a Firenze, pag. 2174 — Id. a quella per compensi ai danneggiati dalle truppe borbo-

niche in Sicilia, 2812 — Fa eccitamento per il sollecito corso di un progetto di legge, 2816 — Fa istanza che si mandi assumere notizie del Senatore Pareto colpito da grave infermità, 3194.

Varano march. Rodolfo dei duchi di Camerino — Congedo accordato, pag. 373, 427, 2256 e 3077.

Vendita di beni demaniali in Toscana — Progetto di legge (N. 175) — Presentazione, pag. 2354 — Discussione, 3081 — votazione e approvazione, 3088.

Idem all'asta pubblica della tenuta *Torre di Coceno* spettante all'Università di Bologna — Progetto di legge (N. 215) — Presentazione, pag. 2825 — Discussione, votazione e approvazione, 2987.

Idem della *Tonnara di Porto Paglia* in Sardegna — Progetto di legge (N. 239) — Presentazione, pagina 2995 — Discussione, 3190 — votazione e approvazione, 3192.

Venini cav. Eugenio — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 1325 — Relazione sui titoli e ammissione, 1464 — Presta giuramento, 1477 — Congedo, 1810 e 2236.

Vercillo barone Luigi — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione sui titoli e ammissione, 1502 e 1503 — Presta giuramento, 1521 — Congedo, 1791 e 2096.

Vesme (Baudi di) cav. Carlo — Congedo accordato, pag. 845 — Parla sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia, 1277 e seg. — Congedo, 1391 — Parla sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, 1775 — Id. su quello relativo al trasporto della Capitale a Firenze, 1987 e seg. — Relatore del progetto di legge per sussidi ai postiglioni delle sopresse stazioni, ne sostiene la discussione, 2333 — Id. di quello relativo al Tavoliere di Puglia, 2427.

Vigilanti comm. Paolo Onorato — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 41 e 42 — Relatore del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari e

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO.

dei consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva, ne sostiene la discussione, 210 e seg. — Parla sul progetto di legge concernente modificazioni al Codice penale militare, 263 e seg. — Id. su quello relativo alle Corti di Assisie, 347 e seg. — Relatore dello schema di legge per disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia, ne sostiene la discussione, 367 e seg. — Id. di

quello per la cessione allo Stato della ferrovia V. E. e concessione delle strade ferrate Calabro-Sicule, ne sostiene la discussione, 412 e seg. — Qual Presidente della Commissione per l'esame del nuovo Codice civile rende conto dei lavori della medesima, 424 — Prende parte alla discussione della legge relativa alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, 1002 e seg.

Z

Zanolini cav. Antonio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1854 — Relazione sui titoli ed ammissione, 1862 — Presta giuramento,

1909 — Congedo, 2256 e 2335 — È nominato membro della Commissione di Finanze, 2943 — Congedo, 3038.